



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

DIPARTIMENTO DI STORIA, SCIENZE DELL'UOMO E DELLA FORMAZIONE

CORSO DI DOTTORATO IN ARCHEOLOGIA, STORIA E SCIENZE DELL'UOMO

– Curriculum Storico –

CICLO XXXII

Coordinatore: Prof. Raimondo Zucca

Il lessico dei rapporti di dipendenza libera e servile nella società rurale dell'Europa mediterranea bassomedievale: Sardegna e Catalogna a confronto

Tutor:

Prof.ssa Pinuccia F. Simbula

Dottorando:

Alberto Sciascia

ANNO ACCADEMICO 2019-2020

...ad Adele e Laura...
...e a chi c'è stato, c'è, ci sarà.

INDICE

INDICE.....	3
ABSTRACT	6
ABBREVIAZIONI	7
CAPITOLO I	
INTRODUZIONE E INQUADRAMENTO STORIOGRAFICO	8
I.1 L'analisi lessicale nell'ambito degli studi sui rapporti di dipendenza: periodo e contesto specifici	8
I.2 Inquadramento storiografico, metodologia e obiettivi	12
CAPITOLO II	
LE FONTI SARDE - PECULIARITÀ E PROBLEMATICHE.....	20
II.1 Il condaghe di San Nicola di Trullas	20
II.2 Il condaghe di San Michele di Salvennor	33
II.3 Il condaghe di San Pietro di Silki	40
II.4 Il condaghe di Santa Maria di Bonarcado.....	58
II.5 Documentazione cagliaritana dei secoli XI-XIII	72
II.6 Gli atti del Notaio Guglielmo da Sori (1191-1202).....	84

II.7 Sardegna e Pisa (secoli XII-XIV).....	88
II.7.1 L’Opera di Santa Maria di Pisa in Sardegna (fine secolo XI – XIV secolo).....	88
II.7.2 Altri documenti sardo-pisani tra seconda metà del XIII e inizio XIV secolo, tra cui le <i>Rendite pisane nel Giudicato di Cagliari</i> e il <i>Breve portus Kallaretani</i>	108
II.8 Documenti papali tra fine XII e XV secolo.....	117
II.9 Gli Statuti sassaresi (1316).....	132
II.10 Il <i>Liber Fondachi</i> (1317-1319).....	147
II.11 <i>La Carta di Luogo i nel giudicato di Kallari in su l’isola di Sardignia per lo re d’Aragona,</i> o <i>Carta de Logu di Cagliari</i> (secolo XIV).....	151
II.12 Il <i>Breve di Villa di Chiesa</i> (1327)	157
II.13 <i>Cartas Reales</i>	181
II.13.1 Le <i>Cartas Reales</i> di Alfonso III il Benigno (1327-1336).....	181
II.13.2 Le <i>Cartas Reales</i> di Pietro IV il Cerimonioso (1336-1387).....	184
II.13.3 Le <i>Cartas Reales</i> di Giovanni I il Cacciatore (1387-1396).....	187
II.13.4 I Registri e le <i>Cartas Reales</i> di Fernando I d’Aragona (1412-1416)	190
II.14 <i>Le prime “Ordinanze” di Castello di Cagliari</i> (1346-1347)	192
II.15 Il <i>Proceso contra los Arborea</i> (metà secolo XIV)	198
II.16 Le <i>Cartas Reales</i> aragonesi e spagnole dell’Archivio Comunale di Cagliari (metà XIV-fine XV secolo)	205
II.17 <i>La Carta de Logu d’Arborea</i> (fine secolo XIV).....	209

CAPITOLO III

CATALOGNA: UNA SINTETICA E MIRATA COMPARAZIONE CON LA SARDEGNA..... 236

III.1 Il *Liber Feudorum Maior* (fine secolo IX – XIII secolo)..... 236

III.2 Il *Vidal Mayor* (metà XIII secolo)..... 243

III.3 Alle origini del servaggio «de redimentia» nella Catalogna Vecchia (secoli XII-XIII)... 264

III.4 Qualche dato relativo alla regione di Girona nei secoli XIV-XV 267

CAPITOLO IV

CONCLUSIONI E QUESTIONI APERTE..... 272

APPENDICE

TABELLE DI RIFERIMENTO PER LE CITAZIONI RELATIVE AI CONDAGHI 304

Tabella n. 1, CSNT – Condaghe di San Nicola di Trullas..... 304

Tabella n. 2, CSMS – Condaghe di San Michele di Salvennor..... 325

Tabella n. 3, CSPS – Condaghe di San Pietro di Silki 336

Tabella n. 4, CSMB – Condaghe di Santa Maria di Bonarcado..... 381

BIBLIOGRAFIA..... 425

ABSTRACT

«This piece of research is about serfdom and freedom in late Middle Ages rural society in Sardinia, with a comparison related to some specific and selected aspects of the same topic as documented in Catalonia. Analysis focuses extensively on a wide range of sardinian sources, looking for those terms, formulas, signs and indicators of servile status and how that is generated, maintained, modified, adapted and ceased in a period of time ranging from the eleventh to the fifteenth century and depending on the evolving specific circumstances at regional and local level. Perspectives are multiple and in the first instance necessarily legal (laws, rights, customs, deeds, rulings, etc...) but also and at the same level social and economic, by assessing how rural society shape and evolution is defined, determined and affected by rulers and lords' strategies, aims, decisions and actions. Initial reference is to sardinian model of servitude and if or to what extent this matches with or aligns to “new serfdom” developed in the same period in most regions of continental Europe. Comments on Catalonian rural society are then based on a selected range of sources specifically describing *mals usos*, particularly *remença*. Conclusions are finally drawn by highlighting key-themes, peculiarities, similarities and differences of the two regions and relevant sub-regions and promoting further discussions and debates around some unresolved topics to be further investigated in the future».

ABBREVIAZIONI

CSNT: P. MERCI (a cura di), *Il Condaghe di San Nicola di Trullas*, Nuoro 2001;

CSMS: P. MANINCHEDDA e A. MURTAS (a cura di), *Il Condaghe di San Michele di Salvennor*, Cagliari 2003;

CSPS: A. SODDU e G. STRINNA (a cura di), *Il Condaghe di San Pietro di Silki*, Nuoro 2013;

CSMB: M. VIRDIS (a cura di), *Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado*, Nuoro 2003;

CDS: P. TOLA, *Codice Diplomatico della Sardegna con altri documenti storici*, Torino 1861 (ristampa a cura di Carlo Delfino editore, Sassari 1984);

CVAAC: A. SOLMI, *Le carte volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari. Testi Campidanesi dei secoli XI-XIII* in "Archivio Storico Italiano", vol. 35 (1905), pp. 273-330.

CAPITOLO I

INTRODUZIONE E INQUADRAMENTO STORIOGRAFICO

I.1 L'analisi lessicale nell'ambito degli studi sui rapporti di dipendenza: periodo e contesto specifici

I rapporti di dipendenza libera e servile sono costantemente e attualmente oggetto di analisi da parte di storici di fama internazionale per l'identificazione degli elementi che consentono la definizione dello status giuridico di soggetti coinvolti nel sistema economico-produttivo delle grandi e medie proprietà fondiarie come manodopera indispensabile sia per garantire il successo delle aziende signorili sia per l'esercizio del potere.

Il passaggio dalle forme di servitù altomedievali al "nuovo servaggio" dei secoli XII-XV è tracciabile attraverso l'analisi lessicale delle fonti documentarie (atti notarili di compravendita e donazione, contratti agrari, placiti pubblici e sentenze di tribunali signorili bassomedievali, carte di franchigia e atti di manumissione, condaghi e registri di enti ecclesiastici ...) che, negli ultimi quattro secoli del Medioevo, contengono riferimenti al diritto romano reintrodotta dai giuristi pratici a partire dal secolo XII e le cui formule offrono ai signori fondiari nuove possibilità di restrizione di libertà e mobilità individuali

per vincolare alle proprie terre la forza lavoro necessaria per la proficua conduzione delle stesse.

Per l'Italia, i significativi lavori di Francesco Panero, Giuseppe Meloni, Pinuccia F. Simbula, Alessandro Soddu, Emanuele Conte, Enrico Basso, Simone Collavini, Sandro Carocci e altri studiosi¹ (ricerche inquadrare nel dibattito storiografico europeo a partire dalla lezione fondamentale di Marc Bloch), offrono una panoramica dettagliata delle tante varianti regionali descrivibili, partendo da Piemonte e Liguria, per continuare con Toscana, Sardegna, Sicilia e altre, con una prima definizione del “modello sardo” di servitù che costituisce la base per successive ricerche condotte a livello locale più recentemente, e che si presta a interessanti comparazioni storiche con alcune regioni francesi, in particolare a proposito di *colivertos* e «*homines foranios*».

I fondamentali studi di Bloch sono rivolti soprattutto al territorio francese che presenta dinamiche in parte simili alla realtà dell'Italia settentrionale grazie anche ai reciproci influssi. Rilevante in termini di metodologia e obiettivi è un lavoro del 2005 di Michel Parisse consistente nell'analisi lessicale, qualitativa e quantitativa, di circa 5000 documenti raccolti in un *data-base*, con l'obiettivo di individuare le trasformazioni semantiche della

¹ Si vedano, tra gli altri e limitatamente ad alcuni dei fondamentali contributi offerti anche recentemente, F. PANERO, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale*, Milano 1999; ID., *Il nuovo servaggio dei secoli XII-XIV in Italia: ricerche socio-economiche sul mondo contadino e comparazioni con alcune regioni dell'Europa mediterranea*, in S. CAVACIOCCHI (a cura di), *Schiavitù e servaggio nell'economia europea, secc. XI-XVIII – Serfdom and slavery in the European economy, 11th-18th century – Atti della “Quarantacinquesima Settimana di Studi” 14-18 aprile 2016*, Firenze 2014, pp. 99-137; ID., *Forme di dipendenza rurale nel medioevo. Servi, coltivatori liberi e vassalli contadini nei secoli IX-XIV*, Bologna 2018; ID., *Il servaggio bassomedievale. “Taillables” e “Mainmortables” nell'area alpina occidentale*, Acireale-Roma 2019; G. MELONI e A. DESSI FULGHERI, *Mondo rurale e Sardegna del XII secolo. Il Condaghe di Barisone II di Torres*, Napoli 1994; P.F. SIMBULA, A. SODDU, *Forme di servitù e mobilità dei servi in Sardegna nel Basso Medioevo*, in R. LLUCH BRAMON, P. ORTI GOST, F. PANERO, L. TO FIGUERAS (a cura di), *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna*, Cherasco 2015, pp. 361-397; E. CONTE, *Declino e rilancio della servitù. Tra teoria e pratica giuridica*, in “*Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge*”, 112 (2000), pp. 663-683; ID., *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma 1996; E. BASSO, *Contratti agrari e forme di dipendenza servile nel Genovesato e nel Ponente ligure*, in R. LLUCH BRAMON, P. ORTI GOST, F. PANERO, L. TO FIGUERAS (a cura di), *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile* cit., pp. 307-341; S. COLLAVINI, *Il “servaggio” in Toscana nel XII e XIII secolo: alcuni sondaggi nella documentazione diplomatica*, in “*Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge*”, 112 (2000), pp. 775-801; ID., *La condizione dei rustici/villani nei secoli XI-XII. Alcune considerazioni a partire dalle fonti toscane*, in AA.VV., *La signoria rurale in Italia nel medioevo – Atti del II Convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998)*, organizzato da C. Violante e M.L. Ceccarelli Lemut, Pisa 2006, pp. 331-384; S. CAROCCI, *Angararii e franci. Il villanaggio meridionale*, in E. CUOZZO, J.M. MARTIN (a cura di), *Studi in margine all'edizione della platea di Luca arcivescovo di Cosenza (1203-1227)*, Avellino 2009, pp. 205-241; ID. (a cura di), *La mobilità sociale nel Medioevo*, Roma 2010. Per il contiguo tema della schiavitù, si veda per la Sardegna tra gli altri C. LIVI, *Sardi in schiavitù nei secoli XII-XV*, Firenze 2002. In ottica comparativa sardo-catalana si veda anche, tra gli altri, A.M. OLIVA e O. SCHENA (a cura di), *Sardegna Catalana*, Barcellona 2014.

terminologia adottata per definire la dipendenza contadina, trasformazioni che riflettono anche l'evoluzione della concezione di società le cui tracce sono riscontrabili sia in ambito documentario sia sul territorio, plasmato da interazioni formali e informali tra gli esseri umani che lo abitano². Anche gli studi di Monique Bourin sulla bassa Linguadoca sono ricchi di suggestioni interpretative su queste tematiche soprattutto per il Basso Medioevo³. La Catalogna Vecchia – ossia il territorio in riferimento al quale verrà condotta la sintetica e mirata comparazione storica con la Sardegna per quanto concerne il “nuovo servaggio” – è oggetto di studio da parte di Paul Freedman, Pierre Bonnassie, Lluís To Figueras, Pere Orti Gost, Rosa Lluç Bramon, Ferran Garcia-Oliver, Pere Benito i Monclús, con l'analisi specifica della situazione dei *remenças* e della mobilità contadina⁴. Interventi in recenti

² M. PARISSÉ, *Histoire et sémantique: de servus à homo*, in P. FREEDMAN and M. BOURIN (ed. by), *Forms of Servitude in Northern and Central Europe – Decline, Resistance and Expansion*, Turnhout 2005, pp. 19-56.

³ Si veda per esempio M. BOURIN, *Villages médiévaux en Bas-Languedoc: Genèse d'une sociabilité (X^e-XVI^e siècles)*, Paris 1987.

⁴ Si vedano, tra gli altri e limitatamente ad alcuni dei fondamentali contributi offerti anche recentemente, P. FREEDMAN, *Assaig d'història de la pagesia catalana (segles XI-XIV)*, Barcelona 1988; ID., *Catalan Lawyers and the Origins of Serfdom*, in “Medieval Studies”, 48 (1986), pp. 288-314; ID., *Images of the Medieval Peasant*, Stanford 1999; ID., *La servidumbre catalana y el problema de la revolución feudal*, in “Hispania”, LVI/2, 193 (1996), pp. 425-446; ID., *Peasant Servitude in Mediaeval Catalonia*, in “Catalan Historical Review”, 6 (2013), pp. 33-43; ID., *The enserfment process in Medieval Catalonia: Evidence from Ecclesiastical Sources*, in “Viator”, 13 (1982), pp. 225-244; ID., *The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia*, Cambridge 1991; P. BONNASSIE, *La Catalogne du milieu du X^e à la fin du XI^e siècle. Croissance et mutation d'une société*, I-II, Toulouse 1975-1976; ID., *La organización del trabajo en Barcelona a fines del siglo XV*, Barcelona 1975; ID., *Le servage: une sous-féodalité? Le témoignage des documents catalans (fin XI^e-XII^e siècle)*, in “Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge”, 112 (2000), pp. 643-661; L. TO FIGUERAS, *Els remences i el desenvolupament de les viles catalanes a l'entorn de 1200*, in L. ASSIER-ANDRIEU et R. SALA (eds.), *La ciutat i els poders / La ville et les pouvoirs. Actes du colloque du Huitième centenaire de la Charte de Perpignan 23-25 octobre 1997*, Perpignan 2000, pp. 131-156; ID., *Família i hereu a la Catalunya nord-oriental (segles X-XII)*, Barcelona 1997; ID., *Mobilitat contadina e servaggio (Catalogna, Aragona e Francia meridionale)*, in R. LLUCH BRAMON, P. ORTI GOST, F. PANERO, L. TO FIGUERAS (a cura di), *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile cit.*, pp. 15-40; ID., *Servitude et mobilité paysanne: les origines de la “remença” catalane (XII^e-XIII^e siècle)*, in “Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge”, 112 (2000), pp. 827-865; ID., *Vicens i Vives: els bons reis castellans i els remences*, in “Revista de Girona”, 191 (1998), pp. 74-77; P. ORTI GOST, *Els remences i l'exercici de la jurisdicció als segles XIV i XV: una lluita pel poder polític*, in R. LLUCH BRAMON, P. ORTI GOST, F. PANERO, L. TO FIGUERAS (a cura di), *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile cit.*, pp. 125-153; R. LLUCH BRAMON, *Els remences: la senyoria de l'Almoïna de Girona als segles XIV i XV*, Girona 2005; EAD., *Les viles medievals: franqueses i mals usos*, in “Butlletí de la Societat Catalana d'estudis històrics”, XIX (2008), pp. 9-28; EAD., *“Possit ire et redire quo voluerit libere”. Els esforços senyorials per evitar la mobilitat dels remences (segles XIII-XV)*, in R. LLUCH BRAMON, P. ORTI GOST, F. PANERO, L. TO FIGUERAS (a cura di), *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile cit.*, pp. 155-175; F. GARCÍA-OLIVER, *Terra e libertà. La mobilitat contadina in Catalogna, nelle Isole Baleari e nel Paese Valenzano (XII-XIII sec.)*, in R. LLUCH BRAMON, P. ORTI GOST, F. PANERO, L. TO FIGUERAS (a cura di), *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile cit.*, pp. 197-232; P. BENITO I MONCLÚS, *La formació de la gran tinença pagesa i la gènesi del mas com a estructura senyorial (segles XII-XIII)*, in M.T. FERRER, J. MUTGÉ, M. RIU (a cura di), *El mas català durant l'edat mitjana i la moderna (segles IX-XVIII)*, Barcelona 2001, pp. 103-123; ID., *Pleitear contra el señor del castillo y bajo su jurisdicción. Resistencias de los campesinos catalanes frente a la servidumbre de las obras de “castell termenat” (siglos XIV-XV)*, in “Studia historica, historia medieval”, 30 (2012), pp. 213-235; ID., *Senyoria de la terra i tinença pagesa al comtat de Barcelona (segles XI-XIII)*,

convegni (Prato, 2013; Torino-Cherasco, 2015; Torino, 2016) hanno sottolineato la forte correlazione tra nuove modalità di restrizione della mobilità individuale e diffusione di nuove forme di dipendenza aventi conseguenze sullo status dei soggetti coinvolti.

Ispirandosi anche alla metodologia seguita da Parisse e individuandola al tempo stesso come riferimento e modello per future ricerche che integrino strumenti digitali e ricerca tradizionale per la creazione di *data-base* e archivi digitali aperti che consentano di processare corposi volumi di dati, si adotta quindi in prima analisi un approccio metodologico di tipo lessicale incentrato sullo spoglio delle fonti edite, quantitativamente considerevoli e qualitativamente rilevanti e illuminanti per l'analisi comparativa delle due realtà prese in esame, alla ricerca di quei lemmi specifici che veicolano informazioni e dettagli di assoluta rilevanza per l'avanzamento di ipotesi relative alle condizioni socio-giuridiche dei membri della società sarda e catalana in un periodo che abbraccia in particolare i secoli XII-XIV, estendendosi tuttavia in una certa misura anche ai secoli XI e XV per cogliere le fondamentali transizioni registrate per esempio nei condaghi sardi e con alcuni riferimenti ai decenni conclusivi del Medioevo.

La scelta delle fonti è dettata dalla volontà di tracciare una evoluzione del concetto di servitù attraverso i secoli indicati, non fermandosi e limitandosi al periodo di demarcazione tra Alto e Basso Medioevo, periodo che la storiografia contemporanea identifica unitariamente come origine delle nuove forme di servitù volte a consentire una continuità nello sfruttamento delle risorse rurali disponibili e del mantenimento delle aziende di proprietà dei signori fondiari e delle relative famiglie, ma spingendosi anche a valutare l'impatto dello stesso processo e fenomeno su società più evolute e sensibili come quelle protagoniste del periodo comunale e degli slanci politico-amministrativi concretizzatisi con la stesura di Statuti e analoghi documenti significativi per la definizione delle norme che regolamentano il vivere comune e civile e che aprono la strada e costituiscono un solido punto di riferimento per le forme di gestione e amministrazione della cosa pubblica e delle relazioni con la proprietà privata.

L'analisi è impostata sull'attenzione in particolare per gli aspetti legati ai rapporti di dipendenza servile, valutandone il peculiare intreccio con la condizione libera che, nel contesto del "nuovo servaggio", presenta dei confini talvolta estremamente netti e definiti,

Barcelona 2003; ID., "*Se redimere et collum excutere a iugo servitutis*". *Retorica e terminologia della servitù e dei diritti servili nella Catalogna dei secoli XII-XIII*, in *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile* cit., pp. 177-195.

altre volte invece decisamente fluidi e labili proprio in virtù delle caratteristiche intrinseche di questo fenomeno che risulta certamente analizzabile sotto il profilo giuridico, ma che mostra frequentemente elementi propri della storia socio-economica rendendo dunque indispensabile l'apertura a un approccio di ampio respiro ed esteso a interpretazioni che possano prevedere anche il confluire dei due ambiti in una unica e più ampia prospettiva interdisciplinare socio-economico-giuridica.

I.2 Inquadramento storiografico, metodologia e obiettivi

La presente ricerca si pone come obiettivo quello di evidenziare alcune delle caratteristiche peculiari dei rapporti di dipendenza libera e servile in ambito rurale bassomedievale in due regioni europee che condividono parte della loro storia, la Sardegna e la Catalogna.

L'attenzione viene rivolta in modo prevalente verso tutte quelle indicazioni tipiche del servaggio bassomedievale – o “nuovo servaggio”, come è spesso definito dalla storiografia più recente, che mette in luce soprattutto, ma non solo, i legami alla terra per contadini precedentemente liberi sul piano giuridico⁵ –, tuttavia con peculiarità e variazioni locali molto significative, in netto contrasto con altri indicatori tipici della condizione libera e che si inseriscono nel più ampio dibattito storico-giuridico che si occupa della analisi e definizione dello status degli individui costituenti a vario titolo la società rurale bassomedievale, limitatamente a queste due aree del bacino mediterraneo.

Dagli studi più recenti sul servaggio bassomedievale si evince che il “nuovo servaggio” si afferma essenzialmente attraverso due percorsi. Infatti i caratteri delle due principali nuove forme di servaggio documentate nell'Europa occidentale dei secoli XII-XIV consistono o nel rilancio di condizioni tradizionali di subordinazione ereditaria, però con evidenti miglioramenti rispetto allo status servile di origine altomedievale, o invece, in altri casi, nell'innesto di legami di natura ereditaria sui rapporti di subordinazione libera (che tuttavia

⁵ F. PANERO, *Il servaggio bassomedievale* cit., p. 28 sgg.; N. CARRIER, *Les usages de la servitude. Seigneurs et paysans dans le royaume de Bourgogne (VI^e-XV^e siècle)*, Paris 2012.

in Italia restano prevalenti per tutto il medioevo). Sul piano giuridico le modalità diversificate di controllo degli uomini, delle donne e della terra realizzate dalle signorie fondiarie e da alcuni signori di banco si confrontano con tre processi storici concomitanti: il consolidamento delle signorie territoriali dominanti, dei giudicati (in Sardegna) e delle monarchie “nazionali”; l’espansione dei comuni urbani nel contado; l’accentuata mobilità, non solo degli allodieri, ma anche dei contadini dipendenti.

Fatte queste premesse, il fulcro della analisi e l’approfondimento più puntuale riguardano la Sardegna, per una discussione e definizione dettagliata del modello di servaggio sardo, strettamente correlato con la servitù altomedievale sviluppatasi nell’Isola, certamente con i dovuti riferimenti alla storiografia recente e alle analisi condotte in merito.

Quello che viene riconosciuto come “modello sardo” è definito da Panero nel 1999⁶, per poi essere ripreso più recentemente nel 2014⁷, con una particolare attenzione nei confronti del tema dei *colliberti* che trova inevitabilmente spazio anche in questa ricerca nel corso delle analisi delle fonti e nelle considerazioni conclusive. Risulta di particolare interesse quanto rilevato «anche sul piano lessicale» in quanto a partire dal secolo XI «il lemma *servus* poteva talvolta diventare sinonimo di *homo* soggetto ad opere “in sempiternum”, sia di *libertus*. Infatti – nel secondo caso – alcuni individui dapprima indicati come *servi* o *ancille*, nello stesso documento sono definiti *colliberti* rispetto ad altri liberti (laici ed ecclesiastici) oppure ad altri servi. Per chi non conosceva bene la realtà dell’isola, gli stessi *colliberti* potevano talvolta essere considerati *servi* e talaltra dipendenti dotati di libertà personale», considerando anche distribuzioni eterogenee della attestazione del lemma nei documenti disponibili relativi ai quattro giudicati e precisando che «La confusione tra *servi* e *colliberti* si accentuò quando i primi acquisirono, dai secoli IX-X in poi, diritti civili simili a quelli degli altri dipendenti [...] mentre per i secondi si rafforzava il legame di subordinazione “perpetua”: le successive trasformazioni del collibertinato, e quindi anche la sua scomparsa, avvennero, a seconda dei luoghi, o attraverso un completo assorbimento (che si coglie anche sul piano terminologico) nel gruppo servile dei secoli XI-XIII o con il lento esaurimento della “fonte” che l’aveva prodotto (la manumissione condizionata), conseguente all’estinzione “spontanea” della classe dei servi propriamente detti»⁸. Di cruciale importanza anche il tema dei matrimoni misti e, di conseguenza, della definizione

⁶ F. PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., in particolare pp. 64-70.

⁷ ID., *Il nuovo servaggio dei secoli XII-XIV in Italia* cit., p. 102 sgg..

⁸ ID., *Schiavi, servi e villani* cit., pp. 66-68 e relative note.

della condizione personale dei figli che spesso segue la «deterior condicio» ma genera spesso in ogni caso una certa confusione. Si evidenziano infine le questioni degli allontanamenti dei servi dalle terre dei signori fondiari di riferimento in cerca di condizioni migliori sia sul piano giuridico che socio-economico, e la presenza di individui oggetto di schiavitù di tratta, la cui condizione personale si avvicina gradualmente a quella originaria dei servi, nel momento in cui questi ultimi riescono a conquistare, anche per mezzo della autodedizione in servitù, condizioni sostanzialmente analoghe a quelle dei liberi.

Più recentemente, in occasione di un convegno internazionale tenutosi a Torino e Cherasco nel novembre 2014, Simbula e Soddu puntualizzano ulteriormente quanto documentabile e rilevabile per la Sardegna, offrendo spunti estremamente stimolanti per sviluppare e ampliare ulteriormente il dibattito storiografico e la ricerca sul tema, evidenziando in particolare le aree più problematiche su cui sarebbe necessario gettare maggior luce⁹. Molto sinteticamente, le peculiarità messe in risalto sono legate al ruolo della dipendenza libera, alla varietà lessicale e a quanto questa rispecchi nel contesto specifico effettive condizioni socio-giuridiche, a se e come si sia sviluppato il “nuovo servaggio” sull’isola o si debba parlare invece di eventuali processi di altra natura, alle trasformazioni anche in età comunale e nel periodo catalano-aragonese, alla necessità di ampliare i confini dell’indagine e di comprendere le dinamiche relative alla mobilità e alla residenza e, infine, al ruolo esercitato da categorie particolari della società sarda bassomedievale nel catalizzare forme di dipendenza caratterizzate da peculiarità locali.

In questo stesso convegno viene affrontato parallelamente anche il secondo ambito di indagine di questa ricerca: la Catalogna. Questa costituisce infatti un punto di riferimento di grande valore in prospettiva comparatistica per l’area del bacino del Mediterraneo – particolarmente in merito alla *remença* e i «mals usos» che, procedendo da un inasprimento delle condizioni di dipendenza libera tradizionale, costituiscono le manifestazioni più rilevanti della codifica e attestazione delle condizioni giuridiche dei soggetti che trovano spazio nei documenti prodotti nel periodo considerato –, e consente di tracciare differenze e analogie anche in relazione ai contatti tra le due realtà in virtù della relativa vicinanza

⁹ P.F. SIMBULA, A. SODDU, *Forme di servitù e mobilità dei servi in Sardegna* cit..

geografica ma anche politica e amministrativa, a partire dal 1323 con la conquista della Sardegna da parte della Corona di Aragona¹⁰.

A fronte di una analisi particolarmente dettagliata ed estesa della realtà sarda, come si evince dalla impostazione e dalla struttura stessa di questa ricerca, la Catalogna viene dunque qui presa in considerazione in modo sintetico, puntuale e mirato, evidenziando con ampio riferimento alla storiografia recente i punti di contatto e di discussione su alcuni dei temi specifici che emergono nel corso della trattazione, consentendo di perseguire l'obiettivo di una esposizione più concreta e meno dispersiva, riconoscendo i limiti che necessariamente contraddistinguono un campo di indagine così vasto sia territorialmente che sotto il profilo delle tante e significative argomentazioni che i documenti suscitano e stimolano.

Parallelamente a quanto rilevato per la Sardegna, per la Catalogna sono evidenziabili temi significativi quali l'obbligo di residenza e dunque il controllo e la limitazione della mobilità contadina, le imposizioni in materia di ereditarietà e le problematiche relative alla frammentazione della stessa, l'applicazione dei «*mals usos*» tipici della condizione dei *remences*, il quadro giuridico con riferimento alla reintroduzione di elementi del diritto romano e i rapporti di dipendenza di tipo pattizio documentati a partire dal XII secolo, le possibilità concesse per raggiungere lo status libero, le franchigie urbane e le trasformazioni introdotte dalle iniziative di popolazione di nuovi centri e, infine, la possibilità per i catalani in condizione servile di partecipare comunque a compravendite di proprietà terriere che, malgrado lo status che li caratterizza, consente loro di rendere manifesta una certa eterogeneità anche piuttosto marcata delle condizioni economiche riscontrabili all'interno della stessa comunità contadina¹¹.

Sotto il profilo lessicale «the terms used to describe peasants, such as *homo proprius*, *rusticus*, or *homo de remença*, terms that appear not only in legal texts but in routine documents as well»¹² sono attestati parallelamente a lemmi quali *solidi*, *afocati*, *amansati*, *abordati* o quelli previsti dai codici aragonesi in riferimento alla comunità degli «*omnes de*

¹⁰ Si fa qui riferimento agli articoli precedentemente citati e contenuti negli atti del convegno stesso: R. LLUCH BRAMON, P. ORTI GOST, F. PANERO, L. TO FIGUERAS (a cura di), *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile* cit..

¹¹ Cfr. tra gli altri L. TO FIGUERAS, *Mobilità contadina e servaggio* cit., e l'opera fondamentale di Jaime Vicens Vives, J. VICENS VIVES, *Historia de los remensas en el siglo XV*, Barcelona 1945. Si veda anche la sintesi fornita in P. FREEDMAN, *Peasant Servitude in Mediaeval Catalonia* cit..

¹² P. FREEDMAN, *Catalan Lawyers and the Origins of Serfdom* cit., p. 291.

servitio o de signo», per quanto riguarda la condizione servile, e *yfançones* per quanto concerne la macro-categoria dei liberi, suddivisa poi in sotto-categorie specifiche. Da notare peraltro che «il termine *servi*, tratto dal Diritto Romano, non fu quasi mai usato per indicare i contadini *remença*, ma per identificare gli schiavi»¹³.

Per quanto concerne più nello specifico i sei «mals usos» – lo *ius maletractandi*¹⁴ –, introdotti in Catalogna tra fine XII e XIII secolo e trasformati, rimodulati – il dibattito in merito è vivace e coinvolgente in quanto per parte della storiografia si tratterebbe nettamente di soppressione e fine della servitù nell'area – con la celebre *Sentencia Arbitral de Guadalupe* del 1486, questi consistono in «remensa personal, intestia, cugucia, exorquia, arsia y firma de espoli forzada»¹⁵. La prima, «remensa personale», è l'elemento fondante della condizione dei *remences*, quindi l'obbligo di versare un riscatto proporzionale ai propri beni per ottenere l'autorizzazione da parte del signore fondiario ad abbandonare le sue proprietà recuperando dunque il diritto alla mobilità cui si rinuncia, tra il resto, a seguito di riconoscimento di status non-libero; l'*intestia* consiste invece nel diritto da parte del signore di vedersi riconosciuto un compenso qualora un suo servo, o serva, muoia in assenza di testamento valido; la *cugucia*, esazione prevista in caso di adulterio; la quarta è l'*exorquia*, applicabile in caso di morte senza eredi; l'*arsia* che sanziona i danni provocati da incendi; infine, la «firma de espoli forzada», una somma da versare per vedersi autorizzato il proprio matrimonio.

In particolare il 1283 è correntemente riconosciuto come l'anno di riferimento per la storia della introduzione ed evoluzione del servaggio in Catalogna, in quanto vede la prima attestazione in fonti normative di significativa rilevanza della pratica della *redimentia* in questa area con la formula introdotta da re Pietro che prevede «Item quod in terris sive locis ubi hominis redimi consueverint non transferant domicilia sua ad loca nostra nisi se

¹³ P. BENITO I MONCLÚS, “*Se redimere et collum excutere a iugo servitutis*” cit., p. 183. Cfr. anche P. FREEDMAN, *Assaig d'història de la pagesia catalana* cit., p. 156 sgg. e la tesi dottorale di Iván Armenteros Martínez, *La esclavitud en Barcelona a fines de la Edad Media (1479-1516). El impacto de la primera trata atlántica en un mercado tradicional de esclavos*, discussa il 12 novembre 2012 presso l'Università di Barcellona.

¹⁴ Cfr. tra gli altri P. FREEDMAN, *Church, Law and Society in Catalonia, 900-1500*, Aldershot 1994 e G. FELIU, *Els antecedents de la remença i els mals usos*, in “*Quaderns de la Selva*”, 13 (2001), pp. 209-228.

¹⁵ J. VICENS VIVES, *Historia de los remensas* cit., pp. 263-264; l'autore riporta anche il testo completo della *Sentencia*, pp. 347-365. Cfr. anche tra gli altri R. LLUCH BRAMON, *Els remences: la senyoria de l'Almoyna de Girona als segles XIV i XV* cit. e le considerazioni riportate in P. ORTI GOST, *Els remences i l'exercici de la jurisdicció als segles XIV i XV: una lluita pel poder polític* cit., in particolare pp. 125-129 e p. 152.

redimerint»¹⁶. Freedman precisa inoltre nella sua analisi che «Those fugitives now on royal lands had to redeem themselves unless the prescriptive period of a year, a month and a day had passed»¹⁷, introducendo dunque anche l'indicazione del periodo di prescrizione di un anno, un mese e un giorno previsto qualora la *redimentia* non sia corrisposta a fronte di allontanamento dalle terre a cui si è vincolati. Lo stesso Freedman esprime una significativa considerazione in merito alla data sopra introdotta e al suo inquadramento nel tema, affermando che «The constitution “En les terres o locs” of 1283 is not so much the foundation of Catalan serfdom (although it would function in this fashion in later legal commentaries), but the conclusion of its process of definition»¹⁸.

La conflittualità sociale che origina da queste imposizioni conduce verso la fine del XIV secolo alla prime rivolte contadine che si estendono fino a tutto il XV secolo sfociando dunque infine nella già citata *Sentencia Arbitral de Guadalupe* del 21 aprile 1486 con le sue importanti conseguenze aventi certamente un impatto significativo sulla struttura della società catalana, ma i cui effetti non sarebbero stati così risolutivi da portare a una definitiva scomparsa dei rapporti di dipendenza servile che si sarebbero estesi ben oltre, sebbene con forme e dinamiche diverse¹⁹.

Certamente la presente ricerca non può e non vuole avere la pretesa di offrire tutte le risposte a questi importanti e complessi quesiti, ma intende, limitatamente ad alcuni determinanti aspetti di carattere giuridico e socio-economico, fornire alcune possibili chiavi di lettura e contribuire allo sviluppo dell'interessante e coinvolgente dibattito sul tema.

Il lavoro ruota dunque prevalentemente attorno alla analisi della terminologia specifica adottata in relazione ai rapporti di dipendenza libera e servile, con una attenzione principalmente diretta su questi ultimi e la considerazione dei primi sostanzialmente in

¹⁶ *Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y del Principado de Cataluña*, I, Madrid 1896, p. 147. Cfr. tra gli altri L. TO FIGUERAS, *Mobilità contadina e servaggio* cit., pp. 36-37, P. FREEDMAN, *Catalan Lawyers and the Origins of Serfdom* cit., p. 302 e R. LLUCH BRAMON, *Els remences: la senyoria de l'Almoyna de Girona als segles XIV i XV* cit., p. 374 sgg..

¹⁷ P. FREEDMAN, *Catalan Lawyers and the Origins of Serfdom* cit., p. 302. Tale indicazione è nuovamente fornita in *Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y del Principado de Cataluña* cit., p. 147, dove si legge «De hominibus vero dictorum locorum qui nunc sunt in locis nostris ita volumus observari quod, si fuerint de locis illis in quibus redimi se consueverint, se redimant nisi iure aliquo vel prescrizione anni mensis et diei vel ultra poterunt se tueri».

¹⁸ P. FREEDMAN, *The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia* cit., p. 154.

¹⁹ Cfr. tra gli altri P. ORTI GOST, *Els remences i l'exercici de la jurisdicció als segles XIV i XV: una lluita pel poder polític* cit., in particolare le *Consideracions finals* a pp. 152-153.

funzione dell'identificazione dell'esistenza di distinzioni a supporto dell'indagine sullo status non-libero.

L'analisi viene svolta per quanto riguarda la Sardegna in modo esteso e approfondito, partendo da fonti documentarie quali i condaghi, con schede databili complessivamente tra XI e metà XIII secolo, per poi estendere l'orizzonte sia dal punto di vista geografico che temporale all'area del cagliaritano e alla relativa documentazione disponibile per i secoli XI-XV, esempi di rilevanti atti notarili a cavallo tra XII e XIII secolo, passando poi alle fonti sardo-pisane riferibili a fine XI e XIV secolo. L'analisi prosegue con documenti papali prodotti tra fine XII e XV secolo, per lasciare spazio successivamente al pieno XIV e XV secolo con alcune fondamentali fonti pre-statutarie e statutarie, le *Cartas Reales* di epoca aragonese e, per concludere, la Carta de Logu d'Arborea.

Le fonti qui prese in considerazione per la Catalogna sono invece, per le ragioni sopra specificate, contenute ai secoli XI-XIII per quanto concerne una corposa raccolta di documenti riferibili alla Corona d'Aragona, il *Liber Feudorum Maior*, e l'importante codice *Vidal Mayor*, per concludere infine con alcuni dati relativi al XIV-XV secolo, alla regione di Girona. Gli spunti per una sintetica e mirata comparazione con la Sardegna emergono in modo puntuale e funzionale a quanto rilevato per la realtà sarda, fornendo significativi dettagli interpretativi per la valutazione di interessanti parallelismi e divergenze.

L'approccio adottato è di tipo quantitativo e qualitativo, in misura diversa e variamente marcata in una o nell'altra prospettiva a seconda delle peculiarità delle fonti come descritto e riportato nei singoli paragrafi, ricercando ad ampio spettro quelli che possono essere considerati segnali indicativi della condizione giuridico-personale, non limitandosi quindi alla individuazione di quei lemmi direttamente riferibili alla definizione della categoria socio-giuridica individuale, ma ponendo in evidenza in modo critico e trasversale le molte indicazioni che possono indirettamente e implicitamente ricondurre a considerazioni in merito allo status.

Per quanto concerne le fonti sarde, data la corposità dell'analisi, si offrono già all'interno degli stessi singoli paragrafi delle prime valutazioni critiche, mentre per la Catalogna si forniscono spunti e considerazioni più generali che vengono ripresi nel capitolo conclusivo dedicato alla effettiva comparazione su una significativa selezione di temi trasversali.

L'obiettivo della ricerca è quello di evidenziare e approfondire le peculiarità del “modello sardo” in prospettiva comparatistica nel contesto più ampio del bacino del Mediterraneo, sviluppando e proponendo una riflessione su quali aspetti del “nuovo servaggio” siano rilevabili, in che misura e con che caratteristiche, partendo dalle eventuali evidenze della reintroduzione di principi giuridici del diritto romano, ricercando formule tipiche e ricorrenti che determinino l'evoluzione di specificità locali, valutando e definendo il peso degli elementi che comunemente definiscono il servaggio e come questi vengano formalizzati. Gli aspetti su cui si pone l'attenzione in modo puntuale e diffuso sono dunque quelli legati principalmente alla ereditarietà della condizione, alla limitazione della mobilità e alla possibilità di recupero dei fuggitivi, alle restrizioni imposte in tema di unioni matrimoniali e alle disposizioni relative alla spartizione della prole, alla frammentazione della fruizione delle prestazioni di servizi, alle iniziative di liberazione dai vincoli e alle modalità di ricerca individuale o collettiva della libertà, ai particolari obblighi e alle ragioni per le quali si procede alla modifica della condizione giuridico-personale o socio-economica in direzione della libertà o del suo opposto.

Si procede dunque in ottica interdisciplinare, prendendo certamente e in prima analisi in considerazione l'aspetto giuridico, la cui rilevanza è determinante e dirimente nel merito come ampiamente riconosciuto dalla storiografia e come anticipato, ma estendendo anche le indagini e le riflessioni ad aspetti paralleli e contestuali di analoga importanza che permettono di avanzare ipotesi e riflessioni sulla evoluzione del servaggio nelle sue molteplici forme, tenendo conto delle peculiari sfaccettature locali inserite successivamente in un contesto regionale e, infine, internazionale.

CAPITOLO II

LE FONTI SARDE PECULIARITÀ E PROBLEMATICHE

II.1 Il condaghe di San Nicola di Trullas

Il condaghe di San Nicola di Trullas raccoglie complessivamente 332²⁰ schede relative al territorio di competenza del monastero omonimo fondato nel 1113, quindi registrando operazioni di varia natura a partire da questa data e fino a tutto il XII secolo.

L'edizione qui considerata è a cura di Paolo Merci, pubblicata nel 1992 e poi con traduzione nel 2001²¹, e l'area geografica di riferimento è quella del Giudicato di Torres, nella Sardegna nord-occidentale. L'edizione presenta il testo originale e la relativa traduzione che quindi prevede già a monte una interpretazione dei termini a cui si fa ricorso e che viene comunque valutata in modo critico soprattutto nei casi in cui allo stesso termine in lingua originale sia resa una traduzione sensibilmente diversa per quanto concerne l'aspetto


²⁰ Da notare alcuni documenti sostanzialmente identici e registrati più volte, per esempio i n. 295 e n. 329 (1170-1178) o con dettagli analoghi o riferibili alla stessa questione, per esempio i documenti relativi a Iusta Toroti n. 326 (1180-1198?), n. 331 (1180-1198?) e n. 332 (1180-1198?) di cui si tratta in un paragrafo successivo.

²¹ P. MERCI (a cura di), *Il Condaghe di San Nicola di Trullas*, Nuoro 2001. Il riferimento è a questa edizione e alle pagine citate anche in Tabella n. 1, CSNT – Condaghe di San Nicola di Trullas. L'edizione del 1992 è P. MERCI (a cura di), *Il condaghe di San Nicola di Trullas*, Sassari 1992.

giuridico affrontato in questa ricerca, ovvero la valutazione della condizione giuridica-personale dei soggetti nominati.

Dal punto di vista quantitativo, le schede poste in evidenza a seguito della analisi lessicale condotta sono complessivamente 139, quindi ben oltre il 41% del totale, a conferma della rilevanza dell'argomento e della importanza di registrare formalmente dati relativi alla condizione individuale in relazione a operazioni di carattere principalmente commerciale, compravendita o donazioni.

L'elenco fornito in Tabella n. 1, CSNT – Condaghe di San Nicola di Trullas, è ordinato cronologicamente secondo la datazione precisa e puntuale fornita da Alessandro Soddu e Silvio De Santis nel loro *Signorie monastiche nella Sardegna medievale. Il priorato camaldolese di S. Nicola di Trullas*, pubblicato nel 2009²². La distribuzione cronologica delle schede è rappresentata nel grafico sotto riportato e presenta una chiara concentrazione in particolare nel ventennio 1140-1160, considerando anche il contorno, rappresentando infatti più della metà di tutte le schede evidenziate e riferendosi al periodo dei regni dei giudici Gonnario e Barisone II.



²² A. SODDU e S. DE SANTIS, *Signorie monastiche nella Sardegna medievale. Il priorato camaldolese di S. Nicola di Trullas*, Sassari 2009, in particolare pp. 366-369. Le poche schede tra quelle elencate per le quali le indicazioni porgono tuttavia qualche dubbio di precisa collocazione temporale sono le seguenti: n. 312, n. 320, n. 324, n. 326, n. 295=n. 329 (1170-1178), n. 331 e n. 332, tutte comunque riferibili agli ultimi venti anni del secolo XII.

La maggior parte delle schede presenta le note indicazioni relative alle quote di possesso del *servu* o della *anchilla*, normalmente riferite al contesto animale, indicando quindi che porzione dell'intero (*intregu*) sia di proprietà del signore di riferimento. Si parla quindi di *latus* (possesso per metà) o di *pede* o *pedes* (possesso per uno o più quarti dell'intero) e infine di *die* per indicare una o più giornate lavorative del servo dovute solitamente ogni mese, ma talvolta anche su base annuale.

Di norma l'unità di misura di riferimento è costituita dalle quattro giornate di lavoro alla settimana, quindi l'indicazione di metà o di uno o più quarti è da riferire come parte delle quattro giornate settimanali. Per completezza, le cinque giornate attestate nella scheda n. 247 (1140-1160)²³ risultano quindi anomale rispetto alle attestazioni comuni e non precisamente definite in termini di frequenza (mensile, annuale, ad hoc...) se messe anche a confronto con quanto riportato nella scheda n. 324 (1180-1198?)²⁴ dove invece si indica esplicitamente che le sei giornate sono da considerarsi «in annu».

È ancora ampiamente dibattuta la questione relativa al significato preciso delle indicazioni contestuali, estesamente documentate negli estratti delle schede proposte, relative al numero di giorni specifici e delle quote di proprietà²⁵. L'interpretazione più comunemente condivisa è quella di una quota del 100% di possesso nel caso dell'*intregu*, quindi di quattro giornate a settimana per quattro settimane al mese per un totale di sedici giorni mensili, che viene riproporzionata nella misura del 50% in caso di indicazione di *latus* e del 25% in caso di indicazione di un *pede* (l'indicazione di due *pedes* equivale dunque al *latus*). I giorni singoli, ove indicati, sono da considerare come giornate specifiche nell'arco del mese e che si aggiungono alle quote di proprietà, se indicate, o che costituiscono l'entità complessiva del diritto di proprietà mensile sul soggetto coinvolto. Le varie casistiche sono tuttavia da considerare singolarmente in quanto emergono talvolta delle incoerenze soprattutto in caso di permuta per le quali non sono evidenziabili corrispondenze esplicite in termini di quote cedute e acquisite. Alcuni dei casi specifici evidenziabili nel CSNT sono per esempio

²³ CSNT, scheda n. 247, pp. 162-163.

²⁴ CSNT, scheda n. 324, pp. 198-199, «Omines: pede de Gosantine Secke, et pede dessa fia Elene, et .i. die et pede de su fiiu Furatu, et .ii. dies de Iorgia Secke, et duas dies de Ianne de Rivum, et .ii. dies de Gorgia Vacca; de Susanna d'Ulumos .vi. dies in annu. Custu est su de Valles. In Padules: de Petru Murtinu su pede, dessoru fiiu .ii. dies. In Culeri: latus de Maria Vacca et pede dessoru fiiu Furatu».

²⁵ Cfr. fra gli altri, G. MELONI e A. DESSI FULGHERI, *Mondo rurale e Sardegna del XII secolo. Il Condaghe di Barisone II di Torres* cit.; si vedano anche le riflessioni in F. PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit..

riportati nella scheda n. 163 (1140-1147)²⁶ dove si legge «Ego levai pede de Simone de Ribu et pede de Ackectore de Ribu et pede de Travesa; et issa levait pede de Muscunione, e pede et .ii.dies de Petru d'Ecti»: in questo caso sembra evidente che a fronte di tre *pedes* si offrano in permuta due *pedes* e due *dies*, quindi rendendo equivalente da un punto di vista di bilancio della permuta i due *dies* e un *pede*, quando invece, di norma, un *pede* dovrebbe equivalere a quattro *dies* mensili. Certamente la valutazione non deve esclusivamente essere fondata su equivalenze meramente matematiche in quanto possono essere non documentati degli eventuali accordi integrativi o stipulati non contestualmente, oppure le stesse giornate o quote di servizi possono essere considerate non equivalenti in termini di valore intrinseco delle stesse, quindi a fronte per esempio di un *pede* relativo a un soggetto gli attori del contratto possono valutare congrui due *dies* di servizi prestati da un altro soggetto, verosimilmente in questo caso quest'ultimo erogante servizi di valore, entità o qualità superiore a quelli prestati dal primo. Sono altresì da considerare variabili quali l'età dei soggetti coinvolti e il genere; in questa occasione uno dei tre *pedes* che nella permuta si riduce a due *dies* è relativo a una certa *Travesa*. Caso diverso quello reso dalla scheda n. 120 (1140-1160)²⁷ che riporta «Ego Iohannes prior. Tramutai cun Gosantine de Kerki: deitimi pede in Ianne Tenneru; et ego deili .ii. dies in Maria Capra, et .ii. dies in sa sorre Iusta. Testes: Ytçoccor de Athen et Saltaro, su genneru»: la permuta di un *pede* risulta

²⁶ CSNT, scheda n. 163, pp. 122-125. Questi termini, per quanto riguarda l'area del Logudoro, sono attestati per esempio anche in un documento del 1113 (data di prima collocazione anche delle schede del condaghe preso in considerazione in questo paragrafo) registrato nella monumentale opera di raccolta documentale completata da Pasquale Tola (in seguito indicata con l'abbreviazione CDS): P. TOLA, *Codice Diplomatico della Sardegna con altri documenti storici*, Torino 1861 (ristampa a cura di Carlo Delfino editore, Sassari 1984), Tomo I, Vol. 1, doc. XVI, pp. 188-189. In questo documento è presente un lungo elenco di individui e di relative quote di proprietà (loro, delle mogli e dei figli), dettagliato contestualmente a una donazione di altri beni (terre, bestiame, arredi, ecc...) effettuata da *Furato de Gitil* e consorte *Susanna Dezzori* a favore della chiesa di «San Nicolaus de Soliu». Per la definizione delle quote di proprietà sono attestati i termini *intregu*, *latus*, *pede* (o anche più *pedes*); in alcuni casi questi dettagli sono omessi o assenti, soprattutto in relazione a figli dei quali, probabilmente, si dà per scontata la consistenza della dipendenza sulla base di quella, specificata, dei genitori. *Servi* e *anchille* sono attestati anche in altri documenti relativi alla stessa area e raccolti da Tola: una conferma di donazioni al monastero di Montecassino da parte del giudice di Torres Gonnario II, datato 24 giugno 1147 (CDS, Tomo I, Vol. 1, doc. LVI, p. 216); una donazione del 1176 della «ecclesiam Sancti Georgi de Oleastro, cum terris, vineis, silvis, servis et anchillis» (CDS, Tomo I, Vol. 1, doc. CIII, p. 245. Valeria Schirru offre come datazione di questa donazione il 25 marzo-agosto 1175, V. SCHIRRU, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico San Lorenzo alla Rivolta dell'A.S.P.*, in «Archivio Storico Sardo», XLIII (2003), pp. 61-340, qui citato doc. I, pp. 111-112); una donazione datata 1 luglio 1210 delle chiese di Santa Maria e di Santa Giusta di Orrea «cum servos et cum anchillas» a favore dell'eremo di San Salvatore di Camaldoli (CDS, Tomo I, Vol. 1, doc. XX, pp. 317-318). Cfr. anche E. MELIS, *Una copia settecentesca del Condaghe di Barisone II. Le proprietà medievali di San Leonardo di Bosove e di San Giorgio di Oleastro*, in «Theologica & Historica – Annali della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna», XV (2006), pp. 321-344.

²⁷ CSNT, scheda n. 120, pp. 102-103.

in questo caso avere come corrispettivo quattro *dies*, sebbene prestati da due soggetti distinti, a conferma dell'equivalenza tra un quarto delle sedici giornate mensili e le quattro giornate complessive cedute. Certamente, d'altra parte, la proporzione delle varie quote di proprietà, e non in relazione alle giornate mensili, è anche confermata in altre schede come per esempio la n. 290 (1170-1178)²⁸ dove si legge «Tramutai cum Petru de Serra Boe homines: isse me deitimi pede in Mariane Lasso, et pede in Manikella, fiia de Petru d'Orane servu de Sanctu Nichola; et ego deili latus in Maria Virrake, fiia de Iorgi Virrake» a riprova della equivalenza nella permuta di due *pedes* per un *latus*.

Il quadro generale sopra tracciato è reso ulteriormente complesso dall'indicazione di porzioni delle stesse giornate, che sembrano definire una ancora più profonda frammentazione delle prestazioni esigibili dagli individui documentati. Si tratta per esempio della scheda n. 172 (1140-1160)²⁹ – «maesa die» – o della n. 225 (1140-1160)³⁰ – «duas partes dess'una die o tres partes dess'una die» –.

Un esempio di attestazione contestuale di quote di proprietà e di giornate specifiche è fornito dalla scheda n. 10 (1113-1127)³¹, nella quale i riferimenti sono relativi a soggetti diversi sebbene appartenenti alla stessa famiglia, o dalla n. 54 (1113-1127)³² che testimonia dell'acquisto di ulteriori giornate (nella fattispecie due) che si aggiungono alla già proprietà della quota del 25%. Altro caso è quello della scheda n. 74 (1130-1140)³³ in cui si procede direttamente all'acquisto di una quota e alcune giornate relativamente allo stesso individuo. Risulta peraltro degna di nota in ottica comparativa l'analisi del corrispettivo dovuto per l'acquisto di due giornate nelle schede n. 54 (1113-1127)³⁴ e n. 55 (1113-1127)³⁵, che risulta analogo («ii sollos de labore») in entrambi i casi, il primo (scheda n. 54) relativo all'integrazione di una già posseduta quota di proprietà, il secondo (scheda n. 55) relativo all'acquisto riferito a un individuo su cui non si vantano altri precedenti diritti documentabili. Il valore risulta quindi in questo caso specifico equivalente, senza il riconoscimento di eventuali possibili benefici derivanti dalla conoscenza diretta del soggetto coinvolto e che avrebbero potuto emergere in termini di peso contrattuale diverso.

²⁸ CSNT, scheda n. 290, pp. 182-183.

²⁹ CSNT, scheda n. 172, pp. 128-129.

³⁰ CSNT, scheda n. 225, pp. 152-153.

³¹ CSNT, scheda n. 10, pp. 54-55.

³² CSNT, scheda n. 54, pp. 72-73.

³³ CSNT, scheda n. 74, pp. 82-83.

³⁴ CSNT, scheda n. 54, pp. 72-73.

³⁵ CSNT, scheda n. 55, pp. 72-73.

Il concetto di condivisione, necessariamente legato anche alle indicazioni di quote di proprietà o giornate che prevedono normalmente quindi la comproprietà, la dipendenza da più soggetti che vantano diritti sull'individuo coinvolto, è attestato in molte schede, tra cui per esempio la n. 163 (1140-1147)³⁶ che riporta infatti il verbo *parçivimus* seguito da dettagli relativi a numerosi soggetti, tra cui anche dei *picinnos* per i quali non viene ritenuto opportuno procedere a una ulteriore ripartizione.

Le questioni relative alla spartizione della prole di soggetti indicati come *servu* o *anchilla* sono piuttosto significative e dettagliate nelle schede che ne trattano: n. 164 (1140-1147)³⁷, n. 236 (1140-1160)³⁸, n. 300 (1153-1191)³⁹ e n. 320 (1180-1198?)⁴⁰. Nella prima di queste, la n. 164, è attestato l'accordo tra due soggetti in merito alla spartizione di terre, quote di proprietà di individui e relativa prole presente e futura. La successiva (n. 236) è rilevante per due aspetti: da una parte rende conto di una lite tra due soggetti per la corretta attribuzione di una quota di proprietà di un *servu*, verosimilmente figlio di una certa Maria Virde precedentemente assegnata al soggetto che quindi rivendica ora diritti sia sulla madre che sul *fetu*; dall'altra parte esplicita la frase «levatinde su servu tuo» che documenta la possibilità, non sempre necessariamente efficace, di richiamare a sé il *servu* su cui si vantano diritti formalmente riconosciuti. La scheda n. 300 ci offre invece testimonianza di un caso di lite per la spartizione della prole di una *anchilla* e di un *servu* che ci rivela la situazione piuttosto comune e diffusa di “rapimento” da parte del *servu* per poter procedere a matrimonio con l'*anchilla* dipendente da un diverso soggetto (si fa ricorso al termine “rapimento” sebbene si tratti in realtà di azioni concordate dalla coppia che deve convolare a nozze in modo da potersi sottrarre alla condizione di dipendenza dai relativi signori fondiari, che naturalmente tentano di ristabilire la situazione originaria o di trarne vantaggio a fronte della iniziale perdita); per poter giungere alla definizione della contesa è richiesta anche in questo caso la produzione di prove sotto forma di testimoni o di documenti precedentemente registrati e da cui sia possibile trarre informazioni a supporto della rivendicazione. L'ultima scheda citata, la n. 320, offre evidenze di un accordo per il

³⁶ CSNT, scheda n. 163, pp. 122-125, «E remanserun a in comune latus de Margarita e pede de Palma e pede de Stephano de Silki, et pede et duas dies de Pisana, et duas dies de Guantine Cocone et duos dies de Petru Cossa: ka furun picinnos, ka no no para de parthirelos».

³⁷ CSNT, scheda n. 164, pp. 124-127.

³⁸ CSNT, scheda n. 236, pp. 156-157.

³⁹ CSNT, scheda n. 300, pp. 186-189.

⁴⁰ CSNT, scheda n. 320, pp. 196-197.

matrimonio di un *servu* e di una *anchilla* dipendenti da soggetti diversi, in funzione della futura spartizione della prole. Un'altra interessante lite in questo senso è riportata nella scheda n. 280 (1140-1160)⁴¹ e riguarda l'assegnazione del diritto di proprietà di un certo *Iuvanne Kerellu*, figlio di una «anchilla intrega» dipendente da *Gunnannor* e di un «servu intregu» di San Nicola di Trullas. L'esito dell'accordo non risulta tuttavia documentato in questo caso.

Sempre in tema di matrimonio tra servi, la scheda n. 328 (1153-1191)⁴² ci offre un esempio particolare di una lite tra San Nicola di Trullas e due fratelli in merito alla figlia di una *anchilla* di proprietà del monastero e di un *servu* dei fratelli predetti, *servu* cacciato dagli *omines* di San Nicola i quali a quanto pare non gradiscono il matrimonio. Questo a testimonianza del fatto che anche i matrimoni servili all'interno dello stesso ambito politico-territoriale possono non godere del favore della comunità a causa dei problemi generati dalla possibile frammentazione dei diritti che i servi hanno acquisito sulle terre di uso comune o della minor capacità contrattuale verso la signoria nel caso dell'inserimento di dipendenti esterni alla comunità. Altrettanto importante è la considerazione sulla condizione della figlia della *anchilla* e del *servu* citati, *Iusta Toroti*, in quanto evidentemente contesa dalle due parti in causa come un bene, al pari di altre *anchille*. La stessa lite è registrata anche in altre schede, n. 326 (1180-1198?)⁴³, n. 331 (1180-1198?)⁴⁴ e n. 332 (1180-1198?)⁴⁵, probabilmente a indicazione del fatto che determinate e particolari circostanze meritano di essere registrate più volte all'interno dello stesso condaghe non come copia della stessa scheda (il testo non è esattamente replicato), ma come ripetizione e reiterazione delle disposizioni in essa contenute.

Ancora per quanto riguarda l'analisi lessicale, facendo comunque riferimento alla versione tradotta proposta da Merci, si notano le diverse interpretazioni dello stesso termine, *homines* (e varianti), a seconda dei diversi contesti in cui lo stesso è attestato. La traduzione

⁴¹ CSNT, scheda n. 280, pp. 176-179, «Trullas. Ego priore Iohanne. Campania' me cum Ianne Tenneru, previteru de Gunnannor, e cun Andrea Furca, armentariu de rennu, ki vi fuit pro iudike, pro Iuvanne Kerellu ad averlu ki siat: usca fuit sa mamma Iorgia Cocone anchilla integra dessoru remnu de Gunnannor, et issu patre Petru Kerellu servu integru de Sanctu Nichola de Trullas. Testes: su piscopu de Sorra donnu Iuvanne, e donnikellu Comita, ki nos campaniarun, e donnu Comita d'Athen, curatore de Caputabas, e donnu Gunnari de Gitil, armentariu dessoru renu de Trullas».

⁴² CSNT, scheda n. 328, pp. 200-203.

⁴³ CSNT, scheda n. 326, pp. 200-201.

⁴⁴ CSNT, scheda n. 331, pp. 204-205.

⁴⁵ CSNT, scheda n. 332, pp. 204-207.

è con il termine *servi* nella stragrande maggioranza dei casi (es. schede nn. 18-46-51-67-72 e altre), ma talvolta anche con *abitanti* o *uomini* (es. scheda n. 80).

Sebbene di valore apparentemente neutro o addirittura veicolante significati positivi di libertà e indipendenza, nei casi e nei contesti analizzati (con espresso riferimento ai contenuti della dipendenza ereditaria)⁴⁶ sembrerebbe invece un termine spesso riferibile a condizione di non-libertà e di conseguenza, dal punto di vista quantitativo, rendere conto della rilevante incidenza di tale condizione nel periodo e contesto di riferimento o, se non altro, della necessità di trasferire in documenti scritti i dati relativi a soggetti in questo modo definibili.

Lo stesso termine è talvolta attestato non in modo isolato, ma associato ad altri lemmi che lo definiscono in modo più preciso. È questo il caso della scheda n. 262 (1140-1160)⁴⁷ dove si legge «De Orrea Poseruninke fijos de Petru d'Athen pro anima de su patre, ka l'aveat isse in carta bulata pro darinke .i. domo qualis l'epet parre ad issos. Et issos poserunninke sa domo de Orrea, cun omnia cantu vi aveat, terras de agrile et saltu et vinias, et homines cantu vi aveat, et homines forianos cantos lis servivat apus ecussa domo. Testes: su previteru Petru de Farfare, et ambos sos nepotes Gosantine et Petru, et Ythoccor de Campo» e dove emerge chiaramente la differenza tra gli *homines* già presenti nella località citata nel documento e, in aggiunta a questi, gli *homines forianos*⁴⁸ che offrono le loro prestazioni presso la stessa *domo*. In un'altra invece, la n. 232 (1140-1160)⁴⁹, si legge «De sos parices certait mecu Petru d'Athen in corona de iudice Gunnari pro filios de Gavine Parica et pro Furata Virde et pro su saltu Iennanu; et cun su camarlingo de Sacraria pro Iorgo de Silogi. Et appimusinde campania: deitili su camarlingo latus de unu homine mastro, kale si cervit isse [...]. Et osca li 'nde torrai ego intesico in sa domo d'Ugusule, in su tramutu ki fecit isse cun previteru Dericor d'Usune: et isse et Petru d'Athen vocaisinde de tottos cussos certos sa die de sinudo. Testes: iudice Gunnari et iudice Barusone et Gomita de Gunnale»: questa scheda risulta rivestire particolare interesse in quanto offre

⁴⁶ Cfr. quanto detto nel capitolo introduttivo, Capitolo I.

⁴⁷ CSNT, scheda n. 262, pp. 166-169. La casata dei De Athen è oggetto di ricerca da parte di Alessandro Soddu nel suo contributo A. SODDU, *L'aristocrazia fondiaria nella Sardegna dei secoli XI-XII*, in J.M. MARTIN, A. PETERS-CUSTOT e V PRIGENT (a cura di), *L'heritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIIe siècle)*, IV, *Habitat et structure agraire*, Roma 2017, pp. 145-206.

⁴⁸ Cfr. anche F. PANERO, *Signori e servi: una conflittualità permanente*, in M. BOURIN, G. CHERUBINI, G. PINTO (a cura di), *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, Firenze 2008, pp. 305-321.

⁴⁹ CSNT, scheda n. 232, pp. 154-155.

innanzitutto un esempio di collocazione del termine *homine* contestualmente a una quota di proprietà (*latus*) e, inoltre, l'aggiunta del lemma *mastro* offre ulteriore indicazione di una specializzazione del soggetto coinvolto nella trattativa commerciale registrata, sebbene non siano disponibili dettagli più specifici in merito.

Il termine *homines* è poi anche utilizzato con un significato generico (tradotto da Mercè con “uomini”) nella sezione dedicata ai *testes* della già citata scheda n. 324 (1180-1198?)⁵⁰, ma lo stesso termine *omines* risulta poche righe più sopra utilizzato come cesura nella stessa scheda che nella prima sezione descrive i beni terrieri interessati dalla donazione e nella seconda fornisce invece i dettagli delle quote di proprietà di vari soggetti introdotti, appunto, come *omines* (genericamente tradotto da Mercè con “servi” in quanto elenco comprendente soggetti di genere maschile e femminile). Altre schede già citate in precedenza, n. 328 (1153-1191)⁵¹, n. 326 (1181-1198?)⁵², n. 331 (1181-1198?)⁵³, riportano inoltre una contestuale attestazione di *servum* e *omines/homines* come complementi diversi di una stessa frase, a conferma della versatilità del termine *omines/homines* già evidenziata e, in questo caso, difficilmente connotabile come sinonimo di *servi* in quanto indicante l'intera comunità sottoposta alla signoria fondiaria camaldolese. Un'ultima scheda relativa alla stessa lite, tuttavia, la n. 332 (1181-1198?)⁵⁴, pare indicare come «omine de Sanctum Nicola» lo stesso soggetto indicato poco prima come *servum*, invitato a giuramento nel contesto della stessa disputa che termina con la vittoria del priore di Trullas. Sempre quest'ultima scheda ci offre uno spunto legato al fatto che, apparentemente, gli stessi *omines* di cui alla scheda n. 328 sono invece qui indicati esplicitamente come *servos*⁵⁵,

⁵⁰ CSNT, scheda n. 234, pp. 198-199, «Ego Iohanne Aspru ki ponio in ecustu condake su ki deit Elene de Thori a Sanctum Nicola de Trullas, cando se cunversait. Deitinke dessu latus de Vinia maiore dessas .iiii. partes una, et dessu latus d'arestanis dessas .iiii. partes .i. “E doli dessu saltu de Mata de pratu, dessu latus et dessu bukellu, dessas .v. partes .i.; et d'essa terra de vinia de Cortes dessas .iiii. partes .i.; et d'essa terra d'essa serra su bukellu; dessu saltu de Pithibilonis, dessu bukellu, dessas .vi. partes .i. Omines: pede de Gosantine Secke, et pede d'essa fiiu Elene, et .i. die et pede de su fiiu Furatu, et .ii. dies de Iorgia Secke, et duas dies de Ianne de Rivum, et .ii. dies de Gorgia Vacca; de Susanna d'Ulumos .vi. dies in annu. Custu est su de Valles. In Padules: de Petru Murtinu su pede, dessu fiiu .ii. dies. In Culeri: latus de Maria Vacca et pede dessu fiiu Furatu”. Testes, homines ki vi furun kerra se cumbersavat: donnu Varisone Vactutha, donnu Petru d'Athen, donnu Gunnari Supuiu».

⁵¹ CSNT, scheda n. 328, pp. 200-203, «Iudicarun a batuer ego destimonios ca 'nde l'avian getatu su servum omines de Sanctu Nicola».

⁵² CSNT, scheda n. 326, pp. 200-201, «Iudicarunimi a battuer ego destimonios ca 'nde lu avian getatu su servum homines de Sanctu Nicola».

⁵³ CSNT, scheda n. 331, pp. 204-205, «Iudicarunimi a batuer ego destimonios ca 'nde l'avian ietatu homines de Sanctum Nicola innanti de faker fiiu cun su servum suo».

⁵⁴ CSNT, scheda n. 332, pp. 204-207, «Derun iura ass'omine de Sanctum Nicola: et binki».

⁵⁵ CSNT, scheda n. 332, pp. 204-207, «Progiteu 'de kerites parte, ki 'nde l'avian ietatu su servum vostru sos servos de Sanctum Nicola de Trullas, ca non furun coiuvatos cum boluntate de donnos?».

quindi, contrariamente o a integrazione di quanto rilevato in precedenza, la comunità per la quale non risulta accettabile in queste precise circostanze un matrimonio contratto da un *servu* e una *anchilla* di San Nicola di Trullas senza il consenso dei relativi signori (*donnos*) – il *servu* viene infatti cacciato dagli *omines* di San Nicola – sarebbe la stessa comunità di soli *servos* e non invece l'intera comunità costituita da soggetti di diverso status, a probabile indicazione di quanto sia sentita anche da parte degli stessi *servos* la necessità di agire con correttezza e con l'appoggio dei signori, addirittura fino al punto di venire meno a quello che diversamente avrebbe potuto essere interpretato come un comprensibile sentimento di solidarietà e coalizione nei confronti di soggetti appartenenti alla propria comunità. Alternativamente, è possibile che questo sia il messaggio che si vuole registrare nelle schede, una ulteriore imposizione da parte dei signori che agiscono in modo tale da orientare – o dare l'idea che sia così – il pensiero dei propri dipendenti al punto di soffocare, in questa circostanza almeno, qualsiasi tipo di slancio verso sentimenti di solidarietà e unità pericolosi per l'equilibrio socio-economico della signoria e che potrebbero sfociare in ribellioni di massa difficilmente controllabili, come effettivamente verificatosi in altri casi. Proprio quest'ultima considerazione sembrerebbe essere la più verosimile, data la reiterazione della registrazione a pochi anni di distanza, a riprova della esigenza di dover o voler ribadire più volte il possesso al fine di arginare una situazione complessa che nell'età di Gonnario di Torres risulta connotata da documentate ribellioni e rivendicazioni da parte della popolazione rurale di condizione non-libera⁵⁶.

Il termine *homines* risulta attestato anche in occasione della documentazione della fuga di alcuni soggetti («*homines amus fugitos*»), per i quali si offre come rimedio, poi rifiutato categoricamente, la cessione del *latus* di una moglie⁵⁷.

Si pone inoltre in evidenza una unica attestazione relativa a *colivertos* nella scheda n. 129 (1140-1160)⁵⁸ in un contesto di acquisto di terre in comune accordo con il proprietario e, come anticipato, i suoi *colivertos*. Si legge infatti «De eodem comporaili a Gosantine

⁵⁶ Cfr. in merito quanto detto nel capitolo dedicato alle conclusioni (Capitolo IV) in tema di ribellioni e rivendicazioni da parte della popolazione servile. Cfr. anche B. FOIS, *Proteste, processi, ribellioni e fughe di servi nelle campagne della Sardegna giudiciale (secc. XII-XIV)*, in G. CHERUBINI (a cura di), *Protesta e rivolta contadina nell'Italia medievale*, Bari 1995, pp. 243-260.

⁵⁷ CSNT, scheda n.208 (1140-1160), pp. 144-145, «Vennit a me Petru de Monte, su de Semeston, cun sos filiastris, cun Ytçoccor et cun Furatu et cun Andria, et Petru de Nurki, prossa muliere et prossos connatos. Nàrrunmi ca: “Homines amus fugitos intro in Bulluso: a Iorgi de Contra et issa muliere et .ii. filios suos, Iohanne et Susanna. Batugitendelos!”. Et ego batusindelos; et isos nàrrunmi ca: “Levatende su latus dessa muliere”. Et ego narrailis ca: “Non bolla kerio ne in dono ne in preçu”».

⁵⁸ CSNT, scheda n. 129, pp. 106-107.

Corsu, cum boluntate sua bona et de colivertos suos, sa terra sua de padule tenende a sa de Petru Mugra. Et deibili .iiii. sues sumenatas cales si cerbit isse. Testes: Gabini Tillis et Petru Falce et Iskemose». L'unicità della attestazione di questo termine nell'intero condaghe di San Nicola di Trullas, a fronte delle attestazioni estremamente più frequenti e diffuse di altri termini, a prescindere dalla loro traduzione, porta necessariamente a dover esprimere una considerazione relativa alla scarsa incidenza di tale condizione per quanto registrato nella fonte in oggetto.

La scheda n. 89 (1130-1140)⁵⁹ riporta invece il termine *terrale* (da Merci tradotto con "affittuaria" in quanto legato a *femina*) relativo a *Iusta Çanca*, la quale è oggetto di una donazione a favore di «Sanctu Petru de Monticleta». Lo stesso termine si trova anche in una scheda successiva, la n. 256 (1147-1153)⁶⁰, stavolta però nella collocazione più esplicita di «*terrales intregos*» in occasione di una donazione effettuata a favore di San Nicola e per la quale risulta partecipare come testimone anche un *servo*, *Ianne Manicas*, a cui viene evidentemente riconosciuta la capacità di testimoniare a prescindere dalla condizione personale definita dal termine usato per indicarlo. Un'altra scheda, la n. 235 (1140-1160)⁶¹, riconosce peraltro un ulteriore diritto di cui evidentemente gode un *servu*, ovvero la precedente proprietà di una vigna che è diventata oggetto di una lite registrata nel condaghe. Di un'altra vigna di precedente proprietà di un *servu* si tratta anche nella scheda n. 306 (1153-1191)⁶² dove, in questo caso, viene disposta la restituzione del bene in quanto alienato contro la volontà del *donnu*, quindi illegittimamente. Altra collocazione particolare con *intregos* è quella attestata nella scheda n. 278 (1140-1160)⁶³ dove si legge «*duos*

⁵⁹ CSNT, scheda n. 89, pp. 88-89.

⁶⁰ CSNT, scheda n. 256, pp. 164-165, «De Usune. Ego presbiter Dericor ki poniu in 'stu condake .ii. terrales intregos, a Ytçoccor de Bosia, fiiu de Ianne Carica, et a Maria Casubla, fiia de Michali Casubla, ki mi deit donna Seguzana de Azen, cum boluntate bona de sos fiios, pro meta servizu ki lis feki, ki lis plakit a fakerminde cusu bene. Et ego poniolos a Sanctu Nichola pro s'anima mea. Testes: Gostantine de Serra Mirgis et Gostantine d'Ardo, et Ianne Manicas servo issoro».

⁶¹ CSNT, scheda n. 235, pp. 156-157, «De Puço passaris Kertait mecu Gosantine Furca et issos frates prossa binia de Suvile, ki fuit dessu servu meu Çacharia. Iudicarunli a batuger testimonios, et non appit tales; e delegarunmi iura. Et indulsitimila in corona de Ytçoccor de Laccon: et ego vinkindelu. Testes: Petru Capra, maiore d'iscolca, et Gunnari Caprinu, et totta corona».

⁶² CSNT, scheda n. 306, pp. 190-191, «Kertait mecu Gitilesu Melone ca: "Sa vinia de socru meu de Narbones, progittu l'an sos de Trullas?". Et ego kertaili ca: "Dessu servu meu Ianne Cucuta fuit", et ego vinkindelu, ca "la vendit a tortu dessu donnu ki 'nke fuit in sa domo, priore Iohanne". Et poserunimi a torrare su preçu: et ego canpaniaimende cunde, et deindeli unu putrellu de domare, levandesemi in pala pro sas connatas. In corona dessu maiore d'iscolca de Semeston, in sa sacra de sanctum Nicola. Testes: Furatu Secke, su de Puhtu maiore, et Gosantine d'Oianu et mastro Orlando, su de Semeston».

⁶³ CSNT, scheda n. 278, pp. 176-177.

barones intregos, ke non sian ne senekes nen tharaccoso» con riferimento a due uomini che non siano né troppo anziani, né troppo giovani.

Un'altra scheda rilevante per la ricerca in oggetto è la n. 276 (1140-1160)⁶⁴ che registra la ribellione da parte di un certo *Ianne Kasole* in quanto non disponibile a prestare servizio come apparentemente dovuto (*latus*), evento che suscita la reazione da parte del monastero di San Nicola di Trullas che se ne impadronisce con la forza per venire poi citato in giudizio da parte dell'altro signore, *Comita Porcariu*, che evidentemente vanta il possesso di entrambi i *latus*. La lite si conclude con un accordo che ratifica il possesso dell'«omine ad intregu» a fronte del pagamento del corrispettivo stabilito, in questo caso una cavalla. Risulta di particolare interesse quest'ultima scheda in quanto rende conto di un esempio di opposizione da parte di un soggetto ritenuto dipendente nei confronti di chi rivendica il godimento di diritti, delle modalità con le quali si reagisce a tale rifiuto ricorrendo anche alla forza e alla coercizione e, in ultimo, alla apparente facilità ed esilità con cui si risolve la lite tra i due contendenti giungendo a un accordo che soddisfa completamente entrambe le parti, evidenziando il fatto che il documento in oggetto trova rappresentanza all'interno di questo condaghe in quanto la rivendicazione da parte di un secondo *donnu* viene manifestata. Non è certamente da escludere che altri casi simili non trovino spazio nella «corona de iudice» e quindi non lascino tracce documentali utili per una ricostruzione più dettagliata, precisa e accurata della realtà.

Con riferimento a quanto precedentemente introdotto, nel condaghe è inoltre registrato un caso di lite relativa a un “rapimento”, una sottrazione di persona, indicati nella scheda n. 151 (1130-1147)⁶⁵ come «levait a larga» e contestualmente all'attestazione di una *anchilla*. Parallelamente a questa evidenza di allontanamento non autorizzato di un soggetto evidentemente vincolato alla permanenza su proprietà di signori, è documentata nella

⁶⁴ CSNT, scheda n. 276, pp. 174-177, «Mularia. Positince a Sanctum Nihcola donna Sarra su *latus* de Ianne Kasole pross'anima sua, et isse non inke voluit venne a serviremi. Andai ego et predailu: et avendelu predatu vennit Comita Porcariu et kertaitinde mecu in corona de iudice. Et ego canpania' minde cunde prossu atteru *latus* suo, et deindeli .i. ebba a boluntate sua bona: et fekimilu ego tottu s'omine ad intregu. Testes, homines ki vi furun uve li dei: Petru d'Azen Maturu et Petru Bacca et Ianne su frate».

⁶⁵ CSNT, scheda n. 151, pp. 116-117, «De Minerba Ego Petrus prior ponio intu condace pro Elene Manicas, ki mi levait a larga Gosantine Boe, kene voluntate mea et de armentariu meu et de mandatore meu, batendelos sos parentes: sendevi, sa die co 'nde la levavat a larga, Petru de Serra et Ytçoccor su frate, et issos filios de Mariane de Çori. Et ego andaivi et ietaindelu ave s'anchilla mea ki non bi lu kerbi. Et posiminde testimonios a Petru Plana, maiore d'iscalca, et Gabini et Gosantine et Dorgotori Plana, mandatore de liveros: totos .iiii. frates, et issu previteru donnu Sufredi et Ianne Manicas et Gosantine Melone et Gosantine Murtinu, et tota villa, ki vi furun kerra 'nde lu iectava».

scheda n. 76 (1130-1140)⁶⁶ una situazione che viene registrata come segue con l'attestazione dello stesso verbo *levare*: «De eodem. Positince Maria Canba binia perdita in Soricariu pro missas dessa fiia ci 'nce lebarun a Pisas. Testes: Petru Farre et Gabini Piçale». Si registra in questo caso la donazione di una vigna abbandonata per le messe per la figlia di Maria Camba, condotta a Pisa. Non sono disponibili ulteriori dettagli in merito al trasferimento della ragazza, se non l'attestazione di un Pietro Camba e di un Dorgotori Camba in due schede più tarde relative a una vendita e una permuta di quote di proprietà riferibili a condizioni servili dei soggetti coinvolti e forse membri della stessa famiglia⁶⁷, ma certamente la vicinanza espressa dalla madre fa ipotizzare un allontanamento non volontario, quindi riconducibile a situazioni che ricorrono anche in altre fonti di cui si tratta in modo più organico in seguito.

In molte schede, come la n. 151 precedentemente citata, risultano infine anche attestati i cosiddetti «mandatores de liveros», ovvero dei procuratori che intervengono frequentemente nelle cause e nelle liti, come rilevato analogamente per altre fonti di cui ai paragrafi successivi⁶⁸. Il termine *liveros* è esplicitamente attestato anche in un'altra scheda, la n. 305 (1153-1191)⁶⁹, dove si parla di un «servum de ecclesia» chiamato a giuramento e contestualmente, nella parte finale riservata all'elenco dei testimoni, la precisa indicazione relativa ai presenti con la frase «et liveros ki vi furun», facendo quindi presumere l'esistenza di soggetti di status giuridico diverso⁷⁰.

⁶⁶ CSNT, scheda n. 76, pp. 82-83.

⁶⁷ CSNT, scheda n. 183 (1140-1160), pp. 134-135 e scheda n. 240 (1140-1160), pp. 158-159.

⁶⁸ CSNT, scheda n. 151, pp. 116-117. Cfr. anche le schede n. 54 (1113-1127), n. 224 (1140-1160), n. 227 (1140-1160), n. 255 (1140-1160) e n. 283 (1170-1178) o l'attestazione del solo termine *mandatore* nelle schede n. 185 (1140-1160, «mandatore de ecclesia») e n. 193 (1140-1160, «mandatore de Navika»). Cfr. inoltre tra gli altri CSMS e CSPS.

⁶⁹ CSNT, scheda n. 305, pp. 190-191.

⁷⁰ Analoga indicazione risulta evidenziabile anche in un documento del 1233 raccolto da Tola, che attesta la «auctoritate liverorum» indicando la partecipazione alle decisioni relative al rinnovo di una convenzione stipulata nel 1191 e disposta da Barisone III giudice di Torres e di Arborea. CDS, Tomo I, Vol. 1, doc. LII (1233, 24 gennaio), pp. 343-345.

II.2 Il condaghe di San Michele di Salvennor

Il condaghe di San Michele di Salvennor raccoglie complessivamente 321 schede relative al territorio di Ploaghe (Sassari) e altre località del Logudoro (Ilvensa, Ostule, Murusas, Billikennor, Urieke, Gesti, Consedin, Puthumajore, Usune, Seuin, Othigeri, Gortinke, Tulka, Terkillo, Gortiocor, Isporlatu, Nurguso Genor, Oruspe), nella parte nord-occidentale dell'isola, registrando operazioni di varia natura dal 1070 al 1250.

L'edizione critica qui considerata è a cura di Paolo Maninchedda e Antonello Murtas, pubblicata nel 2003⁷¹, e presenta un testo tradotto dal sardo in castigliano nel 1599, quindi dotato di caratteristiche molto particolari rispetto a quanto finora analizzato, soprattutto per quanto concerne il lessico di riferimento. Risulta inoltre evidente una scarsa confidenza nel trattare di argomenti quali schiavitù o servaggio a causa della diversa estrazione politico-culturale del traduttore che si trova ad affrontare la descrizione di un mondo e di una realtà radicalmente diversi e distanti e che cerca di rendere più comprensibile e coerente. Le stesse parole degli editori usate nell'introduzione sono indicative in merito in quanto rilevano quanto sia «[...] ben nota la differenza di significato tra *criado*, che qui equivale all'italiano *famiglio*, *domestico* e *esclavo* che significa, per l'appunto, *schiaivo*. Entrambi i termini vengono usati per tradurre il sardo *servu*. L'incertezza del traduttore nasce dalla complessità giuridica della condizione servile in età giudicale. Egli infatti, da una parte poteva notare che anche la prole dei servi veniva spartita tra i padroni, esattamente come se i servi fossero schiavi, dall'altra parte poteva leggere che anche i servi potevano disporre di proprietà (invero, piccole) e che, soprattutto, l'esercizio della proprietà nei loro confronti era indirizzato prevalentemente alla capacità di lavoro»⁷². E ancora, da un punto di vista più prettamente lessicale, «quale che sia la ragione dell'utilizzo della coppia sinonimica, resta comunque il sintomo di una difficoltà generale di lettura del condaghe, oppure, e più probabilmente, di una certa trascuratezza e approssimazione per tutto ciò che non riguardava i confini delle proprietà dell'abbazia»⁷³.

⁷¹ P. MANINCHEDDA e A. MURTAS (a cura di), *Il Condaghe di San Michele di Salvennor*, Cagliari 2003. Il riferimento è a questa edizione e alle pagine citate anche in Tabella n. 2, CSMS – Condaghe di San Michele di Salvennor.


⁷² *Ibidem*, p. XXVIII.

⁷³ *Ibidem*.

Certamente, sebbene l'aspetto linguistico sia parzialmente (o «quasi totalmente»⁷⁴) compromesso dalla traduzione in castigliano, l'analisi critica delle schede consente comunque di trarre significative conclusioni relativamente alla realtà rappresentata, soprattutto in ottica comparativa e in parallelo all'analisi di altre fonti da questo punto di vista più affidabili.

Dal punto di vista quantitativo, le schede poste in evidenza a seguito della analisi lessicale condotta con riferimento alla ricerca di dettagli e indicazioni relativi alla condizione personale e allo status dei soggetti coinvolti negli atti registrati, riportate anche sinteticamente in ordine cronologico in Tabella n. 2, CSMS – Condaghe di San Michele di Salvennor, sono complessivamente 91, quindi circa il 28% del totale, percentuale più bassa rispetto al condaghe di San Nicola di Trullas, ma comunque indicativa della rilevanza del tema preso in considerazione anche in questo documento.

Il grafico sotto riportato evidenzia la distribuzione cronologica delle schede riportanti indicazioni rilevanti per questa ricerca e presenta una chiara concentrazione nel periodo 1120-1140, considerando anche il contorno, rappresentando più della metà delle schede evidenziate, prodotte dunque prevalentemente durante i regni dei giudici Costantino I e Gonnario.



⁷⁴ È quanto rilevato dagli stessi Manichedda e Murtas, cfr. *Ibidem*, p. XXXIII.

Anche in questo documento sono attestate cessioni di *hombres* e, talvolta, di relativa prole, in quote di proprietà variabili dal 100% a qualche giorno, analogamente a quanto riportato per San Nicola di Trullas e per gli altri condaghi i cui dati sono presentati in seguito.

I termini specifici *entero*, *un quarto*, *mitat*, *tres quartos* (evidenti traduzioni dei termini sardi di cui all'analisi del condaghe di San Nicola di Trullas e altre fonti a seguire) come anche le giornate particolari, sono riferiti a soggetti che nel testo vengono indicati indifferentemente come *hombres*, *siervos* o *esclavos*⁷⁵ a dimostrazione della difficoltà incontrata dal traduttore nel definire la condizione degli stessi, ma senza per questo far sorgere necessariamente dubbi irrisolvibili relativi al fatto che si tratti di “servi” e non di “schiavi”, in quanto la comparazione con fonti coeve e le modalità di attestazione dei termini nel contesto consentono di affermare con una certa sicurezza che non si tratti di condizione schiavile, bensì servile (o presunta tale). La scheda n. 159 (1120-1140)⁷⁶ attesta «la mitat y un quarto», verosimilmente corrispondente alla dicitura *iii. pedes* riscontrata nei testi in sardo⁷⁷, notando tuttavia l'attestazione anche del termine *tres quartos* in un'altra scheda⁷⁸. La distinzione di genere è invece confermata dal ricorso ai termini *esclavo* o *esclava*⁷⁹, oppure all'indicazione di *hombres* e relative mogli⁸⁰, oppure all'attestazione di *entero* o *entera*⁸¹.

Ancora con riferimento alle quote di proprietà specificate, la scheda n. 316 (1191-1198)⁸² parla in modo esplicito di «un día en un año y dos días en el otro año», anche in relazione a figli e nipote, mentre la n. 155 (1120-1140)⁸³ rende evidente il riferimento a giornate mensili («un día cada mes»), come anche la n. 239 (1140-1191)⁸⁴. In questi casi è legittimo pensare che non ci sia una reale distinzione tra le quote di proprietà attestate nei documenti ma che si tratti invece di diverse modalità di traduzione a cui si è fatto ricorso. Purtroppo, per quanto riguarda la scheda n.155 e i soggetti in essa attestati, *Amanta* e *Elena Susana*,

⁷⁵ Di *hombres* si tratta per esempio in CSMS scheda n. 156 (1070-1080), pp. 75-77, a «siervo entero» si fa riferimento nella scheda n. 187 (1120-1140), p. 91 – scheda in cui peraltro risulta la contestuale attestazione di *siervo* e *esclava* – e a «esclavo entero» ci si riferisce nella scheda n. 158 (1110-1127), p. 77. Gli esempi potrebbero essere estesi ad altre schede.

⁷⁶ CSMS, scheda n. 159, p. 78.

⁷⁷ Si veda per esempio la scheda coeva in CSNT n. 67 (1113-1127), pp. 78-79.

⁷⁸ CSMS, scheda n. 164 (1120-1140), p. 80.

⁷⁹ Il termine *esclavo/esclavos* risulta attestato 37 volte contro le 28 volte del termine *esclava/esclavas*. Si veda a titolo esemplificativo per l'attestazione di entrambi CSMS, scheda n. 225 (1110-1127), p. 103.

⁸⁰ CSMS, scheda n. 152 (1120-1140), pp. 67-68.

⁸¹ Per l'attestazione di *entera* si veda per esempio CSMS, scheda n. 189 (1130-1140), p. 92.

⁸² CSMS, scheda n. 316, p. 147.

⁸³ CSMS, scheda n. 155, pp. 74-75.

⁸⁴ CSMS, scheda n. 239, pp. 114-115.

non sono riscontrabili termini di paragone altrove, quindi l'indicazione fornita dal traduttore non può avere ulteriore riscontro se non con la valutazione di carattere generale che una prestazione di servizi così limitata e ridotta non corrisponda alla effettiva realtà e che sia quindi più verosimile una interpretazione a favore della frequenza mensile come nella maggioranza delle altre casistiche attestate, con altrettanti riferimenti espliciti. È inoltre documentata in almeno altre due schede la prestazione relativa a mezza giornata, sebbene nella formula «un día y medio»⁸⁵. La datazione più tarda di queste ultime, 1218-1229, farebbe pensare a una maggiore frammentazione delle prestazioni.

La contestuale attestazione di *livres* e *servos* è presente nella scheda n. 94 (1120-1140)⁸⁶ che rende conto evidentemente di una realtà in cui la differenza di condizione o status è riconosciuta e formalmente documentabile.

Una delle difficoltà incontrate dal traduttore, precedentemente evidenziate, deve essere quella relativa alla possibilità dei servi di beneficiare della proprietà di beni e di partecipare agli scambi commerciali relativi ad appezzamenti di terre. Gli esempi sono molti e riguardano acquisti e cessioni. In entrambi i casi, la condizione dei soggetti coinvolti nella compravendita può essere dedotta dalla esplicita indicazione di «con voluntad de su amo»⁸⁷ o anche «con voluntat de sus amos»⁸⁸ a supporto della tesi relativa alla comproprietà di più *amos* (padroni), assolutamente compatibile con le quote di proprietà (o, meglio, di “possessi” fondiari) che danno prova di una più o meno ampia frammentazione delle prestazioni a favore evidentemente di più beneficiari. A seguito dei citati casi relativi ad acquisti, la scheda n. 87 (1120-1140)⁸⁹ ci offre invece un esempio di cessione. La n. 126 (1120-1140)⁹⁰ rende invece più esplicita l'indicazione della presunta condizione dei soggetti coinvolti, associando alla precedentemente citata formula il termine *siervos*.

Indicazioni di particolare interesse derivano dalle attestazioni relative a matrimoni, misti e non, e a conseguente spartizione della prole e dei diritti. La scheda n. 189 (1130-1140)⁹¹ per esempio registra il caso di Susanna Carta, *entera*, presa in sposa da Costantino d'Eta Guerra sulla cui condizione non sono resi dettagli. Il «mandador de la iglesia», *Juan Farre*,

⁸⁵ CSMS, schede n. 19 (1218-1229), p. 25 e n. 294 (1218-1229), pp. 137-138.

⁸⁶ CSMS, scheda n. 94, p. 49. Si vedano anche in CSMS, le schede n. 282 (1140-1191), pp. 128-129 e n. 285 (1130-1140?), pp. 131-133.

⁸⁷ CSMS, scheda n. 67 (1120-1140), p. 41.

⁸⁸ CSMS, scheda n. 77 (1120-1140), p. 44.

⁸⁹ CSMS, scheda n. 87, p. 47.

⁹⁰ CSMS, scheda n. 126, pp. 58-59.

⁹¹ CSMS, scheda n. 189, p. 92.

rivendica di non dover concedere al marito alcun diritto sui figli nel caso in cui il «padre si bolví». Pare questo essere un esempio del diritto vantato dal padrone nei confronti, oltre che sulla madre, sui figli di una *entera*, verosimilmente a tutela dell'eventualità che un matrimonio misto risulti in una perdita di diritti. Le schede n. 228 (1120-1140)⁹² e n. 227 (1130-1140)⁹³ rendono conto invece del caso di *Juan de Tilergu*, «esclavo de pauperos», il cui padrone rivendica diritti sui figli della *esclava* Furada Pulla sposata con l'*esclavo* Costantino Pala che tuttavia, in virtù del matrimonio dei due soggetti dipendenti dallo stesso padrone, rimangono alle dipendenze dello stesso nonostante il tentativo di sottrazione e a prescindere dal fatto che *Juan de Tilergu* manifesti la sua presenza nell'abitazione dell'*esclava* contesa⁹⁴.

Dettagli su matrimoni misti sono altresì registrati in varie schede. La n. 16 (1198-1218)⁹⁵ illustra una situazione in cui una *livre*, Bera Congiu, sposata con un *siervo*, si vede sottratta il primogenito da parte del padrone del *siervo* mantenendo invece in condizione libera l'altro figlio, Furado, «de allí adelante» e concordando che gli eventuali successivi figli sarebbero stati *esclavos*. In un altro caso di matrimonio misto tra la *livre* Susanna Manata e il *siervo* Pietro Meloni, la lite si conclude con la spartizione a metà dei diritti sui figli⁹⁶. Altre schede dello stesso periodo, 1218-1229, registrano inoltre una condizione particolare che vede il pericolo che l'abbazia di San Michele di Salvennor non possa esercitare diritti sui figli derivanti da matrimoni tra «esclavas de la yglesia con livres y los esclavos con livres»⁹⁷, oppure l'allontanamento di una *livre* dalla casa di un *esclavo* con la minaccia che in caso di ritorno nel domicilio dello stesso *esclavo* i diritti sui figli sarebbero stati ceduti alla abbazia⁹⁸. Le circostanze relative a un matrimonio non preventivamente autorizzato dai relativi padroni e conseguente lite per la spartizione della prole sono infine registrate nella scheda n. 20 (1218-1229)⁹⁹.

⁹² CSMS, scheda n. 228, p. 105.

⁹³ CSMS, scheda n. 227, p. 105.

⁹⁴ Il caso qui citato è anche oggetto di analisi da parte di Alessandro Soddu nel contributo A. SODDU, *I páperos ("poveri") nella Sardegna giudiciale (XI-XII secolo). Eredità bizantine, echi carolingi, peculiarità locali*, in "Acta Historica Archaeologica Mediaevalia", 29 (2008), pp. 205-255. Cfr. anche sul tema F. ARTIZZU, "Donnos paperos" – Ricerca su un gruppo sociale nella Sardegna medievale, in "Archivio Storico Sardo", XLVI-Tomo II, pp. 833-853.

⁹⁵ CSMS, scheda n. 16, pp. 23-24.

⁹⁶ CSMS, scheda n. 3 (1218-1229), p. 12 (e anche p. XXXVIII sgg.).

⁹⁷ CSMS, scheda n. 21 (1218-1229), p. 26.

⁹⁸ CSMS, scheda n. 22 (1218-1229), p. 27, n. 23 (1218-1229), pp. 27-28 e n. 24 (1218-1229), p. 28.

⁹⁹ CSMS, scheda n. 20, pp. 25-26.

Una nota finale spetta certamente alla scheda n. 230 (1120-1140)¹⁰⁰ nella quale è riportata una formula di particolare interesse, «que eran livres hechas», che, ammessa la affidabilità della traduzione, farebbe ipotizzare una precedente modifica della condizione dei soggetti interessati in direzione della libertà, quindi presupponendo una precedente condizione non-libera. Questo passaggio appare tuttavia di complessa interpretazione proprio a causa delle diverse possibilità di collocazione della locuzione «livres hechas» nel contesto della relativa sezione di cui si riporta il testo: «En Cortinique. Dio a San Miguel donnu Francu Solina el clérigo su parte quanto tenia en Cortinique, tanto de parientes come aquerida de él y de sus ermanos y la parte de sus ermanas que eran libres hechas». La formula può essere in prima analisi, come sopra accennato, riferita alla condizione delle sorelle del donatore le quali sarebbero state liberate da una precedente condizione non-libera; altrimenti, la formula potrebbe essere riferita alle porzioni di terre donate che potrebbero essere esse stesse connotate da intrinseche caratteristiche di non-libertà prima ancora che queste si riflettano sui soggetti che le lavorano, analogamente a quanto riscontrabile nello stesso periodo in Inghilterra¹⁰¹; ultima casistica possibile quella che vede la formula riferita alla dichiarazione di donazione, effettuata quindi senza obblighi o costrizioni formali, ma originante da una iniziativa assolutamente libera da parte del donatore.

Una ulteriore riflessione si estende anche a uno dei soggetti attestati, Franco Solina, e a quanto indicato anche nella scheda n. 164 (1120-1140)¹⁰²: in quest'ultima, Franco Solina appare esplicitamente definito dal termine *entero*, al pari della moglie Elena Pani che viene ceduta per «tres quartos» all'abbazia di San Michele di Salvennor. In una scheda coeva tuttavia, la n.230, lo stesso Franco Solina è preceduto dal termine *donno*, normalmente riservato ad aristocratici (laici ed ecclesiastici – in questo caso Franco Solina è definito anche come *clérigo*, analogamente a quanto attestato per «donnu Furadu Muselis el sacerdote que le dava la penitencia») o anche a chi è investito di responsabilità di carattere gestionale o amministrativo¹⁰³. La duplice attestazione, sebbene in questo caso

¹⁰⁰ CSMS, scheda n. 230, pp. 106-107.

¹⁰¹ Cfr. in merito tra gli altri J. HATCHER, *English Serfdom and Villainage: Towards a Reassessment*, in “Past and Present”, n. 90 (Febbraio, 1981), pp. 3-39 e H. DE BRACON, *De legibus et consuetudinibus Angliae*, a cura di T. TWISS, Wiesbaden 1964, ristampa dell'edizione di Londra del 1878-1881 (*Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores*, 70).

¹⁰² CSMS, scheda n. 164, p. 80.

¹⁰³ Raimondo Turtas afferma in merito ai chierici definiti contestualmente anche come *donnu* che «ciò che li fa supporre deputati alla *cura animarum* consiste nel fatto che il loro nome è legato ad un determinato villaggio ed è spesso accompagnato dal titolo di *donnu*». R. TURTAS, *La «cura animarum» in Sardegna tra la seconda metà del sec. XI e la seconda metà del XIII. Da Alessandro II, 1061-1073, alla visita di Federico*

documentata in registri diversi, compare anche in fonti più tarde, in particolare un documento studiato da Rosalind Brown in un suo contributo relativo alla Sardegna del XIV secolo, pubblicato nel “Bollettino Storico Pisano”¹⁰⁴. Il trecentesco *Inventario delle possessioni dell’Opera di S. Maria in Sardegna* trova spazio nell’analisi più dettagliata offerta in seguito¹⁰⁵, tuttavia, per quanto ora evidenziato, possiamo sottolineare quanto riportato nel 1310 a proposito di Mariano Forcilla che viene definito contestualmente come *donno* e come *servo*¹⁰⁶. In questo caso i dettagli forniti dall’autrice consentono di disambiguare l’apparente contraddizione, specificando infatti che trattasi del «servo di Surrache procuratore nel 1310» e che, analogamente a quanto documentato per il Cagliariitano, anche in questa località della Gallura settentrionale «la responsabilità locale veniva delegata a servi residenti»¹⁰⁷. Naturalmente la comparazione dei due documenti non può essere decontestualizzata né da un punto di vista cronologico (due secoli di differenza tra le due fonti), né in riferimento alle possibili inesattezze dovute alla traduzione in castigliano del condaghe qui preso in considerazione. Tuttavia gli esempi offerti consentono di affermare che, nonostante la condizione certamente più disagiata dei soggetti attestati nei documenti come “servi”, a seconda delle specifiche circostanze e del contesto socio-politico-economico particolare gli stessi soggetti possono accedere ai benefici della proprietà di beni e degli scambi commerciali e, in alcuni casi, possono anche godere della fiducia dei potenti al punto di ricoprire ruoli di un certo rilievo e spessore in ambito di gestione e amministrazione dei beni terrieri.

Per concludere, come evidenziato nel precedente condaghe, anche questo documento vede l’attestazione della voce «mandator de livres» (al singolare o al plurale), riferibile a un procuratore che interviene nelle varie cause e liti e a titolo di esempio attestata nella scheda n. 149 (1120-1140)¹⁰⁸, per quanto concerne i documenti riportati, ma anche in altre.

Visconti, marzo-giugno 1263, in “Theologica & Historica – Annali della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna”, XV (2006), pp.359-404, qui citata p. 373.

¹⁰⁴ R. BROWN, *L’opera di S. Maria di Pisa e la Sardegna nel primo Trecento*, in “Bollettino Storico Pisano”, LVII (1988), pp. 157-209. Cfr. in particolare pp. 187-188 e p. 209. Cfr. anche B. FADDA, *Nuovi documenti sulla presenza dell’Opera di Santa Maria di Pisa nella Gallura medievale (1112-1401)*, in R. MARTORELLI (a cura di), *Itinerando. Senza confini dalla preistoria ad oggi. Studi in ricordo di Roberto Coroneo*, 1.2, Perugia 2015, pp. 645-660.

¹⁰⁵ Cfr. paragrafo II.7.

¹⁰⁶ R. BROWN, *L’opera di S. Maria di Pisa e la Sardegna nel primo Trecento* cit., p. 188.

¹⁰⁷ *Ibidem*, p. 188 e p. 184.

¹⁰⁸ CSMS, scheda n. 149, p. 66.

II.3 Il condaghe di San Pietro di Silki

Il condaghe di San Pietro di Silki raccoglie complessivamente 443 schede relative al territorio di competenza del monastero omonimo fondato nella seconda metà del XI secolo (alcune indicazioni indirette lo farebbero addirittura risalire al X secolo), quindi registrando operazioni di varia natura a partire da questo periodo e fino agli anni cinquanta del XIII secolo.

L'edizione qui considerata, con testo originale e relativa traduzione a fronte, è a cura di Alessandro Soddu e Giovanni Strinna, pubblicata nel 2013¹⁰⁹, e l'area geografica di riferimento è quella del Giudicato di Torres, nella Sardegna nord-occidentale presso Sassari.


Dal punto di vista quantitativo, ed è questo il condaghe più significativo tra quelli analizzati ma anche da un punto di vista generale, le schede poste in evidenza a seguito della analisi lessicale condotta sono complessivamente 186, quindi circa il 42% del totale, a conferma nuovamente e come già detto a proposito del condaghe di San Nicola di Trullas della rilevanza del tema e dell'importanza di registrare formalmente dati relativi alla condizione individuale in relazione a operazioni e liti di vario genere.

L'elenco fornito in Tabella n. 3, CSPA – Condaghe di San Pietro di Silki, è ordinato cronologicamente secondo la datazione precisa e puntuale fornita dagli stessi autori. La distribuzione cronologica delle schede è rappresentata nel grafico sotto riportato e presenta una più evidente concentrazione di schede rilevanti nell'ambito di questa ricerca in particolare nel periodo 1082-1127, con tuttavia dati quantitativamente notevoli anche in altri periodi. Come rilevato da Soddu e Strinna, «rispetto agli omologhi registri del medioevo sardo, quello di San Pietro di Silki rappresenta l'esempio più considerevole sul piano quantitativo, ma la sua rilevanza è data anche dall'antichità delle schede che vi sono trasmesse (alcune risalenti alla seconda metà dell'XI secolo) e dall'ampiezza dell'arco temporale che ricoprono (le registrazioni giungono fino alla metà del XIII)»¹¹⁰. La ricchezza quantitativa e la distribuzione cronologicamente ampia consentono quindi in questo caso di individuare, oltre al picco massimo di registrazioni, anche dei sottogruppi

¹⁰⁹ A. SODDU e G. STRINNA (a cura di), *Il Condaghe di San Pietro di Silki*, Nuoro 2013. Il riferimento è a questa edizione e alle pagine citate anche in Tabella n. 3, CSPA – Condaghe di San Pietro di Silki.

¹¹⁰ A. SODDU e G. STRINNA (a cura di), *Il Condaghe di San Pietro di Silki* cit., p. 8.

comunque numericamente analoghi. Fino al 1082 infatti il numero complessivo di schede risulta essere 51. Poi, come detto, 46 tra 1082 e 1127. Successivamente 63 tra 1127 e fine del XII secolo. Infine 25 tra inizio e metà del XIII secolo. Alcune schede risultano anche registrate più volte, sebbene solo con modifiche o integrazioni ma trattanti analogo tema.



Anche in questo condaghe il termine *homines* (o *omines* e, per entrambi, sia al singolare, più raramente, che al plurale e con riferimento indifferentemente a genere maschile o femminile) ricorre frequentemente e con significati diversi, comunque non necessariamente indicativi di una particolare condizione, libera o non-libera, sebbene sia spesso relativo a quest'ultima. Le attestazioni di questo termine in un contesto di definizione di presunta condizione non-libera sono molte, alcune più vaghe e soggette a interpretazioni contrastanti, altre decisamente più nette. Per la casistica completa si rimanda alla Tabella n. 3, CSPS – Condaghe di San Pietro di Silki, limitando l'analisi in questa sezione solo alle occorrenze ritenute più significative. Partendo da una delle prime schede registrate, la

n. 317 (1065 ante)¹¹¹, è evidenziata una donazione riguardante complessivamente trentadue soggetti, definiti inizialmente in modo generico con il termine *homines* ma rimandando all'elenco dettagliato subito successivo dove risultano essere oggetto di donazione genitori e figli, facendo quindi emergere una probabile condizione ereditaria caratterizzante il rapporto di dipendenza servile. La scheda n. 49 (1065-1073)¹¹² offre invece dettagli relativi all'omicidio di un *omine* che nel corpo del testo della registrazione è esplicitamente indicato come *servu*. Spartizioni di *homines* sono attestate in molte schede, per esempio la n. 320 (1065-1073)¹¹³ dove si legge «parthivi homines cun Petru de Kerki, a Margherita et a Bonita», o la n. 84 (1082-1127)¹¹⁴ in cui *Dericcor de Gitil* dona a San Pietro di Silki «homines e terras e binias». La formula più esplicita e completa «homine intregu» è attestata per esempio nella scheda n. 93 (1082-1127)¹¹⁵, mentre la n. 97 (1082-1127)¹¹⁶ riporta l'indicazione *latus*. La n. 110 (1082-1127)¹¹⁷ offre i dettagli di un *kertu* relativo al reclamo di un risarcimento per l'uccisione di un *servu* presumibilmente da parte di Pietro Manata, quest'ultimo inizialmente indicato come *homine* e successivamente come *servu*, al pari della vittima. Una spartizione con cessione di *pede* e giornate di *homines* è poi documentata nella scheda n. 181 (1082-1127)¹¹⁸. Le varie quote di proprietà (*intregu*, *latus* e *pede*) sono contestualmente attestate con riferimento a *homines* nella n. 376 (1180-1191)¹¹⁹. Una particolare indicazione di spartizione è dettagliata nella scheda n. 405 (1218-1229)¹²⁰ dove si legge che Elena, figlia di Susanna, rimane «ad cumone» tra San Pietro di Silki e San Nicola di Guthules. Per concludere con questo tema, l'attestazione specifica di *servu* e *anchilla*, con riferimento al più generico *homines*, è poi riportata nella scheda n. 407 (1218-1229)¹²¹.

Altro tema da trattare per quanto concerne questa preziosa fonte ricca di dettagli significativi per la presente ricerca è l'attestazione di varie tipologie di *homines* e *servos* in

¹¹¹ CSPS, scheda n. 317, pp. 272-273.

¹¹² CSPS, scheda n. 49, pp. 120-121.

¹¹³ CSPS, scheda n. 320, pp. 274-275, in questo *homines* è riferito a due donne, Margherita e Bonita.

¹¹⁴ CSPS, scheda n. 84, pp. 140-141.

¹¹⁵ CSPS, scheda n. 93, pp. 144-145.

¹¹⁶ CSPS, scheda n. 97, pp. 148-149.

¹¹⁷ CSPS, scheda n. 110, pp. 158-159.

¹¹⁸ CSPS, scheda n. 181, pp. 188-189.

¹¹⁹ CSPS, scheda n. 376, pp. 308-309.

¹²⁰ CSPS, scheda n. 405, pp. 326-327.

¹²¹ CSPS, scheda n. 407, pp. 328-329. Si noti anche il ricorso a termine *anquilla* nella scheda n. 427 (1218-1229), CSPS, pp. 342-343, o *ansilla* nelle schede n. 90 e n. 91 (1082-1127), CSPS, pp. 144-145, n. 98 (1082-1127), CSPS, pp. 148-149 e n. 3 (1191-1198), CSPS, pp. 88-89.

molte schede. La n. 205 (1130-1147)¹²² riporta l'attestazione di «liveros ispesonarios» in un contesto più generale, e particolarmente rilevante, di «kertu de servos et de anchillas» che, in quanto «furun andatos pro livertatos, e non bolean faker servithu ki fakean parentes issoro in famiia», si vedono citati nella *corona* del giudice Gonnario de Lacon affinché si presentino «cum cartas avunde bolean esser liveros ispesonarios» (“liberi affittuari”). Viene chiamato a testimoniare Costantino de Monte, «servu de clesia» di San Pietro di Silki, il quale conferma sotto giuramento che «custu homines uve kertat donnu Mariane de Maroniu, de fiios de servos de famiia de Sanctu Petru de Silki sun, ki non furun livertatos» e che di conseguenza ricevono dal giudice la conferma di dipendenza da San Pietro di Silki, come l'intera *famiia*, in quanto «non iusserun cartas a corona». Il giudice si spinge anche oltre nelle sue valutazioni, disponendo che costoro «ki non battusserun sas cartas ca, si vattun avestara cartas, de no las creder, o mal esserent, o bonas», evitando quindi che in una possibile futura lite si possa ricorrere a documenti contraffatti o predisposti all'occorrenza al fine di compiere un tentativo di capovolgere il giudizio pronunciato. Segue l'elenco dettagliato dei soggetti coinvolti e che vengono ora formalmente indicati come «homines ki se me levavan pro livertatos», includendo genitori, fratelli, sorelle, figli e nipoti. Ulteriori riferimenti alla discendenza e alla verosimile ereditarietà della condizione sono evidenziati dalla formula «depus isse», quando riferito a legame con condizione dell'uomo, o «depus issa», quando riferito a legame con condizione della donna. Una simile rivendicazione di modifica della condizione in direzione della libertà è offerta anche nelle schede n. 338 (1130-1147)¹²³ dove si ricorre alla formula «fekit livera» relativamente a una lite in merito alla assegnazione dei figli di Pietro Manuta da parte di madre, Giorgia de Nurechi, rivendicata come soggetta a condizione di dipendenza, e n. 243 (1154-1191)¹²⁴ dove si fa riferimento a documenti validati in precedenti liti in cui il giudice aveva riconosciuto la condizione di *livera* di *Maria Porkella*, con relative conseguenze sulla

¹²² CSPS, scheda n. 205, pp. 208-213.

¹²³ CSPS, scheda n. 338, pp. 280-283. Si veda anche CSMS, scheda n. 230 (1120-1140) precedentemente analizzata e citata in relazione alla locuzione «livres hechas». Da rilevare anche in CDS un documento prodotto in Logudoro il 20 maggio 1136 e attestante una formula analoga in questo caso però rivolta alla chiesa di San Michele di Terricello da parte del giudice Gonnario di Lacon affinché possa disporre delle prestazioni dei servi disponibili in completa autonomia ed esclusività. Si legge infatti «Et cando la petti sa ecclesia non vi abiat fora de unu pede de homine, et una terra de fune; et osca pettinde voluntate assu donnu meu giudice Gonnari de Laccon, et isse ca donnu bonu fecitilia livera sa ecclesia, et vocatillos sos servos kincian esser de omni opera, ki non vaian, nen opera de rennu, nen de regulu, nen de curatore, nen maiore, nen de nullomine natu, sine voluntate de Priore ki laet tenner sa ecclesia». CDS, Tomo I, Vol. 1, doc. XLV, p. 210.

¹²⁴ CSPS, scheda n. 243, pp. 226-227.

spartizione dei figli avuti con Viventi, «servu de Sanctu Petru». In questo caso la lite si conclude con la definizione della condizione di *servos* per tutti i figli.

Gruppi di soggetti indicati come *servos* sono definiti con il termine *isclatta/isclata* (cioè “stirpe”, “famiglia”, “razza”, “parentela”, “nascita”, “progenie”¹²⁵) in due schede, la n. 345 (1130-1147)¹²⁶ e la n. 284 (1191-1198)¹²⁷, in quest’ultima con anche riferimento ai diffusi termini *latus* e *intregu*, in ambito di lite su *servos* in entrambi i casi appartenenti alla «domo de Teclata».

Anche in questa fonte l’attestazione dei termini *intregu*, *pede*, *latus* e giornate previste per la prestazione di servizi è ampiamente diffusa¹²⁸. Una caratteristica particolare è offerta dalla scheda n. 18 (1218-1229)¹²⁹, nella quale il termine *pede* è associato alla definizione più specifica di «III dies de custu pede». Ammettendo il riferimento alle quote mensili, sembra questa essere una indicazione di proprietà sostanzialmente del *pede* del soggetto, il fratello di donna *Giusta de Cleu*, con tre delle complessive quattro giornate previste dalla quota attestata. Nella scheda n. 85 (1082-1127)¹³⁰ si nota anche il riferimento ai tre quarti, *III pedes*, di alcuni individui e di alcune giornate, *II dies*, di altri. La donazione registrata alla scheda n. 181 (1082-1127)¹³¹ riporta la formula «dies d’omine» con, successivamente, definizioni più dettagliate delle varie quote di proprietà o giornate. La scheda n. 155 (1147-1153)¹³² rende esplicito il riferimento a «II dies in mese» per Giorgia Prias, con diritti futuri rivendicabili anche sui suoi figli.

¹²⁵ CSPS, p. 392. Cfr. anche tra gli altri G. PAULIS (a cura di), *Pietro Casu. Vocabolario sardo logudorese-italiano*, Nuoro 2002, p. 480 (voce “èssere”), p. 577 (voce “grèze”), 739 (voce “iscèta”), 834 (voce “istirpe”), 976 (voce “nadia”), p. 979 (voce “nassione”), p. 1025 (voce “paràdu”), p. 1028 (voce “parèda”), p. 1032 (voce “pàru”), p. 1136 (voce “pulzènia”), p. 1159 (voce “ràzza”), p. 1161 (voce “rèbbula”), p. 1184 (voce “rèpula”), p. 1220 (voce “sàmbene”); A. SOLMI, *Le carte volgari dell’Archivio Arcivescovile di Cagliari. Testi Campidanesi dei secoli XI-XIII*, in “Archivio Storico Italiano”, vol. 35 (1905), pp. 273-330, in particolare p. 322; G. PAULIS, *Studi sul sardo medioevale*, in “Officina Linguistica”, Anno I, n. 1, settembre 1997, p. 41; M.L. WAGNER (a cura di G. PAULIS), *La vita rustica*, Nuoro 1996, p. 331, nota 504; M. VIRDIS (a cura di), *Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado*, Nuoro 2003, p. 304 (voce “natas”).

¹²⁶ CSPS, scheda n. 345, pp. 286-287.

¹²⁷ CSPS, scheda n. 284, pp. 248-249.

¹²⁸ A titolo esemplificativo, anche con contestuale indicazione di una, alcune o tutte le possibili quote di proprietà e giornate specifiche, si vedano le schede n. 67 (1073-1082), CSPS, pp. 128-129, n. 56 (1082-1127), CSPS, pp. 122-125, n. 85 (1082-1127), CSPS, pp. 140-141, n. 109 (1082-1127), CSPS, pp. 156-159, n. 154 (1147-1153), CSPS, pp. 176-179, n. 353 (1180-1191), CSPS, pp. 294-295, n. 14 (1218-1229), CSPS, pp. 98-99.

¹²⁹ CSPS, scheda n. 18, pp. 100-101.

¹³⁰ CSPS, scheda n. 85, pp. 140-141.

¹³¹ CSPS, scheda n. 181, pp. 188-189.

¹³² CSPS, scheda n. 155, pp. 178-179.

La scheda n. 441 (da 1237)¹³³ registra la condizione specifica di «servum de ginithu bonum»¹³⁴ di Costantino d'Etim, indicato anche come *mastru*. Si tratta di un servizio di carattere più dignitoso rispetto agli altri servizi comuni, normalmente prestato a favore di un ente particolare, nel caso specifico a San Gavino di Torres. È l'unica attestazione di questo tipo di servizio nell'intero condaghe. Si noti anche la qualifica di *mastru* attribuita a Costantino d'Etim, a ulteriore supporto della specializzazione del tipo di prestazione dovuta, per quanto comunque relativa a un servo. Altri riferimenti a specifici ambiti professionali sono contenuti anche nella scheda n. 101 (1082-1127)¹³⁵ dove uno dei quattro figli di Furatu Trampas «morivit servindeli ad isse in capras», quindi svolgendo attività di capraro, e nella n. 244 (1147-1153)¹³⁶ in cui *Dorgotori Mugra*, oggetto di una permuta di «latus et I die», è definito come *mastru*, verosimilmente un artigiano.

La scheda n. 101 sopra citata fornisce inoltre una utile indicazione relativa al fatto che Furatu Trampas sia morto prima di raggiungere l'età prevista per potere prestare servizio, sebbene questo dato non sia ulteriormente precisato. Analogo riferimento anagrafico è offerto anche nella scheda n. 45 (ante 1065)¹³⁷ in merito al figlio di *Dericcor de Martis* e della *anchilla* Maria de Fontana, Giusto Lassu, che viene sottratto per soddisfare la prestazione dei servizi dovuti solo al compimento della età necessaria per *servire*. Raggiungono una età «de tenner opus» i figli di *Urgekitana* e Giorgio Carta, «servu de paperos», come descritto nella scheda n. 38 (1065-1073)¹³⁸. Ancora, la n. 68 (1073-1082)¹³⁹ riporta i dettagli di una spartizione di *servos* i cui «fiios aveat de servire», avendo quindi evidentemente raggiunto l'età stabilita per poter prestare servizi.

Nel condaghe è poi presente anche un altro particolare riferimento temporale ricorrente nella storiografia relativa alla servitù e al servaggio, quello dei trent'anni. Questa

¹³³ CSPA, scheda n. 441, pp. 350-351.

¹³⁴ Cfr. anche in merito P.F. SIMBULA, A. SODDU, *Forme di servitù e mobilità dei servi in Sardegna* cit., p. 367.

¹³⁵ CSPA, scheda n. 101, pp. 150-151.

¹³⁶ CSPA, scheda n. 244, pp. 226-227.

¹³⁷ CSPA, scheda n. 45, pp. 118-119.

¹³⁸ CSPA, scheda n. 38, pp. 112-113. Si noti anche la particolare indicazione «anchilla de paperos» e «servu de paperos» nello stesso documento. Analoghe attestazioni (*paperos* o *pauperos*) riferite a uomini e donne sono riscontrabili anche nelle schede n. 25 (ca. 1065), CSPA, pp. 104-105, n. 37 (1065-1073), CSPA, pp. 112-113, n. 38 (1065-1073), CSPA, pp. 112-113, n. 339 (1065-1073), CSPA, pp. 282-283, n. 342 (1065-1073), CSPA, pp. 284-285, n. 34 (1073-1082), CSPA, pp. 110-111, e in questa scheda il termine *paperos* è associato a *donnos* ovvero proprietari, n. 297 (1073-1082), CSPA, pp. 256-258, n. 300 (1073-1082), CSPA, pp. 258-259, n. 303 (1073-1082), CSPA, pp. 260-261, n. 304 (1073-1082), CSPA, pp. 260-261) e n. 65 (1082-1127), CSPA, pp. 128-129.

¹³⁹ CSPA, scheda n. 68, pp. 128-131.

indicazione viene fornita nella scheda n. 273 (1130-1147)¹⁴⁰ in occasione di un «kertu de servis» dove si contesta una sottrazione dei «fios de Gosantine Mancu e de Susanna de Castra» per i quali non si è usufruito delle prestazioni di servizi proprio per un periodo di trent'anni e che vengono restituiti a seguito di ricorso al giudizio della *corona* con giuramento e conferma da parte di testimoni. A differenza di quanto detto precedentemente in merito a indicazioni di carattere anagrafico relative a dettagli su possibili età significative in tema di dipendenza non-libera, in questo caso il preciso arco temporale specificato definisce invece in alcuni contesti quel periodo di tempo che, se trascorso al servizio di un signore fondiario anche in assenza di vincolo costituito contrattualmente, porta legittimamente a considerare il soggetto un servo; viceversa, come nel caso del qui citato condaghe sebbene la sentenza deponga poi a sfavore dei ricorrenti, qualora non sia possibile dimostrare la fruizione di prestazioni servili per una durata di almeno trent'anni, allora non si può formalmente considerare di condizione non-libera i soggetti coinvolti. Francesco Panero, trattando del tema della *manenza* in alcune aree della Toscana, chiarisce l'origine della «dipendenza ereditaria» che risulta infatti «accesa da un contratto o determinata dalla permanenza sul fondo per più di trent'anni da parte dei figli degli ascrittizi, dopo la morte dei genitori»¹⁴¹. In questo caso specifico non vi è evidenza formale che i genitori possano essere definiti come ascrittizi, ma il riferimento ai trent'anni potrebbe essere considerato da un lato come indicativo di tale condizione oppure, dall'altro, come disposizione valida a prescindere dallo status ascrittizio e riferibile indistintamente a tutti i soggetti di condizione non-libera.

¹⁴⁰ CSPA, scheda n. 273, pp. 240-241.

¹⁴¹ F. PANERO, *Signori e servi. Una conflittualità permanente* cit., p. 312. A supporto di questa tesi viene citato P. VIGNOLI (a cura di), *I Costituti della legge e dell'uso di Pisa (sec. XII)*, Roma 2003. Il tema è anche trattato organicamente in F. PANERO, *Schiavi, servi e "homines alterius" nelle città e nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale (secoli IX-XII)*, in AA.VV., *Città e campagna nei secoli altomedievali. Settimane di studio della Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo*, LVI, Spoleto 2008, pp. 897-973; ID., *Libera contrattazione e patti di manenza ascrittizia fra Piemonte sud-orientale, Liguria di Levante e Lunigiana (secoli XII e XIII)*, in R. LLUCH BRAMON, P. ORTI GOST, F. PANERO, L. TO FIGUERAS (a cura di), *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile* cit., pp. 279-306. Cfr. anche E. CONTE, *Declino e rilancio della servitù. Tra teoria e pratica giuridica* cit..

Altra categoria specifica di cui si offre dettaglio è quella del *previteru* indicato per esempio come «servu intregu de Sanctu Petru de Silki» nel caso di Stefano Solina¹⁴², di «previteru Pantaleo cun V fijos suos»¹⁴³ o di Basilio¹⁴⁴.

L'attestazione del termine *terrale* è presente in tre documenti in modo talvolta ambiguo e più difficilmente definibile in merito alla condizione dei soggetti così definiti¹⁴⁵, ma in un caso specifico con riferimento della discendenza dai genitori di esplicita condizione per quanto riguarda «terrale a Petru Carta, fiu de servu suo e d'anchilla».

Con riferimento a quanto già rilevato precedentemente per il condaghe di San Nicola di Trullas, anche in questa fonte si evidenzia l'attestazione di *culivertu*, *colivertos* o *colivertas* ma con una maggiore frequenza. Si tratta per iniziare della scheda n. 27 (ante 1065)¹⁴⁶ relativa a «levatura a larga de servos» (“rapimento, sottrazione”) e, in particolare, di Elena de Fontana che «non fekit pettita alicando nen a donnu, nen a colivertu» quindi attribuendo a quest'ultimo possibili diritti rivendicabili su Elena, al pari del *donnu* contestualmente citato. Nella n. 317 (ante 1065)¹⁴⁷ si fa invece riferimento a *colivertos* invitati come testimoni di una donazione riguardante *homines* e relativi *fijos*. La scheda *De servos* n. 34 (1073-1082)¹⁴⁸ offre una interessante registrazione della restituzione di «tottu su fetu d'essas colivertas meas» su disposizione del giudice, a testimonianza del destino riservato alla prole di *colivertas* in un caso di matrimonio con *servos* senza l'autorizzazione da parte del *donnu*, del «mandatore de Sanctu Petru» o dei loro stessi fratelli. Un altro caso altrettanto esplicito è quello registrato nella scheda n. 66 (1073-1082)¹⁴⁹ dove Susanna Tana, attestata contestualmente come *coliverta* e *anchilla*, viene reclamata a seguito di sottrazione e, sebbene il recupero della stessa sia difficoltoso a causa di un matrimonio apparentemente non scioglibile, la cui prole futura sarà alle dipendenze di San Pietro di Silki. La n. 95 (1082-1127)¹⁵⁰ registra invece un «kertu de servos» in cui è coinvolta una *coliverta* sottratta

¹⁴² CSPA, scheda n. 47 (ante 1065), pp. 120-121. Cfr. anche in questo caso quanto rilevato in merito ai “servi-presbiteri” in R. TURTAS, *La «cura animarum» in Sardegna* cit..

¹⁴³ CSPA, scheda n. 317 (ante 1065), pp. 272-273.

¹⁴⁴ CSPA, scheda n. 70 (1073-1082), pp. 130-131. Cfr. anche in merito R. TURTAS, *Storia della chiesa in Sardegna: dalle origini al Duemila*, Roma 1999. Il tema è trattato più approfonditamente nel capitolo dedicato alle conclusioni (Capitolo IV).

¹⁴⁵ CSPA, schede n. 229 (1130-1147), pp. 220-221 e n. 337 (1130-1147), pp. 280-281, sebbene in quest'ultimo caso attestato contestualmente e in contrapposizione a un altro soggetto definito come *servu*.

¹⁴⁶ CSPA, scheda n. 27, pp. 104-107.

¹⁴⁷ CSPA, scheda n. 317, pp. 272-273. *Colivertos* sono indicati come testimoni anche nella scheda n. 224 (1130-1147), CSPA, pp. 218-219.

¹⁴⁸ CSPA, scheda n.343, pp. 110-111.

¹⁴⁹ CSPA, scheda n. 66, pp. 128-129.

¹⁵⁰ CSPA, scheda n. 95, pp. 146-147.

da un *servu* e successivamente recuperata con tanto di percosse inflitte al *servu* responsabile dell'azione. Analoga situazione viene registrata anche nella scheda n. 98 (1082-1127)¹⁵¹, dove inoltre il reclamante, «previteru Ithoccor de Fravile», è accompagnato da altri *colivertos*. Analoghe anche le circostanze descritte nella n. 111 (1082-1127)¹⁵² con l'indicazione della stessa donna come *coliverta* e *anchilla*. La scheda n. 110 (1082-1127)¹⁵³ registra invece contestualmente e in apparente contrapposizione i termini *colivertu*, un tale Balsamu, *servu* e *homine/omine*.

Si sono precedentemente descritti alcuni casi di sottrazione di *servos* o *anchillas*, spesso a causa di intenzioni matrimoniali anche in coppie miste. Le schede che testimoniano di questi eventi, «levatura a larga» o restituzione, sono decisamente numerose, 46 in tutto, quantitativamente così distribuite: 8 (ante 1065), 2 (1065 ca.), 4 (1065-1073), 4 (1073-1082), 16 (1082-1127), 2 (1130-1147), 1 (1144-1146), 2 (1147-1153), 1 (1154-1191), 4 (1180-1191), 1 (1198-1210?) e 1 (1218-1229)¹⁵⁴. Si nota un picco significativo tra 1082 e 1127, quasi un terzo del totale delle schede evidenziate, con una chiara diminuzione a partire dal secondo quarto del XII secolo a fronte di una più ampia concentrazione nel corso della seconda metà del secolo XI. Rimandando alle fonti citate per le varie casistiche, è quindi opportuno sottolineare la consistenza numerica delle schede che descrivono tali circostanze, in particolare in relazione alla documentata possibilità di recupero, con più o meno successo, di uomini e donne su cui evidentemente si vantano diritti derivanti da dipendenza ereditaria e riconosciuti dalla *corona*.

La scheda n. 28 riporta per esempio il caso della sottrazione di Giorgia Manca da parte di «Gosantine Tusu, *servu* de Nicola Regitanu», con conseguente restituzione anche dei

¹⁵¹ CSPA, scheda n. 98, pp. 148-149.

¹⁵² CSPA, scheda n. 111, pp. 158-159.

¹⁵³ CSPA, scheda n. 110, pp. 158-159.

¹⁵⁴ CSPA, raggruppate in ordine cronologico si tratta delle seguenti schede. Ante 1065: n. 27 (pp. 104-107), n. 31 (pp. 108-109), n. 42 (pp. 114-117), n. 43 (pp. 116-117), n. 44 (pp. 116-119), n. 45 (pp. 118-119), n. 46 (pp. 118-121), n. 57 (pp. 124-125); circa 1065: n. 25 (pp. 104-105), n. 28 (pp. 106-107); 1065-1073: n. 33 (pp. 108-111), n. 48 (pp. 120-121); n. 319 (pp. 272-273), n. 342 (pp. 284-285); 1073-1082: n. 34 (pp. 110-111), n. 66 (pp. 128-129), n. 68 (pp. 128-131), n. 298 (pp. 258-259); 1082-1127: n. 65 (pp. 128-129), n. 72 (pp. 132-133), n. 73 (pp. 132-133), n. 75 (pp. 134-135), n. 77 (pp. 134-137), n. 80 (pp. 136-139), n. 85 (pp. 140-141), n. 89 (pp. 142-145), n. 95 (pp. 146-147), n. 98 (pp. 148-149), n. 99 (pp. 148-151), n. 100 (pp. 150-151), n. 105 (pp. 154-155), n. 106 (pp. 154-155), n. 111 (pp. 158-159), n. 112 (pp. 160-161); 1130-1147: n. 147 (pp. 174-175), n. 273 (pp. 240-241); 1144-1146: n. 372 (pp. 304-305); 1147-1153: n. 185bis (pp. 192-193), n. 307 (pp. 262-263); 1154-1191: n. 204 (pp. 206-209); 1180-1191: n. 282 (pp. 246-247), n. 349 (pp. 290-291), n. 365 (pp. 300-303) analoga a n. 374 (pp. 306-307); 1198(-1210?) n. 391 (pp. 316-319); 1218-1229: n. 409 (pp. 328-331).

quattro figli concepiti dalla coppia¹⁵⁵. La n. 31 offre invece dettagli relativi alla gravità del gesto di sottrazione, al punto da minacciare di morte il responsabile dell'azione avendo mancato di rispetto a colui a cui l'individuo è stato sottratto¹⁵⁶. La n. 42 riporta poi un caso di matrimonio tra *anchillas* e *servos* senza consenso del vescovo Giorgio con conseguente disposizione da parte del giudice Barisone di restituzione delle stesse *anchillas* e dei figli avuti¹⁵⁷. Un'altra relazione illegittima con restituzione di Giusto Lassu, figlio della coppia coinvolta, è documentata nella scheda n. 45¹⁵⁸. Il «kertu de servis» registrato nella scheda n. 46 indica la concessione della possibilità di recupero di una donna *intrega* a distanza di quattro anni dall'allontanamento¹⁵⁹. Un reiterato “rapimento” dopo una prima disposizione di restituzione formalizzata dal giudice Barisone a seguito della morte dello stesso è documentato nella scheda n. 33¹⁶⁰. La n. 319 registra invece la restituzione di una *anchilla* e relativa prole con dettagli circa i maltrattamenti inferti al *servu* responsabile del “rapimento”¹⁶¹. La precedentemente citata scheda n. 66 offre invece dettagli relativi a un «kertu de anchilla» indicata come *coliverta* e il cui matrimonio con «previteru Gosantine Pira» a seguito di “rapimento” non può essere sciolto, tuttavia vengono riconosciuti diritti di dipendenza a favore di San Pietro di Silki per gli eventuali futuri figli¹⁶². La n. 298

¹⁵⁵ CSPS, scheda n. 28 (1065 ca.), pp. 106-107: «torraruninolla cun .IIII. fijos suos, e parthivi cun sardos; levai ego a Barbara et a Maria, et issos levarunila a Natolia et ad Andria».

¹⁵⁶ CSPS, scheda n. 31 (ante 1065), pp. 108-109: «boluerunilu tenne su previteru ad ockiderelu, a previteru Francu, ca “tu nos mascasti, ki la levasti kene la peter”».

¹⁵⁷ CSPS, scheda n. 42 (ante 1065), pp. 114-117: «“ad tutturo dessu donnu meu los coiubarun, e meu”; torrarunimilas issara in corona cun fijos cantos avean, avende Muscu duos fijos fattos, a Petru et a Iusta et a Ianne».

¹⁵⁸ CSPS, scheda n. 45 (ante 1065), pp. 118-119: «isse vennit osca e furâtimindelu, et ego andai vi pro levarendelu e no mi lu voluit dare, narandemi ca “fiiu meu est”. Et ego andai assu donnu meu, a iudike Barusone, e nunthaitimilu a corona; e kertai cun illu e binkilu, ca l'aveat fattu in furrithu in s'anchilla de Sanctu Petru».

¹⁵⁹ CSPS, scheda n. 46 (ante 1065), pp. 118-121: «IIII. annos de co l'avea fugita».

¹⁶⁰ CSPS, scheda n. 33 (1065-1073), pp. 108-111: «Et ego, tenninde corona de iudike Barusone in Ardar, e binkilos ca non fekerat pettita s'anchilla de Sanctu Petru, vortha a tuturo ki la levarat; e pus co los vinki, torraitimilos iudike tottos .VI. sos fijos de Barbara Rasa, a Iorgi et a Iorgia et ad Aravona et ad Iscurthi et a Ianne et a Leo. E co morivit iudike Barusone, levarunimilos etro». La scheda n. 48 (1065-1073), CSPS, pp. 120-121, registra una situazione analoga.

¹⁶¹ CSPS, scheda n. 319 (1065-1073), pp. 272-273: «Et ego kertaili c'“a larga mi la levait su servu tuo, andandevi e levandemindela a fura; et ego andai vi e battivilu e levaiminde s'anchilla mea. Andaitivi e furaitimindela”. Issara mi kerverun destimonios a mimi ca lu batti e ca 'nde lu gettai e ca mi 'nde la levai s'anchilla mea». Anche le schede n. 72 (1082-1127), CSPS, pp. 132-133, e n. 73 (1082-1127), CSPS, pp. 132-133, offrono esempi di maltrattamenti per analoghe ragioni.

¹⁶² CSPS, scheda n. 66 (1073-1082), pp. 128-129: «Kertu de anchilla. Ego Jorgi d'Okeri ki ponio in ecustu condake pro Susanna Thana ki mi le bait a larga previteru Gosantine Pira; et ego andai a iudike Mariane e torraindeli berbu prossa larga; e iudike mandaitili a donnu Ithoccor de Thori, e bennit; et ego kertai cun ille ca mi la aveat levata a larga sa coliverta mea; e iudike naraitili ca “torrala s'anchilla de Sanctu Petru, ca non ti la volen dare”, et isse naraitili ca “no la potho iscoiuvare”; e iudike naraitili ca “fijos cantos aen faker umpare, tottu los apat Sanctu Petru”. Testes: donnu Gosantine d'Athen e donnikellu Petru maiore e Barusone

registra un evento particolarmente drammatico che vede protagonisti Michele Ape ed Elena Marras, con lui fuggita, la quale viene recuperata con i figli per poi essere richiesta in sposa e, a seguito di concessione di questa senza però ulteriore concepimento di figli, Michele Ape si uccide¹⁶³. La n. 100 offre poi un esempio di come l'assenza di determinati maltrattamenti e condizioni attestati in altri documenti citati preveda una spartizione delle prestazioni esigibili nei confronti di un *servu* al posto della restituzione completa¹⁶⁴. Ancora, la n. 112 riporta di un caso di volontà di trattenere a titolo gratuito un *servu* sottratto, quindi senza provvedere alla corresponsione di un indennizzo a compensazione del danno generato con la sottrazione dell'individuo stesso e delle relative prestazioni di servizi¹⁶⁵; un risarcimento in analoga situazione viene invece previsto e dettagliato nella scheda n. 147¹⁶⁶. La n. 307 offre poi dettagli relativi a un «kertu de servis» relativo ad alcuni *servos* sottratti in virtù di uno specifico acquisto citato nel contesto della lite ma non comprovato o suffragato da documenti ufficiali, quindi risultante in una restituzione dei soggetti; in questo caso la lite viene portata avanti per almeno un anno intero, dato esplicitamente registrato¹⁶⁷. La scheda n. 204 offre invece un importante dettaglio relativo alle modalità di riconoscimento dei diritti sulla prole, a seconda che si tratti di sottrazione di uno dei soggetti della coppia o di matrimonio concordato tra i due *donnos*; il matrimonio di comune accordo prevede infatti la spartizione equa della prole, mentre in caso di

de Setilo». Analoga situazione quella descritta nella scheda n. 95 (1082-1127), CSPS, pp. 146-147, nella n. 98 (1082-1127), CSPS, pp. 148-149 e nella n. 111 (1082-1127), CSPS, pp. 158-159.

¹⁶³ CSPS, scheda n. 298 (1073-1082), pp. 258-259: «De servis Levaitila Migali Ape ad Elene Marras assu maritu a ken fuit plakitata, e fugivitinke cun illa a Pluminos, e fekitivi fios. Andaitivi lanne Cuccu, ki 'nke fuit mandatore, e bocaitindela, e mama e fios; et osca pettìtinolla, e deimuslila, e non bi fekit fios, e si est mortu Migali».

¹⁶⁴ CSPS, scheda n. 100 (1082-1127), pp. 150-151: «iissara nos torrait su curatore donnu Mariane de Maroniu a parthirenos latus a latus, sos fios de Furatu Trampas ca no 'nde fekit nen iettatu e nen battitu, e ca los coiuarat donnu aienu s'anchilla de Sanctu Petru e su servu de 'ssos». Si tratta in questo caso particolare di assenza di maltrattamenti e dell'intervento di un *donnu* estraneo nella decisione del matrimonio tra i due soggetti.

¹⁶⁵ CSPS, scheda n. 112 (1082-1127), pp. 160-161: «Kertu de servo. Tenni corona cun donnu Dorgotori de Thori pro Gavini Tenneru, ki mi levavat, et isse vidit ca vi fakeat kertu in favula, ca los voleat levare in gratis; no 'nde iskivit faker kertu, narait ca «appatinde prode Sanctu Petru». Et ego iurai a gruke e binki in corona de iudike Gosantine. Testes: donnu Petru d'Athen e donnu Ithoccor su frate e Gosantine de Martis, e cantos vi furun in sa corona».

¹⁶⁶ CSPS, scheda n. 147 (1130-1147), pp. 174-175: «pross'anchilla sua d'intro, ki li furarat, e benderatila a ppisanos; e binkitindelu e dêrunindeli in pariamentu sa parte sua d'essa vinia de Torasi».

¹⁶⁷ CSPS, scheda n. 307 (1147-1153), pp. 262-263: «Kertu de servis. Kertai cun fios de Gosantine Pithale, ca 'nde li los lebarun de servos assa donna mea, in parthone canta 'nke mandicavat su patre ki aveat de Mical Flaca, ki fuit patre de Gosantine Pithale. Et issos kertarunimi ca "de comporu l'amus". Poserunilis a postu, a .III. et a .IIII. postos, e non battusserun beritate, gasi clonpit an'intregu; torrai a corona d'essa curatore meu, donnu Comita d'Athen, ki nos abeat iudicatu, e deitimi iura e binki. Testes: Gunnari Caprinu e Gosantine de Maroniu e Gosantine Pullikina e Gosantine de Rivora, et totta corona».

sottrazione si procede al recupero pieno, senza condivisione e spartizione dei diritti esigibili¹⁶⁸.

Un cenno particolare merita la scheda sopra citata, la n. 147¹⁶⁹, in quanto documenta la sottrazione di una serva domestica al fine di disporne la vendita a dei non meglio definiti *pisanos*. Riprendendo in questo caso anche il fondamentale contributo di Carlo Livi¹⁷⁰ in merito, emerge piuttosto chiaramente la volontà di trasferire forzosamente questa *anchilla* al di fuori dell'isola, verosimilmente con la conseguenza di peggiorarne le condizioni, già non certamente vantaggiose nella sua terra d'origine. Nel corso della ricerca il tema specifico viene ulteriormente approfondito, rimandando inoltre a quanto riportato nella sezione dedicata al CSNT e all'analisi della scheda n. 76 che registra meno esplicitamente una situazione simile coinvolgente anche in quel caso una donna¹⁷¹.

Le schede attestanti circostanze relative a matrimoni, anche misti, sono svariate e offrono indicazioni sui diritti esercitabili e sugli accordi, o sulle liti, relativi alle eventuali spartizioni dei diritti sulla prole. La n. 29 rende per esempio esplicito il comune accordo e il consenso tra *Costantino d'Erthas* e *Donoto d'Urieke* per consentire il matrimonio tra Giusta Pala, evidentemente dipendente da entrambi, e Giovanni Rasu, «servu de Sanctu Petru de Silki»¹⁷². Alcuni esempi di matrimoni in assenza di consenso da parte del *donnu* o con fuga della coppia o di uno dei due membri al fine di poter giungere alla altrimenti non possibile unione sono stati citati in precedenza in relazione ai casi di fuga e di possibilità di recupero dei fuggitivi o dei soggetti sottratti.

Significative sono anche le registrazioni relative alla spartizione dei figli a seconda delle specifiche circostanze o degli accordi raggiunti a seguito di liti o rivendicazioni, talvolta in ambito matrimoniale, altre volte in modo illegittimo o al di fuori di relazioni formalizzate. Le possibili casistiche relative alle condizioni dei genitori sono sostanzialmente quattro: libero-libera, *servu-libera*, *anchilla-libero*, *anchilla-servu*.

Naturalmente il primo caso si verifica in assenza di dipendenze che prevedano la rivendicazione di diritti da parte di altri rispetto ai genitori (si tratta pertanto di dipendenze

¹⁶⁸ CSPS, scheda n. 204 (1154-1191), pp. 206-209: «"progitteu no mi 'nde das, ki fuit coiuvata cun servu meu?". Et ego naraili ca "non ti 'nde do ca mi la furait su servu tuo". Et isse naraitimi c'"a boluntate de pare los coiuvaimus, pro parthire su fetu"».

¹⁶⁹ CSPS, scheda n. 147 (1130-1147), pp. 174-175.

¹⁷⁰ C. LIVI, *Sardi in schiavitù nei secoli XII-XV* cit., pp. 12-13.

¹⁷¹ CSNT, scheda n. 76 (1130-1140), pp. 82-83.

¹⁷² CSPS, scheda n. 29 (ca. 1069), pp. 106-107.

non ereditarie) e quindi non contempla la necessità di una registrazione formale che in altri casi è invece richiesta e tramandata per garantire i diritti esigibili da parte del *donnu*.

Il secondo caso è documentato invece per esempio nelle schede n. 120 (1130-1147)¹⁷³ e n. 270 (1147-1153)¹⁷⁴. Nella prima, la n. 120, si legge esplicitamente della lite intentata da «previteru Furatu de Vosa ki kertai cun Comita de Varda pro fijos de Gosantine Cocone, ki fuit servu intregu de Sanctu Petru, et issa muiere fuit livera de Romania, e binki in su fetu, e dêrunilos a servos a Sanctu Petru in corona de iudike Gunnari, in Nurra» con evidente disposizione che i figli di un «servu intregu» e di una *livera* siano resi dipendenti di San Pietro di Silki. Analoga situazione registrata nella seconda, la n. 270, dove si legge di una lite «kertaitimi pro fijos de Romanesa, ca los kereat a servos, et ego kertaili ca Romanesa livera fuit, e coiuvait cun servu meu, e cun ille fekit tottu su fetu» che si conclude con la rinuncia da parte del soggetto rivendicante diritti sui figli di *Romanesa*, *livera*, in quanto evidentemente spettanti a chi vanta diritti sul padre degli stessi in quanto *servu*.

Il terzo caso è documentato invece nella scheda n. 185 (1147-1153)¹⁷⁵ e riguarda un «kertu de servos» in cui si ricorre alla definizione della condizione dei genitori, Masia «anchilla intrega de Sanctu Petru» e il padre discendente da *liveros* per trarre conclusioni relative ai diritti esigibili sui figli. Si rende esplicito nel testo che «si fuit liveru Gosantine Cocoriata non ti vi kerto [. . .] coiuvait cun Masia ki fuit anchilla intrega de Sanctu Petru, e fekit .VI. fijos» che quindi «torrarelos a Sanctu Petru, ca furu fijos d'anchilla sua». Non si dibatte della condizione del padre evidentemente concordando sul fatto che sia sufficiente la definizione della condizione materna, «anchilla intrega», per giungere a conclusioni inappellabili relative alla discendenza, anch'essa integralmente dipendente dal monastero di San Pietro di Silki.

L'ultimo caso riguarda infine le coppie i cui membri sono caratterizzati da medesima condizione di dipendenza. La breve scheda n. 36 (1065-1073)¹⁷⁶ recita in modo sintetico e chiaro «Petru Infante intregu de Sanctu Petru fuit co coiuvait cun Biola, anchilla de Sancta Maria d'Urgeke; fekerun .II. fijos, a Bonella et ad Urgekitana; a Bonella levaitila Sancta Maria, e Sanctu Petru levaitila ad Urgekitana». La n. 340 (1065-1080)¹⁷⁷ descrive un caso

¹⁷³ CSPS, scheda n. 120, pp. 162-163.

¹⁷⁴ CSPS, scheda n. 270, pp. 238-239.

¹⁷⁵ CSPS, scheda n. 185, pp. 190-191

¹⁷⁶ CSPS, scheda n. 36, pp. 112-113. Il contenuto di questa scheda si riferisce tuttavia verosimilmente a fine X, metà XI secolo.

¹⁷⁷ CSPS, scheda n. 340, pp. 282-283.

relativo ai coniugi Gavino Pelle, «intregu de Sancta Maria de Cotronianu», e Marcusa Pelle, non precisamente definita, ma in ogni caso «fuit de Sanctu Gaviniu». Dei quattro figli, Maria, Costantino, Nikita e Marina, la maggiore, Maria, convola a nozze con Giorgio Puposellu, «servu de Sanctu Gaviniu». La spartizione concordata dei diritti prevede l'attribuzione a San Gavino di Nikita e Maria e di metà (*latus*) della figlia di quest'ultima, Furata. Dall'altra parte, a Santa Maria vengono riconosciuti i diritti sui restanti due fratelli, Costantino e Marina, e sul rimanente *latus* di Furata. Da notare la spartizione a metà di Furata, sebbene si concordi sulla dipendenza di entrambi i genitori da San Gavino, concordata contestualmente, evidentemente in conseguenza della ancora rilevante condizione del nonno di Furata, dipendente da Santa Maria. Altro esempio di attribuzione a San Pietro di Silki dei diritti completi sulla prole di «servos» e «anchillas de Sanctu Petru» è descritta nella scheda n. 89 (1082-1127)¹⁷⁸. La n. 349 (1180-1191)¹⁷⁹ registra la spartizione dei figli di Nivata Tussia, «anchilla intrega de Sanctu Petru», e Costantino de Putolo, «servu de donna Muscu de Laccon», i quali, anche in conseguenza del dibattito sulle dubbie condizioni dei coniugi, vengono spartiti per metà tra i contendenti. La n. 427 (1218-1229)¹⁸⁰ infine, come ultimo esempio, definisce gli accordi circa le condizioni di spartizione dei diritti esigibili sui figli dei coniugi Furato Cocone, *servu*, e Elena Carta, *anchilla*, che prevedono «qum boluntate de Salinbene, qui fuit biquanium de Trullas, pro parthire unpare su fetu Sanctu Petru cun Sanctu Palu, latus appare», quindi una spartizione equa, per metà, dei diritti spettanti sulla prole.

Due degli aspetti significativi relativi alla condizione effettiva dei soggetti menzionati alla luce delle peculiarità del “nuovo servaggio”, la titolarità di patrimonio o proprietà di beni e l'essere ammessi all'offrire testimonianza in giudizio prestando giuramento, sono documentati per esempio nella breve scheda n. 58 (ante 1065)¹⁸¹ in cui si legge «De anchilla posit donna Maria d'Arsumen a Sanctu Petru a Maria Furca, cun parthone sua» e, per quanto concerne la capacità di testimoniare e prestare giuramento, nella scheda n. 205

¹⁷⁸ CSPS, scheda n. 89, pp. 142-145.

¹⁷⁹ CSPS, scheda n. 349, pp. 290-291.

¹⁸⁰ CSPS, scheda n. 427, pp. 342-343.

¹⁸¹ CSPS, scheda n. 58, pp. 124-125. Analoga attestazione anche nelle schede n. 59 e n. 60 (ante 1065), CSPS, pp. 124-125, n. 41 (1065-1073), CSPS, pp. 114-115, n. 50 (1065-1073), CSPS, pp. 122-123, n. 69 e n. 70 (1073-1082), CSPS, pp. 130-131, n. 51 e n. 55 (1082-1127), CSPS, pp. 122-123, n. 71 (1082-1127), CSPS, pp. 130-131, n. 386 e n. 387 [1198(-1210)], CSPS, pp. 314-315 e altre.

(1130-1147)¹⁸² e, con una particolare rilevanza attribuita alla testimonianza di un *servu* e ai relativi effetti, nella n. 365 (1180-1191)¹⁸³.

Una interessante nota relativa alla cessione della fruizione di servizi a garanzia o saldo di un debito, aspetto di particolare rilevanza anche in riferimento a fonti più tarde di cui si offre dettaglio più avanti e nelle conclusioni, è contenuta nella scheda n. 282 (1180-1191)¹⁸⁴ dove si legge esplicitamente della garanzia prestata a fronte di un debito di quattro libbre di argento e consistente in quattro *omines* (due *intregos* e 4 *latus* relativi a due padri e rispettive figlie) tenuti a prestare servizio fino al saldo dello stesso. A estinzione avvenuta tre dei quattro «omines ki li servian» offerti a garanzia vengono restituiti. Sembra quindi che a fronte di un debito iniziale di quattro libbre di argento siano corrisposti beni per un totale di tre libbre di argento, trattenendo uno dei quattro *omines*.

Altro caso particolare quello registrato nella scheda n. 166 (1130-1147)¹⁸⁵ che tratta della permuta di un terreno a fronte della esenzione della moglie del proprietario dalla prestazione di servizi per un periodo di tre anni. Si legge infatti «Deitinos Gosantine d'Urieke sa terra sua de Nerbosa, tenende assa de Dericcor de Gitil, e nois dassaimusili sa muiere .III. annos sene poner opus». Lo stesso *Gosantine d'Urieke* è nominato in un «kertu de servos et de anchillas» coevo¹⁸⁶ dove si dibatte della condizione di un considerevole numero di «homines ki se mi levavan pro livertatos» senza aver tuttavia prodotto alcun documento che attestasse formalmente quanto rivendicato, ovvero la condizione di *livertatos*, quindi giudicati con una disposizione che recita letteralmente «inperatelos avestara a famiia tottu su paniiu, ki furun pro livertatos de Sanctu Petru e non iusserun cartas a corona a co lis ponean».

Rivendicazioni analoghe di presunta condizione libera sono contenute, oltre che nella scheda appena citata, anche nella n. 338 (1130-1147)¹⁸⁷ dove compare la formula «fekit

¹⁸² CSPPS, scheda n. 205, pp. 208-213.

¹⁸³ CSPPS, scheda n. 365, pp. 300-303, analogo a scheda n. 374 (1180-1191), CSPPS, pp. 306-307.

¹⁸⁴ CSPPS, scheda n. 282, pp. 246-247. Il testo recita «De servos. Ego apatissa Ispethiosa. Inprestaitimi Porca Pala .IIII. libras d'arientu, et ego deindeli .IIII. omnes a servire prossu prode, isc'a co li a torrare .IIII. libras d'arientu; deili a servire a Gabini Pettenatu intregu, et a Furata Murta intrega, e latus de Janne Corsu, e latus dessa fiia, e latus in Ianne Argillis, e latus in sa fiia, ecco .IIII. omnes. Sendenke armentariu donnikellu Ithoccor in sa domo, isdebitaitindeli donnikellu Ithoccor a Porca Pala, .XII. porcos pro .I. libra d'arientu et .I. mesa libra laborata, e pross'atera libra e mesa le bait totta sa calkina dessu calkinariu ki fekimus in Atilike, in platicu de torrare a clesia .III. dessos omnes ki li servian prossu prode».

¹⁸⁵ CSPPS, scheda n. 166, pp. 182-183.

¹⁸⁶ CSPPS, scheda n. 205 (1130-1147), pp. 208-213.

¹⁸⁷ CSPPS, scheda n. 338, pp. 280-283.

livera» o nella n. 243 (1154-1191)¹⁸⁸ dove si dibatte della condizione di *Maria Porkella*, moglie di Viventi, «servu de Sanctu Petru», facendo riferimento a una precedente *carta* apparentemente convalidata dal giudice, giungendo infine alla conclusione della lite con la definizione di tutti i figli di Viventi come *servos*. La citazione di documenti precedentemente registrati ed esibiti come prova di condizioni su cui esiste un giudizio già formulato è infine documentata per esempio nella scheda n. 79 (1082-1127)¹⁸⁹, che recita testualmente «Et issara mi iudicait donnikellu Gunnari a battuier su condake de Sanctu Petru, dessa vinkitura; et ego battussi su condake issara a corona ki narabat sa binkitura in co 'nde los abeat binkitos piscopu Iorgi Maiule sos parentes avunde naskian ecustos». Analogamente, nella n. 99 (1082-1127)¹⁹⁰ dove si legge «Et ego vattussi su condake de Sanctu Petru, ki naravat in co li kertava, e binkilu»; mentre la n. 102 (1082-1127)¹⁹¹ registra «Iudicarunimi a battuger codike in co li kertava, et ego vattussi su condake de Sanctu Petru in co li kertava, ki narait tottu su kertu in co li kertai ego in corona».

La stessa formula di concessione della libertà sopra citata viene adottata inoltre nella scheda n. 184 (1147-1153)¹⁹² dove *Gispina d'Athen* chiede grazia «pro fakerla livera» (riferendosi alla figlia di *Costantino de Muskianu*), libertà che viene accordata da San Pietro di Silki con il consenso del giudice Gonnario, del figlio *donnu* Barisone, dei chierici e delle monache, con una contropartita piuttosto ingente costituita da una donna, *Elena Thinnogesa*, e quattro libbre d'argento. Contestualmente, *Costantino de Muskianu* promette anche di assegnare alla nuova ancella destinata a San Pietro beni equivalenti a una quota di eredità di un figlio.

Altre due schede meritano un breve approfondimento in quanto offrono testimonianza di circostanze originali. La prima è la n. 394 [1198(-1210?)]¹⁹³, un «kertu de servos» che registra i dettagli relativi al dibattimento sulla condizione di alcuni soggetti che rivendicano di non essere soggetti a prestazione di servizi ereditari. Questi presunti *servos* decidono di avvalersi della consulenza e dell'azione di un *kertatore* in loro difesa, *donnu* Comita Pina,

¹⁸⁸ CSPA, scheda n. 243, pp. 226-227.

¹⁸⁹ CSPA, scheda n. 79, pp. 136-137.

¹⁹⁰ CSPA, scheda n. 99, pp. 148-151.

¹⁹¹ CSPA, scheda n. 102, pp. 152-153.

¹⁹² CSPA, scheda n. 184, pp. 190-191. Il testo recita «De servos. Pettitimi merkede Gispina d'Athen prossia fia de Gosantine de Muskianu, pro fakerla livera, et ego deilila cun boluntate dessoru donnu meu iudike Gunnari e dessoru fiiu donnu Barusone rege, e cun boluntate dessoru clericos meos e dessoru manacas; et issa dei timindela ad Elene Thinnogesa e .IIII. libras d'argentu, plakitandemi Gosantine de Muskianu a dareli ass'anchilla ki davat a clesia parte d'unu fiiu».

¹⁹³ CSPA, scheda n. 394, pp. 318-321.

curatore di Nugor. L'intervento di testimoni pare confermare la condizione di *servos*, ma tale testimonianza viene messa in discussione con l'ottenimento di una proroga di quindici giorni utili per raccogliere prove volte a smentire quanto affermato. Tuttavia, il giorno stabilito, né i presunti *servos* né il loro *kertatore* si presentano in giudizio, consentendo quindi di formalizzare la conferma della precedente testimonianza a danno dei soggetti citati. L'altra scheda, la n. 408 [1198(-1210?)]¹⁹⁴, descrive invece le circostanze legate alla permuta concordata tra la badessa di Silki, Teodora, con il consenso del giudice Comita, e il priore di Seve, Paganello, relativa a madri e figli esistenti e futuri. La badessa cede al priore Giorgia Tana, insieme a figli presenti e futuri concepiti con un «servu de Seve», ricevendo in cambio Maria Tamuri insieme a figli presenti e futuri, maschi e femmine, e relativo patrimonio. Sebbene si tratti di una delle svariate permutate, donazioni e compravendite ampiamente documentate anche nel condaghe di San Pietro di Silki, l'interesse particolare della registrazione citata risiede nel fatto che si può desumere dal tipo di trattativa descritta che si tratti di una possibile ricerca di semplificazione a seguito di situazioni più difficilmente gestibili createsi in seguito a unioni miste. Infatti Giorgia Tana, dipendente originariamente da San Pietro di Silki, doveva aver concepito figli con un *servu* esterno, rendendo in tal modo complicato il riconoscimento e la spartizione dei diritti tra la badessa e il priore. Si decide quindi di porre fine a questa situazione ibrida, documentata analogamente anche in altre schede, concordando una permuta che risolve le complicazioni derivanti dalla comproprietà di quote e dalla spartizione dei figli di coppie in condizione di dipendenza. Analoga operazione di semplificazione della gestione della manodopera deve essere anche, per esempio e in conclusione, quella registrata nella scheda n. 302 (1130-1147)¹⁹⁵ dove viene permutato reciprocamente il *latus* di due individui, Costantino Mingiris e sua sorella Giusta, al fine esplicito di giungere alla dipendenza *intrega* degli stessi da parte dei due soggetti attori del «tramutu de servis».

Riprendendo infine quanto detto in apertura del presente paragrafo, per quanto concerne l'attestazione generica o non direttamente riferibile a condizione non-libera del termine *homines*, sono evidenziabili alcune schede. La n. 72 (1082-1127)¹⁹⁶ per esempio, vede nella

¹⁹⁴ CSPS, scheda n. 408, pp. 328-329.

¹⁹⁵ CSPS, scheda n.302, pp. 258-259.

¹⁹⁶ CSPS, scheda n. 72, pp. 132-133. Analoga attestazione si ritrova anche nelle schede n. 284 (1191-1198), CSPS, pp. 248-249, n. 391 [1198-1210?], CSPS, pp. 316-319, n. 409 (1218-1229), CSPS, pp. 328-331. In quest'ultimo caso tuttavia l'attestazione del termine *homines* è in una sezione relativa a «homines de corona», in altre sezioni con riferimento a individui oggetto di spartizioni e permutate. La scheda n. 391 riporta inoltre

sua parte finale l'attestazione di «homines dessa corona» e, contestualmente, di «servu de clesia», riferendosi a un soggetto specifico; mentre i primi sono genericamente qualificabili come membri costitutivi della commissione giudicante, il secondo è esplicitamente definito come individuo al servizio dell'ente ecclesiastico, *servu*. La n. 96 (1082-1127)¹⁹⁷ vede invece la contestuale attestazione di *homines*, *liveros* e *servos*, identificando quindi gli *homines* con un termine generico e specificando la presenza di *liveros* e *servos* rendendo conto di una evidentemente diversa condizione dei soggetti a cui si fa riferimento. Ancora, la n. 203 (1130-1147)¹⁹⁸, replicata nella n. 275 (1130-1147)¹⁹⁹, parla invece di «homines bonos», interpretabili, come in traduzione, come «probiviri della curatoria», quindi verosimilmente in accezione generica e non riferibile a presunta condizione servile; la scheda n. 275 indica inoltre la voce «servu de rennu» affiancata ma non associata al termine *homines*. La n. 305 (1147-1153)²⁰⁰ ci riferisce di *homines* in lite con Pietro Capra, *armentariu*, per l'assegnazione della proprietà collettiva di un *salu*. Nella scheda n. 9 (1154-1191)²⁰¹ la sezione dedicata ai testimoni dell'operazione di acquisto di un *salu* indica la contrapposizione tra *homines* e *servos* in merito alla rilevazione dei confini del bene in oggetto. La n. 408 [1198(-1210?)]²⁰² fa riferimento a «donnu ki vi ait in sa domo de Seve, o acteru homine pro Seve», indicando il signore della *domo* di Seve o qualunque altro soggetto che possa vantare analoghi diritti sull'oggetto della lite, una permuta di *servu* e relativa prole.

Anche nel condaghe di San Pietro di Silki, per concludere e come evidenziato in parte anche nei precedenti condaghi, sono attestati «mandatore de clesia»²⁰³, «mandatore de liveros»²⁰⁴

dettagli specifici in merito alla possibilità per la badessa Maria, non prevista in questo caso, di poter disporre tramite donazione dei diritti di esigibilità di servizi su *servu* e *anchilla*: «Et isse naraitimi ka “abbatissa Maria las donait a socru meu, a donnikellu Ithocor”. Et ego narai ca “percontet su donnu nostru si potet donare s’abbatissa servu o anchilla”. Et judike percontait issara in corona, et nârunili sos homines de corona ca “non potiat donare sa abbatissa nen servu, nen anchilla”. Et issara mi torrait su donnu meu judike Comita latus de Maria Kirione et latus in sa fia Bittoria».

¹⁹⁷ CSPA, scheda n. 96, pp. 146-147.

¹⁹⁸ CSPA, scheda n. 203, pp. 204-207. Lo stesso tipo di situazione è riportata anche nella scheda n. 372 (1144-1146), CSPA, pp. 304-305.

¹⁹⁹ CSPA, scheda n. 275, pp. 242-245.

²⁰⁰ CSPA, scheda n. 305, pp. 260-261.

²⁰¹ CSPA, scheda n. 9, pp. 94-95.

²⁰² CSPA, scheda n. 408, pp. 328-329. Anche la scheda n. 410 (1218-1229), CSPA pp. 330-331, riporta analoga attestazione, questa volta in riferimento a «donnu Saltaro de Kerchi» o chi per lui.

²⁰³ CSPA, schede n. 27 (ante 1065), pp. 104-107, n. 319 (1065-1073) e altre.

²⁰⁴ CSPA, schede n. 322 (1082-1127), pp. 274-275, n. 147 (1130-1147), pp. 174-175, n. 224 (1130-1147), pp. 218-219 e altre.

e *armentariu*²⁰⁵, tutti con funzioni amministrative e gestionali. Da notare in alcuni casi la duplice indicazione contestuale di *armentariu* e *servu* come per esempio nella scheda n. 365 (1180-1191)²⁰⁶ in cui Costantino Caprinu è definito «servu de Sanctu Petru et armentariu de Sabren».

II.4 Il condaghe di Santa Maria di Bonarcado

Il condaghe di Santa Maria di Bonarcado raccoglie complessivamente 221²⁰⁷ schede relative al territorio di competenza del monastero omonimo fondato nel 1110, quindi registrando operazioni di varia natura a partire da questa data, dai primi decenni del XII secolo, fino alla metà del XIII secolo.

L'edizione qui considerata è a cura di Maurizio Viridis, pubblicata nel 2003²⁰⁸, e l'area geografica di riferimento è quella del Giudicato di Arborea, Sardegna centro-occidentale, attualmente identificabile con la provincia di Oristano. L'edizione presenta il testo originale e la relativa traduzione a fronte, valutata anche in questo caso in modo critico soprattutto quando allo stesso termine in lingua originale sia resa una traduzione sensibilmente diversa per quanto concerne l'aspetto di specifico interesse della presente ricerca.

Dal punto di vista quantitativo, le schede poste in evidenza a seguito della analisi condotta sono complessivamente 111, sostanzialmente il 50% del totale, dato considerevole in particolare se rapportato ai precedenti condaghi.

L'elenco fornito in Tabella n. 4, CSMB – Condaghe di Santa Maria di Bonarcado, è ordinato cronologicamente secondo la datazione offerta dallo stesso curatore. La distribuzione cronologica delle schede è riportata nel grafico sotto riportato e presenta una


²⁰⁵ CSPA, schede n. 340 (1065-1080), pp. 282-283, n. 28 (ca. 1065), pp. 106-107 e altre.

²⁰⁶ CSPA, pp. 300-303, analoga a scheda n. 374 (1180-1191), pp. 306-307.

²⁰⁷ Anche in questo caso alcune schede sono considerabili analoghe o sono riferite allo stesso argomento, come per esempio le n. 21 e n. 219 (1200-1207).

²⁰⁸ M. VIRIDIS (a cura di), *Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado*, Nuoro 2003. Il riferimento è a questa edizione e alle pagine citate anche in Tabella n. 4, CSMB – Condaghe di Santa Maria di Bonarcado. La prima edizione, del 2002, senza traduzione a fronte, è M. VIRIDIS (a cura di), *Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado*, Cagliari 2002.

certa omogeneità, a parte una più evidente concentrazione in particolare nel periodo compreso tra il 1131 e il 1185, considerando anche il contorno, rappresentando infatti quasi la metà di tutti le schede evidenziate.



I termini *servos/serbos*, *ankillas/anchillas* e *livertardos/livertatos* compaiono anche in questa fonte con frequenza, a partire dalla prima scheda evidenziata, la n. 66 (s. XI)²⁰⁹, dove si legge di una lite conseguente a un furto operato da un *servu*. Questi lemmi sono attestati poi contestualmente nella scheda n. 207 (s. XII-XIII)²¹⁰, ma anche separatamente e associati al termine più generico *homines*, come nella n. 1 (s. XII-XIII)²¹¹. Da notare che le schede n. 1, n. 36 e n. 207 sono analoghe e la n. 1 è raccolta anche in una altra opera monumentale che in questa ricerca viene citata trasversalmente nei vari paragrafi in virtù della sua grande estensione temporale e geografica, registrando documenti prodotti tra XI e XVII secolo e riguardanti l'intera Sardegna; si tratta del fondamentale *Codice Diplomatico della*

²⁰⁹ CSMB, scheda n. 66, pp. 121-127.

²¹⁰ CSMB, scheda n. 207, pp. 254-257.

²¹¹ CSMB, scheda n. 1, pp. 58-67.

Sardegna di Pasquale Tola²¹² e, in particolare per quanto appena rilevato, del documento n. XXVI²¹³ in questa edizione datato tra 1199 e 1211. La stessa scheda riporta inoltre la particolare e originale locuzione «anchillas de iuvale», nella versione maschile «servos de iuvale» invece attestata nella n. 133 (1131-1146)²¹⁴, riferita, per usare le parole dell'editore, a «un servizio, o dei servi in stato di semilibertà, costretti, per *iuga*, a determinati lavori»²¹⁵. Certamente l'attestazione contestuale riportata nella precedentemente citata scheda n. 1 (s. XII-XIII), «issa parzone de Sobro e de Çeçerni, cun issa vinia de Rezençario cun servos, cun anchillas suas de iuvale et cun omnia livertatos suos: poniollos et afirmolos in manu de su priore», riferita a *servos*, *anchillas* e *livertatos* coinvolti tutti a vario titolo nella donazione registrata, offre un esempio della coesistenza di diverse condizioni personali per le quali anche chi è definito con il termine *livertatos* risulta comunque almeno parzialmente dipendente da un soggetto di riferimento (i termini sono infatti elencati contestualmente e apparentemente con valore simile essendo parte della stessa donazione, tuttavia non sono evidenziabili ulteriori dettagli in merito al grado di dipendenza dei soggetti coinvolti, sebbene sia evidente il riferimento a una certa forma di libertà). Il termine *homines* compare anche in occasione di una donazione di due individui, Vera Piana e il figlio Giovanni, in una scheda che registra, a cura di Gregorio, priore di Bonarcado, la memoria relativa alla condizione di dipendenza dei due²¹⁶. Altro spunto derivante dall'attenta lettura ancora della scheda n. 1 (XII-XIII), già citata, riguarda la sezione in cui si definiscono i dettagli della donazione della «domo de Sanctu Petru de Miili picinnu cun omnia cantu aviat donna Tocoale, ki fuit donna de logu, muiere de iudige Comida de Salanis ce fegit issa sa clesia illa a nou ponendove tota sa villa de Miili picinnu ki fuit sua peguiare, sene avere parte nen liveru nen servu aienu, cun terras et binias et servos et anchillas et livertados». In questo estratto si specifica che la proprietà della «villa de Miili picinnu» non è condivisa con alcun *liveru* né «servu aienu» e che le pertinenze della stessa *villa* includono anche «terras et binias et servos et anchillas et livertados». Si apprende quindi che soggetti qui definiti dal termine *liveru* o *servu* avrebbero potuto partecipare alla proprietà di un bene quale la *villa*

²¹² P. TOLA, *Codice Diplomatico della Sardegna con altri documenti storici*, Torino 1861 (ristampa a cura di Carlo Delfino editore, Sassari 1984). All'opera si è fatto già riferimento precedentemente nel paragrafo relativo a CSNT e si continuerà a citarla con l'abbreviazione CDS.

²¹³ CDS, Tomo I, Vol. 1, pp. 320-321.

²¹⁴ CSMB, scheda n. 133, pp. 182-185. Si veda anche la scheda n. 131 (1110-1130), CSMB, pp. 176-179 citata nel suo complesso più avanti.

²¹⁵ CSMB, p. 301. *Iugum*, *iugi*: giogo, vincolo, legame, soggezione.

²¹⁶ Si tratta della scheda n. 20 (1200 ca.), CSMB, pp. 84-87.

in oggetto, sebbene in questo caso non si verifichi questa circostanza, e che il termine *livertados* sia distinto dal termine *liveru* in quanto facente parte della consistenza delle pertinenze della *villa*. I due termini *servu* e *servos* sono attestati invece in entrambe le sezioni con valore tuttavia diverso, sebbene non ulteriormente specificato. Si fa riferimento anche a «terrales de fictu» in modo generico nelle schede n. 70 (1156-1186)²¹⁷ e n. 146 (1164-1185)²¹⁸, ma la n. 100 (1192-1211)²¹⁹ vi fa riferimento in modo esplicito in associazione al termine *ladus*, quindi in relazione a una quota di proprietà.

La sopra citata opera di Tola risulta anche di interesse per alcuni altri documenti riguardanti l'Arborea tra inizio XII e prima metà del XIII secolo. Il n. XXII²²⁰ per esempio, senza data e incluso da Tola come ultimo documento del secolo XI ma verosimilmente collocabile negli anni 1102-1120 circa (è indicato Torbeno de Lacon come giudice di Arborea), racconta di Torbeno de Lacon e la consorte Anna de Zori che acquistano da Costantino Dorrubu un cavallo offrendo in cambio alcuni individui su cui evidentemente vantano diritti di proprietà: Basilio Folle e il genero Giovanni Pica con la moglie Vittoria Folle e relativi figli; la compravendita riguarda il cavallo e un certo Mariano Barbaricino, verosimilmente il custode dell'animale. *Servi, anchille* e quote di proprietà sono attestati anche tra 1131 e 1192²²¹.

Tornando ora all'analisi del condaghe, la scheda n. 131 (1110-1130)²²² riveste una importanza particolare nel suo complesso. Si tratta di un testo redatto per volere del giudice Costantino nei primi anni della fondazione del monastero, a seguito della constatazione che gli «homines de Bonarcatu» non prestano alcun servizio e quindi, non sembrando al giudice stesso una circostanza condivisibile e giusta, viene imposto a tutti di «iurare a servire a iuale ·IIII· dies in settimana». Si specifica inoltre che «issos apiaresos et issos agasones et canarios cantu aent fagere in cita de domo serviant a clesia omnia lunis in omnia opus

²¹⁷ CSMB, scheda n. 70, pp. 128-131.

²¹⁸ CSMB, scheda n. 146, pp. 194-195.

²¹⁹ CSMB, scheda n. 100, pp. 150-155.

²²⁰ CDS, Tomo I, Vol. 1, p. 165.

²²¹ Si tratta dei seguenti documenti: n. XLI (1131, dicembre), CDS, Tomo I, Vol. 1, p. 207; n. LXIV (1157, 31 ottobre), CDS, Tomo I, Vol. 1, p. 220; n. CCXXV (1188, 29 maggio), CDS, Tomo I, Vol. 1, p. 261; n. CCXXVIII (1189, 7 febbraio), CDS, Tomo I, Vol. 1, p. 265. Datato 20 febbraio 1192 un documento attestante «liveros, servos» in una concessione di beni da parte di Pietro, re e giudice di Arborea, ai genovesi: D. PUNCUH (a cura di), *Libri iurium della Repubblica di Genova*, I/2, Genova-Roma 1996, doc. 403, pp. 366-370. Cfr. anche B. FADDA, C. TASCIA, *La Sardegna giudiciale nell'Archivio del Capitolo di San Lorenzo di Genova e un 'nuovo' documento di Barisone I d'Arborea*, in "Quaderni della Società Ligure di Storia Patria", 7 (2019), pp. 523-548, qui in particolare p. 530.

²²² CSMB, scheda n. 131, pp. 176-179.

quantu aent fagere sos ateros colivertos» (e gli apicultori e i guardiani di cavalli e i custodi dei cani avrebbero dovuto prestare alla chiesa il medesimo servizio che doveva prestare il personale di servizio della casa giudiciale ogni lunedì, in ogni necessità di prestazione lavorativa e nella stessa misura degli altri colliberti)²²³. Emerge quindi anche l'attestazione del termine *colivertos* parallelamente e contestualmente a quanti vengono invitati dal giudice a prestare giuramento, evidentemente anche in relazione alla condizione personale e all'entità dei servizi richiesti. Viene successivamente documentato il caso specifico di un tale Costantino Stapu, giunto a Santa Maria di Bonarcado dove costruisce una casa e si prende cura di una vigna, a seguito di un omicidio commesso nel luogo di origine, San Vero, e conseguente allontanamento volontario. Alla precisa domanda «voles torrare a sancte Eru?», Costantino Stapu risponde con una autodedizione al monastero che ha scelto come nuova dimora, dichiarando «servu volo essere a sancta Maria de Bonarcatu, et ego et fijos meos» e invitato dal giudice a giurare «de servire a iuale et ipse et fijos suos», Orzoco, Comita e Giovanni, al pari degli «ateros servos». Vengono poi date disposizioni relative alle prestazioni specifiche richieste alle donne. Il documento riporta inoltre l'assenza di rivendicazioni degli *homines* da parte di altri soggetti, confermando il riconoscimento degli stessi come «de regnum». I termini del giuramento sono inoltre definiti inequivocabilmente nella sezione dove si legge «Et ego, ca iskivi bene ca furunt meos, poniollos ut serviant a sancta Maria de Bonarcatu et ipsos et fijos suos et nepotes nepotorum suorum usque in sempiternum», quindi rendendo esplicito il vincolo perpetuo per i presenti e per i futuri figli e nipoti. I passaggi seguenti riportano una generale diffida dal voler sottrarre questi *homines* dal loro «servitiu de sancta Maria de Bonarcatu», vincolandoli affinché «serviant usque in sempiternum et siant in manu de Deus et de iudice de logu et de monagos ki ant servire ad sancta Maria de Bonarcatu», garantendo le prestazioni concordate disponendo che «N'a ateru serviçu de logu non si levent non per curadore et non per maiore de scolca pro nulla presse d'opus de logu» e rendendo esplicito che «Semper siant a voluntate dessor monagos, a ki los delegai et serviantillis in fide bona». La scheda si conclude con benedizioni rivolte a coloro i quali osservino e facciano osservare le disposizioni fornite e con formule minacciose rivolte a chiunque vi si opponga.

²²³ È qui citata, con qualche correzione opportuna, la traduzione di Viridis, CSMB, scheda n. 131, pp. 176-179.

Anche in questo condaghe sono attestate le diverse quote di proprietà già evidenziate nei precedenti registri. La scheda n. 148 (1110-1130)²²⁴ riporta tutte le casistiche (*intregos, latus e pedes*) in riferimento a *homines* per cui si specifica contestualmente trattarsi di «barones et mulieres» (uomini e donne), «maiores et zaracos» (adulti e ragazzi).

L'indicazione esplicita della validità perpetua della condizione definita con il termine *servos* (riferito indifferentemente a uomini e donne) e del coinvolgimento dei discendenti (figli, nipoti, nipoti dei nipoti, successive generazioni, etc...) trova spazio con una certa frequenza in questo condaghe. Si trova nella già citata scheda n. 131 (1110-1130)²²⁵ ma anche nelle seguenti: n. 115 (1120-1130 ca.)²²⁶, n. 133 (1131-1146)²²⁷, n. 147 (1131-1146)²²⁸, n. 146 (1164-1185)²²⁹, n. 21 (1200-1207)²³⁰ e n. 98 (1200-1220)²³¹. Espressioni di analogo significato sono attestate anche in altre schede: la n. 1 (XII-XIII)²³² riporta «usque in fine seculi», alla n. 132 (1131-1146)²³³ si legge «esser servos de sancta Maria de Bonarcadu et ipsos et fijos issoro et nepotes nepotorum suorum quant'aet esser ipsa generatione», la n. 36 (1200, 25 ottobre)²³⁴, infine prevede le due formule «E de omni apat fine a su fine in seculum e ad perpetuam firmitatem privilegii».

Anche la scheda n. 132 (1131-1146)²³⁵ offre molti spunti di riflessione nel suo complesso. Narra di sette figli di una coppia di *servos* che, morti i genitori, provano a rivendicare una condizione di libertà producendo documenti falsi. Una volta scoperta in giudizio l'origine fraudolenta della *carta* presentata, viene disposta l'uccisione dei sette falsari. Appena prima dell'esecuzione, Anna, madre del giudice Comita, scongiura il giudice affinché non si proceda e viene quindi imposto ai condannati di «iurare d'esser servos de sancta Maria de Bonarcadu et ipsos et fijos issoro et nepotes nepotorum suorum quant'aet esser ipsa generatione». Si conclude quindi con una conferma formale della condizione di *servos* – sottoposti, gli stessi e i loro discendenti, a dipendenza perpetua, confermata tuttavia da un espresso giuramento (come se fossero liberi) – una disputa che altrimenti avrebbe avuto

²²⁴ CSMB, scheda n. 148, pp. 196-199.

²²⁵ CSMB, scheda n. 131, pp. 176-179.

²²⁶ CSMB, scheda n. 115, pp. 164-165.

²²⁷ CSMB, scheda n. 133, pp. 182-185.

²²⁸ CSMB, scheda n. 147, pp. 194-197.

²²⁹ CSMB, scheda n. 146, pp. 194-195.

²³⁰ CSMB, scheda n. 21, pp. 86-89. Scheda analoga alla n. 219 (1200-1207), CSMB, pp. 266-269.

²³¹ CSMB, scheda n. 98, pp. 148-149.

²³² CSMB, scheda n. 1, pp. 58-67.

²³³ CSMB, scheda n. 132, pp. 178-181.

²³⁴ CSMB, scheda n. 36, pp. 108-113.

²³⁵ CSMB, scheda n. 132, pp. 178-181.

come esito l'uccisione dei soggetti coinvolti in quanto colpevoli di aver prodotto documenti falsi a supporto della rivendicazione di condizione libera. La drammaticità e teatralità rappresentate in questa scheda sono esemplari anche di alcuni tratti tipici dei riti legati all'asservimento in epoca medievale e offrono inoltre la conferma dell'esistenza delle diverse condizioni e della circolazione di documenti, falsi o genuini, a riprova dello status degli interessati. Altrettanta drammaticità viene registrata anche nella scheda n. 133 (1131-1146)²³⁶ dove viene documentato l'intento di fustigare i figli di Costantino Stapu²³⁷ i quali «non mi servint bene et issu servizu ki lis poserat patre vostru pro fagere a clesia a lu lassant» e «ca lassavant s'opus de clesia ki lis poserat patre meu», per poi graziarli da tale punizione corporale una volta manifestata la volontà di giurare, dopo il rito del bacio, «d'essere servos de iuvale ad sancta Maria de Bonarcatu» vincolando anche mogli, figli e nipoti «usque in sempiternum». Ancora una volta si ribadisce quindi la necessità del giuramento, peraltro già formalizzato qualche anno prima dal padre. I due casi descritti, gli interventi di donna Anna e dei figli di Costantino Stapu, più che manifestazioni di clemenza nei confronti dei soggetti coinvolti sembrano essere espedienti cui fa ricorso il monastero per evitare l'evidentemente problematico rischio di perdere forza-lavoro necessaria e indispensabile per la continuità produttiva che altrimenti sarebbe impattata negativamente; piuttosto che considerare tali concessioni come una sorta di apertura a favore dei soggetti più deboli, si è inclini a interpretarle invece come interventi ritenuti necessari al fine di evitare o limitare danni economici nei confronti dei monaci.

I *colivertos* cui si è accennato nei paragrafi precedenti, compaiono complessivamente in tre schede del condaghe di Santa Maria di Bonarcado. La prima, la n. 131 (1110-1130)²³⁸, è già lungamente analizzata e citata in precedenza anche per quanto concerne la comparazione con altri tipi di termini relativi a diverse condizioni personali. Le altre due sono la n. 134 (1131-1146)²³⁹ e n. 141 (1131-1146)²⁴⁰. Nella prima i *colivertos* sono attestati come testimoni di una serie di compere e permutate di beni terrieri, insieme a *Lussurgiu Pico*, «mandatore de regnum», e Gervaso Vilidu. È tuttavia esplicitato un legame con quest'ultimo, essendo indicati come *suos*. Nella seconda, molto breve, si legge invece

²³⁶ CSMB, scheda n. 133, pp. 182-185.

²³⁷ Il nome di Costantino Stapu ricorre più volte, a partire dalla prima scheda in cui è attestato, la n. 131 (1110-1130), CSMB, pp. 176-179, precedentemente citata.

²³⁸ CSMB, scheda n. 131, pp. 176-179.

²³⁹ CSMB, scheda n. 134, pp. 184-185.

²⁴⁰ CSMB, scheda n. 141, pp. 188-189.

a proposito del furto di un bovino «Ego Comida de Varca ki lu vinki a Dominige de Pane in corona de curadoria pro vacca ki mi furait; et isse dedimi vinia in Petronia et ego deilla a clesia pro anima de muliere mea. Cun testimonios tota passassione de clesia et cun colivertos quantos ie furunt». I *colivertos*, indicati in una certa quantità, compaiono anche in questo caso come *testimonios*, ma in parallelo ad altri testimoni cui si fa esplicitamente riferimento con la locuzione «tota passassione de clesia». Sembra quindi essere documentata una differenza di sostanza tra questi ultimi, verosimilmente tutti gli individui su cui il monastero rivendica diritti, e i *colivertos* di cui tuttavia non viene definita in dettaglio la condizione, anche se è ben evidente la loro facoltà di testimoniare, come se fossero liberi «pleno iure».

Il tema della autodedizione riveste particolare interesse in questo condaghe grazie ai dettagli molto specifici e originali contenuti in più schede. In particolare la n. 147 (1131-1146)²⁴¹ registra la formula «scribo et confirmo custa recordatione ad esser servu a sancto Symeone et ego et fiios meos et nepotes nepotorum meorum usque in sempiternum»; la doppia scrittura «scribo et confirmo» ricorda molto la «promissio et confessio» dei coloni-ascrittizi sulla base del diritto giustiniano²⁴² e viene inoltre resa esplicita anche la dipendenza ereditaria con vincolo per figli, nipoti dei nipoti «in sempiternum». Un diverso rito di autodedizione è registrato nella scheda n. 170 (1223)²⁴³ che racconta di Nicola de Pane e suo nipote Costantino Loche i quali, a seguito di un omicidio compiuto nel luogo di origine e relativa fuga per evitare le conseguenze del gesto, su iniziativa dello stesso Nicola de Pane «promitiat de servireminde de s'arte sua per temporale in vita sua» e poi estendendo la promessa al nipote e a tutti i membri della famiglia («basandominde ipsos ambos et totu sos homines de sa domo de Nigola de Pane»). Ritorna anche in questa occasione il rito del bacio a conferma del sottoscritto impegno alla dipendenza. Interessante inoltre la registrazione esplicita dei benefici che Nicola de Pane e famiglia traggono dall'accettazione del vincolo di dipendenza, ovvero la fruizione di «sa terra et issa petra, k'est ive, pro fraigare et pro godiresilla in vita sua», sebbene si indichi anche che «ad morte sua omnia cantu ad aer factu remagnat ad sancta Maria in pake et in ketu».

²⁴¹ CSMB, scheda n. 147, pp. 194-197.

²⁴² Cfr. in particolare F. PANERO, *Signori e servi. Una conflittualità permanente* cit.. La questione specifica viene affrontata a p. 312.

²⁴³ CSMB, scheda n. 170, pp. 222-225.

Le spartizioni di figli a seguito di unioni, anche matrimoniali, sono molto frequenti e percorrono trasversalmente l'intero condaghe. Un esempio di attestazione di unione tra *servu* e *anchilla* è registrato nella scheda n. 124 (1146-1184)²⁴⁴. La n. 113 (1164-1185)²⁴⁵ registra invece il caso di Terico, figlio di un *liveru* e di Barbara Pisana, «anchilla de sancta Maria de Bonarcadu», generato al di fuori del matrimonio con *Gavino Zabarruskis*, «servum de sanctu Paraminu de Gilarce». Mentre i tre figli concepiti con quest'ultimo vengono spartiti equamente tra Santa Maria di Bonarcado e l'arcivescovo di Oristano (uno ciascuno e il terzo in comproprietà per metà), per Terico viene invece specificata l'assenza di diritti da parte dell'arcivescovo stesso, consentendo di ipotizzare che il beneficio dell'esigibilità di diritti spetti quindi interamente a Santa Maria di Bonarcado, di cui la madre è *anchilla* e quindi a prescindere dalla condizione del padre. Analoga situazione è anche registrata nella scheda n. 174 (1229)²⁴⁶ dove a fronte di «I carta come erat liveru su patre» e di una dichiarazione che «da ke est liveru su patre et sa mama est anchilla, fijos k'anta fattos siant servos de sancta Maria da oe innanti et serviant a sancta Maria pro servos» si giunge alla imposizione di «daremi s'anchilla con sos fijos». Esempio opposto di unione mista tra *servu* e *livera* è offerto invece nella scheda n. 116 (1185-inizio XIII)²⁴⁷ dove si legge sinteticamente ma in modo estremamente chiaro che «Petru Pianu fuit servu de sancta Maria de Bonarcadu. Coiuedi cun Paulesa ki fuit livera. Fegerunt ·IIII· fijos. Giraruntsime ka si teniant liveros: non boliant servire a clesia. Kertei pro Elene Marras et pro Bera, sa sorre, in corona de iudice Petru et binki». Sebbene quindi i figli ritengano di essere *liveros* come conseguenza della condizione materna, in giudizio vengono smentiti e dichiarati dipendenti di Santa Maria di Bonarcado. Si noti tuttavia che per il momento i destinatari di questa disposizione, su quattro figli complessivi, sono solo due, Elena Marras e sua sorella Vera. La scheda n. 121 (1185-inizio XIII)²⁴⁸ sembra porre rimedio a questa ambiguità, registrando «binkillos pro servos, ca parsit arresone ad iudice et a tota sa corona ca fuit livera sa mama Paulesa», riducendo quindi alla sola madre, *Paulesa*, la condizione *livera* comunemente condivisa e riferendo invece a tutti i figli in generale la condizione di

²⁴⁴ CSMB, scheda n. 124, pp. 170-171. Gli esempi di questo tipo sono comunque molti. Un lungo elenco è registrato per esempio nella scheda n. 167 (1252-1265), CSMB, pp. 218-221. Si rimanda alla Tabella n. 4, CSMB – Condaghe di Santa Maria di Bonarcado per altre casistiche.

²⁴⁵ CSMB, scheda n. 113, pp. 162-163.

²⁴⁶ CSMB, scheda n. 174, pp. 230-231.

²⁴⁷ CSMB, scheda n. 116, pp. 164-165.

²⁴⁸ CSMB, scheda n. 121, pp. 166-169.

servos senza ulteriori distinzioni tra Elena, Michele, Vera e Giusta. La n. 172 (1228-1232)²⁴⁹ registra poi i dettagli relativi a un *kertu* volto a definire la condizione della figlia di un *servu* e di una *anchilla* che viene rivendicata in giudizio come *livera*. A seguito di conferme offerte da «testimonios bonos» si definisce tuttavia la condizione di *anchilla* e la conseguente assegnazione della stessa e di suo figlio. Analoga situazione viene registrata anche nella scheda n. 173 (1218-1232)²⁵⁰ dove si ritrova peraltro il nome di Nicola de Pane tra i «testimonios bonos» a riprova del fatto – posto che si tratti della stessa persona e non di un caso di omonimia – che anche chi si sottopone ad autodedizione possa comunque comparire in giudizio e fungere da testimone in liti relative alla condizione personale. È altresì attestata la formula «a natias»²⁵¹ in merito alla definizione dei criteri di spartizione di *homines* in un caso, nella scheda n. 154 (1146-1184)²⁵², senza ulteriori specifiche circa la condizione degli stessi, cosa che viene invece definita in altre due schede, nn. 155 e 156 (1164-1172)²⁵³, in riferimento a *anchilla*, *servu* e quote di proprietà quali *intregu/intrega* e *latus* e relativi figli.

Sono già stati citati alcuni esempi relativi alla rivendicazione di condizione *livera* documentata in sede di giudizio e registrata per la definizione delle circostanze specifiche anche come riferimento per eventuali cause e liti future. Altri casi particolari sono descritti nella scheda n. 74 (1156-1186)²⁵⁴ dove i figli di Domenico de Pane che «se furunt livertatos» vengono invece sconfitti in giudizio «pro esser servos» a seguito dell'accoglimento di una testimonianza a loro contraria. Uno dei testimoni risulta inoltre essere uno stesso «servu de iudice», Costantino Melone. Anche la fuga o un più generico allontanamento seguito da recupero dei fuggitivi sono documentati con una certa frequenza. La scheda n. 150 (1164-1172)²⁵⁵ registra la vittoria in giudizio da parte di Giovanni Melone in merito a «homines de sanctu Agustinu» tra i quali un certo «Furadu Zuncla ki 'nde fuit fugitu et adonnigadu intro in Alasla et positillu a iurare su curatore d'esser servu de sanctu Austinu isse et fijos suos et nepotes nepotorum suorum». In un altro caso viene richiesta la

²⁴⁹ CSMB, scheda n. 172, pp. 226-229.

²⁵⁰ CSMB, scheda n. 173, pp. 228-229.

²⁵¹ Con questa locuzione si intendono i servi nati in casa o nelle disponibilità del signore fondiario e divisi secondo l'ordine di nascita. Cfr. tra gli altri E. BLASCO FERRER, *Crestomazia sarda dei primi secoli*, in "Officina Linguistica", Anno IV, n. 4, dicembre 2002, Vol. I, Nuoro 2003, p. 153; CSPS, p. 356; CSMB, p. 304; M.L. WAGNER, *La vita rustica* cit., p. 333.

²⁵² CSMB, scheda n. 154, pp. 202-205.

²⁵³ CSMB, scheda n. 155, pp. 204-205 e scheda n. 156, pp. 204-207.

²⁵⁴ CSMB, scheda n. 74, pp. 130-133.

²⁵⁵ CSMB, scheda n. 150, pp. 198-201.

produzione di precedenti condaghi per dimostrare la condizione dei citati in giudizio, portando infine a giudicare come falso il documento presentato a supporto della presunta, e non definita come tale, condizione *livera*²⁵⁶. Una formula di grande interesse, «fegit iudice liveru», è riportata nella scheda n. 100 (1192-1211)²⁵⁷ con riferimento alla spartizione dei figli di *Zipari Polla* avuti con una «anchilla de clesia». Mentre Elena viene assegnata alla *clesia*, Giorgio ritorna da suo padre in quanto evidentemente la disposizione formalizzata dal giudice («fegit iudice liveru») scioglie il suo particolare vincolo lasciando invece inalterato quello della sorella Elena. Precedenti condaghi sono citati come documenti utili a comprovare determinate circostanze anche nella scheda n. 99 (1205)²⁵⁸ dove si dibatte del fatto che «“furunt servos de sancta Maria de Bonarcadu” et ca “lus avia in condagi sus parentes suos”; et ipse torredimi verbu ca “fudi liveru et ipse et issus frates”. Positimi iudice a batuere su condagi a corona in co mi posit iudice. [...] Lesit su condagi de iudice Goantine, ki fegit sa badia de Bonarcadu et ipsu condagi de iudice Comida, su fiiu, cumente lus derunt assus parentes de cusse ad Bonarcadu et a totu sa generatione k’edi nasciri dellos». Vengono quindi definiti come «homines a serviçu de sancta Maria de Bonarcadu» risultando sconfitti in giudizio i presenti e tutti i loro discendenti sulla base del contenuto del precedente condaghe, convalidato con accordo unanime. Un condaghe precedente viene invece considerato falso e quindi non valido a supporto della rivendicata condizione di un individuo che, con parere unanime di «totu sus liveros ki furun in corona», viene confermato come *servu* e restituito a Santa Maria di Bonarcado²⁵⁹.

Una sintetica quanto rilevante scheda è certamente anche la n. 75 (1156-1186)²⁶⁰ dove si legge «Coiuedi Furadu de Ienna cun Alaberta Carru; fegerunt ·II· fijos: Luxuria a Genua e Ianne a clesia». Lussoria e Gianni, i due figli dei coniugi *Furadu de Ienna* e *Alaberta Carru*, vengono spartiti in modo tale che la prima, Lussoria, viene inviata a Genova e il secondo, Gianni, rimane nelle disponibilità della *clesia*. Pare trattarsi in questo caso

²⁵⁶ Si tratta della scheda n. 93 (1192-1195), CSMB, pp. 144-147, dove si legge «Ego Petru Florentinu, priore de Bonarcadu, facio recordatione pro kertu ki fegit mecum Goantine de Sivi pro Sufia de Urri, fiia de Bera de Urri, anchilla de sanctum Iorgi. Kertedi in corona de curadoria, et narait: “livera sorre mia est et anchilla non est”. Et ego narai: “fiia d’anchilla de clesia est et in condage l’apo”. Et poserunt nos ad corona de logu ad duger su condage meum et ipse su suo. Ismendarunt su condage suo in corona de logu, ki aviat factu ad ingenium et segaruntillum et torrarunt sos servos ad sanctum Iorgi de Calcaria, a Sufia et assos fijos, in ki nos kertavat».

²⁵⁷ CSMB, scheda n. 100, pp. 150-155.

²⁵⁸ CSMB, scheda n. 99, pp. 148-151.

²⁵⁹ Si tratta delle schede n. 178 e n. 179 (1228-1232), CSMB, pp. 232-235 e pp. 234-235.

²⁶⁰ CSMB, scheda n. 75, pp. 132-133.

specifico di un trasferimento forzato dalla Sardegna a Genova di una donna la cui condizione consente evidentemente di pianificarne tale destino. Una situazione analoga relativa alla ricezione a Genova di una donna sarda, Giusta, e sua figlia Vereta, è commentata in una recente raccolta di documenti esposti in occasione di una mostra documentaria a cura di Giustina Olgiati e Andrea Zappia ospitata dall'Archivio di Stato di Genova dal 18 settembre al 7 dicembre 2018. Nella pubblicazione dove trovano spazio i documenti esposti e i saggi degli autori invitati a fornire il loro contributo in occasione di un ciclo di conferenze sul tema²⁶¹ emerge, per quanto di competenza della presente ricerca, un interessante documento del 17 giugno 1191 il cui regesto recita «I titolari di 19 delle 21 quote nelle quali è ripartita la proprietà della schiava sarda Giusta e di sua figlia Vereta le vendono al condomino Raimondo Baltigario per 7 lire meno 5 soldi»²⁶². I due documenti citati, riferibili per il territorio sardo al regno di Barisone I e verosimilmente inquadrabili nell'ambito delle vicissitudini politiche di quest'ultimo in particolare nei rapporti con Genova, offrono una particolare prospettiva relativa a una tipologia specifica di mobilità forzata che sembra avvicinarsi alle caratteristiche tipiche della tratta degli schiavi, termine con cui d'altra parte vengono effettivamente definiti gli individui giunti a Genova, sebbene la condizione di partenza sembri del tutto assimilabile a coloro che in territorio sardo vengono definiti come *servos* o *anchillas*, coerentemente con quanto riferito all'interno dello stesso volume dove si legge che «Nei secoli XII e XIII sono numerosi gli schiavi di entrambi i sessi provenienti dalla Sardegna, preferiti – a quanto risulterebbe dal loro prezzo di vendita – ai saraceni forse perché di pelle bianca e di religione non islamica»²⁶³. In tal caso sembra evidente il contrasto tra i *servi* ben integrati nella comunità d'origine – e spesso assimilati ai liberi dipendenti per quanto concerne il diritto di giurare e testimoniare in tribunale – e gli stessi che, una volta sradicati dalla comunità e trasferiti coattivamente in territori lontani, vengono considerati invece molto simili agli schiavi di tratta (soprattutto quando vengano trasferiti in uno dei principali mercati di schiavi del Mediterraneo)²⁶⁴.

²⁶¹ G. OLGIATI e A. ZAPPIA, *Schiavi a Genova e in Liguria (secoli X-XIX)*, Genova 2018.

²⁶² *Ibidem*, p. 145. Si vedano in merito anche i lavori di Geo Pistarino e Laura Balletto: G. PISTARINO, *Schiave e schiavi sardi a Genova (secc. XII-XIII)*, in "Archivio Storico Sardo di Sassari", VII (1982), pp. 17-29; ID., *I primi documenti tra la Sardegna e Genova*, in "Archivio Storico Sardo di Sassari", IV (1978), pp. 53-72; L. BALLETO, *Studi e documenti su Genova e la Sardegna nel secolo XIII*, in G. PISTARINO (a cura di), *Saggi e documenti*, vol. II, tomo II, Civico Istituto Colombiano, Genova 1981, pp. 7-246.

²⁶³ G. OLGIATI e A. ZAPPIA, *Schiavi a Genova e in Liguria (secoli X-XIX)* cit., p. 145. Cfr. anche C. LIVI, *Sardi in schiavitù nei secoli XII-XV* cit..

²⁶⁴ Cfr. in merito quanto detto più avanti nel paragrafo II.6 dedicato agli atti del notaio Guglielmo da Sori.

Un dispositivo giuridico di significativo interesse è poi descritto nella scheda n. 171 (1218-1232)²⁶⁵ con il termine generico *carta* nel contesto di una lite in merito all'assegnazione di «Bera d'Acene, fiia de Iohanne Çukellu, servu de sancta Maria» la cui proprietà viene rivendicata in giudizio ricorrendo alla citazione della stessa che però non si presenta né invia delegati in sua vece, risultando dunque confermare di fatto implicitamente la sua condizione di *anchilla*. La *carta* prodotta sostanzialmente costituisce quindi una ordinanza formale per la quale *Bera d'Acene* deve essere consegnata nelle mani del priore di Santa Maria in quanto «anchilla sua pecuiare».

Le ultime due schede citate in questa analisi del condaghe di Santa Maria di Bonarcado sono la n. 21 e la n. 219 (1200-1207)²⁶⁶. Si tratta di una lite tra il monastero, il giudice e Costantino Marki per la rivendicazione da parte di quest'ultimo di un credito di trenta porci apparentemente offerti in prestito da suo padre al precedente priore del monastero. La risposta del priore Gregorio è densa di contenuti: «patre tuo servu de sancta Maria de Bonarcadu fuit et bindiki annos stetit in Lugadore et perdit su servizu de sa domo de sancta Maria ke li ditava de servire; et pro custu servizu ke perdit, li levait kustos porcos pro ke kertas como». Il padre di Costantino Marki è colpevole di essersi recato in Logudoro per un periodo di quindici anni durante i quali non ha prestato i dovuti servizi a Santa Maria e, per questo motivo, viene privato di trenta porci che ora il figlio rivendica. Gli «homines de corona», presieduti da «donnu Barusone Spanu, ki arreea sa corona sutta iudike de Gallure», concordano unanimemente sulla decisione che sia corretto e lecito, «kando plakiat a su donnu, et in tortu et in diretu», procedere alla requisizione di proprietà di un *servu* essendo questo «usadu de sa terra d'Arbaree». Allo stesso Costantino Marki si chiede inoltre contestualmente di rispondere del bestiame di proprietà del giudice e di cui è custode, quindi in questa seconda parte dell'accusa in assenza di coinvolgimento dei beni

²⁶⁵ CSMB, scheda n. 171, pp. 224-227. In merito alla attestazione del generico termine *carta*, per comodità di lettura si riporta qui il testo completo: «Nunçailla ad corona de kida de verruda d'Aristanis a Bera d'Acene, fiia de Iohanne Çukellu, servu de sancta Maria pro kertare cu.la pro anchilla de sancta Maria de Bonarcadu. Mandait nunça per carta donnu Goantine de Martis, curadore de kida de verruda, ad Bera d'Acene qui vennet a torrari verbu, ca kertavat cunda su priore pro anchilla de sancta Maria. Adcatedilli nunça et minimendi de venne, ne ipsa ne homine pro.ssa: binkilla ad minimança. Testes: donnu Goantine de Martis curadore de Sia, et donnu Comida, su frate, et donnu Gunnari de Çori et Iohanne de Çori et Iohanne Ulpia et Miali Kiconia et Orçoco de Scanu et Petru de Çori et donnu Goantine d'Uda de Palmas et Comida de Çori et Petru de Çori et Petru d'Açene et Iohanne de Çori (custos bator sunt de sanctu Miali) et donnu Orçoco d'Acene curadore de factu de Campitano, ki mandedi sa carta a donnu Comida de Serra Pistore curadore de Bonarcadu, ki ponnet in manu ad Bera d'Açene assu priore pro sancta Maria pr'anchilla sua pecuiare».

²⁶⁶ CSMB, scheda n. 21, pp. 86-89 e scheda n. 219, pp. 266-269. Le due schede sono sostanzialmente identiche. Cfr. anche quanto rilevato relativamente a questa vicenda in P.F. SIMBULA, A. SODDU, *Forme di servitù e mobilità dei servi in Sardegna* cit., p. 388-389.

del monastero. A seguito di dichiarazione di colpevolezza a causa dei danni arrecati al patrimonio del giudice, Costantino Marki si getta ai piedi del priore implorando il perdono, che viene concesso attraverso l'intercessione con il giudice. La lite si conclude, come già rilevato in altri documenti, con il giuramento di impegnarsi a «servire ipse et filios suos pro servos a sancta Maria de Bonarcadu usque in sempiternum». Analogamente a quanto precedentemente rilevato in merito alle vicende di donna Anna e Costantino Spatu, emerge un meccanismo comune che vede la pronuncia di una condanna a carico di soggetti giudicati responsabili di un reato non necessariamente o esclusivamente ai danni del monastero, ma di portata più ampia, fino a coinvolgere direttamente il giudice che, come già rilevato, si pronuncia con disposizioni e sentenze che non sono da leggere in senso di clemenza nei confronti dei colpevoli ma, prospettiva significativamente diversa, in senso di supporto e concessione a favore del monastero sulla base di considerazioni, e relative conseguenze, di carattere prevalentemente politico-economico.

Quanto sopra descritto è altresì interpretabile come l'esempio di una sorta di indennità prelevata forzosamente secondo quanto apparentemente previsto dalle consuetudini dell'Arborea a sostituzione e compensazione di prestazioni di servizi non fornite per un lungo periodo da parte di un soggetto allontanatosi evidentemente volontariamente e senza consenso del *donnu* dal territorio di riferimento per farvi ritorno a seguito di una disposizione da parte della *corona* che ribalta completamente le rivendicazioni mosse dal figlio e volte all'auspicato recupero di beni di famiglia, e che si conclude con la conferma della condizione di dipendenza estesa formalmente ai discendenti «in sempiternum». I beni in questione, trenta porci, possono quindi essere considerati ipoteticamente alla luce dei fatti come un “riscatto” versato a favore del *donnu* beneficiario di servizi esigibili e non erogati in seguito ad allontanamento temporaneo risoltosi successivamente per via giudiziaria²⁶⁷. Da notare inoltre l'indicazione temporale della mancata prestazione di servizi, come già evidenziato in precedenti paragrafi, che si attesta a soli quindici anni – ben meno dei trent'anni altrove indicati e interpretabili come limite formalmente condiviso – non sufficienti per rivendicare legittimamente una condizione diversa da quella non-libera originaria.

²⁶⁷ Si veda in merito anche quanto detto nel relativo paragrafo a proposito di CSPA, scheda n. 184 (1147-1153), pp. 190-191.

Per concludere, in tema di attestazioni riferite a condizioni rilevate come libere, alcune schede precedentemente citate forniscono qualche indicazione significativa. Nella n. 2 (1198-1200)²⁶⁸ si riscontra il termine *liveros* riferito a individui che presenziano attivamente insieme al *marchesu* a un'assise volta a definire una questione relativa a una proprietà terriera, pronunciandosi collegialmente in giudizio. La scheda n. 100 (1192-1211)²⁶⁹ vede invece l'attestazione di una particolare tipologia di *liveru*, il *muniariu*, tenuto alla prestazione di *munera* ovverosia servizi a beneficio del potere pubblico. La possibilità per *liveros* di condividere quote di proprietà di *servos* è infine definita nella scheda n. 37 (1196-1200)²⁷⁰.

II.5 Documentazione cagliaritana dei secoli XI-XIII

Un primo lavoro di riferimento per l'analisi dell'area del cagliaritano risulta essere nuovamente il *Codice Diplomatico della Sardegna* che, data la particolare estensione sia temporale che geografica – da XI a XVII secolo e per tutta la Sardegna –, viene citata in questa e in alcune delle successive sezioni in modo trasversale a seconda dei dettagli forniti da ogni singolo documento evidenziabile per quanto ritenuto significativo in relazione ai temi qui trattati.

Altri interessanti documenti relativi all'area del cagliaritano e a un periodo che va dalla fine del secolo XI al primo trentennio del secolo XIII – più precisamente dal 1070 al 1226 – sono invece editi a cura di Arrigo Solmi (d'ora in poi indicato come CVAAC)²⁷¹. Di queste


²⁶⁸ CSMB, scheda n. 2, pp. 66-69.

²⁶⁹ CSMB, scheda n. 100, pp. 150-155.

²⁷⁰ CSMB, scheda n. 37, pp. 114-117. Cfr. anche P.F. SIMBULA, A. SODDU, *Forme di servitù e mobilità dei servi in Sardegna* cit., pp. 361-397.

²⁷¹ A. SOLMI, *Le carte volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari* cit.. Cfr. anche M. GARAU, *I documenti giudicali conservati in Sardegna: una nota sulle Carte Volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari*, in R. MARTORELLI (a cura di), *Settecento-Millecento: storia, archeologia e arte nei secoli bui del Mediterraneo – Atti del convegno di studi, Cagliari 17-19 ottobre 2012*, Cagliari 2013, I, pp. 123-136, C. ZEDDA, *Le Carte Volgari cagliaritane: prime acquisizioni da un riesame comparativo*, in "Archivio Storico Diocesano - Notiziario", 20 (giugno 2012), pp. 8-14 e, per dettagli in merito alla datazione dei documenti, E. CAU, *Peculiarità e anomalie della documentazione sarda tra XI e XIII secolo*, in G. MELE (a cura di), *Giudicato*

ventuno carte raccolte, sostanzialmente tutte (diciassette, l'81% del totale) presentano dettagli significativi per la ricerca in oggetto e quasi la metà di queste (otto) si riferisce agli anni 1215-1217, come evidenziato nel seguente grafico:



L'autore della raccolta redige anche un utilissimo «Indice lessicale delle voci più notevoli»²⁷² a cui si fa riferimento nel corso della analisi per l'interpretazione più accurata di alcune voci di rilievo, parallelamente anche a quanto definito nei lavori di Giulio Paulis e Eduardo Blasco Ferrer già citati precedentemente²⁷³.

d'Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale. Atti del 1° Convegno Internazionale di Studi, Oristano, 5-8 dicembre 1997, Oristano 2000, I, pp. 313-422.

²⁷² CVAAC, pp. 318-330. Le voci più significative per la ricerca in corso sono le seguenti: «anchilla de cadadie» (equivalente di «servu intregu»), *arrasoni* (pretesa, diritto, prestazioni), *arrobada* (prestazioni di lavoro agrario dovute da sudditi a pubblico potere), *bogari* (togliere, cavare, liberare), *cambia* (permuta, permutare), *condoma* (coppia di servi, maschio e femmina), *cortis* (casa campestre per servi e bestiame), *dadura* (donazione), *filiadur* (parte di figlio in donazione), *franca/frankidadi* (libera/libertà, immune/immunità), *gimilioni* (servizio di lavoro manuale che il giudice può pretendere da dipendenti), *ladus* (metà), *liverus* (liberi), *munia/munera* (servizi di carattere pubblico), *paniliu* (raccolta di lavoratori), *parççoni* (partizioni), *pigulari* (servo o cosa in privata e assoluta proprietà di una persona), «terrali suu de fitu» (colono che tiene terra in affitto da signore), *terrazzola* (serva campestre), *trauda* (quanto in natura o servigi personali si reca a pubblico potere).

²⁷³ G. PAULIS, *Studi sul sardo medioevale* cit., E. BLASCO FERRER, *Crestomazia sarda dei primi secoli* cit..

Procedendo in ordine cronologico, il primo documento riferibile al secolo XI è il n. VII (1066, 5 maggio) in CDS²⁷⁴ e registra una donazione di chiese con relative pertinenze e servi fatta dal giudice di Cagliari Torchitorio I al monastero di Montecassino. Una delle chiese donate è quella di «sanctum Vincentius de Taverna cum plures servos».

Segue il n. VIII di CDS²⁷⁵, analogo al documento n. I (1070-1080) di CVAAC²⁷⁶ – la datazione è leggermente più precoce nell’analisi di Raffaello Volpini ed Ettore Cau (1066-1073/1074)²⁷⁷ –, che descrive una donazione all’arcivescovado di Cagliari da parte del giudice Torchitorio comprendente anche individui definiti come «liverus de paniliu»²⁷⁸. Questi sono tenuti a prestare servizi («seruiant, fazzan omnia serviciu, in omnia fatu cantu ad esser opus») a beneficio dell’arcivescovo sia per terra che per mare e in tutto il territorio sardo come da volontà dello stesso arcivescovo. Viene inoltre specificato che costoro non debbano prestare altri servizi al *rennu*, al *curadore*, all’*armentariu* e al «maiore de scolca» se non per quanto previsto dalla *arrobatia*, ovvero quelle «prestazioni di lavoro agrario, dovute dai sudditi al pubblico potere»²⁷⁹. Le ville donate includono anche «homines cantu sunt et cantu aent esser ad istari intru de custas billas pro cantu adi durari su mundu», quindi con un riferimento ai soggetti presenti ma anche alle future discendenze, in perpetuo.

L’ultimo documento relativo al secolo XI è raccolto in CDS. Si tratta del n. XVII (1089)²⁸⁰, che offre i dettagli relativi alla fondazione del monastero di San Saturnino e la donazione allo stesso da parte di Costantino di otto chiese con relative pertinenze che includono «servos et anchillas». Si tratta delle seguenti chiese dipendenti dalla giurisdizione dell’arcivescovo di Cagliari: «sancti Antiochi, sanctae Mariae, sancti Vincentii de Sigbene, sancti Evisi de Mira, sancti Ambrosii de Itta, sanctae Mariae de Ghippi, sanctae Mariae de Arco e sancti Eliae de Monte».

²⁷⁴ CDS, Tomo I, Vol. 1, pp. 153-154.

²⁷⁵ CDS, Tomo I, Vol. 1, pp. 154-155.

²⁷⁶ CVAAC, pp. 281-282.

²⁷⁷ R. VOLPINI, *Documenti nel Sancta Sanctorum del Laterano. I resti dell’“Archivio” di Gelasio II*, in “Lateranum”, 52 (1986), pp. 1-50, p. 19, nota 48, ripreso in E. CAU, *Peculiarità e anomalie della documentazione sarda* cit..

²⁷⁸ Il termine *paniliu* indica “unione, raccolta di lavoratori”. CVAAC, p. 327.

²⁷⁹ CVAAC, p. 321, voce “arrobada”.

²⁸⁰ CDS, Tomo I, Vol. 1, p. 161.

Passando al XII secolo è da evidenziare innanzitutto il documento n. III del 18 giugno 1107 in CDS (la datazione di Fadda e Tasca è 1108)²⁸¹, che offre i dettagli di una donazione di sei «donicalias [...] cum omnibus pertinentiis suis, videlicet servos et anchillas» disposta dal giudice di Cagliari, Mariano Torchitorio II de Lacon-Gunale, a favore della Chiesa maggiore di San Lorenzo di Genova. L'inventario di tutti i beni donati e relative pertinenze è ulteriormente dettagliato in un altro documento, sempre in CDS²⁸², dove si legge «Cartula de recordationis et confrimationis de colivertis scilicet, de servis et anchillis s. Laurentii habitis per sex donicalia in regno Carralitano» (si noti il ricorso al termine *colivertis* indicato sostanzialmente come analogo di «servis et anchillis»). Seguono le indicazioni dettagliate dei nominativi dei soggetti donati, insieme a eventuali mogli, figli e figlie, per le sei *donicalia*, quella di *Quarti*, di *Arsemine*, di *Sapulli*, di *Caput Terrae*, di *Aquae Frigidae* e di *Fontanae de Aquis*. Un particolare importante riguarda l'indicazione fornita in merito a un certo *cerbui* della «Curia Aquae Frigidae» che viene donato «cum propriis saltibus», quindi con terreni in suo possesso che sono quindi inclusi nella donazione. La sezione finale dell'inventario, facendo ora riferimento solo a «suprascriptos servos, et anchillas», specifica inoltre che «Hi omnes suprascripti cum omnibus filiis, et filiabus suis; et si de iis supradictis Curiis alii inventi fuerint, cum justitia de iis Curiis sint», lasciando quindi a eventuali considerazioni giudiziarie successive la possibile inclusione nella stessa donazione di individui dei quali non si siano forniti dettagli o che per qualche motivo siano sfuggiti all'attenzione del compilatore. Si potrebbe trattare in questi casi di omissioni o di possibili rivendicazioni di non dipendenza da parte dei soggetti non inclusi. Di poco successiva, 29 giugno 1108-1109 (doc. XXIX in CDS, da Tola invece collocato nel 1120)²⁸³, una permuta di alcune delle precedentemente citate *donnicalie*, quella di *Quarti*, *Caput Terrae* e *Aquae Frigidae* con altre sei, *Sebazu*, *Pau*, *Barrala*, *Tracasil*, *Furcilla*, *Sancta Bictoria de Billa Pupici* e il territorio *Missas de donnicella Maria*, anch'esse dotate di «servos et anchillas».

²⁸¹ CDS, Tomo I, Vol. 1, p. 178. B. FADDA, C. TASCA, *La Sardegna giudiciale nell'Archivio del Capitolo di San Lorenzo di Genova* cit., pp. 526-527: «le *donnicalie* di Quarto, Capoterra, Assemini, Acquafredda, *Funtana de Equas* (Fonte delle Cavalle, nei pressi dell'odierna Iglesias) e Cepola». Doc. 1, p. 531.

²⁸² CDS, Tomo I, Vol. 1, doc. IV, p. 179. B. FADDA, C. TASCA, *La Sardegna giudiciale nell'Archivio del Capitolo di San Lorenzo di Genova* cit., doc. 2, p. 532.

²⁸³ CDS, Tomo I, Vol. 1, p. 201. B. FADDA, C. TASCA, *La Sardegna giudiciale nell'Archivio del Capitolo di San Lorenzo di Genova* cit., doc. 5, pp. 533-534.

Risale a pochi anni più tardi, 2 marzo 1112, il documento n. VII di CDS²⁸⁴ che registra la donazione da parte di Benedetto, vescovo di Dolia, della chiesa di Santa Maria di Arco «cum omnibus scilicet pertinentiis, tam in servis, quam et in anchillis» a beneficio del monastero di San Vittore di Marsiglia.

Il termine *colivertis* risulta nuovamente attestato nel novembre del 1119²⁸⁵ in un documento di CDS che registra la donazione della «ecclesiam Sancti Johannis positam in loco qui nominatur Arsemine cum ecclesiis suis sibi pertinentibus cum colivertis scilicet servis et anchillis», anche in questo caso contestualmente e a integrazione dei più generici termini «servis et anchillis», non in contrapposizione con gli stessi, ma a loro maggior definizione. Del 1130 circa il documento n. V²⁸⁶ di CVAAC, che vede l'attestazione di un «servu de clesia» con riferimento a una donazione a favore della chiesa di Santa Cristina. Dello stesso anno anche la carta n. VI²⁸⁷ di CVAAC – analoga al documento n. LXXIV²⁸⁸ in CDS, sebbene da Tola datato 1163-1164 – in cui compaiono «servus et anchillas» nella donazione alla chiesa di Santa Maria di Lotzorai.

Approssimativamente del 1140 la carta n. VII²⁸⁹ di CVAAC dove è attestato un «servus de sancta Lukia in foras». Di dieci o venti anni più tardo invece il documento n. VIII²⁹⁰ di CVAAC – da Solmi datato 1150 e confermato da Cau in una collocazione più flessibile tra 1150 e 1160²⁹¹ – che nella sua brevità riporta tuttavia un elevato numero di attestazioni relative ad «anchilla de cadadie cum totu parççoni sua e a servu de cadadie» (anch'egli «cum totu parççoni sua»), nel contesto di una donazione a favore di San Giorgio di Suelli. Del 1165 la donazione da parte di Barisone I de Lacon-Serra, giudice di Arborea, alla figlia Susanna e ai suoi figli e nipoti di una «domus [...] cum servos et cum anchillas et icustos sunt sos nomenes dessos homines: Gonnari Puliga et issos fijos, Iusta Puliga et issos fijos et P. Marki et Mali de Baniu et Iorgiu su fradi, Troodori Lollo et Bera Polla sa mugere,

²⁸⁴ CDS, Tomo I, Vol. 1, p. 182.

²⁸⁵ CDS, Tomo I, Vol. 1, doc. XXVII, p. 199. Cfr. anche B. FADDA, C. TASCA, *La Sardegna giudicale nell'Archivio del Capitolo di San Lorenzo di Genova* cit., pp. 528-529. Le conferme di questo e dei documenti del 1108-1109 sono anche registrate il 5 gennaio 1121, il 7 dicembre 1136, il 15 giugno 1158 e il 22 marzo 1162: CDS, Tomo I, Vol. 1, docc. XXXI (pp. 202-203), XLVII (p. 211), LXV (pp. 221-222), LXIX (pp. 223-224) e B. FADDA, C. TASCA, *La Sardegna giudicale nell'Archivio del Capitolo di San Lorenzo di Genova* cit., docc. 8-9-10-11, pp. 535-536.

²⁸⁶ CVAAC, pp. 285-286.

²⁸⁷ CVAAC, pp. 286-287.

²⁸⁸ CDS, Tomo I, Vol. 1, p. 227.

²⁸⁹ CVAAC, pp. 287-288.

²⁹⁰ CVAAC, pp. 288-289.

²⁹¹ E. CAU, *Peculiarità e anomalie della documentazione sarda* cit., p. 372.

Biadu Musca et Maria sa mugere, Simione Corssu et Orlandu su fratri, Gonnari Uveri et issu fiiu et ladus de Comita Uceri et Furatus de Baniu et Gaini Pirellu et Comita Uceri»²⁹². Si nota in questo caso l'analogia tra il termine *homines* e «servos et anchillas» e l'indicazione della quota di proprietà, *ladus*, di uno dei soggetti elencati.

Il termine *servi* compare ancora il 2 dicembre 1176-1178 (Tola colloca questo documento, il n. LXXI di CDS, nel 1162)²⁹³, in una richiesta al giudice cagliaritano di restituzione di beni appartenenti alla chiesa di San Lorenzo di Genova e nei quali sono quindi inclusi anche soggetti non-liberi.

Segue cronologicamente il documento n. IV²⁹⁴ di CVAAC – analogo al n. XXXV²⁹⁵ di CDS, datato da Solmi tra 1121 e 1129 e da Tola tra 1121 e 1123, ma la cui collocazione sarebbe più tarda a parere di Cau, verosimilmente nell'ultimo terzo del XII secolo²⁹⁶ – registra l'attestazione di termini quali *servu*, «anchilla sua peguliari» e «anchilla de cadadie». L'indicazione *peguliari* definisce in modo particolare la proprietà assoluta e privata della *anchilla*, mentre la locuzione «de cadadie» potrebbe in qualche caso equivalere all'*intrega* attestata in altre fonti analizzate precedentemente, anche se – come è stato recentemente osservato – «Non è condivisibile l'identificazione di servo *de cadadie* con servo *intregu* proposta da Solmi [...] giacché nelle stesse “carte volgari” figurano servi posseduti per metà (*ladus*) ceduti a *servu de cadadie*»²⁹⁷. L'interpretazione proposta da Simbula e Soddu è dunque che i «servi de cadadie» siano impiegati nel servizio domestico²⁹⁸.

Ultimo documento collocabile nel XII secolo (1° ottobre 1174) è il n. CII²⁹⁹ di CDS che registra tra il resto una donazione da parte del giudice cagliaritano Pietro a favore dei genovesi della «curtem de Tefaraxui cum servis et anchillis».

²⁹² CDS, Tomo I, Vol. 1, doc. LXXX, p. 232. B. FADDA, C. TASCA, *La Sardegna giudiciale nell'Archivio del Capitolo di San Lorenzo di Genova* cit., pp. 538-545.

²⁹³ CDS, Tomo I, Vol. 1, p. 225. B. FADDA, C. TASCA, *La Sardegna giudiciale nell'Archivio del Capitolo di San Lorenzo di Genova* cit., doc. 12, p. 537.

²⁹⁴ CVAAC, pp. 284-285.

²⁹⁵ CDS, Tomo I, Vol. 1, p. 204.

²⁹⁶ E. CAU, *Peculiarità e anomalie della documentazione sarda* cit., pp. 346-347.

²⁹⁷ P.F. SIMBULA, A. SODDU, *Forme di servitù e mobilità dei servi in Sardegna* cit., p. 367, nota 27.

²⁹⁸ *Ibidem*, pp. 366-367.

²⁹⁹ CDS, Tomo I, Vol. 1, pp. 244-245.

Il maggior numero di documenti raccolti da Solmi si concentra invece nei primi venti anni del XIII secolo, iniziando dal n. IX (1200-1212)³⁰⁰ di CVAAC – Cau colloca tale documento leggermente prima, tra 1190 e 1200³⁰¹ – che registra la condizione di «servu de donnu Janni de Sijllu» di un certo *Mariani Concas*, nel contesto di una serie di atti di compravendita e donazione a favore della chiesa di «sanctu Georgii de Suelli»³⁰².

È datato invece 10 maggio 1211 un documento edito da Bianca Fadda e raccolto nel *Diplomatico Coletti dell'Archivio di Stato di Pisa*, contenente una concessione da parte del giudice di Cagliari, Guglielmo di Massa-Salusio di Lacon, della esenzione dal pagamento di alcuni tributi a favore della «domu de Sanctu Jorgi de Sebolu», con importanti dettagli relativi ai soggetti interessati dal provvedimento. Si legge infatti «Assolbulla sa domu de Sanctu Jorgu de Sebolu ki si clabat ad pusti su munasteriu de Gorgona et de Sanctu Vitu et assolbu sus servus et is anchillas de cussa domu et totu sus hominis ki anti stari ad sirvitiu de cussa domu, ki non denti aligandu dadu, ni issa domu, ni is servus, ni is sirvidoris suus, ni ad juigi, ni ad curadori, ni ad maiori de scolca, ni ad armentariu et ni ad peruna personi ki siat, nin pro nomini de judigi, nin pro nomini alienu, farci siat si livera et assolta et icussa domu de Sanctu Jorgi de Sebolu et totu sus hominis suus de non dari aligandu perunu dadu, nin pro personis, nin pro causa issoru peruna»³⁰³. *Servi e anchille* sono dunque inclusi tra gli individui presenti nella *domu* e anche a loro si rivolge la formula «siat si livera et assolta» dall'imposizione del *dadu* (il *datium*), un tributo di entità variabile a seconda della località e in proporzione al reddito personale³⁰⁴, formula che evidentemente in questo caso è destinata ad avere conseguenze esclusivamente di carattere economico-fiscale, non andando a modificare la condizione giuridico-personale degli stessi.

Di qualche anno successiva la carta n. XI (1215, giugno)³⁰⁵ di CVAAC relativa alle donazioni effettuate a favore del vescovado di Suelli dove si legge «dedit ei villam suellensem cum terris et siluis, seruis et anchillis et omni suppelletili, ut ipse omnesque sui

³⁰⁰ CVAAC, pp. 289-291.

³⁰¹ E. CAU, *Peculiarità e anomalie della documentazione sarda* cit., p. 372.

³⁰² Situata nella Curatoria di Trexenta, cfr. C. LIVI, *Villaggi e popolazione in Sardegna nei secoli XI-XX*, Sassari 2014, p. 271-274.

³⁰³ B. FADDA, B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Coletti dell'Archivio di Stato di Pisa*, in "Archivio Storico Sardo", XLII (2002), pp. 87-177, doc. VI, pp. 123-125. La *domu* è situata nella Curatoria di Gippi, cfr. C. LIVI, *Villaggi e popolazione in Sardegna nei secoli XI-XX* cit., pp. 252-258, in particolare quanto detto in merito alla villa di Gurgu de Sepollu, p. 255.

³⁰⁴ Per un approfondimento sul tema del *datium* (o *dadu*), cfr. C. LIVI, *La popolazione della Sardegna nel periodo aragonese*, in "Archivio Storico Sardo", XXXIV (1984), pp. 23-130, in particolare pp. 37-59.

³⁰⁵ CVAAC, pp. 292-294.

successores cam sine lite possiderent». Ancora del 1215 ma qualche mese più tardi, settembre, la carta n. XII³⁰⁶ di CVAAC che registra nuovamente i termini «servus et anchillas» come oggetto di donazione insieme a «terras et binias, et saltus et aquas» dal giudice Pietro di Cagliari al vescovo Torchitorio di Suelli; contestualmente si registra anche l'attestazione di «liurus maioralis», in contrapposizione alla condizione prima citata. Del novembre dello stesso anno il documento n. XIII (1215, 6 novembre)³⁰⁷ di CVAAC che conferma il contenuto di numerosi atti di donazioni, vendite, permutate e transazioni di varia natura effettuate a favore della chiesa di Torchitorio, vescovo di Suelli. Sono attestati alcuni termini già definiti con riferimento a precedenti documenti (*anchilla*, *servu*, «anchilla de cadadie» o «servu de cadadie» con talvolta i relativi figli, «anchilla pegulari», *ladus*), ma anche termini più generici comunque riferibili esplicitamente a condizioni di dipendenza (*homini*), altre locuzioni caratterizzanti quote di proprietà («parzoni d'unu filiu suu», *filiadura*), il termine *arrasoni* riferito a diritti o prestazioni rivendicabili. È inoltre attestato in una sola delle tante sezioni riportanti i nomi dei testimoni presenti un certo «Johanni su terali suu», il cui appellativo, *terrali* (corrispondente al logudorese *terrale*), risulta attestato in altri due documenti sotto citati. Data la possibilità tuttavia per soggetti di condizione libera o meno di poter prestare testimonianza, non è possibile da questo documento dedurre l'effettiva condizione del *terrali*. Del giorno successivo il documento n. XIV (1215, 7 novembre)³⁰⁸ di CVAAC che registra ancora il contenuto di precedenti transazioni a favore della stessa chiesa. I termini cui si fa ricorso sono sostanzialmente analoghi al documento precedente, con inoltre alcune particolari attestazioni. In una prima sezione si legge infatti «Et dedilloi a sanctu Jorgi donna Sardinia de Serrenti, filia de donnu Turbini de Serrenti, cum bulintadi de donnu MarianiDezzori su maridu, a Bera Tillia, filia de Malfidana Corbu anchilla sua, ad anchilla de cadadie». Si nota nuovamente la contestuale e contrapposta presenza dei termini *donnu/donna* e *anchilla* (anche «de cadadie») con una grande frequenza di attestazione dello stesso appellativo *donnu* nelle varie sezioni relative ai testimoni. Un'altra sezione recita «Et kertai cum domnu Johanni de Cureas, filiu de donnu Turbini de Cureas, pro Petru Baca, ki fudi servu de sanctu Jorgi, et arreedasillu issi in servitiu suu». Sembra quindi si faccia in questo caso riferimento alla esplicita rivendicazione e richiesta di servizi e prestazioni da parte di Pietro Baca, indebitamente

³⁰⁶ CVAAC, pp. 295-296.

³⁰⁷ CVAAC, pp. 296-300.

³⁰⁸ CVAAC, pp. 300-304.

sottratto – e non è dato sapere se volontariamente o meno – alla chiesa di San Giorgio di Suelli da Giovanni de Cureas. Anche in questa carta inoltre, uno dei testimoni indicati, tale «Petru de Cabuderra de Castania», riporta l'appellativo «terrali suu de fitu». Un *servu* è attestato anche nel documento n. XV³⁰⁹ di CVAAC, datato 21 giugno 1216.

La carta n. XVI (1217, 8 marzo)³¹⁰ di CVAAC registra anch'essa altre transazioni a favore della chiesa del vescovo Torchitorio di Suelli e vede nuovamente attestati termini già evidenziati e definiti in precedenti documenti (per esempio «servus de cadadia», «anchilla pegulari», *ladus* e altri), ma anche l'interessante occorrenza di *condoma* a indicare una coppia i cui membri sono entrambi caratterizzati da condizione non-libera. L'elenco è lungo e dettagliato e include anche una *terrazzola*, ovvero quella che Solmi definisce come «serva campestre»³¹¹ e che pare essere un diminutivo del termine *terrale* precedentemente citato. Riporta la stessa data anche il documento n. XVII (1217, 8 marzo)³¹² di CVAAC dove al termine *servu* in una particolare circostanza è associata una frase relativa a terre rese oggetto di transazione commerciale nella quale lo stesso *servu* è direttamente coinvolto («custas terras, ki aia comporadas ad Mariani de Franca su servu»).

Di poche settimane dopo la carta n. XVIII (1217, 20 aprile)³¹³ di CVAAC che registra la significativa contrapposizione «o servus o liverus», contestualmente anche alla attestazione di *pigulari*, all'interno di una più ampia e generale descrizione dei beneficiari della disposizione contenuta nel documento stesso. Si legge infatti «Et nos illa firmamus et damus illi ad sanctu Jorgi de Suelli, su donnu nostru, totu sas cergas et is arrasonis d'arari et de messari et de laurari binias, et de pegus de donu et de quasquariu, et de totu sus aterus factus et cergas, cantu gittat a fairi o a dari ad su arenu, o ad pigulari, o ad curadori, o ad armentariu, o ad maiori de scolta, de totu sas personis ki sunt o gi anti essiri a istari in sa villa de Suelli, o suus o alienus, o servus o liverus, ki si 'ndi apat proi sancu Jorgi, cantu adi durari su mundu».

³⁰⁹ CVAAC, pp. 304-305.

³¹⁰ CVAAC, pp. 305-308.

³¹¹ CVAAC, p. 329.

³¹² CVAAC, pp. 308-311.

³¹³ CVAAC, pp. 311-312.

Un documento raccolto da Carla Piras e datato 18 settembre 1219 rileva la presenza di «sardis liveris et servis et anchillis» in Gallura, terra in quel frangente ceduta al giudice di Cagliari e Gallura, Lamberto Visconti, dal giudice di Torres, Mariano³¹⁴.

Breve ma rilevante il documento n. XIX (1225, 10 luglio)³¹⁵ di CVAAC che registra la concessione di alcuni diritti immunitari volti al popolamento della villa di Jana, anch'essa parte della donazione. Si legge infatti «Et dauili in Jana adssu donnu miu sanctu Jorgi de Suelli totu su fundamentu dessa billa errema de Jana jossu de liverus, ki fudi arregnada, et dau ella cum totu sas pertinentias suas, plazas et terras aradorias et saltu et aqua, et cum totu su cantu si apertineda ad icussa billa». La carta continua specificando «Et si perunu tempus illoi anti istari, totu sas arrasonis et issas cergas k'enti debiri fairi de personi o de causa adssu regnu» indicando quindi esplicitamente il riferimento anche a prestazioni personali. La sezione successiva riguarda infine le immunità previste dal documento stesso, proseguendo inoltre il riferimento a «de personi», che recita «Et totu sus servus et isas anchillas de sanctu Jorgi de Suelli, ki sunt o ki anti a istari in Jana, siant assolus et liveradus d'omnia sirbitiu de personis, et non denti intradia nin trauda peruna de causa issoru, ni ad regnu, ni ad pegulari, ni ad curadori, ni ad maiori de scolca, ni ad armentariu, ni ad perunu homini dessoru mundu, si non totu su cantu furunt usadus de fairi o de dari, o assu regnu, o a pegulari, o ad curadori, o ad maiori de scolca, o ad armentariu, totu illu fazzant et denti ad sanctu Jorgi de Suelli su donnu miu, ad bulintadi dessoru piscobu donnu issoru».

L'ultimo documento, il n. XXI (1226, 22 giugno)³¹⁶ di CVAAC – Cau riporta una leggera modifica a questa datazione, anticipando il documento al 23 maggio dello stesso anno, 1226³¹⁷ – menziona esplicitamente *servi* nel regesto e vi fa riferimento nel corpo del testo con il termine *pegulari*. La disposizione relativa a «Faççula franca sa billa de sanctu Basili de Montis» e conseguente dipendenza esclusiva a favore di «sanctu Pantaleu de Olia», grazie alla *frankidadi* concessa in merito a *arrobadia* e *gimilioni*, *corvées* fiscali a favore del Giudicato, fa invece riferimento agli affrancamenti di cui gode la villa di San Basilio di Montis alienata al Vescovato di Dolia (S. Pantaleo), nell'esempio citato, i quali tuttavia non hanno ripercussioni sullo status giuridico-personale che, come rilevato in apertura e nel

³¹⁴ C. PIRAS, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico San Frediano in Cestello dell'Archivio di Stato di Firenze*, in "Archivio Storico Sardo", XLV (2008-2009), pp. 9-142, il documento citato è il n. I, pp. 53-56.

³¹⁵ CVAAC, pp. 313-314.

³¹⁶ CVAAC, pp. 316-318.

³¹⁷ E. CAU, *Peculiarità e anomalie della documentazione sarda* cit., p. 377.

corso della analisi, sarebbe modificato solo da atti di manumissione, essendo di norma l'affrancamento rivolto esclusivamente a benefici di carattere economico-fiscale (attinenti alla sfera pubblica) e non personali (attinenti normalmente alla sfera privata)³¹⁸.

Con riferimento ancora alla Curatoria di Gippi, una «Concessio feudi» del 2 gennaio 1272 registra la presenza di *servi* e *anchille* nella villa di Pao de Vigna e una certa mobilità di parte di essi; il documento tratta infatti di «Giovanni del fu Ubaldo Visconti, giudice di Gallura e signore della terza parte del regno di Cagliari», il quale «cede in feudo ai fratelli Albichello, Lamberto Malepe e Giovanni Capponi della casa dei Lanfranchi un fondo sito in Sardegna nella villa di Pao de Vigna, nella Curatoria di Gippi, con tutti i servi, le ancelle, i pascoli, i boschi, i monti, le valli, i diritti e gli oneri, comprese le persone che, fuoriuscite da quel territorio da 12 anni, erano andate ad abitare nella villa di Cortepinca e quelle che in futuro sarebbero andate ad abitare altrove. Dalla concessione è escluso Pietro Mugeto, terrale del detto Giovanni»³¹⁹. Si legge infatti nei dettagli dell'oggetto della cessione «villam que vocatur Pao di Vigna que est in Kallari in Curacaria de Gippi cum omnibus servis, anchillis, saltis, pascuis, montibus et vallis, iuribus, honoribus, pertinentiis et consuetudinibus et cetera, excepto Petro Mugeto terrale curie suprascripti domini Iohannis Vicecomitis, et cum omnibus hominibus, personis a duodecim annis proximis parte alrea exiverunt de dicta villa Pao de Vigna et inerunt ad standum et stare in villa dicta Cortepinca et etiamque de cetero exiverint qui debeant et teneantur recognoscere dictos fratres et eis servire in utilibus et personalibus serviciis et honoribus ac si in dicta villa Pao di Vigna meram continuam contraherint»³²⁰. I dati rilevanti in questo documento sono molti: la presenza di soggetti non-liberi, oggetto della cessione insieme ad altri beni; la esclusione

³¹⁸ Spostandosi nel Giudicato di Torres qualche decennio prima, una concessione analoga è registrata in un documento del 28 maggio 1177 che fornisce dettagli circa la fondazione da parte di Barisone II di una struttura sanitaria dedicata alla cura dei lebbrosi, donando la *domus* e *curia* di Bosove. Tola data il documento 28 maggio 1178, tuttavia Valeria Schirru anticipa di un anno, al 1177, la datazione: CDS, Tomo I, Vol. 1, doc. CVIII, pp. 250-251 e V. SCHIRRU, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico San Lorenzo alla Rivolta dell'A.S.P.* cit. (per il documento in oggetto si vedano pp. 112-115). Si legge: «Statuimus etiam ut ipsa domus eiusque servi sint immunes et liberi ab illicitis et publicis atque secularibus prestationibus atque servitiis quatenus qui pro salute nostrarum animarum iugiter laborant a nullo in aliquo alio opprimantur». La gestione della struttura richiede l'opera di soggetti, *servi*, che vengono dispensati da altri oneri pubblici in modo da garantire la manodopera necessaria per la sopravvivenza del nuovo ente; si nota anche in questo caso il riferimento a obblighi di carattere pubblico, quindi svincolati dalla eventuale condizione di dipendenza servile personale a cui tuttavia in qualche modo si fa riferimento ricorrendo al termine *servi*.

³¹⁹ C. TASCIA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico dell'Archivio di Stato di Pisa (Bonaini, Chiappeli, da Scorno, Franceschi e Galletti, Monini, Pia Casa di Misericordia, Rossellini Gualandi, Simonelli-Raù, Acquisto 1935)*, in "Archivio Storico Sardo", XLV (2008-2009) pp. 143-356, doc. VI, pp. 226-229, qui citato il regesto a p. 226.

³²⁰ *Ibidem*, pp. 227-228.

di un individuo definito *terrale*, quindi evidentemente altrimenti incluso nelle pertinenze, dunque verosimilmente collocabile nella categoria dei *servi*, ma in questo caso trattenuto dal cessionario³²¹; infine si dispone che la cessione includa anche individui trasferitisi nella vicina «villa dicta Cortepinca» (Curte Picta de Pau³²²) dodici anni prima o che si sposteranno altrove in futuro, determinando dunque la possibilità di esercitare diritti su soggetti che godono di una certa mobilità, ma strettamente controllata dal giudice da cui dipendono personalmente («personalibus serviciis»), anche a distanza di anni.

Per quanto concerne infine il XIV secolo, risulta evidenziabile un solo documento relativo sia al cagliaritano che alla Gallura: è il n. LXXXI (1353, 14 febbraio)³²³ di CDS che registra una particolare disposizione da parte del re di Aragona affinché non si continui a sottoporre i pisani residenti nelle curatorie cagliaritane di *Trexenta* e *Gippi* e, come anticipato, nel Giudicato di Gallura a vessazioni e abusi «reales et personales» che possono profilarsi come obblighi a servizi non dovuti, ma evidentemente fino a quel momento imposti dagli ufficiali sardi. In questo caso specifico, nonostante il ricorso ai termini «reales et personales» siano spesso indicativi di una condizione mista riferibile sia a obblighi di natura reale, prestazioni di lavoro, che personali, quindi relativi allo status – il tema è trattato anche in seguito nel corso dell’analisi di altre fonti³²⁴ – sembra che gli stessi siano invece qui legati nuovamente alle *corvées* fiscali, quindi non significativi in termini di modifica dello status giuridico.

³²¹ Il tema dei *terrales* viene trattato anche nel corso dell’analisi di altre fonti e nelle considerazioni generali conclusive (Capitolo IV).

³²² Cfr. C. LIVI, *Villaggi e popolazione in Sardegna nei secoli XI-XX* cit., pp. 58-59 (in particolare nota 2), p. 148 (Pau) e p. 168 (note 17-18).

³²³ CDS, Tomo I, Vol. 2, p. 744.

³²⁴ Cfr. F. ARTIZZU, *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo*, 2 volumi, Padova 1961-1962.

II.6 Gli atti del Notaio Guglielmo da Sori (1191-1202)

Il cartolare edito a cura di Giuseppe Oreste, Dino Puncuh e Valentina Ruzzin³²⁵ raccoglie complessivamente 959 atti registrati a cura del notaio ligure Guglielmo da Sori nel corso dell'ultimo decennio del XII secolo e in parte relativi a scambi commerciali riguardanti la Sardegna, con anche alcuni riferimenti a transazioni aventi come oggetto individui di cui si specificano condizione e status.

Si tratta in totale di soli cinque documenti (lo 0,5%), quindi quantitativamente meno significativi rispetto alle altre fonti finora analizzate, che tuttavia registrano operazioni caratterizzate da dettagli rilevanti per la ricerca qui condotta essendo riferiti a soggetti di origine sarda. Altre carte rendono invece conto della entità dei rapporti commerciali tra Genova e la Sardegna, pur non fornendo spunti relativi agli eventuali legami di dipendenza dei soggetti attestati. Come rilevato dagli autori dell'edizione citata, la copiosa e competente produzione del notaio in oggetto testimonia di una grande dinamicità socio-economica in area ligure sullo scorcio del XII secolo, e non si limita esclusivamente a regolamentazioni del patrimonio familiare, contratti di compravendita, conferimenti di dote, procure, testamenti, movimentazioni di capitale, prestiti marittimi, ma si estende quindi anche, sebbene in misura molto limitata, ad atti o transazioni che riguardano non beni fondiari o capitali, ma esseri umani.

Quattro di queste carte costituiscono infatti atti di manumissione redatti a Genova: sono i documenti n. 41 (9 aprile 1195)³²⁶, n. 72 (20 luglio 1195)³²⁷, n. 856 (7 giugno 1202)³²⁸ e n. 901 (20 agosto 1202)³²⁹.

Nel primo, n. 41, si legge «Ego Oto Montanarius, amore Dei et remedio anime quondam uxoris mee Iohanne et remedio anime mee, manumitto te Adalaxiam Sardam, anchillam iuris mei, cum omni pecculio quod habes et deinceps adquisiveris, ab omni vinculo servitutis te absolvo ut de cetero mera puraque libertate, honore et commodo florentis civitatis Romane perfruaris, dans tibi liveram facultatem et omnimodam possibilitatem

³²⁵ G. ORESTE, D. PUNCUH e V. RUZZIN, *Guglielmo da Sori. Genova-Sori e dintorni (1191, 1195, 1200-1202)*, Genova 2015.

³²⁶ *Ibidem*, p. 34.

³²⁷ *Ibidem*, p. 57.

³²⁸ *Ibidem*, p. 729.

³²⁹ *Ibidem*, p. 770.

emendi, vendendi, donandi, permutandi, cambiendi, in solutum dandi teque aliis stipulandi, testamentum quoque et omnia ut possibilia negotia absque servitutis obstaculo faciendo et in iudicio constituendo». Dopo questa prima sezione relativa allo scioglimento da qualsiasi vincolo della donna di origine sarda, Adelasia, e dei suoi beni, il testo prosegue con la indicazione della validità dello stesso atto anche nei confronti degli eredi della stessa e, dall'altro lato, dell'impossibilità da parte degli eredi di *Ottone Montanarius*, colui che concede la manumissione, di rivendicare su di essa alcun diritto futuro. Il testo recita «Nullam igitur litem nullamque controversiam adversum te aut heredes tuos per me vel per meos heredes movere aut per submissam personam rebus vel persona promitto, sed sic firmum et inconcussum omni tempore habere et tenere, potius autem hanc prestitam libertatem semper ab omni homine legitime deffendere et auctoriare perpetuo contra omnes personas et nullatenus impedire, alioquin penam librarum decem optimi auri tibi stipulanti dare spondeo ita quod pena commissa hec datio libertatis nichilominus firma et inconcussa permaneat semperque stabilem perseveret».

Gli altri tre documenti riportano esattamente o sostanzialmente la stessa formula utilizzata nel primo, a riprova della «buona conoscenza del formulario, che infatti Guglielmo flette senza grosse difficoltà redigendo tutta la gamma contrattualistica dell'epoca»³³⁰ e, si può ipotizzare, a dimostrazione della necessità di una certa rigidità nella formalizzazione anche di atti relativi alla condizione personale e della domestichezza con gli strumenti giuridici specifici.

Da un punto di vista lessicale sono da evidenziare alcune voci determinanti che ricorrono nei quattro testi citati. Il termine *manumitto*, esplicitamente riferibile all'azione di liberazione personale da vincoli perpetui ereditati dagli antenati oppure precedentemente accettati o sottoscritti e certamente più indicativo rispetto a più comuni affrancamenti che spesso sono relativi esclusivamente a benefici di carattere economico e solo raramente – e con più dubbia efficacia giuridica – riferibili a una effettiva modifica dello status personale nella direzione della libertà³³¹.

Si legge poi «ab omni vinculo servitutis te absolvo» a indicazione del completo scioglimento dei vincoli legati al precedente status di dipendenza ereditaria per consentire

³³⁰ *Ibidem*, p. XXXVII.

³³¹ Cfr. tra gli altri F. PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit..

il pieno godimento della «mera puraque libertate» una volta rimosso l'*obstaculo* costituito dalla condizione non-libera.

La formula «hanc prestitam libertatem semper ab omni homine legitime deffendere et auctoriçare perpetuo contra omnes personas et nullatenus impedire» definisce infine la legittimità della nuova condizione libera nei confronti di chiunque, senza ulteriori impedimenti e senza limiti temporali.

Si noti che tutti e quattro gli atti di manumissione sono relativi a quattro donne sarde, Adelasia, Giusta, Curcia e Maria, e che per tutte i curatori dell'edizione ricorrono nel regesto alla traduzione «schiava» del termine *anchilla* (solo nel caso di Curcia non è attestato alcun appellativo specifico, facendo solo riferimento a «vinculo servitutis»).

L'osservazione di cui sopra risulta particolarmente significativa alla luce dell'analisi dell'ultimo documento evidenziato, il n. 583 (4 giugno 1201)³³², che registra la vendita da parte dei coniugi Raimondo Medico de Muro e Agnese a favore di *Oberto Biroblancho di Polanesi* di un uomo sardo, Pietro di Cagliari, definito nel corpo del testo con la locuzione «servum iuris nostri et sclavum». Trattasi quindi in questo caso di soggetto di genere maschile per il quale non ci si limita alla definizione offerta dal singolo termine *servum*, risultando necessario invece ricorrere al rafforzativo *sclavum*³³³, evidentemente non ritenuto indispensabile nei documenti precedentemente evidenziati o, data la dovizia e caratura professionale del notaio Guglielmo, non applicabile alle condizioni specifiche delle donne coinvolte.

Quanto sopra evidenziato in merito alle differenze lessicali rilevabili nei seppur quantitativamente ridotti documenti citati apre a interessanti valutazioni di vario ordine. Una prima ipotesi può essere imbastita sulla base della esplicita attestazione di manumissioni rivolte a sole donne, quindi con una apparente considerazione preferenziale di genere che porta a pensare a una maggior leggerezza e larghezza di manica nelle azioni impattanti sulla condizione personale femminile. D'altra parte tuttavia, questa stessa presunta magnanimità potrebbe essere invece rivelatrice di una più spiccatamente

³³² G. ORESTE, D. PUNCUH e V. RUZZIN, *Guglielmo da Sori. Genova-Sori e dintorni (1191, 1195, 1200-1202)* cit., p. 496.

³³³ Si noti in questo caso particolare di contestuale attestazione dei termini *servum* e *sclavum* quanto recentemente rilevato da Francesco Panero in merito, tra il resto, al significato letterale di *servus-sclavus*, ovvero “servo di origine slava”. F. PANERO, *Schiavi durante la tratta e servi nella casa padronale: qualche riflessione fra antropologia storica e diritto*, in A. BASSANI, B. DEL BO (a cura di), *Schiave e schiavi. Riflessioni storiche e giuridiche*, Milano 2020, pp. 25-37, in particolare p. 25.

pragmatica valutazione di carattere economico che porterebbe a non considerare più conveniente il rapporto di dipendenza in essere, risolvendolo quindi con una piena liberazione. Quanto detto sembrerebbe quindi valere per le donne, ma non per l'unico uomo attestato, che viene invece venduto e non manumesso essendo potenzialmente dotato di un valore commerciale più considerevole nel mercato di esseri umani del tempo. È possibile altresì ipotizzare – ma non sono disponibili in questa fonte, come purtroppo in molte altre, dettagli precisi a supporto – che la decisione formalizzata nell'atto notarile sia in parte dettata anche da motivazioni di tipo anagrafico, quindi sulla base dell'età del soggetto la cui valutazione potrebbe prevalere rispetto alla differenza di genere o, in ultima analisi e ragionevolmente, con una considerazione congiunta di entrambe le variabili.

Gli atti di cui sopra assumono inoltre un valore ancora più significativo in ottica comparativa, se messi in relazione con una scheda del condaghe di Santa Maria di Bonarcado precedentemente analizzata e riferita al caso di Lussoria, donna sarda che viene obbligata a un trasferimento forzato a Genova. Tale evento è registrato nella scheda n. 75³³⁴ del condaghe e può essere collocato tra 1156 e 1186, quindi una, o al più qualche, decina di anni prima che nella stessa Genova vengano rogati questi stessi atti di manumissione a favore di donne sarde che nel contesto urbano ligure trovano una sorte che, in alcuni casi prima della raggiunta liberazione, le vede oggetto di una dipendenza di carattere personale certamente molto diversa, sebbene più precisi dettagli non possano trovare adeguato spazio in questa ricerca, da quella lasciata nella terra d'origine connotata invece da peculiarità tipiche dell'ambiente rurale.

È certamente ipotizzabile che gli esempi qui riportati costituiscano solo una parte di una più ampia casistica non registrata in alcun documento al momento conosciuto, anche in considerazione del fatto che in termini quantitativi, come risulta anche evidente sulla base delle fonti finora analizzate e descritte, le manumissioni sono normalmente documenti non particolarmente disponibili, quindi l'attestazione di ben quattro di esse in un unico corpus documentario è con tutta probabilità indicativa di una condizione molto più estesa sia in termini di presenza di soggetti in condizione non-libera in contesto anche urbano, sia in termini di diffusione di conseguenti iniziative di liberazione dai vincoli per motivi economici o socio-culturali.

³³⁴ CSMB, scheda n. 75 (1156-1186), pp. 132-133.

II.7 Sardegna e Pisa (secoli XII-XIV)

La storia della Sardegna si intreccia significativamente con quella di Pisa nel corso del Medioevo, con la perenne concorrenza di Genova, tra gli altri, nel tentativo di dominio di vaste aree dell'isola a partire dalla seconda metà del secolo XI e fino al XIV, per restare nel periodo di competenza della presente ricerca³³⁵.

L'analisi delle peculiarità relative alla attività dell'Opera di Santa Maria di Pisa, alle rendite pisane nel Giudicato di Cagliari, al *Breve portus Kallaretani* e ad altre interessanti fonti relative ai rapporti economici e commerciali tra la Sardegna e Pisa in questi secoli consente di definire ulteriormente alcune delle caratteristiche peculiari dei rapporti di dipendenza libera e servile documentabili.

II.7.1 L'Opera di Santa Maria di Pisa in Sardegna (fine secolo XI – XIV secolo)

L'Opera di Santa Maria di Pisa inizia la sua attività nel 1063 con la fondazione della omonima chiesa per poi costruire nel corso dei secoli un vasto patrimonio terriero tramite donazioni e concessioni che spesso riguardano anche individui caratterizzati da condizione di dipendenza personale nei confronti di signori fondiari laici o ecclesiastici.

L'analisi qui proposta, basata in prima istanza sulla già citata opera di Pasquale Tola, il *Codice Diplomatico della Sardegna*, e su significativi lavori di Francesco Artizzu³³⁶,

³³⁵ Cfr. tra gli altri M. BRIGAGLIA, A. MASTINO e G.G. ORTU (a cura di), *Storia della Sardegna, I. Dalle origini al Settecento*, Roma-Bari 2006 e in particolare il contributo di G.G. ORTU, *I giudicati: storia, governo e società*, pp. 94-115.

³³⁶ F. ARTIZZU, *L'Opera di Santa Maria di Pisa e la Sardegna*, Padova 1974. ID., *Un inventario dei beni sardi dell'Opera di Santa Maria di Pisa (1339)*, in "Archivio Storico Sardo", XXVII (1961), pp. 63-80.

Rosalind Brown³³⁷, Bianca Fadda³³⁸, è volta alla identificazione di elementi significativi in merito alla documentazione della natura dei rapporti di dipendenza attestati in territorio sardo attraverso la presenza e l'attività dell'Opera sull'isola, tenendo conto che «l'Opera ebbe proprietà in tutti e quattro i giudicati; di minore entità, però, nell'Arborea a causa della politica indipendentistica e filo-genovese di questo Giudicato»³³⁹.

Nella prima parte del suo saggio, Artizzu menziona una donazione, la prima attestata in Sardegna, da parte del giudice Mariano de Lacon, giudice di Torres, a favore dell'Opera di Santa Maria di Pisa effettuata il 18 marzo 1082³⁴⁰ e comprendente anche la chiesa di San Michele di Plaiano, rimasta nelle disponibilità dell'Opera fino al 1116, come documentato in CDS al documento n. XXII (1116, 6 novembre)³⁴¹, anno in cui viene ceduta a Pietro abate di San Zenone dell'Ordine di Vallombrosa³⁴². La stessa chiesa di San Michele di Plaiano risulta anche attestata in alcune schede del condaghe di San Pietro di Silki ma, per quanto concerne lo specifico periodo compreso tra il 1082 e il 1116, solo in una, la n. 74 (1082-1127)³⁴³, nella quale vi si fa riferimento in merito a un «kertu de servos» che viene risolto «in corona de iudike Gosantine in Sanctu Migali de Plaianu».

Risale invece al maggio del 1103 il documento n. I raccolto da Fadda (analogo al n. II di CDS con datazione leggermente posteriore, maggio 1104)³⁴⁴ che registra una donazione a favore dell'Opera consistente in «quatuor donicalgias cum servis», quelle di Ogliastro, Tolestra, Treche e Tamari, e di qualche anno successivo, tra 24 settembre 1107 e 24 marzo 1108 in Fadda – 1108 per Tola in CDS –³⁴⁵, un'altra donazione da parte di Torchitorio II

³³⁷ R. BROWN, *L'opera di S. Maria di Pisa e la Sardegna nel primo Trecento* cit..

³³⁸ B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'A.S.P.*, in "Archivio Storico Sardo", XLI (2001), pp. 9-354.

³³⁹ F. ARTIZZU, *L'Opera di Santa Maria di Pisa e la Sardegna* cit., pp. 41-42. Cfr. per l'Arborea ID., *L'Opera di Santa Maria di Pisa nel giudicato arborense*, in G. MELE (a cura di), *Giudicato d'Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale* cit., pp. 99-109, anche per i documenti citati in seguito.

³⁴⁰ ID., *L'Opera di Santa Maria di Pisa e la Sardegna* cit., pp. 44-46. Per il documento si veda B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Coletti dell'Archivio di Stato di Pisa* cit., doc. II, pp. 114-116.

³⁴¹ CDS, Tomo I, Vol. 1, pp. 194-195.

³⁴² Cfr. anche in merito A. SODDU, *Un documento pontificio sui beni dell'abbazia vallombrosana di S. Michele di Plaiano in Sardegna (1176)*, in "Quaderni Bolotanesi", XXXVIII (2012), pp. 133-143.

³⁴³ CSPS, scheda n. 74, pp. 134-135.

³⁴⁴ B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'A.S.P.* cit., pp. 57-58. CDS, Tomo I, Vol. 1, p. 178.

³⁴⁵ B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'A.S.P.* cit., pp. 59-62. CDS, Tomo I, Vol. 1, doc. VI, pp. 181-182. Sul tema delle *donnicàlias* e per dettagli aggiuntivi circa la datazione di alcuni dei documenti citati, cfr. anche A. SODDU, *Donnicàlias e donicalienses (XI-XII secolo): un'anticipazione di concessioni feudali in Sardegna?*, in AA.VV., *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, Soveria Mannelli (CZ) 2008, Tomo II, pp. 1057-

di Lacon comprendente «quattuor curtes que domnicalie vocantur [...] cum omnibus servis, et universas anchillas majores ac minores».

Datata 14 marzo 1112 una donazione effettuata da Padulesa di Gunale, vedova di Torchitorio de Zori giudice di Gallura, e riguardante la «curtem integram quam habeo in loco et finibus Larathano [...] cum omnibus servis et anchillis», inclusa la chiesa di «Sancta Maria, posite iuxta eamdem curtem cum omnibus suis servis et anchillis»³⁴⁶. La stessa viene successivamente confermata, sebbene con l'indicazione di soli *servi*³⁴⁷.

Del 1108 un altro inventario dei beni concessi dal giudice di Cagliari Mariano-Torchitorio alla chiesa di Santa Maria di Pisa; di particolare rilievo la sezione finale di quest'ultima carta, dove si legge «Et non appat Zerga de Turbari Gimilioni, si non unu aerem serviat ad Sancta Maria propter Deum, et anima mea; et vivat cum servos de pauperum»³⁴⁸. Questa la trascrizione di Tola nell'edizione citata, sebbene sia da notare quanto evidenziato recentemente in merito da Paola Crasta in un lavoro pubblicato nel 2010 nel “Bollettino di studi sardi” che riesamina il testo in oggetto trascrivendo così la stessa sezione: «et non appant zerga de turbari gimilioni si non unu aa renu et serviant ad Sancta Maria propter Deum et pro anima mea, et non vivent um servos de pauperu», interpretando quindi il contenuto del documento come segue: «I servi di S. Maria, inoltre, vengono esentati dall'obbligo di prestare un solo servizio a stagione alla corte giudiciale e viene loro fatto obbligo di non risiedere insieme ai “servos de pauperu”»³⁴⁹.

In data 8 maggio 1116 l'Opera riceve ancora «quattuor ecclesias nostras que sunt in loco de Galluri cum servis et anchillis»³⁵⁰.

1080 e ID., *Vassalli pisani e genovesi nella Sardegna del XII secolo*, in “Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze «Giovanni Capellini»”, LXXIX (2009), pp. 385-405.

³⁴⁶ B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'A.S.P.* cit., doc. III, pp. 62-64. CDS, Tomo I, Vol. 1, doc. X, p. 184. Tola colloca il documento l'anno successivo, 14 marzo 1113.

³⁴⁷ Si legge in questo caso «curtes cum suis serviis atque peculiis seu pertinentiis». B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'A.S.P.* cit., doc. IV, pp. 64-66, datato tra 14 marzo 1112 e 8 maggio 1116. CDS, Tomo I, Vol. 1, doc. XIX, pp. 191-192, collocato da Tola tra 1115 e 1116.

³⁴⁸ CDS, Tomo I, Vol. 1, doc. XXV, p. 197. Tola colloca il documento nel 1119. Per la datazione qui considerata cfr. A. SODDU, *Donnicàlias e donicalienses (XI-XII secolo): un'anticipazione di concessioni feudali in Sardegna?* cit., p. 1060.

³⁴⁹ A. SODDU, P. CRASTA, G. STRINNA, *Un'inedita carta sardo-greca del XII secolo nell'Archivio Capitolare di Pisa*, in “Bollettino di studi sardi”, 3 (2010), pp. 14-21. In questo lavoro si ridimensiona anche la precisa indicazione cronologica offerta da Tola, collocando la stesura del documento in un arco temporale più ampio, tra 1108 e 1130.

³⁵⁰ B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'A.S.P.* cit., doc. VI, pp. 67-69. CDS, Tomo I, Vol. 1, doc. XXIII, p. 195. Tola colloca questo documento un anno dopo, 8 maggio 1117.

Devono trascorrere altri quindici anni per ritrovare interessanti dettagli in un documento del 6 marzo 1131, il n. XL³⁵¹ in CDS, che fornisce per la *curtis* di Bosove un elenco di quasi cinquanta *servos*, uomini e donne ed eventuali figli, donati insieme a molti altri beni nuovamente alla chiesa maggiore di Santa Maria di Pisa, con riferimento anche alle varie quote di proprietà precedentemente citate (*intregu, latus, pede* o *pedes*) e, in un caso, anche a due giornate, verosimilmente mensili, a integrare il *latus* di una certa *Deietata*. È inoltre presente una particolare sezione dove si legge «cum omnibus rebus, quas predictos servos abent vel abebunt, et cum liveralitate de predictos servos, ut non debeant eos imperare ultra eorum voluntatem, neque iudice, neque curatore, neque nullo majorale, neque nullo ordinato, sed sint proprii iuris operarii sancte Marie, vel eorum missi». È definita quindi la possibilità per questi *servi* di essere proprietari di beni e che la cessione degli stessi è effettuata in modo completo, quindi con pieno diritto da parte dell'Opera di Santa Maria escludendo interferenze di qualsiasi altra autorità.

Undici anni dopo, il 15 ottobre 1142, viene registrata la vendita da parte del vescovo di Galtelli a due operai dell'Opera di due «*curtes integras cum servis et anchillis*»³⁵². Il 31 luglio 1144 si conclude un'altra vendita a favore di «*Iohanni castaldo et fidelis pisane ecclesie archiepiscopatus Sancte Marie totum [...] tam de rebus mobilibus et immobilibus tam de servis et anchillis*»³⁵³.

Ancora una scheda del condaghe di San Pietro di Silki registra nel 1144-1146 una lite intentata dall'operaio di Santa Maria di Pisa, *donnu* Giovanni, contro il priore di San Pietro,

³⁵¹ CDS, Tomo I, Vol. 1, p. 206. B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'A.S.P.* cit., doc. VIII, pp. 71-74; nella sezione finale si legge: «In curte de Bosoe damus servos Simeone Pisano et filio suo intregos, Gavino Corsello et filio suo intregos, Gavino Corbu intregu, Furatu Oste tres pedes, Torgotori Pira intregu, et mulier sua et filio suo intregu, Iorgi de Sassalo cum duos filios suos intregos, Maria Ixerrutthu cum tres filios suos intregos, Susana Arvorelxa cum filia sua intrega, Elena Corrottha intrega, Gaittana intrega, Barbara intrega, Filittica et duos filios suos intregos, Iannosti intregos, Susanna di Campiliolo intrega, Andrea Barbattos latus et Iorgi filio suo III pedes, et Deietta filia sua lato et duos dies, Iorgia Falcalato et uno filio suo intregu, Petru Murta intregu, Gavini Thucali intregu et de filia Deiettata pedes, Iurgia de Usine III pedes, Martine Cocorgitta lato, Saio Pinna lato, Furato Becco pede, de filio de Andrea Barbato III pedes, Petru Carta intregu et de filio suo Costantine lato, Petru de Usine intregu, Costantine de Bari intregu, Ianni Capanna intregu et uno filio suo intregu et lato de alio filio suo, et de Gavini de Bari lato, et lato de filia Martinu Cocoriatto».

³⁵² B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'A.S.P.* cit., doc. IX, pp. 74-77. CDS, Tomo I, Vol. 1, doc. LI, pp. 213-214. Tola colloca il documento un anno dopo, il 15 ottobre 1143.

³⁵³ B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'A.S.P.* cit., doc. XI, pp. 80-81. Cfr. anche F. ARTIZZU, *L'Opera di Santa Maria di Pisa e la Sardegna* cit., pp. 67-68.

Mariniano, in merito alla figlia di un suo *servu*, Preziosa de Mocon, lite infine vinta da Giovanni³⁵⁴.

Un documento del 1173 riguarda poi la cessione di «duas anchillas ki furun coniuvas, s'una cun servo suo in loco de Mola, e s'attera in Templo cun servu de Malusennu; a s'una naran Maria Thirkillo, a s'attera Iorgia Furkilla, s'una fuit de sa domo de Villaalba e s'attera fuit de Sanctu Petru de Surake, pro partire isso fetu ke fu natu. E appimus cunventu de partire sos filios de Gavini, totu su ki appit cun anchilla de Sanctu Petru de Surake»³⁵⁵, includendo quindi sia le *anchille* che i figli concepiti con i relativi *servi*. Un decennio dopo, si registra nella «domo de Sevenes» la presenza di «servos et anchillas», compresi figli e quote di proprietà che prevedono anche *ladus*³⁵⁶.

Chiude il XII secolo una donazione del 1186 da parte di Pietro I giudice di Arborea all'Opera, nella quale sono rivelati interessanti dettagli in merito a 41 *servi* e *anchille* che vengono elencati individualmente, consorti e figli inclusi. Si legge infatti nella sezione successiva all'elenco «Et do et cedo et concedo [...] omnia iura et actiones directas et utiles in rem et in personam vel mixtas mihi de predicta competentia»³⁵⁷. Si ritrovano anche in questa occasione i riferimenti a diritti esigibili su beni, persone o entrambi, con rimando al tema del «reales et personales» già in parte affrontato e che ricorre anche in altre fonti in ambito di conseguenze legate a una condizione personale-giuridica non-libera.

A cavallo tra XII e XIII secolo è collocabile un altro importante documento ricco di dettagli significativi per questa ricerca e relativi alla sopra citata Bosove: il condaghe di Barisone II³⁵⁸. Sono in esso contenuti elenchi di fondi e relativi *servi* e *anchille* in varie quote di proprietà, in merito a donazioni e altri scambi effettuati a favore dell'Ospedale di San

³⁵⁴ CSPS, scheda n. 372, pp. 304-305.

³⁵⁵ E. BLASCO FERRER, *Crestomazia sarda dei primi secoli* cit., Vol. I, doc. XXV, p. 177. Cfr. anche B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'A.S.P.* cit., doc. XII, pp. 81-83 e CDS, Tomo I, Vol. 1, doc. C, pp. 243-244.

³⁵⁶ B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'A.S.P.* cit., doc. XIII, pp. 83-85; documento datato giugno 1184. CDS, Tomo I, Vol. 1, doc. CXIII, p. 254; la datazione di Tola è giugno 1185.

³⁵⁷ B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'A.S.P.* cit., doc. XIV, pp. 85-88. CDS, Tomo I, Vol. 1, doc. CXXIII, pp. 260-261. Il documento è datato 25 marzo – 23 settembre 1186 da Fadda e 1187 da Tola.

³⁵⁸ Vi si è fatto breve cenno nel paragrafo dedicato a CSNT (Paragrafo II.2), ma ora se ne approfondisce l'analisi. Per le citazioni si considera G. LUPINU, S. RAVANI, *Per una nuova edizione critica del "Condaghe di Barisone II"*, in "L'Italia dialettale. Rivista di dialettologia italiana", LXXIII (2015), pp. 49-74. Cfr. anche G. MELONI, A. DESSÌ FULGHERI, *Mondo rurale e Sardegna del XII secolo. Il Condaghe di Barisone II di Torres* cit.; E. MELIS, *Una copia settecentesca del Condaghe di Barisone II* cit.; E. BLASCO FERRER, *Crestomazia sarda dei primi secoli* cit., pp. 165-169 per alcuni brani.

Leonardo di Bosove, affiliato all'Ospedale San Leonardo di Stagno di Pisa. Nei brani citati in nota si rileva nuovamente il ricorso al generico termine *homines* seguito dai termini tipici associati a condizione servile quali intera proprietà (*intregu*) o quote di proprietà (*latu, pede, die*, anche composti «*latus et pede*» o «*pede et I die*» o «*duas dies in mese*», e alcuni utilizzati anche in riferimento a quote di proprietà di beni fondiari). Si legge anche del valore di un *pede* di una *anchilla*, equivalente a venti pecore («Comporaili a Gosantine Tussia su pede de Iusta Piras et deindeli XX berbekes») o di corrispettivi in altre compravendite: un bue risulta per esempio essere il controvalore di 3 *dies* – moglie, figlia e figlio – e di beni non meglio definiti su un *saltu*, un bosco o pascolo («Comporaili a Comita Gattone I die in Maria Piras et I die in sa fiia Iusta et I die in su fiuu Gosantine. Et ego posilu in manu a donnikellu a dareli I boe»; «Comporaili ad Petru de Flumen su cantu bi aviat in su saltu d'Acketas, et deindeli unu boe»); un *die* di una *anchilla* equivale a grano per il valore di un'oncia di argento, considerando che tre once di argento fuso e due o cinque moggi di grano sono il valore di una vigna («Conporaili a Luckesu I die in Iusta Piras, et ego deindeli tridicu ki balsit I untha d'argentu»; «Comporaili a Petru Gusai sa vinia sua de valle de Vosove cun boluntate dessor fiios, et deindeli III unthas d'argentu coctu et V moios de lavore»; «Comporaili a Iusta Gusai mugere de Ithocor de Cortes sa vinea sua de balle de Bosove cun boluntate dessor fiias, et deivili III unthas d'argentu coctu et duos moios de lavore»). Un *servu* sembrerebbe comparire come testimone («Testes: previteru Gavini de Bare su de Bosove, et Petru d'Ardu, et Dorgotori de Nugula, et Nikita su servu de Blaianu»)³⁵⁹.

³⁵⁹ G. LUPINU, S. RAVANI, *Per una nuova edizione critica del "Condaghe di Barisone II"* cit., pp. 54-63: «Et doli assu ispitale meu de Bosove sa domo de Enene, sa parte cantu vili intravat ad Petru frate meu ki aviat ad in cumone cun fiios d'Ithocor frate meu latus ad latus, et corte, et binias, et ortos cun pumu issoro, et issu saltu de Castru Muratu, et issu saltu de Concas, et issu saltu de Bados, et issu saltu de Corona Vaia, et issos homines cantos bi aviat: Similike a s'intrega et tres fiias suas, Berona Belia et Iusta et Elena, Iorgia Murta et in ssu fiuu latus, et issa sorre Berona intrega, in su fiuu de Berona Iuvanne latus, Maria Contu et Iuvanne su fiuu intregos, Elene Contu, Iorgia Vacca, Susanna Locco, Iorgia sa fiia, Marcusa Locco et duos fiios suos, Mariane et Elene, Orovesa sa sorre latus, in Iunesu latus et in tres fiios suos, Elene Gasole latus, Simione fiuu d'Iscurthi Plana latus, Muscu Laura pede et pede in su fiuu Gosantine, in sa sorre Maria duas dies, Cosantine Thanca intregu in inanti de faker fiuu, et Amantha intrega, Elene Cankella II dies, Muscu Pettenata pede et in su fiuu Petru pede, in Gosantine Sesta pede et in Petru su fiuu latus et pede. Et ecustu mi deit a mimi frate meu Petru et ego dolu assu spitale de Bosove pross'animamea et de mugere mea et de fiios meos, pro appatinde prode usque in perpetuum. [...]Comporaili a Fruscu in Bosove ad Sardinia intrega, Latina et a duos fiios suos, a Comita de Rosa et assa sorre, a Susanna d'Ures et a Iorgia de Carros, in Maria de Ioscla pede et duas dies, in Ithocor su frate tres pedes, in Maria Bardea pede, in Petru su fiuu pede, in Comita su fiuu II dies, in Maria d'Erisa pede, in Maria Piras pede et I die, et pede in Iuvanne Pisanu et tres fiios de Iohanne Pisanu III pedes, et latus in Iuvanne Pipiu, et Petru Bacca intregu, et latus in su patre de Iuvanne Pipiu, net pede in Tedora Labra, et duas dies in Gosantine su fiuu, et duas dies in sa fiia Elene, et I die in Ghantine, et I die in Iuvanne su fiuu de Tedore, a Nikifori intregu, et Iorgia Thanca intrega, et issa sorre intrega, et Barbara intrega. Et ego

L'analisi si sposta ora al XIII secolo, caratterizzato dalla affermazione politica ed economica di Pisa in Sardegna e che si riflette anche nei documenti disponibili relativi all'Opera, come segue.

Arrigo Solmi pubblica nel 1912 su "Archivio Storico Sardo" una lettera del 1230, ripresa da Artizzu, che registra alcune concessioni fatte dal comune di Pisa a favore dell'operaio e dei funzionari dell'Opera, concessioni recepite in seguito negli Statuti comunali pisani del 1286, riguardanti anche servizi di carattere personale per i quali viene prevista una immunità³⁶⁰. Si tratta tuttavia in questo caso di disposizioni che, sebbene facciano ricorso

batussi ave Muntania a Bictoria Masala et tres fiios suos, et batussila a Caterina, et battussila a Margarita et ad Iorgia Gallulesa et a Elene Masala, dessa datura de Bruscu, et latus de Iuvanne Pira, et pede de Marcusa Kerella, et II pedes in Ianne su fiiu, et Petru fiiu de Marcusa intregu. Et ego fathonde vene ad Sanctum Leonardu dessoru ispitale de Bosove. [...] Dessu kertu de Comita Pigna deitimi a Iorgi Manus, et latus in Ithocor Capra prossu datu ki se posit in Locudore. Deitimi Ithocor d'Iscanu latus de Gosantine de Balles cun parthone canta aviat. [...] Fiios de Gosantine Palas derunmi prossu argentu pede de Marcusa Kerella et pede in Ianne su fiiu in sa data de donnu Bruscu Furatu Melone. Kertai cun donnu Mariane Thelle su plovanu prossu fia de Iuvanne Pipio, et deitimi in campania duas dies de Marcusa Kerella et duas dies dessoru fiiu Comita. Conporaili a Gosantine Tussia su pede de Iusta Piras et deindeli XX berbekes. [...] Deitimi donnu Benedicte s'operaiu de Pisas latus de Comita Carta prossu cantu vi avia in Iorgia Capagna et in sos fiios, ca su latus meu si fuit. Testes: Gelardinu de Cunnittu et Petru Secke. Et apponke appus sa domo latus de Petru Puione, fiiu de Furatu Puione. Conporaili a Comita Gattone I die in Maria Piras et I die in sa fia Iusta et I die in su fiiu Gosantine. Et ego posilu in manu a donnikellu a darelì I boe. [...] Conporaili a Luckesu I die in Iusta Piras, et ego deindeli tridicu ki balsit I untha d'argentu [...] Deitimi donna Susanna de Lacon latus dessoru corte de Bosove, cun omnes et cun terras et cun bineas. Dovi homines Nikifori intregu, et Furatu Mamalu intregu, et Furatu Puione, et Maria Lattina intrega. [...] Deitimi Mariane d'Athen su de Cortinas onnia cantu 'keli intravat in Bosove, et homines, et terras, et binias cantu 'c'aviat. [...] Testes: previteru Gavini de Bare su de Bosove, et Petru d'Ardu, et Dorgotori de Nugula, et Nikita su servu de Blaianu. [...] Ego, iudike Barusone, conporaili a Mariane de Varru su de Usone donnia cantu bi aviat in Innobiu de vineas, et terras, et saltos, et corte, et homines. Et numen de homines: in Elene de Nule II dies in mese, et duas dies in Petru Kirione su fiiu, et duas dies in mese in Iorgia Campana, et duas dies in mese in Antoni Capra».

³⁶⁰ A. SOLMI, *Una lettera volgare del 1230 nella raccolta Baille*, in "Archivio Storico Sardo", VIII (1912), pp. 339-353, la lettera citata è a pp. 339-340. Alle pp. 341-342 è inoltre citata una lettera datata 11 ottobre 1230 che fornisce dettagli su come i beni dell'Opera siano minacciati in area sassarese: «In nomine domini, amen. Huius publici instrumenti omnibus clareat lectione, me magistrum Henricum factorem administratorem Opere Sancte Marie de Pisis in Sassari sub Gerardo operaio dicte opere denunciase et dixise ex parte communis Pisis domino Michino procuratore Sassari, quod cum venisset ad domum dicte Opere cum episcopo de Castra et alio magno exercitu ad auferendum servos Opere Sancte Marie de dicta domo, absque iusticia et racione, quod nullam violenciam contra iusticiam dicte domui in servis et ancillis nec in aliquo alio dictam domum molestare deberet pro dicto episcopo, vel pro aliquo alio homine, absque cognita racione. Qui vero curator dicto magistro Henrico coram infrascriptis et me notario taliter respondit, quod a iudice Turitano suo domino habebat in mandatis ei hoc facere quod facebat. Et coram infrascriptis testibus et me notario dictus curator dictam curiam per violenciam intravit, ostias dicte curie malo modo aperiendo, et etiam super mura ascendendo, intrando dico cum nunciis dicti episcopi de Castra, scilicet donni Dorgotori. Et taliter me Arnaldonem domini Federici imperatoris notarium scribere rogaverunt. Hactum in Sardinea apud Boxolem, ante dicte Opere domum, die undecimo intrante octubre, sub anno Domini Millesimo duecentesimo trigesimo primo, indictione quarta, in presentia domini Uguicionis de Travalda et domini Opici de Gragnoma, et domini Roti consulis pisanorum, ...». La «domo de Bosohe» con dotazione di *homines* è inoltre citata un secolo prima in un documento raccolto da Tola (CDS, Tomo I, Vol. 1, doc. XLVI, pp. 210-211 – il documento è collocabile nei primi tre decenni del XII secolo) dove si legge in merito a una donazione «Ego Comita de Azzen, et muliere mea Muscunione de Zori facimus ista carta cum boluntate de Deus, et donnu nostru iudice Gostantine de Laccon, et dessa muliere donna Marcusa regina dicta nomine de Gunale, pro omnia causa nostra cantu

a lessico proprio del servaggio, non sembrerebbero riguardare in senso stretto la popolazione rurale sarda. Ecco il testo della breve missiva: «A ricorditi, ser Jacopo, del privilegio dell'opra, lo quale ave piovano sindaco del monesteri di Sancto Savino, di farlo rinovellare altramente, arrechandolo a Pisa. Et del facto del molino de Sassari, posto in loco decto Tanage in Judicato di Torri. Et procurate di inpetrare lectere che si mandino al vesco di Castre in Turri. Et anco procurate havere una lectera di scomunicagione chiuqua tiene li beni dell'opra occupati se non li rende. Et che si mandi chomandando all'arcivesco di Torri che debbia iscomunicare gna domenicha chiuqua tenesse li beni dell'opra occupati, et debialo dire dinansi a lo populo suo: u aqua, u salto, u terre, u possessione. Et del facto di Gostantinopuli procurate anco secondo che dice lo privileo del papa, et etiamdio del facto di Suri et di Trypoli. Et procurate anco che da quinci innanti li operarii Sancte Marie, che sono u che fino, siano liberi ab omni servitio di comuno et di pagare data uvero di prestansa. Et anco procurate che messer lo papa chonfermi tucti li beni dell'opra aguale ave u quinci innanti arà».

Un interessante documento relativo a una azione legale intentata nel 1257 da Guido, figlio di Lorenzo d'Arborea, rivolta alla definizione del possesso di una *anchilla* arborese, Vera Locchia, già presunta *anchilla* del nonno, il giudice Pietro, e al riconoscimento della sua condizione libera a seguito di precedente manumissione dalla stessa rivendicata è raccolto da Silvia Seruis in un lavoro del 2005 edito in "Archivio Storico Sardo"³⁶¹. I passaggi salienti del contenzioso e della sentenza recitano: «siquidem dictus Guido agiebat contra dictam Veram de eo, videlicet, cum dictus Guido dicat et asserat suam et suprascripti sui patris anchillam esse [...]. Vera suprascripta [...] negando se esse ancillam [...] et afirmando se esse liberam et in possessionem libertatis et fuisse iam sunt longissima tempora [...]. Renuntiando quod non credebat, sed caram apparuerit eam fuisse anchilla dicit sibi non preiudicare de iure et apponit prescripssionem libertatis et manumissionem [...]. In totum suprascriptam Veram Locchiam a potestate suprascripti Guidonis absolvimus et liberamus». Si nota in queste ultime parole cui si fa ricorso per la sentenza

amus, et amus de hesta reparare, et homines, et fundamentum, et quatuor pedia, et de intro de domo et de foras de domo, dessa domo de Bosohe in Forasci ponemus a.s. Maria de Iscala, ci siat benedicta tocta a S. Benedictu de Monte Cassinu». Cfr. anche F. ARTIZZU, *L'Opera di Santa Maria di Pisa e la Sardegna* cit., p. 79 e B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'A.S.P.* cit., doc. XVIII, pp. 94-95 e doc. XX, pp. 97-98.

³⁶¹ S. SERUIS, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Roncioni dell'Archivio di Stato di Pisa*, in "Archivio Storico Sardo", XLIV (2005), pp. 53-294, doc. XVII (23 maggio 1257), pp. 124-127.

finale la tipica formula di «assoluzione e liberazione» ricorrente nelle *manumissioni* – ma anche in altre tipologie di documenti come quelli relativi allo scioglimento di vincoli debitori³⁶² – e di cui si tratta anche in seguito nel corso della presente ricerca.

Le fonti ci portano poi all’inventario del 1270 voluto dall’operaio dell’Opera Ranieri Vallecchia e redatto sulla base dei dati raccolti da Gerardo Guercio che registrano evidenze di rilievo per la presente ricerca in merito a possedimenti prevalentemente in area cagliaritano, ma anche nel nord dell’isola, con un elenco dei beni inventariati contenente numerosi servi e ancelle in molte ville sarde³⁶³. Un ulteriore inventario del marzo 1272 a cura di Pietro Soro e relativo ai beni posseduti nelle stesse aree, evidenzia variazioni in alcune delle ville sopra citate e anche dati nuovi³⁶⁴. Per un terzo inventario bisogna attendere il XIV secolo, più precisamente il 1320³⁶⁵. Ancora della prima metà del XIV secolo è anche l’ultimo inventario disponibile, quello del 1339³⁶⁶.

³⁶² Cfr. a titolo di esempio nello stesso lavoro di Silvia Seruis, *Ibidem*, doc. XLIX (14 maggio 1335), pp. 203-205.

³⁶³ Cfr. B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell’A.S.P.* cit., doc. XXIX, pp. 121-124 e F. ARTIZZU, *L’Opera di Santa Maria di Pisa e la Sardegna* cit., pp. 81-84.

³⁶⁴ Cfr. B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell’A.S.P.* cit., doc. XXX, pp. 124-126; doc. XXXI, pp. 126-128; doc. XXXII, pp. 128-134; doc. XXXIII, pp. 134-136; cfr. anche F. ARTIZZU, *L’Opera di Santa Maria di Pisa e la Sardegna* cit., pp. 84-87.

³⁶⁵ Cfr. B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell’A.S.P.* cit., doc. LV, pp. 190-214. Cfr. anche F. ARTIZZU, *L’Opera di Santa Maria di Pisa e la Sardegna* cit., pp. 95-101.

³⁶⁶ F. ARTIZZU, *Un inventario dei beni sardi dell’Opera di Santa Maria di Pisa (1339)* cit.. Cfr. anche B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell’A.S.P.* cit., doc. LXII, pp. 240-243: si tratta in questo caso di un incarico di affidamento dei beni cagliaritano dell’Opera da cui si evince la presenza diffusa, anche estesa oltre l’area cagliaritano, di soggetti non-liberi, uomini e donne, nella sezione che recita: «Et omnes et singulos servos et servas et anchillas, possessiones, domos, terras, bestias, paschua, nemora, aquas et pasturas et alia quecumque bona dicte Opere quos et que sunt in regno kalaritano extra dictum castrum et in eius villis et eorum qualibet et cuiusque earum iurisdictionibus territoriis et confinibus, exceptis servis et anchillis et possessionibus, domibus, terris, bestiis, paschuis, nemoribus, aquis et pasturis et aliis quibuscumque bonis dicte Opere quecumque sunt in villis et territoris Comuni Pisani que omnia non intelligantur in presente locatione».

Si riportano nella seguente tabella i dati sintetici ricavabili dai quattro documenti sopra citati:

Località	Inventario del 1270	Inventario del 1272	Inventario del 1320	Inventario del 1339
Astia (Cagliariitano)	25 <i>servi</i> in piena proprietà 12 <i>anchille</i> in piena proprietà	27 <i>servi</i> in piena proprietà 22 <i>anchille</i> in piena proprietà 8 <i>servi</i> a metà 1 <i>anchilla</i> a metà	11 <i>servi</i> in piena proprietà 4 <i>anchilla</i> in piena proprietà 3 <i>anchille</i> a metà	12 <i>servi</i> in piena proprietà 20 <i>anchille</i> in piena proprietà
Fanari (Cagliariitano)	7 <i>servi</i> in piena proprietà 4 <i>anchille</i> in piena proprietà 1 <i>anchilla</i> a metà	10 <i>servi</i> in piena proprietà 5 <i>anchille</i> in piena proprietà 1 <i>anchilla</i> per tre quarti 1 <i>servu</i> a metà 2 <i>anchille</i> a metà 3 <i>servi</i> per un quarto	3 <i>servi</i> in piena proprietà 1 <i>anchilla</i> in piena proprietà 1 <i>anchilla</i> per tre quarti 1 <i>anchilla</i> a metà	5 <i>servi</i> in piena proprietà 1 <i>anchilla</i> in piena proprietà 1 <i>servu</i> per tre quarti 1 <i>anchilla</i> per tre quarti 2 <i>anchille</i> a metà altri <i>servi</i> non definiti
Prato (Cagliariitano)	8 <i>servi</i> in piena proprietà 3 <i>anchille</i> in piena proprietà	8 <i>servu</i> in piena proprietà 3 <i>anchille</i> in piena proprietà 1 <i>servu</i> a metà 1 <i>anchilla</i> a metà	6 <i>servi</i> in piena proprietà 1 <i>anchilla</i> in piena proprietà	2 <i>servi</i> in piena proprietà 3 <i>anchille</i> in piena proprietà 1 <i>servu</i> a metà
Uta (Cagliariitano)	4 <i>servi</i> in piena proprietà 2 <i>anchille</i> in piena proprietà	-	-	-
Sinnuri (Arborea)	3 <i>servi</i> in piena proprietà 3 <i>anchille</i> in piena proprietà	3 <i>servi</i> in piena proprietà 2 <i>anchille</i> in piena proprietà 1 <i>servu</i> a metà	-	-
Sipollo (Cagliariitano)	2 <i>servi</i> in piena proprietà 2 <i>anchille</i> in piena proprietà 1 <i>servu</i> a metà	-	-	-
Teulada (Cagliariitano)	3 <i>servi</i> in piena proprietà 1 <i>anchilla</i> in piena proprietà	3 <i>servi</i> in piena proprietà 3 <i>anchille</i> in piena proprietà	1 <i>servu</i> in piena proprietà 2 <i>anchille</i> in piena proprietà	-
Iosso (Cagliariitano)	1 <i>servu</i> in piena proprietà 1 <i>servu</i> a metà 1 <i>anchilla</i> a metà	1 <i>servu</i> in piena proprietà 1 <i>servu</i> a metà	-	-
Baratuli (Gallura)	-	5 <i>servi</i> in piena proprietà 1 <i>anchilla</i> in piena proprietà	-	-
Urso (Cagliariitano)	-	3 <i>servi</i> in piena proprietà 2 <i>anchille</i> in piena proprietà	-	-
Acquafredda (Cagliariitano)	-	3 <i>servi</i> in piena proprietà 2 <i>servi</i> a metà	-	-

Località	Inventario del 1270	Inventario del 1272	Inventario del 1320	Inventario del 1339
Villa di Chiesa (Cagliariitano)	-	2 <i>servi</i> in piena proprietà 1 <i>servu</i> a metà 1 <i>anchilla</i> a metà	1 <i>servu</i> in piena proprietà	-
Sepasso (Cagliariitano)	-	2 <i>servi</i> in piena proprietà 1 <i>anchilla</i> in piena proprietà	-	-
Solli (Arborea)	-	1 <i>servu</i> in piena proprietà 1 <i>anchilla</i> in piena proprietà 1 <i>servu</i> (figlio di 3 anni) in piena proprietà 1 <i>servu</i> a metà 3 <i>anchille</i> a metà 1 <i>servu</i> per un quarto 1 <i>anchilla</i> per un quarto 1 <i>servu</i> per un ottavo	-	-
Galbisi (Cagliariitano)	-	1 <i>servu</i> a metà	-	-
Gorgo di Sipollo (Cagliariitano)	-	-	7 <i>servi</i> in piena proprietà 1 <i>anchilla</i> in piena proprietà 2 <i>servi</i> a metà 2 <i>anchille</i> a metà	3 <i>servi</i> in piena proprietà 1 <i>anchilla</i> in piena proprietà
Bosove (Logudoro) ³⁶⁷	-	-	1 <i>servu</i> in piena proprietà (o 3 giorni a settimana) 12 <i>servi</i> per 3 giorni a settimana 6 <i>anchille</i> per 3 giorni a settimana	-
Palmas (Cagliariitano)	-	-	4 <i>servi</i> in piena proprietà 3 <i>anchilla</i> in piena proprietà 1 <i>servu</i> a metà	-
Surache (Gallura) ³⁶⁸	-	-	4 <i>servi</i> in piena proprietà 2 <i>anchille</i> in piena proprietà	3 <i>servi</i> in piena proprietà 7 <i>anchille</i> in piena proprietà

³⁶⁷ Si ricorda nel 1131 a Bosove un numero di circa cinquanta soggetti non-liberi, uomini e donne. Cfr. CDS, Tomo I, Vol. 1, p. 206 e B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'A.S.P.* cit., doc. VIII, pp. 71-74, in particolare p. 74. Cfr. anche l'analisi puntuale dell'evoluzione della *curtis* e *villa* di Bosove in EAD., *Le attività economiche dell'Opera di Santa Maria di Pisa. Le fonti sul Logudoro: la villa di Bosove*, in G. SERRELI, R.T. MELIS, C. FRENCH, F. SULAS (a cura di), *Sa massaria. Ecologia storica dei sistemi di lavoro contadino in Sardegna*, I-II, Cagliari 2017, II, pp. 769-789; qui (p.780) si legge anche che nell'«inventario generale redatto nel 1310 dal camerlengo Nello Falcone [...], per quanto riguarda i servi [...] non vengono riportati né il numero né i nomi, ma si legge che erano tenuti a lavorare per tre giorni alla settimana e rendevano l'anno 30 lire di aquilini minuti».

³⁶⁸ In un documento di affidamento in locazione dei beni dell'Opera nel Giudicato di Torres datato 22 aprile 1336 sono attestati per Surache 1 *servus* e 8 *anchille*, tutti in piena proprietà. Cfr. B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'A.S.P.* cit., doc. LIX, pp. 226-234, in particolare p. 231.


Località	Inventario del 1270	Inventario del 1272	Inventario del 1320	Inventario del 1339
Larathanos (Gallura)	-	-	2 <i>servi</i> in piena proprietà 2 <i>anchille</i> in piena proprietà	-
Villamassargia (Cagliariitano)	-	-	1 <i>servu</i> in piena proprietà (o per tre quarti, «servu III») 1 <i>servu</i> per tre quarti 1 <i>anchilla</i> per un quarto	1 <i>servu</i> in piena proprietà
Borgo di Sigerro (Cagliariitano)	-	-	1 <i>servu</i> in piena proprietà	-
Villanova de Conca (Cagliariitano)	-	-	1 <i>servu</i> in piena proprietà (o per tre quarti, «servu III»)	-
Flumentepido (Cagliariitano)	-	-	1 <i>servu</i> in piena proprietà	-
Casas (Cagliariitano)	-	-	1 <i>servu</i> in piena proprietà	-
Domusnovas (Cagliariitano)	-	-	1 <i>anchilla</i> a metà	-
Area del sassarese (Logudoro) ³⁶⁹	-	-	-	17 <i>servi</i> per tre giorni a settimana 8 <i>anchille</i> per tre giorni a settimana
Area della Nurra (Logudoro) ³⁷⁰	-	-	-	2 <i>anchille</i> in piena proprietà <i>Homines</i>
Vignola (Gallura) ³⁷¹	-	-	-	<i>Servi e anchille</i>
Orosei (Gallura)	-	-	-	7 <i>servi</i> in piena proprietà 5 <i>anchille</i> in piena proprietà
Finassuso (Cagliariitano)	-	-	-	1 <i>servu</i> 1 <i>anchilla</i>
<i>Saltus della Nuça</i> (Cagliariitano)	-	-	-	1 <i>servu</i>


³⁶⁹ Sempre nella precedentemente citata locazione del 22 aprile 1336 sono già riscontrabili i dati confermati nell'inventario del 1339. Cfr. *Ibidem*, doc. LIX, pp. 226-234, in particolare p. 231.

³⁷⁰ Ancora la già citata locazione di beni raccolta da Fadda, documento LIX datato 22 aprile 1336, registra per l'area di Nurra solo 2 *anchille* in piena proprietà. Cfr. *Ibidem*, in particolare pp. 227-228.

³⁷¹ Nel 1336, il documento di cui si sono già forniti gli estremi, sono registrate indicazioni più precise relativamente a Vignola e rispetto a quanto dettagliato nell'inventario del 1339. Sono attestati infatti 4 *servi* e 4 *anchille* in piena proprietà. Cfr. *Ibidem*, in particolare p. 231.

I dati quantitativi sono riassunti sinteticamente nei grafici sotto riportati:





Quanto all'ultimo inventario, quello del 1339, è opportuno rilevare dei dettagli particolari in relazione ad alcune località. Per esempio a Fanari risultano interessanti attestazioni che includono soggetti non-liberi anche in quote diverse e contestualmente a individui di altra condizione; si legge infatti «Infrascripti servi et anchille dicte Opere videlicet: Margianen Porçi, Johannes eius filius; Maria filia scripti Margiani, Agnese anchilla dimidia et filia scripti Margiani, et est medietas filiorum qui remanserunt Opere S. Marie quia uxor erat franca et livera et habuit totidem ipsa Factibuona Marcari filia olim Johannis Marche et est anchilla trium partium. Dominicus Marca filius scripte Factibuone et servus trium partium. Roça Marca est anchilla pro medietatae et habet filios tres et non sunt divisi quia parvi»³⁷². Si notano indicazioni di quote di proprietà che in parte differiscono da quelle rilevate in altre fonti precedenti e, inoltre, la disposizione della spartizione di solo metà dei figli di una coppia di condizione eterogenea in virtù dello status della madre, definita sia *franca* che *livera*, a fronte di padre servo. Risulta di particolare interesse la duplice indicazione «franca et livera», certamente riferibile in questo caso alla condizione personale-giuridica della donna, sebbene il primo termine, *franca*, sia normalmente riferito non allo status bensì ad agevolazioni di carattere esclusivamente economico, come già rilevato in precedenza. Ancora più interessante quanto specificato per Prato; si legge infatti «Item in scripta villa

³⁷² F. ARTIZZU, *Un inventario dei beni sardi dell'Opera di Santa Maria di Pisa (1339)* cit., p. 78.

infrascripti servi et anchille videlicet Maddalena filia olim Dominici Pierj, Bonaventura filia olim Johannis et uxor Gomite et est francus, Diomeldie de Mura servus totus, Julianus Pellis servus totus, Johannes Cau servus medius, Alena de Murta». Compagno nuovamente indicazioni di quote di proprietà, si ritrova il termine *francus* stavolta con uso non contestuale al lemma *liveru* ma in modo isolato e, dato il contesto, certamente riferito alla condizione personale quindi come evidente sinonimo. La sezione termina rilevando che «predicti servi dicte Opere de dicta curte dicunt se non esse servos et se rebellaverunt», rendendo dunque palese una situazione di ribellione da parte di soggetti che reclamano una presunta condizione libera, probabilmente approfittando del cambio di potere³⁷³. Analoga situazione è documentata anche nella villa di Astia, dove si assiste anche esplicitamente al rifiuto di prestare i servizi apparentemente dovuti³⁷⁴ e non sorprende rilevare che tali rivolte si sviluppino proprio nelle aree in cui la presenza servile risulta più significativa. Per quanto concerne l'Arborea, in particolare la villa di Solli, Artizzu rileva la completa assenza della «menzione del bestiame e dei servi i quali, come in altri luoghi, si erano probabilmente resi liberi approfittando della nuova situazione»³⁷⁵. Ultima nota relativa a «villa Massargie» dove sono documentati proprietari terrieri di origine catalana³⁷⁶.

Degno di particolare attenzione anche il tema dei servi fuggitivi e delle azioni rivolte al loro recupero. Infatti i «castellani del Castello di Cagliari [...] dovevano impegnarsi a difendere e mantenere [...] le case, i servi, le ancelle, i possessi e tutti gli *iura et honores* che l'Opera possedeva in Sardegna ed impedire che venisse apportata ad essi alcuna innovazione. Avrebbero, inoltre, dovuto impedire l'uscita dei servi o ancelle dell'Opera

³⁷³ *Ibidem*.

³⁷⁴ *Ibidem*, pp. 79-80. «In villa de Astia: Curtis una et est derocchata et lignamen et tegula ablate sunt per servos dicte curtis. [...] Item in villa scripta de Astia infrascripti servi et anchille videlicet Johanna Patona, Johannes Cosa; Nicola Bremj, Johannes Palla, Comita de Onna, Guantinus Cosse, Campudannus, Morgiannus de Sessina, Trouadore de Sessina, Gomita Leo, Petrus Mocchi, Maria Leo, Furata de Murta, Maria eius filia, Pasqua Mocchi, Vera Leo, Sardinia Sessine, Alena Sessine, Maria Sessine, Dominica Sessine, Vera Falla, Vera Sessine, Maria de Onni, Alena de Onni, Vera Dorru, Flore Sessine, Sardigna Leo, Barbara Leo, Vera Leo, Torbinus Leo, Bonaventura soror sua et Johannes Leo. Et qui servi omnes dicunt se non esse servos et sunt rebellati nolentes servire». L'argomento viene anche trattato da Elisabetta Artizzu, cfr. E. ARTIZZU, *Fanari donnicalia e villa*, in "Archivio Storico Sardo", XLV (2008-2009), pp. 357-388. Cfr. anche B. FADDA, *Nuovi documenti sulla presenza dell'Opera di Santa Maria di Pisa nella Gallura medievale (1112-1401)* cit., in particolare p. 653 e EAD., *Le attività economiche dell'Opera di Santa Maria di Pisa. Le fonti sul Logudoro: la villa di Bosove* cit., p. 770.

³⁷⁵ F. ARTIZZU, *L'Opera di Santa Maria di Pisa nel giudicato arborense* cit., p. 108.

³⁷⁶ ID., *Un inventario dei beni sardi dell'Opera di Santa Maria di Pisa (1339)* cit., p. 80. «In villa Massargie: Servus unus filius Pieri Arculle. De quibus predictis servis et anchillis, possessionibus et bonis Pierus Maliery catalanus solitus est reddere annuatim videlicet de possessionibus Castelli Castru Flor. XXXVIII de auro et de aliis Lb. XX den. anfonsinorum. Et nunc dicte possessiones Castelli tum locate sunt Guillermo Joverio catalano pro pensione annuatim reddenda Flor. LXXX de auro».

dalle ville o territori appartenenti alla stessa e, altresì, il loro trasferimento ad altri luoghi sottoposti alla giurisdizione del comune. I castellani avrebbero dovuto collaborare con l'operaio ed i suoi rappresentanti nella ricerca e cattura dei servi fuggitivi e nel ricondurre i medesimi ai luoghi d'origine»³⁷⁷.

Facendo un brevissimo passo indietro rispetto agli ultimi inventari trecenteschi sopra citati, tra 1298 e 1301 sono ancora evidenziabili alcuni documenti riguardanti l'Opera e raccolti in un altro lavoro di Bianca Fadda edito nel 2009³⁷⁸. Del 2 aprile 1298 una disposizione che vieta di imporre alcun «servicium personale vel reale prestandum» a due uomini di Sassari³⁷⁹; l'attestazione di una distinzione tra servizi di carattere personale e reale conferma l'esistenza di prestazioni differenziate che impattano o meno sulla condizione personale-giuridica dei soggetti coinvolti e, inoltre, il divieto previsto per gli individui menzionati nel documento, sebbene non siano specificati i motivi dell'esenzione, implica che siano diffuse situazioni in cui invece tali servizi sono richiesti o imposti. In un

³⁷⁷ ID., *L'Opera di Santa Maria di Pisa e la Sardegna* cit., pp. 90-91.

³⁷⁸ B. FADDA, *L'Opera di Santa Maria di Pisa in Sardegna attraverso i Contratti. Il registro n. 32 (1298-1301)*, in "Studi e ricerche", II (2009), pp. 27-52. Si noti che il termine *servus* o *servicium* è riferito in alcuni documenti anche agli amministratori dell'Opera, quindi in senso di servizio prestato a favore dell'ente ma non necessariamente con implicazioni di carattere giuridico-personale come quelle invece identificabili per la popolazione rurale, sebbene sia opportuno distinguere caso per caso, essendo i *servi* ammessi anche a incarichi di amministrazione e gestione dei beni dell'Opera. Cfr. doc. 6 (21 settembre 1298) dove si legge «Gomitam Lochio servum et factorem dicte Opere» con riferimento a Gomita Locche, sindaco e fattore dell'Opera di Santa Maria di Pisa in Orosei, p. 40; doc. 11 (17 luglio 1300) dove si legge «Guiduccius filius Nerii de Pietrasacca Versilie posuit se ad standum cum domino Burgundio suprascripto ad omnia eius et dicte Opere servitia facienda et prestanda in Sardinea iusta mandatum et voluntatem suprascripti operarii et Proficati de Vico factoris et sindici dicte Opere in Sardinea et cuiusque eorum. Qui Guiduccius per stipulationem solemnem convenit et promisit et ad sancta Dei evangelia iuravit suprascripto domino operario stare et morari in Sardinea ad servicium dicti operarii et Opere hinc ad unum annum proxime venturum. Et a dicto suo servicio non discedere vel separare sine licentia dicti operarii, et res et bona et pecuniam que ad eius manus de bonis dicte Opere custodire et salvare et dicto operario vel dicto Proficatio eius procuratori restituere et consignare», con riferimento all'incarico affidato a Guiduccio, p. 46; doc. 12 dove si legge «Luparellus condam Andree de cappella Sancti Nicolay posuit se ad standum cum domino Burgundio suprascripto ad omnia eius et dicte Opere servitia facienda et prestanda in Sardinea iusta mandatum et voluntatem dicti operarii et Proficati de Vico factoris dicte Opere in Sardinea et cuiusque eorum. Qui Luparellus per stipulationem solemnem convenit et promisit suprascripto domino operario et ad sancta Dei evangelia iuravit suprascripto domino operario stare et morari in Sardinea ad servitium dicti operarii et Opere hinc ad unum annum proxime venturum incipiendum die quo moverit de civitate pisana pro eundo ad dictum servitium. Et a dicto suo servitio non discedere vel se separare sine licentia dicti operarii» con riferimento all'incarico affidato a Luparello, pp. 47-48. Cfr. anche EAD., *Nuovi documenti sulla presenza dell'Opera di Santa Maria di Pisa nella Gallura medievale (1112-1401)* cit., in particolare p. 652.

³⁷⁹ EAD., *L'Opera di Santa Maria di Pisa in Sardegna attraverso i Contratti. Il registro n. 32 (1298-1301)* cit., doc. 2, p. 36. Il breve testo completo recita «Ego Burgundius Tadi operarius suprascripte Opere tibi Petruccio Trullo familiari et factori nostro pro suprascripta Opera et ipsius Opere in Sassari et partibus vicinis et propinquis per hec scripta mando quatenus Petrum et Guantinum filios Arsocci de villa de Sassari quondam Petri Marras vel aliquem eorum ad aliquod servicium personale vel reale prestandum tibi pro suprascripta Opera vel ipsi Opere in aliquo gravare non debeas nisi tibi prius inde aliud duxerint in iniungendum. Actum suprascripto loco, presentibus suprascriptis testibus eodem suprascripto die».

documento datato 14 luglio 1300 e relativo alla locazione dei beni dell'Opera in Bosove e nella Nurra, nel Logudoro, sono inclusi nell'elenco degli stessi anche «honores servorum et ancillarum» e i termini *servi* e *anchille* in modo esplicito, inequivocabile e ripetutamente, nelle sezioni dedicate³⁸⁰.

Proseguendo nel pieno XIV secolo, oltre agli inventari citati, sono evidenziabili attestazioni di *servi* e *anchille* tra 1330 e 1339 in alcuni atti di locazione³⁸¹ e la loro presenza nei beni dell'Opera proseguirebbe almeno fino al 1358³⁸². Inventari più tardi (1347 e 1368) presentano invece una dubbia affidabilità a causa dell'attestazione di nomi sostanzialmente invariati che rendono inverosimile la permanenza di una situazione demograficamente analoga a distanza di tre decenni³⁸³.

³⁸⁰ *Ibidem*, doc. 9, pp. 41-44. Le sezioni in cui sono attestati i termini sopra citati recitano come segue: «totum podere, predia et terras domesticas et agrestes et pascua et nemora cum omnibus arboribus, fructibus, domibus, vineis et molendinis super se positis et iura et honores servorum et ancillarum quos et quas et que dicta Opera habet et ad ipsam Operam pertinent quomodocumque, pro domo et occasione domus dicte Opere posite in loco dicto domus Bozue confinium et quasi territorii ville sive terre de Sassari. Et inde totum podere, predia et terras domesticas et agrestes et pascua et nemora cum omnibus arboribus, fructibus, domibus, vineis et molendinis super se positis et iura et honores servorum et ancillarum quos et quas et que dicta Opera habet et ad ipsam Operam pertinent quomodocumque, pro ecclesia et domo Sancte Marie de Castello contrate sive provincie de Nurra iudicatus turritani sive Lugodoris. Cum omnibus iuribus et honoribus servorum et ancillarum et ipsos servos et ancillas et opera omnia que dicti servi de Bozua et Sancte Marie de Nurra quomodocumque

facere tenentur vel debent dicto operario pro dicta Opera et ipsi Opere» (p. 42); «Et per stipulationem sollemnem suprascriptus dominus Burgundius operarius Opere Sancte Marie suprascripte operarius nomine pro suprascripta Opera convenit et promisit suprascripto Francisco recipienti pro se ipso et dictis germanis suis pro medietate et pro suprascripto Guillelmuccio pro alia medietate in toto suprascripto termino dictas terras, predia, honores, iura, servos et ancillas et alias res ei ut dictum est locatos eis non tollere nec tolli facere nec eis aliquod superimponere sed autor et defensor et principalis disbrigator pro suprascripta Opera et ipsa Opera erit et existet» (p. 43).

³⁸¹ EAD., *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'A.S.P.* cit., doc. LVIII, pp. 223-226; il già citato doc. LIX, pp. 226-234; doc. LXII, pp. 240-243. Sono infine rilevabili due occorrenze della formula «omnia iura et nomina omnesque actiones et rationes tam utiles quam directas, reales et personales et mixtas» in due documenti del 1302 e del 1341 che, sebbene attestate in altre fonti con riferimento ai diritti esercitabili nei confronti di soggetti non-liberi, in questi due casi sembrerebbero riferibili esclusivamente a responsabilità in carico all'affidatario di beni in conseguenza dell'accordo sottoscritto. La stessa formula è attestata anche in documento precedente, datato 2 ottobre 1255. *Ibidem*, doc. XXIV, pp. 108-111 (in particolare p. 109), doc. XLVIII, pp. 168-172 (in particolare p. 170) e doc. LXIII, pp. 243-253 (in particolare p. 250).

³⁸² Cfr. EAD., *Nuovi documenti sulla presenza dell'Opera di Santa Maria di Pisa nella Gallura medievale (1112-1401)* cit., p. 655.

³⁸³ Cfr. EAD., *Le attività economiche dell'Opera di Santa Maria di Pisa. Le fonti sul Logudoro: la villa di Bosove* cit., p. 782, nota 32 e F. ARTIZZU, *L'Opera di Santa Maria di Pisa e la Sardegna* cit., p. 109.

Un altro saggio di Rosalind Brown, edito nel 1988 nel Bollettino Storico Pisano³⁸⁴, fornisce un quadro dettagliato relativo ai possedimenti dell'Opera di Santa Maria di Pisa nel primo Trecento, facendo riferimento anche agli inventari già considerati precedentemente ma aggiungendo ulteriori elementi di originalità.

L'autrice offre una considerazione iniziale che evidenzia le differenze tra l'area toscana e la Sardegna, in termini di permanenza o meno nel XIV secolo della servitù, specificando che nel 1310 «l'Opera possedeva ancora servi nell'isola, e pensava di esigere servizi servili, almeno in teoria, mentre dalla Toscana era sparita da tempo ogni forma di servitù»³⁸⁵. Mentre per quanto concerne la realtà toscana si rimanda ai saggi che registrano i risultati delle ricerche e analisi in merito³⁸⁶, non affrontate nel presente lavoro, certamente la realtà sarda trecentesca vede ancora l'attestazione di rapporti di dipendenza formalmente riconducibili alle modalità di sfruttamento servile della manodopera.

Anche Brown conferma la maggior diffusione di termini riferibili a soggezione servile nei possedimenti cagliaritari dell'Opera, riprendendo alcuni dei dati già presentati precedentemente con riferimento ad alcuni lavori di Artizzu e offrendo una comparazione quantitativamente più schematica e trasversale che qui si riprende sintetizzandola nel seguente grafico e affiancandola alla tabella e ai grafici sopra riportati³⁸⁷.


³⁸⁴ R. BROWN, *L'opera di Santa Maria di Pisa e la Sardegna nel primo Trecento*, in "Bollettino Storico Pisano", LVII (1988), pp. 157-209.

³⁸⁵ *Ibidem*, p. 164.


³⁸⁶ Cfr. F. PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit. e altri.

³⁸⁷ Dati tratti da R. BROWN, *L'opera di Santa Maria di Pisa e la Sardegna nel primo Trecento* cit., pp. 175-176. Cfr. in merito anche B. FADDA, *Nuovi documenti sulla presenza dell'Opera di Santa Maria di Pisa a Cagliari in epoca catalano-aragonese*, in "Ri.Me. – Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea", n. 4 (giugno 2010), pp. 125-142, in particolare p. 131.

Numero di *servi* e *anchille* dell'Opera di Santa Maria di Pisa nel cagliaritano e in Arborea (1270-1339)



La situazione in Logudoro e Gallura risulta invece di entità significativamente più ridotta, come evidenziato dai dati rappresentati nel grafico seguente e parallelamente ai dati forniti nei precedenti³⁸⁸.



Per quanto concerne l'Arborea, infine, le risorse sono ancora più scarse, a riprova di un minore controllo esercitato dall'Opera che si riflette sia sulla minor frammentazione delle prestazioni³⁸⁹ che sulla migrazione di servi, verosimilmente anche per volontà dell'Opera stessa, dal luogo di originale residenza in questa area verso località maggiormente presidiate, come per esempio il cagliaritano³⁹⁰.

³⁸⁸ Dati tratti da R. BROWN, *L'opera di Santa Maria di Pisa e la Sardegna nel primo Trecento* cit., p. 183. In questo caso si fa riferimento a inventari e resoconti.

³⁸⁹ Cfr. anche J. DAY, *La Sardegna e i suoi dominatori dal secolo XI al secolo XIV* in J. DAY, B. ANATRA, L. SCARAFFIA, *La Sardegna medioevale e moderna*, Torino 1984, pp. 3-187.

³⁹⁰ Cfr. a titolo di esempio quanto detto in merito in R. BROWN, *L'opera di Santa Maria di Pisa e la Sardegna nel primo Trecento* cit., pp. 179-180.

II.7.2 Altri documenti sardo-pisani tra seconda metà del XIII e inizio XIV secolo, tra cui le *Rendite pisane nel Giudicato di Cagliari* e il *Breve portus Kallaretani*

Conclusa l'analisi dei documenti relativi all'Opera di Santa Maria di Pisa in Sardegna, si rivolge ora l'attenzione verso carte di analoga rilevanza prodotte tra il XIII secolo e i primi decenni del XIV.

Particolarmente ricco di dettagli di rilievo per la presente ricerca il testamento di Gottifredo, figlio di Pietro I d'Arborea, datato 19 ottobre 1252³⁹¹, che registra numerose attestazioni di *servi*, *anchille* e disposizioni di liberazione per alcuni di essi e di cui si riportano i passi più significativi. Si legge per esempio «Dorbino servitori meo» e, ancora più rilevante, «Item libero a vinculo servitutis Micheluccium famulum meum [...]. Item libero a vinculo servitutis Susannam de Campitano famulam meam» a testimonianza dunque della presenza di soggetti definiti come *servitore* – la cui condizione non è esplicitamente riferibile a non-libertà – o *famulus/famula* evidentemente di condizione non-libera essendo posta in essere in questi casi una azione di liberazione dal vincolo personale. Anche l'inventario compilato l'anno successivo, il 19 giugno 1253³⁹², contiene coerentemente l'indicazione della presenza di «servos et anchillas» in località definite. È il caso di Urratoli³⁹³ dove sono elencati ben 28 *servi* (di cui tre a metà) e 18 *anchille* (di cui due a metà), Guspini dove sono presenti 5 *servi* e 9 *anchille* (di cui due a metà), Cancellà con 2 *anchille*, Genna con 1 *anchilla* e 1 figlio *servus* e, infine, Palma con ben 24 *servi* (di cui 4 a metà e un *pede* di uno di essi) e 14 *anchille* (di cui 4 a metà).

³⁹¹ B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'A.S.P.* cit., doc. XXII, pp. 100-104.

³⁹² *Ibidem*, pp. 104-108. Cfr. anche F. ARTIZZU, *Nota su Gottifredo di Pietro d'Arborea*, in "Archivio Storico Sardo", XXVII (1961), pp. 115-128.

³⁹³ Cfr. anche C. LIVI, *Villaggi e popolazione in Sardegna nei secoli XI-XX* cit., p. 381 (e nota 61, p. 383)

Si passa ora all'analisi delle rendite pisane nel Giudicato di Cagliari, con riferimento a due lavori fondamentali di Francesco Artizzu editi rispettivamente nel 1957 e nel 1958³⁹⁴ dai quali emergono dettagli di notevole interesse. L'autore opera una distinzione temporale tra XIII e XIV secolo per i due gruppi di fonti considerati, ma l'attenta analisi da parte di Livi ricolloca in effetti la prima serie di documenti a qualche decennio dopo, precisamente il 1323, documenti che risultano quindi essere sostanzialmente coevi rispetto al secondo gruppo, e anzi addirittura leggermente più tardi³⁹⁵.

Partendo quindi dal secondo contributo, quello del 1958, si rileva che i registri redatti a Cagliari all'inizio del XIV secolo, precisamente nel 1316, contengono documenti di una certa rilevanza con indicazioni significative soprattutto nel capitolo relativo ai tributi in denaro³⁹⁶. Per quanto riguarda infatti il tributo chiamato *datium*, riscosso a gennaio e agosto con entità variabile a seconda della località e in proporzione al reddito personale, l'analisi di questo registro delle rendite consente di evidenziare dati di notevole interesse³⁹⁷.

Partendo dalla «Curia seu Judicatus Sarabi», Villa Pupussi³⁹⁸, sono elencati numerosi soggetti tenuti a versamenti «pro servitute», in alcuni casi contestualmente anche al *datium*. La compresenza di entrambi i tributi porta a ipotizzare che questa imposta sia applicata a soggetti di condizioni giuridiche varie, mentre l'attestazione dell'obbligo «pro servitute» indica certamente un rapporto di dipendenza non-libera, o non completamente. Nel dettaglio, *Johannes Polla*, «servus scripti Comunis, debet solvere ad scriptum terminum pro sua data et pro sua servitute» per un totale di 2 soldi. Invece *Petrus Arritha* e *Rosa Ularigius*, *servus* e *anchilla* del comune pisano sono tenuti a un versamento rispettivamente di 4 e 10 soldi solamente «pro sua servitute». I dettagli relativi a *Rosa Ulargius* sono particolarmente significativi in quanto il suo nome nell'elenco riportato dal registro è collegato al marito *Arthochus Capra*, presente in un elenco successivo in relazione «ad

³⁹⁴ F. ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari nella seconda metà del secolo XIII*, in “Archivio Storico Sardo”, XXV (1957), pp. 319-432 e ID., *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari agli inizi del secolo XIV*, Padova 1958.

³⁹⁵ Cfr. C. LIVI, *La popolazione della Sardegna nel periodo aragonese* cit., in particolare pp. 126-129 per la questione in oggetto.

³⁹⁶ Cfr. F. ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari agli inizi del secolo XIV* cit., pp. 12-17.

³⁹⁷ Si rimanda nuovamente a C. LIVI, *La popolazione della Sardegna nel periodo aragonese* cit., pp. 37-59 per l'approfondimento del tema del *datium*.

³⁹⁸ F. ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari agli inizi del secolo XIV* cit., pp. 29-32. Questo insediamento, *Villaputzu* o *Villa Pubuzzi* nell'opera di Carlo Livi precedentemente citata, è collocato nell'angolo sud-orientale dell'isola, Curatoria di Sarrabus, e risulta documentato da prima del 1110 fino almeno al 1589, sebbene con alcuni vuoti documentari. C. LIVI, *Villaggi e popolazione in Sardegna nei secoli XI-XX* cit., p. 150, 197, 279.

jugum unum» e al figlio *Ventura* che risulta essere condiviso in parti uguali tra il comune di Pisa e un certo *Arthochus Pinno*.

La stessa sezione del documento, al f. 2v., registra inoltre l'interessante attestazione di «liveri et terrales ab equo»³⁹⁹ che, sulla base delle interpretazioni fornite in alcuni precedenti paragrafi relativamente al termine *terrales* e alla condizione a esso riferibile, offrirebbe l'evidenza di una contrapposizione – per quanto concerne la presente analisi ma di una analogia in termini di tributi dovuti – tra *liveri* e *terrales* che sono quindi definibili, questi ultimi, come individui di condizione diversa dai *liveri*. Conferma di tale ipotesi è contenuta nello stesso elenco successivo alla attestazione della locuzione, e a esso relativo. È infatti registrato il nominativo di «Johannes Inboy qui erat liver ab equo est extimatus cum villa quia pauperrimus et insufficiens». Esistono quindi entrambe le condizioni, «liver ab equo» e «terralis ab equo», e *Johannes Inboy* non risulta più essere definibile come «liver ab equo» in quanto *pauperrimus* e *insufficiens*, a indicare certamente una condizione complessivamente peggiorativa, sebbene non se ne conosca nel dettaglio la definizione e categorizzazione da un punto di vista lessicale e giuridico. Sempre nello stesso Giudicato di Cagliari, questa volta nella Villa di Sorruì⁴⁰⁰, «Sippius de Massa» è indicato come «servus Comunis» ed è tenuto al versamento del *datium* e di un altro tributo «pro sua servitute». Più avanti nella stessa sezione sono ancora attestati «liveri et terrales ab equo», senza ulteriori dettagli di rilievo. Ancora analoga attestazione anche nella cosiddetta Scolca di Orrea, in particolare nella Villa Cortinia⁴⁰¹.

«Gomita de Soestus servus Comunis» è invece registrato nella Villa Carruti⁴⁰², oltre ad altri «servi et anchille» dello stesso comune tra cui compare nuovamente *Gomita de Soestus* con riferimento in prima analisi al *datium* e ora anche «pro sua servitute» e «ad jugum unum grani». Anche *Gomita Melone* è soggetto a versamento di tributi sia per *data* che per *servitute*, mentre *Gresio Melone* e *Pasqua Melone* solo «pro sua servitute». *Bisuata Ullia* è invece condivisa, come *Ventura* precedentemente citato, tra il comune di Pisa e *Arthochus Pinno*. Viene fornito inoltre un breve elenco di nominativi con indicate le relative quote di

³⁹⁹ F. ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari agli inizi del secolo XIV* cit., p. 31.

⁴⁰⁰ *Ibidem*, pp. 36-41. La villa risulta scomparsa già verso la fine del XV secolo (cfr. C. LIVI, *Villaggi e popolazione in Sardegna nei secoli XI-XX* cit., p. 197, 280).

⁴⁰¹ F. ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari agli inizi del secolo XIV* cit., pp. 42-44. La villa risulta esistente ancora verso la fine del XV secolo e almeno fino al 1589 (cfr. C. LIVI, *Villaggi e popolazione in Sardegna nei secoli XI-XX* cit., p. 197, 279).

⁴⁰² F. ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari agli inizi del secolo XIV* cit., pp. 47-49.

proprietà a favore del comune: «Guantinus Melone “servus in totum”; Barsolus Melone e Sardigna Melone “anchilla, servus pro medietate”; Marguethus Melone “servus in totum”; Fogla Lay “anchilla scripti Comunis pro quarta parte»⁴⁰³.

Emerge anche in questo frangente un riferimento generico a una età, non definita, che consente di prestare la propria opera servile, espressa con la formula «sint habiles etatis ad serviendum»⁴⁰⁴.

L'analisi passa poi alla «Curia seu Judicatus Tholostra», che, oltre a presentare l'attestazione della stessa formula appena citata relativamente all'età per servire⁴⁰⁵, vede registrati per la *Villa Arceuescho* «servi et anchille Pisani Comunis [...] tam pro eorum servitute quam pro eorum consueto servitio». Si tratta nello specifico di «Maria Pagla pro sua servitute, Guantinus Pagla pro sua data et servitute e Vera Melone pro sua servitute». Questi individui sono quindi soggetti a una duplice tassazione, quella derivante dalla loro condizione personale («pro eorum servitute») e quella in sostituzione del *servitium* fornito al fisco in periodo giudiciale, a dimostrazione della monetizzazione delle prestazioni cui si è precedentemente accennato. Anche le ville *Archulenti* e *Mamussi*, nella stessa curatoria, registrano la presenza di «liveri et terrales ab equo» già evidenziati altrove⁴⁰⁶.

Il «Judicatus Chirre» registra invece nella Villa Chirre⁴⁰⁷ *Johannes Polla*, omonimo dell'individuo già registrato a Villa Pupussi, tenuto a versare tributi «pro sua data e pro sua servitute». Nella Villa Urlo è citato invece un individuo, Gonnario Meli, che viene descritto contestualmente come «liver et terralis ab equo» e a cui pare riferibile anche la successiva disposizione che prevede «non teneantur ire ad Coronas neque ad Mostram sed ad omnia alia servitia que aliqui liveri facere teneantur»⁴⁰⁸.

⁴⁰³ *Ibidem*, p. 48.

⁴⁰⁴ *Ibidem*. Cfr. qui il paragrafo relativo all'analisi del Condaghe di San Pietro di Silki (Paragrafo II.3).

⁴⁰⁵ F. ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari agli inizi del secolo XIV* cit., p. 52 sgg.. Livi identifica questa villa con *Archiebiscobu*, un centro localizzabile sempre nell'angolo sud orientale dell'isola, già presente prima del 1110 e ancora attestato tra 1190 e 1230, per poi scomparire alla fine del XV secolo (cfr. C. LIVI, *Villaggi e popolazione in Sardegna nei secoli XI-XX* cit., p. 144, 197, 280).

⁴⁰⁶ F. ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari agli inizi del secolo XIV* cit., pp. 55-57. Entrambe le ville risultano scomparse già alla fine del XV secolo (cfr. C. LIVI, *Villaggi e popolazione in Sardegna nei secoli XI-XX* cit., p. 197, 280).

⁴⁰⁷ F. ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari agli inizi del secolo XIV* cit., pp. 61-63. La villa, collocata come le precedenti nell'angolo sud orientale dell'isola, risulta esistente tra 1190 e 1230 e fino alla fine del XV secolo circa (cfr. C. LIVI, *Villaggi e popolazione in Sardegna nei secoli XI-XX* cit., p. 76, 144, 197, 279).

⁴⁰⁸ F. ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari agli inizi del secolo XIV* cit., pp. 73-74. La villa risulta già scomparsa dalla fine del XV secolo (cfr. C. LIVI, *Villaggi e popolazione in Sardegna nei secoli XI-XX* cit., p. 197, 279).

Quest'ultima precisazione riserverebbe qualche dubbio circa la precedentemente proposta contrapposizione tra i due distinti termini *liver* e *terralis*, risultando ora riferibili invece allo stesso soggetto. Il fatto tuttavia che venga esplicitamente riconosciuto che anche chi può essere definito *liver* sia tenuto in qualche modo alla prestazione di «omnia alia servitia» offre una conferma di quanto stabilito come una delle premesse di questa ricerca, ovvero i diversi gradi di libertà di cui possono godere i soggetti prestatori di manodopera in ambito rurale nel Basso Medioevo, e l'entità della dipendenza può di conseguenza avere un impatto più o meno sensibile e definitivo sulla condizione giuridica degli stessi. Nel caso specifico dei «liveri et terrales ad equo», fatta salva l'ipotesi di cui sopra, non è in questa fonte possibile sbilanciarsi oltre verso valutazioni più precise in quanto i dati a disposizione, sebbene rilevanti da un punto di vista lessicale, non consentono di esprimere valutazioni di carattere giuridico.

In conclusione quindi, tornando nel merito al *datium* e a coloro i quali ne subiscono l'imposizione, i due casi di *Sipparius de Massa*, nella Villa di Sorruì, e di *Gomita de Soestus*, nella Villa Carruti, risultano emblematici in quanto costituiscono gli unici *servi* registrati esplicitamente come tali nell'elenco della *data*, comparando al tempo stesso nell'elenco dei contribuenti in quanto tassati «pro sua servitute», come sopra descritto. A supporto di questa considerazione di carattere quantitativo, lo stesso Livi evidenzia significative assenze in questi documenti in quanto «Vi manca larga parte – probabilmente la netta maggioranza – di quanti conservano l'antico “status” servile dell'epoca giudiciale, che nei primi decenni del '300 rappresentavano ancora una percentuale abbastanza rilevante della popolazione complessiva, anche nei domini di Pisa dove era stato maggiore il loro declino»⁴⁰⁹.

L'altro contributo invece, quello del 1957 e relativo al registro collocabile nel 1323, non risulta altrettanto significativo in termini di indicazioni relative allo status dei soggetti attestati, se non per quanto concerne il gimiglione e la *roatia*, oneri che tuttavia non sono necessariamente indicatori in quanto tali di una particolare condizione giuridica pur essendo esercitati nei confronti della persona fisica⁴¹⁰ e, durante la dominazione pisana nell'isola, essendo progressivamente convertiti in denaro per una più efficace gestione.

⁴⁰⁹ C. LIVI, *La popolazione della Sardegna nel periodo aragonese* cit., pp. 39-40.

⁴¹⁰ Si veda anche in merito la tesi dottorale di Lucia Maria Agnese Masala, *Documenti inediti sui rapporti tra Pisa e la Sardegna nel fondo comune, divisione A, dell'Archivio di Stato di Pisa*, discussa nell'Anno Accademico 2012-2013 presso l'Università di Cagliari, in particolare il capitolo ottavo e le osservazioni relative alla figura professionale dei compositori (p. 631 sgg.).

Anche l'indicazione evidenziabile in f. 61 v. relativa alla Villa Setauno⁴¹¹ rende conto di una iniziativa di ripopolamento dell'insediamento, disabitato nella seconda metà del XII secolo, da parte di «donno Trouadori» che offre un affrancamento generale per quattro anni a tutti i soggetti che vi si insedino e condizioni ancora vantaggiose a partire dalla scadenza di tale termine. Considerando il soggetto promotore, la natura della esenzione e il lessico cui si fa riferimento, non si può tuttavia considerare questa iniziativa come volta a mutare la condizione individuale in termini di libertà o servitù, bensì quanto una delle comuni e significative offerte di migliori condizioni e opportunità economico-produttive orientate al popolamento o ripopolamento di insediamenti considerati di rilievo o strategici nelle dinamiche di potere politico locale⁴¹².

L'analisi muove ora verso una fonte composta a Cagliari nel 1318, sebbene riferibile a testi statutari pisani risalenti al XIII secolo e poi tradotti nel XIV, spogliata ancora da Francesco Artizzu e i cui dettagli sono editi in un saggio del 1979 per il Centro di Ricerca – Pergamene medievali e protocolli notarili.

Si tratta degli Ordinamenti pisani per il porto di Cagliari, anche denominati *Breve Portus Kallaretani*⁴¹³, che nel loro complesso forniscono dati rilevanti di natura economico-contabile, tuttavia solo per una modestissima parte di interesse per la nostra analisi.

Una lunga sezione del documento fornisce un dettagliato elenco di commissioni dovute sia da compratori che da venditori a fronte di transazione commerciale perfezionatasi nel contesto del porto di Cagliari, naturalmente a seconda del bene scambiato e proporzionalmente al suo valore. Al f. 22v si legge di uno dei tanti impegni assunti dal sensale – funzionario portuale con ruolo di grande responsabilità e prestigio – a garanzia del corretto svolgimento dei suoi compiti: «Anco juro alle Dio sancte vaela di non prendere né avere, u prendere u avere fare, per me o per altrui d'alcuna persona o luogo, per mio

⁴¹¹ F. ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari nella seconda metà del secolo XIII* cit., p. 423, dove si legge «la scripta villa fue desabitata et donno Trouadori acio che la dicta villa sabitasse la francho in questo modo cioè che tucti li homini che venissino a stare in de la scripta villa stiano franchi anni IIII et a capo danni IIII pagino catuno homo lanno in denaro s. X». Carlo Livi in una delle sue opere fondamentali, *Villaggi e popolazione in Sardegna nei secoli XI-XX* edita a Sassari nel 2014 identifica questa villa come Sedaunu, collocandola nella Curatoria di Campidano (regione del Sinnai a nord-est di Cagliari) e tracciandone brevemente la storia indicando attestazioni tra 1190 e 1230, la condizione di “villanova” nel 1322 e la scomparsa almeno a partire dal 1420. Cfr. C. LIVI, *Villaggi e popolazione in Sardegna nei secoli XI-XX* cit., p. 58, 148, 192, 223.

⁴¹² Cfr. tra gli altri R. COMBA, F. PANERO, G. PINTO (a cura di), *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, Cherasco-Cuneo 2002.

⁴¹³ F. ARTIZZU, *Gli ordinamenti pisani per il porto di Cagliari – Breve Portus Kallaretani*, Roma 1979.

sensalatico se non secondo lo infrascripto modo. Cioè dal venditore e compratori da ciascuna parte e da ciascuna parte s'intenda la quantità che di socto è scripta, e denari aquilini minori»⁴¹⁴. Segue l'elenco che vede, al f. 24, questo importante dettaglio: «E della libra di pregio di servi ed anchille per parte – denari I»⁴¹⁵. Compratori e venditori sono quindi tenuti a versare una commissione nella misura di un «denaro aquilino minore» per ogni *libra* corrisposta nel pagamento, a seconda del valore del bene, nel caso specifico un servo o una anchilla. Si nota un contributo equivalente previsto anche per alcuni animali («E per pregio di cavalli per parte – denari I», «E per predicto di livra d'altra bestia di IIII piedi per parte»⁴¹⁶), quindi di fatto assimilando a questi ultimi, da un punto di vista commerciale-merceologico e in questo contesto, uomini o donne di condizione servile.

Le ultime argomentazioni di questo paragrafo riguardano infine principalmente un saggio ancora di Francesco Artizzu, *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo*, edito in due volumi tra 1961 e 1962⁴¹⁷.

Qualche dato quantitativo prima di procedere all'approfondimento dei particolari rilevanti: l'analisi condotta sui 146 documenti conservati nell'Archivio di Stato di Pisa e raccolti nei due volumi porta a evidenziarne solo 5 pertinenti con la ricerca qui condotta, uno della metà del XIII secolo e gli altri quattro compresi tra il 1317 e il 1319.

Il primo documento, redatto a Cagliari il 19 giugno 1250, riporta i dettagli della vendita di un servo originario del Giudicato di Arborea, un certo Guantino, per un prezzo di 9 libbre di denari minuti di Genova. Si legge «Armaleus tabernarius [...] per hoc publicum instrumentum vendit et per manum desteram tradidit domino Rainerio comiti de Casali Guantinum servum suum ipsius Armalei, filium Moscardi de villa Guspini iudicatus Arboree [...] cum omni iure proprietate et pertinentia sua»⁴¹⁸. La vendita di Guantino viene effettuata «per manum desteram» a evidenziare la ritualità dell'evento con notevole valore simbolico e riguarda non solo il soggetto ma anche i suoi beni e quanto di sua pertinenza.

Il documento prosegue con un altrettanto interessante passo che recita «Insuper omnia iura omnesque actiones et rationes tam utiles quam directas, reales et personales et mixtas sibi in dicta et de dicta re vendita et tradida vel eius occasione quoque modo vel iure

⁴¹⁴ *Ibidem*, pp. 67-68.

⁴¹⁵ *Ibidem*, p. 70.

⁴¹⁶ *Ibidem*.

⁴¹⁷ F. ARTIZZU, *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo* cit..

⁴¹⁸ *Ibidem*, vol. 1, doc. 12, p. 16.

competentes et competentia eidem domino Rainerio vendidit, dedit, cessit, concessit atque mandavit». Il riferimento a «reales et personales (et mixtas)» è certamente indicativo della ampiezza dei diritti ceduti nella operazione commerciale, diritti che includono gli aspetti reali, materiali, ma anche, e soprattutto, quelli personali, individuali, legati alla condizione di essere umano strettamente vincolato ai voleri di un soggetto superiore che ne può disporre a piacimento, analogamente a quanto accade per un qualsiasi altro bene.

Per quanto concerne l'area di origine del sopra citato Guantino, il Giudicato di Arborea, è disponibile un documento di pochi anni precedente, 27 gennaio 1238, dove si legge della presenza di «liveri sive servi vel anchille» tra i quali è verosimile che egli sia incluso, prima della sua vendita⁴¹⁹.

Degli altri quattro documenti databili ai primi due decenni del XIV secolo, i primi tre riportano il termine *serviens* e il verbo *servivit* con dettagli relativi al tipo di servizio prestato (per esempio «pro nutrendo et lactando») e al salario concordato; si tratta delle indicazioni di compensi relativi a prestazioni temporanee, per esempio la balia o nutrice, non riconducibili in questi casi a una modifica della condizione giuridico-personale⁴²⁰.

Il quarto, infine, è un documento redatto a Cagliari il 13 maggio 1319 – Fadda anticipa la data di un anno, 13 maggio 1318 –⁴²¹ che risulta di particolare interesse: si tratta della «manumissionem, liveractionem et absoluctionem» di un individuo attestato come *sclavus* che ha prestato servizio presso un cittadino pisano di nome Cecco Alliata. Nonostante la brevità dello scritto, vengono forniti dati chiari e precisi in merito alla operazione effettuata e alle conseguenze della stessa. Si legge infatti che lo *sclavus* sarà «liver et absolutus ab omni nesso, jugo et vinculo servitutis et ab omni servitute et conditione servili finitis dictis

⁴¹⁹ C. PIRAS, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico San Frediano in Cestello dell'Archivio di Stato di Firenze* cit., doc. VIII, pp. 87-90.

⁴²⁰ F. ARTIZZU, *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo* cit., vol. 2, doc. 7 (Cagliari, 4 febbraio 1317), p. 15 sgg., doc. 10 (Cagliari, 7 febbraio 1317), p. 26 sgg. e doc. 30 (Cagliari, 4 ottobre 1318), p. 68 sgg.; i documenti sono anche raccolti separatamente da Bianca Fadda in B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Alliata dell'Archivio di Stato di Pisa*, in "Archivio Storico Sardo", XLVI-Tomo I (2009), pp. 83-508 e XLVI-Tomo II (2011), pp. 507-794, i documenti in questione sono in particolare: n. 90 (7 febbraio 1317), pp. 353-354; n. 91 (7 febbraio 1317), pp. 354-355; n. 92 (7 febbraio 1317), pp. 355-356; n. 106 (12 febbraio 1317), pp. 385-386; n. 107 (16 febbraio 1317), pp. 386-388; n. 118 (6 settembre 1317), pp. 411-412; n. 122 (4 ottobre 1317), pp. 421-422; analoghi dettagli sono rilevabili anche in altri documenti: n. 172 (6 novembre 1320), pp. 551-552; n. 184 (21 novembre 1321), pp. 577-578; n. 192 (24 luglio 1324), pp. 605-607; n. 201 (11 ottobre 1323), pp. 622-623; n. 207 (5 novembre 1324), pp. 638-640; n. 212 (23 dicembre 1325), pp. 654-655.

⁴²¹ F. ARTIZZU, *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo* cit., vol. 2, doc. 40 (Cagliari, 13 maggio 1319), p. 89 sgg.; B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Alliata dell'Archivio di Stato di Pisa* cit., doc. 132 (13 maggio 1318), Tomo I, pp. 448-449.

octo annis sub predicta conditione, suprascriptus Nichiforus, dictus Cristoforus, quocumque voluerit possit ire, stare et habitare et omnia contrahere, respondere, pacisci et pro ingeniis se gerere, defendere et testari atque disponere de bonis et rebus suis et omnia vivere facere sine alicuius contradictione».

Sono quindi esplicitamente menzionate le libertà di cui potrà godere Cristoforo a seguito della manumissione, libertà di cui sarà privato almeno per i successivi otto anni e che necessitano di un atto formale e ufficiale per poter essere ristabilite facendo in modo che egli possa tornare a una condizione che gli consenta di spostarsi geograficamente, di scegliere la propria dimora, di partecipare ai commerci, di gestire autonomamente la propria sussistenza, di difendersi, di testimoniare, di disporre dei propri beni liberamente e senza alcun impedimento. La formula di liberazione prevede tre termini specifici («manumissionem, liveractionem et absoluctionem») quasi a voler sancire in modo chiaro, definitivo, rituale e non impugnabile la decisione presa negli interessi di un soggetto debole che, in caso contrario, rischierebbe potenzialmente di vedere la sua condizione messa in discussione in sedi ufficiali con la possibile conseguenza di essere nuovamente dichiarato servo, o *sclavus*. Nonostante l'attestazione di quest'ultimo termine, *sclavus*, sembra in questo caso di essere di fronte a una tipica condizione servile bassomedievale che prevede quindi la restrizione della mobilità, l'obbligo di residenza, la incapacità di disporre di beni propri, la dipendenza da terzi anche per la semplice sussistenza e la impossibilità di essere soggetti autonomi e attivi in ambito giuridico, sia per difendere i propri interessi, sia per rendere testimonianza.

A distanza di più di un secolo si ritrovano dunque formule analoghe a quelle contenute negli atti rogati dal notaio Guglielmo da Sori in ambito genovese, questa volta con una manumissione rivolta a un uomo, con ricorso a un lessico comune anche in relazione alla sovrapposizione e ambiguità, in svariati casi, dei termini *sclavus* e *servus* a conferma della grande varietà semantica assunta dagli stessi nel corso dei secoli e a seconda del contesto specifico in cui sono attestati.

Per concludere, una «Concessio feudi» datata 18 dicembre 1326 da parte di Giacomo II re d'Aragona, che dispone la restituzione e concessione in feudo al comune di Pisa di possedimenti sardi in area cagliaritano «cum hominibus, feminis, servis et anchillis in dictis

villis, locis atque casalibus habitantibus, atque habitaturis», distinguendo dunque tra «hominibus, feminis» e «servis et anchillis»⁴²².

II.8 Documenti papali tra fine XII e XV secolo

Questo paragrafo è dedicato alla analisi critica dei documenti papali editi da Dionigi Scano nel 1941⁴²³ e, per Innocenzo III (1198-1216) e Onorio III (1216-1227), con riferimento anche alle più recenti edizioni a cura di Mauro G. Sanna, la prima del 2003 e la seconda del 2013, con una nota a parte dedicata a quanto riportato relativamente al Concilio di Santa Giusta del 1226⁴²⁴. Queste ultime sono costituite rispettivamente da 77 documenti e 70 notizie per Innocenzo III e 89 documenti e 46 notizie per Onorio III; di questi 282 significativi documenti, complessivamente, 3 tra 1198 e 1216 e 2 tra 1216 e 1227 (1,7% del totale) risultano particolarmente rilevanti per questa ricerca. La raccolta di Scano si estende invece dal papato di Innocenzo III fino a Clemente XIII (XVIII secolo) con una mole voluminosa di documenti relativi anche al Basso Medioevo, qui considerati fino a papa Alessandro VI (1492-1503), per un totale di 1.048 documenti dei quali una ventina qui evidenziati e commentati (circa il 2 % del totale).

⁴²² C. TASCA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico dell'Archivio di Stato di Pisa* cit., doc. XV, pp. 261-270. Si legge a p. 265 «Ea propter cum presenti carta nostra perpetuo valitra, in favorem et gratiam dicti Communis et vestri gratis et ex certa scientia damus, restituimus atque concedimus in feudum perpetuum secundum morem Ytalie vobis dicto Bonifacio pro medietate et vobis Thome, Gerardo ac Barnabe comitibus de Donoratico pro alia medietate et heredibus ac successoribus vestris, et cuicumque vestrum, et vobis dictis Bartholomeo atque Bonnomini procuratoribus atque nunciis vestri Bonifacii supradicti ac Vanni quondam filii Marsupini curatori vestri Thome, Gerardi ac Barnabe predictorum, recipientibus et paciscentibus nomine vestro et cuiuslibet vestrum omnes villas, loca atque casalia, saltus, silvas, nemora et omnia alia et singula preter supra retenta, que dictus quondam comes Raynerius et vos dictus Bonifacius habebatis et possidebatis ante adventum dicti infantis in insula Sardinie supradicta, quando Commune Pisarum dominabatur ibidem, cum hominibus, feminis, servis et anchillis in dictis villis, locis atque casalibus habitantibus, atque habitaturis et cum redditibus, proventibus, exitibus, terris, iuribus et iurisdiccioneibus ad vos et ad dictum quondam comitem Raynerium pertinentibus, et que habere consuevistis in eis, ante adventum dicti infantis in insula memorata».

⁴²³ D. SCANO, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna*, I-II, Cagliari 1941.

⁴²⁴ M.G. SANNA (a cura di), *Innocenzo III e la Sardegna*, Cagliari 2003 e M.G. SANNA (a cura di), *Onorio III e la Sardegna (1216-1227)*, Cagliari 2013.

Il primo documento, il n. 3 datato 11 agosto 1198 e redatto a Rieti⁴²⁵, registra la vendita in territorio arborense di quello che nel regesto viene definito da Sanna come “servo” e che nel testo originale è indicato come «mancipium christianum» (un vero e proprio schiavo, come anche indicato nel regesto di Scano), attestazione che risulta piuttosto originale nel contesto sardo non trovando ancora riscontro nei documenti e nelle raccolte finora analizzate e riferibile a un lessico più classico e alquanto inusuale per la fine del XII secolo⁴²⁶.

Il secondo documento, il n. 58, è redatto in Laterano il 3 luglio 1204⁴²⁷ e pone una questione relativa al giudizio riservato agli ecclesiastici e a quello previsto per un *servus*. Il riconoscimento della condizione «sicut servus stat suo domino» e della possibilità che «in servitatem alterius transeat post delictum», a prescindere da altre valutazioni circa l’effettiva applicabilità di quanto in oggetto, certamente offre l’evidenza della esistenza dell’alternativa di essere posti alle dipendenze di terzi a seguito di una azione causante un danno o originante da una mancanza, suggerendo anche la valenza giuridica della *servitus* come possibile sanzione comminabile.

Anche il terzo documento fornisce un unico dettaglio che indirettamente testimonia della esistenza, o permanenza, di una condizione di servitù contrapposta a quella libera. Si tratta del documento n. 103, redatto a Ferentino in data 17 agosto 1206⁴²⁸, dove si legge «statuimus quod qui noluerunt gustare dulcedinem libertatis sentiant amaritudinem servitutis» con una distinzione netta tra la positività della condizione di *libertas* e la

⁴²⁵ M.G. SANNA (a cura di), *Innocenzo III e la Sardegna* cit., pp. 7-12. CDS, Tomo I, Vol. 1, doc. CXLVII, pp. 280-281. D. SCANO, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna* cit., I, doc. II (Rieti, 11 agosto 1198), pp. 4-5.

⁴²⁶ Cfr. tra gli altri F. PANERO, *Il nuovo servaggio dei secoli XII-XIV in Italia* cit., in particolare pp. 115-116 e la nota n. 121 a p. 128.

⁴²⁷ M.G. SANNA (a cura di), *Innocenzo III e la Sardegna* cit., pp. 67-70. La sezione cui si fa riferimento è la seguente: «Licet enim aliqui clericorum clericalem non sapiant honestatem, sed militie clericalis insignia infami turpis vite titulo dehonorent, eorum tamen infamia divine ipsos auctoritati non subtrahit, quominus ecclesiastico subsint iudicio, quod est eius, et sicut servus stat suo domino, sic et cadat, sicut in familiaribus tuis et servis tuis familiare tibi iugiter demonstrat exemplum, ut magnis minima comparemus. Si enim deliquerit servus tuus et merito super commisso crimine fuerit infamatus, numquid ideo iurisdictio tua devolvatur ad alium, ut, qui subditus tuus fuerat ante culpam, in servitatem alterius transeat post delictum, et excessum eius non valeas vindicare nec animadvertere in eundem, quantumque graviter te offendat?» (p. 68). D. SCANO, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna* cit., I, doc. XXVIII (Laterano, 3 luglio 1204), p. 19.

⁴²⁸ M.G. SANNA (a cura di), *Innocenzo III e la Sardegna* cit., pp. 113-116 (per la citazione si veda p. 116). D. SCANO, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna* cit., I, doc. XXXVIII (Ferentino, 17 agosto 1206), pp. 24-25.

negatività della *servitus*, evidenziando l'antinomia tra la dolcezza della prima e l'amarezza della seconda.

Relativi al papato di Onorio III sono poi i documenti n. 42 del 5 ottobre 1218⁴²⁹ e n. 129 datato 11 giugno 1224⁴³⁰, entrambi redatti in Laterano, che presentano l'attestazione rispettivamente dei termini *servus* e *anchilla, colonus* e *mancipium*, nel primo, e *servus* e *anchilla*, nel secondo, nell'elenco delle pertinenze di alcune chiese. Il primo documento è relativo a chiese del Giudicato di Cagliari, diocesi di Sulci, mentre l'unica indicata nel secondo documento è ubicata nel Giudicato e diocesi di Arborea. Desta particolare interesse – nuovamente a distanza di un paio di decenni dal documento precedentemente citato del 1198 – la attestazione nel documento n. 42 di *mancipia* relativi alla chiesa di S. Maria di Palma (nell'attuale comune di San Giovanni Suergiu, poco a sud di Carbonia), contestualmente, sebbene distinti, a *servi, anchille* e *coloni* della chiesa di S. Maria di Tratalias presente nella stessa sezione, come anche di alcune altre località elencate poco dopo («Sancte Marie de Sepezzo [...] domum de Suergio et domum de Tacasile [...] domum de Simbilia et domum de Conesi») dove compaiono solo più *servi* e *anchille*. Il termine *mancipium* sembra essere quindi espressamente utilizzato esclusivamente in questi pochi e limitati casi – il documento n. 3 del 1198 e il n. 42 del 1218, qui contestualmente a *colonus* – e non altrove dove risultano tuttavia comunque presenti soggetti di condizione servile per descrivere i quali si ricorre a un lessico più comune per il territorio sardo.

Si passa ora alla analisi dei documenti relativi al Concilio di Santa Giusta del 1226, per il quale nelle edizioni di Sanna sono raccolte 27 costituzioni delle quali ben 7 (poco meno del 26%) presentano indicazioni precise e originali in merito alla condizione libera o servile⁴³¹.

La costituzione n. 4⁴³² recita: «Preterea quia super clericis alterius episcopi et aliorum servis non ordinandis hactenus statuta canonica processerunt presenti concilio firmiter inhibemus

⁴²⁹ M.G. SANNA (a cura di), *Onorio III e la Sardegna (1216-1227)* cit., pp. 74-77. D. SCANO, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna* cit., I, doc. LXVII (Laterano, 5 ottobre 1218), pp. 46-47.

⁴³⁰ M.G. SANNA (a cura di), *Onorio III e la Sardegna (1216-1227)* cit., pp. 163-168. D. SCANO, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna* cit., I, doc. XC (Laterano, 11 giugno 1224), pp. 58-60.

⁴³¹ M.G. SANNA (a cura di), *Onorio III e la Sardegna (1216-1227)* cit., pp. 177-191. Si veda anche quanto riportato in R. TURTAS, *La «cura animarum» in Sardegna* cit., in particolare pp. 376-379.

⁴³² M.G. SANNA (a cura di), *Onorio III e la Sardegna (1216-1227)* cit., p. 182.

ne aliquis episcopus clericum alterius sine commendaticii litteris ipsius et nec alicuius servum, nisi domino sciente et non contradicente vel saltim eundem libertati donante presumat aliquatenus ordinare, que si fecerit, penam canonicam non evadat. Clericum autem servum ecclesie sine episcopi sui licentia faciat ordinari nullus». Si dispone quindi che nessun *servus* possa essere ordinato da un vescovo senza il consenso e la liberazione da parte del signore, confermandone quindi l'effettiva possibilità ed eventualità al momento della stesura del testo che ne vieta l'occorrenza futura.

Alla n. 7⁴³³ si legge «ut si quis prelatus alicuius ecclesie ausu nephario in concubinam publice retinere presumpserit liveram mulierem, medietas prolis ex hiis nate diocisiano episcopo competat et alia medietas domino terre. Si vero ipsa amonita ab eo discedere noluerit infra mensem predictorum efficiatur anchilla quod concubina sacerdotum et eorum filii rediantur in servitumem» con un interessante riferimento alla ipotetica situazione di un ecclesiastico che abbia figli da una donna libera con la conseguenza per gli stessi di essere spartiti in quote uguali della metà tra il vescovo della diocesi di competenza e il «dominus terre», il giudice. Emerge quindi l'esistenza di una condizione libera che tuttavia prevede figure di riferimento ecclesiastiche e pubbliche le quali vantano entrambe diritti sulla prole di una donna, sostanzialmente al pari di casi analoghi in cui la madre viene invece identificata come *anchilla*. A ulteriore conferma di questa particolare realtà, viene anche precisato nell'ultima frase di questa importante costituzione che qualora la donna ammonita non si separi dall'ecclesiastico entro un mese, allora lei e tutti i figli saranno costretti «in servitumem», condizione evidentemente contrapposta alla precedente, quella *livera*, che caratterizza la donna coinvolta, senza apparente differenza per i figli sebbene in tal caso verosimilmente non più spartiti tra due soggetti diversi nonostante non vi sia indicazione più precisa su chi, tra il vescovo e il «dominus terre», sia il beneficiario finale delle prestazioni di servizi a quel punto dovute. Questa costituzione, la n. 7, affronta dunque ancora una volta l'annoso problema del concubinato dei chierici liberi (in questo caso) con donne libere, come già accaduto in occasione del concilio di Pavia del 1022 dove già si stabilisce che la prole nata dall'unione di chierici-servi con donne libere sia ridotta in servitù⁴³⁴.

⁴³³ *Ibidem*, p. 183.

⁴³⁴ L. WEILAND (a cura di), *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum (911-1197)*, Hannoverae 1893, I, p. 70 sgg., n. 34.

La costituzione n. 8⁴³⁵ offre qualche dettaglio aggiuntivo in merito a situazioni simili a quella di cui sopra ma relative non più a una donna libera, bensì a una *anchilla*, precisando che «nel caso di un laico che ha come concubina una sua serva e non receda dallo stato concubinario entro un mese dall'ammonizione episcopale, si riduca l'eventuale prole in servitù, divisa tra vescovo e signore del regno; nel caso di un presbitero o prelado, la prole sia serva della sua Chiesa e la donna del suo vescovo; nel caso di un chierico senza Chiesa, la donna vada al vescovo, la prole al signore del regno e il trasgressore sia privato dell'ufficio»⁴³⁶. Il vantaggio per il vescovo e la Chiesa risulta comprensibilmente massimo nel caso in cui la prole sia generata da un ecclesiastico e da una *anchilla*. È attestata inoltre la specifica indicazione di «servili vinculo» come condizione di obbligo, legame, restrizione, sottomissione (*astringatur*).

Nella costituzione n. 13⁴³⁷ si proibisce invece sostanzialmente in qualsiasi occasione ai soggetti identificabili come *servi* di circolare con «*virgas aut cultellos*» in presenza dei propri *domini*, fatto salvo il caso in cui siano a cavallo. Il timore di delitti originanti da rivolte individuali pare quindi essere concreto e da normare in modo formale, unitamente tuttavia al mantenimento del servizio di guardia personale.

⁴³⁵ M.G. SANNA (a cura di), *Onorio III e la Sardegna (1216-1227)* cit., p. 184. Il testo originale recita: «Si autem anchillam alicuius private perssone incestuose tenuerit manifeste, verus anchille dominus a diocesanom episcopo coram viris ydoneis moneatur ut in mensem anchillam suam a tanta nequitia debeat revocare; quod si neglexerit ut supra anchille dominus puniatur, medietas prolis eorum episcopo capellano competat et alia medietas domino regni. Quod si contigerit presbiterum vel prelatum aliquem ex anchilla propria filios generare, partus ecclesie sue, anchilla vero episcopo in cuius diocesi presbiter vel prelatum administrat, servili vinculo astringatur. Si vero sit clericus in sacris ordinibus constitutus et ecclesiam non habeat, episcopi sui efficiatur anchilla et partus regni dominon subiugetur et nichilominus transgressores huiusmodi offitio et beneficio spoliatur. Si autem alicuius ecclesie anchilla extiterit et per prelatum ipsius admonitum revocata non fuerit, ex tunc prelati illius efficiatur anchilla in cuius diocesi tale facinus perpetratur. Ceterum, quod de episcopis dicimus idem in abbatibus, prioribus, aliisque prelatibus sub se capellanis habentibus, predicto modo delinquentibus volumus intelligi et ut pena, que de anchillis et liveris mulieribus earumque prole statuitur, in earum sive ipsorum bonis omnibus observetur. Si vero aliquis in sacro ordine constitutus in adulterio vel fornicatione publice persistit et comonitus nullatenus destiterit cessare, officio et beneficio spoliatur».

⁴³⁶ M.G. SANNA (a cura di), *Onorio III e la Sardegna (1216-1227)* cit., pp. 177-178.

⁴³⁷ *Ibidem*, p. 186. «Prohibemus insuper ne servi alicuius ecclesie coram dominis suis, nisi comitando cum eis equitaverint, virgas aut cultellos gerant. Et si, diaboli faciente malitia, gladio vel alio modo in dominum suum mortem vel casum honoris ipsius intulerint, si ad manus domini terre prius devenerint, eius voluntate reliquantur puniendi. Sed si verus dominus ceperit eos, prius bonis omnibus spoliatos, ferreis vinculis colligatos, dire carceri per septennium in pane et aqua statuatur puniendos postmodum quoad vixerit, duris et magnis compedibus astricti in vilioribus et turpioribus offitiis domus cuius servi esse noscuntur deserviant; itaque pena eorum sit timor et metus multorum».

La costituzione n. 15⁴³⁸ contiene al suo interno riferimenti a «servis et anchillis ecclesiarum» in termini di entità dei proventi delle tasse e delle collette che vengono in buona parte, la metà, sottratte alla Chiesa stessa dai «domini terrarum Sardinee et curatores ac alii eorum officiales». Si tratta degli stessi «domini terrarum» precedentemente citati nella costituzione n. 7 e beneficiari di una quota (metà) della prole generata da ecclesiastici e donne libere.

Alla costituzione n. 18⁴³⁹ si legge «Ut quos divinus timor non revocat saltim temporalis pena cohibeat a peccato, presenti approbante provinciali concilio duximus auctoritate qua fungimur statuendum ut si quis liver de cetero, sua exigente nequitia, canonica monitione premissa, excommunicationis fuerit vinculo innodatus ac per annum in sua pertinacia presumpserit permanere, digne non satisfaciens de commissis propter que in eum excommunicationis fuerit sententia promulgata, ex tunc confiscentur omnia bona ipsius et regno cui subiacet acquirantur. Servi autem ecclesiarum, si huiusmodi delictum incurrerint, a metropolitanis sui diocesanis suis episcopis pena simili puniantur», quindi distinguendo tra *liver* e «servi ecclesiarum» che, qualora scomunicati da più di un anno, avranno tutti i beni confiscati e, nel caso dei «servi ecclesiarum», da parte del vescovo.

La costituzione n. 25⁴⁴⁰ dispone invece che qualsiasi *clericus* rinunci in virtù del proprio incarico a qualsiasi tipo di proprietà o *possessiones*, tra cui anche possibili «servos vel anchillas» che sono elencati come beni al pari di «domum, vineam, animalia».

Infine, la costituzione n. 27⁴⁴¹ prevede che «Illud etiam approbatione concilii duximus statuendum ut omnes liveri tam maiores quam minores uxores suas diebus dominicis et sollempnibus adminus ecclesiam orationis causa vel penitentie visitare permitant»,

⁴³⁸ *Ibidem*, p. 187. «Et quia novis morbis nove sunt adhibende medele pro eo quod domini terrarum Sardinee et curatores ac alii eorum officiales ecclesias et viros ecclesiasticos, servos, anchillas et bona ipsorum albergariis, datis, collectis, talliis, exactionibuss aliis auferendo ab eis equos et equas et alia quando volunt multipliciter opprimunt, insuper extorquentes a servis et anchillis ecclesiarum medietatem vini, quod annuatim de terris dominorum suorum recolligunt, eosdem cum perssonis, bubus et curribus arando, metendo, ferendo etiam lapides, cementum, ligna et alia quecumque volunt, tam pro regno quam potius pro se ipsis faciendo, subire compellunt, ita quod id modicum quod habent non solum timore sed amore coacto et extorto, sic exauriunt ab eis et exigunt, quod veris dominis servire nullatenus possunt propter quod anchillantur ecclesie ultra modum et in sua iustitia multiplex patiuntur detrimentum, auctoritate igitur prefacti concilii et presentis predictorum transgressores, presumptores et eorum fautores excommunicationi precipimus subiacere».

⁴³⁹ *Ibidem*, p. 188.

⁴⁴⁰ *Ibidem*, p. 190. «Ne avaritia, que “idolorum servitus” ab apostolo iudicatur, electum genus clericorum et “regale sacerdotium” dehoneestet, sacro approbante concilio duximus statuendum nisi clericus, postquam ad regimen fuerit assumptus ecclesie, domum, vineam, predia, possessiones quaslibet, servos vel anchillas et animalia».

⁴⁴¹ *Ibidem*, p. 191.

consentendo quindi alle mogli di *liveri* di vario grado, *maiores* o *minores*, di partecipare alle celebrazioni ecclesiastiche regolari o solenni. Da evidenziare in questo caso il riferimento non tanto a diversi gradi di libertà, quanto piuttosto a differenti livelli di benessere economico, che prevedono una condizione più o meno prestigiosa e privilegiata dei *liveri*. Sebbene tale documento sia riferito a soggetti di condizione libera, specificare la stessa implica necessariamente l'esistenza di una condizione diversa o opposta, quella non-libera, con riferimento a differenziazioni di carattere certamente economico piuttosto che eventualmente giuridico che si applicherebbero, con le dovute proporzioni e distinzioni, a tutti i soggetti costituenti la società del tempo.

Tornando ora all'analisi dei documenti papali raccolti da Scano, se ne evidenziano due emanati nel 1233 da Gregorio IX (1227-1241), il CIV e il CV, entrambi redatti in Laterano il 10 giugno e di contenuto analogo, attestanti i termini «*servos et mercenarios*» in un contesto di denuncia da parte del pontefice a carico di Barisone III giudice di Torres, figlio di Mariano II, che ha per oggetto l'imposizione di gravosi e ingiustificabili oneri a carico della Chiesa in Sardegna⁴⁴². Non sono tuttavia in questo caso evidenti altri riferimenti a soggetti caratterizzati da particolare condizione giuridica.

Attribuibile poi al papato di Innocenzo IV (1243-1254) un documento, il CLIV (Civita Castellana, 11 giugno 1244), che registra i dettagli di una donazione effettuata da Adelasia di Torres a favore del priore della Chiesa e del Convento di Santa Maria di Budelli, relativo alla villa di Surache, in Gallura, nelle cui pertinenze sono inclusi anche *servi* e *anchille*⁴⁴³.

⁴⁴² D. SCANO, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna* cit., I, doc. CIV (Laterano, 10 giugno 1233), pp. 69-70 («...Judex Turritanus, qui libertadem ecclesiasticam, tamquam princeps catholicus conservare deberet penitus illibatam, nescimus quorum seductuus consiliis, prefatos Episcopos ecclesias cathedrales ac alias, necnon et Abbatias tam exemptas, quam non exemptas, ac prelatos earum diocesum, et provincie Turritane, divina reverentia, sicut videtur penitus vilipensa, nove jugum servitutis iugum servitutis eis in anime sue periculum imponere non formidans exactionibus indebitis aggravare presumit, ab eisdem Episcopis, Abbatibus, et ecclesiis antedictis stipendia quorundam militum, quos mercede dicitur conduxisse singulis ebdomadis exigens et extorquens, eorum servos et mercenarios sibi tamquam proprios servire compellens; alias dampna eis quam plurima, molestias ac iniurias irrogando») e doc. CV, pp. 71-72 («Ab eis stipendia quorundam militum et peditum, quos mercede diceris conduxisse singulis ebdomatibus exigens et extorquens. Preterea ac si premissa tibi non sufficerent ad offensam; servos et mercenarios predictorum, tibi tamquam proprios servire compellens, equos, et alia bona ipsorum pro tua Curatorum ac maiorum tuorum occupare diceris voluntate in ipsorum preiudicium et gravamen. Alias dampna eis quamplurima, et graves iniurias ac molestias motu proprio irrogare presumens»). Cfr. anche ID., *Castello di Bonifacio e Logudoro nella prima metà del XIII secolo*, in "Archivio Storico Sardo", XX (1936), fascicoli 3-4, pp. 11-53.

⁴⁴³ ID., *Codice diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna* cit., I, doc. CLIV (Civita Castellana, 11 giugno 1244), pp. 99-101. «Nos Adelasia Regina Turrium et Galluris mera, et pura, atque irrevocabili donatione inter vivos, que non possis per ingratitudinem revocari vel alio modo, et ad remedium

Di quindici anni successivo il documento CCXV (Anagni, 23 marzo 1259), redatto sotto il pontificato di Alessandro IV (1254-1261), dove è nuovamente attestata la presenza di *servi* e *anchille* riferiti alla chiesa di San Giorgio di Oleastro, ubicata nel Giudicato di Torres a pochi chilometri da Sassari, riportando però l'atto di donazione risalente al 1175, quindi 84 anni prima, contenente le pertinenze della stessa chiesa concessa allo «hospitalis de Stagno»⁴⁴⁴.

Circa cinquanta anni dopo, il 28 maggio 1306, un lungo documento che registra le dichiarazioni relative alla investitura di re Giacomo di Aragona del regno di Sardegna e Corsica, trasmesse al neo-eletto papa Clemente V (1305-1314), vede il ricorso a i termini «cuiuscunque conditionis et status» riferiti in modo esteso e generico a tutti i sudditi del regno senza dettagli più precisi ma confermando di fatto una situazione eterogenea in

anime nostre, et parentum nostrorum, donamus tibi fratri Willelmo priori monasterii Sancte Marie inter Insulas de Buellis recipienti nomine et vice dicti Monasterii Curiam nostram, quem habemus in Regno Galluris, in villa que vocatur Surake cum domibus, et omnibus possessionibus, terris cultis et incultis, pascuis et non pasquis, domesticis et agresti, servis, et ancillis pertinentibus ipsi Curie, et cum omnibus coherentibus suis prope et longe positis». Cfr. anche ID., *Castello di Bonifacio e Logudoro nella prima metà del XIII secolo* cit.

⁴⁴⁴ ID., *Codice diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna* cit., I, doc. CCXV (Anagni, 23 marzo 1259), pp. 128-129. «Abbatisse et conventui monasterii Omnium Sanctorum de Ripa Arni Pisani ad Romanam ecclesiam nullo medio pertinentis Ordinis Sancti Damiani. Cum a nobis petitur etc. usque ad affectum. Sane petitio vestra nobis exhibita continebat, quod bo. me. A. Turritanus archiepiscopus ecclesiam Sancti Georgii de Oleastro Turritane diocesis ad suam collacionem spectantem cum possessionibus suis hospitali Sancti Leonardi de Stagno Pisano, nobis pleno iure subiecto in perpetuos usus ipsius, pia et provida liberalitate donavit, prout in eiusdem archiepiscopi patentibus litteris suo sigillo munitis plenius continetur. Nos itaque vestris supplicationibus inclinati quod ab eodem archiepiscopo pie factum est, in hac parte ratum habentes et gratum, id auctoritate apostolica confirmamus, et presentis scripti patrocinio communimus, suppletes defectum, si quis circa sollemnitate iuris in donatione huiusmodi extitit vel quid non fuit super hoc sui Capituli requisitus assensus, de plenitudine apostolice potestatis: tenorem autem litterarum ipsarum de verbo ad verbum presentibus inseri fecimus ad cautelam, qui talis est. Albertus monachus Sancti Benedicti de Monte Cassino et Turritanus archiepiscopus dilectis suis Petro magistro hospitalis de Stagno, eiusque fratribus tam presentibus quam futuris in perpetuum. Venerabilibus locis in quibus Dei servitium iugiter exercere debemus pro amore Dei temporalia conferre subsidia, ut pro terrenis celestia pro temporalibus mereamur recipere sempiterna. Proinde dilecti Domino filii nos hospitalitatis et caritatis opera que in vestra domo assidue fiunt devotione debita attendentes, precibus domini Willelmi Pisani archiepiscopi Sardinie primatis et apostolice Sedis legati assensu etiam et consilio domini Parasonis Turritani iudicis, necnon Episcoporum nostrorum G. Sorrensis, D. Bosensis, J. Cisarcentis, A. Castrensis, V. Uthanen, C. Ampuriensis, J. Plovacensis. Augustini quoque Archipresbyteri nostri ecclesiam Sancti Georgii de Oleastro cum terris, vineis, silvis, servis, et ancillis, bobus, equis, et iumentis porcis omnibus et capris, omnibusque pertinentibus suis ad honorem Dei et sustentationem vestre hospitalis domus vobis donamus, concedimus, atque largimur, ut in vestra, vestrorum potestate successorum ac iure deinceps omnibus diebus permaneat, salvo parrochiali iure, et censu unius libre argenti, quem nobis in adventu Legati persolvere debet, vel quando ad terram maiorem transimus, et hoc videlicet quando alie nostre capelle hoc faciunt. Hanc igitur nostram donationem, quemadmodum suprascriptum est ratam et firmam in perpetuum manere censemus. Hoc actum est anno dominice incarnationis M. C. LXX. VI. Nulli nostre confirmationis et supplectionis etc. Datum Anagnie X. Kalendas Aprilis anno quinto».

termini di condizioni economico-giuridiche presenti in Sardegna anche a inizio XIV secolo⁴⁴⁵.

Sono poi redatti rispettivamente sotto il pontificato di Benedetto XII (1334-1342) e Clemente VI (1342-1352) due documenti che riportano termini significativi per la presente ricerca. Il primo risale al 14 marzo 1337 e conferma ancora l'eterogeneità della composizione sociale sarda documentabile al tempo di Pietro IV di Aragona il Cerimonioso, di cui si tratta anche successivamente nel paragrafo dedicato alle *Cartas Reales*⁴⁴⁶, con la contestuale attestazione dei termini «homines de panilio»⁴⁴⁷, *servi e anchille* in un contesto di contrasto tra autorità pontificia e regia, in particolare nell'area del cagliaritano, in merito alla attribuzione dei diritti esigibili nei confronti della popolazione sarda che risulta essere peraltro attivamente resistente⁴⁴⁸. Il secondo

⁴⁴⁵ *Ibidem*, doc. CCCXVII (Bordeaux, 28 maggio 1306), pp. 209-224, qui citata p. 218. «Omnibus insuper capitulis, collegiis et conventibus et personis ecclesiasticis, religiosis et secularibus ac communitatibus vel universitatibus et personis secularibus quorumcunque locorum dicti regni, cuiuscunque conditionis et status extiterint, quotiens per te vel aliquem heredum tuorum, tuos officiales vel ministros aut alicuius eorum senserint se gravatos, ad apostolicam Sedem liberum super hoc liceat habere recursum, nec prestabitur eis obstaculum, quominus libere et securre recurrant».

⁴⁴⁶ Cfr. qui Paragrafo II.13.2.

⁴⁴⁷ Si veda quanto detto in merito a questa specifica categoria di soggetti liberi nel paragrafo dedicato alla documentazione cagliaritana dei secoli precedenti a quello qui considerato (Paragrafo II.5).

⁴⁴⁸ D. SCANO, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna* cit., I, doc. CDXLIII (Avignone, 14 marzo 1337), pp. 311-313. «Carissimo in Christo filio nostro Petro Aragonum ac Sardinie et Corsice Regi illustri salutem. Ad ea te fili carissime etc. ... Sane venerabilis frater nostris Gundisalvi Archiepiscopi Calaritani conquestione percepimus, quid licet Quartuosi Sancte Marie de Paradiso, Sancti Archangeli de Tolestrai seu Archiepiscopi (sic) Sancte Agathe de Sulchi Baudecamas Margani et Baran Murathesi et Sancte Agathe de Rutilas ville Calaritane diocesis site insula Sardinie iamdudum Calaritane ecclesie, et Archiepiscopali mense ipsius ecclesie per iudices Calaritanum et Arboree et alios dominos temporales dicti Regni, ad quos dicte ville et bona tunc et prius pertinebant cum hominibus de panilio habitantibus in villis predictis, nec non cum fundamentis saltibus aquis pratis domesticis semitis et vineis pertinentibus ad villas predictas, necnon iurisdictionibus et iuribus eorundem pia fuerunt liberalitate et donatione collate, et per nonnullos Romanos Pontefices predecessores nostros, ac etiam per clare memorie Alfonso Aragonum et Sardinie et Corsice Regem genitorem tuum confirmate, dictaque ecclesia vigore donationum huiusmodi in possessione dictarum villarum et hominum predictorum fuisse noscatur et adhuc aliqua iura licet modica possideat, et percipiat in eisdem tamen iurisdictiones et iura dictarum villarum fere omnia per cives Pisanos, tempore quo Regnum Calaritanum detinebant, per eos fuerunt indebite occupata, in enormem eiusdem ecclesie lesionem: quodque huiusmodi gravamina postquam dicte insule ad eiusdem genitoris tui dominium pervenerunt, continuata, quinimmo alia de novo attemptata et addita seu usurpata per quosdam nobiles seu detentores dictarum villarum, qui ex donatione seu confirmatione regia se in dictis villis asserunt ius habere fore dicuntur. Idem quoque archiepiscopus premissis adiecit, quod licet servi et ancille ecclesie Calaritane per privilegia Romanorum Pontificum et antiquorum Principum sey temporalium dominorum dicte insule ab omni iurisdictione et servitio quorumlibet dominorum aliorum temporalium sint exempti et eidem Ecclesie in solidum pleno iure subiecti, tamen nonnulli homines dicte insule eosdem servos et ancillas accipiunt pro servitio suo, ipsique imponunt tallia et collectas contra privilegia supradicta; quodque gravius est eosdem servos et ancillas a dominio eiusdem ecclesie totaliter abdicant, sibi que appropriant, eosque de facto contra dictam ecclesiam defendunt et contra eam ipsos rebellare compellunt. Ita quod dicta ecclesia, que ex dictis servis et ancillis magnum emolumentum consueverat percipere et habere predictorum occasione molumentum huiusmodi quasi totum noscitur perdidisse, quamvis in instrumento donationis dictorum servorum et exemptionis predictae sit apposita pena mille marharum argenti Romano Pontifici

documento, il CDLXI (Avignone, 27 novembre 1343), registra invece donazioni effettuate da parte e a favore dei giudici di Arborea (Pietro III, Mariano IV, Ugone III) o di altre figure di primo piano (Filippo Mameli, Giovanni di Arborea) in cui sono elencati anche numerosi *servi e ancille* (*e homines*) sia genericamente che con riferimento a soggetti specifici, dei quali è dettagliata in alcuni casi anche la quota di proprietà (*latus, medietas*, oltre a *tota* o con la semplice indicazione del nominativo a intendere la piena proprietà)⁴⁴⁹.

solvendarum per eos, qui adversus donationem et exemptionem predictas presumerent facere vel venire, propter que prefatus Archiepiscopus ad nos duxit humiliter recurrendum. Quocirca Serenitatem Regiam affectuose requirendam duximus et rogandam tibi nichilominus in remissionem peccaminum iniungentes, quatenus ob reverentiam apostolice Sedis et nostram, tueque salutis intuitum pie considerans quam sit Deo gratum pariter et acceptum si per subditos suos regnantes ecclesie, ecclesiasticeque persone in eorum bonis et iuribus favorabiliter defendantur: attendens etiam quod in conventionibus dudum habitis per Sedem eandem in concessione dicti Regni Sardinie facta inclite memorie Jacobo Regi Aragonum avo tuo expresse inter alia continetur quod ecclesias dicti Regni in earum bonis, iurisdictionibus, iuribus, et libertatibus ipse et successores sui manutenere deberent, et etiam conservare, eosdem archiepiscopum et ecclesiam plene restituas et integras ad villas predictas et alia iura sua, ita quod servi et ancille eiusdem ecclesie prefato Archiepiscopo libere dimictantur, et occupati per alios restituantur eidem, privilegia quoque et instrumenta donationum et confirmationum factarum eidem ecclesie prefatis archiepiscopo et ecclesie illibata facias conservari, laicos ecclesiarum suarum Civitatis et diocesis, qui ad solutionem decimarum quas sibi Domino in signum univesalis domini reddi precepit, de iure tenentur, contra iusticiam non defendas, nec per officiales tuos defendi permittas, quominus huiusmodi decimas eidem Archiepiscopo et Ecclesie sue et aliis ecclesiis sibi subditis exhibeant, ut tenentur. Etc. ... Datum Avinione II Idus Martii anno tertio».

⁴⁴⁹ *Ibidem*, CDLXI (Avignone, 27 novembre 1343), pp. 324-333. Del lungo documento si riportano alcuni passaggi: «Sane petitio tua nobis exhibita continebat, quod quondam Marianus tunc Judex Arboree, ac quondam Johannes primogenitus et proximior successor eiusdem, et deindem quondam Hugo successor eorum in Judicatu Arboree in Regno Sardinie, quod ad eandem Romanam ecclesiam pertinet, consistente, nonnullas villas et domus cum servis et ancillis et aliis bonis omnibus iuribus actionibus etc. in iudicatu predicto consistentibus, et tunc ad eos spectantibus, quondam Mariano Mammeli patri tuo cuius heres existis, et tibi etiam imperpetuum pure, libere, simpliciter et irrevocabiliter inter vivos, ita quod alicuius ingratitude vicio vel aliqua alia occasione vel causa revocare non possent successive donarunt, concesserunt et dederunt» (p. 324); «Ugo vicecomes de Basso Dei gratia Judex Arboree sapienti et discreto domino Philipo Mammeli Decretorum doctori et Canonico Arborensi carissimo socio nostro salutem etc. Dum conditiones et merita personarum etc. Sane vostra nobis exhibita petitio continebat, quod vestri primogenitores a bo. me. Judicibus Arboree vestris antecessoribus, et vos ab eis et etiam a nobis donationes villarum, domorum, servorum etc. pro ipsorum et vestre fidelitatis constantia etc. meruistis prout in instrumentis publicis super dictis donationibus etc. confectis plenius continetur, quorum instrumentorum aliqua nobis exhibere curastis. [...] Propter grata et accepta servitia que Marianus Mammeli quondam Jorgii Mammeli de Tramasso ei contulit et etiam pro anima quondam felicitis memorie iudicis Petri patris sui et domine Sardinee matris sue, donavit, dedit et tradidit dicto Mariano Mammeli infrascriptos servos et ancillas suas et infrascriptos saltus, terras, domos et possessiones, que omnia ad eundem dominum Marianum pro regno Arboree vel alio quocumque modo pertinere potest etc. In primis in Villa Lunga Petrum Corsum, et latus de Pretiosa filia sua, Amatam Rocheri et Bellam uxorem; et in Samatore Alenam Rocheri, Susannam et Mariam filias suas Sancte Alene, et latus Juste, et latus de Breste, et latus de Pretiosa filiabus Sancte Marie Rocheri et in Simaio latus Johannis Kerse, et in Marsima Beram Pelles, Guantinum, Mariam et Cucosam filias suas, et filios Comitum et Metrotii; et in Novithiomello Justam Cauchellam, et in Marsima latus Martini Melonis, et latus etiam Muscu de Muro sorore sua, et latus Jorgie Matai, et latus Marie filie sue, que morantur Villalunga: et in Simacis Guantinum Viridis et Furatam totam, et latus Gonarii Viridis fratris Guantini Sancti, et Mariam Viridem sororem ipsorum et Alenam totam eius filiam, et latus Pretiose filie dicti Marie Viridis» (pp. 325-326); «aliud caput in terra Marie Pulite ancille de Sabiis» (p. 327); «Insuper dedit cessit et concessit supradicto Mariano Mammeli omnia iura, omnesque actiones et rationes etc. que ipse habet in dictis rebus, bonis etc. [...] Eodem soprascripto die loco et testibus soprascriptis dominus Marianus Vicecomes de Basso dei gratia dominus Arboree dedit et concessit omnibus soprascriptis servis et ancillis a se donatis supra, soprascripto domino Mariano Mammeli

libertatem et franchiciam de omnibus, et ab omnibus exatione frumenti, ordeï, vini, olei etc. tributorum omnium etc. Ego Mattheus filius quodam Antonii de calci notarius etc. hanc cartam scripsi etc. In Dei nomine Amen. Universis pateat per presens publicum istrumentum, quod cum contineatur iter cetera in testamento et ultima voluntate olim bo. me. Magnifici viri domini Mariani Judicis Arboree etc. et a me notario infrascripto rogato sic. Et legamus Mariano Mammeli Canonico Arboree domum nostra de Borona, positam in Tramassa cun servis, ancillis, saltibus, animalibus, iuribus, possessionibus et pertinentiis suis omnibus etc. ... et magnificus et potens vir dominus Joannes vicecomes de Basso Dei gratia Judez Arboree quodam dicti Judicis Mariani filius, volens adimplere in hot et in ceteris testamentum et voluntatem dictu sui patris, et effectualiter executioni mandare, predictam domum de Borona cun infrascriptis servis et ancillis, saltibus, vineis, iuribus, et pertinentiis suis omnibus, videlicet Furata de Muro quodam Trogodorii de Muro, Johanne de Muro, Pinkino filio Furate de Muro, Susanna de Genna quodam Gonarii de Genna, et Jorgia de Genna filiabus suprascripte Susanne de Genna, Cipparo de Genna, Jorgia de Genna Pinkina, Elena de Genna, Comita de Genna, et Guantino de Genna filiis quondam Maria de Genna, Comita Porkis quondam Maria Porkis, Dominica Mora, Petro Porkis quondam Marie Porkis, Guantino Porkis, Mariano Porkis, et Justa Porkis filiis Petri Porkis Petro Moni et M. Moro filiis quondam Arçoci Moni, Vera Çinero, Justa Çinero et Maria Çinero, filiabus quondam Arçoci, et Çinero Guantino Çinero, et Elena Çinero filiis quondam Vere Çinero, Maria Çinero, filia Vere Çinero, Mariano Çinero filio Juste Çinero, Gonario Pisano, quondam Maria Dartu, Maria Pisano et Vera Pisano filiabus Gonarii Pisani, Jorgio de Genna, Magno quondam Vere de Genna, Elena Corsu quondam Petri Mori, Maria Corsu filia soprascripte Elene Corsu, Maria Ortu Desii quondam Petri Ortu. – Mariano Ortu Argentario filio suprascripte Marie Ortu, Johanne de Muro quondam Elene de Muro, Comita de Muro, Guantino de Muro, Sardigna de Muro, et Petro de Muro filiis suprascriptis Johannis de Muro, Petro de Muro quondam Juste de Muro, Alligranso de Muro quondam Garbini de Muro Dessumpidi, Elena Moni quondam Maria Moni filia suprascripte Elene Moni, Johannetta Moni et Torbino Moni filiis suprascripte Marie Moni, Jorgia Moni quondam Gonnari Moni Medietatem Montanarii Moni filii suprascripte Jorgie Moni; Justa Ortu quondam Saragina Ortu filia suprascripte Juste Ortu, Susanna Ortu filia suprascripte Saragine Ortu; Maria Polla quondam Elena Dislorai, Maria Dislorai, Oncusa Dislorai filiabus quondam Vere Lorai; Martus Dislorai filia suprascripte Discuse Dislorai; Justa Cea filie suprascripte Elene Dislorai; Arçoco de Muro quondam Furatu de Muro; Gerardesca de Muro, et Medietatem Petri Corbi, et Paulosa de Muro filiabus suprascripti Arçoci de Muro; Parasono de Geas et Agnesa de Geas, et Gantino de Geas filiis Vere de Geas, Gantino Maminelli filio Juste Maminelli, Vera de Çori, quondam Juste de Çori, Trogodori de Çori fabro Sithigia de Çori et Preciosa de Çori filiabus quondam Petri de Çori; Petro de Çori et Elena de Çori quondam Johannis de Çori – Gonnario de Çori fabro, et Paulesa de Çori quondam Elene de Çori, Elena de Çori et Mariano de Çori quondam Susanne de Çori, et cum infrascriptis saltibus et vineis [...] Que omnia dictus Marianus Mammeli Canonicus Arboree dicto olim Judici Mariano quondam patri suprascripti magnifici domini Johannis contulit» (pp. 328-330); «Universis pateat per presens publicum istrumentum quod magnificus et potens vir Johannes vicecomes de Basso Dei gratia Judex Arboree, considerans grata servicia que nobilis vir dominus Marianus Mammeli Canonicus Arboree magnifico olim bo. me. Judici Mariano patri predicti magnifici viri domini Johannis, contulit et fecit, donavit predicto Mariano Mammeli villam et domum de Pau positas in partibus Usellensibus Susa cum curtibus, domibus, terris, vineis, saltibus, pascuis, aquis etc. ad dictas villam et domum pertinentibus, seu ad dictum magnificum virum dominum Johannem pro Regno Arboree spectantibus etc. et cum infrascriptis servis et ancillis videlicet: Mariano Marras quondam Çapparii, Elena Capai quondam Jorgie Cappai; Gantino Marras, Petro Marras, Torbino Marras, Maria Marras, Bonaventura Marras, Crystina Marras, et Jenneragio Marras filiis sopradictourm Mariani Marras et Elene Cappai; Johanne Marras quondam Comitibus, Maria Polla quondam Johanne Coppia filio suprascripte Maria Pelle, et Medietatem Molentini filii suprascripti Johannis Coppie, Jorgia Coppia filia suprascripte Marie Pelle, Strenna Coppia filia suprascripte Jorgie Coppie; item Strenna Coppia filia suprascripte Susanne Coppie; Mariano Coppia quondam Johannis Coppie, Çippario Elisone quondam Gantino Secchi quondam Petri Melli, Susanna de Villa quondam Ide Susanne, medietatem Petri Cappati et medietatem Elene Cappai germanis quondam Bonaventure Cappati, medietatem Mariani Mathe quondam Petri Gonario Fraqui quondam Maria Fraqui filia suprascripti Gonarii, Fraqui Verra de Serra et Maria de Serra quondam Gantini de Serra, Petro Cella quondam Comite Uriani: Cresce Marras quondam Elene Marras: Susanna Marras filia suprascripte Cresce et Suxa Pirri quondam cum omnibus aliis servis et ancillis ad predictas villam et domum de Pau pertinentibus etc. [...] Ex hoc istrumento publico omnibus pateat evidenter, quod magnificus et potens vir dominus Johannes vicecomes de Basso et Dei gratia dominus Arboree, considerans grata et accepta servitia, que infrascriptus dominus Marianus Mammeli olim magnifico et potenti viro domini Mariano Judici Arboree genitori ipsius magnifici domini contulit etc. pro remuneratione dictorum servitorum donavit ... discreto viro domino Mariano Mammeli Canonico Arboree agenti et

Di particolare interesse quanto specificato in merito ad alcuni servi di competenza di *Marsima* (Massama), che però risiedono a *Villalunga* (Villa Longa); si legge infatti «...et in Marsima latus Martini Melonis, et latus etiam Muscu de Muro sorore sua, et latus Jorgie Matai, et latus Marie filie sue, que morantur Villalunga»⁴⁵⁰, rendendo conto di una situazione in cui si consente formalmente un domicilio diverso da quello di competenza, sebbene si tratti in questo caso specifico di una distanza limitata solamente a una manciata di chilometri che separano le due località.

Un documento redatto a Roma il 14 maggio 1389 sotto il pontificato di Urbano VI (1378-1389) tratta invece di Francesco e Pietro de Ligia definiti da Eleonora, giudicessa di Arborea, come «servi et homines servilis conditionis» in un contenzioso con il pontefice in merito alle cariche ecclesiastiche loro assegnate⁴⁵¹. Tale categoria deve essere dunque

recipienti pro se et suis heredibus in perpetuum villas vocatas Calcargiam et Baricatum de Liveros positas in Judicatu Arboree in Curatoria vocata Parte de Milis cum omnibus hominibus etc. iuribus et pertinentiis suis» (pp. 330-331); «Ex hoc publico instrumento omnibus pateat evidenter quod ... magnificus et potens vir dominus Ugo Vicecomes de Basso Dei gratia iudex Arboree quondam bo. me. Judicis Mariani filius attendens ad multa grata et honorabilia servitia diu habita et percepta a discreto viro domino Philippo Mammeli decretorum doctore et canonico Arborensi carissimo socio dicti magnifici domini ... donavit predicto vocatam Tremassam, positam in Judicatu Arboree, in curatoria partis de Myli cum omnibus servis et ancillis ad Scholcham dicte ville spectantibus etc. Item donavit suprascripto domino Philippo saltum suum ipsius suprascripti domini Judicis vocatum de Guiloco positum ratione predicti regni ad ipsum Judicem pertinentem. Ite donavit eidem domino Philippo infrascriptos servos ancillas, terras, etc. ad ipsum Judicem pertinentes, videlicet. Arsocchum de Sii, Georgeam Moium, et Gonnarum Moium filios suprascripte Georgie; Petrum Tidis, Gantum Tidis, et Veram Tidis filios quondam Comite Tidis, Elenam Tidis, Justam Tidis et Marianum Tidis et Medietatem Georgii filios soprascripte Elene, Petrum Mancam, Preciosam Pessam, uxorem dicti Petri Manche, Mariam Mancam, filios predictorum Petri et Preciose, Mancham Sakellum filium Preciose Pesse suprascripte, Marianum Tidis, Mariam Corsum Comite de Pussolu, Mariam de Pussolu, Furatam de Pussolu, Petrum de Pussolu, Johannes de Pussolu filios suprascripti Comite de Pussolu, Franciscam de Pussolu, Antonium filium predictae Francisce, Georgiam Loche, Mariam filiam dicte Georgie, Furatum Moium Veram de Tortes uxorem dicti Furati, Gonnarium Lateram, Johannes de Muro Trogodorium et Ciciliam filios dicti Gonnarii, Tremassam et Annam filias suprascripti Johannis de Muro, Petru Licteram, Medietatem Preciose filios suprascripti Trogodorii de Muro, Medietatem Petri Littere filii Cecilie Littere suprascripte, et Georgiam de Sii quondam Petri de Sii, et infrascriptas terras aratorias [...]» (p. 332).

⁴⁵⁰ *Ibidem*, p. 326. Cfr. C. LIVI, *Villaggi e popolazione in Sardegna nei secoli XI-XX* cit., pp. 372-374.

⁴⁵¹ D. SCANO, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna* cit., I, doc. DCXLIV (Roma, 14 maggio 1389), pp. 476-477. «Marinus etc. Reverendo in Christo fratri domino Leonardo Dei gratia Archiepiscopo Arborensi salutem in Domino. Nuper si quidem pro parte magnifice domine Elionore Judicisse Arborensis coram domino nostro Papa expositum extitit, quod licet Franciscus de Ligia et Petrus ipsius spurium de Arestano, et ipsorum progenitorese, et omnes de genere suo a tempore, cuius contrarii hominum memoria non existit, fuerint, et etiam de presenti existant servi et homines servilis conditionis ipsius domine Judicisse et omnium predecessorum suorum Judicum Arborensium, et pro talibus habiti, et communiter ab omnibus de patria, et ipsos cognoscentibus reputati. Tamen dictus Franciscus, ignorante domina Judicissa predicta, ad Romanam Curiam veniens, dudum ad civitatem Perusinam, in qua tun ipse dominus noster Papa cum sua curia residebat tacito quod ipse et eius spurius supradictus essent servi et servili conditionis, calliditate et fraude obtinuit sibi ac dicto sius spurio de canonicatibus sub expectatione prebendarum ecclesie Arborensis provideri, et ipsum Franscisum recipi, licet indebite et iniuste, in capellanum honoris dicti domini nostri pape, et aliorum capellanorum consortio aggregari in delusionem dicti domini nostri pape ac damnum et non modicum preiudicium domine Judicisse predictae. Super quibus pro parte dicte Judicisse fuit prefato

diffusa nella società arborese di fine XIV secolo, e risulterebbe caratterizzata da peculiarità oggettive, sottoposte quando necessario a verifica, come per esempio, nel caso specifico, la compatibilità o meno tra condizione personale e carica attribuita o da attribuire e la conferma della presunta esistenza di un rapporto di dipendenza servile dei due soggetti⁴⁵².

Termini quali *status*, *gradus* e *conditio*, tuttavia senza ulteriori definizioni e dettagli in merito, sono poi attestati nel documento DCLXXXVII (Roma – S. Pietro, 30 giugno 1400) redatto sotto il pontificato di Bonifacio IX (1389-1404) e avente come oggetto tematiche di carattere fiscale⁴⁵³.

Gli stessi termini sopra citati sono attestati anche più diffusamente in carte della prima metà del XV secolo, emessi sotto il pontificato di Eugenio IV (1431-1447). Si tratta dei documenti XLVI (Roma, 14 febbraio 1432) «...in dicta insula existentes cuiuscumque

domino nostro humiliter supplicatum, ut super premissis digneretur de oportuno remedio providere. Nolens itaque prefatus dominus noster papa fraudem et dolum ipsi Francisco et eius spurio predicto patrocinari, et ne dicta domina Judicissa iure suo sit ut predicatur indebite et iniuste privetur, nobis vive vocis oraculo commisit, quatinus dicte domine Judicisse super hiis faceremus iustitie complementum. Nos igitur de mandato domini nostri pape vive vocis oraculo nobis facto, paternitati vestre committimus et mandamus, quatinus vocatis qui fuerint avocandi, et auditis hinc inde propositis, de premissis vos diligenter informare curetis, et si servatis servandis per informationem faciendam per vos premissa reppereritis fore vera, auctoritate nostra ymmo verius apostolica, declaretis huiusmodi litteras apostolicas tam super canonicatibus ecclesie Arborensis quam capellanatus honoris surreptitias et veritate tacita impetratas fuisse, et esse nullas irritas et inanes, et nullius obtinuisse, nec obtinere roboris firmitatem declaretis, dictos Franciscum et eius spurium in servitutum redigendos, et in ipsius domine Judicisse dominio reducendos. Et omnia alia et sintula faciatis, que in premissis et circa premissa extiterint necessaria seu etiam oportuna. Taliter vos in premissis gerentes, quod prefata domina Judicissa super premissis materiam non habeat ulterius conquerendi. In quorum etc. Datum Rome etc. MCCCLXXXIX die quarta decima mensis Maii, pontificatus etc. anno duodecimo».

⁴⁵² Di questo documento e della questione della permanenza o meno della condizione servile in Arborea si tratta più organicamente nel dedicato alle conclusioni (Capitolo IV).

⁴⁵³ D. SCANO, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna* cit., I, doc. DCLXXXVII (30 giugno 1400), pp. 498-500. Questa la sezione cui si fa riferimento: «Deliberatione super hiis habita diligenti, decimam omnium reddituum et proventuum ecclesiasticorum in insulis Sardinie et Corsice, necnon in eorum civitatibus et diocesibus consistentium per tres annos a festo Nativitatis Domini Nostri Jhesu Christi proxime venturo inchoandos et continue subsequentes in subscriptis terminis singulis annis dictorum trium annorum ab omnibus et singulis Archiepiscopis, et Episcopis, ceterisque prelati et personis ecclesiasticis secularibus et regularibus, exemptis et non exemptis huiusmodi redditus et proventus in predictis insulis et civitatibus earum obtinentibus, et infra dictum triennium obtenturis, cuiuscumque preeminentie, dignitatis, status, gradus, religionis, ordinis, vel conditionis existant, quibus aut eorum alicui nulla privilegia aut indulgentias sub quacumque verborum forma vel expressione concessa quo ad hoc nolumus suffragari, preterquam venerabilibus fratribus nostri S. R. E. cardinalibus huiusmodi redditus et proventus predictis provincia, civitatibus, diocesibus et partibus obtinentibus et interim obtenturis, qui nobiscum assidue indefessis laboribus onera universalis ecclesie sorciuntur (sic), necnon a dilectis filiis hospitalium Sanctis Johannis Jherosolimitani et Beate Marie Theutonicorum magistris, prioribus, preceptoribus, et fratribus, qui contra hostes fidei christiane exponunt iugiter se et sua, quos quidem carinales, magistros, priores, preceptores, et fratres a prestatione huiusmodi decime exemptos volumus esse, et immunes, solvendam, exigendam, et colligendam, ac in relevatione dictorum onerum convertendam, auctoritate apostolica imposuimus, et imponibus per presentes».

status conditionis ordinis vel preeminencie fuerint...»⁴⁵⁴, LVI (Firenze, 25 ottobre 1434) «...quascumque personas in insula predicta existentes utriusque sexus ecclesiasticas et mundanas cuiusvis dignitatis, gradus vel conditionis existant audiendi...»⁴⁵⁵, LXI (Firenze, 1435) «...quoscumque alias personas, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis vel preeminencie fuerint...»⁴⁵⁶, LXII (Firenze, 28 aprile 1435) «...necnon prelatos prelatas

⁴⁵⁴ *Ibidem*, II, doc. XLVI (Roma, 14 febbraio 1432), pp. 35-37, in particolare qui citata p. 36: «Nos enim tibi omnes et singulos personas dicte insule que maleficia spolia rapinas incestus adulteria incendia sacrilegia homicidia et quevis alia detestanda facinora ecia heresim sapientia quomodolibet commiserunt seu ad ea prestiterunt auxilium consilium vel favorem necnon quoscumque homicidas sacrilegos incendiarios et efractores ecclesiarum et monasteriorum ac raptores bonorum et satellites eorumdem in dicta insula existentes cuiuscumque status conditionis ordinis vel preeminencie fuerint et quavis ecclesiastica vel mundana dignitate prefulgeant satisfacto prius per eis prout erit possibile damna passis si reperiri poterint».

⁴⁵⁵ *Ibidem*, doc. LVI (Firenze, 25 ottobre 1434), pp. 45-46. «Venerabili fratri Sebastiano episcopo Galtellinensi salutem etc. Personam tuam nobis et apostolice Sedi devotam tuis exigentibus meritis paterna benivolentia persequentes, illa tibi libenter concedimus per que animarum Christi fidelium saluti consulendo aliis te possis reddere gratiosum. Sane provenit ad audientiam nostram incolas et habitatores insule Sardinie spirituali subventionem plurimum indiget. Cum igitur ad ecclesiam Galtellinensem tibi commissam te presentialiter conferas, nos volentes ipsorum animabus paterna pietate consulere, fraternitati tue de cuius bonitate prudentia, multam in domino fiduciam obtinemus quascumque personas in insula predicta existentes utriusque sexus ecclesiasticas et mundanas cuiusvis dignitatis, gradus vel conditionis existant audiendi, ac eis iniuncta salutari penitentia, ab omnibus eorum peccatis absolvendi atque etiam dispensandi in foro penitentiali dumtaxat in omnibus et singulis casibus quibus minores penitentiarii in Romana curia existentes absolvere et dispensare possunt, plenam et liberam auctoritate apostolica tenore presentium concedimus facultatem, presentibus ad annum a die ingressus tui in dictam insulam tantummodo valituris. Ceterum cum sicut accepimus inter dilectos filios Matheum Ianfredi decanum ecclesie Calleris fructuum reddituum et proventuum camere apostolice debitorum in dicta insula collectorem auctoritate apostolica deputatum, et Nicolaum Pino canonicum et vicarium in temporalibus generalem Venerabilis fratris nostri archiepiscopi Calleritani, nonnullas contempiones, differentie exorte sint, propter quas se ad invicem et nonnullos alios excommunicatos publice nuntiarunt Tibi eosdem Matheum et Nicolaum ac alias quascumque personas que ut prefertur sic excommunicate fuerint, dummodo iniuriam passis congrue satisfiat absolvendi, ac cum illis qui sic excommunicati missas et alia divina officia celebrarunt non tamen in contemptum clavium et irregularitatem contraxerunt dispensandi plenam et liberam auctoritate apostolica tenore presentium concedimus facultatem. Datum Florentie VIII Kalendas Novembris».

⁴⁵⁶ *Ibidem*, doc. LXI (Firenze, 1435), pp. 48-49. «Venerabilibus fratribus archiepiscopo Callariensi et Cauriensi et Usellensi episcopis salutem etc. Nuper si quidem de persona venerabili fratris nostri Petri episcopi Sancte Juste, ecclesie Sancte Juste vacanti, de consilio venerabilium fratrum nostrorum auctoritate apostolica providimus, eumque benemeritum et condignum illi prefecimus in episcopum et pastorem, curam, regimen, et administrationem dicte ecclesie Sancte Juste sibi in spiritualibus et temporalibus plenarie committendo, prout in nostris inde confectis litteris plenius continetur. Cum autem sicut accepimus ipse episcopus vigore provisionis nostre pro habenda ipsius ecclesie possessione, possibilem diligentiam fecerit, tamen dilectus filius nobilis vir Anthonius marchio Auristagni, in cuius dominio ecclesia predicta consistit, ad quem nos dudum litteras nostras oratorias direximus, ut ipsum episcopum ad possessionem ecclesie ipsius admitteret, ac debito honore et reverentia eum prosequeretur, ab eodem episcopo sepe requisitus ut possessionem prefatam sibi tradere vellet, quorumdam in ho parte sibi existencium auxilio et favore impediti tac fecit quominus ipse Episcopus possessionem prefate, ac bonorum et iurium ipsius in suo dominio existencium pacificam assequatur ecclesiam, possessiones, iura, et bona prefata temere occupando, et decernendo detinendi in anime sue salutis dispendium, apostolice Sedis contemptum, et dicti Petri Episcopi non modicum preiudicium et gravamen. Nos igitur quantum in nobis est adversus marchionem prefatum et alios quoscumque ecclesie ac bonorum ipsius occupatores et detentores illo volentes prefato Episcopo remedio providere, per quod ipsorum compestatum temeritas et alias tollatur audacia similia committendi, ipsius episcopi in hac parte supplicationibus inclinati, fraternitati vestre per apostolica scripta committimus et mandamus, quatenus vos vel alter vestrum si est ita marchionem prefatum et quoscumque alias personas, cuiuscumque status, gradus, ordinis, conditionis vel preeminencie fuerint, ecclesie et bonorum huiusmodi

rectores gubernatores et personas huiusmodi cuiuscumque gradus status dignitatis aut preeminentie fuerint...»⁴⁵⁷ e, infine, XCII (Siena, 6 settembre 1443) «...quatinus si est ita eidem marchioni quod per potestatem, officiales, et custodes dicte Civitatis ac famulos

detentores, seu occupatores aut impediens seu perturbantes predictum episcopum in assecutionem bonorum et iurium predictorum, aut in premissis quomodolibet culpabiles, aut dantes eis occasionem, consilium, auxilium, vel favorem, sub excommunicationis, suspensionis, necnon privationis dominiorum, dignitatum, personatum et beneficiorum quarumcumque, quecumque et qualiacumque fuerint obtinent, inhibitionis ad ea, et quecumque alia in posterum obtinenda, ac interdicti in ecclesia prefata ac quibuscumque Civitatibus, terris, et locis prefati Marchionis, aliisque sententiis et penis formidabilibus, de quibus vobis videbitur, quas contravenientes incurrere volumus ipso facto, districtius etiam per interdictum publicum, si ad eum vitus non patuerit accessus moneatis et requiratis, quatinus infra certum preemptorium terminum ad hoc eis prefigendum ab occupatione et detentione ecclesie possessionum et bonorum omnium huiusmodi ab omnibus aliis impedimentis et molestationibus per ipsum Marchionem et alios prefato Petro Episcopo quominus ipse pacificam possessionem ecclesie bonorum et iurium predictorum assequi, et illis uti et gaudere valeat penitus desistat, alioquin infra alium terminum competentem coram vobis compareant ad videndum se penas et sententias predictas incurrisse declarari, ac dominiis, beneficiis et officiis supradictis privari, ac illis privatos teneri et ad cetera intrabiles et indignos pronunciari, aut ad allegandum causam rationalem si quam habeant, quatenus ad hec minime teneantur, quod si forsitan marchio et alii quicumque presencium vigore monendi seu requirendi post factam eius mentionem et requisitionem huiusmodi seu noticiam presentium et infra terminos predictos monitionibus et requisitionibus ac vestris in hac parte mandatis efficaciter parere contempserunt, etc. ... tociens quociens expedierit auctoritate nostra aggravare et reaggravare curetis etc. Non obstantibus constitutionibus, apostolicis et aliis contrariis quibuscumque. Datum Florentie etc.».

⁴⁵⁷ *Ibidem*, doc. LXII (Firenze, 28 aprile 1435), pp. 50-52. «Venerabili fratri Nicolao episcopo Doliensi et dilecto filio Henrico de Sicilia archidiacono ecclesie Agrigentinis decretorum dactori salutem etc. Ne vinea Domini etc. ... fructuosam. Sane ad audientiam nostram et gubernatores et in eis ac in insula civitatibus et diocesibus predictis degentes ecclesiasticas etiam regulares utriusque sexus personas quorumlibet etiam mendicantium ordinum huiusmodi exempta et non exempta quam omnia alia et singula que inibi correctionis et reformationis officio noveritis indigere auctoritate predicta corrigere et reformare prout secundum Deum et sacrorum canonum et quo ad ecclesias et monasteria loca et personas regularia huiusmodi ordinum quorum illa fuerant regularia instituta noveritis expedire. Nos enim vobis visitandi reformandi corrigendi tam in capite quam in membris ecclesias monasteria prioratus domus hospitalia loca preposituras et beneficia, necnon prelatos prelatas rectores gubernatores et personas huiusmodi cuiuscumque gradus status dignitatis aut preeminentie fuerint ac de ipsorum singulorum statu vita moribus conversationibus defectibus criminibus excessibus inquirendi et eorum singulos iuxta criminum et excessum suorum exigentiam sanctionesque et si religiose persone extiterint eorum monasteriorum locorum et ordinum instituta huiusmodi corrigendi et puniendi et carcerandi. Ita tamen quod nullum ex eis ab ipsorum administratione officio seu beneficio infrascriptis dumtaxat exceptis amoveatis suspendatis seu puniatis sed si qua que a monitione suspensione vel privatione alicuius requirant per visitationem et inquisitionem huiusmodi vobis reperire contigerit ea nobis per licteras vestras manu publica et vestris sigillis munitas quantocius destinare curetis, necnon omnes et singulas ecclesiasticas personas quas in insula civitatibus et diocesibus predictis duas parrochiales ecclesias seu duas dignitates aut duo curata ecclesiastica beneficia seu alias incompatibilia absque canonica dispensatione hactenus tenuisse et imposterum tenere repereritis ecclesiis dignitatibus et incompatibilibus predictis privandi et ab illis amovendi abilitandi et ab eorum singulis inhabilitatis et infamie maculam sive notam per eos desuper contractam abolendi, necnon privatis predictis singula aut aliis viris idoneis singulis personis incompatibilia predicta conferendi et de illis etiam providendi et successive contra scismaticos et hereticos in dicta insula consistentes inquirendi procedendi eosque puniendi carcerandi inducendi absolvendi et ad gremium ecclesie recipiendi et que ad inquisitionis officium heretice pravitatis pro tempore ipsius insule pertinere dinoscuntur necnon in absolutionibus tam predictorum quam aliorum quorumlibet ipsius insule etiam laicalium utriusque sexus personarum per vos pro commissis de cetero impendendis ac salutaribus penitentis iniungendis prout et quam admodum minores penitentarii nostri possunt et debent omnia et singula faciendi dicendi et exequendi plenam et liberam auctoritate apostolica predicta tenore presentium facultatem concedimus pariter et potestatem. Contradictores auctoritate nostra appellatione postposita compescendo, etc. etc. Datum Florentie anno Incarnationis Dominice millesimo quadringentesimo tricesimo quinto, quarto Kalendas Maii pontificatus nostri anno quinto».

eorundem, omnes et singule persone ecclesiastice tam in minoribus, quam in sacris ordinibus constitute cuiuscumque status, gradus, ordinis, preeminentie vel conditionis fuerint...»⁴⁵⁸.

II.9 Gli Statuti sassaresi (1316)

Gli Statuti di Sassari sono un codice promulgato e pubblicato nel 1316 in latino, testo solo parzialmente disponibile, e in logudorese, testo completo a parte qualche piccola lacuna, di fondamentale rilevanza sia nei contenuti che dal punto di vista linguistico e il cui settecentesimo anniversario è celebrato a Sassari nel novembre del 2016 con un interessante e articolato convegno di studi⁴⁵⁹.

⁴⁵⁸ *Ibidem*, doc. XCII (Siena, 6 settembre 1443), pp. 68-69. «Venerabili fratri Episcopo Othanensi salutem etc. Sincere devotionis affectus, quem dilectus filius nobilis vir Antanius Marchio Arborensis ad nos et Romanam gerit ecclesiam, promeretur ut votis suis illis presertim per que scandalorum et animarum periculosum causa subdata clericalis honestatis integritas, et laicalis unitatis tranquillitas illese custodiri valeant, quantum in Deo possumus favorabiliter annuamus. Exhibita si quidem nobis nuper pro parte dicti marchionis petitio continebat, quod nonnulli presbyteri et clerici civitatis Aristani, que ipsius marchionis ditioni subesse dinoscitur clericali honestate seposita, voluptatibus dediti, per Civitatem ipsam nocturno tempore, etiam cum armis, post horam per eiusdem Civitatis consuetudines et statuta prohibitam sepius incesserunt et incedere pro tempore non verentur, propter que aliquando evenit ut illis per eiusdem Civitatis officiales et custodes, eorumque famulos sic incedere repertis de verbis contumeliosis ad verbera et percussiones utriusque deventum sit, et deveniatur; ipsique sic reperti publicis dicte Civitatis carceribus mancipati fuerint mancipentur, ac postmodum officiales custodes et famuli predicti per venerabilem fratrem nostrum Archiepiscopum Aristanum seu de ipsius mandato excommunicati, et pro excommunicatis publice denunciati fuerint et excommunicentur, et excommunicati publice denunciarentur. Ex quibus omnibus inter archiepiscopum et clerum, necnon marchionem, officiales, custodes, et commune, ac singulares personas eiusdem Civitatis gravia dissensiones, jurgia et scandala exorta fuerunt, ac in dies oriuntur et in futurum, nisi desuper celere opponatur remedium, graviora subsequi formidantur in ipsorum clericorum et presbyterorum animarum periculum, clericalis decentie opprobrium, et aliorum fidelium detestabile exemplum et scandalum plurimorum. Quare pro parte dicti marchionis, qui un assertit etiam Comes Gociani existit, nobis fuit humiliter supplicatum, ut in premissis oportune providere de benignitate apostolica dignemur. Nos itaque huiusmodi supplicationibus inclinati, fraternitati tue per apostolica scripta mandamus, quatinus si est ita eidem marchioni quod per potestatem, officiales, et custodes dicte Civitatis ac famulos eorumdem, omnes et singule persone ecclesiastice tam in minoribus, quam in sacris ordinibus constitute cuiuscumque status, gradus, ordinis, preeminentie vel conditionis fuerint, que de nocte, post horam predictam, cum armis vel sine armis per dictam Civitatem deinceps incedere reperte fuerint, capi libere et licite valeant, ita tamen quod statum sine ulla earum lesione ad prefati archiepiscopi carceres in illis mancipande personaliter ducantur auctoritate nostra concedas. Non obstantibus etc. ... Datum Senis anno etc. millesimo quadringentesimo quadragésimo tertio, octavo Idus Septembris anno tertio decimo».

⁴⁵⁹ Le edizioni qui prese in considerazione e citate sono quelle di P. TOLA, *Codice degli statuti della repubblica di Sassari*, Cagliari 1850 e P.E. GUARNERIO, *Gli statuti della repubblica sassarese. Testo*

Si tratta di una raccolta di norme suddivise in tre libri, il primo dedicato sostanzialmente al diritto costituzionale, il secondo al diritto civile e il terzo al diritto penale. In tutti e tre i libri sono presenti riferimenti alla condizione servile ma in particolare nel secondo e terzo libro sono contenuti dettagli di cruciale importanza per quanto concerne la presente ricerca, considerando anche la grande rilevanza formale della fonte e il periodo di riferimento, i primi decenni del XIV secolo.

Il libro I risulta quindi essere quello meno rappresentativo per quanto riguarda le indicazioni relative alla condizione giuridica delle persone, limitandosi a farvi riferimento in due sole occasioni, ai capitoli XXVI e LXXI. Nel primo di essi, intitolato «Electio maiorum quarteriorum» dove si legge, con riferimento a chi è tenuto a prestare servizi di guardia e chi ne è invece esentato, «Et precipiant ipsam custodiam omnibus et singulis habentibus annos XIII usque in LXX. Exceptis tamen antianis, et consiliariis consilii maioris, et hominibus tenentibus equos pro Comuni, et omnibus hominibus tenentibus equos in domo, et filiis comorantibus cum patrem ipsorum, et famulis, et servis comorantibus cum dominis eorum»⁴⁶⁰. Risulta quindi che *famuli* e *servi* siano presenti a Sassari e siano dispensati dal servizio di guardia al pari di altri soggetti la cui condizione non è riferibile a servitù. Per il capitolo LXXI non è invece disponibile il testo latino, tuttavia nella versione in logudorese, intitolata «Dessos molinargios, et dessa misura dessa farina», si legge «Et dessoru frodu dessa farina siat crettitu su sacramentu de cusse, qui assu molinargiu la deit ad machinare, over su dominu oussa domina dessa domo siat, over alcunu

logudorese del secolo XIV, nuovamente edito d'in sul codice, Torino 1892. I frammenti latini pubblicati nell'edizione di Tola, talvolta estesi, altre volte molto limitati, sono i seguenti (p. 165 sgg.). Libro I: III, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXVIII, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIII, XXXV, XXXVI, XLII, XLIII, XLIII, XLV, XLVI, XLVII, CLVI, CXLVII. CXLVIII, CXLVIII, CL, CLI, CLII. Libro II: I, II, III, III, V, VI, VII, IX, X, XI, XII, XIII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIII, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIII, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, LII, LIII, LIV, LV, LVI, LVII, LVIII, LIX, LX, LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXV, LXVI, LXVII, LXVIII, LXIV, LXX, LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX. Libro III: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L. Gli atti del Convegno di studi "I Settecento anni degli Statuti di Sassari, 1316-2016", svoltosi nel Palazzo di Città di Sassari dal 24 al 26 novembre 2016 sono ora pubblicati: A. MATTONE e P.F. SIMBULA (a cura di), *I settecento anni degli Statuti di Sassari: dal Comune alla città regia*, Milano 2019. Si vedano anche le considerazioni di Francesco Artizzu in tema di legislazione statutaria in Sardegna: F. ARTIZZU, *Alcune considerazioni sulla legislazione statutaria e sulla Carta de Logu*, in "Archivio Storico Sardo", XLII (2002), pp. 225-237. Cfr. anche A. MATTONE e M. TANGHERONI (a cura di), *Gli Statuti Sassaresi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna. Atti del convegno di studi Sassari, 12-14 maggio 1983*, Sassari 1986.

⁴⁶⁰ P. TOLA, *Codice degli statuti della repubblica di Sassari* cit., p. 174.

dessos servitores, masclu over femina»⁴⁶¹. Pare quindi che sia ammesso al giuramento per testimonianze relative a furti di farina anche chi viene definito come *servitore*, a prescindere dal genere, sebbene non siano forniti dettagli più specifici circa la condizione che tuttavia è possibile ipotizzare come dipendente da chi è invece definito come *dominu*, quindi prospettando un certo grado di soggezione e dipendenza con almeno parziale restrizione delle libertà personali per quanto in ambito artigianale maggiormente specializzato. In ogni caso, non è scontato che il *servitore* sia soggetto a una condizione servile ereditaria.

Un documento di poco successivo agli Statuti qui analizzati, 4 luglio 1323, raccolto da Tola nella sua opera monumentale già più volte citata, registra la conferma da parte di Alfonso IV di Aragona a favore del comune di Sassari di concessioni precedentemente elargite dal padre Giacomo II e riguardanti in una prima sezione «privilegia livertates seu franchitates aut immunitates» per il comune, per poi definire esplicitamente il diritto di recupero di servi fuggitivi con le seguenti parole: «Concedimus insuper in favorem civium et universitatis civitatis ipsius, quod quociescumque contingat aliquos servos vel servas civium et habitatorum ipsorum effugere et ab ipsorum potestate absque licentia discedere, servi vel serve ipsi si reperiri poterunt infra insulam Sardinie vel regno Aragonum, Valentie ac comitatu Barchinonie ac terras alias dicti domini Regis subiectas dominio restituantur et tradantur his quorum fuerint vel nunciis eorundem contradictione et obstaculo quiescentibus quibuscumque»⁴⁶². Anche in questo caso, come già rilevato in altre occasioni, è implicitamente evidenziata una situazione di mobilità di soggetti definiti come «servi vel serve» cui si intende porre rimedio concedendo il diritto di recupero degli stessi qualora cerchino di sottrarsi ai vincoli di dipendenza in essere⁴⁶³. Ulteriore evidenza di una

⁴⁶¹ *Ibidem*, p. 58.

⁴⁶² CDS, Tomo I, Vol. 2, doc. XX, pp. 668-669. Cfr. anche in merito A. SODDU, *Le subordinazioni delle città comunali. Un caso sardo: Sassari e la Corona d'Aragona (XIV secolo)* in M. DAVIDE (a cura di), *Le subordinazioni delle città comunali e dei territori a poteri maggiori in Italia dal tardo Medio Evo all'ancien régime*, Trieste 2014, pp. 69-110.

⁴⁶³ Di franchigie o libertà di carattere verosimilmente essenzialmente economico si ha riscontro anche in altri documenti raccolti da Tola e relativi al XIV secolo e al Logudoro. Il primo è una *carta* di Mariano di Arborea che Tola colloca tra 1346 e 1353 anche con riferimento a una concessione risalente ad anni precedenti – CDS, Tomo I, Vol. 2, doc. XCIII, pp. 762-764. Si veda la nota (2) dove Tola definisce una datazione più verosimile nonostante l'indicazione riportata nel documento –, ma che recentemente è stata riesaminata da Alessandro Soddu e datata più precocemente, intorno al 1336 – Cfr. A. SODDU, *La Carta di popolamento del nuovo borgo di Goceano (1336)*, in “Archivio Storico Sardo”, LIV (2019), pp. 69-94 –. Questa carta prevede la fondazione di un «novu burgu» nei pressi del «castellu de gociani» e relative «livertadi et franquicia in perpetuo duraturas acio qui in su ditu burgu sos dictos fidelis nostros edificius facant acio qui sos ateros homines et persones dessos ateros segniores dessa insula a su ditu burgu et logu pozant benne cum ses benes issoro consignando

certa mobilità di soggetti di vario status alla quale si vuole porre limite poco prima della stesura degli statuti sassaresi è offerta anche in un altro documento raccolto da Tola, il n. CXX del 23 dicembre 1287, che descrive una convenzione tra il comune di Genova e i Doria per la quale «comune Ianue vel aliquis pro ipsi comuni Ianue non recipiet vel admittet de cetero ad habitandum in terris comunis Ianue, quas comune Ianue habet vel in futurum habebit in Sardinea, videlicet in toto iudicato Turritano sive Logodorio aliquem hominem liverum vel servum cuiuscumque sexus, status, vel condicionis»⁴⁶⁴.

Tornando agli Statuti, il libro II fornisce maggiori spunti, a partire dal capitolo V intitolato «De requisitis personaliter et apud domum, et de terminibus questionum» dove si legge tra le varie disposizioni relative a chi è citato in giudizio che «qui venerit ad coronam, et questio fuerit de aliquo debito, re mobili, aut servitio personali, et ille qui debitum contraxit vivus fuerit, omnibus dilationibus pretermisissis, per dominum potestatem et illos de corona ei dierum XV terminus assignetur, in quo termino respondere teneatur creditor diffinitive»⁴⁶⁵. Si fa riferimento esplicito quindi a forme di debito che includono anche quello che viene definito «servitio personali», prevedendo un tempo massimo di quindici giorni dalla citazione per comparire in giudizio e rispondere dei propri obblighi nei

logu ad icussos quilloe ant benne pro faguiri domos et terras pro arari et saltos pro retenne et mantenne su bestiamini issoro». Si garantiscono quindi, come comunemente e diffusamente previsto nelle fondazioni di borghi nuovi al fine di favorire l'allettante e rapido popolamento degli stessi, delle «livertadi et franquicia» che normalmente non sarebbero riferibili a modifica dello status giuridico di coloro che si rendano disponibili a rispettare le norme previste dalla «carta nostra de logu de gociani», tuttavia non sarebbe da escludere in questo caso specifico – si tratta dell'argomento anche nel paragrafo dedicato alla *Carta de Logu d'Arborea* – l'attrattività della nuova fondazione per chi decida di rischiare di sottrarsi ai vincoli di altri signori mettendo in atto quella mobilità spesso testimoniata nei documenti disponibili e analizzati anche in precedenza. Si parla infatti esplicitamente in una sezione del documento della volontà «quissu dictu burgu nou si facat in su predictu logu faguendolis plena gracia a totos sus homines et personas dexas ateras villas dexas ateras señores dessa isula cant benne assu dictu burgu non duravitas in perpetuum dae ogni serviciu et factione et gravicias realis et personales et mixtas», quindi facendo riferimento a vincoli di carattere sia reale che personale, o entrambi, sebbene sia anche ipotizzabile, come rilevato in altre occasioni, che le disposizioni siano relative a *corvées* pubbliche e non a dipendenze private. Franchigie concesse con la formula «sint franche et livere ab omni tributo» sono definite anche nel documento n. C (1355, 15 febbraio) – CDS, Tomo I, Vol. 2, p. 767 – emanato da Pietro di Aragona a favore di Alghero, ma ancora una volta sembra essere evidente il riferimento a esenzioni da vincoli di carattere essenzialmente fiscale o tributario a favore di uomini personalmente liberi, quindi senza una modifica della condizione personale come normalmente riscontrabile in tema di franchigie.

⁴⁶⁴ CDS, Tomo I, Vol. 1, pp. 399-402. Cfr. anche in merito E. BASSO, *Donnos Terramagnesos. Dinamiche di insediamento signorile in Sardegna: il caso dei Doria (secoli XII-XV)*, Roma 2018; ID., *Genova e la Sardegna: un tema della storiografia del Novecento*, in O. SCHENA E S. TOGNETTI (a cura di), *Commercio, finanza e guerra nella Sardegna tardomedievale*, Roma 2017, pp. 21-43; A. SODDU, *Signorie territoriali nella Sardegna medievale. I Malaspina (secc. XIII-XIV)*, Roma 2017.

⁴⁶⁵ P. TOLA, *Codice degli statuti della repubblica di Sassari* cit., p. 191.

confronti del creditore. La *corona* risulta dunque svolgere il ruolo di arbitro in giudizio per affrontare e risolvere le questioni relative agli obblighi personali che si configurano quindi come responsabilità giuridiche che, sebbene non ulteriormente specificato, prefigurerebbero un rapporto di dipendenza di carattere “personale”, quindi non esclusivamente relativo a prestazioni regolamentate da un qualche tipo di forma contrattuale, “reale”, ma esplicitamente rivolto alla persona, al soggetto giuridico il cui status può quindi essere definito come genericamente “servile” (anche se con tutte le riserve già espresse per il lemma *servitore*).

Anche nel capitolo successivo, il VI, intitolato «De contumacibus», ricorre la stessa terminologia sopra citata, quando si legge che «Si vero conveniatur super debito aut servitio personali et inventus fuerit contumax, fiat actori solutio sive pagamentum in bonis mobilibus, et si mobilia non habuerit, in bonis immobiliibus, secundum quantitatem debiti declarati publico instrumento, et iuramento actoris. Et si actor non habuerit super predictis aut aliquo predictorum publicum instrumentum, exhibeat alias probationes legitimas, et etiam proprium iuramentum»⁴⁶⁶. Stessi termini sono attestati anche nella restante parte del capitolo, «debitum sive servitium, debiti sive servicii personalis». Nuovamente si riscontra il ricorso esplicito a *personali*, quindi ancora con la valenza giuridica sopra menzionata. Si fa riferimento anche a «publicum instrumentum» o a «probationes legitimas», a conferma della dimensione formale delle prestazioni in questione, assimilate nel contesto ad altre forme di debito contratto nei confronti del ricorrente che trova protezione e tutela nella normativa applicabile.

Il capitolo VIII, «De debito contracto a viro sine uxore», risulta di ancora maggiore interesse quando decreta che «Et si aliqua mulier absoluta tradita fuerit personaliter pro aliquo debito, non detineatur in carceribus, sed serviat creditoribus suo pro solidis XII in anno sibi computandis in debito, si non habebit artem. Et si fuerit artifex serviat creditoribus pro solidis XXIII in anno in debito computandis. Si vero dicta mulier satisdederit creditoribus de solvendo ei singulo anno supra scriptam summam sit absoluta a servitio creditoribus». I dettagli continuano «Et si non satisdederit creditor teneat ipsam debitricem in domo sua ad serviendum ei pro pretio nominato per annum, dando ipse creditor ipsi mulieri debitrici victum et vestitum sufficientem sicut mulieribus servantibus est consuetum. Et si mulier

⁴⁶⁶ *Ibidem*, p. 193.

debitrix effugere presumpserit, possit eam tenere cum ferris»⁴⁶⁷. Si definisce quindi formalmente la possibilità e l'obbligo di onorare un debito offrendosi in "servitù" temporanea (una condizione, quindi, molto diversa dalla "servitù ereditaria"), nel caso specifico con una netta distinzione di genere riferendosi tale eventualità alle sole donne. Il valore riconosciuto al periodo di prestazione del servizio varia a seconda delle capacità e attitudini della donna e termina alla estinzione del debito. Emerge inoltre la consuetudine di fornire i beni di prima necessità alla donna e, particolare di assoluta rilevanza in termini di valutazione degli aspetti giuridici, la possibilità di reagire alla eventuale fuga della donna con metodi drastici di restrizione della libertà, a ulteriore prova della analogia con la effettiva privazione del diritto alla libera mobilità dell'individuo tipica dei rapporti di dipendenza servile bassomedievali propriamente detti.

Il concetto sopra esposto è ribadito molto nettamente anche nel capitolo successivo, il IX «Qualiter solvatur actori in bonis aut in persona rei», a evidenziare la rilevanza e quindi probabilmente la ricorrenza di quanto definito e disposto, con nuovamente la chiara distinzione di genere che prevede che la «Femina vero debitrix, si non habuerit unde solvere possit, detur ad serviendum, ut in antecedenti capitulo continetur»⁴⁶⁸.

Un ultimo breve capitolo risulta ancora rilevante, il XII, «De requisitis in fraudem et de caparris datis», dove è più volte attestato il termine *servitio*, sebbene in questo caso non se ne faccia uso in termini esplicitamente riferibili alla condizione personale, essendo lo stesso relativo a prestazioni di carattere chiaramente commerciale o artigianale che prevedono un rapporto contrattuale tra due soggetti che si impegnano reciprocamente a erogare un servizio a fronte di una retribuzione concordata costituita anche da un anticipo la cui entità viene tutelata⁴⁶⁹.

Anche in virtù del contenuto di quest'ultimo capitolo citato, il precedente «servitio personali» e l'asservimento temporaneo previsto in caso di debito non onorato assumono una più dettagliata e definita connotazione giuridica in termini di rapporto di dipendenza servile, a differenza dell'ultimo caso in cui si può certamente ancora parlare di dipendenza, ma non di carattere personale in quanto limitata a quanto concordato in termini di prestazione d'opera o attività professionale, più o meno specializzata, richiesta a fronte

⁴⁶⁷ *Ibidem*, p. 194.

⁴⁶⁸ *Ibidem*.

⁴⁶⁹ *Ibidem*, p. 195.

della corresponsione di un pagamento e con esso esaurita. Sono peraltro specificate alcune delle attività soggette a tale norma, come il *carrator*, il *victurerius*, il *nuntius* o il *currerius*.

Il libro III, contenente norme di diritto penale, registra da una parte l'allontanamento dal precedente diritto privato con un passaggio fondamentale alla responsabilità individuale davanti alla società per chi si macchi di delitti in quanto atti di violazione dei diritti civili prima che privati. Dall'altra parte, in questo contesto di attenzione formale e normata alla società, alla comunità, emergono però delle differenze sostanziali in tema di pene comminate in caso di delitti a danno di soggetti di condizione diversa, in modo particolare ed esplicitamente in riferimento a soggetti liberi o non-liberi.

Per quanto riguarda il capitolo I si deve fare riferimento alla edizione di Guarnerio in mancanza del testo latino. Si legge infatti «Et si per aventura alcunu homine liveru aet occhier alcuun servu açenu ouer anchilla açena cussu malefactore pero non siat condempnatu ad morte ma siat condempnatu pro cussu accessu per issa potestate in libras L de Ianua. Et pro su servu ouer anchilla in libras XXV de Ianua pro satisfachimentu de cussu ouer cussa. [...] Et si non saet poter auer personalmente ad esser punitu dessos benes suos se pachet ad ecusse cuiu est su servu o sa anchilla libras XXV de Ianua»⁴⁷⁰. Emerge quindi in questo passo una differenza sostanziale di condizione. Le disposizioni riguardano infatti l'uccisione per mano di un «homine liveru» a danno di un *servu* o *anchilla* con una sanzione alternativa alla pena di morte, ritenuta evidentemente eccessiva. Viene prevista in ogni caso come misura estrema qualora il versamento della sanzione non venga effettuato, verosimilmente più come deterrente per evitare il grave danno economico che come indicatore della gravità del delitto compiuto⁴⁷¹. Lo stesso passo si presterebbe inoltre a una possibile considerazione in merito al genere, qualora si attribuissero i due diversi indennizzi di «libras L de Ianua» e «libras XXV de Ianua» rispettivamente al *servu* o alla *anchilla*⁴⁷². Questa distinzione pare avere parziale riscontro anche in altri capitoli di seguito riportati nei quali la distinzione di genere si manifesta concretamente in sanzioni di diversa entità,

⁴⁷⁰ P.E. GUARNERIO, *Gli statuti della repubblica sassarese* cit., p. 87.

⁴⁷¹ *Ibidem*. Si legge infatti «Et si non saet poter auer personalmente ad esser punitu dessos benes suos se pachet ad ecusse cuiu est su servu o sa anchilla libras XXV de Ianua et issa malefactore se pongnat in bandu dessoru Cumone ponende in cussu bandu qui si cussu malefactore aet benne in fortha dessoru Cumone passatu tres meses daue su die qui aet esser factu su malefittiu siat punitu personalmente ad morte».

⁴⁷² È questa la traduzione e l'interpretazione fornita da Gaetano Madau Diaz nella sua controversa edizione del 1969 (G.M. DIAZ, *Il codice degli statuti del libero comune di Sassari. Prima traduzione italiana dal sardo logudorese. Commenti e riferimenti storico-giuridici*, Cagliari 1969, p. 322 e p. 473).

sempre a discapito delle donne, e certamente con riferimento alla precedentemente affrontata questione del saldo di debiti con il temporaneo asservimento femminile.

Il capitolo III, il cui testo latino ci è giunto solo in un breve frammento e per cui si fa quindi riferimento al testo logudorese il cui titolo recita «De cussos qui ferin»⁴⁷³, espone una dettagliata serie di tipologie di ferite, distinguendo tra arma utilizzata, parte del corpo colpita ed eventuale versamento di sangue alle quali sono associate sanzioni differenziate, anche a seconda che la vittima sia un libero o una libera, oppure un servo o una serva. In questo caso, facendo seguito a quanto detto sopra, la differenza di genere non è considerata influente, tuttavia l'entità delle sanzioni a seconda della condizione giuridica-personale è sensibilmente diversa e arriva addirittura a raggiungere un rapporto di 5 a 1, naturalmente con un indennizzo più elevato qualora la vittima, uomo o donna, sia di condizione libera a riconoscere il maggiore valore sociale di questo status. Senza entrare troppo nel dettaglio di quanto disposto, si passa da un massimo di 25 lire genovesi (ridotte a 5 in caso di «servu over anchilla») per una ferita al viso, con sanguinamento e sfregio permanente, inferta con *ferru*, pietra o bastone a un minimo di 2 lire genovesi (ridotte a 10 soldi per vittime di condizione non-libera) in caso di ferita non al viso, procurata con calci e in assenza di caduta a terra.

Il successivo capitolo su cui si focalizza l'attenzione è il V, «De percussione membri», dove si offre una prima netta distinzione tra norme applicabili a «livera persona» in contrapposizione alle disposizioni rivolte ai non-liberi⁴⁷⁴. Tale differenziazione costituisce una ulteriore prova della esistenza e della persistenza di stratificazioni sociali precise anche in termini giuridici e con riferimenti formali a normative e codici di assoluta rilevanza e centralità per l'epoca. Viene inoltre operata una ulteriore distinzione tra menomazioni effettuate da liberi nei confronti di servi oppure da servi nei confronti di altri servi, specificando peraltro la parità di genere in questi casi. In particolare la sanzione si riduce della metà (da «libras X Ian.» a «soldis C Ian.») a seconda che l'amputazione avvenga per mano di un libero, nel primo caso, o di un servo, nel secondo. Tale distinzione e l'entità stessa dell'indennizzo non sono da interpretare come un maggior vantaggio per il servo in quanto tenuto a un versamento più modesto, quanto il riconoscimento del fatto che il danno causato dal libero al servo consiste in realtà nel danno provocato al padrone dello stesso, il

⁴⁷³ P.E. GUARNERIO, *Gli statuti della repubblica sassarese* cit., pp. 88-89.

⁴⁷⁴ P. TOLA, *Codice degli statuti della repubblica di Sassari* cit., p. 242. Si legge in riferimento alle disposizioni iniziali «Et predicta omnia locum habeant pro livera persona».

quale deve essere dunque risarcito per la perdita. Il caso di menomazione inferta da servo a servo, se non dello stesso padrone, prevede invece una sanzione ridotta in virtù delle certamente ridotte disponibilità del servo, sebbene a quest'ultimo si riconosca indirettamente in modo formale l'effettiva proprietà di beni. Inoltre va sempre tenuto presente che il valore del risarcimento a favore del libero è comunque ritenuto superiore a quello del servo.

Il capitolo VI tratta poi «De mulieribus percussientibus» definendo nel dettaglio la tipologia di ferita inferta e la corrispondente sanzione distinguendo esplicitamente il caso del ferimento di una *livera* o di una *anchilla*. Da notare il fatto che tale capitolo si occupi esclusivamente del genere femminile, sia in veste di esecutrici che come vittime e che non sia in questo frangente contemplata la possibilità che la esecutrice sia una *anchilla* essa stessa, diversamente da quanto attestato nel capitolo precedente. È altresì nuovamente evidente la profonda differenza stabilita in termini di sanzione economica a seconda che la vittima sia una *livera* o una *anchilla*, nella misura del 50% o addirittura ridotta del 75% qualora la vittima sia una donna non-libera⁴⁷⁵.

La distinzione di genere compare nuovamente nel capitolo VII, «De mulieribus percussientibus homines, et de maleficiis factis coram potestate», dove sono descritte cinque tipologie di ferite che una donna può infliggere a un uomo di condizione libera o non-libera, con conseguente sanzione da un massimo di 10 lire genovesi a un minimo di 10 soldi e con una riduzione, in virtù della diversa condizione della vittima, che varia da un minimo del 50% nei casi più leggeri fino a un massimo dell'80% nei casi più gravi⁴⁷⁶.

⁴⁷⁵ *Ibidem*, pp. 242-243. Il breve capitolo recita «Si qua mulier ferro petra vel baculo sive alia re aliquam mulierem percusserit et sanguis inde exierit, si percussio fuerit in visu, ita quod signum sibi remaneat, condempnetur a potestate, pro livera in libras decem Ianune, et pro anchilla in libras III. Et si signum non remanserit et sanguis inde exierit, pro livera in libras II et pro anchilla in soldos XX. Et si percussio fuerit in alia parte corporis et sanguis non exierit, condempnetur pro livera in soldos XX, et pro anchilla in soldos X. Et si aliquod dampnum fecerit frangendo bendam sive alios pannos, teneatur ad restitutionem dampni, recepto per potestatem iuramento de dampno a patiente. Et si percusserit de manu, et sanguis inde non exierit, condempnetur pro livera in soldos X, et pro anchilla in soldos V Ianue».

⁴⁷⁶ *Ibidem*, p. 243. Si legge «Mulier que aliquem hominem ferro petra baculo vel alia re percusserit, et sanguis inde exierit, si percussio fuerit in visu ita quod signum ibi remaneat, condempnetur per potestatem in libras X pro livero, et pro servo in libras III. Et si signum non remanserit, pro livero in libras V, et pro servo in soldos XX. Et si percussio fuerit in alia parte corporis, condempnetur pro livero si sanguis inde exierit in libras V, et pro servo in soldos XX. Et si sanguis non exierit, condempnetur pro livero in soldos XX, et pro servo in soldos X Ian. Si vero percussio fuerit in aliqua parte corporis manu sive manibus tantum, et sanguis inde exierit, condempnetur pro livero in soldos XX et pro servo in soldos X Ianue. Et si sanguis non exierit, pro livero in soldos X et pro servo in soldos V. Et si aliquis homo vel aliqua mulier de maleficiis contentis in istis capitulis que locuntur de percussientibus, et contentis in presenti capitulo comiserit coram potestate, vel eius locum tenenti, in duplum condempnetur eius quod capitulum loquitur».

Ancora nel capitolo XIII, «De non incidendo tricias pannos et brachile», si dispongono gli indennizzi pervisti qualora una donna o un uomo taglino capelli, trecce o vestiti a una donna, *livera* o *anchilla*. Si escludono esplicitamente e significativamente i casi in cui il danno sia inferto dal marito, dal padre o dal padrone della donna coinvolta o della sua famiglia, rendendo quindi completamente ammissibili e impunibili, come anche specificato in seguito, maltrattamenti e umiliazioni a cui la donna, libera ma soprattutto non-libera, sia sottoposta da soggetti che ne possono disporre a vario titolo. Anche in questi casi la differenza tra le sanzioni è sensibile (con un rapporto da un massimo di circa 5 a 1 a un minimo di 2 a 1) e, non sorprendentemente, con un peso minore qualora l'autore del danno sia una donna, al pari della vittima e a prescindere dalla condizione di quest'ultima. Si noti infine che pari sanzione viene comminata qualora il taglio dei vestiti avvenga per mano di un uomo a danno indifferentemente di un altro uomo o, al contrario, di una donna⁴⁷⁷.

Un capitolo breve ma estremamente significativo e interamente dedicato a questioni relative agli individui di condizione non-libera è il XXIII, intitolato «De furantibus sclavos». Il testo completo recita «Si quis vel si qua furatus fuerit vel fraudem aliquam comiserit in furando aliquem servum vel anchillam, condemnetur a potestate in libras XXV Ianue pro comuni, et pro satisfatione servi vel anchille domino servi vel anchille in libras XXV dicte monete nisi ipsum servum vel anchillam infra dies X preximos restituerit. Et si dictus malefactor vel malefactorix infra dies X predictos servum vel anchillam restituet, solvat comuni libras V Ianue, et domino servi vel anchille expensas dampna et interesse. Et si reddierit servus vel anchilla industria domini sui, solvat comuni libras XXV, et domini servi vel anchille dampna expensas et interesse»⁴⁷⁸.

Da notare innanzitutto il lemma utilizzato nel titolo, *sclavos*, diverso da quelli a cui si fa ricorso nel corpo del capitolo, come nell'intero codice, *servus* e *anchilla*. È possibile che si tratti in questo caso di un esercizio di sintesi, per rendere più breve e generico il titolo, riservando poi al testo i dettagli più specifici. Comunque il lemma è pregnante di significato

⁴⁷⁷ *Ibidem*, p. 245. «Homo ille qui alicui mulieri livere vel anchille inciderit capillos vel tricias, condempnetur a potestate, si fuerit homo, pro livera in libras XX, et pro anchilla in libras V. Et si mulier fuerit que hoc fecerit, condempnetur pro livera in libras V, et pro anchilla in soldos XL. Et qui ceperit aliquam mulierem, et eam discoperuerit, et traxerit per terram, et inciderit pannos ante vel retro, condempnetur a potestate, si fuerit homo, pro livera in libras X, et si fuerit anchilla in libras III. Et si fuerit mulier, in soldos XL, et pro anchilla in soldos XX. Et qui inciderit bracherium cum cultello, ita quod de incisione probetur per ydoneos testes, condempnetur pro livero in libras X, et pro servo in libras III. Predicta autem per potestatem non observentur, nec locum habeant contra virum, patrem vel dominum de uxore sive de familia sua».

⁴⁷⁸ *Ibidem*, p. 249.

e non lascia alcun dubbio che si tratti di schiavi utilizzati nel servizio domestico o in attività artigianali e non di servi rurali, la cui condizione è ormai molto vicina a quella dei contadini dipendenti liberi.

La sanzione prevista per chi, uomo o donna, compia l'azione di sottrarre un «servus vel anchilla» al legittimo padrone, è molto elevata includendo 25 lire genovesi da versare al comune e altrettante da corrispondere al *dominus* che ha subito il danno, a titolo di risarcimento, per un totale di 50 lire genovesi. L'attenuante è che il «servus vel anchilla» venga restituito entro il termine massimo di dieci giorni, e in questo caso l'indennizzo è sensibilmente ridotto a 5 lire genovesi per il comune ed esclusivamente le spese comprese di interessi per il *dominus*. Qualora infine il recupero sia effettuato direttamente dal *dominus*, allora al comune spettano nuovamente 25 lire genovesi mentre il *dominus* riceverà esclusivamente un rimborso delle spese, compresi gli interessi, da versarsi a carico del «malefactor vel malefactix» come risarcimento dell'intervento istituzionale nel risolvere la causa. Emerge quindi in modo chiaro l'elevato valore delle prestazioni degli individui non-liberi, uomini o donne, e, ancora più importante sotto il profilo giuridico, il diritto riconosciuto di recuperare il dipendente sottratto con una azione legittima disposta nel dettaglio dalla autorità comunale. Il fenomeno deve quindi essere sufficientemente diffuso, tanto da rendere necessario un apposito capitolo inserito puntualmente nelle norme che regolamentano la società sassarese e ne tutelano gli interessi e prerogative specifiche. Tali severe ed esplicite disposizioni e sanzioni sembrerebbero essere altresì altamente indicative di quanto sia preziosa, quindi rara, la manodopera servile anche al tempo della compilazione degli Statuti sassaresi, indispensabile al punto di doverla vincolare giuridicamente e con sanzioni di considerevole entità, proporzionate quindi al valore derivante dal danno specifico causato dalla possibile assenza della stessa sulle terre la cui produttività deve essere garantita a beneficio dei signori fondiari, certamente, ma anche dell'intera struttura sociale come primo e basico ingranaggio fondamentale del meccanismo sempre più complesso costituente la crescente economia del tempo in fase di profondo e altalenante sviluppo.

Ancora più breve ma estremamente significativo anche il capitolo XXX, «De non tormentando liveros» che, trovando uno spazio dedicato nel codice, molto sinteticamente ed efficacemente recita «Nulli liceat liveram personam tormentare vel tormentari facere. Et

qui contra fecerit condempnetur a potestate qualibet vice in ibras X Ianue»⁴⁷⁹. La superiorità sociale delle persone libere assume quindi una definizione chiara, giuridicamente riconosciuta, al punto da prevedere una sanzione di 10 lire genovesi per ogni singola occasione in cui vengano genericamente molestate. In virtù dei dettagli specifici forniti da questo capitolo è quindi possibile di conseguenza desumere che tale protezione non sia in alcun modo prevista per i non-liberi, che, con riferimento anche a capitoli precedentemente analizzati, risultano essere destinatari solo di una ridottissima parte dei diritti invece validi e formalizzati per il resto della popolazione, libera.

Il capitolo successivo, il XXXI, «De mulieribus non violandis», rende esplicito quanto sopra descritto in modo ancora più crudo e distaccato. Vengono distinte infatti le violenze commesse nei confronti di donne prendendo in considerazione tre condizioni delle stesse (fisica, coniugale e personale/giuridica) con sanzioni in alcuni casi estremamente disparate, in particolare nel caso di molestie e abusi nei confronti di donne coniugate per cui è prevista la decapitazione qualora la donna sia libera, mentre in caso di vittima *anchilla* una semplice sanzione economica di 10 lire genovesi. Altro caso considerato è quello dalla violenza a danno di una donna vergine che, se libera, si vedrà riconosciuto un risarcimento che può variare da un minimo di 25 a un massimo di 50 lire genovesi, una volta «inspecta qualitate mulieris», con versamento eguale a favore del comune, per una sanzione complessiva di entità variabile tra 50 e 100 lire genovesi. Si noti la precisazione della valutazione della «qualitate mulieris», sebbene si tratti comunque di una donna libera. Qualora il *malefactor* non riesca entro il termine di 10 giorni a saldare quanto dovuto la pena può trasformarsi anche in decapitazione, salvo assoluzione concessa dalla vittima stessa. Se trattasi invece di una *anchilla*, l'indennizzo previsto è di 10 lire genovesi con in aggiunta detenzione fino a saldo del risarcimento. Nelle ultime due fattispecie dettagliate, infine, quello di donne né vergini né coniugate, le sanzioni si riducono a un importo variabile dalle 10 alle 25 lire genovesi nel caso di una donna libera, sempre una volta «inspecta qualitate persone iniurate», e a 5 lire genovesi nel caso di una *anchilla*⁴⁸⁰.

⁴⁷⁹ *Ibidem*, p. 252.

⁴⁸⁰ *Ibidem*. Il capitolo completo recita: «Violentiam aliquam aliqui mulieri nulli facere liceat. Et si quis violenter cognoverit aliquam mulierem carnaliter, se mulier fuerit virgo et libera persona, condempnetur a potestate a libris L usque in centum, inspecta qualitate mulieris: cuius banni medietas sit comunis, et alia mulieris deflorate. Et si malefactor non habuerit unde solvere possit condempnationem infra dies X proximos completos capitali sententia puniatur. Salvo et apposito quod si mulier cometens aut conveniens fuerit violatori, et eam voluntate mulieris ceperit in uxorem infra terminum predictu., ab ea condempnatione liveretur, et tunc potestas nullum processum faciat contra eum. Et si mulier deflorate fuerit anchilla,

Parallelamente alla sopra citata *qualitate*, compare negli Statuti sassaresi, precisamente nei capitoli X («De requisitione malefactoris»), XVIII («De percussientibus hostium de nocte»), XXII («De robbatoribus et scaranis») e XXXIII («De falsis testibus»), un termine particolare che si ritrova anche in altre fonti analizzate in seguito: *fama*⁴⁸¹. Nel primo di questi, il X, si legge «Si aliquod malefitium commissum fuerit in Sassari vel districtu sive per masculum sive per feminam, et de ipso malefitio non apparuerit accusator, sed fama ipsius malefittii pervenerit ad notitiam potestatis, ipse potestas teneatur inquirere suo officio, et procedere et punire secundum qualitatem malefittii, ut in capitulis de maleficiis continetur»⁴⁸²; in questo caso il termine risulta riferito al venire a conoscenza di un evento, al fatto che giunga notizia di esso all'autorità che dunque può considerare se e come procedere, al fatto che delle circostanze siano note e possano essere condivise per essere giudicate e gestite come e se necessario. Negli altri tre capitoli il termine è invece effettivamente riferito a individui. Il XVIII recita «Et in predictis attestatio duarum mulierum bone fame cum uno teste credatur; et aliter non»⁴⁸³, in relazione quindi alle considerazioni sulla credibilità della testimonianza in base della «bona fama» del testimone. Nel XXII si legge «Et super inquirendis et investigandis tam furtis quam robbariis et scaraniis potestas contra omnes male fame qui accusati vel denunciati fuerint possit omnes processus facere per tormenta et aliis modis quibus ei videbitur, non intelligendo predicta contra pueros non habentibus XIII annos. Hoc tamen proviso quod

condempnetur deflorator in libras X pro comuni, et detineatur in carceribus quousque solvat. Et qui cognoverit carnaliter per vim aliquam mulierem nuptam, capitali sententia puniatur. Et si fuerit anchilla in libras X Ianue condempnetur. Et quicumque aliam aliquam mulierem que virgo vel nupta non fuerit carnaliter congnoverit contra voluntatem suam, condempnetur a potestate a libris X usque XXV Ianue eius arbitrio inspecta qualitate persone iniuriate. Et si fuerit anchilla in soldos C Ianue. Et in predictis omnibus et singulis investigandis et perquirendis ut habeatur certitudo plenaria per omnem viam et modum qui potestati videbitur habeat ipse potestas arbitrium generale. Et predicta investigatio fiat per potestatem, si per mulierem violatam facta fuerit accusa vel denuntiatio coram domino potestate vel eius locum tenente; ita quod in investigatione et processu facto per potestatem non interveniat tormentum aliquod personale».

⁴⁸¹ Si veda qui il paragrafo dedicato alla *Carta de Logu d'Arborea* (Paragrafo II.17).

⁴⁸² P. TOLA, *Codice degli statuti della repubblica di Sassari* cit., p. 244. Il testo prosegue «Et a termino infra quem accuse et denuntiationes fieri debent in antea, nisi denuntiatum et scriptum esset in actis antequam ipse terminus sit elapsus, potestas nullum processum fatiat contra malefactorem. Et licitum sit potestati cuilibet malefactori prorogare terminum bannimentorum suo arbitrio usque ad mensem unum: et elapso termino assignato malefactori, si non comparuerit ad cavendum, in duplo commissi malefittii bannum incurrat».

⁴⁸³ *Ibidem*, pp. 246-247. Questo il testo completo: «Portam alicuius seu hostium nemo iniuriose percussiat, nec ponat ad hostium seu ad muros alicuius, nec prohibeat ad domum vel portam aut tectum seu cortem, de nocte vel de die, petram vel aliquod indecens, ad penam librarum V Ianue pro qualibet vice a quolibet contrafatiente tollenda. Et de predictis fides detur uni iurato de iustitia, tamen prestito ei sacramento de novo, et aliis cum testibus a potestate receptis. Et in predictis attestatio duarum mulierum bone fame cum uno teste credatur; et aliter non. Et si talis malefactor non habuerit unde solvere possit dictam condempnationem, detineatur in fortiam comunis usque quod dictam condempnationem solvat».

non intelligatur ut comittatur robbaria si caperentur extra locum suum animalia minuta, vel vaca, vi causa comedendi per aliquos viandantes bona fame, vel si caperentur vi fructus pumorum aut uvarum»⁴⁸⁴, in questo caso quindi con riferimento alla «mala fama» o «bona fama» degli individui cui potrebbe essere rivolta una azione giuridica relativa a un reato anche sulla base alla conoscenza dei soggetti stessi e della loro propensione a delinquere a seconda della reputazione di cui godono nella comunità. Il breve e significativo capitolo XXXIII, infine, recita quanto segue in tema di falsa testimonianza: «Nulli liceat falsam attestationem reddere, nec reddi facere in Sassari vel districtu. Et qui contra fecerit, et fuerit inde accusatus vel denunciatus condempnetur in amputationem lingue, et nunquam ad aliquam attestationem recipiatur. Et qui falsam attestationem reddi faciet condempnetur in libras XXV Ianue, et nunquam ad attestationem offitium sed benefitium comunis recipiatur nec eligatur. Et si condempnationem non solverit infra dies X a die condempnationis de eo facte, condempnetur in amputatione lingue. Et ad inquirendum et investigandum predicta potestas possit procedere per omnem viam et modum prout sibi videbitur secundum malefactoris famam»⁴⁸⁵; risulta ancora una volta evidente l'importanza della veridicità e credibilità delle testimonianze rese e della differenziazione delle relative sanzioni «secundum malefactoris famam», in base dunque alla sua reputazione all'interno della comunità, alla sua credibilità sociale, tenendo conto che le conseguenze possono prevedere addirittura pene corporali come la amputazione della lingua ove le sanzioni pecuniarie non

⁴⁸⁴ *Ibidem*, p. 248. Il testo completo è il seguente: «Robbariam strate seu scaraniam aliquam in Sassaro vel districtu alicui persone, nec in alia parte alicui sassariensi vel districtus nulli facere liceat. Et qui contra fecerit, si robbaria seu scarania fuerit valens a soldis V usque in X frustetur circum circa per terram Sassari, et per plateam eiusdem. Et si robbaria seu scarania fuerit a soldis X usque in XX extrahatur ei unus oculus de capite. Et si fuerit a soldis XX supra suspendatur ad furcas ita quod moriatur. Et si talis malefactor haberi non poterit personaliter puniendus ponatur perpetuo in banno comunis, apponendo in ipso banno quod si tempore aliquo in fortiam comunis Sassari devenerit, condempnetur et ita observetur ut supra dictum est. Et super inquirendis et investigandis tam furtis quam robbariis et scaraniis potestas contra omnes male fame qui accusati vel denunciati fuerint possit omnes processus facere per tormenta et aliis modis quibus ei videbitur, non intelligendo predicta contra pueros habentibus XIII annos. Hoc tamen proviso quod non intelligatur ut comittatur robbaria si caperentur extra locum suum animalia minuta, vel vaca, vi causa comedendi per aliquos viandantes bone fame, vel si caperentur vi fructus pumorum aut uvarum; sed qui talia fecerint mendent domino rei rem ablatam, et comuni tantum pro pena quantum res ablata valuerit. Item non intelligatur robbaria si aliquis invenerit aliquam rem suam penes aliquam persona et eam capiat auctoritate propria contra voluntatem possidentis; se dille qui talem violentiam fecit solvat comuni pro pena, si violentia fuerit extra domum, tantum quantum valuerit res accepta, et restituat rem ille a quo accepta fuerit, et deinde utatur iure suo si voluerit coram potestate; et si talis violentia facta fuerit in domo solvat comuni penam in duplum eius quod dictum est superius, excepto si res que auferretur esset penes aliquem qui suspectus esset ne recederet cum ea, et securus non appareret; quod tunc in hoc casu si ille qui rem talem auferret eam coram potestate duxerit immediate antequam ad alium locum vadat, et dixerit potestati factum, non patiat propter hoc penam aliquam. Et coram domino potestate de re predicta questio cognoscatur».

⁴⁸⁵ *Ibidem*, p. 253.

siano ritenute sufficienti e adeguate. Diversamente da quanto precedentemente affermato in occasione della analisi del termine *qualitate* tuttavia, il lemma *fama* non sembrerebbe qui caratterizzato da elementi direttamente connessi alla condizione giuridico-personale dei soggetti interessati, per i quali si rende necessaria la definizione di una oggettività formale e giuridica in merito alla reputazione e credibilità del testimone o dell'imputato, ma a prescindere e indistintamente dallo status individuale, sebbene sia ipotizzabile che, almeno in una certa misura, le considerazioni in merito ai due ambiti qui apparentemente distinti siano in effetti maggiormente intersecabili e si influenzino reciprocamente.

L'ultimo capitolo qui riportato è, per concludere, il XXXIII, «De verbis iniuriosis», che risulta di interesse in quanto specifica che il definire una persona «servum alicui livero in presentia potestatis» costituisce un insulto punibile con una ammenda di 20 soldi genovesi, al pari di altre ingiurie quali per esempio *falsum*, *cornutum* o *mentiris*. Emergono quindi nuovamente i connotati umilianti e dispregiativi della condizione non-libera, considerando che l'ingiuria sanzionata con una pena pecuniaria maggiore è quella di *proditorem*, traditore. Una nota finale per quanto riguarda le già precedentemente introdotte distinzioni di genere riguarda l'ultima riga del capitolo in oggetto, dove si legge che qualora l'ingiuria non sia pronunciata in presenza di funzionari pubblici, la testimonianza del fatto avrà valore solo se prestata da un uomo o, in alternativa, da due donne⁴⁸⁶.

⁴⁸⁶ *Ibidem*. Il breve capitolo recita: «Qui dixerit alicui persone proditorem in presentia potestatis vel alterius tenentis locum eius, condempnetur a potestate in soldos XL Ianue, Et qui dixerit in alia parte talem villaniam condempnetur in soldos XX. Et qui dixerit alicui in presentia potestatis vel alterius tenenti locum eius furem, falsum, cornutum servum alicui livero, mentiris, vel similia, condempnetur in soldos XX Ianue, et statim, dicta villania, pro confesso habeatur. Et qui in aliis partibus tales villanias alicui dixerit, pro qualibet vce condempnetur in soldos X Ianue. Et qui dixerit alicui mulieri aliquam iniuriam, vela liqua mulier alicui mulieri, condempnetur in soldos V Ianue: et de predictis iniuriis et rusticitatibus credatur uni homini testi, sive duabus mulieribus».

II.10 Il *Liber Fondachi* (1317-1319)

Il *Liber Fondachi* è un documento trecentesco edito nel 1966 a cura di Francesco Artizzu⁴⁸⁷ che raccoglie i registri relativi alla amministrazione da parte del comune di Pisa della curatoria gallurese di Galtelli.

Gli atti sono relativi a un arco temporale di qualche anno nei primi decenni del XIV secolo, precisamente tra il 1317 e il 1319, e offrono un interessante spaccato della realtà nord-orientale dell'isola appena prima del definitivo declino della dominazione pisana nell'area. Il lessico cui si fa ricorso in questo documento non diverge in modo sostanziale da quanto analizzato finora e anzi manifesta una certa continuità con il passato, concentrandosi per quanto qui di competenza e in ordine di attestazione, su termini quali «liveri maiorales, terrales sardos, servi propri et anchille proprie, homines, servitia, servitia realia vel personalia, franchi».

Per quanto riguarda la prima locuzione, risulta particolarmente significativa la sezione che recita «Item quod quando aliquis liverus maioralis vel aliquis alius bonus et potens seu dives homo de dicto iudicatu moritur debet remanere de suis bonis Comuni pisano unam libram argenti»⁴⁸⁸. Viene infatti evidenziata una sostanziale analogia tra coloro che sono identificati come «liveri maiorales» e altri soggetti di spicco del Giudicato di Gallura i quali sono tenuti al versamento di una libra di argento al comune di Pisa in occasione della loro morte. Disposizione quindi non prevista per coloro i quali devono pur essere presenti ma evidentemente non definibili come *liveri*.

Poco più avanti è attestata la locuzione «terrales sardos», già evidenziata in altri documenti precedentemente analizzati come i condaghi di San Nicola di Trullas, San Pietro di Silki e Santa Maria di Bonarcado, nelle Carte volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari dei secoli XI-XIII e nelle Rendite pisane nel Giudicato di Cagliari degli inizi del secolo XIV. Il termine *terrales* risulta quindi diffuso con una certa continuità almeno a partire dal secolo XII e fino al XIV e su tutto il territorio sardo. In particolare nel contesto di questo documento, si legge che «teneatur dictus iudex habere tenere unum equum et ducere secum,

⁴⁸⁷ F. ARTIZZU, *Liber Fondachi – Disposizioni del Comune pisano concernenti l'amministrazione della Gallura e Rendite della Curatoria di Galtelli*, in *Annali delle Facoltà di Lettere Filosofia e Magistero dell'Università di Cagliari*, vol. XXIX – 1961-1965, Cagliari 1966, pp. 215-300.

⁴⁸⁸ *Ibidem*, p. 252.

quando iret, occhasione sui officii, per iudicatum predictum, duos terrales sardos suis propriis suntibus»⁴⁸⁹, dunque costituiscono parte del seguito del *judex* in occasione delle visite ufficiali all'interno del Giudicato, senza tuttavia indicazioni chiare sulle funzioni specifiche degli stessi.

I paragrafi successivi forniscono invece informazioni dettagliate in merito ai versamenti dovuti al comune di Pisa da parte di soggetti definiti come «servi proprii et anchille proprie pisani Comuni», in misura rispettivamente di «solidos quatuor» per i *servi* e la metà, «solidos duos», per le *anchille*. I nomi dei singoli individui sono specificati in appositi elenchi e l'unica eccezione al versamento prevista riguarda un certo Parazone de Bagno che, in qualità di «nuntio curie de Posata», è esonerato limitatamente al periodo di svolgimento delle sue funzioni. Le ragioni che giustificano la riscossione di quanto dovuto sono rese esplicite nel corpo del testo che precisa «servitudine seu honore servitutis», specificando inoltre che «Dum modo non teneantur, nec aliquis eorum teneatur, Comuni pisano, seu officialibus pisani Comunis facere aliquam servitutem nisi ad voluntatem pisani Comunis», rendendo il vantaggio dell'asservimento una prerogativa esclusiva del comune di Pisa che si riserva tuttavia la possibilità di approvare la concessione di altre prestazioni di carattere servile a terzi, confermando inoltre di conseguenza l'eventualità di più quote di proprietà degli individui indicati come *servi* e *anchille*⁴⁹⁰.

Gli elenchi che seguono, relativi a villa Posate, sono intitolati il primo «Homines ipsius ville» e il secondo, cui fa riferimento l'estratto appena citato, «Hii sunt servi proprii et anchille pisani Comunis», dove sono riportati i nomi di uomini e donne ed eventuali figli o figlie⁴⁹¹. Altre ville dove risultano sia *homines* che «servi et anchille», sebbene in misura minore, sono poi anche «villa de Erisschion, villa de Sulla, villa Tamarispa, villa de

⁴⁸⁹ *Ibidem*, p. 253.

⁴⁹⁰ La sezione completa del testo recita così: «Nos compositores prefacti ex suprascripta bailia et auctoritate nobis data et concessa a Comuni pisano et ex quoque nostro officio pro dicto Comuni pisano componimus et ordinamus quod omnes et singuli servi proprii et anchille proprie pisani Comunis qui sunt scripti infra in hoc fondacho, excepto Parazone de Bagno, nuntio curie de Posata durante dicto eius officio qui ad hoc non teneatur, dare et solvere teneantur et debeant, et quilibet eorum teneatur et debeat, annuatim Comuni pisano seu dicto camerario pisani Comunis pro eorum cuiusque servitudine seu honore servitutis, in duobus pagis, videlicet medietatem de mense mai et aliam medietatem in kalendis octubris prout aly homines dicti iudicatus solvunt datam cuiusque anni incepti millesimo trecentesimo septimodecimo, indictione quintadecima, ipso die kalendarum januarii: solidos quatuor suprascripte monete pro quolibet servo maschulo; et solidos duos suprascripte monete pro qualibet anchilla. Dum modo non teneantur, nec aliquis eorum teneatur, Comuni pisano, seu officialibus pisani Comunis facere aliquam servitutem nise ad voluntatem pisani Comunis», *Ibidem*, p. 254.

⁴⁹¹ *Ibidem*, pp. 255-256.

Stellaria, villa de Gadano, villa de Urize, villa de Locchulo, villa de Galtelli, villa di Muro, villa de Surpe e villa Duaschodora»⁴⁹².

Nei registri relativi alla villa di *Stellaria* compare inoltre una particolare formula, analoga a quella riportata anche per la villa di *Gadano*, che recita «Nota igitur ad eternam rei memoriam quod suprascripti homines de Stellaria sunt servi proprii pisani Comunis et tenentur facere Comuni pisano quasi omnia servitia que a Comune et pro Comuni pisano imponantur et mandentur eisdem salvo quam suprascripti homines numero septem qui sunt liveri et non servi; qui septem sunt super legati simul cum calamo et notati pro liveris»⁴⁹³. Si noti quanto specificato in merito alla eterna memoria dei contenuti del documento a conferma della estrema rilevanza della condizione dei sudditi e la contestuale attestazione di *homines* e «servi proprii» a riprova del fatto che questi ultimi rappresentano normalmente solo una delle categorie socio-giuridiche comprese nel termine più generico di *homines* che risulta quindi applicabile in modo non univoco, come evidenziato per esempio anche nella sezione dedicata ai condaghi. Viene anche chiarita l'estensione della disponibilità che i *servi* sono tenuti a offrire al comune di Pisa, il quale è titolato a richiedere la prestazione di qualsiasi tipo di *servitia* a coloro che siano inquadrabili come non-liberi, con particolare riferimento ai dettagliati elenchi registrati.

Altra nota di particolare rilevanza quella relativa alla villa e al porto di *Urize* (Orosei). Anche in questa località sono presenti «servi proprii et anchille proprie», come anche soggetti identificati come *mercatores* e dei quali si specifica «Item quod omnes mercatores jurati in dicto portu, vel pro tempore juramenti, nec eorum familias vel familiares ipsorum non teneantur vel debeant facere in Comuni vel villa de Orise vel cum hominibus et personis dicte ville, aliqua servitia realia vel personalia»⁴⁹⁴. Questi individui sono quindi dispensati da prestazione di servizi, i quali sono esplicitamente di due ordini diversi, «realia e personalia», secondo una formula ricorrente che tende a differenziare la condizione personale-giuridica dei soggetti interessati, sulla base del fatto che siano o meno tenuti a fornire tali prestazioni che, se limitate alle *realia*, possono non avere conseguenze sullo status che invece subisce modifiche qualora siano incluse anche le *personalia*. In questo caso specifico viene ritenuto necessario esplicitare il fatto che la categoria dei *mercatores* è dispensata, quindi libera, da servizi «realia e personalia», esenzione che evidentemente

⁴⁹² *Ibidem*, pp. 262-263, 270-271, 274-278, 288, 290-291, 295-298.

⁴⁹³ *Ibidem*, p. 275 e 276.

⁴⁹⁴ *Ibidem*, p. 279.

non deve essere applicabile a soggetti di altra condizione, quindi non-libera, soggetti che peraltro sono infatti attestati come *servi* o *anchille* in questa importante fonte.

I dati relativi alla villa di *Ossie*, sebbene non documentino la presenza di servi, forniscono invece una rilevante equiparazione tra *franchi* e «non servi» in merito a due uomini, *Gavino Pissale* e *Furatus Corbus*, dei quali si ritiene necessario specificare la condizione personale nonostante sia solo presente l'elenco anche altrove intitolato «*Homines ipsius ville*» e normalmente dedicato al solo elenco dei liberi. L'intero *Liber Fondachi* è infatti articolato in varie sezioni che, quando riferite a individui, sono precisamente differenziate e isolate ricorrendo al titolo «*Homines ipsius ville*», con a seguire l'elenco dei nomi dei soggetti così classificabili, oppure «*Hii sunt servi propri et anchille proprie pisani Communis*», con a seguire i nominativi dei non-liberi. In questo caso particolare il testo riportato al f. 24 recita: «*Ville de Ossie et homines ipsius ville debent solvere suprascripto Comuni pisano seu dicto camerario pisani Comunis pro eorum data in dicto termino mensis eo modo ut supra dicitur libras novem suprascripta monete. Homines ipsius ville. Gavino Pissale, Furatus Corbus, isti duo legati simul sunt franchi et non servi*»⁴⁹⁵. L'interesse di questa notazione è duplice in quanto pone in rilievo la possibile ambiguità e ambivalenza di due termini come *homines* e *franchi*. Per quanto riguarda il primo di essi è certamente in questo caso determinante il contesto; la precisa e regolare titolazione degli elenchi del *Liber Fondachi* con separazione tra *homines* e *servi* non può che far ritenere che *homines* si riferisca esclusivamente ai liberi, salvo quelle limitate indicazioni particolari e mirate che sono dimostrazione della necessità, in taluni casi, di dover offrire maggiori dettagli. Per quanto riguarda il secondo termine invece, *franchi*, risulta in questo caso nettamente contrapposto al lemma *servi*, come negazione dello stesso, quindi certamente riferibile a chi gode di piena libertà. Come già rilevato precedentemente tuttavia, al di fuori anche di questo particolare contesto il termine non sarebbe necessariamente indicativo di libertà di carattere personale-giuridico, quanto esclusivamente economico-tributario⁴⁹⁶. Analoga attestazione si ritrova anche nella villa di *Muro* dove è inoltre registrata una certa storicità dei servizi prestati da tutti gli *homines* (fatta dunque eccezione per i quattro esonerati in quanto *franchi*) che sono tenuti a lavorare

⁴⁹⁵ L'autore specifica che i due nomi in questione sono legati da un tratto di penna.

⁴⁹⁶ F. ARTIZZU, *Liber Fondachi* cit., p. 276.

la terra di proprietà del comune di Pisa secondo consuetudini delle quali non vengono però forniti ulteriori dettagli⁴⁹⁷.

II.11 La Carta di Luogo i nel giudicato di Kallari in su l'isola di Sardinia per lo re d'Aragona, o Carta de Logu di Cagliari (secolo XIV)

Le cosiddette *Cartas de Logu* sono importanti documenti peculiari del territorio sardo e costituiscono una sorta di codici pre-statutari, insieme ai *Brevi*, sia per forma che per contenuto, offrendo fondamentali capitoli relativi al diritto locale e alle norme applicabili nell'area di competenza in modo sintetico, strutturato e giuridicamente organizzato.

Nel contesto di questa ricerca si compie l'analisi di due di queste fondamentali fonti trecentesche sarde, di cui la prima, oggetto di questo paragrafo, è la *Carta di Luogo i nel giudicato di Kallari in su l'isola di Sardinia per lo re d'Aragona* relativa al cagliaritano e databile nei primi decenni del XIV secolo, verosimilmente nel 1325 circa, rinnovando una normativa precedentemente emanata dal comune di Pisa per l'ex Giudicato di Cagliari⁴⁹⁸.

Sebbene i capitoli conservati siano solo sedici compresi tra I e LXXXXVIII, alcuni di essi risultano particolarmente significativi in quanto trattano direttamente di tematiche delle quali in parte si è già avuto riscontro in altri documenti precedentemente considerati e

⁴⁹⁷ «Villa di Muro et homines ipsius ville qui omnes sunt servi proprii pisani Comunis, exceptis infrascriptis quatuor hominibus, dare et solvere tenentur et debent annuatim pro eorum data infrascripto termino mensis mai ut supra dicitur de aliis villis, libras tres suprascripte monete. Et nichilominus tenentur et debent pro singulo anno proxime venturo facere Comuni pisano, seu officialibus pisani Comunis, omnia servitia que ibi sunt soliti et consueti facere pro temporibus retroactis. Et que eis a Comuni pisano seu a dictis suis officialibus pro Comuni pisano imponentur vel mandantur; et laborare terras pisani Comunis more solito. – Homines ipsius ville – Ponsus de Serra, Guantinus Pala, Furatus Martis, Guantinus Pissale, isti quatuor sunt franchi et non sunt servi», *Ibidem*, p. 295.

⁴⁹⁸ Cfr. M. TANGHERONI, *La "Carta de Logu" del Giudicato di Cagliari. Studio ed edizione di alcuni suoi capitoli*, in I. BIROCCHI e A. MATTONE (a cura di), *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, Roma-Bari (2004), pp. 204-236 e nello specifico pp. 211-212 per le ipotesi di datazione. A questa *Carta de logu* fanno riferimento alcune scritture giudiziarie e diversi documenti regi relativi a vicende interne ai feudi del Cagliaritano. Cfr. ID., *È utile studiare i documenti di cancelleria? Un interessante esempio sardo*, in L. D'ARIENZO (a cura di), *Sardegna, Mediterraneo e Atlantico tra Medioevo ed Età Moderna. Studi storici in memoria di Alberto Boscolo*, I-III, Roma 1993, I, pp. 267-282 e R. DI TUCCI, "Cicero pro Scauro". *Elementi giuridici romani e consuetudini locali nella società medievale sarda*, in "Archivio Storico Sardo", XXI (1938), pp. 26-48.

descritti, aggiungendo dettagli importanti relativamente alla specifica e variegata situazione socio-giuridica dei soggetti coinvolti e delle conseguenze delle azioni da essi compiute come da dettagli che seguono⁴⁹⁹.

Il primo capitolo, «De li tradimenti e conpiratione», si rivolge a «qualunque persona, livero u vero servo» le cui colpe possono prevedere condanne variabili a seconda dell'entità e gravità del tradimento o della cospirazione ai danni del re d'Aragona o dei suoi funzionari e arrivano anche a includere la generica uccisione o la più specifica impiccagione⁵⁰⁰.

Nonostante il riferimento esplicito alle diverse condizioni del soggetto colpevole, in questo capitolo iniziale non viene fornito ulteriore dettaglio in merito alla possibile, e verosimile, differenziazione delle condanne, ma tali specifiche non tardano a essere rese note nel codice in oggetto, trovando infatti riscontro a partire da qualche capitolo successivo, iniziando dal VIII, intitolato «Di chi ardesse prato di cavallo». In questo caso si legge «Ordiniamo che se alcuna persona a cui fusse provato ch'elli ardesse alcuno prato di cavallo, s'elli è livero paghi libre XXX a lo re d'Aragona, e se lo suo non vallesse tanto siali tolto ciò che se li trovasse del suo, e stia in bando fuore de la terra uno anno. Et s'elli è servo et abbia unde possa pagare, paghi libre XX a lo re d'Aragona. E s'elli non avesse unde pagare, sia ciottato e acercellato». Risulta quindi evidente il ridimensionamento della pena pecuniaria nel caso in cui il colpevole sia un *servo*, certamente non per l'entità minore della colpa ma per le ridotte disponibilità rispetto al *livero*. La differenza sostanziale emerge tuttavia nel caso in cui le risorse economiche dei colpevoli non siano sufficienti, quindi mentre il *livero* rischia il sequestro di tutti i beni di sua proprietà e l'allontanamento forzato per un anno, il *servo* dovrà invece subire pene corporali tra cui anche la fustigazione⁵⁰¹.

Il capitolo XXX tratta «Del tocchare la moglie d'altrui» e introduce varie categorie socio-giuridiche di individui che possono essere identificabili come colpevoli, prevedendo per

⁴⁹⁹ I capitoli disponibili sono i seguenti: I, II, VII, VIII, XXX, XXXI, XXXII, XLVIII, LXXI, LXXII, LXXV, LXXVI, LXXXV, LXXXV, LXXXVI e LXXXVIII.

⁵⁰⁰ Il capitolo recita testualmente «Ordiniamo che qualunque persona, livero u vero servo, fusse trovato in alcuna conpiratione, tradimento u vero tractato fare con alcuno nemico del re d'Aragona, u vero altra persona per lo quale si perdesse u perdere si potesse alcuna terra, giurisdictione u onore del re d'Aragona u vita u membro d'alcuno che fusse signore u ufficiale in quello regno per lo re d'Aragona, faccianone li signori che fino in quello regno per lo re d'Aragona la loro voluntade d'uciderlo u d'apiccarlo u condannarlo secondo la qualità del peccato», M. TANGHERONI, *La "Carta de Logu" del Giudicato di Cagliari* cit., p. 227.

⁵⁰¹ Il testo è riporato in *Ibidem*, p. 228 e l'interessante analisi lessicale anche relativa alla definizione delle pene corporali riservate ai servi è fornita da Sara Ravani in S. RAVANI, *Voci di Sardegna nel TLIO: schede lessicali dalla Carta de Logu cagliaritana in versione pisana*, in P. LARSON, P. SQUILLACIOTI e G. VACCARO (a cura di), *"Diverse voci fanno dolci note" – L'Opera del Vocabolario Italiano per Pietro G. Beltrami*, Alessandria 2013, pp. 189-196.

loro delle conseguenze non solo personali ma estese anche agli eventuali figli generati dalla relazione extraconiugale. Si legge infatti «Ordiniamo e stantiamo che si alcuno livero magiorale, o livero di paniglio, o livero di vestare, o livero mungiaro, o liverato, al quale fusse provato per lo maggiore et tre giurati di li miglior di la villa, cun loro iuramento, ch'elli fottesse alcuna moglie d'altrui, e facessero figliuoli, li dicti figliuoli del dicto marito siano servi; e per la forsa la quale fae, abbia la signoria a fare quello che dice Carta di Luogo»⁵⁰². Il colpevole viene quindi definito come *livero* ma a vario titolo a seconda del grado di libertà specifico, con termini già attestati anche in documenti già analizzati e relativi a secoli precedenti. Del «livero magiorale» si è avuto riscontro nel precedente paragrafo dedicato al *Liber Fondachi*, alla estremità opposta dell'isola, con la attestazione di «liveri maiorales». Vi è poi il «livero di paniglio» cui si è fatto riferimento in occasione dell'analisi delle Carte volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari, quindi nel medesimo territorio di riferimento, dove sono attestati negli ultimi tre decenni del secolo XI individui definiti come «liverus de paniliu». Il termine *liverato* è più ricorrente e compare per esempio tra XII e XIII secolo nel condaghe di Santa Maria di Bonarcado e a metà XII secolo nel condaghe di San Pietro di Silki, evidenziando una diffusione cronologica più ampia e una trasversalità geografica che interessa sostanzialmente tutta la parte occidentale dell'isola. Anche il termine *muniarius* compare sempre nel condaghe di Santa Maria di Bonarcado in un registro a cavallo tra XII e XIII secolo⁵⁰³. A prescindere dalla condizione specifica della donna, a cui non si fa riferimento e che non risulta quindi rilevante nel merito, la eventuale prole generata verterà in condizione servile come inasprimento della condizione di almeno uno dei genitori a seguito della azione sanzionabile. Qualora infatti si consumi una relazione non lecita tra un uomo, sebbene di condizione libera, e la «moglie d'altrui, e facessero figliuoli, li dicti figliuoli del dicto marito siano servi»; questo è quanto risulta sancito esplicitamente in questa fonte cagliaritano, evidentemente a sanzionare una azione ritenuta di una certa gravità e avente importanti conseguenze anche sui discendenti, se non sui diretti responsabili.

Il due capitoli successivi, il XXXI «Del servo che avesse affare co la moglie d'alcuno livero maiore» e il XXXII «Del servo che avesse affare co la moglie d'alcuno livero di vestare, o di mungiaro, o di paniglio, o di liverato, o d'alcuno servo», fanno emergere ancora

⁵⁰² M. TANGHERONI, *La "Carta de Logu" del Giudicato di Cagliari* cit., p. 228.

⁵⁰³ Si vedano i riferimenti nei paragrafi relativi ai condaghi e altri documenti citati e, per la condizione di «livero di vestare», cfr. S. RAVANI, *Voci di Sardegna nel TLIO* cit., p. 196.

maggiormente la contrapposizione tra *servo* e *livero*, operando inoltre una precisa e netta distinzione tra il «livero maggiore» e gli altri *liveri* attestati anche precedentemente a evidenziare ulteriormente le diverse caratteristiche di questi soggetti cui vengono addirittura dedicati capitoli specifici, includendo peraltro nell'ultimo anche la possibilità che la donna coinvolta sia moglie di un altro *servo*, quindi di fatto uniformando la sanzione prevista per un *servo* a soggetti che *servi* non sono, o che perlomeno non lo sono pienamente.

In particolare nel primo caso è prevista una iniziale sanzione pecuniaria di «libre XXV» che, se non esigibile causa indisponibilità economiche, viene commutata in pene corporali sia per il colpevole che per la donna coinvolta⁵⁰⁴. Nel secondo caso invece «Ordiniamo e statuimo che se alcuno servo fottesse alcuna moglie d'alcuno livero di vestare, o di mungiargio, o di paniglio, o di liverato, o d'alcuno servo suo pari, sia ciottato e acercellato, e li figliuoli che facesse si perda e rimagniano al dicto marito»⁵⁰⁵; la pena pecuniaria viene quindi esclusa e rimangono le pene corporali per il colpevole, ma non più per la donna. Si specifica inoltre che gli eventuali figli verranno sottratti al servo e rimarranno al marito della donna. Risulta altresì interessante il dettaglio relativo alla indicazione di parità di status socio-giuridico del servo colpevole e del servo vittima, distintamente dalle altre condizioni attestate e non qualificabili come tali.

Alla luce dei tre capitoli sopra analizzati nel loro complesso quindi, risulta che il primo di essi sia riferibile a chi si macchi del reato descritto partendo da una condizione socio-giuridica libera o comunque non pienamente servile, fattispecie che viene invece prevista esplicitamente e dettagliatamente negli altri due capitoli. Qualora la condizione iniziale sia non completamente libera quindi, il fatto che gli eventuali figli del colpevole debbano essere considerati servi porta a esprimere una constatazione in merito alle conseguenze di una sanzione che formalmente va a modificare lo status di individui non in via economico-contrattuale ma puramente penale-giuridica su disposizione diretta di una corte che è legittimata quindi a disporre della quota più o meno ampia di libertà residua dei colpevoli la cui origine risulta dunque determinante all'interno del procedimento, non essendo infatti

⁵⁰⁴ Il testo del capitolo XXXI recita «Ordiniamo che se alcuno servo fottesse alcuna moglie d'alcuno livero maggiore e fusseli provato per lo maggiore e tre iurati de li migliori de la villa cum loro iuramento, sia condempnato in libre XXV infra uno mese, incominciando lo mese lo die che fi condempnato. E se non pagasse siali cavato uno occhio e sia ciottato e acercellato; e la femina sia afrustata», M. TANGHERONI, *La "Carta de Logu" del Giudicato di Cagliari* cit., p. 228.

⁵⁰⁵ *Ibidem*, p. 229.

prevista in questo frangente la condizione individuale di libertà piena, evidentemente trattata diversamente e non modificabile in modo così significativo e per queste ragioni.

Il capitolo XLVIII tratta invece degli abusi su donne coniugate, non coniugate o vedove per mano di qualunque persona, specificando però due particolari condizioni, «livero maggiorale o servo di capudu» ovvero le fasce più alte in ambito libero e servile⁵⁰⁶, sostanzialmente equiparandole in termini di sanzione comminabile e distinguendole da altri soggetti le cui condizioni non vengono meglio specificate⁵⁰⁷. Si notino inoltre le pene diverse previste a seconda della condizione della donna, come già evidenziato nel precedente paragrafo dedicato agli Statuti sassaresi⁵⁰⁸. La pena capitale in questo caso troverebbe tuttavia applicazione più estesa rispetto a quanto attestato per il sassarese, in quanto prevista non solo per abuso a danno di una donna libera coniugata, ma anche per donne non coniugate o vedove qualora il colpevole non possa fare fronte alla sanzione pecuniaria. È inoltre opportuno sottolineare la documentata presenza della categoria «servo di capudu», a riprova dell'esistenza di una sorta di gerarchia tra i soggetti non-liberi, la cui condizione sarebbe giuridicamente segnata ma caratterizzata da variegata sfumature non sempre di facile individuazione.

Le stesse due condizioni sopra citate compaiono anche nel capitolo LXXVI dedicato ai furti, con l'aggiunta della apparentemente analoga qualifica di «servo sinischalco». Nello stesso testo si specifica inoltre che qualora il furto sia operato da un *servo*, il padrone dovrà provvedere in prima persona al risarcimento del danno e a infliggere una punizione corporale al colpevole, marchiandolo a fuoco⁵⁰⁹.

⁵⁰⁶ Cfr. S. RAVANI, *Voci di Sardegna nel TLIO* cit., pp. 193-195.

⁵⁰⁷ «Di coloro che isforsano la moglie d'altrui – Ordiniamo che qualunque persona isforsasse alcuna moglie d'altrui o vero pulcella o vedova, se elli è livero maggiorale o servo di capudu, sia condempnato per la moglie d'altrui libre C in denari aquilini minuti. Et per la pulcella o vedova paghi libre L di denari e torni la dicta condempnazione a lo re d'Aragona se li fusse loro provato per lo maggiore e per tre giurati di la villa là u l'ecesso fusse commesso, e per dicto de la femina per loro saramento. E quelli che isforsasse la pulcella e no la piglia per moglie e non paga a condempnazione, sia appichato per la gola. Questo medesimo sia facto di quelli che isforsasse la moglie d'altrui: se non à unde pagare, che s'appichi», M. TANGHERONI, *La "Carta de Logu" del Giudicato di Cagliari* cit., p. 229.

⁵⁰⁸ Cfr. quanto detto nel paragrafo II.9.

⁵⁰⁹ «De li furti – Ordiniamo che se alcuno famigliale lo quale facesse alcuno furto o alcuna forsa, se elli è livero maiorale, o servo di capudu, cioè servo sinischalco, vada a corona sicuro dal signore. E se elli fi provato, paghi lo danno a chi l'arà facto. E si a corona non andasse, sia tenuto, colui con cui starà, di cacciarlo da sé; e se cacciare non lo volesse, paghi lo danno che averà facto. E se elli fusse suo servo, si lo debbia menare a corona a fidansa del signore. E se colui che ave avuto lo danno si richiamasse del signore del servo che elli lo facesse fugire, o appiactare malitiosamente, et provalo, sia tenuto lo signore del servo d'insegniarlo dicto servo in croce di chiesa cioè di ferro caldo. E nondimeno paghi o danno a chi l'arà ricevuto. E possa la signoria per lo re d'Aragona ne faccia la ragione», M. TANGHERONI, *La "Carta de Logu" del Giudicato di Cagliari* cit., p. 229.

L'ultimo capitolo che riporta attestazioni riferibili alla condizione socio-giuridica è il LXXXXV, «Di coloro che uccidessero l'uno l'altro», che nella sua parte iniziale recita «Ordiniamo e statuimo che si alcuno livero alcuno sardo uccidesse l'uno l'altro, o vero alcuno homo, e fusseli provato per lo maggiore de la villa et tre iurati in de la quale villa o suo saltu lo maleficio fusse commesso, cum loro iuramento, si cului che fie ucciso fie servo, mendi dell'uno servo due servi a colui di cui fie lo servo. E se non à di che, torni ello servo di colui di cui era lo servo morto. E s'elli non vuole essere servo, paghi al signore del servo morto, per mendo, quello che tre buonomini de la villa del morto per loro saramento dirranno che paghi»⁵¹⁰. Si nota l'entità del risarcimento previsto in caso di uccisione di un servo, che ammonta al doppio del danno inferto, quindi a due servi da consegnare al padrone della vittima. Qualora il colpevole non vanti tali disponibilità, l'alternativa sarà quella di asservirsi personalmente, quindi mutando completamente o in parte la propria condizione giuridica a seconda di quella originaria in parte in linea con quanto evidenziato precedentemente nel caso di relazioni extraconiugali, oppure impegnandosi a risarcire il danno sulla base di quanto stabilito univocamente da alcuni membri di rilievo della comunità di provenienza della vittima. È quindi nuovamente prevista la possibile modifica più o meno sostanziale dello status di soggetti non per via contrattuale ma come sanzione comminabile in sede giudiziaria con conseguenze non solo più in termini economici, reali, derivanti dal danno procurato con l'uccisione, ma anche in termini personali, sebbene questa sia solo una delle alternative possibili, qualora non si disponga di beni sufficienti a saldare il debito (servi o altri beni materiali), richiamando in parte le coeve norme statutarie sassaresi e anche altre disposizioni previste nei condaghi e di cui si è trattato in precedenza, e in parte il tema del riscatto di una condizione a cui si sarebbe destinati e che diventerebbe concreta e formale nel caso in cui le proprie disponibilità non consentano di fare fronte alla sanzione prevista dalle norme applicabili.

⁵¹⁰ *Ibidem*, p. 230.

II.12 Il *Breve di Villa di Chiesa* (1327)

Il *Breve di Villa di Chiesa* è un fondamentale codice promulgato nei primi anni del XIV secolo e successivamente ratificato dal re d'Aragona Alfonso IV nel 1327 per rimanere in uso fino al XV secolo. In esso sono raccolte le norme che regolano la vita socio-economica dell'attuale Iglesias, importante centro minerario strategico per l'intera isola.

L'edizione qui presa in considerazione è quella del 2011 a cura di Sara Ravani⁵¹¹ e costituisce un punto di riferimento essenziale per la ricerca qui affrontata offrendo dettagli di cruciale importanza per quanto riguarda la condizione socio-giuridica degli abitanti del tempo.

Il codice è complessivamente costituito da 363 capitoli suddivisi in quattro libri ognuno relativo a temi specifici. Il Libro I tratta delle competenze giuridiche, militari e fiscali dei pubblici ufficiali, il Libro II delle leggi penali, il Libro III delle leggi civili e procedurali e, infine, il Libro IV tratta delle norme relative allo sfruttamento delle miniere locali.

L'analisi lessicale dei singoli capitoli permette di evidenziarne in totale 51, quindi complessivamente oltre il 14% del totale, suddivisi in 13 per il Libro I, 16 per il Libro II, 13 per il Libro III e 9 per il Libro IV. Il Libro III risulta essere particolarmente significativo sia per la quantità di capitoli rilevanti ma, come si vedrà, anche per il contenuto di alcuni di essi che trovano dunque ampio spazio nella relativa sezione.

Partendo dal Libro I, si può evidenziare in primo luogo la ricorrenza dei termini *qualità* e *condicione* riferiti alle persone, tenendo in considerazione che gli stessi lemmi sono in alcune sezioni anche riferiti non a individui ma a fatti, oggetti, concetti astratti⁵¹².

È il caso del capitolo VIII, «Delli salarii che denno avere li notari di loro scripture», dove in svariate occasioni si fa ricorso alla locuzione «di qualunque condicione fosse» in merito alle somme spettanti ai notai per gli atti rogati. Il termine *condiccione* risulta legato alla tipologia di richieste di denaro da registrare, alla terra, alle scritture in generale, alle sentenze, alle cause, ai documenti, ma anche direttamente alle persone. Quest'ultimo

⁵¹¹ S. RAVANI, *Il Breve di Villa di Chiesa (Iglesias)*, Cagliari 2011.

⁵¹² La ricorrenza dei termini *fante* e *famigliare/famigliale* non viene in questo frangente approfondita in quanto non significativa in ottica di definizione della condizione giuridica. Cfr. a titolo esemplificativo il capitolo VI (S. RAVANI, *Il Breve di Villa di Chiesa* cit., p. 55) e il capitolo XII (*Ibidem*, p. 27).

esplicito riferimento, ribadito due volte all'interno dello stesso documento, insieme a quello relativo alla terra⁵¹³, sebbene il tema non venga ulteriormente approfondito e dettagliato, porta certamente a esprimere la considerazione che debbano esistere soggetti caratterizzati da diverse condizioni delle quali i notai devono essere ben consapevoli. È inoltre attestato il termine *qualità* nella locuzione «qualità del facto», come rimando alle specificità dell'evento oggetto dell'atto⁵¹⁴.

Il termine *condiccion* si ritrova anche nel capitolo X, «Delli notari, che debbiano scrivere e ricevere l'accusi e denunciagioni», dove tuttavia non risulta legato a soggetti, bensì alle varie tipologie di accuse e denunce che i notai registrano⁵¹⁵. Ancora il capitolo XXII, «Di fare dare al camarlingo di Villa del signore re tucti li pesoni infra uno mese», riporta una esplicita sezione dedicata alle sanzioni rivolte a quei *pesatori* che esercitano la loro professione in modo fraudolento, specificando che «se alcuno deli decti pesatori commettesse alcuna fraude in del pesare o in della scriptura, sia e esseri debbia condempnato respecta la qualita della persona e la condiccioni e l'essere dello facto, a volonta del

⁵¹³ Per la questione della terra e della condizione della stessa si veda anche la situazione inglese relativa al *villainage*. Cfr. tra gli altri C. DYER, *Villeins, Bondmen, Neifs, and Serfs: New Serfdom in England, c. 1200-1600*, in P. FREEDMAN e M. BOURIN (ed. by), *Forms of Servitude in Northern and Central Europe* cit., pp. 419-435; J. HATCHER, *English Serfdom and Villainage* cit.; R.H. HILTON, *Freedom and Villeinage in England*, in "Past and Present", n. 31 (Luglio 1965), pp. 3-19; P.R. HYAMS, *King, Lords and Peasants in Medieval England – The Common Law of Villeinage in the Twelfth and Thirteenth Centuries*, Oxford 1980; ID., *The Proof of Villein Status in the Common Law*, in "The English Historical Review", Vol. 89, n. 353 (Ottobre 1974), pp. 721-749; P. VINOGRADOFF, *Villainage in England – Essays in English Medieval History*, Oxford 1968.

⁵¹⁴ S. RAVANI, *Il Breve di Villa di Chiesa* cit., pp. 21-25. Le collocazioni cui si fa riferimento in ordine di attestazione nel capitolo citato sono le seguenti: «et di catuna richiesta denari .ii., di qualunqua condiccion fosse»; «cosi anti corte come per la terra, di qualunqua condiccioni fusse, denari .iiii.»; «e lo simili salario abbiano de recivtura e di scriptura del tictulo porrecto, in qualunque questione porrecto fosse, overo deffensione, de qualunque condiccion fosse»; «et da libbre .xxv. in su, di qualunqua quantitate fosse, possa e debbiano tollere infine in soldi tre tanto, respecta la quantita del facto e della condiccioni, si che non passe lo decto salario piu che soldi tre tanto, e non pio. Et dela sentenciacia interlocutoria denari .xii. e non pio, de qualunque condiccion fosse»; «Et di catuno ribandimento possano e debbiano avere soldi .ii. e non pio, de qualunque condicione fosse»; «et per scriptura de produrre carte abbia, di qualunqua condicione fosse, denari .vi.»; «si veramente che si lo testimone contenesse da tre capituli in su, li dicti notari possano e debbiano avere di ciascuno capitulo denari .ii. e non piu, di tucte inquisicione che si facessero per officio del capitano o del iudice, o denunciagione che denamse da loro se facessero, o d'alcuna accusa che denanse da loro fosse data contra alcuna persona, di qualunqua condiccion fosse, cosi di debito come di maleficio; ne per scriptura e examinatura d'alcuno testimone sopra»; «E di pagaria di catuno eccesso di corte, di maleficio, possa prendere infine in denari .xii., respecta la qualita del facto»; «Et per fermatura di catuno bando dato contra alcuna persona, di qualunqua condicione fosse, soldi .v. e non piu».

⁵¹⁵ *Ibidem*, p. 25. Si legge infatti nella parte iniziale del capitolo «Ordiniamo che le notare della corte debbino receive e scrivere in deli acti della corte tucte accus' e denunciagione di qualunqua maleficii e condicione fosseno, che porrecti fosseno a loro overo ad alcuno di loro, et le inquisicione li quale fosseno dicti a loro di fare o di scrivere, o dire o fare si vollesseno per lo officio del capitano, a buona fede senza fraude, et dinonciare al capitano incontinente che fosseno date loro le dicte accuse et denunciagione».

capitano e iudice»⁵¹⁶, riferendo quindi alle persone le caratteristiche della *qualità* e delle *condiccioni*, in funzione delle quali il *capitano* è titolato a stabilire una sanzione adeguata, tenendo anche in considerazione l'«essere dello facto».

In un capitolo successivo, il XXVIII «Della eleccion delli consiglieri e del loro officio», si fa nuovamente riferimento in modo esplicito alle differenze individuali stabilendo che «cheunqua elegesce alcuno contra questa forma sea condepnato dal capitano infine in libbre .xxv. d'albonsini minuti, ad arbitrio del capitano, considerata la condicione del facto et la qualita delle persone», sebbene in questo caso si tratti di persone che comunque hanno diritto di voto e, verosimilmente non in modo casuale, il termine a loro relativo è *qualità*, mentre *condicione* viene invece riferito al *facto*⁵¹⁷. Caso analogo al capitolo XLIII, «Dello salario delli messi della corte», dove il termine *condicione* risulta definire non le persone ma le tipologie documentarie⁵¹⁸.

Il riferimento a individui è invece ancora attestato nel capitolo XLVIII, «Di quelli che fanno li candili grossi», dove nuovamente si lascia all'arbitrio del *capitano* la valutazione della sanzione adeguata da comminare «considerata la qualità del facto e la condicione dele persone»⁵¹⁹. Ultimo capitolo infine dove compare questo significativo termine è il LXI, «Di chiamare per lo consiglio due sensali», dove si dispone che i *sensali* da convocare per il consiglio di Villa siano «homini di buona fama et condicioni», facendo intendere quindi che per accedere a determinate cariche istituzionali, sebbene non necessariamente di alto livello ma comunque richiedenti affidabilità in quanto poste a garanzia di acquirenti e venditori, sia necessario godere di una particolare condizione non ulteriormente dettagliata o specificata⁵²⁰.

Gli stessi lemmi compaiono nel Libro II, e con essi anche altri termini quali *fancella*, *amica*, *pulcella*, *pulcelli*, *servigiale* e *servigio*.

Di «qualità dele persone» si ha riscontro già nel breve capitolo III, «Delli malefici non specificati», che prevede la discrezionalità del *capitano* o del *rectore* nella applicazione di

⁵¹⁶ *Ibidem*, pp. 32-35.

⁵¹⁷ *Ibidem*, pp. 39-43.

⁵¹⁸ *Ibidem*, pp. 58-59. Si legge «Et di catuno bando di vendita che si mettesse o bandesse per Villa di Chiesa secondo la forma del breve, o di qualunqua altra condicione o modo fusse».

⁵¹⁹ *Ibidem*, pp. 65-66.

⁵²⁰ *Ibidem*, p. 74. La sezione cui si fa riferimento recita «Et li quali sensali siano homini di buona fama et condicioni, et usati di sensali; et debbia durare lo officio di loro per uno anno».

sanzioni adeguate a seguito di *maleficia* commessi da individui la cui *qualità* è determinante per la valutazione della entità delle stesse⁵²¹. Analogo tipo di attestazione quella del capitolo LVII, «Di sigurare per nimista», dove il termine *qualità* appare in una prima parte solo in relazione a *persona*, mentre poco oltre nello stesso paragrafo risulta riferito sia al *facto* che alle *persone*⁵²². Il termine *qualità* risulta attestato però anche esclusivamente in relazione al *facto* e non a persone in alcuni capitoli anche del Libro II, a partire dal V, «Di mandare a confine in qualunque parte»⁵²³, poi al XVII, «Di fare ressa, iura ne compagna»⁵²⁴, al XXIII, «Di quelli che assaglisteno altrui con mano o percotessino»⁵²⁵, e, infine, al XLVIII, «Di fuocho, che non si debbia mettere in boscho»⁵²⁶.

Solo il capitolo VIII, «Di non portari arme alcuno homo per mostrare alcuna polissa», riporta l'attestazione di *famigliare/famigliale*, tuttavia senza ulteriori riferimenti di rilievo rispetto a quanto già riferito precedentemente⁵²⁷.

Alcuni altri capitoli registrano nuovamente la contestuale attestazione dei termini *qualità* e *condicione*, con riferimenti variabili a seconda dei casi. Nel capitolo VIII, «De non tenere

⁵²¹ *Ibidem*, p. 93. Il testo completo recita «Ordiniamo che tucti li maleficia che si faranno o che fusseno facti in del tempo del capitano overo rectore inansi per mese .vi., del quale in questo breve non e facta mencione in ponere di pena, che lo capitano o rectore possano ponire e condepnari quelli cotali malifactori del maleficio, li quali in questo breve specificati non sono, da soldi .xx. infine in libbre .xxv. d'alfonsini minuti, specta la qualita dele persone. Et se lo maleficio fusse enorme, in quello li decti capitano et iudice possano condepnare in avere e persona a loro arbitrio, specta la qualita dela persona e del peccato, non obstante alcuno capitolo di breve contradicente».

⁵²² *Ibidem*, pp. 128-129. Nella prima sezione si legge «Et questa segurta s'intenda, che dia due pagatori, secondo la qualita dela persona del datore della decta segurta, a providimento del capitano overo rectori et iudice dela suprascripta Villa». Il testo prosegue poi così: «Et chi non desse la sigurta sia dimisso della terra di Villa di Chiesa et non vi possa stare infine a tanto che desse la decta segurta, et eciandio sia sbandito di Villa di Chiesa et delle sue confine, da libbre .x. infine in libbre .c. d'alfonsini minuti a vuo' del signore re, a volonta del capitano overo rectori et del iudice, considerata la qualita del facto et delle persone».

⁵²³ *Ibidem*, p. 94. «Et di cio diano buoni e ydonei pagatori di observare le suprascripte terrafine, secondo la qualita del facto».

⁵²⁴ *Ibidem*, p. 105. «Et qualunque persona ricevesse alcuno capitano, o iurasse in alcuna di queste cose gonfalonere, et ricevesse d'essere, lo capitano overo lo rectori di Villa di Chiesa che per lo tempo fusseno per lo signore re da Ragona debbiano fare prendere li decti contra facenti et punirli delli avere e delli persone secondo la qualita del facto».

⁵²⁵ *Ibidem*, p. 109. «Et se lo ferisse con mano voita dal capo in giuso, o chi la menasse, o mettesse mano al petto, o chi lo spingesse, paghi di pena da soldi .xx. in libbre .x. d'alfonsini minute, specta la qualita del facto, a vuo' del signore re di Ragona».

⁵²⁶ *Ibidem*, pp. 123-124. «Et di cio sia a providimento e volonta del capitano, considerata la qualita del facto, et in restitucione del dapno che facto avesse, a stimo deli stimaturi dela universita di Villa».

⁵²⁷ *Ibidem*, p. 97. «Ordiniamo che alcuno borghese overo habitatore di Villa di Chiesa non possa né debbia portare alcuna arme mostrando alcuna polissa d'alcuno arcivesco o vesco suggellata del suo suggello; si veramente che non s'intenda in alcuno suo familiare che vi stesse sua robba, et stesse continuamente suo familiare a mangiare et a bere et a dormire. Et lo capitano o rectore che fino per li tempi seano tenuti per loro saramento condapnare a quinquia è trovato, a pena di libbre .x. d'alfonsini minuti, a vuo' del signore re. Et lo capitano overo rectore non possano dare licentia contra la forma di questo capitolo, a pena di libbre .x. d'alfonsini minuti».

giuoco di dadi, ne giocare», entrambi i termini sono riferiti a persona⁵²⁸. Il capitolo XIII, «Di quelli che pigliano moglie altrui e anno altra moglie», riporta poi nella stessa sezione le locuzioni «qualità del facto» e «condicione delle persone»⁵²⁹. Anche il capitolo XXI, «Di quelli che assaglisseno altrui alla casa sens'arme, o con arme»⁵³⁰, presenta attestazioni analoghe. Situazione opposta invece nel capitolo XX, «Di quelli che offendino altrui con arme, o percotessino altrui con mano o in altro modo», dove si legge «alla volonta del capitano et del iudice, considerata la qualita delle persone et la condiccione dello facto»⁵³¹. Nel capitolo XXII, «Di quelli che assaghisseno altrui in via di boscho, o di monte, o altro luogo» risultano invece due occorrenze del termine *qualità* riferito a *facto* o *peccato* contestualmente alla locuzione «condiccione delle persone», con tuttavia una ultima occorrenza nella parte finale del testo che vede invece il lemma *condiccione* riferito al *facto*⁵³². Altra situazione mista quella del capitolo XLVI, «Delli vinaiuoli», dove si legge in prima battuta «secondo la qualità dela persona», poco oltre “*segondo la qualità del tempo*” e, infine, si specifica che le eventuali accuse possono essere sollevate solo da “*homo di buona fama e condiccione, et digno di fede*”⁵³³.

⁵²⁸ *Ibidem*, p. 98. La prima occorrenza recita «Et chi giocasse e fusse trovato a giuoco di dadi, salvo giuoco di taule o di schacchi, come decto e, paghi di pena a vuo' del signore re di Ragona soldi .xx. infine in soldi .xl., specta la qualita dela persona, ad volonta del capitano et iudice, d'alfonsini minuti per ogni volta». Poco oltre invece il termine cui si fa ricorso è *condicione*: «a pena infine in libbre .xxv., ad arbitrio del capitano et del iudice, considerata la condicione dela persona, si trovato li fusse lo giuoco in casa per uno deli notari dela corte senza alcuna altra prova, overo si provato li fusse per due testimone legitimamente».

⁵²⁹ *Ibidem*, p. 102. «et anco paghi di pena a vuo' del signore re da Ragona libbre .c. d'alfonsini minuti, et eciandio maggior pena, a volonta del capitano et del iudice, et d'avere et di persona, considerata la qualita del facto et la condicione delle persone».

⁵³⁰ *Ibidem*, pp. 107-108. «Et se ferisse con arme overo in altro modo, et sangui ne scisse, paghi per pena libbre .l. infine in libbre .c. d'alfonsini minuti, considerata la qualita del facto et la condiccione delle persone, a providimento del capitano overo delli rectori».

⁵³¹ *Ibidem*, p. 107.

⁵³² *Ibidem*, pp. 108-109. Il testo completo recita «Ordiniamo che se alcuno homo assaglisse altrui et non ferisse in via, in piassa di forno, in via di bosco, o a monte, o in via di monte, o in via la ove vadan et vegnia in alcuno lavoro d'argentiera, paghi di pena per ogni volta che provato li fusse da libbre .v. infine in libbre .xxv. d'alfonsini minuti a vuo' del signore re di Ragona per ogni volta, a providimento del capitano overo rectori et del iudice, considerata la qualita del facto et del peccato, et la condiccione delle persone. Et se assaglisse o perchotesse di mano, et trahessi per li capilli, o che ferisse con bastone o con altra cosa, et sangui non ne scisse, paghi per ogni volta da libbre .x. infine in libbre .xxv. d'alfonsini minuti, a volere del capitano overo rectori; et se sangui ne scisse d'alcuna ferita o percussione facta in alcuno delli suprascripti luochi, paghi da libbre .l. infine in libbre .c. d'alfonsini minuti, a volonta del capitano et del iudice, secondo la qualita del peccato et della condiccione delle persone. Et se dela decta ferita remmanesse alcuno signo in dello volto, pena da libbre .c. infine in libbre .cc. d'alfonsini minuti a vuo' del signore re di Ragona, ala volonta del capitano et del iudice, considerata la condiccione et l'essere del facto. Et se non pagasse la condepnagione infra giorni .xv. poi che fusse lecta la sua condapnagione, perda la mano ricta, si che si parta dal braccio».

⁵³³ *Ibidem*, pp. 120-121.

In questi capitoli non vi sono tuttavia elementi che consentano di attribuire i termini “qualità” e “condizione” delle persone a differenze giuridiche tra liberi e non-liberi, ma piuttosto a differenze di collocazione sociale e di benessere economico.

I termini *amica*, *servigiale*, *polcella*, *pulcelli*, *fancella* e *eguale* sono evidenziabili invece nel capitolo XII, «Di quelli che tienno moglie altrui e altre cose»⁵³⁴, che per certi aspetti tocca temi analizzati in precedenza nel paragrafo dedicato agli Statuti sassaresi. La prima sezione del capitolo tratta di chi, uomo, trattenga presso la propria abitazione o in qualsiasi altro luogo una donna in qualità di *amica* o *servigiale*, contro la volontà del marito della stessa. La pena in caso di mancata restituzione arriva anche alla decapitazione. Una sanzione pecuniaria è invece disposta qualora un uomo abusi di una donna sposata, ma esclusivamente nel caso in cui la donna non sia una sua *amica* o *servigiale* e solo a fronte di mancato pagamento della sanzione viene disposta la decapitazione. Nel caso in cui la

⁵³⁴ *Ibidem*, pp. 100-102. Il testo completo recita come segue: «Ordiniamo che qualunque homo tennesse moglie d'altrui d'alcuno borghese di Villa di Chiesa, o d'alcuna altra persona, in della casa dela sua habitacione, ovvero in qualunque altro luogo, per modo d'amica puplicamente, o per servigiale, contra la volontà del marito, per comandamento o per richiesta stata a colui che la tennesse ad peticioni del marito, cioè per una richiesta in persona ovvero per due alla casa, et quelli comandamenti appaiano scripti in delli acti dela corte dela suprascripta Villa; et si quelli che tenesse moglie altrui per alcuno deli suprascripti modi non la rendesse al marito, ovvero che non la demettesse da sé infra li infrascripti termine, avendo dimostrato lo marito che dimandasse la moglie, che quella che elli domandasse sia soa moglie, et di ciò facto fede al capitano ovvero rectori di Villa, et la fede appaia scripta in delli acti dela corte; facti li suprascripti comandamenti et richieste, che li sia tagliata la testa sì che mora. Si veramente che li comandamenti debbiano essere facti a colui che la tenesse, in persona, ovvero ala casa dela sua habitacione. Et che lo messo che farà li decti tre comandamenti, debbia fare a colui che la tenesse la decta moglie altrui, che quella moglie debbia lassare dal'ultimo comandamento a tre giorni proximi che verranno, a pena dila testa. Et che la cavasse de casa del suo marito per forza, et non fusse parente propinquo dela femina o del marito, siali tagliata la testa sì che mora. Et se alcuno homo fusse trovato iaciri per forza con moglie d'altrui, la quali non tennesse puplicamente per amica o per servigiale, pena libbre .c. d'albonsini minuti per ogni volta, a vuo' del signore re di Ragona per ogni volta che provato li fusse; e oltra sia condepnato in avere e persona, ad arbitrio del capitano et del iudice. Et questo cotale che sforsasse moglie altrui, et non pagasse la suprascripta condepnacione infra die .x., che li sia tagliato lo capo sì che muora. Et se non fusse maritata, paghi di pena da libre l .xxv. d'albonsini minuti infini in libbre .l., considerata la qualità delle persone, et non patisca pena di persona. Et se illa fusse publica meatrice, di ciò non paghi nullo bando, né di ciò incorra in alcuna pena; et intendasi publica meatrice per publica fama di quatro testimoni. Et chi sforciasse o spolcellasse alcuna pulcella contra la sua volontà perda lo capo sì che muoia, ovvero che la prenda per moglie sì le persone sono eguale, o che la mariti secondo la sua qualità dela polcella, sì come ala fancella si convirrà; et se le persone non fusseno eguale, o homo che non avesse da maritare la polcella, perda lo capo sì che muoia. Et se alcuno homo spolcellasse la polcella con volontà dela pulcella, ovvero se alcuno giacesse con altra femina che non fusse maritata con volontà dela decta femina, che quelli cotali homini non siano tenuti ala suprascripta pena, né null'altra pena; con ciò sia cosa che multi pulcelli si danno a spulcellare et ad stare coli borghesi di Villa per amiche, con volontà di quelle persone a correggere; et simili addivieni di quelli che aranno marito». Il termine *pulcella* è anche attestato nel capitolo LXXVIII, «Delle femine che non l anno marito, che non possano stare in Sancta Chiara», che recita «Ordiniamo che nessuna femina che non abbia marito, salvo se fusse pulcella o donna vedua, possa ne debbia stare in della ecclesia di Sancta Chiara dentro dal taulito insieme con li donne, a pena di soldi .v. d'albonsini minuti a vuo' del signore re per ogni volta», *Ibidem*, p. 138.

donna sia invece nubile, si applicherebbe la sola pena pecuniaria ma «considerata la qualità delle persone» e senza ulteriori conseguenze per il colpevole. Nessuna sanzione è invece prevista per lo stesso reato commesso nei confronti di una «publica melettrice», previa conferma di tale condizione da parte di quattro testimoni. L'ultima fattispecie è quella della *pulcella*, il cui abuso da parte di un uomo è sanzionato con la decapitazione o, in alternativa, con l'obbligo al matrimonio «si le persone sono eguale, o che la mariti secondo la sua qualità dela polcella, sì come alla fancella si convirrà; et se le persone non fusseno eguale», o «homo che non avesse da maritare la polcella, perda lo capo sì che muoia». Nel caso in cui la *pulcella* sia infine consenziente, non è prevista alcuna pena. Emerge quindi chiaramente l'esistenza di diverse condizioni di uomini e donne, in alcuni casi determinanti nella valutazione delle conseguenze di azioni giuridicamente rilevanti e la cui sanzione è codificata nel Breve.

Ancora analogamente a quanto affermato negli Statuti di Sassari, il capitolo XXVII, «Di quelli che dicono altrui paraule iniuriose», dispone misure diverse in caso di ingiurie rivolte a individui, «considerata la qualità del facto e dela persona», con inoltre la particolarità del caso della *pulcella* o della «femina maritata»⁵³⁵.

Il brevissimo capitolo XXXII, «Di non battiri fanti né fancella che sangui n'escha»⁵³⁶, prevede poi la possibilità di punizioni corporali per soggetti definibili come *fante* o *fancella*, con alcune restrizioni tra cui l'evitare sanguinamenti o l'uso di ferro, bastoni o pietre. Il termine *fante* è attestato anche nel capitolo XLI, «Delli fanti, che non corrano li cavalli»⁵³⁷, per disporre il divieto nei loro confronti di cavalcare nella Villa di Chiesa se non limitatamente a precisi percorsi.

⁵³⁵ *Ibidem*, pp. 110-111. Il breve capitolo recita così: «Ordiniamo che se alcuna smentisse o dicesse paraule iniuriose fuore de corte ad alcuna altra persona, paghi pena ciaschuna volta soldi .x. d'alfonsini minuti, a vuo' del signore re di Ragona, per ogni volta; et s'elli dicesse in corte, paghi di pena da soldi .xx. infine in soldi .xl. d'alfonsini minuti et oltre, ala volonta del iudice et del capitano, infine in libbre .v. et non pio, considerata la qualita del facto et dela persona. Et se la villania dicesse di pulcella, o di femina maritata, paghi di pena libbre .ii. a vuo' dil signore re di Ragona d'alfonsini minuti. Et se li decti paraule iniuriose si dicesse per alcuna persona, lo decto capitano overo rectori ni possano e debbiano fare inquisicione contra quello cotale che la dicesse».

⁵³⁶ *Ibidem*, p. 113. «Ordiniamo che catuno possa la sua moglie, fante o fancella batiri et castigare in buono modo, senza bando, si che non li cavi sangue, ne con ferro, ne con bastone, ne con pietra, ne con altra cosa, excepto con li manii voite; et con quelli possa fare ogni convenevole correccioni».

⁵³⁷ *Ibidem*, p. 118. «Ordiniamo che nessuna persona, fante altrui debbia correre alcuno cavallo in Villa di Chiesa, se non per le rughe usate, dicendo "Leva", overo "Cansa", una volta o pio; a pena infine in soldi .xx. di denari alfonsini minuti, a vuo' del signore re di Ragona, per ogni volta. Et se non avesse di che pagare, stia tucto uno die ala catena dela berrina».

Il termine *servigio*, per concludere il Libro II, è attestato nel capitolo LX, «Delli bestie, che non paschano in alcuna montagna di argetiera là dove àe da octo fosse in su», tuttavia in questo primo caso – altre attestazioni sono presenti nei libri seguenti – con riferimento esplicito ed esclusivo all’operato di cavalli e asini⁵³⁸.

Il Libro III, come anticipato, presenta i capitoli più significativi per questa ricerca.

Già il capitolo I, «Di stare a ragioni in della corte di Villa di Chiesa»⁵³⁹, nella sua sezione iniziale contiene precise disposizioni per gli abitanti, presenti e futuri, della Villa di Chiesa. Si legge infatti «Ordiniamo che li habitatori di Villa di Chiesa e dell’argintiera dela nostra Villa che sono e che serano per innansi, di qualunque generazione et condictione fusseno, debbiano stare a ragione in dela decta Villa et argentiera, secondo la forma del breve di Villa di Chiesa conceduto loro et chi si conciderà per lo nostro signore re di Ragona, infine a tanto che demoreranno in dell’argintiera nostra, et fare ogni servigio reale e personale che fanno e che faranno le borghese dela suprascripta Villa, et per alcuna cagione in altra corte che dela suprascripta Villa di Chiesa non si possano richiamare». Emerge quindi che nella Villa di Chiesa sono insediati abitanti di «qualunque generazione et condictione» i quali devono accettare e seguire le regole dettate «a ragione» dal Breve, sono tenuti a prestare «ogni servigio reale e personale» e non possono rivolgersi ad «altra corte» se non a quella della stessa Villa di Chiesa. La particolare locuzione «a ragione», come emergerà

⁵³⁸ *Ibidem*, p. 130. «Ordiniamo che nessuna persona possa né debbia tenere né pascere alcuno bestiame, cioè pecore, capre, buoi, o vacchi, in alcuna montagna dell’argintiera dello signore re di Ragona, in dela quali montagna abbia fosse o bottini de octo in su che si lavorino continuamente, et ragionino in delli libri di Villa di Chiesa si come si lavorano et ragionano li fosse; a pena di soldi .v. d’alfonsini minuti per ogni bestia, cioè buoy, vacche; et pena di soldi .i. per catuna pecura o crapa per ogni volta che trovata vi fusse; con ciò sea cosa che quello pasco bisogna per li cavalli et asini, che sono a servigio di quella montagna et argentiera. Et di ciò si debbia mandare bando per Villa di Chiesa infra uno mese alla ’ntrata dil loro officio del suprascripto capitano overo rectori».

⁵³⁹ *Ibidem*, p. 141. Il testo completo recita: «Ordiniamo che li habitatori di Villa di Chiesa e dell’argintiera dela nostra Villa che sono e che serano per innansi, di qualunque generazione et condictione fusseno, debbiano stare a rragione in della decta Villa et argentiera, secondo la forma del breve di Villa di Chiesa conceduto loro et chi si conciderà per lo nostro signore re di Ragona, infine a tanto che demoreranno in dell’argintiera nostra, et fare ogni servigio reale e personale che fanno e che faranno le borghese dela suprascripta Villa, et per alcuna cagione in altra corte che dela suprascripta Villa di Chiesa non si possano richiamare. Et questo s’intenda deli contracti, pacti et obligagioni facti et che si faranno in Villa di Chiesa et della argentiera et in delli suoi confine; et anco de possessione et case, et li quali fusseno in Villa di Chiesa o in deli suoi confine, a pena di libbre .xxv. d’alfonsini minuti a vuo’ del decto signore re di Ragona. Salvo se non trovasse delli beni delli suoy debitori in Villa di Chiesa o in delli suoy confine tanti bene, che se potesse pagare di quello che avesse a ricevere da lui, ch’elli possa e a lui sia licito d’usari la sua ragione in qualunque parte elli volesse. Et se lo capitano o rectori che fino in Villa per lo decto signore re, overo lo iudice, non facessino ad alcuno dela suprascripta Villa raggione, caggiano in pena ciascuna volta di libbre .xxv. d’alfonsini minuti a vuo’ del signore re di Ragona, et in tanto possano essere modulati et condapnati dali loro modulatori; et neentedemeno siano tenuti et debbiano fare la decta ragione».

anche in occasione della analisi di un altro fondamentale documento più tardo, la *Carta de Logu d'Arborea*, e come si approfondirà anche in seguito, costituisce un riferimento esplicito a una formula tipica del diritto romano, quindi particolarmente importante e significativa nel contesto specifico, in quanto rivelatrice dell'introduzione e penetrazione dello stesso nei codici giuridici e normativi sardi del tempo, con conseguenti potenziali ricadute sulla considerazione della condizione giuridica-personale anche in merito alla riscoperta del *Corpus Iuris Civilis* giustiniano proprio in funzione del "nuovo servaggio" bassomedievale certamente diffuso in Italia continentale ma anche altrove⁵⁴⁰.

Il testo prosegue ancora specificando che «Et questo s'intenda deli contracti, pacti et obligagioni facti et che si farranno in Villa di Chiesa et della argentiera et in delli suoi confine; et anco de possessione et case, et li quali fusseno in Villa di Chiesa o in deli suoi confine, a pena di libbre .xxv. d'alfonsini minuti a vuo' del decto signore re di Ragona». Si nota quindi il riferimento a obblighi anche di carattere pattizio, «contracti, pacti et obligagioni» presenti e futuri riferibili certamente anche a «ogni servizio reale e personale» che, come precedentemente detto, trova applicazione non solo in ambito *reale* ma anche *personale*, quindi, probabilmente, con un risvolto giuridico in tema di condizione personale sebbene sia anche in questo caso da tenere in considerazione la consueta imposizione da parte del giudice a tutti i sudditi di tributi e servizi non quindi legati alla sfera privata, come normalmente si verifica per la condizione non-libera, bensì a quella pubblica. La particolare locuzione sopra citata ricorre anche con riferimento sia a uomini che donne nei capitoli VIII, «Di non intendire a ragionare chi non facesse lo saramento del signore re»⁵⁴¹ e XLI,

⁵⁴⁰ La locuzione «a ragione» è attestata nel Libro III, capitoli I, VIII, XXXIII, LVIII, LXIII, LXVIII e LXXIII. L'argomento viene puntualmente affrontato, come si vedrà oltre, in particolare da Francesco Sini. F. SINI, *Comente comandat sa lege. Diritto romano nella Carta de Logu d'Arborea*, Torino 1997; ID., *Notazioni (e/o rimediazioni) su diritto romano e Carta de Logu de Arborea*, in "Diritto @ Storia – Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana", XII (2013).

⁵⁴¹ S. RAVANI, *Il Breve di Villa di Chiesa* cit., pp. 146-147. Il testo completo recita: «Ordiniamo che tucti habitaturi di Villa di Chiesa e argentiera debbiano fare tucte servigi reali et personali ala università di Villa di Chiesa; et chi non facesse lo saramento del signore re, così medico come altre persone, non siano intese a ragione. Et neentedemenò facendo altri servigii reali e personali ala università di Villa di Chiesa, sia inteso a ragione sì come borghese. Et se alcuno habitatore della suprascripta argentiera per alcuna cagione non avesse facto lo decto saramento del signore re infra lo termine che fusse assignato dal capitano overo rectori di Villa, e non avendolo facto, elli facesse et avesse facti li servigii reali et personali dela suprascripta Villa, sì come fanno li borghesi dela suprascripta Villa, che, non obstante che elli non avesse facto lo suprascripto saramento infra lo suprascripto termine, et elli poi lo facesse, sia inteso a ragione et tractato come borghesi così del tempo passato, come del presente, et di quello che verrea appresso, non obstante alcuna contradiccione di questo breve».

«Del debito facto in Villa di Chiesa»⁵⁴². Certamente la particolarità del capitolo I, a differenza degli ultimi qui riportati e come già rilevato, consiste nel fatto che questi obblighi anche *personali* siano indicati esplicitamente con riferimento a «contracti, pacti et obligagioni» che sembrano rimandare almeno in una certa misura anche alla sfera privata, tuttavia non risolvendo il dubbio. Sebbene non particolarmente diffusa rispetto ad altre aree dell'isola, la presenza di non-liberi nell'area di riferimento sostanzialmente negli stessi anni che vedono la compilazione del *Breve*, come evidenziato per esempio nel paragrafo dedicato ai possedimenti dell'Opera di Santa Maria di Pisa in Sardegna, sembrerebbe suggerire il fatto che debbano sussistere anche nella nuova normativa aragonese le condizioni per cui sia possibile ricorrere a strumenti giuridici utili per saldare o imporre vincoli di carattere economico-produttivo che altrimenti non si concretizzerebbero come necessario per garantire la dovuta produttività soprattutto delle risorse minerarie disponibili a Villa di Chiesa. Proprio questa grande e indispensabile specializzazione, tuttavia, potrebbe d'altra parte costituire un presupposto specifico che, a differenza dell'ambiente rurale, porterebbe a non ricorrere a strumenti impositivi maggiormente efficaci e indispensabili invece in altre aree.

Il termine *condiccion* è attestato anche con connotazioni diverse in altri capitoli dello stesso Libro III, oltre quello già citato. Nel capitolo V, «Delle richieste delle absentis», è riferito alle tipologie di richieste («di qualunque condiccion fusse la richiesta»)⁵⁴³, nel

⁵⁴² *Ibidem*, pp. 171-172. Ecco il testo completo: «Ordiniamo che tucti habitatori, e borghesi, et catalani, et ragonese, et districtuali del signore re di Ragona et dell'argentiera, che faranno li servigii reali e personali in Villa di Chiesa, debbiano essere pagato di tucto ciò che avessino a ricevere in dela dicta argentiera in delli beni et sopra li beni dey loro debitori prima che nullo altro creditore foristiere, lo quale non fusse borghese dela suprascripta Villa – et intendase foristiere ogni persona, che non facesse in dela suprascripta Villa li servigii reali e personali, sì come in questo capitolo si contiene –, non obstante che perché l debito delli foristieri fusse facto prima che quello del borghese, che pure lo borghese sia prima pagato, come decto è, che lo foristieri; et così si intenda delli femine come delli maschi. Sì veramenti che quello cotale creditore che dice sé essere borghese, sia stato e dimorato in Villa di Chiesa per uno anno, sì come borghesi, e facti li servigii reali e personali; et altramente sia inteso ad ragione sì come persona che non sia habitatore né borghesi di Villa di Chiesa. Et se alcuna persona fusse stata per alcuno tempo borghesi e habitatori dela suprascripta Villa, et in della suprascripta Villa avesse facti servigii secondo la forma del brevi di Villa di Chiesa, et in del tempo ch'elli era borghesi avessi facto o facto fare alcuno contracto in Villa di Chiesa, che di tucto ciò che in quello tempo avesse contracto, quella cotali persona et li suoi heredi et li suoi procuratori siano intesi a ragione come borghesi dela suprascripta Villa, et quella ragione abbiano, cioè in delli decti contracti tanto, non obstante perché elli fusse partito et absentato dela suprascripta Villa di Chiesa. Et ciò s'intenda per quelli personi tanto, che fusseno stati borghesi della suprascripta Villa in alcuno tempo da poi che la suprascripta Villa pervenne in forsa del signore re di Ragona in qua, e non per li altri tempi. Et quelli altri tucti siano tractati come forestieri».

⁵⁴³ *Ibidem*, pp. 143-144. «Ordiniamo che qualunqua persona fusse habitatore di Villa di Chiesa suprascripta, ovvero che fusse stato in dela decta Villa .vi. mese o piu, et fusse absente dell'argentiera, et avesse a dare o a fare ad alcuna persona di Villa di Chiesa alcuna cosa, che possa e debbia essere richiesto per lo messo dela

capitolo XX, «Delle lavandaie», è specificato in relazione a individui di «buona fama, condicione e vita»⁵⁴⁴, infine, nel capitolo XXI, «Delli molentare che portano acqua a vendere, e altre persone», è relativo a «segondo la condicione del facto»⁵⁴⁵.

Analogamente a quanto detto per il Libro II e parallelamente all'uso del termine *condicione*, anche il lemma *qualità* è attestato in alcuni capitoli del Libro III, precisamente nei capitoli XLV, «Di non potere dare paraula senza richiesta poi ch'è passato l'anno», dove risulta affiancato contestualmente nella stessa frase sia a *facto* che a *persone*⁵⁴⁶ e LV,

corte tre di allato allato cum grida alla casa della sua habitagione; et se casa non avesse, sia richiesto alla Piassa della corte, et ala chiesa Sancta Chiara, et debbianose scrivere in delli acti dela corte. Et si passati li di tre compiuto lo termine della richiesta, cioe lo die dell'ultimo die delli tre die che si fa la richiesta, e non conparesse elli o suo procuratori, che sia contumace, et possa avere colui che a facto fare la suprascripta richiesta, se elli la dimanda, contra colui che fusse richiesto in delli suoi bene sentenciacia contumace, in del modo che di sopra si contiene in suprascripto proximo capitolo; lo quali si possa cassare infra li sei mesi proximi che verranno, restituendo le spese. Et se la suprascripta richiesta non fusse siguitata, cioe che non fusse presa sentenciacia lo primo venardi o sabbato che verra dipo la fine dil compimento delli termini della suprascripta richiesta, che da inde innanti quella richiesta sia cassa et di nullo valore; le quale sentencie si possano et debbiano usare contra ogni persona et in deli loro bene. Et tucti altri richieste extraordinarie si posano fare per lo suprascripto modo contra li absente dela decta argentiera, di qualunque condicione fusse la richiesta».

⁵⁴⁴ *Ibidem*, pp. 155-156. Si legge: «Ordiniamo che le lavandaie che lavano panni a pregio, lo capitano overo rectori della suprascripta Villa seano tenuti di farli iurari in mano delli notari dela corte o d'alcuno di loro, di guardari et lavari li panni che serano loro dati a lavare, et di dare et restituire li decti panni a quelli di cui fusseno, infra lo quarto die, salvo iusto inpedimento di tempo. Et li decti panni non possano tenere indosso ne in lecto. Et di cio ciscuna lavandaia dia pagatori sufficienti; la quale pagaria si scriva in suli acti dela corte per alcuno delli suprascripti notari; lo quale notaio possa tollere di catuna delle predictae pagarie denari .vi. e non pio. Et siano tenute le decte lavandaie dare la decta pagaria ogne mese .vi. una volta, quando richieste ne fusseno per messo, o per bando messo dal capitano overo rectori. Et se ne perdesse o guastasse alcuno delli decti panni, sia creduto e dato fede con suo saramento a colui che dato avesse li panni, et allo suo stimo debbia mendare la decta lavandaia che perduto o guastato avesse alcuno delli panni, cioe a stimo di colui o di colei che dato avesse li panni a lavare; si veramente che sia di buona fama, condicione et vita. Et se non avesse di chi pagari o mendare, stia in pregione infini chi mendi. Et chi contra facesse paghi di pena soldi .x. d'albonsini minuti; et cosi sia tenuto e obligato lo pagatore come la lavandaia. Et chi lava li panni a pregio sia tenuta a lavari in Cannadonica, cioe dal forno che fue di Vanni di Riccardo in su, a pena di soldi .v. per ogni volta».

⁵⁴⁵ *Ibidem*, p. 156. Il testo recita «Ordiniamo che tucti molentari e altre persone che portano acqua a vendere debbiano dare barrile due d'acqua a denaio .i. per tucta Villa, et debbia menare l'ascino a mano; et chi contra facesse, pena per ogni volta soldi .iii. Et quando li mulentari non ne vendessero ne usasseno vendere dell'acqua delle fontane di Villa, et lo consiglio debbia mettere quello pregio che parra a loro della soma dell'acqua, una volta e pio volte, segondo la condicione del facto. Et che li decti molentari siano tenuti di dare l'acqua a chi la piglia loro per la via, salvo se alcuna altra persona l'avesse comparata; alla suprascripta pena di soldi .iii. per ogni volta a vuo' del signore re, per ogni volta. Et catuno molentaro o venditori d'acqua debbia avere barrili buoni et sufficienti; et che tegna catuno barrile meci quarti .xii., se li decti barrili si trovano facti a vendere in Villa di Chiesa di cosi grandi misura; et se non si trovassino, non siano tenuti li suprascripti molentari dela suprascripta pena, ma siano tenuti li suprascripti molentari d'aver li pio convenivile barrile ch'aver poterano. Et li barrile siano suggellate del suggello reale del fuoco in ciaschuno tempagno del barrile, a quella pena che se contiene in del capitolo».

⁵⁴⁶ *Ibidem*, pp. 178-179. Si legge in questo caso «Ordiniamo che d'alcuna carta, sentenciacia o comandamento che fusse passato l'anno oltra lo termine compreso in alcuno delli decti instrumenti, non si possa dare lo termine, se non e prima richiesto lo debitore se vuole alcuna cosa dire contra alcuno delli suprascripti instrumenti in persona. La quale richiesta corra di tre, se elli e habitatore di Villa di Chiesa; et se fusse fuora della suprascripta Villa, sia richiesto per lo messo della corte di tre allato allato, alla casa del suo habitamento in Villa, overo alla ecclesia et alla Piassa di corte. Et se dimandasse la copia dela carta o d'alcuno delli

«Di potere scempicare la vendita di iusto pregio facta», dove è riferito alla «qualità dela cosa venduta»⁵⁴⁷.

Il termine *servire*, sebbene non riferibile a condizioni giuridiche dei soggetti coinvolti bensì alla azione di erogazione di un servizio specifico, di una prestazione di lavoro non necessariamente o esplicitamente indicativa dello status giuridico – perché comprende anche il servizio prestato da dipendenti liberi –, è attestato nel capitolo XXVII, «Del diritto delli statee»⁵⁴⁸.

Fante, fancella, famigliare, servigiale, amica e amico compaiono anche nel Libro III, talvolta come sinonimi in alcuni capitoli, sebbene, come già anticipato, non necessariamente con connotazione giuridica riconducibile alle categorie non-libere.

suprascripti instrumenti, che lo creditore debbiao fare ammonire che prenda la copia della carta; et se la vuole prendere, li notari dela corte siano tenuti et debbiano registrare le decte carte a pie della richiesta, alle spese del dimandatore della copia, et dare la decta copia al demandatore, pena soldi .xx. per ogni volta che contra facessino; et abbia termine di prendirla et opponere cio che vuole. Et se non opponesse alla decta richiesta, siali dato lo termine; et se apponesse che facto avesse pagamento, et la contracarta fusse fuora dell'icola di Sardigna, abbia termine ad arbitrio et volonta delli rectori et iudice; si veramente che non possano dare termine pio di mese sey; et se pio ne desseno, non vaglia ne tegna. Et se la decta contracarta fusse in dell'icola di Sardigna, et fuora della decta argentiera, abbia termine uno mese. Li quali tucte cose debbianose scrivere in delli acti della corte. Et se lo decto debitore non monstrasse la decta contracarta infra li suprascripti termini a lui conceduti, che quello debitore debbia essere condapnato da soldi .xx. infine in soldi .c. ad volonta del capitano overo rectori et del iudice, considerata la qualita del facto e delle persone, et la quantita della moneta. Salvo se non remanesse per impedimento di tempo; et cio sia a providimento del capitano o delli rectori; et neentedimeno lo creditore possa pigliare lo tenere et incantare, non preiudicando al debitore se monstrasse la contracarta infra lo suprascripto termine».

⁵⁴⁷ *Ibidem*, pp. 189-190. Il breve capitolo recita «Ordiniamo che qualunque persona vendesse alcuna cosa ad alcuna altra persona, la quali vendita fusse facta per iusto pregio, quella vendita sia ferma tra lo venditore e lo comperatore; et quelli che non sicurasse la vendita suprascripta paghi per pena infine in libbre .xxv. d'albonsini minuti a vuo' del signore re di Ragona; et neentedimeno la vendita sia ferma. Si veramente che questo cotale capitolo non dirochi al capitolo che dice, chiunqua vendesse o donasse o in cambio desse alcuna possessione et altre cose in quello capitolo comprese. Et che la suprascripta pena sia a providimento delo capitano overo rectore et del consiglio, secondo la qualita dela cosa venduta».

⁵⁴⁸ *Ibidem*, pp. 159-160. Si legge «Ordiniamo che qualunque persona conparae delle statee della universita di Villa di Chiesa, la debbia servire et fare servire ad uno buono homo, lo quale pese tucto lo pionbo et la chiletta che si fara in dell'argentiera; et anco debbia pesare tucte altre mercantie quando richieste ne fusse, con la statea grossa della universita di Villa. Et nulla altra persona pesari possa mercantia che si venda, se non per lo decto pesatore; salvo la vena si possa e debbia pesari per li mesuratori dele vene di Villa di Chiesa, et con li corbelli et con li statee usate che fino apo li comperatori del diricto. Lo quale pesatore, cio lo comperatore del suprascripto diricto, debbia dare due pagatore di fare lo suo officio bene et lealmente, et di scrivere tucte mercantie che pesosse. Et debbia avere per ciascuno centenaio di cantare che pesa di pionbo o di ghiletta in Cannadonica et in Domusnova, et in tucti li forni che apartegnano ad argentiera, soldi .iii.; et se pesa in Villa di Chiesa, soldi .i.; et questo paghi lo guelco; et se si vendessi, paghi meco mecco; et di tucte altre mercantie che pesasse, abbia d'ogni centenaio di libre medaglia .i. da catuna parte, et tucto cio che pesera debbia scrivere in del quaterno suo, lo quale quaterno debbia renonsare al suo successore; et lo peso che si facesse del pionbo o dila ghiletta debbia per aperta scriptura rinonsare al camarlingo che ricoglie per lo signore re, a pena di marchio uno d'ariento a vuo' del signore re di Ragona. Et qualunque persona vendera mercantia, salvo ariento, la quale mercantia fusse da libbre .l. in su, debbia pesare per lo decto pesatore con la decta statea grossa, a pena di soldi .x. d'albonsini minuti a vuo' del signore re».

Si tratta del capitolo XXVIII, «Delli tavernari, che possano andare di nocte», dove si legge nella sezione iniziale del documento «Ordiniamo che sia licito ad ogni tavernaio di potere stare e andare, con lume tanto, «in della ruga delle Taverne, et delo Rio; et ciò s'intenda dala fontana di Corradino infine ala fontana del Bagno, et dal cantone dela taverna de Salvucio infine alla fontana di Piassa Vechia; et ciò s'intenda da meça nocte infine al dì, senza alcuno bando, et potere menare suoi fanti per fare carne a vendere»⁵⁴⁹; non sembra trattarsi in questo primo caso di termine indicativo di particolare condizione giuridica dei soggetti interessati, quanto più di una denominazione di carattere generico. La esplicita disposizione relativa alla possibilità di ricorrere a maltrattamenti e all'uso della forza fisica anche con una certa gravità nei confronti dei *fanti*, avvicinerrebbe tuttavia questa categoria a quella dei non-liberi, spesso soggetti a questo tipo di trattamenti e vittime di abusi anche gravi ed estremi da parte dei signori, come già rilevato in precedenza.

Il capitolo XXXVII, «Di non dare per testimoni parente alli piati dei malefici», vede la contestuale attestazione di *fante* o *famigliare* nella sezione che recita «né eciamdio possa essere producto né nominato per testimone alcuna femina che fusse parente di quelli che la producesse in alcuno delli gradi che decte sono di sopra, o inimico publico della parte contra cui fusse producto, né alcuno suo fante o famigliare overo compagno di colui che per testimoni lo producesse, se non fusse uno anno o pió absente da quelli che lo producesse. Et se alcuno delli suprascripti testimoni fusse producto in alcuno piaito o maleficio, la sua testimonia di ciò non vaglia né tegna. Et intendasi fante o famigliari, che stia a suo pane e a suo vino, di quello che lo producesse»⁵⁵⁰; anche in questo caso il riferimento pare essere non significativo in merito alla condizione dei soggetti così definiti. Se infatti la inammissibilità alla testimonianza, o la non validità della stessa, sia una delle componenti caratterizzante alcune forme di servitù, in questo caso specifico sembrerebbe trattarsi di un meccanismo giuridico generico volto a garantire l'affidabilità di deposizioni e testimonianze che, se rese da soggetti di parte in quanto mantenuti dalla stessa persona accusata del crimine e imputata («fante o famigliari che stia a suo pane e a suo vino»), renderebbero le stesse non attendibili a prescindere dalla specifica condizione libera o non-libera dei testimoni, non determinante nella fattispecie. Elaborando ulteriormente quanto definito in questo capitolo, si potrebbe altresì ipotizzare che la citata inammissibilità di

⁵⁴⁹ *Ibidem*, pp. 160-161.

⁵⁵⁰ *Ibidem*, pp. 169-170.

servi o *anchille* in alcuni, e solo alcuni, sistemi giuridici che prevedano l'esistenza di status differenziati derivi proprio dal particolarmente vincolante legame di dipendenza che rischierebbe di risultare in una testimonianza parziale e orientata, quindi non affidabile e da respingere.

Nel breve capitolo LXI, «Delli fanti, che non possano deffendere li beni del loro signore», il cui testo completo recita «Ordiniamo che alcuna servigiale o fante che stesse con altrui, ovvero amica, non possa deffendere alcuna cosa contra lo creditore del loro signore ovvero donna con cui stesse, salvo panni di loro dosso tanto, e possessione o altre cose che avessino avuto inanti che vennissino ad stare con loro signore ovvero donna. Et che nessuna servigiale, fante, o amica altrui, non possa né debbia domandare al signore o amico, ovvero dimandare fare, alcuno salario né mercede per alcuno tempo passato, salvo che se monstrasse per carta o per testimone, che quando s'allogasse o venesse a stare collo signore o collo amico avessino facto pacto di salario»⁵⁵¹ si mettono in relazione i termini *servigiale*, *fante* e *amica* con i termini «signore ovvero donna» con riferimento anche alla *allogagione*, che definisce un rapporto di dipendenza regolato dalla assegnazione di compiti o servizi senza offrire tuttavia indicazioni più specifiche relative alla condizione dei soggetti interessati che può essere, a seconda dei casi specifici, libera o non-libera.

Il successivo capitolo LXII, «Delli fante o fancelle che si partino dalli loro signori e donne», offre le seguenti disposizioni in merito a *fante*, *amica*, *fancella* o *servigiale*: «Ordiniamo che se alcuno fante o amica o fancella o servigiale si partisse senza paravula d'alcuno suo signore o donna, et lo signore o la donna si trovasse meno alcuna cosa, sia dato fede al saramento del signore e creduto, ovvero donna, se è persona di buona fama, infine in soldi .xl. Et intendasi che si creda al saramento del signore o dela donna quando si parte dal signore o dala donna, infra di .xv. poi che elli e ella fusse partita o partito dal signore o dala donna; et dalli decti di .xv. inansi non sia creduto al loro saramento. Et debbia stare lo fante o fancella in pregione infine a tanto che sodisfa. Et che neuna persona debia in sua casa tenere contra la volontà del decto signore et donna alcuna di questi che si partisono, infra li di .xv. poi che si partino, a pena infine in libbre .xxv. d'albonsini minuti a vuo' del signore re di Ragona; et restituisca li cose. Salvo sempre, che se la fante o fancella à compiuto lo termine suo interamente, che possa andare oltra lo termine e stare con quinquavollesse,

⁵⁵¹ *Ibidem*, p. 195. Si vedano anche le voci “allogagione”, “allogare” e “allogatore” nel glossario, p. 301. Cfr. anche G. PAULIS (a cura di), *Pietro Casu. Vocabolario sardo logudorese-italiano* cit.

senza alcuna pena»⁵⁵²; anche in questo caso pare trattarsi di un rapporto di dipendenza tra due soggetti la cui condizione giuridica non viene intaccata da quanto disposto, neanche qualora non vengano rispettate le clausole prestabilite.

Quanto finora riportato risulta altresì coerente con gli ultimi tre capitoli di cui si offre la seguente analisi.

Il lungo capitolo XLVIII, «Delli teneri et incanti», tratta di alcune modalità di saldo dei debiti, ricorrendo esplicitamente alla indicazione di categorie giuridiche ben distinte ed evidentemente presenti nella società locale. Si legge infatti nella prima sezione del capitolo «Ordiniamo che tucti li debbiti unde apparisse carta da comandamento overo sentensa, che lo capitano overo rectore et iudice debbiano, et catuno di loro debbia, dare la paraula delo tenere al creditore contra lo suo debitore, monstrando alcuno delli decti instrumenti in tucti li suoi beni la unqua li trova; salvo che li panni di lecto o di dosso, o arme, o cavalli, in teneri pigliare non si possano; et se fusse albergatori si possa contra di lui pigliare in tenere tucti lecti li quale avesse in della casa della sua habitagione, excepto lo suo lecto proprio in del qual elli giace; et salvo che non si possa pigliare in tenere alcuno servo o anchilla sardo o sarda, et tucti altri schiavi o schiave si possano pigliare in tenere, non obstante alcuno capitolo che contradicesse. Lo quale tenere si debbia acomandare a volonta del creditore, si che sia aparsente persona colui a cui s'acchomandasse»⁵⁵³. Si nota quindi

⁵⁵² S. RAVANI, *Il Breve di Villa di Chiesa* cit., pp. 195-196.

⁵⁵³ *Ibidem*, pp. 174-178. Il testo prosegue così: «Lo quale tenere si debbia acomandare a volonta del creditore, si che sia aparsente persona colui a cui s'acchomandasse. Et lo tenere corra di octo; et valicati li di octo possa et licito sia a lui, cioe allo creditore, di potere fare incantare per alcuno delli messi della corte le cose che fusseno prese in tenere contra lo suo debitore, in questo modo: cioe che debbia e possa lo creditore fare dare ad alcuno delli messi della corte tre voce in della Piassa dela corte dela suprascripta Villa denansi ala corte dela suprascripta Villa, et in die che si tegna corte, cioe vernardi e sabato tanto, cioe una voce in catuno delli suprascripti di. Et li quali teneri tucti si debbiano per lo messo dela corte denonciare, cioe al debitore, come lo creditore ae preso quelli suoi bene in tenere; in persona se lo debitore e habitatore di Villa di Chiesa, et se lo debitore fusse fuore della decta Villa sia richiesto di tre con grida alla casa del suo habitamento, et alla Piassa della corte della suprascripta Villa, et alla chiesa di Sancta Chiara, et la sia facta la denoncia, et vasti si come le fusse denunciato in persona; et se denunciato non le fusse come decto e, sia casso e de nullo valore lo decto tenere. Et denunciato, e dato le decte tre voce per lo modo e forma che di sopra si contiene, si possa benedire lo incanto e scrivere in suli acti dela corte dela suprascripta Villa alo termine, cioe l'oltimo die delli di tre li quali sono decti, quando le voce dello incanto finiscono; si veramente che l debitore sia richiesto per lo messo dela corte, che vegna a udire benedire lo incanto. Lo quale incanto dal die che fie benedicto corra mese uno e di tre con grida ala Piassa dela corte et alla casa la u'solea habitare, et alla chiessa di Sancta Chiara, che ricoglia lo suo incanto, a stimo, overo a dinari. Et passato lo termine d'uno mese e tre di, lo creditore faccia stimare li bene incantati per li stimatori electi per lo consiglio; la quali stimagione si scriva a pie dello incanto. Dila quale stimagione lo creditore debbia avere, d'ogni tre dinari che avessi a ricevere, denari .v. della quantita della moneta per la quale e benedicto lo incanto, se tanto avesse a ricevere lo creditore, et non possa avere la possessione delle cose incantate infine che facta non e la stimagione; et tucte le suprascripte sollempnita et tucte le suprascripte cose appaiano scripte in suli acti della corte. Et intendase, che li suprascripti tre voce siano date in di che si tegna corte, cioe in die di vernardi et di sabbato, dicendo la

scriptura di quello incanto scripta in delli atti della corte per alcuno deli notari della corte, che quelli voce siano date secondo la forma del breve, non essendo scripti li datali ordinati e partitamente delli di in delli quali le voce se denno dare, ma vasti solamente et sia bene facto lo incanto essendone scripto in quello incanto l'ultimo datale del die in delo quale si benedicera lo incanto. Et facte et scripture tucte le sollepnita suprascripti delli beni incantati per quello stimo che facto fusse, avendo lo creditore li denari .v. per tre della cosa stimata, si come di sopra e decto, sia liquida del creditore la cosa incantata overo le cose incantate, a vendere, alienare et pignorare, et cio che lo creditore ne vorra fare per quello che a ricevere avesse, non obstante alcuna persona che prima ragione avesse in dela cosa incantata. Et se alcuna persona contradicesse allo suprascripto incanto infra lo suprascripto termine d'uno mese et di tre, che abbia alcuna ragione contra lo debitore contra lo quale e facto lo incanto, et in della cosa incantata non nocchia a quello cotale che contradicesse allo suprascripto incanto, ne a lui quello incanto in alcuna cosa preiudichi; si veramente che quelli che apponesse o contradicesse allo suprascripto incanto avesse in della cosa incantata meno ragione di quello che fa fare lo incanto, et elli vollesse pagare a colui, cioe al creditore che ae facto fare lo incanto, di tucto cio che elli ae a ricevere cosi di capitale come di spese dal decto suo debitore, che la cosa cosi incantate, facto lo decto pagamento interamente, sia e essere debbia di colui che lo decto pagamento facesse, et dando quelli che ae facto lo incanto ragione e actione contra lo suo debitore in della cosa incantata, et in tucto cio che avesse a ricevere dal debitore contra cui e facto lo incanto a colui che apposto o contradecto avesse al suprascripto incanto, facto prima lo decto pagamento, carta puplica intervegnente. Et se pagare non volesse, sia cassa la contradiccione per lui facta in del suprascripto incanto, et la cosa incantata rimagna liquida a colui che l'a incantata, cioe per quello che avesse a ricevere, avendo li denari .v. di quello che fusse stimata per denari .iii., si come di sopra e decto. Et simigliantimente sia tenuto di fare quelli che avesse facto lo incanto allo contradictore, se quelli che ae facto fare lo incanto avesse meno ragione del contradictore; et si quelli ch'a facto fare lo incanto non vollesse pagare il contradictore, avendo lo contradictore pio ragione di lui, quello incanto sia casso. Et se alcuna persona contradicesse ad alcuno incanto, sia admonito per lo messo dela corte che debbia monstrare li suoi ragione da inde a di octo; et se infra li suprascripti di octo non le monstrasse o inducessi le suoi ragione alla corte della suprascripta Villa, che da inde inamse la decta contradiccione sia cassa et vana. Et se la richiesta dello incanto non fusse facta infra uno mese et di tre, cioe dal di che fusse stato benedicto lo incanto a uno mese e di tre, si come decto e di sopra, a ricogliere lo incanto a stimo o a denari, et poi si facesse, passato lo decto termine abbia dilacione di tre quelli contra cui e facto lo incanto, dal di dila richiesta a di tre a potere opponere ogna sua ragione, se quelli ch'e fie richiesto in persona; et se fusse absente, sia richiesto continuamente di tre allato allato ala casa dela sua habitagione, et alla Piassa della corte, et alla chiesa di Sancta Chiara; et se casa non avesse, vasti solamente la richiesta facta alla Piassa di Sancta Chiara et alla Piassa della corte. Et passati li tre di suprascripti, abbia dilacione e termine di tre, si come coloro che sono richiesti in persona. Et questo capitolo non nocchia al signore re di Ragona, ne alle moglie altrui, ne alli pupilli, che lo capitolo che tracta delle moglie e pupilli sia fermo. Questo adiuncto, che se alcuna persona incantasse alcune trente o trenta o parte di trenta per lo suprascripto modo, sia tenuto et debbia farsele scrivere a se in del libro la u' sono scripto le suprascripte trente per lo scrivano delli libri della universita di Villa infra mese uno proximo che verra, passato prima lo suprascripto termine di mese uno et di tre, cioe della fine del termine di mese uno et di tre ad uno mese proximo che verra. Et se scrivere non se le facesse per lo modo che decto e, et non ne prendesse la possessione si come delle cose suoi proprii infra lo suprascripto mese, che lo suprascripto incanto cosi facto, cioe di trente o parte di trente tante, fia dal suprascripto mese in la casso e de nullo valore, et come non fusse facto; si veramente che s'elli volesse rifare lo incanto da capo delle suprascripte trente, che possa e licito sia a lui di farlo da capo. Et cio si fa perche le trente alcuna volta in brevi tempo sono buone, et quando rie. Et che tra lo creditore et lo debitore non si possa usare alcuno vicio, et che l'uno non stia a pie dell'altro. Et se ad alcuna persona fusse data la possessione d'alcuna trenta o trente, o d'alcuna altra possessione per forma d'alcuno incanto, cosi per forma d'incanto facto per forma di tenere, come per forma di pegno, o per altra cagione, et quella persona a cui la possessione fusse data di quelli possessione o trente o parte di trenta incantate, elli o altri per lui avesse posseduta quelli possessione o trente mese duo, cioe dal die che data ne le fusse la possessione ad mese .ii., et infra quelli mese duo non li fusse imbrigata ne molestata, che da inde inansi non possa essere apposto a quello incanto unde la possessione delle cose incantate fusse data, che quello incanto non fusse facto legitima mente, overo che in dela cosa incantata quelli che l'avesse facto incantare non avesse ragione; anzi sia la cosa incantata sua liquida, non obstante alcuna contradiccione. Et questo capitolo non nocchia al signore re di Ragona, ne alle moglie altrui, ne ad pupilli; che lo capitolo che tracta delle moglie et pupilli sia fermo; excepto che in opera o ragione di trente tante».

la compresenza di individui definiti come «servo o anchilla sardo o sarda» e «tucti altri schiavi o schiave» per i quali vengono date disposizioni opposte: nessun «servo o anchilla sardo o sarda» può infatti essere trattenuto a saldo di un debito formalmente riconosciuto, a differenza di «tucti altri schiavi o schiave» che invece rientrano nei beni disponibili anche a questo scopo, a prescindere dalla possibile esistenza di altri capitoli in cui vengano espresse disposizioni diverse. Seguono nel capitolo stesso indicazioni dettagliate su tempistiche e modalità del saldo disposto, rendendo implicita la considerazione dei soggetti di cui sopra alla stregua di qualsiasi altro bene materiale di cui è possibile disporre per onorare un debito contratto. Risulta quindi in questo frangente estremamente significativa la distinzione precisa tra servi e schiavi, caratterizzati quindi da condizioni giuridiche che consentono o meno di considerare il soggetto come bene utile per pagamenti, al pari di altri beni materiali.

Sono quindi definite in modo chiaro, esplicito e incontrovertibile due categorie profondamente diverse fra loro, da una parte i *servi* e le *anchille*, dall'altra gli *schiavi* e le *schiave*. In questo specifico contesto, sulla base delle fonti finora spogliate limitatamente a questo tema e date le diverse evidenze reperibili in altri documenti, i primi non rientrano nelle disponibilità del signore nei casi di insolvibilità con altri strumenti economici, a differenza dei secondi che, al contrario, in determinate circostanze sono in tutto e per tutto equiparabili ed equiparati al denaro contante, a beni materiali pignorabili. Questa constatazione, contestualmente al riconoscimento del fatto che soggetti identificati come *servi* e *anchille* debbano necessariamente essere inquadrabili in una categoria e condizione differenziate da quelle riferibili ai liberi attestati in altri capitoli del *Breve* e di altre fonti coeve, permette di formulare ipotesi di diverso ordine anche in virtù di quanto già descritto in precedenti paragrafi ma a fronte di attestazione di lemmi dotati di sfumature di significato più leggere in confronto alla netta distinzione qui rilevabile. Una prima possibilità sarebbe quella di considerare chi risulti «servo o anchilla sardo o sarda» come un soggetto di condizione non-libera di origine locale o comunque non esterno all'isola, mentre «tucti altri schiavi o schiave» siano soggetti di origine straniera costretti ai lavori più umili e faticosi nelle miniere pubbliche e private sebbene con proporzioni ridotte rispetto a quelle documentate in epoca antica⁵⁵⁴. Una diversa alternativa sarebbe invece

⁵⁵⁴ Cfr. per esempio C. BAUDI DI VESME, *Dell'industria delle miniere nel territorio di Villa di Chiesa (Iglesias) in Sardegna nei primi tempi della dominazione aragonese*, Torino 1870, p. 4.

quella di considerare entrambe le categorie definite con i lemmi cui si fa ricorso come parte di una stessa sovra-categoria che include una varietà di soggetti di condizione non-libera inquadrabili nell'ambito della servitù e non necessariamente della schiavitù in senso stretto, neanche quella di tratta derivante da guerre o pirateria pur ancora documentata anche nel XIV secolo⁵⁵⁵.

Anche il breve capitolo LIII, «Di potere vendere ciaschuno li suoi beni», presenta indicazioni chiare e precise circa i beni di cui possono disporre i soggetti costituenti la società di Villa di Chiesa. Si legge infatti «Ordiniamo che tucti habitatori di Villa di Chiesa possano et a loro sia licito vendere, donare, cambiare et incantare, et incantare fare li beni che avesseno in Villa di Chiesa et in deli suoi confine et argentiera, senza paraula dela corte o d'alcuno ufficiale del signore re di Ragona. Si veramente che se donasse possessioni o trenta o per altro modo alienasse, debbiano mectere lo bando secondo la forma del breve. Et cossie possano fare li servi e anchille sardi si come possano fare le persone franche, non obstante perche siano servi e anchille»⁵⁵⁶. Viene quindi confermata la piena e lecita disponibilità dei propri beni anche per «servi e anchille sardi» al pari delle «persone franche» e nonostante la loro condizione giuridica. Appare inoltre evidente il termine *franco* in netta contrapposizione con la condizione servile, quindi usato non solo con il significato di «esonerato dal pagamento di tributi», bensì come sinonimo di *manumesso*. Non si ricorre in alcun altro capitolo all'utilizzo del lemma con lo stesso significato e riferimento.

L'ultimo capitolo del Libro III qui citato, il LXIII, è quello più rilevante, a partire dal titolo «Delli servi e anchilli nati in Sardigna, che non si forcino di scire di Villa» e dal testo che segue: «Ordiniamo che nessuna persona che habiti in dela decta argentiera, nato in Sardigna, mascho o femina, non debbia essere servo overo anchilla, se in prima non fusse convinto a ragione; et quindi che convinto fusse non sia sforciato di scire della terra, volendo dare o pagare al suo signore overo donna soldi .xx. lo maschio et soldi .x. la femina l'anno; et se lo decto pagamento fare non volesse, sia dato overo data al suo signore overo donna. Et tucti li altri schiavi siano dati al loro signore e donne, avendoli convincti a ragione. Questo adiuncto, che se alcuno homo o femina nato o nata in del districto del

⁵⁵⁵ Cfr. tra gli altri F. PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., in particolare pp. 341-369, C. LIVI, *Sardi in schiavitù nei secoli XII-XV* cit. e A. CASTELLACCIO, *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese*, Sassari 1983, in particolare p. 108 e p. 127.

⁵⁵⁶ S. RAVANI, *Il Breve di Villa di Chiesa* cit., pp. 185-186.

nostro signore re di Ragona, et tucti altri homini districtuali del suo regno nati in Castel di Castro et sue ville pendie, o in Villa di Chiesa, o loro figlioli o figliole, o alcuno di loro, avesse alcuno figliolo o figliola servo o serva o anchilla overo schiava, overo che la serva o anchilla avesse alcuno figliolo d'alcuno servo overo schiavo, che questo figliolo o figlioli cosi nato non possa essere ne sia in alcuno modo servo overo serva, ne schiavo overo schiava, ma siano liveri e assoluti, et dati alli loro padri a loro volonta; et cio s'intenda d'alcuno che nascisse di servo et di serva»⁵⁵⁷.

Si sancisce quindi che chiunque, uomo o donna, risieda in Villa di Chiesa e sia nato in Sardegna non sia considerato né *servo* né *anchilla* se non sia stato precedentemente «convincto a ragione», vale a dire “se ciò non fosse prima dimostrato di diritto”, su basi legali⁵⁵⁸. Ma anche In quest'ultimo caso, che questi non sia costretto a lasciare la terra, la Villa di Chiesa, qualora abbia l'intenzione di pagare al suo signore o alla sua signora un riscatto di venti soldi, se uomo, o dieci soldi, se donna, ogni anno; solamente qualora non intenda onorare questo pagamento, che sia dato o data in proprietà al suo signore o signora. Invece tutti gli altri schiavi, sembrerebbe anche chiaramente di origine straniera a supporto di una delle ipotesi precedentemente avanzate, siano dati al loro signore o signora, qualora siano quindi «convincti a ragione». Inoltre, più esplicitamente, “se qualche uomo o donna nato o nata nel territorio del re di Aragona, e tutti gli altri uomini del regno nati in *Castel di Castro* e ville vicine, o in Villa di Chiesa, i loro figli o figlie, o chiunque di essi abbia figli o figlie servi o serve o anchille o schiave native, o se la serva o anchilla abbia un figlio con un altro servo o schiavo, che questo figlio o figlia così nati non possano più essere e non siano più considerati in alcun modo servo o serva, né schiavo o schiava, ma siano liberi e svincolati, e dati ai loro padri come da loro volontà; e questo si applichi a chiunque nasca da servo e serva nativi dell'isola”.

Si può dunque affermare che dalla complessità formale della disposizione di legge emerge con sufficiente chiarezza la volontà di distinguere gli “schiavi di tratta” o ridotti per legge in schiavitù («convincti a ragione») dai *servi* nati in Sardegna e ben radicati nel luogo, che ormai possono procreare figli liberi. Emerge altresì il riferimento al diritto romano in particolare nella formula che prevede la possibilità di essere «convincti a ragione», quindi

⁵⁵⁷ *Ibidem*, p. 196.

⁵⁵⁸ Cfr. anche F. BAMBI, *Lessico giuridico degli Statuti medievali italiani a Sassari e non solo*, in A. MATTONE e P.F. SIMBULA (a cura di), *I settecento anni degli Statuti di Sassari* cit., pp. 907-924.

di essere vincolati giuridicamente e personalmente a un signore o a una signora, come da norme applicabili e riconosciute nel Regno.

La opzione del versamento di una quota annuale risulta quindi prevista e applicabile non a coloro che siano riconosciuti come servi o serve (senz'altro legittimati a restare in loco e, d'ora in avanti, a procreare figli liberi), ma agli schiavi e alle schiave propriamente detti, i quali devono essere consegnati al proprio signore o signora senza possibilità di scelta solamente qualora non paghino il dovuto riscatto.

Ulteriore particolarità da sottolineare è quella che prevede che i figli di entrambe le categorie, *servi* o *serve* e *schiavi* o *schiave*, di origine cagliaritana o iglesiente non siano considerati né *servi*, né *serve*, né *schiavi*, né *schiave* e siano quindi liberi da ogni vincolo e restituiti alle proprie volontà, ribadendo nuovamente la applicazione di tale norma a ogni discendente di servi e serve nati sull'isola.

Sono quindi evidenti alcune peculiarità relative alle condizioni personali degli abitanti di Villa di Chiesa e ai limiti loro imposti. I lemmi cui si fa ricorso in questo capitolo sono *servo*, *serva*, *schiavo* e *schiava*, con apparentemente alcune caratteristiche analoghe in quanto attestati contestualmente in una sezione a essi interamente dedicata, sebbene il titolo faccia solo riferimento ai servi, ma anche con distinzioni formali di rilievo, in particolare relativamente alla ampiezza dei margini di scelta individuale.

Come si è detto, emerge inoltre una esplicita rottura del vincolo di ereditarietà della condizione personale, normalmente tipico e peculiare della servitù e del servaggio, nonostante il chiaro e inequivocabile status dei genitori. Questo può essere interpretato come una possibile conferma del particolare contesto sardo in cui le distinzioni sembrerebbero orientate a definire ormai con priorità le condizioni di carattere socio-economico piuttosto che prettamente, essenzialmente ed esclusivamente giuridiche.

D'altra parte, la formale ed estesa apertura alla condizione libera per la generazione successiva a quella dei genitori, a prescindere dal loro status, potrebbe essere indicativa di una accentuata mobilità delle persone, ma anche di una possibilità dei *domini* di costringere i soggetti al ritorno alla condizione servile. Il Regno giustifica quindi misure meno restrittive in quanto non ritenute necessarie al fine di procurarsi manodopera che nel territorio specifico risulterebbe essere o particolarmente disponibile e non necessariamente assoggettabile facendo ricorso a strumenti giuridici e vincoli formali che in altre aree risultano invece indispensabili, oppure più facilmente reperibile proprio grazie alla

maggiore attrattiva costituita da condizioni contrattuali ritenute maggiormente vantaggiose e quindi preferibili rispetto a quelle applicate in altre aree urbane o rurali, generando di conseguenza flussi migratori in ingresso, anche specializzati date le specificità dell'area mineraria, riducendo al tempo stesso i flussi in uscita, incentivando la permanenza in loco e quindi garantendo alla classe dominante locale una maggiore stabilità economica.

La compresenza di servi e schiavi è poi indicativa delle sfumature che caratterizzano la società locale, consentendo probabilmente maggiore flessibilità nei confronti dei servi persistendo la possibilità di approfittare di chi versa in una più vincolante e meno dignitosa condizione di schiavitù.

In particolare la interessante disposizione che prevede il pagamento di una somma annuale concordata in 20 soldi per gli uomini e 10 soldi per le donne, rappresenta certamente una possibile via d'uscita verso la libertà, o almeno una maggiore libertà, sebbene sia in questo caso specifico prevista per avere la concessione del diritto di rimanere sulle terre della Villa di Chiesa, non per sfuggire al vincolo della limitazione agli spostamenti, dell'obbligo di residenza. Quest'ultimo è normalmente inteso dalla storiografia, insieme alla ereditarietà, come elemento indicativo di una condizione giuridica di tipo servile, tuttavia a Villa di Chiesa nella prima metà del XIV secolo quello che in altre realtà del bacino mediterraneo – e in particolare in Catalogna – costituisce un “riscatto” dovuto per poter migrare senza correre il rischio di essere legittimamente e forzatamente ricondotto dal signore nelle terre di origine in virtù di un vincolo di dipendenza non-libera, qui si manifesta come una sorta di riscatto della stessa condizione libera in senso più esteso, come una quota che è necessario versare per evitare di essere costretti ad abbandonare le terre su cui ci si è stabiliti ed essere, per esempio, venduti a terzi. Si acquista annualmente la possibilità di restare, di non doversi spostare; al pari di altre categorie dotate di diverso status che versano al signore canoni per mantenere il diritto di coltivare la terra secondo precisi contratti, per i *servi* e le *serve* dell'iglesiente la libertà stessa è considerata come un bene di scambio, addirittura se possibile di valore inferiore alla terra in quanto per essi costituisce la prerogativa principale soddisfatta la quale è concesso loro di insediarsi in loco e lavorare nelle argentiere e nell'indotto oppure di stabilirsi sulle terre che dovranno coltivare e rendere produttive (anche attraverso la valorizzazione delle vene argentifere portate alla luce) per se stessi e per i loro signori. La alternativa per coloro i quali siano «convinti a ragione» e non dispongano delle risorse economiche previste dalle norme del *Breve di Villa di Chiesa*,

oppure si rifiutino o non abbiano intenzione di corrispondere il pagamento annuale, è quella di permanere inesorabilmente nella legalmente riconosciuta condizione di non-libertà.

L'ultimo libro, il Libro IV, incentrato sulle norme relative allo sfruttamento delle miniere locali e delle vene argentifere, ricorre in alcuni suoi capitoli al verbo "servire" utilizzato non in senso giuridico, legato alla condizione ereditaria del dipendente, ma dal punto di vista di servizi professionali prestati e al già precedentemente citato lemma *fancelli*, in questo caso legato alla specializzazione dei «fancelli de truogora», dedicati alla raccolta di minerali in particolari contenitori di legno⁵⁵⁹.

Nel capitolo LV, «Delli bistanti e privilegi loro», si ritrova l'attestazione dei lemmi *servi* e *anchille*, nuovamente in relazione all'esclusione degli stessi dal potervi fare ricorso come beni utili in caso di debito da saldare; si legge infatti «Ordiniamo che ogni bistante, poi che la fossa ara partito, compiuto lo termine del bistante, se non fusse pagato di tucto e cio che avesse ad ricevere di capitale, che possa et a lui sia licito d'incantare parte o vena di coloro che a dare l'avesseno, e tucti li altri loro beni, infine a tanto che lo suprascripto bistante interamente sia pagato del capitale; salvo panni di dosso et di letto, e arme, et cavalli incantare non si debbia ne possa, nen servi ne anchille»⁵⁶⁰.

Sono infine ancora da rilevare alcune attestazioni dei lemmi *qualità* e *condiccioni*, con la stessa connotazione evidenziata precedentemente⁵⁶¹. Nel LXXXXVIII, «Di quelli che

⁵⁵⁹ Il capitolo XXXVIII, «Delli lavoratori delle fosse che lavorano», dispone le condizioni di pagamento «per quelle opere che serveranno» anche in relazione a chi non «avesse servita l'arte dell'argentiera anni .v. o pió». S. RAVANI, *Il Breve di Villa di Chiesa* cit., pp. 246-247. I «fancelli de truogora» sono attestati nel capitolo XLVI, «Delli lavoratori, che vadano là u' sono acordati», *Ibidem*, pp. 250-251. Cfr. anche M. TANGHERONI, *La città dell'argento: Iglesias delle origini alla fine del Medioevo*, Napoli 1985. I termini citati sono anche attestati nei capitoli LXX, «Di non commettere fraude in colare» (pp. 268-269), LXXI, «Di non comparari carboni da alcuno focaiuolo che sia allogato con altrui» (p. 269) e LXXIII, «Di quelli che prestano ansi piassa di forno» (p. 270), anche in tutti questi casi con riferimento a prestazioni di lavoro specializzato a fronte di compenso e doveri anche in termini di responsabilità personali ed eventuali sanzioni in caso di frode.

⁵⁶⁰ S. RAVANI, *Il Breve di Villa di Chiesa* cit., pp. 256-258. Lo stesso tema viene trattato nel capitolo XLVIII del Libro III precedentemente citato (*Ibidem*, pp. 174-178). Cfr. anche C. BAUDI DI VESME, *Dell'industria delle miniere nel territorio di Villa di Chiesa (Iglesias)* cit., p. 39.

⁵⁶¹ Si veda quanto detto in merito ai precedenti libri e capitoli, ma anche a proposito degli Statuti sassaresi e di altre fonti analizzate in seguito. Da notare in alcuni casi anche in questo libro il riferimento degli stessi termini esclusivamente ad aspetti non riguardanti la condizione personale, ma relativi solamente a fatti, eventi. È il caso del brevissimo capitolo LII, «Di non cavare vena di notte», che recita «Ordiniamo che nessuno carratore ne molentaio debbia ne possa caricare alcuna vena ne necta ne lorda in alcuna parte di nocte tempore; et chi contra facesse, pena infine in libbre .xxv. d'albonsini minuti a vuo' del signore re di Ragona, considerata la qualita del facto» (S. RAVANI, *Il Breve di Villa di Chiesa* cit., p. 254) e del capitolo LXXXXVI, «Del diritto del signore re, che paghino li colaturi guelchi al camarlingo del signore re», dove, nella parte finale, si legge «Et chi contra facessi paghi marchi .x. d'ariento, e pio pena, a volonta del capitano, specta la qualita del facto, a vuo' del signore re; et nientidimeno paghi e dia lo diritto suprascripto, e lo doppio del decto diritto» (*Ibidem*, pp. 281-282). Il testo completo recita: «Ordiniamo che tucti li homini

fanno saggi», dove il termine *qualità* risulta associato contestualmente sia al fatto che alla persona: «et maggiore pena d'aver e de persona, a volonta del capitano e iudice, secondo la qualita della persona e del facto»⁵⁶². Analogo a questo anche il breve capitolo CVII, «Di non mettere asta o gittare pietra in alcuna fossa», che recita «Ordiniamo che nessuna persona possa ne debbia mettere asta per fondorato ne gittare pietra ne altra cosa che facesse percossione. Et chi mettesse asta o gittasse pietra, e non percotesse e non toccasse alcuna persona, pena infine in libbre .v. d'albonsini minuti a vuo' del signore re per ogni volta; et

dell'argenteria li quali operano e fanno operare l'arte del colare, faccianola lealmente senza alcuna fraude quell'arte; et che tucta la 'ntrata e lo diritto, et tucto cio che alla intrata e diritto che al signore re di Ragona apartiene cosi d'argento chome di piombo, overo d'altro metallo, o di rame, debbiano pagare e dare in mano di quelli che seranno sopra cio per lo signore re, di denari .xii. l'uno et d'argento et di piombo e d'ogni altro metallo. Et ciascuno cenneraccio che faranno, cioe di ceppi et di carboni, cennere, e schaldatoie, e di tucto altro legname, soldi .xv. d'albonsini minuti; et daranno e paghiranno per catuno centenaio di bulleggie di carboni soldi .xx. d'albonsini; li quali dinari li decti guelchi debbiano tenere alli focaiuoli che faranno carboni. Et per catuno forno che cola, lo mese soldi .vi. d'albonsini minuti. Et ciaschuno guelcho sia tenuto di pesare e dirittare in mano del camarlingo ch'e ordinato sopra l'argento cosi in barbe come in piastre, infra die uno e nocte una poi che l'ariento fie facto fine; et salvo se lo tennesse con paraula del camarlingo, o che lo camarlingo non fusse in Villa di Chiesa. Et chi contra facessi paghi marchi .x. d'ariento, e pio pena, a volonta del capitano, specta la qualita del facto, a vuo' del signore re; et nientidimeno paghi e dia lo diritto soprascripto, e lo doppio del decto diritto».

⁵⁶² *Ibidem*, pp. 283-284. Questo il testo completo: «Ordiniamo che tucti persone che fanno saggi o che faranno in Villa di Chiesa et argenteria, debbiano iurari alla corte dinansi alli notari di fari li saggi bene e lealmente senza fraude, et di cio debbiano dare due buoni e ydonei pagatori ciaschuno di loro. Et se fusse trovato in alcuna fraude, paghi di pena infine in libbre .l. d'albonsini minuti a vuo' del signore re da Ragona per ogni volta che fusse trovato in falla, et maggiore pena d'aver e de persona, a volonta del capitano e iudice, secondo la qualita della persona e del facto; et che may non possa fari saggi in Villa di Chiesa. Et debbia avere e pigliare per ciaschuno saggio che si faccia soldi .ii. e denari .vi., e non pio, avendo lo piombo da colui che fara fare lo saggio; et a piombo del saggiatore ne possa prendere soldi .iii. e non pio; et se pio pigliasse, paghi per ogni volta soldi .xx. d'albonsini minuti a vuo' del signore re, et di cio sia creduto al saramento di colui che l saggio facesse fare, cioe del pregio tanto. Et qualunqua persona facesse alcuno saggio, e non avesse iurato e dato pagatori, paghi per pena marchi .x. d'ariento a vuo' del signore re, et non possa mai fare saggi. Questa pena s'intenda per li capi maestri delli botteghe delli saggiatori, cioe di iurare e dari pagatori, et non s'intenda per alcuno minore di anni .xviii. lo quali stesse ad imparare l'arti delli saggi, ma sia tenuto e debbia quello minore di fare lo suprascripto saramento, senza dare pagatore. Et se alcuno delli detti saggiatore committesse alcuna falsita o fraudi in delli suprascripti saggi che facesse, paghi la suprascripta pena e maggiore, d'aver e de persona, si come decto e di sopra; et lo capitano e iudice siano tenuti de investigare le decte falsita e fraude, chome fano li altri maleficii, una volta e pio l'anno. Et che nullo saggiatore possa fare saggio di comune tra lo venditore e lo comperatore, cio si non ae da .xviii. anni in su; pena marchi d'ariento .x. a vuo' del signore re per ogni volta che contrafacesse e accusato ne fusse per lo venditore o per lo comperatore; et nessuna altra persona di cio accusari lo possa, et se l'accusasse, quella accusa non vaglia ne tegna. Et che l'assaggiatori siano tenuti di dimandare alli guelchi tanto piombo quanto bisogna per li suprascripti saggi; et se l saggio andasse male, incontinenti lo debbia renonsare al venditore et allo comperatore, alla suprascripta pena. Questo adiuncto, che se alcuno deffecto fusse tra l venditore e lo comperatore, che li saggiatori o alcuno di loro, che di cio fusseno richiesti di fare saggio in alcuna potega di saggiatore fuore della sua bottega, che vi debbia andare e fare lo decto saggio o sagii, a pena di soldi .c. a vuo' del signore re per ogni volta che richiesto ne fusse e no lo facesse. Et debbian pigliare del saggio soldi .v., cioe del primo saggio che facesse fuore della sua bottega, cioe del suprascripto deffecto; et se pio d'uno saggio facesse di quello medesimo deffecto, non possa avere, da uno saggio inanti, si non soldi .ii. e denari .vi. Et che li saggiatori a cui fusse chiesto la bottega di fare le suprascripti saggi, siano tenuti di prestare, senza alcuna pegione quinde tollere, alla suprascripta pena per ogni volta che richiesti fusseno e non lo prestasseno».

se percotesse alcuna persona et sangui non ne scisse, paghi per pena lo percotitore infine libbre .x. d'albonsini minuti a vuo' del signore re; et se percotesse alcuna persona e sangui ne scisse, paghi di pena infine in libbre .xxv. d'albonsini minuti a vuo' del signore re per ogni volta; et se lo ferito morisse, perda la testa si che muoia lo percotitore; et ne la fossa ne li paronavili suoi per cio non paghino alcuna cosa. Et se della decta percossione rimanesse segno in del volto, paghi lo percotitore libbre .xxv. d'albonsini minuti a providimento del capitano, considerata la qualita del facto e delle persone»⁵⁶³. In quest'ultimo caso, come già commentato precedentemente nel corso della analisi di altre fonti, sono disposte pene e sanzioni diverse a seconda della entità e delle caratteristiche dei danni inferti a seguito di percosse, ricorrendo anche alla discriminante della «qualità del facto e delle persone». Infine, il capitolo CXVI, «Di non potere metere ne ricare vina in Villa», vede la contestuale attestazione di entrambi i lemmi in due occasioni diverse, riferendo tuttavia la *qualità* esclusivamente al *facto* e ricorrendo al termine *condicione* in relazione alle persone. Si legge infatti «Ordiniamo che nessuna persona possa ne debbia mectere ne fare mectere, ne recare ne fare recare alcuna vena dentro di Villa di Chiesa, ne in dele borghi, ne tenere in alcuna casa; a pena infine in libbre .l. d'albonsini minuti a vuo' del signore re per ogni volta che contra facesse, considerata la qualita del facto e la condicione delle persone. Et di cio ne possa essere accusato da ogni persona, et ogni persona la possa prendere, senza bando di signore, et sia sua liquida, cioe la decta vena; salvo questo non s'intenda per li guelchi. Et sia licito a ogni persona di potere alcuna sua vena recare a casa del guelcho, senza scaricarla in alcun'altra casa; et intendasi da libbre .xx. in su; et da inde in giu possa ricare, per fare suoi schiaramenti. Si veramente che sia licito a ciascuna persona che ae vena di sua fossa, o di parte che elli abbia in fosse o in altro lavoro d'argentiera, di poterla ricare in Villa alla casa della sua habitagione, et quella cotali vena fare scrivere in suli acti dela corte; et lo notaio debbia avere da ogni homo che lo facesse scrivere denari .iiii. Et chi la recasse e non la facesse scrivere, paghi di pena infine in libbre .l. d'albonsini minuti a vuo' del signore re per ogni volta, considerata la qualita del facto e la condiccioni della persona»⁵⁶⁴.

⁵⁶³ *Ibidem*, p. 290.

⁵⁶⁴ *Ibidem*, pp. 294-295.

II.13 *Cartas Reales*

Le *Cartas Reales* sono documenti riferibili alla Corona di Aragona in pieno secolo XIV, prodotti a partire dal 1327 e in buona parte anche riguardanti l'Italia. Nei paragrafi che seguono si offre una analisi delle missive compilate per conto di Alfonso III il Benigno (1327-1336), Pietro IV il Cerimonioso (1336-1387), Giovanni I il Cacciatore (1387-1396) e Fernando I di Aragona (1412-1416) che, in alcuni casi, consentono di tracciare anche la evoluzione delle condizioni giuridiche e personali in territorio sardo in un secolo di particolare scarsità di fonti e quindi presentando un grande interesse per la ricerca qui condotta⁵⁶⁵.

II.13.1 Le *Cartas Reales* di Alfonso III il Benigno (1327-1336)

Francesco C. Casula completa nel 1970 un lavoro che comprende l'edizione dei registri riguardanti l'Italia delle lettere regie di Alfonso III il Benigno, coprendo quindi un arco temporale che si estende dal 1327 al 1336, anni durante i quali Alfonso è re di Aragona⁵⁶⁶. L'analisi di questa fonte non porta a evidenziare dettagli significativi per quanto concerne questa ricerca, tuttavia alcuni particolari meritano attenzione e trovano in questo paragrafo un breve commento principalmente in relazione a temi sollevati in occasione del precedente spoglio di altre fonti.

⁵⁶⁵ Cfr. anche in merito A.M. OLIVA e O. SCHENA (a cura di), *Lettere regie alla città di Cagliari. Le carte reali dell'Archivio comunale di Cagliari. I. 1358-1415*, Roma 2012. Si noti inoltre che il lemma *servent* (o *sirvent*), rilevabile nelle fonti cui si fa riferimento in questo paragrafo, appartiene all'ambito militare catalano ed è traducibile genericamente con "soldato", quindi senza riferimento a una particolare condizione giuridica (se non per il fatto che si tratti di soggetti liberi salariati) e non rientra nell'analisi relativa ai temi trattati in questa ricerca. Sono altresì esclusi i documenti che, sebbene presentino termini potenzialmente rilevanti, non risultano invece pertinenti.

⁵⁶⁶ F. C. CASULA, *Carte Reali Diplomatiche di Alfonso III il Benigno, Re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova 1970.

In alcuni regesti risulta evidenziabile il termine *famiglio*, già incontrato in documenti precedentemente analizzati, sebbene in questo caso risulti chiara la assenza a qualsiasi riferimento relativo a eventuale condizione giuridica subordinata o servile, essendo in una missiva specificata la concessione della amministrazione della Sardegna proprio a Matteo de Bertrallans, definito come *famiglio*⁵⁶⁷. Di *famigli* si parla anche nella lettera n. 280, emessa a Barcellona il 2 ottobre 1334, anche in questo caso certamente non con accezione servile in senso di status personale legato al servaggio⁵⁶⁸. I termini *condicione* e *fanti*, ancora con accezione generica, compaiono in riferimento alla missiva n. 352, dove in una sezione del regesto si legge «siché messer Galeotto intendendo ciò, infelonò contra li scriti, e con urgugliose paraule disse loro che elli non faceano comandamento iusto, e che fuerno homi di mala condicione, e che non aveano migliori fanti che non funno elli, e perciò non si convenea che elli andasseno con loro e che si ciò volesseno fare che adasseno con la podestà, e se non, che se ne rimanessero»⁵⁶⁹.

Il termine *affrancare* – di cui già si è trattato nei paragrafi precedenti evidenziandone la ambiguità di significato in quanto riferibile nella maggioranza dei casi all’ambito prettamente economico-fiscale, ma in altri invece estendendosi a interessare anche l’ambito giuridico e le disposizioni relative allo status personale – è attestato in una lettera emessa a Cagliari il 19 aprile di un anno non definito, ma vi si fa ricorso esplicitamente ed esclusivamente con riferimento all’ambito militare⁵⁷⁰.

La lettera n. 477, priva di data e luogo di emissione, contiene disposizioni relative alle saline di Cagliari, specificando tra il resto «Encara quels saliners segons que tots temps an

⁵⁶⁷ La lettera n. 237, emessa a Lérida il 26 settembre 1333, dispone un preciso «Ordine del re a Raimondo da Cardona, governatore generale di Sardegna, a Raimondo de Montpaó, vicario di Sassari e capitano del Logudoro ed a Pietro Magnet, balivo di Sassari, perché non permettano ai proprietari di feudi minori (“heretats”) di commettere frodi vendendo i possedimenti ai loro domestici o famigli invece che a Catalani, secondo quanto stabilito nelle ordinanze». La lettera n. 241, emessa cinque giorni prima, il 21 settembre 1333, a Barcellona, prevede quanto segue: «Lettera dell’infanta Violante, moglie del “despota” dell’Epiro, a suo fratello il re Alfonso d’Aragona, con la quale gli chiede di concedere al suo famiglio Matteo de Bertrallans l’amministrazione della Sardegna». *Ibidem*, pp. 166-167.

⁵⁶⁸ Si legge infatti «Risposta dell’infante Pietro ad una lettera del re suo padre sull’invio di cavalieri in Sardegna, informando il sovrano di aver convocato, per adesso, Guglielmo de Cervelló, luogotenente dell’infante nella Procura di Catalogna, Bernardo Guglielmo de Foixà, Guglielmo de Vilalba, Rambaldo de Corbera e Ferrer de Canet, il quale però si trovava presso la Corte insieme col re di Maiorca. Lo informa, altresì, di aver interpellato anche alcuni suoi famigli, ma pochi di essi avevano accettato di recarsi nell’isola». *Ibidem*, p. 181.

⁵⁶⁹ *Ibidem*, pp. 207-208.

⁵⁷⁰ *Ibidem*, pp. 224-225. La lettera parla di «liberi di cavallo» e del fatto che «la Sardegna è povera di cavalli spagnoli e di uomini a cavallo catalani e che per questo, in caso di guerra, il re non dovrebbe affrancare nessuno per servizio militare».

acustumat puixen tenir I major en les villes qui son destinades a fer lo servy de la sal, lo quel major destreya los homens de les dites villes que de continent que per les salines seran requests que fassen ço quels sera manat, e si nou volen fer que sien punits segons que ordonat es e que les maquicies qui cesguarden per los afers de les dites salines sien del senyor rey no contrastant altra carta feta en contrari. Con sia cosa certa que en R. Savall a auda I^a carta del senyor rey be a II anys, quo los salines ne el major qui ordonat hi es, no puixen peyorar ne fer forsa als homens de fer lo dit servy si no per ma del procurador del dit R. Savall»⁵⁷¹. Quello che viene definito come «servy de la sal» sembra riferirsi genericamente alle prestazioni professionali relative alla produzione di sale – per le quali viene altresì specificato un interessante rimando a precedenti consuetudini e pratiche («segons que tots temps an acustumat») – mentre si specifica che qualsiasi variazione o imposizione dei servizi a carico degli *homens* sia prerogativa unicamente del procuratore.

La lunga missiva n. 488, anch'essa non datata, contiene «Capitoli presentati al re dai consiglieri e probiuomini di Sassari al fine di ottenere alcune esenzioni in cambio di un a somma di denaro». Si legge in particolare che «Tractat han ab lo noble en Guillem de Cerveyllo, governador e reformador del regne de Sardenya, los consellers e prohombres dela ciutat de Sasser per nom dels heretats dela dita ciutat que sia merce del senyor rey d'enffranquir los habitants dela dita ciutat de tot dret de çens, de serviis, de cavaylls, de loismes e fadigues e altres drets els quals lo senyor rey hagues ho haver deia en les possessions e heretats censsals e feudals als habitants de Sasser donades e atorgades por lo senyor rey [...] e que lo dits habitants haien totes les possessions e heretats en franch alou e a lurs propries volentats livrament feadores [...]. En la dita empero venda no sien enteses cens o serviis de viles, forns, atançeries, molins, banys fets ne feadors [...]. E los dits prohombres, per haver gracia del senyor rey dela dita franquicia, prometen de donar al senyor rey XII mille libras d'alfonssins menuts [...]. Item que les dites XII mille livres sien pagades dins VI anys, comptadors depuys quel senyor rey haura atorgada e firmada ab carta

⁵⁷¹ *Ibidem*, pp. 267-268. Per quanto concerne il tema della produzione e commercio del sale e della gestione e amministrazione delle saline cfr. tra gli altri P.F. SIMBULA, *Il sale e le saline nel tardo medioevo*, in F. CARDINI e M.L. CECCARELLI LEMUT (a cura di), *Quel mar che la terra inghirlanda. In ricordo di Marco Tangheroni*, I-II, Pisa 2007, pp. 735-750; R. DI TUCCI, *I lavoratori nelle saline sarde dall'alto medioevo all'Editto del 5-4-1836*, Cagliari 1929; C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale. Il commercio internazionale del sale*, Milano 1966; ID., *Note sull'amministrazione della Sardegna aragonese nel secolo XIV. L'appalto dei diritti erariali (1344-1347)*, in "Studi di Economia", 2 (1971), pp. 5-26.

o cartes la franquicia damunt dita [...]»⁵⁷². Il lemma *servi* è qui riferibile alle prestazioni di servizi a vario titolo, per le quali, come anche applicabile ad altro, viene prevista una *franquicia* che in questo frangente appare essere di carattere esclusivamente economico e non giuridico, quindi non relativa alla condizione dei soggetti coinvolti.

L'ultima lettera riportata da Casula, la n. 532 emessa a Barcellona il 19 ottobre 1328, prevede infine nel suo regesto che «Il re Alfonso, poiché intende fortificare il Castello di Cagliari ed aumentarne la sicurezza» rivolga precise disposizioni a «tutti coloro che vivono nel Cagliaritano, di qualsiasi condizione siano»⁵⁷³. Non sono forniti ulteriori dettagli in merito, sebbene sia possibile ipotizzare che «qualsiasi condizione» faccia riferimento anche a categorie sociali giuridicamente definite come *servili*.

Risultano quindi estremamente ridotte le disposizioni o indicazioni relative alla condizione giuridica-personale, sebbene tuttavia emergano alcuni spunti interessanti che trovano parallelismi con fonti precedenti e ulteriore approfondimento in seguito.

II.13.2 Le *Cartas Reales* di Pietro IV il Cerimonioso (1336-1387)

Le *Carte Reali di Pietro IV il Cerimonioso* sono raccolte in una edizione curata da Luisa D'Arienzo, pubblicata nel 1970, e sono relative quindi al periodo compreso tra il 1336 e il 1387. L'autrice stessa rende esplicita la necessità di procedere con cautela nella considerazione del contenuto dei regesti in quanto trattasi talvolta di missive mai recapitate, tuttavia le indicazioni in esse contenute risultano in ogni caso indicative della realtà documentabile nel territorio sardo nei sei decenni centrali del XIV secolo, parallelamente a quanto attestato in area arborense attraverso altre fonti di cui si fornisce analisi nella presente ricerca⁵⁷⁴.

⁵⁷² F. C. CASULA, *Carte Reali Diplomatiche di Alfonso III il Benigno* cit., pp. 274-276.

⁵⁷³ *Ibidem*, p. 302.

⁵⁷⁴ L. D'ARIENZO, *Carte Reali Diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, Re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova 1970. Per le considerazioni relative ai contenuti si veda in particolare il paragrafo III, "Il problema del valore storico delle Carte Reali" pp. XXIII-XXVI.

Termini quali *servo*, *servi*, *homines de familia*, riferibili dunque a possibili condizioni personali socio-giuridiche, sono attestati con riferimento esplicito alla Sardegna in un numero molto ridotto di missive, a fronte degli 881 documenti complessivamente raccolti nell'edizione citata, e per le quali si offrono le osservazioni sotto riportate.

La prima e significativa lettera n. 293, emessa a Oristano il 4 novembre di un anno verosimilmente compreso tra il 1347 e il 1352, racconta nel regesto di una «Carta di Mariano, giudice d'Arborea, a Pietro IV, nella quale lo informa che alcuni servi del suo Giudicato, di nazionalità sarda, sono fuggiti perché non volevano stare sotto la sua sudditanza, si sono rifugiati nelle vicinanze del Castello di Cagliari o in altre ville del regno di Sardegna e, siccome non è possibile riaverli per il favore di cui godono presso gli ufficiali regi, chiede di prendere provvedimenti contro costoro e di infliggere loro delle pene, perché questa situazione è a suo discapito a causa del censo di tutte le altre tasse che deve pagare»⁵⁷⁵. Sono quindi citati servi di origine sarda che si sottraggono con la fuga alla dipendenza dal giudice di Arborea, evidentemente violando il vincolo alla residenza migrando nel sud dell'isola alla ricerca di protezione e suscitando quindi la necessità da parte di Mariano di richiedere provvedimenti per il loro recupero o per la disposizione di sanzioni che consentano di contenere o compensare il danno economico procurato. Questa documentata mobilità trova riscontro anche in fonti coeve di cui si offre l'analisi in seguito, in particolare nel contesto di aperto conflitto politico tra Pietro IV e Mariano IV riguardante in modo preponderante l'area centro-meridionale dell'isola⁵⁷⁶.

A un *servo* si fa poi riferimento nel regesto della lettera n. 559, emessa a Cagliari il 28 aprile 1355, che dispone quanto segue: «Carta di Pietro IV al governatore del capo di Cagliari, nella quale gli ordina di permettere a Bernardo Girveta di tenere per i suoi servizi un servo di qualsiasi nazionalità, che possa abitare liberamente entro le mura della città di Cagliari sia di giorno che di notte»⁵⁷⁷. Questo documento offre testimonianza dell'intervento regio per approvare l'assegnazione di un *servo* a favore di un cittadino cagliaritano. Si specifica inoltre la possibilità che tale *servo* sia anche di nazionalità diversa da quella sarda, implicando quindi la presenza sull'isola di soggetti di origine geografica diversa ma accomunati da una medesima condizione personale non-libera. Infine si offre

⁵⁷⁵ *Ibidem*, p. 151.

⁵⁷⁶ Cfr. in particolare i paragrafi dedicati al *Proceso contra los Arboreas* (Paragrafo II.15) e alla *Carta de Logu d'Arborea* (Paragrafo II.17).

⁵⁷⁷ L. D'ARIENZO, *Carte Reali Diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso* cit., pp. 286-287.

la possibilità al *servo* di abitare in Cagliari senza particolari restrizioni evidentemente invece previste in altre occasioni. Tale considerazione sembra trovare ulteriore supporto nella documentazione cagliaritano coeva di cui si fornisce l'analisi anche in seguito, per esempio nel paragrafo dedicato alle Ordinanze di Castello di Cagliari, dove sono rilevabili numerosi riferimenti a individui di condizione non-libera di origine non necessariamente sarda⁵⁷⁸.

In ambito poi di soggetti retribuiti dal regno e definiti con termini precedentemente analizzati in quanto potenzialmente riferibili a condizione di dipendenza servile, la missiva n. 619 (Barcellona, 28 aprile 1356), vede l'attestazione di un'altra locuzione, «*homines de familia*», a indicare una categoria di ufficiali dei territori del regno, certamente, in quanto tali, non inquadrabili giuridicamente come servi, sebbene in altri contesti il termine *familia* riveli il suo significato polivalente⁵⁷⁹.

Anche in questo caso, dunque, i documenti evidenziabili risultano quantitativamente ridotti ma rivestono comunque particolare interesse per questa ricerca.

⁵⁷⁸ Cfr. il paragrafo dedicato alle Ordinanze di Castello di Cagliari (Paragrafo II.14).

⁵⁷⁹ L. D'ARIENZO, *Carte Reali Diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso* cit., p. 311. «Carta di Pietro IV a Francesco Des Corral, esecutore testamentario del re Alfonso, e a Francesco Guerau, camerlengo di Iglesias, nella quale, poiché i redditi della villa di Iglesias e di tutti gli altri luoghi facenti parte delle assegnazioni testamentarie del defunto re Alfonso si sono fatti così esigui, a causa degli incendi e degli altri danni subiti, tanto che non sono sufficienti neppure a pagare i salari degli ufficiali di quei territori, decide di diminuire i detti salari nella forma seguente: 1) Il camerlengo non sia più di uno ed abbia cento lire. 2) All'«*assessor capitanei*» siano date centocinquanta lire. 3) Secondo le sue disposizioni nessuno possa avere redditi o reggere uffici se non risiede personalmente nell'isola. 4) Il «*magister monete*» abbia centocinquanta lire. 5) Lo «*scriptor monete*» sessanta lire. 6) L'«*assaggiator monete*» cinquanta lire. 7) Al «*funditor monete*» siano date cinquantaquattro lire, come era solito avere. 8) All'«*emblanquitor*» trentasei lire come già aveva. 9) Ai due «*coadiutores seque dicte monete*» settantadue lire insieme, come erano soliti avere. 10) Al suddetto Francesco Des Corral, che è tenuto a prestare servizio di due cavalli armati, centonovantasei lire. 11) Ai cinque «*homines de familia*», che sono sufficienti per esercitare il loro ufficio, novanta lire. 12) Ai sei «*sagiones*» cinquantaquattro lire. 13) Allo «*scriptor camerlengii*» cinquanta lire. 14) Ai «*clientes*» del castello della villa quattrocentocinque lire. 15) Al cappellano del castello sia dato il solito stipendio, poiché intende revocare tacitamente la concessione già fatta della cappellania del castello di Iglesias al vescovo di Sulci. Inoltre, poiché tanto ad Iglesias quanto a Villamassargia e negli altri territori facenti parte delle assegnazioni testamentarie vi sono degli uffici superflui, provvedano ad eliminarli, nonostante le concessioni precedentemente fatte, in modo da sopprimere le spese dei relativi salari».

II.13.3 Le *Cartas Reales* di Giovanni I il Cacciatore (1387-1396)

Nuovamente Francesco C. Casula è autore di una preziosa edizione del 1977 che raccoglie le *Cartas Reales* prodotte sotto il regno di Giovanni I il Cacciatore, tra 1387 e 1396, e relative al territorio italiano⁵⁸⁰.

Il primo documento significativo per questa ricerca è il n. 13 emesso a Barcellona il 16 aprile 1388 che tratta del «pietoso caso di Bartolomeo Pantalea di Longosardo il quale reclamava la restituzione della moglie Olita trattenuta illegalmente da Pietro Giovanni de Rocacrespa»⁵⁸¹. Si legge che «dictus Iohannes de Rocha Crespa durante dicto tempore sex annorum separavit dictum supplicansem Bartolomeo Pantalea e dictam eius uxore Olita ponendo eum in servitute cum altero ad dictum tempus retenta penes se dicta Olita eius uxore quam per vim carnaliter cognovit et ex eadem infantes procreavit». Si tratta in questo frangente della vicenda dei coniugi Bartolomeo e Olita i quali, a seguito dei sei anni trascorsi da entrambi al servizio di *Petro Iohanni de Rocha Crespa* come da accordi stipulati, vengono separati da Rocacrespa che trattiene la donna dalla quale nel frattempo ha anche avuto dei figli. Sembrerebbe quindi, qualora non si ipotizzi un poco probabile consenso della donna, che una *servitute* di tipo pattizio inizialmente definita temporalmente si trasformi in un rapporto di dipendenza più vincolante ed esteso che prevede tra il resto anche la impossibilità di recupero della moglie da parte del legittimo marito.

Il termine *servi* è attestato invece nella lettera n. 23 (Saragozza, 1° aprile 1391) che tratta della presenza di ebrei nel Castello di Cagliari. Si legge in particolare «verum cum omnes

⁵⁸⁰ F. C. CASULA, *Carte Reali Diplomatiche di Giovanni I il Cacciatore, Re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova 1977.

⁵⁸¹ *Ibidem*, p. 41. Il regesto e testo completo recita «Giovanni I ordina ai suoi ufficiali competenti di risolvere celermente, con giustizia, il pietoso caso di Bartolomeo Pantalea di Longosardo il quale reclamava la restituzione della moglie Olita trattenuta illegalmente da Pietro Giovanni de Rocacrespa. La vicenda del sardo è così presentata "...cum dictus supplicans (Bartolomeo Pantalea) et Olita eius uxor ex pacto convenerint cum Petro Iohanni de Rocha Crespa qui eos emerat et eidem servire durante guerra Sardinie (sic) vel non per sex annos finitos in proximo preterito festo sancti Luce evangeliste et dictis sex annis finitis fuissent habiti per alfores ab omni eius servitute, ut apparret in quodam instrumento de hiis in Cancellaria nostra exhibitio, atamen dictus Iohannes de Rocha Crespa durante dicto tempore sex annorum separavit dictum supplicansem a dicta eius uxore ponendo eum in servitute cum altero ad dictum tempus retenta penes se dicta Olita eius uxore quam per vim carnaliter cognovit et ex eadem infantes procreavit. Nunch dictus supplicans postquam dictum servivit tempus voluisset recuperare dictam eius uxorem, dictus Petrus Iohannes de Rocha Crespa contradixerit eam tornare dicto supplicanti eius viro et cum eadem afugerit hinc inde per diversas dominaciones dignemur ei super hiis de condecanti iusticie remedio providere...". Cfr. anche C. LIVI, *Sardi in schiavitù nei secoli XII-XV* cit., Appendice 2, n. 325, p. 142.

iudei in nostro dominio existentes cuiuscumque fuerint nacionis sint servi nostre camere»⁵⁸² con riferimento tuttavia non a condizioni giuridiche particolari, quanto a disposizioni di carattere fiscale-tributario che prevedono imposte specifiche a carico della popolazione ebraica⁵⁸³.

Una missiva da Valenza, datata 2 maggio 1393, ha per Giovanni I lo scopo di convocare «il suo consigliere Bartolomeo Sirvent presso l'arma riunita a Port Fangós, pronta per salpare per la Sardegna». In essa viene adottato il termine *sotsmeses* in riferimento alla popolazione sarda tutta e indistintamente a prescindere dallo status individuale, in quanto facente parte del regno di Sardegna controllato da re Giovanni I, dunque con valenza esclusivamente politica, come sinonimo di “sudditi”⁵⁸⁴.

Una lettera di cui non si conosce precisamente l'anno (Cagliari, 5 febbraio) sollecita il re d'Aragona a inviare la conferma di una «carta de franquea» concessa alla città di Cagliari,

⁵⁸² *Ibidem*, pp. 47-48. «Carta contraddetta, inviata da Giovanni I al governatore e al baiulo generale del regno di Sardegna nella quale è scritto, sulla residenza degli ebrei nel Castello di Cagliari: “...Percepimus quod vigore cuiusdam ordinacionis nostre habentis inter cetera quod intus Castrum Calleri non habitarent nec de nocte dormirent nisi solummodo Cathalani et Aragonenses, espulstis seu expellere nitimini a dicto Castro Calleri quamplures iudeos utriusque sexus quos pretenditis non esse cathalanos nec aragonenses; verum cum omnes iudei in nostro dominio existentes cuiuscumque fuerint nacionis sint servi nostre camere nosterque censeantur thesaurus et sub aliquibus ordinacionibus de iudeis non facientibus mencionem intelligi non debeant nec aliquatenus comprehendi, vobis et vestrum cuilibet dicimus et districte precipiendo mandamus expresse et de certa sciencia sub nostre ire et indignacionis incursu quatenus vigore ordinacionis predicte aut alias, nisi hoc sciveritis de nostri voluntate et ex nostri speciali mandato procedere, iudeos aliquos utriusque sexus cuiuscumque fuerint nacionis a Castro predicto nullatenus expellatis, quinimo omnes illos qui ibi nunc habitant et alios qui decetero habitare voluerint cuiusvis fuerint nacionis tam de die quam de nocte inibi stare et habitare, ac eorum pro libito voluntatis negotia gerere vivere permittatis nullum eis vel eorum alicui super hoc obstaculum apponendo...”».

⁵⁸³ Cfr. tra gli altri M. DAVIDE, *Sassari città multiethnica*, in A. MATTONE e P.F. SIMBULA (a cura di), *I settecento anni degli Statuti di Sassari* cit., pp. 555-582 e G. OLLA REPETTO, *Vicende ebraiche nella Sardegna aragonese del '300*, in “Archivio Storico Sardo”, XLII (2002), pp. 291-325.

⁵⁸⁴ F. C. CASULA, *Carte Reali Diplomatiche di Giovanni I il Cacciatore* cit., pp. 85-86. «Per il giorno 1° agosto del corrente anno Giovanni I convoca il suo consigliere Bartolomeo Sirvent presso l'armata riunita a Port Fangós, pronta per salpare alla volta della Sardegna: “Lo rey. Com nos per los ardots continuats que havem cascun dia del gran damnatge que per occasio de la rebellio e tracio de Brancha Leo Doria, Elienor sa muller, e Mariano fill lur, e dels Sarts a elss adherens, son fets a nos e a nostres sotsmeses en lo regne de Sardenya, ha iam en nostre consell ab ferm proposit deliverat esser a Port Fangos lo primer dia d'agost primer vinent ab tot nostre estol per fer mijançant la gracia divinal nostre beneventurat passatge en lo dit regne per obviar al dit damnatge e per confondre e delir la dita rebellio. En lo qual passatge vos zelant ab affeccio cordial lo be e honor de nostra reyal Corona vos sots profert per vostra gran naturalesa livalment seguire e servirnos per IIII meses a vostre despens; la qual cosa axi com devam, havem hauda e havem per molt agradable, perque serem e som tenguts a proseguir e remunerarvos de gracias e favors. Pregamvos affectuosament, eus requerim per virtut de la dita proferta, que decontinent vos apparellats segons aquella per vos a nos feta, e que vingats lo dit dia al port damunt designat, on personalment nos trobarets per recullir e seguirnos en lo dit regne, car nos haurem alli, Deus volent, sens falla alcuna nostre estol ab naus, galees, fustes e altres vexells ornat, on porets anar ab vostres apparellaments. E no esperets d.aço altres letres nostres si a nos james cobeats servir e complaure, e esmaginatsvos lo damnatge irreparable quis poria seguir per vostre triga...”».

contestualmente alla richiesta di intervento militare contro le azioni di Brancaleone Doria. Tale missiva ricopre tuttavia interesse esclusivamente commerciale e non giuridico in termini di variazione delle condizioni personali dei cagliaritari, in quanto riferita alla esenzione dal pagamento di diritti di dogana in Sicilia⁵⁸⁵.

L'ultima lettera qui citata è la n. 145, anch'essa non datata, costituita da «fogli contenenti la copia delle proposte presentate da Eleonora a Giovanni I per una pace fra gli Aragona e gli Arborea; il parere del governatore di Cagliari e di Gisperto di Campllonch sui detti capitoli; l'impegno che si assume Brancaleone Doria nei confronti del re per una pace definitiva»⁵⁸⁶. Un foglio in particolare contiene dettagli circa franchigie e libertà richieste. Si tratta del foglio VI «Item, volen e demanen los dits Sarts, ço es de Saçer e dels altres lochs grosses, que lurs franqueses e livertats lus sien servades segons que de fur e de raho es feedor ne ells n'agen privilegis. E que plaçia a la merçe del senor rey que Sent Luri axi com es sia en aquella franquetat que es Vila d.Esgleyes», della risposta fornita alla stessa richiesta «Item, al VIº capitol responen los damunt dits quels par sia raonable que lo dit senyor rey lus dege confirmar lurs franqueses et lurs privilegis. Quant en ço que demanen de Sent Luri es cosa que ha affer lo dit senyor, pero quelli hi faran lur poder» e, ancora, «Al VI: Lo senyor rey ignora lurs privilegis et livertats, perque hauda primerament

⁵⁸⁵ *Ibidem*, pp. 122-123. «I consiglieri e probiuomini del Castello di Cagliari scrivono all'infante Martino, duca di Montblanch, per metterlo al corrente sulla situazione militare dell'isola e della necessità di un intervento armato del re d'Aragona per fermare Brancaleone Doria, e per sollecitarlo all'invio della "carta de franquea" concessa a suo tempo alla città dalla regina Maria di Sicilia: "Molt alt senyor, ben sab la vostra molt gran altea com lo senyor rey frare vostro ha proposat ab son gran stol de passar en la present isla de Sardenya. Placia a Deu tot poderos, que la sua venguda sia presta axi com a nos es de gran necessitat per lo gran perill en que stam, car sens neguna falla misser Brancha s'esforça de metra hic gents stranyes; e de fet ha hayts ha C ballestes, e CCC quen spera tots jorns, cor hom ha per ell en terra ferma quilts ha acordats. Perque placa a la vostra gran altea quens haia per recomanats car ben sap la vostra gran altea quel es provisions de Cathalunya son laguioses, e ans quens hagussen acorregut poriam rehebre un scarn en los appendicis sil dit misser Brancha se metia en cor de calarsich ab son poder. E axi, senyor, apres lo senyor rey mes hi va a vos que a negun altri. Item, senyor, ha sab la vostra gran altea com açi vos presentam la carta que la senyora reyna nos fey de franquea en tota la isla de Sicilia, e per la vostra senyoria fon açi confirmada, e la carta de la dita confirmacio manada el scriva de la vostra corta ci en Castell de Caller; pensam nos, senyor, que per les grans faenes quius son sobravengudes en la dita isla de Sicilia la dita carta no haiam pogut haver encara. Perque, senyor, humilment vos supplicam que la dita carta ab tot acabament sia liverada a mossen Francesch de Montboy. E daço, senyor, nos farets gracia e merce. Nostro senyor Dey, senyor, vos don vida longa e salut e victoria de tots vostros enemichs. Scrita en Castell de Caller a V de fabrer"». Maria-Mercè Costa fa riferimento al documento qui ripreso «El 20 d'agost de 1384, Joan de Montbui i un seu familiar, Francesc potser et seu fill, actuaren com a testimonis en un fet de certa importància per als callaritans. La princesa Maria de Sicilia, en atenció a la bona acollida que havia trobat a la ciutat de Càller, declarà els seus habitants livres de pagar els drets de la duana siciliana», M.M. COSTA, *Oficials de la Corona d'Aragó a Sardenya (segle XIV)*, in "Archivio Storico Sardo", XXIX (1964), pp. 323-377 (qui citata p. 359).

⁵⁸⁶ F. C. CASULA, *Carte Reali Diplomatiche di Giovanni I il Cacciatore* cit., pp. 176-179. Il riferimento è lo stesso per l'estratto del foglio VI e delle relative risposte.

d'aquells vertadera informacio, que respondrals lo dit senyor. E no li par a present deja esser atorgat que Sentluri sia en aquella franquesa que es Vila de Sgleyes». Anche in questo caso, tuttavia, i riferimenti sono esclusivamente di carattere economico e amministrativo senza conseguenze in tema di rapporti di dipendenza e condizioni giuridiche.

II.13.4 I Registri e le *Cartas Reales* di Fernando I d'Aragona (1412-1416)

Ancora Francesco Artizzu cura la raccolta dei registri e delle *Cartas Reales* di Fernando I d'Aragona, in carica dal 1412 al 1416, editi nel numero XXV dell'«Archivio Storico Sardo» del 1957⁵⁸⁷.

Dei 333 registri e delle 66 missive, rispettivamente 8 e 2 risultano di interesse per la ricerca qui proposta, costituendo in totale solo il 2,4% e 3% dei documenti disponibili in tale raccolta.

Un primo gruppo di documenti è accomunato dal tema di concessione o conferma di libertà a favore di soggetti indicati prevalentemente come *ribelli*. Si tratta dei documenti n. 31 (Barcellona, 20 marzo 1413. «Bernardo de Ligia, figlio di Valore, promette concessione della libertà ad alcuni sardi ribelli; ciò appena otterrà il feudo») ⁵⁸⁸, n. 35 (Barcellona, 24 marzo 1413. «Il re conferma ad una certa Bartolina, sarda, la libertà già concessale dal re Martino il Vecchio») ⁵⁸⁹, n. 112 (Saragozza, 2 giugno 1414, «Viene comunicato quanto sopra al marchese di Oristano, Leonardo Cubello, e si danno disposizioni allo stesso perché metta in libertà Serafino Arca, Jacopo Pintore, Gantino de Coni, ribelli, in sua mano») ⁵⁹⁰ e, infine, n. 247 (Montblanch, 4 dicembre 1414. «Il re scrive ad Aimerigo di Narbona, fratello

⁵⁸⁷ F. ARTIZZU, *Registri e carte reali di Ferdinando I d'Aragona*, in «Archivio Storico Sardo», XXV (1957), pp. 261-318.

⁵⁸⁸ *Ibidem*, p. 276.

⁵⁸⁹ *Ibidem*, p. 277.

⁵⁹⁰ *Ibidem*, p. 284. Il documento cui si fa riferimento nel regesto è il n. 111 (Saragozza, 2 giugno 1414. «Il re informa gli ufficiali regi dell'isola sull'accordo stipulato con il visconte di Narbona e sulla restituzione delle terre appartenenti ai ribelli. Dà inoltre disposizioni sul modo di trattare i ribelli»), sempre a p. 284.

di Guglielmo, luogotenente a Sassari, perché rimetta in libertà Bartolomeo Canu, figlio di Barisone, e gli restituisca i beni confiscati»⁵⁹¹. Si tratta in questi casi di prigionieri piuttosto che di individui soggetti a rapporto di dipendenza servile, lasciando tuttavia qualche dubbio in merito alla posizione di Bartolina che vede confermata una libertà già precedentemente concessale, quindi, qualora non stesse correndo il rischio di essere nuovamente imprigionata in quanto ribelle, potrebbe effettivamente essere riferibile a una condizione personale-giuridica che viene riconosciuta nuovamente come tale, provenendo da pregressa non-libertà.

Il secondo gruppo di documenti riguarda invece individui identificati come *vassalli*. I dettagli maggiormente rilevanti sono forniti dal documento n. 191 (Perpignano, 22 gennaio 1416. «Il re dà disposizioni perché i vassalli delle ville e dei luoghi reali non si trasferiscano nelle ville e nei luoghi feudali; ciò infatti contribuisce a diminuire le rendite regie»⁵⁹². Viene dunque posta in essere una riduzione, o un divieto, della possibilità di trasferimento al di fuori degli insediamenti sotto il controllo regio al fine di evitare o rendere minimo l'impatto sulle entrate della corona stessa, sebbene tale disposizione non rientri nelle restrizioni di mobilità spesso indicative di una condizione non-libera ma sia da leggere invece in senso esclusivamente politico-economico in termini di strumento legislativo destinato a tutti i sudditi e non solo a una parte di essi, volto a proteggere gli interessi economici della corona sull'isola. D'altra parte il contenuto di tale divieto, per quanto in questo frangente rappresenti una prerogativa prettamente pubblica, può essere trasposto analogamente anche in ambito privato, quindi con le conseguenze proprie della modifica dello status personale da libero a non-libero ove sussistano rigide restrizioni alla mobilità fondate su appositi strumenti giuridici. Un documento di un paio di anni precedente racconta inoltre che «Il re scrive al conte di Quirra comunicandogli di aver stipulato una tregua con il visconte di Narbona per le terre da lui possedute in Sardegna e prega il conte di rispettare i vassalli di tali terre e di trattarli bene» (documento n. 270, Saragozza, 31 maggio 1414)⁵⁹³. Anche tale invito non può essere tuttavia considerato di per sé come una evidenza della condizione unicamente non-libera dei *vassalli* e, a ulteriore supporto di

⁵⁹¹ *Ibidem*, pp. 298-299.

⁵⁹² *Ibidem*, p. 290.

⁵⁹³ *Ibidem*, p. 302.

questa considerazione, le stesse lettere n. 2422 (Cagliari, 6 agosto s.a.)⁵⁹⁴ e n. 3012 (Alghero, 16 gennaio 1416)⁵⁹⁵ citano *vassalli* in modo chiaramente non riferibile a una condizione giuridico-personale di non-libertà. Certamente, tuttavia, non è possibile asserire il contrario, ovvero che tutti i *vassalli* siano di condizione libera, in quanto le dipendenze di tipo personale possono convivere parallelamente al rapporto di sudditanza tra la popolazione tutta e il sovrano.

II.14 *Le prime “Ordinanze” di Castello di Cagliari (1346-1347)*

Con *Le prime “Ordinanze” di Castello di Cagliari (1347)*, edite nel 2007 a cura di Joan Armangué i Herrero, si torna alla fine della prima metà del XIV secolo (1346-1347), con il testo in lingua originale «Ordinacions fetes per los honrats consellers e prohòmens del Castell de Càller en la Cort de la vegueria del dit Castell» e traduzione in italiano «Ordinanze fatte dagli onorati consiglieri e probiuomini di Castello di Cagliari nella Corte della vicaria del suddetto Castello»⁵⁹⁶. Dei 147 documenti editi, 14 (9,5%) risultano interessanti per questa ricerca.

⁵⁹⁴ *Ibidem*, p. 314. «Pietro Sagarra, procuratore regio in Sardegna, informa il re sulla situazione dell'isola. Nell'isola si mormora fra i vassalli che il re ha dato in pegno al marchese di Oristano le incontrade di Marmilla e di Parte Valenza e che il marchese deve prenderne possesso. Dice che il marchese non è molto ligio agli ufficiali regi e che possiede 400 uomini a cavallo mentre la Corona ne possiede solo 100. Perciò, e tanto più che Valore de Ligia e suo figlio sono stati uccisi, egli teme che possa verificarsi qualche torbido. Il conte di Quirra e i consiglieri di Cagliari contrasteranno il marchese, se vorrà prendere possesso dei territori predetti, e ciò sarà causa di guerra. Comunica inoltre che i sardi della baronia di Galtellì si sono ribellati contro Ferrando de Castillo e stringono d'assedio il suo castello. Il Sagarra chiede che il re provveda a sanare la situazione».

⁵⁹⁵ *Ibidem*, p. 317. «I consiglieri di Alghero, unitamente a Raimondo Zatrilla, governatore del Logudoro, e a Fernando Pardo, vicario della città, considerando lo spopolamento della villa, dovuto alla guerra, chiedono al re che permetta agli ebrei desiderosi di mantenere la loro fede religiosa, di trasferirsi ad Alghero. Essi fuggono dalla Catalogna, Aragona e Valenza e vanno in Provenza o altrove, in quanto non vogliono convertirsi. Potrebbero essere accolti ad Alghero, dove altri già dimorano, buoni vassalli della Corona, distinti nella lotta contro i Sardi, e dove potrebbero godere immunità nei confronti del volere di Benedetto XIII».

⁵⁹⁶ J. ARMANGUÉ I HERRERO, *Le prime “Ordinanze” di Castello di Cagliari (1347)*, in “Quaderno di cultura sarda”, 2 (dicembre 2007), pp. 19-80. Si veda anche una prima edizione dello stesso codice a cura di Michele Pinna: M. PINNA, *Le ordinanze dei Consiglieri del Castello di Cagliari del Secolo XIV*, in “Archivio Storico Sardo”, XVII (1929), pp. I-XXV e 1-272. Cfr. anche F. MANCONI (a cura di), *Libro delle ordinanze dei Consellers della città di Cagliari (1346-1603)*, Sassari 2005.

L'occorrenza più significativa è quella relativa al termine *condició*, attestato in 9 documenti, a seguire quella del lemma *esclau* (e declinazioni varie) in 4 carte e, per concludere in termini di analisi quantitativa, quella di *sarahin* in 1 documento attestato senza altri riferimenti e in 1 carta contestualmente al termine *esclau* precedentemente introdotto.

Partendo da quest'ultimo lemma, *sarahin*, esso risulta attestato nel documento n. 61 (1347) che recita «Dels sarrahins. Ítem, que alcun sclau sarrahín qui pach setmana no gos anar menys de ferres en les cames qui pesen VI libres, ne anar per lo dit Castell pus que la campana cascun vespre aurà tocat menys de guàrdia. E si contra les dites coses o alcuna d'aquelles fet serà, pagarà lo senyor da qui lo dit esclau serà per pena cada vegada XX sous»⁵⁹⁷. Si nota in questo caso la locuzione «esclau sarrahín» legata all'origine specifica dell'individuo, saraceno, e a precise disposizioni circa le modalità, alquanto gravose, di circolazione all'interno del Castello di Cagliari, con evidente riferimento a una condizione personale di schiavitù – giuridicamente comprovata sia dal lemma *esclau* cui si fa ricorso sia dalla contestuale indicazione di eventuali responsabilità di un padrone che non sembra quindi lasciare dubbi – la quale impone l'utilizzo pubblico di pesanti catene e dell'accompagnamento da parte di un guardiano, pena una sanzione da comminare al *senyor* dello stesso *esclau*, responsabile delle azioni del soggetto alle sue dipendenze.

Il termine *sarahins* è attestato anche nel documento n. 89 (1347), che prevede «Ítem, que alcun barquer ne altra no gos jaquir de nits rems ne veles en alcuna barcha en alcuna part de la ribera del port del dit Castell fora la paliçada ne en l'estany, sots pena de XX sous per cascuna vegada. E ultra açò pagarà lo dan qui axí per fuyta de sarahins com per altra rahan se seguirà»⁵⁹⁸. È prevista quindi una sanzione anche per il danno procurato dalla possibile fuga di *sarahins* dal Castello di Cagliari, evidentemente con la precisa volontà e legittimità di limitarne la mobilità in quanto legati da rapporti di dipendenza che prevedono vincoli alla residenza per questi soggetti, saraceni, non più precisamente identificati a differenza

⁵⁹⁷ J. ARMANGUÉ I HERRERO, *Le prime "Ordinanze" di Castello di Cagliari* cit., p. 40 (traduzione italiana a p. 65: «Dei saraceni. Inoltre, che nessuno schiavo saraceno durante i lavori settimanali osi aggirarsi senza catene che pesino 6 libbre nelle gambe, né aggirarsi senza guardiano per il suddetto Castello dopo che la campana avrà suonato di sera. E se si contravverrà alle suddette cose o ad alcuna di quelle, il padrone del suddetto schiavo per ogni volta pagherà per pena 20 soldi»).

⁵⁹⁸ *Ibidem*, p. 44 (traduzione italiana a p. 65: «Inoltre, che nessun barcaiolo o altra persona osi lasciare di notte remi o vele in qualche barca in alcuna parte del bacino del porto del suddetto Castello fuori della palizzata o nello stagno, sotto pena di 20 soldi per ogni volta. E oltre a ciò pagherà il danno che tanto per la fuga di saraceni quanto per altra ragione ne deriverà»).

del documento precedentemente citato, tuttavia con un esplicito riferimento a uno degli aspetti tipici dei rapporti servili che verosimilmente definisce le caratteristiche della condizione personale di questi individui.

Di *esclau*, in termini più generici e non legati a precisa origine etnico-geografica, si tratta anche nei documenti n. 62, 63 e 107.

Il n. 62 (1347) riporta il seguente testo «Dels sclaus qui fogiran. Ítem, que alcuna persona no gos tractar ne donar obra que alcun sclau sarrahí, o grech o batiat, ne esclava fuge per mar ne per terra. E qui contrafarà, si és cristià serà penjat en guisa que muyra. E si serà sarahí, batiat o grech, serà rocegat en guisa que muyra. E ço que·l dit esclau aurà costat, serà esmanat e pagat al senyor daqui serà entre tots los altres sclaus del dit Castell o per lurs senyors»⁵⁹⁹. Si tratta in questo caso nuovamente delle sanzioni applicabili alle fughe di schiavi, non solo saraceni ma anche di altra origine e senza distinzione di genere. La pena prevista è addirittura la morte per impiccagione, qualora il responsabile sia un cristiano, o a seguito di duri maltrattamenti negli altri casi, a indicare la estrema gravità dell'azione e prevedendo inoltre sanzioni a compensazione del danno procurato al padrone del fuggitivo.

Il documento successivo, il n. 63 (1347), tratta invece aspetti economico-commerciali legati alla condizione di *esclau*. Si legge infatti «De no comprar roba d'esclau. Ítem, que alcuna persona no gos ne presomesque comprar alcuna roba d'alcun sclau o esclava ne aquell esclau o esclava fer préstech sobre roba alcuna. E qui contrafarà pagarà per cada vegada C sous. E no res menys perdrà ço que prestat hi aurà e la roba la qual comprada aurà»⁶⁰⁰. Vige dunque il divieto di acquisto di beni di proprietà di uno *esclau* o *esclava*, riconoscendo loro implicitamente una generica possibilità di possederne, ma escludendoli drasticamente dagli scambi commerciali con altri individui, a conferma quindi della limitazione della loro libertà. Il divieto sembrerebbe altresì esteso alla intera popolazione, quindi non solo ai soggetti liberi, ma anche all'interno della stessa comunità di schiavi e schiave.

⁵⁹⁹ *Ibidem*, p. 40 (traduzione italiana a p. 65: «Degli schiavi che fuggiranno. Inoltre, che nessuna persona osi tramare o prodigarsi in modo che alcuno schiavo saraceno, greco o battezzato oppure schiava, fugga per mare o per terra. E chi contravverrà, se è cristiano verrà impiccato in modo che muoia. E se sarà saraceno, battezzato o greco, verrà strascicato in modo che muoia. E ciò che quello schiavo sarà costato al suo padrone, sarà indennizzato e pagato da tutti gli altri schiavi del suddetto Castello o dai loro padroni»).

⁶⁰⁰ *Ibidem* (traduzione italiana a p. 65: «Di non comprare cosa da uno schiavo. Inoltre, che nessuna persona osi o ardisca comprare alcuna cosa da qualche schiavo o schiava, né fare prestito con qualcosa in pegno a quello schiavo o schiava. E chi contravverrà, per ogni volta pagherà 100 soldi. E inoltre perderà ciò che avrà prestato e la cosa che avrà comprato»).

Analogo divieto quello registrato nel documento n. 107 (19 settembre 1346), dove si legge che «Qui prestarà a esclaus. Ítem, que alguna persona cristiana, ço és a·ssaber ne jueu ne d'altre ley, no gos ne presumesque prestar sobre penyora algun sclau o esclava o catiu d'altre, ne encara a·lcun macip o servicial o macipa qui estia ab altre. E qui contrafarà perdrà ço que prestat aurà e la penyora que reebuda n'aurà; e no res menys pagarà per pena cada vegada XX sous, sens tota remissió e mercè»⁶⁰¹. Non è considerato quindi legittimo il prestito di denaro da parte di alcuno a favore di «esclau o esclava o catiu», ma anche di «macip o servicial o macipa» fornendo quindi allo stesso tempo dettagli aggiuntivi circa le categorie interessate da tale disposizione, le quali includono alcuni dei termini classici per indicare gli schiavi – adottati anche per rimarcare le differenze rispetto al nuovo servaggio bassomedievale⁶⁰² –, quali *catiu* (*captivus*) e *macip/macipa* (*mancipia*).

Di *condició*, e in particolare di «persona de qualque/qualsevol condició» si parla invece nei documenti n. 109, 110, 118, 121, 123, 124, 130, 137 e 145.

La carta n. 109 (16 novembre 1346) recita «Ara ojats què mana el veguer del senyor rey ab voluntat dels conssellés, que neguna persona de qualque condició sia no gos entrar ni fer camí en la terra qui és entre lo monestir dels fraremenors e lo mur de la Lapola, la qual terra ara novelament an voleiada. E qui contrafarà pagarà per pena III sous. Del qual ban aurà les dues parts de la cort del senyor rey e la terça part l'acusador»⁶⁰³.

Al documento n. 110 (31 maggio 1346) si legge «Ara ojats què mana lo vaguer del senyor rey ab voluntat dels conssellés de Castell de Càler, que tothom e tota persona de qualque condició sia qui d'assí avant metrà forment ho ordi dins Castell de Càller ho en los appendicis d'aquell per mar o per terra, que encontinent ho dejen denunciar als compradors

⁶⁰¹ *Ibidem*, p. 48 (traduzione italiana a p. 73: «Chi farà un prestito a schiavi. Inoltre, che nessuna persona cristiana, s'intende cioè né ebreo né d'altra Legge, osi o ardisca fare un prestito con pegno in cambio ad alcuno schiavo o schiava o prigioniero altrui, né ancora ad alcun servo o famiglio o serva che si trovi con altri. E chi contravverrà, perderà ciò che avrà prestato e il pegno che ne avrà ricevuto; e inoltre, per ogni volta pagherà per pena 20 soldi, senza alcuna remissione e indulgenza»).

⁶⁰² Cfr. in merito tra gli altri F. PANERO, *Il nuovo servaggio dei secoli XII-XIV in Italia* cit., pp. 115-116: «Per quanto riguarda il vocabolario utilizzato dai giuristi bassomedievali, si può osservare che questo trova riscontro negli atti pubblici e privati e fa riferimento ai termini classici (*servitus*, *manumissio*, *liver homo*, *livertus*, *servus*, *anchilla*, *mancipia* ecc.) solo per indicare la contrapposizione fra le condizioni generali di liberi, liberti e *servi*, mentre a partire dalla prima metà del secolo XII si diffondevano i nuovi vocaboli del servaggio sia nella contrattualistica agraria delle regioni del centroitalia sia nelle dichiarazioni di asservimento e negli atti di liberazione».

⁶⁰³ J. ARMANGUÉ I HERRERO, *Le prime "Ordinanze" di Castello di Cagliari* cit., p. 48 (traduzione italiana a p. 73: «Ora udite che cosa ordina il veghiere del signor re con il volere dei consiglieri, che nessuna persona, di qualsiasi condizione sia, osi entrare né camminare nel terreno che si trova tra il monastero dei Frati Minori e il muro della Lapola, il quale terreno ora hanno nuovamente vangato. E chi contravverrà pagherà per pena 3 soldi. Della quale multa, due parti le avrà la corte del signor re e la terza parte l'accusatore»).

o levadós de la ajuda del dit forment he ordi. E qui contrafarà pagarà per cascuna vegada de ban XX sous, e no res menys pagarà la dita ajuda»⁶⁰⁴.

Il documento n. 118 (31 maggio 1346) dice «Ítem, que tota persona de qualque condició sia qui comprarà ho vendrà forment o ordi de noble o de cavaler, ho de persona generosa ho encara de alcun heretat, se dege retenir d'él's la ajuda, sinó aurà a pagar per aquels qui comprarà ho vendrà forment ho ordi»⁶⁰⁵.

Questo il contenuto della prima sezione della carta n. 121 (31 maggio 1346): «Ara ojats per manament del veguer. Ordonaren los conssellés els pròmens de Castell de Càler que alcuna persona de qualsevol condició o nació sia, salvant los carnicers e ls altres habitants del dit Castell e de sos appendicis, no gos ne presumesque metre o fer metre per péxer alcun linatge de bestiar dins les terres no laurades, ne encara terres vagans sitiades dins lo salt del dit Castell, les qual terres són ordonades e deputades per boalaris o per pardos del bestiar dels carnicers e dels altres habitants del dit Castell e dels appendicis»⁶⁰⁶.

Ancora il documento n. 123 (11 settembre 1346) «Ara ojats quèus mana l'onrat Francesch des Corral, sotsveguer de Castell de Càler, que neguna persona de qualque condició sia no gos gitar ne fer suzura entorn l'esgleya de Sent Jacme dins los térmens aquí posats o dins spay de X passes, sots pena de II sous, dels quals haga lo ters la cort e l'atre ters la obra de Sent Jacme e l'altre l'acusador»⁶⁰⁷.

Simili disposizioni sono contenute anche nella carta n. 124 (27 settembre 1346): «Ara ojats què mana l'onrat en Francesch des Corral, sotsveguer de Castell de Càler, a tothom e a tota persona de qualque condició sia, que no gos gitar, metre ne fer algunes legures ho suzures

⁶⁰⁴ *Ibidem* (traduzione italiana a p. 73: «Ora udite che cosa ordina il veghiere del signor re con il volere dei consiglieri di Castello di Cagliari, che tutti quanti e ogni persona, di qualunque condizione sia, che da qui in avanti introdurrà grano od orzo per mare o per terra dentro Castello di Cagliari o nei suoi sobborghi, che subito lo debba denunciare agli appaltatori o esattori della suddetta imposta del suddetto grano ed orzo. E chi contravverrà, per ogni volta pagherà 20 soldi di multa e inoltre pagherà la suddetta imposta»).

⁶⁰⁵ *Ibidem*, p. 49 (traduzione italiana a pp. 74-75: «Inoltre, che ogni persona, di qualunque condizione sia, che acquisterà o venderà grano od orzo di un nobile o di un cavaliere, o di una persona generosa o ancora di qualche titolare di feudo allodiale, debba trattenersi la loro imposta, altrimenti dovrà pagare al posto di coloro dai quali acquisterà o a cui venderà grano od orzo»).

⁶⁰⁶ *Ibidem*, p. 50 (traduzione italiana a p. 75: «Ora udite per ordine del veghiere. Ordinarono i consiglieri e i probuomini di Castello di Cagliari che nessuna persona di qualsiasi condizione o nazione sia, tranne i macellai e gli altri abitanti del suddetto Castello e dei suoi sobborghi, osi o ardisca portare o far portare alcun genere di bestiame a pascolare dentro i terreni non arati, né nei terreni incolti situati nel salto del suddetto Castello, i quali terreni sono assegnati e destinati ai pascoli dei buoi o del bestiame dei macellai e degli altri abitanti del suddetto Castello e dei sobborghi»).

⁶⁰⁷ *Ibidem*, pp. 50-51 (traduzione italiana a p. 76: «Ora udite che cosa ci ordina l'onorato Francesco des Corral, sottoveghiere di Castello di Cagliari, che nessuna persona di qualunque condizione sia osi gettare né fare sozzura intorno alla chiesa di San Giacomo, entro i termini lì stabiliti o entro lo spazio di 10 passi, sotto pena di 2 soldi, dei quali abbia un terzo la corte, un altro terzo l'opera di San Giacomo e l'altro l'accusatore»).

en unes cases dels hereus d'en Bertran ça Vayll sa enrera, ne en la plaça d'aquells, les quals són en Castell de Càller en la jueria, sots pena de V sous alfonsins minuts a cascun per cascuna vegada, guayadós lo ters al acusador e lo romàs a la cort del senyor rey. E si pagar nols podia, estaria XX dies en la presó»⁶⁰⁸.

Si prosegue con la carta n. 130 (10 aprile 1347) «Ítem, que alcuna persona de qualsevol nació o condició sia no gos ne presumesque trer o fer trer de Castell de Càller forment en alcuna quantitat per altra porta sinó per lo Portal del Lehó, ne per aquell Portal sinó de licència e ab albarà d'aquells qui són deputats a la guàrdia del dit Portal. E qui contrafarà perdrà lo dit forment. E no res menys pagarà per pena cada vegada C sous. E si pagar nols porà estarà C dies en la presó»⁶⁰⁹.

Dello stesso mese il documento n. 135 (27 aprile 1347) «Ara ojats què mana lo veguer del senyor rey. Ordonaren los conssellés de Castell de Càller que tota persona de qual[que] condició sia qui d'assí avant metrà forment ho ordi dins Castell de Càller ho en los appendicis d'aquell per mar o per terra, que encontinent ho degen denunciar als compradors de la ajuda del forment he ordi, sots pena de XX sous per cascuna vegada. E no res menys pagarà la dita ajuda»⁶¹⁰.

Lo stesso giorno viene promulgato anche l'ultimo atto qui citato, il n. 145 (27 aprile 1347) «Ítem, que tota presona de qualque condició sia qui compra ho vendrà forment o ordi de noble ho cavaller, ho generosa persona ho encara de heretat, se degen retenir del damunt dits la ajuda, sinó auran a pagar per aquells de qui compraran ho vendran forment ho ordi»⁶¹¹.

⁶⁰⁸ *Ibidem*, p. 51 (traduzione italiana a p. 76: «Ora udite che cosa ordina l'onorato Francesco des Corral, sottoveghiere di Castello di Cagliari, a ciascuno e ad ogni persona di qualunque condizione sia, che non osi gettare, mettere né fare brutture o sozzure nelle case che furono degli eredi di Bertran çaVayll, né nella loro piazza, le quali si trovano in Castello di Cagliari, nel ghetto ebraico, sotto pena di 5 soldi alfonsini minuti a ciascuno per ogni volta, beneficiari di un terzo l'accusatore e del rimanente la corte del signor re. E se non può pagarli, starà 30 giorni in prigione»).

⁶⁰⁹ *Ibidem*, p. 53 (traduzione italiana a p. 78: «Inoltre, che nessuna persona, di qualsiasi nazione o condizione sia, osi o ardisca portare fuori o far portare fuori da Castello di Cagliari grano in qualsiasi quantità da alcuna porta se non dalla Porta del Leone, né da quella Porta se non su autorizzazione e con bolla di accompagnamento di coloro che sono incaricati della guardia della suddetta Porta. E chi contravverrà, perderà il suddetto grano. E inoltre per ogni volta pagherà per pena 100 soldi. E se non li potrà pagare, starà 100 giorni in prigione»).

⁶¹⁰ *Ibidem*, p. 54 (traduzione italiana a p. 79: «Ora udite che cosa ordina il veghiere del signor re. Ordinarono i consiglieri di Castello di Cagliari che ogni persona, di qualunque condizione sia, che da qui in avanti introdurrà grano od orzo per mare o per terra dentro Castello di Cagliari o nei suoi sobborghi, che subito lo debba denunciare agli appaltatori dell'imposta del grano ed orzo, sotto pena di 20 soldi per ogni volta. E inoltre pagherà la suddetta imposta»).

⁶¹¹ *Ibidem*, p. 55 (traduzione italiana a p. 80: «Inoltre, che ogni persona, di qualsiasi condizione sia, che acquisterà o venderà grano od orzo di un nobile o di un cavaliere, o di una persona generosa o ancora di

Come si può notare, a differenza dei capitoli citati precedentemente, più dettagliati e significativi, questi ultimi si riferiscono semplicemente a disposizioni di vario genere rivolte alla intera popolazione, ma risultano comunque rilevanti in merito alla attestazione della evidente esistenza di soggetti di status differenziato, lasciando quindi ipotizzare la presenza di condizioni sociali e giuridiche che, sebbene considerate in questi casi nel loro insieme, devono essere caratterizzate da differenze sostanziali non meglio precisate, se non per quanto detto nei capitoli precedentemente analizzati.

II.15 Il *Proceso contra los Arborea* (metà secolo XIV)

La raccolta di documenti edita nel 2003 a cura di Sara Chirra⁶¹² è relativa al processo intentato da Pietro IV il Cerimonioso al giudice di Arborea Mariano IV a metà del XIV secolo e risulta di particolare interesse per sei carte redatte tra luglio e agosto del 1353.

I documenti evidenziati sono i seguenti: n. 7 (Cagliari, 5 luglio 1353), n. 9 (Cagliari, 5 luglio 1353), n. 10 (Cagliari, 6 luglio 1353), n. 17 (Cagliari, 18 luglio 1353), n. 21 (Cagliari, 19 agosto 1353) e n. 24 (Cagliari, 20 agosto 1353).

Il regesto della prima di queste carte, la n. 7, recita «Deposizione del testimone Francesco de Corral, abitante del Castel di Cagliari, sulla continua e insistente sollecitazione da parte di Rambaldo de Corbera, governatore del Regno di “Sardegna e Corsica”, a Mariano IV, re del Regno giudicale di Arborea, per il pagamento del tributo feudale pari a 3000 fiorini d’oro di Firenze, che doveva versare ogni anno ai sovrani della Corona d’Aragona. Dichiaro, inoltre, di aver sentito dire da Bartolomeo de Podio e Guglielmo Terrades, abitanti di Sassari, di aver visto due barche cariche di frumento dirigersi verso Alghero, che

qualche titolare di feudo allodiale, debba trattenersi l’imposta dei summenzionati, altrimenti dovrà pagare al posto di coloro dai quali acquisterà o cui venderà grano od orzo»).

⁶¹² S. CHIRRA (a cura di), *Proceso contra los Arborea*, Voll. II-III, Cagliari 2003. Un recente saggio di Bianca Fadda si occupa anche di questa importante fonte. B. FADDA, *Le missive di Mariano IV nel Proceso contra los Arborea (1352-1354). Note storico-diplomatiche*, in L. TANZINI (a cura di), *Oralità, scrittura, potere: Sardegna e Mediterraneo tra antichità e Medioevo*, Roma 2020, pp. 273-317.

era in piena ribellione regia»⁶¹³. La sezione che merita qui essere evidenziata è a p. 61: «Interrogatus quod dictus iudex receptat et retinet in terris suis sclavos de Castro prehabito apud ipsas partes fugientes, ec quia asserit sibi in eodem castro de suis servis retineri, licet sibi quod hic testis sciat vel ad presens non recordetur, non retineatur. Interrogatus quomodo scit quod dictus iudex retineat dictos sclavos et dixit quod ideo quia cum plures sint in civitate Aristanni predicta sclavi, qui de dicto fugierunt, videlicet venerabilis Francisci de Sancto Clemente et, quorundam aliorum habitatorum dicti Castri, venerabilis Bartholomei de Podiatis et hic testis ac alii consorti sui in officio consiliariatus predicti Castri scripserunt de hac materia dicto iudici, videlicet quod sibi placeret remittere sclavos predictos dominis eorumdem ipsei probantibus ipsos sclavos eis limen pertinere et quod super hoc eis faceret iustice expeditam et idem fieret ipsi iudici in dicto Castro vel suis procuratoribus hostendentibus legitime, aliquem vel aliquo fore servos suos in dicto Castro vel appendiciis suis necnon dixit, quod ob negocium dictorum sclavorum et aliorum ad eundem iudicem prefati consilarii nuperime suos nuncios per diversa temporum. Intervalla destinarunt, ex quibus fuit unus venerabilis Guillemus Axeri et Petrus de Falcibus, notarius, scilicet. Ego, alter ex commissariis antedictis, et venerabilis Raimundus de Monteacuto, domicellus, et Bartholomeus Colomeri, conhabitatores, testes eiusdem qui retulerunt dictum iudicem super dictorum sclavorum negocio respondisse per modum predictum». Viene quindi registrata la detenzione da parte di Mariano IV, giudice di Arborea, di *sclavos* fuggiti dal Castello di Cagliari e contestualmente, come si leggerà più chiaramente anche nel prossimo documento, la presenza di *servos* di proprietà del giudice nello stesso Castello. Si fa inoltre esplicita richiesta di giustizia in merito alla restituzione degli *sclavos* ai relativi padroni, quindi riconoscendo la legittimità della azione di recupero di individui legati da vincoli di dipendenza estremamente restrittivi, sebbene sia in molti casi necessario esercitare tale diritto con azione formale giuridica lasciando quindi fondamentali tracce nei documenti dell'epoca. La distinzione tra i due lemmi, *sclavos* e *servos*, sebbene relativi a soggetti diversi, non è ulteriormente approfondita e dettagliata quindi è possibile che si tratti esclusivamente di sinonimi cui si fa ricorso per distinguere coloro che sono fuggiti da Cagliari per spostarsi sulle terre del giudice di Arborea (*sclavos*) da coloro che invece sono di proprietà del giudice e costretti nel Castello di Cagliari (*servos*), senza particolari indicazioni relative alle possibili differenze giuridiche tra i due.

⁶¹³ S. CHIRRA (a cura di), *Proceso contra los Arborea* cit., pp. 56-62.

La carta n. 9 presenta poi il seguente regesto «Deposizione del nobile Raimondo de Montagut, abitante di Castel di Cagliari, in riferimento alle voci sentite da parte di alcuni catalani sulle intenzioni di Mariano IV, re del Regno giudicale di Arborèa, di occupare la città di Alghero. Dichiarò che il re arborense deteneva presso di sé tutti gli schiavi, che dal Castel di Cagliari fuggivano per trovare riparo presso i suoi possedimenti»⁶¹⁴. Come anticipato, al paragrafo qui ritenuto significativo si legge «Dixit etiam interrogatus quod dictus iudex retinet sibi omnes sclavos fugientes de Castro Callari ad terras suas et nullum vult remittere nisi remitantur sibi servi sui, quos in dicto Castro asserit se habere»⁶¹⁵. Da notare anche, in questo caso, l'indicazione fornita nel regesto circa la motivazione della fuga degli *sclavos* dal Castello di Cagliari, in linea con quanto discusso anche in merito a documenti precedentemente analizzati e quindi con lo scopo di trovare riparo e condizioni di vita migliori in altre terre, non necessariamente modificando in modo radicale la propria condizione giuridica ma certamente fuggendo da condizioni ritenute peggiori⁶¹⁶.

Il documento n. 10⁶¹⁷ contiene una significativa sezione in cui vengono registrati dettagli relativi all'attestazione dei due lemmi anche sopra citati, *sclavos* e *servos*. Si legge: «Item dixit, interrogatus hic testis, quod omnes sclavi fugientes de Castro Callari et eius appendiciis apud terram suam retinet dictus iudex, recusans eos restituere ac aliquam eorundem dominis suis vel procuratoribus eorundem. Licet inde de iusticia pluries requisitus, asserendo quod sint, retinentur sibi sui servi in dicto Castro, quod dictos sclavos. Ipse similiter retinebit et in hoc perseverat et perseveravit, ex quo fugierunt sclavii in terris suis, nunc, prehabitis existentis, licet nullus servus retineatur in dicto Castro ipsi iudici, quod hic testis sciat, ut dixit, et quamquam. Venerabilis Bartholomeus de Podiatas, locumtenens gubernatoris, de hac materia sibi pluries scripserit, offrendo se cum effectu procuratori vel procuratoribus limeis dicti iudicis facere, si aliquis in dicto castro vel in

⁶¹⁴ *Ibidem*, pp. 65-66.

⁶¹⁵ *Ibidem*, p. 65.

⁶¹⁶ Cfr. in merito i contributi contenuti nella sezione “*Forme di servitù e aspirazioni alla libertà fra basso Medioevo e Antico Regime*” del volume contenente gli Atti del Convegno “*Percorsi di libertà fra tardo Medioevo ed Età contemporanea*”, Torino e Cherasco, 15 e 16 marzo 2016. P. MERLIN e F. PANERO (a cura di), *Percorsi di libertà fra tardo Medioevo ed Età contemporanea*, Cherasco 2017, p. 7 sgg..

⁶¹⁷ S. CHIRRA (a cura di), *Proceso contra los Arborea* cit., pp. 66-75. Regesto «Deposizione del testimone Francesco de Sant Clement, allora luogotenente del governatore generale del Regno di “Sardegna e Corsica”, riguardante una lettera scritta da Rambaldo de Corbera, governatore del Regno di “Sardegna e Corsica”, a Arnaldo Aranyola, giurisperito, sulla riscossione, dietro minaccia, di una somma di danaro da consegnare alla Curia regia. Riferisce anche di un dissidio verbale sorto tra il re Mariano IV di Arborèa e Pietro de Olivella di Barcellona. Informa, inoltre, dell'avvenuta riscossione del censo che il re arborense doveva versare per il feudo che deteneva nel Regno di “Sardegna e Corsica” da parte di Bernardo de Arris, Arnaldo de Sant'Andrea e Pietro Natal».

iurediccione eidem locumtenenti comissa, servius eiusdem iudicis repertus fuerit et hot probatum fuerit facere expeditum summarium iustice complementum, necnon offerendo se idem locumtenens suos distrituales petentes sibi restitui dictos sclavos ab ipso iudice et officialibus suis destinare eisdem iudici et officialibus cum inscriptis et probationibus districtualium predictorum et, quod placeret, eidem iudici ex suis officialibus exhibere ipsis petentibus iustice complementium»⁶¹⁸. Si nota in questo caso, in merito alla situazione già presentata nei precedenti documenti, il riferimento a *sclavos* per indicare più precisamente i «servi in dicto Castello» e delle relative pertinenze. Sostanzialmente sembra che il lemma *sclavos* sia dedicato agli individui soggetti a vincoli di dipendenza servile (o riconducibile a schiavitù) limitatamente ai confini del Castello di Cagliari. Gli stessi soggetti sono infatti denominati *servi* altrove.

Il successivo documento, il n. 17, è doppiamente significativo in quanto riporta dettagli circa la distinzione sopra citata tra i termini *sclavos* e *servos*, ma espone anche un caso specifico di un presunto servo di cui viene confermata la condizione libera in assenza di prove che dimostrino il contrario. Il regesto recita «Deposizione del testimone Asberto de Gacello, vicario di Castel di Cagliari, sullo scontro verbale, accaduto alcuni mesi prima, tra Rambaldo de Corbera, governatore del Regno di “Sardegna e Corsica”, e Mariano IV, re del Regno giudicale di Arborèa. Parla anche della deposizione che Pietro Veguer fece in riferimento agli approvvigionamenti che Mariano IV inviava alla città di Alghero. Riferisce, inoltre, che molti uomini, tenuti prigionieri a Castel di Cagliari, trovavano rifugio presso i possedimenti del re arborense»⁶¹⁹. La sezione che qui si cita è quella finale dove si legge, relativamente alla distinzione tra *sclavos* e *servos*: «Super contentis in octo interrogacionibus generalibus preinsertis factis Dalmacio de Rodegia, XI testis, interrogatus singulariter et distincte, hic testis respondit et dixit se nichil scire super eis nisi, ut supra deposuit, hoc salvo quod dixit quod pluries sclavi furierunt de Castro Callari et eius appendiciis apud terram iudicis, qui vel eius officiales recusant eos et aliquam eorum remitere ad dictum Castrum vel suis dominis eos querentibus aut procuratoribus eorum ab ipsis iudice vel officialibus suis predictis, retinendo penes se ipsos sclavos, pretendendo quod de servis ipsius iudicis in dicto Castro et eius appendiciis retinentur. Interrogatus quomodo scit hec que nunc deposuit et dixit quod ideo, quia cum ipse testis sit vicarius

⁶¹⁸ *Ibidem*, p. 74.

⁶¹⁹ *Ibidem*, pp. 96-102.

dicti Castri et scripserit dicto iudici lultotiens de materia dictorum sclavorum, habuit a dicto iudice et vidit litteras responsivas, in quibus significabatur eidem testi, quod ipse iudex quod nolebat remissionem facere eorum nisi servi sui, quos asserebat in Castro Callari retineri, remitterentur eidem necnon dixit se vidisse similes litteras responsivas, quas super eadem materia direxit, ut asservit, consiliariis dicti Castri Callari, qui eidem deinde pluries scripserunt». Sembra rilevabile in questo caso un riscontro rispetto a quanto documentato nelle *Cartas Reales* di Pietro IV precedentemente analizzate. Infatti il re aragonese registra le sollecitazioni da parte di Mariano IV affinché vengano restituiti i *servi* apparentemente non legittimamente trattenuti a Cagliari⁶²⁰. È dunque evidenziabile una certa mobilità nell'area centro-meridionale dell'isola e a cui si cerca di porre limite o che si prova a contrastare per ristabilire le condizioni di potere originarie all'interno del contesto specifico di contrasto tra Pietro IV e Mariano IV di cui si tratta anche in seguito, nel paragrafo dedicato alla *Carta de Logu d'Arborea*⁶²¹. La parte finale del documento recita poi «Interrogatus si scit quod aliquis servus retineretur vel retineatur dicto iudici in dicto Castro vel eius districtu et dixit quod non, salvo quod dixit verum esse hic testis, quondam ortolanum fuisse aliquamdiu captum in curia sua ad instanciam eiusdem procuratoris iudicis antedicti, asserentis ipsum ortolanum fore servuum eiusdem et sibi eundem remitti penitus postulantis, set quia fuit eadem iudici scriptum per hunc testem, ut vicarius qui supra, et asservit quod probaret servitutem predictam, cum dictus ortolanus proclamaret in libertatem et asseret se infentium et iudex prebuisset litteratoriam responsivam, quod aliter ipsam servitutem probare non poterat nisi per libros curie sue fuit dictus ortolanus finaliter a captione prehabita relaxatus et aliud vel aliter super predictis dixit se nesire licet diligenter interrogatus»⁶²². Si rende conto quindi di un certo *ortolanus*, indicato come *servus*, la cui condizione (*servitutem*) non può essere dimostrata se non attraverso i «libros curie» che tuttavia non si rivelano sufficienti per evitare la risoluzione dei vincoli di dipendenza dello stesso.

Altro documento in cui si manifesta la analogia o la compresenza di soggetti identificati come «servos sive sclavos» è il n. 21, redatto a Cagliari il 19 agosto 1353⁶²³. Si legge nella

⁶²⁰ Cfr. quanto detto in merito nel paragrafo dedicato alle *Cartas Reales* di Pietro IV il Cerimonioso (Paragrafo II.13.2).

⁶²¹ Cfr. il paragrafo dedicato alla *Carta de Logu d'Arborea* (Paragrafo II.17).

⁶²² S. CHIRRA (a cura di), *Proceso contra los Arborea* cit., p. 102.

⁶²³ *Ibidem*, pp. 117-124. Regesto: «Deposizione del testimone Francesco Roig, abitante di Castel di Cagliari, sulla concessione da parte di Rambaldo de Corbera, governatore del Regno di “Sardegna e Corsica”, della

sezione finale della carta: «Super omnibus aliis et singulis contentis in octo generalibus interrogacionibus antedictis sibi singulariter et particulariter explicatis factis, Dalmacio de Rodegia, XI testis, respondit et dixit se nichil scire super contentis in eis ni, ut supra deposuit, salvo quod, respondendo super contentis in ultima interrogacione de predictis, dixit quod dictus iudex retinuit penes se plures servos sive sclavos fugientes de Castro Callari apud terras suas, nolens eos aliquiter restituere dominis suis». Ricorre quindi nuovamente la questione dei fuggitivi dal Castello di Cagliari e l'intenzione da parte del giudice di Arborea di non restituire gli stessi ai relativi padroni. Il testo prosegue «Interrogatus quomodo scit et dixit quod audivit dici a venerabilibus Bartholomeo de Podiatis, Francisco de Sancto Clemente, Francisco Guariga et Sagals Fornerio a quibus fugierunt aliqui sui servi, et licet iverit civitatem Aristanni pro petendo et recuperando servos ipsos, eosdem recuperare a dicto iudice vel eius oficialibus minime potuerunt. [...] Interrogatus qua de causa dictus iudex retinet et retinuit servos predictos, et dixit se nescire, salvo quod dixit se audivisse a superius nominatis quod prefactus iudex asserit, quod villa de Pitxinurri habet privilegium, quod ibi dicti servi possunt licite retinere, et nichilominus quod idem dictus iudex retinet dictos servos, qui de sui servi retineretur in Castro Callari, et quod officiales regii ipsos servos eidem iudici restituere contradicunt. Interrogatus si scit hic testis quod aliquis servus eiusdem iudicis retinantur in dicto Castro dicto iudici vel in viccaria ipsius Castri et dixit quod non»⁶²⁴. Pare quindi che la motivazione per la quale il giudice di Arborea ritiene di poter legittimamente detenere i *servi* oggetto della disputa sulle proprie terre derivi da un *privilegium* di cui è dotata la *villa de Pitxinurri*⁶²⁵, mentre la restituzione dei *servi* presenti nel Castello di Cagliari viene nuovamente negata. In questo documento, a differenza di quanto riportato precedentemente, entrambe le comunità di individui vengono identificate dallo stesso termine, *servi*, ora usato come sinonimo di schiavi.

“curatoria” di Monteleone a Mariano IV, re del Regno giudicale di Arborèa, con la condizione che quest’ultimo favorisse il sovrano della Corona d’Aragona, Pietro I del Regno di “Sardegna e Corsica” (IV della Corona d’Aragona), nel tentativo di conquista della città di Alghero e delle altre terre in mano ai Doria. Riferisce che due anni prima Francesco de Sant Clement, all’epoca luogotenente del governatore regio, obbligò Bartolomeo ça Fortesa a cedere alla Curia regia un’ingente somma di danaro che il re arborense avrebbe dovuto versare per il feudo che deteneva nel Regno di Sardegna».

⁶²⁴ *Ibidem*, pp. 122-123.

⁶²⁵ Si tratta di Pithinuri, villa della curatoria di Montiferru (Monte Verre) situata nell’area costiera centro-occidentale dell’isola. Cfr. C. LIVI, *Villaggi e popolazione in Sardegna nei secoli XI-XX* cit., p. 355.

L'ultima carta qui citata è la n. 24, redatta nello stesso luogo, Cagliari, ma il giorno dopo, 20 agosto 1353⁶²⁶. In questo caso si ricorre esclusivamente all'uso del lemma *sclavi* (p. 133): «Interrogatus in vel de quibus non fuerunt vel sunt ni facere iustitiam ipsi officiales regii, et dixit quod in hiis que secuntur, videlicet quod cum pridem suo *sclavi* Bernardi Bou, habitatoris dicti Castri Callari, aufugissent de ipso Castro apud Terranova nobilis Iohannis de Arborea et officiales ipsius ville retinerent eos contra voluntatem domini Bernardi Bou ipso recuperare volentem et circa eorum recuperacionem instante meo quod iam dicti officiales iuxta constituciones vel iura minicipalia dicte ville intendeband iuste receptari et retineri, posse invicto domino Bernardo et interim pendente super hoc contrastu inter dictum Bernardum Bou et officiales premissos per ipsos officiales esset recognitum quod, dum *sclavi* iuxta dicta iura municipalia non poterant in villa prehabita receptari nec ipsis poteri iuribus seu gaudere et ipsi *sclavi*, antequam facta esset recognicio supradicta, aufugissent apud terras iudicis antedicti, qui vel eius officiales licet requisiti dictos *sclavos* restituere, recusarunt ab quid domina Sibilia Arboree predicta vi et discretu. Venerabilis Bartholomeus de Podiatis habuit emendare *sclavos* predictos, pro quibus solvis octuaginta libre vel octuaginta quinque, cum aliud quidam sardus dicte ville Terranova qui propter hoc captus fuerat et retentus in dicto Castro deliverari, non posset hique testis quadam die, de quam dixit se non recordari, sciens quod dictus locumtenens gubernatoris remisera quendam hominem sardum dicto iudici fratrem Petri Penia, iureperiti de civitate Aristanni nunc incole dicti Castri necnon quondam *sclavum*, ut videbatur, iudice et suis officialibus prenominatis remitere recusantibus, ut publice fertur, duos *sclavos*»⁶²⁷. Si tratta in questo caso di due *sclavi* di proprietà di Bernardo Bou, abitante del Castello di Cagliari, i quali fuggono nella villa di Terranova⁶²⁸ e vengono liberati, previo pagamento di un riscatto, da Bartolomeo de Podiatis, funzionario cagliaritano, insieme a un altro sardo proveniente dalla stessa villa e detenuto, evidentemente senza ragione, a Cagliari.

⁶²⁶ S. CHIRRA (a cura di), *Proceso contra los Arborea* cit., pp. 130-134. Regesto: «Deposizione del nobile Pietro de Montcada, fratello della nobildonna Sibilla, moglie di Giovanni di Arborèa, sull'accesa ostilità tra Rambaldo de Corbera, governatore del Regno di "Sardegna e Corsica" e Mariano IV, re del Regno giudicale di Arborèa. Riferisce anche di aver sentito dire da Giovanni Costa, abitante di Castel di Cagliari, che nei pressi di Oristano alcune barche, dirette verso la città di Alghero, venivano caricate di provviste. Rende testimonianza, inoltre, dell'eccidio di tutti i catalani, che attraversavano i territori del re arborense. Rende note, infine, le intenzioni di Mariano IV di assediare la città di Sassari».

⁶²⁷ *Ibidem*, p. 133.

⁶²⁸ Olbia. Cfr. C. LIVI, *Villaggi e popolazione in Sardegna nei secoli XI-XX* cit., p. 287.

II.16 Le *Cartas Reales* aragonesi e spagnole dell'Archivio Comunale di Cagliari (metà XIV-fine XV secolo)

Evandro Putzulu cura l'edizione, nel 1959, delle *Cartas Reales* aragonesi e spagnole dell'Archivio Comunale di Cagliari redatte tra 1358 e 1719⁶²⁹ e qui rilevanti per quanto riguarda il periodo compreso tra Pietro IV d'Aragona (1358-1383) e Ferdinando II d'Aragona (1479-1507).

Si tratta complessivamente di 217 documenti di cui viene offerto un regesto e dei quali solo 15 risultano di interesse facendo riferimento a termini quali libertà, franchigie, immunità, modalità di trasmissione dei beni di un defunto e, solamente in un caso, citando esplicitamente schiavi.

La missiva in cui si parla di schiavi è la n. 113, redatta a Valenza il 2 agosto 1428 sotto il regno di Alfonso V d'Aragona e il cui regesto recita «Alfonso V [...], uditi gli ambasciatori della città, i quali, allegando provvisioni regie e altre scritture sostengono la facoltà dei Consiglieri di fare ordinazioni e imporre divieti a tutela della città e dei suoi abitanti e, nel caso, per impedire che gli schiavi fuggano servendosi delle barche lasciate di notte negli stagni, dispone che, salva l'osservanza della provvisione di Pietro IV, il procuratore regio provveda adeguatamente a tutelare gli abitanti di Cagliari dalle fughe degli schiavi impedendo che le barche rimangano di notte negli stagni. L'analogia con il documento n. 89 (1347) precedentemente citato in merito a *Le prime "Ordinanze" di Castello di Cagliari*⁶³⁰ appare evidente anche in termini di dettagli forniti in merito alle disposizioni volte a impedire l'uso di imbarcazioni che possano favorire la fuga di individui identificati come *sarahins* nel 1347 e ora, 81 anni dopo, indicati come schiavi.

L'altro gruppo di documenti, collocabili in un arco temporale che copre più di un secolo (tra 1363 e 1475), non risulta tuttavia particolarmente significativo in quanto riferibile a indicazioni generiche di carattere economico senza implicazioni o indicazioni che si riferiscano alla condizione giuridica, oppure relative a vassalli quindi, come precedentemente chiarito, genericamente riferite all'intera popolazione costituita dai sudditi a prescindere da eventuali categorie definibili sulla base della condizione personale

⁶²⁹ E. PUTZULU, *Carte reali aragonesi e spagnole dell'Archivio Comunale di Cagliari*, Padova 1959.

⁶³⁰ Cfr. J. ARMANGUÉ I HERRERO, *Le prime "Ordinanze" di Castello di Cagliari* cit., p. 40.

e, d'altra parte, senza ulteriori dettagli che possano rivelare indirettamente dati significativi in tal senso. Si tratta delle seguenti lettere: la n. 7 (Barcellona, 20 novembre 1363)⁶³¹, la n. 82 (Valenza, 2 dicembre 1417)⁶³², la n. 123 (Valenza, 17 agosto 1428)⁶³³, la n. 124 (Valenza, 17 agosto 1428)⁶³⁴, la n. 127 (Barcellona, 10 maggio 1429)⁶³⁵, la n. 141 («In ... castris apud Massonum Rosarum»), 31 maggio 1439)⁶³⁶, la n. 143 («In ... Castris apud

⁶³¹ E. PUTZULU, *Carte reali aragonesi e spagnole dell'Archivio Comunale di Cagliari* cit., p. 9, «Pietro IV ordina al governatore e all'amministratore del Capo di Cagliari e di Gallura, al vicario e al sottovicario del Castello di Cagliari e a tutti gli ufficiali regi – i quali, secondo una segnalazione dei Consiglieri del suddetto Castello, dispongono talvolta in modo non conforme dei privilegi della città, causando danni alla stessa e ai suoi abitanti – di rispettare tutti i privilegi, le libertà, le franchigie e le immunità concesse all'università del Castello di Cagliari, minacciandoli, ove contravvengano, di costringerli a risarcire i danni del proprio».

⁶³² *Ibidem*, p. 35, «Alfonso V, rammentando ai Consiglieri dell'Università del Castello di Cagliari che i privilegi, le libertà e le immunità dei quali essa gode le sono stati concessi per suo incremento e benessere e non per favorire pirati e corsari (che egli considera nemici e come tali da respingersi da tutti i suoi domini) si dice molto meravigliato che i pirati Bernardo Dez Far e Giacomo Canemac e altri loro seguaci, dopo aver spogliato il fu Giorgio Segudi, suddito del Maestro di Rodi, abbiano potuto stabilire in Cagliari *habitacio continua* e, col favore dei Consiglieri, godano dei privilegi della città e rimangano esenti da pena; per cui, rimproverandoli severamente, ordina loro di desistere da cotali favori e dall'impedire con proteste od altro che il governatore e gli altri ufficiali regi compiano quanto da loro dipende contro i pirati, se no prenderà contro di essi tali provvedimenti da farli pentire di avergli disobbedito volontariamente per favorire pirati; aggiungendo che scrive al governatore, al suo luogotenente e all'assessore di fare piena giustizia sul detto atto piratesco fatto a Manuel Segudi figlio ed erede del suddetto Giorgio».

⁶³³ *Ibidem*, p. 54, «Alfonso V, apprendendo che i vassalli di taluni feudatari del Regno di Sardegna, per non esporsi a più gravi angherie, non osano appellarsi al vicerè contro le sentenze, le ingiustizie e le oppressioni dei loro signori, ordina ai feudatari del Regno di Sardegna, sotto minaccia di privazione del feudo e di altre pene, di non impedire in alcun modo, diretto o indiretto, scoperto o celato, che i loro vassalli possano presentare ricorsi e appelli al vicerè o ai suoi luogotenenti e che nessuno osi per siffatto motivo opprimere o molestare i vassalli. E ordina al vicerè, ai suoi luogotenenti e a tutti gli ufficiali regi del Regno di Sardegna di far rispettare irremissibilmente il presente disposto e, perché sia noto a tutti, di renderlo pubblico nei luoghi soliti».

⁶³⁴ *Ibidem*, p. 55, «Alfonso V – informato che taluni feudatari del Regno di Sardegna non paghi delle prestazioni loro dovute dai vassalli e mossi da ingordigia e da brama di arricchirsi li obbligano a vender loro, al prezzo che vogliono, il grano e gli altri prodotti e beni, cagionando grave danno ai vassalli (i quali potrebbero vendere a prezzo molto più alto) e ledendo la loro libertà di commercio – ordina ai feudatari e concede ai vassalli che questi possano liberamente, senza alcun permesso dei loro signori, vendere a chiunque ed ovunque nel Regno, i loro prodotti, grano, vino, orzo, altri viveri, bestiame, lana, cuoio, olio, formaggi, carni salate, o suini e ogni altro prodotto; proibisce ai feudatari, sotto pena di cinquemila fiorini d'oro d'Aragona e sotto il vincolo della fedeltà dovuto, di porre alcun ostacolo alle vendite fatte dai loro vassalli, di molestarli per siffatto motivo, in alcun modo aperto o ascoso, diretto o indiretto; dichiara nullo qualsiasi atto contrario da essi commesso e ordina a tutti gli ufficiali regi del Regno di Sardegna di far rispettare la presente provvisione sotto pena di duemila fiorini d'oro e della rimozione dal posto; e perché sia a tutti nota, ordina che sia resa pubblica, ovunque, *voce preconia*».

⁶³⁵ *Ibidem*, p. 56, «Alfonso V, informato da Antonio Amat, dottore in leggi, e da Giovanni Garbaler, ambasciatori della città di Cagliari, che taluni feudatari del Regno di Sardegna non ottemperano né alla provvisione data in Valenza il 17 agosto 1428 che vieta ai feudatari di accaparrarsi al prezzo che vogliono i prodotti dei loro vassalli, né all'altra provvisione di pari data che vieta ai feudatari di ostacolare i vassalli nella loro facoltà di ricorrere in appello al governatore contro le sentenze e le oppressioni dei loro signori, ingiunge loro, rimproverandoli, di rispettare le suddette provvisioni; e li avverte di aver ordinato al governatore del Regno, sotto pena di tremila fiorini, di procedere rigidamente contro di loro e di applicare le pene previste senza possibilità di remissione o di conciliazione».

⁶³⁶ *Ibidem*, p. 61, «Alfonso V, considerato che Giacomo II con privilegio del 15 dicembre 1323 concesse in perpetuo alla città di Barcellona ed ai suoi abitanti l'esenzione, in tutti gli stati della Corona d'Aragona, dal pagamento di qualsiasi imposizione presente o future relativamente alle merci da importare o esportare in

pontem Anequinum», 5 maggio 1441)⁶³⁷, la n. 144 («In ... Castris apud pontem Anequinum», 5 maggio 1441)⁶³⁸, la n. 151 («In ... Castris apud pontem Anequinum», 5 maggio 1441)⁶³⁹, la n. 158 (Capua, 1 maggio 1442)⁶⁴⁰, la n. 171 (Gaeta, 1 luglio 1446)⁶⁴¹, la n. 196 (Tarragona, 8 febbraio 1465)⁶⁴² e, infine, la n. 206 (Barcellona, 18 settembre

quei luoghi e considerato che la città di Cagliari e i suoi abitanti per privilegio regio può, deve godere e gode, nella stessa forma di Barcellona, delle stesse grazie a questa concesse, dichiara di volere che l'esonazione concessa a Barcellona valga anche per Cagliari come se Giacomo II l'avesse concessa direttamente alla città di Cagliari e ai suoi abitanti. Ordina quindi alla regina Maria, sua consorte, al fratello Giovanni, re di Navarra, suoi luogotenenti generali, a tutti gli ufficiali regi ed ai sudditi di tutti i regni della Corona, sotto pena di cinquemila fiorini d'oro d'Aragona, di rispettare e far rispettare, a favore della città di Cagliari, la franchigia di cui sopra, così come è rispettata a favore di Barcellona».

⁶³⁷ *Ibidem*, p. 62, «Alfonso V – avendo appreso che taluni feudatari del Regno di Sardegna maltrattano i Sardi loro vassalli, cosa dalla quale può venire grave pericolo al Regno – a richiesta del Vescovo di Terralba, ambasciatore dell'università del Castello di Cagliari, ordina al vicerè Francesco d'Erill, al procuratore regio e a tutti gli ufficiali del Regno di Sardegna, sotto pena di seimila fiorini d'oro d'Aragona e della rimozione dal posto, di costringere, sotto pena di tremila fiorini d'oro d'Aragona all'inadempiente, i feudatari a trattar bene i sardi loro vassalli e a governarli *salubriter* così che egli non debba tornare sullo stesso argomento».

⁶³⁸ *Ibidem*, «Alfonso V – apprendendo che il procuratore regio e altri ufficiali del Regno di Sardegna, col pretesto che trattasi di un servizio regio, ricusano di pagare i diritti di dogana e d'altra natura spettanti alla città di Cagliari per i quantitativi di grano che acquistano dai vassalli e cedono poi ai commercianti – a richiesta del Vescovo di Terralba, ambasciatore della città di Cagliari, ordina al vicerè Francesco d'Erill e a tutti gli ufficiali regi del Regno di Sardegna, sotto pena di seimila fiorini d'oro d'Aragona e della rimozione dal posto, di costringere il procuratore regio e gli altri ufficiali, che agiscono come lui, a pagare i diritti di dogana e di altra natura spettanti alla città di Cagliari relativamente alle suddette vendite di grano fatte o da farsi».

⁶³⁹ *Ibidem*, p. 65, «Alfonso V – considerato che i feudatari del Capo di Cagliari e Gallura, contravvenendo alle disposizioni spesso da lui rinnovate, continuano a limitare la libertà di commercio dei loro vassalli – a richiesta del Vescovo di Terralba, ambasciatore dei Consiglieri di Cagliari, ordina al vicerè Francesco d'Erill, sotto pena di seimila fiorini d'oro d'Aragona e della rimozione dal posto, di nominare, d'intesa con i Consiglieri di Cagliari, una persona, che non sia feudatario o familiare di feudatari, la quale percorra le contrade e le ville del Capo di Cagliari e Gallura, indaghi se ad opera di qualche feudatario o di alcun loro ufficiale, siano state poste limitazioni alla libertà di commercio dei vassalli e riferisca al vicerè in modo che questi, accertato il fatto, applichi le pene previste e provveda all'occupazione del feudo; e ciò fino a che non avrà disposto altrimenti».

⁶⁴⁰ *Ibidem*, p. 68, «Alfonso V – nella lite promossa, nanti il Regio Consiglio, dall'università del Castello di Cagliari per far dichiarare che gli abitanti di Stampace e Villanova, appendici di Cagliari, non possano, come stranieri, tener botteghe nel Castello – vista la relazione del vicerè di Sardegna Francesco d'Erill, dalla quale risulta che i suddetti abitanti di Stampace e Villanova possono, ed hanno usato ed usano da tempo, vendere al minuto nel Castello e sono considerati vassalli regi, e udite le parti, riconosce il diritto degli abitanti di Stampace e di Villanova di tener botteghe nel Castello; e ordina al vicerè, ai Consiglieri di Cagliari e a tutti gli ufficiali regi di rispettare e far rispettare il suddetto diritto, sotto pena di cinquemila fiorini d'oro all'inadempimento».

⁶⁴¹ *Ibidem*, p. 71, «Alfonso V, avendo appreso che i Consiglieri di Cagliari, vantando i privilegi della città, non hanno voluto dar corso al suo provvedimento col quale – nonostante qualsiasi disposizione contraria sua o dei suoi predecessori – aveva concesso ad Antonio Sanda di poter abitare nel Castello di Cagliari, ordina ai Consiglieri di permettere al suddetto – che è fedele vassallo e da lui considerato come catalano o aragonese nato nel Regno – di abitare nel Castello e di trattarlo come catalano o aragonese, se hanno cara la sua grazie e vogliono evitare le pene previste nel suddetto provvedimento».

⁶⁴² *Ibidem*, p. 80, «Giovanni II, ricordato che con prammatiche dei re suoi predecessori fu disposto che i baroni del Regno di Sardegna non potessero porre limitazioni alla libertà dei loro vassalli di commerciare i loro prodotti ed essendogli giunta notizia che alcuni baroni tentano di imporre divieti, ordina al vicerè Nicola Carroz ed ai suoi luogotenenti nel Capo di Cagliari e Gallura e nel Capo di Logudoro di ingiungere ai detti baroni, di togliere qualsiasi proibizione e di lasciare che i loro vassalli commercino ed esportino liberamente i loro prodotti».

1475)⁶⁴³. Le citate limitazioni imposte alla totalità dei vassalli, dei sudditi, in merito alla libertà di commercio, le molestie procurate e le restrizioni poste alla loro facoltà di ricorrere in appello al governatore contro le sentenze e le oppressioni dei loro signori, per quanto severe e bisognose dell'intervento dell'autorità per essere alleviate o eliminate, sono tuttavia circostanze derivanti dalla volontà dal potere centrale e non aventi relazioni con quanto eventualmente stabilito in ambito privato dai signori fondiari, quindi in senso di modifica dello status individuale per fare fronte a particolari esigenze economiche legate alle necessità produttive.

Un'ultima carta, la n. 121 (Valenza, 2 agosto 1428) vede attestata infine una disposizione rivolta alla gestione dei beni vacanti di chi muore in Cagliari *ab intestato* senza parenti, ricorrendo quindi a una locuzione comunemente adottata in area catalana, tuttavia non nei rapporti con lo Stato bensì nelle relazioni fra proprietari terrieri e contadini, quindi con riferimento ai *mals usos* normalmente indicativi di una condizione giuridica non-libera per i contadini stessi⁶⁴⁴.

⁶⁴³ *Ibidem*, p. 84, «Giovanni II – avendo appreso da esposizione fattagli da Giovanni Fortesa, dottore in decretali, e da Pietro Canyelles, ambasciatori dell'università del Castello di Cagliari, che detta città e i suoi abitanti, per concessione regia, possono e debbono godere di tutte le grazie, privilegi, prammatiche e immunità concesse tanto da lui quanto dai suoi predecessori alla città di Barcellona e al principato di Catalogna, e così della costituzione data da Ferdinando I nelle corti di... che proibisce ai procuratori regi, sotto pena di rimozione dall'ufficio, di porre domande o di presentare scritture contro alcuno, salvo che non sia imputato di delitto, se non su consiglio dell'avvocato fiscale – ordina al vicerè governatore del Regno di Sardegna, al procuratore fiscale, al vicario di Cagliari, e a tutti gli ufficiali regi interessati di far rispettare la suddetta costituzione».

⁶⁴⁴ *Ibidem*, p. 53, «Alfonso V – nella lite in corso, nanti il Regio Consiglio, tra il procuratore fiscale regio Pietro Clariana e l'università del Castello di Cagliari, rappresentata da Raimondo Boter e Simone Roig, suoi ambasciatori e procuratori, sulla questione se i beni vacanti di chi muore in Cagliari *ab intestato* senza parenti e che quindi vanno alla Curia regia debbano esser presi in consegna e conservati dal procuratore fiscale del Regno di Sardegna o dal governatore o dal vicario di Cagliari e a chi di costoro spetti la cognizione – udite le parti e visti gli atti del processo, statuisce e ordina [...]».

II.17 La Carta de Logu d'Arborea (fine secolo XIV)

La Carta de Logu d'Arborea è un corpus di norme promulgato dalla giudicessa Eleonora negli ultimi decenni del XIV secolo, tra il 1385 e il 1395, di fondamentale importanza per la storia sarda dal medioevo fino ai primi decenni del XIX secolo. Si prende qui in considerazione l'edizione del 2016 a cura di Giulia Murgia⁶⁴⁵.

Dei numerosi capitoli, 198 complessivamente, ben 69 (poco meno del 35%) risultano evidenziabili a vario titolo per la presente ricerca, a seguito della dettagliata analisi dei documenti stessi e del glossario realizzato dall'autrice.

Già il proemio firmato dalla stessa giudicessa Eleonora vede l'attestazione di «liveros et bones hominis» che si affiancano più generalmente al «pobulu tottu dessa dicta terra nostra et dessoru rennu de Arboree»⁶⁴⁶. La categoria degli uomini liberi, evidentemente da contrapporre a quella dei non-liberi, risulta essere parte preminente dal punto di vista sociale del popolo arborense alla fine del XIV secolo.

Il capitolo II, «De qui tractarit tarycioni o desonore» tratta di usanze sarde e pisane nelle considerazioni relative alle conseguenze di chi, uomo, si macchi di tradimento e della esenzione dalle stesse per eventuali moglie e figli che non devono subire alcun danno a seguito della azione sanzionabile del marito o padre⁶⁴⁷. Sono quindi introdotti, sebbene non ulteriormente specificati in questa fase, dei metodi di gestione della ereditarietà (o della

⁶⁴⁵ G. MURCIA (a cura di), *Carta de Logu d'Arborea – Edizione critica secondo l'editio princeps (BUC, Inc. 230)*, Milano 2016. Si vedano anche G. LUPINU (a cura di), *Carta de Logu dell'Arborea. Nuova edizione critica secondo il manoscritto di Cagliari (BUC 211) con traduzione italiana*, Oristano 2010 e F. ARTIZZU, *Alcune considerazioni sulla legislazione statutaria e sulla Carta de Logu* cit..

⁶⁴⁶ G. MURCIA (a cura di), *Carta de Logu d'Arborea* cit., p. 229.

⁶⁴⁷ *Ibidem*, p. 233. Si legge «Item ordinamus qui si alcuna persona tractarit o consenterit causas algunas prossa quali nos perdiremus honore, terra over castellu de cussos qui amus hoe ho de cussos qui aquistaremus dae como inantes deppiant esser istraxinadus a coha de cavallo per totu sa terra nostra d'Aristanis et poscha infini assa furcha et inie si infurchet qui 'ndi morgiat et issos benes suos tottu appropriadus assu remno, si veramente qui in casu su dictu traditore avirit mugere et esseret coyada assu modu sardischu, que sa dicta mugere appat sa parti sua senza mancamentu alcuno, secundu qui in su dictu capidulo si contenet. Et si avirit appidu mughere per inantes assa sardischa dessa quali avirit alcuno figlio o figgios, cussu figiu o figios comente et heredes de cussa mamma issoro appant et aver deppiant sa parti issoro dessoru benes predictos secundu usanza sardischa senza mancamentu alcuno, secundu qu'est naradu de supra prossos atteros. Et si esseret coyada a dodas a modo pisanischu su simili sas dodas suas senza alcuno manchamentu, pro qui non est ragione qui issos perdant per culpa et defectu dessoru padre et dessoru maridu. Et semper si intendat qui ciaschuno creditore qui avirit at riciver inances que su dictu maleficiu esseret perpetradu et factu, qui siat paghadu de tottu que iustamente at mostrare qui appat a riciver».

non ereditarietà) che potrebbero, se rilevati in altri ambiti quali quello della condizione personale-giuridica, risultare utili per definire lo status dei soggetti interessati.

Di eredità si tratta anche nei capitoli XCVII («De deseredari»)⁶⁴⁸, XCIX («De coyanza et heretamentu»), qui è attestato anche il termine *serachu* in senso proprio di ragazzo e si specifica l'età di diciotto anni come «legitima aedadi»⁶⁴⁹ e CXXX («Debitu pagadu»)⁶⁵⁰. Altre disposizioni relative a testamenti, matrimonio, dote ed eredità sono contenute nei capitoli LI («Testamentos»)⁶⁵¹, XCVIII («De coyamentos»)⁶⁵² – si noti in questo documento l'attestazione della formula *ab intestadu/ab intestato* già citata nel paragrafo precedente relativo alle Carte reali aragonesi e spagnole dell'Archivio Comunale di Cagliari e che verrà in particolare ripreso nella comparazione con la Catalogna –, C («De

⁶⁴⁸ *Ibidem*, p. 339. «Volemus et ordinamus qui nexuna persona de su rennu nostru de Arbaree usit nen deppiat deseredare sos figios over nebodes suos nados dessos figios dessoras rexones qui si 'llis at apertenne pro sa hereditadi de su padre over de sa mamma issoro, salvo si su padre over sa mamma a sa morte issore boherent narri et apponerent contra issos figios over nebodes iusta ochaxione prosa quale issos deberent diseredare. Et issa dita ocaxione si deppiat provare lefittimamente per icusos a qui anta viri lexadu sos benes issoro infra unu mese da essa die de sa morte de su testadore».

⁶⁴⁹ *Ibidem*, p. 341. «Item ordinamus qui si alcuna femina si coiarit a modo sardischo over a dodas et morret et lassarit alcunu figiu picu, si cussu figiu picu morret poscha senza legitima aedadi de annos .xviii., qui su padri dessoru ditu ceracho succedat et appat sa hereditadi dessoru dictu figiu suo. Et simigiantemente sassedat sa mamma assu figiu ixinu in cussu benes qui 'lli furuntu romasidos de su padre, exceptu qui su padre over sa mamma avirint factu testamentu. Qui in cussu casu si deppiat observare su ordini de cussu testamentu et issa voluntadi dessoru testadore».

⁶⁵⁰ *Ibidem*, p. 383. «Volemus et ordinamus qui caluncha persona adimandarit depidu pagadu over torrarit a dimandare chertu binchidu et diffinidu siat condemnadu in su doppiu de cussa quantidadi qui at esser pagada over binchidu. Et ciò si intendat ad icussas personas a sas quales particolarmente esseret fatu su ditu pagamentu over qui esseret binchidu, exceptu qui esserent heredes et successores de su principali qui de cussu pagamentu et binchidura ch'esseret facta esserent negligentes et no 'ndi esserent certos. In cussu casu non siant tenudus a paghare pena alcuna, ma si 'ndi deppiat observare secundu qui raxione si 'nd'at achaptare».

⁶⁵¹ *Ibidem*, p. 286. «Volemus et ordinamus, considerando su grandu defectu et manchamentu qu'est de notare in sa isula de Sardigna, non solamente in sas citadis, terras et loghos murados, ma etiam deus via plus in sas villas de foras, et qui pro cussu defectu ent poder manchare multas bonas et pietosas causas qui si lassant et faghint pro issos testadores in sa fine issoro, volemus et ordinamus, qui tantas bonas et pias causas non romangiant senza mandaresi ad executioni, qui sos testamentu qui s'ant faghire per algunas personas in sa fine issoro bagiat et tenghat et appat valore et efectu, comenti et qui esserent factos per manus de nodayu, dummodo qui sos dictos testamentos siant factos in forma debita et per manus dessoru capellanu dessoru villa over dessoru scrivanu publicu dessoru ufficiale dessoru contrada, si aver si podet. Et in casu qui su dictu capellanu over scrivanu non si poderit aviri assu bisognu, bolemus qui a pozat fagheri per manus de alcunu scrivanu dessoru Loghu in presentia de .vii. over de .v. testimonios prossu minus».

⁶⁵² *Ibidem*, p. 340. «Constituimus et ordinamus qui si alcuna persona coiarit figia sua a dodas, qui non siat tenudu de lassare.li nen dere.lli in vida nen in morte sua, si non cussu qui 'll'at aviri dadu in dodas si non a voluntadi sua. Salvo qui si isse non avirit ateru figiu, qui 'lli deppiat laxare sa parti sua, secundu raxione, contadu illoy in cussa parte c'at deber avire sas dodas c'at aviri appidu daenante. Et simigiantemente si intendat pro tottu sos dixendentes suos. Et totu s'atero qui 'll'at romanne inde possat faguere cussu qui 'll'at paghare. Et in casu qui morret ab intestadu, sussedat sa figia femina coiada cum su ateru fradis et sorriss suas, iscontandu da essa parti sua cun sa dodas qui at aviri appidu».

donatione»)⁶⁵³, CII («De tutores e curadores»)⁶⁵⁴ e CXXIII («De nodayos»)⁶⁵⁵. In tutti questi casi citati la discendenza e l'ereditarietà mostrano un valore esclusivamente positivo, relativo ai diritti di cui si può legittimamente beneficiare, senza alcun riferimento alla possibile ereditarietà della condizione giuridica. Di vedove e orfani si tratta infine nel capitolo LXII («De chertadore»), dove sono attestati anche generici *poveros*⁶⁵⁶.

Un principio fondamentale di diritto di derivazione romana è contenuto nel capitolo III («Qui ochirit homini») dove si legge «Volemus et ordinamus que si alcuna persona ochirit homini et estindi confesso in su iudiciu over convinto secundu que su ordini dessa ragoni comandat, siatilli segada sa testa in su loghu dessa iusticia per modu qui 'ndi morgiat et pro dinari alcuno non campit, salvu si su dictu homini hochirit deffendendo a si, sa quali deffensa deppiat provarì et mostrare legittimamente per bonos hominis infra dies .xv. da essa die qui l'at esser comandado per issu armentargiu nostru de Loghu over per atero

⁶⁵³ *Ibidem*, p. 342. «Volemus et ordinamus qui alcuna femina non usit nen deppiat dari in alcuno modo assu maridu nen in vida nen in morte sua plus de libras .x. et issu maridu assa mughere atero e tantu dessoro issoro peghugiare. Et icussu del cussu c'at aviri valsente de libras .xx. in susu, et icussu qui at aviri valsenti dae libras .xx. in giosso det soldos .xx. Et icustu det s'unu ass'atero si 'll'at plagher, et si non li plagheret no 'ndi siat tenudu nen assu marido ne nassa mughere. Et icustu capidulo appat legitime loghu in casu qui su marido over mughere avirint dexendentes over ascendentes. Et si no 'ndi avirit, siat illis licitu de lassare. si s'unu ass'atero pro testamentu over per donatione causa mortis tottu ciò qui ad bolear dessoro benes issoro».

⁶⁵⁴ *Ibidem*, p. 345. «Item ordinamus qui si alcuna persona, depusti morti sua, lasarit figios pixinus et in su testamentu suo illis lassarit tudore over curadore, over qui 'llis esseret dada per issos officialis nostros, qui cussus tudores o curadores non siant tenudos responder a chertu alcunu qui 'llis esseret factu pro cussos pixinus de caluncha causa, si non in sa corte nostra over corona de Loghu. Siant tenudos de responder in sa dicta corte et corona a ciascuna persona qui 'llis at chertare pro cussos pixinos. Et si sos ditos tudores non parerent a su armentargiu nostru de Loghu c'at reer corona over ad icussos qui 'llas intendat in sa corte nostra qui esserent sufficientes a poder demandare over defendere cussos chertus qui 'llis esserent factus over qui fagherint prossos ditos pixinos, siat tenuto su dictu armentargiu nostru de Loghu c'at reer corona over cussu a qui esseret comissidu per nos de dare et constringere unu dessoro bonos dessa corona over alcuno atero pro issu, quali si possat adimandare over defendere cussu chertu qui at esser factu assos tudores over curadores pro sos dictos pixinos».

⁶⁵⁵ *Ibidem*, p. 371. «Item ordinamus, pro bollere cessare multus damos sus quales sos subditos nostros suubstentent per culpa et negligencia de algunos nodayos, ordinamus et istatuimus que ciaschuno nodayu dessoro luygadu nostru de Arbaree siat tenuto et deppiat fagheri volumen dessoro cartas et stedas c'ant faghene, su quali volumen non siat ad minus de fogius .xv., in su quali deppiat faghene scrivere et notare totu sus contractus et testmentos et inventarios et incantos et ateras cartas c'ant faghene infra dies .x. poscha qui l'at aviri levadas et factas dae sos contrahentes. Et in casu que alcuno nodayo contra fagherit et esseretilli provado, pagit per ciaschuna bolta libras .v. et siat tenuto de pagare et satisfaghene su damnu et interesse a sa parti qui los susteneret pro sa ditta ocaxione. Et de cussu siat tenuto de faghene. nde rexoni su potestate nostru d'Aristanis in su officio suo cum tres iuygantis et issos ateros officialis in su officiu issoro dognu mese una bolta, supta sa dita pena. Et cussu apat loghu poscha c'at esser publicada et non si intendat assas cosas passadas».

⁶⁵⁶ *Ibidem*, p. 300. «Item ordinamus qui su homini c'at dimandare chertadore non sciat tenuto sa corona de inde 'lli dare, salvu si su homini boleter esser chertadore a voluntade et plaguere suo. Et niente de minus bolemus qui si deppiat dare chertadore a clesias et a logos religiosos qui non ant aviri armentarios issoro et simili a viduas et a orfanos et a poveros, istranieris et mercantes qui 'ndi adimadarint et non avirint armentargios issoro».

officiali nostru at qui sa dicta causa esseret comissida. Et in casu qui provarit aver mortu su dictu homini deffendendo a si comente est naradu de supra non siat mortu et pena alcuna non patischat et non paghit. Et si per ventura avenirit qui plus hominis esserent in compagnia de pari et unu de cussos hochirit alcuno atero homini et issos ateros qui non esserent in culpa assa dicta morte non benerent assa corte et non si ischulparint legittimamente que issus non furunt culpabilis nen consentiviis assa morte de cussu tali homini infra tres dies, qui issus siant ponidus et comdempnadus a morte comente et issu qui avirit mortu su dictu homini pro qui narant sas leges agentes et consentientes pari pena puniuntur. Et in casu qui alcuno homini hochirit alcuno attero homini improvvisamente et non cum animu deliveradu et non pensadamente ma pro causa fortunabili secundu qui solint avvenne multos desastros, volemus qui in tali casu istet et istari depiat at arbitriu et correzione nostra»⁶⁵⁷. Si mutua e sancisce quindi il principio di legittima difesa applicabile anche all'omicidio, come previsto dal diritto romano che sembra qui infatti recepito e applicato. Tale aspetto risulta altresì determinante, come già anticipato nell'analisi del *Breve di Villa di Chiesa*, nella successiva analisi dei documenti catalani in termini di recupero dei principi del diritto romano che in questo caso vedono applicazione in tema di diritto penale, ma che devono essere anche conosciuti per quanto concerne le modalità di costituzione del “nuovo servaggio” come verificatosi in aree dell'Europa continentale vicine geograficamente, politicamente e giuridicamente alla Sardegna e al Regno d'Aragona⁶⁵⁸.

Altrettanto significativa la formula «convinto secundu que su ordini dessa ragoni comandat» analoga per esempio a quella riscontrata nel *Breve di Villa di Chiesa*, sebbene in questo caso non sia riferita in modo specifico al riconoscimento della condizione giuridico-personale, bensì a una più generica disposizione relativa a quanto possa essere stabilito legittimamente secondo il diritto, quindi non arbitrariamente ma in base a precise norme giuridiche⁶⁵⁹.

Il precedentemente citato lemma *serachu* (e varianti) normalmente riferito a “ragazzo” ma in taluni casi anche con la connotazione estesa di *domestico* o *servo*⁶⁶⁰, compare anche nei

⁶⁵⁷ *Ibidem*, pp. 234-235.

⁶⁵⁸ Cfr. F. SINI, *Comente comandat sa lege* cit.; cfr. quanto detto nel paragrafo dedicato al *Liber Feudorum Maior* (Paragrafo III.1).

⁶⁵⁹ Cfr. quanto detto alla voce «ragione» in G. MURGIA (a cura di), *Carta de Logu d'Arborea* cit., p. 647. Cfr. anche la voce «regione» in G. LUPINU (a cura di), *Carta de Logu dell'Arborea* cit., pp. 253-254.

⁶⁶⁰ Per il significato di *ceracho* e delle tante varianti si veda anche P.F. SIMBULA, A. SODDU, *Forme di servitù e mobilità dei servi in Sardegna* cit., in particolare p. 393, note 135 e 136 e quanto rilevato anche qui rilevato nel corso delle precedenti analisi delle fonti.

capitoli CI («De inventario», in ambito di testamento e coinvolgimento dei figli giovani)⁶⁶¹, CLXVI («De isviari serachu») e CLXXV («De qui comporarit»). Questi ultimi due capitoli risultano estremamente interessanti per la presente ricerca, in quanto contengono disposizioni relative a soggetti di condizione verosimilmente non-libera. Il capitolo CLXVI «De isviari serachu» recita infatti «Constituimus et ordinamus qui si alcuna personi desviarit alcuno serachu qui istari cum ateri over seracha femina pro si ‘ndi andari dae domo de su padronu suo, et si ‘lli at provari legitimamenti, paghit cussa tali personi qui avirit desviadu o fagherit desviari paghit de maquicia a sa corte nostra libras .x., et issu damnu qui ‘ndi reciverit su padrono over padrona de cussos talis terralis»⁶⁶². Si nota quindi intanto il riferimento del termine tanto a uomini quanto a donne e, più importante, il legame con un *padronu* (o *padrona*) che, in caso di sottrazione del soggetto alle sue dipendenze, si vede riconosciuto un rimborso del danno, in aggiunta al pagamento di una ammenda alla *corte* cui evidentemente si è fatto riferimento per il recupero dello stesso. Sono utilizzati in questo documento due termini considerati sinonimi, *serachu* e *terralis*, sebbene quest’ultimo lemma sia normalmente riferito ad affittuari di condizione libera o semi-libera (quindi lascia qualche dubbio circa l’effettiva condizione giuridico-personale che tuttavia, data la precisa disposizione, parrebbe essere chiara)⁶⁶³. Inoltre, l’Indice Generale fornisce

⁶⁶¹ G. MURGIA (a cura di), *Carta de Logu d’Arborea* cit., pp. 343-344. «Constituimus et ordinamus qui sos curadores et officiales nostros de corte de Arboree, ciaschuno in sa curadoria et officiu suo c’ant aviri in manu, deppiant esser tenudus, quandu alcuno homini morret senza faghene testamentu et lassarit figiu o figias pixinas et non las acomandarit per testamentu, qui sus benes suos propios qui romanint dintro de domo et foras qui si deppiant totu fagheri iscrivere ordinamenti, avendo su officiali at compangia sua dessos bonos hominis dessa contrada over dessa villa. Et unu scriptu de cussos benis qui ‘ndi deppiat batiri assa corte nostra et uno atero iscriptu indi depiant dari ad icussa personi a qui ad avire acomandado sos figius. Et si acomandados non los avirit, su officiali over curadore los deppiant acomandare per vigore dessoru officiu suo ad alcuno parente destrittu dessos serachos et qui siant sufficientes. Et si parente qui esseret sufficiente non avirint sos cerachos, deppiant illos acomandari ad una atera persona qui siat sufficienti et que ad parre assu officiali qui siat bonu homini et qui fazat bene fatos dessos cerachos infini a .xviii. annos, qui li ant dari su issoro cusso o cusas a qui at acomandari su officiali sos dictos benes. Et illu deppiant ponne a iurare de faghene bene et lealmente sos factos de cussos cerachos. Et si cussos gotalis parentis over ateros hominis ad qui su officiali acomandarit sos dictos benes non los bollirint recibir, deppiat illu constringere su officiali e ponne pena. Et simigiantemente ordinamus qui cussas personas qui at clamare cusu homini qui fagherit testamentu pro curadores de cussos cerachos dessos benes issoro, e siant presentes a su faghire su testamentu o non, deppiantindi esser constrictus de lus recivire et de esser tudores issoro, salvu si monstrarit lefittimamente excusa pro sa quali non los poderent recivire et non poderent esser in sa dita tutela o curadoria. Et icusso officiali over curadore qui cussas causas non ad fagheri, per donnia bolta que li at esser provadu paghit a sa corte nostra libras .x. et tottu su damnu c’ant aviri recivido sos cerachos per culpa et negligentia dessos ditos tudores et curadores et siant tenudos de mendari et satisfagheri a sos ditos pixinus».

⁶⁶² *Ibidem*, p. 425.

⁶⁶³ Cfr. anche quanto detto precedentemente nelle analisi di CSNT (Paragrafo II.1), CSPS (Paragrafo II.3), CSMB (Paragrafo II.4), Carte volgari dell’Archivio Arcivescovile di Cagliari (Paragrafo II.5), Rendite pisane nel Giudicato di Cagliari agli inizi del secolo XIV (Paragrafo II.7.2) e *Liber Fondachi* (Paragrafo II.10).

una ulteriore informazione circa il lessico disponibile per trattare della questione in oggetto; si legge infatti CLXVI «De qui isviarit fanti o seracu qui istarit cum ateri»⁶⁶⁴. Viene qui esplicitata la analogia tra i termini *fanti* e *serachu* che, in altro modo, emerge anche nel capitolo L (sezione «Ordinamentos de chertos e de nunzas») dove si legge «Item ordinamus qui nexuna femina qui siat over at esser fanti de lectu agiena o qui non siat mughere legitima usit non deppiat levare dae sa domo dessa habitationi qui fagherint impari cun su amighu causa alcuna dessoru homini suo contra sa voluntadi de cussu, suta pena de esser condempnada et punida per fura et seghundo qui in su capidulu dessoru furas si contenet. Et siat tenuta de restituiri sas causas furadas et levadas. Et simili pena si intendat assu amighu qui levarit contra sa voluntadi dessa amigha causas proprias»⁶⁶⁵. Nell'Indice Generale è riportato inoltre L «De sas fantis de lectu over servicialis de domo qui levarint dae sa domo de sas habitationes dessoru fanxellos over padronos issoro causa alcuna contra voluntade issoro»⁶⁶⁶. Si nota quindi il riferimento a «fantis de lectu» parallelamente, quindi sembrerebbe sullo stesso piano da un punto di vista di condizione giuridico-personale, ad altri soggetti identificabili invece come «servicialis de domo» e del legame con i *fanxellos* o con i *padronos*, avvalorando quindi quanto detto sopra circa l'analogia tra *fanti* e *serachu* in termini di status, considerando inoltre che il termine sardo *fanxello* identifica la persona con cui si è legati da relazione priva di unione formale⁶⁶⁷. È tuttavia doveroso aggiungere che il capitolo analizzato poco sotto (CXXIV «Des auditores», «De sas scrivantias») consente di affermare che la similitudine offerta in queste circostanze non sia del tutto generalizzabile.

Analoghe osservazioni derivano anche dalla lettura del capitolo CLXXV («De qui comporarit») che dispone «Constituimus et ordinamus si alcuna persona andarit et comporarit da cherachu, over terrali qui istarit cum ateri, alcuna causa de su donnu suo cussa tali personi qui 'ndi at comporari dae cussos de cussas ditas causas isquiendo qui cussu non averit livertadi de venderi, siat tenudu cussu qui 'ndi at comporari de restituiri su qui at averi comporadu a su pubillu et paghit de maquicia libras .x. a sa corte nostra»⁶⁶⁸.

⁶⁶⁴ G. MURGIA (a cura di), *Carta de Logu d'Arborea* cit., p. 472.

⁶⁶⁵ *Ibidem*, p. 285.

⁶⁶⁶ *Ibidem*, p. 463.

⁶⁶⁷ Le traduzioni offerte da Murgia nel glossario sono le seguenti. «Fanti»: «servi, persone di servizio». «Fanti de lectu»: «concupina». «Fanxellu»: «servo». *Ibidem*, p. 558. «Cerachu», «saracu»: «bambino, minore; domestico servo». *Ibidem*, p. 512.

⁶⁶⁸ *Ibidem*, p. 434.

Viene quindi sancita la non-libertà di disporre di beni commerciabili per i soggetti indicati come *serachu* oppure come *terrale*, con conseguente obbligo di restituzione al *donnu* (o *pubillu*) dei beni illegittimamente venduti. È ancora reso esplicito il parallelismo in termini di disposizioni rivolte a entrambe le categorie, distinte, quella del *serachu* e quella del *terrale*, che risultano quindi nettamente differenziate ma destinatarie di analogo divieto in tema di disponibilità di beni dedicati al commercio, dunque con l'intento di sancire una equiparazione sul piano del diritto almeno per l'ambito preso in considerazione, ma è anche possibile non limitatamente a questo.

Una possibile disambiguazione sembrerebbe fornirla il capitolo XCII («Liveros») che prevede «Constituimus et ordinamus qui sos liveros qui non sunt appusti fideles o terrali de fictu o homini dessa corti qui istit in sa villa affeada non deppiant paghare nen dari trabuda assu fidele c'at aviri sa villa. Et icussu qui a deber paghare o dari pro raxione de iuradus o pro atera raxione paghi tassa corte et non assu fidele»⁶⁶⁹. I «terrales de fictu» sono quindi compresi nella categoria dei “liberi”, sebbene siano tenuti a osservare precise indicazioni circa i pagamenti di alcuni tributi, evidentemente a differenza dei “liberi” allodieri. È quindi ipotizzabile, con la dovuta cautela, che il termine generico *terrali* si riferisca a soggetti di condizione non-libera, analogamente ai *serachos* (quando come detto non riferito esplicitamente alla giovane età dell'individuo, al “ragazzo”), mentre i «terrales de fictu» godano invece di più estese libertà.

Tratta invece delle sanzioni previste a seguito di procurate ferite il capitolo IX, «De feridas», mostrando una analogia evidente con i relativi capitoli del *Breve di Villa di Chiesa* precedentemente analizzati, e anche ai più precisi Statuti sassaresi, facendo anche in questo caso esplicito riferimento a pene variabili «considerandu sa qualidadi dessa persona offesida o qui ofendet» e al coinvolgimento o meno di, tra gli altri, di eventuali «famigiali suo qui istarit a pani et a vinu suo over discipulu», senza fornire tuttavia ulteriori dettagli in merito, a differenza di quanto previsto in modo specifico nelle altre due fonti di cui sopra⁶⁷⁰.

⁶⁶⁹ *Ibidem*, p. 333.

⁶⁷⁰ *Ibidem*, pp. 241-242. Questo il testo completo: «Volemus et ordinamus qui si alcuno homini at ferre s'unu at s'ateru de ferro o de fusti o de pedra o de manu over de atera causa dundi essirit sambini et no 'ndi perderet membru, si 'nd'est binchidu paghit assu rennu prossa ferida de ferro infra dies .xv. de c'at esser iuyghadu libras .xxv., et si non paghat siat ischovado per issa terra. Et pro sa ferida de fusti over de pedra o de atera causa dundi esserit sanbani, paghit libras .xv. Et si non paghat infra dies .xv. de c'at esser iuigadu, siat afrustadu over iscovadu per issa terra secundu qu'est narrado de subra, salvu si sa ferida si fagherit in sa faghi et romannet illoy alcuno signu notabili et de creder. Qui paghit in cussu casu libras .l. infra dies .xv. de c'at

Lo stesso termine *famigialis*, o forme analoghe, è attestato anche nei capitoli CXII (sezione «Ordinamentos de sa guardia de sus laores, vingnas et ortos»)⁶⁷¹, CXIII («De qui portarit

esser iuyghadu, et si non paghat fazatsilli su simili signu c'at aviri factu in su simili loghu. Et si sambini no 'ndi esseret in sas dittas feridas de ferro o de fusti o de pedra over de atera causa, paghit dae libras .v. infini in libras .x., consideradu sa qualidadi dessa persona qu'est offensida et qui offendet et issu modu dessoru eccessu comissu. Et si non paghat infra dies .xv. afrustent.illu per issa terra. Et si alunu delictu avennet per dixastro et qui non esseret fatu apensadamente, bolemus qui siat in arbitriu nostru et de bonos homines per nos depudados, comente est narradu de subra. Et si pro alcuna dessas ditas feridas si 'ndi perderet membro per modu qui su membro indi andarit a terra over qui 'ndi esseret semmu, perdat su simigante membro et pro dinari nexuno non campi. Et si esseret membro principali debilitadu, paghit libras .c. senza misericordia alcuna, et prossu membru particulari qui esseret debilitadu paghit dae libras .c. in giosso et arbitriu nostru over de bonos hominis pro nos deputados. Et semper si intendat si 'llo faghit defendendo a si et provaritillu legittimamente qui no 'ndi siat tenuto a pena alcuna. Et si alcuna persona ferret dessa manu in sa faghi over tirarit at alcuno sos pilos over qui ponnet at attiri sas manus in su pectus over qui 'lli istrazarit sos pannos over qui 'lli getarit a terra over qui fagherit a chalchis et non lu fagherit defendendo a si et sanbani de ciò non essirit paghit assu rennu libras tres infini in libras ses, considerandu sa qualidadi dessa persona offesida o qui ofendet. Et si non paghat, istet in pregioni a voluntadi nostra, salvu si sa persona ferida esseret mugeri o figiu o figiu de figiu o fradri carrali o sorre o nebodi de fradi over de sorri over famigiali suo qui istarit a pani et a vinu suo over discipulu qui istarit at imparare, qui cussu qui 'll'at ferre, essendo per issu fatu modu qu'est naradu de subra, illuz pozat batiri et castigare aconzadamenti et in cussu actu no 'ndi paghit pena alcuna. Et intendat si qui pena alcuna non paghit si 'lli bogharit sambini da essa bucha over dae su nassu over qui 'llu ischarrafariat in sa fachi o in atera parti dessa persona sua qui danno no 'ndi avirit. Et simili si intendat dessoru tudores et curadores de algunos menores qui castigharint et batirint cussos qui instant supa cura et tudoria issoro. Qui no 'ndi paghint pena alcuna castigando.lus per issu ditu modu. Et si alcuna persona fagerit dessas ditas maquicias qui sunt naradas de subra et si paghi indi poderent et bolerent fagueri chun icussa persona at qui avirit offesidu deppiat benne daenante dessoru officiali maiore de cussa terra over contrada infra dies .xv. c'at esser facta sa dicta maquicia et in presentia dessoru dictus officiali si fazat sa paghi. Et nos, pro amore de Deus, perdonamus prossa dicta paghi fata sa quarta parti de cussa maquicia qui at deber paghare».

⁶⁷¹ *Ibidem*, pp. 357-359. «Volemus et ordinamus qui siant tenudus sus hominis qui ant vingnas issoro et ortos de cungare.llos bene et cungiadas qui illas aviri bene, dughant.loy su officiali et issos maiores et iurados .v. dae sa villa pixina et da essa villa manna iuradus .x. pro videre et ischire si ant esser bene cuniadas. Et si ad issos at parri qui sian bene coniadadas et intrat illoy bestiamen, cussu pubillo istesu dessas vignas et dessoru ortos, armentargiu o homini o famegiare suo c'apat, qui l'adi aviri acomandadu cum ateros hominis de credere o ponendo boghi, illu possat maxedari et tenni et darellu in manu dessoru officiali qui ad esser pro nos in sa contrada, so est boe domado, cavallu domado, bacha domada et molente. Et issu officiali, per ciaschuna de cussas causas qui sunt scriptas de supra, deppiat levare a su homini c'at paschiri cussu bestiamini soldos .vi. per ciascuno peghus per omnia bolta qui 'lloy ant esser tentus. Et si cussu bestiamini non at pastore, deppiatsi pagare dae su pubillu dessoru bestiamen, dessoru callis denaris appat su rennu soldos .iiii. et issu qui 'llo at tenne soldos .ii. De su armentu dessas bachas et dessas trumas dessas ebbas bie 'nde possant ochire una et dessa gamma dessas berbeghis et dessa gamma dessas cabras et dessa gamma dessoru porchos bie 'nde possant ochire o levare a biu duos et paghare su dampnu at cu yat esser. Su porcho magnale ochiantbiellu et issu damnu qui at faghere cussu bestiamen sus iuradus siant tenudos de apressare.llos bene et lealmente et de faghere paghare su damnu a sus pobillus qui 'll'ant aviri ricevudo. Et fasi si intendat pro los laores, comente narat de supra pro sas vignas et pro sos ortos. Et quando pro isso maiore de pardu over pardassus compangius suos non si fagherint paghare su damno, et issu armentargiu nostru de Loghu over officiali dessa curadoria indi avirit lamentu, per dogna bolta qui 'llis at esser provadu, indi siat condempnado a pagare assa camera nostra soldos .xx. per iurado. Et quando bestiamen de una villa faghirit de cussos dannos in attera villa, cusus dannos c'ant esser factus et apressadus, siat tenuto su officiali de cussa villa de undi at esser su bestiamen qui at aviri fatu su damno de illa faghiri pagari in manu de su maiore de pardo over dessoru iurados qui 'lloy ant benne. Et quando zò non faghirit, cussu officiali over curadore, per dogna bolta qui l'at esser provado, siat condempnado a paghare assa camera nostra soldos .c. Et si aveneret per alcuna persona over personas qui averent boy over boes over cavallos domados qui esserent deleadus et issos dessa villa illos avirent dadus pro deleadus, illus deppiant ochire in sos labores et in sas vignas et ortos ad clesura qu'ant aviri senza clamu alcuno. Et si aveneret per alcuna persona over personas qui iscuniarit alcuna cuniadura agiena et illu ad esser provadu, deppiat paghare per dogna bolta libras quimbi. Su porcho manale qui non at portare furchida palmus

boes in viagiu») ⁶⁷² e CXIII («De su molenti in labores») ⁶⁷³. La traduzione del termine offerta da Murgia è «famiglio, servitore alle dipendenze di una persona o famiglia» ⁶⁷⁴, quindi con connotazione di dipendenza, di prestazione di servizio presumibilmente libera. Non sono tuttavia identificabili ulteriori dettagli in questi tre capitoli che possano fare affermare in modo definitivo l'effettivo collegamento del lemma a una condizione non-libera.

Il termine *qualidadi* associato a individui compare anche nel capitolo XXI «Qui levarit mulieri» dove si legge «Volemus et ordinamus qui si alcuno homini levarit per forza mulieri coyada over alcuna atera femina qui esseret iurada o isponxelarit alcuna virgini per forza et dexas suprascriptas causas esseret legitimamenti binquido, siat iuygado qui paghit pro sa coyada libras .d. Et si non paghat infra dies .xv. de c'at esser iuygadu, siat illi segadu s'uno pee, pro modu qui 'llu perdat. Et pro sa bagadia siat iuygadu qui paghit libras .cc., et siat anchu tenuto pro levare. la pro mugere si est senza marido et paquiat a sa femina. Et si non la levat pro mugere, siat anchu tentu pro coyare. la secundu sa conditioni de sa femina et issa qualidadi dessor homini. Et si cussas causas issu non podet faghire a dies .xv. de c'at

noe si deppiat ochire in sas vignas et ortus et labores qui sunt usades de reer cuniadura. Et si la portat secundu de supra non bie 'llu depiant ochire. Et in sus ateros loghus qui non si reeret cuniadura, bie 'llu deppiat ochire cum fruchida o senza fruchida».

⁶⁷² *Ibidem*, pp. 360-361. «Constituimus et ordinamus qui sos carradores et ogna atera persona c'at andari et dugher bois in biagiu siant tenudos de los torrare assas iuas et darillus in manu dessor boynargius c'ant gardare et paschire cussa iua, a dogna hora c'ant torrare dae biagiu, o de die o de nocte qui torrarent. Et si cussos carradores et persones c'ant torrare dae biagiu ispaciant sus boes c'ant iughere, senza illos iungere assa iua secundu qu'est narrado de supra, et acaptarint. si. ndi algunos de cussos boes spaciados in vignas over in ortos ch'esserent bene coniadus, secundu ch'est ordinado, sos pobillos de custas vignas, ortus o armentargios o famigialis issoro illos deppiant tenne et dari. llos in manu dessor curadore dessa villa. Et issu curadore siat tenudu de los retinere pro su rennu et mandarellos incontinenti assa corte nostra. Et si incontinenti ciò non fagherit su curadore, et isso officiali maiore inde avirit clamu et provaritsillu, siat inde condempnadu su curadore et paghit per ogna bolta qui l'at esser provadu soldos .c. Et si per aventura cussos boes qui sunt narados de supra non si 'llos poderent tenne in sas vignas et in suos ortos, sos pobillos de cussas vignas et ortos inde deppiant lamentari assos pobillos de cussos boes, daenanti de cussos hominis dessa villa duas boltas, dando. lis at intendere assos pobillos de cussos boes, in presentia de cussos hominis dessa villa, de chiteu pilu et chiteu boes ant avire achatadu in sas vignas et in sos ortos issoro. Et dae c'ant avire factu cussos duos clamus, si bie 'ndi achatant plus de cussos boes qui s'ant esser lamentados, ochiantbiellu. Et simigiantmenti si intendat et deppiatsi faghire quando de cussos boes qui sunt narados de supra s'ant agatate in sos labores da essa prima die de marzu inanti. Et de atero apressu de damnu qui fagherint cussos suprascriptos boes in vignas et in ortos et in labores non si 'ndi deppiat faghire nen intendere. llu a chertu qui 'nde boerent mover».

⁶⁷³ *Ibidem*, p. 362. «Item ordinamus qui su molente qui si adi acatate in su lavoro seguitsilli una origla sa prima bolta qui lo yat esser acatadu et iss'atera secunda bolta illi seguit s'atera origla. Et dae cussas duas boltas inanti, quando illoy at esser acatado in sos labores, sus pobillos dessor labores, famigiales o armentargio issoro bie 'llo posant tenni et mandarello in manu dessor curadore dessa villa. Et isso curadore siat tenudu de 'llu recivire pro su rennu et de mandare. llos incontinenti a sa corte nostra. Et si contra a zò faguirit, su curadore paghit a sa corte nostra soldos .c., secundu qui si contenit de supra. Et isso damno siat imendadu a su pubillu de su lavoro pro isso pubillo de su molente».

⁶⁷⁴ *Ibidem*, p. 558.

essere iuygadu, siat.illi segado s'uno pee per modu que lu perdat. Et pro sa virgini paguit sa simili pena, et si non adi dae hui pagare seguint.illi uno pee ut supra»⁶⁷⁵. In questo caso sono presenti due lemmi significativi, *qualidadi*, già precedentemente attestato, qui relativo all'uomo, e *conditioni*, qui relativo alla donna in senso di nubile o coniugata. Anche per quanto qui descritto, l'analogia con il *Breve di Villa di Chiesa* e gli Statuti sassaresi è significativa. Di «qualidadi de su homini, dessa personas» e di «qualidadi dessoru fatu» si parla anche nel capitolo CXXIV («Des auditores», «De sas scrivantias») dove vengono specificati i compensi relativi a varie mansioni che non riguardano tuttavia soggetti di condizione non-libera, bensì gli *auditores*, funzionari regi di un certo rilievo. Non si cita il lungo testo di questo capitolo in quanto non particolarmente interessante per la presente ricerca, tuttavia è da notare, sulla base di quanto detto poco sopra, che in questo caso il termine *fantis* risulta attestato certamente senza una connotazione di condizione non-libera⁶⁷⁶.

Il termine *conditioni*, spesso associato ad altri lemmi quali *istadu* o *gradu*, è presente in molti altri capitoli: CXXVIII («De non blasomari a Deus»), CXXXIII («Ordinamentos de vignas, de labores e de ortos»), CXXXVIII («De terra boida»), CXXXIX («De cungiare vingna»), CXLII («Qui iscongiarit vigna o orto»), CXLVI («De vingia»), CXLVIII («De fruttura»), CXLVIII («De melloni»), CL («De faba»), CLI («Muda de boes»), CLIII («De vachas»), CLXXVI («Qui furarit») e CLXXXVI («Qui tocarit bestiamen»).

Al capitolo CXXVIII («De non blasomari a Deus») si legge «Constituimus, pro qui Deus omnipotenti si debet subra totas causas honorare, timire et guardare et hobedire, et apressu sa gloriosa Virgini Madonna sancta Maria et issos apostolos et sanctus et sanctas de Deus, ordinamus qui caluncha persona de caluncha conditione siat c'at blastimare a Deu over a sancta Maria et l'at esser provadu siat condannadu in libras .l., sos cales deppiat pagare infra dies .xv. poscha c'at esser condannadu. Et si non pagat infra su dictu tempus, mittatsilli uno ammu in sa limba et siat.illi tagiada pro modo qui 'lla perdat. Et si blastimarit alcuno sancto o sancta, siat condannado in libras .xxv., sas quales depiat pagare infra dies .xv. poscha qui at essere condannado. Et si non paghat infra su dictu tempus, mitta.si.lli unu ammu in sa limba et cum issu siat afrustadu per tuto sa terra hui ad aviri delinquido o

⁶⁷⁵ *Ibidem*, p. 256.

⁶⁷⁶ *Ibidem*, pp. 372-376. La sezione qui citata è a p. 373 dove si legge «Et dessoru iscedas dessoru allogationes et libellos de dommos et de vignas et de fantis et de berbecargius in butegha sua, cum pagadore et censa pagadore, soldos .i. dinaris .iii.».

factu su delittu et non appat atera pena»⁶⁷⁷. Le sanzioni per i bestemmiatori sono dunque estese ai soggetti di qualsiasi condizione.

Il capitolo CXXXIII («Ordinamentos de vignas, de labores e de ortos») recita «Ordinamus qui in ciaschuna villa dexas terras qui ant avire vignas et ortos si depiant, per issu ufficiali nostru, maiore dessa contrada, ognu annu, in su mese de frebrer, ellegere personas de bona fama et conditioni, in sa villa manna hominis octo et in sa villa metzana hominis ses et in sa pixina hominis quatro, sos quales su maiore de sa dita villa at fagheri iurare. [...]»⁶⁷⁸. Si parla in questo caso della nomina di persone di «bona fama et conditioni» per la gestione proficua e onesta di vigne e orti.

Di «bona fama» e «mala fama», non associate in questo caso a *conditioni* o lemmi analoghi, si tratta nel capitolo LXVIII («De turmentu»): «Constituimus et ordinamus qui alcuno homini de su rennu de Arbaree qui siat de bona fama non depiat esser posto a trumentu pro alcuno chertu qui 'lli esseret factu de fura. Ma bolemus et comitemus assu armentargiu nostra de Loghu et assos officiales nostros qui de ciò et supra ciò reerent corona, cun sos liveros qui ant esser in sa corona, qui si cussu homini ad qui ant fagher su chertu de fura est homini de mala fama, qui si pozat mittere a trumentu et non in attero modo. Ma bolemus, si est de bona fama et si non est binchidu a testimongios, qui siat postu a iurare dae cussu ufficiale et sia livere dessa dicta causa o chertu»⁶⁷⁹. Si afferma quindi una sostanziale diversità di trattamento di individui accusati di furto i quali, se di «bona fama», non possono essere torturati, mentre, se di «mala fama», possono esserlo. Il giudizio in merito è a carico dell'*armentargiu* e degli altri *officiales*, per i quali si fa ricorso in modo specifico al termine *liveros*, verosimilmente non applicabile ad altri soggetti citati nello stesso documento, quindi facendo ipotizzare che la condizione di «mala fama» possa essere in qualche modo legata allo status giuridico-personale qui non meglio definito. Di «bona fama» si tratta

⁶⁷⁷ *Ibidem*, p. 381.

⁶⁷⁸ *Ibidem*, p. 388. Il testo prosegue così: «Per dogna requesta qui 'llis at esser factu, totu si 'lloy ant poder esser, et si non a su minus tres dexas ditos iuradus cun sa maiore dessa dita villa, ant andare a providere cussas vingnas et ortos de qui ant esser requestos. Et provididos qui 'llas anta viri, cussos qui 'llis ant parri qui siant sufficientemente et bene congiadas de fossu, o de muro, o de clausura et illis at parre de recivire pro congiada senza fraudi siant tenudos de iscriviri in su chaderno qui subra cussos s'at ordinare. Et vigna over orto qui non siant congiadas sufficientemente et secundu qui si contenet non at aprovare nen acceptare et comandare ad icussos qui anta viri sas dictas vignas over ortos qui non ant esser sufficientemente congiadas qui 'llas cingint infra dies octo dae cussa die qui 'llis ad esser comandadu et etiam deus iurint de hochire et denunciare cussu bestiamen et accusare sos hominis qui anta captare intro dexas dictas vignas et ortos congiadus et aprovadus pro congiadus, et in lavoris, secundu qui si contenet in sos capidulus sequentes subra ciò ordinados et de andare et apersare sos dannos, su quale apersu ant fagheri bene et lealmente secundu qui 'llis at parri in sa conscientia issoro qui esser deppiant et sansa fraudi».

⁶⁷⁹ *Ibidem*, p. 302.

anche nel capitolo X («De feridas») dove si legge in particolare nella prima sezione «Constituimus et ordinamus subra sos maleficos et feridas incertas qui si alcuna persona esseret ferida de nocte tempus over ancu ad de die et non loy averit testimongios, non siat creditu. Et ciascuna persona qui siat de bona famma et siat feridu siat cretidu a sacramentu suo hui non avirit testimongios ecceptuadas issas predictas causas et a provisioni dessor officiali et dessor consigiu suo. Et si sa persona achusanti o ppaciente no esseret de bona famma et achusarit persona qui esseret de bona fama, istet a provigione dessor officiali et consigiu suo predictu»⁶⁸⁰. Come rilevato in merito da Ignazio Putzu, questa particolare disposizione è interpretabile con la sintetica affermazione che «non basta essere di buona fama per scampare all'accusa, mentre basta essere di buona fama (se si è feriti) per essere creduti se si accusa»⁶⁸¹. Di conseguenza, mentre le sanzioni possono essere rivolte a chiunque si macchi di un crimine, sebbene sia possibile una certa variabilità delle pene sulla base di criteri non necessariamente considerabili equi agli occhi del diritto moderno, la credibilità, la attendibilità formalmente riconoscibile e riconosciuta in sede di giudizio è direttamente legata alla «bona fama». Inoltre, come precedentemente rilevato, la tortura sarebbe applicabile esclusivamente ai soggetti di «mala fama», essendo gli altri invece da essa esentati. Da rilevare altresì la attestazione della stessa locuzione anche con riferimento al bestiame, per esempio nel capitolo CLXXXI («De boes de mala fama») ⁶⁸². Sembra dunque ragionevole ipotizzare una distinzione netta tra, da una parte, credibilità sociale, fama, evidenza da oggettivare giuridicamente in relazione alla conoscenza e applicabile non esclusivamente agli esseri umani e, dall'altra, condizione giuridica, status, che possono

⁶⁸⁰ *Ibidem*, pp. 243-244. Il testo prosegue «Et si aveneret una brigha inter duos over plus personas qui feridas o percussiones illoy inchurrerent et non si poderent provare discretamente quales de cussos averit factu sa brigha, sa condempnagione qui si avenit assa corte paghint totu, cioè est cussas personas qui esserent istadas assa dita brigha participantes, pro quantas feridas s'anti acapare. Et in cussas causas si intendat in feridas qui non bie siat morte nen perdimentu de membro. Et a ciò qui, secundu sos colpus sas laxas, cussos assos quales at esser factus, su ufficiale qui at mandare sas maquicias las deppiat ordinadamente mandari scriptas, declarando su colpu qui at esser mannu et issu colpu qui at esser pizinu»

⁶⁸¹ I. PUTZU, *Fama e tortura nella Carta de Logu di Arborea: tra semantica "dizionario" ed "enciclopedica"*, in P. SERRA e G. MURGIA (a cura di), *Balau annus et bonus. Studi in onore di Maurizio Viridis*, Firenze 2019, pp. 323-362, qui citata p. 332. Cfr. anche G. LUPINU, *Le questioni giuridiche integrative della Carta de Logu. Preliminari a un'edizione critica*, in "Cultura Neolatina", LXXIII (2013), pp. 185-211.

⁶⁸² G. MURGIA (a cura di), *Carta de Logu d'Arborea* cit., p. 440. «Constituimus et ordinamus, si in casu haverit in su armentu de sos boes domados alunu boe qui esseret de mala fama, qui cussu pubillu de cussu boe de mala infama siat tenuto de lo clobari ad boe qui non siat de mali infama. Et si cussu pubillu de cussu tali boe non lu boleteret clobari cussu tali boe segundu de supra, et cussu boe intrarit in alunu logu et fagerit damnu et esseret mortu faguendo damnu, su boynargiu non siat tenuto de lu pagari». Questo capitolo viene anche citato in seguito a proposito della attestazione del termine *pubillu*.

certamente coincidere e manifestarsi parallelamente in taluni casi ma sembrano seguire generalmente percorsi formali diversi.

Approfondendo poi l'attestazione del lemma *liveros*, vi si fa ricorso anche in altri capitoli. Il LVI («De iscrianos») dispone quanto segue «Item ordinamus qui sos scrivanus c'ant esser in sas coronas deputados ad scrivere sos chertos qui s'ant fagher deppiant esser conscritos et scrivant ordinamenti su narri dexas partis. Et poscha c'at aviri factu sas ditas scripturas illu deppiant leer sentendo sas partes et issos liveros c'ant esser in sas coronas pro iuighari. Et factu ciò, su armentagiu nostro de Loghu over alcuno ufficiali nostru qui reeret corona deppiat pesari sos liveros dessa corona ad iuigare secundu ch'est usadu et fagherevnde ad cusu qui 'nd'at achatare de raxone qui faghiresindi deppiant»⁶⁸³. Si legge quindi esplicitamente che coloro i quali sono incaricati di esprimere giudizi circa le dispute appartengono ai *liveros*, differenziandoli in questo modo da altri individui non aventi accesso a ruoli di rilievo in ambito giuridico e definibili, almeno parte di essi, come non *liveros*. Analoghe informazioni sono rese anche nel capitolo LXXI («Forma de corona»), dove si tratta dei dettagli relativi alla costituzione della *corona*⁶⁸⁴. In questo caso

⁶⁸³ *Ibidem*, p. 293.

⁶⁸⁴ *Ibidem*, pp. 309-311. Questo il testo completo: «Item qui sos officiales nostros et curadores et maiores, ciaschunu in sa curadoria, maioria et officiu suo, non deppiant reer corona cun minus de .v. hominis. Et cussa persona c'at chertare et clamare at testimongios clametinde a voluntade sua infine in .x. et non plus, et facatillus scrivere a su iscrianu de corona inanti qui sa corona hui ant chertare si leit, salvu si non si recordarit dessus nomines dessus testimongios et at dimandari tempus a recordarisindi, qui tando su ufficiali illi dedi tempus de clamarelos et denunciarellus, et in ateramente non si 'ndi ricivat alcuno. Et bolemus qui non clamit nen pozat clamare homini perunu pro testimongio qui non at avire .xviii. annos complidos. Et si lu clamat, non li siat dada nen chertitu pro testimonio. Et chalunca persona clamarit pro testimonio qualicuna sorasta qui non esseret in Sardigna per via de cavillatione et fugimentu de tempus et in su tempus qui 'lli ad esser assignadu dae su ufficiali qui teneret rexone non provarit per icussus paghit de pena libras .xxv., et issas ispesas, dannos et interessos paghi tassa parti cum qui avirit sa questionni. Et issos testimongios qui ad clamare pongiat at iurare su curadore over ateru ufficiali qui at reer corona bene et diligentemente in presentia de ambas partis, si 'lloy podent et bolent esser. Et poscha su curadore over ateru ufficiali et issu iscrianu de corona cum ateros tres hominis illos depiant examinare et pregontari secretamente ad unu ad unu, qui non ischiat s'unu de s'atero et qui non lus intendat alcunos dexas partes, et fagheri iscriviri su narri issoro. Et pregontadus c'ant esser, su iscrianu de corona leat et publichit su qui anta viri narradu sos testimongios in presentia dessoro curadore et dessoro hominis qui ant esser in corona, essendoloe ambas partis, si esser illoy podent et bolent. Et ligidu qui anta viri su iscrianu su narri qui at aviri factu sos testimongios, su curadore et ufficiale qui at reer sa corona deppiat pregontari cussa parti incontra a qui ant esser clamadus sos dictos testimongios si bolent oppone o narri alcuna causa contra sas persona issoro et contra assu qui ant averi narradu et testificadu. Et si bolent oppone o narri alcuna causa qui pargiat raxonivili et iusta, siat intesidu et daduli termen de .viii. dies at oppone et provare cussu qui at boler narre et opponere. Et si custas qui at averi oppostu provat, custu testimongio, contra a qui ad aviri oppostu, over su ditu suo non siat cretidu. Et issu curadore c'at reer sa dita corona peset a iuygare sos liveros dessa corona pro sa dicta testificatione dessoro ateros testimongios. Et icussu qui ant iuygare sa maiore parti dessoro liveros fazat scrivere assu iscrianu dessa corona et manditilla ad executioni. Et issos liveros et iuygantes c'ant esser in sas coronas siant tenudus de iuyghare et dare legittimamente in concientia dexas animas issoro sa megius ragione et iusticia qui 'nde 'llus at parre, non iuighandu però contra sa Carta de Loghu. Et si iuigharint contra su capidulu de Carta de Loghu

si specifica che l'età minima per poter essere testimoni in giudizio è di diciotto anni e che i «liveros et iuigantes» sono tenuti a esprimere i propri giudizi attenendosi scrupolosamente ai capitoli contenuti nella stessa *Carta de Logu*. Anche il capitolo LXXVII («De chertos dubitosos») contiene altre disposizioni per quanto riguarda l'attività di giudizio dei *liveros*⁶⁸⁵. Compaiono inoltre anche qui le disposizioni «in raxone» e «comenti comandat sa lege» già precedentemente citate.

Gli ultimi capitoli in cui si parla di *liveros* a vario titolo sono ancora il LXXXIX («De sus liveros»), XC («De sus liveros») e XCI («Liveros»). Al capitolo LXXXIX («De sus liveros») si legge «Volemus et ordinamus qui sos liveros tuttos dexas terras de Arbaree, sos calis sunt tenudos de servire sa corte cum cavallos et cum armas, non pozant nen deppiant bendere nen donari nen cambiare su cavallu qui 'lli at esser scriptu in su cadernu de sa mostra senza voluntadi nostra. Et qui contra de ciò fagherit et est. illi provadu, pagit de maquicia libras .xxv. et remittat in iscambiu de cussu qui ad aviri baratadu bono o sufficiente cavallo»⁶⁸⁶. Tutti i *liveros* arborensi sono quindi obbligati a prestare servizio a cavallo e armati, con relative sanzioni qualora questo non si verifichi. Di conseguenza coloro che non possono essere definiti come *liveros*, sebbene non siano forniti ulteriori dettagli in merito, sarebbero esclusi dall'onore e privilegio di servire «sa corte». Il capitolo successivo, il XC («De sus liveros»), dispone invece che «Item ordinamus qui negunu livero de cavallu et nen soldadu non si deppiat representari ad monstra et nen compare cun cavallu de atera persona assa mostra, subta pena de libras .x.»⁶⁸⁷. L'ultimo di questo gruppo di capitoli, il XCI («Liveros»), chiarisce infine che «Volemus et ordinamus qui sus liveros

scientimenti, non bagiat nen tenghat su iuigamentu issoro et siant condempnadus cussos qui contra iuigharint in libras .v. per homini pro chascaduna bolta».

⁶⁸⁵ *Ibidem*, pp. 317-318. «Volemus et ordinamus, cum ciò siat causa qui in sas coronas nostras de Loghu et ateras qui se tenent per nos o per issu armentargiu nostru multas boltas advenit que inter issos liveros que sunt in sas ditas coronas est adivisioni, discordia over differentia in su iuygare que faghint supra alcuno chertu, et desiderando nos qui ciascuna dexas terras nostras siant mantesidas et conservadas in iusticia et in raxone et pro effectu dessa dita divisione over discordia non perdat nen manquit alcuna raxone sua, ordinamus et bolemus qui, si in alcuna dexas ditas coronas pervengiat alcunu chertu qu'esseret grosso et dubitosu, de su quali sos liveros dessa dita corona esserent partidos et divisidos in su iuigari issoro, qui in cussu casu su armentargiu nostru de Loghu over atero officiali nostru, qu'est assu presenti o ch'at essere per inantes, sia tenuto, dessoru chertu et dessoru iuighamentu c'ant faghire sos dito liveros spru su dictu chertu, de avirende consigu cum sos savios dessa corte nostra et cum alcunos dessoru liveros de sa corona qui pargiant sufficientes ad electione dessoru ditu armentargiu over officiali c'at reer sa corona. Et icussu qui pro issos o per ipsa maiore parti dessoru s'at deliverari de raxione siat de faghire dessoru dito chertu, su armentargiu over officiali nostru fazat leer et publicare in sa predicta corona in presentia de ambas partis pro sententia deffinitiva et mandit ad executione, si appellado non est infra tempus legitimus de dies dieghi comenti comandat sa lege, non infrimando però sa Carta de Loghu».

⁶⁸⁶ *Ibidem*, p. 330.

⁶⁸⁷ *Ibidem*, p. 331.

homines dessa terra nostra de Arbare, sos qualis sunt tenudos de servire cum cavallus et armas et suntindi de ciò colados, deppiant aviri cavallu maschus qui bagiant dae libras .x. in susu et tota arma chi bisognant ad homini de covallu assa sardisca et siant semper aparigiadus cum suos ditos cavallos et armas pro faghère sa mostra et pro cavalcare quando nos illos faghiremus requeder. Et qui ciò non at fagherit, torret assa mungia»⁶⁸⁸. Ci si riferisce in questo caso a «liveros homines» che, successivamente nello stesso breve testo, vengono semplicemente definiti come «homini de covallu» senza più riferimento alla condizione prima esplicitata.

Il particolarmente significativo capitolo CXCVII («Guardia de bestiamen») vede invece la contestuale, esplicita e contrapposta attestazione dei termini *liveru* e *servu* in merito non più al prestigioso servizio armato, bensì al servizio di guardia del bestiame, attività per la quale si farebbe quindi ricorso a liberi ma anche a servi. Si legge infatti: «Volemus et ordinamus qui totu sos asones, vachargios, boinargios et pastores de qualuncha bestiamini siat deppiant guardare su bestiamen qui ant aviri in guardia pro si factu odu qui non fassant damnu in vignas, ortos over labores. Et si fagherit damnu, su pobillos de su bestiamini deppiant paghare su damnu qui su dictu bestiamen at aviri factu, secundu qui de supra est narado in sos ateros capidulos. Veramente si intendat que su pubillu de su bestiamini possat avere et appat regressu contro su pastore, liveru qui siat o servo, qui cum paraula de su donnu suo siat allogadu de su damnu qui su dictu bestiamini at aviri factu et qui at aviri pagadu over qui ‘lli convegnat paghare et de su bestiamen qui ‘lli at esser mortu over levadu, su quali pastore siat tenudo de paghare et paghit su dictu bestiamini et damnu. Et si non avirit dae unde poderet pagare, su officiali siat tenudo de tenere.llu et mandare a prexione su secundo pastore at petitione de su pubillu de su ditu bestiamini. Et isti in prexione infini at qui at aviri satisfactu du damnu qui ad aviri ricevudo de su dictu bestiamen de cussu qui ‘lli at esser convintu over li convegnat pagare. Et gosi si intendat de su servu qui at esser allogadu cum paraula de su donnu suo comente et de su liveru, si du donnu de su servu non at bolear paghare su damnu qui at aviri ricevudo su pubillu de su bestiamen. Et si aveneret qui alcuno de sos ditos pastores over guardianus de bestiamini si partirit over fuhirint dae su serviciu per damnu qui avirint fatu su bestiamini qui ‘lli at esser acomandadu over per alcuna atera causa, inantes de su tempus de sa allogatione et promissione qui at aviri fattu esseret complidu, bolemus et comandamus qui, per tenore de su presente

⁶⁸⁸ *Ibidem*, p. 332.

capitolo, qui in caluncha logu s'at poder acatare over consehene intro dexas terras nostras qui 'llu deppiant tenne et mandarellu a prexione cussu qui 'll'at aviri condutu over allogadu over procuradore over homini suo»⁶⁸⁹. Un capitolo apparentemente solo dedicato a semplici disposizioni relative alla guardia del bestiame si rivela invece estremamente denso di informazioni in merito alle conseguenze previste per chi, *servu*, si sia macchiato della colpa di non aver prestato adeguato servizio di guardia risultante in un danno procurato dal bestiame a vigne, orti o campi coltivati. In questo caso, qualora il *servu* che si è sottoposto ad «allogatione et promissione» fugga e si sottragga al servizio dovuto per evitare le sanzioni relative al danno, a differenza del *liveru*, può essere legittimamente ricercato nel territorio arborense per far sì che la giustizia abbia il suo corso e che venga imprigionato. Certamente nella fattispecie prevista da questo capitolo la condizione personale è anche legata al fatto di aver commesso un reato punibile secondo le norme contenute nella *Carta de Logu*, ma la differenza di trattamento tra il *liveru* e il *servu* è ipotizzabile sia derivante in principio dalla possibilità di perseguire quest'ultimo anche allo scopo di un recupero del soggetto in fuga, la cui libertà di spostamento viene quindi limitata. Considerando anche il contenuto del capitolo CLXVI «De isviari serachu» precedentemente citato, parrebbe sia quindi avvalorata l'ipotesi per la quale la condizione non-libera preveda la possibilità di risarcimento di un danno procurato da individui non-liberi (*serachu* o *servu*) anche mediante il recupero, fisicamente, dello stesso soggetto interessato. È interessante altresì notare il riferimento alla formula «allogatione et promissione» relativa al *servu* e che, come già evidenziato precedentemente in merito alla scheda n. 147 (1131-1146) del Condaghe di Santa Maria di Bonarcado (in tal caso, due secoli prima, la formula è «scribo et confirmo»), pare avere molto in comune con la «promissio et confessio» prevista dal diritto giustiniano per i coloni-ascrittizi⁶⁹⁰.

Il termine *servu* non viene altrove utilizzato, limitando dunque la sua attestazione all'importante e fondamentale documento di cui sopra.

⁶⁸⁹ *Ibidem*, p. 460.

⁶⁹⁰ Cfr. anche in questo caso F. PANERO, *Signori e servi. Una conflittualità permanente* cit.. È inoltre opportuno citare quanto rilevato da Carla Ferrante e Antonello Mattone in C. FERRANTE e A. MATTONE, *Le comunità rurali nella Sardegna medievale (secoli XI-XV)*, in "Diritto @ Storia – Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana", III (2004), in particolare le note nn. 173-174-175 dove si ridimensiona il contenuto di tale capitolo. Si tratta dell'argomento in modo più articolato nel capitolo dedicato alle conclusioni.

Si ricorre però in alcuni casi ai termini *servidore* o *serviri*. Il capitolo CXV («Bestiamen in bingnas») recita «Volemus et ordinamus qui su bestiamen domado qui s'at acatare in bingnas, in ortos o in labores andando cum bestiamen rude, sis os pubillos desso vignas et desso ortos et de sos labores, servidores o armentargios issoro bie 'nde lensarent ietando a su bestiamen rude e morrit.inde de su bestiamen domado, qui no 'ndi appat carrigu nen damnu cusso qui bie lo at ochire o lenzare contra voluntadi sua»⁶⁹¹. È ribadita e confermata quindi la presenza anche di soggetti chiamati *servidores* nel contado arborese. Altrove, nel capitolo CXL («De cungiare vingna»), lo stesso termine *servidores* è attestato contestualmente a *serviri* nella frase «dando assos servidores qui loy ant serviri approbia»⁶⁹². Il termine *serviri* è usato anche nell'Indice Generale in riferimento al capitolo CXLV («De qui ant a serviri in vingia qui non usit portare in domo sua arraygua nen fundus») ⁶⁹³, mentre il testo del capitolo CXLV, intitolato («De vigna»), recita

⁶⁹¹ G. MURGIA (a cura di), *Carta de Logu d'Arborea* cit., p. 363. Il documento continua «Et caluncha persona qui adi levorare in su monte in su quale non est usadu de lavorare et ad esser travigho de bestiamen rude, illu depiant rere bene cuniadu. Et si non lu cuniat bene, su damnu qui si lo yat fagher non si deppiat apressare et no 'ndi deppiat pagare tenturas. Et si est bene cuniado, si deppiat maghellare, secundu qui si contenit in sus capidulus desso bestiamen rude».

⁶⁹² *Ibidem*, pp. 397-398. «Item ordinamus qui caluncha persona c'at aviri vigna o terra boida in castigu siat tenuto de contrubuhire et paghare pro rata, secundu qui 'nde 'lli at tochari sa parti dessa cungiadura qui ant fagheri cussos qui 'll'ant esser dae ladus de foras, anta viri clausura et faghene fossu qui 'lloy at esser necessariu. Et si alcuno de cussos qui anta viri alcuna de sas ditas vignas o terra boida et non ant bolear paghare over at esser inopenti de paghare sa parti de su ispendiu qui s'at fagheri et ill'at torrari de su fructu qui s'at aviri dae sas vignas qui at esser subra se, si paghit su dictu ispendiu. Et si bastanti non esseret assu dictu ispendiu, su pubillu dessa dicta vigna siat tenuto de benderilla infra uno mese. De su preciu qui 'ndi at aviri, si 'ndi satisfassat cussa parti. Et icussu qui 'll'at comporare siat tenuto a fagheri et paghare su ispendiu qui sa dicta vigna pro sa dicta cungiadura l'at tochare. Et similmente siat tenuto et deppiat bender cussu pubillu c'at aviri sa dicta terra boida in castigu. Et si comporadore non avirit et acaptare non si 'ndi poderet dessa dita vigna, over terra boida, dividatsi et partat inter icussos qui anta viri vignas in su suprascriptu castiu et a confinare et esser plus apressu dessa dicta vigna, over terra boida. Et icussos qui sa dita vigna over terra ant aviri siant tenudos de paghare sa parti desso dictu ispendiu qui at tochari a sa dita vigna, over terra boida, qui at esser divisa et partata, secundu qu'est narradu de subra. Si veramente qui cussos qui 'll'ant comporare over at qui benne in parte sa dicta terra boida siant tenudos de ponne et plantare a vigna sa dita terra infra uno anno. Et si non la ponet et plantat infra su dictu tempus, siat sa dicta terra dessa corte. Et niente de minus fassat et paghit su ispendiu qui assa dicta terra ad tochare in sa predita cungiadura. Et icussus qui ad aviri vigna in castigu over a ladus de alcuno atero over ortos qui siat dae ladus de foras, qui non at esser bene congiadu, depiatsilli comandare per issu ufficiali et issu iuradu dessa dita villa hui at esser qui infra dies octo lu deppiat aviri congiadu. Et si non lu cungiant dae ladus suo, intraret bestiamen et faghit damnu in vignas over ortos desso viginos, paghint assa corte nostra soldos .xx., emendet e satisfassat su damnu qui cussu vifino at aviri factu et recivido et appido, et issos dictos maiores et iuradus lu deppiant fagherit cungiare ad ispendiu de cussu de qui at essere sa vigna, over orto, dando assos servidores qui loy ant serviri approbia, plus qui per issos ateros dessa villa s'at dare et paghare dinaris duos sa die per ciaschuno, pro qui plus apresse sa causa si possat ispaciare. Et si non l'at bolear paghare, pignorintilli de cussu qui at montare su ispendiu predictu et satisfassat sos servidores. Et si non at aviri atero de poderilli pignorare, prossa dicta vigna over orto, satisfassat dae su fructu dessa dicta vigna over orto, su quali fructu possant sos dictos maiores et iuradus bender a tempus assu megius qui at poder, et paghit sos dictos servidores».

⁶⁹³ *Ibidem*, p. 471.

«Constituimus et ordinamus qui nexuna persona qui s'at alogare et lavorare in vingia non usit ne presumat levare pro portare a dommo sua senza paraula et voluntade de su pubillu de sa vingia plus de raygla segada, nen sanas nen fundos, ad pena de paghare de maquicia libras .ii.»⁶⁹⁴. Il verbo *serviri* non è qui esplicitamente riferito a una particolare condizione personale ma è comunque riferito contestualmente ai termini «s'at alogare et lavorare» di cui il primo, in una certa misura come precedentemente evidenziato, può essere indicativo di una condizione di dipendenza non-libera. Il capitolo CLXXVII («Qui se allogat») offre maggiori dettagli in merito: «Volemus et ordinamus qui quando alcuno homini s'at allogari cum ateri pro serviri ad iornada et lu at inganari ad cullu qui at aviri impromissu cussu tali homini qui si at allogari et ad ingannari sa iornada et non at serviri, siat tenuto cussu tali homini de pagari su ispendiu ad cussu homini qui lu at aviri allogadu et mendit su damnu et paghit de maquicia a sa camera nostra, per dogna bolta qui si 'lli at provari, soldos .xx. per homini»⁶⁹⁵. Si nota in questo caso l'indicazione di messa a disposizione per prestare servizio «ad iornada» in modo simile a quanto registrato per esempio nei condaghi con *dies* o *pede*. Non è tuttavia esplicita la condizione personale del soggetto interessato, né sono disponibili indicazioni che possano farla ipotizzare al di là del generico verbo *allogare*, se non per quanto riportato precedentemente in merito a tale termine ma in questo contesto non collocabile con altrettanta chiarezza e specificità, disponendo il documento solo una sanzione in caso di mancata prestazione del servizio concordato. La connotazione generica del verbo *allogare* nei capitoli di questa importante fonte sembra essere infatti confermata sia da Lupinu che da Murgia nelle relative voci riportate in glossario e il cui significato risulta essere, per il primo, esclusivamente «dare a nolo» mentre, per la seconda, a questa stessa definizione si aggiunge anche «mettersi a servizio, collocarsi in un impiego»⁶⁹⁶; altro elemento che confermerebbe tale considerazione è fornito dal precedentemente citato capitolo CXC VII dove, lo si riporta nuovamente, si legge « si intendat que su pubillu de su bestiamini possat avere et appat regressu contro su pastore, liveru qui siat o servo, qui cum paraula de su donnu suo siat allogadu»⁶⁹⁷ come indicazione esplicita quindi che soggetti liberi o non-liberi indifferentemente si possono *allogare* a un *donnu*, lasciando quindi all'analisi dei singoli casi il compito di stabilire l'effettiva condizione personale degli

⁶⁹⁴ *Ibidem*, p. 404.

⁶⁹⁵ *Ibidem*, p. 436.

⁶⁹⁶ G. LUPINU (a cura di), *Carta de Logu dell'Arborea* cit., p. 211 e G. MURGIA (a cura di), *Carta de Logu d'Arborea* cit., p. 486.

⁶⁹⁷ G. MURGIA (a cura di), *Carta de Logu d'Arborea* cit., p. 460.

individui interessati, ricordando tuttavia quanto detto sopra in merito a questo capitolo e alle considerazioni sul termine *liveru*⁶⁹⁸.

Riprendendo ora la ricorrenza dell'attestazione del termine *conditione*, le disposizioni previste dal capitolo CXXXVIII («De terra boida») sono invece le seguenti: «Volemus et ordinamus qui caluncha persona, de caluncha conditione siat, at aviri terra boida in castigu de vignas depiatilli esser comandadu per issu officiali nostru, maiore dessa contrada, qui cussa terra boida depiat onne a vingia over fageri ponne et plantarello a vigna infra unu annu, over qui 'llu bendat o dedi a persona qui plantareilla possat, su quale comandamentu depiat faggeri iscriviri, qui si possat ischire quando su tempus at esser complidu. Et quando, infra su ditu tempus, cussu a qui at esser fatu su dictu comandamentu dessa suprascripta terra non plantarit over fagherit plantare a vigna, pro qui non bogiat over non possat, non bendat nen det a persona qui ponne over plantareilla pozat a vigna, su dictu officiali sa dicta terra levet et apropit a sa corte nostra»⁶⁹⁹. Alla persona «de caluncha conditione siat» di cui si tratta in questa sezione, sebbene non si faccia esplicita distinzione circa lo status, viene concessa anche l'alternativa di vendere la terra che non sia in grado di rendere coltivabile a vigna, quindi, sulla base del capitolo CLXXV («De qui comporarit») precedentemente citato dove si specifica la non-libertà di vendita per chi sia identificato come *serachu o terrale*, sembrerebbe che l'ampio riferimento alla «caluncha conditione» sia comunque limitato a chi è dotato della libertà di partecipare attivamente al commercio delle terre.

Il capitolo successivo, il CXXXIX («De cungiare vingna»), afferma che «Constituimus et ordinamus qui ogra persona de qualuncha gradu, istadu, over conditione siat, qui at aviri vigna o terra boida in ciaschuna de sas vingnas siat tenuto de contrubuhire et paghare pro rata et secundu qui 'nde 'lli at tohare sa parti dessa cungiadura qui at fagheri»⁷⁰⁰. In questo breve testo si estende la definizione dei soggetti coinvolti non solo alla *conditione* ma anche al *gradu* e *istadu*. È ipotizzabile quindi che nel caso specifico – non essendo infatti prevista la alternativa della vendita ma riferendosi esclusivamente a chi di fatto recinta, coltiva e versa quanto dovuto proporzionalmente al relativo possesso – si faccia riferimento a una categoria più estesa di soggetti, compresi coloro i quali potrebbero non essere necessariamente caratterizzati da condizione libera.

⁶⁹⁸ Cfr. qui, nota n. 690. Il tema viene trattato diffusamente nel capitolo dedicato alle conclusioni (Capitolo IV).

⁶⁹⁹ G. MURGIA (a cura di), *Carta de Logu d'Arborea* cit., p. 395.

⁷⁰⁰ *Ibidem*, p. 396.

Il prossimo dei capitoli sopra introdotti è il CXLII («Qui iscongiarit vigna o orto») dove si legge nella parte iniziale «Constituimus et ordinamus qui nexuna persona de qualuncha istado over conditione siat deppian over presumat ischungiare istudiosamente alcuna vigna over orto qui siat cungiadu, et adprovadu pro cungiadu per issos iurados a ciò alletos». Si nota nuovamente la contestuale attestazione di *istado e conditione*, senza tuttavia ulteriori dettagli, relativa ai soggetti cui si applicano le disposizioni che seguono. Poco oltre però, una volta specificate le pene da comminare a chi si introduca forzatamente nella vigna di altri, si legge che tali provvedimenti non sono naturalmente applicabili a chi debba necessariamente recarsi nella vigna per coltivarla o per qualsiasi altro legittimo motivo: «Et non si intendat cussu homini over hominis dessu pubillu dessa vigna over orto, over sos hominis qui ‘lloy ant intrari a lavorare sas ditas vignas over ortos over per alcuno atero modo a voluntadi de su pubillu dessa vigna over orto, nen etiam deus cussos qui anta viri vigna in castigu over ortos a lados apare, qui de necessitadi convenit qui intrarit in su ortu dessu vigeno pro passare et intrare a su suo»⁷⁰¹. Tra questi soggetti autorizzati sono quindi inclusi anche degli individui definiti come «hominis dessu pubillu», distinti da altri più

⁷⁰¹ *Ibidem*, pp. 400-401. Ecco il testo completo: «Constituimus et ordinamus qui nexuna persona de qualuncha istado over conditione siat deppian over presumat ischungiare istudiosamente alcuna vigna over orto qui siat cungiadu, et adprovadu pro cungiadu per issos iurados a ciò alletos. Non etiam deus usit over presumat intrari in algunas vignas subraditas over ortos qui suo non siat de tempus alcuno, senza paraula de su pubillu de sa vigna over orto. Et qualuncha persona c’at esser acatada over l’at esser provado qui appat ischungiado sudiosametne alcuna de sas dictasvignas ver ortos, si loe at mittiri bestiamen paghit, per ogra bolta qui loe at esser acatadu over l’at esser provadu, libras .x. assa camera nostra et siat maxelladu et mortu su bestiamini, secundu qui si contenit in su capidulo de subra, et fassat ad ispendiu suo congiare sa dita vigna over orto. Et niente de minus siat tenuto de pagare su apreciu et tenturas, secundu qui si contenit in su capidulo de subra. Et siat chertido su accusadore a sacramentu suo. Et si non avirit de undi paghari, istit in prexioni a voluntadi de su signore prossa maquicia, et infini at qui ad aviri satisfactu su damnu qui ad aviri factu a su pobillu de sa vigna over orto. Et icussa persona qui at esser acaptadu intro dessa dictas vignas over ortos pagit per dogna bolta, si est de tempus de fructura, soldos .xl. et satisfassat su damnu qui illoy at aviri factu. Et si non paghat infra .viii. dies, da essa die qui at esser tentu, siat posto in su panghulier, et si at aviri fatu damnu cussu fructu qui at aviri levado. Et si in su attero tempus dess’anno illoy intrarit alcuna persona, paghi tassa corte soldos binti. Et si nun lus paghat, istit im prexioni a plachimentu nostru et assa dita pena. Et non si intendat cussu homini over hominis dessu pubillu dessa vigna over orto, over sos hominis qui ‘lloy ant intrari a lavorare sas ditas vignas over ortos over per alcuno atero modo a voluntadi de su pubillu dessa vigna over orto, nen etiam deus cussos qui anta viri vigna in castigu over ortos a lados apare, qui de necessitadi convenit qui intrarit in su ortu dessu vigeno pro passare et intrare a su suo. Ma chussos illoy possant intrari a pee tantu in cussu loghu qui duos bonos hominis de cussos qui anta viri vignas in su castighu over anta viri dessos dictos ortos tenendo appare, qnt providere qui si fassat s’aidu de intrare et via de passare, si veramente qui cussu qui at intrari et passare a sa vigna over orto suo, de qu’est naradu, cungit s’aidu qui ‘lloy at esser ordinado, ghasi in su intrari comente in su exire, qui at fagheri de passare, qui bestiamen intrari non loy possat a sa dicta pena per dogna bolta qui ‘lloy at esser acaptada over provadu. Et si a su intrari over passare qui at fagheri a levare aghina o araigna over fructu de atera vigna over orto qui suo non siat over illoy fagherit alcuno atero dampnu, siat condempnado comente et icussos qui intrant in vignas over in ortos de ateri, ut subra est naradu. Et icusso pubillu de vigna over orto, o armentargiu o homini suo, over iurado electu a sa guardia desso vignas et ortos et labores, qui ‘llu achaptarint in alcuna de sas dictas vignas et ortos, siat tenuto de accusare.llu comente et issu bestiamini a sa pena qui si contenit de supra».

generici *homini*, forse perché di diversa condizione, come indicato nella parte iniziale del documento.

Analoga attestazione anche nel capitolo CXLVI («De vingia») dove si legge «Item ordinamus qui cisachuna persona, de quluncha istadu o conditione siat, qui at aver vingia in castiu over per se, siat tenuto et deppiat dogni anno, sa die de sancto Quirico, ponne su venidpre over castiadore o castiadores, secundo sa vingia et comente su pubillo at plachere, uno over multso qui ant ad bisongiare a su castiu over vingia at pro see ad pena de pagare, cussu qui no ‘llo at a ponne, soldos .v. per homini cussus qui ant vingia in castiu. [...]»⁷⁰². Ancora al capitolo CLXVIII («De fruttura») il riferimento a «gradu, istadu over conditione»: «Constituimus et ordinamus qui qualunca persone de qualunca gradu, istadu, over conditione siat, non usit nen presumat levare over collire fruttura alcuna d’arbore qui siat in loghu iscongiadu contra voluntate de su pubillu, over guardianu de su predictu arbore, over arbores, ad pena de paghare, cussu qui ‘lloy ad esser acatadu, over ill’at esser probadu, soldos .v. Et paghit sa fruture qui ‘ll’at esser acatada et perdatilla et siatilli leada cussa propria fruttura et dadas et torradas assu pubillu dess’arbore. Et supra ciò paghit su damno et sa maquicia, ciò esti: si sa dicta fruttura fussi istetida leada de die paghit soldos .v. ut supra, et si esserit de nocte paghit soldos .x. Et de issa prova siat crettidu su acusadore at sagramento suo, anco qui siat su pubillo, over atera persona qui in cussa causa tantu pro beni qui siat parti, pro qui sa parte non debet fagheri testimongiu dae see istesu. Però per custa causa, bolemus qui su prescriptu capitulu appat legitimu loghu»⁷⁰³. Si noti già in questi ultimi documenti, e in seguito, il ricorso al termine *pubillu* (“padrone”), con riferimento tanto a beni materiali (vigna, frutti, etc.) quanto a *homini*, a evidenza della analogia sostanziale del possesso di beni e di persone. I capitoli CXLVIII («De

⁷⁰² *Ibidem*, p. 405. Il testo prosegue «Et icussos qui ant vingia a per see qui ant bisongiare benidore pro see paghit soldos .vi. pro sa mala cura sua et minus prexu dessos ordinamentos. Et niente de minus siant tenudos infra dies .iii. de monne so dito benidore over castiadore, ad pena de su doppiu de sa pena suprascripta. Et issos bennidores qui ant esser in sas ditas vignas deppiant esser satisfactos inanti qui su fructu dessa dicta vingia inde siat leadu. Et si ciò non si fagheret, siant constrictos per sos officiales de sas villas dundi ant esser. Et si veramente sos venidores de alghunas desso dittas vingias, in su tempus qui ‘ll’at a guardare, si ‘ndi partirit et in sa dicta vingia over vingias s’at fagher damnu in su predictu tempus qui si partirit, su dictu castiadore deppiat satisfagheri assu pubillu su damno qui ‘lloy at esser factu. Et si non at de quitheu paghare, istit in pregione fini a tanto qui ad aviri satisfactu a su pubillu su danno».

⁷⁰³ *Ibidem*, p. 407.

melloni)»⁷⁰⁴ e CL («De faba»)»⁷⁰⁵ prevedono simili disposizioni in riferimento ad altri prodotti ortofrutticoli, con la considerazione di «gradu over conditione». Il capitolo CXLVIII vede inoltre nuovamente l'attestazione di «homini suo» (del *pubillu*) come possibile testimone oculare del punibile sconfinamento di bestiame altrui nell'orto coltivato, distinto da altri soggetti indicati come *iuargiu* (“bovaro”) o *armentargiu* (“amministratore”) o *iuradu* (“giurato”). Analoga contestuale attestazione è anche presente nel capitolo CLI («Muda de boes»)»⁷⁰⁶, mentre nuovamente al capitolo CLIII («De vachas») ci si riferisce a «dognia persone de qualuncha grado, istadu over conditione siat»⁷⁰⁷.

⁷⁰⁴ *Ibidem*, p. 408. «Item ordinamus qui nexuna persona, de qualunca gradu over conditione siat, non usit nen presumat intrare in alcuno ortu de meloni qui siat congiadu. Et si alcuna persone illoy at intrare et illoy at esser acatado over ill'at esser provadu, s'est de die paghit soldos .v. et s'est de nocte pagit soldos .x. et paghit su damno a su pubillu dess'ortu, et perdat su melone et siat de su pubillu dess'ortu. Et per issa prova si intendat qui siat cretidu a sacramentu suo su accusadore. Et si alcuno bestiamini at intrare in alcunos de sos ditos ortos qui siat congiadu et provadu pro congiadu per issos iurados electos at provare vingias et ortos cunyadas, su pubilly dessu ortu o homini suo o iuargiu o armentargiu suo o iuradu qui 'll'at acaptare, bie 'llu deppiat ochire et denunciarello, secundo qui si contenit in su capitulu de supra dexas vingias et ortos, et icussa pena qui in su capidulu si contenit».

⁷⁰⁵ *Ibidem*, p. 409. «Volemus et ordinamus qui persona alcuna, de calunca gradu over conditione siat, non usit nen presumat intrare in alcuna terra de fa, o de xixiri, o de lupino, o de alcuno ligumine, congiado over iscongiado, qui sa dita terra non siat sua. Et si alcuna persone illoe at esser acatado, over illi at esser probado, si est de die paghit soldos .x. et si est de nocte paghit soldos .xx. et paghit su damno a su pubillu de su dictu ligumen et perdat su legumen. Et in sa proba, si intendat qui siat cretidu su accusadore a sargamentu suo. Et issu bestiamini qui si 'lloy at acatare si ochiat et condennent comenti et issu bestiamini qui s'at acatare in su lavoro».

⁷⁰⁶ *Ibidem*, p. 410. «Constituimus et ordinamus quiomnia persona, de qualunca gradu, istadu over conditione siat, deppiat mitteri et tenne in muda et guardia cussos boes domados, ruis armentargius qui at aver de omnia tempus. Et cussos qui non los ant mittere et tenne in muda et guardia in omnia tempus pagit per dogna bolta qui 'll'at esser acatado soldos .xx. Et icussu pubillu over homini o iuargiu suo qui ad aver ad tempus de arare, over carradore qui at aver torrado alcuno iuho, deppiat sa nocte atsinare cussu iuho over iuhos qui at aver trubado cussa dia ad icusso qui at esser guardianu de sos ditos boys, pro qui 'llos deressent in loghu et in parte qui non fassant damno in vingias et ortos over labores. Et icussu pubillu over homini suo o iuragio qui ciò non at faghete paghint per dogna bolta soldos .v. et a su pubillu dessu iuho, c'at esser mortu faguendo damno. Et si non loy morret, paghit su damno ad qui 'll'at aver fatu et issas tenturas. Et s'est homini de dinaris over iuargiu, paghit su iuho qui s'at ochier a su pubillu et si non loy morret, paghit su damno ad icussu qui 'll'at aviri factu et issas tenturas. Et si su dictu homini o iuargiu non averit de quitheu paghare, istit im pregione infini qui at aver satisfactu sos boes et tenturas et damno c'ant aviri factos sos dictos boes. Et dae dies .xv. de freargiu siant tenudos ciaschuno qui 'llos at aver et tenne at muda et guardia de torrare. llos ad corte».

⁷⁰⁷ *Ibidem*, p. 412. «Volemus et ordinamus qui dognia persone de qualuncha grado, istadu over conditione siat, qui at aver vachas et ebbas illoy depiant tenne in sas dictas vachas vachargios et in sas ebbas asones, secundo sa quantitate de ciaschuno armento et de dognia truma de omnia tempus de s'anno. Et qui contra fagheret depiat paghare, per dogna bolta qui at esser acatado over qui 'll'at esser probadu non averet illoy postu bachagiu over asones secundum qui est narado de supra, paghit per dogna volta a sa camera nostra libras .ii., sos calis vachagios et asones siant tenudos et deppiant sas ditas bachas et ebbas colliri et gordare et tenne in sos montes usados, qui non siant in sa villa nen in abitatione de arare ne de paschere bestiamen masedo, da essa prima die de sancto Saturro infini a dies .xv. de lampadas sas ebbas, et issas bachas infini assa prima die de treulas. Et tando sos vachargios et asones illas deppiant tenne in guardia, qui non intrint in pardo de hierro. Et si 'lloy intrant, siat licidu de ochirella gasi dessu armentu de sas vachas comenti e dexas turmas dexas ebbas una tantum per bolta. Et icussas ebbas et bachas qui s'ant ochier in sos dictos pardos siant de sos pardargios qui 'llas ant ochier, si morret dintro desso pardo. Et icussu qui non at montare su bestiamini qui at aver in guardia, secundum qui est narado de supra, paghit a sa camera nostra soldos .xx. Et

Stesso riferimento anche nel capitolo CLXXVI («Qui furarit») dove si tratta di furti o sottrazioni contro il volere del *pubillu*, il proprietario dei beni: «Item ordinamus qui si alcuna persone de qualunca gradu o conditioni qui at esser provadu qui at levare over furari, ad mala voluntadi de su *pubillu*, dae alchanu cuyli de alcunu pastori alcunu istergiu over attera causa qui in cussu cuyli esseret et legitimamenti si ‘lli at esser provadu, paghit de maquicia a sa camera nostra, secundu qui in su capidulo de qui furat dae domo si contenit et mendit su dannu a su *pubillu*. Et si non paghat infra dies .xv. de qui at esser iuygadu, seghit.si.lli origla in totu qui ‘lla perdat»⁷⁰⁸.

Ultimo capitolo dove sono attestati «gradu o conditioni» è il CLXXXVI («Qui tocarit bestiamen») dove si legge «Volemus et ordinamus qui nexuna persona de caluncha gradu o conditioni non deppiat nen presumat tocari nen bortari de ladus alcuna bestia qui acatarit morta, si pastori non est qui ‘llu mirarit pro su sinnu. Et totu cussos qui l’ant mirari et pastori non siant, paghint cussas talis personis over persona su dannu a su *pubillu* de su bestiamini et de maquicia a sa corte nostra, secundu qui in su capitulu de qui furat si contenit, tota borta qui si ‘lli at provari legittimamente»⁷⁰⁹. In questo caso si nota anche il riferimento a *pubillu* come padrone di bestiame, oltre quanto precedentemente specificato. Solamente di *gradu* o *istadu*, separatamente quindi da *conditioni*, si tratta invece al capitolo CLXXIV («De terminis») ⁷¹⁰, XLII («De qui lavarit prestanza») ⁷¹¹ e XCXV («Vingias») ⁷¹².

issu ufficiale comandt a su dittu pastore qui infra dies tres deppiat montare. Et si non obediret et fagheret su commandamentu, deppiatillu tenne et mandare a prexione et fassat gordare su dictu bestiamen ad ispendiu de so ditu pastore, qui at tenne in guardia et paschiri cussu predictu bestiamen de supra narrado».

⁷⁰⁸ *Ibidem*, p. 435.

⁷⁰⁹ *Ibidem*, p. 445.

⁷¹⁰ *Ibidem*, p. 433. «Volemus et ordinamus qui nexuna persone de qualunca gradu o istadu usit nen presumat istrumari lacanas de terra qui sunt confinadas agenas. Et qui ‘ndi at istrumari et ad levare termenes, et provadusilli at esser legitimamente, paghit de maquicia a sa corte nostra libras .xxv. senza misericordia alcuna et mandat sa terra qui at avere istrimadu. Et si non paghat infra dies .xv. de qui at esser iuygadu, seghitilli sa manu destra».

⁷¹¹ *Ibidem*, p. 277. «Volemus et ordinamus qui caluncha persona, de chaluncha gradu over stadu siat, at levare alcuna prestanza, acomandicia over deppidu alcuno in credenza over in atero modo, cum carta o senza carta, et non at paghare ad icussu qui ‘ll’at aviri prestadu, acomandadu over fatu credenza infra su ditu tempus qui intra issos at esser postu, et ciò ad esser legittimamente convintu, su ufficiali de cussu loghu, at requesta dessu creditore qui at avire sa restitutioni, deppiant fagheri tenni et miter in pregione a su ditu debitore dae libras .v. in susu, exceptu qui su dictu debitore darit paghadores a su dictu creditore de’llu paghare infra dies .viii. Qui in custu casu non lu deppiant miter in pregione. Et si non dat sos dictos pagadores, qui istit in pregione infini qui at aviri satisfactu su dictu depidu, supta pena ad icussu ufficiali qui contra fagherit de libras .x. et de paghari su dictu deppidu da esse over dae sos benes suos».

⁷¹² *Ibidem*, pp. 457-458. «Constituimus et volemus nos obviari et dai remedio a sa malicia de multus qui supta specie et colore de sa guardia de vignas, ortos et labores non possant tenne nen dannigare indebitamente su bestiamen domado over rude. Ordinamus que nexuna persona, de qualuncha gradu, istadu over ordini siat, deppiat over presumat bestiamen alcuno miter in vignas, ortu over labores istudiosamente pro intentione qui ‘lloy siat mortu, over tentu, over levare.llu dae su pastu over ochirellu in pastu pro se over pro atero, et dari

In quest'ultimo caso si aggiunge anche il lemma *ordini*. Di «ciascuna persona» si parla infine nel capitolo LXXIX («De appellationibus»)⁷¹³ dove però il riferimento non è alla condizione bensì a tutte le persone soggette a procedimento in tribunale per il quale si sta pronunciando sentenza e legittimate a ricorrere in appello seguendo le disposizioni indicate. Le ultime indicazioni qui raccolte e citate riguardano l'attestazione di termini quali *pubillu* e *donnu*, già in parte riportate in altri capitoli precedentemente descritti. Si tratta dei seguenti documenti: CLX (sezione «Ordinamentos de cumonis, de maxellos, de terminis e iniurias»)⁷¹⁴, CLXI («Cumonis»)⁷¹⁵, CLXII («Cumonis»)⁷¹⁶, CLXIII («Comonis»)⁷¹⁷ – in particolare in questo capitolo relativo come altri al contratto di soccida⁷¹⁸, si pone in relazione il verbo *servire* («secundu qui at aviri servidu») alla tipologia contrattuale sopra

ad intendere qui 'llu appat mortu over tentu in vingia over orto o lavore. Et icussu a qui at esser acatadu over provadu legitimamenti, et intendatsi qui siat prova legitima dae unu testimongio in suso in cusu articulo tantu, non obstante qui dae subra narat qui siat cretidu a su sacramentu suo su acusadore, deppiat esser condemnadu et paghit per dogna bolta a sa camera nostra libras .xv. infra dies .xv. ed qui l'at esser provadu. Et si non las pagat, siat fustigadu. Et issu simili si intendat de cussu qui at mitter in pardu de siilu over inpardu de mindas bestiamen qui at esser vedadu, ad intentione qui 'lloy esseret maxelladu, over tentu pro se over per atere. Et si cussu de qui esseret du dictu bestiamen over su pastore non poderet avere sa dicta proa et boleter qui deberet iurare cussa persona ad qui de ciò avirit suspectu, cussa persona siat constricta a iurar qui in ciò non siat culpabili. Et si 'llu iurat, siatindi leberadu de sa dita pena. Et si iurare non at boleter qui non appat factu cussu qui su pubillu over pastore de su predictu bestiamen li at apponne, paghit sa pena qui de supra est narado et declarado».

⁷¹³ *Ibidem*, p. 320. «Item ordinamus qui ciascuna persona qui s'at sentiri agravadu de alcuna sententia qui 'lli esseret dada incontra si pozat appelari, si bolet, incontinente viva voce, o per iscriptu infra dies .x. de qui ad esser dada sa sententia, et qui cussa appellatione et icussu processu dessa questione deppiant levare et presentare assa corta infra ad ateras dies .xv., et si ya non romaneret pro culpa et negligencia dessu nodaiu over scrivanu qui non lu daret su processu infra su dictu tempus».

⁷¹⁴ *Ibidem*, p. 419. «Constituimus et ordinamus qui si alcuno homini levarit cumoni de atera persona de alcuno bestiamen et ad cussu pastore si 'lli at provari fraudu de bestia qui averit bendida o donadu o mandigadu et non lu at narri a su donu suo quando ant fageri ragione intro dessu annu qui fassiant ragione de su bestiamini, et provarisilli at legitimamenti, perdat su cumoni et pagit de maquicia a sa corti nostra libras .xxv.».

⁷¹⁵ *Ibidem*, p. 420. «Item ordinamus qui su cumonargio siat tenuto et depiat dari parti de casu et de lati de dogna tempus qui intrada fagheret a su donno suo. Et si 'lli provarit legitimamenti qui sa parti non darit a su donno suo, perdat su cumoni et paghit de maquicia a sa corte nostra libras .xxv.».

⁷¹⁶ *Ibidem*, p. 421. «Volemus et ordinamus qui nexuno comonargio non usit nen depiat levare cumoni supra cumoni senza voluntadi de su donno suo et senza lu cumbidari. Et si 'llu levarit a voluntadi sua senza lu squiri su donno suo et 'nd'esser combidadu, perdat su cumoni et paghit de maquicia a sa corte nostra libras .xxv., sas qualis libras .xxv. paghit ad cumonali cum cullo qui 'llu at desviari de 'lli dari cumoni havendo cumoni».

⁷¹⁷ *Ibidem*, p. 422. «Constituimus et ordinamus qui si alcuno cumonargiu refudarit alcuno cumoni senza compleri su cumoni a su tempus qui inter issos at esser assignadu et non boleter plus istari in su dictu bestiamini, su donno de su bestiamini non siat tenuto de 'lli dari parti alcuna, si non complit su tempus de su cumoni, salvu si cussu cumonargiu mostrarit causa legitima qui non poderit istari ad compliri su dictu cumoni. Et si gasi mostrat legitimamenti, qui su domu li siat tenuto de 'lli dari sa parti qui 'llis at tocari, secundu qui at aviri servidu».

⁷¹⁸ Cfr. tra gli altri in merito alla soccida G. MELE (a cura di), *Chiesa, potere politico e cultura in Sardegna dall'età giudiciale al Settecento – Atti del 2° Convegno Internazionale di Studi – Oristano, 7-10 Dicembre 2000*, Oristano 2005 (in particolare p. 80).

citata –, CLXIII («Cumonis»)⁷¹⁹, CLXV («Cumonis»)⁷²⁰, CLXVII («De su pardu»)⁷²¹, CLXIX («De pardu»)⁷²², CLXX («De sas ebbas»)⁷²³, CLXXVIII («De triulari»)⁷²⁴, CLXXX («De sa muda de boes»)⁷²⁵, CLXXXI («De boes de mala fama»)⁷²⁶, CLXXXII

⁷¹⁹ G. MURGIA (a cura di), *Carta de Logu d' Arborea* cit., p. 423. «Item ordinamus qui nixuno comonargiu de nixunu bestiamini non possat nen usit mudari su dictu bestiamini qui 'lli at esser dadu ad cumoni in atero loghu pro cuyli overo pro abitari, senza licentia de su donnu suo. Et si contra fagherit secundu de supra et damnu recivirit su ditu bestiamini, siat intenudu cussu cumonargiu qui at mudari su ditu bestiamini de pagari su damnu qui at reciviri cussu bestiamini a su donnu suo. Et si non at de guiteu paghari, istet in pregioni infini qui su donni suo siat pagadu».

⁷²⁰ *Ibidem*, p. 424. «Volemus et ordinamus qui ciaschuno cumonargiu siat tenuto de faghene ragione de su bestiamini qui si 'lli at esser dadu ad cumoni a su donnu suo una bolta de s'anno, sa quali ragioni depiat fagheri a dies .xv. de sanctu Gavini a su donnu suo dognia annu una bolta. Et qui non at fagheri ragioni siat tenuto de pagari su damnu qui at esser factu a su donno suo in su dictu bestiamini».

⁷²¹ *Ibidem*, p. 426. «Item ordinamus qui sas ebbas qui s'ant acatari intro dessu pardu de siidu qui su maiori de pardu et issos iurados de pardu siant tenudos de maxellari de sas dictas ebbas over qui 'llis fassant tentura, de sa quali tentura depiant levare soldos .x. a su pubillu de sas ebbas. Ma bolemus qui non deppiat maxedari si non abastat ad ebbas .x. in susu. Et si non abastant ad ebbas .x., qui depiant levare su mayore de pardu cum sos compangios soldos .i. per pegus».

⁷²² *Ibidem*, p. 428. «Constituimus et ordinamus qui nexuna persona de sa villa qui at aviri ebba domada non usit nen deppiat reere sa dita ebba intro de pardo. Ma bolemus qui cussas talis ebbas deppiant istari foras dessu pardu, dae una parti qui non fassant damnu ad cavallu domadu. Et si alcuno cavallu domadu si ghistari per culpa et cagioni de cussa ebba, su popillu de cussa ebba siat tenudu de paghari cussu cavallu over damnu qui 'ndi reciverit su pubillu de cussu cavallu, si legittimamenti ind'est convintu qui per culpa de cussa ebba at apidu cussu dannu».

⁷²³ *Ibidem*, p. 429. «Item ordinamus qui su maiori de sa villa deppiat assignari unu loghu remonidu dae una parti a sas ebbas, im parti qui cavallu domadu non v'intrint, et ponniri pena a su pubillu de sas ebbas domadas qui deppiat reere sas ditas ebbas in cussu loghu ad issos consignadu per issu maiori supraditu, suta pena de pagare a sa corte nostra qui contra fagherit libras .v. Et perdat sas ebbas».

⁷²⁴ *Ibidem*, p. 437. «Constituimus et ordinamus qui quando sos asones in tempus de treulari ant impromittiri ad alcuna persone de treulari s'ariola et lu ant ingannari, paghint cussos talis asones over asone su despendiu qui su pubillu de sa ariola at aviri factu et issos manalis qui at aviri allogadu pro sa dita ariola et paghit su damnu qui li intervenerit de su lavori et de maquicia a sa camera nostra libras .v. et siat tenudu de fagheri sa ariola de nou. Et in simili pena si intendat su pubillu de sa ariola quando ingannarit a su asone, qui no li lassarit treulari sa ariola».

⁷²⁵ *Ibidem*, p. 439. «Volemus et ordinamus qui, pusti qui at esser missida sa muda de sos boes, et si alcuna persona de sa villa bi baturit alcunu boe furisteri a su armentu, qui cussu pubillu de su ditu boe lu depiat clobari a boe istanti de sa villa. Et si, sendo clobadu secundu de supra, su ditu boe torrarit, sendo clobadu, cussu boinargiu qui at aviri in guardia sos ditos boes siat tenudu, cusu tali boinargiu, de torrari berby sa note qui at esser mancadu su ditu boe a su pubillu. Et si su dictu boynargiu non torrarit berbu a su pubillu sa noti qui at mancaru su ditu boe, qui cussu tali boynargiu siat tenudu de torrari a su armentu su dictu boe ad ispesas suas. Et si nun lu torrarit, pagit su damnu a su pubillu de su ditu boe».

⁷²⁶ *Ibidem*, p. 440. «Constituimus et ordinamus, si in casu haverit in su armentu de sos boes domados alcunu boe qui esseret de mala fama, qui cussu pubillu de cussu boe de mala infama siat tenuto de lo clobari ad boe qui non siat de mali infama. Et si cussu pubillu de cussu tali boe non lu boleter clobari cussu tali boe segundu de supra, et cussu boe intrarit in alcunu logu et fagerit damnu et esseret mortu faguendo damnu, su boynargiu non siat tenuto de lu pagari».

(«De boynargus»)⁷²⁷, CLXXXIII («De sinari su bestiamen»)⁷²⁸, CLXXXVIII («De su cane qui fagherit damnu»)⁷²⁹, CXCIV («De bestiamen»)⁷³⁰ e, infine, CXCVI («De arari»)⁷³¹. In

⁷²⁷ *Ibidem*, p. 441. «Item ordinamus qui si alcunu boynargiu qui haverit bois in guardia li fuirit alcunu iuhu over boe dae sos boes qui teneret in guardia, cussu tali boynargiu siat tenudu qui su die qui 'lli at esser fuidu su dictu iuhu, over boe, qui su nocte qui at torrari lu depiat dari ad intendiri ad su pubillu de su dictu iuhu over boe qui 'lli esseret fuidu ad malavogia sua. Et si gasi faghit, su dictu boynargiu non siat tenudu ad pena alcuna. Et si gasi non fagherit, secundu de supra, siat tenudu cussu tali boynargiu de torrari su ditu iuhu over boe ad ispesas suas a su armentu dessos boes domados».

⁷²⁸ *Ibidem*, p. 442. «Volemus et ordinamus qui sos officialis nostros, ciascunu in su officiu issoro, deppiat chircari, dogna annu una bolta, su bestiamini rudi, si sunt sinnados et portat ciascunu su sinnu de sos pubillos. Et si 'ndi acatarit qui non esserent sinnados, qui cussu officiali over officialis lu deppiant levati cussas talis bestias qui non ant esser sinnados pro sa corte nostra, pro qui bolemus qui ciascuna bestia siat sinnada a su sinnu de su pubillu. Et cullu officiali qui non l'at fagheri, secundu qui in su dictu capidulu si contenit, siat condampnado ro sa neglignencia sua a sa corte nostra in libras .x.».

⁷²⁹ *Ibidem*, p. 447. «Item ordinamus et constinuiamus si in cantu alcunu cani de loru over iagaru andarit ad posta sua et fagherit damnu in alcuno bestiamini, su pubillu de cussu tali cani over iagaru qui fassat cussu damnu siat tenudu de paghari su damnu qui at aviri factu a su pubillu de su bestiamini, si legittimamenti si provat qui cussu cani over iagaru avirit factu ateru damnu senza cussu ad alcuno bestiamini. Et si non si provarit qui cussu cani over iagaru non avirit fatu ateru damnu si non cussu, qui su pubillu de su cani over de su iagaru, si non bolit paghari su damnu qui at aviri fatu, qui det su cani a su pubillu de su bestiamini, provadu qui non avirit fatu ateru damnu si non cussu, secundu de supra».

⁷³⁰ *Ibidem*, pp. 454-456. «Volemus et ordinamus qui totus cussos qui anta viri bestiamen domado over rude tenghant modo de guardare. Ilo o fagheriillu guardare, secundu qui in sos capidulus de supra est narado. Et icussos boes domados et armentu de vachas domadas et aradu o covallus o ebbas o molentes domados, qui s'ant acatare in lavore nadu infini assa prima die de ienargiu, cussos pubillos dessoro lavore hue s'ant acatare o armentargiu o homini suo over iurado de pardu tenere illos at poder et presentare. Ilos a su maiore. Et per ciaschaduna dessoro ditas bestias paghit su pubillu, si non las at aviri missidas in muda o in corda o in guardia ultra cussu qui si contenit in su atteru capidulu de miterellos in muda, paghit soldos .vi. per dogna bolta qui acatados ant esser. Et si in muda over a corda ant esser missidos over dadus a guardia, paghint sos dictos soldos .vi. per bestia su pastore. Et si tenne forsi su bestiamen non si at poder, ischiri ant et conoschire de qui at esser s'at poder. Et si conoschire lu ant poder, benne at assu maiore de sa villa et declarare su ditu bestiamini. Et declarado qui 'lli at aviri et denunciado, de sa quale denunciazione siat cretidu su acatadore a su sacramentu suo, ad fagheri paghare dae su pubillu de su bestiamen over pastores qui ant esser in culpa, secundu qu'est naradu, soldos .vi. per bestia per ciaschuna volta qui 'lloy ant esser biidos et acatados comente et qui 'llis averit tentos, de sa quale condemnatione deppiat aver et appat su acatadore sa tersa parti. Et dae sa prima die de ienargiu inante, senza indi fagheri clamo over denunciazione alcuna inante, lu possat et depiat lensari et ochire in su lavore qui 'll'at acatare, senza pena, mittendo boghi o faghendo clamo de cussu bestiamen qui at aviri mortu over lensadu de presenti qui 'llu possant ischiri in sa villa o in sa habitazione, de sa quale at esser mortu si in saltu non at poder acatare personas a qui 'llu possat declarare. Ma cussa die non passit, s'at esser hora debita, over sa seguente die, qui su ditu clamo non fassat a su maiore et a sos iurados de sa villa sa bestia over bestias de qui ant esser, qui 'llas ant cognoschere su pilamini, s'est de die. Et s'est de nocte, non siat tenudo a declarare pilamini, ma declarat et narit qui avirit lensadu bestiamen in su lavore qui 'll'at aviri lenzadu. Et si morrit intro de lavore suo over d'atiri, siat de cussu qui 'll'at aver mortu over lensadu. Et si morret foras de lavore, siat de su pubillu de sa bestia qui at esser morta. Et pro cussos pegus qui 'lloy ant esser acatados, qui non ant esser mortos et apidos que su pubillu de su lavore no lo ast aviri, bene qu'esserent lensados, paghit su apreciu qui at aviri fatu in su lavore su pubillu over pastore de su bestiamen a su pubillu de su ditu lavore. Et si at esser una bestia qui si 'lloy at acatare, cussa deppiant ochire over lensare. Et si ant esser plus, duas bestias per bolta et non plus. – De bestiamen rude – Et si ad esser alcuno bestiamen rude de sos predictos qui sunt narados in su capidulu de supra qui s'ant acatare in lavore nadu, gosi infini a su primo die de ienargiu comenti et posca, si possat et deppiat ochire seghendo. Ius dae su lavori, gosi foras de lavore comenti et intro de lavore, hue los ant poder conseguire in sas aydationes de sos lavores. Et siant de cussos qui 'll'ant ochire. Veramente qui cussu qui 'll'at ochire deppiat fagheri clamo et denunciazione a su maiore et iurados de cussa villa hue s'at ochire, secundu qu'est narado in su capitulu de supra de su bestiamen domado. Et niente de minus su pubillu de su bestiamen over su pastore qui at esser in culpa pagit su apreciu et danu qui su dictu bestiamen ad avirit fatu. – Bestiamen menudo – Et si ad esser alcuno bestiamen

tutti questi casi sono significative le attestazioni di *pubillu* e *donnu* con riferimento prevalentemente a beni materiali, vigne, bestiame, a supporto di quanto detto in merito alla indicazione degli stessi in relazione a esseri umani, che quindi sono talvolta assimilabili, a seconda della condizione personale, a beni materiali.

minudo, ciò est berbegues, porcos de gamma o cabra, qui s'ant acatare in lavore nadu, depiat esser maxellada sa gamma ogra bolta de pegus .v., s'ant esser dae .x. pegus in susu, et dae .x. pegs in gioso .ii. pegus. Et paghit su damnu et apreciu a su pobillu de su lavore su pastore. – Porchu mannali – Et issu porcho mannali qui si 'lloy at acatare lu ochiant et siat de cussu qui 'll'at ochire, si morret inante de compliri a domo de su pubillu. Et si ochier non lu a poder, denunciuet.illu a su maiore et paghit su pubillu de su porco soldos .ii. per ciascuna bolta qui 'lloy at esser acatadu, et issu apreciu et damnu qui at aviri factu a su pubillu de su lavore. Et siat.inde cretidu su acusadore a su sacramentu suo et appat.inde sa mesidadi de sos dictos soldos .ii. sa corte et iss'atera mesidadi appat su acusadore. – Mazellos e apressos – Et simigiantemente si intendat qui fagheri deppiant de ciaschaduno de su bestiamen, de pensa, maxellos, apressos et condennationes, qui s'ant acatare avire fatu et fagherint dampnu in su lavore qui at esser portadu et misida in ariola infini a qui 'nd'at esser levado in totu».

⁷³¹ *Ibidem*, p. 459. «Item ordinamus qui nexuna persone usit over presumat arari in loghu over parti hue usit et istit bestiamen rude pro fagheri narboni over pro attero modu. Et si alcuna persona illoe ararit, cussa persona qui 'll'at arare illu cungit pro si forte modu qui bestiamen non loy possat fagheri damno. Et si puro bestiamen illoy intrarit et fagherit illoy damnu, nen tenne nen ochiere si 'lloy possat nen etiam deus apersari su damnu qui anta viri fatu, exceptu qui si poderet provare legittimamente qui istudiosamenti esseret apertu et ischungiadu per alchuna persona. In su quali casu, su qui 'llu avirit apertu over ischungiadu depiat pagare et satisfagere su damnu over apreciu qui at aviri factu su bestiamini qui 'lloy at esser intradu. Veramente qui custu capidulu non periudichit ad icussos qui anta viri saltus arengados foras de aydationes de villas, ma cussos qui 'llos ant aviri sos dictos saltos et ant arari in cussos et bestiamen at intrari in su lavore qui 'lloy at esser, qui su pubillu de su saltu possat maxellari in su lavore, comente illo podet maxellari in su pastu. Et apreciu over tenturas su pubillu de su bestiamen paghare non deppiat».

CAPITOLO III

CATALOGNA: UNA SINTETICA E MIRATA COMPARAZIONE CON LA SARDEGNA

III.1 Il *Liber Feudorum Maior* (fine secolo IX – XIII secolo)

Il *Liber Feudorum Maior*, qui consultato nell'edizione del 1945 a cura di Francisco Miquel Rosell⁷³² raccoglie un significativo numero di documenti relativi alla Corona d'Aragona compilati tra fine IX e metà XIII secolo, dei quali si prendono in considerazione nella presente ricerca quelli relativi ai secoli XI, XII e XIII.

Un primo documento che vede attestati dettagli riguardanti prestazioni da fornire su un «manso in comitatu Gerundensi», attuale Girona, consiste in una «carta donationis» effettuata in data 24 aprile 1054 dalla contessa Ermessenda di Carcassonne a favore dei coniugi *Edelgod* e *Sabrosa*, comprendente «masada una de terra, tota ab integro, cum suis pertinenciis omnibus et cum eius et earum regressiis, sub tali, videlicet, conventu et racione, ut libere et quiete habeas vel teneas prescripta omnia in meo servicio de me, prescripta comitissa, vel successoribus meis, et ut facias inde ipsum servicium et dones ipsum censum mihi vel successoribus meis quod soliti erat dare et facere in preteritis temporibus successoribus meis et sit sibi licitum iam dicta omnia vindere, donare, comutare tuo simile

⁷³² F.M. ROSELL (Reconstitución y edición por), *Liber Feudorum Maior – Cartulario real que se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón*, Voll. I-II, Barcelona 1945.

pagense et ut, in Christi nomine, firmam obtineas potestatem per mancos VIII, quod mihi dedisti»⁷³³. Si nota in particolare la locuzione «ab integro», in questo caso tuttavia riferita al bene fondiario e non a individui, e a servizi, unitamente a censi non meglio specificati, riferiti alla stessa terra.

Del 13 marzo 1067 una «convenientia et donatio» da parte della contessa Rangarda di Carcassonne al genero Guglielmo e relativa a beni nel «comitatu Redensi», attuale Razès in Nuova Aquitania, dove si legge, in relazione a *castellos* inclusi nell'atto, «Et ipsos castellos, quos ego, predicta Rengardis, habeo vel habere potuero in predicto comitatu, in potestate de Guillelmo iam dicto los metre et poderos le n fare, sine suo engan, et affidar los si fare ad omnes homines qui eos tenent per me aut in antea tenerint, sine suo engan»⁷³⁴; sembrerebbe quindi che i possedimenti della contessa includano anche, nelle pertinenze, *homines* non meglio definiti.

In un «instrumentum venditionis» del 29 dicembre 1068 si legge che il conte di Barcellona, Raimondo I, e la moglie acquistano da *Arnallus Sale* e consorte numerosi *alodes* nel «comitatu Ausone», la regione del Penedès, comprendenti *mansi* sui quali sono elencati anche i residenti con relativi eredi. La vendita prevede «Que, vero, predicta omnia superius scripta de nostro iure in vestro tradimus dominio et potestate ad vestrum plenissimum proprium», quindi con la completa cessione dei diritti su quanto elencato⁷³⁵.

Una interessante «Carta populationis Villae Liberae Confluentis» del 9 aprile 1075 (la datazione può essere posteriore: 1088, 1090 o 1092) registra invece l'iniziativa di popolamento di «Villafranca de Conflent», nei Pirenei Orientali, da parte del conte Guglielmo Raimondo che dona «Villa Libera» disponendo che «qui in eadem venire venturique sunt, cuiuscumque sint ordinis vel iure libertatis, omni careant servitute, postquam ibi adstabunt», rendendo dunque il nuovo insediamento estremamente attrattivo

⁷³³ *Ibidem*, Vol. I, doc. 390, pp. 408-409. Cfr. anche M. MARTÍNEZ, *Noves hipòtesis sobre l'origen, els límits i les advocacions de la parròquia de Caldes*, in «Quaderns de la Selva», 28 (2016), pp. 19-39, in particolare p. 22.

⁷³⁴ F.M. ROSELL (Reconstitución y edición por), *Liber Feudorum Maior* cit., Vol. II, doc. 814, pp. 296-298. Cfr. anche A. BONNERY, *Le Razès historique. Permanences et ruptures*, in «Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès», n. 11 (2000), Annals 1998-1999, pp. 87-103.

⁷³⁵ F.M. ROSELL (Reconstitución y edición por), *Liber Feudorum Maior* cit., Vol. I, doc. 394, pp. 413-414. Ecco gli individui elencati: «in primis, ipsum mansum de Torondelo, ubi habitabat Adam vel sui heredes, et ipsum mansum de Beteda, ubi habitabat Formigo vel sui heredes, et ipsum mansum de Cerreda, ubi habitabat Durandus vel sui heredes, et ipsum mansum ubi habitabat Miro, et ipsum mansum de Pino, ubi habitabat Eldebertus et sui heredes, et ipsum mansum de Corbera, qui fuit de Richelmo, et ipsum mansum de Rocha, ubi habitabat Anfred cum suis heredibus, et ipsum mansum ubi habitabat Albaricus cum suis heredibus; [...] ipsum mansum ubi Petrus Mironis habitat».

per coloro che desiderino tentare di sottrarsi a una condizione non-libera, evidentemente presenti in area Catalana, trasferendosi nel nuovo centro per godere, in questo caso specifico, di condizioni più vantaggiose certamente sotto il profilo giuridico, se non anche economico-fiscale⁷³⁶.

Datato maggio 1078 un accordo tra il re di Aragona e il conte Bertrando di Tolosa relativo a uno scambio di *civitates* che include quanto segue: «in illa civitate de Tolosa donavit illo comite don Bertran ad regem ad suam propriam dominicaturam quatuor iudeos et quatuor burgeses cum omni earum hereditates et cum totos illos foros et illos usaticos quos facere debent ad illo comite de Tolosa»⁷³⁷. Nei beni scambiati sono inclusi quindi alcuni individui di diversa origine i quali risultano soggetti con i propri eredi a prestazioni nei confronti del conte e ora cedute al re; è verosimile che si tratti di impegni esclusivamente di carattere economico, sebbene sia possibile che tale dipendenza abbia ripercussioni anche sulla condizione personale.

Passando al XII secolo, risultano tracce evidenti di «malos usaticos» per esempio nel testamento redatto il 13 aprile 1102 dal conte Guglielmo Giordano di Cerdanya, figlio di Guglielmo Raimondo, che in una sua sezione recita «Iterum, dimitto Sancti Michaeli Cuxani meos molinos dominicos de Ribes et equas tres, et relinquo et evacuo omnes malos usaticos quos habui hactenus in suo honore»⁷³⁸.

Di qualche anno dopo, 4 aprile 1118, una «Carta pacis constitutae in comitatu Cerritanensi et Conflenti», *Cerdaña* e *Conflent* nei Pirenei orientali già precedentemente citati, dove è attestato un interessante riferimento a «home vel femina, cuiscumque sit ordinis», testimoniando quindi della presenza di individui di diversa condizione, sebbene non siano specificati ulteriori dettagli, accomunati in queste circostanze dalla possibilità di disporre di beni di vario genere, come deducibile dal resto del testo⁷³⁹. Una non meglio precisata

⁷³⁶ *Ibidem*, Vol. II, doc. 690, pp. 198-199. Cfr. anche J.M. FONT RIUS, *Cartas de poblacion y franquicia de Cataluña*, I (1 y 2) *Textos*, Madrid-Barcelona 1969, 1, pp. 69-70 e 2, pp. 639-640.

⁷³⁷ *Ibidem*, Vol. I, doc. 2, pp. 4-5.

⁷³⁸ *Ibidem*, Vol. II, doc. 695, pp. 207-209.

⁷³⁹ *Ibidem*, doc. 691, p. 200. Cfr. anche quanto detto in merito alla carta di popolamento di «Villafranca de Conflent»; cfr. J.M. FONT RIUS, *Cartas de poblacion y franquicia de Cataluña* cit., I.2, pp. 634-641. Il testo completo recita «Cunctis pateat hanc videntibus vel audientibus scripturam, quoniam ego, Raimundus, Dei gracia Barchinonensis comes et marchio Provincie, atque domnus Petrus, Hellenensis episcopus, consilio et iussione magnatum et militum tocius comitatus Cerritanensis atque Confluentis, mittimus pacem in predicto comitatu de bubibus atque ceteris animalibus arantibus et omnibus hominibus tangentibus illos vel arantibus, ita un nullus homo vel femina, cuiscumque sit ordinis, audeat tollere vel capere qualicumque modo vel ingenio; quod qui fecerit, boves restituat cui tulerit et insuper LX solidos monete comitis componat prenominato comiti, et tantum interim ab episcopo interdictus manerat, quoadusque hoc restitutum pleniter habeat. Quapropter, predictus comes, consilio omnium sopradictorum, mittit suam monetam, quam habet

«Commemoratio malorum usaticorum, quos dimisserunt Stephania dicta et filii eius», a ricordo quindi di una precedente concessione di abbandono dei «malos usaticos» per la donna i suoi figli, risulta attestata nel settembre del 1150⁷⁴⁰.

Una carta del 24 ottobre 1162 registra invece quanto segue: «Carta qua dedit Ioannes Martini corpus suum Gerardo, comiti, et promisit semper stare in villa de Malpas, quod, nisi faceret, concessit ei quod haberet super omne suum alodium quod habebat in termino de Canals et Sancti Salvatoris et Sanctae Eugeniae de la Begua vel ubique»⁷⁴¹. Du Cange riporta il testo del documento dove si legge «Notum – quod ego Ioannes Martini dono corpus meum pro hominem per me et per omnem meam potestatem tibi Girardo Rossilionensi Comiti, et omni tue posteritati in perpetuum, et convenio tibi ut stent omnibus diebus vitae meae in villa de Malpas pro stage cum omnibus infantibus meis, quos ego

propria manu firmatam, in predicto comitatu sicut et in ceteris suis comitatibus habet missam, ut omni tempore, quamdiu ipse superstes extiterit, prephatam monetam non mutet vel minuet lege vel penso, tali vero ratione ut omnes homines vel feminas tocius predicti comitatus donet per paria boum XII denarios et per unum hominem VI denarios et exaders III denarios. Prephatus, vero, comes promittit Deo et hominibus omnibus iam dicti comitatus quod, postquam iam dictos denarios fuerint donati pretitulato comiti, numquam amplius predictos denarios requirat iam dictis hominibus, sed predicta pax illibata atque firma semper maneat et a nullo homine vivente vel femina disrumpatur neque per guerram, quam comes vel prephati principes vel milites inter se habeant. De predicta, vero, iusticia LX solidorum habeat prephatus episcopus terciam partem. Actum est hoc II nonas aprilis anno X Leovico, rege, Signum Raimundi, comes. Petrus, Hellenensis episcopus. Bernardus, huius scriptor die et anno quo supra». Di pochi anni successiva e relativa alla stessa area anche una dubbia attestazione contenuta nel documento n. 649 datato 11 aprile 1122, relativo a un «instrumentum transactionis factae inter Raimundum, vicecomitem Cerritaniae, et Arnallum Bertrandi super alodio et feudo quod fuit Bernardi Raimundi de Serrabona»; si legge infatti «Accepit, autem, Arnal de Torreles per Raimundum, vicecomitem Cerritanie, medietatem de ipsas cavalerias que sunt de ipso alode, videlicet, in Confluente et in Cerritanie et in Bergidano et in Baridano, medietatem, scilicet, de ipsa ecclesia de Segdana et medietatem de Puig Ollobert et medietatem de VII mansibus qui sunt in Valle Asperi, et, si Raimundus, vicecomes, potuerit acaptare ipsum fevum quem Arnallus tenet per comitem, ut ipse Arnallus accipiat per eum» – F.M. ROSELL (Reconstitución y edición por), *Liber Feudorum Maior* cit., Vol. II, doc. 649, pp. 157-158. *Puig Ollobert* sembrerebbe infatti essere un toponimo, riferibile a luogo d'altura, analogamente ad altre località documentate altrove (Cfr. tra gli altri J.M. FONT RIUS, *Cartas de poblacion y franquicia de Cataluña* cit., I.2, pp. 594-595, *Puig Ricart* definito come *montículo*), quindi uno dei beni inclusi nella transazione, in particolare considerato per metà (medietatem). Il linguista Dieter Kremer tuttavia, in un suo saggio intitolato *Die germanischen Personennamen in Katalonien. Namensammlung und Etymologisches* include lo stesso *Puig Ollobert* tra i nomi di persona (D. KREMER, *Die germanischen Personennamen in Katalonien. Namensammlung und Etymologisches*, Barcelona 1967, p. 156), facendo ipotizzare dunque una diversa interpretazione che porterebbe a considerare la compresenza di beni e individui, nel caso specifico il solo *Puig Ollobert* e per metà, nella transazione economico-commerciale che quindi risulterebbe significativa. Si è tuttavia restii a considerare quest'ultima come l'ipotesi più fondata, data l'unicità della attestazione in un corpus documentario voluminoso ed esteso e date le analogie lessicali evidenziate, come per esempio in un testamento del 1100 dove si legge, tra il resto, «villa de Puigfidel» – F.M. ROSELL (Reconstitución y edición por), *Liber Feudorum Maior* cit., Vol. I, doc. 142, pp. 138-139.

⁷⁴⁰ F.M. ROSELL (Reconstitución y edición por), *Liber Feudorum Maior* cit., Vol. II, doc. 888, p. 354.

⁷⁴¹ *Ibidem*, doc. 781, p. 267. Cfr. anche A. CATAFAU, *Les Celleres et la naissance du village en Roussillon – X^e-XV^e siècles*, Perpignan 1998, scheda relativa a Canomals.

melius voluero»⁷⁴². Si tratta quindi in questo caso di una significativa promessa di residenza in perpetuo presso la «villa di Malpas», attuale Bompas, assoggettandosi fisicamente al conte Gerardo. La ereditarietà del vincolo, dunque il riconoscimento della condizione non-libera, risulta evidente in molti passi del breve testo: «in perpetuum», «omnibus diebus vitae meae» e, infine, con la contestuale estensione anche ai figli «cum omnibus infantibus meis».

Un documento collocato nel 1172 sulla base della carta successiva compilata a Montpellier nel dicembre dello stesso anno, riferisce al conte Raimondo di Barcellona un *hommagium* prestato dagli «homines Melgorienses» i quali «iuraverunt ad comitem Barchinonensem fidelitatem de corpore suo et de castello et de villa de Melguir et de toto honore Melgorii et fecerunt ei hominum propriis manibus»; sebbene l'area di riferimento sia in questo caso specifico quella di Montpellier, *Melguir* corrisponde all'attuale Mauguio, tale carta risulta comunque interessante nella misura in cui offre riscontro della conoscenza di un modello di vincolo di tipo servile, quello dell'*hominium*, a cui vengono assoggettati numerosi individui di cui si fornisce elenco dettagliato nel documento stesso⁷⁴³. Benoît Cursente, trattando della Guascogna, afferma a tal proposito che «vers 1200, dans un contexte de dépendances floues, l'*hominium* apparaît fonder a Bordeaux le lien servile par

⁷⁴² C. DU FRESNE (DU CANGE) (Ed.), *Histoire de S. Louis, IX du nom, roi de France, écrite par Jean de Joinville, Sénéchal de Champagne: Enrichie de nouvelles Observations et Dissertations Historiques. Avec les "Établissements de saint Louis", le "Conseil de Pierre de Fontaines", et plusieurs autres Pièces concernant ce règne tirées des Manuscrits*, Paris 1668, III partie, p. 172.

⁷⁴³ F.M. ROSELL (Reconstitución y edición por), *Liber Feudorum Maior* cit., Vol. II, doc. 869, pp. 342-343. Il documento 870 (dicembre 1172), pp. 343-344, costituisce la «Carta donationis quam fecit Bertrandus, comes Melgorii, inclito domino regi Aragonensi et comiti Barchinonensi super castro Melgorii et eius comitatu» dove si definiscono i dettagli della donazione e, in questa circostanza, l'*hominium* viene riconosciuto direttamente da «Bertrandus, comes Melgorii». Si legge infatti «Et pro hoc feudo tu, Bertrande comes, et heres tuus dominus Melgorii debetis mihi et cunctis heredibus meis dominis Barchinone facere hominum et fidelitatem et sacramentum castri Melgorii et comitatus et forciarum, que modo in toto comitatu sunt vel in antea fuerint, et debetis mihi vel heredibus meis dominis Barcheone reddere castrum Melgorii et forcias de comitatu, que modo ibi sunt vel in antea fuerint, quociens voluerimus, infra quatordecim dies postquam a nobis vel a nuncio nostro ammoniti fueritis». Analoga circostanza registrata anche nel documento 530 (aprile 1190), dove si legge «ego Bernardus de Navata et ego Brunisenda, uxor illius, bono animo et gratuita voluntate recipimus et accipimus ad fevum per vos, domne Ildefonse, inclite rex Dei gracia Aragonensis, comes Barchinonensis et marchio Provincie, atque per omnes vestros successores universa alodia vestra de Peralata, sicut melius habemus et habere debemus. Siquidem, et si me, Bernardum, absque liberis mori contingerit, post nostrum amborum decessum vobis, domne rex, predicta alodia vestrisque successoribus perpetuo, integre et absolute, sine ullo nostro nostrorumque retentu, damus et assignamus ad omnes vestras voluntates inibi indeque faciendas, ac nunc de his omnibus supradictis facimus vobis hominum et fidelitatem cum sacramento corporaliter prebito, tam presentibus, videlicet, alodiis predictae ville, quam et de futuris» – *Ibidem*, doc. 530, p. 44.

excellence»⁷⁴⁴; è tuttavia opportuno in questi casi procedere con la dovuta cautela nella considerazione della consistenza del vincolo specifico essendo lo stesso termine utilizzato anche non in riferimento a condizioni non-libere, ma piuttosto a infeudazioni da parte della corona.

Di «malum usaticum» si ha evidenza nuovamente in una «Carta donationis» del re Alfonso I dell'ottobre 1176 dove si legge «ego, Ildefonsus, Dei gracia rex Aragonis, comes Barchinone et marchio Province, dono et concedo in perpetuum ecclesie Dignensi et Bernardo, eiusdem ecclesie episcopo, et Guillelmo, preposito, et successoribus suis pro redempcione anime mee et patris mei et parentum meorum in omni episcopatu Dignensi salinas, ita quod nullus homo audeat in toto illo episcopatu salem vendere vele mere, exceptis predictis personis vel vicariis suis. [...] Preterea, concedo et promitto domino Deo et sepe dicte ecclesie quod nullum malum usaticum mittam aut mitti permittam in honore suo, sed omnia iura sua integra semper habere permittam»⁷⁴⁵. Viene dunque confermata, contestualmente alla donazione delle saline, la volontà di cessare la applicazione di ogni «malum usaticum» evidentemente fino ad allora esercitato.

Un'altra donazione di qualche anno successiva, marzo 1181-1182, effettuata dallo stesso re Alfonso I, è relativa a «civitatem Dertuse», Tortosa, e «castrum Atchonis et villam», Castell d'Ascó. Oggetto della donazione risultano essere nel dettaglio «totam civitatem Dertuse cum zuda et fortitudinibus cum omnibus suis terminis per mare et per terram, heremis et populatis, et cum ingressibus et egressibus suis et cum aquis et passaticis suis et cum omnibus suis pascuis et cum omnibus habitatoribus suis, presentibus et futuris, cum omnibus denique rebus mobilibus et immobilibus per suum proprium alodium francum, sicut melius dici et intelligi potest ad opus predictorum fratrum» e «castrum Atchonis et villam cum omnibus suis terminis per aquam et per terram et omnia quecumque ad predictum castrum pertinet cum universis habitatoribus suis presentibus et futuris et cum omnibus suis rebus mobilibus et immobilibus»⁷⁴⁶. Gli abitanti dei centri urbani e del castello, con i beni di cui dispongono, sono dunque inclusi nella donazione insieme al resto delle pertinenze.

⁷⁴⁴ B. CURSENTE, *De la queste à la questalité: l'avènement d'un servage institutionnalisé en Gascogne (XII^e-XIII^e siècles)*, in "Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge", 112 (2000), pp. 941-960, in particolare p. 952.

⁷⁴⁵ F.M. ROSELL (Reconstitución y edición por), *Liber Feudorum Maior* cit., Vol. II, doc. 892, pp. 354-355.

⁷⁴⁶ *Ibidem*, Vol. I, doc. 466, pp. 492-495.

Per concludere, si evidenzia un ultimo documento estremamente significativo in questo contesto in quanto consentirebbe di identificare la possibile traccia di una prima penetrazione del diritto romano negli istituti giuridici catalani bassomedievali, parallelamente a quanto detto anche più estesamente in precedenza a proposito del *Breve di Villa di Chiesa* e della *Carta de Logu d'Arborea* nei paragrafi dedicati a queste fondamentali fonti sarde. Si tratta della carta n. 524 datata 16 settembre 1128 e intitolata «Instrumentum deffinitionis quam fecit Pontius, comes Impuriarum, super diversis exactionibus, quas faciebat in honore Sanctae Mariae, Gerundensis sedis, instantia et guerra, quam pro illis fecit ei venerabilis Raimundus, comes Barcinonensis»⁷⁴⁷. In una sezione di questo documento che registra quindi dettagli su tributi a favore del conte Ponce de Empúries non particolarmente significativi per l'oggetto di questa ricerca, si legge però «quia vim vi repellere leges et iura concedunt», formula giustiniana che sancisce il diritto naturale alla legittima difesa e che potrebbe essere qui indicativa di una parziale adozione di principi propri di codici normativi preesistenti il cui ruolo risulta essere cruciale nella introduzione e diffusione del “nuovo servaggio” bassomedievale in molte aree dell'Europa mediterranea e continentale con un influsso rilevante anche in Catalogna⁷⁴⁸.

Poiché il servaggio bassomedievale in Catalogna, come vedremo nei paragrafi successivi, assume caratteri originali in particolare a est del fiume Llobregat – vale a dire nella Catalogna Vecchia, corrispondente a parte delle diocesi di Barcellona, Vic e Girona –, il territorio della Catalogna Nuova, fino all'Ebro, presenta invece caratteristiche più simili a quelle dell'Aragona, che sono ben illustrate dal vescovo di Huesca, Vidal de Canellas, e che quindi è opportuno analizzare.

⁷⁴⁷ *Ibidem*, Vol. II, doc. 524, pp. 37-40, qui in particolare citata p. 38.

⁷⁴⁸ Cfr. tra gli altri F. SINI, *Comente comandat sa lege* cit. p. 88 sgg.; A. IGLESIA FERREIRÓS, *La creación del derecho en Cataluña*, in “Anuario de historia del derecho español”, XLVII (1977), pp. 99-423, in particolare p. 142 sgg.; E. DE HINOJOSA, *La admisión del derecho romano en Cataluña*, in “Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona”, 37 (1910), pp. 209-221.

III.2 Il *Vidal Mayor* (metà XIII secolo)

L'attenzione si sposta ora su una significativa opera di Gunnar Tilander, il *Vidal Mayor* edito nel 1956, basata sullo studio del codice *In excelsis Dei thesauris* redatto a metà del XIII secolo dal giurista, nonché vescovo di Huesca, Vidal de Canellas e i cui nove libri sono successivamente ridotti in otto nei *Fueros d'Aragón*⁷⁴⁹. Facendo riferimento a quanto appena accennato in merito alla possibile adozione di principi del diritto romano in area catalana e in tema di “nuovo servaggio”, sembra essere significativo il fatto che il giurista sopra citato abbia completato la sua formazione presso l'Università di Bologna intorno al 1221, la stessa Bologna dove tra XI e XII secolo è fervente l'attività della scuola dei glossatori, tra cui Irnerio, Azzone, Roffredo, Martino da Fano, Accursio e altri, a cui si riconosce il merito di aver ricostruito il *Corpus iuris civilis* di Giustiniano proponendo allo stesso tempo la reintroduzione di alcuni dei suoi elementi caduti in disuso al fine di offrire strumenti giuridici utili anche per la instaurazione di nuovi vincoli di carattere servile su base contrattuale o pattizia⁷⁵⁰.

Dei nove libri complessivi, il libro I tratta della struttura ecclesiastica e della sua organizzazione, il II delle cause e delle azioni giudiziarie, il III delle norme sulla prescrizione, il IV delle pene e delle sanzioni, il V dei prestiti e dei crediti, il VI delle doti, il VII della condizione dell'*yfançonatus*, il libro VIII degli accordi di pace, il IX, infine, delle accuse e degli accusatori.

Nel libro II è evidenziabile il capitolo 20, intitolato «Nec libera persona pro debito peccuniario puniatur. Que la persona que es franca non deue ser presa por deuda de

⁷⁴⁹ G. TILANDER (ed. por), *Vidal Mayor. Traducción aragonesa de la obra “In excelsis Dei thesauris” de Vidal de Canellas*, I-II-III, Lund 1956. Cfr. anche A. PÉREZ MARTIN (ed.), *Los Fueros de Aragón. La Compilación de Huesca. Edición crítica del texto oficial latino*, Zaragoza 2010 e ID., *Legislación foral aragonesa. La compilación romance de Huesca (1247/1300)*, Madrid 2016; cfr. anche, tra gli altri, M.T. IRANZO MUÑO, *La formación del derecho local de Huesca y los Fueros de Aragón*, in “Aragón en la Edad Media”, VIII (1989), pp. 337-350.

⁷⁵⁰ Cfr. E. CONTE, *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune* cit.; P. FREEDMAN, *Catalan Lawyers and the Origins of Serfdom* cit.; C.E. TAVILLA, “Homo alterius”. *I rapporti di dipendenza personale nella dottrina del Duecento. Il trattatio “De hominiciis” di Martino da Fano*, Napoli 1993. Ma conserva ancora gran parte del suo valore, nelle linee interpretative generali, P. VINOGRADOFF, *Roman law in medieval Europe*, Oxford 1929. G. TILANDER (ed. por), *Vidal Mayor* cit., p. 21. Cfr. anche E. DE HINOJOSA, *La admisión del derecho romano en Cataluña* cit., in particolare p. 212.

dineros nin por pan que deua»; si legge infatti «Por reuerentia de DÍus, qui a ssu semeillant del su ymagin formó el omne, qui es sobre todas las otras criaturas, establescemos que ninguna persona yfançona por deuda de dineros o por otra deuda ciuil, después que es priesto de renunciar sus bienes segunt dreito, nunca deue ser preso ni embargado, assí como criatura el formamiento del quaal et la sobrescripti3n representa la figura de DÍus, por raz3n de condempnati3n peccuniaria o de moneda que ha seynnal o figura del senyor terrenal, nunca deu ser embargado, mas leizen lo que pueda seruir a ssu criador francament»⁷⁵¹. La condizione di «persona yfançona», condizione libera, prevede dunque una limitazione della sanzione derivante da debito contratto, evidentemente a differenza di soggetti non contraddistinti in tal modo, quindi di condizione non-libera.

Il libro III contiene dettagli riguardanti norme e prescrizioni relative a vari tipi di circostanze e vede la attestazione di importanti dettagli in tema di condizione giuridico-personale.

Per cominciare, al capitolo 3 si legge «Si alguno de quaal quiere conditi3n»⁷⁵² nel contesto della indicazione di prescrizione di trentuno anni e un giorno in merito a possesso di alcuni beni o eredità. La disposizione rivolta in modo specifico a soggetti di qualunque condizione presuppone l'esistenza di status vari, tra cui certamente quello di *yfançonatus* precedentemente citato e, di conseguenza, del suo opposto. Lo stesso limite previsto dalla prescrizione in altri casi di un anno e un giorno⁷⁵³ richiama fortemente quanto documentato, anche in area catalana, per chi si trasferisca in centri urbani e si veda legittimamente riconosciuta la cittadinanza a seguito della residenza in loco proprio per un anno e un giorno, senza la possibilità di essere reclamato dall'eventuale precedente signore fondiario dalla cui dipendenza si sottrae facendo ricorso a tale espediente⁷⁵⁴.

⁷⁵¹ G. TILANDER (ed. por), *Vidal Mayor* cit., p. 178. A questo capitolo è collegato anche il seguente, il 21, intitolato «De renunciacione bonorum. Es assaber: Del renunciamento de los bienes», pp. 178-179.

⁷⁵² *Ibidem*, p. 189.

⁷⁵³ A titolo esemplificativo si veda il capitolo 2 del libro terzo, *Ibidem*, p. 188, dove si legge «Aquel qui quiere que alguna hereditat possediere, con instrumento público dada a eill, qui la possedía, o uendida o camiada o lexada por testament legítimo del qui finó, por ayyno et día sin mala uotz, es assaber sin interrupci3n, non puede después ser li demandada aqueilla posesi3n, mas auer la ha por siempre».

⁷⁵⁴ Cfr. tra gli altri P. BENITO I MONCLÚS, *Senyoria de la terra i tinença pagesa* cit., in particolare pp. 111-122, 429-547 (e 474); F. GARCIA-OLIVER, *Terra e libertat. La mobilitat contadina in Catalogna, nelle Isole Baleari e nel Paese Valenzano (XII-XIII sec.)* cit., in particolare p. 203; Cfr. anche R. LLUCH BRAMON, «Possit ire et redire quo voluerit libere». *Els esforços senyoriais per evitar la mobilitat dels remences (segles XIII-XV)* cit., p. 157.

Tale importante riferimento alla modifica della condizione personale a seguito di allontanamento fisico per un anno e un giorno dal luogo dove si è sottoposti a vincolo servile emerge anche nelle consuetudini di Barcellona della seconda metà del XIII secolo, dove si legge, per quanto concerne la Catalogna Vecchia: «Si autem est rusticus, servatur diversimode in Cathalonia: quia in quadam parte Cathaloniae, que dicitur vicus Cathalonici, ut totus episcopatus Gerundensis, et fere media pars episcopatus Barcinonensis que est ultra Lupricati, versus orientem, et maior pars Vicensis episcopatus, homines solidi qui non sunt milites sunt sic astricti dominis suis, quod filii eorum sunt homines dominorum suorum, sic quod non possunt contrahere matrimonia, nec de mansis recedere. Quod si fecerint, oportet quod redimant se, et si contrahant matrimonia, domini ipsorum rusticorum habent quarta partem laudimii de sponsalio. Verumtamen si filii ipsorum rusticorum, vel etiam ipsi rustici recesserunt sine voluntate dominorum de locis suis, et postea habitaverint in villis principis vel ecclesiarum seu nobilium Cathaloniae, et intra annum et unum diem non fuerit eis ab eorum dominis contradictum, seu non fuerint requisiti, quod se redimant a dominis suis, transacto ipso anno et uno die, securi et liberi possint de antiqua et approbata consuetudine Cathaloniae remanere: nec illi milites, vel etiam ecclesiae possunt eos repetere». Diversamente, in Catalogna Nuova: «In alia autem parte Cathaloniae, quae est ultra praedictum fluvium Lupricati versus partem occidentalem, quae sempre consuevit appellari a tempore domini regis Berengarii, comites Barcinonae citra, nova Cathalonia, nec filii militum nec filii rusticorum sunt homines ipsorum magnatum, quorum patres sunt homines: nisi, ut supradictum est, adita haereditate feudali. Immo possunt omnes solidi rustici recedere quandocumque voluerit, et eorum filii, dimissis haereditatibus»⁷⁵⁵. Emerge dunque la differenziazione di consuetudini per quanto concerne la Catalogna Vecchia, dove le restrizioni per il *rusticus* (anche indicato come *homo solidus*) e per i figli riguardano in particolare la possibilità di contrarre matrimonio e di abbandonare il manso. In caso di mancato pagamento della *redimentia* da chi è caratterizzato da tale condizione, trascorso un anno e un giorno dall'allontanamento dal manso senza autorizzazione da parte del *dominus* allo scopo di trasferirsi «in villis principis vel ecclesiarum seu nobilium Cathaloniae» e in assenza di azioni di recupero da parte del *dominus* stesso, il legame di

⁷⁵⁵ I. DE SOCARRATIS, *In tractatum Petri Alberti canonici Barchinonensis, de consuetudinibus Cathaloniae inter dominos & vasallos, ac nonnullis aliis, quae commemorationes Petri Alberti appellantur, doctissima, ac locupletissima commentaria nunc primum typis excusa, quibus feudorum materia diligentissime pertractatur*, Barcellona 1551, p. 338.

dipendenza viene considerato sciolto e «securi et liberi possint de antiqua et approbata consuetudine Cathalonie remanere». Tali vincoli non risultano invece applicabili in Catalogna Nuova.

Il significativo capitolo 11 vede attestata nuovamente una formula analoga a quella precedentemente citata, «de quol quiere conditi6n que sea», contestualmente a indicazioni molto specifiche e rilevanti in merito alla tipologia di possesso e alla sua definizione; si legge infatti, sempre in merito alle disposizioni relative a beni in possesso o in eredità, che «empero assí que el fiador de riedra et los testigos sean en todos los casos sobreditos d'aqueilla misma conditi6n de quol es la posesi6n, es assaber por qual se dan: la fiança et los testigos que sean infançones, si la posesi6n es infançona, et si es villana, que los testigos et el fiador sean villanos»⁷⁵⁶. Risulta particolarmente interessante questa sezione, dove si specifica l'esistenza di due tipologie, parallele e che in questo caso specifico devono coincidere, di *conditi6n*: una “personale” legata all'individuo, e l'altra “reale” legata al bene posseduto. Questa correlazione, e distinzione, risulta documentata anche in altre aree dell'Europa occidentale, inclusa la Sardegna, come evidenziato nel corso dell'analisi dei capitoli del *Breve di Villa di Chiesa*⁷⁵⁷.

Altrettanto rilevante il capitolo 24 relativo ai testimoni, dove si legge della possibilità e opportunità di dimostrare la propria condizione presso la corte regia. Si legge infatti «Item, ha encara caso en que conuiene al qui quiere aduzir los testigos que li sean recibidos, el aduersario non pareciendo, es assaber quar, dado el día cierto por el rey ad aqueill qui quiere prouar a ssí mismo por infanç6n ante el rey et ad aqueill en la uilla de quien mora aqueill qui quiere prouar aqueillo, si biue en la cipdat o en el término qui se quiere prouar por infanç6n, que uienga que pueda uer iurar aqueillos testigos et pueda dizir algo contra eill os aqueill, que sea de raz6n, que se quiere prouar por iffanç6n, aqueill contra qui son a dar los testigos si non pareciere»; la testimonianza deve essere prestata con una formula particolare che prevede queste parole «Jo fulán tal iuro por Díus et por estos santos euangelios que tal es yfanç6n ermunio, ço es limpio, por raz6n del linage de su padre, et deue ser recebido por iffanç6n et nunqua deue peitar» e, successivamente, «dando a eill lur iura, instrumento o carta deue ser dado del rey o d'aqueill qui fué puesto por eill por iudgar

⁷⁵⁶ G. TILANDER (ed. por), *Vidal Mayor* cit., p. 197. La stessa formula «los omnes de quol quiere conditi6n que sean» è attestata per esempio anche nel capitolo 31, pp. 211-212 e in altri libri e capitoli citati quando rilevanti.

⁷⁵⁷ Si veda quanto detto nel paragrafo dedicato al Breve di Villa di Chiesa (Paragrafo II.12).

aqueilla infançonía, en el quaal instrument o en las quaoales letras sea puesto en quoál guisa aqueillos caualleros iuraron por fazer infançon ad aqueill et, por ende, que, pues tales cartas li fueren dadas ad aqueill qui es prouado por tal infançon, deue ser eill et toda su natura francos por sienpre et quitos de toda servitud, et deuen ser tenidos por naturales yffançones et francos por sienpre d'aqueill día adelant»⁷⁵⁸. La testimonianza offerta a sostegno della dichiarazione di condizione libera di un individuo è quindi determinante affinché il re o i suoi funzionari si possano esprimere in giudizio confermandone la validità per mezzo di strumenti giuridici e documenti che la registrino legittimamente e formalmente evitando che lo stesso possa rischiare di essere sottoposto a vincoli servili non dovuti e consentendo quindi la permanenza in uno stato *francos* per sempre, a partire dal giorno della sentenza. Si nota la precisazione della assenza di limiti temporali per quanto disposto in giudizio e il ricorso anche al lemma *francos* per definire una condizione giuridico-personale e non di carattere economico-fiscale. Lo stesso capitolo prosegue oltre, offrendo disposizioni precise riguardanti l'eventualità in cui l'individuo o i suoi testimoni non si presentino, anche a seguito di decesso, e alle conseguenze previste per gli eventuali eredi: «Et si aqueill qui non uino al día que li fué assignado, et en la su absentia lost testigos fueren recebidos contra eill, segunt que es dito de suso, o otro quaal se quiere a quien pertaynesce quisiere prouar el periurio contra los ditos caualleros ante el rey o ante aqueill qui fué puesto por iudgar esto, demientre aqueillos caualleros biuieren o alguno d'eillos, será recebido a prouar qui algo quisiere dizir contra eillos por er periurio» e, in tal caso, «Empero ninguna prueua non deue ser recibida contra el cauallero muerto o contra el testigo muerto nin contra sus criaturas depués que eill fuere muerto, maguer, si el periurio fuesse prouado a eill, mientras biuiesse, segunt fuero, eill et sus criaturas serán sotzmetidas por sienpre a seruitio o a ssigno»⁷⁵⁹; qualora dunque in sede di giudizio non si presenti il diretto interessato, o i suoi testimoni, nel caso in cui vengano rese testimonianze contro la condizione libera e non si possano esibire documenti a riprova della stessa rilasciati prima dell'eventuale decesso, allora di conseguenza l'individuo e la sua prole vengono costretti a condizione servile perpetua.

Ulteriori dettagli sono evidenziabili nel capitolo 28, dove si dispone che «Ninguno puede aduzir por sí por testigos abastantes omnes de su compaynna o de su seruitio o de su signo,

⁷⁵⁸ G. TILANDER (ed. por), *Vidal Mayor* cit., pp. 207-208.

⁷⁵⁹ *Ibidem*, pp. 208-209.

empero el inffañçón puede ser testigo por el seynnor de la uilla do eill biue. Donquas, el qui quiere prouar et puede tant solament prouar por los familiares o por los omnes de su signo, deue recibir iura d'aqueill qui los aduze aqueillos testigos»⁷⁶⁰. Vengono quindi specificate delle limitazioni per coloro che non siano inquadrabili come *infañçón* e che sono effettivamente ammessi a testimoniare ma esclusivamente in cause relative a familiari o loro pari.

Nel libro IV sono contenuti interessanti capitoli relativi alla eredità e alle disposizioni testamentarie, come il capitolo 18 intitolato «De successionibus ab intestato, es assaber: De los qui heredan et entran en los bienes d'aqueillos qui mueren sin testament»⁷⁶¹ che espone numerose casistiche per le quali vengono fornite dettagliate indicazioni in merito alla trasmissione ereditaria dei beni anche in assenza di testamento, la condizione «ab intestato» che costituisce uno dei «mals usos» diffusi in area catalana e indicativi di condizione non-libera.

Il capitolo 20, intitolato «De heredibus instituendis, es assaber: De los herederos como deven ser establidos», introduce una distinzione tra soggetti di diversa condizione specificando che «todas las otras cosas non moviles deven ser partidas entre los fillos ygoalement, segunt que es dito de suso de las donaciones, con distinción que hy a luego es notada de los yfançones et de los otros» poi, in una sezione successiva, «Donquas, el pueblo que anda en las tiniebras vea la grant lutz, oviendo grant ignorantia entro agora, entiendan et vean distinción cerca estas cosas, quar en los fillos de los infañçones et d'aqueillos qui come yfançones dotaron las sus muilleres, maguer non fuessen yfançones, ha loguar aqueilla palavra que el padre morient, deixando al fillo cosas moviles et non moviles, de las otras cosas faze su voluntad por la fortaleza del fuero» e, infine, la formula già precedentemente citata circa la *condición*, «Et la sententia d'aqueill fuero ha loguar cerca todos aqueillos otros, de quoyal se quiere condición sean»⁷⁶².

Il libro VII contiene capitoli dedicati alla condizione di *infañçonatus*, partendo dal numero 2 esplicitamente intitolato «De conditione infañçonatus, es assaber: De la condición et de la natura de la infañçonia», dove si legge che «son clamados ifañçones segunt la costumpne

⁷⁶⁰ *Ibidem*, p. 210.

⁷⁶¹ *Ibidem*, pp. 410-414.

⁷⁶² *Ibidem*, pp. 415-418. Qui in particolare citate p. 415 e p. 416.

de Espaynna, los quoaales ifançones, assí como por la palavra corrompida, son clamados hermunes, es assaber qitos de toda servitud»; degli stessi vengono specificati alcuni obblighi nei confronti del re ma viene riconosciuto loro anche il diritto di acquistare «possessiones que assí conprare serán yfançonas depués que las aurá et possedirá, es assaber que el infançon que a eillas conpró las aurá franquas como las heredades que ha de su aulorio o de patrimonio», specificando tuttavia che «el infançon puede fazer roturas tant solament en aqueillas villas et en aqueillos logars dont eill es vezino et no por otras cosas et por otras razones, quar aillí do no es vezino, en otra guisa, non puede aillí fazer roturas; et feita la compra, es vezino en aqueill logar, et depués puede fazer roturas»⁷⁶³. Quindi chi è *infançon* si distingue da chi è soggetto a legami di tipo servile e ha la facoltà di acquistare terre, che diventano *infançonas* esse stesse, sebbene con alcune limitazioni relative ai luoghi in cui risiede o a essi vicini, potendo in seguito legittimamente metterle a coltura e renderle produttive.

Il capitolo 5 riporta poi disposizioni relative ai casi di omicidio e alla possibilità di dichiararsi innocente prestando giuramento nelle sedi competenti, specificandone inizialmente l'applicabilità a *ynfançon* ma integrando successivamente il testo con «Et esto mismo queremos que aya logar en quoaales se quiere otros omnes que non son yfançones», quindi di fatto riconoscendo in questo caso specifico pari valore a quanto dichiarato sotto giuramento da soggetti caratterizzati da condizione giuridico-personale diversa⁷⁶⁴.

Nel capitolo 9 si legge del diritto per la donna che sia *yfançona*, quindi di conseguenza non per chi non lo sia, di poter scegliere se impegnarsi con un uomo solo una volta che questi abbia dichiarato la ragione che lo motiva e i beni con cui vuole offrirsi, valutando quindi la convenienza della relazione prima di procedere con la scelta; per chi non si attenga a queste modalità è prevista una pena pecuniaria essendo tale comportamento considerato come azione *villanament* intrapresa nei confronti della donna, avverbio che riprende il lemma già citato in precedenti capitoli con riferimento alla contrapposizione tra condizione libera e non-libera⁷⁶⁵. Lo *status* della donna è dunque determinante al fine di poter godere o meno

⁷⁶³ *Ibidem*, pp. 434-436. Qui in particolare citate p. 435 e p. 436.

⁷⁶⁴ *Ibidem*, p. 437. Il testo completo recita «El ynfançon qui fuere acusado de homicidio o fuere sospeitoso, si de voluntad d'aqueill contra qui fué feito el homicidio, queriendo se conponer con aqueill, iurare que eill non fizo aqueill homicidio, en aqueill alater do es costumpnado de iurar por homicidio, será creído et recebido que eill non fizo aqueill homicidio, quoanto quiere que creyença et suspeyta fuere contra eill. Et esto mismo queremos que aya logar en quoaales se quiere otros omnes que non son yfançones».

⁷⁶⁵ *Ibidem*, p. 438. «Qui quiere peyndrar a la yfançona, dígalí, ante que la peyndre, que la quiere peyndrar, mostrando li razón porqué esta peyndra quiere fazer, por que aqueilla dueynna pueda escuillir lo que más li

del diritto di scelta nella sfera privata delle relazioni di coppia, a indicazione anche del grado di dignità socialmente e legalmente riconosciuto.

L'importante capitolo 10 tratta invece delle circostanze in cui si dubiti della condizione di *yfançon* di un individuo e di come sia possibile dimostrarla, disponendo contestualmente quali siano le gravi conseguenze derivanti dalla falsa testimonianza. Si legge infatti che il signore che muova dubbi circa la condizione di un soggetto impegnato su beni facenti parte delle sue proprietà gode del diritto di rivendicare prestazioni di servizi al pari dei servi e «qui dixiere que es yfançon deve provar la su conditió» con la conferma fornita da testimoni i quali possono anche offrire dettagli rilevanti sulla famiglia di provenienza del soggetto. Una volta dimostrata la propria condizione viene emesso un documento ufficiale attestante quanto verificato, documento a cui fare riferimento in particolare nelle circostanze in cui venga nuovamente messo in dubbio il proprio status, e viene disposta la cessazione immediata dei servizi prestati in quanto originariamente rivendicati. Qualora però venga accertata la infondatezza di una o più delle testimonianze rese, allora chi ha mentito è condannato a servitù insieme ai suoi discendenti, mentre il soggetto per cui è stata rilasciata documentazione formale relativa alla condizione *limpia* (libera) rimane per sempre *infançon*, e così i suoi eredi⁷⁶⁶. L'atto formale di verifica della condizione è sancito

conviene, es assaber que, si quisiere, que se leixe peyndrar o dé los peynnos por su plana voluntat o faga dreito al quereillant. E qui en otra guisa peyndrare a la infançona, pagará LX sueldos, porque fizo villanament contra eilla, porque peyndró menos de fazer li assaber, maguer que aqueilla infançona en la villa o en el castiello o es peyndrada no aya seynnorío en todo o en partida nin sea muiller nin filla del seynnor d'aqueilla villa o d'aqueill castiello o d'aqueill loguar».

⁷⁶⁶ *Ibidem*, pp. 438-440. La parte considerata recita come segue «Quando quiere que el seynnor d'aqueilla villa o bive el yfançon qui ha heredades o possessiones en aqueilla villa dubdare de su conditió d'aqueill yfançon, podrá peyndrar que li faga servitio assí como los otros sus omnes de su servitio entroa que aqueill yfançon se provare que es yfançon ante el rey o ante aqueill a qui fué mandado esto specialmente, segunt del fuero et la carta d'aquell rey o d'aqueill qui a esto es specialmente clamado, establescido por recibir aqueilla prueba en logar d'eill, et li monstrar aqueillo al seynnor d'aqueilla villa. Et qui dixiere que es yfançon deve provar la su conditió, es assaber que aduga et offrezqua dos cavailleros que taynguan a eill en cormandat por partes del padre en la presentia del rey o d'aqueill qui es a esto establescido specialment, empero clamando luego ad aqueil, et que sea present, qui mueve pleito sobre esto ad aqueill yfançon, si citado non quisiere venir, los quales dos cavailleros, iurando sobre santos evangelios et la cruz, firmen et digan que aqueill yfançon es limpio, et que sean priostos de monstrar el palatio o, si quisiere, aqueill casal dont descendió aqueill yfançon et dont ovo natura de ynfançonia, et aqueillo sea tenido de monstrar, si la otra part quisiere, con el dedo et a hueillo. La quoyal cosa feita, el rey deve aitorgar público instrumento ad aqueill yfançon d'esta prueba o letras con su sieillo, et aqueillo demonstrando, aqueill qui a eill peyndró deve cessar d'aquí adelant que non lo demende en ren, et aqueill yfançon et toda su genoilla serán yfançones et limpios por siempre. Empero, si fuere provado alguna vegada que aquellos cavailleros iuraron falso a esto, es assaber que aqueill por qui iuraron fuere manifesta cosa que fué omne de servitio o de signo, aquellos cavailleros et toda su genoilla, depués que fueren eillos provados periurios, siempre serán de servitio et de signo d'aqueillos en los castieillos o en la cidpades et en los términos de los quales biven o han possessiones o otras cosas, assí como si fuessen nascidos de omne servitio o de signo, et aqueill por qui eillos iuraron et toda la su genoilla, la que es et la que será, finquará siempre por infançon».

dal re o dai suoi funzionari sembrerebbe dunque essere irrevocabile, mentre si porrebbe rimedio al danno procurato al signore fondiario disponendo la modifica permanente ed ereditaria dello status in non-libero di coloro i quali si siano macchiati del reato di falsa testimonianza in una causa relativa alla condizione giuridico-personale.

Si prosegue con il capitolo 12 dove si specifica inizialmente che il «seynnor encara deve se goardar cuerdament que non mueva demanda de servitio ad aqueill qui sabe o cree que ha dreito en yfançonía, si no d'aqueillos qui fizieron roturas en sus términos et d'aqueillos que algo ganaron de los omnes de su servitio» poiché «quando en alcuna villa o castieillo d'otro seynnor, que non sea rey, el yfançon ha dreito de fazer roturas o de comprar, tenido es de servir por aqueillas roturas et conpras o leixar las»⁷⁶⁷. Si dispone quindi che il signore fondiario debba prestare attenzione al fine di evitare di richiedere prestazioni di servizi a chi goda di condizione libera, eccezion fatta per coloro che mettano a coltura terre di sua proprietà o che si siano procurati terre da soggetti di status servile in quanto nel caso in cui un *yfançon* coltivi o acquisti terre di un altro signore fondiario, non del re, è di conseguenza tenuto a prestare servizi o, in alternativa, viene concessa la possibilità di abbandonare le terre stesse. Vengono poi previste circostanze opposte, quelle relative a chi non è inquadrabile come *yfançon*: «Quoal se quiere omne de servitio o de signo, o de quoal se quiere condición que sea, en la villa o en el castieillo del yfançon o de la elesia conprare algo del omne de servitio o de signo, por aqueillas cosas que conprare o ronpiere, dentro en los términos d'aqueill castieillo o d'aqueilla villa, tenido será de servir al seynnor d'aqueill logar»; il soggetto non-libero che acquisisca terre da un altro soggetto non-libero è dunque tenuto alla prestazione di servizi a favore del signore fondiario di riferimento del territorio dove sono collocate le terre stesse. Agli individui di condizione diversa da quella di *yfançonía* è consentito quindi implicitamente di disporre di beni a vario titolo, sebbene i vincoli dettati dallo status si trasferiscano su di essi. Il testo prosegue «Otrosí, si conprare del yfançon en el castieillo o en la villa d'otro yfançon o de la elesia o en los términos d'aqueillos logares, avrà las yfançonas, aqueillas cosas que conprare, por ayno et día del día que las conpró, et que sierva depués por razón d'aqueillas»; si dispone dunque, nel caso in cui il soggetto non-libero acquisti terre *yfançonas*, che lo stesso sia esentato da prestazioni di servizi limitatamente alla terra in oggetto, in virtù della tipologia della stessa, e per un periodo di un anno e un giorno a partire dalla data dell'acquisto, per poi tornare a

⁷⁶⁷ *Ibidem*, pp. 440-442.

vedersi applicati anche in questo contesto i vincoli servili legati alla immutata condizione personale.

L'ultimo caso, quello di un *yfançon* che acquisti terra *yfançona*, prevede infine il mantenimento della condizione per sé e per i propri eredi, rimanendo la terra *yfançona* in perpetuo⁷⁶⁸.

Di particolare interesse anche il capitolo 13 dove si legge di una sostanziale analogia tra i termini «omne de servitio o de signo, [...] rústico o villano» o «muiller de servitio o de signo [...] o villana»⁷⁶⁹ e dove sono specificati dettagli in merito ai matrimoni misti. Nel caso infatti in cui un uomo non-libero (*villanus*)⁷⁷⁰ prenda in moglie una *yfançona* presso cui vada a vivere, la convivenza consentirà all'uomo di essere «franco de todo servitio» (si noti il ricorso al termine *franco* con evidente riferimento a condizioni giuridico-personali e non, se non indirettamente, economiche), ma i figli seguirebbero la condizione non-libera del padre e la donna perderà alcuni dei diritti precedentemente rivendicabili in merito a eventuali torti o disonori che dovrà subire proprio in virtù della accettazione di un certo deterioramento, in questo caso sociale e non giuridico, anche della propria condizione. Il caso opposto prevede invece il matrimonio tra un uomo *yfançon* e una donna non-libera: in tali circostanze i figli seguirebbero la condizione libera del padre ma sarebbero tenuti a prestazione di servizi sulle terre servili riferibili alla madre, come se non fossero *yfançones* in questo contesto specifico, o, in alternativa, verrebbero costretti a lasciarle.

Il capitolo 14 sancisce invece che «De qual quiere conditió que sea el omne qui de la villa o del castieillo a otra villa o castieillo o de la villa o del castieillo fuere a la ciptdat por razón de morar, en aqueill logar a qual fuere a morar no es tenido de dar angaria o

⁷⁶⁸ *Ibidem*, p. 441. «Empero, si el yfançon cobrarre por conpra o por qual se quiere otra manera cosa yfançona d'algún yfançon en el castieylo o en la villa d'algún otro yfançon o de elesia, eill et todos los sus successores siempre avrán aqueilla cosa por yfançona et la possederán».

⁷⁶⁹ *Ibidem*, p. 442. «Si el omne de servitio o de signo, encara rústico o villano, tomare muiller yfançona et eill ren no ha et biviene en las heredades d'aqueilla yfançona, demientre que con eilla biviene, come yfançon será franco de todo servitio, empero los fillos que d'eilla oviere serán d'aqueilla conditió con toda su natura de qual conditió era el padre ante que se casasse con aqueilla yfançona. Empero eilla, demientre que con aqueill villano o con aqueill omne de servitio fuere assí ligada, non se valdrá come yfançona en recibir dreito por los tuertos o per las deshondras que recebiere. Empero, si el yfançon muiller de servitio o de signo tomare por muiller, o encara villana, los fillos que d'eilla oviere et toda su genoilla serán yfançones, assí empero que por aqueillas possessiones et heredades que la su madre avía de servitio o de signo, assí como non fuessen yfançones, serán tenidos de servir o serán constrynnidos de leixar aqueillas heredades».

⁷⁷⁰ È opportuno ricordare che a partire dalla prima metà del secolo XII in Italia e, gradualmente, in diverse altre regioni dell'Europa occidentale – in primis l'Inghilterra e la Catalogna Vecchia – il termine *villanus* finisce per corrispondere ad *ascripticius*, ossia dipendente soggetto a legami ereditari, fra i quali emerge con priorità il divieto ad abbandonare la terra avuta in locazione perpetua: F. PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., p. 203 sgg..

perangaria, es assaber servitio ninguno personal o de dineros, en el primero ayngo por ningún caso al seynnor d'aqueill logar, sacado tant solament aqueillo que con los vezinos d'aqueill logar deve hir en huest o en cavalgada»⁷⁷¹. È prevista dunque una esenzione sostanzialmente da ogni servizio «personal o de dineros» per un periodo di un anno a favore di individui di qualsiasi condizione che si spostino in un centro urbano.

Nel capitolo 17 si legge di disposizioni a favore dei chierici, i quali hanno la possibilità di scegliere e definire a loro piacimento la tipologia di possesso delle terre, siano esse libere o non-libere, a prescindere dall'origine della stessa e riconsegnandole nelle disponibilità del signore fondiario alla loro morte⁷⁷².

Il capitolo 19 sancisce che nel regno di Aragona «ningún rich omne no ose fazer cavaillero a ningún fillo de omne de servitio o de signo» e, qualora questo avvenga, «deve perder las armas et el cavallo, et que sea villano siempre o que sea d'aqueilla condición de la qual era ante que se fiziesse cavaillero. Et el qui fué osado en fazer tal cavaillero perdrá la su honor, es assaber la bienfeitura del rey, si lo tiene, et si non tiene, que nunca aya esperança de aver»⁷⁷³; la condizione non-libera di *villano* è quindi destinata anche a chi sia di altro rango, «rich omne», e abbia relazione di *cavaillero* con i discendenti di un soggetto di status servile, perdendo inoltre la sua dignità nei confronti del re.

Intitolato «De homagio, es assaber: Del homenaje» il capitolo 23, dove si legge in termini generali di quello che rappresenta un altro dei «mals usos» prodotti dall'ordinamento feudale⁷⁷⁴ e che in questa circostanza è riferito a un impegno assunto, senza riferimento specifico a variazione di condizione giuridico-personale. Si legge infatti «Ninguno es obligado civilment, es assaber a fuero seglar, de paramiento feito o de promessa feita sin razón con carta o sin carta, es assaber quar non puede ser constreynnido por peynnos o por cort o por otro constreynnimiento si non quisiere dar o pagar o conplir lo que prometió. Empero, si fizo homenaje, es assaber que fizo homenaje, prometiendo de conplir aqueillo que prometió, et sin escriptos o con escriptos fué feita por promessa, et lo que prometido fué puede ser provado, podrá ser demandado que sea conplido, et deve conplir el

⁷⁷¹ G. TILANDER (ed. por), *Vidal Mayor* cit., pp. 442-443.

⁷⁷² *Ibidem*, pp. 444-445. Si legge infatti «encara que aqueillas casas sean cabeça mauor de todo heredamiento de omne de servitio o de signo ho de yfançon, las quales casas avrá yfançonas por toda su vida, empero, si quiere que aqueill clérigo sea omne naturalment de servitio o de signo o ifançon, aqueillas casas se tornarán a servitio del seynor d'aqueilla villa empués la muert d'aqueill clérigo».

⁷⁷³ *Ibidem*, p. 446. Dettagli sui «ricos omnes» sono forniti al capitolo 22, pp. 447-448.

⁷⁷⁴ Cfr. tra gli altri R. LUCH BRAMON, *Els remences. La senyoria de l'Almoina de Girona als segles XIV i XV*, Girona 2005, in particolare pp. 49-124.

prometedor aqueillo que prometió, qar bien puede ser asmado que non prometió sin razón después que se obligó por homenaje, qar no es semeillable a verdat que ninguno se mueva de rafez a fazer homenaje, come el homenaje en tanto se aplegue a los huessos d'aqueill qui lo faze que, sin manzieilla de la más clara part que es en el omne, es assaber la fe, ninguno non puede traspasar la promessa de la fe»⁷⁷⁵. È resa esplicita la forza giuridica degli obblighi derivanti da *homenatge*, a prescindere se in forma scritta o meno ma senza indicazioni ulteriori in merito al contenuto dello stesso, parallelamente alla considerazione che tale scelta non è nella realtà effettuata facilmente in quanto coinvolgente la parte più profonda dell'essere umano, la fede e la promessa su di essa fondata.

I capitoli 25 («De refectione murorum et hiis in quibus debent contribuere infançones, es assaber: De reparar los muros et d'aqueillas cosas en que los yfançones deven escotar») e 26 («De munitionibus construendis, es assaber: De fazer fortalezas») forniscono dettagli circa la partecipazione degli *yfançones*, ma anche di individui di altre condizioni e di chierici, nella realizzazione di alcune opere e interventi relativi alla villa in cui risiedono e alle sue pertinenze e del divieto di costruire opere fortificate all'interno della villa stessa senza l'autorizzazione del signore fondiario. Senza entrare ulteriormente nel merito, è tuttavia interessante notare che, nel primo caso, per alcuni interventi si specifica che «Los yfançones non son tenido a esto, si eillos por su voluntad non lo quieren fazer, empero los clérigos non son tenidos de dar o de pagar a ninguna d'estas cosas anteditas ren»⁷⁷⁶ e che, nel secondo caso, il divieto è esteso a individui di ogni condizione⁷⁷⁷.

Il capitolo 29, «De statu hominum, es assaber: Del estado de los omnes», fornisce l'elenco delle varie condizioni personali esistenti tra «los aragonenses», le quali vengono riassunte nella parte iniziale del capitolo, per poi essere maggiormente dettagliate nel corso dell'elaborazione con una prima fondamentale distinzione: «Tal es la condición de los aragoneses et fué de antiguidat que la condición d'eillos et de cada uno d'eillos sea departida en tal manera, qar son unos yfançones et unos de servitio o de signo». Tra queste categorie sono però identificabili altre sotto-categorie, ovvero «de los yfançones los unos son hermunes et los otros francos de carta, que son clamados en vulgo, empero de los hermunes

⁷⁷⁵ G. TILANDER (ed. por), *Vidal Mayor* cit., pp. 448-449.

⁷⁷⁶ *Ibidem*, pp. 449-451.

⁷⁷⁷ *Ibidem*, pp. 451-452. Si legge infatti «Ningún cavaillero, yfançon ni otro omne, de quoyal quiera otra condición que sea, en la hereditat que ha en la villa d'otro seynnor, en castieillo, en logar o en los términos d'aqueillos logares puede fazer castieillo o otra fortaleza de nuevo sin voluntad manifesta d'aqueill seynnor». Altre disposizioni sono fornite ai capitoli 27 e 28, pp. 452-453.

yfançones los unos son barones, los otros ricos omnes et los otros mesnaderos et los otros simples cavaylleros et los otros yfançones simplament; empero de los omnes de servitio o de signo los unos sono cipdadanos o burgeses, los otros villanos o pageses, los otros villanos de parada, que son clamados segunt de la costumpne del fuero»⁷⁷⁸. La descrizione dei soggetti di condizione libera è particolarmente dettagliata⁷⁷⁹, mentre ai non-liberi è

⁷⁷⁸ *Ibidem*, pp. 453-460.

⁷⁷⁹ *Ibidem*. Ecco gli estratti più significativi in merito a ciascuna condizione libera. «**Infançones hermunes**, es assaber quitos de todo dono o de carga, en guisa que a ninguno non son tenidos de dar o servir por necessitat o por menester, et estos sono ondrados de tal nompne, a los quales esta franqueza et esta condición es dada por deffensión et goarnimiento, por tal que más propriament et más naturalmentn sea dito, et esto ovieron ganado los yfançones de tan antigo tiempo que omne non se puede acordar, la nasciença de los quales es dito de suso “De la condición del yngançonado” más clarament en su rúbrica». «**Yfançon de carta** es aqueill a quien su linage o su natura li toillió franqueza, que la benigna largueza d’aqueill li aitorgó, al servitio del quoyal era ligado, et esto con público instrumento, enpero en tales cosas el nompne pátrico, es assaber que li viene del padre, sonando otra cosa de lo que demuestra, es attemprado por aqueilla cosa, la quoyal es dita o se siegue de carta. Et estos atales, maguer ayan franqueza de dar ho de servir por tal donamiento, empero de los otros privilegios de los yfançones son fueras del todo, segunt que paresce plenament en el título “De iure dotium”, que, cerqua las sus arras de las muilleres que son ditas franquas de carta, non puedan aver el privilegio de las yfançonas. Mas esta donación de franqueza, encara que sea aitorgado del rey con público instrumento o con auténtico, non lo saqua de servitio ad aqueill que es hondrado por tal privilegio, si no ad aqueill qui lo aitorga o a su linage o a sus successores, quar aqueill a quien el seynnor rey o quoyal quiere otro seynnor aitorgó franqueza, ni ad aqueill qui lo aitorgó ni a sus successores será tenido de servir, empero assí servirá a los otros seynnores, eill et todo su linage, assí como si no oviesse privilegio de franqueza». «**Barones** son clamados como omnes bien aventurados ad ar, es assaber d’esta letra ar, que es giega, que tanto quiere dizir como omne por abreviamiento de palavra et taillamiento de la mittad de la sillaba, es assaber mi, cerca la proprietat del romanz, los quonale encara richi, es assaber **richos**, son clamados. La condición d’estos es tal que, tan ayna como algún mesnadero cobrarre honor del seynnor rey que pueda mantener et sostener cavailleros, que depués sea clamado rich omne o barón, quar, si el seynnor rey li aitorgare I^a cavaillería o dos o encara tres, por esto nunca sería rich omne ho barón, quar este nompne rich omne o barón meresce que sea ondrado por muchidumpne de vassaillos et de cavailleros. [...] Donqas conviene que declaremos las cosas que sono devidas a tales soldadas, car todos los omnes de las cipdades et de las villas del seynor rey, tan bien los mayores como los menores, deven ser assignados a los ricos omnes por sus soldadas. [...] Empero la condición del rey es tal cerqua los ricos omnes que, cadaque a eill ploguiere et quantas vezes quisiere, desestablesca ad aquellos, el quoyal desestablimento se faze tan ayna como el rey por palavra o por sus letras demandare que el rich omne li rienda la honor que tiene d’eill, el qual desestablimento feito, el richo omne, quanto quiere que eill sea richo o noble, maguer que traya mitos cavailleros consigo, entre los mesnaderos será contado. Empero el richo omne tenido es la honor que li fué dada dar ho partir a sus cavailleros et vassaillos, segunt que eill toviere por bien, solament que aya priostos conveniblement los cavaylleros en servitio del rey, D sueldos de réndida por cada I cavaillero, cadaque el rey demandare servitio d’eill segunt fuero, quar puede el rey cada ayño clamar al richo omne al su servitio con la cuenta de los cavaylleros por los quales tiene aqueilla soldada, el quoyal richo omne, de que fuere clamado, luego deve yr ad aqueill lugar con sus cavailleros do li fué mandado et servir aillí por dos meses, et enpués los dos meses puede se partir d’aqueill servitio, si el rey non lis quisiere dar el gobierno que han menester. Et fovernando los el rey, aqueill richo omne tenido es de mantener aqueill servitio mientre al rey li ploguiere, et encara si lo quiere retener en todo el ayño en su servitio. Item, tenido es el richo omne de deffender la tierra del rey, et specialmente aquellos logares que eill tiene por razón de soldada, et las eglesias et las religiones et a todos aquellos que en la su honor fazen vida, et tenido es encara de yr a la cort del rey quadaque el rey lo clamare et dar li conseillo segunt el saber que Díus li dió, quadaque li fuere demandado». «**Mesnadero** es qui es de linage de los ricos omne, al menos que descienda dent por padre, en el linage del quoyal padre non puede omne saber que aia seydo alguno vassaillo d’otro si non del rey o del fillo del rey o de cuende qui descinde de linage del rey, o de obispo o d’otro prelado de eglesia, la reverentia de los quales es catado por Díus, et lugar de quien retienen. Empero qui descendiere de partes del padre d’otro que no de los sobreditos, et es feito cavayllero, quar estos mesnaderos deven ser ditos mesnaderos, maguer en la mesnada o en la

destinata l'ultima breve sezione dove si legge sinteticamente dell'estrazione urbana dei *cipdadanos* e dei *burgeses* e di quella rurale dei *villanos* e dei *pageses*: è opportuno sottolineare non solamente la differenziazione esistente tra cittadini e *burgeses*, ma anche quella fra i *villani*, che a seguito di patti particolari si possono in qualche caso ritenere privi di una libertà piena, e i *pageses*, ossia i contadini che in linea di principio sono personalmente liberi)⁷⁸⁰. Una categoria a parte è invece quella dei «villanos de parada» per cui si rimanda al libro V, capitolo 31, intitolato «De fideiussoribus, es assaber: De los fiadores», dove si legge «Alguna vegada fueron villanos qui son clamados coillaços en vulgar, los quales eran súbditos a muit crua servitud, por lo que eran ditos que devían ser partidos con el cuitiello entre los fillos de sus seynnores, los quales en un tiempo, constreynniendo su muit crua condición e mala, levantaronse contra sus seynnores et conpusieron con eillos con franca voluntad de la una partida et de la otra, assignando ciertos trebudos et ciertos servicios sobre sí et sobre sus fyllos. Los quales empués esta consignación, et los sus fillos, son ditos villanos de parada, es assaber por ende que pararon tales paramientos con sus seynnores»⁷⁸¹. Si tratta quindi in quest'ultimo caso particolare di individui soggetti inizialmente a «muit crua servitud» (le cui radici evidentemente affondano in tempi remoti), ma che in virtù di accordi, *paramientos*, stipulati con il signore fondiario, che determinano il nome «villanos de parada» hanno ottenuto condizioni economiche migliori per sé e per i propri discendenti. In altri termini, tale status deriva dunque da un accordo originante da una precedente realtà di servitù dotata di caratteristiche estremamente variabili e gravose per chi ne sia soggetto, quindi in una certa misura

compaynna del rey non bien personalment, quare l rey non lis deve negar a eillos cavallería quando la quisieren recibir d'eill nin que non sean, quando quisieren ser, de su compaynna, si esto non negasse por cosa razonable. Empero estos mesnaderos pueden bien sin retreito morar con ricos omnes o con otros et recibir espensas et donos d'eillos, non como vassaillos mas como amigos». «Simple **cavallero**, qui es dito de l escudo, vassaillo de alguno, si non de rey o de fillo de rey, o de cuende qui descende de linage de rey, o de prelado de elesia, o qui tomó cavallería d'algún otro et non de las personas anteditas, et todos los otros descendientes d'eill del linage de varón sono contados por simple cavalleros». «**Ifañón simple** es qui, maguer non sea cavallero, empero dreito ha de ser cavallero, si podiesse o quisiessse o ayzina oviesse».

⁷⁸⁰ *Ibidem*, p. 460. «**Cipdadanos** son todos aquellos qui moran en las cidades o en las villas que son com cidades, de los quales aquellos son ditos burgeses los quales, maguer ayan cabdaleros et servientes por los quales trayen los sus offitios, empero no usan eillos por sus manos aquellos offitios, empero son unos offitios que, maguer por sus manos usen, non son itados de la orden de los burgeses, assí como son aquellos qui venden los paynnos de pretio et camidores et sobre todo esto vozería o física o çirurgía et otras cosas igoales d'estas ho mayores. Empero **villanos** son ditos por razón de la villa, por ende que en las villas moran, los quales rústicos son clamados, porque labran el campo, et pageses a pagos, que es griega part, que es dita fuent, por ende que las villas o palancos son acostumpnados de ser puestos cabo las fuentes. Et otrosí, quien sea **villano de parada** es dito de suso en el título “De los fiadores”».

⁷⁸¹ *Ibidem*, pp. 368-369. Cfr. anche C. LALIENA CORBERA, *Siervos medievales de Aragón y Navarra en los siglos XI-XIII*, Zaragoza 2012, in particolare p. 319 sgg..

consente al nuovo «villanus de parada» di stabilizzare la sua condizione sulla base di criteri formalizzati che certamente prevedono prestazioni di servizi e rinunce a diritti, ma d'altra parte inquadrano il suo status all'interno di una struttura pattizia più definita e che limita almeno parzialmente gli abusi che il signore fondiario può esercitare⁷⁸².

Da notare in merito ai soggetti definiti dal codice come *yfançones* il riferimento alla *franqueza* della condizione, all'essere liberi e franchi da vincoli di dipendenza personale, eccezion fatta per chi è identificabile come «*yfançón de carta*» per il quale è disposto quanto segue: «Mas esta donati6n de franqueza, encara que sea aitorgado del rey con p6blico instrumento o con aut6ntico, non lo saqua de servitio ad aqueill que es hondrado por tal privilegio, si no ad aqueill qui lo aitorga o a su linage o a sus successores, quar aqueill a quien el seynnor rey o quoa1 quiere otro seynnor aitorg6 franqueza, ni ad aqueill qui lo aitorg6 ni a sus successores ser6 tenido de servir, empero ass6 servir6 a los otros seynnores, eill et todo su linage, ass6 como si no oviesse privilegio de franqueza»; sembra trattarsi dunque di una *franqueza* non assoluta ma limitata alla relazione di dipendenza fiscale o economica dal re o da altri signori, sciolta «con p6blico instrumento o con aut6ntico» da chi ne gode in modo esclusivo, lasciando tuttavia aperta la possibilit6 che la medesima condizione «pubblico-signorile» da cui si 6 stati affrancati sia instaurabile con «otros seynnores» come se non si godesse del privilegio di quella particolare *franqueza*.

Il libro VIII registra dal capitolo 16 al 19 dettagli interessanti relativi al tema «De sarracenis fugitivis, es assaber: De los moros fuidiços». Il primo di questi capitoli, il 16, stabilisce che «Quando quiere et do quiere que iud6o o cristiano levare al moro, sin voluntad d'aqueill de qui es, a la tierra de los moros o los alogaren, el qui ass6 lieva et el moro que ass6 es levado sean espuillados de todos los sus bienes pora aqueill que ass6 faillare a eillos. Istud non dictavimus, esto non dit6mos c6mo deven ser puynnidos. Et los sus cuerpos sean presos pora el rey o por su baille»⁷⁸³. Si rileva quindi la presenza di altri soggetti – saraceni, mori, non aragonesi e quindi non compresi nell'elenco dettagliato di condizioni sopra esposto – dipendenti da un signore fondiario e la cui mobilit6 6 fortemente limitata al punto di stabilire come pena in caso di allontanamento il totale spoglio dei beni sia per il fuggitivo che per colui che ne favorisce la fuga e, inoltre, la consegna personale e fisica al re o ai suoi

⁷⁸² Cfr. tra gli altri A. P6REZ MARTIN, *Legislaci6n foral aragonesa. La compilaci6n romance de Huesca (1247/1300)* cit., p. 373; R. JIMENO ARANGUREN, *Los Fueros de Navarra*, Madrid 2016, p. 234.

⁷⁸³ G. TILANDER (ed. por), *Vidal Mayor* cit., p. 476.

funzionari. Il capitolo 17 precisa poi che «Qui quiere que soltare al moro captivo o lo sacare de la cárcel, todo el daynno que el seynnor d'aqueill moro recebió por tal soltamiento deve li emendar, si esto li fuere provado por testigos o por otra manera que ea abastant»⁷⁸⁴. Si tratta quindi del caso di un soggetto definito come «moro captivo», dunque sostanzialmente uno schiavo, la cui fuga, se dimostrata, reca un danno che deve essere risarcito al signore fondiario di riferimento e legittima anche, come disposto al capitolo 18, il suo recupero; lo stesso capitolo offre inoltre indicazione del fatto che possa trattarsi indifferentemente di donne o uomini («moras o moros»)⁷⁸⁵. Al capitolo 19 si leggono infine ulteriori dettagli circa lo spoglio dei beni di «moras o moros» con limitatissime eccezioni in merito e a patto che la dipendenza non sia nei confronti del re o dei suoi funzionari, considerando anche una distinzione aggiuntiva che prevede che «todos los moros et todas las moras, salvo los captivos, todos son del rey, salvo aquellos los quales algún yfançon aduxo a ssu hereditat por razón de morada d'alguna tierra que es fuera los términos del su regno et de su seynnorío, quar tales moros et moras et los qui descinden d'eillos, por dreito son d'aqueill qui los aduixo»⁷⁸⁶. Viene in questo frangente specificata, su basi giuridiche («pro dreito»), la natura ereditaria della condizione di subordinazione di «moros, moras et captivos» e la dipendenza diretta dal re o da chi li abbia condotti sulle proprie terre.

Il capitolo 20, «De non alienandis possessionibus sub certa parte vel tributo constitutis sine consensu principalium dominorum, es assaber: De no aillénar las possessiones que son establidas deiús cierta part et cierto trebudo sin consentimiento de los seynnores de quien son»⁷⁸⁷, offre disposizioni relative alla alienazione di terre, soggetta ad autorizzazione da parte del signore fondiario di riferimento e inizialmente senza distinzione tra lo status personale dei proprietari, specificando tuttavia successivamente dettagli interessanti sul grado di dignità di alcune condizioni. Nella prima sezione si legge infatti «Ningún omne, de quoral se quiere condición que sea, qui tenga possessión de rey o d'otro con cierto

⁷⁸⁴ *Ibidem*, p. 476.

⁷⁸⁵ *Ibidem*, p. 476. «Quando moras o moros fueren fuidiços, aquellos de qui son o sus omnes, quando quiere et o quiere, en case o fuera de casa, los podrán buscar et demandar, nin puede ser excusada ninguna casa por privilegio que aya, nin de omne que sea de quoral se quiere ley o de quoral se quiere condición, ni por razón de las casas de muitos escudruynnadores nin por ninguna otra razón».

⁷⁸⁶ *Ibidem*, pp. 477-478. A titolo esemplificativo, uno dei casi di eccezione nello spoglio dei beni è relativo a quelli depositati al di fuori dei confini da cui si tenta l'allontanamento, precedentemente all'allontanamento stesso («Empero otrament es en la cosa dada a goardar o en la comienda, quar si el moro, ante que vaya de fuita, si las sus cosas pusiere en alçado en algún yfançon o en algún otro fuere de los términos d'aqueill de quien fuye, aqueilla cosa li deve ser rendida al moro entegrament sin todo engaynno»).

⁷⁸⁷ *Ibidem*, pp. 479-481.

trebudo o ces o con cierta part de fruto spora pagar aqueillas cosas en cierto tiemo al rey o a otro seynnor, es assaber cierta part, como tercera o quarta o otra quoyal se quiere, no osará vender por ninguna manera sin consentimiento d'aqueill rey, como a su seynnorío partaynesca, o sin conentimiento d'aqueill qui ovo poderío sobre esto del verdadero seynnor, si esto non mostrare abastadament que conviene a eill, por consentimiento d'aqueill rey o de sus antecessores, en las cosas de las quuales el seynnorío principal es del rey, o por consentimiento d'aqueill o de sus antecessores a los quuales el proprio seynnorío d'aqueillas cosas pertaynesce»; successivamente si registra la seguente precisazione «Empero todos los omnes de servitio o de signo en este caso [n.d.a.: casistica sopra specificata ma qui trascurabile] son ditos que son de I^a condición, et los yfançones son más dignos d'estos, mas los clérigos et los religiosos et todos los logares santos son de más digna condición que los anteditos en esta partida»; si notano quindi limitazioni nella vendita di terre applicabili a soggetti di qualsiasi condizione, specificando in seguito il grado di dignità della condizione degli «omnes de servitio o de signo», quello più basso, seguito dagli *yfançones* e, infine, da «los clérigos et los religiosos» i quali vantano la più alta dignità tra queste categorie. Chiude il capitolo una nota relativa alla condizione di *moros e iudíos* per i quali si sancisce che «Ningunos moros nin iudíos non pueden vendere sus possessiones sin consentimiento del rey o de su baille, si son del rey o si son d'aqueill en el seynnorío del quoyal son establidos, maguer que por ningún paramiento ni aveniença non sea dito que aqueillas possessiones deven pagar cierto trebudo o cierta part».

Il capitolo 17, «De homicidio, es assaber: De homicidio» e alcuni seguenti trattano poi dell'omicidio, causato da altri uomini o da animali, fornendo contestualmente informazioni significative anche in merito alla condizione personale e al precedentemente citato principio della legittima difesa e della proporzionalità della reazione derivato dal diritto romano, sebbene in questo caso non sia attestata la formula giustiniana di cui al paragrafo relativo al *Liber Feudorum Maior*⁷⁸⁸. Nel capitolo 17 si legge per esempio di una particolare prescrizione di un anno e un giorno, lo stesso periodo registrato altrove in merito alla possibilità di raggiungere una condizione libera: «Si homicidio fuere feito, non con pensamiento et proponimiento de fazer homicidio, mas la baraila que contesció a ventura, et podiere escapar el homiziero por tal que non sea preso, pagando su pena de dineros et seyendo fuere, por I ayngo et I día, d'aqueilla cipdat, villa o castieillo en el quoyal fué feito

⁷⁸⁸ Si veda quanto detto nel paragrafo dedicato al *Liber Feudorum Maior* (Paragrafo III.1).

aqueill homicidio et no entrando en eilla nin sailliendo, no aurá otra pena»⁷⁸⁹. Quindi, a seguito di omicidio non volontario, una volta saldata la pena pecuniaria prevista ed essendosi allontanati dal luogo dove si è consumato il reato senza farvi ritorno per un anno e un giorno, non sarà comminata alcuna altra pena. Di uccisione causata da un animale si tratta invece al capitolo 19, dove è registrata la necessità di conferma del fatto fornita al «seygnor d'aqueilla villa» da parte di «dos testigos, encara que sean de su servitio», quindi aprendo la possibilità di rendere testimonianza in questi casi anche a soggetti di condizione non-libera⁷⁹⁰. Il capitolo 20 sancisce, come anticipato, il principio di legittima difesa e di proporzionalità della reazione; si legge infatti «Qui quiere que matare el omne estranio pagará D sueldos por pena. Quar a cada I es aitorgado deffender a ssí et a ssus cosas et de su amigo contra al estranio, la sententia del fuero estableció que, qui quiere primerament fuere embaído [n.d.a. attaccato] del otro, si fiziere plaga o muert ad aqueill qui primerament enbayó o a los sus ayudadores, o a las sus cosas en tal deffensión fizo daynno o muert, en guisa enpero que eill non passe en la manera de deffender a ssí con attempramiento, empero de culpa que non pueda ser represa, non deve aver pena de cuerpo nin de dineros. Et aqueillo mismo será en aqueill quoyal quiere que deffendiere el amigo enuyado con sus cosas segunt la dita manera», definendo poi cosa si intenda con proporzione della reazione «Et deffendimiento non culpado es si la manera necessaria non traspasa omne en deffender» con, in seguito, alcuni esempi pratici⁷⁹¹. Nel capitolo 21, infine, si legge tra altre disposizioni anche della possibilità che vi sia un «omne del yfançon en la villa o en el castieillo del yfançon»⁷⁹².

Nei capitoli 29 e 30, «De adulterio et stupro, es assaber: Del qui faze adulterio et fornicio», contrariamente ad altre fonti precedentemente analizzate⁷⁹³ e ad altri capitoli di questo stesso codice, non sono previste indicazioni e distinzioni particolari in merito alla condizione dei soggetti coinvolti nell'evento, se non per quanto detto nell'*incipit* del

⁷⁸⁹ G. TILANDER (ed. por), *Vidal Mayor* cit., p. 506.

⁷⁹⁰ *Ibidem*, pp. 507-508.

⁷⁹¹ *Ibidem*, pp. 508-509.

⁷⁹² *Ibidem*, p. 509. Senza entrare nei dettagli di quanto disposto in questo capitolo, la sezione a cui si fa riferimento recita «Empero, si el omne del rey matare al omne del yfançon en la villa o en el castieillo del yfançon».

⁷⁹³ Si veda per esempio quanto detto in merito agli Statuti sassaresi nel paragrafo loro dedicato (Paragrafo II.9).

capitolo 29 dove si legge, per la donna, il riferimento generico a *muiller*, mentre per l'uomo si specifica *barón*, una delle sotto-categorie dell'*yfançón*⁷⁹⁴.

Il capitolo 52, «De iniurijs, es assaber: De las iniurias»⁷⁹⁵, e seguenti, trattano delle sanzioni previste per vari tipi di ferite inferte, considerando in alcuni casi la condizione dei soggetti coinvolti nell'atto violento, come da seguente sintetica tabella riassuntiva:

Feritore	Ferito	Tipologia di ferita	Sanzione
«Quoal se quiere cipdadano o villano» (condizione servile)	«yfançón ermunio» (condizione libera)	«si lo matare» (uccidere)	«non pagará ren» (non pene pecuniarie ma pena capitale)
«Qui quiere» (qualsiasi condizione)	«alguno o alguna» (qualsiasi condizione)	«itare mano yrada en presentia del rey o sacare el cutieillo o la espada, diere salto contra alguno o enuyare, menosprezando la hondra de la cara del rey» (atti violenti in presenza del re)	«deve ser itado del regno et del seynnorío del rey et nunqua tornarà ataque gane la gracia del rey» (espulsione dal regno e ritorno solo in seguito a grazia dal re)
«Quoal se quiere cipdadano o villano» (condizione servile)	«yfançón ermunio» (condizione libera)	«si itare mano yrada en las riendas» (prendere violentemente le redini)	D sueldos
«Omne de quoal se quiere conditió» (condizione servile)	<i>Yfançón</i> (condizione prevalentemente libera)	<i>Feriere</i>	D sueldos
«Quoal se quiere cipdadano o villano» (condizione servile)	«yfançón ermunio» (condizione libera)	«que li saque sagne o lo itare en tierra» (ferire con sanguinamento o gettare a terra)	CCL sueldos
«Quoal se quiere cipdadano o villano» (condizione servile)	«otro ciudadano o villano» (condizione servile)	«d'aqueilla ferida cayere en tierra» (ferire facendo cadere a terra)	CCL sueldos
«Qui quiere que sea el feridor» (qualsiasi condizione)	<i>Villano</i> (e «qui quiere que sea el ferido») (condizione servile ma possibile inclusione di condizione libera)	<i>Feriere</i>	LX sueldos

⁷⁹⁴ G. TILANDER (ed. por), *Vidal Mayor* cit., p. 509. «Si una muiller et I barón, seyendo casados, fizieron adulterio et fueren provados, cada I d'eillos pagará CXX sueldos por pena, empero, si el uno fuere suelto [n.d.a libero] et el otro fuere casado, el qui no es casado pague LX sueldos al seynnorío, et el qui es casado, C et XX sueldos. Empero, todos et cada uno de los anteditos oltra la pena perdrán los vestidos».

⁷⁹⁵ *Ibidem*, pp. 529-540

Anche in questo caso, comparando questi dettagli con quelli forniti da altre fonti sarde precedentemente analizzate, si trovano indicazioni più vaghe e meno significative in merito a distinzioni tra condizioni giuridico-personali e incidenza delle stesse sulle pene comminate ai colpevoli di reati contro la persona. Si nota tuttavia la indicazione di pene non pecuniarie, quindi si ipotizza una pena più severa, la pena capitale, per chi, «cipdadano o villano» si macchi del reato di omicidio, e la pena dell'esilio dal regno fino a eventuale grazia da parte del re qualora chiunque compia atti violenti (ne sono indicate alcune tipologie) in presenza dello stesso re.

Al capitolo 60 si legge inoltre che «Empero, quando la iniuria que es puesta en quereilla fuere provada abastadament, será condempnado el reo en pena de dineros entroa la mitad de la pena de homicidio, en la quoyal la condempnación sea feita, o d'aquent, segunt la qualitat de la iniuria que fué feita, et deve ser pensado el logar et el tiempo et la qualitat de la persona que recibe el tuerto et de la persona que fizo la iniuria et en la palavrás en las quoyales et por las quoyales es feita la iniuria et encara la manera et la razón et quoyales se quiere otras cosas que puedan emformar la igoaldat del alcalde en poner la pena de la iniuria en quantitat de razón», e ancora più in dettaglio in seguito «quar la dignitat del qui recibe el tuerto faze crescer la pena, quad de quanto es más digna la persona que recibió el tuerto et de quanto es más vil la persona que fizo el tuerto, por mayor iniuria deve ser recebido el tuerto, e de tanto deve ser más grieu la pena, qual la iniuria feita del su igoal et aqueilla misma iniuria feita a eill d'otro más vil, por mayor iniuria será iudgado feita del más vil que del ygoal feita. Mayor es la laydeza et más fea es la presumción o el feito que el omne se faga superbio contra mayor de sí et que li faga iniuria que no a su par, quar la natura del qui es mayor duele se en sí si es torteada, sentiendo en sí que ganó mayoría por la gracia de Dñus, et la natural gracia que es en el omne duele se e el ordenamiento de Dñus más alta, veyendo aqueilla natura del omne que aqueilla cosa que Dñus ordenó a eill en gracia, que lo crebantán por desordenamiento malo aqueillo que Dñus li dió por su gracia» e, proseguendo, «Et otrosí el mayorío et la dignitat del qui faze la iniuria al qui es más hùmil et de menor condición faze mingoar la pena, quar non se puede tanto doler aqueill menor qui recibió la iniuria como aqueill al quoyal la gracia de Dñus fizo mayor et millor, por razón del quoyal mayorío es el poderío appareillado de apimir en la pena del mayor, por quoyal razón conteste que sea más rafetz de descender, más que de subir, el feito d'aqueill qui faze

la iniuria, por razón de su curso, quoánta iniuria cadría en aqueill, si sentiesse en sí que recebiesse la iniuria de menor de sí!». Il capitolo specifica ancora che «E a las vezes las penas deven ser amansadas cuerda ment segunt lás et menos, d'aquent la fuerça del fuero et la disciplina; la qualitat del tiempo, el estado de las personas et la flaqueza o la fortaleza del alcalde, el ordenamiento del logar et muitas otras cosas». Si precisa inoltre che «Item, maguer el cristiano sea de millor condición, más que pensare non se pueda, mas que el moro o el iudío, empero, por tal que la locura de los omnes en fazer mal a los iudíos o a los moros sea reffrenada, qui quiere que matare a iudío o a moro, pague mil sueldos». Infine, in merito alle sanzioni pecuniarie, si stabilisce la seguente distinzione «Et después que la quereilla fuere puesta ante l'alcalde et la peindra o la citación fuere feita por la cort, aqueilla peccunia serà partida segunt la forma que se siegue, quar, si es yfançon el qui recebió la iniuria, avrá las dos partes d'aqueilla pena et la tercera part avrá la cort o l'alcalde, empero, si el qui recebió la iniuria es villano o omne de servitio o de signo, la cort avrá las dos partes et eill la tercera»⁷⁹⁶.

Riassumendo dunque quanto approfondito nel dettaglio in questo capitolo, si pone in rilievo innanzitutto la considerazione della «qualitat de la persona que recibe el tuerto et de la persona que fizo la iniuria», facendo riferimento alla condizione maggiormente dignitosa come un dono divino («aqueill al quaal la gracia de Díus fizo mayor et millor») e, di conseguenza, con una gravità più significativa qualora si procurino danni a soggetti di condizioni più elevate, rispetto al fatto che l'evento si verifichi con propri pari o con individui di condizioni peggiori. Tra le variabili che influiscono sulla definizione della pena sono quindi certamente elencabili la norme vigenti e «el estado de las personas», come detto, ma anche «la flaqueza o la fortaleza del alcalde, el ordenamiento del logar et muitas otras cosas», quindi lasciando un certo margine sia a eventuali consuetudini locali, sia alla discrezionalità di chi amministra la giustizia, che può manifestare in misura più o meno ampia la propria flessibilità o, al contrario, la severità. Quanto disposto in merito a «los iudíos o a los moros» sembrerebbe poi una indicazione della necessità di provare a porre freno, almeno formalmente, a maltrattamenti a loro danno evidentemente diffusi e considerati scriteriati, prevedendo quindi una pena pecuniaria piuttosto ingente per limitare la occorrenza di tali eventi. Infine, anche quanto previsto a proposito della destinazione delle somme derivanti dalle sanzioni in denaro riscosse a seguito di sentenza: nel caso

⁷⁹⁶ *Ibidem*, pp. 531- 540.

infatti in cui la vittima sia un *yfançón*, costui si vedrà riconosciuti i due terzi della somma, mentre un terzo coprirà le spese processuali; situazione opposta nel caso del «villano o omne de servitio o de signo» a cui sarà destinato un terzo della somma, mentre i due terzi spetteranno alla corte giudicante.

III.3 Alle origini del servaggio «de redimentia» nella Catalogna Vecchia (secoli XII-XIII)

La Catalogna Vecchia, ovvero quel territorio situato a est del fiume Llobregat, si contraddistingue rispetto alla Catalogna Nuova, di cui si è trattato in occasione della precedente analisi relativa al *Liber Feudorum Maior*, per una particolare evoluzione del servaggio dotata di caratteristiche del tutto peculiari e che qui si illustrano sinteticamente per introdurre quanto esemplificato nel paragrafo successivo relativo alla regione di Girona. Ricorrendo a quanto affermato da Lluís To Figueras, in questa area specifica «In generale il rapporto servile nei confronti di un signore dipende dal possesso in concessione delle terre da questo stesso signore. Ecco perché la distinzione tra legame “personale” e legame “reale” cessa di avere senso»⁷⁹⁷, rispetto a quanto rilevato in merito ad altre aree, essendo in questo caso legami che coesistono o diventano complementari con conseguenze però analoghe sulla condizione degli individui interessati. Per usare le parole di Pierre Bonnassie, «La servitude réelle rejoint donc, dans ses ultimes développements, la servitude personnelle. *Homines solidi*, les tenanciers deviennent, tout comme les alleutiers soumis au ban châtelain et alors même qu'ils échappent à celui-ci, des *homines proprii*: assujettis à un maître en raison de leur manse, ils le sont aussi à raison de leur personne»⁷⁹⁸.

L'introduzione dei citati «mals usos», o dello *ius maletractandi*, in modo particolare in questa regione e con specifico riferimento alla *redimentia* costituisce uno strumento di cui

⁷⁹⁷ L. TO FIGUERAS, *Mobilità contadina e servaggio* cit., pp. 16-17. Cfr. anche P. FREEDMAN, *The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia* cit., p. 123.

⁷⁹⁸ P. BONNASSIE, *La Catalogne du milieu du X^e à la fin du XI^e siècle* cit., II, p. 823.

usufruiscono i signori per esercitare un controllo di carattere personale nei confronti della popolazione contadina, controllandone allo stesso tempo i beni in loro possesso, spesso consistenti, con l'intento di trarre un beneficio derivante dalla imposizione di tributi legati a specifici comportamenti che i contadini possono mettere in atto e che rischiano di danneggiare economicamente la signoria fondiaria se non contrastati. Questi obblighi di pagamento in caso di assenza di testamento valido (*intestia*), di morte in assenza di eredi (*exorquia*), di volontà di matrimonio che il signore deve autorizzare («firma de espoli forzada»), di adulterio (*cugucia*) e di danni derivanti da incendi dolosi (*arsia*) a carico di dipendenti di condizione riconosciuta come servile (*homines solidi, homines proprii, homines de remensa*), consentono al signore di esercitare una limitazione delle libertà di una parte dei propri dipendenti, garantendosi un ritorno economico nei casi in cui vengano posti in atto comportamenti la cui conseguenza sia una frammentazione delle proprietà, per esempio nelle trasmissioni ereditarie o a seguito di matrimoni, un danno o un mancato guadagno. Nel caso infine della *redimentia* (o *remença*, termine da cui traggono il nome i contadini coinvolti in tale consuetudine dai risvolti anche giuridici), la imposizione è relativa a un riscatto da versare al signore qualora si intenda abbandonare la proprietà fondiaria, normalmente a carico dei figli più giovani dei titolari di un manso caratterizzato dalla applicazione di queste consuetudini subentrando normalmente il solo primogenito nella successione⁷⁹⁹. Tale pratica risulta attestata nell'area già a partire dalla seconda metà del XII secolo, come osserva Paul Freedman: «When lords [...] imprisoned peasants until they paid a ransom (*redemptio*), they were obviously eager for the immediate payment of cash or produce, but they were also establishing a right, an abusive right, to be sure (a *mala consuetudo*), but a right nonetheless. Later, by the beginning of the thirteenth century, *redemptio* would have become routine, possessing the innocuous connotation of a manumission payment. The other forms of arbitrary domination would also be legitimated, although not quite so innocently, subsumed under a general privilege of seigneurial mistreatment (the *ius maletractandi*)»⁸⁰⁰. Ancora Freedman offre una esauriente considerazione in merito allo *ius maletractandi*, definendolo «more than a curious by-product of tenancy. It was a significant development of the late twelfth and early thirteenth

⁷⁹⁹ L. TO FIGUERAS, *Mobilità contadina e servaggio* cit., pp. 38-39. Cfr. anche P. FREEDMAN, *The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia* cit., pp. 125-126.

⁸⁰⁰ P. FREEDMAN, *The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia* cit., p. 111. Cfr. anche tra gli altri P. ORTI GOST, *Els remences i l'exercici de la jurisdicció als segles XIV i XV: una lluita pel poder polític* cit., pp. 125-126; P. BENITO I MONCLÚS, «*Se redimere et collum excutere a iugo servitutis*» cit., pp. 177-178.

centuries, emblematic of the institutionalization of serfdom» e aggiungendo che «In Catalonia the redemption payment must be understood in connection with other degrading “transfer” payments accruing to the lords through the *mals usos*. At the end of the Middle Ages the lords appear to have derived a considerable portion of their revenues from these exaction»⁸⁰¹.

Questo particolare vincolo consente dunque ai signori di esercitare un controllo sulla mobilità contadina, non tanto per limitarla o impedirla – in quanto di fatto la concessione della possibilità di corrispondere un riscatto per poter abbandonare la terra a determinati soggetti si manifesta con una effettiva diffusione dei fenomeni migratori verso altre signorie o centri urbani –, ma seguendo rigide e gravose condizioni derivanti dalla accettazione di clausole contrattuali formali e ben definite che consente di rispondere alla «questione fondamentale» che «non era tanto evitare la mobilità contadina ma come ottenerne un profitto»⁸⁰². L’entità del riscatto, per esempio nell’area di Girona, si attesta su circa un terzo dei beni del *remença* che voglia abbandonare il manso, a dimostrazione della consistenza significativa del pagamento imposto, talvolta tuttavia versato dal signore subentrante al rapporto di dipendenza, a seguito di nuovo asservimento⁸⁰³.

La reintroduzione dei principi derivati dal diritto romano, inizialmente sotto forma contrattuale, ma ben presto anche su basi consuetudinarie, come osservato, risulta determinante nella formalizzazione dei vincoli di residenza e delle modalità con le quali gli stessi possono essere talvolta sciolti in una fluida alternanza di condizioni reali-personali all’interno della comunità rurale, e «Sólo con cierta lentitud va introduciéndose en los formularios las palabras que significarán la adscripción a la gleba del campesino. En cambio, a mediados del siglo XIII se generalizan las declaraciones contractuales en las que aparecen la obligación de hacer residencia en un predio y los denominativos de *remensa*»⁸⁰⁴.

Nei successivi secoli XIV e XV, la possibilità per i contadini di ricorrere a tale strumento allo scopo di ricercare condizioni migliori dal punto di vista sia giuridico che contrattuale

⁸⁰¹ P. FREEDMAN, *The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia* cit., p. 117 e p. 133. Cfr. anche sul tema in generale ID., *Church, Law and Society in Catalonia, 900-1500* cit. e ID., *Assaig d’història de la pagesia catalana* cit., in particolare pp. 107-129.

⁸⁰² L. TO FIGUERAS, *Mobilità contadina e servaggio* cit., p. 25.

⁸⁰³ Cfr. tra gli altri R. LLUCH BRAMON, *Els remences: la senyoria de l’Almoina de Girona als segles XIV i XV* cit., p. 233 sgg..

⁸⁰⁴ J. VICENS VIVES, *Historia de los remensas en el siglo XV* cit., p. 30. Cfr. anche P. BENITO I MONCLÚS, “*Se redimere et collum excutere a iugo servitutis*” cit., p. 179 sgg..

viene contrastata ulteriormente dai signori che si dimostrano spesso maggiormente restii a concedere la possibilità di trasferimento ai loro dipendenti ascrittizi, come sopra rilevato, generando diffuse reazioni volte alla emancipazione da parte dei *remenças* che pongono le basi per la già citata sentenza di Guadalupe del 1486, non determinante per la scomparsa della servitù catalana sebbene efficace per sedare le rivolte⁸⁰⁵.

III.4 Qualche dato relativo alla regione di Girona nei secoli XIV-XV

Quest'ultimo paragrafo è dedicato in particolare al territorio di Girona partendo da un fondamentale lavoro di Rosa Lluch Bramon incentrato sullo studio dell'*Almoina del Pa de la Seu de Girona*, con una analisi dettagliata e approfondita, tra il resto, della diffusione dei «mals usos» nella regione⁸⁰⁶.

Si prendono qui in considerazione in particolare due aspetti che consentono un confronto significativo con quanto emerso nel contesto della realtà sarda: da una parte la questione più estesa e generale della diffusione della riscossione dei riscatti e dell'andamento della stessa nel corso dei secoli XIV-XV, dall'altra il dettaglio particolare della evidenza di attestazioni relative alla frammentazione delle prestazioni di servizi nell'area.


Per quanto concerne il primo tema, quello delle *redempcions*, i dati raccolti sono qui rappresentati complessivamente nel grafico seguente⁸⁰⁷:

⁸⁰⁵ R. LLUCH BRAMON, "Possit ire et redire quo voluerit libere". *Els esforços senyorials per evitar la mobilitat dels remences (segles XIII-XV)* cit., pp. 152-.

⁸⁰⁶ Cfr. P. ORTI GOST, *Els remences i l'exercici de la jurisdicció als segles XIV i XV: una lluita pel poder polític* cit., pp. 152-153.

⁸⁰⁷ R. LLUCH BRAMON, *Els remences: la senyoria de l'Almoina de Girona als segles XIV i XV* cit., p. 219 sgg., i dati sono raccolti a p. 227.

Evoluzione cronologica dei riscatti concessi dalla signoria dell'Almoina
(rif.R. Lluch Bramon)



Si nota la distribuzione delle attestazioni tra 1331 e 1458 con evidenti picchi, uno nel periodo iniziale e una successiva concentrazione, la più consistente, tra 1348 e 1349, al tempo della piaga della Peste Nera. I dati subito successivi sono poi necessariamente da inserire nel contesto della drammatica riduzione della popolazione proprio a causa della peste stessa, dunque, sebbene i numeri si attestino su livelli inferiori, in media, a quelli rilevabili tra 1331 e 1348, l'incidenza in termini percentuali potrebbe essere in alcuni casi anche superiore, fermo restando tuttavia un calo complessivo dei casi registrati. Rimane valido peraltro quanto osservato da Freedman a proposito dell'impatto della epidemia del XIV secolo, ovverosia che «what might have helped ameliorate conditions for peasants – the scarcity of labor and plentiful supply of land – could be resisted by the lords' domination of society» e che «What distinguishes Catalonia is the long-term severity of the population loss. While 1348 ushered in a period of demographic decline, the real demographic (and economic) crisis became apparent only in the fifteenth century and continued to deepen», conducendo la Catalogna a diventare «the prime example of seigneurial victory, in the short and mid-term, over economic forces after the Black Death (although obviously in the longer run it is the unique example of the defeat of seigneurial demands by rebellion)»⁸⁰⁸.

Altra considerazione di grande interesse riguarda la questione di genere, rilevando una significativa differenza di attestazioni riferibili a donne – con distinzione tra non coniugate (*verges*) e coniugate o vedove –, piuttosto che agli uomini, in particolare a partire dal 1349-1350. La motivazione legata a questa diversa distribuzione di *redimentia* a favore delle donne sarebbe legata a quanto previsto dai *Costums de Girona* che «establien que els senyors estaven obligats a acceptar i concedir l'allibrament de les filles “verges” dels seus homes i dones propis – sempre i quan no fossin pubilles ni hereves – que tinguessin previst casar-se amb un home que no fos propi de la seva mateixa senyoria»⁸⁰⁹ con riferimento, come anticipato nell'introduzione, al ruolo dei matrimoni misti nel contribuire alla definizione delle condizioni giuridico-personali⁸¹⁰.


I dati rappresentati nel grafico che segue sono invece quelli relativi alle concessioni di *redimentia* ai soggetti che entrano a far parte della «senyoria de l'Almoïna» provenendo dall'esterno in virtù del fatto che «Abans de permetre l'entrada de qualsevol persona a

⁸⁰⁸ P. FREEDMAN, *The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia* cit., pp. 159, 162 e 176.

⁸⁰⁹ R. LLUCH BRAMON, *Els remences: la senyoria de l'Almoïna de Girona als segles XIV i XV* cit., pp. 221-222.

⁸¹⁰ Cfr. tra gli altri P. BONNASSIE, *La Catalogne du milieu du X^e à la fin du XI^e siècle* cit., I, pp. 258-282.

qualsevol domini, el seu titular s’havia d’assegurar que aquella persona era jurídicament lliure i que no depenia de cap altra senyoria»⁸¹¹:



Si riscontra anche in questo caso una netta prevalenza del genere femminile e una consistente diminuzione delle attestazioni a seguito della Peste Nera, del tutto in linea con i dati relativi alle concessioni precedentemente commentate.

Ultimo aspetto rilevante che emerge dall’analisi dei documenti relativi alla diocesi di Girona, ma che può essere esteso anche altrove, è la frammentazione – normalmente in terzi – delle quote di proprietà relative a soggetti attestati come *dona pròpia* o *home propi*, anche in questo caso talvolta in conseguenza di matrimoni misti o in transazioni di altra natura. Nelle *Pergamins de la Pia Almoina* citate per esempio da Lluch Bramon⁸¹², sono numerosi i casi evidenziabili: n. 1174, 28 febbraio 1317, «Berenguera “Enesa”, esposa de Dalmau Enes (Anés), de Brunyola, es fa dona pròpia de l’Almoina per dues parts i de Guillem de Castell, cavaller, per una part, per raó del seu matrimoni»; n. 1273, 27 maggio 1321, «Ramon de Puig, pedrer de Brunyola, reconeix a Pere de Miars, paborde de l’Almoina, ser home propi seu per dues parts, i per una, dels hereus de Dalmau de Castell, cavaller, per haver-ho estat el seu pare, i fer-los un parell de capons de cens»; n. 1848, 29

⁸¹¹ R. LLUCH BRAMON, *Els remences: la senyoria de l’Almoina de Girona als segles XIV i XV* cit., p. 276. I dati qui rappresentati graficamente sono contenuti nella tabella a p. 277.

⁸¹² *Ibidem*, p. 222.

dicembre 1324, «Arnau de Carrera julior, de Sant Feliu de Pallerols, procurador de la vescomtessa Beatriu de Rocabertí, enfranqueix Alamanda, filla de Bernat de Pere, de l'esmentada parròquia, dona pròpia d'aquella per dues parts, i de Guillem de Santaniol per una que casa amb Bonanat Bartolí, de Camós, per 21 diners bar»; n. 1190, 9 maggio 1328, «Guerau Burgués, fill de Bonanat Burgués i Brunissendis, de Brunyola, es fa home propi de l'Almoina per dues parts i de Dalmau de Castell per una, per ésserho el seu pare»; n. 1196, 3 maggio 1329, «Guillem Palau, fil de Berenguer Palau de Brunyola, reconeix ser home propi de l'Almoina per dues parts i, per la tercera, de Bernat de Ponedà, cavaller, i promet der a l'Almoina 16 diners de cens»; n. 1193, 5 maggio 1329, «Ramon Saló, fill de Ramon Saló, es fa home propi de l'Almoina per dues parts i de Dalmau de Castell, cavaller, pe una, per haver-ho estat el seu pare, i promet fer 2 sous de cens»; n. 1195, 5 maggio 1329, «Bernat Rossell, fill de Pere Rossell, de Brunyola, reconeix ser home propi de l'Almoina per dues parts i dels hereus de Dalmau de Castell, cavaller, per una, i fa homenatge a Joan Vidal, batlle de Brunyola»; n. 6599, 1 agosto 1342, «Bernat d'Olleda, clergue de Palafolls, natural de Santa Maria de Granollers, enfranqueix Margarida, filla de Pere de Coma, de Sant Martí de Campmajor, home propi seu per dues parts, per dues parts de 2 sous 8 diners» n. 2913, 16 maggio 1402, «Jaume Riard, fill de Pere Riard, de Celrà, reconeix ser home propi de Pere de Bergadà, paborde de l'Almoina, per dues parts, i per la tercera, de la pabordia de Juny de la seu, per haver-ho estat el seu pare»⁸¹³.

Da rilevare, come nota conclusiva, alcune disposizioni sopra citate che vedono attestato il verbo *enfranqueix*, in questi casi con valore giuridico e non economico essendo legato direttamente allo scioglimento del vincolo derivante dallo status personale in merito a quote di proprietà frammentate, ma anche in casi di proprietà unica come, a titolo esclusivamente esemplificativo dato l'elevato numero di casi riscontrabili, in un primo documento del 5 settembre 1250, il n. 67, dove si legge « Ponç Hug, comte d'Empúries, enfranqueix Bernat Castelló, de Jafre, i la seva esposa Fina, de l'homenatge que li havien fet, i en rep 250 sous melgoresos» e, all'estremo opposto, il n. 7953 datato 28 maggio 1436, «L'abat Ramon, del monestir d'Amer, enfranqueix Joan Prat, de 55 anys, veí d'Anglès, per 2 florins d'or d'Aragó»⁸¹⁴.

⁸¹³ *Pergamins de la Pia Almoina*, Arxiu Diocesà de Girona: n. 1174 (1317 febrer 28), n. 1273 (1321 maig 27), n. 1848 (1324 desembre 29), n. 1190 (1328 mai 9), n. 1196 (1329 mai 3), n. 1193 (1329 mai 5), n. 1195 (1329 mai 5), n. 6599 (1342 agost 1), n. 2913 (1402 maig 16).

⁸¹⁴ *Ibidem*: n. 67 (1250 setembre 15), n. 7953 (1436 maig 28).

CAPITOLO IV

CONCLUSIONI E QUESTIONI APERTE

Come anticipato nell'introduzione, i paragrafi relativi alla analisi delle fonti e all'inquadramento della storiografia sulla Sardegna, più approfonditamente ed estesamente, e sulla Catalogna, in modo più sintetico e mirato, contengono spunti e riflessioni in merito al "modello sardo" di servaggio, alle sue peculiarità e, in chiave comparativa, ad alcuni dei punti di contatto e delle differenze tra le due realtà.

In quest'ultimo capitolo si evidenziano in modo più strutturato e puntuale le considerazioni conclusive ritenute più significative sulla base dei dati raccolti, delle analisi condotte e delle premesse relative agli obiettivi specifici di questa ricerca.

Un primo tema è relativo alla frammentazione delle prestazioni delle attività di tipo servile diffusamente e trasversalmente attestate in tutta l'area sarda e, in parte come rilevato, anche in Catalogna.

Già a partire dal tardo XI secolo, per quanto chiaramente emerso nel corso dell'analisi dei condaghi, in Sardegna sono evidenti e significative sia quantitativamente che qualitativamente le attestazioni di termini particolari (*latu, pede, die*) che chiaramente descrivono una realtà in cui si distingue formalmente all'interno di uno stesso contesto rurale o di villaggio, o in contesti diversi e attigui, il ricorso a prestazioni frammentate da parte di soggetti che forniscono la propria manodopera, talvolta in una certa misura specializzata, per conto e in virtù di relazioni di dipendenza multiple (altrimenti si è definiti *intregu* quando dipendenti interamente da uno stesso signore fondiario).

I casi sono numerosi, come esposto nei paragrafi dedicati per esempio ai condaghi e a cui si fa riferimento per maggiori dettagli. Si riportano qui alcuni esempi riferibili al Logudoro ed evidenziabili in transazioni di compravendita o cessioni di individui. Il condaghe di San Nicola di Trullas, nel periodo 1140-1160, vede l'attestazione di Paolo Pirinione che dipende per due giornate da Pietro De Nurki, per altre due giornate da Pietro De Scanu e dal cognato di questi Pietro Falce (si legge contestualmente anche dell'acquisto di un quarto della figlia), ancora per due giornate da Dorgotori Falke (qui la figlia è acquistata per due giornate), altre due giornate (di padre e figlia) sono di Maria De Kerki e dalla sorella Nugolesa, infine una giornata (di Paolo e moglie) risultano essere di Furatu Icalis⁸¹⁵. Un esempio tratto dal condaghe di San Pietro di Silki è invece quello tra 1147 e 1153 relativo a Giorgia Prias che appartiene per un quarto a Mariano De Maroni (e precedentemente a Pietro Fara) e, allo stesso tempo, per due giornate al mese a Dorovesa⁸¹⁶. Le evidenze che emergono dalla analisi di questo tipo di situazioni devono necessariamente fare ipotizzare una certa mobilità dei servi, più o meno estesa a seconda del grado di frammentazione delle prestazioni, della evoluzione delle stesse e della dislocazione delle terre su cui prestano la loro attività. D'altra parte i casi sopra citati e quelli riportati nei relativi paragrafi sono indicativi anche della volontà di ricomposizione delle quote di proprietà, proprio per fronteggiare possibili ulteriori difficoltà di gestione della proprietà. La puntuale e meticolosa registrazione delle stesse risponderrebbe alla necessità di inventariare i beni e le prestazioni di servizi su cui si vantano diritti di possesso per molteplici ragioni che includono, tra il resto, la possibilità effettiva e legittima di esercitare quei diritti e di determinarne il valore e la capacità di disporre in sede di transazioni commerciali per le quali si deve garantire il corretto trasferimento dell'oggetto della compravendita o cessione. La Sardegna risulta caratterizzata da una maggior parcellizzazione delle quote di proprietà, come si è visto, facendo ricorso a un vocabolario specifico riferito alla unità base di prestazioni di servizi articolata su quattro giornate e che include lemmi come *latus* (metà, quindi due, delle quattro giornate lavorative), *pede* (un quarto o più quarti delle quattro giornate lavorative) e *die* (normalmente considerabile come giornata mensile o annuale). La questione di come considerare l'indicazione di *die* o *dies* è ancora argomento di un

⁸¹⁵ CSNT, schede datate 1140-1160 n. 172 (pp. 128-129), n. 173 (pp. 130-131), n. 174 (pp. 130-131), n. 176 (pp. 130-131) e n. 198 (pp. 140-141).

⁸¹⁶ CSPA, schede datate 1147-1153 n. 154 (pp. 176-179) e n. 155 (pp. 178-179).

vivace dibattito, come rilevato⁸¹⁷. L'indicazione di cinque giornate («Comporaili a Gosantine de Locu .v. dies in Ianne Tuturu») nella scheda n. 247 (1140-1160) di CSNT⁸¹⁸, qualora non si tratti di un refuso, sembrerebbe supportare l'ipotesi che, in assenza di ulteriori dettagli presenti anche nella stessa fonte, come in altre⁸¹⁹, le giornate si intendano distribuite nel corso del mese; questa considerazione deriva anche più genericamente dalla valutazione del *pede* come una giornata a settimana a fronte del *die* che, se non altrimenti specificato, dovrebbe riferirsi ad altra unità essendo spesso i due termini attestati anche contestualmente. La scheda n. 120 (1140-1160) in CSNT⁸²⁰ offre un valido e dettagliato riscontro in merito. Più aperta la questione delle porzioni di giornata («maesa die» e «duas partes dess'una die o tres partes dess'una die»⁸²¹) dove il riferimento potrebbe essere anche a quote di giornate settimanali, inferiori allo stesso *pede*. Si osserva peraltro che le attestazioni qui evidenziate risultano diffuse esclusivamente o prevalentemente nel Logudoro, lasciando all'Arborea un solo riscontro nella scheda n. 131 (1110-1130) in CSMB⁸²², dove però l'interpretazione del testo «posillos a iurare a servire a iuale ·III· dies in setimana» risulta essere più chiara in quanto relativa a quattro giorni a settimana, sostanzialmente l'equivalente di un *intregu*. Da considerare infine la possibilità, tra il resto, che si tratti di indicazioni volontariamente ambigue da parte del signore fondiario al fine di legittimare a distanza di tempo interpretazioni di diverso segno, oppure la applicazione di particolari consuetudini locali non maggiormente definite. Il quadro sopra delineato consente peraltro di evidenziare una prima significativa differenziazione tra aree dell'isola caratterizzate da evoluzioni e dinamiche sensibilmente diverse: da una parte il Logudoro, che apparirebbe maggiormente condizionato da influssi esterni, anche e in particolare liguri

⁸¹⁷ Cfr. fra gli altri, G. MELONI e A. DESSÌ FULGHERI, *Mondo rurale e Sardegna del XII secolo. Il Condaghe di Barisone II di Torres* cit.; si vedano anche le riflessioni in F. PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit.

⁸¹⁸ CSNT, scheda n. 247, pp. 162-163. Sul tema della frammentazione delle prestazioni di servizi e anche altri temi qui trattati diffusamente si veda anche G.G. ORTU, *La Sardegna dei giudici*, Nuoro 2005, in particolare pp. 87-96.

⁸¹⁹ CSNT, scheda n. 324 (1180-1198?), pp. 198-199, «de Susanna d'Ulumos .vi. dies in annu». Si veda anche: CSMS scheda n. 155 (1120-1140), pp. 74-75, n. 316 (1191-1198), p. 147; CSPS scheda, n. 85 (1082-1127), pp. 140-141, n. 181 (1082-1127), pp. 188-189, n. 155 (1147-1153), pp. 178-179, n. 18 (1218-1229), pp. 100-101. Analoga indicazione è rilevabile anche in CDS, Tomo I, Vol. 1, p. 206 e B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'A.S.P.* cit., doc. VIII, pp. 71-74 per la *curtis* di Bosove (si veda quanto detto nel Paragrafo II.7.1).

⁸²⁰ CSNT, scheda n. 120, pp. 102-103. «Ego Iohannes prior. Tramutai cun Gosantine de Kerki: deitimi pede in Ianne Tenneru; et ego deili .ii. dies in Maria Capra, et .ii. dies in sa sorre Iusta. Testes: Ytçoccor de Athen et Saltaro, su Jenneru».

⁸²¹ CSNT, scheda n. 172 (1140-1160), pp. 128-129 e n. 225 (1140-1160), pp. 152-153.

⁸²² CSMB, scheda n. 131 (1110-1130), pp. 176-179.

e toscani, che si manifestano nelle fonti in termini di più marcata flessibilità; dall'altra l'Arborea, caratterizzata invece da forme e strutture sociali più rigide e conservative.

Per quanto concerne invece la Catalogna, si è portato l'esempio della diocesi di Girona che vede l'attestazione di terzi di proprietà, considerando che le disposizioni sopra definite in tema di ereditarietà e successione possono aver contribuito in modo significativo alla costituzione e mantenimento di frazionamenti più consistenti rispetto a quelli sardi, a fronte comunque di un contesto di frammentazione delle quote di proprietà di carattere servile⁸²³.

Alle argomentazioni sopra esposte si legano in modo indissolubile le considerazioni relative al secondo tema qui trattato: i matrimoni misti e, in particolare, la spartizione o il destino della prole.

Il controllo dei matrimoni che coinvolgono soggetti di condizione non-libera da parte dei signori fondiari attraverso il consenso da rilasciare o meno a seconda delle circostanze, con riferimento necessariamente anche alla condizione dei figli che nasceranno dall'unione, è particolarmente attestato e diffuso nei condaghi relativi al Logudoro già a partire dalla seconda metà del secolo XI. Evidenze analoghe sono riscontrabili solo con una distribuzione più ridotta in Arborea e tendenzialmente a partire dalla seconda metà del XII secolo (considerando però che le schede in CSMB registrano dati a partire dai primi decenni dello stesso secolo). Questa considerazione porta a identificare una evoluzione del servaggio più precoce nel nord della Sardegna, rispetto a quanto rilevabile per altre aree dell'isola⁸²⁴. L'alternanza della applicazione della *deterior condicio* o della condizione materna o di un sistema misto a seconda dei casi e non necessariamente a sfavore della famiglia coinvolta porterebbe a ipotizzare in una certa misura un allentamento dei vincoli cui sono soggetti *servi* e *anchille* sardi, come per esempio evidenziabile nei citati casi di *Bera Conju* o *Susanna Manata* per quanto concerne l'abbazia di San Michele di Salvennor nei primi decenni del XIII secolo⁸²⁵. Caso diverso, a titolo esemplificativo, quello di *Maria Porkella*, registrato nella scheda n. 243 (1154-1191) in CSPA, dove invece a fronte della conferma della condizione libera della madre, i figli si vedono imposto lo status non-libero del padre⁸²⁶; si tratta però in questo caso di eventi registrati a circa tre decenni di distanza,

⁸²³ R. LLUCH BRAMON, *Els remences: la senyoria de l'Almoina de Girona als segles XIV i XV* cit., p. 222.

⁸²⁴ Cfr. in merito P.F. SIMBULA, A. SODDU, *Forme di servitù e mobilità dei servi in Sardegna* cit., p. 368 e p. 381 sgg..

⁸²⁵ CSMS, scheda n. 16 (1198-1218), pp. 23-24 e n. 3 (1218-1229), p. 12.

⁸²⁶ CSPA, scheda n. 243 (1154-1191), pp. 226-227.

evidenziando dunque un processo in atto, una evoluzione in tema di riconoscimento dei diritti delle coppie miste che appare documentabile in Logudoro e, come detto, non analogamente in Arborea dove nello stesso periodo, tra metà XII e metà XIII secolo, si delinea al contrario una certa continuità nel giudicare i figli nati in coppie miste come servi, rilevando in particolare le liti volte alla rivendicazione di diritti dei quali vi potrebbe essere stata consapevolezza da parte dei soggetti coinvolti ma che evidentemente non trovano applicazione in quest'area maggiormente conservativa dell'isola. I casi in CSMB sono significativi, come attestato nelle schede n. 116 (1185-inizio XIII)⁸²⁷, n. 121 (1185-inizio XIII)⁸²⁸, n. 174 (1229)⁸²⁹, a fronte di scarsissime evidenze in senso opposto. È sostanzialmente riscontrabile un approccio sensibilmente diverso in tema di legittimazione sul piano giuridico dei diritti sulla prole: nel centro dell'isola sembra che ci si pronunci più a favore della continuità e conservazione di una condizione giuridico-personale di dipendenza con un consolidamento della stessa in un arco temporale significativo, mentre nella parte settentrionale si propenderebbe al contrario per un progressivo e graduale allentamento dei vincoli.

Per la Catalogna è invece messo in risalto il controllo esercitato dai signori sui matrimoni attraverso l'applicazione dei «mals usos» (in particolare la «firma de espols forzada» e la *cugucia*), come anche la limitazione normalmente imposta alla migrazione del primogenito che succede al padre nella gestione del manso a differenza dei figli più giovani che possono ottenere il riscatto della propria libertà attraverso il pagamento della *remença* in modo da potersi allontanare e ricercare condizioni migliori – talvolta con successo, altre volte meno – in nuovi rapporti di dipendenza.

Di spartizione della prole e di tentativi di abbandono delle terre su cui si è vincolati in virtù del riconoscimento di obblighi di prestazioni di servizi si tratta anche in merito a un terzo tema, quello dell'allontanamento volontario (anche indicato come “rapimento” nel corso della analisi), spesso allo scopo di consolidare una unione matrimoniale al di fuori del consenso del signore – o dei signori – da cui si è originariamente dipendenti, oppure da parte di un soggetto singolo o di un gruppo di individui.

⁸²⁷ CSMB, scheda n. 116 (1185-inizio XIII), pp. 164-165.

⁸²⁸ CSMB, scheda n. 121 (1185-inizio XIII), pp. 166-169.

⁸²⁹ CSMB, scheda n. 174 (1229), pp. 230-231.

Un esempio significativo è quello illustrato dalla citata scheda n. 240 (1154-1191) in CSPS⁸³⁰, che registra la vicenda di Maria de Vare, sposata con un servo di Costantino de Thori e i cui figli vengono reclamati in una lite in quanto si ritiene che debbano essere spartiti tra i due signori. Proprio a causa della sottrazione della moglie al suo signore da parte del servo, senza mutuo consenso, il recupero della donna viene ritenuto legittimo e i figli, invece di essere spartiti come normalmente disposto, seguono interamente la sorte della madre. L'analisi di questa scheda, il cui contenuto è rilevabile in numerose altre schede e fonti, consente di mettere in luce altri temi fondamentali in merito alle relazioni di dipendenza non-libera. Emergono infatti ulteriori dettagli sulle condizioni della spartizione dei figli di servi, in questo caso entrambi, anche in base alle specifiche circostanze legate alla famiglia. Si ha evidenza inoltre della pratica relativamente diffusa dell'allontanamento volontario e illecito dal proprio signore di riferimento – tale occorrenza assume le sembianze di un “rapimento”, certamente concordato, normalmente da parte dell'uomo nei confronti della futura moglie – e, di conseguenza, del riconoscimento giuridico del diritto di recupero del soggetto o dei soggetti non-liberi.

Analoghe indicazioni, come visto, sono evidenziabili diffusamente e trasversalmente anche nei documenti del XIII secolo relativi all'Opera di Santa Maria di Pisa⁸³¹, negli Statuti sassaresi del 1316 e nel contesto del conflitto politico tra Pietro IV e Mariano d'Arborea (metà XIV secolo), quindi coprendo complessivamente un arco temporale di circa quattro secoli, nel corso dei quali la pratica del recupero dei fuggitivi, evidente conferma di una relazione di dipendenza personale non-libera che prevede una forte limitazione della mobilità individuale, risulta essere diffusa e applicata con una certa costanza. In ottica comparativa, le misure adottate in Catalogna e di cui si è parlato sono effettivamente volte non tanto a limitare o impedire tali fenomeni, quanto a monetizzare il danno procurato dalla perdita della manodopera.

Ai temi sopra affrontati è legata anche in una certa misura l'attestazione della formula «a natias», in particolare legata alle disposizioni relative alla spartizione dei figli di servi sia in Logudoro che in Arborea⁸³². In area sarda tale formula risulta riferibile sostanzialmente

⁸³⁰ CSPS, scheda n. 204 (1154-1191), pp. 206-209.

⁸³¹ F. ARTIZZU, *L'Opera di Santa Maria di Pisa e la Sardegna* cit., pp. 90-91.

⁸³² Cfr. CSPS, p. 356 e CSMB, p. 304. CSPS, scheda n. 21 (ante 1065), pp. 102-103, n. 26 (ante 1065), pp. 104-105, n. 35 (1073-1082), pp. 110-111, n. 68 (1073-1082), pp. 128-131, n. 349 (1180-1191), pp. 290-291; CSMB, scheda n. 154 (1146-1184), pp. 202-205, n. 155 (1164-1172), pp. 204-205, n. 156 (1164-1172), pp. 204-207.

in modo esclusivo alle valutazioni relative alla attribuzione di condizione servile nei confronti di individui nati in casa o nelle disponibilità del signore fondiario e spartiti con criteri relativi all'ordine di nascita. Abbandonando solo per un momento l'analisi specifica delle realtà oggetto di questa ricerca e spostandoci nell'Inghilterra del XII secolo, dove, in estrema sintesi, si assiste a una reintroduzione degli elementi del diritto romano in modo analogo a quanto documentato anche – come detto con le dovute distinzioni e le relative peculiarità – per la Sardegna e per la Catalogna, un trattato giuridico elaborato da Ranulf de Glanvill definisce le caratteristiche di un documento chiamato «breve de nativis» o «breve de nativo habendo» che consentirebbe al signore di procedere al recupero legittimo di un servo (*villein*), a seguito di fuga⁸³³. Sebbene dunque non vi sia un riscontro diretto su questo aspetto nelle fonti qui analizzate, il riferimento alla condizione non-libera per nascita nella casa padronale risulta significativo.

Il riferimento alla reintroduzione di principi del diritto romano di cui si è offerto sopra un esempio e per cui si rimanda anche ai paragrafi dedicati alla analisi delle fonti, porta a esprimere alcune considerazioni conclusive più puntuali sul tema. Si è osservato come per l'area centro-meridionale della Sardegna sia il *Breve di Villa di Chiesa* che la *Carta de Logu d'Arborea* vedano attestata la locuzione «a ragione»: in particolare nel primo documento si legge «convincto a ragione»⁸³⁴, nel secondo «convinto secundu que su ordini dessa ragoni comandat»⁸³⁵. L'evidente parallelo porta a rilevare come almeno tra 1327 e fine XIV secolo si trovino tracce inequivocabili della riaffermazione di formule giustinianee che in Catalogna (ma anche diffusamente altrove nel bacino del Mediterraneo) sono documentate più precocemente, dalla prima metà del XII secolo, con una locuzione

⁸³³ G.D.G. HALL (ed. by), *The treatise on the laws and customs of the realm of England commonly called Glanvill*, Holmes Beach, 1983, in particolare nel primo paragrafo del «Liber V» intitolato «Placitum de questione status» (pp. 53-54) si legge: «Sequitur de questione status placitum, quod est inter aliquos quando scilicet aliquis trait alium libertate ad vilenagium, vel quando aliquis in vilanagius positus petit libertatem. Cum quis autem petat alium in vilenagio postum tanquam nativum suum, habebit breve de nativis vicecomiti directum, et coram vicecomite loci eundem per breve illud clamabit versus illum qui eum in vilenagio tenet. Et si villenagium suum coram vicecomite in comitatu non contradicatur, tunc placitum illud de nativo illo coram vicecomite procedet sicut inferius dicitur inter clamantem et tenentem nativum illum. Si vero liberum hominem se esse dixerit is qui petitur, et super hoc mostrando securum fecerit vicecomitem, tunc remanebit loquela ipsa in comitatu, quia vicecomes ipse amplius se de placito illo de iure intromettere non debet. Verumptatem si super hoc idem vicecomes loquelam ipsam audire voluerit, tunc is qui petitur ad vilenagium clamet se iusticiis domini regis; et habebit breve domini regis quod, si fecerit vicecomitem securum de demonstranda libertate sua, tunc ponatur loquela ipsa coram iusticiis domini regis in curia domini regis, et interim pacem habebat is qui libertatem petit». Il giurista riprende nozioni derivate dagli studi del civilista bolognese Vacario. Cfr. P.R. HYAMS, *King, Lords and Peasants in Medieval England* cit., p. 270.

⁸³⁴ S. RAVANI, *Il Breve di Villa di Chiesa* cit., p. 141.

⁸³⁵ G. MURGIA (a cura di), *Carta de Logu d'Arborea* cit., pp. 234-235.

diversa, come visto, attinente al diritto naturale alla legittima difesa: «quia vim vi repellere leges et iura concedunt»⁸³⁶. La stessa *Carta de Logu d' Arborea* riporta inoltre la locuzione «allogatione et promissione»⁸³⁷ in riferimento a un soggetto definito come *servu*, che, al pari di quanto attestato in CSMB circa due secoli prima («scribo et confirmo»)⁸³⁸, porterebbe a ipotizzare un possibile riferimento alla ascrizione alla terra ottenuta attraverso la formula giustiniana della «promissio et confessio», applicata ai coloni-ascrittizi e diffusa, tra le altre regioni europee, anche in Catalogna⁸³⁹.

Il *Breve di Villa di Chiesa*, per la cui analisi dettagliata si rimanda al relativo paragrafo, presenta inoltre anche in chiave comparativa almeno due significative sezioni sulle quali si esprimono qui alcune considerazioni più mirate.

La prima è relativa al capitolo XLVIII del Libro III («Delli teneri et incanti»), dove si legge: «et salvo che non si possa pigliare in tenere alcuno servo o anchilla sardo o sarda, et tucti altri schiavi o schiave si possano pigliare in tenere, non obstante alcuno capitolo che contradicesse»⁸⁴⁰. La particolare dicitura «tucti altri schiavi o schiave» posta in relazione con la precedente «alcuno servo o anchilla sardo o sarda» sembrerebbe suggerire che, nonostante le differenze rese esplicite, si tratti in ogni caso di soggetti classificabili come «schiavi o schiave», qualora si considerasse il termine *altri* legato a una medesima categoria generale suddivisa in sotto-categorie. Dato il particolare contesto politico in cui nasce e prende forma questo fondamentale codice e alla considerazione relativa al mancato ricorso al termine *servi* in area catalana⁸⁴¹, si potrebbe osservare in questo passo un influsso aragonese che integra il lessico sardo, o vi si affianca parallelamente. Quanto rilevato risulterebbe supportato anche da quanto si legge nel capitolo LXIII dello stesso libro («Delli servi e anchilli nati in Sardigna, che non si forcino di scire di Villa»): «Et tucti li altri schiavi siano dati al loro signore e donne, avendoli convincti a ragione», al pari di chi viene indicato poco prima come «servo overo anchilla»⁸⁴². L'ipotesi alternativa sarebbe invece quella che con *altri* si intenda distinguere nettamente le due condizioni, da una parte i servi e dall'altra

⁸³⁶ F.M. ROSELL (Reconstitución y edición por), *Liber Feudorum Maior* cit., Vol. II, doc. 524, pp. 37-40.

⁸³⁷ G. MURGIA (a cura di), *Carta de Logu d' Arborea* cit., p. 460.

⁸³⁸ CSMB, scheda n. 147 (1131-1146), pp. 194-197.

⁸³⁹ Per la Catalogna cfr. tra gli altri sul tema degli *ascriptici* R. LLUCH BRAMON, P. ORTI GOST, F. PANERO, L. TO FIGUERAS (a cura di), *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile* cit., p. 7 e quanto detto diffusamente negli interventi, non solo in relazione alle aree qui considerate.

⁸⁴⁰ S. RAVANI, *Il Breve di Villa di Chiesa* cit., pp. 174-178.

⁸⁴¹ Cfr. P. BENITO I MONCLÚS, “*Se redimere et collum excutere a iugo servitutis*” cit., p. 183.

⁸⁴² S. RAVANI, *Il Breve di Villa di Chiesa* cit., p. 196.

tutti gli altri individui interessati in modo differenziato dalle disposizioni contenute nel capitolo, identificabili come schiavi⁸⁴³.

La seconda sezione è contenuta nuovamente nell'appena ripreso capitolo LXIII: «et quindi che convincto fusse non sia sforciato di scire della terra, volendo dare o pagare al suo signore overo donna soldi .xx. lo maschio et soldi .x. la femina l'anno; et se lo decto pagamento fare non volesse, sia dato overo data al suo signore overo donna»⁸⁴⁴. Si ha evidenza in questo passaggio di una disposizione molto particolare, infatti chiunque venga «convincto a ragione» non verrà costretto a lasciare Villa di Chiesa, a condizione che sia disposto (e ne abbia le possibilità economiche) a versare una quota annuale, diversa a seconda che si tratti di un uomo o una donna per evitare di essere consegnato al proprio signore o signora di riferimento. Sembrerebbe in questo caso trattarsi di una sorta di riscatto dotato di caratteristiche del tutto originali: nonostante la condizione di *convincto* dei soggetti destinatari di tale provvedimento, si consentirebbe infatti di continuare a risiedere nel territorio di Villa di Chiesa senza essere costretti ad allontanarsene e si eviterebbe, in virtù del riscatto annuale, di tornare nelle disponibilità del «suo signore overo donna».

La comparazione di questa tipologia di riscatto con la *redimentia* catalana permette di avanzare alcune ipotesi sulla base delle differenze sostanziali tra i due versamenti richiesti: nel cagliaritano si paga per poter evitare di spostarsi, in Catalogna si paga per potersi spostare. A parte il dato relativo alla cadenza (annuale in Sardegna, ogni volta che ci si voglia sottrarre a vincolo *remença* in Catalogna), entrambe le disposizioni sono comunque orientate al controllo – e non già alla limitazione, come rilevato – della mobilità contadina⁸⁴⁵. Non essendo evidenziabili ulteriori dettagli in merito nel *Breve di Villa di Chiesa*, non è dato sapere quali siano nello specifico le altre richieste da parte dei signori nei confronti di chi sia «convincto a ragione», tuttavia un passaggio contenuto nello stesso capitolo dispone «che se alcuno homo o femina nato o nata in del districto del nostro signore re di Ragona, et tucti altri homini districtuali del suo regno nati in Castel di Castro et sue ville pendie, o in Villa di Chiesa, o loro figlioli o figliole, o alcuno di loro, avesse alcuno figliolo o figliola servo o serva o anchilla overo schiava, overo che la serva o anchilla avesse alcuno figliolo d'alcuno servo overo schiavo, che questo figliolo o figlioli cosi nato non

⁸⁴³ Il termine *esclavo* o *esclau* risulta peraltro attestato anche in altre fonti. Si vedano qui i paragrafi II.2 (CSMS) e II.14 (Le prime “Ordinanze” di Castello di Cagliari).

⁸⁴⁴ S. RAVANI, *Il Breve di Villa di Chiesa* cit., p. 196.

⁸⁴⁵ Si veda quanto detto al paragrafo III.3.

possa essere ne sia in alcuno modo servo ovvero serva, ne schiavo ovvero schiava, ma siano liveri e assoluti, et dati alli loro padri a loro volonta; et cio s'intenda d'alcuno che nascisse di servo et di serva»⁸⁴⁶, portando dunque ad avanzare l'ipotesi che la disponibilità a versare tale riscatto sia legata alle particolari condizioni offerte nell'area di Villa di Chiesa, apparentemente più aperte alla libertà rispetto ad altre realtà, prevedendo la concessione della condizione libera a tutti i nuovi nati, a prescindere dallo status di uno dei genitori o addirittura di entrambi⁸⁴⁷.

La *remença* catalana viene invece considerata come una occasione, sebbene l'entità del riscatto sia normalmente ingente, per sottrarsi a vincoli ritenuti estremamente gravosi, andando alla ricerca di condizioni di vita, economiche e giuridiche, più vantaggiose.

Il tema del riscatto, parallelamente a quanto documentato per la Catalogna, emergerebbe anche in due condaghi relativi all'Arborea e al Logudoro. In CSMB si legge infatti nelle già citate schede n. 21 e n. 219 databili ai primi anni del XIII secolo⁸⁴⁸ della vicenda del

⁸⁴⁶ S. RAVANI, *Il Breve di Villa di Chiesa* cit., p. 196.

⁸⁴⁷ Cfr. anche in merito F. PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit., in particolare pp. 203-260 e quanto detto a proposito di Pisa, pp. 224-225.

⁸⁴⁸ CSPS, scheda n. 21 (1200-1207), pp. 86-89 e n. 219 (1200-1207), pp. 266-269. Il contenuto è sostanzialmente analogo. Ecco il testo completo della scheda n. 21: «Ego Gregorius, priore de Bonarcadu, fazo recordatione de kertu, ke fegi megu Guantine Marki. Kertai megu narrando: “kerto cun su priore pro ·XXX· porcos, ke prestait patre miu a sancta Maria in su tempus de donnu Domesticus, ki li me torraret”. Et ego narreilli: “patre tuo serbu de sancta Maria de Bonarcadu fuit et bindiki annos stetit in Lugudore et perdit su serbizu de sa domo de sancta Maria ke li ditava de serbire; et pro custu serbizu ke perdit, li levait kustos porcos pro ke kertas como”. Precontait donnu Barusone Spanu, ki arreea sa corona sutta iudike de Gallure, potestando ipse tando sa terra d'Arbaree pro iustitia, si erat in potestade de su donnu levare de su fatu de su serbu. Acordarunsi sus homines de corona ka erat razone, kando plakiat a su donnu, et in tortu et in diretu, levare de sa causa de su serbu et usadu de sa terra d'Arbaree erat. Remansitsinde Guantine Marki pro vinkidu. Spiatu custu kertu, kerfit Gunnari Ienna raizone de sa gama de iudike a Guantine Marki, k'aviat apita a maiore; minimait, ke non potuit razone torrare si co li kereat ipse. Levarunilli sas causas suas cun sa causa de iudike et boleant teneillu per sa persona. Jetaitse Guantine Marki a pede a su priore et pregaitimi ki ego lu basare a iudike et ego pregai a iudike et a sos curatores; et ipsi pro Deus et pro sancta Maria et pro amore meu li perdonarun onnia kantu li kereant. Bennit Guantine Marki a s'altare de sancto Zeno et iurait supra s'altare et supra sa cruke da inde inanti serbire ipse et fiios suos pro serbos a sancta Maria de Bonarcadu usque in sempiternum. Et perdonai su kertu k'aviat fatu megu pro sos porcos; si peruna razone ipse k'aviat, pro se et pro kalunka persona, razone ke bolesse dimandare: ipse pro tuti aviat kertadu et pro tuti perdonai. Testes: donnu Johanne Santesu, donnu Martinu Meo, donnu Petru Orsa, donnu Barusone Spanu curadore de Nurabulia, Comita de Serra Pistore kerkidore maiore, Gunnari Ienna curadore de parte Miili, Gomita Pira, Guantine de Porta, Iohanne Vulpia, Gunnari de Zuri de sanctu Eru de Simmakis». Questo invece il testo della scheda n. 219: «Ego Gregorius, priore de Bonarcadu, faço regordatione de kertu ki fegit megu Goantine Marki. Kertait megu narando: “kerto cun su priore pro ·XXX· porcos ke prestait padre meu a sancta Maria in su tempus de donnu Domestigu ki millos torraret”. Et ego narreilli: “padre tuo serbu de sancta Maria de Bonarcadu fuit et ·XV· annos stetit in Logudore et perdit su serbizu dessa domo de sancta Maria ki lli gitavat de serbire et pro custu serbizu ki perdit li llevait custos porcos pro ki kertas como”. Percontait donnu Barusone Spanu, k'arreat corona sutta iudice de Gallure, potestando ipse tando sa terra d'Arbaree pro iustitia, si erat in podestade dessoru donnu levare dessoru fatu dessoru serbu. Acordarunsi sos homines de gorona ka erat razone, cando plaguiat assu donnu et in tortu et in deretu, levare dessa causa dessoru serbu et usadu dessa terra d'Arbaree erat. Remasitsinde Goantine Marki pro binkidu. Spiiadu custu kertu, kerfit Gunnari de Ienna razone

padre di Costantino Marki, servo di Santa Maria di Bonarcado, che, spostatosi in Logudoro per un periodo di quindici anni, non presta più servizio alla signoria e si vede trattiene trenta porci dal priore di Bonarcado di cui il figlio Costantino reclama la restituzione, perdendo però in giudizio e vedendosi costretto, in una certa misura a causa del fatto di aver intentato una causa senza fondamento, a giurare di rendersi ereditariamente e «in sempiternum» servo dello stesso monastero. I trenta animali trattiene dal priore sembrerebbero costituire l'onere di un riscatto, al pari della *redimentia* catalana, a fronte dell'allontanamento sostanzialmente definitivo del servo.

In CSPPS, alla citata scheda n. 184 databile a metà del XII secolo, si legge invece «Pettitimi merkede Gispina d'Athen prossa fiia de Gosantine de Muskianu, pro fakerla livera, et ego deilila cun boluntate dessu donnu meu iudike Gunnari e dessu fiu donnu Barusone rege, e ccun boluntate dessor clericos meos e dessor manacas; et issa dei timindela ad Elene Thinnogesa e .III. libras d'argentu, plakitandemi Gosantine de Muskianu a dareli ass'ankilla ki davat a ccesia parte d'unu fiu»⁸⁴⁹. In questo caso la liberazione della figlia di Costantino de Muschianu viene concessa a fronte di un ingente corrispettivo in beni, anche qui una sorta di riscatto, tra cui anche un'altra donna.

Riscatto, pagamento o *redimentia* sono alcuni degli strumenti a disposizione per raggiungere la condizione libera, ma la liberazione, o manumissione, è ottenibile anche ricorrendo ad altre formule e documenti.

Il tema è ricorrente in modo trasversale nelle fonti analizzate, ed è naturalmente significativo in quanto testimonia della esistenza di condizioni giuridico-personali distinte, ma dotate di molteplici e complesse sfumature, e delle modalità di variazione dello status. Si è già visto in merito al *Breve di Villa di Chiesa* il passo che dispone il riconoscimento

dessa gama de iudice a Goantine Marki c'aviat apida a maiore. Minimait, ke non potuit razione torrare si co lli kereat ipse. Levaruntilli sas causas suas, cun sa causa de iudice et boliant tennellu per sa persone. Getaitse Goantine Marki a pedes dessu priore et pregaitimi ki ego lu basare a iudice. Et ego pregai a iudice et assos curadores, et ipsi pro Deus et pro s'anima sua et pro sancta Maria et pro amore mia li perdonarunt onnia cantu li kereant. Bennit Goantine Marki a s'altari de sancto Zeno et iurait supra s'altare et supra sa ruge da inde innanti serbire, ipse et filios suos, pro serbos a sancta Maria de Bonarcadu usque in sempiternum. Et perdonai su kertu c'aviat fatu megu pro sos porcos; si peruna razione ipse c'aviat, pro se et pro calunca persona, razione ke bolisset demandari, ipse pro tuti aviat kertadu et pro tuti perdonai. Testes: Iuane Santesu, donnu Martinu Zeno, donnu Petru Orsa, donnu Barusone Spanu curadore de Nurapulia, Comita de Serra Pisiore kerquidore maiore et Gunnari de Serra curadore de parte de Miili, Comita de Pira, Gantine de Porta, Juanni Vulpia, Gunnari de Zori de sant'Eru de Simagis». Della vicenda, come già rilevato, si tratta anche in P.F. SIMBULA, A. SODDU, *Forme di servitù e mobilità dei servi in Sardegna* cit., p. 388-389.

⁸⁴⁹ CSPPS, scheda n. 184 (1147-1153), pp. 190-191.

della condizione libera per i figli e le figlie di «alcuno homo o femina nato o nata in del districto del nostro signore re di Ragona, et tucti altri homini districtuali del suo regno nati in Castel di Castro et sue ville pendie, o in Villa di Chiesa»⁸⁵⁰, a prescindere dalla condizione dei genitori. Si tratta di un caso analogo a quello delle franchigie, spesso economiche ma talvolta anche giuridiche, concesse per esempio al fine di promuovere il popolamento di un nuovo borgo, villaggio o centro urbano⁸⁵¹. Si è dato conto dei casi registrati in due schede collocabili nel secondo quarto del XII secolo del condaghe di San Pietro di Silki – con la formula «fekit livera» –⁸⁵² e del condaghe di San Michele di Salvennor – con la formula «que eran livres hechas» –⁸⁵³, negli atti del notaio Guglielmo da Sori, a cavallo tra XII e XIII secolo⁸⁵⁴, in alcuni documenti papali del primo quarto del XIII secolo⁸⁵⁵, dei documenti sardo-pisani risalenti alla metà del XIII secolo e ai primi decenni del Trecento⁸⁵⁶ e, infine, di privilegi della metà del XIV secolo come per esempio quello relativo a Pittinurri che è stato possibile identificare ed evidenziare solo sulla base della testimonianza resa nel 1353 da Mariano d'Arborea (ma questi è parte in causa nella vicenda, con particolari interessi personali)⁸⁵⁷. Un caso significativo sotto il profilo lessicale è quello fornito dal testamento del 1252 di Gottifredo, figlio di Pietro I d'Arborea, dove si legge «Item libero a vinculo servitutis Micheluccium famulum meum [...]. Item libero a vinculo servitutis Susannam de Campitano famulam meam»⁸⁵⁸; si fa ricorso al termine *famulum/famulam* per indicare chiaramente soggetti di condizione non-libera il cui vincolo servile viene sciolto. Lo stesso termine viene utilizzato anche negli Statuti sassaresi del 1316, in questo caso però contestualmente al termine *servi* e, apparentemente, a questo contrapposto se non si presuppone, in alternativa, una condizione comunque non-libera come normalmente riscontrabile per tale termine ma di grado diverso rispetto al lemma

⁸⁵⁰ S. RAVANI, *Il Breve di Villa di Chiesa* cit., p. 196.

⁸⁵¹ Si veda a titolo esemplificativo quanto detto a proposito del borgo nuovo di Goceano, nel Logudoro, nel paragrafo II.17. Cfr. anche, tra gli altri, R. COMBA, F. PANERO, G. PINTO (a cura di), *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)* cit..

⁸⁵² CSPS, scheda n. 338 (1130-1147), pp. 280-283.

⁸⁵³ CSMS, scheda n. 230 (1120-1140), pp. 106-107.

⁸⁵⁴ Si veda il paragrafo II.6.

⁸⁵⁵ Si veda il paragrafo II.8.

⁸⁵⁶ Si veda il paragrafo II.7.

⁸⁵⁷ Si veda il paragrafo II.17.

⁸⁵⁸ B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'A.S.P.* cit., doc. XXII, pp. 100-104. Si veda il paragrafo II.7.2.

servi o una evoluzione semantica del termine stesso in un contesto di codice statutario che definisce una società caratterizzata da una struttura più complessa⁸⁵⁹.

La condizione libera si raggiunge anche per prescrizione, in particolare per la Sardegna qualora siano trascorsi trent'anni dall'ultima prestazione di servizio fornita, come descritto nella scheda n. 273 in CSPA⁸⁶⁰, ma anche per l'area catalana con la possibilità di non essere più reclamabili dal proprio signore originario qualora si risieda in un centro urbano per almeno un anno e un giorno⁸⁶¹ (stessa durata dell'esenzione per il non-libero che acquisti terre e *yfançonas* prima di essere obbligato a prestare nuovamente servizi⁸⁶²), o per il *remença* che si allontani dal manso senza provvedere al versamento della necessaria *redimentia* per un periodo superiore a un anno, un mese e un giorno⁸⁶³.

La libertà viene reclamata e rivendicata anche con produzione di documenti poi ritenuti falsi in giudizio. Le attestazioni sono trasversali e riguardano l'intera isola come per esempio in CSPA, al tempo di Gonnario II di Torres, tra 1130 e 1147, dove si legge che i soggetti che muovono causa e che «cum sas cartas prounde bolites esser liveros» non vengono assecondati in quanto le *cartas* prodotte «malas nos paren e non sun de crederelas», generando di conseguenza la stesura di un lungo elenco di «homines ki se mi levavan pro livertatos» e che invece vengono giudicati come servi⁸⁶⁴; in CSMB nello stesso periodo, tra 1131 e 1146, si ha evidenza di un caso analogo di falsificazione di un documento la cui natura viene svelata in giudizio⁸⁶⁵, e ancora sul volgere del XII secolo e nei primi decenni del XIII⁸⁶⁶.

Rivendicazioni di libertà assumono anche la forma di vere e proprie rivolte o ribellioni, ed è significativo rilevare come queste si verificano sia internamente alla stessa comunità di non-liberi, quindi sotto forma di documentati contrasti tra servi e servi, che, più

⁸⁵⁹ P. TOLA, *Codice degli statuti della repubblica di Sassari* cit., p. 174, libro I, capitolo XXVI, «Et precipiant ipsam custodiam omnibus et singulis habentibus annos XIII usque in LXX. Exceptis tamen antianis, et consiliariis consilii maioris, et hominibus tenentibus equos pro Comuni, et omnibus hominibus tenentibus equos in domo, et filiis comorantibus cum patrem ipsorum, et famulis, et servis comorantibus cum dominis eorum». Cfr. anche quanto rilevato in P.F. SIMBULA, A. SODDU, *Forme di servitù e mobilità dei servi in Sardegna* cit., p. 370, in particolare nota 43.

⁸⁶⁰ CSPA, scheda n. 273 (1130-1147), pp. 240-241. Si veda il paragrafo II.3 e quanto rilevato in tema di “manenza”.

⁸⁶¹ Cfr. tra gli altri F. GARCÍA-OLIVER, *Terra e libertà. La mobilità contadina in Catalogna, nelle Isole Baleari e nel Paese Valenzano (XII-XIII sec.)* cit., p. 203.

⁸⁶² G. TILANDER (ed. por), *Vidal Mayor* cit., pp. 440-442.

⁸⁶³ P. FREEDMAN, *Catalan Lawyers and the Origins of Serfdom* cit., p. 302.

⁸⁶⁴ CSPA, scheda n. 205 (1130-1147), pp. 208-213.

⁸⁶⁵ CSMB, scheda n. 132 (1131-1146), pp. 178-181.

⁸⁶⁶ CSMB, scheda n. 93 (1192-1195), pp. 144-147 e schede nn. 178 e 179 (1228-1232), pp. 232-235.

comprensibilmente, nei confronti dei signori. Un esempio relativo alla prima fattispecie è certamente quello già commentato nel paragrafo dedicato a CSNT e risalente agli ultimi due decenni del XII secolo: a quanto risulta, con la dovuta cautela trattandosi di dichiarazioni non attribuibili ai soggetti dipendenti direttamente coinvolti, un servo sarebbe stato scacciato dagli altri servi in quanto sposatosi senza il consenso dei signori⁸⁶⁷; sembrerebbe questa una sorta di riconoscimento della legittimità di azione dei signori nei confronti degli individui loro soggetti da parte della stessa comunità o in modo strumentale, riportato quindi forzatamente nelle fonti al fine di lasciare traccia di una prassi da considerare condivisa, o, al contrario, a dimostrazione della accettazione da parte della comunità di non-liberi di norme e consuetudini che sono parte integrante del tessuto socio-economico locale. Situazione diversa invece quella registrata per esempio in Arborea, dove nel primo trentennio del XIII secolo si ha evidenza di ribellioni e rifiuto di prestare gli apparentemente dovuti servizi sia individualmente, è il caso di Maria Capra (tra 1218 e 1232)⁸⁶⁸, sia collettivamente, la famiglia di Lucia Cuperi (nel 1229)⁸⁶⁹. Anche in merito a questo tema sembrerebbero definirsi caratteristiche proprie di una realtà più fluida ed elastica nel Logudoro, a fronte di una maggior rigidità e conservatività in Arborea⁸⁷⁰.

Ancora in tema di libertà, come anticipato nel paragrafo dedicato alla *Carta de Logu d'Arborea* e parallelamente a quanto esposto in merito ai contenuti della stessa, risulta cruciale occuparsi ora di un controverso e parimenti significativo documento conservato presso l'*Archivo de la Corona de Aragón* che fornisce indirettamente notizia di un atto di emancipazione servile che sarebbe stato promulgato dal padre di Eleonora d'Arborea, Mariano IV nel 1353. Un mercante di passaggio a Bosa testimonia infatti che il giudice di Arborea starebbe facendo recapitare nel Giudicato lettere in cui si legge «iudex infranquabat et liberabat ad imperpetuum omnes servos sardos, et omnes alios qui nunc erant servi faciebat immunes ab omnibus seviciis ad quatuordecim annos si vellent esse contra Cathalanos»⁸⁷¹. Si tratta di un documento di indubbio valore per la presente ricerca

⁸⁶⁷ CSNT, scheda n. 332 (1180-1198?), pp. 204-207. Cfr. anche le considerazioni più generali in merito, riportate paragrafo II.1.

⁸⁶⁸ CSMB, scheda n. 173 (1218-1232), pp. 228-229.

⁸⁶⁹ CSMB, scheda n. 174 (1229), pp. 230-231.

⁸⁷⁰ Cfr. anche quanto detto a proposito del cagliaritano, nota n. 373.

⁸⁷¹ Il documento è conservato in *Archivo de la Corona de Aragón, ACA, Cancillería, Procesos, Volúmenes, 5 (Original e processus super notorio facto contra Marianum de Arborea)*, c. 93. Cfr. R. ORTU, *Mariano IV e l'abolizione della servitù nel giudicato d'Arborea*, in "Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari", n. 17 (2012), pp. 264-303, in particolare pp. 264-267. Si veda anche quanto rilevato in P.F. SIMBULA, A. SODDU, *Forme di servitù e mobilità dei servi in Sardegna* cit., p. 394.

e per il quale è necessario uno sforzo ulteriore di inquadramento nel contesto socio-politico arborense della metà del XIV secolo che vede un conflitto aperto tra l'ambizioso indipendentista Mariano IV d'Arborea e Pietro IV d'Aragona⁸⁷².

L'apparentemente risolutiva disposizione offerta dal giudice, anche a fronte di quanto affermato precedentemente in relazione alla *Carta de Logu* promulgata a distanza solo di qualche decennio, potrebbe avere avuto una portata tale da determinare la fine del servaggio in quest'area della Sardegna, come rilevato in particolare da Carla Ferrante e Antonello Mattone⁸⁷³, il cui approccio è condiviso anche da Rosanna Ortu⁸⁷⁴, sulla base della citata ambiguità o errata trascrizione del termine *servu* nel capitolo CXCVII. La libertà giuridica è prevista per «omnes servos sardos», mentre per «omnes alios qui nunc erant servi» (probabilmente si tratta di schiavi provenienti da altre regioni) gli effetti del solo esonero dalla prestazione dei servizi dovuti sono limitati a un periodo di quattordici anni; devono essere quindi comunque presenti categorie diverse di *servi*, probabilmente definiti sulla base dell'origine degli stessi, accomunati tuttavia da un lessico omogeneo, se non da medesime condizioni giuridico-personali.

D'altra parte, quanto riportato anche in merito a un presunto *privilegium* citato nel medesimo anno, 1353, dallo stesso giudice d'Arborea nel contesto del processo a lui intentato da Pietro IV e relativo alla apparente possibilità di trattenere soggetti identificabili come *servi* a Pittinurri (*villa de Pitxinurri*)⁸⁷⁵, potrebbe supportare l'ipotesi di una rivendicazione del controllo nei confronti di soggetti i quali sarebbero stati successivamente liberati garantendosi quindi maggior appoggio e consenso nel conflitto con il sovrano aragonese, aggiungendosi questi alle altre comunità di *servi* già raggiunte dalla offerta di liberazione definitiva e della quale gli stessi sarebbero stati quindi pienamente consapevoli e dunque maggiormente propensi a garantire il supporto per la conquista di una ideale libertà dopo un iniziale assoggettamento al giudice, riconoscendone l'«immagine di difensore degli interessi locali»⁸⁷⁶.

⁸⁷² Cfr. tra gli altri E. PUTZULU, *Tre note sul conflitto tra Mariano IV d'Arborea e Pietro IV d'Aragona*, in "Archivio Storico Sardo", XXVIII (1962), pp. 129-159.

⁸⁷³ Si riprende qui quanto accennato precedentemente (Paragrafo II.17) in riferimento al capitolo CXCVII (C. FERRANTE e A. MATTONE, *Le comunità rurali nella Sardegna medievale (secoli XI-XV)* cit., in particolare le note nn. 173-174-175).

⁸⁷⁴ R. ORTU, *Mariano IV e l'abolizione della servitù nel giudicato d'Arborea* cit., pp. 302-303.

⁸⁷⁵ Si veda quanto riportato qui nel paragrafo relativo al "Proceso contra los Arborea" (paragrafo II.15).

⁸⁷⁶ G. MELONI (a cura di), *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona*, in "Acta Curiarum Regni Sardiniae", n. 2 (1993), p. 51.

Meno di vent'anni prima, nel 1336, altri due significativi documenti fornirebbero elementi coerenti con tale visione. Il primo è il testamento di Ugone II d'Arborea, padre di Mariano IV, dove si legge in riferimento a *servi e anchille* «Item ordinamus et infrascripto nostro heredi universali precipimus et mandamus ut omnibus illis servis regni Iudicatus nostri vel nostris propriis qui inventi fuerint tempore mortis nostre ad nostrum vel curie nostre servitium [...] plenam libertatem concedat. Item ordinamus et infrascripto nostro heredi precipimus et mandamus quod omnibus illis ancillis dicti nostri iudicatus et propriis que ad servicia egregie domine donne Benedicte dilecte uxoris nostre tempore mortis nostre invente fuerint comorari plenam tribuat libertatem. Item ordinamus et infrascripto nostro heredi precipimus et mandamus quod omnibus ancillis dicti nostri iudicatus vel nostris propriis que invente fuerint tempore mortis nostre in curia nostra de spendio plenam libertatem concedat. Item ordinamus quod botices pannorum curie nostre que invente fuerint ad dictum servitium tempore mortis nostre prefatus heres noster tradat perpetue libertati»⁸⁷⁷. L'eredità lasciata da Ugone II sembrerebbe quindi un significativo tassello di un progetto politico più grande e da sviluppare oltre, volto idealmente alla conquista dell'isola anche per mezzo di importanti ed estese concessioni nel segno della libertà rivolte alle categorie sociali più basse e più deboli ma evidentemente numericamente significative e il cui contributo e supporto vengono ora ritenuti particolarmente determinanti.

Il secondo è la carta di popolamento del borgo nuovo di Goceano, nel Logudoro, con promesse di «libertadi et franquicia in perpetuo duraturas»⁸⁷⁸ per chi si fosse trasferito nel nuovo insediamento sorto nel 1336, a cui si fa riferimento in una conferma delle stesse datata 21 settembre 1364 dove si legge in particolare «bolemus et ordinamus qu'issu ditu brugu nou si facat in su preditu logu, faguendollis plena gracia a totus sos hominis et personas dexas ateras villas dexas ateros segnores dexas isula c'ant benne assu ditu burgu nou duraturas in perpetuum dae ognia serviciu et factione et gravicias, realis et personales et mixtas»⁸⁷⁹ e «Nos Marianus, Dei gratia iudex Arboree, comes Gotiani et vicecomes de Basso, consyderantes nos, tempore preterito, concessisse burgensibus burgi dicti castri Gotiani, pro habitatione et constructione dicti burgi, quasdam libertates et gracias, iuxta continentiam et tenorem dicte carte, ideo, ad supplicationem dictorum burgensium noviter

⁸⁷⁷ CDS, Tomo I, Vol. 2, doc. XLVIII (4 aprile 1336), pp. 701-708, per la citazione p. 704.

⁸⁷⁸ A. SODDU, *La Carta di popolamento del nuovo borgo di Goceano (1336)* cit., in particolare p. 82. Tola colloca questa carta tra 1346 e 1353: CDS, Tomo I, Vol. 2, doc. XCIII, pp. 762-764. Si veda anche la nota (2) dove si definisce una datazione più verosimile nonostante la prima indicazione.

⁸⁷⁹ A. SODDU, *La Carta di popolamento del nuovo borgo di Goceano (1336)* cit., p. 90.

nobis factam, predictas libertates et gracias de benignitate solita confirmamus, prout et sicut in dicta carta exprimitur et notatur»⁸⁸⁰. Come comunemente e diffusamente previsto nelle fondazioni di borghi nuovi, al fine di favorire il rapido popolamento degli stessi si offrono di norma condizioni insediative allettanti e normalmente consistenti in esenzioni di carattere economico-fiscale che tuttavia potrebbero anche estendersi oltre e giungere a prevedere anche una modifica della condizione giuridico-personale dei soggetti interessati, nei casi molto particolari in cui si stimolerebbe quella mobilità spesso testimoniata in altri contesti nei documenti disponibili e analizzati anche in precedenza⁸⁸¹. In questo documento, come evidenziato, si parla esplicitamente della volontà di rivolgere «plena gracia a totos sus homines et personas dexas ateras villas dexas ateros señores dexas isula [...] in perpetuum dae ogni serviciu et factione et gravicias realis et personales et mixtas», quindi facendo riferimento a vincoli di carattere sia reale che personale, o entrambi, sebbene sia anche ipotizzabile, come rilevato in altre occasioni e dunque da valutare a seconda delle specifiche circostanze, che le disposizioni siano relative a *corvées* pubbliche più che a dipendenze private. Da segnalare inoltre un documento più tardo relativo alla «Baronia de Gociano» assegnata da Ferdinando I re d'Aragona a Valore Deligia il 28 febbraio 1413 come riconoscimento della fedeltà dimostrata, dove si legge «donacione pura et irreuocabili inter viuos cum iure dominio et proprietate ipsius Baronie ac terrarum et cum terminis ac pertinenciis earundem ac hominibus et feminis in ipsis aut infra ipsam Baroniam habitantibus et habitaturis cuiuscunque status et condicionis existant»⁸⁸², rilevando dunque la presenza di uomini e donne di status e condizioni diverse e variegate con riferimento anche a norme contenute nella «carta de logo» che deve essere in questo caso quella emanata da Mariano IV contestualmente alla carta di popolamento del borgo nuovo⁸⁸³. Da un punto di vista lessicale si ritrova l'attestazione di termini quali «status et condicionis»

⁸⁸⁰ *Ibidem*, p. 93.

⁸⁸¹ Cfr. ancora tra gli altri R. COMBA, F. PANERO, G. PINTO (a cura di), *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)* cit. e F. PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit..

⁸⁸² E. PUTZULU, «*Cartulari de Arborea*». *Raccolta di documenti diplomatici inediti sulle relazioni tra il Giudicato di Arborea e i Re d'Aragona (1328-1430)*, in «Archivio Storico Sardo», XXV (1957), pp. 71-170, doc. 8, pp. 120-127, qui citate in particolare pp. 121-122.

⁸⁸³ Cfr. A. SODDU, *La Carta di popolamento del nuovo borgo di Goceano (1336)* cit., p. 74. Il passo tratto dal documento di cui alla nota n. 739 recita «Et cum mero et mixto imperio et alia qualibet iurisdictione alta et baxia et cum omnibus et singulis maquicijs et penis pecuniarijs in carta de logo seu a lege et consuetudine statutis et apositis tam in illis que statuta sunt supra et in casibus metj imperj quam in alijs mixti imperj et iurisdictionis ciuilis et alterius cuiuscunque», E. PUTZULU, «*Cartulari de Arborea*», doc. 8, p. 122.

che sembrano avere un legame con la condizione giuridica libera o non-libera, ma la cui estensione non è definibile con certezza.

Nel contesto dello stesso conflitto sardo-aragonese, si legge ancora per esempio di franchigie concesse (presumibilmente a persone considerate giuridicamente libere) per un periodo di cinque anni con la formula «sint franche et livere ab omni tributo» in un documento emanato il 15 febbraio 1355 questa volta da Pietro IV di Aragona a favore di Alghero⁸⁸⁴ e ripreso a distanza di circa quarant'anni, il 10 giugno 1392 a seguito evidentemente di ulteriori proroghe della concessione, da Giovanni I che «a richiesta della città di Alghero, impoverita e spopolata a causa della ribellione del giudice d'Arborea e di Brancaleone Doria, conferma tutte le immunità e franchigie concesse», specificando «Quia nos in fauorem populationis Ville de Alguerio insule Sardinie Uniuersitatem et singulares Ville ipsius cum omnibus bonis eorum enfranquimus et francos liberos et immunes facimus ab omni solutione iuris duane et portulagii nobis pertinentibus seu pertinere debentibus quouis modo, necnon ab omni questia, peyta, lezda, pedagio, pedatico, mensuratico, peso, usatico, muxerifato, duana, passaggio, gabella et ab omni alia quacumque impositione seu consuetudine nouis et veteribus statutis et statuendis que dici, nominari vel cogitari possent»⁸⁸⁵. La formula utilizzata fa ricorso a un lessico analogo a quello precedentemente riportato («enfranquimus et francos liberos et immunes facimus») ma con una maggior definizione dell'oggetto delle esenzioni attraverso un dettagliato elenco che al termine prevede anche l'estensione a «omni alia quacumque impositione seu consuetudine». L'immunità è in questo caso prorogata per ulteriori dieci anni, a conferma della ipotizzata natura economico-fiscale della disposizione, non avente dunque conseguenze sulla condizione giuridico-personale dei soggetti interessati dal provvedimento⁸⁸⁶.

Un ulteriore tassello significativo in merito a questo complesso e insieme determinante tema in ambito di storia della servitù sarda è costituito altresì dal precedentemente citato documento papale datato 14 maggio 1389⁸⁸⁷ dove Eleonora d'Arborea, figlia di Mariano IV, tre decenni dopo la emancipazione che avrebbe disposto il padre, rilevarebbe la

⁸⁸⁴ CDS, Tomo I, Vol. 2, doc. C, pp. 767-768.

⁸⁸⁵ E. PUTZULU, *“Cartulari de Arborea”* cit., doc. 15, pp. 141-144.

⁸⁸⁶ *Ibidem*, doc. 17, pp. 144-145. Si legge «intantum que ipsa villa ad magnam depopulationem seu paupertatem deuenit, ipsos incolas seu habitatores ville de Alguerio prenarrate ab omnibus censibus tributis iuribus et aliis quocunque nomine censeatur que anno quolibet ipsi incole seu habitatores nobis seu nostro baiuolo generali prestare seu dare tenentur, per X annos proxime et continue sequentes elongauerimus».

⁸⁸⁷ D. SCANO, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna* cit., I, doc. DCXLIV (Roma, 14 maggio 1389), pp. 476-477.

permanenza di «servi et homines servilis conditionis» in riferimento a Francesco e Pietro De Ligia di Oristano e alla loro possibilità di accedere a cariche ecclesiastiche non ritenute compatibili con la condizione degli stessi, sebbene si tratti questo di un caso isolato che potrebbe invece essere indicativo di una precisa strategia politica da parte della giudicessa. Queste riflessioni, messe in relazione con i temi affrontati ed esposti in merito alla *Carta de Logu d'Arborea*, consentono di evidenziare certamente iniziative volte alla concessione di libertà talvolta ampiamente estese e che necessitano di analisi particolari e specifiche volte a identificare, tra il resto, la legittimità del provvedimento, la titolarità, la competenza e la efficacia. Parallelamente, la permanenza da un punto di vista lessicale e trasversalmente nelle fonti a cavallo tra XIV e XV secolo⁸⁸⁸ di termini – *conditione, istadu, gradu* – legati alla condizione personale, se non strettamente giuridica e al netto di refusi ed errate trascrizioni, sono testimoni insieme di continuità ed evoluzione della struttura sociale sarda nel segno di una diversità che non necessariamente trova espressione nelle forme ingessate rilevabili in altri contesti.

Alla difficilmente districabile questione sopra esposta, si collega necessariamente il tema dei servi-preti che, ricorrendo alle parole di Turtas per quanto concerne il secolo XI, «nonostante l'ordinazione presbiterale, seguitavano a mantenere la condizione servile (*servu*) e», in alcuni casi, «avevano contratto matrimonio con donne di pari condizione»⁸⁸⁹. Alcuni casi sono citati nel corso dell'analisi dei condaghi, come per esempio quello di Franco Solina e della moglie in CSMS, scheda n. 164 (1120-1140)⁸⁹⁰; Gian Giacomo Ortu rileva che il «fenomeno dei servi-preti coniugati si eclissa progressivamente per effetto della riforma gregoriana» – il citato caso di Franco Solina sarebbe contestuale, o successivo –, «ma non così quello ancora più diffuso dei preti concubinari, stigmatizzato ancora nel 1226 dal sinodo di Santa Giusta»⁸⁹¹. Lo stesso concilio si preoccupa altresì nella già citata costituzione n. 4⁸⁹² di vietare l'ordinazione presbiterale da parte del vescovo a chi sia

⁸⁸⁸ Si veda quanto detto per esempio ancora in merito ai documenti papali commentati nel paragrafo II.8.

⁸⁸⁹ R. TURTAS, *Storia della chiesa in Sardegna: dalle origini al Duemila* cit., p. 203.

⁸⁹⁰ CSMS, scheda n. 164, p. 80.

⁸⁹¹ G.G. ORTU, *La Sardegna dei giudici* cit., p. 94.

⁸⁹² M.G. SANNA (a cura di), *Onorio III e la Sardegna (1216-1227)* cit., p. 182. «Preterea quia super clericis alterius episcopi et aliorum servis non ordinandis hactenus statuta canonica processerunt presenti concilio firmiter inhibemus ne aliquis episcopus clericum alterius sine commendaticiiis litteris ipsius et nec alicuius servum, nisi domino sciente et non contradicente vel saltim eumdem livertati donante presumat aliquatenus ordinare, que si fecerit, penam canonicam non evadat. Clericum autem servum ecclesie sine episcopi sui licentia faciat ordinari nullus».

identificabile come *servus* se non previo consenso e liberazione da parte del relativo signore; questa puntualizzazione farebbe dunque ipotizzare che in Sardegna tale pratica sia ancora diffusa anche post-riforma e che la sua possibile scomparsa sia quindi da collocare successivamente. A distanza di più di un secolo e mezzo, il documento papale del 14 maggio 1389 precedentemente citato⁸⁹³ – ammesso che i De Ligia versino effettivamente in condizione servile –, evidenzerebbe d'altra parte o l'ormai consolidata validità del divieto in questione che viene quindi legittimamente rivendicato da Eleonora d'Arborea o sarebbe altrimenti indicatore, qualora i vertici ecclesiastici siano consapevoli della condizione dei De Ligia, di una deviazione da quanto invece previsto e della permanenza di una pratica per la quale sarebbe necessario determinare con maggior precisione estensione e incidenza.

Elemento di notevole interesse sembra inoltre la differenza evidenziata per l'Arborea nella analisi del condaghe di Santa Maria di Bonarcado, dove è definita una diversità sostanziale tra i lemmi *livertados* e *liveru*⁸⁹⁴ che presuppone una condizione di semi-libertà per i primi (equivalente a quella dei *colliberti* o “liberti condizionati”) e di piena libertà per i secondi tra XII e XIII secolo: seguendo la datazione suggerita da Tola si tratterebbe del periodo 1199-1211. In particolare la scheda n. 74 (1156-1186) vede l'attestazione della locuzione «se furunt livertatos» che farebbe pensare a una iniziativa individuale tuttavia non del tutto di successo in senso di piena libertà in quanto gli stessi vengono riconosciuti *servos*⁸⁹⁵. All'interno della stessa scheda sembra che i termini *livertados* e *liveros* siano sinonimi, ma solo limitatamente a quanto evidenziabile in merito alla dichiarazione iniziale resa dal priore, per quanto concerne il primo lemma, e dei soggetti direttamente interessati, quindi parrebbe una differenza non di sostanza, ma esclusivamente volta a raggiungere i diversi obiettivi personali; da una parte il priore che fa riferimento a una condizione di libertà non piena e, al termine della causa, risulta soddisfatto nelle sue richieste, dall'altra gli individui su cui si pronuncia la sentenza, i quali hanno tutto l'interesse a ricorrere a un lessico il meno ambiguo possibile, nonostante questo non risulti però sufficiente per vedere accolte le loro prerogative. La sentenza pronunciata in queste circostanze sarebbe uno degli elementi a

⁸⁹³ D. SCANO, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna* cit., I, doc. DCXLIV (Roma, 14 maggio 1389), pp. 476-477.

⁸⁹⁴ CSMB, scheda n. 1 (XII-XIII), pp. 58-67.

⁸⁹⁵ CSMB, scheda n. 74 (1156-1186), pp. 130-133. Cfr. anche S. RAVANI, *Voci di Sardegna nel TLIO* cit., pp. 194-195.

conferma delle posizioni maggiormente rigide e severe nei confronti dei soggetti non-liberi in Arborea.

A quest'ultimo tema si accosta anche quello dei *colliberti*, categoria di soggetti che non godono di piena libertà, pur essendo spesso distinti dai *servi*. Le attestazioni a essi relative sono riscontrabili in Logudoro (in CSNT, tra 1140 e 1160 sono interpellati in una compravendita di terre per esprimere la loro volontà⁸⁹⁶; più diffusamente in CSPA, da prima del 1065 fino al 1127, con dei casi relativi anche alla restituzione della prole di *colivertas*⁸⁹⁷, o alla contestuale attestazione di *coliverta* e *anchilla* intesi come sinonimi⁸⁹⁸), in Arborea (qui compaiono tra 1110 e 1146 contestualmente ad altri soggetti tenuti a prestare servizi⁸⁹⁹ o come testimoni in alcune cause⁹⁰⁰) e nel cagliaritano (in un documento dei primi anni del XII secolo sono equiparati a *servi* e *anchille*⁹⁰¹). A partire dalla seconda metà del XII secolo non vi sono più riscontri, almeno per quanto concerne le fonti qui analizzate, e si rileva inoltre che le attestazioni citate fanno prevalentemente riferimento al termine al plurale a indicare verosimilmente una categoria rappresentante le condizioni particolari di gruppi di dipendenti e non tanto di singoli individui di cui si tratta normalmente nelle circostanze legate a *servi* o *anchille*, inclusi gli elenchi o le indicazioni nominative spesso fornite contestualmente nelle stesse fonti a ulteriore indicazione della compresenza di più categorie costituenti la struttura sociale del tempo. L'assenza rilevata in fonti e periodi diversi da quelli sopra citati fa ipotizzare una lenta contrazione nell'uso del termine, in un contesto di evoluzione semantica del lessico riferibile alle condizioni di dipendenza libera e non-libera che trova riscontro, come da considerazioni che seguono, anche in altri contesti e in merito ad altri termini.

Di evoluzione semantica si parla anche in riferimento al lemma *terralis* che tra XII e XIV secolo (nei condaghi, nei documenti sardo-pisani e, infine, nella *Carta de Logu d'Arborea*) presenta alcune significative variazioni. Nelle fonti precedenti alla *Carta de Logu d'Arborea* la condizione pare esclusivamente e chiaramente servile a partire dal condaghe di San Nicola di Trullas dove sono attestati «*terrales intregos*» nel secondo quarto del XII

⁸⁹⁶ CSNT, scheda n. 129 (1140-1160), pp. 106-107.

⁸⁹⁷ CSPA, scheda n.343 (1073-1082), pp. 110-111.

⁸⁹⁸ CSPA, scheda n. 66 (1073-1082), pp. 128-129.

⁸⁹⁹ CSMB, scheda n. 131 (1110-1130), pp. 176-179.

⁹⁰⁰ CSMB, scheda n. 134 (1131-1146), pp. 184-185 e n. 141 (1131-1146), pp. 188-189.

⁹⁰¹ CDS, Tomo I, Vol. 1, doc. IV, p. 179. B. FADDA, C. TASCA, *La Sardegna giudiciale nell'Archivio del Capitolo di San Lorenzo di Genova* cit., doc. 2, p. 532.

secolo⁹⁰², nello stesso periodo anche nel condaghe di San Pietro di Silki è attestato un terrale figlio di un servo e di una anchilla (nonostante sia evidenziabile una contestuale attestazione del termine *servu* verosimilmente dovuta alla distinzione delle due condizioni comunque non libere o non pienamente)⁹⁰³, tra metà XII secolo e inizio XIII anche nel condaghe di Santa Maria di Bonarcado con l'indicazione di proprietà in quote (*ladus*) per i *terrali*, lasciando invece traccia dei «terrales de fictu» solo nelle più generiche e ambigue sezioni riservate ai testimoni⁹⁰⁴. Nel primo quarto del XII secolo *terrali* ammessi a testimoniare sono attestati anche in area cagliaritano, in questo caso con connotazioni meno definite relative allo status essendo in Sardegna diffusamente documentata e consentita la possibilità di rendere testimonianza a liberi e non-liberi, o anche in elenchi comprendenti soggetti di condizione varia ma con connotazioni più esplicitamente servili⁹⁰⁵. In un documento del 1272 relativo alla Curatoria di Gippi, ancora nel cagliaritano, si ha notizia di un *terrale* escluso eccezionalmente dalle pertinenze riferite a beni ceduti, quindi normalmente incluso al pari dei servi⁹⁰⁶, poi sempre per la stessa area nel 1316 con la distinzione tra «liveri et terrales ab equo» ma con la permanenza di una certa ambiguità quando si legge «omnia alia servitia que aliqui liveri facere teneantur»⁹⁰⁷ e ancora nel *Liber Fondachi* dei «terrales sardos» attestati come facenti parte del seguito del giudice⁹⁰⁸. Gli ultimi riscontri sono poi relativi alla *Carta de Logu d'Arborea*, nel 1327, nuovamente con dettagli talvolta contrastanti (è il caso del citato capitolo CLXXV che vede l'analogia del termine con il lemma *serachu* e il riferimento esplicito a un *donnu o pubillu*⁹⁰⁹), altre volte più definiti e con aperture più marcate nella direzione della libertà, rispetto alle fonti precedenti, come nel capitolo XCII («Liveros») da cui emerge un sostanziale parallelismo tra le due condizioni, *liveri* e *terrali*, nonostante l'attestazione separata e la specifica indicazione di «terrali de fictu»⁹¹⁰. Le considerazioni esposte portano dunque a ipotizzare che i *terrali* siano suddivisi in sotto-categorie che prevedono per i *terrali* “puri” una

⁹⁰² CSNT, scheda n. 256 (1147-1153), pp. 164-165.

⁹⁰³ CSPA, schede n. 229 (1130-1147), pp. 220-221 e n. 337 (1130-1147), pp. 280-281.

⁹⁰⁴ CSMB, schede n. 70 (1156-1186), pp. 128-131, n. 146 (1164-1185), pp. 194-195 e n. 100 (1192-1211), pp. 150-155.

⁹⁰⁵ CVAAC, doc. XIII (1215, 6 novembre), pp. 296-300 e doc. XVI (1217, 8 marzo), pp. 305-308.

⁹⁰⁶ C. TASCIA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico dell'Archivio di Stato di Pisa* cit., pp. 226-229.

⁹⁰⁷ F. ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari agli inizi del secolo XIV* cit., p. 31.

⁹⁰⁸ ID., *Liber Fondachi* cit., p. 253.

⁹⁰⁹ G. MURGIA (a cura di), *Carta de Logu d'Arborea* cit., p. 434.

⁹¹⁰ *Ibidem*, p. 333.

condizione non-libera, mentre per i «*terrali de fictu*» – considerata la dipendenza meramente economica – il riconoscimento di libertà più estese, soprattutto nel XIV secolo quando si rileva una più definita e formale assimilazione ai *liveri*, a differenza della stessa locuzione che, nella seconda metà del XII secolo nella stessa Arborea, sembra ancora connotata da una certa ambiguità.

Altri termini attestati in modo molto diffuso e trasversale sono di difficile collocazione e definizione proprio a causa della loro applicabilità a condizioni certamente personali, ma non per questo necessariamente con formali risvolti giuridici; si tratta in particolare dei lemmi *conditione*, *qualitate*, *istadu* e *gradu*, spesso utilizzati come sinonimi e contestualmente, di cui si è trattato ampiamente soprattutto nei paragrafi relativi a fonti più articolate e strutturate quali gli Statuti sassaresi e la *Carta de Logu d'Arborea*. Normalmente tali termini sarebbero considerabili come riferibili a status giuridico, ma la realtà sarda sembra non prestarsi sempre a queste distinzioni rigide e formali, presentando invece caratteristiche più fluide e sfumate, spesso a cavallo tra ambito giuridico e ambito socio-economico. Il termine *conditió*n risulta attestato anche in area catalana, come evidenziato nel corso dell'analisi relativa al *Vidal Mayor*, in questo caso però con una connotazione maggiormente orientata agli aspetti giuridici.

Limitatamente alla Sardegna, il tema del ruolo dell'*armentariu* pare ricoprire un particolare interesse in quanto funzione assegnata anche a soggetti di condizione servile, sebbene si tratti di un compito di carattere amministrativo-gestionale (*armentariu dessa domo*⁹¹¹) normalmente più prerogativa di individui di condizione libera, come spesso attestato in parallelo con altri ruoli tra i quali i «*mandatores de liveros*» di cui si è sinteticamente parlato in alcuni paragrafi. Alcuni casi documentati nel secondo quarto del XII secolo sono quelli registrati nel condaghe di San Pietro di Silki dove si legge di Costantino Solina «*servu de iudike et armentariu*»⁹¹², o della attribuzione della proprietà di Giovanni e Costantino de Seltas, entrambi *armentari*⁹¹³; di fine XII secolo, sempre in CSPS, l'esempio di Costantino Caprinu, definito esplicitamente «*servu de Sanctu Petru et armentariu de Sabren*»⁹¹⁴. Come rilevato, questa sovrapposizione di elementi servili e non-servili risulta particolarmente

⁹¹¹ Cfr. per esempio CSPS, scheda n. 284 (1191-1198), pp. 248-249.

⁹¹² CSPS, scheda n. 372 (1144-1146), pp. 304-305.

⁹¹³ CSPS, scheda n. 308 (1130-1147), pp. 262-263. Costantino de Seltas è indicato contestualmente anche come *porcariu*.

⁹¹⁴ CSPS, scheda n. 365 (1180-1191), pp. 300-303, analoga a scheda n. 374 (1180-1191), pp. 306-307.

caratteristica in area sarda, considerando che alcuni dei compiti assegnati a questo funzionario (in generale, a prescindere dallo status specifico) comprendono anche la collaborazione con vescovi nel determinare correttezza e legittimità di transazioni relative a servi e relativi figli⁹¹⁵, la partecipazione attiva a spartizioni di servi di cui si è proprietari o alla concessione di autorizzazioni, anche in qualità di *donnu*⁹¹⁶ o la difesa dei diritti di proprietà contro gli interessi di intere comunità di villaggio⁹¹⁷. Una particolare attestazione è infine quella di «armentariu de sigillum» attestata in una scheda dove contestualmente si definiscono unicamente *armentariu* altri due individui coinvolti nella valutazione della vicenda registrata a proposito di un servo e una serva «de ginithu bonu» di cui si è trattato nel paragrafo relativo al condaghe di San Pietro di Silki⁹¹⁸.

Un altro tema che emerge dalla analisi delle fonti sarde, è la relazione individuabile tra condizione giuridico-personale e situazioni economiche di tipo debitorio su varia scala. Il riferimento più eclatante è certamente quello relativo al progetto politico di Barisone I e al debito con il comune di Genova che sarebbe stato saldato anche attraverso la cessione, limitatamente all'Arborea, di servi sardi in qualità di schiavi trasferiti forzatamente in Liguria⁹¹⁹. È significativo che lo sradicamento di “dipendenti ereditari” – ormai avviati in Sardegna verso una equiparazione di fatto ai dipendenti liberi⁹²⁰ –, una volta lontani dalla terra d'origine, in cui sono ben integrati con la comunità di residenza, tornino a essere considerati “schiavi” (a Genova, in questo caso) in quanto lo status giuridico delle due categorie resta in fin dei conti il medesimo.

Casi di portata decisamente più ridotta ma non per questo meno significativi sono evidenziabili anche, in particolare, nel condaghe di San Pietro di Silki, negli Statuti sassaresi, nella “*Carta de Logu*” del *Giudicato di Cagliari* e, indirettamente, nel condaghe di San Nicola di Trullas. Per quanto riguarda il primo condaghe considerato, nella citata

⁹¹⁵ CSPS, schede n. 340 (1065-1080), pp. 282-283, n. 303 (1073-1082), pp. 260-261 e n. 97 (1082-1127), pp. 148-149.

⁹¹⁶ CSPS, schede n. 76 (1082-1127), pp. 134-135, n. 105 (1082-1127), pp. 154-155, n. 373 (1180-1191), pp. 306-307, n. 390 (1198-1210?), pp. 316-317, n. 394 (1198-1210?), pp. 318-321 e n. 400 (1198-1210?), pp. 324-325.

⁹¹⁷ CSPS, scheda n. 305 (1147-1153), pp. 260-261.

⁹¹⁸ CSPS, scheda n. 441 (da 1237), pp. 350-351. Si veda paragrafo II.3.

⁹¹⁹ Se ne parla nel paragrafo II.4 in merito a CSMB, scheda n. 75 (1156-1186), pp. 132-133 e nel paragrafo II.6 relativo agli atti del notaio Guglielmo da Sori. Cfr. anche sul tema P.F. SIMBULA, A. SODDU, *Forme di servitù e mobilità dei servi in Sardegna* cit., p. 363.

⁹²⁰ Si veda quanto evidenziato in particolare nel paragrafo II.6 ma anche più diffusamente nel corso della dissertazione.

scheda n. 282 (1180-1191)⁹²¹ che registra la richiesta di servizi da parte di quattro *omines* fino a saldo e a garanzia di un debito contratto, prevedendo tuttavia la permanenza in servizio di uno dei quattro soggetti che potrebbe anche essere definitiva non essendo specificata la durata dell'estensione. Qualche decennio dopo, nel 1204, un documento papale emanato da Innocenzo III registra in modo analogo una formula che riporta allo stesso tema; dove si legge «in servitatem alterius transeat post delictum», il rimando è alla concezione della servitù come una sanzione volta a saldare un debito derivante da un *delictum*⁹²². Sono poi gli Statuti sassaresi, un secolo dopo, a prevedere ancora disposizioni dello stesso tenore, in particolare al capitolo VIII («De debito contracto a viro sine uxore»), che, tra le altre alternative, prevede la concessione di una donna in servitù temporanea a saldo di un debito, in questo caso specifico non ricorrendo a vincoli perpetui⁹²³. Il capitolo successivo, il IX («Qualiter solvatur actori in bonis aut in persona rei») vede poi attestata la formula «Femina vero debitorum, si non habuerit unde solvere possit, detur ad serviendum, ut in antecedenti capitulo continetur»⁹²⁴, confermando e ribadendo quanto disposto poco prima. Il tema del genere, già affrontato altrove anche in merito a questa stessa fonte, risulta emergere in modo significativo in questa occasione, con il riferimento esplicito alla donna che si vede imposte prestazioni di servizi utili a saldo di debiti. Qualche anno dopo, nel 1325 circa, la *Carta de Logu di Cagliari* prevede al capitolo LXXXXV («Di coloro che uccidessero l'uno l'altro») quanto segue: «Ordiniamo e statuimo che si alcuno livero alcuno sardo uccidesse l'uno l'altro, o vero alcuno homo, e fusseli provato per lo maggiore de la villa et tre iurati in de la quale villa o suo saltu lo maleficio fusse commesso, cum loro iuramento, si cului che fie ucciso fie servo, mendi dell'uno servo due servi a colui di cui fie lo servo. E se non à di che, torni ello servo di colui di cui era lo servo morto. E s'elli non vuole essere servo, paghi al signore del servo morto, per mendo, quello che tre

⁹²¹ CSPPS, scheda n. 282 (1180-1191), pp. 246-247.

⁹²² M.G. SANNA (a cura di), *Innocenzo III e la Sardegna* cit., pp. 67-70. La sezione già citata cui si fa riferimento è a p. 68: «Licet enim aliqui clericorum clericalem non sapiant honestatem, sed militie clericalis insignia infami turpis vite titulo dehonorent, eorum tamen infamia divine ipsos auctoritati non subtrahit, quominus ecclesiastico subsint iudicio, quod est eius, et sicut servus stat suo domino, sic et cadat, sicut in familiaribus tuis et servis tuis familiare tibi iugiter demonstrat exemplum, ut magnis minima comparemus. Si enim deliquerit servus tuus et merito super commisso crimine fuerit infamatus, numquid ideo iurisdictio tua devolvatur ad alium, ut, qui subditus tuus fuerat ante culpam, in servitatem alterius transeat post delictum, et excessum eius non valeas vindicare nec animadvertere in eundem, quantumque graviter te offendat?». D. SCANO, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna* cit., I, doc. XXVIII, p. 19.

⁹²³ P. TOLA, *Codice degli statuti della repubblica di Sassari* cit., p. 194. Alla questione si fa cenno anche in capitoli precedenti ma in modo più generico.

⁹²⁴ *Ibidem*.

buonomini de la villa del morto per loro saramento dirranno che paghi»⁹²⁵. In questo caso le disposizioni sono relative alle pene comminate in caso di omicidio che, nel caso la vittima sia un servo, prevedono la cessione di due servi o, in alternativa, una somma stabilita da «tre buonomini». L'ultimo esempio qui riportato è quello documentato nel condaghe di San Nicola di Trullas e risalente al 1130-1140, dove si legge «Positince binia perdita in Soricariu pro missas dessa fiia ci 'nce lebarun a Pisas» che, indirettamente e senza ulteriori dettagli in merito, fa ipotizzare una situazione simile a quella di cui si è reso conto in apertura di questa sezione, questa volta in area pisana⁹²⁶.

Data la particolare diffusione di questa tipologia di casi e, in particolare, alla documentazione di disposizioni in merito in fonti articolate e complesse quali i codici statutari, questi devono essere particolarmente ricorrenti e significativi.

Tornando alla prospettiva comparativa, si espongono ora alcune considerazioni conclusive relative a pratiche in qualche modo rilevabili sia in Sardegna sia in Catalogna, sebbene con caratteristiche e forme leggermente diverse. È il caso per esempio di uno dei «mals usos» citati a proposito dell'area catalana, l'*intestia*; come evidenziato, questa risulta essere presente diffusamente in Catalogna⁹²⁷, ma si trova traccia di modalità analoghe di gestione della successione ereditaria in assenza di testamento valido anche in Sardegna (come in altre regioni europee, sia per i servi sia per i dipendenti liberi)⁹²⁸. La formula «ab intestato» compare negli Statuti sassaresi, libro II, capitolo II («De filiis decedentibus ab intestato, et sine prole»)⁹²⁹, tuttavia, a differenza della imposizione catalana, l'eredità non viene

⁹²⁵ M. TANGHERONI, *La "Carta de Logu" del Giudicato di Cagliari* cit., p. 230.

⁹²⁶ CSNT, scheda n. 76 (1130-1140), pp. 82-83.

⁹²⁷ Si veda quanto detto in merito al libro IV del *Vidal Mayor*, paragrafo III.2.

⁹²⁸ F. PANERO, *Il servaggio bassomedievale* cit., p. 55 sgg..

⁹²⁹ P. TOLA, *Codice degli statuti della repubblica di Sassari* cit., pp. 189-190. «Si aliqua persona intestata decederet, vivente patre suo, filio seu filiis suis minime derelicto aut derelictis, bona acquisita ipsius persone defuncte remaneant et revolvantur patri ipsius, et de hiis pater faciat suum velle. Et si pater mortuus esset, et mater viva, ipsa bona acquisita ipsius filii defuncti habeat mater ad gaudendum in vita sua tantum, non obligando, vendendo, aut dando de ipsis bonis alicui: et de iis mater inventarium facere teneatur infra mensem a die mortis defuncti connumerandum, prestita cautione, ut dictum est in precedenti capitulo, in presentia propinquorum parentum defuncti, ad quos de iure ipsa hereditas spectat ex persona et successione defuncti: alioquin, si contra factum fuerit, ipsa hereditas vertatur aliis propinquiore parentibus ipsius ex utraque linea defuncti. Bona autem patrimonialia revolvantur, et remaneant illis, quibus de iure debentur, ex illa linea, unde ipsa bona processerint. Mulierum vero ab intestato decedentium dotes, et alia quecumque bona viro data more sardisco causa coniugii, ipsis mulieribus decedentibus, filio seu filiis minime derelicto aut derelictis, dotes predictae et bona ad eos qui eas dotaverint et dederint revertantur. Et si aliquod incertum relictum fuerit in aliqua ultima voluntate alicui persone, aut etiam remanserit ab aliqua persona decedente intestata ad gaudendum in vita, aut infra certum tempus, cui relictum fuerit, aut remanserit de ipsis bonis, teneatur facere inventarium infra mensem unum a die mortis defuncti numerandum, in presentia eorum, ad quos de iure dicta bona spectarent, si interesse voluerint confectioni inventarii. Et si interesse noluerint, et requisiti fuerint per nuntium potestatis, aut per iscripturam publicam, fiat in presentia bonorum hominum eligendorum per

confiscata ma vengono disposte precise indicazioni affinché venga correttamente assegnata, relegando il potere pubblico a un ruolo marginale solo qualora il lascito non venga accettato da alcun soggetto facente parte della linea ereditaria considerata. La stessa formula compare anche nella *Carta de Logu d'Arborea*, capitolo XCVIII («De coyamentos»)⁹³⁰, anche in questo caso senza un parallelo con quanto disposto in area catalana. L'ultimo riscontro dell'attestazione di «ab intestato» è riferibile alle *Carte reali aragonesi e spagnole dell'Archivio Comunale di Cagliari*, in una carta del 1428 che però, ancora una volta, non trova analogie con l'*intestia* dei «mals usos» catalani⁹³¹. Esiste tuttavia un documento citato da John Day che fa riferimento ai patrimoni devoluti al comune di Pisa tra 1316 e 1359 e che registra il caso di «Nicolas, di Segariu, servo di Pisa, morto senza eredi», per poi specificare nella descrizione dei beni che si tratta della «Metà indivisa di st. 20 di terre (l'altra metà è di Maria Castai, sua madre)»⁹³². Sembrerebbe in questo caso specifico che, nonostante la madre di Nicolas sia ancora vivente, questa non sia destinataria dell'eredità del figlio che invece entra nelle disponibilità del comune pisano.

Altro aspetto significativo in prospettiva comparativa è la diversa concezione tra le due realtà qui prese in considerazione del concetto di diritti e condizioni «reales et personales et mixtas» o di «servitia realia et personalia». Quanto riscontrabile già nel 1186 in un documento relativo all'Opera di Santa Maria di Pisa dove si legge «Et do et cedo et concedo [...] omnia iura et actiones directas et utiles in rem et in personam vel mixtas mihi de predicta competentia»⁹³³, poi ancora in un documento sardo-pisano del 1250 dove compare

dominum potestatem. Et si contra predicta factum fuerit, privetur huiusmodi legato seu relicto ille qui contra fecerit, et remaneat quibus de iure debuerit. Et hoc non preiudicet minoribus XIII annis, nisi a quatuordecim annis supra».

⁹³⁰ G. MURGIA (a cura di), *Carta de Logu d'Arborea* cit., p. 340.

⁹³¹ E. PUTZULU, *Carte reali aragonesi e spagnole dell'Archivio Comunale di Cagliari* cit., carta n. 121 (Valenza, 2 agosto 1428), p. 53.

⁹³² J. DAY, *La Sardegna sotto la dominazione pisano-genovese. Dal secolo XI al secolo XIV*, Torino 1987, p. 119.

⁹³³ B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'A.S.P.* cit., doc. XIV (25 marzo – 23 settembre 1186), pp. 85-88.

nuovamente questa stessa formula⁹³⁴, nel *Liber Fondachi* del 1316⁹³⁵ e, infine, nella carta di popolamento del borgo nuovo di Goceano del 1336⁹³⁶. Premettendo che tali indicazioni possano essere relative, come evidenziato, non necessariamente a diritti di carattere privato ma potenzialmente anche a *corvées* di tipo pubblico, la coesistenza e distinzione dei due elementi porterebbe a ipotizzare che, a differenza della Catalogna dove «il contadino si definisce in relazione al proprio manso, alla famiglia e alla parrocchia, non in relazione al signore da cui dipende»⁹³⁷ (e dunque i due aspetti finiscono per confondersi o perdere di significato), in Sardegna invece tale distinzione con effetti considerevoli sulla condizione giuridico-personale dei soggetti definibili in funzione di uno o dell'altro aspetto, o di entrambi, sembra essere presente ed estesa almeno tra la fine del XII secolo e la prima metà del Trecento.

Ancora in ambito di analisi lessicale, risulta di particolare interesse proporre qualche sintetica considerazione sul ricorso al termine *francus/franca*, in alcuni casi, come sinonimo di libero in senso giuridico. Questo termine è normalmente attestato con riferimento a condizioni economiche piuttosto che giuridiche: ciò distingue sul piano formale le affrancazioni dalle manumissioni, che producono rispettivamente l'applicazione di franchigie di carattere economico-fiscale, le prime, o la liberazione piena di un soggetto giuridicamente non-libero, le seconde⁹³⁸. Si è tuttavia visto nel corso dell'analisi del *Vidal Mayor* che in area catalana il termine è certamente riferibile alla condizione giuridica, come riscontrabile per esempio nel capitolo 24 dove si legge «francos por sienpre et quitos de toda servitud, et deuen ser tenidos por naturales yffañones et francos por sienpre d'aqueill

⁹³⁴ F. ARTIZZU, *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo* cit., vol. 1, doc. 12 (Cagliari, 19 giugno 1250), p. 16. «Insuper omnia iura omnesque actiones et rationes tam utiles quam directas, reales et personales et mixtas sibi in dicta et de dicta re vendita et tradida vel eius occasione quoque modo vel iure competentes et competentia eidem domino Rainerio vendidit, dedit, cessit, concessit atque mandavit».

⁹³⁵ ID., *Liber Fondachi* cit., p. 279. «Item quod omnes mercatores jurati in dicto portu, vel pro tempore juramenti, nec eorum familias vel familiares ipsorum non teneantur vel debeant facere in Comuni vel villa de Orise vel cum hominibus et personis dicte ville, aliqua servitia realia vel personalia».

⁹³⁶ A. SODDU, *La Carta di popolamento del nuovo borgo di Goceano (1336)* cit., p. 90. «bolemus et ordinamus qu'issu ditu brugu nou si facat in su preditu logu, faguendollis plena gracia a totus sos hominis et personas dexas ateras villas dexas ateros segnores dessa isula c'ant benne assu ditu burgu nou duraturas in perpetuum dae ognia serviciu et factione et gravicias, realis et personales et mixtas».

⁹³⁷ F. GARCIA-OLIVER, *Terra e libertà. La mobilità contadina in Catalogna, nelle Isole Baleari e nel Paese Valenzano (XII-XIII sec.)* cit., p. 229 e i già citati L. TO FIGUERAS, *Mobilità contadina e servaggio* cit., pp. 16-17 e P. FREEDMAN, *The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia* cit., p. 123.

⁹³⁸ Cfr. tra gli altri F. PANERO, *Schiavi, servi e villani* cit.

día adelant»⁹³⁹. Le fonti sarde mostrano invece una certa ambivalenza del termine, talvolta specificando chiaramente l'ambito di riferimento, altre volte lasciando adito ad ambiguità che in alcuni casi non consentono di definire con sufficiente certezza il contesto descritto. A titolo esemplificativo, quanto si legge nell'inventario dell'Opera di Santa Maria di Pisa del 1339 a proposito della moglie del servo *Margianen Porci* che è definita come «franca et livera» non desta perplessità circa il significato dei termini adottati⁹⁴⁰; situazione opposta quella evidenziabile nelle *Carte Reali Diplomatiche di Alfonso III il Benigno* dove invece *franquicia* risulta non avere conseguenze di carattere giuridico sui servi interessati, ma soltanto effetti di tipo economico⁹⁴¹.

In conclusione, citando quanto affermato da Pierre Toubert, «Non sembra potersi mettere in dubbio [...] che negli ultimi decenni del secolo X ci sia stata una “reazione signorile” marcata. Essa è testimoniata dai documenti che tentano di porre rimedio alla fuga degli schiavi – domestici o casati – e alla loro fusione surrettizia nella massa dei dipendenti liberi. La prova anche l'attenzione scrupolosa con la quale i proprietari tentano in questo periodo di redigere stati nominativi dei loro *mancipia*, di registrare la loro discendenza, di stabilire genealogie di schiavi che risalivano sicuramente a generazioni più antiche di quanto non potesse nello stesso momento ricordare la memoria degli uomini liberi. Queste iniziative signorili corrispondevano chiaramente a una situazione di penuria di manodopera servile [...]»⁹⁴². Questa sembra essere anche la situazione ricostruibile per la Sardegna del secolo XI – ma, come evidenziato, anche oltre –, le cui fonti presentano infatti il ricorso a fitte genealogie, a lunghi elenchi dettagliati di nominativi volti a fissare nella memoria i diritti esigibili nei confronti di uomini e donne che devono essere evidentemente strettamente necessari per il mantenimento di una economia fondata su questa preziosa forza lavoro non sempre ampiamente disponibile sebbene in termini quantitativi rimangano da definire le reali proporzioni tra popolazione libera e non-libera⁹⁴³.

⁹³⁹ G. TILANDER (ed. por), *Vidal Mayor* cit., pp. 207-208.

⁹⁴⁰ F. ARTIZZU, *Un inventario dei beni sardi dell'Opera di Santa Maria di Pisa (1339)* cit., p. 78.

⁹⁴¹ F. C. CASULA, *Carte Reali Diplomatiche di Alfonso III il Benigno* cit., pp. 274-276.

⁹⁴² P. TOUBERT, *L'Italia rurale nei secoli VIII, IX e X. Saggio di tipologia del dominio*, in G. SERGI (a cura di), *Curtis e signoria rurale: interferenze fra due strutture medievali*, Torino 1993, pp. 25-94, qui citata p. 49.

⁹⁴³ Cfr. tra gli altri G.G. ORTU, *La Sardegna dei giudici* cit., pp. 87-96 e J. DAY, *La Sardegna e i suoi dominatori dal secolo XI al secolo XIV* cit..

Con riferimento alla questione posta in merito alla necessità di verificare «se e in quale misura si sia sviluppato anche nell'isola tra XII e XIV secolo un “nuovo servaggio” secondo le modalità riscontrate in determinate aree della penisola e in altre parti d'Europa (Catalogna, Francia, Inghilterra), o se invece la persistenza della servitù “tradizionale” sia stata sufficiente a soddisfare la domanda di manodopera rurale»⁹⁴⁴, nel caso della Sardegna sembrerebbe evidenziabile una sostanziale cristallizzazione della condizione giuridica di dipendenza servile che risulta certamente determinata in modo formale nelle sedi preposte alla amministrazione della giustizia, poggiando quindi su solide norme e consuetudini, ma evolvendosi da un punto di vista socio-economico senza il bisogno di ricorrere a quelle forti cesure che caratterizzano altre realtà europee, tra cui la Catalogna, determinando la nascita del “nuovo servaggio”. La permanenza di condizioni preesistenti – per quanto costantemente contrastata con diffuse rivolte, ribellioni, fughe, falsificazioni e rivendicazioni – sembra essere indipendente e svincolata dalla necessità di introdurre nuove formule giuridiche che non risulterebbero indispensabili per imporre nuove modalità di sfruttamento della manodopera e sono solo raramente attestate in modo esplicito, in particolare in territorio arborense⁹⁴⁵; come osservato infatti, la situazione sarda presenta delle peculiarità locali riconducibili a macro aree quali l'Arborea, più conservativa e rigida, il Logudoro, più aperto a influssi esterni e quindi maggiormente flessibile e aperto al cambiamento, e, infine, il cagliaritano, dove emerge il ricorso alla monetizzazione delle prestazioni.

Per quanto concerne la Catalogna, invece, la necessità di affidarsi a rinnovate formule di carattere più marcatamente giuridico e contrattuale si manifesta in strutture più rigide, formali e definite che propongono nuove modalità di gestione dei rapporti di dipendenza proposti o imposti alla popolazione rurale, alimentando peraltro rivolte organizzate ed estese alla intera popolazione contadina con la volontà di contrastare il dominio signorile facendo leva, in modo non necessariamente risolutivo, sulle specifiche norme applicate al fine di garantire la continuità produttiva e la resa delle terre disponibili.

⁹⁴⁴ P.F. SIMBULA, A. SODDU, *Forme di servitù e mobilità dei servi in Sardegna* cit., p. 363.

⁹⁴⁵ Si veda per esempio quanto detto a proposito della formula «scribo et confirmo» nei paragrafi II.4 (CSMB, in particolare la scheda n. 147 databile tra 1131 e 1146, pp. 194-197) e II.17 (*Carta de Logu d'Arborea*).

In definitiva – al di là delle molteplici somiglianze riscontrate nei caratteri del servaggio bassomedievale della Sardegna e della Catalogna – la differenza sostanziale tra queste due regioni europee risiede nella natura dei rapporti servili definitisi a partire dal XII secolo. Come si è detto⁹⁴⁶, il servaggio bassomedievale si afferma seguendo essenzialmente due percorsi. Il primo vede talvolta rafforzarsi le forme di dipendenza ereditaria tradizionali – proprio nel momento in cui la servitù di origine altomedievale è in declino⁹⁴⁷ –, attraverso matrimoni misti e concessioni di natura economica a *servi* e a *liberti* condizionati (*colliberti*), autorizzati a sposare altri dipendenti, a utilizzare le terre di uso comune e a emigrare in altre località purché sia mantenuta in vita, attraverso un preciso computo dei servizi dovuti, la dipendenza totale o parziale dai propri signori: è questa una delle caratteristiche essenziali del servaggio della Sardegna negli ultimi secoli del Medioevo.

Il secondo percorso è invece quello che caratterizza in particolare la Vecchia Catalogna, vale a dire la regione a est del fiume Llobregat. Qui, come rileva Toubert, il declino e poi la scomparsa della servitù fra X e XI secolo, produce una reazione signorile che porta alla introduzione progressiva dei «mals usos» a carico di comunità di contadini personalmente liberi e, con la diffusione del diritto post-irmeriano (dal secolo XII), di obblighi di residenza assunti dapprima in forma contrattuale dai contadini e poi attraverso l'affermazione di consuetudini locali che consentono la libera migrazione dei dipendenti solo previo pagamento di un riscatto: la *redimentia* o *remença*⁹⁴⁸.

Ma a ben vedere, nonostante questa differenziazione di fondo, la trasformazione progressiva dei rapporti di subordinazione, con una prevalenza delle caratteristiche economiche rispetto a quelle giuridiche, finisce ancora una volta per rendere abbastanza simili le forme di dipendenza rurale nelle due regioni. Infatti, come osservato acutamente da Lluís To Figueras, «nelle regioni mediterranee, in generale, il servaggio viene interpretato come un meccanismo che consente ai signori di rafforzare un controllo sui beni degli agricoltori [...]. Vi erano poi le condizioni imposte sulla trasmissione ereditaria del feudo, o nel caso degli agricoltori gli impedimenti o le limitazioni sulla trasmissione collaterale delle terre in concessione e degli altri beni (*mainmorte* o *exorquia*) o la frammentazione dell'eredità»⁹⁴⁹. In buona sostanza, le esigenze di prelevamento di servizi,

⁹⁴⁶ Si veda in particolare quanto esposto nel capitolo introduttivo (Capitolo I).

⁹⁴⁷ F. PANERO, *Forme di dipendenza rurale nel Medioevo* cit., p. 33 sgg..

⁹⁴⁸ Si veda in particolare il paragrafo III.3 e in generale quanto rilevato in merito alla Catalogna.

⁹⁴⁹ L. TO FIGUERAS, *Mobilità contadina e servaggio* cit., p. 16 sgg., in particolare qui citata p. 17.

da parte dei signori, e il controllo delle eredità in assenza di eredi diretti finiscono per prevalere sulle considerazioni di natura giuridica, che comunque vengono cancellate progressivamente – a parte la persistenza della condizione degli schiavi di tratta – solo fra XIV e XV secolo, livellando i servi rurali allo status dei contadini dipendenti liberi.

APPENDICE

TABELLE DI RIFERIMENTO PER LE CITAZIONI RELATIVE AI CONDAGHI

Tabella n. 1, CSNT – Condaghe di San Nicola di Trullas

P. MERCI (a cura di), *Il Condaghe di San Nicola di Trullas*, Nuoro 2001

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
7	1113-1127	54-55	De Trullas Comporaili ad Içoccor de Labros .ii. dies in Elene Corsa, et deibili .i. bacca. Testes ube fuit su donnu meu cun iudice in s'ariola de Trullas.	Trullas Comprai da Ithoccor de Labros due giornate di Elene Corsa e gli diedi una vacca. Testi coloro che erano presenti quando il mio signore si intrattenne col giudice sull'aja di Trullas.
8	1113-1127	54-55	Comporaili a mMariane de Nureki pede in Elene Corsa, et deibili .xx. moios de tridicu. Testes: Petru Buiace et Bicturu Plana. Testes.	Comprai da Mariane de Nureki un quarto di Elene Corsa e gli diedi venti moggi di frumento. Testi: Petru Buiace e Bicturu Plana.
10	1113-1127	54-55	De Arcennor Comporaili a Furatu de Lella pede in Maria Lorica, et pede in Elene sa sorre, et pede in Susanna Crispa, et .ii. dies in sa fiia Abria, et die in Bictoria Crispa. Et deibili .viii. sollos inter pannu e fferru et caballu. Testes: Comita de Carbia et Gunnari Taras.	Arcennor Comprai da Furatu de Lella un quarto di Maria Lorica e un quarto di sua sorella Elena e un quarto di Susanna Crispa e due giorni di sua figlia Abria e un giorno di Bictoria Crispa. E gli diedi otto soldi tra panno, ferro e un cavallo. Testi: Comita de Carbia e Gunnari Taras.
15	1113-1127	56-57	Elene de Tissi ci fuit .iii. pedes nostros, et Petru de Ribu su maritu fuit intregu nostru, et fecit .ii. fijos, a Furatu et a Ianne: Furatu pus mama et Ianne pus patre. Furatu, ci fuit maiore depus mama, moribit servinde assos donnos depus mama su pede ci vi abean. Testes ci 'nde iscin de ca moribi servinde a donnos depus mama: Saltaro Batallu et Iorgi Formice e Nigellio Formice. Testes, testes.	Elene de Tissi che era per tre quarti nostra (e suo marito Petru de Ribu era nostro per intero) fece due figli, Furatu e Ianne: Furatu che seguiva lo stato della madre e Ianne quello del padre. Furatu, che era il maggiore in linea materna, morì servendo ai padroni che condivideva con la madre il quarto del suo tempo di corvée che ne possedevano. Testi che sanno che morì mentre serviva ai signori che condivideva con la madre: Saltaro Batallu e Iorgi Formice e Nigellio Formice.
18	1113-1127	58-59	De Usune Positince donna Elene de Bosobe, muliere ci fuit de donnu Yçoccor de Athen, .iiii. homines a Sanctu Nicola, cum boluntate dessu maritu, cando es morta. Et de cussos .iiii. homines deitinosinde su maritu .ii.: a Presnaki Manicas et a Iusta Boe. Et osca Iusta Boe lebaitincella, ca la abeat cun ater: et positincelu a Plabe Pica antesicu. Testes ci bi furun cando los poneat donna Elene sos homines: donnu Dorgotori de Bosobe su frate, et donnu Barusone de Serra su connatu.	Usini Fece dono a San Nicola donna Elene de Bosobe, che fu moglie di donnu Ithoccor de Athen, di quattro servi, col consenso del marito, quando morì. E di questi quattro servi ce ne diede suo marito due: Presnaki Manicas e Iusta Boe. E in seguito Iusta Boe ce la riprese, perché la possedeva in condominio con un altro: e ci diede al suo posto Plabe Pica. Testi che erano presenti quando donna Elene donò i servi: donnu Dorgotori de Bosobe suo fratello e donnu Barusone de Serra suo cognato.
32	1113-1127	62-63	De Arcennor Positince Dorgotori de Carbia pede de Petru Piçale prossa anima sua cando 's mortu. Testes: ambos frates suos, Gosantine e nNiscoli.	Arcennor Fece dono Dorgotori de Carbia quando morì di un quarto di Petru Pizale a vantaggio dell'anima sua. Testi: entrambi i suoi fratelli, Gosantine e Niscoli.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
34	1113-1127	64-65	De Banios Positince donnu Comita de Çori .i. die ci bi abeat in Frebari Bacca. Testes: Dorgotori de Çori.	Banios Fece dono donnu Comita de Thori della unica giornata di Frebari Bacca che possedeva. Teste: Dorgotori de Thori.
37	1113-1127	64-65	De Trullas Positince Furatu Furca latus de Gosantine Gaçurra et issa fiia intrega Bonisinda. Testes: Petru Furca su frate, et presbiter Ianne de Cerone.	Trullas Fece dono Furatu Furca di metà di Gosantine Gazurra e dell'intera figlia Bonisinda. Testi: Petru Furca suo fratello e il prete Ianne de Cerone.
46	1113-1127	66-69	De Consedin Positinke donna Iusta de Capaçennor pro sa anima sua cando 's morta, et ca se iudicait a tutarela cuce, sa domo sua de Borconani, et casa canta bi abeat apus sa domo: binias et terras de agrile, et homines cantos bi abeat apus sa domo: pede de Dericcor, et .ii. dies de Cumine de Frabile, et .ii. in sa fiia Maria, et .ii. dies in sa neta Iorgia Conia; et isu cantu bi li dictabat de sa parçone sua de Puçu passaris, et cantu bi abeat in su saltu de Murgotia, et cantu bi li ditabat in balle de Ruginas, et cantu li dictabat in su saltu de Campu Iafesu, et cantu li ditabat in su saltu de Frassinetu. Et osca certaruninde mecu Comita de Capaçennor et issos nepotes in corona de iudice Gosantine de Laccan ca «no la posit a cclesia». Et iudicarunmi a testes; et ego batussilos: sos prebiteros ki li levaran penitencia, donnu Andria de Plaça ci bi fuit in Silanos ube moribit, et donnu Sikeri ci fuit prebiteru in Iafe; et ad Içoccor de Serra su çiu. Et iuraitinde isse a cruce in anima dessos prebiteros et ca fuit isse destimoniu; et .i. serbu de clesia, in fatu suo, in anima de 'ssos. Et issara mi torrait iudice su cantu mi levaban in co mi lu deran. Testes: Mariane de Çori, curatore de Nurcar, et issu frate Petru de Serra, et Içoccor de Carbia et Yçoccor de Martis. Ecco testimonios ci bi furun cando lu ispiiat iudice Gosantine custu certu, arande in sa domestica de Trullas.	Cossoine Fece donazione donna Iusta de Capathennor quando morì, per l'anima sua e perché si decise di seppellirla qui, della sua casa di Borconani e di tutte le proprietà che erano collegate alla casa: vigne ed arativi e tutti i servi che possedeva nelle pertinenze della casa: un quarto di Dericcor e due giornate di Cumine de Frabile e due giornate di sua figlia Maria e due giornate di sua nipote Iorgia Conia; e per quanto le spettava la sua parte della proprietà di Puzu passaris, e quanto possedeva del salto di Murgotia, e quanto le spettava in balle de Ruginas, e quanto le spettava del salto di Campu Iavesu, e quanto gli spettava del salto di Frassinetu. In seguito mi fecero causa Comita de Capathennor e i suoi nipoti nella corona del giudice Gosantine de Laccan sostenendo che «non la donò alla chiesa». Mi ingiunsero di produrre testimoni ed io li produssi: i preti che l'avevano confessata, donnu Andria de Plaza che era a Silanos dove ella morì e donnu Sikeri che era prete a Giave, e Ithoccor de Serra suo zio. E questi giurò solennemente sulla croce sull'anima dei due preti e che egli stesso fu testimonia, ed un servo della chiesa, a sua volta, giurò sull'anima loro. Allora mi riassegnò il giudice quanto mi toglievano [= volevan togliere] nelle stesse condizioni in cui me l'avevano dato. Testi: Mariane de Thori, curatore di Nurcar, e suo fratello Petru de Serra e Ithoccor de Carbia e Ithoccor de Martis. Ecco i testimoni che erano presenti quando il giudice Gosantine definì questa controversia, quando si arava nelle proprietà di Trullas.
47	1113-1127	68-69	De Arcennor Comporaili ad Yçoccor de Carbia, su ki maneat in Patria, pede de Paganella, fiia de Dorgotori Çiçellu. Et deibili caballu in .ii. sollos et .i. bacca in sollo; et issu atteru sollo m'indulsit pro sa anima sua. Testes: Mariane de Balles e Niscoli de Castabar et Gosantine su frate.	Arcennor Comprai da Ithoccor de Carbia, quello che abitava a Padria, un quarto di Paganella, figlia di Dorgotori Zizellu, e gli diedi un cavallo del valore di due soldi ed una vacca per un soldo: e l'altro soldo me lo condonò a vantaggio dell'anima sua. Testi: Mariane de Balles e Niscoli de Castabar e suo fratello Gosantine.
51	1113-1127	70-71	De Cerki Positince donnu Mariane de Athen sa domo sua de Cerki a sSanctu Nichola prossa anima sua, cun homines et cun terras de agrile et cun saltos et cun cantu bi abeat apus sa domo. Testes: ambos frates suos, donnu Petru et donnu Yçoccor, et issu archiepiscopu donnu Gosantine Berrica, et Petru de Barda, su portorariu suo, ci bennit tando mecu a pponemi in manu sa domo.	Kerki Fece donazione donnu Mariane de Athen della sua casa di Kerki a San Nicola per la sua anima, con i servi e gli arativi e con i salti e con tutto quello che era annesso alla casa. Testi: ambedue i suoi fratelli, donnu Petru e donnu Ithoccor, e l'arcivescovo donnu Gosantine Berrica e Petru de Barda il suo esattore, che venne allora con me a consegnarmi la casa.
53	1113-1127	72-73	De Borconani Positinke Dorgotori de Capaçennor a sSanctu Nichola .ii. dies de Marça, filia de Andria Folle, prossa anima sua. Testes: prebiteru Dominicu de Borconani.	Borconani Fece dono a San Nicola Dorgotori da Capathennor di due giornate di Marza, figlia di Andria Folle, a vantaggio dell'anima sua. Teste: prete Dominicu da Borconani.
54	1113-1127	72-73	De eodem Comporaili a Gunnari de Liio .ii. dies in Gosantine Sella, ube abea ego pede, et deibili .ii. sollos de labore. Testes: Iorgi Runkina mandatore de liberors, et Yçoccor de Padules.	Dello stesso Comprai da Gunnari de Liio due giornate di Gosantine Sella, di cui già possedevo un quarto, e gli diedi due soldi di grano. Testi: Iorgi Runkina, procuratore dei liberi, e Ithoccor de Padules.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
55	1113-1127	72-73	De eodem Comporaili ad Içoccor de Padules .ii. dies in Iusta Manca, fia de Gosantine Manca, et deibili .ii. sollos de labore. Testes: Petru de Athen et Mariane su fiu.	Dello stesso Comprai da Ithoccor de Padules due giornate di Iusta Manca, figlia di Gosantine Manca, e gli diedi due soldi di grano. Testi: Petru de Athen e Mariane suo figlio.
58	1113-1127	74-75	De Borconani Comporaili a Ianne Mordace et a Gosantine su frate fundamentu de una domo de .iiii. birgas in Borconani, in corte dessoru serbu meu Iorgi de Nurra; et deibili tremisse de labore. Testes: Kipriane Troga et Ianne Trogas.	Borconani Comprai da Ianne Mordace e da suo fratello Gosantine fundamentu di una casa di quattro verghe in Borconani, nella corte del servo mio Iorgi de Nurra e gli diedi un terzo di soldo di grano. Testi: Cipriane Troga e Ianne Trogas.
64	1113-1127	76-77	De Trullas Comporaili a Mariane de Capaçennor .ii. dies ci bi abeat in Iorgia Cuccu, lebande sos frates antesica; et ego deibili .i. equa de domare, caput a caput, placendos appare. Testes: Comita de Kerki et Dorgotori de Capaçennor su fratile.	Trullas Comprai da Mariane de Capathennor le due giornate che egli aveva di Iorgia Cuccu, prendendo i suoi fratelli una proprietà in cambio; ed io gli diedi una cavalla da domare in contraccambio, per mutuo accordo. Testi: Comita de Kerki e Dorgotori de Capathennor suo cugino.
66	1113-1127	78-79	De Borconani Positince donnu Comita de Capaçennor prossa anima sua .ii. dies in Iorgia Cucu. Testes: Mariane de Çori, et Petru de Serra su frate.	Borconani Fece dono donnu Comita de Capathennor per l'anima sua di due giornate di Iorgia Cucu. Testi: Mariane de Thori e Petru de Serra suo fratello.
67	1113-1127	78-79	Tramutai homines cun donnu Petru de Açen: ego deili a Gosantine Bacca et a Gavini Calfone et a Gavini Nuri et a Iusta de Balles, et latus de Gosantine Cais. Et ise deitimi ad Elene Melone et a .iiii. filios suos: a Petru et a Gosantine et a Iorgi et a .iii. pedes de Gunnari. Testes ci bi furun: Gomita de Campu, et Dorgotori su frate, et Comita de Nurki et prebiteru Mical Calaresu.	Permutai servi con donnu Petru de Athen: io gli diedi Gosantine Bacca e Gavini Calfone e Gavini Nuri e Iusta de Balles e metà di Gosantine Cais. Ed egli mi diede Elene Melone e i suoi quattro figli: Petru e Gosantine e Iorgi e tre quarti di Gunari. Testi che erano presenti: Comita de Campu e Dorgotori suo fratello, e Comita de Nurki e prete Mical Calaresu.
70	1130-1140	80-81	De balle de Mela Conporailis terra a fios de Furatu de Carbia in balle de Mela: a Comita et a Petru et a Barusone et ad abnas sas sorres; et apreçarunmila a .iiii. sollos. Et est termen dessa terra abe sa iscala de Barusone; et collat totube su ribu usce assa terra mea, et moliat sa margine de Toriscellisse, et falat assu termen dessa terra ci lis conporai assos Piraris, et cludet. Et deivilis .i. bacca in sollo; et .v. moios de tridicu et .vi. d'oriu in sollo; et .i. maiale in sollo ci avea datu assu patre in die de Iusta Calfone et osca lebarunmila; et de su atteru sollo: pro missas ci li cantai a su patre. Testes: Gosantine de Carbia et Niscoli su frate.	Balle de Mela Comprai una terra in balle de Mela dai figli di Furatu de Carbia: da Comita e Petru e Barusone e da ambedue le sorelle, e me la valutarono quattro soldi. E va il confine della terra dalla scala di Barusone, e sale lungo il rivo fino alla mia terra, e gira sul ciglione di Torcerisse e scende al confine della terra che comprai ai Piraris e chiude. E diedi loro una vacca del valore di un soldo, e cinque moggi di frumento e sei d'orzo per un soldo, e per un soldo un maiale che avevo dato a suo padre per un giorno di Iusta Calfone, che poi mi tolsero; e quanto all'altro soldo: per le messe che cantai in suffragio di suo padre. Testi: Gosantine de Carbia e suo fratello Niscoli.
72	1130-1140	80-81	De Cerki Positince donnu Yçoccor de Açen sa domo sua de Cerki a Sanctu Nichola et a Sanctu Petru pro sa anima sua: cun homines et cun binias et cun terras de agriles et cun saltos et cun cantu bi abeat apu-sa domo. Testes: Petru de Athen et Gosantine su filiu.	Kerki Fece dono a San Nicola e a San Pietro donnu Ithoccor de Athen della sua domo di Kerki in favore dell'anima sua: con servi e vigne e arativi e con salti e tutto quello che era pertinenza della domo. Testi: Petru de Athen e Gosantine suo figlio.
74	1130-1140	82-83	De Consedin Conporailis ad Yçoccor de Muru et a Petru su frate pede et .ii. dies in Iusta Cerella, et pede et .ii. dies in Susanna Cerella sa sorre. Et deibilis .ii. bacas biclatas in .iiii. sollos, et .xxx. inter capras et berbeces in .iii. sollos: et fecilis puspape .vii. sollos. Et issu atteru cantu lis ditabat indulserunlu a Sanctu Nichola pro anima issoro. Testes: Comita Cotane et Petru Mannu.	Cossoine Comprai da Ithoccor de Muru e da Petru suo fratello un quarto e due giornate di Iusta Cerella, e un quarto e due giornate di Susanna Cerella sua sorella. E diedi loro due vacche che avevano figliato per il valore di quattro soldi e trenta tra pecore e capre per il valore di tre soldi: per un totale di sette soldi. E il resto che loro spettava lo condonarono a San Nicola per l'anima loro. Testi: Comita Cotane e Petru Mannu.
76	1130-1140	82-83	De eodem Positince Maria Canba binia perdita in Soricariu pro missas dessa fia ci 'nce lebarun a Pisas. Testes: Petru Farre et Gabini Piçale.	Dello stesso Fece dono Maria Canba di una vigna abbandonata in Soricariu per le messe per la figlia che avevano condotto a Pisa. Testi: Petru Farre e Gabini Pizale.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
78	1130-1140	82-85	Comporaili a Gunnari de Campu, fiu ci fuit de Comita de Bosobe, pede in Petru Merelis et .ii. dies in su filiu. Et deibili .i. caballu ispanu ambulante, caput a ccaput, placendos a pare. Testes: Gitimel Folle e Dorgotori de Mularia.	Comprai da Gunnari de Campu, che era figlio di Comita de Bosobe, un quarto di Petru Merelis e due giornate di suo figlio: e gli diedi in contropartita un cavallo sauro addestrato al passo, per mutuo accordo. Testi: Gitimel Folle e Dorgotori de Mularia.
80	1130-1140	84-87	De Mularia Certarun mecu et cun donnu Petru de Aßen homines de Mularia et homines de Ortucale et issos de Gitil, pro su saltu de Sanctu Antipatre de monte de Tirare, in corona de donnu Gosantine de Aßen, ki bi fuit curatore, facende ibi corona de curatura in Sanctu Antipatre. Et iudicarunnos a batuger nois destimonios; e nnois bactusimusilos de ca «fuit su saltu ab'eniçu de clesia», et ca «lu mandicaban sos prebiteros ci bi furun abe innanti in sa clesia», e cci li andarun assu saltu abe termen in termen: Ianniço e Rusticellu Ape e Dorbeni Pullu e Dorbeni Runkina et Istefane Pira. «Et est termen dessor saltu abe badu d'Alinetu, ad iscala de Equas, assu biniale d'elice tufaça; e dessor ad ariola de Ianne Pira, e dessor totube sa margine de andatoriu, a deretu a muru trabersariu, a mandra de Maçuca; et dessor assu biniale de pratu de Aniones, a iaca de Basiiu; et dessor a su castru dessor ager, a deretu assu muru ci est in sa bia, et osca totube sa bia usce assa petra infurcata, a deretu assu badu d'Alinetu, e ccludet». Et osca lesimus sa carta ibi in Sanctu Antipatre, in corona de donnu Cosantine de Aßen facende corona de curatoria. E nnarraimus ca: «Donnos, ci bolet certare, comodo certet noscus prossu saltu», sendoli sos homines de Mularia et de Ortucale et dessor de Gitil. E nnârrun totu sos omnes ca «Donnu, in co narat sa carta gasi est beritate. E nnois non bi certamus». Testes: donnu Gosantine de Athen, su curatore, et Comita de Gunale, frate de iudice, et Yçoccor de Serra e prebiteru Ianne de Cerone et prebiteru Baru et Pisanu, maiore d'iscolca, et Cosantine de Lella et Dorgotori su frate, ambos maiores d'iscolca, e tota corona. Testes.	Mulargia Fecero lite con me e con donnu Petru de Athen gli abitanti di Mulargia e gli abitanti di Ortucale e quelli di Gitil, per il salto di Santu Antipatre sul monte di Tirare, nella corona di donnu Gosantine de Athen, che era il curatore e teneva corona di curatoria in Santu Antipatre. Ed a noi intimarono di produrre testimoni, e noi li producemmo riguardo al fatto che «il salto era sempre stato della chiesa» e che «ne godevano i frutti i preti che v'erano in passato nella chiesa», e quelli che avevano fatto la ricognizione dei confini del salto: Iannizzo e Rusticellu Ape e Dorbeni Pullu e Dorbeni Runkina e Istefane Pira. «E il confine del salto è: dal guado d'Alinetu a scala de Equas al vigneto d'elice tufaça; e procede all'aia di Ianne Pira, e prosegue lungo il ciglione dell'andatoriu in direzione del muro trasversale, al pascolo recintato di Mazuca, e procede fino al vigneto di pratu de Aniones, al cancello di Basilio, e procede fino alla pietra confinaria della terra coltivata, in direzione del muro che è lungo la strada, e poi lungo tutta la strada fino alla pietra biforcuta, in direzione di guado di Alinetu e chiude». E leggemo quindi la carta li in Santu Antipatre, nella corona di donnu Gosantine de Athen, che teneva corona di curatoria. E dicemmo: «Signori, chi vuol litigare, ora litighi con noi per il salto!», in presenza degli uomini di Mulargia e di Ortucale e di quelli di Gitil. E dissero tutti gli uomini: «Signore, quello che dice la carta è verità. E noi non lo contestiamo». Testi: donnu Gosantine de Athen, il curatore, e Comita de Gunale, fratello del giudice, e Ithoccor de Serra e prete Ianne de Cerone e prete Baru e Pisanu, maiore d'iscolca, e Gosantine de Lella e suo fratello Dorgotori, ambedue maiores d'iscolca, e tutta la corona.
81	1130-1140	86-87	De Borconani Comporailis a Comita Açorce et ad Içoccor Rubiu, su genneru, .ii. dies in Cosantine Mancu, et .ii. dies in sa fiia Iusta, et .i. die in su fiu Comita. Et deibilis .i. equa in .ii. sollos, et .ii. sollos de tridicu, et .xv. çircas de casu. Et issu mesu sollo indulserunmilu a Sanctu Nichola prossa anima issoro. Testes ci bi furun: Petru Plana, su de Gusuntule, et Ianne Plana, su discente suo, et Yçoccor de Çori, maiore d'iscolca de Usune.	Borconani Comprai da Comita Azorce e da Ithoccor Rubio suo genero, due giornate di Gosantine Mancu e due giornate di sua figlia Iusta ed una giornata di suo figlio Comita. E diedi loro una cavalla del valore di due soldi e due soldi di frumento e quindici forme di formaggio. E mezzo soldo lo condonarono a San Nicola in favore dell'anima loro. Testi che erano presenti: Petru Plana, quello di Gusuntule, e Ianne Plana il suo garzone, e Ithoccor de Thori, maiore d'iscolca di Usini.
83	1130-1140	86-87	Comporaili a Petru de Serra, fiu ci fuit de donnicellu Içoccor, a Maria Tontone, fiia d'Elene Tontone; e deibili .i. caballu baiu ambulante e curiace, caput a caput, placendos a pare. Testes: donnu Comita de Laccon et Gitimel Folle.	Comprai da Petru de Serra, che era figlio del donnicellu Ithoccor, Maria Tontone, figlia di Elene Tontone; e gli diedi in contropartita un cavallo baio adatto al passo e alla corsa, per mutuo accordo. Testi: donnu Comita de Laccon e Gitimel Folle.
89	1130-1140	88-89	De balles de Monticleta Positince donnu Petru de Aßen a Gosantine Mordace, et a Sanctu Petru de Monticleta positibi .i. terrale femina, a Iusta Çanca, prossa anima dessor filiu.	Balles de Monticleta Fece dono donnu Petru de Athen di Gosantine Mordace, e a San Pietro di Monticleta donò una affittuaria femmina, Iusta Zanca, per l'anima di suo figlio.
96	1130-1140	92-93	De Arcennor Comporaili a Petru de Mela latu in Iusta Loricca; et ego deibili .i. caballu in .iiii. sollos, et .i. maiale in sollo, et .i. bacca in .ii. sollos, a boluntate de pare. Testes: Furatu Melone et Gosantine de Reças.	Arcennor Comprai da Petru de Mela metà di Iusta Loricca, e gli diedi un cavallo del valore di quattro soldi e un maiale per un soldo e una vacca da due soldi, per mutuo accordo. Testi: Furatu Melone e Gosantine de Rezas.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
97	1130-1140	92-93	De Gitil Positince donnu Petru d'Athen sa domo sua de Gitil cun omnia cantu bi abeat apus sa domo, et serbos et saltos et terras et binias, cum boluntate de sos fijos. Et positince sa parçone sua de sa oliba de monte Maiore, canta bi li ditabat depus patre suo, cum boluntate de fijos suos, pro anima issoro.	Gitil Fece donazione donnu Petru de Athen della sua casa di Gitil con tutto quanto possedeva annesso alla casa, e servi e salti e poderi e vigne, col consenso dei suoi figli. E donò la sua parte dell'oliveto di monte Maiore, quanto gli spettava da parte di suo padre, con il consenso dei suoi figli, a vantaggio delle loro anime.
116	1130-1140	100-101	De Puçu passaris Comporaili a Petru Murtinu, ci fuit servo de Maria de Athen, sa domo sua de Puçu passaris, cun tota sa corte ci abeat isse comporatu a Mariane de Iaca; et .vii. sollos de terra ki abeat isse comporatu assos de Bosobe. Et apreçarunila, puspate terra et corte, a .xv. sollos. Indulsende .iiii. a sSanctu Nichola: et ego deivili .i. caballu in .iiii. sollos, et .v. sollos et tremisse inter berbeces et capras, et tres baccas in .iii. sollos. Testes: Furatu Melone et Ianne Sarakinu.	Puzu passaris Comprai da Petru Murtinu, che era servo di Maria de Athen, la sua casa di Puzu Passaris con tutta la corte che egli aveva comprato da Mariane de Iaca; e sette soldi di terra che egli aveva comprato dai de Bosobe. E me la valutarono, tutto insieme con terra e corte, quindici soldi. Ne condonò quattro a San Nicola: ed io gli diedi un cavallo del valore di quattro soldi e cinque soldi e un terzo tra pecore e capre e tre vacche per tre soldi. Testi: Furatu Melone e Ianne Saracinu.
140	1130-1140	110-113	De eodem Ego Albertus prior ki ponio in istu codice su comporu ci feci a Saltaro de Cerki dessa binia de Fumosa, ci li abeat levata Frevari Unkinu. Et Saltaro tennit corona de Gunnari de Çori, ci bi fuit curatore in Balles: e nno lu poterun ispiiare. Et Saltaro andait a iudice Gunnari: et iudice positilu in manu de Ytçoccor de Laccon, ci bi fuit curatore in Balles. Et isse nunthaitilos a corona a fFuratu et a Simione, filios de Frevari, e certarun cun Saltaro: «pro fura de domo ci fecit mama tua, apu sa binia». E sSaltaro certait ca: «Sa fura ci fecit mama mea, in corona de donnicellu Petru se iudicait. E ckerserunli testimonios a su pupillu dessa domo, ki teneat a nnumen casa canta 'de li furarat ave sa domo: e nno los aperunt. E mama mea narait ca: 'Foras dessa leppa ci mi deit s'ancilla, no 'nde li furai'. Et donnicellu Petru pariaitilu assu pupillu dessa domo: deitindeli .i. cannabariu, apreçandeli prossa leppa». Et filios de Frevari certarunli: «E binia e cannabariu nos derun». E iudicarun a filios de Frevari a batuger carta, et batuserun carta: «E binia et cannabariu mi deit». Et Ytçoccor de Campu, ci bi fuit maiore d'iscolca, narrait in corona ca: «Sa binia a secus la posisti in carta, ka, cando la batusisti a corona, prossu cannabariu narabat puru». Et issa carta screterunla. Et filios de Frevari nàrrun ca: «Batugamus filios de ki nolla venderat sa binia». Et Ytçoccor de Laccon ci bi fuit curatore positilis a die posta; e nnon bennerun. Et isse spectaitilos et non bennerunt. E iudicarunli in corona a dareli iura a Saltaro de Cerki: et iurait a cruce ca su canabariu 'de li derun puru. Et ego conporaili sa binia abe co la ispiiait de sos ki certaban cun illu. Et apreçarun sa binia a .xii. sollos: sos .iiii. sollos indulsitilos prossa anima sua a Sanctu Nichola et a Sanctu Petru. Et ego deibili .i. eba in .iiii. sollos, et .xxx. moios d'oriu in .ii. sollos, et .ii. sollos inter porcos e berbeces ave Dorgotori de Ponte, et .i. cuculla de frissa nova in .ii. sollos, et .i. barnellu de frissa nova. Testes: Ytçoccor de Laccon, ci bi fuit curatore, et donnu Gomita de Laccon su patre, ci bi fuit in sa corona, et Ytçoccor de Campu, maiore d'iscolca, et issu prebiteru donnu Gavini de Osille.	Dello stesso Io priore Albertus che registro in questo codice la compera che feci da Saltaro de Kerki della vigna di Fumosa, che gli aveva portato via Frevari Unkinu. E Saltaro si presentò nella corona di Gunnari de Thori, che era curatore di Balles: e non poterono risolvere la controversia. E Saltaro si appellò al giudice Gunnari: e il giudice lo affidò a Ithoccor de Laccon che era curatore di Balles. Ed egli citò in corona Furatu e Simione, figli di Frevari, e quelli contestarono a Saltaro: «per il furto in casa che fece tua mamma, ho la vigna». E Saltaro ribatté: «il furto che fece mia mamma si giudicò nella corona di donnicellu Petru. E chiesero testimoni al pupillu della casa, che menzionava con precisione le cose che gli aveva rubato dalla casa: e non li ebbero. E mia mamma dichiarò che: 'al di fuori della leppa che mi diede la serva, non gliene rubai altro. E donnicellu Petru indennizzò il pupillu della casa: gli assegnò un canepaio, stimandolo del valore della leppa». E i figli di Frevari contestarono: «E la vigna e il canepaio ci diedero!». E ingiunsero ai figli di Frevari di produrre il documento, e lo produssero: «E la vigna e il canepaio mi diede!». E Ithoccor de Campu, che al tempo era il maiore d'iscolca, dichiarò in corona che: «La vigna la aggiugesti tu nella carta, poichè, quando la producesti in corona solo il canepaio menzionava!». E quella carta la dichiararono indegna di fede. E i figli di Frevari dissero: «Porteremo i figli di chi ce la vendette, la vigna». E Ithoccor de Laccon, che era il curatore gli fissò un giorno preciso: e non vennero. Ed egli li aspettò e non vennero. E giudicarono in corona di chiamare al giuramento Saltaro de Kerki: ed egli giurò sulla croce che solo il canepaio avevano dato loro. Ed io comprai la vigna dopo che la liberò dalle pretese di quelli con cui aveva fatto lite. E valutarono la vigna dodici soldi: quattro soldi li condonò a San Nicola e a San Pietro in favore dell'anima sua. Ed io gli diedi una cavalla del valore di quattro soldi e trenta moggi d'orzo per due soldi, e due soldi tra porci e pecore che prelevai da Dorgotori de Ponte, e una cocolla di frissa nuova per due soldi e un guarnello di frissa nuova. Testi: Ithoccor de Laccon, che era curatore, e donnu Comita de Laccon suo padre, che faceva parte della corona, e Ithoccor de Campu, maiore d'iscolca, e il prete Gavini de Osille.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
151	1130-1147	116-117	De Minerba Ego Petrus prior ponio intu condace pro Elene Manicas, ki mi levait a llarga Gosantine Boe, kene voluntate mea et de armentariu meu et de mandatore meu, batendelos sos parentes: sendevi, sa die co 'nde la levavat a larga, Petru de Serra et Ytçoccor su frate, et issos filios de Mariane de Çori. Et ego andaivi et ietaidelu ave s'ancilla mea ki non bi lu kerbi. Et posiminde testimonios a Petru Plana, maiore d'iscolca, et Gabini et Gosantine et Dorgotori Plana, mandatore de liberos: totos .iiii. frates, et issu prebiteru donnu Sufredi et Ianne Manicas et Gosantine Melone et Gosantine Murtinu, et tota villa, ki vi furun kerra 'nde lu iectava.	Minerba Io priore Petrus registro nel condaghe il caso di Elene Manicas, che mi rapì Gosantine Boe, senza il consenso mio e del mio amministratore e del mio procuratore, e nonostante facessero opposizione violenta [lett.: picchiandoli] i parenti di lei: essendo presenti, il giorno in cui la rapiva, Petru de Serra e suo fratello Ithoccor, e i figli di Mariane de Thori. Ed io vi andai e lo cacciai dalla mia ancella, che non ce lo volevo. E mi presi come testimoni Petru Plana, maiore d'iscolca, e Gabini e Gosantine e Dorgotori Plana, procuratore dei liberi: tutti quattro fratelli, e il prete donnu Sufredi e Ianne Manicas e Gosantine Melone e Gosantine Murtinu e tutta la villa che era presente quando lo cacciai.
152	1130-1147	118-119	De eodem Ego Petrus prior ki certai cun donnu Ytçoccor de Athen pro Victoria Manicas ki mi levavat, filia de Gosantine Manicas, su de Minerba. Et binkindelu sa die dessa festa de sanctu Nichola, in corona de donnu Saltaro: a voluntate sua bona indulgendela sa cruce a prebiteru Presnaki Manicas, ki 'nde certabat pro 'lla, ki fuit serva dessa domo. Testes ki vi furunt sa die: ambos frates Gosantine et Mariane, ambos filios de donnu Niscoli de Carbia, bincendevi in latus de Bictoria Manicas.	Dello stesso Io Petrus priore che feci lite con donnu Ithoccor de Athen per Victoria Manicas che egli mi toglieva: la figlia di Gosantine Manicas, quello di Minerba, e vinsi su di lui il giorno della festa di San Nicola, nella corona di donnu Saltaro: esonerando, col suo consenso, dal giuramento sulla croce il prete Presnaki Manicas, che stava in giudizio per lei sostenendo che era serva della domo. Testi che erano presenti quel giorno quando vinsi la metà di Victoria Manicas: ambedue i fratelli Gosantine e Mariane, i due figli di donnu Niscoli de Carbia.
154	1130-1147	118-119	De Nuracucuma Positince Comita Icalis pro anima sua sa parçone sua de Soviana et de Nuracucuma: et domos et terras de agrile et binias et saltos et homines, filios de Furatu de Barraca, ci ditaban ad isse: parçone depus aos suos, ci abeat Garule de Speluncas; parçone dessa muliere, Elene de Palmas, parthone in co la aveat isa de parentes suos: de Petru Muçucu, in Nuracucuma saltu in Berbece nigellu; et saltu et terras de agrile et corte et ficu et pira, sa parçone ci fuit de Saltaro. Testes: Gunnari Secke et Petru de Setilo et isu frate Ytçoccor, et Petru de Nurki.	Noragugume Fece dono Comita Icalis per l'anima sua della sua parte di Soviana e di Noragugume: case e arativi e vigne e salti e servi, i figli di Furatu de Barraca, che spettavano a lui: parte che proveniva dall'eredità dei suoi nonni, che aveva Garule de Speluncas; le parte di sua moglie, Elene de Palmas, che aveva ereditato dai suoi parenti: da Petru Muzucu il salto in Berbece nigellu a Noragugume; e il salto, e gli arativi e la corte e i frutteti di fichi e pere: la parte che era di Saltaro. Testi: Gunnari Secke e Petru de Setilo e suo fratello Ithoccor e Petru de Nurki.
163	1140-1147	122-125	De Olvesa Levaitinke Gosantine d'Athen sa parçone dessa connata, de donna Susanna, ci parçivimus cu'lle et cun Gunnari su connatu, et cun Sacraria et Zergu, et cum Plaianu, et cun .vii. Funtanas. Osca fecimus sa campania in corona de donnu Rogeri, legatu de Roma. Derunminde in parte a mimi: sa domo d'Olvesa, latus; et latus dessa domo d'Arcennor, et latus dessa domo de Vionis, cun omnia cantu bi abeat appus sas domos; et derunmi latus d'Istefane Pira cun sos filios, et latus dessoru saltu de Presnaki: ca tantu 'nke levait Gosantine d'Athen. Osca ego certainte in corona de iudice Gunnari cun donna Pretiosa. Essendo ego de vincer, campaniaitise mecu: parçivimusnos paris sa domo d'Olvesa, a boluntate de pare; et de totu s'ateru bocaitsemind. Ecco comente parçivimus: posimus ad una parte a Dorgotori Thancute cun su filiu, et ass'atera parte posimus a Niscoli cun su filiu: ego levailu a Dorgotori et assu filiu, e donna Pretiosa levaitilu a Niscoli et assu filiu. Posimus appare a Gosantine Lanpis et a Forasticu: ego levai a Gosantine et issa levait a Forasticu. Posimus appare a Maria Lampis et a Ianne su filiu et .iii. filias suas, Barusone filiu de Maria Thancute et latus de Petru de Silki; et Maria Thancute et .iii. filios suos et .iii. filias: ego lebai a Maria Lanpis et a Ianne su filiu et .iii. filias, et a Barusone et a Petru de Silki; et issa levait a Maria Thancute et .iii. filios et .iii. filias suas. Ego levai .iii. pedes de Ianne Troccu; et issa levait latus de Furatu	Olvesa Si prese Gosantine de Athen la parte di sua cognata, di donna Susanna, che dividevamo con lui e con Gunnari suo cognato e con Saccargia e Tergu e con Plaiano e con San Leonardo di Sietefuentes. Ci accordammo poi nella corona di donnu Rogeri, legato di Roma. Mi diedero per la mia parte: metà della domo di Olvesa e metà di quella di Arcennor e metà della domo di Vionis con tutto quello che era pertinenza delle domos; e mi diedero metà di Stefane Pira e dei suoi figli, e metà del salto di Presnaki: perché tanto s'era preso Gosantine d'Athen. Poi feci lite sullo stesso oggetto nella corona del giudice Gunnari con donna Pretiosa. E quando stavo per vincere si accordò con me: dividemmo a metà la domo di Olvesa, con mutuo consenso; e per tutto il resto rinunciai alle sue pretese. Ecco come dividemmo: posimo da una parte Dorgotori Thancute con il figlio, e dall'altra parte Niscoli con il figlio: io presi Dorgotori e il figlio e donna Pretiosa si prese Niscoli e il figlio. Posimo alla pari Gosantine Lampis e Forasticu: io presi Gosantine ed ella prese Forasticu. Posimo alla pari Maria Lampis e suo figlio Ianne e le sue tre figlie, Barusone figlio di Maria Thancute e metà di Petru de Silki; e dall'altra parte Maria Thancute e tre suoi figli e tre figlie: io presi Maria Lampis e suo figlio Ianne e le tre figlie e Barusone e Petru de Silki; ed essa prese Maria Thancute e i tre figli e le sue tre figlie.

(163)	(1140-1147)	(122-125)	de Ribu. Ego levai latus de Iusta de Ribu e pede de Maria Cossa e pede de Sistu su filiu; et issa levait .iii. pedes de Caputana et pede de Petru de Silki. Ego levai pede de Simone de Ribu et pede de Acketore de Ribu et pede de Travesa; et issa levait pede de Muscunione, e pede et .ii. dies de Petru d'Ecti. E remanserun a in comune latus de Margarita e pede de Palma e pede de Stephano de Silki, et pede et duas dies de Pisana, et duas dies de Guantine Cocone et duos dies de Petru Cossa: ka furun picinnos, ka no nno parea de parthirelos. Testes: Mariane de Maroniu et Comita de Gunale et Comita de Thori. Testes.	Io presi tre quarti di Ianne Troccu ed ella si prese metà di Furatu de Ribu. Io presi la metà di Iusta de Ribu e un quarto di Maria Cossa e un quarto di Sistu suo figlio; ed ella prese tre quarti di Caputana e un quarto di Petru de Silki. Io presi un quarto di Simone de Ribu e un quarto di Acketore de Ribu e un quarto di Travesa; ed ella prese un quarto di Muscunione e un quarto e due giornate di Petru d'Ecti. E ci rimasero in comune metà di Margarita e un quarto di Palma e un quarto di Stefano de Silki e un quarto e due giornate di Pisana e due giornate di Guantine Cocone e due giornate di Petru Cossa: poiché erano piccoli, non ci pareva opportuno dividerli. Testi: Mariane de Maroniu e Comita de Gunale e Comita de Thori.
Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
164	1140-1147	124-127	Osca mandaitimi donna Muscu et ego andaibili ad Amendalas. Et issa narratimi ca: «Donnu, cussu kertu ki amus unpare, pr'onore de Sanctu Nichola, si vos placet, campaniemusilu kene iura vestra nen mea». Et ego naraili ca: «Donna, in benedictione!». Et issa narratimi: «Prossa canpania datemi su latus d'Istefane Pira et levate vois sas filias: Furata intrega et ambos sos filios, et latus de Maria». Et issa levait a Muscu, filia de Furata. Et issu fetu ki an facere unpare cun servos meos, avestara parçire l'amus in quo s'at ditare. Et bocaitsemi donna Muscu dessu saltu de Presnaki; et osca cervitimi voluntate pro cambiaremilu: et ego fecindeli voluntate. Tramutaimus: et ego deililu sa parçone mea dessu saltu de Presnaki; et issa deitimi sa parçone sua dessu saltu de Montes, ci parçiat cun sa sorre donna Pretiosa, ki es tenendo assu meu, su flumen in meiu: su meu de Frevanu e su suo de Pampinariu; et adassetimi meça libra de argentu. Testes: testes iudice Gunnari et Comita de Gunnale su frate.	Poi mi fece chiamare donna Muscu ed io ci andai, ad Amendalas. Ed essa mi disse: «Donnu, questa lite che abbiamo in corso, per rispetto a San Nicola, se siete d'accordo componiamola senza giuramenti né vostri né miei». Ed io gli dissi: «Donna, grazie al cielo!». Ed essa mi disse: «Per l'accordo datemi metà dei Stefane Pira e prendete voi le figlie: Furata intera e ambedue i suoi figli, e metà di Maria». Ed ella si prese Muscu, figlia di Furata. E la prole che faranno insieme con i servi miei, da ora in poi la divideremo secondo quanto a ciascuno spetterà. E rinunciò ad ogni pretesa sul salto de Prenaki; e poi mi chiese se volevo farne oggetto di permuta: ed io l'accontentai. Permutammo: ed io gli diedi la mia parte del salto di Prenaki, ed ella mi diede la sua parte del salto di Montes, che divideva con la sorella donna Pretiosa, che confina con il mio, il fiume in mezzo: il mio di Frevanu e il suo di Pampinariu; e mi diede inoltre mezza libbra d'argento. Testi: il giudice Gunnari e Comita de Gunale suo fratello.
20	1140-1160	58-59	Comporaili a Niscoli de Thori .ii. dies in Ianne Cersa, et .ii. dies in Iusta sa sorre: et deibili .i. boe domatu. Testes: Gosantine Capiça et Comita Gotane.	Comprai da Niscoli de Thori due giornate di Ianne Cersa e due giornate di Iusta sua sorella e gli diedi un bue domato. Testi: Gosantine Capiza e Comita Gotane.
119	1140-1160	102-103	In Turalba Ego Iohannes prior. Tramutai cun su apate de Çergu, donnu Roboas: ego deili latus d'Elene Gutçella et pede de su filiu Mariane; et isse deitimi latus de Simone Cafana et latus in sa fiia Susanna. Testes: su abbate de Saccraria, et prebiteru Petru Furca.	Torralba Io priore Ioannes. Permutai con l'abate di Tergu donnu Roboas: io gli diedi metà di Elene Gutzella e un quarto di suo figlio Mariane, ed egli mi diede metà di Simone Cafana e metà di sua figlia Susanna. Testi: l'abate di Saccargia e prete Petru Furca.
120	1140-1160	102-103	In Ugusule Ego Iohannes prior. Tramutai cun Gosantine de Kerki: deitimi pede in Ianne Tenneru; et ego deili .ii. dies in Maria Capra, et .ii. dies in sa sorre Iusta. Testes: Ytçoccor de Athen et Saltaro, su genneru.	Ugusule Io priore Ioannes. Permutai con Gosantine de Kerki: mi diede un quarto di Ianne Teneru, ed io gli diedi due giornate di Maria Capra e due giornate di sua sorella Iusta. Testi: Ithoccor de Athen e Saltaro suo genero.
121	1140-1160	102-103	Ego Iohannes prior. Tramutai homines cun Petru de Athen: deili latus de Ianne Borea et latus dessu fiuu, et pede de Iannia et pede dessa fiia, et .iii. pedes de Peru Pirella et .iii. pedes de fiia, e pede de Labrença, et pede de Gosantine Vonike et pede dessa fiia, et pede de Gosantine Muris et latus dessu fiuu, e die de Furata Muris; et saltu cantu est apus sa domo de Tunobe. Et isse deitimilu a Barone intregu et assa fiia Maria intrega, et a Maria Murtina intrega; et deit ambos sos fiios de Iusta Bacca, a Elene et ad Andria, intregos; et issu saltu de Mularia; et a Iorgi de Siloce intregu. Testes: su camarlingu de Saccraria donnu Benedicto, et Itçoccor de Athen, curatore de Nurra, et Ytçoccor de Campu, et Petru de Torricla et Petru Pullikina et Petru d'Iscanu. Testes.	Io priore Ioannes. Permutai servi con Petru de Athen: gli diedi metà di Ianne Borea e metà di suo figlio, e un quarto di Iannia e un quarto della figlia, e tre quarti di Peru Pirella e tre quarti della figlia, e un quarto di Labrença, e un quarto di Gosantine Vonike e un quarto della figlia, e un quarto di Gosantine Muris e metà di suo figlio, e una giornata di Furata Muris, e quanto del salto pertiene alla domo di Tunobe. Ed egli mi diede Barone intero e intera sua figlia Maria, e Maria Murtina intera; e mi diede ambedue i figli di Iusta Bacca, Elene e Andria, interi; e il salto di Mularia; e Iorgi de Siloce intero. Testi: il camerlingo di Saccargia donnu Benedicto, e Ithoccor de Athen, curatore della Nurra, e Ithoccor de Campu e Petru de Torricla e Petru Pullikina e Petru de Scanu.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
122	1140-1160	104-105	Largarun homines de Sanctu Nichola cun homines de Iorgi Capra e de Petru su frate. Feruninde .i. homine, Furatu de Rivu, e moribit. Et Petru Capra et Iorgi Capra su frate benneru a me: et ego dein delis .i. pulletru, a boluntate issoro bona, indulgendelu s'ateru a sSanctu Nichola pro anima issoro. Testes: Furatu Melone, ki fuit armentariu de sigillu et maiore d'iscolca de lafe, et Dorbeni de Ponte.	Vennero alle mani i servi di San Nicola con i servi di Iorgi Capra e di Petru suo fratello: ne ferirono uno, Furatu de Rivu, che morì. E Petru Capra e il fratello Iorgi Capra vennero da me: ed io diedi loro un puledro, con il loro pieno accordo, e condonarono il resto a San Nicola per l'anima loro. Testi: Furatu Melone, che era armentariu de sigillu e maiore d'iscolca di Giave, e Dorbeni de Ponte.
123	1140-1160	104-105	De Kerki Positinke donna Iorgia de Çori Mutata a Sanctum Nichola su pede de Petru de Mundu, filiu d'Elias de Mundu, prossa anima sua. Testes: Comita Terresu et Gavini Tillis.	Kerki Fece dono a San Nicola donna Iorgia de Thori Mutata di un quarto di Petru de Mundu, figlio di Elias de Mundu, per la sua anima. Testi: Comita Terresu e Gavini Tillis.
125	1140-1160	104-105	De Arcennor Ego Iohannes priore. Comporaili a Dorgotori de Mularia pede dessa filia de Iusta Lorica; et debili .i. caballu domatu, caput a caput, pro Susanna Lorica. Testes: Petru de Cleu et Gosantine de Reças.	Andronice Io priore Ioannes. Comprai da Dorgotori de Mularia un quarto della figlia di Iusta Lorica, e gli diedi in contropartita un cavallo domato per Susanna Lorica. Testi: Petru de Cleu e Gosantine de Rezas.
126	1140-1160	104-105	De Trullas Ego Iohannes prior. Comporaili a Iuvanue de sSerra .ii. dies in Ianne Pirari, et in su filiu su cantu bi li ditabat apus patre; e debili .i. caballu arçu domatu. Testes: Petru de Nurki mannu et Cosantine de Reças.	Trullas Io priore Ioannes. Comprai da Iuvanue de Serra due giornate di Ianne Pirari, e di suo figlio quanto gli toccava in linea paterna: e gli diedi un cavallo arzu domato. Testi: Petru de Nurki mannu e Gosantine de Rezas.
129	1140-1160	106-107	De eodem Comporaili a Gosantine Corsu, cum boluntate sua bona et de colibertos suos, sa terra sua de padule tenende a ssa de Petru Mugra. Et debili .iiii. sues sumenatas cales si cerbit isse. Testes: Gabini Tillis et Petru Falce et Iskemose.	Dello stesso Comprai da Gosantine Corsu, con pieno accordo suo e dei suoi colliberti, la sua terra di padule, confinante con quella di Petru Mugra: e gli diedi quattro scrofe in allattamento che si scelse lui stesso. Testi: Gabini Tillis e Petru Falce e Iskemose.
142	1140-1160	112-115	De Colletariu Positince Susanna de Cerki, sa muliere de Petru de Nurci, sa terra de Colletariu prossa anima sua, cum boluntate dessu maritu et dessor filios; et de Iorgi Corsu 'ce posit .ii. dies. Testes: Petru Cancellata et Petru de Monte.	Colletariu Fece dono Susanna de Kerki, moglie di Petru de Nurci, della sua terra di Colletariu per la sua anima, col consenso del marito e dei figli; e di Iorgi Corsu ci donò due giornate. Testi: Petru Cancellata e Petru de Monte.
143	1140-1160	114-115	De Gillemuli Parçivi homines ci avea cum prebiteru Romanu de Akeptas, filios de Petru Titu. Ditavtili ad isse Simione Macara: deitimilu a voluntate sua bona; et ego deililu a Iohanne su frate. Testes: Furatu Melone et Comita su filiu.	Cheremule Divisi dei servi che avevo insieme al prete Romanu de Akeptas: i figli di Petru Titu. A lui spettava Simione Macara: me lo diede con suo pieno assenso; ed io gli diedi Ioanne suo fratello. Testi: Furatu Melone e Comita suo figlio.
144	1140-1160	114-115	De Balles Positince Petru de Athen a Gosantine Mordake, et a Sanctu Petru de Monticleta positivi .i. terrale femina, a Iusta Çanca, pro anima dessu filiu.	Balles Fece dono Petru de Athen di Gosantine Mordake; e a San Pietro di Monticleta donò una affittuaria femmina, Iusta Zanca, per l'anima di suo figlio.
146	1140-1160	114-115	De Arcennor Comporaili a Gitimel Folle latus de Petru Matau e levarunminde su pede. Et ego certainde et derunminde .ii. dies de Dorgotori Pica et .ii. dies in sa muliere. Testes ci bi furun: Petru Sapa et Ianne Tunis.	Arcennor Comprai da Gitimel Folle metà di Petru Matau e me ne tolsero un quarto. Ed io feci causa e mi diedero due giornate di Dorgotori Pica e due giornate della moglie. Testi che erano presenti: Petru Sapa e Ianne Tunis.
166	1140-1160	126-127	De Consedin Positince donnu Comita d'Athen pede de Andria de Castra, filiu de Gosantine de Castra, pro anima sua. Testes: Petru de Setilo et Petru de Nurki.	Cossoine Fece dono donnu Comita d'Athen di un quarto di Andria de Castra, figlio di Gosantine de Castra, a vantaggio dell'anima sua. Testi: Petru de Setilo e Petru de Nurki.
169	1140-1160	128-129	De Mularia Comporaili a Gomita de Pratu .ii. dies de Iusta Pirinione; et deivili pultrellu in sollu, e sollu de tridicu, a voluntate de pare. Testes: Petru de Nurki et Iorgi Furca.	Mulargia Comprai da Comita de Pratu due giornate di Iusta Pirinione, e le diedi un puledro del valore di un soldo e un soldo di frumento, per mutuo accordo. Testi: Petru de Nurki e Iorgi Furca.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
170	1140-1160	128-129	De eodem Comporailis ad Ytqoccor Mavronti et assos frates die de Pale Pirinione, et die in Istefane Pira, et .iii. dies in totas .iii. sas filias: .i. die per filia, de Furata et de Helene et de Maria; et omnia cantu lis ditabat in sos nepotes d'Istefane Pira. Et ego deivilis .i. bacca in .v. tremisses, e baccone in .ii. tremisses; inter frissa e pannu e llabore lis feci puspate .vi. sollos. Testes: Petru de Nurki et Gosantine Runkina et Petru d'Iscanu.	Dello stesso Comprai da Ithoccor Mavronti e dai suoi fratelli una giornata di Pale Pirinione e una giornata di Istefane Pira e tre giornate in tutte tre le sue figlie: una giornata di ogni figlia, di Furata e di Elene e di Maria; e tutto quanto loro spettava dei nipoti di Stefane Pira. Ed io diedi loro una vacca del valore di un soldo e due terzi [lett.: cinque terzi di soldo], e un baccone per due terzi di soldo; tra frissa e panno e grano arrivai ad un totale di sei soldi. Testi: Petru de Nurki e Gosantine Runkina e Petru de Scanu.
171	1140-1160	128-129	De Mularia Comporaili a Gosantine Runkina .ii. dies in Iorgi Gulpio; et deivilis sollo de berbeces et sollo de pannu: puspate .ii. sollos. Testes: Dorgotori de Lella e pPetru d'Iscanu.	Mulargia Comprai da Gosantine Runkina due giornate di Iorgi Gulpio, e gli diedi un soldo di pecore e un soldo di panno: in tutto due soldi. Testi. Dorgotori de Lella e Petru de Scanu.
172	1140-1160	128-129	De eodem Comporaili a pPetru de Nurki .ii. dies de Paule Pirinione, e pede de Barbara Catra, e die de Gosantine d'Ariolas e mmaesa die in su filiu, et duas dies in Elene Catra, et die in Ianne Tuturu, et issu ci vi li intrabat in Furata de Magar, et .ii. dies in Dorgotori Corsu. Et ego deivilis .i. caballu ispanu domatu, et .i. eba, et .ii. berbeces, et .v. capras, et .xxx. cubita de pannu, et .ii. baccones, et .xvi. moios de labore: puspate li feki .viii. sollos, a voluntate de pare. Testes: Petru de Serra et Petru de Barru et Petru de Monte et Petru de Nurki mannu.	Dello stesso Comprai da Petru de Nurki due giornate di Paule Pirinione e un quarto di Barbara Catra e una giornata di Gosantine d'Ariolas e mezza giornata di suo figlio, e due giornate di Elene Catra e una giornata di Ianne Tuturu e quanto gli spettava di Furata de Magar, e due giornate di Dorgotori Corsu. Ed io gli diedi un cavallo sauro domato e una cavalla e due pecore e cinque capre e trenta cubiti di panno e due baccones e sedici moggi di grano: in tutto gli diedi nove soldi, per mutuo accordo. Testi: Petru de Serra e Petru de Barru e Petru de Monte e Petru de Nurki mannu.
173	1140-1160	130-131	De eodem Comporailis a Petru d'Iscanu et a Petru Falce su connatu, latus et .ii. dies de Gosantine d'Ariolas e pede in su filiu, et .ii. dies de Paule Pirinione et pede dessa filia, et .ii. dies de Ianne Tuturu, e pede de Andria Catra, et die in Furata de Magar. Et ego deivilis .i. caballu baiu curiake, et .ii. baccas, et .xxii. berbeces, et .xvi. cubitos de pesentinu, et .vi. moios de labore: puspate lis feki .xv. sollos, placendenos appare. Testes: Dorgotori de Lella et Petru de Nurki et Furatu Bacca.	Dello stesso Comprai da Petru de Scanu e da Petru Falce suo cognato metà e due giornate di Gosantine d'Ariolas e un quarto di suo figlio, e due giornate di Paule Pirinione e un quarto di sua figlia, e due giornate di Ianne Tuturu e un quarto di Andria Catra e una giornata di Furata de Magar. Ed io gli diedi un cavallo baio da corsa e due vacche e ventidue pecore e sedici cubiti di pesentinu e sei moggi di grano: in tutto gli diedi quindici soldi, per mutuo accordo. Testi: Dorgotori de Lella e Petru de Nurki e Furatu Bacca.
174	1140-1160	130-131	De eodem Comporaili a Dorgotori Falke die de Gosantine d'Ariolas e mmesa die in su filiu, et .ii. dies in Paule Pirinione et .ii. dies in sa filia, et die in Ianne Tuturu, et .ii. dies in Helene Catra. Et deivilis .i. eba domata in .iiii. sollos, et sollu de labore, et sagu in sollu, et tremisse de berbeces. Testes: Petru de Monte et Petru de Nurki et Petru d'Iscanu.	Dello stesso Comprai da Dorgotori Falke una giornata di Gosantine d'Ariolas e mezza giornata di suo figlio, e due giornate di Paule Pirinione e due giornate di sua figlia, e una giornata di Ianne Tuturu e due giornate di Elene Catra. E gli diedi una cavalla domata del valore di quattro soldi e un soldo di grano e un panno di lana da un soldo e un terzo di soldo di pecore. Testi: Petru de Monte e Petru de Nurki e Petru de Scanu.
176	1140-1160	130-131	De eodem Comporailis a Maria de Cerki et assa sorre Nugolesa .ii. dies in Paule Pirinione et .ii. dies in sa filia Iorgia, et .i. die in sa muliere Muscu Pulla, et die in su filiu Gavini; et deivilis iugu. Et poseruninke pro anima issoro die in Iohanne Litera, et mesa die in Muscu Pulla e mesa die in Gavini su filiu, et mesa die in sa sorre de Iohanne Littera. Testes: Petru de Nurki maiore et ambos filios suos, Mariane et Dorgotori.	Dello stesso Comprai da Maria de Kerki e da sua sorella Nugolesa due giornate di Paule Pirinione e due giornate di sua figlia Iorgia, e una giornata di sua moglie Muscu Pulla e una giornata di suo figlio Gavini; e diedi loro un giogo. E fecero dono per la loro anima di una giornata di Ioanne Littera e mezza giornata di Muscu Pulla e mezza giornata di suo figlio Gavini e mezza giornata della sorella di Ioanne Littera. Testi: Petru de Nurki maiore e ambedue i suoi figli, Mariane e Dorgotori.
177	1140-1160	130-133	De Gitil Comporaili assu Cane pede de Iusta Plana, sorre de Ianne Carruca; et deivilis .i. mesa libra de argentu laborata pro cussa et pro atteru debitu ki li abea. Testes: testes prebiteru Ianne Plana et Petru de Monte et Comita Pinna.	Gitil Comprai da Cane un piede di Iusta Plana, sorella di Ianne Carruca: e gli diedi mezza libbra di argento lavorata per essa e per un altro debito che avevo con lui. Testi: prete Ianne Plana e Petru de Monte e Comita Pinna.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
178	1140-1160	132-133	De Consedin Comporaili a Gosantine de Castra die de Ianne Muria; et deivili .i. berbece et .v. operas de casu et moui d'oriu. Testes: Petru de Nurki et anbos sos filios.	Cossoine Comprai da Gosantine de Castra una giornata di Ianne Muria; e gli diedi una pecora e cinque operas de formaggio e un moggio d'orzo. Testi: Petru de Nurki e ambedue i figli.
182	1140-1160	134-135	De Favules Positince donnu Comita de Thori Gavisatu, pro anima dessu filiu cando moribit, sa domo de Favules, homines et vinias et terras et saltos e berbece e porcos, et omnia cantu bi abeat et intro de domo e fforas de domo. Et osca levarunmila e parçirun latus a llatus: e derunminde latus ad oke, e llatus a sSanctu Petru de Gulsevi. Et osca kertaimusinde anbas ecclesias cun Comita d'Athen, su nepote, in corona de locu. Et iudicarun a batuger carta bullata et testimonios: et batussimusla sa die de sanctu Georgi d'Oiastreta, e paruit bona a iudice et a totta corona. E ssendo d'ispiiarelu su kertu, campaniaitse su priore de Gulsevi cun Comita prossa domo de Banios. Et issa de Favules torrarunmila ad intregu a ssolus in quo mi la avea in carta. Testes ki vi furun: su archiepiscopu donnu Açu, et issu episcopu de Bosa donnu Petru Ispanu, et issu episcopu de Plavaki magister Iohanne, et donnu Comita de Gunale et Gunnari de Laccon, et tota corona.	Favules Fece dono donnu Comita de Thori Gavisatu, per l'anima di suo figlio quando morì, della sua domo di Favules: servi e vigne e terreni coltivi e salti e pecore e porci e tutto quello che vi possedeva dentro la domo e fuori della domo. E in seguito me la levarono e la divisero a metà: e ne diedero metà a noi e metà a San Pietro di Gulsevi. E facemmo quindi lite ambedue le chiese con Comita de Athen, suo nipote, nella corona di giudicato. E ci imposero di produrre la carta bullata e i testimoni: e la producemmo nella festa di san Giorgio d'Oiastreta, e fu giudicata valida dal giudice e da tutta la corona. E quando si stava per definire la contesa, si accordò il priore di Gulsevi con Comita per la domo di Banios. E quella di Favules me la ridiedero per intero come ce l'avevo nel documento. Testi che erano presenti: l'arcivescovo donnu Athu e il vescovo di Bosa donnu Petru Ispanu e il vescovo di Ploaghe magister Ioanne e donnu Comita de Gunale e Gunnari de Laccon e tutta la corona.
183	1140-1160	134-135	De Consedin Comporaili a pPetru de Serra Cancaras pede in Dorgotori Canba; et deivili bacca in .ii. sollos, et sollu de labore: et issu ateru indulsitilu a Sanctu Nichola. Testes ci bi furun: Petru de Maroniu et Iorgi Furca et Furatu de Reças.	Cossoine Comprai da Petru de Serra Cancaras un quarto di Dorgotori Camba: e gli diedi una vacca del valore di due soldi e un soldo di grano; e l'altro lo condonò a San Nicola. Testi che erano presenti: Petru de Maroniu e Iorgi Furca e Furatu de Rezas.
184	1140-1160	134-135	De eodem Positinke donnu Dorgotori de Çori prossa anima sua latus in Andria de Castra. Testes: Itçoccor de Setilo et Comita de Serra et Gosantine Salso.	Dello stesso Fece dono donnu Dorgotori de Thori in favore dell'anima sua di metà di Andria de Castra. Testi: Ithoccor de Setilo e Comita de Serra e Gosantine Salso.
185	1140-1160	136-137	De Guçule Comporaili a Comita de Kerki pede in Iorgia Kias; et deivili .iiii. sollos inter tridicu et oriu, placendenos appare. Testes: donnu Stefane, priore de Guçule, et Gunnari de Çerkillo et Petru Marratu, su mandatore de ecclesia.	Guzule Comprai da Comita de Kerki un quarto di Iorgia Kias: e gli diedi quattro soldi tra frumento e orzo, per mutuo accordo. Testi: donnu Stefane, priore di Guzule e Gunnari de Zerkillo e Petru Marratu, procuratore della chiesa.
186	1140-1160	136-137	De Iaphe Comporaili a Comita de Thori Gardis latus de Gunnari Masala et pede in sa filia Vera; et deivili .i. mesa libra de argentu laborata, et .i. pulletru de domare. Testes: Petru de Monte, maiore de ianna, et Gosantine su filiu et Furatu Icalis.	Giave Comprai da Comita de Thori Gardis metà di Gunnari Masala e un quarto di sua figlia Vera: e gli diedi mezza libbra di argento lavorata e un puledro da domare. Testi: Petru de Monte, maiore de ianna, e Gosantine suo figlio e Furatu Icalis.
188	1140-1160	136-137	Donnu Mariane d'Athen Kertarun mecu sos dessu Ospitale, donnu Gerardu et Taiaferru, prossa domo d'Iscanu, ki fuit de donnu Mariane de Athen, ki deit iudice ad anbas [e]cclesias: pro ca naravat sa carta ki fecit isse, donnu Mariane, pro dare sos filios .i. domo bona ad anbas ecclesias a parçiresi. Et osca andarun sos priores ki vi furun tando in sas ecclesias e pparçirunsilas latus a llatus a bona voluntate de pare. Et osca kertait mecu Taiaferru pro averende isse duas partes, in corona de iudice Gunnari, s'atera die de Pasca Nuntio, in Kiterone. Et ego naraindeli ca «Parçitu amus», et isse ca «Non». Paruutili bene a iudice pro canpaniare nos. Et canpaniaimusnos appare: et deili ego sa parte mea dessu saltu de serra de Nuke intrega, cum boluntate mea, et a Barusone Nonnai intregu; et indulsitimi su kertu isse et donnu Geraldu. Et avestara si 'nde accatamus ad alikis de custa parçone o ego o isse, de parçirenolla paris. Testes: iudike Gunnari et Comita de Gunale su fratre, et Mariane de Maroniu. Testes.	Donnu Mariane de Athen Fecero lite con me quelli dell'Ospedale, donnu Geraldu e Taiaferru, per la domo di Scano che era stata di donnu Mariane de Athen, che il giudice aveva assegnato ad entrambe le chiese: poichè diceva la carta che aveva fatto lui stesso, donnu Mariane, che i figli dessero una buona domo alle due chiese che se la spartissero. E poi andarono i priori che reggevano a quel tempo le [due] chiese e se la divisero a metà con mutuo accordo. E in seguito fece lite con me Taiaferru per averne lui ambedue le parti, nella corona del giudice Gunnari, l'indomani dell'Epifania a Kiterone. E io gli dissi: «L'abbiamo divisa» ed egli ribatté: «No». Parve bene al giudice di metterci d'accordo. E trovammo un accordo: ed io gli diedi per intero la mia parte del salto di serra de Nuke, con il mio consenso, e Barusone Nonnai intero; e rinunciarono alla lite egli e donnu Geraldu. E per il futuro ci accordiamo che se riceviamo da qualcuno porzioni di questa proprietà, o io o lui, di dividercela in parti uguali. Testi: il giudice Gunnari e Comita de Gunale suo fratello e Mariane de Maroniu.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
189	1140-1160	138-139	De Scanu Positinke donnu Ythoccor d'Athen Balbu pross'anima sua a Sanctu Nichola latus de Petru d'Olivas. Testes: su priore de Iscanu donnu Iuvan- ne, et Iorgi Calamone et Goantine Samalvi.	Scano Fece dono a San Nicola donnu Ithoccor de Athen Balbu per l'anima sua di metà di Petru d'Olivas. Testi: il priore di Scano donnu Iuvan- ne e Iorgi Calamone e Goantine Samalvi.
193	1140-1160	138-139	De Andronike Comporaili ad Andria Pica et a Gavini de Nule terra in Çuçurke: termen a ssas ki mi derun de Ianne Gardas; et deivilis .xv. moios d'oriu in sollu, et .x. de tridicu in sollu. Testes: Ytçoccor Pisanu, servu de Sancta Trinitate, et Petru Muria, mandatore de Navika.	Andronice Comprai da Andria Pica e da Gavini de Nule una terra in Zuzurke, confinante con quella che mi diedero di Ianne Gardas: e gli diedi quindici moggi d'orzo per un soldo e dieci di frumento per un soldo. Testi: Ithoccor Pisanu, servo di Santa Trinità di Saccargia, e Petru Muria, procuratore di Navika.
198	1140-1160	140-141	De Mularia Comporaili a Furatu Icalis .i. die in Paule Pirinione et .i. die in sa muliere; et deivili .i. boe domatu, caput a pare. Testes: Comita de Nurki et Mariane su frate.	Mulargia Comprai da Furatu Icalis una giornata di Paule Pirinione e una giornata di sua moglie: e gli diedi un bue domato in contropartita. Testi: Comita de Nurki e Mariane suo fratello.
204	1140-1160	142-143	De Puço pasaris Deitimi Petru de Carbia parçone sua et dessor frates dessor saltu de balle de Ruginas, prossa ankillia de Sanctu Nichola, ki abeat ad intro.	Puzu passaris Mi diede Petru de Carbia la parte sua e dei suoi fratelli del salto di balle de Ruginas, in cambio dell'ancella di San Nicola che serviva nelle sue proprietà.
208	1140-1160	144-145	Vennit a me Petru de Monte, su de Semeston, cun sos filiastros, cun Ytçoccor et cun Furatu et cun Andria, et Petru de Nurki, prossa muliere et prossos connatos. Nârrunmi ca: «Homines amus fugitos intro in Bulluso: a Iorgi de Contra et issa muliere et .ii. filios suos, Iohanne et Susanna. Batugitendelos!». Et ego batusindelos; et isos nârrunmi ca: «Levatende su latus dessa muliere». Et ego narrailis ca: «Non bolla kerio ne in dono ne in preçu».	Venne da me Petru de Monte, quello di Semestene, con i suoi figliastri, Ithoccor e Furatu e Andria, e Petru de Nurki in rappresentanza della moglie e dei cognati. Mi dissero: «Dei servi nostri fuggiti si sono rifugiati a Buddusò: Iorgi de Contra e la moglie e due suoi figli, Ioanne e Susanna. Fateli uscire!». Ed io li condussi loro, ed essi mi dissero: «Prenditi metà della moglie», ed io risposi: «Non la voglio [lett.: non ve la chiedo] né regalata né comprata».
209	1140-1160	144-147	De Mularia Comporailis assos filiastrors de Petru de Monte .iii. pedes de Iorgi de Contra, et .iii. pedes dessor filiu Iohanne, et latus in Susanna; et a Petru de Nurki et a totos .iii. sos connatos comporailis su pede de Iorgi de Contra, e llatus de Susanna. Et issu pede de Iohanne derunmilu pro su pede de Iorgi Gulpio, ci li avea conporatu, ca mi lu lebarun sos de Lella. Et deibilis .i. eba et .i. bacca, et inter pannu e llabore et peça fecilis preçu de mesa libra pro Susanna. Et issu pede de Iorgi lebarunmilu: et ad Itçoccor de Carbia et a sos frates deilis mesa libra de argentu laborata, et .i. eba domata, e ppannu e llabore isque a co me l'isdebitai a voluntate issoro bona. Osca certait Itçoccor de Campu cun illos, et derunlilu su latus de Iorgi: et a mmimi torrarunmindelu antesicu su pede de Iorgi Pede. Testes: Dorgotori de Mularia, cun cen lu parçiat custo homine, et Dorgotori de Nurki, maiore d'iscolca.	Mulargia Comprai dai figliastri di Petru de Monte tre quarti di Iorgi de Contra e tre quarti di suo figlio Ioanne e metà di Susanna; e comprai da Petru de Nurki e da tutti e tre i suoi cognati un quarto di Iorgi de Contra e metà di Susanna. Ed il quarto di Ioanne me lo diedero in cambio del quarto di Iorgi Gulpio che avevo comprato da loro e che mi avevano poi tolto i de Lella. E diedi loro una cavalla e una vacca; e tra pannu, grano e carne pagai un prezzo di mezza libbra per Susanna. Ed il quarto di Iorgi me lo tolsero: e ad Ithoccor de Carbia e ai suoi fratelli diedi una mezza libbra di argento lavorato e una cavalla domata e panno e grano, fino a che mi sdebitai con loro soddisfazione. Poi fece lite Ithoccor de Campu con loro: e gli diedero metà di Iorgi; ed a me girarono in cambio un quarto di Iorgi Pede. Testi: Dorgotori de Mularia, con cui condivideva questo servo, e Dorgotori de Nurki, maiore d'iscolca.
210	1140-1160	146-147	De Consedin Comporailis a pPetru de Muru et assu frate Dorgotori .ii. dies de Cumine Quoniam, et .ii. dies de Iorgia Quoniam, et .ii. dies de Susanna Quoniam, et .i. die in sa filia de Iorgia Quoniam, in Iusta, et .ii. dies de Marcusa Quoniam, filia de Susanna. Et deivilis .i. iugu de boes domatos, et .x. moios de labore, et .xx. cubitos de pannu. Destimonios: Petru de Serra et Presnaki Virde; Ianne Altana.	Cossoine Comprai da Petru de Muru e da suo fratello Dorgotori due giornate di Cumine Quoniam e due giornate di Iorgia Quoniam, e due giornate di Susanna Quoniam e una giornata della sua figlia Iorgia Quoniam, Iusta; e due giornate di Marcusa Quoniam, figlia di Susanna. E diedi loro un giogo di buoi domati e dieci moggi di grano e venti cubiti di panno. Testimoni: Petru de Serra e Presnaki Virde; Ianne Altana.
212	1140-1160	146-147	De eodem Certai cun Gosantine de Castra prossa die de Ianne Muria, ki me avea venditu: e levarunmilu e derunminde .i. sollu de binia in Prunas, in pedale de su lacu. Testes: Comita d'Athen su curatore, et Petru de Serra.	Dello stesso Feci lite con Gosantine de Castra per la giornata di Ianne Muria, che egli mi aveva venduto: e me la tolsero e mi diedero un soldo di vigna a Prunas, in basso rispetto al lago. Testi: Comita de Athen il curatore e Petru de Serra.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
214	1140-1160	148-149	De Favules Certai Gostantine de Carbia Barkelina pro .cl. berbeces ki lebarat su patre a larga apu sa domo de Favules: e deitiminde .ii. dies di Gelardinu, fiu di Andria Cucutu, in canpania pro amore de Mariane de Maroni. Testes: iudice Gunnari et Gomita de Barda.	Favules Feci lite con Gostantine de Carbia Barkelina per centocinquanta pecore che aveva rubato suo padre nella pertinenza della domo di Favules: e mi diede due giornate di Gelardinu, figlio di Andria Cucutu, in composizione della controversia per amicizia di Mariane de Maroni. Testi: il giudice Gunnari e Comita de Barda.
216	1140-1160	148-149	De Cannabaria Positince a Sanctu Nichola sa filia de Petru de Barru, Elene, sa parçone sua de Cannabaria, homines et terras et saltos et binias et onnia cantu bi li ditabat, cando 's morta pro anima sua. Testes: prebiteru Dominico et Dorgotori de Carbia. Testes.	Cannabaria Fece dono a San Nicola la figlia di Petru de Barru, Elene, della sua proprietà di Cannabaria, servi e terreni coltivati e salti e vigne ed tutto quanto le spettava: quando morì, a vantaggio dell'anima sua. Testi: prete Dominico e Dorgotori de Carbia.
219	1140-1160	148-149	In Scanu Comporaili ad Ytçoccor de Varro .iii. dies in Petru d'Olivas; et deibili novellu de domare, et .xv. moios de labore. Testes: Comita de Setilo et Ytçoccor su frate, et Dericor Saba.	Scano Comprai da Ithoccor de Varro tre giornate di Petru de Olivas: e gli diedi un torello da domare e quindici soldi di grano. Testi: Comita de Setilo e Ithoccor suo fratello e Dericor Saba.
224	1140-1160	150-153	De Puço maiore Parthirun Mariane et Gosantine d'Aruvu. Poserun ass'una parte .iii. pedes di Iorgi et isu fiu Michali intregu; et ass'atera Petru et latus dessa sorre Maria, et .i. pede dessu patre, ca furun piçinnos; e nârunimi ka: «Levas kale ceris». Ego levai pro Mariane pede in Iorgi Virraki et latus in sa filia Maria, et Petru su filiu intregu; et deindeli .v. ebas. Et Gosantine levait .iii. pedes in Iorgi et Michali su filiu intregu, et posemilos in manu con saltos et cun totta sa parçone canta vi abeat in Loccodori pro cunporarelila. Testes: Ytçoccor de Setilu, maiore d'iscolca, et Petru su frate, et Rusticellu, mandatore de liveros.	Pozzomaggiore Divisero Mariane e Gosantine d'Aruvu. Posero da una parte tre quarti di Iorgi e suo figlio Micali intero, e dall'altra Petru e metà di sua sorella Maria ed un quarto del padre, perché erano piccoli; e mi dissero: «Prendi quello che vuoi». Io presi, per conto di Mariane, un quarto di Iorgi Virraki e metà di sua figlia Maria e Petru suo figlio intero: e gli diedi cinque cavalle. E Gosantine prese tre quarti di Iorgi e suo figlio Micali intero e me li consegnò con i salti e con tutta la proprietà che possedeva in Logudoro perché glieli comprassi. Testi: Ithoccor de Setilu, maiore d'iscolca, e Petru suo fratello e Rusticellu, procuratore dei liberi.
225	1140-1160	152-153	De Mularia Comporaili a Ytçoccor Icalis .i. die in Gelardinu, filiu de Andria Cucute, et d'Avica duas partes dess'una die filia de Gosantine de Save, et tres partes dess'una die de filia de Furata Littera. E deibili .v. sollos inter oriu et tridicu, et tremisse inter pannu e labore. Testes: Petru Goroço et Petru de Martis.	Mulargia Comprai da Ithoccor Icalis una giornata di Gelardinu, figlio di Andria Cucute, e due parti di una giornata di Avica, figlia di Gosantine de Save, e tre parti di una giornata della figlia di Furata Littera. E gli diedi cinque soldi tra orzo e frumento, ed un terzo di soldo tra panno e grano. Testi: Petru Goroço e Petru de Martis.
227	1140-1160	152-153	De Kerki Comporaili a Iorgia de Viniole, cum voluntate de su filiu, .ii. dies in Nolesave et .ii. dies in sa filia Maria. Deivili .i. maiale in sollu, et .iiii. sollos inter pannu e lavore. Testes: Gomita Turresu, maiore de iscolca, et Ionathas, mandatore de liveros, et Petru Lurica, maiore de vulvare.	Kerki Comprai da Iorgia de Viniole, col consenso di suo figlio, due giornate di Nolesave e due giornate di sua figlia Maria. Gli diedi un maiale del valore di un soldo e tre soldi tra panno e grano. Testi: Comita Turresu, maiore d'iscolca, e Ionathas, procuratore dei liberi, e Petru Lurica, maiore de bulbare.
232	1140-1160	154-155	De sos Parices Certait mecu Petru d'Athen in corona de iudice Gunnari pro filios de Gavine Parica et pro Furata Virde et pro su saltu Iennanu; et cun su camarlingo de Sacraria pro Iorgo de Silogi. Et appimusinde canpania: deitili su camarlingo latus de unu homine masstro, kale si cervit isse [...]. Et osca li 'nde torrai ego intesico in sa domo d'Ugusule, in su tramutu ki fecit isse cun prebiteru Dericor d'Usune: et isse et Petru d'Athen vocai: sinde de tottos cussos certos sa die de sinodo. Testes: iudice Gunnari et iudice Barusone et Gomita de Gunnale.	Sui Parices Intentò lite a me Petru de Athen nella corona del giudice Gunnari riguardo ai figli di Gavine Parica e a Furata Virde e al salto Iennanu; e al camerlingo di Saccargia per Iorgo de Silogi. Ed arrivammo ad un accordo: gli diede il camerlingo metà di un artigiano maestro, che si scegliesse lui stesso [...]; e in seguito io gli diedi in cambio [una parte] della fattoria di Ugusule, nella permuta che egli fece col prete Dericor di Usini: e quello e Petru de Athen rinunciarono a tutte queste liti il giorno del sinodo. Testi: il giudice Gunnari e il giudice Barusone e Comita de Gunale.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
233	1140-1160	154-157	De Andronice Tramutai cun s'abate Bonifatio, su de Sacraria. Ego deili sa parçone ki mi ditava a mmimi, sa ki 'nki pose sa muliere de Dorgotore de Carbia, donna Elene de Çori: homines et saltos et domo et terra de agriles et binia, omnia cantu mi ditava apus ecussa parçone in Urieçe et in Ugulve. Et isse deitimi Iorgi de Silogi intregu et latus d'issu fiu, et Furatu Çolla intregu, et a Maria d'Orto intrega, et Maria Lima intrega et pede in su fiu, et sa parçone sua de su saltu de Campeta. Testes: Dorgotori de Ponte, curatore de Figulinas, et Barusone de Kerki.	Andronice Permutai con l'abate Bonifacio, quello di Saccargia. Io gli diedi la parte che spettava a me, quella che aveva donato la moglie di Dorgotore de Carbia, donna Elene de Thori: servi e salti e casa ed arativi e vigna, tutto quanto mi spettava nelle pertinenze di questa porzione di proprietà in Urieze e in Ugulve. Ed egli mi diede Iorgi de Silogi intero e metà di suo figlio, e Furatu Zolla intero e Maria d'Orto intera e Maria Lima intera e un quarto di suo figlio, e la sua parte del salto di Campeta. Testi: Dorgotori de Ponte, curatore di Figulinas, e Barusone de Kerki.
234	1140-1160	156-157	De Consedin Comporailis a Iusta, filia de Gomita de Muru, et a Ugulinu et a Comita et a Iorgia, sos nepotes, a tottos .iiii. cussos, .ii. dies in Maria Bacca, et .i. die in Iorgia, sa sorre. Et deibilis .vi. berbeces et .xxx. cubita de pannu. Testes: Mariane Totoro et Gosantine Pede et Arigitto mastro.	Cossoine Compri da Iusta, figlia di Comita de Muru, e da Ugulinu e da Comita e da Iorgia, suoi nipoti, da tutti questi quattro, due giornate di Maria Bacca ed una giornata di Iorgia sua sorella. E diedi loro sei pecore e trenta cubiti di panno. Testi: Mariane Totoro e Gosantine Pede e mastro Arigitto.
235	1140-1160	156-157	De Puço passaris Kertait mecu Gosantine Furca et issos frates prossa binia de Suvile, ki fuit dessu servu meu Çacharia. Iudicarunli a batuger testimonios, et non appet tales; e delegarunmi iura. Et indulsitimila in corona de Ytçoccor de Laccon: et ego vinkindel. Testes: Petru Capra, maiore d'iscalca, et Gunnari Caprinu, et totta corona.	Puzu passaris Fecero lite con me Gosantine Furca e i fratelli per la vigna di Suvile, che era stata del mio servo Zacharia. Imposero loro di produrre testimoni, e non ne ebbero; e imposero a me il giuramento. E me ne esonerarono nella corona di Ithoccor de Laccon: ed io riportai vittoria. Testi: Petru Capra, maiore d'iscalca, e Gunnari Caprinu e tutta la corona.
236	1140-1160	156-157	De Consedin Kertait mecu Gosantine de Thori Bariu pro Gosantine Capas, in corona d'Içoccor de Laccon in Silanos, ca: «Datemi parte dessu servu meu». Et ego kertaili: «Cando vinki in sa mama, tando vinki et in su fetu de Maria Virde». Testes: donnu Ytçoccor de Monte, su priore de Sorra, et Ytçoccor de Campu, curatore de factu. Et issa die co mi torraru su fetu, li narai a Petru Furca, armentariu de Turalva, ca: «Levatinde su servu tuo»; et tando mi nârrun ca: «Si no 'nde lu levat, no 'nde li des dessu fetu ki at facer». Testes: Ytçoccor de Laccon et Ytçoccor de Campu, et tota corona.	Cossoine Fece lite con me Gosantine de Thori Bariu per Gosantine Capas, nella corona di Ithoccor de Laccon in Silanos, contestandomi: «Datemi la parte che mi spetta del mio servo». Ed io ribattei: «Quando vinsi riguardo alla mamma, vinsi anche riguardo alla prole di Maria Virde». Testi: donnu Ithoccor de Monte, il priore di Sorres, e Ithoccor de Campu, facente funzione di curatore. E il giorno che mi riassegnarono il figlio di Maria Virde, dissi a Petru Furca, amministratore di Torralba: «Richiamane il tuo servo!»; e allora mi dissero: «Se non lo toglie, non dargliene dei figli che farà». Testi: Ithoccor de Laccon e Ithoccor de Campu e tutta la corona.
239	1140-1160	158-159	De Consedin Conporaili a Gosantine de Thori, filiu de Niscoli, a Travesa, muere ki fuit de lacone; et deivili .i. caballu arçu ambulante et curiace, caput a caput. Testes: Dorgotori d'Iscanu et Florisone et issu filiu Ianne Mannu.	Cossoine Compri da Gosantine de Thori, figlio di Niscoli, Travesa, che era moglie di lacone: e gli diedi in contropartita un cavallo arzu adatto al passo e alla corsa. Testi: Dorgotori de Scanu e Florisone e suo figlio Ianne Mannu.
240	1140-1160	158-159	De eodem Tramutai cun Petru de Serra Boe: isse deitimi latus de Petru Camba et ego deivili .iii. pedes de Maria Bacca. Et indulsitinos su certu ci aveamus unpare. Testes: Gosantine de Thori, su frate de Gunnari de Thori Pellincari, et Petru de Gunale et Dorgotori de Nurki.	Dello stesso Permutai con Petru de Serra Boe: egli mi diede metà di Petru Camba ed io gli diedi tre quarti di Maria Bacca. E rinunciò alla lite che ci opponeva. Testi: Gosantine de Thori, il fratello di Gunnari de Thori Pellincari, e Petru de Gunale e Dorgotori de Nurki.
243	1140-1160	160-161	De Gitil Comporaili ad Ytçoccor de Cerki .i. die de Iusta Piana; et deibili .vi. berbekes. Testes: Ytçoccor de Locu et Petru Çerval.	Gitil Compri da Ithoccor de Kerki una giornata di Iusta Piana, e gli diedi sei pecore. Testi: Ithoccor de Locu e Petru Zerval.
244	1140-1160	160-161	De eodem Positince Dericor de Liios prossa anima sua .i. die de Iusta Plana. Testes: Comita de Laccon et Comita d'Albu su cunnatu.	Dello stesso Fece dono Dericor de Liios per la sua anima di una giornata di Iusta Plana. Testi: Comita de Laccon e Comita d'Albu il cognato.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
247	1140-1160	162-163	De Mularia Comporaili a Gosantine de Locu .v. dies in Ianne Tuturu; et deivili .i. eba de sollu, et .xv. berbeces, et sollu de tridicu, et .i. sue in .ii. tremisses, et tremisse de pannu: puspape lis feki .v. sollos. Testes: Iohanne dessu Templu et Gosantine d'Oskeri et Ytçoccor de Martis. Testes.	Mulargia Comprai da Gosantine de Locu cinque giornate di Ianne Tuturu, e gli diedi una cavalla del valore di un soldo e quindici pecore e un soldo di frumento e una scrofa per due terzi di soldo e un terzo di soldo di panno: in tutto gli diedi cinque soldi. Testi: Ioanne dessu Templu e Gosantine d'Oskeri e Ithoccor de Martis.
248	1140-1160	162-163	De eadem Compora'lis a Furatu et a Gunnari et a Ythoccor de Kerki, totos tres frates, .ii. dies in Gavini de Lerron, et .ii. dies de Mariane Erizu; e deivilis .xxxx. cubita de pannu et .x. moios de labore. Testes: Gunnari de Gitil, armentariu de sigillu, et Dorgotori de Carbia.	Della stessa Comprai da Furatu e da Gunnari e da Ithoccor de Kerki, tutti e tre fratelli, due giornate di Gavini di Lerron e due giornate di Mariane Erizu: e diedi loro quaranta cubiti di panno e dieci moggi di grano. Testi: Gunnari de Gitil, armentariu de sigillu, e Dorgotori de Carbia.
249	1140-1160	162-163	De eadem Compora'li etro a Gunnari de Kerki die in Iorgia Perignone, et in sa fiia, de sas duas dies, dessas tres partes s'una; et deivili .i. bacca in sollo, et tremisse de pannu. Testes: Mariane de Nurki et Comita su frate.	Della stessa Comprai inoltre da Gunnari de Kerki una giornata di Iorgia Perignone, e della figlia un terzo delle due giornate che deteneva; e gli diedi una vacca del valore di un soldo e un terzo di soldo di panno. Testi: Mariane de Nurki e Comita il fratello.
250	1140-1160	162-163	De eadem Compora'lis etro a Gunnari de Kerki et a Ythoccor et a Furatu .ii. dies in Iorgia Caccuris; et deivilis .x. moios de labore. Testes: Mariane de Nurki et Comita su frate.	Della stessa Comprai inoltre da Gunnari de Kerki e da Ithoccor e da Furatu due giornate di Iorgia Caccuris: e diedi loro dieci moggi di grano. Testi: Mariane de Nurki e Comita il fratello.
251	1140-1160	162-163	De eadem Comporali a Symione Pira .i. die in Serrakina Littera; et deivili .xii. moios de oriu. Testes: Ianne Bacca su cunnatu, et Gunnari de Kerki.	Della stessa Comprai da Simione Pira una giornata di Serrakina Littera: e gli diedi dodici moggi d'orzo. Testi: Ianna Bacca suo cognato e Gunnari de Kerki.
252	1140-1160	162-163	De eadem Compora'li a Ithoccor Icalis latus et una die in Petru Cucute, fiu de Andria Cucute; e deivili .i. sollu de lavore, ca fuit pinçinnu. Testes: 'çoccor Marçe e Turinkellu campanariu.	Della stessa Comprai da Ithoccor Icalis metà ed una giornata di Petru Cucute, figlio di Andria Cucute: e gli diedi un soldo di grano, perché era piccolo. Testi: Ithoccor Marçe e Turinkellu campanaro.
255	1140-1160	164-165	De Puthu passaris Deitimi Gosantine Manicas .i. die in Maria Malio, fiia de Iusta Malio, pro su pullericu ki mi occisit in su flumen. Testes: Furatu Mancu, mandatore de liberos, et Petru de Gusalla. Testes.	Puzu passaris Mi diede Gosantine Manicas una giornata di Maria Malio, figlia di Iusta Malio, per il puledro che mi uccise al fiume. Testi: Furatu Mancu, procuratore dei liberi, e Petru de Gusalla.
262	1140-1160	166-169	De Orrea Poseruninke fios de Petru d'Athen pro anima de su patre, ka l'aveat isse in carta bulata pro darinke .i. domo qualis l'epet parre ad issos. Et issos poseruninke sa domo de Orrea, cun omnia cantu vi aveat, terras de agrile et saltu et vinias, et homines cantu vi aveat, et homines forianos cantos lis servivat apus ecussa domo. Testes: su prebiteru Petru de Farfare, et ambos sos nepotes Gosantine et Petru, et Ythoccor de Campu.	Orrea Fecerono una donazione i figli di Petru d'Athen per l'anima del padre loro: poiché aveva egli disposto in carta bullata che facessero dono di una domo quale paresse opportuno ad essi. Ed essi donarono la domo di Orrea, con tutte le sue pertinenze: arativi e salto e vigne e tutti i servi di pertinenza della domo e tutti i servi esterni che servivano loro presso quella domo. Testi: il prete Petru de Farfare e ambedue i suoi nipoti Gosantine e Petru, e Ithoccor de Campu.
263	1140-1160	168-169	De Usune Posit a Sanctu Petru de Usune donna Seguthana .vii. homines pro sa anima sua cando es morta. Testes: Comita de Thori, maggiore de iscolca; Mariane d'Enticla et su prebiteru Iohanne de Salvennor.	Usini Fece dono donna Seguthana quando morì di sette servi in favore dell'anima sua. Testi: Comita de Thori, maggiore d'iscolca, Mariane d'Enticla e il prete Ioanne de Salvennor.
264	1140-1160	168-169	De Puthu passaris Comporaili a Gosantine Manicas .ii. dies in Iusta Malliu; deivili .i. pulerica et .vii. capras. Testes: Petru de Gusalla et Petru Tunis.	Puzu passaris Comprai da Gosantine Manicas due giornate di Iusta Malliu; gli diedi una puledra e sette capre. Testi: Petru de Gusalla e Petru Tunis.
272	1140-1160	172-175	Tramutu cun Ferrukesos Tramutai cun su priore de Ferrukesos, cun donnu Petru, homines ki aveamus in Favules: ego deili su latus de Ianne Raskis, ki lu poserun fios de donna Seguzana pro anima de sa mamma; et isse deitimi pede de Simione de Tissi, fiio de Maria de Tissi, pro s'unu pede, et pro s'ateru pede me deit latus de Sirica, fiia de Victoria de Murta. Testes: Orlandino, su priore de Favules, et issu curatore Comita de Laccon, e su maggiore de iscolca Gosantine de Athen, et Comita de Thuri Perras.	Permuta con Ferrukesos Permutai con il priore di Ferrukesos, con donnu Petru, servi che avevamo a Favules: io gli diedi metà di Ianne Raskis, che avevano donato i figli di donna Seguzana per l'anima della mamma; ed egli mi diede un quarto di Simione de Tissi, figlio di Maria de Tissi, per uno dei quarti, e per l'altro quarto mi diede metà di Sirica, figlia di Victoria de Murta. Testi: Orlandino, priore di Favules, e il curatore Comita de Laccon e il maggiore d'iscolca Gosantine de Athen e Comita de Thuri Perras.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
274	1140-1160	174-175	Tramutai cum Petru de Tutar, su de Sindia: ego deili pede de Natalia, fiia de Ianne Sonari, sa ki est in Fruxie, et .i. eba; et isse deitimi latus de Ianne Pithale. Testes: Gosantine Gersa et Gunnari de Lella et Gosantine de Martis e Paruta, su pisanu de Bosa.	Permutai con Petru de Tutar, quello di Sindia: io gli diedi un quarto di Natalia, figlia di Ianne Sonari, quella che sta a Fruxie, e una cavalla; ed egli mi diede metà di Ianne Pithale. Testi: Gosantine Gersa e Gunnari de Lella e Gosantine de Martis e Paruta, il pisano di Bosa.
276	1140-1160	174-177	Mularia Positince a Sanctum Nihcola donna Sarra su latus de Ianne Kasole pross'anima sua, et isse non inke voluit venne a sserviremi. Andai ego et predailu: et avendelu predatu vennit Comita Porcariu et kertaitinde mecu in corona de iudice. Et ego canpania' minde cunde prossu atteru latus suo, et deindeli .i. ebba a boluntate sua bona: et fekimilu ego tottu s'omine ad integru. Testes, homines ki vi furun uve li dei: Petru d'Azen Maturu et Petru Bacca et Ianne su frate.	Mulargia Fece dono a San Nicola donna Sarra per l'anima sua, di metà di Ianne Kasole: ed egli non volle venire a servirmi. Ci andai io e lo prelevai con la forza: e dopo che me ne impadronii si fece avanti Comita Porcariu e mi fece lite nella corona del giudice. Ed io mi accordai con lui per l'altra metà di Ianne, che possedeva lui e gli diedi una cavalla con suo pieno gradimento: e feci mio l'intero servo. Testi gli uomini che erano presenti quando gliela diedi: Petru d'Athen Maturu e Petru Bacca e Ianne suo fratello.
277	1140-1160	176-177	De Mularia Positince a Sanctum Nichola donna Muscu de Thori, mucere de Comita Porcariu, su latus de su cantu aviat appus sa domo de Mularia. Et osca kertaitinde mecu Sarra ka: «No la posit a clesia». Et ego canpaniaiminde cunde: et deitiminde .ii. dies ki aviat in Ianne Tutura, et issu bucellu de saltos cantos vi aviat apus sa domo de Mularia, a boluntate sua bona; et ego indulsili tottu s'acteru. Testes: su curatore donnu Gunnari de Gitil et Petru Furca Arabona et Petru d'Azen Maturu, et tota corona. Testes.	Mulargia Fece dono a San Nicola donna Muscu de Thori, moglie di Comita Porcariu, della metà di quanto possedeva nelle pertinenze della domo di Mulargia. E in seguito mi fece lite Sarra, sostenendo che: «Non la donò alla chiesa». Ed io mi ci accordai: e mi diede le due giornate che deteneva di Ianne Tutura e il quarto dei salti che possedeva nelle pertinenze della domo di Mulargia, con sua piena soddisfazione; e rinunciai a tutto il resto. Testi: il curatore donnu Gunnari de Gitil e Petru Furca Arabona e Petru d'Athen Maturu e tutta la corona.
278	1140-1160	176-177	De Nurcar Ego Preciosa d'Athen ki ponio sos saltos meos de Nurcar a Sanctu Nichola de Trullas, cum voluntate de maritu meu et cum boluntate de fias meas, cantos vi apo e parthone mea et sa parthone de Dorcotori Manicas de Favules, et su salto de marrariu de Vosa, e ille iscla sa parthone mea e in serra de Sete fontanas, e so ke mi dittat in sa padule de Gorare depus avu meo Gosantine d'Athen, e duos barones integros, ke non sian ne senekes nen tharaccoso. Testes: su previteru de Sillano donnu Ianne Plana, et so frate donnu Mariane d'Athen.	Nurcar Io Pretiosa d'Athen che faccio dono a San Nicola, col consenso di mio marito e delle mie figlie, di quanto posseggo nei miei salti di Nurcar: e la parte mia e quella di Dorgotori Manicas di Favules, e del salto di marrariu de Bosa, e la parte mia dell'acquitrino e di serra de Sete fontanas, e quanto mi spetta nella palude di Gorare dell'eredità di mio nonno Gosantine d'Athen; e due uomini interi che non siano né vecchi né ragazzi. Testi: il prete di Sillano donnu Ianne Plana e suo fratello donnu Mariane d'Athen.
279	1140-1160	176-177	De Birore Ego Iorgia d'Athen ke ponio a Sanctu Nichola de Trullas pro s'anima mea sa parthone mea de cantu mi vi dittat in Birore, sa corte et sos homines. Ponovi pede de Ythocor Cathalu et pede in sa muiere, e pede in Barusone Catra, e latus de Gosantine Vacca, et issos saltos in Serras et in Nurgastala et in Nuracke alvu et in Osore et in Ena de Libbe.	Birori Io Iorgia d'Athen che faccio dono a San Nicola di Trullas a vantaggio dell'anima mia della parte che mi spetta in Birori, la corte e i servi. Faccio dono di un quarto di Ithocor Cathalu e di un quarto di sua moglie, e di un quarto di Barusone Catra e di metà di Gosantine Vacca, e dei salti di Serras e di Nurgastala e di Nuracke alvu e di Osore e di Ena de Libbe.
280	1140-1160	176-179	Trullas Ego priore Iohanne. Campania'me cum Ianne Tenneru, previteru de Gunnannor, e cun Andrea Furca, armentariu de rennu, ki vi fuit pro iudike, pro Iuvanne Kerellu ad averlu ki siat: usca fuit sa mamma Iorgia Cocone ankillu integra dessoru remnu de Gunnannor, et issu patre Petru Kerellu servu integru de Sanctu Nichola de Trullas. Testes: su piscopu de Sorra donnu Iuvanne, e donnikellu Comita, ki nos campaniarun, e donnu Comita d'Athen, curatore de Caputabas, e donnu Gunnari de Gitil, armentariu dessoru renu de Trullas.	Trullas Io priore Iohanne. Mi accordai con Ianne Teneru, prete di Gunnannor, e con Andrea Furca, amministratore del demanio, che rappresentava il giudice, riguardo a chi spettasse la proprietà di Iuvanne Kerellu: siccome sua mamma Iorgia Cocone era ancella intera delle dipendenze di Gunnannor e il padre Petru Kerellu servo per intero di San Nicola di Trullas. Testi: il vescovo di Sorres donnu Iuvanne e donnikellu Comita, che ci accordarono, e donnu Comita D'Athen, curatore di Caputabbas, e donnu Gunnari de Gitil, amministratore delle proprietà di Trullas.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
117	1147-1153	100-103	De Consedin Ego prebiteru Salomone ki 'nce ponio in 'stu codice certo ci feci pro homine ci occisit Mariane Kancella: a Ianne Corria, ci fuit intregu de Sanctu Nichola; et in Mariane abeabi pede. Et ego certainde in corona de Barusone de Laccon, ci 'nce fuit curatore: et isse positimi a testimonios, et ego a mi los abea. Creterunsemi et pariarunime: derunminde latus et .ii. dies de Mariane, et cis latus et .ii. dies in anbas sas fias. Testimonios ci bi furun: Yçoccor de Laccon et Mariane de Thori Mutato, et Dorgotori de Carbia, maiore d'iscolca, et tota billa de Bonorçoli.	Cossoine Io prete Salomone che registro in questo codice la causa che sostenni a proposito del servo ucciso da Mariane Cancellà: Ianne Corria, che era interamente di San Nicola; mentre di Mariane possedeva un quarto. Ed io dibattei nella corona di Barusone di Laccon, che era il curatore: ed egli mi impose di produrre testimoni, ed io li avevo. Mi credertero e mi indennizzarono: mi diedero metà e due giornate di Mariane, metà e due giornate di ciascuna delle due figlie. Testimoni che erano presenti: Ithoccor de Laccon e Mariane de Thori Mutato e Dorgotori de Carbia, maiore d'iscolca, e tutta la villa di Bonorzoli.
256	1147-1153	164-165	De Usune Ego presbiter Dericor ki poniu in 'stu condake .ii. terrales intregos, a Yçoccor de Bosia, fiu de Ianne Carica, et a Maria Casubla, fiia de Michali Casubla, ki mi deit donna Seguzana de Azen, cum boluntate bona de sos fijos, pro meta servizu ki lis feki, ki lis plakit a fakermunde cusu bene. Et ego poniolos a Sanctu Nichola pro s'anima mea. Testes: Gostantine de Serra Mirgis et Gostantine d'Ardo, et Ianne Manicas servo issoro.	Usini Io prete Dericor che registro in questo condaghe due affittuari interi, Ithoccor de Bosia, figlio di Ianne Carica, e Maria Casubla, figlia di Michali Casubla, che mi diede donna Seguthana de Athen, con il consenso dei suoi figli, ai quali piacque di farmi questo dono per un grande servizio religioso che feci per loro. Ed io li dono a San Nicola per l'anima mia. Testi: Gostantine de Serra Mirgis e Gostantine d'Ardo e Ianne Manicas servo loro.
281	1147-1153	178-179	De Favules Ego priore Atto ke tramutai cun su kamarlingu de Saccaria, cun donnu Benedicte. Ego deili ad isse sa domu de Gutthule et sa domo de Orrea, cun homines et cun saltos et cum vingnas et cun terras de fune et cun omnia cantu vi aveat. Et isse deitimi sa domo de Favules et de Padules, cun homines et cun saltos et cum vingnas et cun terras de fune et cun corte et cun omnia cantu vi aveat. Ecco sos homines ki mi derun: ad Pantaleo integru, et issa sorre Furata integra, e die et latus de Mariane Vachis, et latus de [...] one su fratre, et duas dies et latus de Petru Milia, et latus de Secuthana. Testes: totos tres fratres de Nurki: donnu Comita et donu Mariane et donnu Dorgotori. Testes.	Favules Io priore Atto che permutai con il camerlengo di Saccargia, con donnu Benedicte. Io gli diedi la domo di Gutthule e la domo d'Orrea, con servi e con salti e con vigne e lotti di terre in concessione e tutto quanto vi era. Ed egli mi diede la domo di Favules e di Padules, con servi e salti e vigne e terre in concessione e la corte e tutto quanto vi era. Ecco i servi che mi diedero: Pantaleo intero e sua sorella Furata intera, e una giornata e mezza di Mariane Vachis, e metà di [...] suo fratello, e due giornate e mezza di Petru Milia e metà di Seguthana. Testi: tutti e tre i fratelli de Nurki, donnu Comita e donnu Mariane e donnu Dorgotori.
157	1153-1160	120-121	De Mularia Comporailis a Petru d'Iscanu et a Petru Falce, su connatu, et a Petru de Nurki minore, totos .iii. connatos, pede et .ii. dies de Iorgi Gulpia. Et devivilis boe domatu in .ii. sollos, et eba in .ii. sollos, et sollu de pannu et sollu de labore: puspare lis feci .vi. sollos a voluntate de pare. Testes: Petru de Barru et Mariane de Castabar et Petru de Nurki mannu.	Mulargia Comprai da Petru de Scanu e da Petru Falce suo cognato e da Petru de Nurki minore, tutti e tre cognati, un quarto e due giornate di Iorgia Gulpia: e diedi loro un bue domato del valore di due soldi e una cavalla per un soldo e un soldo di panno e un soldo di grano. In tutto diedi loro sei soldi, per mutuo accordo. Testi: Petru de Barru e Mariane de Castabar e Petru de Nurki mannu.
160	1153-1160	122-123	De Trullas Positinke donnu Comita de Athen, sende malavidu in Bonorba, su latus de Victoria Murta, et latus de sa filia Vera, et pede de s'atera filia Sirica. Testes: Petru Sapa et Gosantine Runkina.	Trullas Fece donazione donnu Comita de Athen, quand'era malato in Bonorva, della metà di Victoria Murta e di metà della figlia Vera e di un quarto dell'altra figlia Sirica. Testi: Petru Sapa e Gosantine Runkina.
161	1153-1160	122-123	Donna Anna de Açen Positince donna Anna de Athen pro anima sua cando 's morta sa domo sua d'Iscanu, cun omnia cantu bi abeat, et servos et saltos et terras et binias: ki non mi 'nde bocait borçe a Dericor Sapa cun sa domo sua; ponendenke homines foranios cantos li ditavan ad ecussa parte cun omnia cant'ibi aveat. Testes ki bi furun: prebiteru Petru Muçike et Gunnari Secke.	Donna Anna de Athen Fece donazione in favore dell'anima sua donna Anna de Athen quando morì della sua casa di Scano con tutto quello che vi possedeva, e servi e salti e terre e vigne: che non ne eccettuò nulla, tranne Dericor Sapa con la sua casa, donando anche i servi forestieri, per quanto le spettavano in pertinenza di questa parte, insieme a tutto quello che li possedeva. Testi che erano presenti: Petr Muzike e Gunnari Secke.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
162	1153-1160	122-123	Donna Elene de Thori Positince donna Elene de Thori, muliere de Dorgotori de Carbia, d'essa tres partes sa .i. de omnia cantu li ditabat depus sa mama cando venit a morte, pro ca la tutarun cuce. Osca giraitsemi supra sa parçone su connatu Petru de Tian, et ego certainde in corona de iudice Barusone. Et iudicarunmi a destimonios; et ego batusilos: a prebiteru Dominicu, ki li derat penitentia, et iurait a cruce; Petru de Barru et Mariane de Martis cun su servu de ecclesia. E binki e torraimi issara assa parçone. Testes: donnu Comita de Gunnale, frate de iudice, et Furatu de Gitil et Gomita de Kerki.	Donna Elene de Thori Quando morì fece dono donna Elene de Thori, moglie di Dorgotori de Carbia, di un terzo di quanto le spettava da parte della madre, perché la seppellirono qui. E in seguito contestò il mio possesso della parte il cognato Petru de Tian, e riguardo a ciò feci lite con lui nella corona del giudice Barusone. E mi imposero di produrre testimoni; ed io li produssi: prete Dominicu, che l'aveva confessata, e giurò sulla croce; Petru de Barru e Mariane de Martis con il servo della chiesa. E vinsi e tornai dunque in possesso della proprietà. Testi: donnu Comita de Gunale, fratello del giudice, e Furatu de Gitil e Comita de Kerki.
180	1153-1160	132-135	De Mularia Positince Helene de Gitil, muliere de Petru de Nurki minore, die de Furata Littera. Et positinke sa sorre, sa muliere de Petru d'Iscaanu, die in Ianne Littera. Testes: Petru de Nurki mannu et Dorgotori Falce et Mariane de Nurki.	Mulargia Fece dono Elene de Gitil, moglie di Petru de Nurki minore, di una giornata di Furata Littera. E fece dono sua sorella, moglie di Petru de Scanu, di una giornata di Ianne Littera. Testi: Petru de Nurki mannu e Dorgotori Falce e Mariane de Nurki.
181	1153-1160	134-135	De Arcennor Positinke Comita d'Isscaanu die in Susanna Lorica pro anima d'essa muliere cando moribit.	Arcennor Fece dono Comita de Scanu di una giornata di Susanna Lorica per l'anima di sua moglie quando morì.
217	1153-1160	148-149	De Mularia Poseruninke a Sanctu Nichola Barusone de Laccon et Preciosa sa muliere, latus et .ii. dies de Saracina, filia de Furata Litera.	Mulargia Fecero dono a San Nicola Barusone de Laccon e Pretiosa sua moglie, di metà e due giornate di Saracina, figlia di Furata Littera.
245	1153-1160	160-161	In monticlu Calvoso Kertait mecu Petru d'Athen in corona de iudice Barusone, sa die ki m'umpleât sa domestica de Trullas, ca: «Proguteu mi lu levas su saltu de monticlu Calbosu?». Et ego naraili ka «'nke lu posit donna Vera de Athen». Et poserunme a batuger a ki mi deit: et ego batusililu a Comita, su nepote. Et certait cun illu in corona de Mariane de Maroni, sendevi sos parentes. Et pesarunseli ca: «Proguteu non ispiias su saltu ki fecit postu assa domo nostra?»: et isse, c'omine bonu et ki 'nce amavat in sa domo co et issos, andait issara cun illos assu saltu de monte Calvoso, ki fuit suo, et pariaitindelu a voluntate de pare. Et est termen d'essa saltu: ave funtanellas, latus a vado de Nasargios, et collat per flumen uske a vado de Trullas. Testes: Mariane de Maroni, in cuja corona fekerunt cussu canpaniu, et Gosantine de 'Then, su frate de Petru, et Mariane de Athen.	Monticlu Calvoso Fece lite con me Petru d'Athen nella corona del giudice Barusone, il giorno che per tenere corona si servi della domestica di Trullas, contestandomi: «Perché me lo togli il salto di monticlu Calbosu?». Ed io gli dissi che «ne fece donazione donna Vera de Athen». E mi ordinarono di far venire chi me lo diede: ed io feci venire Comita, il nipote. E fece dunque lite con lui nella corona di Mariane de Maroni, alla presenza dei parenti. Ed essi lo avversarono: «Perché non riscatti il salto che fu assegnato alla nostra famiglia?»; ed egli che era uomo buono e che amava la famiglia quanto loro, andò allora con essi al salto di monte Calvoso, che era suo, e li indennizzò secondo mutuo accordo. Ed è confine del salto: dalle funtanellas a fianco del guado di Nasargios, e sale lungo il fiume fino al guado di Trullas. Testi: Mariane de Maroni, nella cui corona fecero questa composizione e Gosantine de Athen, il fratello di Petru, e Mariane de Athen.
297	1153-1191	184-187	Comporaili a Furatu de Gunale, su de Sasalu, .i. die in Comita Marradu et .i. die in so fiu. Et ponet a Sanctu Nichola pro s'anima sua, mesa die in Comita Marradu, et mesa die in so fiu. Et deivili .i. boe domato in sas duas dies; et, si 'nde faget alige kertu pro custas mesas dies, de no mi las render isse. Testes: previteru Comita de Lella, su de Puço maiore, et previteru Gosantine Aketu et donnu Mariane de Thori Oglospintos et Iorgi Gulpio, su de Kerki.	Comprai da Furatu de Gunale, quello di Sasalu, una giornata di Comita Marradu e una giornata di suo figlio. Ed egli fa dono a San Nicola per l'anima sua di mezza giornata di Comita Marradu e di mezza giornata di suo figlio. E gli diedi un bue domato per le due giornate; e a condizione che, se qualcuno farà contestazione per queste due mezze giornate, egli non sia tenuto a risarcirmele. Testi: prete Comita de Lella, quello di Pozzomaggiore, e prete Gosantine Aketu e donnu Mariane de Thori Oglospintos e Iorgi Gulpio, quello di Kerki.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
300	1153-1191	186-189	Ego priore Ubaldo kertai cun su previteru d'Amendulas Gosantine Trocco ca: «Dami su fetu de Susanna Capax, ca fuit anchilla mea»; et isse kertaitime ca: «Si fuit ankilla tua, cun servu meo coniuvait, cum Petru Serpio». Et ego kertaili ca: «Su maritu la levait a Petru Manicas, ki fuit servu meu: et gasi vinkit priori Iohanni, ki fuit inante meu, assu previteru d'Amendulas Ihoanne de Fravile. Et tando li derun a priore Iohanne totu su fetu de Susanna Capax in corona de iudike Gunnari». Et isse kertaitimi ca: «Aliquando no 'nde vinkit priore Iohanne in co naras». Et a mimi iudicarunmi a testimonios: et sende de battuger su condage de Sanctu Nicola, mi petivit campania su previteru, et mi precait a fakerinde campania cun su previteru. Et ego lassaili ad isse latus de Ianne Capax, et pede de Dorgotori su frate; et isse vocaisse de su latus de Ianne Capax et issu pede de Dorgotori su frate, ki inperavat isse, et de tottu su fetu de Susanna Capax de non mi 'nde faker kertu. Testes: iudice Barusone, in cuja corona kertavamus et nos campaniamus, et donnicellu Comita su fiu, et Gunnari de Gitil, ki kertavat pro Sanctu Nicola, et Ithoccor d'Athen Arcatu et Gunnari de Varca et Petru de Martis de Campulongu.	Io priore Ubaldo feci lite con il prete di Amendulas Gosantine Trocco, contestandogli: «Dammi la prole di Susanna Capax, che era ancilla mia», ed egli mi ribatté: «Se è vero che era ancilla tua, con un servo mio si sposò, con Petru Serpio». Ed io di contro: «Suo marito la rapì a Petru Manicas, che era servo mio: e pertanto vinse il priore Iohanni, che v'era prima di me, contro il prete di Amendulas Iohanne de Fravile. E allora assegnarono al priore Iohanne tutta la prole di Susanna Capax, nella corona del giudice Gunnari». Ed egli mi rispose che: «Riguardo a ciò non vinse mai il priore Iohanne come tu affermi». E mi imposero di produrre testimoni: e quando stavo per produrre il condage di San Nicola, mi chiese di giungere ad un accordo il prete, e mi invitò il giudice ad accordarmi con il prete. Ed io gli lasciai metà di Ianne Capax e un quarto di Dorgotori suo fratello; ed egli rinunciò, riguardo alla metà di Ianne Capax e al quarto di suo fratello Dorgotori che si prendeva, e riguardo alla totalità della prole di Susanna Capax, ad ogni ulteriore azione legale nei miei confronti. Testi: il giudice Barusone, nella cui corona ci affrontavamo e ci accordammo, e il donnicellu Comita suo figlio, e Gunnari de Gitil, che stava in giudizio per San Nicola, e Ithoccor d'Athen Arcatu e Gunnari de Varca e Petru de Martis da Campulongu.
305	1153-1191	190-191	Vinkitura de Valles Certait mecu Petru Caprinu, generu de Gosantine Vetì, prossu monte de Fumosa, ki fuit de Sanctu Petru, ca: «Populare est: proiteu mi vi okisisti sa ebba?». Et ego kertaili ca: «Pecuiare est de Sanctu Petru». Iudicarunimi a destimonios: et ego battussi su condage de Sanctu Nicola, et paruit bonu a tota sa corona. Derun issara iura assu servum de ecclesia: et binki. Termen dessoru saltu: ave su claru de iscala de Vinu; et collat tottue sa via dessa clusura dessa vinia de Gosantine de Serra isc'ad uve s'ovian ambas sas vias; et falat tottue sa via isc'ad iscala de Çurulia; et benit tottue sa margine isc'a sa ispelunca de Fumosa; et benit tottue margine isc'a sa iscala Lansinosa; et benit tottue sa aç isc'a su claru de iscala de Vinu. Testes: su curatore in cuja corona vinki, donnu Gosantine d'Açen Dentenigella; et liberos ki vi furun: su curatore de Caputabas, donnu Gunnari d'Açen Arcatu, et ambos fratiles, Comita de Açen Iudas et Gosantine de Serra; et donnu Furatu Solina, prebiteru dessoru Templu, et prebiteru Andria Capax de Canpu de locu, et Gunnari de Serra Utre et Comita de Martis, et totta sa corona.	Vittoria di Balles Fece lite con me Petru Caprinu, genero di Gosantine Vetì, per il monte di Fumosa, che era di San Pietro, contestandomi: «È d'uso collettivo: perché vi uccidesti la mia cavalla?». Ed io gli ribattei: «È di proprietà di San Pietro». Mi richiesero di produrre testimoni: ed io produssi il condage di San Nicola, e fu ritenuto valido da tutta la corona. Chiamarono allora al giuramento il servo della chiesa: e vinsi. Confine del salto: dalla radura della scala de Vinu; e sale lungo la strada della recinzione della vigna di Gosantine de Serra fino a dove si incontrano ambedue le strade; e scende lungo la strada fino alla scala di Zurulia; e prosegue lungo il ciglione fino alla grotta di Fumosa; e continua lungo il ciglione fino alla scala Lansinosa; e prosegue lungo il pendio fino alla radura della scala di Vinu. Testi: il curatore nella cui corona vinsi, donnu Gosantine d'Athen Dentenigella, e i liberi che erano presenti: il curatore di Caputabas, donnu Gunnari d'Athen Arcatu, e ambedue i cugini Comita d'Athen Iudas e Gosantine de Serra, e donnu Furatu Solina, prete di su Templu, e prete Andria Capax di Campu de locu e Gunnari de Serra Utre e Comita de Martis e tutta la corona.
306	1153-1191	190-191	Kertait mecu Gitilesu Melone ca: «Sa vinia de socru meu de Narbones, progitteu l'an sos de Trullas?». Et ego kertaili ca: «Dessu serbu meu Ianne Cucuta fuit», et ego vinkindelù, ca «la vendit a tortu dessoru donnu ki 'nke fuit in sa domo, priore Iohanne». Et poserunimi a torrare su preçu: et ego canpaniaimende cunde, et deindeli unu putrellu de domare, levandesemi in pala pro sas connatas. In corona dessoru maiore d'iscolca de Semeston, in sa sacra de sanctum Nicola. Testes: Furatu Secke, su de Puhtu maiore, et Gosantine d'Oianu et mastru Orlando, su de Semeston.	Fece lite con me Gitilesu Melone contestandomi: «La vigna di mio suocero a Narbones, perché ce l'hanno quelli di Trullas?». Ed io gli ribattei: «Era del mio servo Ianne Cucuta!», e lo vinsi, poiché «la aveva venduta contro la volontà del signore che era allora a capo della casa, priore Iohanne». E mi ordinarono di restituire il valore: ed io mi accordai con lui e gli diedi un pulredo da domare, facendosi egli garante nei confronti delle cognate. Nella corona del maiore d'iscolca di Semestene, nella sagra di San Nicola. Testi: Furatu Secke, quello di Pozzomaggiore, e Gosantine d'Oianu e mastro Orlando, quello di Semestene.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
309	1153-1191	192-193	Positinke donnu Mariane d'Açen, su de Cortinas, a Sanctum Nicola pross'anima sua, pede de Petru Girippu et .ii. dies dessu fiu Gosantine; et ego deindeli .i. pulletru de domare prossu fiu. Testes: donnu Gunnari d'Açen et donnu Petru de Prunellu su clericu, et Petru Carica. Testes. Testes.	Fece dono a San Nicola per l'anima sua donnu Mariane d'Athen, quello di Cortinas, di un quarto di Petru Girippu e di due giornate del figlio Gosantine: ed io gli diedi un puledro da domare per suo figlio. Testi: donnu Gunnari d'Athen e il chierico donnu Petru de Prunellu e Petru Carica.
328	1153-1191	200-203	Ego priore Ubaldo de Trullas ki ponio in estu condake su kertu ki mi fekit Petru de Martis et issu frate Gitimel in corona de donikellu Mariane in Faules. Kertaitimi pro Iusta Toroti ca: «Progiteu no mi 'de daet parte, ki l'amus umpare?». Et ego naraili ca: «Progiteu 'de l'ippi dare parte, chi est fiia d'ankilla de Sanctum Nicola de Trullas?». Et isse naraitimi ca: «Si fuit sa mama ankillu de Sanctum Nicola, et issu patre fuit servum meu». Et ego naraili ca: «Omines de Sanctu Nicola 'de lu gettarun su servum, ca no bi lu kerian in s'anchila de Sanctu Nicola». Et isse naraitimi c': «Alicando no 'nde lu getarun su servum meu in co naras». Iudicarun a batuer ego destimonios ca 'nde l'avian getatu su servum omnes de Sanctu Nicola. Et ego vatusi sos destimonios issara, et iurarun: et binkilos. Testes, homines de corona ki vi furun kerra mi kertarun et kera vinki: donnu Saltaro Tortu et donnu Furatu Vacca et donnu Comita d'Usan. Testes.	Io priore Ubaldo de Trullas che registro in questo condaghe la lite che mi fecero Petru de Martis e suo fratello Gitimel nella corona del donnikellu Mariane in Favules. Mi fece lite per Iusta Toroti contestandomi: «Perché non me ne dai la mia parte, che ne siamo comproprietari alla pari?». Ed io gli ribattei: «Perché mai te ne devo dare una parte, visto che è figlia di un'ancella di San Nicola di Trullas?». Ed egli di rimando: «Se è vero che sua mamma è ancella di San Nicola, suo padre era invece servo mio!». Ed io: «Gli uomini di San Nicola lo cacciarono il tuo servo, ché non ce lo volevano con un'ancella di San Nicola». Ed egli ribatté: «Mai cacciarono il mio servo come tu dici!». Mi ordinarono di produrre testimoni che il servo lo avessero cacciato gli uomini di San Nicola. Ed io produssi allora i testimoni e giurarono, e lo vinsi. Testi, i componenti della corona che erano presenti quando mi fecero lite e quando vinsi: donnu Saltaro Tortu e donnu Furatu Vacca e donnu Comita d'Ussan.
283	1170-1178	178-181	Conparaili a Gavini Marke, su de Ortucale, sa vinia ki est ante sa corte mia, sa ki comporait isse a Gunnari Serette in Mularia, ki apretharun sos homines dessa villa ad .xiii. sollos et unu tremisse, cum pumu et cum vacantivum cantu vi aviat. Et ego deindeli duas dies dessa fiia in .iiii. sollos, et .xxiii. berbece in duos sollos et tremisse, et una eba domata in .iiii. sollos, et una vargala in sollu; et unu sollu 'de indulsit a Sanctu Nichola pro s'anima sua. Testes ki vi furun: Gunnari de Kerki, mandatore de liveros, et Maure Serette et Comita de Pratu et Ythocor de Kerki et Gosantine Gulpio.	Comprai da Gavini Marke, quello di Bortigali, la vigna che è di fronte alla mia corte, quella che egli aveva comprato da Gunnari Serette in Mulargia, che avevano valutato gli uomini della villa in tredici soldi ed un terzo, inclusi il frutteto e il terreno incolto che vi era. Ed io gli diedi due giornate di sua figlia per quattro soldi e ventitre pecore per due soldi e un terzo, e una cavalla domata per quattro soldi e una falgala da un soldo; ed un soldo lo condonò a San Nicola per l'animasua. Testi che erano presenti: Gunnari de Kerki, procuratore dei liberi, e Maure Serette e Comita de Pratu e Ithoccor de Kerki e Gosantine Gulpio.
284	1170-1178	180-181	De Scanu Tramutai cun Gosantine de Thori de Curcas, cum boluntate dessa muiere donna Anna, fiia de donnu Petru de Serra, fiu de donnu Dorbeni. Isse deitimi latu de Ythocor Thule; et ego deili latu de Gosantine Leppore, fiu de Petru Biote. Testes: su priore de Iscanu donnu Iuvanne aretinu, et Petru de Serra mannu, et Ythocor de Sunni.	Scano Permutai con Gosantine de Thori Curcas, col consenso della moglie donna Anna, figlia di donnu Petru de Serra, figlio di donnu Dorbeni. Egli mi diede metà di Ithoccor Thule, ed io gli diedi metà di Gosantine Lepore, figlio di Petru Biote. Testi: il priore di Scano donnu Iuvanne aretino, e Petru de Serra mannu e Ithoccor de Sunni.
287	1170-1178	180-181	De Mularia Conparaili a Gunnari de Kerki .i. die in Petru Cucutu, fiu de Andria Cucuti. Et avendeli ego ingetthatu prethu .v. berbece, kertaiti cun ille Petru Furca d'Arabona et vinkitulu: et isse deitimi in campania su cantu vi aviat in Sarakina Littera et in sa fiia. Testes: su frate, ante ken si campaniait mecu, Ythocor de Kerki, et Durispil de Bosove, su de Semeston. Testes.	Mulargia Comprai da Gunnari de Kerki una giornata di Petru Cucutu, figlio di Andria Cucuti. E quando avevo già iniziato il pagamento cinque pecore, fece lite con lui Petru Furca d'Arabona e lo vinse: e per comune intesa mi diede [in cambio] quanto possedeva di Sarakina Littera e di sua figlia. Testi: suo fratello, in presenza del quale si accordò con me, Ithoccor de Kerki e Durispil de Bosove, quello di Semestene.
289	1170-1178	182-183	De Favules Conporaili a Goantine d'Athen Balbo, con voluntate de su fiu donno Petru de Thuri, .ii. dies de Ythoccor Pede; et ego deivili .xx. moios de tritico. Testes: donnu Ythoccor Fara su previteru, et donnu Mariane d'Oskeri et so fiu Therkis.	Favules Comprai da Goantine d'Athen Balbo, col consenso di suo figlio donnu Petru de Thori, due giornate di Ithoccor Pede: e gli diedi venti mogg di grano. Testi: donnu Ithoccor Fara il prete, e donnu Mariane d'Oskeri e suo figlio Therkis.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
290	1170-1178	182-183	Tramutai cum Petru de Serra Boe homines: isse me deitimi pede in Mariane Lasso, et pede in Manikella, fia de Petru d'Orane servu de Sanctu Nichola; et ego deili latus in Maria Virrake, fia de Iorgi Virrake. Testes: su previteru de Nurapassar donnu Bonifattho, et su previteru de Semeston donnu Goantine Manuttha, et Comita d'Athen.	Permutai servi con Petru de Serra Boe: egli mi diede un quarto di Mariane Lasso e un quarto di Manikella, figlia di Petru d'Orane servo di San Nicola; ed io gli diedi metà di Maria Virrake, figlia di Iorgi Virrake. Testi: il prete di Nurapassar donnu Bonifattho e il prete di Semestene donnu Goantine Manuttha e Comita d'Athen.
291	1170-1178	182-183	Tramutai cun su archipiscopu donnu Albertu, ki 'nke fuit pro Thergu, ca no 'nc'aviat abbate. Ego deili su saltu de Campeta, latus et buckellu; et ipse deitimindi .viii. homines et pede Ianne Kersa et .ii. fijos suos, Iorgia Furca integra, Mariane Cocone intregu, sa mukere de Petru Marke intrega, latus de Gavini de Siloke, latus de Maria Pira, latus de Gosantine Sanna, latus de Iusta Capas, pede de Salusia, cum boluntate de su priore de Thergu donnu Gilielmu, cherdemi issos sa carta, s'arkipiscopu et isso priore de Thergu donnu Gilielmu. Et ego deilila sa carta ki fuit de su saltu, in co l'aviatet ego. Testes: donnu Petru de Canneto, priore de Sanctu Gaviniu, et previteru Ianne de Conia. Testes.	Permutai con l'arcivescovo donnu Albertu, che rappresentava Thergu che non aveva abate. Io gli diedi tre quarti del salto di Campeta [lett.: il salto di C., metà e un quarto], ed egli mi diede otto servi e un quarto Ianne Kersa e due suoi figli, Iorgia Furca intera, Mariane Cocone intero, la moglie di Petru Marke intera, metà di Gavini di Siloke, metà di Maria Pira, metà di Gosantine Sanna, metà di Iusta Capas, un quarto di Salusia, con il consenso del priore di Thergu donnu Gilielmu, e mi chiesero il documento di proprietà, l'arcivescovo e il priore di Thergu donnu Gilielmu. Ed io gliela diedi, la carta che era del salto, dove [cioè: da cui appariva che] ne possedevo parte anche io. Testi: donnu Petru de Canneto, priore di San Gavino, e prete Ianne de Conia.
292	1170-1178	182-185	Posiinke donnu Petru de Thori pede de Gavini Falke pro anima sua a Sanctu Nichola. Testes: Comita de Nurki et Mariane su frate.	Fece dono a San Nicola donnu Petru de Thori di un quarto di Gavini Falke a vantaggio dell'anima sua. Testi: Comita de Nurki e Mariane suo fratello.
293	1170-1178	184-185	Petivitimi iuvamentu Ythoccor de Thori cando coniuavavat: et ego fekililu et de pannos de lectu et de su ki mi kervit; et isse deitiminde sos .iii. pedes de Gavini Falke. Testes: Dorgotori de Nurki et Petru Kersa.	Mi chiese un regalo Ithoccor de Thori quando si sposò: ed io glielo feci e di biancheria da letto e di quello che mi chiese; ed egli mi diede i tre quarti di Gavini Falke. Testi: Dorgotori de Nurki e Petru Kersa.
295	1170-1178	184-185	Conporaili a Gunnari d'Athen latus de Iorgia Pirinione et latus dessa fia; et ego devili .i. cavallu, et .xx. moios de triticu, et .i. vaccone. Testes: Mariane de Nurki et previteru Gosantine Aketu et Comita de Leckeri.	Comprai da Gunnari d'Athen metà di Iorgia Pirinione e metà di sua figlia: ed io gli diedi un cavallo e venti moggi di frumento ed un baccone. Testi: Mariane de Nurki e prete Gosantine Aketu e Comita de Leckeri.
329	1170-1178	202-203	Conporaili a Gunnari d'Athen latus de Iorgia Pirinione et latus dessa fia; et ego devili unu cavallu, et .xx. moios de tridicu, et unu vaccone. Testes: Mariane de Nurki et previteru Gosantine Aketu et Comita de Leccheri. Testes.	Comprai da Gunnari d'Athen metà di Iorgia Pirinione e metà di sua figlia: e gli diedi un cavallo e venti moggi di frumento ed un baccone. Testi: Mariane de Nurki e prete Gosantine Aketu e Comita de Leckeri.
312	1180-1198?	192-193	Positinke donna Iorgia d'Athen ad ora dessa morte sua, sa domo de Sorso, cun onia pertinentia sua de saltu et de binias et de terras et corte et homines et canna et palma. Testes: prebiteru Gunnari Arbarakkesu, su de Siloke, et donnu Mariane d'Athen et donnu Ithoccor de Thori de Setilo. Testes.	Fece dono donna Iorgia d'Athen in punto di morte, della sua domo di Sorso con tutte le sue pertinenze di salto e vigne e terreni e corte e servi e canneto e palmeto. Testi: prete Gunnari Arbarakkesu, quello di Siloke e donnu Mariane d'Athen e donnu Ithoccor de Thori da Sedilo.
320	1180-1198?	196-197	Ego Iacobu priore de Trullas. Favellaitimi su piscopu de Plovache, donnu Gosantine Thonchellu, pro dare ad Donatu, ki fuit servu de Trullas, ad eser maritu de Maria Surtalu, chi fuit anchilla sua. Et ego fechindeli boluntate, plachendenos ad pare pro parthirenos su fetu. Testes: Iorgi Surtalu, ki fuit frate dessa muchere chi 'nde precavat su piscopu pro favellareminde, et donnu Crispache, su clericu.	Io Iacobu priore di Trullas. Mi si rivolse il vescovo di Plovache, donnu Gosantine Thonchellu, perché concedessi a Donato, che era servo di Trullas, di sposare Maria Surtalu, che era ancilla sua. Ed io gli concessi il mio consenso, e ci accordammo per la divisione della prole. Testi: Iorgi Surtalu, che era fratello della donna che aveva pregato il vescovo di rivolgersi a me, e il chierico donnu Crispache.
324	1180-1198?	198-199	Ego Iohanne Aspru ki ponio in ecustu condake su ki deit Elene de Thori a Sanctum Nicola de Trullas, cando se cunversait. Deitinke dessu latus de Vinia maiore dessas .iiii. partes una, et dessu latus dessa vinia d'Arestanis dessas .iiii. partes .i. «E doli dessu saltu de Mata de pratu, dessu latus et dessu bukellu, dessas .v. partes .i.; et dessa terra de vinia de Cortes dessas .iii. partes .i.; et dessa terra dessa Serra su bukellu; dessu saltu de Pithibilonis, dessu bukellu, dessas .vi. partes .i. Omnes: pede de Gosantine Secke, et pede dessa fia Elene, et .i. die et pede de su fiiu Furatu, et .ii. dies de Iorgia Secke, et duas dies de Ianne de Rivum, et .ii. dies de Gorgia Vacca; de Susanna d'Uluomos .vi. dies in annu. Custu est su de Valles. In Padules: de Petru Murtinu su pede, dessu fiiu .ii. dies. In Culeri: latus de Maria Vacca et pede	Io Iohanne Aspru che registro in questo condage la donazione che fece Elene de Thori a San Nicola di Trullas quando si affiliò alla comunità. Donò un quarto della [sua] metà di Vinia maiore, e un quarto della [sua] metà della vigna di Arestanis. «E dono a San Nicola un quinto dei tre quarti [che possiedo] del salto di Mata de pratu [lett.: del salto di M. de p., della metà e del quarto, di cinque parti una]; e un terzo del terreno a vigne in Cortes; e un quarto del terreno de sa Serra; e un sesto del quarto che possiedo del salto di Pithibilonis. Servi: un quarto di Gosantine Secke e un quarto della figlia Elene e una giornata e un quarto del figlio Furatu, e due giornate di Iorgia Secke e due giornate di Ianne de Rivum e due giornate di Gorgia Vacca, e di Susanna d'Uluomos sei giornate all'anno.

(324)	(1180-1198?)	(198-199)	dessu fiiu Furatu ». Testes, homines ki vi furun kerra se cumbersavat: donnu Varisone Vactutha, donnu Petru d'Athen, donnu Gunnari Supuiiu.	Questo in Valles. In Padules: un quarto di Petru Murtinu, due giornate di suo figlio. In Cuglieri: metà di Maria Vacca e un quarto del figlio Furatu». Testi gli uomini che erano presenti quando si affiliò a San Nicola: donnu Barusone Vactutha, donnu Petru d'Athen, donnu Gunnari Supuiiu.
Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
326	1180-1198?	200-201	Ego priore Iacu de Trullas chi ponio in ecustu condake su kertu chi mi fechit Petru de Martis et issu frate Gitimel in corona de donnikellu Mariane in Faules. Kertaitimi pro Iusta Toroti ca: «Progitteu no mi 'nde daet parte, ki l'amus inpare?». Et ego naraili ca: «Progitteu 'de l'ippi dare parte, chi est fia d'anchilla de Sanctu Nicola de Trullas?». Et isse naraitimi ca: «Si est sa mama anchilla de Sanctu Nicola, su patre fuit servum meu». Et ego naraili ca: «Sos omnes de Sanctu Nicola 'de lu gettarun su servum, ca non bi lu kerian in s'anchilla de Sanctum Nicola». Iudicarunimi a battuer ego destimonios ca 'nde lu avian getatu su servum homines de Sanctu Nicola. Et ego vatusi sos destimonios et iurarun, et binchilos isara. Testes, homines de corona: donnu Saltaro Tortu et donnu Comita d'Ussan et donu Furatu Vacca.	Io priore Iacu de Trullas che registro in questo condaghe la lite che mi fecero Petru de Martis e suo fratello Gitimel nella corona del donnikellu Mariane in Favules. Mi fece lite per Iusta Toroti contestandomi: «Perché non me ne dai la mia parte, che ne siamo comproprietari alla pari?». Ed io gli ribattei: «Perché mai te ne devo dare una parte, visto che è ancella di San Nicola di Trullas?». Ed egli di rimando: «Se è vero che sua mamma è ancella di San Nicola, suo padre era servo mio!». Ed io: «Gli uomini di San Nicola lo cacciarono il tuo servo, che non ce lo volevano con un'ancella di San Nicola». Mi ordinarono di produrre testimoni del fatto che il servo lo avevano cacciato gli uomini di San Nicola. Ed io produssi testimoni e giurarono, e dunque lo vinsi. Testi: i componenti della corona donnu Saltaro Tortu e donnu Comita d'Ussan e donnu Furatu Vacca.
331	1180-1198?	204-205	Ego Iuvanne Aspru, vicariu et priore de Trullas. Kertai cun donu Gosantine Alfanu in corona de donnu Saltaro Tortu in Faules pro Iusta Toroti, et naraili ca: «Progitteu mi 'nde levas latus, chi est ankilla mia intrega?». Et isse naraitimi ca: «Mi derun». Poserunili a batuer a ki li deit assa corona primaria de curatoria depus sinotu. Et batusitimi a pPetru de Martis et assu frate Gitimel: et issos narunimi ca: «Progitteu la keres a ssolus, ki l'amus umpare prossu servum nostru?». Et ego narailis: «Su servum vostru, ki li ponies a ppatre, iectatu 'nde fekit de donnu et de servos de Trullas innanti de faker fiiu». Et issos narunimi ca: «Non est veru». Iudicarunimi a batuer ego destimonios ca 'nde l'avian ietatu homines de Sanctum Nicola innanti de faker fiiu cun su servum suo. Et ego vatusi destimonios, et iurarun, et narun co destimonios vonos. Derun iura in factu de sos destimonios ass'omine de Sanctu Nicola: et binki. Testes: su curatore donnu Saltaro Tortu, et Gunnari Perras et Comita d'Ussan et Gosantine d'Iscanu et Ianne Cuccu et tocta corona. Testes.	Io Iuvanne Aspru, vicario e priore di Trullas. Feci lite con donnu Gosantine Alfanu nella corona di donnu Saltaro Tortu in Favules per Iusta Toroti, e gli contestai: «Perché me ne togli metà, che è ancella mia per intero?». Ed egli rispose: «Me l'hanno data». Gli ordinarono di convocare chi gliel'avesse data nella prima corona di curatoria dopo il sinodo. E mi portò Petru de Martis e suo fratello Gitimel, ed essi mi dissero: «Perché la vuoi tutta da solo che ne siamo comproprietari alla pari per via del nostro servo?». Ed io ribattei: «Il vostro servo che gli attribuite come padre, fu scacciato dal signore e dai servi di Trullas prima che facesse un figlio». Ed essi di rimando: «Non è vero!». Mi ordinarono di produrre testimoni che lo avevano cacciato gli uomini di San Nicola prima che Iusta facesse un figlio con il servo loro. Ed io produssi testimoni e giurarono e parlarono come testimoni fedeli. Chiamarono al giuramento dopo i testimoni l'uomo di San Nicola e vinsi. Testi: il curatore donnu Saltaro Tortu e Gunnari Perras e Comita d'Ussan e Gosantine de Scanu e Ianne Cuccu e tutta la corona.
332	1180-1198?	204-207	Ego priore [...] de Trullas. Kertait mecu Petru de Martis et issu frate Gitimel in corona de [...], ca mi keriat parte de Iusta Toroti, pro fia de servum suo. Et ego narailis ca: «Progitteu 'de kerites parte, ki 'nde l'avian ietatu su servum vostru sos servos de Sanctum Nicola de Trullas, ca non furun coiuvatos cum boluntate de donnos?». Et isse naraimi: «A boluntate de pare los coiuvimus»; et ego narailis ca: «Non est veritate». Iudicarunilis ad issos a batuer destimonios a postu ca furun coiuvatos cum boluntate de donos: et issos no los poterun aver sos destimonios assu postu. Derun iura ass'omine de Sanctum Nicola: et binki. Testes, homines de corona ki vi furun kerra vinki: donnu Saltaro Tortu et donnu Comita d'Ussan et donnu Furatu Vacca. Testes.	Io priore [...] di Trullas. Fece lite con me Petru de Martis e suo fratello Gitimel nella corona di [...], che mi chiedeva parte di Iusta Toroti, perché era figlia di un servo suo. Ed io gli contestai: «Perché ne chiedete parte, che il vostro servo lo avevano scacciato i servi di San Nicola di Trullas, visto che non erano sposati col consenso dei signori?». Ed egli mi ribatté: «Di comune accordo li sposammo», ed io risposi: «Non è vero!». Richiesero loro di produrre in un giorno e luogo stabiliti testimoni che erano stati sposati con il consenso dei signori: ed essi non riuscirono ad avere testimoni nel luogo stabilito. Chiamarono al giuramento il servo di San Nicola: e vinsi. Testi gli uomini che erano presenti quando vinsi: donnu Saltaro Tortu e donnu Comita d'Ussan e donnu Furatu Vacca.

Tabella n. 2, CSMS – Condaghe di San Michele di Salvennor

P. MANINCHEDDA e A. MURTAS (a cura di), *Il Condaghe di San Michele di Salvennor*, Cagliari 2003

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale
156	1070-1080	75-77	Dio a San Miguel de Salvenor doña María de Tori, madre de donnu Itocor de Lacon por su alma, su caça de Urgeque con todo lo que tenía: hombres la mitat de Jorge Pisque que avía cambiado a Dorgotori de Bosove por Gosantín de Paludes el de Genor y la mitat de Bárba ra su hija y la mitat de Totimei y la mitat de la hija de Elena y la mitat de Pedro hijo de Elene y Itotimedi su ermano entero y un quarto de Susana hija de Totimei y a Pedro Postola entero y la mitat Elene Magnis y un quarto de Juan Corvu y la mitat de Furada Turis y la mitat de Pedro Gattu y un quarto de Nastasia Dena y a Dorgotiri de Tale entero y a Pedro Quanquella entero y a María Pitale y dos hijas sujas enteras Jorgia y Elena y Elene Pitale entera y a Justa de Silqui entera y a Gaciono Piticatu entero y Pedro Braca entero, Pedro de Josca entero. Dio el salto de Coda de Castros que tenía de partimiento de reino y es el término de como le possehía ella desde el camino que bajamos de cunucla de Coda de Castros y sale sierra hasta a la patata de cunucla. Allí tuerce la sierra de Trintapili a término del de Comida de Canpatenor y baja la sierra derezo a castro de Vera. De allí baja al vallesito de sa conca dessu Campione; allí tuerce, assí arriba derezo a la sierra dessu Pertusu y passa a término del de Itocor de Gunale. De allí assa ficu nivella, de allí la sierra passa hasta el camino que passa de Jun qui, todo por el camino passa de argiola de tridicu asta a s'Isgutatorgiu de Coda de Castros. Y la doméstica de valle de alapatos y es el término desde la escala que bajamos camino de Melas. De allí todo por la sierra de Melas, allí baja al río de valle de Alapatos y tuerce el cabo en el pie desa conca Pitina. De allí a término del de Gunari de Bosove y passa todo por la sierra de conca de Gunari derezo al camino que passamos de valle de Alapatos; por todo passa el camino hasta escala de Melas. Dio a San Miguel doña María de Tori madre que fue de donnu Itocor de Lacon los hombres que tenía en Puzu Major. A Pedro Viraque entero y a sus hijos con el salto de Muros que se tenía a solas sin otro ermano y es el término de todo el salto como era sujo y lo dio a la iglesia con voluntat de su marido donnu Dorgotori de Uxan y de sus hijos y de todos sus ermanos. Dende su junpatorgiu de su narvone dessu manacu y passa todo por el río y tuerce a nuraque de Agasones. Después tuerce allí assu bolutravu, a su capitale de sa canna gulpina, de allí a la ena dessu Frassu, de allí sale a sos suviles partiendo igualmente el monte de s'Isropa, después partiendo igualmente el monte de Domo. De allí assu capitale de valle de Urrato, de allí río de su Calarique, de allí derezo bajo del vado dessu junpatorgiu dessu monacu. Testigos: donnu Marián de Tori Major su primo y donnu Comida de Lacon y Furado de Gitil su cuñado.
154	1110-1127	70-74	Yo Itoquor de Lacon, que dio a San Miguel de Salvenor por mi alma y de mis parientes la mitat de quanto tengo de mi caça de Salvenor y la mitat de quanto tengo en mi Caça de Urgeque fuera de las cortes y los ma juehos que están en ellas que no doi. De todo lo demás tome la mitat San Miguel, bendito le sea, y quando partí con la iglesia la caça de Salvenor, y la de Urgeque, le di la mitat de la vigna de Agostanesos y mi parte de la vigna de Monticla y el salto de Monticlu de Sogas que compré de Dorueni de Varru y le di tres bueies, que es término al del jueves de monticlu Albu y afronta al de Barusone de Setilo. Testigos delante de quien compré: Gosantín Vatallo y Dorgotori de Voque, ambos majores de iscolca y la mitat del salto de Sesanta Querquos y de Petras Longas que havia tomado en parte mi madre ad integrum por salto para jeguas, tomando doña Susana mi tía el salto de Lorica y donnu Gosantín tomando el salto de Orta y doña Vera el salto de Lugurgiana y doña Jorgia y Doña Vitoria tomaron a valle Metulla de Gorticlata y saltos de caça que eran de mis deudos y parientes, Domo Majore, Agru de Canio, Monticla y la doméstica gemellare y el salto de monticlu Albu. De todo tome San Miguel la mitat de mi parte y en la caça de Urgeque le doi la mitat de la vigna de fustes alvos. Le di hombres, a Pedro de Ligios entero y su hijo entero y la mitat de Pedro Lente y su hijo Travesu entero, Comida de Ligios entero y la mitat de Isquensi Pinna y la mitat de Gavino Preda y la mitat de Jorgia Postela y la mitat de su hijo Pedro y un quarto y dos días de Elias Pantama y un quarto de su hijo Estefan y un quarto de Totimei y tres quartos de Estevan Piselis y dos días en ambos sus hijos y un quarto de Furado Carica y dos días en su hijo Simeón y un quarto de Pedro Carenlú y otro de su hijo y a Juan Seraquinu entero y su hija entera y un quarto de Pedro Cartta y un quarto y dos días de Pedro de Caças y dos días de Amante Pirella. Y pongo hombres de caça la mitat de Furadu Braca y su hijo Gosantín Braca entero y la mitat de la otra hija que avía hecho Contia mujer de Osca y a Gosantín Pianu entero y a Margarita Loco entera, y Gosantín Braca entero y Comida Vaca entero hijo de Sergi Vaio que me avía dado el Jues que era pescador y la mitat de su mujer. Y porque no le di hombres quantos tomé yo, le doi la mitat del prado de Ena de Castellu y es el término del salto como me lo avía dado el jueves Gosantín desde el de San Gavino de Mandra. Después toma el camino que va a Fiolinas hasta donde crusa el camino major de Castellu. Después derezo passa hasta su castru albu que está en la cumbre de monte de Sorigue. Después todo por la sima del monte derezo a su nuraque, de allí baja al río. Y de allí passa Coperclata después a término del Salto Biliquenor. De allí passa del de San Martín todo por su término por toda la margen hasta al camino que baja bajo la fuente de Egittu Lattu. Después pega al de San Gavino. Di la mitat del salto de valle manna que me avía dado mi señor el jueves Gosantín y es el término de como me le avía dado desde el bosque o pauperile y passa todo por el río major hasta el río Mortu. Después passa el río a término del de Matrona. Allí baja término de serra de Megiu por todo el término del de Matrona. De allí llega al río del bosque o pauperile. Doi la mitat del salto mío de Meriacla que está en Lazari, que fue de Comida de Gunale, que fue antes de la villa de Urgieque y el jueves Gosantín se los

(154)	(1110-1127)	(70-74)	quitó mandándome a mí quitarse los siendo procurador de Fiolinas. Desde el camino que bajamos de bulvare de Fustes, después assu nuveratorgiu. De allí toma a la margen todo derezo a su nuraque de Bonule. De allí derezo camino de serra de Malio; de allí passa el camino hasta su agüde de sas ginistas donde crusa el camino major Turreso; de allí toma el camino major hasta el camino de bulvare de fustes. Yendo conmigo a senalar el salto Dorgotori de Voque major de iscolca y Comida de Mysqueanu y Dorueni de Varru, Pedro de Uxan y Comida de Tori Divite. Y el día que senalé el salto de Meriacla le cambié con Comida de Gunale: él me dio el de Meriacla y yo le di mi salto de Gurelio que me dio mi señor Gosantín. Desde el término del que dieron a donnu Marián de Tori mi agüelo. De allí baja el río hasta vado de bilti. De allí camino major hasta el riode Co tinata. De allí passa el río hasta el que dieron a mi agüelo. Mandó mi señor que me le senalasen Furado Catari, que era armentargiu de regnu y Gosantín de Nurdole, que era armentargiu de pecugiare. Y doi la mitat de mi salto de montes de Gelesa que me avía dado mi señor el juez Gosantín de Lacon, que fue del Capo de Fiolinas siendo yo procurador y armentargiu Furado Catari. Es el término como me le dieron desde su Dosnaga de Comida de Urgeque. De allí a su bolitravu, de allí a su cucuru de Gelesa; allí se hecha a la fuente de sa Cotina, de allí assu forquiddu de sas vías. Esto es al bivio que está a mano dereza de su nuraque de Gelesa. De allí toma el camino hasta su bolitravu dessa ena dessu Ferettu; de allí dessa coplecata passa por la sierra hasta sa ena de Sabenergia. De allí assu monticlu dessu Ogiastu, de allí assu montiju dessu Frusquiu, de hai sale camino de serra de Bajolu; de hai toma el camino hasta su montiju de Prunas. Allí tuerçe donde dividimos con el de Prunas que era de doniquellu Petru y de doña Jorgia su ermana. De allí al vado de sos retargios; de allí passa a castru de Iscopa adonde dividimos con Dericor de Querqui, adonde dividimos con el de mafalu que era de donniquellu Petru y de doña Jorgia su ermana; después a la vega que está a mano dereza de castru Giratu; de allí passa derezo a su dusnaque de Comida de Urgeque. Testigos delante de quien doi todo esto a San Miguel de Salvener por mi alma: mi señor juez Gosantín de Lacon, donniquellu Gunari y donniquellu Petru y Pedro de Atén Itoquor de Atén y Marián de Tori.
Scheda	Anno	Pag.	Testo originale
158	1110-1127	77	Mató Pedro Vaca a Comida Isporula que era esclavo entero de San Miguel y me dieron la mitat de Pedro Vaguia, moso sin caçar, en corona de juez Gosantín. Testigos: Marián de Tori Major y Pedro de Serra su ermano.
225	1110-1127	103	Partimos con la abadeça de Silqui doña Teodora los hijos de Georgia Pisque que era mi esclava y de Juste Sirique que era su esclavo. Y yo tomé a Matrona y a Susanna y la abadesa tomó a Juan y a Hitocor y Sirique quedó en común cada uno su mitat. Y yo hise truequo por la mitat de Sirique a la abadesa: le di la mitat de María de Ardu en Tiriquellu con voluntat suja, siendo armentargio Dericor de Ligios en Sabe y mandador de la iglesia Juste de Cora. Testes: Niquilfori major de iscolca y Estevan Plano mandador de libres y Dericor de Hinobio y Gosantín de Magar.
62	1120-1140	39	Dio a San Miguel Comida de Lacon su tierra de Rivuto que está del camino arriba que usufrutuavan los Querquereos, que eran sus siervos, por su alma. Testigos: Juan Catrosque y Gosantín Turdo testigos.
67	1120-1140	41	Compré de Gavino Muntoni su tierra de funtana de Piretu que está junto a sus casas con voluntat de su amo, que estima- ron a dos sollos y le di un puerco en dos sollos. Testigos: Andrés Tifane y Gosantín Niguellu.
69	1120-1140	42	Compré de Furadu de Palmas sus tierras todas tres de Piretu como vamos azia nuraque Curtu a mano derecha y le di una vaca en dos sollos y otras tres tierras le compré en lusia que están y confinan con la de Juan Tilergu con voluntat de su amo y le di sollos de grano. Testigos: Gosantín Niguellu y Andrés Tifani y Gosantín Turdo testigos.
77	1120-1140	44	Compré de Gosantín Nigelle y de Itoquor Spica, con voluntat de sus amos, su tierra de nuraque Curtu del camino abajo y le di dos puercos bivos y un baçon en tres sollos. Testigos: Pedro de Gunale que era major de iscolca y Juan Quatrosque y Andrés Turdu.
78	1120-1140	44	Compré de Marián Gulesu su tierra de nuraque Curtu de su gi[g]antolu arriba con voluntat de su amo y le di una vaca en dos sollos y una puerca misto. Compré de Furado Corría su sobrino su tierra de nuraque Curtu que afronta a la de Marián Gulesu y le di quatro tremis ses de pagno y un buci en sollos. Testigos: Juan Quatrosque y Andrés Tifani testigos.
80	1120-1140	45	Compré de Alberto y Gavino Muntoni su tierra de argiola de vía con voluntat de su amo y les di un bacone en sollos. Testigos: Presnaqui Braca y Juan Quatrosque testigos.
84	1120-1140	46	Compré de Juan Corsu su tierra de nuraque Curtu que era de su mujer con voluntat de su amo y le di un sago y una mesura de grano. Testigos: Simeón Tina y Andrés Tifani testigos.
85	1120-1140	46	Compré de Simón Tina y de sus sobrinos con voluntat de su amo el monte de Lauretu que está dessa ena así acá con el balliclu y les di dos bacones en dos sollos. Testigos que la estimaron: Juan Quatrosque y Pedro Ranquidu y Jordi Muscari testigos.
87	1120-1140	47	Dio a San Miguel Pedro de Monte la tierra de Petra Longa dessa ena de Lauretu por las missas de su mujer con voluntat de su amo. Testigos: Juan Titu y Simeón Tina.
94	1120-1140	49	Pedí a la villa y vasallos de Salvener, tanto libres como siervos, el populare dessa ena de Lauretu (...) todo el pleito y ellos me lo dieron de buena gana de consentimientos de todos con voluntat de mi señor juez Gulnari y del procurador de Fiolinas Gosantín de Tori Coque et Mandica y es el término de como me lo dieron a mano dereza a la doméstica de donnu Dorgotori de Uxan de Cotinata y a mano esquierda a la doméstica de donnu Itocor de Lacon.
109	1120-1140	54	Compré dede Hitoquor Spica y de Gosantín Nigellu la vigna de inter vías, que era de los Querquereos, con voluntat de su amo y les di un sago y un tremisse de carne. Testigos: Pedro de Gunale y Juan Quatrosque.
111	1120-1140	55	Compré de Jordi Titijone y de Andrés su ermano el majuelo de favargiu con voluntat de sus amos y les di ocho codos de pagno y un sago a entranbos. Testigos: Pedro de Gunali y Juan Quatrosque testigos.
121	1120-1140	57	Compré de Gosantín Gunne con voluntat de su amo su vigna hierma de Molino y le di sollos de paño cabo por cabo. Testigos: Pedro de Gunali y Juan Quatrosque testigos.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale
122	1120-1140	57	Compré de Gosantín Merula con voluntat de su amo su cañaverl de Molino y le di sollos de pagno cabo por cabo. Testigos: Pedro de Gunali major de iscolca y Juan Quatrosque.
126	1120-1140	58-59	Dio a San Miguel Dorgotori de Bosove su parte del bosque de Boloja, que era de los siervos de Furado Gespula y de su ermana. Dio a San Miguel Justa de Serra su parte de los Fleos quanta tenían en Salvenor, que eran sus siervos. Dio a San Miguel Gavigna Saraquina su cagnaverl de vadu de trotas y Ágata Maranca dio a San Miguel su parte de Matucatu: tierra y igueras quanto tenía y su parte de Quías con quanto tenía en Salvenor, con voluntat de su amo Pedro de Serra. Testigos: Jorgi Muscari y Juan Muscari y Pedro de Gunale testigos.
149	1120-1140	66	Dio Iscurti de Varru a San Miguel por su alma todo lo que tengo en Augustana: corte y vigna y salto y tierras y hombres, un quarto de Elena Pica y un quarto de su ermano Juan y dos días de Jorge Pica y la mitat de Juan de Tilergu y la mitat de Furado su hijo y la mitat de planu y la vigna de iscala y la mitat de Simón Tonze y quanto le tocava en los hijos dessu padre aviendo partido con su ermano Jorgi de Vanar tomando él en Anglona y ella en Augustana con voluntat de ambas partes. Testigos que se allaron a la partisión: Pedro Seque y Andrés Tifane. Y delante de quien la dio a la Iglesia la caça de Agustana: Juan Quatrosque mandator de libres y su ermano Jorge de Vanar.
152	1120-1140	67-68	Dio a San Miguel doña Susana de Tori, ermana de donnu Marián de Tori Major, su caça de Salvenor con todo lo que tenía: hombres a Gosantín de Castra y su mujer Gosantina Ripa y sus tres hijos Vitoria, Marián y María todos enteros a Jorge Gulpinu y su mujer Susana de Tula enteras; a Gosantín Gulpinu y su mujer María de Canpu y su hijo Andrés enteros; a Marián de Tula entero; a Jorge Muscari y a Justa Solina su mujer y su hija Elena enteros y a Florenta entera y la mitat de Furadu Arpai y a Juan Masala entero y sirviéndome Juan Masala le cambié con su hijo Juan. Yo le di a Juan Masala entero y él me le dio a Pedro Vaca entero hijo de Miguel Vaca y la mitat de su salto de Petra Rubia que partía con los de Locu: con Dorgotori de Locu y con sus hijos y es el término de todo el salto de donde dividen entre sí con el de Ficostas Manas, que era de Gosantín de Serra Travos y de doña Muscu de Gunale. Después sigue como passan a sa pedra manna de sa argiola de Petra arubia. Después todo por el camino donde dividen con los de Querqui, después allí buelve sulcu así abajo, donde parten de sí con el de serra de Furros, que era de don[n]iguella Jorgia a término del de Comida Divite de valle de Niscoli. Allí tuerçe por la costera asta término del de Ficostas Mannas, que era de Gosantín de Serra Travos y de doña Muscu de Gunale y su vigna de Materianu de Orquesi que avia comprado de Comida de Querqui, que confina a la de Gosantín Gipanu y ella le avia dado un buei domado en quatro sollos. Testigos que se allaron quando la compró: Itocor Quanquella y el diácono Juan Ungla y Gosantín Gipanu. Testigos: su ermano donnu Marián de Tori Major y Gosantín de Tori Coque Mandiga.
153	1120-1140	69-70	Dio a San Miguel doña Jorgia de Tori, mujer que fue de Baresoni de Serra, con voluntat de sus hijos, su caça de Augustana con todo lo que tenía en la caça y perteneciente a ella, hombres, la mitat de Jorgi Muntoni y la mitat de su mujer Nastasia de Seltas y la mitat de Jorgia y la mitat de su hija Elene y la mitat de Pedro Torvolla y la mitat de su mujer María de Castra y la mitat de su hija Juniesa y a Dolisave de Castra entera y a su hija entera y Gaciano entero y un quarto de Marián de Ena y un quarto de Amuti Blanco y Marcusa de Gui entera y el hijo de Presnaqui Vaca entero. Y dio su parte de salto de Lauros, que partían a tres partes a ermanos mayores tomando donnu Comida de Lacon partes de una familia por su mujer doña Muscunione y por otra familia tomó Marián de Serra Errecane y por otra familia tomó su madre doña María de Serra y desta familia dio la mitat de sus partes a la iglesia y la otra mitat tomó su ermana doña Justa. Es el término de todo el salto desde el camino del monte de la Palma, todo por el camino cabeza ariba, junto con el de Prunas que era de donniquella Jorgia y tuerçe a mano derecha donde comiença el bosque grueso in su montiju dessa Iscopa Livida, allí baja derezo a su carquinarzu de Cucutu de vingias doniscas. Después al río de Sugorage baja sobre el vado rubio, después baja todo por el río asta donde juntan con el río dessu Apiu. Allí passa todo por el río al despeñadero dizo en sardo su ispentumatorgiu. Allí tuerçe a mano derecha cabeza ariba término de sa Coda de Pedro de Tori a su pisquinala dessu planu. Después a término del de Comida Divite de Soriquellu, después a los morales de la sierra donde dividen dessi con el de Ena Rubia. Después allí tuerçe sa conca de Juane Quasillu a térmi nu dessa pira inserta de Comida Divite y baja a la fuente de las encinas del río después del río passa hasta su caprione assu castru dessu Ogiastru eo asebuze. Allí passa todo por el término de Justo que era de Gosantín de Nurdole y llega al camino del monte de la Palma. Testigos: Gitimel de Tori y Comida de Tori Divite.
155	1120-1140	74-75	Dio Jorgia de Tori hija de Gitimel de Tori, nieta que era de doña Jorgia, donniquella a San Miguel de Salvenor en la ora de la muerte por su alma la mitat de Pedro Ortica y la mitat de Getida Bisata y a María de Bosa entera y la mitat de Juan Puposellu y dos días de su ermano Furado; y un quarto de Gatiano Codas y dos días de Germana Puposella y dos días de Gunari Tutos y dos días en su hijo y a Invenio Puposella entera y un día cada mes en su ermano y un día cada mes en Amanta y dos días en Elena Susana. Dio saltos que eran de su agüela donniquella Jorgia quanto le tocava en serra Majó y en serra de Urros y en mafalu y dio su vigna de Tinolla. Testigos: donnu Gitimel de Tori su agüelo y Pedro de Serra Castra su padre que davan esta parte por su alma.
157	1120-1140	77	Dio a San Miguel donnu Gosantín de Tori Bagongiu a Comita Isporula entero y a Lucía entera, a Justa de Murta entera, que estaban en Consedín. Testigos: Niscoli de Tori y Gunari de Tori su primo y Pedro de Cangiatu.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale
159	1120-1140	78	Legado que hizo donniquella Elena a San Nicolas de Salvenor por su alma y de sus parientes. Diole su caça de Salvenor con todo quanto tenia; hombres a Boniquello Paragonargiu entero y mitat de Giorge y su hija entera Vitalis y su mujer y dos hijos sujos enteros, Gosantín de Irdor y su mujer y dos sus hijos; Juan de Vanari y su mujer. Domingo y su mujer y su hijo; Juan Tiria y la mitat de Gavino y un quarto de Susana y la mitat y un quarto de Justa de Bonorator y a María Pistis entera. Dio el salto de Torricla y es su término desde el río que baja de pirastretu de monticlu de Ligios y passa todo por el río Muerto de valle de Niscoli a la piedra grande que está in capitale de valle de Niscoli y sale al camino de pirastretu que passa a montes. Allí tuerçe todo por el camino ariba hasta el bivio donde parten los caminos; después toma la mano derecha abajo hasta al vado que baja de pirastretu dessu latu dessu putu, allí se endereza todo por el río abajo hasta cerca del río muerto que baja de valle de Niscoli que está a mano derecha de monticlu de Ligios como passamos. Testigos: donniquellu Pedru Major y donniquellu Marián.
160	1120-1140	79	Dio a San Nicolas donniquellu Petru Major a Furado Titu entero y Estevan Ticono entero y a Gavino de Matrona entero, a su mujer Justa de Avellanas entera y un quarto de Miguel Seraquino y un quarto de Pedro Falque su ermano. Testigos: Gitimel de Tori y Comida de Tori Divite.
161	1120-1140	79	Dio doña Elena de Tori a San Nicolas por su alma a Traveso Tanca entero y a Castula de Nurdole entera y su vigna de valle. Testigos: Comida de Lacon y Furado de Gitil.
163	1120-1140	79	Dio a San Miguel Marián de Uxan por su alma un día en Elias Pantama y otro en su hijo Estevan. Testigos: Dorgotori de Querqui y Bosovequesu de Tori.
164	1120-1140	80	Dio a San Miguel Furado de Tori hijo de Dorgotori de Tori su caça de Linta por su alma con todo lo que tenía dentro y fuera de la caça; hombres de la caça Juan Braqua entero y su mujer Susana Loco entera y Francu Solina entero y tres quartos de la mujer Elena Pani su mujer y a Guneri de Bibo y la mitat de Gosantín Cata y la mitat de Aquetor su hijo y la mitat de Justa de Querone y la mitat de Justa Pirari y a Juan Solina entero y un quarto de Gosantín Pirari y la mitat de Masetu y y un quarto de Gosantín Albo y un quarto de su ermana Justa Alba y la parte de Usune que partían con su ermana Marcusa de Tori y hombres de Ogiano, a Gavino Tircalis entero y a Gavino Meloni entero, a Lucía de Monti entera y su parte del salto de Linas que partía con su ermana Marcusa. Es el término del salto como lo dio el jueves Marián a donnu Dorgotori de Uxan desde la fuente monaco a la sierra de los arcochoques; todo por la sierra a la margen de San Elias y baja al río de Pismaqui al vado de Petrosu; después todo por el río baja asta la picina Egitu, de allí sale al camino major de Linares después tuerce hasta su nuraque de Comitta donde dividen con el del señor de allí a suvergiu de coloras, de allí a la fuente de sas Tinigas, de allí passa por el camino al nuraque, donde dividen con los de Atén, de allí baja por el camino hasta la argiola cotinata donde está hecha la crus major después al olmo. Allí tuerce a la sierra de quercetu; después a sa coplecata a petras de Otigeri; de allí al camino de asta vocatos al término donde está hecha la chrus; de allí a su quisterru dessa mata dessa palma al camino major, de allí al camino de berbecargios, de allí a funtana de monaco. Testigos: donnu Itocor de Lacon y Bosovequesu su ermano y Itocor de Gunale.
166	1120-1140	81-83	Dio a San Miguel doña Jorgia de Tori, mujer que fue de donnu Comida de Lacon, quando se hizo monja, la caça de Puzu Major con voluntad de su marido y de sus ermanos con la corte, con vignas y hombres, a Juan Lentu entero, Furado Sorganio entero y a Juan de Siloque entero y a Andrés Gilipai entero y Furado Matrique entero y Gosantín de Querquetu entero y a Dericor Pelitari entero y a Jorge Calfone entero y la mitat de Comida Sorganio y mujeres: a Justa Cais entera y a Biventa entera y a Vera Cata y a Jorgia de Pletu y a Lucía y a Susanna Ala y la mitat de Susanna Cartta y la mitat de María Plana y saltos que fueron sujos y de sus deudos; el salto del prado de Itocor y de valle de Calarique que partía con sus ermanos su parte quanto le tocava con voluntad de su padre. Es el término de todo el salto como lo posseía ella, desde el camino que se parte en bivio de Çimanar, que passa a iscala de Ogiastru; de allí a funtana de Sinatorgiu; de allí a monte de Andria a sa funtana de Iscopigiu, al río dessu retorgiu, a castru lanosu, a ilique de Atagoi, a monte de Cotina; todo por el río a Ferruquesu a Castiargiu; todo por el río de monte de Cotina, al bivio de Simanar y el salto de Inter Rivos. El término ess del río que baja a flumen Majore y passa todo por el río de la fuente de Inter Rivos donde parten entre sí con Comida de Tori. De allí passa toda por la vega, passa vía Travesagia de argiolas de Samasse y tuerce todo por el camino a la fuente de Aba Viva. De allí a su istrumpatorgiu dessa aba. Después tuerce de la margen por la la vega a iscala de Aba Viva y baja la sierra bolviendo al río de Aba Viva, de allí derezo al río Major de Aba Viva y baja todo por el río a flumen; de allí passa hasta el río de Inter Rivos y su parte del salto de Majoraque y su parte del salto de Pedra Lada y su parte del salto de Acasosa. Testigos: Comida de Tori Gardis y Dorgotori de Bosove y Furado de Gitil.
167	1120-1140	83	Dio Dorgotori hijo de donnu Itocor de Lacon a San Miguel su caça de Sevin por su alma con corte y con tierras, con vigna y con quanto tenia; hombres la mitat de Jorge Sagu, tres quartos de su hija y un quarto de su hijo Juan Sagu y un quarto de su hijo y un quarto y dos días de Pedro Gergiu y dos días de su hijo y un quarto de Jorge y la mitat de su mujer y la mitat en hija. Y en Urgeque un quarto de Juan Longu y un quarto en la mujer de Elias Pantama Justa Cata y un quarto en María Pantama su hija y un quarto en Bárbara Cata mujer de Gavino Runquina y Vitoria Marque entera y su hija entera y la mitat de Simón Cocu y un quarto de su hija y la mitat de Gunari Dergiu y su mujer entera. Testigos: Bosovequesu de Tori y Gitimel de Tori y Comida Divite testigos.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale
168	1120-1140	83-85	Dio a San Miguel Marián de Lacon su cade Otier por su alma que fue hijo de donnu Itocor de Lacon, con quanto tenía en la caça. Hombres a María Cartta entera, y su hijo (...) de Ruju entero y Gosantín de Ruju entero y a Giorgi de Ruju entero, a Elena de Ruju entera, estos eran hijos de María Cartta y de Juan de Rivu y a Castula Manata entera que fue mujer de Pedro de Rivu, a Elena de de Musquianu entera y la mitad de su marido Bonellu de Rivu y su hija María entera y tres quartos de Juan su ermano y la mitad de Dorrueni otro ermano. Y dio la mitat del salto de Gortalò, cujo término es dende el vado que passamos a Gosantina todo por el camino de iscala de Mandator y baja a la sierra de nuraque de valle de Canna a su nuraque de s'ena de monte de Pira Doméstica. De allí baja y todo por el río passa hasta el vado que passamos a Gosantina y de tres partes una del salto de cargu de Alagone. Es el término de todo el salto como lo comía él con los de Sedilo y con doña Susanna de Uxan desde argiola de Cotina, como van camino de iscolca de Pasca, de allí todo por el río de iscolca de Pasca hasta donde llega al camino que ban los de Castro a Gisalcro. De allí camino a padule de carru; de allí la sierra a argiola de celesia; de allí al río de argiola de codina y la vigna de Turrica que afronta a la de Marco Pira y las tierras de valle de Pira; tres pedasos que passan iguales, que son junto a la tierra de los de Roma y la tierra mayor de valle de Pira, que está a la mano derecha del camino que bajan de Otigeri a Castru la mitat. Testigos: Bosovequesu de Tori su tío y Gosantín de Tori su tío.
169	1120-1140	85	Dio a San Miguel Gunnari de Banjos por su alma, con voluntad de su muger y de sus hijos, su parte de Cortinque quanto tenía de tierra y de viña, frutos y oliva y hombres un quarto de Gosantín Bionis y dos días de Gosantín Cata y dos días de su muger María Quersa y un quarto en su hijo Juan Quersa y dos días en María Musitana. Testigos: el capellán de Muros Don Niquita y Mauriquello de Atén.
170	1120-1140	85	Hize trueco de hombres con donniquello Petru: él me dio en Gosantil a Miguel Fravu entero y su muger Erine entera y su hija Elene entera y su hijo Pedro entero y su hierno Egitto y Marián Caponti entero y su muger María entera y su hijo Andrés entero y yo le di en Tula a Juan Trogas entero y su hija Bárbara entera y la mitad de su hijo Gratiano y la mitad de su muger Justa y la mitad de su hija menor y la mitad de Pedro Loco y su hija entera y la mitad de Juan Cata y la mitad de Juan Pede y dos días de su hijo de Jorge Preda y la mitad de la hija de Pedro Loco y un quarto de Justa Pede. Testigos: Dorgotori de Tori y GosantínDe Tori yDorgotori de Serra y el clérigo Furado Muselis.
171	1120-1140	86	Pleytée con Gunnari de Martis por Giorgia Cartta, porque me la quería quitar teniendo él por su parte a Dominicata, aviendo partido de voluntat de ambos y avía él tomado a Giorgia Cartta en parte y San Salvador lo avía tomado a Giorgia Cartta. Jugaron que yo diese testigos de que avíamos partido con voluntat de ambas partes y jo di por tesstigo a Furado Catari y a Furado Farre y a Elias Capita y juraron por la crux y después dellos juró Juan Farre, siervo de la iglesia en corona de jues Gosantín en Trulas. Testigos que se allavan presentes donde gané: Marián de Tori Major y Gosantín de Tori y Pedro de Atén y Pedro de Serra.
172	1120-1140	86-87	Dio a San Miguel Comida de Tori por su alma con voluntat de su madres y ermanas la caça de Tula la mitat que él avía tomado en parte con saltos, vignas y hombres, a Juan Trogas entero y la mitat de Juan Pede y la mitat de Pedro Loco y la mitat de su ermana Justa y la mitat de María Totollo y el hijo de Memina Lotoru entero y Marián entero y la mitat de Susana Arte y hombres que estaban en la caça, la mitat de Juan Quosa y la mitat de su muger y Juan Buca entero y su muger entera y su hija entera y Presnaqui Quessa entero y su muger entera y Furástico Mulieri entero y Juan de Ligios entero. La vigna de Suvile con la mitat del salto de Capatenor que avía conprado de Marián de Sierra con voluntat de su madre y le avía dado una libra de plata y la otra parte de la vigna y del salto, con la mitat del otro salto de Ficostas Manas que compró de su ermano donnu Itocor de Lacon y le dio la mitat de Pedro Basciu y un quarto de su ermano Gavino y un quarto de María Querquas. Testigos: donniquello Comitta y Dorgotori de Bosove y Barisone de Sedilo y Itocor de Querqui.
173	1120-1140	87	Dio a San Miguel Gosantín de Tori Radongiu a Juan Viraque entero y su muger Greca entera y su hija Elene entera y a Justa de Murtas hija de Furadu Murtas entera y Susana Mugra entera y el hijo de Justa Sevata Juan entero y la mitat de Gosantín de Silqui. Testigos: Bosovequesu su ermano y Itocor de Gunale su cuñado y Niscoli de Tori.
174	1120-1140	87-88	Dio a San Miguel Muscuniona de Tori y su marido Itocor de Gunale la parte quanto tenían en Tula: caça, saltos y hombres y porque no tenían vigna en Tula dieron la vigna que tenían en Cosedín y el salto que tenían en Nuranari y el término del salto como lo comían y poseían desde petras de Otigeri, todo por el camino a la sierra donde está la crux, derezo a su quisterru dessa palma, después asia furreza a su pirastru; allí tuerce a su lacu fratu, todo por la sierra a petras de Otigeri. Y dieron la mitat de Aragona Gotone y la mitat de su hija Giorgia Furca y un quarto de Comida Furca y un quarto de Susana Queruntu. Testigos: Gosantín de Tori y Bosovequesu su ermano.
175	1120-1140	88	Dio a San Miguel Lolica de Gunale su parte quanto tenía en Salvenor: corte, tierras y vignas y hombres con voluntat de sus ermanos. Testigos: el capellán Elias de Martis y Pedro de Musquiano.
176	1120-1140	88	Dio Dorgotori de Canpu a San Miguel un día de Estevan Pisellis y un día de Santula su hija. Compré de Gunari de Bosove un día de Estevan Pisellis y un día de su hija y le di una vaca uno por otro. Testigos: Gosantín de Serra y Gosantín Espu.
177	1120-1140	88	Dio a San Miguel Bárbara de Gunale a Sergi Crispo entero, porque ella tenía tres quartos y el otro quarto era de su ermano Itocor y ella se los trocó y les dio el quarto de María de Nurdole. Testigos: Gosantín de Tori y Bosovequesu su ermano.
178	1120-1140	88-89	Dio a San Miguel Plave Saraquino y su muger Maria Mortone con voluntad de su amo Dorgotori de Bosove y de su muger Susana de Tori quanto tenían en Salvenor por sus almas: corte, vigna y tierras y quanto tenían. Testigos: Pedro de Nurdole y Juan Quatrosque y Gosantín Turdo.
179	1120-1140	89	Dio a San Miguel Pedro de Gunale un día de Fimia y un día de su hijo George. Testigos: Gosantín de Tori y Bosovequesu su ermano.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale
184	1120-1140	90	Dio a San Miguel Saltaro de Urgeque de sinco partes una de las tierras que tenía en Urgeque y su vigna de Meletu; un quarto de Marián hijo de Pedro Lente. Testigos: el clérigo Gosantín Falque y Bosovequesu de Tori y Presnaqui Catari.
185	1120-1140	90-91	Dio a San Miguel Itoquor de Quotrongianu por su alma y de sus parientes, la mitad de su parte quanto tenía en Urgeque. De hombres: un quarto de Marián de Runda y dos días de su hijo y dos de Pedro Farre y en dos hijas suyas que dejó dos días en una y dos en otro y dos días en Furado hijo de Juan Tito y dos días de Gavino Farre y un día en Andrés su ermano y un día en el hijo de Gavino de Puttu y la mitad de su salto de Sebe y la mitad de su tierra de Laurettu que está en la sierra y la mitad de la tierra que está como salimos de Laurettu acá y la mitad en todas tres tierras de Piquio y la mitad de la tierra que está en serra de vadu, junto a la de San Salvador y la tierra de vadu de Cotinatu entera y la mitad en Surorte y la tierra de Inter Vías entera y la mitad de la tierra que está delante la corte de Pedro Turina y la mitad del canaveral que está bajo la fuente de Canettu y la mitad del planu del s'Ilique de Seve y el pedaço de vigna de sobre el camino y el camino abajo entero y la mitad de la tierra que partía con Gosantín de Musquianu. Testigos: Gosantín de Tori y Bosovequesu su ermano y Pedro Pina y Pedro Vaca. Y todo esto dio con voluntat de su mujer y hijos.
186	1120-1140	91	Dio a San Miguel Comida de Tori Divite por su alma con voluntat de su mujer y hijos a Estevan Tiloca entero y a su mujer entera he hijos enteros. Testigos: Gosantín de Tori Coque Mandiga y Bosovequesu de Tori y Juan Quatrosque mandator de libres.
187	1120-1140	91	Caçó Pedro Quanquella siervo entero de San Miguel con Juerra, que fue esclava entera de Comida de Tori Divite; caçándoles yo y él y la icieron a María Canquella y Comida de Tori dio la mitad della que fue pusmadre a San Miguel por su alma. Testigos: Gitimel de Tori y Bosovequesu de Tori, Pedro Marque Major.
188	1120-1140	91-92	Vino Pedro de Flumen de la villa de Alba y me vio con la esclava de la igleçia dende Salvenor María Pira y fue a los alcançes Gosantín de Tori que era pupillo de la iglesia de San Miguel y la alcançó con ella en Orrea Pitiña y cogió a Pedro de Flumen y trájole y apartándolo de la esclava de la iglesia, tomando testigos que si bolví de dar de los hijos que avía de açer con la esclava de la igleçia. Testigos: el curador Pedro de Serra de Jerusale, que era curador en Anglona y Gosantín Cartalia y Marián de Tori Cantarellu y Gunari de Sakos.
190	1120-1140	92-93	Hiso pleito conmigo Pedro de Nurdole por la mujer de Foradu Carica, porque Furado Carica tomó la esclava de Santa María por fuerça y Don Itocor de Lacon, que era pupillo de la iglesia de San Miguel encomendó a Juan de Ligios que llevase el pleito como quien sabía el negossio y porque él dio la mitad de Furado Carica a donnu Itocor de Lacon. Y Juan de Ligios pleiteó alegando que con voluntat de ambas partes los casamos a Furado Carica con la esclava de la iglesia gobernando la igleçia de Santa María su capellán donnu Juan de Querone, que fue antes clérigo de que Pedro de Nurdole fuesse armentargio y la otra mitad de Furado Carica fue de Santa María de Usune. Pidieron a Juan de Ligios trajesse testigos de cómo avían caçado con voluntat de sus amos y de que la igleçia tenía la mitad y él trajo por testigos a Gosantín de Carvia y a Dorgotori su ermano y Ábaro de Contra y juraron por la chrux y Juan Ligios después dellos y gana en corona del juez Gosantín en Fiolinas. Testigos: el curador donnu Itocor de Lacon y Furado Cari que fue major de iscolca y armentargio del reino y Itocor Manata y Saltaro de Urgeque y Comida de Quarvia.
221	1120-1140	102	Compré de Juan Manicas su parte que le dio su amo dos sollos de vigna en bingia de Nuque y yo le di una cogulla de bajeta en dos sollos. Testigos: Gosantín de Llela major de iscolca; Pedro de Querquetu y Furado Caste.
224	1120-1140	103	Dio a San Miguel Saltaro de Urgeque por su alma un quarto de Marián Lente hijo de Pedro Lente y de su parte quanto tenía de tierras de sinco partes una que tenía en Urgeque y su vigna de Meletu. Testigos: el clérigo Costantino Falque y Bosovequesu de Tori y Presnaqui Catari.
228	1120-1140	105	Púsome pleito el camarlengo de Sacargia donnu Benedito, des que gané a Gunari de Tori Belincari por los hijos de Juan de Tilergu en corona de donnu Itocor de Tori Calcafarre que era curador, porque pretendía parte y yo defendí la causa como pleitée con Gunari de Tori Pelincari, porque quando Juan de Tilergu tomó a mi esclava Furada Pulla, yo la avía casado con mi esclavo Gosantín Pala. Jugaron como antes que diesse testigos y yo di a donnu Bosovequesu de Tori y a donnu Itocor de Terre y a Juan Quatrosque. Y juró Seraquín Quarellu siervo de la iglesia por la crux que Juan de Tilergu avía tomado a mi esclava. Testigos: el curador donnu Itocor de Tori Calcafarre en cuja corona hizo el pleito el camaralingo de Sacargia donnu Benedito y le gané y el obispo de Ploague donnu Manfredi y donnu Marián de Marongiu y Itocor de Tori Errecane.
230	1120-1140	106-107	Dio a San Miguel donnu Francu Solina el clérigo su parte quanto tenía en Cortinque, tanto de parientes como aquerida de él y de sus ermanos y la parte de sus ermanas que eran libres hechas. Con sus partes la una ermana Majesa caçó con Marián de Dequimu y hizo dos hijas y después que ella murió compró sus partes a sus hijos estimándolas Estevan Plana, que era mandator de libres, y sus becinos de la villa. Testes ante quien les di el precio: donnu Pedro de Serra curador de Capudabas. Y la otra su ermana Padulesa quando vino a morir le dijo: «Que mi parte quanta tengo en Cortinque, tierra, vigna y corte, la doi a la iglesia por mi alma porque no tengo hijo». Y él la dio a San Miguel de Salvenor con su parte quanta tenía en Cortinque, tanto eredada como comprada. Testigos que estaban quando se lo decía su ermana a dejallo a la iglesia: donnu Furado Muselis el sacerdote que le dava la penitencia; donnu Iscoli de Carvia y Marián de de Bosove.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale
231	1120-1140	107-108	En Goticor y en Speralto. Dio a San Miguel de Salvenor doña Bárbara de Gunale por su alma su caça de Gultiocor y de Speralato con saltos: «Salto mi parte de Ispitinei y mi parte del salto de piras de veraque y tierras de agrile y mi parte de la vigna y la vigna que plantó mi ermano en mi tierra y con mis esclavos allándose él armentargio. Doi también hombres, un quarto de Gosantín de Ugiano y un quarto de su hija María y un quarto de su nieta Jusy un quarto de Gavino Miriale y la mitat de Forásticu de Ena y la mitat de Juan Miriale y la mitat de Georgia Miriale y la mitat de Justa Persa y la mitat de su hija Susana y la mitat de su hija Elena, a Juan de Ogianu entero y la mitat de su hija. Doi mi parte del salto de Gargu y mi parte del salto de Gerti que está en Nurra y mi parte de la Salina». Todo esto dio a San Miguel doña Bárbara de Gunale por su alma. Testigos: Gosantín de Atén y Gosantín de Tori y Itocor de Carvia y Marián de Serra que eran sus ermanos.
232	1120-1140	108-110	Dio a San Miguel de Salvenor doña Justa de Atén por su alma su caça de Nurguso con todo quanto avía: corte, hombres, vigna, tierras y salto; la mitat de su salto de Guturina porque la otra mitat era de sus ermanos. Es el término deste salto de iscala de Sapunatorgia todo por el camino a argiola de meso y tuerçe en la sierra de su tegulargiu de quersa majore y baja todo por la sierra de valle de Georgi a mano dereza do bajamos a la espelunca junto con la ficu cana y tuerçe a cucuru dessa argiola dessa cotina a mano esquierda de donde bajan de Nurguso a Ardu y passa en el valle de policla morta de las igueras abajo y viene al montón de la piedra la iguera silvestre de Gulturina y passa al montón de piedras que está en la punta donde llegua la sierra de do bajan los de Nurvuso a Turres y passa al camino Major que bajan los de Romania a Ardo y después tuerce en el vallesito de mata de Petrunquis y passa en el muro de cucutu de Pedro de Valles y buelve a sa Barca entre ambas valles y passa todo por la sierra de sa valle de Cunucla derezo a escala de Sapunatorgia y tierras de agrile sa valle de Muragalle y las sierras a mano esquierda y a mano dereza todo por el camino que vamos de Nurgusi a San Giorge y la tierra dessu Forquillu, que está junto al camino que ban los de Nurguso a Bangios y el pedazo que está de la de Sacargia abajo y el vallesito de sa petra nigella que está junto a la de Gosantín de Orani y buelve de la de Pedro Caponti y llegua al camino que bajan los de Nurguso a Bangios y la tierra de quersa majore donde partió con su ermana y la tierra de planu de Valargianu dessa petra manna, donde bajamos a valle de sas piras como sale al camino major y la tierra de valle de cungiату de caça dende el camino major de la era de Matatorgiu como baja al muro de quersas, de donde bajan de putu de mandra y el tancado que está junto a la vigna de Juan Masetu; las tierras de pisquina ambas, una arriba, otra abajo de la que tocó a su tía quando partió con su madre. Y es el término de la corte desde la escala de era de matatorgiu allando, las caças donde abitava Gavino Querina y viene a término de la corte de Gosantín Dorane, a la caça de Diricor Lanpis y buelve al muro de la uerta de ermanos Masetos y tuerçe a término de la corte de cungiату sanu que tomó antes desta donnu Comida de Atén su primo, quedándoles en común en monte de la corte abajo. Testigos: donnu Pedro de Atén y donnu Itocor de Atén con Marián de Atén, donnu Gosantín de Atén, don Comida de Atén y todos sus ermanos con cuja voluntat se hizo este legado a San Miguel.
286	1127-1153 ?	133-134	Donación de Iscurti de Varru. Yo Iscurti de Varru doi a San Miguel por mi alma: mi corte de Agustana y la vigna de Iscala y hombres quantos hai en la casa y saltos, mi salto de Canetu y el de Plano como lo tengo, tierras de Agrile quantas tengo en San (...) son los términos de la Pegna del camino que passa de Salvenor a Pioague, desde donde tuerce a la de Pedro Cata. Baja a la de Santa María, de allí passa a las faldas de Santu Imbiricu; tuerce por las faldas del monte y llega a la tierra de Santa María; baja a las argiolas de vías y tuerce por el término de la de Santa María y toca a la pegna que passa de Salvenor a Pioague, término de la otra tierra que está junto a la de Muresinu, después a la pegna de baxo del monte de Santu Imbiricu y va a la de Barusone Judas; de allí a tierra de los Seques y buelve a la de Muresinu. Testigos: Juan Quatrosque mandator de libres y Georgi de Vanar su ermano.
189	1130-1140	92	Yo el abat Bernardo pongo en este libro de Susanna Cartta que fue entera de San Salvador y la tomó por mujer Gosantín de Eti Guerra. Súpelo yo y enbiéle a Juan Farre que era mandador de la iglesia para echarle por ser siervo de pauperos y Juan le apartó protestando con testigos que no se devía de dar parte de hijos al padre si bolví. Testigos que se allaron presentes: Gosantín de Retas mandator de libres y Franco Cartta y donde iso su parte en corona su curador Gosantín de Tori Coque Mandiga y Dorgotori Pala y Dorgotori de Logu.
227	1130-1140	104-105	Tomó Juan de Tilergu siendo esclavo de Pauperos mi esclava Furada Pulla a larga, aviéndomela yo casado con mi esclavo Gosantín Pala y yo le hise hezar del patrón de la iglesia de San Miguel Gosantín de Tori porque no quería que abitasse con mi esclava protestando testigos a don Gitimel de Tori, a Juan Quatrosque, a Itocor de Valles y otros hombres buenos de la villa de que si bolví no avía de dar de los hijos a pauperos. Y aviendo hezo hijos, me puso pleito Gunari de Tori Pelincari pidiendo parte de los hijos. Y yo pleitée y gané porque quando tomó Juan de Tilergu a Furada Pulla mi esclava a larga, la tomó y me la caçé con mi esclavo. Jugaron que yo diesse testigos y di a donnu Gitimel de Tori y a Juan Quatrosque y Itocor de Valles de cómo avía hezado a Juan de Tilergu que era esclavo de pauperos de mi esclava. Y juró Saraquino Querellu que era siervo de la iglesia después de mis testigos y diéronme sentensia de que todos los hijos fuesen míos. Testes: el curador donnu Gosantín de Tori Coque Mandiga en cuja corona hizo el pleito, Gunari de Tori Pelincari y le gané; donnu Pedro de Serra de Jerusale y el arsobispo donnu Pedro de Canetu y su jágono donnu Marián de Ponte que hiva con él.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale
240	1130-1140	115-116	Pleitearon conmigo los vasallos de Salvenor, libres y esclavos, por el salto de Pirettu que avía comprado el abat Bernardo y el juez Gunari señaló las tierras con el popular que avía en medio y tuvieron pleito en el término diciendo que salimos del y fuimos allí con el curador Gosantín de Tori Quoque Mandiga y con Itocor de Terre y con Gunari de Tori hijo de Gitimel, y con Pedro de Serra hijo de Niscoli y con Gosantín de Tori que era pupillo de la iglesia de San Miguel y con toda la villa, libres y esclavos. Y fue Seraquín Querellu siervo de la iglesia de término en término como me lo señaló el juez Gunari y salióme por testigo el curador y Juan Quatrosque mandator de libres, testificando que me le señaló así el juez. Y los libres y esclavos de la villa se dieron el dizezo a mí y me le bendixeron el popular que estava en medio dentro de los límites de lo que me avía dado el juez Gunari, la ena de Lauretu con todo el bosque así ariba a término de la doméstica de Cotinatta, que dio a la iglesia Dorgotori de Uxan y yo di al curador una libra de plata. Testigos: el curador Gosantín de Tori Coque Mandiga y Gunari de Tori y Pedro de Serra y Juan Quatrosque mandator de libres.
285	1130-1140?	131-133	Yo el abat Lamberto ago este asiento de un pleito que tuvo conmigo el obispo de Ploague donnu Gualfredo con todos los hombres de la villa, libres y siervos, por el salto de Planu y de Pirettu, porque le querían por popular de la villa de Ploague. Pleitearon en corona de Gosantín de Tori, curador de Fiolinas y yo dixé que no quería responder si no en corona de juez. Fui al juez Gunari de Lacon; pedile mersed que se hoisse este pleito en su corona y él como buen señor, mandó al curador que no viesse esta causa sin su corona. Ellos vinieron a corona del juez otro día de la Pascua de Majo y pleitearon conmigo, venien el obispo con los hombres de la villa de Ploague. Dixo el obispo por sí y por ellos: «Por qué nos quita el abat de Salvenor el salto de Planu y de Pirettu, que era popular de la villa de Ploague?». Dixé yo que era popular de la villa de Salvenor y todos sus basallos, libres y siervos, de buena voluntat lo dieron a San Miguel. Dixo el obispo que «La villa de Salvenor no tenía que ver». Y estando en quisiones se levantó Itocor de Lacon, pupillo de la casa de San Miguel y rogó al juez que nos aiustasse y el juez Gunari de Lacon mandó a Gantín de Tori, curador de Fiolinas, que fuesse con hombres de la curadoría a ver este salto y nos aiustasse. Y Gosantín de Tori curador hizo convocar los hombres de toda curadoría por corona a Ploague. Fue el curador con el obispo y yo con todos los hombres de la corona y vio y señaló con los de la corona para Salvenor: desde el popular de Agustana hasta el camino que ba de Agustana a Ploague, passa el camino a término de la tierra de doña María de Tori y de Sierra y sale a la margen de Domo Majore. De hái por la margen hasta el claro de la fuente de Domo Majore, de allí a la escala de s'Ilique que passamos de Domo Majore, de allí va assu cotinargiu que está junto al camino que passa de Agustana a Ploague, passa el camino a los morales que están juntos; de allí a la margen de sos Lacos; de allí allí al camino que va de Salvenor a Anglona y Ploague; de allí a la cruz que está en el vallesito como passamos a Ploague de Pirettu; de allí a Coronalba, baxa a la doméstica de Tergu, passa el camino que bamos a Gisarcu. De allí a Carrucargia; de allí todo por la sierra de Bolorique, de allí baxa al vallesito Pedroso; de allí todo por la vena a término de Iscovedu, de allí al moral que es término de Iscopedu, baja todo por la sierra a la fuente de Cotinatta, baxa por el río a la doméstica de Sacargia. Desta manera señaló Gosantín de Tori curador con todos los hombres de corona, y destes términos abaxo dio para San Miguel. Y al obispo y hombres de Ploague dio destes términos ariba y mandó que yo les diesse tres libras y media de plata. Agradó este consierto al obispo y a los de Ploague, libres y siervos y yo, por darne así este salto según está señalado, por quitar pleitos aconsejádomelo Itocor de Lacon, les di dos libras y media de plata y un cavallo por una libra con que les ajusté a tres libras y media, asentando de no aver pleito por quanto fuesen las villas de Ploague y Salvenor. Después fuimos y dimos relación al juez Gunari de Lacon deste consierto y le pareció bien y ordenó que en Santa María de Agosto en corona de logu firmassemos este ajustamiento y le firmamos como ariba está escrito con voluntat de ambas partes. Testes: el señor juez Gunari de Lacon; Gosantín de Tori curador de Fiolinas; Gosantín de Tori Errecane; Barusone Judas.
277	1130-1147	126	(...) hermana y la mitad en Justa Capra y la mitad en su hijo Furado Quervu y la mitad de Justa Merelle y María Merelle entera y tres quartos en Elena Capra y tres quartos en su hija, y un quarto de Justa Armunja y dos días en su hija y un día por cada uno en todos los de Ploague. Testigos: Gitimel de Tori, Gosantín de Tori y Bosovequesu de Tori.
278	1130-1147	126-127	Dio a San Miguel María de Tori hija de Muscunjone de Tori por su alma su casa de Putzo Mayor con tierras, viñas y hombres: la mitad de Furado Follesu y la mitad de Juan Telle y la mitad de Estefan Ala y un quarto de Juan Pithio y un quarto de Furado Cucalis y la mitad del hijo de Juan Telle que avía hecho entonces y un quarto de Susanna de Ruii y dos días de su hermana María y un día de Seraquina Casada y un día en su madre. Testigos: Itocor de Tori y Gosantín de Tori Radonju
236	1140-1191	112-113	Yo el abat Plácidu, que pongo en en este libro. Dio a San Miguel Georgia de Tori por su alma su parte de la casa de Domos Novas con voluntat de sus ermanos Gunari de Tori y Pedro Serra, corte, tierras, vigna y salto. Partimos los hombres de la casa yo y Gunari de Tori: cotejamos tres quartos de Juan Giripai y un quarto de Pedro de Vonique a una parte y a Justo de Vonique entero a la otra; yo tomé tres quartos de Juan y un quarto de Pedro y él a Juste; cotejamos tres quartos de Juan Giripu y un quarto de su ermana Furada a una parte y la otra a Juste de Vonique entero, yo tomé a Juste y él tres quartos de Juan y un quarto de su ermana. Pidióme que yo diesse la mitad de Juste y yo se la di y él me dio la mitad de Juan; cotejamos tres quartos de Susana Puliquella y un quarto de su hija Fura a una parte y otra a Bárbara Runquina entera; yo tomé tres quartos de Susana y un quarto de su hija, y él tomó a Bárbara; cotejamos la mitad y dos días de María Tritu a una parte y a otra la mitad de Juan de Bonique, yo tomé la mitad de Juan y él la mitad y dos días de María; cotejamos un quarto de Furada Giripu a una parte y un quarto de la hija de Egittu a otra, yo tomé el quarto de Furado y el quarto de la hija de Egittu; cotejamos tres quartos de la hija de Juan Giripai, Greca, a una parte y a la otra dos días de Georgia Runquina y dos días de su hija y la mitad de su nietta, yo tomé tres quartos de la hija de Juan y él tomó dos días de Georgia y dos de hijos y la mitad de su nietta. Y quando en común y quanto de Egittu y Gosantín de Bonique partimos la vigna de Agianu me dio a cada uno y quedó en común la corte y el salto de Puttu Altu y la cagna de Silas a testigos Itocor de Campu Cresquente, Gosantín Corsu, Pedro de Querquetu y Gavino Giripai.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale
237	1140-1191	113-114	Dio a San Miguel María de Querqui casa de Urgieque con tierras, vignas y salto quanto tenía en la casa y la parte que tenía su hija Preciosa en Biliquenor y hombres que tenía en Urgeque: la mitat de Simón Pinna, la mitat de su mujer Susana Tifine, la mitat de hija Justa, la mitat de su hij Furado; la mitat de Elene ermana de Furada, la mitat de Justa Pinna ermana de Simón; Pedro Arra entero, un quarto de Isquensi Pinna. Y su parte del salto de Coquinatorgiu, que era de su agüelo Pedro de Gunale, que partía con Terquis de Uxan y con Terquil de Gitil. Testigos: donnu Marián de Campu, Gosantín de Tori y Bosovequesu su ermano.
239	1140-1191	114-115	Dio a San Miguel Muscu de Tori su parte quanto tenía en Salvenor: corte, vigna, saltos, tierras y hombres que estaban en la casa: un quarto y dos días de Juan Pala y su mujer María Passarata entera y dos hijas sujas enteras, Justa y Subia y un quarto y dos días de Andrés su hijo y Subia Pala entera ermana de Juan Pala y mitat de Juan Turdo su hijo y la mitat de su hija Justa Turdu y un quarto de Gavino Carruqua y tres días en el mes de Susana Caruqua y dos días de su hijo Gosantín Tancute y su parte del salto de Monticla con la mitat de la vigna de vingia Majore y la doméstica de Gurrelle, desde la era como passa el sulco a término del de los Erecanes y passa a Tremen Mannu que es de Monticlu ariba y tuerce al río y su doméstica de agru de Cangio que partía con Gitimel de Tori y su doméstica de argiola de Istefane entre ríos que afronta a la de San Pedro y su doméstica de Domo Majore que partía con Gitimel de Tori y su doméstica dessu Furrú dessu monte de Domo Majore que partía con Gitimel de Tori y su parte del salto de Ducones. Testigos: Gitimel de Tori y Gosantín de Tori Radongiu y Bosovequesu su ermano.
244	1140-1191	118	Hise trueco con el abat de Sacargia donnu Benedito: él me dio a Luçía Farre entera, hija de Juan Farre, siendo casada con mi esclavo Bonifigio Catta, antes de aser hijos y yo le di a Marcusa de Guin entera, que era casada con su esclavo Baltasar, con voluntat suja y mía. Testigos: Gosantín de Tori Radongiu y el curador Gosantín de Tori y Gosantín de Musquianu de Altasar.
253	1140-1191	120	Compré de Comida de Aquencas su parte de la vigna que tenía en Quías con voluntat de su mujer y hijos y le di un quarto de Gosantín Gulesu, y un quarto de Pedro Gulesu y un buei domado en dos sollos y dos sollos de vigna en Baroto y un colçón en dos sollos y medio y un sago y quatro obejas en sollos y medio. Testigos: Comida de Carvia y Juan Quatrosque y Estevan Catta.
279	1140-1191	127	Dio a San Miguel Itocor de Tori por su alma un quarto de Furado Cucalis. Testigos: Itocor de Tori su primo y Dor- gotori de Tori Manos Varias
281	1140-1191	127	Dio a San Miguel Bosovequesu de Tori a Lenaqui Titu entero y su hermano Gitimel entero y la mitad de su madre y la mitad de su hija y la viña que había comprado en Duos Nuraques y el salto de Adilique y la tierra de sos arcos de Pisquina. Testigos: Gosantín de Tori su hermano y Gunnari de Tori y Itocor de Terre.
282	1140-1191	128-129	Yo el abad Lamberto que hago memoria de pleyto que me puso el obispo de Ploague donnu Manfredo con los vassallos de la villa de Ploague, libres y siervos, por el salto de plano y de piretu, porque le quería para poblar acerca de la villa de Ploague. Pleyteáronme en corona de Gosantín de Tori curador de Fiolinas y yo le pedí merced al curador, que no les quería responder hasta estar en corona del juez y él me dixo que «No hago nada hasta tener orden del juez». Y yo fui a mi señor el juez Gunnari de Lacon y le pedí merced que se viesse este negocio en su corona y él mandó al curador que no le jusgasse sin su corona y ellos vinieron a corona del juez Gunnari ... día de Pascua de mayo y pleytearon conmigo y yo dixé ... y señalaron a San Pedro. Vino el obispo a San Pedro con los libres y siervos de la villa y habló el obispo por sí y por ellos alegando que «El salto de plano y Piretu, por qué causa le tiene el abad de Salvennor, que es del pueblo de Ploague?». Y yo le dixé que era popular de la villa de Salvennor y los hombres de Salvennor libres y siervos quantos avía, voluntariamente le dieron a San Miguel y él dixo que la villa de Salvennor no tenía derecho. Y estando en cuestión se levantó Itocor de Lacon, que era pupillo de la casa de San Miguel y rogó al juez que nos compusiesse y el juez Gunnari eo donnu bonu, mandó a Gosantín de Tori curador de Fiolinas que fuese a ver este salto y nos compusiesse. Y Gosantín de Tori hizo convocar toda la curadoría por corona de Ploague y con hombres de corona fue a ver y lo vido y nos compuso y nos partió el salto a voluntad y agradó de ambas partes, dándome por San Miguel desde corona de Culumbos y baxa a la cruz del vallecito que passa de Escobedu a Ploague y passa al camino que baxa de Ploague a Salvennor a la cruz que está entre Forquillos eo bivios como van a Anglona y Ploague. De allí al camino que passa de Augustana a Ploague, passa camino a la escala de su hilique Claru a la fuente de Domo Mayore, todo por la margen del claro de Domo Mayore, y buelve a la tierra de Marián de Tori Grasso. De allí a su impletorju de Agustana, a la cruz de su castru; de allí al camino que passa de Salvennor a Ploague. Desta manera me le señalaron y dieron este salto; de donde dize este asiento abaxo y quedando al obispo y villa de Ploague de allí ariba. Anadiéndoles yo con consejo de Itocor de Lacon que fue pupillo de la casa de San Miguel y porque me lo ponía Gosantín de Tori el curador, les di dos libras y media de plata y un cavallo en libra, aiustando tres libras y media por no aver pleito por quanto durasen ambas villas. Después venimos a corona aiuntarnos en Santa María de Agosto y diximos al iues el consierto que hisimos y le pareció bien y lo firmamos. Testigos: el iues Gunari de Lacon, Gosantín de Tori curador de Fiolinas y Gosantín de Tori Errecane y Barusone Judas.
283	1140-1191	129-130	Yo Bárbara de Gunale doi a San Miguel de Salvenor, por mi alma, mi casa de Gultiocor y de Sporlato con saltos: el salto de Ispitinei mi parte y mi parte del salto de piras de Veraque y mi parte de la vigna y tierras de agrile y la vigna que plantó mi ermano en tierra mía y con mis siervos. Doi de hombres un quarto de Gosantín de Ogianu y un quarto de su hija María y un quarto de su nietta Justa y un quarto de Gavino Meriale y la mitat de Forastico de Hena y la mitat de Juan Miriale y la mitat de Georgia Miriale y la mitat de Justa Persa, y la mitat de su hija Susana y la mitat de su hija Elena, a Juan d'Ogianu entero, la mitat de su hija. También doi mi parte del salto de Gaugu y mi parte del salto de Gerti que está en Nurra, mi parte de la salina. Testigos: Gosantín de Atén, Gosantín de Tori, Itocor de Carvia, Marián de Serra, que eran sus ermanos

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale
284	1140-1191	130-131	Vino Pedro de Flumen de Villa Alba y huióme con la esclava de la higlieia María Pira de Salvenor. Fue en seguimiento Gosantín de Tori, pupillo de la casa de San Miguel y alcansóle con ella en Orrea Pitina. Prendióle y trájole y hechóle de la esclava de la igleçia, notificando a testigos que si bolvía no avía de dar de los hijos que aría con la esclava de la iglesia al padre. Testigos: el curador Pedro de Serra de Jerusale, que era curador de Anglona y Gosantín Carcallia; Marián de Tori Camparellu; Gunari de Saros.
316	1191-1198	147	Donación de Barusone de Varru. Yo el abad Ugo traté a Barusone de Varro, el de Save y me dio por su alma la viña de Coraque con la parte quanto le pertenecía de viña y fruta de tres partes una y me dio la possession de cinco partes una de la fuente abajo y me dio la tierra que está junto a la nuestra de Valle de Funtana, junto a la viña de Pedro Capillo y la tierra de Plano del camino abaxo como van los de Cortinque a Otila y el otro pedaço de las tierras que está del camino arriba y me dio en Pedro Cocone un día en un año y dos días en el otro año y si hazían hijos, tener nuestra parte y de María Catha dos días del año y de su hijo un día el año y un día del año en su sobrino. Testigos: donnu Itocor de Carvia y donnu Pedro de Athén curador y donnu Pedro de Sevin, que era mayor y toda la corona.
15	1198-1218	23	Hize comutación con donnu Comida de Serra Pirella yo le di las tierras que tenía en Argillo y él me dio la tierra suya que era de donnu Ithocor de Lacon, que tenía en Porrivu terminando por todo el río y buelve por todo el camino mayor y llega a la mía de valle de Gutu. Testes que se hallaron donde hizimos esta comutación: Comida de Iscanu, Itocor Cathari y el clérigo de San Pedro donnu Cebrián Locco y Andria Carboni su criado.
16	1198-1218	23-24	Tuve pleyto con Bera Conju que era libre, por ser casada con el siervo de San Miguel, por la prole que hizo con Comida Tanca criado o esclavo de San Miguel y no me quería dar y yo le puse pleyto en corona del juez Comida en San Gavino y ella concertó conmigo en corona del juez Comida y partimos la prole: yo tomé el hijo mayor llamado Juan y ella tomó a Furado por ser libre y de allí adelante, de hijos quantos habían de nacer que fuessen esclavos de San Miguel. Testes: mi señor juez Comida y donnu Marián de Maronju que pleyteava por San Miguel y donnu Gunnari de Maronju y donnu Itocor de Navithán y toda la Corona.
18	1198-1218	25	Compré de Garule de Yana, tomándosene a su cargo en todo por su hermano, lo que tenía en Justa Murta un día del mes y yo le di 1 bisante. Testes: Gosantine Plana, Pedro de Varru, Furado Pira y Gantine de Ponpas
3	1218-1229	12	Partición de hombres o pleyto de partición Yo Ticju, abad de Salvennor, que hize partición con Susanna Manata, que era libre por los hijos que había hecho con Pedro Meloni siervo de San Miguel y no me quería dar parte. Y ella se ajustó conmigo por partir los hijos por yguales partes, tanto los que había hecho como los que haría en adelante. Testes: clérigo de Muros Pedro Taras y clérigo de Fiolinas Pedro de Carvia, Pedro de Serra de Irbosa, Comida de Gitil, Dorgodori de Scano testigos.
5	1218-1229	13	Pleyto de Bárbara Murja. Yo Ticju, abad de Salvenor, pleyté con Pedro Pinna Papitari en corona de juez en kerki de sinotu por los hijos de Furata Murja que era sierva de San Miguel de Salvennor. «Diga por qué me los quita?» Y él me dixo: «Porque Furata Murja era muger de mi siervo y tenía parte en Furata Murja». Y yo le dixé que Furata Murja, huyendo de mi poder y mandamiento, y trahéndola a mi poder e ymperio, y sin casarla con marido alguno, hizo estos hijos. Juzgaron que yo traxesse testigos a Pinna que testificassen que era assí como yo dezía. Y Pedro Pinna Papitari el día de sinotu entero se levantó en corona y dixo: «Yo no quiero pecar porque he visto mandándole a Furata Murja la mitad por San Miguel». Y entonces me dieron en juyzio la mitad de todos los hijos y que mandasse y me sirviessé de la otra mitad hasta traer los testigos a Pinna Papitari, porque eran marido y muger y no los pudo haver y él vio que le ganava, quisose consertar conmigo campania y yo me conserté de y adelante a tener el al varón Gantín Murja y a San Miguel quedasse la hembra llamada Bárbara. Testes: Gantini de Athén, Archatu Comida de Serra Pirella, Comida Porcu, Gantine Ispano testigos.
6	1218-1229	14	Yo Ticju, abad de Salvennor. Dio Pedro Kerello a San Miguel, por su alma, la mitad de su huerta de Trifunu en penenthia, que es término al lugar llamado su Cannetu de Sorra eo cañaveral entre una y otra parte de los hijos de donniquellu (...) y se llega entre las dos partes al cañaveral de San Miguel in gotale rathoru de, si bivia, plantarle todo el huerto a cañas en común con los de San Miguel y partir ygualmente las cañas. Y si moría él en esse mal, plantarle con los de San Miguel sus hijos como prometía de hazerlo su padre dellos y si esto no querían hazer sus hijos, gozassen los de San Miguel la mitad desta huerta plantándole o sembrándole de lo que quisieren. Murió Pedro Kerellu y el clérigo Gantini Caponti, que era entonces hermitaño en la casa o yglesia de Murusas, fui y los combidó a plantar y no quizeron y dixeron que «Este año comámosle con la labor que podremos: y otro año le plantaremos». Y mi armentarju embió el siervo de San Miguel a Juan Pisque por arar la parte desta huerta y aró la mitad y los hijos de Pedro Kerellu se le llenaron todos sin querer admitir hombre por parte de San Miguel y mi armentarju, pleyteando con ellos en corona del mayor de scolca de Pedro Corbella, les ganó y ellos pidieron gracia de dexarles lo que habían ya sembrado y dixeron, que «Nuestro padre lo dexó a la yglesia y nosotros por el alma de nuestro padre. Y por esto salimos de pleyto queriendo que ni nosotros, ni otro por nosotros levante pleyto contra hombre alguno de San Miguel en la mitad deste huerto». Testes deste pleyto que hazían contra mí hombres: el mayor de iscolca Pedro Corbella, Gantini Solina, Ithocor Tanda y ambos sus hermanos, Gantine y Pedro testigos.
19	1218-1229	25	Compré de Comida de Martis Longu, lo de Chokinas, un día y medio en Bárbara de Meyana y un día y medio en su hija y dos días en el hijo Jannari y un día en el hermano de Juan y un día en Granchu hijo de Juan. Y yo le di un buey cabo por cabo. Testes: Dorueni de Nurechi, Dericor de Carvia y Pedro Vaca.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale
20	1218-1229	25-26	Pleyto ganado de los hijos de María Carboni. Púsome pleyto Marián de Kerqui de Codronjanu en los hijos de María Carboni en Pedro, Gantín y Elene, en corona de Gantín de Thori procurador de Fiolinas y dixo: «Por qué el abad de Salvennor me quita la parte y no me da de los hijos de María Carbone, pues los hizo con mi esclavo Gantín Pala?» Y yo dixe que María Carbone era esclava entera de San Miguel y assí los hijos son esclavos enteramente de San Miguel. Y él dixo: «María Carboni era muger de mi esclavo». Y yo dixe: «La esclava de la yglesia no la he casado con tu esclavo, ni yo, ni otro señor de la yglesia». Y él dixo que: « Sí, son hijos de mi esclavo». Y yo le dixe que: «Mi esclava tuvo parte con quien quiso, y si fue con tu esclavo, no eran marido y muger, ni se casó con voluntad de sus amos». Y él dixo: «Con tu voluntad y mía los casamos, a tu esclava y a mi esclavo». Diéronlo término que traxesse testigos y no los traxo. Pusiéronle a dos y tres términos tiempo y no los pudo haver. Y Marián de Maronju preguntó a la Corona y ellos dixerón que se diesse juramento al hombre de San Miguel y si jurava como yo dezía, haver ganado definitivamente y no haver lugar a este pleyto más en adelante, ni a él, ni a otro por él. Y el hombre de San Miguel Simeón Pinna juró y ganó. Testes: el curador Marián de Maronju, en cuya corona gané: Gantine de Tori Pira; Pedro de Serra de Irbosa, testes.
21	1218-1229	26	In nomine Domini. Amen. Yo, el abad Allu, que pongo en este libro casamientos de los esclavos y de las esclavas de San Miguel de Salvennor porque casavan las esclavas de la yglesia con libres y los esclavos con libres y la yglesia de San Miguel no tenía de los hijos
22	1218-1229	27	Expulsión de la libre de la casa del esclavo de San Miguel. Vino Vera de Serra a la casa donde estava Pedro Loco que era esclavo de San Miguel y hizo hijo con el esclavo de San Miguel y no quería dar parte a San Miguel de la prole. Y yo con el procurador de Fiolinas Itocor de Kerqui Rubiu y con los vezinos de la villa de Salvennor, hechamos a Vera libre de la casa del esclavo de San Miguel llamando testigos y notificándoles que si bolví a la casa donde estava con el esclavo de San Miguel, serían todos los hijos esclavos de San Miguel. Testes que estavan: el clérigo de San Antimo, Pedro de Carvia, el clérigo de la corte Gantín Caponti, Ithocor de Tori Rubiu procurador de Fiolinas; Comida de Tori de Salvennor testigos.
23	1218-1229	27-28	Vino Vera Carica que era libre a casa de Comida Pinna, hijo de Xisto Pinna, esclavo de San Miguel y yo, porque no quería que estuviesse en casa del esclavo de San Miguel, fui con Ithocor de Tori Rubiu procurador de Fiolinas y con el clérigo de San Antimo y con el clérigo Pedro de Carbia y el clérigo Gantini Caponti y Comida de Tori de Salvennor y con otros de la villa, y hechámosla. Y si bolviesse a la casa del esclavo de San Miguel a estar, que serían todos los hijos esclavos de San Miguel. Testes los sobre escritos testigos.
24	1218-1229	28	Vino Mingarda Dellella que era libre a casa del esclavo de San Miguel Andría Marsas. Y porque no quería que estuviesse en casa del esclavo de San Miguel, fui con Ithocor de Tori Ruvio procurador de Fiolinas y con el clérigo Pedro de Carvia de San Antimo y con el clérigo Gantín Caponti, y con Comida de Tori de Salvennor y con los de la villa y hechámosla, protestando que si bolví a estar en casa del esclavo de San Miguel, serían todos los hijos esclavos de San Miguel. Testes los escritos arriba testigos.
294	1218-1229	137-138	Compra de Hombres. Compré de Comida de Martis Longu, el de Coquinas, un día y medio en Bárbara de Meyana y un día y medio en su hija y dos días en su hijo Jannari y un día y medio en su hija y un día y medio en su hermano Juan y un día en Grancuo hijo de Juan y yo le di un buey, uno por otro. Testigos: Dorueni de Nurequi, Dericor de Carvia y Pedro Vaca.
300	1218-1229	139-140	Dio a San Miguel Siquigia de Tori, con voluntat de su marido Barusone d'Uxan su casa de Salvenor con quanto tenía: corte, tierra y vigna, en valle de Logiu la mitad y dos tierras en Domo Majore y tres tierras en Agru de Caniu y la mitad del salto de Valle de Lacon y la mitad del salto de Monticlu Latu y hombres la mitad de Gosantín Turdo, la mitad de su hijo Juan y un quarto en su madre Suvia Pala y la mitad de Juan Pala y un día y la mitad de su hijo Andrés Pala y la mitad en Elene su ermana y la mitad en Justa Cabra y la mitad en su hijo Furado Quervu y la mitad de Justa Merellu y María Merellu entera y tres quartos en Elene Capra y tres quartos en su hija, un quarto de Justa Armungia y dos días en su hija y un día de cada una en los de Ploague. Testigos: Gitimel de Tori, Gosantín de Tori, Bosovequesu de Tori En este blanco entra un capítulo que está borrado
304	1218-1229	142	Consierto con Susanna Manata. Yo Ticjo, abat de Salvenor, hise consierto con Susanna Manata, que era libre, por los hijos que avía hecho con Pedro Meloni, siervo de San Miguel y no me quería dar parte y ella consertó conmigo a partir a higuales partes, tanto los hijos que avía hecho como los que adelante avía de acer. Testigos: el clérigo de Muros Pedro Taras y el clérigo de Fiolinas Pedro de Carvia, Pedro de Serra de Hirbosa, Comida de Gitil, Dorgotori de Hiscanu.
309	1218-1229	143-144	Yo el abat Luteri pleitehé con Gunari de Vangios y sus ermanos por el salto de monte Surtaris, en corona del curador donnu Hitocor de Querqui, pretendiendo el salto de San Miguel que me avían quitado. Ellos dixerón que le conosían de su padre, que le posseía como sujo y yo dixe que assí como ellos le quitaron, le quitó su padre, porque el abat Jacobo se le ganó pleiteando con él en corona de donnu Marián de Marongiu. Jugaron provasse yo la verdat y yo saqué escritura como el abat Jacobo le hiso pleito y le ganó. Pedí al curador diesse juramento al siervo de la iglesia y no se le quiso dar y yo reclamé en corona y me apellé a corona de juez. Fui a corona del juez Marián y quexéme que no quería dar juramento al siervo de la iglesia. Mandó el juez al curador que diesse juramento al siervo de la iglesia y que fuesse a terminar y señalar los términos del salto. Diose el juramento; convocóse toda curadoría, fuimos al salto y púsome los términos conforme desía en el auto y como lo ganó el abat Jacobo. Testigos: el curador donnu Itocor de Querqui, en cuja corona gané donnu Pedro Taras plebán de Muros; Furadu de Tori de Quadrangianos; Gunari de Tori y Gavino Morzore.
314	1218-1229	146	Dio Itocor de Matrona y su muger a San Miguel de Salvennor por su alma todo quanto tenían: casa, viña y siervos en manos del abad y del camarlengo. Testigos: el capellán de San Nicolas Pedro Farre y Pedro Carta el de Ritu, Juan Furca y Pedro Furca.
321	1238-1250	150	Yo el abad Miguel de Sapatta de Salvennor pleyteé con el camarlengo de Sacarja por Jorgia Tolis, que se alçava sobre mi esclava, porque pretendía la mitad de la esclava de San Miguel.

Tabella n. 3, CSPA – Condaghe di San Pietro di Silki

A. SODDU e G. STRINNA (a cura di), *Il Condaghe di San Pietro di Silki*, Nuoro 2013

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
21	1065 ante	102-103	Postura De servis Ego prebiteru Petru Iscarpis ki ponio in ecustu condake de Sanctu Petru de Silki partithione d'omines ki feki cu nontho Petru de Kentu istafla. Prebiteru Petru Calfe fuit suo, e matrona fuit de Sanctu Petru de Silki; fekerun .IIII. fijos e pparthivimus a nnatias; isse levait a Gavini et a Gosantine, e Sanctu Petru le bait a sSusanna et a Jannia.	Registrazione di servi Io, prete Pietro Iscarpis, registro in questo condaghe di San Pietro di Silki la spartizione di servi che feci col nunzio Pietro de Kentu istafla. Prete Pietro Calfe divenne suo, e la moglie di questi di San Pietro di Silki; poiché avevano avuto quattro figli, li spartimmo secondo l'ordine di nascita: egli prese Gavino e Costantino, e San Pietro prese Susanna e Jannia.
22	1065 ante	102-103	Postura De servis Ego prebiteru Petru Iscarpis ki ponio in ecustu condake pro Petru Rasu ki fuit de Sanctu Petru de Silki, e Iusta Pettena fuit d'Ithoccor de Vosove e dessor frates; et ego pettilila a tottu frates suos et ad isse, e dèrunimila e ccoiuvaimusilos cum Petru Rasu, a boluntate de pare.	Registrazione di servi Io, prete Pietro Iscarpis, registro in questo condaghe che Pietro Rasu apparteneva a San Pietro di Silki, e Giusta Pettena a Ithoccor de Vosove e ai fratelli di questi; io la richiesi a ciascuno dei suoi fratelli e a lui stesso ed essi me la diedero, e la sposammo con Pietro Rasu, di comune accordo.
23	1065 ante	102-105	De servis Petru Caste e Iusta de Funtana coiuves furun, Iusta fuit de Sanctu Petru de Silki e Petru Caste fuit de Sancta Barbara d'Erthas; fekerun .II. fijos, a Gavini et a Barbara, e cken'esser alicando parthivos est mortu Gavini, ramsit ad in cumone Barbara.	Servi Pietro Caste e Giusta de Funtana erano coniugi, Giusta apparteneva a San Pietro di Silki e Pietro Caste a Santa Barbara di Erthas; fecero due figli, Gavino e Barbara, e prima che questi venissero spartiti Gavino è morto, Barbara è rimasta in comune tra noi.
24	1065 ante	104-105	Parthitura De servis Ego prebiteru Petru Iscarpis ki parthibi cun prebiteru Gavini Pithale a fijos de Istefane de Nussas e de Maria de Funtana, ki furun de Sanctu Petru de Silki, e de Sanctu Petru de Carieke. A Iusta et a Bona et ad Elene levaitilos Sanctu Petru de Silki; et a Migali et a Petronella et a Barbara et a Petru levaitilos Sanctu Petru de Carieke.	Spartizione di servi Io, prete Pietro Iscarpis, spartii con prete Gavino Pithale i figli di Stefano de Nussas e di Maria de Funtana, che erano di San Pietro di Silki e di San Pietro di Carieke. San Pietro di Silki prese Giusta, Bona ed Elena; Michele, Petronella, Barbara e Pietro li prese San Pietro di Carieke.
26	1065 ante	104-105	Parthitura De servos Ego prebiteru Petru Iscarpis ki parthivi homines cu nontho Petru de Kentu istafla, a fijos de Petru Calfe ki fuit suo, e matrona fuit de Sanctu Petru; fekerun .IIII. fijos, parthivi a nnatias, isse levait a Gavini et a Gosantine, e sSanctu Petru levaitila a sSusanna et ad Anania.	Spartizione di servi Io, prete Pietro Iscarpis, spartii con il nunzio Pietro de Kentu istafla i figli di Pietro Calfe: questi era suo, mentre sua moglie apparteneva a San Pietro di Silki. Pietro Calfe fece quattro figli, e noi li spartimmo secondo l'ordine di nascita: egli prese Gavino e Costantino, San Pietro prese Susanna ed Anania.
27	1065 ante	104-107	Levatura a llarga De servos Ego prebiteru Petru Iscarpis ki ponio in ecustu condake de Sanctu Petru de Silki pro Elene de Funtana ki fuit ankillia de Sanctu Petru de Silki, e llevaitila a llarga Ianne de Monte, e fekerun .IIII. fijos, a Maria et a Gavini et a Iusta et a Caterini. E ssende su fetu fattu, tenninde corona de iudike Barusone cun donnos de Ianne de Monte, cun Furatu de Sevin e ccun Comita de Gunale. Iudicarunimi a iura ca mi la levaran a llarga, et issara iurait su mandatore de clesia ca ad Elene de Funtana a llarga fekit levata, ki non fekit pettita alicando nen a donnu, nen a ccuilvertu per ista gruche; et issara mi torrarun tottu su fetu, e llevaimindelu. Testes: su donnu meu iudike Barusone e Mariane de Thori e Petru de Serra e Therkis de Nureki, ki 'nke fuit curatore in Romania, e Dorgotori de Sogostos e Dorgotori de Oiun e Dericcor de Capathennor e Dorgotori de Vosove e Furatu de Vosove, et totta corona in co vi fuit tottu Locu gollettu, in Turres, sa die de sinotu.	Rapimento di servi Io, prete Pietro Iscarpis, registro in questo condaghe di San Pietro di Silki che Elena de Funtana, serva di San Pietro di Silki, fu portata via da Giovanni de Monte, e insieme fecero quattro figli, Maria, Gavino, Giusta e Caterina. Dopo che nacque la prole, ricorsi nella corona del giudice Barisone contro i padroni di Giovanni de Monte, Furatu de Sevin e Comita de Gunale. Mi chiesero di dichiarare sotto giuramento che quegli me l'aveva portata via; anche il mandatore de clesia giurò sulla croce che Elena de Funtana era stata portata via 3 e che non era stata richiesta né al suo padrone né al colliberto; allora mi resero tutta la prole, e io me la portai via. Testi: il mio signore, il giudice Barisone, Mariano de Thori, Pietro de Serra e Therkis de Nureki, che era curatore di Romangia, Dorgotori de Sogostos, Dorgotori de Oiun, Dericcor de Capathennor, Dorgotori de Vosove e Furatu de Vosove e tutta la corona, nella quale l'intero consiglio regio si era riunito a Torres nel giorno del sinodo.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
31	1065 ante	108-109	<p>Kertu De servos Ego prebiteru Iorgi ki ponio in ecustu condake de Sanctu Petru de Silki. Tenni corona cun Comita de Gunale e ccun sos fiiastros pro Iusta Solina, ki fuit de Sanctu Petru de Silki, e llevantimila a fura prebiteru Francu kene mi la peter, et ego tenni de corona dessu donnu meu, de iudike Barusone, in Irbosa. Iudicarunili a iura ave latus de fijos de Maria de Kerki e non potterun iurare, e boluerunilu tenne su prebiteru ad ockiderelu, a prebiteru Francu, ca «tu nos mascasti, ki la levasti kene la peter». E ffugivit su prebiteru, e tennit a patronu a iudike; e naraitili iudike ca «fakemi voluntate de parthirevos kene iura de 'ssos». Parthirun issos primariu sos prebiteros anbos, ego levailu apus Sanctu Petru a prebiteru Istefane, et issos levarunilu a prebiteru Gosantine. Parthivi ego osca, posilu a Ianne ad una parte, ca fuit mastriu de fravica e de linna, et ass'atera parte posilu a Iorgi et a ffurata, ca furun puriles; issos levarunilu a Ianne, ca fuit mastriu, e sSanctu Petru de Silki levaitilos a Iorgi et a Furata, ki furun puriles. Testes: su donnu meu iudike Barusone et Ithoccor de Sevin et Egithu su frate e Iorgi d'Iscanu e Therkis de Nureki e Mariane de Valles e Gosantine de Cannas e ckita sua.</p>	<p>Lite per dei servi Io, ccc Giorgio, registro questo condaghe di San Pietro di Silki. Ricorsi nella corona, insieme a Comita de Gunale e ai suoi figliastri, per Giusta Solina, che apparteneva a San Pietro di Silki e mi era stata portata via da prete Franco senza chiedermela, ed io ricorsi nella corona del mio signore, il giudice Barisone, a Irbosa. Ingiunsero al prete Franco che dichiarasse sotto giuramento se possedeva diritti sulla metà dei figli di Maria de Kerki, ma non poté giurare, e volevano prendere il prete per ucciderlo, perché «tu ci hai mancato di rispetto – dicevano – quando l'hai portata via senza chiedercela». E il prete fuggì ed ebbe come patronu il giudice; e il giudice gli disse: «Fammi la cortesia di fare la spartizione senza che loro siano costretti a giurare». Dapprima fecero la spartizione dei due preti: io presi per San Pietro prete Stefano, ed essi presero prete Costantino. Dopo toccò a me fare la spartizione, e da una parte misi Giovanni, che era mastro muratore e carpentiere, e dall'altra Giorgio e Furata, che erano ancora ragazzi; essi presero Giovanni, perché era un artigiano, e San Pietro di Silki prese Giorgio e Furata, che erano ragazzi. Testi: il mio signore, il giudice Barisone, Ithoccor de Sevin, suo fratello Egizio, Giorgio d'Iscanu, Therkis de Nureki, Mariano de Valles e Costantino de Cannas e la sua guardia.</p>
32	1065 ante	108-109	<p>Postura De servos Bittoria de Nurra, fiaa ki fuit de prebiteru Gabini Pulla, e pettila a sSagio de Capriles, ki furun donnos de Vittoria de Nurra, et a Maria de Valles ki fuit donna sua, e ccoiivarunilos umpare. Fekerun .V. fijos, .IIII. feminas et .I. masclu; et osca, cando vennimus a parthire cun sardos, levaimus dessas feminas cana .II. ca furun sinkeras, et issu masclu, ca fuit semu, lassaimusilu ad in cumone. Posimusilas appare a Iorgia et a Greca, issos levarunila a Iorgia et ego a Greca. Posimusilas appare a Maria et a Furata, issos levarunila a Maria, et ego a Furata apus Sanctu Petru, et a Gavini dassaimusilu ad in cumone. Testes: su donnu suo.</p>	<p>Registrazione di servi Vittoria de Nurra era figlia di prete Gavino Pulla; la richiesi a Sagio de Capriles, il suo padrone, e a Maria de Valles, che era la sua padrona, ed essi la sposarono col mio servo. Vittoria ebbe cinque figli, quattro femmine e un maschio; in seguito, quando facemmo la spartizione con i sardi, prendemmo due femmine per ciascuno, perché erano sane, e tenemmo il maschio in comune perché era minorato. Mettemmo sullo stesso piano Giorgia e Greca, essi presero Giorgia ed io Greca. Mettemmo sullo stesso piano Maria e Furata, essi presero Maria, e io Furata per San Pietro, e lasciammo in comune Gavino. Teste il suo padrone.</p>
42	1065 ante	114-117	<p>Kertu De servos Ego piscopu Iorgi ki ponio in ecustu condake de Sanctu Petru de Silki a Muscu de Ioscla et a Lukia d'Ispata, ki furun fiias de Iulitta de Ioscla e de Petru Frabu, ki furun intregos de Sanctu Petru de Silki e ffugiruninke a Gallul; et ego posinkelis in fattu a iudike ki las aveat, et ego pettililas narandeli ca «de Sanctu Petru sun tottos .IIII. intregos». Et isse naraitimi ca «a Therkis d'Orbei et ad Egithu su frate los dei». Et ego andai a Salasa ad uve los iusserat, e naraili ca «torratemi sas ankillas meas, ki sun pecuiaries de Sanctu Petru», e no mi las torrait. Et ego andai a ccorona dessu donnu meu, de iudike Barusone, a Curcaso, e nnuntharunimilu e bennit, e kertai cun ille e binkilu ca furun servos de Sanctu Petru in co los tenni a nnumen. Testes de ca vinki e mi los torrait: su donnu meu iudike Barusone e donnu Mariane de Thori e donnu Dorgotori de Vosove e donnu Petru de Serra, e maiorales cantos vi furun. Et osca levaitimilas a llarga e ccoiuvaitilas cun servos suos sene mi las peter; a Muscu coiuvaitila cun Ianne Gemellu, et a llukia deitila a sSimione de Cuniatu. Et ego vocailos a ccorona dessu donnu meu, de iudike Barusone, ca las coiuvait ad</p>	<p>Lite per dei servi Io, vescovo Giorgio, registro in questo condaghe di San Pietro di Silki la vertenza relativa a Muscu de Ioscla e Lucia d'Ispata, figlie di Giulitta de Ioscla e di Pietro Frabu, che erano serve di San Pietro di Silki per intero ed erano fuggite in Gallura. Io andai a cercarle dal giudice di quel luogo, che le aveva presso di sé, e glielie chiesi adducendo: «Costoro sono tutti e quattro servi di San Pietro per intero». Egli mi disse: «Le diedi a Therkis d'Orbei e ad Egizio suo fratello». Andai a Salasa, dove le aveva condotte, e gli dissi: «Restituitemi le mie serve, che sono proprietà di San Pietro», ma non me le restituì. Mi rivolsi alla corona del mio signore, il giudice Barisone, a Curcaso, e così fu chiamato in giudizio Therkis d'Orbei: costui venne, gli mossi lite e lo sconfissi in giudizio perché esse erano serve di San Pietro e come tali le avevo registrate. Testi della mia vittoria in questa causa e della restituzione delle serve: il mio signore, il giudice Barisone, donnu Mariano de Thori, donnu Dorgotori de Vosove, donnu Pietro de Serra, e tutti i maggiorenti che erano presenti. In seguito Therkis me le prese e le sposò con i suoi servi, senza chiedermela, e sposò</p>

(42)	(1065 ante)	(114-117)	tortu meu; et issos kertarunimi c'«a boluntate de pare los coiuvaimus». Kerverunilis destimonios e no los potterun aver; iurait a gruke su mandatore meu, Bonellu, ca «ad tutturo dessu donnu meu los coiugarun, e meu»; torrarunimilas issara in corona cun fios cantos avean, avende Muscu duos fios fattos, a Petru et a Iusta et a Ianne. Testes: su donnu meu iudike Barusone e donnu Mariane de Serra et Ithoccor de Varru.	Muscu con Giovanni Gemellu e Lucia con Simeone de Cuniatu. Io lo citai nella corona del mio signore, il giudice Barisone, perché le aveva sposate contro la mia volontà, ed egli ribatté dicendo: «Li abbiamo sposati col loro consenso». Gli fu richiesto di presentare dei testimoni, ma non poté trovarne; il mio mandatore, Bonellu, giurò sulla croce dicendo: «Li sposarono contro la volontà del mio signore e mia». Allora mi restituirono le serve nella corona insieme ai figli che avevano, poiché Muscu aveva avuto due figli, Pietro e Giusta, e anche un terzo, Giovanni. Testi: il mio signore, il giudice Barisone, donnu Mariano de Serra e Ithoccor de Varru.
Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
43	1065 ante	116-117	Kertu De servis Ego piscopu Iorgi ki ponio in ecustu condake de Sanctu Petru pro cando 'nke fugivit Maria de Canake, ki fuit ankillia intrega de Sanctu Petru de Silki, e ffuraratinkela Migali Aketu, ki fuit servu de Mariane de Castavar .III. pedes e pede de Sancta Maria de Cotronianu; et a mimi, ca mi parvit male ca mi la furarat, e cca vi aveat paperu, e cca fuit seneke, andâvi e llevaindela, e ttorrailla assa domo de Sanctu Petru. Et avendemila levata, se mi armait etro Migali Aketu, e llevaittimindela etro a llarga. Et a mimi, ca mi 'nde aveat fattu turpe duas vias, andâvi cun sos servos de Sanctu Petru e llevaindela; et avendemila levata ave Cotronianu uve fuit cun illa, me secutait in via Mariane de Castavar, e nnaraitimi ca «dassatelos umpare, e ssi faken fetu prode nd'appat Sanctu Petru dessa parte mea». E kertande gasi umpare andaimus a Ficulinas de Castellu, uve fuit su curatore donnu Mariane de Vosove, e posimus-nollu a destimoniu, e dassaimusilos umpare, in fine de, si fakean fetu umpare, d'esser tottu de Sanctu Petru, e de non bi aver bias Mariane. Testes: Dorgotori de Gunale et Ithoccor Manata armentariu de Sanctu Gaviniu e Gosantine de Nurdole e Iorgi Locco e Ianne Pupusellu; e ssorti kertu nd'at esser, non dubitet ispiiarelu donnu ki bi aet esser in Sanctu Petru.	Lite per dei servi Io, vescovo Giorgio, registro in questo condaghe di San Pietro la vertenza relativa alla fuga di Maria de Canake, serva di San Pietro di Silki per intero, che ci fu portata via da Michele Aketu, servo di Mariano de Castavar per tre quarti e per un quarto di Santa Maria di Cotronianu. me dispiacque che me l'avessero sottratta, sia perché era coinvolto un paperu, sia perché il servo era anziano, e perciò andai da lui e gliela portai via, e la riportai nella domo di San Pietro. Dopo che l'ebbi ripresa, Michele Aketu si organizzò un'altra volta e me la portò via di nuovo. E poiché mi aveva offeso due volte, andai con i servi di San Pietro e la riportai via; e mentre la portavo via da Cotronianu, dove Michele stava con lei, mi raggiunse per strada Mariano de Castavar, e mi disse: «Lasciateli insieme, e se avranno figli San Pietro si goda la mia parte». E così, discutendo insieme, andammo a Figulinas de Castellu, dove risiedeva il curatore, donnu Mariano de Vosove, e gli chiedemmo di fare da testimone dell'accordo, e li lasciammo insieme a patto che, se avessero avuto figli, questi fossero tutti di San Pietro, e che Mariano non potesse accampare alcun diritto. Testi: Dorgotori de Gunale, Ithoccor Manata, armentariu di San Gavino, Costantino de Nurdole, Giorgio Locco e Giovanni Pupusellu. E se per caso dovesse esservi una lite, colui che reggerà San Pietro non esiti a ricusare qualunque pretesa di Mariano.
44	1065 ante	116-119	De servis Ego piscopu Iorgi ki tenni corona dessu donnu meu iudike Barusone pro Muscu de Ioscla ki mi mandicavan a ffura Therchis d'Orvei et Egithu; et ego tenninde corona cun illos, e binkilos ca fuit ankillia intrega de Sanctu Petru de Silki; et ego iurainde a gruke ca fuit de Sanctu Petru, e torraitimila issara su donnu meu iudike Barusone, avende .II. fios fattos, a Petru et a Iusta. Testes ante ken iurai e binki: donnu Mariane de Serra et Ithoccor de Varru e Petru de Serra, e maiorales cantos vi furun in sa corona. Et osca torrarun etro appare, a ffura co et innanti. E ssende umpare morivit su maritu, Ianne Gemellu; e pus co morivit Ianne Gemellu bennerun sos donos suos e llevarun totta sa casa issoro, canta paravan umpare, e domos e binias e .II. orrios plenos de lavoro e .II. cupas de vinu e .CL. argenthola de linu, e .XXX. inter discos e cconcas et .I. serviente et .I. mola; e iettarunindela, ad issa et assos fios, kene 'nde lis dare dessa casa, e Sanctu Petru levait si sos homines. Testes: Dorgotori de Roma et Ithoccor de Kerki e Petru de Setilo; custos vi furun kerra 'nde levavan issos sa casa, e Sanctu Petru levait sos homines.	Servi Io, vescovo Giorgio, ricorsi nella corona del mio signore, il giudice Barisone, per Muscu de Ioscla, che Therchis d'Orvei ed Egizio sfruttavano di nascosto; ricorsi nella corona contro di loro e vinsi, poiché Muscu era serva per intero di San Pietro di Silki; ed io giurai sulla croce che apparteneva a San Pietro, e il mio signore, il giudice Barisone, me la restituì subito, con i figli che aveva avuto, Pietro e Giusta. Testi dinanzi ai quali giurai e vinsi: donnu Mariano de Serra, Ithoccor de Varru, Pietro de Serra e tutti i maggiorenti che erano presenti nella corona. Poi Muscu e il marito tornarono nuovamente insieme, di nascosto come prima. E mentre stavano insieme morì il marito, Giovanni Gemellu, e dopo la sua morte giunsero i suoi padroni e si presero tutti i loro beni, che essi avevano acquistato insieme: immobili, vigne, due silos pieni di frumento, due botti di vino, centocinquanta matasse di lino e trenta tra ciotole e conche, una morsa e una mola; e allontanarono lei e i suoi figli senza dare loro parte di quella proprietà; San Pietro si portò via i loro figli. Testi: Dorgotori de Roma, Ithoccor de Kerki e Pietro de Setilo; essi erano presenti quando quelli portarono via quella proprietà e San Pietro si prese i figli.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
45	1065 ante	118-119	<p>Kertu De servis Ego piscopu Iorgi Maiule ki ponio in ecustu condake de Sanctu Petru de Silki pro Maria de Funtana, ki fuit ankilla de Sanctu Petru, e fforricâtula Dericcor de Martis e ffektivilu a Iuste Lassu et andaivi e llevaindelu pus co se fekit de servire; et isse vennit osca e furâtimindelu, et ego andaivi pro levarendelu e no mi lu voluit dare, narandemi ca «fiiu meu est». Et ego andai assu donnu meu, a iudike Barusone, e nnumthaitimilu a ccorona; e kertai cun illu e binkilu, ca l'aveat fattu in furrithu in s'ankilla de Sanctu Petru; et issara mi torrarun a mama e fiiu, uve fakeat corona in Curcaso.</p> <p>Testes: su donnu meu iudike Barusone e donnu Mariane de Thori e donnu Petru de Serra e Therkis de Nureki, curatore de Romania, e Dorgotori de Sogostos.</p>	<p>Lite per dei servi Io, vescovo Giorgio Maiule, registro in questo condaghe di San Pietro di Silki la vertenza relativa a Maria de Funtana, serva di San Pietro. Dericcor de Martis fornì con lei e Maria generò Giusto Lassu, e quando questi raggiunse l'età per servire io andai e glielo presi; in seguito Dericcor venne da me e me lo sottrasse, ed io andai da lui per prenderglielo ma non me lo volle dare, obiettando: «È mio figlio». Andai dal mio signore, il giudice Barisone, e questi lo citò nella corona; mossi lite con lui e vinsi, perché quel figlio l'aveva concepito in una relazione illegittima con la serva di San Pietro; subito dopo a Curcas, dove si teneva la corona, mi furono restituiti la madre e il figlio.</p> <p>Testi: il mio signore, il giudice Barisone, donnu Mariano de Thori, donnu Pietro de Serra, Therkis de Nureki, curatore di Romangia, e Dorgotori de Sogostos.</p>
46	1065 ante	118-121	<p>Kertu De servis Ego piscopu Iorgi Maiule ki ponio in ecustu condake de Sanctu Petru de Silki ca mi la furait ad Inbenia Plana Gosantine de Nurki, e Gosantine d'Arculiki a Borconani, et ego andavala kerende in adteru locu; et ego provaila a .IIII. annos de co l'avea fugita, ca fuit in Borconani, et ego andâvi et accatamila, avende .III. fios fattos, e giraitsemi et in mama et in fios; et ego andai a iudike Barusone a nNulabros, e nuntharunimilos a Gosantine de Nurki et a Gosantine d'Arculiki, e kertarunimi ca «mea intrega fuit Inbenia». Iudicarunilis d'issos a destimonios et a ccarta ca fuit issoro intrega sa mama de Inbenia, e non potterun aver nen carta nen destimonios; dêrunili 'ssara iura assu mandatore de Sanctu Petru, a fFuratu de Funtana, e iurait a gruke e binki in Inbenia Plana, fia ki fuit de Maria Plana, intrega de Sanctu Petru.</p> <p>Testes: su donnu meu iudike Barusone, ki mi la torrait issara in corona, e donnikellu Petru, maiore, et Ithhoccor de Thori, e Bosovekesu de Gitil, maiore.</p>	<p>Lite per dei servi Io, vescovo Giorgio Maiule, registro in questo condaghe di San Pietro di Silki che Costantino de Nurki e Costantino d'Arculiki mi sottrassero Imbenia Plana e la portarono a Borconani. Io andai a cercarla in altri luoghi ed ebbi le prove che si trovava a Borconani solo quattro anni dopo il suo rapimento; andai e la trovai là, insieme ai tre figli che aveva avuto, e quelli si rifiutarono di rendermi sia la madre sia i figli. Andai dal giudice Barisone a Nulauro e feci citare in causa Costantino de Nurki e Costantino d'Arculiki, e dibattemmo sul fatto che Imbenia fosse mia serva per intero. Fu richiesto loro di dimostrare con testimoni e con carte che la madre di Imbenia era loro serva per intero, ma non poterono trovare né carte né testimoni; allora si stabilì che il mandatore di San Pietro, Furatu de Funtana, si pronunciasse sotto giuramento, ed egli giurò sulla croce e io vinsi la causa su Imbenia Plana, che era figlia di Maria Plana, serva di San Pietro per intero.</p> <p>Testi: il mio signore, il giudice Barisone, che me la restituì allora nella corona, donnikellu Pietro, maiore, Ithhoccor de Thori e Bosovekesu de Gitil, maiore d'iscolca.</p>
47	1065 ante	120-121	<p>Petitura De ancilla Ego piscopu Iorgi Maiule ki li pettî muiere a prebiteru Istefane Solina, ki fuit servu intregu de Sanctu Petru de Silki, pettilila a Bittoria de Cannas e dêrunilila sos donnos suos.</p>	<p>Richiesta di una serva Io, vescovo Giorgio Maiule, chiesi moglie per prete Stefano Solina, che era servo di San Pietro di Silki per intero: chiesi Vittoria de Cannas e i suoi padroni gliela diedero.</p>
57	1065 ante	124-125	<p>Pro fetu de Iusta de Canake Ego piscopu Iorgi ki ponio in ecustu condake de Sanctu Petru prossu fetu de Iusta de Canake, ki mi levavan a ckerbiclia Niscoli d'Erthas et issos frates. Et ego tenninde corona de iudike Barusone in Turre, sa die de sinotu, e binkilos iurandende a gruke³⁴ ca fuit tottu su fetu de Iusta de Canake de Sanctu Petru, et issara mi torrarun sos homines a Sanctu Petru.</p> <p>Testes: su donnu meu iudike Barusone e donnu Mariane de Thori e donnikellu Petru de Serra e Bosevekesu de Gitil e Petru de Serra, e totu locu.</p>	<p>Lite per i figli di Giusta de Canake Io, vescovo Giorgio, registro in questo condaghe di San Pietro la vertenza per i figli di Giusta de Canake, che Niscoli d'Erthas e i suoi fratelli mi portarono via con la violenza. Io ricorsi nella corona del giudice Barisone a Torres, il giorno del sinodo, e li sconfissi in giudizio giurando sulla croce che tutti i figli di Giusta de Canake appartenevano a San Pietro, e subito essi vennero restituiti a San Pietro.</p> <p>Testi: il mio signore, il giudice Barisone, donnu Mariano de Thori, donnikellu Pietro de Serra, Bosevekesu de Gitil, Pietro de Serra e tutto il consiglio regio.</p>
58	1065 ante	124-125	<p>Postura De ancilla Posit donna Maria d'Arsumen a Sanctu Petru a Maria Furca, cun parthone sua.</p>	<p>Donazione di una serva Donna Maria d'Arsumen donò a San Pietro Maria Furca, con il suo patrimonio.</p>
59	1065 ante	124-125	<p>Postrura De servos Posit a Sanctu Petru donnu Petru de Thori a Petru Melone, cun parthone sua.</p>	<p>Donazione di servi Donnu Pietro de Thori donò a San Pietro Pietro Melone, con il suo patrimonio.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
60	1065 ante	124-125	Postura De ancilla Posit donu Petru de Thori et issa muere a Sanctu Petru a Greca Pistis, cun parthone sua.	Donazione di una serva Donnu Pietro de Thori e sua moglie donarono a San Pietro Greca Pistis, con il suo patrimonio.
317	1065 ante	272-273	Postura In Cotrongianu Positinke Egithu de Silvori parthone canta 'nke aveat in Cotronianu, e domo et homines. Andria Tumba cun .IIII. fijos suos, e previteru Pantaleo cun .V. fijos suos, et a Maria Argata et a Ianne Ungla su maritu cun .VI. fijos suos, e Dorveni Sarakina e Maria, sa muere, e .III. fijos suos, e Furatu Thinca et Elene Sardasa sa muere, cun .VI. fijos suos; ecco puspape .XXXII. E binias .II., sa d'Othias et issa de Narvone; e terras, su cuniatu de Cotinas, ki avea cuniatu a muru, et issa de valle de Piras, et issa de Iaccaria, et iss'ariola Terrania, et a monticlu de Gosantinu. Testes: Ithoccor de Sevin, ki 'nke fuit curatore, e Gosantine de Castavar et Egithu de Kerki e Comita de Cotronianu e ccolivertos meos, e frates meos de cuke fundamentales.	Donazione di beni presso Cotronianu Egizio de Silvori donò a Santa Maria di Cotronianu tutto ciò che possedeva, domo e servi: Andrea Tumba con i suoi quattro figli, prete Pantaleo con i suoi cinque figli, Maria Argata e suo marito Giovanni Ungla con i loro sei figli, Dorveni Sarakina e sua moglie Maria con tre loro figli, Furatu Thinca e sua moglie Elena Sardasa con sei loro figli; complessivamente trentadue servi. Donò inoltre due vigne, quella di Othias e quella di Narvone, e alcuni terreni: il chiuso di Cotinas, cinto da muri, e quelli di valle de Piras, Iaccaria, s'ariola Terrania e monticlu de Gosantinu. Testi: Ithoccor de Sevin, che era curatore, Costantino de Castavar, Egizio de Kerki, Comita de Cotronianu, i miei colliberti e coloro che erano comproprietari con me.
25	1065 ca.	104-105	De servis Ego prebiteru Petru Iscarpis ki ponio in ecustu condake de Sanctu Petru de Silki, pro ca mi la furait Petru Tecas a nNastasia de Funtana ave domo dessu thiu, de Iuste de Silki, sene mi la peter, nen a mimi nen a frates suos, ki non fuit servu de Sanctu Petru, vorthu de paperos. Et ego torrainde verbu assu donnu meu, a iudike Gosantine de Sogostos, et isse, co donnu bonu, torraitililu tottu su fetu a sSanctu Petru de Silki. Testes: Therkis de Nureki e Barusone de Martis e Jorgi d'Iscanu et Egithu de Sevin e Mariane de Nureki.	Servi Io, prete Pietro Iscarpis, registro in questo condaghe di San Pietro di Silki che Pietro Tecas prese con sé Nastasia de Funtana senza chiederla né a me, né ai fratelli di lei, portandola via dalla casa dello zio, Giusto di Silki, che non era servo di San Pietro, ma dei paperos. Io denunci ai fatto al mio signore, il giudice Costantino de Sogostos, ed egli, da signore giusto quale è, fece restituire tutta la prole di Nastasia a San Pietro di Silki. Testi: Therkis de Nureki, Barisone de Martis, Giorgio d'Iscanu, Egizio de Sevin e Mariano de Nureki.
28	1065 ca.	106-107	Postura De servos Ego prebiteru Elias ki ponio in ecustu condake de Sanctu Petru de Silki, pro fetu de Iorgia Manca ca la levarat a llarga Gosantine Tusu, servu de Nicola Regitanu, e fekitivi .IIII. fijos; et osca tenninde corona con sardos, cun ken la aveat ad issa Sanctu Petru in corona de iudike in Kitarone, e iudicaruni mi a iura, e iurainde a gruke et ego, e nontho Dorgotori de Martis ca no nos la petterun, e torraruninolla cun .IIII. fijos suos, e parthivi cun sardos; levai ego a Barbara et a Maria, et issos levarunila a Natolia et ad Andria, sendevi a destimoniu su donnu meu iudike Petru e Gosantine de Sogostos, curatore de Romania, e Gosantine de Martis, e ssendevi armentariu Gosantine de Valles.	Registrazione di servi Io, prete Elias, registro in questo condaghe di San Pietro di Silki la vertenza relativa alla prole di Giorgia Manca. Costei ci fu portata via da Costantino Tusu, servo di Nicola Regitanu, ed insieme concepirono quattro figli; in seguito ricorsi nella corona contro i sardi con i quali San Pietro divideva la proprietà della serva, e nella corona del giudice a Kitarone mi chiesero di giurare, e sia io sia il nunzio Dorgotori de Martis giurammo sulla croce che la donna non ci era stata richiesta; essa ci fu restituita insieme ai suoi quattro figli, e ne spartii la prole con i sardi: io presi Barbara e Maria, ed essi presero Anatolia e Andrea. Furono testimoni il mio signore, il giudice Pietro, Costantino de Sogostos, curatore di Romangia, e Costantino de Martis, quando era armentariu di S. Pietro Costantino de Valles.
29	1065 ca.	106-107	De servos Ego prebiteru Elias ki ponio in ecustu condake de Sanctu Petru de Silki pro ca li petti muere a Ianne Rasu, ki fuit servu de Sanctu Petru de Silki; pettìla a Iusta Pala a Gosantine d'Erthas et a Donotho d'Urieke, et issos dêrunilos appare, e coiuvaimusilos a boluntate de pare.	Servi Io, prete Elias, registro in questo condaghe di San Pietro di Silki di aver chiesto una moglie per Giovanni Rasu, che era servo di San Pietro di Silki. Richiesi Giusta Pala a Costantino d'Erthas e a Donotho d'Urieke: essi la diedero di comune accordo, e li sposammo col consenso di entrambi.
30	1065 ca.	106-107	De servos Ego prebiteru Elias ki ponio in ecustu condake de Sanctu Petru de Silki pro homines. Iorgi Infante e Mendalo coiuves furun, anbos intregos de Sanctu Petru furun; fekerunila a Bittoria, e llevaitila a muere Gosantine Muthuru, et issos fekerunila a Culumba; et avendemila ego ad intro, diskita a ffuricare cun Andria Mollu e fugivit cun illa a Coraso. E ssende fugitos umpare, fekerun tottu fetu, e ssende tottu fetu fattu, tenninde ego corona de Mariane de Locu ki vi fuit curatore e iurainde a gruke ca alicando nen ego, nen mandatore de Sanctu Petru, nen petterunnulla e nen dare la deimus alicando.	Servi Io, prete Elias, registro in questo condaghe di San Pietro di Silki una vertenza riguardo ai servi. Giorgio Infante e Mendalo erano coniugi, ed entrambi servi di San Pietro per intero; da loro nacquero Vittoria, che divenne moglie di Costantino Muthuru, e Colomba, la quale, mentre stava in casa mia, imparò a fornicare con Andrea Mollu, e questi fuggì con lei a Coraso. Dopo che costoro fuggirono insieme, nacquero loro dei figli, e una volta che questi furono nati mossi una lite nella corona presieduta dal curatore Mariano de Locu, e giurai sulla croce che mai nessuno l'aveva richiesta né a me, né al mandatore di San Pietro, né mai gliel'avevamo data.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
33	1065-1073	108-111	<p>Kertu De servos</p> <p>Ego prebiteru Iorgi Maiule ki ponio in ecustu condake pro ca tenni corona cun Gunnari d'Oiun e cun Gunnari de Nureki e cun Baru de Castavar pro fijos de Barbara Rasa, ca non fuit pettita, e mandicavansilos kene 'nde dare a Sanctu Petru. Et ego, tenninde corona de iudike Barusone in Ardar, e binkilos ca non fekerat pettita s'ankilla de Sanctu Petru, vorthe a ttuturo ki la levarat; e pus co los vinki, torraitimilos iudike tottos .VI. sos fijos de Barbara Rasa, a Iorgi et a Iorgia et ad Aravona et ad Iscurthi et a Ianne et a Leo. E cco morivut iudike Barusone, levarunimilos etro; et ego, tenninde corona de donnikellu Petru in Kitarone, uve furun donnos ki 'nde kertavan pro 'llos, Baru de Castavar e Mariane su nepote et Egithu d'Urieke e generos de Gunnari d'Oiun; et indulserunimi sa iura pro Sanctu Petru, et si 'nde kertat alikis pro 'llos, in anima mea 'nde iuren servos de Sanctu Petru pro fijos de Barbara Rasa, ca non bi abean bias in illos.</p> <p>Testes: primus Deus omnipotens, deinde su donnu meu iudike Barusone e donnu Petru de Serra Cigulu, ki iudicavat su kertu in Ardar; e de cande tenni corona in Kitarone, donnikellu Petru e Bolorike de Trifiu.</p>	<p>Lite per dei servi</p> <p>Io, prete Giorgio Maiule, registro in questo condaghe di aver fatto ricorso nella corona contro Gonnario d'Oiun, Gonnario de Nureki e Baru de Castavar, per i figli di Barbara Rasa: essi, infatti, sebbene non avessero mai richiesto costei per darla in moglie, traevano profitto dai suoi figli senza dare a San Pietro ciò che gli spettava. Io ricorsi nella corona del giudice Barisone ad Ardara e li sconfissi perché la serva di San Pietro non era stata richiesta, ma al contrario era stata rapita; e dopo che ebbi vinto, il giudice mi restituì tutti i sei figli di Barbara Rasa, Giorgio, Giorgia, Aravona, Iscurthi, Giovanni e Leo. Quando morì il giudice Barisone me li portarono via di nuovo, ed io ricorsi nella corona di donnikellu Pietro a Kitarone, dove convennero i padroni coinvolti nella lite, Baru de Castavar e suo nipote Mariano, Egizio d'Urieke e i generi di Gonnario d'Oiun. Fui esentato dal prestare giuramento per conto di San Pietro; e se qualcuno in futuro muovesse causa per conto di questi riguardo ai figli di Barbara Rasa, i servi di San Pietro giurino pure sull'anima mia che su costoro non potevano accampare alcun diritto.</p> <p>Testi: per primo Dio onnipotente, poi il mio signore, il giudice Barisone, donnu Pietro de Serra Cigulu, che giudicò questa c usa ad Ardara, infine donnikellu Pietro e Bolorike de Trifiu, presenti quando mossi la lite a Kitarone.</p>
36	1065-1073 (contenuto: fine X, metà XI)	112-113	<p>Pro Petru infante De servos</p> <p>Petru Infante intregu de Sanctu Petru fuit co coiuvait cun Biola, ankilla de Sancta Maria d'Urgeke; fekerun .II. fijos, a Bonella et ad Urgekitana; a Bonella levaitila Sancta Maria, e Sanctu Petru levaitila ad Urgekitana.</p>	<p>Pietro Infante e i figli, servi</p> <p>Pietro Infante era servo di San Pietro per intero e sposò Biola, serva di Santa Maria di Urgeke; ebbero due figli, Bonella e Urgekitana; Santa Maria di Urgeke prese Bonella, San Pietro prese Urgekitana.</p>
37	1065-1073 (contenuto: fine X, metà XI)	112-113	<p>De servos</p> <p>Coiuvait Urgekitana cun Furatu, ki fuit servu de rennu; fekerun .II. fijos, a Petru et a Gosantine; Sanctu Petru de Silki levaitilu a Gosantine, e rennu levaitilu a Petru. E Gosantine coiuvait cu Maria Napulitana, ankilla de donna Iorgia, fekerun .V. fijos; a Kipriane et ad Urgekitana, e llatus de Maria levarun paperos, et a Ianne et a Petru e llatus de Maria levaitilos Sanctu Petru de Silki. E Ianne levaitila a Iusta Canio, ankilla de paperos; fekerun .III. fijos; a Maria et ad Olisave levarunilos paperos, a Petru et ad Urgekitana levaitilos Sanctu Petru.</p>	<p>Servi</p> <p>Urgekitana si sposò con Furatu, che era servo fiscale, ed ebbero due figli, Pietro e Costantino; San Pietro di Silki prese Costantino, e il fisco regio prese Pietro. Costantino si sposò con Maria Napulitana, serva di donna Giorgia, ed ebbero cinque figli: i paperos presero Cipriano, Urgekitana e Maria per metà, San Pietro di Silki prese Giovanni e Pietro e Maria per metà. Giovanni si unì a Giusta Canio, serva dei paperos, e fecero quattro figli; i paperos si presero Maria e Elisabetta, San Pietro prese Pietro e Urgekitana.</p>
38	1065-1073	112-113	<p>Coiviuv De servis</p> <p>Petru coiuvait cun Iusta Vola, ankilla de paperos, fekerun .II. fijos: a Maria levarunila paperos, et a cKipriane levaitilu Sanctu Petru. Maria coiuvait cun Gosantine de Nurra, ki fuit de paperos; fekerun .VI. fijos; levarun appus patre a Ianne et ad Anna et a Iusta; sos .III. pus mama remaserun ad in cumone cun paperos. Et osca parthivimus cun donnu Gosantine de Mularia, parthivimus a boluntate de pare: isse levaitila a Bona, e Sanctu Petru levaitilu a Petru. Coiuvait Urgekitana cun Iorgi Carta, servu de paperos; fekerun .V. fijos: a Maria et a Petru levarunilos appus patre, ki furun de tenner opus, et issos .III. apus mama; sos .II., ca furun pithinnos, fekeruninde unu. Parthivilos ego cun iudike Mariane e cun donnu Comita su frate, ante su avu iudike Barusone in Salvennor; a Gosantine posilu ad una parte ca fuit mannu, et a Ianne et a Bona posilos ad atera parte; issos levarunilo a Gosantine, e Sanctu Petru levaitilos a Bona et a Ianne, ca furun pithinnos los levai pro unu.</p> <p>Testes: anbos iudikes, iudike Barusone e iudike Mariane, e buiakesu maiore de ianna Mariane de Valles, sendevi su mandatore suo Simione Pinnithar.</p>	<p>Unione matrimoniale di servi</p> <p>Pietro si sposò con Giusta Vola, serva dei paperos, e fecero due figli: Maria la presero i paperos e Cipriano lo prese San Pietro. Maria si sposò con Costantino de Nurra, che era servo dei paperos, e fecero sei figli: i paperos presero, in linea paterna, Giovanni, Anna e Giusta; i tre figli in linea materna rimasero in comune tra noi e i paperos. In seguito facemmo la spartizione con donnu Costantino de Mularia e spartimmo di comune accordo, egli prese Bona e San Pietro prese Pietro. Urgekitana si sposò con Giorgio Carta, servo dei paperos, e fecero cinque figli: Maria e Pietro li presero i paperos, in linea paterna, perché erano in età lavorativa, e dei restanti tre in linea materna, due, poiché erano ancora bambini, vennero considerati pari a uno. Io li spartii con il giudice Mariano e con suo fratello donnu Comita, dinanzi al nonno, il giudice Barisone, a Salvennor; misi da una parte Costantino perché era il più grande, e dall'altra misi Giovanni e Bona; essi presero Costantino, e San Pietro prese Bona e Giovanni, e poiché erano bambini li presi come fossero uno solo.</p> <p>Testi: entrambi i giudici, il giudice Barisone e il giudice Mariano, e il buiakesu maiore de iannaMariano de Valles, nella persona del suo mandatore Simeone Pinnithar.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
39	1065-1073	112-113	De servis Coiuvait Maria Solina cun servu de Sancta Nastasia, cun prebiteru Ianne Macle; fekerun .III. fijos: a Iorgia et a Mikine et a Iusta. A Iorgia levaitila Sanctu Petru et a Mikine levait Sancta Nastasia, e Iusta remasit ad in cumone.	Servi Maria Solina si sposò con il servo di Sant'Anastasia, il prete Giovanni Macle, e fecero tre figli, Giorgia, Mikine e Giusta. San Pietro prese Giorgia e Sant'Anastasia prese Mikine, e Giusta rimase in comune.
41	1065-1073	114-115	De servis Positivi a Sanctu Petru donna Iorgia ave Turthevi, a Bonisinda de Silki et Petru Tianu et a ffiu d'Andria Pelegrine, cum parthone issoro.	Servi Donna Giorgia di Turthevi donò a San Pietro i servi Bonisinda de Silki e Pietro Tianu e il figlio di Andrea Pelegrine, con il rispettivo patrimonio.
48	1065-1073	120-121	Kertu De servos Ego piscopu Iorgi Maiule ki tenni corona cun Gunnari d'Oiun e ccun Baru de Castavar pro fijos de Ianne Rasu, ki furun servos de Sanctu Petru de Silki, ca mi los avean levatos, e iudike Barusone torraitimilos in Ardar. E cco morivit iudike levarunimilos etro; et ego tenninde corona de donnikellu Petru in Kitarone, cun Baru de Castavar e ccun Mariane su nepote e ccun Egithu d'Urieke e ccun duos generos de Gunnari d'Oiun, e binkilos, et issos indulserunimi sa iura pro Sanctu Petru. E ssi es tantu e 'nde kertat alikis pus morte mea, in anima mea 'nde iuren ca non bi avean bias in fijos de Ianne Rasu.	Lite per dei servi Io, vescovo Giorgio Maiule, intentai una lite a Gonnario d'Oiun e a Baru de Castavar per i figli di Giovanni Rasu, che erano servi di San Pietro di Silki, poiché me li avevano sottratti, e il giudice Barisone, ad Ardara, me li fece restituire. Quando il giudice morì me li portarono via un'altra volta ed io ricorsi nella corona di donnikellu Pietro a Kitarone contro Baru de Castavar, suo nipote Mariano, Egizio d'Urieke e contro due generi di Gonnario d'Oiun, e li sconfissi in giudizio, e fui esentato dal prestare giuramento per conto di San Pietro di Silki. E se dopo la mia morte qualcuno volesse intentare causa, i servi di San Pietro giurino pure sulla mia anima che, riguardo ai figli di Giovanni Rasu, non vi era alcuna possibilità di accampare diritti.
49	1065-1073	120-121	Ockisura d'omine In Turthei Ockisitilu Gosantine Culurione a Petru Pippi, ki fuit servu de donnikella Iorgia depus Turthebi, e llevaruninde su latu appus Turthevi; et osca positilu su latu, donnikella Iorgia, de Gosantine, a Sanctu Petru, cun boluntate dessor fijos.	Omicidio presso Turthevi Costantino Culurione uccise Pietro Pippi, che era servo per metà di donnikella Giorgia a Turthebi. Come risarcimento, venne data a costei la metà dei servizi di Costantino, da prestare presso Turthevi; in seguito donnikella Giorgia donò quegli stessi servizi a San Pietro, con il consenso dei figli.
50	1065-1073	122-123	Postura De ancilla Positivi a Sanctu Petru de Silki donna Porosa de Thori a Iusta Papis, cun parthone sua, ave Murusas.	Donazione di una serva Donna Porosa de Thori donò a San Pietro di Silki Giusta Papis, con il suo patrimonio presso Murusas.
319	1065-1073	272-273	De servis Ego piscopu Iorgi Maiule. Kertait mecu Ithoccor de Sogostos proussu fetu de Suvia Pullis, ki mi levarat a larga su servu Simione Cuccu, ca mi 'nde kereat parte. Et ego kertaili c'«a larga mi la levait su servu tuo, andandevi e llevandemindela a fura; et ego andaiivi e battivilu e llevaiminde s'ankilla mea. Andaitivi e furaitimindela». Issara mi kerveren destimonios a mimi ca lu batti e cca 'nde lu gettai e cca mi 'nde la levai s'ankilla mea. Essivitiimi a destimoniu Niscoli de Thori, curatore d'Anglone, e Barusone de Kerki, cun ken lu secutai e lu batti, e iurait a gruke su mandatore de clesia, Gavini Pelle. Testes: su curatore Gosantine d'Athen e Niscoli de Thori, e Dorgotori d'Ussan, et totta corona. Et issara mi dèrun tottu su fetu, ass'ankilla mea, a Furatu et a sSaragina et a Forastica et a Gavini et a Ianne.	Servi Io vescovo Giorgio Maiule. Ithoccor de Sogostos mi intènto una lite per i figli di Sofia Pullis, che mi furono portati via dal servo Simeone Cuccu, perché egli ne pretendeva una parte. Io obiettai: «Il tuo servo me li portò via quando venne e li prese con sé; io lo raggiunsi e lo bastonai e mi ripresi la mia serva. Quegli venne e me la portò via». Allora mi fu richiesto di addurre testimoni a conferma che lo avevo bastonato e cacciato e che mi ero ripreso la mia serva. Si presentarono a testimoniare Niscoli de Thori, curatore di Anglona, Barisone de Kerki, con il quale lo inseguì e lo bastonai. Prestò giuramento sulla croce il mandatore de clesia, Gavino Pelle. Testi: il curatore Costantino d'Athen, Niscoli de Thori, Dorgotori d'Ussan e tutta la corona. Allora mi diedero la mia serva e tutti i suoi figli: Furatu, Saragina, Forastica, Gavino e Giovanni.
320	1065-1073	274-275	Pro servis Parthivi homines cun Petru de Kerki, a Margarita et a Bonita. Isse levait a Margarita, ca l'aveat ad amante, et ego a Bonita. Morivit sa sua e largaitimi in sa mea, et ego kertai cun isse, e binkilu in corona de Dorgotori d'Ussan, ki fuit curatore in Castellu sa die de letania maiore, e iurait a gruke su mandatore meu Gavini Pelle. Testes: Ithoccor de Vosove e cComita su frate, et Ithoccor de Kerki.	Servi Spartii con Pietro de Kerki due serve, Margherita e Bonita. Egli prese Margherita, che era la sua amante, e io Bonita. La sua serva morì e allora si portò via la mia, io gli mossi lite e lo sconfissi nella corona di Dorgotori d'Ussan, che era curatore in Castellu, il giorno della litania maggiore; prestò giuramento sulla croce il mio mandatore, Gavini Pelle. Testi: Ithoccor de Vosove, suo fratello Comita e Ithoccor de Kerki.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
339	1065-1073	282-283	<p>Parthitura De servos Iorgi Pistis e Maria Persa coiuves furun; Maria Persa fuit integra de Sancta Maria de Cotronianu, e Iorgi Pistis latus de Sanctu Petru de Plovaki, e latus de pauperos. Fekerun .II. fijos, a Plave et a Barvara. Vennimus a parthire fetu cun piscopu Istefane Iscarpa e ccun pauperos. Plave fuit maiore, levaimusilu a Sancta Maria, et a Barvara levaitila Sanctu Petru e pauperos. Testes: su curatore Comita d'Urieke, e maiore d'iscolca Petru d'Ackettas, et totta curatoria.</p>	<p>Spartizione di servi Giorgio Pistis e Maria Persa erano coniugi; Maria Persa era serva per intero di Santa Maria di Cotronianu e Giorgio Pistis apparteneva per metà a San Pietro di Ploaghe e per metà ai paperos. Ebbero due figli, Plave e Barbara. Andammo a fare la spartizione dei figli con il vescovo Stefano Iscarpa e con i paperos. Plave, che era il figlio maggiore, lo prendemmo per Santa Maria, mentre Barbara la presero San Pietro e i paperos. Testi: il curatore Comita d'Urieke, il maiore d'iscolca Pietro d'Ackettas e tutto il consiglio della curatoria.</p>
341	1065-1073	284-285	<p>Kertu Pro servos Previteru Petru e Furata Cocote coiubarun umpare a boluntate de donnos; fekeru .IIII. fijos, ad Inbenia et a Plave, a Petru et a Iorgia; e kene parthire levarunila ad Inbenia, ki fuit primaria, et coiubarunila cun servu issoro, et fekitivi .I. fiuu, ad Istefane, sende ad in cumone. Et ego levai apus natia de patre, a Plave et a Petru. Vocarunime a ccorona Comita de Nurki e previteru Ianne, de curatore Comita de Therkillu, uve fuit totta curatoria, ca «progitteu mi lu levas a Plave et a Petru?». «Ca levasti tu a natia tua, ad Inbenia et a Iorgia, lu levai ego a Petru et a Plave». Issara poserun a battuiet a ccorona, e meos e ssuos «destimonios», e no los voluerun battuiet. Canpaniaruninos a pparthire in co aviamus levatu; levailu ego a Petru et a Plave, et issos ad Inbenia et a Iorgia. Et avende parthitu morivit Iorgia, et est natu Sagio. Bocarunime a ccorona dessu curatore Comita d'Urieke, previteru Janne e Dorgotori d'Olgadon e Petru d'Olivula, sa die co fekit corona primaria in Sancta Bittoria de Ficulinas de Castellu, calkinande sa clesia, ca «progitteu mi levas fijos de previteru Gavini?». Et ego kertailis ca «parthitu aviamus in corona de curatore Comita de Therkillu». Dêrunimi iura, e iurai a gruche ca la levarun issos ad Inbenia et a Iorgia, e latus de Sagio, ki fuit natu pus co parthiramus, et Inbenia sende in cumone est coiuvata. Issara mi dêrun latus dessu fiuu Istefane. Testes: curatore Comita de Therkillu et totta corona.</p>	<p>Lite per dei servi Prete Pietro e Furata Cocote si sposarono con il consenso dei loro padroni ed ebbero quattro figli: Imbenia, Plave, Pietro e Giorgia. Senza che la prole venisse spartita, i padroni presero Imbenia, la primogenita, e la sposarono con un loro servo, e questa ebbe un figlio, Stefano, che rimase in comune. Io presi in linea paterna, secondo l'ordine di nascita, Plave e Pietro. Comita de Nurki e il prete Giovanni mi citarono nella corona del curatore Comita de Therkillu, dove si era riunito tutto il consiglio della curatoria, e mi chiesero: «Perché ci porti via Plave e Pietro?». «Poiché voi prendeste, secondo la linea materna, Imbenia e Giorgia, io presi Pietro e Plave». Allora imposero a noi e a loro di addurre dei testimoni nella corona, ma loro non vollero addurne. Ci fecero accordare secondo la divisione della prole che avevamo fatto: io presi Pietro e Plave, e loro Imbenia e Giorgia. Dopo aver fatto la spartizione morì Giorgia, e nacque Sagio. Prete Giovanni, Dorgotori d'Olgadon e Pietro d'Olivula mi citarono nella corona del curatore Comita d'Urieke, il giorno in cui tene la prima corona a Santa Vittoria di Figulinas de Castellu, mentre stavano intonacando la chiesa, e mi chiesero: «Perché ci porti via i figli di prete Gavino?». E io ribattei: «Avevamo già fatto la spartizione nella corona del curatore Comita de Therkillu». Mi chiamarono al giuramento, e giurai sulla croce che loro avevano preso con sé Imbenia e Giorgia, e per metà Sagio, che nacque dopo che facemmo la spartizione, e Imbenia, che è proprietà comune, si è sposata. Allora mi diedero anche il figlio Stefano, per metà. Testi: il curatore Comita de Therkillu e tutta la corona.</p>
342	1065-1073	284-285	<p>Parthitura De servos Petru de Sotonoti e Germana Tonse coiuves furun, Germana fuit de clesia; fekerun .II. fijos, a Nastasia et a Plave. Vennerun a parthire clesia e paperos; clesia levait a Nastasia, e paperos a Plave, parthinde ante maiore d'iscolca Comita de Nurki, et ante previteru Gosantine Spanu. E sservindelis Plave ad issos est mortu. Vennerun e largarunimi sos paperos i Nastasia, e levaruniminde su latus, Petru de Campu e Furatu de Castavar e Comita su frate, e cComita d'Urieke ki fuit curatore in Ficulinas de Castellu. E nunthaitilos a ccorona, e ckertai cun illos e binkilos ca m'intrait a mimi Nastasia, et ad issos Plave; e iurait a gruche Janne Argata, ki fuit mandatore de clesia, ca «in co vos naro sun parthitos». Issara mi torrarun a Nastasia, ki mi avean levata. Testes ki vi furun in sa corona: Dericcor de Vosove e Comita de Martis e Comita de Puthu Maiore e Comita de Capriles, et totta corona.</p>	<p>Spartizione di servi Pietro de Sotonoti e Germana Tonse erano coniugi, e Germana era serva della chiesa; ebbero due figli, Anastasia e Plave. La chiesa e i paperos fecero la spartizione: la chiesa prese Anastasia, i paperos Plave, alla presenza del maiore d'iscolca Comita de Nurki e di prete Costantino Spanu. In seguito, mentre Plave prestava servizio per loro, è morto. I paperos allora vennero da me e mi portarono via Anastasia, e le fecero prestare metà dei servizi presso di loro, ossia Pietro de Campu, Furatu de Castavar, Comita suo fratello e Comita d'Urieke, che era curatore a Figulinas de Castellu. Li citai nella corona e contesi con loro in giudizio, e li sconfissi, perché nella spartizione a me era toccata Anastasia, e a loro Plave; prestò giuramento sulla croce Giovanni Argata, che era mandatore de clesia, il quale dichiarò: «Vennero divisi nel modo che vi dico». Allora mi restituirono Anastasia, che costoro mi avevano portato via. Testi che erano presenti nella corona: Dericcor de Vosove, Comita de Martis, Comita de Puthu Maiore, Comita de Capriles e tutti gli uomini della corona.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
340	1065-1080	282-283	De servos Gavini Pelle e Marcusa Pelle coiuves furun; Gavini fuit intregu de Sancta Maria de Cotronianu, e Marcusa fuit de Sanctu Gaviniu. Fekerun .IIII. fijos, a Maria et a Gosantine e Nikita e Marina. Maria fuit maiore, coiubarunila cun servu de Sanctu Gaviniu, cun Iorgi Pupusellu; e ccando parthivimus .II. fijos avean fattos, a fFurata et a Marina. Vennimus a parthire; levarun a Sanctu Gaviniu, a Maria et a Nikita, e latus de Furata, fiia de Maria; e levaimus a Sancta Maria, a Gosantine et a Marina, e llatu de Furata sa netta. Ecco parthitura ki fekimus, ego episcopu Iorgi Maiule, cun arkipiscopu Gosantine de Castra, et armentariu de Sanctu Gaviniu Petru de Fravile, e mandatore Gosantine de Tofilatte. Testes: Petru de Villabetera e cComita de Padules et Ithoccor de Gallu.	Servi Gavino Pelle e Marcusa Pelle erano coniugi; Gavino era servo per intero di Santa Maria di Cotronianu, Marcusa apparteneva a San Gavino di Torres. Ebbero quattro figli: Maria, Costantino, Nikita e Marina. Maria, che era la figlia maggiore, la sposarono con un servo di San Gavino, Giorgio Pupusellu, e quando andammo a fare la spartizione avevano fatto già due figli, Furata e Marina. Facemmo la spartizione: per San Gavino presero Maria, Nikita, e Furata, figlia di Maria, per metà; per Santa Maria prendemmo Costantino, Marina, e la loro nipote Furata per metà. Questa è la spartizione che facemmo io, vescovo Giorgio Maiule, l'arcivescovo di Torres Costantino de Castra, l'armentariu di San Gavino Pietro de Fravile e il mandatore Costantino de Tofilatte. Testi: Pietro de Villabetera, Comita de Padules e Ithoccor de Gallu.
34	1073-1082	110-111	De servos Ego piscopu Iorgi ki ponio in ecustu condake de Sanctu Petru de Silki a Iorgia Pala et a Iscurthi et a Barbara, fijos de Barbara Rasa, ca torran ad issos sos donnos paperos, ki los inperavan inanti. Et ego tenninde corona de iudike Mariane de Laccon ca mi las avean levatas e ccoiuvarenilas cun servos issoro kene las petire, nen a donnu, nen a mandatore de Sanctu Petru e nen a frates issoro; et issos kertarunimi in Ardar ca «pettitas vos las aviamus a ccoiuvarelas cun servos nostros». Iudicarunilis ad issos a destimonios ca las avean pettitas a donnos, et issos no los potterun aver; issara lis poserun a Kitarone, no los potterun aver sos destimonios; dèrunili iura assu mandatore de clesia, a Furatu de Savitanu, ca non fekerun pettitas, per ecusta gruche, e torrait iudike tottu su fetu d'issas colivertas meas. Testes: su donnu meu iudike Mariane de Lacon e donnikellu Petru et Ithoccor de Thori e Bosoveckesu de Gitil, maiore d'iscolca, e Gosantine de Thori e Dorgotori d'Ussan.	Servi Io, vescovo Giorgio, registro in questo condaghe di San Pietro di Silki Giorgia Pala, Iscurthi e Barbara, figlie di Barbara Rasa, perché i paperos proprietari, che prima le avevano al loro servizio, ce le hanno restituite. Ero ricorso nella corona del giudice Mariano de Laccon poiché me le avevano portate via e le avevano sposate con i loro servi senza chiederle né al padrone, né al mandatore di San Pietro e neppure ai loro fratelli. Ed essi ad Ardara ribatterono: «Ve le avevamo chieste per sposarle con i nostri servi». Si stabilì che presentassero dei testimoni per dimostrare di averle richieste ai loro padroni, ma non poterono trovarne; allora li convocarono a Kitarone, ma neppure allora trovarono testimoni. Fu richiesto al mandatore de clesia, Furatu de Savitanu, di giurare su questa croce che non erano state richieste, e il giudice ci fece restituire tutta la prole delle mie colliberte. Testi: il mio signore, il giudice Mariano de Lacon, donnikellu Pietro, Ithoccor de Thori, Bosoveckesu de Gitil, maiore d'iscolca, Costantino de Thori e Dorgotori d'Ussan.
35	1073-1082	110-111	Parthitura De servos Ego piscopu Iorgi ki parthivi sos fijos de prebiteru Migali e de Maria Capillu cum prebiteru Sursitanu e ccun Gosantine de Farfare, ki fuit maiore d'iscolca in Ogosilo; parthinde a nnatias, Sanctu Petru levait a Gavini et a Matriona et ad Ithoccor, e Sancta Barbara levait a Petru et a Iuvanue et a Gosantine; et ad Anna, ki fuit in fascas, deimusila a nutricare, ca fuit orfana de mama e de patre, e nutricatila Iusta Gilligia, e deimusindeli su latus ca la nutricait, et iss'ateru latus remasit ad in cumone. Testes: sos cantos vi furun.	Spartizione di servi Io, vescovo Giorgio, spartii i figli di prete Michele e di Maria Capillu cum prete Sursitanu e con Costantino de Farfare, che era maiore d'iscolca ad Ogosilo; spartimmo secondo l'ordine di nascita e San Pietro prese Gavino, Matriona e Ithoccor, Santa Barbara prese Pietro, Giovanni e Costantino; Anna, invece, che era ancora in fasce, la affidammo ad altri che la allevasse, poiché era orfana di madre e di padre, e la allevò Giusta Gilligia, perciò demmo a costei la metà dei servizi di Anna, l'altra metà rimase in comune. Testi: tutti i presenti.
66	1073-1082	128-129	Kertu De ancilla Ego Iorgi d'Okeri ki ponio in ecustu condake pro Susanna Thana ki mi le bait a llarga prebiteru Gosantine Pira; et ego andai a iudike Mariane e torraindeli berbu prossa larga; e iudike mandaitili a donnu Ithoccor de Thori, e bennit; et ego kertai cun ille ca mi la aveat levata a llarga sa coliverta mea; e iudike naraitili ca «torrala s'ankilla de Sanctu Petru, ca non ti la volen dare», et isse naraitili ca «no la potho iscoiuvare»; e iudike naraitili ca «fijos cantos aen faker umpare, tottu los apat Sanctu Petru». Testes: donnu Gosantine d'Athen e donnikellu Petru maiore e Barusone de Setilo.	Lite per una serva Io, Giorgio d'Okeri, registro in questo condaghe la vertenza relativa a Susanna Thana, che mi fu portata via da prete Costantino Pira. Io andai dal giudice Mariano e denunci ai il rapimento, e il giudice convocò donnu Ithoccor de Thori; questi venne, e io gli mossi lite perché mi aveva portato via la mia colliberta. Il giudice gli ordinò: «Restituisci la serva di San Pietro, perché non vogliono dartela», ed egli ribatté: «Non posso sciogliere il matrimonio»; il giudice gli disse: «I figli che avranno siano tutti di San Pietro». Testi: donnu Costantino d'Athen, donnikellu Pietro, maiore, e Barusone de Setilo.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
67	1073-1082	128-129	<p>Postura De servo Positinke iudike Mariane a Sanctu Petru de Silki latus de Gavini Lelle prossu pede de Nastasia sa sorre, ki fuit de Sanctu Petru, e deitila iudike Mariane a donnikellu Petru maiore, ca li armait su vestare de Bosove.</p> <p>Testes ca vi lu posit su latus de Gavini Lelle: donnikellu Petru e Bosovekesu de Gitil e Dorgotori d'Ussan.</p>	<p>Donazione di un servo Il giudice Mariano donò a San Pietro di Silki Gavino Lelle per metà in cambio di un quarto dei servizi di Anastasia, sorella di questi, che apparteneva a San Pietro; il giudice Mariano la diede a donnikellu Pietro, maiore, che gli aveva corredato la casa di Bosove.</p> <p>Testi della donazione della metà dei servizi di Gavino Lelle: donnikellu Pietro, Bosovekesu de Gitil e Dorgotori d'Ussan.</p>
68	1073-1082	128-131	<p>De servos Ego Petru Muthuru ki kertai cun Dorgotori de Carvia e ccun sos frates in corona de iudike Mariane in Turres, pro Furatu Gattu, ca «progitteu mi lu levas k'est intregu de Sanctu Petru?». Et isse naraitimi ca «non bi aet bias Sanctu Petru, ca meu est intregu e de frates meos». Kerverunili destimonios a Dorgotori de Carbia et assos frates, a Curcaso ad uve fuit iudike, ca fuit suo, e non pottit aver destimonios; dèrunili iura assu mandatore de clesia, a Furatu de Funtana, e iurait a gruke ca «Furatu Gattu intregu de Sanctu Petru est, ki non bi aet bias nemos». Et issara parthivimus su fetu ante iudike ca .IIII. fijos aveat de servire. Levait Dorgotori et issos frates a Maria et a Gavini appus mama, e Sanctu Petru levait a Ianne et a Gosantine appus patre, parthindenos a nnatias iudike in corona.</p> <p>Testes: donnu Gosantine d'Athen e Dorgotori d'Ussan e donnu Bosovekesu de Gitil, maiore, e donnikellu Petru, maiore. E kerra istrumait iudike corona me posit in manu d'Antoni Trampas, maiore suo de Murusas, e de Petru Masala e de Gosantine d'Arculiki, pro levarende uniskis parte nostra, et issos levarunsinde issara parte issoro a Briave in co abiamus parthitu in corona.</p>	<p>Lite per dei servi Io, Pietro Muthuru, intentai una lite a Dorgotori de Carvia e ai suoi fratelli nella corona del giudice Mariano, a Torres, per Furatu Gattu, e chiesi: «Perché mi hai portato via Furatu, che è servo per intero di San Pietro?». Egli ribatté: «San Pietro non ha alcun diritto, perché egli è per intero mio servo e dei miei fratelli». 21 giurati imposero a Dorgotori de Carbia e ai suoi fratelli di condurre a Curcas, dove si trovava il giudice, dei testimoni a conferma che il servo era suo, ma non poterono trovarne; chiamarono al giuramento il mandatore de clesia, Furatu de Funtana, ed egli giurò sulla croce dicendo: «Furatu Gattu è servo di San Pietro per intero, e nessuno può accampare diritti su di lui». Allora spartimmo la prole dinnanzi al giudice, poiché aveva quattro figli giunti ormai all'età di servire. Dorgotori e i suoi fratelli presero, in linea materna, Maria e Gavino, e San Pietro prese, in linea paterna, Giovanni e Costantino; la spartizione la fece il giudice nella corona, secondo l'ordine di nascita.</p> <p>Testi: donnu Costantino d'Athen, Dorgotori d'Ussan, donnu Bosovekesu de Gitil, maiore, e donnikellu Pietro, maiore. E dopo aver sciolto la corona, il giudice mi affidò ad Antonio Trampas, che era il suo maiore a Murusas, a Pietro Masala e a Costantino d'Arculiki, perché ciascuno di noi prendesse la propria parte, ed essi allora si presero la loro parte a Briave, dove avevamo fatto la spartizione nella corona.</p>
69	1073-1082	130-131	<p>Postura De servos Positinke iudike Mariane et issa muiere donna Susanna de Thori a Sanctu Petru, a Gosantine de Savitanu et ad Elias Falke dav'Ardar, et a fiu de Petru d'Erthi, cun parthone issoro.</p>	<p>Donazione di servi Il giudice Mariano e sua moglie, donna Susanna de Thori, donarono a San Pietro Costantino de Savitanu ed Elias Falke, di Ardara, e il figlio di Pietro d'Erthi, con il rispettivo patrimonio.</p>
70	1073-1082	130-131	<p>De servis Pettitili donnikellu Petru a iudike Mariane, a prebiteru Basili et ad Elene de Savitanu, et isse deitilos cun parthone issoro, et isse positilos a Sanctu Petru.</p>	<p>Servi Donnikellu Pietro chiese al giudice Mariano il prete Basilio ed Elena de Savitanu; il giudice glieli diede, con il rispettivo patrimonio, ed egli li donò a San Pietro.</p>
297	1073-1082	256-257	<p>Parthitura De servis Coiuvait Ianne Cucuma cun Elene Pinna, cun boluntate de piscopu Francu e de donnos paperos. Fekerun .IIII. fijos et parthivimusinos in corona de Comita de Gallu, ki 'nke fuit curatore. Levarun issos ad Aravona et a Petru, e nois a Iusta et a Chrispina a Sanctu Imbiricu. Et osca aperun kertu in parthone de Sanctu Imbiricu, et ego e Mical Sarakinu tenninde corona de iudike Mariane in padule de Kerketu e iurainde a gruke ca furun parthitos.</p> <p>Testes: donnikellu Petru e Mariane de Caphathennor, ki 'nke fuit curatore.</p>	<p>Spartizione di servi Giovanni Cucuma si sposò con Elena Pinna, con il consenso del vescovo Franco e dei paperos che ne erano proprietari. Ebbero quattro figli e li spartimmo nella corona presieduta dal curatore Comita de Gallu. Essi presero Aravona e Pietro, noi per San Quirico prendemmo Giusta e Crispina. In seguito si verificò una lite riguardo alle serve spettanti a San Quirico, e io e Michele Sarakinu ricorremmo alla corona del giudice Mariano presso padule de Kerketu, e giurammo sulla croce che i figli di Giovanni Cucuma erano stati spartiti.</p> <p>Testi: donnikellu Pietro e Mariano de Caphathennor, che era il curatore.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
298	1073-1082	258-259	De servis Levaitila Migali Ape ad Elene Marras assu maritu a ken fuit plakitata, e fugivitinke cun illa a Pluminos, e fekitivi fijos. Andaitivi Ianne Cuccu, ki 'nke fuit mandatore, e bocaitindela, e mama e fijos; et osca pettitinolla, e deimuslila, e non bi fekit fijos, e si est mortu Migali.	Servi Michele Ape sottrasse Elena Marras allo sposo a cui era stata promessa, fuggì con lei dalle parti di Pluminos e ne ebbe dei figli. Giovanni Cuccu, che era mandatore, andò alla loro ricerca e, trovatili, portò via con sé Elena e i suoi figli. In seguito questi ce la chiese in sposa, gliela demmo ma non ebbero figli, e Michele Ape si uccise.
299	1073-1082	258-259	De servis Positilu Comita de Baragai su pede de Gosantine Cucusole, et amuslu como ad intregu, a Sanctu Imbiricu.	Servi Comita de Baragai donò Costantino Cucusole per un quarto, perciò costui ora appartiene per intero alla chiesa di San Quirico.
300	1073-1082	258-259	Parthitura De servis Coiuvaimus a boluntate de pare a Iorgi Sarakinu, ki fuit serbu de clesia, cun Elene Thite, ankilla d'Ithoccor de Kerki. Fekerun .V. fijos, a Gosantine et a Petru et a Migali et a Bera et a Maria. Ego levailu a Migali et a Bera a clesia, e paperos a Gosantine, ki fuit maiore, et a Petru; e Maria remasit ad in cumone, parthinde a boluntate de pare in corona de iudike, in Ardar. Testes: donnu Bosoveckesu e donnikellu Petru e Mariane de Thori.	Spartizione di servi Sposammo Giorgio Sarakinu, servo della chiesa, con Elena Thite, serva di Ithoccor de Kerki, di comune accordo. Essi ebbero cinque figli: Costantino, Pietro, Michele, Vera e Maria. Io presi per la chiesa Michele e Vera, i paperos presero Costantino, che era il più grande, e Pietro; Maria rimase in comune. Facemmo la spartizione di comune accordo, nella corona del giudice ad Ardar. Testi: donnu Bosoveckesu, donnikellu Pietro e Mariano de Thori.
303	1073-1082	260-261	Parthitura De servis Coiuvait Ianne Cuccu cun Iusta Marke; Ianne fuit de Sanctu Imbiricu, e Iusta de paperos; coiuvaimusilos a boluntate de pare, petindelila a Dorgotori de Sethales. Fekerun .III. fijos, a Petru et ad Elene et a Susanna. Parthivimus su fetu; clesia levait ad Elene, e Dorgotori de Sethales et issos frates levarunilu a Petru, e Susanna remasit ad in cumone. Testes: Saltaro Pinna, maiore d'iscolca, e Dorgotori Manicas, e Gunnari Taras. Et osca pus cussa parthitura, tennit corona Dorgotori de Sethales e frates suos cun serbos de clesia, sendevi armentariu Mariane de Capathennor. Kertait Mariane de Capathennor, ki fuit armentariu de Sanctu Imbiricu, cun Dorgotori de Sethales e cun frates suos, in corona de iudike Mariane, in Amendulas, e binkitilu Mariane de Capathennor a Dorgotori de Sethales et a frates suos, ca levait clesia ad Elene e Iusta de Susanna, e Dorgotori e frates suos, a Petru Cuccu e Iusta de Susanna; e iuraitinde a gruke Mical Flaca, mandatore de clesia, e Iorgi Sarakinu e Gosantine Flaca. Testes: Gosantine d'Athen e Mariane d'Ussan e Dorgotori de Capathennor.	Spartizione di servi Giovanni Cuccu si sposò con Giusta Marke. Giovanni apparteneva a San Quirico, mentre Giusta era dei paperos; li sposammo di comune accordo, avendo richiesto Giusta a Dorgotori de Sethales. Essi ebbero tre figli: Pietro, Elena e Susanna. Facemmo la spartizione e San Quirico prese Elena, Dorgotori de Sethales e i suoi fratelli presero Pietro, mentre Susanna rimase in comune. Testi: Saltaro Pinna, maiore d'iscolca, Dorgotori Manicas e Gonnario Taras. Dopo quella spartizione, Dorgotori de Sethales e i suoi fratelli ricorsero nella corona contro i servi della chiesa, quando era armentariu Mariano de Capathennor. Mariano de Capathennor, che era armentariu di San Quirico, contese in giudizio con Dorgotori de Sethales e i suoi fratelli, nella corona del giudice Mariano, ad Amendulas, e Mariano de Capathennor prevalse su Dorgotori de Sethales e sui suoi fratelli, poiché nella spartizione invero la chiesa aveva preso per sé Elena e Susanna per metà, mentre Dorgotori e i suoi fratelli avevano preso Pietro Cuccu e Susanna per metà; prestarono giuramento sulla croce Michele Flaca, mandatore de clesia, Giorgio Sarakinu e Costantino Flaca. Testi: Costantino d'Athen, Mariano d'Ussan e Dorgotori de Capathennor.
304	1073-1082	260-261	Parthitura De servis Parthivi sos fijos de Ianne Cuccu cun paperos: clesia le bait a Iusta et ad Andria, e paperos a Gosantine et a Margarita. Testes: previteru Ianne Bikio e sSaltaro Pinna e previteru Iuste.	Spartizione di servi Spartii con i paperos i figli di Giovanni Cuccu. La chiesa prese Giusta e Andrea, e i paperos Costantino e Margherita. Testi: prete Giovanni Bikio, Saltaro Pinna e prete Giusto.
51	1082-1127	122-123	Postura De ancilla Posit a Sanctu Petru iudike Gosantine a fijos de Ianne Tillis, a Kipriane et .I. dessas feminas, a famia, cum parthone issoro, sendenke armentariu Petru Cambella e Furatu de Funtana mandatore.	Donazione di una serva Il giudice Costantino donò a San Pietro i figli di Giovanni Tillis, Cipriano e una delle figlie, con il rispettivo patrimonio, per assegnarle alla famiglia di San Pietro, mentre erano armentariu Pietro Cambella e mandatore Furatu de Funtana.
55	1082-1127	122-123	Postura De servo Posit donnikellu Ithoccor a Sanctu Petru a fiuu de Forasticu Thinga, cun parthone sua.	Donazione di un servo Donnikellu Ithoccor donò a San Pietro il figlio di Forasticu Thinga, con il suo patrimonio.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
56	1082-1127	122-125	<p>Tramutu De servos Appit tramutu Sanctu Petru cun Comita de Thori pro fia d'Alanpi, pro Maria Paraguri. Deitimi isse latu de Istefane de Carros e pede de Vittoria sa sorre, e prossu pede ki mi restavat deitiminde su latu de Comita Paraguri, su fiu d'Alanpi ca fuit in fascas, pro ga tantu mi deit su latu.</p> <p>Testes: Petru Canbella e Cristofore Iscarpa armentariu de Sanctu Petru, e Petru su frate, e donnikellu Comita, ki fuit curatore de Romania.</p>	<p>Permuta di servi San Pietro fece una permuta con Comita de Thori per Maria Paraguri, figlia di Alampi. Egli mi diede Stefano de Carros per metà e la sorella di questi, Vittoria, per un quarto, e per il quarto che ancora mi spettava mi diede Comita Paraguri, figlio di Alampi, che era ancora in fasce, perciò me lo diede per metà.</p> <p>Testi: Pietro Cambella, Cristoforo Iscarpa, armentariu di San Pietro, suo fratello Pietro e donnikellu Comita, che era curatore di Romangia.</p>
65	1082-1127	128-129	<p>De ancilla Ego Petru Canbella ki ponio in su condake de Sanctu Petru de Silki pro Furata de Funtana ki fuit intrega de Sanctu Petru, e furaruninkela servos de paperos, e iusseruninkela a Coraso, et ego posilis in fattu e levaindela ligata, ponendeminde testimonios a Petru Mankia et a Dorgotori de Kerki, ki fuit maiore d'iscalca; et osca bennerun e furaruninkela kene lis la dare nen donnu nen maiore; e ssi 'nde faken plus kertu donnos depus patre, in anima mea 'nde iuren a gruke ca non fekit peitita alicando.</p>	<p>Una serva Io, Pietro Canbella, registro nel condaghe di San Pietro di Silki la vertenza relativa a Furata de Funtana, che era serva di San Pietro per intero e ci fu portata via da alcuni servi dei paperos e condotta a Coros; io li inseguì e la riportai a San Pietro legata, e chiamai come testimoni Pietro Mankia e Dorgotori de Kerki, maiore d'iscalca. Successivamente vennero e ce la portarono via senza che né il padrone né il maggiore gliel'avessero data. E se in futuro i padroni di un servo muovessero una lite per il possesso della prole, nel nome della mia anima giurino pure sulla croce che non fu mai fatta alcuna richiesta riguardo a Furata.</p>
71	1082-1127	130-131	<p>Postura De ancillis Positinke iudike Gosantine a Sanctu Petru a Susanna Profeta et a Maria d'Uluomos, cun parthone issoro.</p>	<p>Donazione di serve Il giudice Costantino donò a San Pietro Susanna Profeta e Maria d'Uluomos, con il rispettivo patrimonio.</p>
72	1082-1127	132-133	<p>Kertu De servos Ego Petru Muthuru ki ponio in ecustu condake de Sanctu Petru pro kertu ki appit noseus donnikellu Gunnari e Gosantine de Roma e Comita de Carbia Manosmannas e Comita de Serra, pro fios d'Istefane Barbaru, ca los levavan a Sanctu Petru, cuos furun; et ego torraide verbu a iudike Gosantine cun sa donna mea donna Theodora; e iudike positinos a natale sancti Gavini; et issa die kertai cun sos donnos d'Istefane Barbaru ca la levarat a lllarga a Iorgia Cocone, ki fuit ankilla de clesia, e ca vi andai e lu tenni e bi lu fusticai, e ca 'nde aveva torratu verbu a iudike, et assu curatore, a donnu Ithoccor de Kerki, ki fuit curatore in Nurra. Et issara mi essirun a testimonios iudike et issu curatore pro ca 'nde lis torrà verbu, e cca me vi poserun a fusticarevilu; et issos homines dessa corona nàrrun ca «pus co li essites bois a testimoniu, dateli iura assu servu de clesia». Et ego iurainde a gruke ca vi lu fusticai e ca 'nde lu ietta; et issara delegarun ad esser tottu su fetu a clesia.</p> <p>Testes: iudike Gosantine e Barusone de Setilo e Petru d'Athen e Ithoccor su frate e Gunnari de Thori, et totta corona.</p>	<p>Lite per dei servi Io, Pietro Muthuru, registro in questo condaghe di San Pietro la lite che avemmo con donnikellu Gonnario, Costantino de Roma, Comita de Carbia Manosmannas e Comita de Serra, per i figli di Stefano Barbaru, poiché costoro li avevano portati via a San Pietro, a cui appartenevano. Io denunciai il fatto al giudice Costantino insieme alla mia signora, donna Teodora, e il giudice ci convocò nel giorno del martirio di san Gavino; in quel giorno contendemmo in giudizio con i padroni di Stefano Barbaru perché costui aveva portato via Iorgia Cocone, che era serva della chiesa, e perché io lo raggiunsi, lo agguantai e fustigai e ne informai il giudice e il curatore, donnu Ithoccor de Kerki, che era curatore in Nurra. Allora il giudice e il curatore vennero a testimoniare che li avevo informati e che mi avevano ordinato di fustigarlo, e gli uomini della corona dissero: «Poiché voi siete testimoni del fatto, fate giurare il servo della chiesa». Ed io giurai sulla croce di averlo fustigato e cacciato; allora decisero che tutta la prole appartenesse alla chiesa.</p> <p>Testi: il giudice Costantino, Barisone de Setilo, Pietro d'Athen, suo fratello Ithoccor, Gonnario de Thori e tutta la corona.</p>
73	1082-1127	132-133	<p>Kertu De servos Ego, Petru Muthuru, temni corona cun Donotho de Maroni pro fetu d'Iscurthi Pala e de Iorgi Barbaru, ki fuit servu suo intregu, et Iscurthi fuit intrega de Sanctu Petru, ca mi 'nde kereat parte desso fetu; et ego vinkilu in corona de iudike Gosantine cun testimonios meos, ca vi lu batti e cca vi li feki turpe, iurandende a gruke cun duos testimonios meos; torrarun issara tottu su fetu a Sanctu Petru. E ppus co lu vinki, andaitivi e llevaitindela ad intro a Maria Pala, fia d'Iscurthi Pala; et ego andai a iudike e ttorraindeli verbu ca mi largarun; et isse, co donnu bonu, mandaitivilu a donnu Barusone de Setilo e ppredaitilu, e deitimindela s'ankilla de Sanctu Petru.</p> <p>Testes: donnikellu Gunnari e donnikellu Petru e Barusone de Setilo e Petru d'Athen e Niscoli de Carbia e Mariane Thanca.</p>	<p>Lite per dei servi Io, Pietro Muthuru, mossi una lite nella corona contro Donotho de Maroni, per la prole di Iscurthi Pala e di Giorgio Barbaru; quest'ultimo era suo servo per intero, e Iscurthi serva di San Pietro per intero. Donotho pretendeva per sé una parte della prole ed io lo sconfissi in giudizio, nella corona del giudice Costantino, adducendo due testimoni a conferma che lo avevo bastonato ed offeso, e giurando sulla croce con i miei due testimoni. Allora gli fecero restituire a San Pietro tutta la prole. Dopo che lo sconfissi, egli venne a San Pietro e si portò via Maria Pala, figlia di Iscurthi Pala; io andai dal giudice e denunciai che mi avevano derubato, ed egli, da signore giusto quale è, mandò da lui donnu Barusone de Setilo, e questi gli sottrasse la serva di San Pietro e me la restituì.</p> <p>Testi: donnikellu Gonnario, donnikellu Pietro, Barisone de Setilo, Pietro d'Athen, Niscoli de Carbia e Mariano Thanca.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
74	1082-1127	134-135	Kertu De servos Ego Petru Cambella ki tenni corona cun Therkis de Carbia e ccun Donotho de Gorare pro Ianne Plana e prossas sorre Maria, e binkindelos in corona de iudike Gosantine in Sanctu Migali de Plaianu, e iurande a gruke in fattu dessa carta de Sanctu Petru de Silki. Testes: donnikellu Comita, ki 'nke fuit curatore in Romania, e Mariane d'Ussan e Petru de Roma.	Lite per dei servi Io, Pietro Cambella, ricorsi nella corona contro Therkis de Carbia e Donotho de Gorare, per Giovanni Plana e per la sorella di questi, Maria, e li sconfissi in giudizio nella corona del giudice Costantino, a San Michele di Plaianu, dopo aver giurato sulla croce, in conformità con la carta di San Pietro di Silki. Testi: donnikellu Comita, che era curatore in Romangia, Mariano d'Ussan e Pietro de Roma.
75	1082-1127	134-135	Kertu De ancilla Ego Petru Muthuru ki tenni corona de donnikellu Comita prossu fetu de Iusta de Canake, ki mi levarat Niscoli d'Erthas, e binkilu in corona de iudike Gosantine de Laccon, e iurande a gruke, e dèrun issara tottu su fetu a Sanctu Petru. Testes: su donnu meu iudike Gosantine de Laccon e donnikellu Comita, ki 'nke fuit curatore in Romania, e donnikellu Gunnari e donnikellu Ithoccor e donnikellu Petru e Barusone de Setilo.	Lite per una serva Io, Pietro Muthuru, intentai una lite nella corona di donnikellu Comita per la prole di Giusta de Canake, che mi era stata sottratta da Niscoli d'Erthas, e sconfissi in giudizio costui nella corona del giudice Costantino de Laccon giurando sulla croce, e allora tutta la prole fu restituita a San Pietro. Testi: il mio signore, il giudice Costantino de Laccon, donnikellu Comita, che era curatore in Romangia, donnikellu Gonnario, donnikellu Ithoccor, donnikellu Pietro e Barisone de Setilo.
76	1082-1127	134-135	Parthitura De servos Ego Petru Muthuru ki parthivi sos fios d'Istefane d'Urieke cun Gosantine Pullikina, ki fuit armentariu de Sanctu Iorgi de Locu, cuja fuit sa muiere d'Istefane. Levaitilu isse appus Sanctu Iorgi a Mariane et a prebiteru Petru et a Nastasia, et ego levai appus Sanctu Petru de Silki ad Anna et a Dorveni et a Simione, parthindenos donnikellu Comita, ki 'nke fuit curatore in Romania. Testes: Cristofore Iscarpa cun iscolca sua e Petru Cambella cun iscolca sua.	Spartizione di servi Io, Pietro Muthuru, spartii i figli di Stefano d'Urieke con Costantino Pullikina, armentariu di San Giorgio de Locu, al quale apparteneva la moglie di Stefano. Egli portò con sé a San Giorgio Mariano, prete Pietro e Anastasia, io portai a San Pietro di Silki Anna, Dorveni e Simeone. Fece la spartizione donnikellu Comita, che era curatore in Romangia. Testi: Cristoforo Iscarpa con la sua iscolca e Pietro Cambella con la sua iscolca.
77	1082-1127	134-137	Kertu Pro servos Ego Petru Muthuru ki tenni corona cun donnu Gosantine de Thori Mutatu e ccun Marian«e» d'Ussan, su connatu, pro Furatu Gattu e prossos frates ki furun de Sanctu Petru de Silki, ki mandicavan a gratis, e binkilos in corona de iudike Gosantine de Laccon in Turres, e ttorarunilos tottu a Sanctu Petru. Testes ki vi furun uve binki: donnikellu Comita e donnikellu Ithoccor e donnikellu Gunnari e donnikellu Petru e Gosantine d'Athen.	Lite per dei servi Io, Pietro Muthuru, intentai una lite nella corona contro donnu Costantino de Thori Mutatu e contro Mariano d'Ussan, suo cognato, per Furatu Gattu e per i fratelli, servi di San Pietro di Silki, che essi sfruttavano indebitamente. Li sconfissi in giudizio nella corona del giudice Costantino de Laccon, a Torres, e tutti i servi vennero restituiti a San Pietro. Testi che erano presenti quando vinsi: donnikellu Comita, donnikellu Ithoccor, donnikellu Gonnario, donnikellu Pietro e Costantino d'Athen.
79	1082-1127	136-137	Kertu De servos Ego Petru Muthuru ki kertai in corona de iudike Gosantine cun Ithoccor de Kerki e cun Ithoccor de Carbia e cun fios de Mariane d'Ussan, maiore, e cun Thippari de Carbia e cun Mabrikellu d'Athen e cun Ithoccor de Gunale e ccun frates suos e ccun Gunnari de Maroniu e ccun Dorgotori de Maroniu e ccun Dericcor de Maroniu e cun Comita Thancas Latas, in Turres, pro fios de Barbara Rasa e prossos nepotes, ad imperaresilos, ki «'nde furun binkitos parentes dunde naskites bois, de piscopu Iorgi Maiule». Et issos kertarunimi ca «alicando nen a parentes nostros nen a nois no nd'apit kertu fattu e nen binkitos in co nos kertas». Et issara mi iudicait donnikellu Gunnari a battuiet su condake de Sanctu Petru, dessa vinkitura; et ego battussi su condake issara a corona ki narabat sa binkitura in co 'nde los abeat binkitos piscopu Iorgi Maiule sos parentes avunde naskian ecustos. Dèrunil'issara iura assu mandatore de Sanctu Petru, a Kipriane Murtinu, ca, in co narat custu condake de Sanctu Petru, gasi es veru; et issara torrarun a Sanctu Petru fias feminas cantas aveat fattas Barbara Rasa, ca los coiuvaran donnos aienos. Testes: su donnu meu iudike Gosantine de Laccon, in cuja corona binki, e donnikellu Gunnari e donnikellu Petru su frate, e donnu Mariane de Thori e donnu Petru d'Athen e donnu Mariane su frate e donnu Petru de Serra e donnu Gunnari de Thori.	Lite per dei servi Io, Pietro Muthuru, mossi lite nella corona del giudice Costantino contro Ithoccor de Kerki, Ithoccor de Carbia e i figli di Mariano d'Ussan, maiore, Thippari de Carbia, Mabrikellu d'Athen, Ithoccor de Gunale e i suoi fratelli, e contro Gonnario de Maroniu, Dorgotori de Maroniu, Dericcor de Maroniu, Comita Thancas Latas, a Torres, per i figli e i nipoti di Barbara Rasa, al fine di poterne disporre, in quanto «i genitori dai quali siete nati – dissi loro – furono vinti in giudizio dal vescovo Giorgio Maiule». Essi ribatterono dicendo: «Ai nostri genitori e a noi non è mai stata intentata alcuna lite, né ci hanno mai sconfitti in merito a ciò per cui ci fai causa». Allora donnikellu Gonnario stabili che portassi il condaghe di San Pietro, documento di quella vittoria in giudizio, ed io portai nella corona il condaghe che registrava la vittoria ottenuta dal vescovo Giorgio Maiule sui genitori di costoro. Fu richiesto al mandatore di San Pietro, Cipriano Murtinu, di giurare che ciò che dice questo condaghe di San Pietro è vero; allora essi restituirono a San Pietro tutte le figlie di Barbara Rasa, poiché a dare in matrimonio quest'ultima erano stati dei padroni diversi dai loro genitori. Testi: il mio signore, il giudice Costantino de Laccon, nella corona del quale vinsi, donnikellu Gonnario, suo fratello donnikellu Pietro, donnu Mariane de Thori, donnu Pietro d'Athen, suo fratello donnu Mariano, donnu Pietro de Serra e donnu Gonnario de Thori.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
80	1082-1127	136-139	<p>De ancilla Ego Petru Muthuru ki appi kertu cun Romanu de Serra e ccun Ianne de Carbia pro Susanna Tatacke, ki fuit intrega de Sanctu Petru de Silki, et ego kertainde cun illos in corona de iudike Gosantine de Laccon, in Turres, ca la levarat a llarga Petru Cacute, ki fuit servu issoro intregu; et ego vinkilos in tottu su fetu, e iurainde a gruke ca fekerat levata a llarga. Testes ki iudicavat su kertu: donnikellu Comita, ki fuit curatore de Romania, et Ithoccor de Laccon e Barusone de Setilo e Petru d'Athen, e cantos vi furun sa die in sinotu.</p>	<p>Lite per una serva Io, Pietro Muthuru, feci causa a Romano de Serra e a Giovanni de Carbia per Susanna Tatacke, che era serva di San Pietro di Silki per intero, e dibattei con loro nella corona del giudice Costantino de Laccon, a Torres, poiché essa mi era stata portata via da Pietro Cacute, che era loro servo per intero; io li sconfissi in giudizio su tutta la prole, avendo giurato sulla croce che Susanna mi era stata portata via. Testi che giudicarono la causa: donnikellu Comita, che era curatore de Romangia, Ithoccor de Laccon, Barisone de Setilo, Pietro d'Athen e quanti erano presenti il giorno del sinodo.</p>
82	1082-1127	138-139	<p>Pro servis Ego prebiteru Ithoccor de Fravile ki kertai cun Dorgotori de Carvia e ccun frates suos in corona de iudike Gosantine, in Saccaria, pro fios de Furatu Gattu, ca «progitteu la vendisti sa parte de Sanctu Petru de Silki a donnu Gunnari donnikellu, ki aviamus parthitu ave cando te vinkeran in corona de iudike Mariane prossu patre, ki aveas tu parte tua levata e frates tuos a Maria et a Gavini, e Sanctu Petru levait a Gosantine et a Ianne?». Et isse kertaitimi ca «su fetu de Furatu Gattu no los parthivimus». Iudicarunimi a destimonios ca los aviamus parthitos in co li kertava ave sa vinkitura dessu patre, et ego vattussi destimonios a Iorgi Iscarpa, su d'Eristala, e Dominike su de Domos novas, et a Petru de Laverru et a Petru de Seltas; e iurait a gruke su mandatore de Sanctu Petru Kipriane Murtinu, cun .III. destimonios nostros, ca «in co vo los tennimus a numen sos fios de Furatu Gattu, gasi los aviamus parthitos». Testes, in cuia corona vinki: su donnu meu iudike Gosantine de Laccon e donnu Mariane de Thori e donnu Mariane d'Athen e donnu Petru de Serra e donnu Gunnari de Thori e donnu Gosantine de Thori. Ecco destimonios meos ki vi furun uve binki, in Saccaria.</p>	<p>Servi Io, prete Ithoccor de Fravile, intentai una lite a Dorgotori de Carvia e ai suoi fratelli, nella corona del giudice Costantino a Saccaria, per i figli di Furatu Gattu, e gli chiesi: «Perché hai venduto a donnu Gonnario, donnikellu, la parte dei servi di San Pietro di Silki che avevamo spartito quando l'amministratore di San Pietro ti sconfisse in giudizio, nella corona del giudice Mariano, in merito alla proprietà del padre? Allora tu e i tuoi fratelli prendeste come parte vostra Maria e Gavino, e San Pietro prese Costantino e Giovanni». Egli ribatté dicendo: «La prole di Furatu Gattu non la spartimmo». Fu stabilito che dimostrassi con testimoni che l'avevamo spartita nel modo che sostenevo, a partire dalla vittoria sulla proprietà del padre. Io addussi come testimoni Giorgio Iscarpa d'Eristala, Domenico di Domos novas, Pietro de Laverru e Pietro de Seltas, e il mandatore di San Pietro Cipriano Murtinu giurò sulla croce, insieme ad altri nostri tre testimoni, che «quando registrammo i nomi dei figli di Furatu Gattu, allora ne facemmo la spartizione». Testi presenti nella corona quando vinsi: il mio signore, il giudice Costantino de Laccon, donnu Mariano de Thori, donnu Mariano d'Athen, donnu Pietro de Serra, donnu Gonnario de Thori e donnu Costantino de Thori. Questi furono miei testimoni quando vinsi a Saccaria.</p>
83	1082-1127	140-141	<p>De servo Inprestait donna Sarra manaca a Dericcor de Gitil .I. libra d'argentu; kervitililu e no li lu deit; torraitinde berbu a iudike Gosantine in Sanctu Nicola de Thathari, e iudike positilu a Dericcor de Gitil a pariarella, et isse deitindelilu in pariamentu dess'argentu a Dorgotori de Rosa intregu kene aver fiiu fattu, e donna Sarra positilu a Sanctu Petru de Silki. Testes: Gosantine de Gitil su frate e Petru de Nugula e Furatu Cambella e Furatu d'Oligula.</p>	<p>Un servo Donna Sarra, monaca, prestò a Dericcor de Gitil una libbra d'argento; in seguito gliela richiese e questi non gliela diede, perciò lo denunciò al giudice Costantino a San Nicola di Thathari. Il giudice impose a Dericcor de Gitil di pagargliela, ed egli, in cambio dell'argento, diede come servo Dorgotori de Rosa per intero, che non aveva avuto figli, e donna Sarra lo donò a San Pietro di Silki. Testi: Costantino de Gitil, fratello di Dericcor, Pietro de Nugula, Furatu Cambella e Furatu d'Oligula.</p>
84	1082-1127	140-141	<p>Postura In Silki Posit a Sanctu Petru Dericcor de Gitil pro anima sua latu d'onnia cantu 'nke aveat in Silki, homines e terras e binias; fakendelos sos homines cantos aveat in Enene apus sa domo de Silki, ca non bi l'intrarar domo in Enene.</p>	<p>Donazione di terreni presso Silki Dericcor de Gitil donò a San Pietro, per il bene della sua anima, la metà di ogni proprietà che aveva a Silki, servi, terreni e vigne; donò inoltre alla domo di Silki tutti i servi che aveva ad Enene, poiché nella sua eredità non gli era spettata alcuna domo in quel luogo.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
85	1082-1127	140-141	<p>Postura De servos Positinke latus in Gosantine de Bare e pede in Elias su frate et Istefane de Vare intregu, e Marcusa Labra intrega, e .III. pedes in Iusta sa thia, e .III. pedes in su fiu de Iusta Tenera, in Ianne, et in Marcusa sa sorre .III. pedes, e latus in Nastasia sa sorre, e latus in anbas sas fias de Gosantine de Vare, in Marcusa et in Arabona, ki dittavan appus patre, e pede in sa fia d'Elias de Vare, in Sappatina, e .II. dies in Iusta de Vare, e .II. dies in su fiu Ianne. Et a ora de morte narait Dericcor de Gitil «si morit fiu meu eniu, appatila totta sa parthone Sanctu Petru pro anima mea».</p> <p>Testes: prebiteru Gosantine Carta, ki li davat penententia, e Gosantine su frate e Petru Iscarpa e Petru de Nugula, su de Nurra, e Gosantine Regitanu e Furatu Canbella e cComita su frate. Pus morte sua, largaitimi in sos homines Comita Manutha, e levaitimilos. Et ego, prebiteru Ithoccor de Fravile, ki tenni corona de iudike Gosantine, in Curcaso, cun Comita Manutha; kertaitimi isse ca «non ti los deit sos omnes d'Enene». Et ego battussili destimonios in co mi kertavat e iudicarun ca mi los deit sos homines d'Enene apus Silki, e binki, e torrarunili issara sos homines a Sanctu Petru.</p> <p>Testes: Petru d'Ithir, ki fuit frate dessa parthone, e Petru Iscarpa e Furatu Canbella, ki 'nde iurait in corona de iudike Gosantine.</p> <p>Testes: donikellu Petru.</p>	<p>Donazione di servi Dericcor de Gitil donò la metà dei servizi di Costantino de Bare, un quarto di quelli di Elias, fratello di questi, Stefano de Vare per intero, Marcusa Labra per intero e tre quarti dei servizi di Giusta sua zia, il figlio di Giusta Tenera, Giovanni, per tre quarti, e Marcusa sua sorella per tre quarti, Anastasia sua sorella per metà, la metà dei servizi di entrambe le figlie di Costantino de Bare, Marcusa ed Arabona, che gli spettavano in linea paterna, un quarto di quelli della figlia di Elias de Vare, Sabatina, due giornate di lavoro settimanali di Giusta de Vare e due giornate settimanali del figlio di questa, Giovanni. In punto di morte, Dericcor de Gitil disse: «Se mio figlio dovesse morire celibe, San Pietro abbia tutta la mia proprietà, per il bene della mia anima».</p> <p>Testi: prete Costantino Carta, che lo confessò, Costantino, fratello di Dericcor, Pietro Iscarpa, Pietro de Nugula, di Nurra, Costantino Regitanu, Furatu Canbella e Comita suo fratello. Dopo la sua morte, Comita Manutha si appropriò dei servi di Enene e me li portò via. Ed io, prete Ithoccor de Fravile, ricorsi nella corona del giudice Costantino, a Curcas, contro Comita Manutha. Questi controbattè: «Dericcor non ti donò i servi d'Enene». Allora addussi dei testimoni in merito a ciò che mi contestava, e fu confermato che Dericcor donò i servi 'Enene a San Pietro di Silki; io vinsi e subito restituirono i servi a San Pietro.</p> <p>Testi: Pietro d'Ithir, che era comproprietario con me, Pietro Iscarpa e Furatu Cambella, che giurò nella corona del giudice Costantino.</p> <p>Testi: donnikellu Pietro.</p>
86	1082-1127	142-143	<p>Postura De servos Positinke donnikellu Gunnari a Sanctu Petru, cando lu sacra van, a Paganellu, fiu de Maria Thinnogesa, ki fuit depus sa domo de Puthu Maiore, et a Petru Cotroske, su de Nurra.</p> <p>Testes: frates meos cantos vi furun et istranios.</p>	<p>Donazione di servi Donnikellu Gonnario donò a San Pietro, quando consacrarono la chiesa, Paganello, figlio di Maria Thinnogesa, che prestava servizio presso la domo di Puthu Maiore, e Pietro Cotroske, di Nurra.</p> <p>Testi: i miei fratelli che erano presenti ed altri estranei.</p>
89	1082-1127	142-145	<p>Kertu De servos Ego prebiteru Ithoccor de Fravile ki kertai cun Ithoccor de Kerki, curatore de Nurra, e cun Furatu de Gunale e cun Ithoccor de Kerki Murriss, generu de Dorgotori de Locu, pro fetu ki fekerun servos issoro cun ankillas de Sanctu Petru, Ianne Gemellu cun Muscu, e Simione de Cuniatu cun Lukia, fijos ki furun de Muscu de Ioscla e de Lukia d'Ispata, ki furun custas fias de Iulitta de Ioscla e de Petru Frabu, ki furun intregos de Sanctu Petru de Silki. Et ego vinkilos, ca los aveat binkitos piscopu Iorgi Maiule ad Egithu d'Urieke et assu frate Therkis, in corona de iudike Barusione; e iurait a gruke su mandatore de Sanctu Petru Kipriane Murtinu, ca «in co narat su condake de Sanctu Petru, gasi est veru».</p> <p>Testes: su donnu meu iudike Gosantine de Laccon, in cuia corona vinki in Sorra, torrandemi tottu su fetu a Sanctu Petru, e donnu Comita d'Athen manacu e Mariane d'Athen e Gunnari de Thori e donnu Petru su frate.</p>	<p>Lite per dei servi Io, prete Ithoccor de Fravile, intentai una lite a Ithoccor de Kerki, curatore di Nurra, a Furatu de Gunale e Ithoccor de Kerki Murriss, genero di Dorgotori de Locu, per la prole che alcuni loro servi avevano avuto da serve di San Pietro: Giovanni Gemellu da Muscu e Simeone de Cuniatu da Lucia, dunque questi erano figli di Muscu de Ioscla e di Lucia d'Ispata, le quali erano figlie di Iulitta de Ioscla e di Pietro Frabu, servi di San Pietro di Silki per intero. Io li sconfissi in giudizio perché a suo tempo il vescovo Giorgio Maiule aveva già avuto ragione su Egizio d'Urieke e suo fratello Therkis nella corona del giudice Barusione; il mandatore di San Pietro Cipriano Murtinu giurò sulla croce che «ciò che è scritto nel condaghe di San Pietro è vero».</p> <p>Testi: il mio signore, il giudice Costantino de Laccon, nella corona del quale vinsi, a Sorres, e che fece restituire tutta la prole a San Pietro, donnu Comita d'Athen, monaco, Mariano d'Athen, Gonnario de Thori e donnu Pietro suo fratello.</p>
90	1082-1127	144-145	<p>Postura De ansilla Positinke a Sanctu Petru de Silki donnu Mariane de Thori a Bera Pilio, fia de Mariane Pilio, depus Ogosilo.</p>	<p>Donazione di una serva Donnu Mariano de Thori donò a San Pietro di Silki Vera Pilio, figlia di Mariano Pilio, da Ogosilo.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
91	1082-1127	144-145	Postura De assillas Positinke a Sanctu Petru donna Susanna d'Ussan ad Anna Titu, fia de Petru Titu, et a Barbara Lekeru, dandela dave Bionis a famiia.	Donazione di serve Donna Susanna d'Ussan donò a San Pietro Anna Titu, figlia di Pietro Titu, e Barbara Lekeru, togliendola a Bionis per assegnarla alla famiia di San Pietro.
92	1082-1127	144-145	De servo Positinke a Sanctu Petru donnu Mariane de Thori Aspru ad Andria Serata, fiu de Maria Serata, ki fekerat in furrithu in Gosantine de Magar, pro servire in famiia.	Un servo Donnu Mariano de Thori Aspru donò a San Pietro Andrea Serata, figlio di Maria Serata, che quest'ultima aveva avuto da una relazione illegittima con Costantino de Magar, per assegnarlo alla famiia di San Pietro.
93	1082-1127	144-145	Postura De servos Positinke a Sanctu Petru Iorgi d'Iscanu latu in Ianne Pica e latu de Iusta de Gogon, ave sa domo d'Enene. Testes: su frate Gosantine de Gitil e Bosovekesu de Gitil, a ken lu narait su frate ca «homine intregu 'nke posit frate meu a Sanctu Petru», et a Gosantine Regitanu, dandelos a servire in famiia.	Donazione di servi Giorgio d'Iscanu donò a San Pietro Giovanni Pica per metà e Giusta de Gogon per metà, servi della domo d'Enene. Testi: suo fratello Costantino de Gitil e Bosovekesu de Gitil, al quale Costantino disse: «Mio fratello donò a San Pietro un servo per intero», e Costantino Regitanu. I servi furono assegnati alla famiia di San Pietro.
94	1082-1127	144-145	Postura Positinke Iusta d'Ortu a Sanctu Petru su latu dessa corte sua et issu pede d'Istefane Lelle, pross'anima sua.	Donazione Giusta d'Ortu donò a San Pietro la metà della sua corte e un quarto di Stefano Lelle, per il bene della sua anima.
95	1082-1127	146-147	Kertu De servos Ego prebiteru Ithoccor de Fravile ki ponio in ecustu condake pro ca kertait mecu Mariane de Nugula et issu nepote Comita de Castavar e frates suos, et ego battussi su condake de Sanctu Petru e destimonios ca la levarat a llarga sa coliverta mea su servu; et ego levaindela sa coliverta mea, battendevilu su servu, e bennit su donnu suo Mariane de Castavar, e naraitili a piscopu Iorgi ca «donnu, dassatelos umpare, e fios cantos aen faker umpare prode nd'appat Sanctu Petru dessa parte mea». E iurait a gruke su mandatore de Sanctu Petru in corona de donikellu Petru, c'a boluntate sua la deit sa parte sua dessu fetu donnu Mariane de Castavar a Sanctu Petru per ista gruche. Testes: Petru d'Ithir e Gosantine de Maiorica e Gosantine de Martis, maiore d'iscolca.	Lite per dei servi Io, prete Ithoccor de Fravile, registro in questo condaghe la lite che ebbi con Mariano de Nugula, con suo nipote Comita de Castavar e i suoi fratelli. Io portai con me il condaghe di San Pietro e alcuni testimoni, i quali dichiararono che il suo servo aveva portato via la mia coliverta e che io me l'avevo ripresa e avevo bastonato il servo, e che intervenne il padrone di questi, Mariano de Castavar, e disse al vescovo Giorgio Maiule: «Signore, lasciateli pure insieme, e dei figli che nasceranno loro San Pietro abbia pure la mia parte». Il mandatore di San Pietro giurò sulla croce, nella corona di donnikellu Pietro, che donnu Mariano de Castavar aveva donato volontariamente a San Pietro la sua parte della prole del servo, per questa croce. Testi: Pietro d'Ithir, Costantino de Maiorica e Costantino de Martis, maiore d'iscolca.
96	1082-1127	146-147	Conporu Salu de Puthu ruviu apus Sauren Ego apatissa Theodora comporailis assos homines de Tigesu et a liveros et a servos su saltu de Puthu ruviu. Ave termen d'agitu de Seuni et essit via maiore de Kentu istafla, a derettu a domo Istrumosa, e clonpet a termen dessu de Sancta Elena, e moliat sutta su castru de Valisandra, e falat a rivu, assa funtana dessa Ficu nigella; ivi iunpat bia e collat assu Monte, claru a Puthu Passaris, e moliat tottuve s'atha, a termen dessu Puthu Passaris, assa iscala ki falat a billa; ivi iunpat via assa margine e baricat tottuve margine a ssupra Funtana de Tongone, e baricat tottuve margine ass'ena de Campulongu, e clonpet a funtana Guttiosa, e moliat a rivu de Ianne Corbu, e clonpet assu acclaratoriu de Littu de mela, e moliat serra de funtana de Murta, a derettu ad agitu d'Arulas, tottuve atha ad agitu de Seuni, uve parthimus de pare cun su de Sancta Maria de Tigesu. Aterminande pupillos dessu saltu, Gunnari de Castavar e Gunnari de Lella e Nicola Salluri e Gosantine su frate e Gunnari de Torriela e pPetru Furca e Gosantine Massilla e Mariane de Pathata e Gosantine Sella e Furatu Pithu e Thipari Cothane. Dande .XL. maiales e .II. vervekes per porcu, a parthiresi uniskis cun kella sua; dassandelu s'atteru a boluntate de pare pro anima issoro. Testes: donnu Petru de Serra de Ierusalé, ki fuit curatore, e Petru Thankis maiore d'iscolca e Petru Caprinu, maiolariu maiore de iudike, e Gosantine de Tola, porcariu nostru, ki lis davat sos porcous.	Acquisto del saltu di Puthu ruviu, presso Sauren Io, badessa Teodora, acquistai dagli uomini di Tigesu, liberi e servi, il saltu di Puthu ruviu. Il confine inizia da agitu de Seuni e prosegue lungo via maiore de Centu istafla, in direzione di domo Istrumosa, raggiunge il confine del saltu di Sant'Elena, gira sotto su castru de Valisandra e scende al ruscello, passa per sa funtana dessa Ficu nigella, qui supera la strada e sale a su Monte, in direzione di Puthu Passaris, gira lungo la balza, fino al confine di Puthu Passaris, e scende lungo il sentiero che conduce al villaggio; là oltrepassa la strada lungo il costone, supera il costone verso Funtana de Tongone, e oltrepassa il costone presso s'ena de Campulongu, raggiunge funtana Guttiosa, gira lungo su rivu de Ianne Corbu, passa presso la radura di Littu de mela, gira lungo il crinale di funtana de Murta, in direzione di agitu d'Arulas, da lì lungo la balza fino ad agitu de Seuni, dove il confine è in comune con la proprietà di Santa Maria di Tigesu. Il confine fu stabilito dai pupillos del saltu, Gonnario de Castavar, Gonnario de Lella, Nicola Salluri e suo fratello Costantino, Gonnario de Torriela, Pietro Furca, Costantino Massilla, Mariano de Pathata, Costantino Sella, Furatu Pithu e Thipari Cothane. Diedi quaranta maiali e due pecore per ogni porco del saltu, da dividere ciascuno con la propria schiera di servi; il resto fu lasciato, col consenso di entrambe le parti, per il bene delle loro anime. Testi: donnu Pietro de Serra de Ierusalé, che era curatore, Pietro Thankis, maiore d'iscolca, Pietro Caprinu, maiolariu maiore de iudike e il nostro porcario Costantino de Tola, che diede loro i maiali.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
97	1082-1127	148-149	<p>Tramutu De servos Ego apatissa Maximilla. Tramutai homines cun donnu Gosantine de Cannetu, visdominu dess'arkipiscopatu. Ego deili latus in Gosantina, fiia de Maria Pithiris e de Ianne Albu, et isse deitimi latus d'Elene Culurione, fiia de Furata Culurione e de Gavini Kitera; tramutande a boluntate de donnu Ithoccor de Lacon, curatore de Romania et armentariu dess'arkipiscopatu, e cun boluntate dessas manacas sorres meas. Testes: donnu Gosantine de Martis, su de Silki, e Petru de Lella.</p>	<p>Permuta di una serva Io, badessa Massimilla, permutai una serva con donnu Costantino de Cannetu, visdomino dell'arcivescovado. Io gli diedi la metà dei servizi di Costantina, figlia di Maria Pithiris e di Giovanni Albu, ed egli mi diede la metà di quelli di Elena Culurione, figlia di Furata Culurione e di Gavino Kitera; compimmo la permuta col consenso di donnu Ithoccor de Lacon, curatore di Romangia ed armentariu dell'arcivescovato, e col consenso delle monache mie sorelle. Testi: donnu Costantino de Martis, di Silki, e Pietro de Lella.</p>
98	1082-1127	148-149	<p>Kertu De ansilla Ego prebiteru Ithoccor de Fravile ki ponio in ecustu condake ca mi la levait Iuvanne Cane a llarga a Iusta Calfone, e deitila a Gosantine Pira, ki fuit servu suo. Et ego andaivi cun culivertos meos e giraitsemi supra 'lla e no mi la voluit dare. Et ego andai assu curatore, a donnu Ithoccor de Lacon, ki fuit curatore i Nurra, e nunthaitimilu, e kertaili ca mi la levarat a llarga sa coliverta mea; et isse kertaitimi ca «s'apatissa mi la deit a ccoiuvarela cun su servu meu». Iudicarunili a battuger destimonios bonos de Romania, ante ken li la dêrat s'apatissa, e no los potit aver; iurait a gruke su mandatore de Sanctu Petru Kipriane Murtinu ca non fuit pettita nen ad apatissa nen ad armentariu e nen a frates suos. Testes: su curatore e Furatu d'Orane e Gosantine Thipircu e Iuvanne Pirella e Ianne Locco e Dericcor Calva e Domitri de Vosa, iudicande su kertu in sa corte d'Ottave, de Sanctu Iorgi; e delegaru tottu su fetu, cantu ain faker umpare, a Sanctu Petru de Silki.</p>	<p>Lite per una serva Io, prete Ithoccor de Fravile, registro in questo condaghe che Giovanni Cane mi portò via Giusta Calfone e la diede al suo servo Costantino Pira. Andai presso di lui con i miei colliberti, ma egli si oppose e non me la volle rendere. Andai allora dal curatore, donnu Ithoccor de Lacon, che era curatore in Nurra, questi lo citò in giudizio e io contestai che aveva portato via la mia colliberta; Giovanni ribatté dicendo: «La badessa mi diede la serva per farla sposare con il mio servo». Gli fu richiesto di addurre dalla Romangia dei testimoni validi dinanzi ai quali la badessa gliel'avesse data, ma non poté trovarne. Il mandatore di San Pietro Cipriano Murtinu giurò sulla croce che la serva non era stata chiesta né alla badessa né all'armentariu, né ai fratelli di lei. Testi: il curatore, Furatu d'Orane, Costantino Thipircu, Giovanni Pirella, Giovanni Locco, Dericcor Calva e Demetrio de Vosa. La lite si svolse nella corte di San Giorgio d'Ottave, e si stabilì che tutta la prole che avessero avuto insieme venisse largita a San Pietro di Silki.</p>
99	1082-1127	148-151	<p>Kertu De servos Tennit mecu corona Gunnari de Thori pro Bittoria Aketu e prossos frates, ca «progitteu mi los levas?». Et ego kertaili ca «Mical Aketu la levarat a llarga sa mama de Vittoria». Kerverunimi destimonios a mimi, e carta, de ca la aveat lassata sa parte canta vi l'intravat dessu fetu a Mariane de Castavar dessor fijos de Migali Aketu et dessa muiere. Et ego vattussi su condake de Sanctu Petru, ki naravat in co li kertava, e binkilu in corona de donnu Mariane de Maroniu, a Gunnari de Thori et a fijos de Mariane de Castavar; e iuraitinde a gruke Dericcor d'Okeri, ki fuit mandatore de Sanctu Petru. Testes: su curatore donu Mariane de Maroniu e donnu Mariane de Thori e donnu Petru su frate.</p>	<p>Lite per dei servi Gonnario de Thori mi intentò una lite nella corona per Vittoria Aketu e i suoi fratelli, e mi chiese: «Perché me li porti via?». Ribattei: «Michele Aketu si era portato via la madre di Vittoria». Mi chiesero di addurre testimoni e carte che dimostrassero che Mariano de Castavar aveva concesso a San Pietro la parte che gli spettava della prole di Michele Aketu e di sua moglie. Ed io addussi il condaghe di San Pietro, che registrava ciò per cui dibattevo con lui, e così sconfissi in giudizio Gonnario de Thori e i figli di Mariano de Castavar nella corona di donnu Mariane de Maroniu. Giurò sulla croce Dericcor d'Okeri, che era il mandatore di San Pietro. Testi: il curatore, donnu Mariano de Maroniu, donnu Mariano de Thori e donnu Pietro suo fratello.</p>
100	1082-1127	150-151	<p>Kertu De servos Ego prebiteru Ithoccor de Fravile ki kertai cun Furatu de Gallu e cun Mariane de Lella e cun frates suos pro fijos de Furatu Trampas, ki furun de Sanctu Petru. Et isse kertaitimi ca «fijos de Barbara Palas levastis vois». Et ego kertaili ca «Barbara Palas intrega de Sanctu Petru fuit, et a llarga la levastis assu servu vostru, kene la peter nen a donna, nen ad armentariu». Et isse kertaitimi c'«a boluntate mi la dêrun». Kerberunili destimonios e no los potit aver; iurait a gruke su mandatore de Sanctu Petru, Kipriane Murtinu, in corona de iudike Gosantine, in Turres, ca lu vinki a Thipari de Carvia et a Mabrikellu d'Athen et a Dericcor de Maroniu; et issara mi essivit a destimoniu Dorgotori de Maroniu, frate de 'ssos ki kertavan mecu, e Comita de Matrona, e Furatu de Matrona e Furatu Cambella e Comita su frate; et issara nos torrait su curatore donnu Mariane de Maroniu a pparthirenos latus a llatus, sos fijos de Furatu Trampas ca no 'nde fekit nen iettatu e nen battitu, e ca los coiuvarat donnu aienu s'ankilla de Sanctu Petru e su servu de 'ssos.</p>	<p>Lite per dei servi Io, prete Ithoccor de Fravile, feci lite con Furatu de Gallu, con Mariano de Lella e i suoi fratelli, per i figli di Furatu Trampas, che appartenevano a San Pietro. Egli mi contestò: «Voi avete preso i figli di Barbara Palas». Ribattei: «Barbara Palas era serva di San Pietro per intero, e voi la faceste portare via dal vostro servo senza chiederla né alla badessa né all'armentariu». Egli obiettò: «Me la diedero volontariamente». Gli chiesero di addurre testimoni ma non poté trovarne; il mandatore di San Pietro, Cipriano Murtinu, giurò sulla croce, nella corona del giudice Costantino a Torres, che a suo tempo io avevo prevalso su Thipari de Carvia, Mabrikellu d'Athen e Dericcor de Maroniu. A quel punto si presentarono come testimoni Dorgotori de Maroniu, fratello di quelli che dibattevano con me, Comita de Matrona, Furatu de Matrona, Furatu Cambella e Comita suo fratello, allora il curatore, donnu Mariano de Maroniu, stabilì che ci spartissimo i figli di Furatu Trampas metà per ciascuno, dato che il servo che aveva portato via Barbara Palas non era stato né cacciato né bastonato, e dato che fu un padrone estraneo a far sposare la serva di San Pietro e il loro servo.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
101	1082-1127	150-151	<p>Kertu De servos Appimus kertu appare kerra vennimus a parthire ca aveat .IIII. fiios, et isse narait ca «sos .III. fiios sun bivios, et iss'ateru kene esser de servire es mortu». Et ego battussili destimonios ca morivit servindeli ad isse in capras, e iuraitinde a gruke Gosantine Sikule e Furatu Caste et issu mandatore de Sanctu Petru, Dericcor d'Ockeri. Nois levaimus appus Sanctu Petru a Iorgi et a Muscu. Testes de ca vinki: donnu Mariane de Maroniu, in cuia corona binki in Kitarone, e Furatu Canbella e Comita Canbella e Dorgotori de Maroniu et Comita de Matriona.</p>	<p>Lite per dei servi Giunti al momento della spartizione facemmo lite insieme, poichè Furatu Trnplas aveva quattro figli, e costui diceva: «Tre figli sono vivi, un quarto è morto prima che giungesse all'età per servire». Io addussi alcuni testimoni del fatto che quello morì mentre prestava servizio per lui come capraro, e in proposito giurarono sulla croce Costantino Sikule, Furatu Caste e il mandatore di San Pietro, Dericcor d'Ockeri. Noi prendemmo per San Pietro Giorgio e Muscu. Testi presenti quando vinsi in giudizio: donnu Mariano de Maroniu, nella corona del quale vinsi, a Kitarone, Furatu Cambella, Comita Cambella, Dorgotori de Maroniu e Comita de Matriona.</p>
102	1082-1127	152-153	<p>Kertu De servos Ego Ithoccor de Fravile ki ponio in ecustu condake ca tennit mecu corona Petru de Varru, su d'Usune, in Kitarone, pro Bonellu e prossos nepotes, ca «servos meos sun». Et ego kertaili ca «Bonellu, in uve mi kertas, piscopu Iorgi Maiule los vinkerat a parentes tuos, avunde vas tu in parentes de Vonellu?». Iudicarunimi a battuger codike in co li kertava, et ego vattussi su condake de Sanctu Petru in co li kertava, ki narait tottu su kertu in co li kertai ego in corona; e iurait Kipriane Murtinu, mandatore de Sanctu Petru, e binki in corona dessu curatore, de donnu Mariane de Maroniu. Testes: donn'Antine de Martis e Petru de Varda e Furatu Canbella et issu frate Comita e Gosantine de Varda et issu frate Mariane.</p>	<p>Lite per dei servi Io, Ithoccor de Fravile, registro in questo condaghe che Pietro de Varru, di Usune, ricorse contro di me nella corona, a Kitarone, per Bonellu e per i suoi nipoti, sostenendo: «Essi sono miei servi». Io gli ribattei: «Riguardo alla proprietà di Bonellu, per la quale mi fai causa, il vescovo Giorgio Maiule sconfisse in giudizio i tuoi genitori. In base a quale principio tu accampi diritti sui genitori di Bonellu?». Mi fu richiesto di addurre il documento relativo a quella lite, ed io addussi il condaghe di San Pietro, che registrava tutta la lite che io gli avevo mosso nella corona; Cipriano Murtinu, mandatore di San Pietro, prestò giuramento, e io vinsi nella corona del curatore, donnu Mariano de Maroniu. Testi: donnu Costantino de Martis, Pietro de Varda, Furatu Cambella, suo fratello Comita, Costantino de Varda e suo fratello Mariano.</p>
103	1082-1127	152-153	<p>Kertu De servo Ego Ithoccor de Fravile ki tenni corona cun fiios de Barusone de Setilo, cun Gosantine e cun Comita, pro Petru Corsu ca «progitteu mi lu inperas tu, k'est de Sanctu Petru?». Et isse kertaimi ca «es meu e de parentes meos». Et ego kertaili ca «a patre tuo 'nde vinkeran in su patre de Petru Corsu». Iudicarunimi a destimonios uve 'nde vinkerat armentariu de Sanctu Petru, Petru Iscarpa, et ego battussi destimonios ad Andria Corsu et a Furatu de Fravile et a Furatu Urule, e iurait su mandatore de Sanctu Petru, Kipriane Murtinu, a gruke, e binki in corona de donnu Petru donnikellu. Testes: su curatore donnikellu Petru et issos destimonios ki 'nde iurarun e donnu Ithoccor de Kerki, curatore de Nurra, e cantos vi furun in sa corona.</p>	<p>Lite per un servo Io, Ithoccor de Fravile, ricorsi nella corona contro i figli di Barisone de Setilo, Costantino e Comita, per Pietro Corsu, e chiesi al primo: «Perché sfrutti il mio servo, che appartiene a San Pietro?». Egli ribatté: «Il servo è mio e dei miei genitori». Ed io obiettai: «Tuo padre era stato vinto in giudizio riguardo al padre di Pietro Corsu». I giurati mi imposero di addurre dei testimoni che fossero presenti quando l'armentariu di San Pietro, Pietro Iscarpa, vinse la causa, ed io addussi Andrea Corsu, Furatu de Fravile e Furatu Urule. Il mandatore di San Pietro, Cipriano Murtinu, giurò sulla croce e io vinsi nella corona di donnu Pietro donnikellu. Testi: il curatore, donnikellu Pietro, i testimoni che giurarono, donnu Ithoccor de Kerki, curatore di Nurra, e quanti erano presenti nella corona.</p>
104	1082-1127	152-155	<p>Kertu De servo Ego prebiteru Ithoccor de Fravile. Bocaitime a ccorona Gunnari de Liios, su de Sorso, e Gunnari de Vosove, fiiu de Petru Iscarpa, su de Thathari, pro Kipriane Murtinu, ca «iudike Gosantine nos lu aveat datu a nnois». Et ego kertailis ca «veru narates ca vullu dêrat a bois, sene se recordare ca lu aveat datu a Sanctu Petru; e co se 'nde recordait, iudike deitibollu a Comita de Contra, bicanu de Kipriane, e Kipriane remasit a Sanctu Petru». Iudicarunimi a destimonios e battussi destimonios a Kitrike et a Furatu de Fravile et a Furatu Urule, ki furun buiakesos de iudike, e iurait a gruke Dericcor d'Okeri, mandatore de Sanctu Petru, cun ecustos destimonios, e binki, in corona de donnu Mariane de Thori. Testes: Dorgotori Iscarpa, su de Gereti, e Gosantine de Lella e Furatu Canbella, su de Silki.</p>	<p>Lite per un servo Io, prete Ithoccor de Fravile. Gonnario de Liios, di Sorso, e Gonnario de Vosove, figlio di Pietro Iscarpa, di Thathari, mi citarono nella corona per Cipriano Murtinu, del quale dicevano: «Il giudice Costantino lo aveva dato a noi». Io ribattei: «È vero, come dite, che lo diede a voi, ma senza ricordarsi che lo aveva già donato a San Pietro; quando il giudice se ne ricordò, vi diede Comita de Contra come sostituto di Cipriano, e Cipriano rimase a San Pietro». Mi fu richiesto di addurre dei testimoni e io addussi Kitrike, Furatu de Fravile e Furatu Urule, che erano buiakesos del giudice; Dericcor d'Okeri, mandatore di San Pietro, giurò sulla croce insieme a questi testimoni e io vinsi, nella corona di donnu Mariano de Thori. Testi: Dorgotori Iscarpa, di Gereti, Costantino de Lella e Furatu Cambella, di Silki.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
105	1082-1127	154-155	<p>Kertu De servo Ego prebiteru Ithoccor de Fravile. Tennerun mecu corona fijos de donnu Therkis, Ithoccor de Thori e Gosantine su frate, pro Maria de Funtana, ki mi la levavan. Kertarunimi issos c'«a boluntate de pare los coiuvaimus». Et ego kertailis c'«a tortu e de donna e d'armentariu 'nke la levasti». Iudicarunimi a mimi a battuger destimonios, et ego battussi destimonios meos a Gosantine Regitanu et a Mariane de Garba, e iurait su mandatore de Sanctu Petru a gruke, Kipriane Murtinu, cun ecustos destimonios, e binki in corona d'Ithoccor de Laccon. Testes: su curatore et issu frate Barusone e Gosantine de Martis e cComita Canbella, e cantos vi furun i sa corona.</p>	<p>Lite per un servo Io, prete Ithoccor de Fravile. Feci lite nella corona con i figli di donnu Therkis, Ithoccor de Thori e Costantino, per Maria de Funtana, che essi mi avevano portato via. Mi risposero: «La sposammo con un nostro servo, con la volontà di entrambi». Obiettai: «La portasti via senza avere il consenso né della badessa né dell'armentariu». Mi fu richiesto di addurre dei testimoni, e io addussi come miei testimoni Costantino Regitanu e Mariano de Garba; il mandatore di San Pietro Cipriano Murtinu giurò sulla croce, insieme a questi testimoni, e io vinsi nella corona di Ithoccor de Laccon. Testi: il curatore e suo fratello Barisone, Costantino de Martis, Comita Cambella e quanti erano presenti nella corona.</p>
106	1082-1127	154-155	<p>Kertu De servos Tennit mecu corona Petru de Roma pro fias de Furatu Boricke, a Barbara et ad Amata et a Iorgia. «Progitteu mi los levates apus Sanctu Petru, ca mi lu desti tu a Furatu Boricke cando parthivimus, levande tu a Gavini Albu?». Iudicarunimi a mimi a destimonios, et ego battussilos ad Istefane de Nurake et a Comita Tussia et a Ianne Foiola, e iurait a gruke su mandatore de cclesia, Kipriane Murtinu, cun ecustos destimonios, e binki in corona de Petru de Thori. Testes: Ithoccor Urse e Petru Iscarpa, e ccantos vi furun in sa corona.</p>	<p>Lite per dei servi Pietro de Roma ricorse contro di me nella corona per le figlie di Furatu Boricke, Barbara, Amata e Giorgia, e mi chiese: «Perché me le portate via come serve di San Pietro, dato che tu stesso mi desti Furatu Boricke quando facemmo la spartizione, prendendo per te Gavino Albu?». Mi fu richiesto di addurre dei testimoni, e io addussi Stefano de Nurake, Comita Tussia e Giovanni Foiola; il mandatore de clesia Cipriano Murtinu giurò sulla croce, insieme a questi testimoni, e io vinsi nella corona di Pietro de Thori. Testi: Ithoccor Urse e Pietro Iscarpa, e quanti erano presenti nella corona.</p>
107	1082-1127	154-157	<p>Kertu De servos Ego prebiteru Ithoccor de Fravile. Tenni corona de donnu Mariane de Maroniu cun Ithoccor Manutha, ca «Comita Catroske progitteu lu vendisti a donnu Petru donnikellu, ki fuit intregu de Sanctu Petru?». Et isse kertaitimi ca «si vendi, casa mea vendi, e de frates meos». Et ego kertaili ca «vinkitos vi setes in sos parentes davunde nasket Comita, a parentes vestros». Positimi iustithia a battuger su condake de Sanctu Petru, et ego vattussi su condake issara de cand'aveat binkitu piscopu Iorgi Maiule in parentes dunde naskeat Comita, a parentes d'ecustos ki 'nde kertan como mecu. Dêrunili iura assu mandatore de Sanctu Petru, a Kipriane Murtinu, e iurait in fattu dessu condake ca «in co narat su condake de Sanctu Petru, gasi est veru», e binki. Testes: su curatore Mariane de Maroniu, in cuia corona vinki in sa padule de Sila, et Ithoccor de Carvia, fiuu de Comita de Carvia, e Gosantine de Valles et issu nepote, e cantos vi furu in sa corona.</p>	<p>Lite per dei servi Io, prete Ithoccor de Fravile. Ricorsi nella corona di donnu Mariane de Maroniu contro Ithoccor Manutha, e gli chiesi: «Perché hai venduto a donnu Pietro donnikellu Comita Catroske, che era servo di San Pietro per intero?». Egli obiettò: «Se ho venduto, ho venduto ciò che apparteneva a me e ai miei fratelli». Io gli risposi: «Riguardo ai genitori di Comita, a suo tempo i vostri genitori sono stati già vinti in giudizio». I giurati mi imposero di addurre il condaghe di San Pietro, allora portai la carta che fu registrata quando il vescovo Giorgio Maiule, in una causa riguardante i genitori di Comita, prevalse sui genitori di questi che ora fanno lite con me. Chiamarono al giuramento il mandatore di San Pietro, Cipriano Murtinu, ed egli si pronunciò in conformità con il condaghe: «Ciò che è scritto nel condaghe di San Pietro è vero», ed io vinsi. Testi: il curatore Mariane de Maroniu, nella corona del quale vinsi, presso la palude di Sila, Ithoccor de Carvia, figlio di Comita de Carvia, Costantino de Valles e suo nipote, e quanti erano presenti nella corona.</p>
108	1082-1127	156-157	<p>Kertu De servos Ego Ithoccor de Fravile. Tennit mecu corona Petru de Carbia e Niscoli d'Erthas pro Iorgi Pirastru e pro fijos suos, ca «progitteu los aet Sanctu Petru, ki furun meos pecuaires?». Et ego kertaili ca «kertande in co 'nde kertas como tu, 'nde kertarun e parentes tuos, in corona de iudike Gosantine, cun Petru Muthuru», e ca 'nde vinkit Petru Muthuru in corona de iudike Gosantine. Et ego vattussi su condake de Sanctu Petru dessa vinkitura, e iurait Kipriane Murtinu in fattu dessu condake, e binki, in corona de donnu Mariane de Thori, ki nos fuit curatore. Testes: su curatore et issu frate e Gosantine de Maiorica e Ianne Thanca, e cantos vi furun in sa corona.</p>	<p>Lite per dei servi Io, Ithoccor de Fravile. Ricorsero nella corona contro di me Pietro de Carbia e Niscoli d'Erthas per Giorgio Pirastru e i suoi figli, e mi chiesero: «Perché San Pietro li tiene in suo possesso, dato che erano di mia proprietà?». Io ribattei: «Su ciò per cui tu fai causa ora, fecero causa anche i tuoi genitori nella corona del giudice Costantino, con Pietro Muthuru», e Pietro Muthuru vinse nella corona del giudice Costantino. Io portai il condaghe di San Pietro relativo a quella vittoria in giudizio; Cipriano Murtinu, sotto giuramento, si pronunciò in conformità con il condaghe, e io vinsi, nella corona di donnu Mariane de Thori, che era il nostro curatore. Testi: il curatore e suo fratello, Costantino de Maiorica e Giovanni Thanca, e quanti erano presenti nella corona.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
109	1082-1127	156-159	<p>Kertu De servos Tenni corona cun prebiteru Petru Romanu, ki fuit depus Saccaria, ca mi largait in Martina. Avende parthitu, isse levaitilu a Ianne, e Sanctu Petru a Martina, et in Balsamu aveat Petru .III. pedes, et iss'ateru pede fuit de Sancta Maria d'Altasar e de Sanctu Kiprianu; fekerun .VI. fijos, .III. a mama e .III. a patre; intraitiminde a mimi Martina intrega, e pede in Susanna, parthindenos a boluntate de pare donnos de mama e donnos de patre. Iudicarunimi a destimonios in co li kertava in corona dessu curatore, de Gunnari de Laccon; dêrunilu su kertu iudicatu pro ispiiarelu a Petru de Torricla, et ego iussili sos destimonios a Iuste d'Olgan et a Gavini de Iovola, a corona de Petru de Torricla, e iurait Kipriane Murtinu, servu de Sanctu Petru, a gruke, cun destimonios suos, e binkit. Testes: su maiore d'iscalca e Ianne Suveione e Comita de Tutar e Gosantine de Tutar.</p>	<p>Lite per dei servi Ricorsi nella corona contro prete Pietro Romanu, che era di Saccaria, perché mi portò via la serva Martina. Al momento della spartizione egli aveva preso Giovanni e San Pietro aveva preso Martina; Pietro possedeva anche Balsamu per tre quarti, mentre, per il quarto restante, quest'ultimo apparteneva a Santa Maria d'Altasar e a San Cipriano. I genitori fecero sei figli, tre in linea materna e tre in quella paterna; a me spettò Martina per intero, e Susanna per un quarto, e i padroni della madre e quelli del padre fecero la spartizione di comune accordo. Mi fu richiesto di addurre dei testimoni in merito a ciò per cui muovevo lite nella corona del curatore, Gonnario de Laccon. Quindi affidarono la lite a Pietro de Torricla affinché la dirimesse, e io addussi come testimoni, nella corona di Pietro de Torricla, Giusto d'Olgan e Gavino de Iovola. Cipriano Murtinu, servo di San Pietro, giurò sulla croce insieme ai suoi testimoni e vinse. Testi: il maiore d'iscalca e Giovanni Suveione, Comita de Tutar e Costantino de Tutar.</p>
110	1082-1127	158-159	<p>Kertu De servos Okisit homine de iudike Petru Manata, servu ki fuit d'Ithoccor de Athen. Bocaitilu a corona iudike ad Ithoccor d'Athen pro custu homine ca «pariamilu». Et Ithoccor d'Athen naraitili a iudike ca «non pario solus. Nunthatemilu a Kipriane Murtinu, mandatore de Sanctu Petru de Silki, ca cun livertu suo l'ockisit su servu vostru su servu meu, cun Balsamu». Nuntharunilu a Kipriane Sacaria, e kertait cun illu Ithoccor d'Athen, ca «su servu de iudike cun su servu meu l'ockisit su culivertu tuo Balsamu». E Kipriane kertaitili ca «kerra clonpit Balsamu, Petru Manata mortu l'aveat s'omine». Iudicarun a destimonios ca kerra clonpit Balsamu mortu fuit s'omine: essivitimi a destimoniu Comita de Campu, e iuraimus ambos a gruke e binki; et in fatu nostru iurait Petru Manata de «solus l'ockisi s'homine», in corona de iudike Gosantine. Testes: Mariane de Thori mannu et issu frate Petru e Petru de Laccon e Gosantine de Thori Coke.</p>	<p>Lite per dei servi Pietro Manata, servo di Ithoccor de Athen, uccise un servo del giudice. Il giudice citò in giudizio nella corona Ithoccor d'Athen, a motivo di questo servo, dicendo: «Risarciscimi». Ithoccor d'Athen rispose al giudice: «Non devo pagare soltanto io. Chiamate in giudizio Cipriano Murtinu, mandatore di San Pietro di Silki, perché il mio servo uccise il vostro servo insieme con il suo livertu, Balsamu». Citarono dunque Cipriano a Saccaria, e Ithoccor d'Athen lo chiamò in causa: «Il servo del giudice fu ucciso dal mio servo insieme con il tuo colliberto Balsamu». Cipriano obiettò: «Quando giunse Balsamu, Pietro Manata aveva già ucciso quell'uomo». Mi imposero di addurre dei testimoni per dimostrare che quando giunse Balsamu il servo era già morto, e io trovai come testimone Comita de Campu, giurammo entrambi sulla croce e vinsi; dopo di noi, nella corona del giudice Costantino, giurò anche Pietro Manata, dichiarando: «Quell'uomo lo uccisi da solo». Testi: Mariano de Thori il vecchio e suo fratello Pietro, Pietro de Laccon e Costantino de Thori Coke.</p>
111	1082-1127	158-159	<p>Kertu De servos Ego Kipriane Murtinu ki tenni corona cun Petru de Carbia Cossa Silli, ca «progitteu mi los levas a fijos de Ianne Tarai?». Et isse kertaitimi ca «fijos de servu meu sun». Et ego kertaili c'«a llarga la levait su servu tuo sa colivertu mea, ki non fekit pettita nen a donna, nen ad armentariu, nen a mandatore». Et isse mutaitimi kertu ca «cun Sanctu Migali lu partho». E Ianne Tarai e Gunnari de Thori et Andria de Fravile nârunili ca «in Dominica mi desti a Sanctu Migali de Kerki, ma in Ianne no nos desti». Et ecustos destimonios iurarun mecu a gruke ca a llarga la levait Ianne Tarai s'ankilla de Sanctu Petru, e binki in corona dessu curatore, donnu Mariane de Thori. Testes: Gosantine de Martis e Gosantine de Maiorica.</p>	<p>Lite per dei servi Io, Cipriano Murtinu, ricorsi nella corona contro Pietro de Carbia Cossa Silli, e chiesi: «Perché mi porti via i figli di Giovanni Tarai?». Egli ribatté: «Sono figli del mio servo». Io obiettai: «Il tuo servo sottrasse la mia colliberta senza averla richiesta né alla badessa, né all'armentariu, né al mandatore». Egli allora cambiò strategia, e disse: «La prole del mio servo la spartisco con San Michele di Kerki». Tuttavia Giovanni Tarai, Gonnario de Thori e Andrea de Fravile dissero: «A San Michele di Kerki hai dato Domenica, ma Giovanni non ce l'hai dato». E questi testimoni giurarono con me sulla croce che Giovanni Tarai sottrasse di nascosto la colliberta di San Pietro, e io vinsi nella corona del curatore donnuMariano de Thori. Testi: Costantino de Martis e Costantino de Maiorica.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
112	1082-1127	160-161	<p>Kertu De servo Tenni corona cun donnu Dorgotori de Thori pro Gavini Tenneru, ki mi levavat, et isse vidit ca vi fakeat kertu in favula, ca los voleat levare in gratis; no 'nde iskivit faker kertu, narait ca «appatinde prode Sanctu Petru». Et ego iurai a gruke e binki in corona de iudike Gosantine. Testes: donnu Petru d'Athen e donnu Ithoccor su frate e Gosantine de Martis, e cantos vi furun in sa corona.</p>	<p>Lite per un servo Ricorsi nella corona contro donnu Dorgotori de Thori poiché mi aveva portato via Gavino Tenneru, ed egli si avvide che stava dichiarando il falso perché voleva tenere il servo senza pagarme il prezzo a San Pietro. Non sapendo dibattere in giudizio, disse: «San Pietro ne abbia tutti i servizi». Io giurai sulla croce e vinsi nella corona del giudice Costantino. Testi: donnu Pietro d'Athen, donnu Ithoccor suo fratello, Costantino de Martis e quanti erano presenti nella corona.</p>
161	1082-1127	180-181	<p>Tramutu In sa pala de Nurailo, apus Junketu Tramutai cun donnu Bosovekesu de Gitil, su de Canake; deitimi isse sa terra dessa pala de Nurailo, tenende assu capitellu de Vallinas, et ego deili su cuniatu de Guriola, tenende assa sua. Testes: Gosantine de Martis e cComita d'Iscau e sSimione Muthuru, servu ad in cumone.</p>	<p>Permuta di un terreno nel declivio di Nurailo, presso Iunketu Feci una permuta con donnu Bosovekesu de Gitil, di Canache; egli mi diede il terreno del declivio di Nurailo, che confina con su capitellu de Vallinas, e io il chiuso di Guriola, che confina con la sua proprietà. Testi: Costantino de Martis, Comita d'Iscau e Simeone Muthuru, servo che avevamo in comune.</p>
180	1082-1127	188-189	<p>Datura In Iscala de fustes Deitili donnu Petru donnikellu assu servu, a Ianne de Sarule, sa terra d'Iscala de fustes, e nois comporaimusilila e deimusindeli .I. boe domatu, cun boluntate dessoru donnu suo ki li la dêrat sa terra. Testes: donnikellu Gunnari, curatore de Romania. Termen dessa terra: ave s'una parte sa de donnu Comita donnikellu, e dave s'attera muru tottuve, part'ave sa de donnu Comita de Laccon.</p>	<p>Permuta presso Iscala de fustes Donnu Pietro donnikellu donò al suo servo Giovanni de Sarule il terreno di Iscala de fustes, e noi glielo acquistammo e gli demmo un bue domato, con il consenso del suo padrone che gli aveva donato il terreno. Testi: donnikellu Gonnario, curatore di Romangia. Il terreno confina da un lato con la proprietà di donnu Comita donnikellu, dall'altro è limitato dal muro, lungo la proprietà di donnu Comita de Laccon.</p>
181	1082-1127	188-189	<p>Postura In Silki Bennit ad ora de morte Comita d'Iscau, e positinke a Sanctu Petru omnia cantu 'nke aveat in Silki: e terras e binias e dies d'omine ki nc'aveat, a pparthire cun Sanctu Gaviniu, latus appare. Testes: su previteru donn'Antine Carta, ki li deit penententia, e donnu Dorgotori su frate, e Gosantine de Martis su fratile. Vocandenosinde s'ortu suo, ki est ave secus dessa corte de Gosantine de Martis. Vennimus a parthire cun Sanctu Gaviniu, e bennitinke donnu Mariane Carbone su calonicu: parthivimus sos homines; ego levai pede de Susanna Sella, e .IIII. dies de Mariane e .II. dies in Petru Argillis; e Sanctu Gaviniu levait pede de Furatu Calaresu e ppede de Iorgia Frunia, e .II. dies in Petru Argillis. Testes ante ken parthivimus: Ackettore, armentariu issoro, e Comita de Varru e Gosantine de Martis.</p>	<p>Donazione presso Silki In punto di morte, Comita d'Iscau donò a San Pietro tutto ciò che possedeva presso Silki: terreni, vigne e giornate di lavoro dei servi, da dividere con San Gavino di Torres, metà per ciascuno. Testi: il prete donnu Costantino Carta, che lo confessò, donnu Dorgotori suo fratello e Costantino de Martis il cugino. Escluse dalla donazione il suo orto, che si trova dietro la corte di Costantino de Martis. Andammo a fare la spartizione con San Gavino e trovammo il canonico donnu Mariano Carbone, col quale dividemmo i servi: io presi Susanna Sella per un quarto, quattro giornate di lavoro di Mariano e due giornate di Pietro Argillis; San Gavino prese Furatu Calaresu per un quarto, Giorgia Frunia per un quarto e due giornate di Pietro Argillis. Testi dinanzi ai quali facemmo la spartizione: Ackettore, armentariu di San Gavino, Comita de Varru e Costantino de Martis.</p>
322	1082-1127	274-275	<p>Parthitura De servos Ego Theodora appatissa de Sancta Julia de Kitarone. Parthivi homines cun donna Maria de Laccon, muiere de donnikellu Ithoccor, a Gavini Cafia et a Ianne Papate. Gavini Cafia latus fuit de Sancta Maria de Cotronianu, e latus de Sanctu Paulu, e gasi etro Ianne Papate. Naraitimi ca «levatende .I. cale volites, a Sancta Maria, et iss'ateru appus Sanctu Paulu». Parthivilos ego e levait issa a Ianne Papate, appus Sanctu Paulu, e Gavini remasit a Sancta Maria de Cotronianu. Testes ante ken parthiamus: donnu Ianne Argenti, ki fuit previteru in Sanctu Paulu, e Mariane de Kerki, armentariu de Sancta Maria, e Ianne de Liios su de Sorso, e Pelaki de Carros, mandatore de Sancta Julia, e Gosantine de Farfare, mandatore de liveros de Kitarone.</p>	<p>Spartizione di servi Io, Teodora, badessa di Santa Giulia di Kitarone. Spartii con donna Maria de Laccon, moglie di donnikellu Ithoccor, i servi Gavino Cafia e Giovanni Papate. Gavino Cafia apparteneva per metà a Santa Maria di Cotronianu e per metà a San Paolo, e così anche Giovanni Papate. Donna Maria mi disse: «Prendete per Santa Maria il servo che volete, l'altro resterà a San Paolo». Io feci la spartizione e lei prese per San Paolo Giovanni Papate, mentre Gavino rimase a Santa Maria di Cotronianu. Testi presenti durante la spartizione: donnu Giovanni Argenti, che era prete di San Paolo, Mariano de Kerki, armentariu di Santa Maria, Giovanni de Liios, di Sorso, Pelaki de Carros, mandatore di Santa Giulia, e Costantino de Farfare, mandatore de liveros di Kitarone.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
120	1130-1147	162-163	<p>Kertu de prebiteru furatu De servos Ego prebiteru Furatu de Vosa ki kertai cun Comita de Varda pro fios de Gosantine Cocone, ki fuit servu intregu de Sanctu Petru, et issa muiere fuit livera de Romania, e binki in su fetu, e dêrunilos a servos a Sanctu Petru in corona de iudike Gunnari, in Nurra.</p> <p>Testes ki iudicavat su kertu: Mariane de Maroniu et Ithoccor d'Atthen, curatore de Nurra, et Ithoccor de Laccon e Mariane de Serra, ki fuit iuratu de narre iustithia. Et aveatbinde coiuvatu cun livera de Flumenariu, e iudike mandaitivi avunde fakeat corona in Ottave pro andarende sa livera e no 'nde voluit andare, e iudike narait ca «pus co lis plaket esser umpare cun su servu, fios cantos aen faker umpare tottu sian servos de Sanctu Petru de Silki».</p> <p>Testes ki vi furun in sa corona: Mariane de Maroniu et Ithoccor de Laccon et Ithoccor d'Athen e Mariane de Serra, e totta sa curatoria.</p>	<p>Lite di prete Furatu per dei servi Io, prete Furatu de Vosa, feci lite con Comita de Varda per i figli di Costantino Cocone, che era servo di San Pietro per intero, mentre sua moglie era una donna libera di Romangia. E riguardo ai loro figli vinsi, ed essi vennero dati come servi a San Pietro, nella corona del giudice Gonnario in Nurra.</p> <p>Testi che giudicarono la causa: Mariano de Maroniu, Ithoccor d'Atthen, curatore di Nurra, Ithoccor de Laccon e Mariano de Serra, giurato. Uno dei servi aveva sposato una donna libera di Flumenariu, e il giudice, da Ottave, dove presiedeva la corona, fece convocare quest'ultima, ma costei non volle presentarsi, ed egli disse: «Poiché vuole restare con il servo, i figli che avranno insieme siano tutti servi di San Pietro di Silki».</p> <p>Testi che erano presenti nella corona: Mariano de Maroniu, Ithoccor de Laccon, Ithoccor d'Athen, Mariano de Serra e tutto il consiglio della curatoria.</p>
147	1130-1147	174-175	<p>Kertu De vingia de Torasi Kertait Bosovekesu de Laccon Malkidu cun Petru de Sune, su de Thathari, fiu de Romanu Tussia, pross'ankilla sua d'intro, ki li furarat, e benderatila a pisanos; e binkitindelu e dêrunindeli in pariamentu sa parte sua d'intro de Torasi. E donnu Bosovekesu deitilila a donnu Mariane de Maroniu, pro devitu ki li aveat sende curatore in Romania. E donnu Mariane de Maroniu deitila custa vinia a Sanctu Petru, pro anima sua.</p> <p>Testes: Gosantine de Castellu, maggiore d'iscolca de Thathari, e Migali de Cotinas, mandatore de liveros, e Furatu Cambella e Furatu d'Olivula.</p> <p>Eremit sa vinia. Bennerun sos fios de Dorgotori e benderunimila sa parte issoro, pus morte dessu patre, venneru sas fias cun sa mama, e benderunimila, et ego deindeli .IIII. sollos de pannu.</p> <p>Testes: Petru de Cannas e cComita de Setilo.</p>	<p>Lite per la vigna di Torasi Bosovekesu de Laccon Malkidu intentò una lite a Pietro de Sune, di Thathari, figlio di Romanu Tussia, perché questi gli aveva portato via la serva che teneva in casa e l'aveva venduta a dei pisani; egli lo sconfisse in giudizio ed ebbe come risarcimento la parte della vigna di Torasi che questi possedeva. Donnu Bosovekesu diede la vigna a donnu Mariano de Maroniu per un debito che aveva contratto con lui quando questi era curatore di Romangia. E donnu Mariano de Maroniu donò la vigna a San Pietro, per il bene della sua anima.</p> <p>Testi: Costantino de Castellu, maggiore d'iscolca di Thathari, Michele de Cotinas, mandatore de liveros, Furatu Cambella e Furatu d'Olivula. La vigna rimase abbandonata. Dopo la morte di Dorgotori vennero i suoi figli e ci vendettero la parte di terra che possedevano, vennero anche le figlie con la madre e ci vendettero le loro parti, e diedi loro del panno del valore di quattro soldi.</p> <p>Testi: Pietro de Cannas e Comita de Setilo.</p>
166	1130-1147	182-183	<p>Datura Terra in Nerbosa a prope dessa corte Deitinos Gosantine d'Urieke sa terra sua de Nerbosa, tenende assa de Dericcor de Gitil, e nois dassaimusili sa muiere .III. annos sene poner opus.</p> <p>Testes: Ithoccor de Monte e cComita de Varru e Comita de Liios; dandenolla sa terra a pecuiare.</p>	<p>Permuta di un terreno presso Nervosa, vicino alla corte Costantino d'Urieke ci diede il suo terreno di Nervosa, confinante con quello di Dericcor de Gitil, e noi esentammo sua moglie dall'obbligo del servizio per tre anni.</p> <p>Testi: Ithoccor de Monte, Comita de Varru e Comita de Liios. Egli ci diede il terreno in proprietà assoluta.</p>
203 =275	1130-1147	204-207	<p>Kertu In Urin Ego Massimilla, apatissa de Sanctu Petru de Silki. Largaitimi donnu Mariane de Lacon, su de Linthas, in su saltu de Sancte Helias d'Urin, ca mi 'nde kereat su latu. Et ego tenninde corona cun ille, in corona dessu donnu meu iudike Gunnari de Laccon, sa die de sanctu Simione in Nulabros; isse kereatinde su latu pro se, et ego kerealu ad intregu, in co lu posit donnu Comita de Martis a Sancte Elias d'Urin. Iudicarunimi a destimonios ca lu posit donnu Comita de Martis a Sanct'Elas, in co kertava, et ego battussilu a Dorgotori Palas et a Petru de Funtana, servos de rennu, et a Presnaki de Tutar et a Bitorine Manicas, e iuraru a gruke sos destimonios meos e Dominike su mandatore meu.</p> <p>Testes: su donnu meu iudike Gunnari de Laccon, in cuia corona binki, e donnu Saltaro su frate,</p>	<p>Lite presso Urin Io, Massimilla, badessa di San Pietro di Silki. Donnu Mariano de Lacon, di Linthas, si impossessò del salto di Sant'Elia di Urin, del quale pretendeva la metà. Ricorsi contro di lui nella corona del mio signore, il giudice Gonnario de Laccon, il giorno di san Simeone, a Nulauro; egli pretendeva di tenere per sé la metà del salto, mentre io lo reclamavo per intero, così come lo aveva donato donnu Comita de Martis a Sant'Elia di Urin. Mi fu richiesto di dimostrare con dei testimoni che il salto oggetto della contesa fu donato a Sant'Elia da donnu Comita de Martis, e io addussi Dorgotori Palas e Pietro de Funtana, servi fiscali, Presnaki de Tutar e Vittorino Manicas; prestarono giuramento sulla croce i miei testimoni e il mio mandatore, Domenico.</p>

(203 =275)	(1130-1147)	(204-207)	<p>curatore de Coraso, a ken mi deit su donnu meu ad andareli ave termen in termen dessu saltu; e donnu Mariane de Thori d'Enticlas e donnu Dorgotori de Thori Camba-curtha. Ecco custos mi deit su donnu meu iudike Gunnari de Laccon ad aterminarelu su saltu.</p> <p>Salto de Sancta Maria de Uri Termen dessu saltu: ave Sancta Maria assa funtana dessa Corona, tottave sa margine, assa corona lackitoria, avinde falat tottave assa via, ave sa via falat a rivu, su rivu collat a badu de Piperas e ccollat assa margine, et essit sa margine ass'agitu de co parthimus cun sos Aketos, e collat assu nurake e falat per meia sa serra assa gruke, assu kercu uv'es sa petra infurcata, e falat assa Coperclata; avinde collat sa via, e clompet assu nuracke, girat ave su nuracke susu, a derettu assu nuracke de sutta via, ave su nuracke assu gulbare dessa via ki vaet a lLinthas, e falat ribu assu badu ki iunpat a Petretu, e collat tottave assa corte de Sancta Maria. Testes: donnu Saltaro, su frate de iudike ki lu aterminait su saltu, e donnu Mariane de Thori d'Enticlas e donnu Dorgotori de Thori Camba-curtha, e Dorgotori Pala, servu de iudike, et homines bonos dessa curatoria de Coraso.</p>	<p>Testi: il mio signore, il giudice Gonnario de Laccon, nella corona del quale vinsi, suo fratello donnu Saltaro, curatore di Coros, che il mio signore mi affidò perché andasse a verificare di confine in confine l'estensione del salto, donnu Mariano de Thori d'Enticlas e donnu Dorgotori de Thori Camba-curtha. Il mio signore, il giudice Gonnario de Laccon, mi affidò questi uomini perché andassero a delimitare il salto.</p> <p>Salto di Santa Maria di Urin Il confine del salto va da Santa Maria a sa funtana dessa Corona, prosegue lungo il ciglione, fino a sa corona lackitoria; da lì scende lungo la strada e da questa al rivo, costeggia il rivo fino a badu de Piperas e prosegue lungo il ciglione, e abbandona il ciglione all'imbocco che abbiamo in comune con gli Aketos, passa per il nuraghe e scende a metà del crinale fino alla croce e alla quercia dov'è la pietra infitta, quindi scende ancora a sa Coperclata; da là segue la strada e giunge fino al nuraghe. Dal nuraghe di sopra gira in direzione del nuraghe che è sotto la strada, da questo giunge al gulbare della strada che conduce a Linthas, scende lungo il rivo fino al guado che conduce a Petretu e ritorna alla corte di Santa Maria. Testi: donnu Saltaro, fratello del giudice, che delimitò il salto, donnu Mariano de Thori d'Enticlas, donnu Dorgotori de Thori Camba-curtha, Dorgotori Pala, servo del giudice, e i proviviri della curatoria di Coros.</p>
Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
205	1130-1147	208-213	<p>Kertu De servos et de ankillas Kertai pro servos de Sanctu Petru de Silki ki mi furun andatos pro livertatos, e non bolean faker servithu ki fakean parentes issoro in famiia, et ego no 'nde pottfi faker kerviklia, tenninde corona dessu donnu meu iudike Gunnari de Laccon, ponendelu ego a kertare a donnu Mariane de Maroniu pro Sanctu Petru. E iudike torraitili berbu ca «curatore de Romania ses, nunthalos tu, et issos atteros ki sun foras de curatoria de Romania ego los appo nunthare». E iudike nunthaitilos a natale de sancti Gavini a benner cum cartas avunde bolean esser liberos ispesoniaros. E battusserun cartas sos ki las avean, e iudike precontait sos dessa corona ca «gitteu bos inde paret de custas cartas?». Et issos torraranili berbu, ca «malas nos paren e non sun de crederelas». E non parverun bonas sas cartas nen a iudike, nen a Locu. Poserunimi in manu sos homines a serviremi, e iudike naraitilis c'«assa festa de sanct'Elia siates in su Monte, in corona mea, cum sas cartas prounde bolites esser liveros». Et ego levailu a donnu Mariane de Maroniu et assu priore meu donnu Furatu Gaspis e mandailos assu Monte, a cco posit iudike; et issos non bi bennerun, nen cum cartas nen sene cartas, a corona. E iudike narait ad totta corona ca «de custos homines in uve kertat Sanctu Petru de Silki, ki lis posi ecco accantas coronas e non bennerun, gitteu volites ca 'nde fatha?». Et issos liveros torraranili verbu ca «datende iura assos servos de Sanctu Petru, ca si se videren c'arun poter vinker ad esser liveros, vennitos in esser a ccorona». E iudike positinos ad isettare isc'a notte, e non bennerun; et issos homines ki kertavan custu kertu, narunili a iudike ca «donnu, gitteu nos fakites?». E iudike naraitilis ca «vattute servu de clesia, e iuret». Bennit Gosantine de Monte, ki fuit servu de clesia, e iurait a gruche ca «custos homines uve kertat donnu Mariane de Maroniu, de fijos de servos de famiia de Sanctu Petru de Silki sun, ki non furun livertatos». E iudike naraitinos ca «inperatelos avestara a famiia tottu su paniiu, ki furun pro livertatos de Sanctu Petru e non iusserun cartas a ccorona a co lis ponean».</p>	<p>Lite per dei servi e serve Feci causa per alcuni servi di San Pietro di Silki che pretendevano di essere riconosciuti come affrancati e che non volevano prestare servizio come facevano i loro genitori nella famiia; non potei costringerli con la forza, e li citai nella corona del mio signore, il giudice Gonnario de Laccon, chiamando donnu Mariano de Maroniu a difendere le ragioni di San Pietro. Il giudice rispose a Mariano: «Tu sei curatore di Romangia, cita tu questi servi in giudizio, e gli altri che non appartengono alla curatoria di Romangia li citerò io». Il giudice li citò nel giorno del martirio di san Gavino perché venissero con le carte in forza delle quali volevano essere riconosciuti come liberi affittuari. Coloro che disponevano delle carte le esibirono, e il giudice chiese ai giurati della corona: «Che cosa ve ne sembra di queste carte?». Essi risposero: «Ci sembrano invalide, non sono attendibili». E le carte non sembrarono valide né al giudice, né al consiglio regio. Mi consegnarono gli uomini perché prestassero servizio a San Pietro, e il giudice disse loro: «Per la festa di sant'Elia presentatevi sul Monte, nella corona che presiederò, con le carte in forza delle quali volete essere riconosciuti liberi». Io chiamai donnu Mariano de Maroniu e il priore di San Pietro, donnu Furatu Gaspis, e li mandai al Monte, come indicato dal giudice, ma gli uomini non vennero nella corona né con carte, né senza carte. Il giudice chiese a tutta la corona: «Che provvedimenti devo prendere riguardo a questi uomini citati in giudizio da San Pietro di Silki, che ho convocato in più di una corona e non sono venuti?». I giurati gli risposero: «Chiamate pure al giuramento i servi di San Pietro, giacché è chiaro che, se quelli avessero avuto la possibilità di vincere e di essere liberi, sarebbero venuti nella corona». Il giudice ci fece aspettare fino alla notte, e non vennero; gli uomini che disputavano questa lite chiesero al giudice: «Signore, che cosa farete?». Il giudice disse loro: «Portate il servo di San Pietro, e prestì giuramento». Venne Costantino de Monte, che era servo di San Pietro, e giurò sulla croce dicendo:</p>

(205)	(1130-1147)	(208-213)	<p>Testes: iudike Gunnari de Laccon e Comita de Gunale e Petru de Laccon et Ithoccor de Laccon e Comita de Laccon e Saltaro Pinna e Petru Pinna e Dorgotori de Ponte e Gosantine de Varca e Gunnari de Thori e Dorveni de Carvia et Ithoccor de Thori e Gosantine de Thori, e cantos vi furun in sa corona, e maiore de ianna Gosantine Palas e ckita sua.</p> <p>Testes. E nnarait iudike in corona prossos ki non battusserun sas cartas ca, si vattun avestara cartas, de no las creder, o malas esserent, o bonas. Numen dessor homines ki se mi levavan pro livertatos: Petru de Mukiano e Gosantine su fiuu et Istephane su fiuu e cComita su fiuu, e latus d'Andria su fiuu, Mariane Arte e fijos suos, Petru Corsu e fijos suos, Jorgi de Canake e Dericcor su frate, e Gosantine su frate, et Anna sa sorre, e Maria sa sorre, cum fijos issoro, Dericcor d'Ockeri e fijos suos, Gosantine d'Orane e fijos suos, Dorgotori Pettenatu e fijos suos, Gosantin'Arte e Petru su frate, et Elene Arte e Maria Arte e Iusta Arte cun fijos issoro, e fijos de Petru d'Ockeri, e Gosantine Parithe e fijos suos, e Iusta Parithe cun fijos suos, e Mariane Tillis eiios suos tottu, Petru [...] e fijos suos, Comita Tussia e fijos suos, Dorgotori Tussia e fijos suos, Justa Tussia e fijos suos, Frevari Capillu e fijos suos, e latus de Gavini su frate, Garulittu e fijos suos, Gosantine su frate e fijos suos, Viventi de Funtana e fijos suos, Maria sa sorre e fijos suos, Jorgi su frate, e fijos suos, Gosantine Piticu e fijos suos, Furatu Piticu e fijos suos, et issa sorre cun fijos suos, Ithoccor de Seltas e fijos suos, e Ianne su frate, e Jorgi su frate de Garulittu e fijos suos, Furata Solina e fijos suos depus issa, Istephane Pala e fijos suos, Gosantine su frate e fijos suos, Petru Pala e fijos suos, Elene Pala sa sorre e fijos suos, Gosantine d'Urieke cun fijos suos e Mariane su frate e fijos suos, e Maria sa sorre, cun fijos, et Elene sa sorre e fijos suos, Maria de Soiu cun fijos suos, Petru de Soiu su frate, cun fijos suos, Iusta de Soiu sa sorre, cun fijos, Gosantine Savitanu e Matrona sa sorre, cun fijos suos, Mariane Savitanu su frate, cun fijos suos, e Dorgotori Savitanu su frate, Jorgi Muris, et issos fijos depus isse, Thaita Pala intrega e latus de Martine Muris su maritu, cun parte canta mi dittavat dessor fetu, Bittorine de Funtana cun su fiuu, Nastasia de Carros, cun fijos suos, Bonosia cun fijos suos depus issa, Vittoria de Soiu cun fijos suos, Jorgia Cocone cun tottu fijos suos, Andria de Soiu cun fijos suos, Furatu Topparu cun parte sua dessor fetu, Gavini Tenneru cun fijos suos, Muscu Culurione cun parte sua dessor fetu, Susanna Carta cun parte sua dessor fetu, Petru de Seltas et Elene sa sorre, Mariane Cocone cun fijos suos et Angela sa netta, Petru de Varda cun fijos suos, Istephane su frate cun fijos suos e Furata de Varda sa sorre, et Elene fiia de Comita, et Elene fiia de Gosantine, Elias Dente et Ithoccor, et Iskemose e Petru tottos .III. frates, e Maria sa sorre cun fijos suos, e Maria Pinta e Bona e Maria de Cannetu, Gavini d'Ariolas cun fijos suos, Bonellu cun fijos suos, Maria Furca e fijos suos e nepotes suos, ki fuit de postura de donna Maria d'Arsumen.</p>	<p>«Questi uomini sui quali di sputa donnu Mariano de Maroniu sono figli di servi della famiia di San Pietro di Silki, i quali non furono affrancati». Il giudice ci disse: «D'ora in avanti tutti questi servi, che si sono dati per servi affrancati di San Pietro e che non hanno esibito le carte nella corona in cui erano stati citati, vengano impiegati nella famiia».</p> <p>Testi: il giudice Gonnario de Laccon, Comita de Gunale, Pietro de Laccon, Ithoccor de Laccon, Comita de Laccon, Saltaro Pinna, Pietro Pinna, Dorgotori de Ponte, Costantino de Varca, Gonnario de Thori, Dorveni de Carvia, Ithoccor de Thori, Costantino de Thori e quanti erano presenti nella corona, il maiore de ianna Costantino Palas e la sua guardia. Per quelli che non avevano prodotto le carte nella corona, il giudice disse che, se da quel momento in poi avessero esibito le carte, non si doveva dare loro credito, che fossero valide o no. I nomi delle persone che avevano protestato di essere servi affrancati: Pietro de Mukiano e i suoi figli Costantino, Stefano, Comita, e suo figlio Andrea per metà, Mariano Arte e i suoi figli, Pietro Corsu e i suoi figli, Giorgio de Canake e i suoi fratelli Dericcor, Costantino, Anna, Maria, con i loro figli, Dericcor d'Ockeri e i suoi figli, Costantino d'Orane e i suoi figli, Dorgotori Pettenatu e i suoi figli, Costantino Arte e suo fratello Pietro, Elena Arte, Maria Arte, Giusta Arte con i loro figli, i figli di Pietro d'Ockeri, Costantino Parithe e i suoi figli, Giusta Parithe con i suoi figli, Mariano Tillis e tutti i suoi figli, Pietro [...] e i suoi figli, Comita Tussia e i suoi figli, Dorgotori Tussia e i suoi figli, Giusta Tussia e i suoi figli, Frevari Capillu e i suoi figli, e suo fratello Gavino per metà, Garulittu e i suoi figli, suo fratello Costantino e i suoi figli, Viventi de Funtana e i suoi figli, sua sorella Maria e i suoi figli, suo fratello Giorgio e i suoi figli, Costantino Piticu e i suoi figli, Furatu Piticu e i suoi figli, sua sorella con i suoi figli, Ithoccor de Seltas, i suoi figli e suo fratello Giovanni, Giorgio, fratello di Garulittu e i suoi figli, Furata Solina e i suoi figli, che condividono il suo stato, Stefano Pala e i suoi figli, suo fratello Costantino e i suoi figli, Pietro Pala e i suoi figli; sua sorella Elena Pala e i suoi figli, Costantino d'Urieke e i suoi figli, suo fratello Mariano e i suoi figli, sua sorella Maria e i suoi figli, sua sorella Elena e i suoi figli, Maria de Soiu con i suoi figli, suo fratello Pietro de Soiu con i suoi figli, sua sorella Giusta de Soiu con i suoi figli, Costantino Savitanu e sua sorella Matrona con i suoi figli, suo fratello Mariano Savitanu con i suoi figli, suo fratello Dorgotori Savitanu, Giorgio Muris e i suoi figli, che condividono il suo stato, Thaita Pala per intero e suo marito Martine Muris per metà, con tutta la parte della prole che mi spettava, Vittorino de Funtana con suo figlio, Anastasia de Carros con i suoi figli, Bonosia con i suoi figli, che condividono il suo stato, Vittoria de Soiu con i suoi figli, Giorgia Cocone con tutti i suoi figli, Andrea de Soiu con i suoi figli, Furatu Topparu con la parte dei suoi figli che divide il suo stato, Gavino Tenneru con i suoi figli, Muscu Culurione con la parte dei suoi figli che divide il suo stato, Susanna Carta con la parte dei suoi figli che divide il suo stato, Pietro de Seltas e sua sorella Elena, Mariano Cocone con i suoi figli e sua nipote Angela, Pietro de Varda con i suoi figli, suo fratello Stefano con i suoi figli e sua sorella Furata de Varda, Elena la figlia di Comita, ed Elena la figlia di Costantino, Elias Dente e Ithoccor, Iskemose e Pietro, tutti e tre fratelli, Maria sua sorella con i suoi figli, Maria Pinta, Bona, Maria de Cannetu, Gavino d'Ariolas con i suoi figli, Bonellu con i suoi figli, Maria Furca, i suoi figli e i suoi nipoti, che ci fu donata da donna Maria d'Arsumen.</p>
-------	-------------	-----------	---	---

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
224	1130-1147	218-219	Comporu Comporaili a Petru Murtinu sa parte sua de vinia e de pumu in co vi l'intravat, et ego deindeli .II. istaios d'oriu et .I. de tridicu. Testes: Comita de Varru, mandatore de liveros, et tottu culivertos suos.	Acquisto Acquistai da Pietro Murtinu la vigna e il frutteto di sua propriet�, dandogli due staia d'orzo e una di frumento. Testi: Comita de Varru, mandatore de liveros, e tutti i suoi colliberti.
226	1130-1147	220-221	Kertu Kertai cun Janne d'Olivas prossa corte de Maria Furca, mama de donnu Ithoccor de Fravile su previteru, et ego vinkindelu in corona de Comita de Varru, mandatore de liveros. Testes: sos ki vi furun in corona, e liveros e servos.	Lite Intentai una lite a Giovanni d'Olivas per la corte di Maria Furca, madre di donnu Ithoccor de Fravile, il prete, e vinsi in giudizio nella corona di Comita de Varru, mandatore de liveros. Testi: quanti erano presenti nella corona, liberi e servi.
229	1130-1147	220-221	Canpania Ego previteru Furatu de Vosa ki ponio in ecustu condake prossa bia dess'abba ki falat ass'ortu de Sanctu Petru, in sa vinia de Petru Tolis, ca no mi la voleat dare prossu voe suo ki li ockiseran sos terrales de fittu in Ortu donnicu. Et ego fekinde canpania cun ille, cun boluntate dessa donna mea, donna Massimilla, e torrailli su voe, et isse deitinos sa via dessa abba a sempiterru, vocandesemi dessoru kertu dessoru voe. Testes: Petru Iscarpa, maiore d'iscolca, ante ken nos canpaniamus, e Mikine su frate.	Accomodamento Io, prete Furatu de Vosa, registro in questo condaghe la vertenza relativa alla vena d'acqua che giunge all'orto di San Pietro passando per la vigna di Pietro Tolis. Questi impediva il normale flusso dell'acqua poich� i terrales de fittu avevano ucciso il suo bue presso Ortu donnicu. Io feci un accordo con lui, col consenso della mia signora, donna Massimilla, e gli diedi un altro bue; egli ci concesse per sempre la vena d'acqua e annull� la lite relativa al bue. Testi: Petru Iscarpa, maiore d'iscolca, dinanzi al quale stringemmo l'accordo, e Mikine suo fratello.
242	1130-1147	224-225	Postura De servos Positinke donna Iorgia de Thori a Sanctu Petru de Silki, pro anima sua, .I. metatu de porcos cun sos porcarios, ad Ithoccor d'Arestanis intregu, fiuu de Petru d'Arestanis su de Gullus�, et a Juste Murtinu intregu, et a cComita su frate, fios de Corsellu Murtinu, et a Maria Pirari, fia de Petru Pirari su de Isporlathu et de Sarakina Piana, ki mi d�rat iudike Gunnari cun parte sua dessoru fetu ki dittavat appus issa, et issu saltu de Ysaia, ki fuit appus sa domo de Loccorro, de battor partes .I.	Donazione di servi Donna Giorgia de Thori don� a San Pietro di Silki, per il bene della sua anima, una mandra di porci con i porcari: Ithoccor d'Arestanis per intero, figlio di Pietro d'Arestanis, di Gullus�, Giusto Murtinu per intero e Comita suo fratello, figli di Corsellu Murtinu, Maria Pirari, figlia di Pietro Pirari, di Isporlathu, e di Sarakina Piana, che mi furono donati dal giudice Gonnario, insieme alla parte della prole che mi spettava in linea materna. Don� inoltre un quarto del saltu di Ysaia, che si trovava presso la domo di Loccorro.
272	1130-1147	240-241	Kertu De servis Kertait mecu su priore de Plaianu, donnu Juvanne de Sevenes, pro fios d'Elene Gathia, ca «progitte non mi 'nde das, ki sun fattos in servu meu, in Juste de Cora?». Et ego kertaili ca «Iuste de Cora coiuvatu fuit cun Susanna Cotroske, e sende coiuvatos umpare cun Susanna Cotroske mi la furrucit ad Elene Gathia, ki fuit ankillia mea». Iudicarunimi a battuier destimonios de ca fuit coiuvatu Juste de Cora cun Susanna Cotroske e de ca fuit fattu in furrithu su fetu in Elene Gathia, ki fuit ankillia mea; et ego battussilos, a Gosantine de Magar et a Dorgotori Caia et a Dericcor d'Innoviu, et a Mariane Caia, et ad Ithoccor Pintu, et ego iurai cun illos a gruke in corona de iudike Gunnari in Kitarone. Testes: donnu Comita de Gunale e donnu Mariane de Maroniu, ki lu kertavat su kertu, e Comita de Thori e totta corona.	Lite per dei servi Mi intent� una lite il priore di Plaianu, donnu Giovanni de Sevenes, per i figli di Elena Gathia, e mi chiese: «Perch� non li spartisci con me, dal momento che sono figli del mio servo, Giusto de Cora?». Io ribattei: «Giusto de Cora era sposato con Susanna Cotroske, e quando era gi� legato a lei ebbe una relazione illegittima con Elena Gathia, che era la mia serva». Mi fu richiesto di addurre dei testimoni a conferma che Giusto de Cora era sposato con Susanna Cotroske e che la prole della mia serva Elene Gathia fu concepita con lui in modo illegittimo; io addussi Costantino de Magar, Dorgotori Caia, Dericcor d'Innoviu, Mariano Caia e Ithoccor Pintu, e giurai con loro sulla croce nella corona del giudice Gonnario, a Kitarone. Testi: donnu Comita de Gunale, donnu Mariano de Maroniu, che contese in giudizio, Comita de Thori e tutta la corona.
273	1130-1147	240-241	Kertu De servis Kertai cun Petru Furca e ccun Gavini Papis, ponendevilos su piscopu suo a kertare, e cun Dorgotori de Padules e cun su camarlingu de Saccaria, pro fios de Gosantine Mancu e de Susanna de Castra. Issos kertarunimi ca «.XXX. annos sun ki non bi inperasti». Et ego kertailis ca «servindemi intro de .XXX. annos mi los levastis». Iudicarunimi a battuier destimonios ca vi mandicai intro de .XXX. annos, et ego vattussilos a corona de donnu Comita de Navitha, a Gunnari de Varru et a Petru Locco et ad Ithoccor Clacare et a Comita de Tutar, e iurai a gruke cun illos in corona, e binki in tottu su fetu; torraranimi sos omnes. Testes: su curatore et totta corona.	Lite per dei servi Feci lite contro Pietro Furca e Gavino Papis, che erano stati indotti a fare causa dal loro vescovo, e contro Dorgotori de Padules e il camerlingo di Saccaria, per i figli di Costantino Mancu e di Susanna de Castra. Essi mi obiettarono: «Sono passati trent'anni e non hai usufruito di loro». Ed io ribattei: «Me li avete portati via mentre erano al mio servizio, prima che compissero trent'anni». Fu stabilito che dimostrassi con testimoni che erano al mio servizio prima di compiere trent'anni, ed io addussi nella corona di donnu Comita de Navitha Gonnario de Varru, Pietro Locco, Ithoccor Clacare e Comita de Tutar, e insieme a loro giurai sulla croce nella corona, ed ebbi ragione su di loro riguardo a tutta la prole; i servi mi furono restituiti. Testi: il curatore e tutta la corona.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
275 =203	1130-1147	242-245	<p>Ego Massimilla apatissa de Sanctu Petru de Silki. Largaitimi donnu Mariane de Laccon, su de Linthas, in su saltu de Sanctu Helias d'Urin, ca mi 'nde kereat su latu. Et ego tenninde corona cun ille, in corona dessu donnu meu judike Gunnari de Laccon, sa die de sanctu Simione in Nulabros; isse kereat inde su latu pro se, et ego kerealu ad intregu, in co lu posit donnu Comita de Martis a Sant'Elia d'Urin. Judicarunimi a destimonios ca lu posit donnu Comita de Martis a sSant'Elia, in co kertava, et ego battussilu a Dorgotori Pala et a Petru de Funtana, servos de rennu, et a Presnaki de Tutar, et a Bittorine Manicas, e jurarun a gruke sos destimonios meos e Dominike, su mandatore meu.</p> <p>Testes: su donnu meu judike Gunnari de Laccon, in cuia corona binki, e donnu Saltaro su frate, curatore de Coraso, a ken mi deit su donnu meu ad andareli ave termen in termen dessu saltu, e donnu Mariane de Thori d'Enticlas e donnu Dorgotori de Thori Camba-curtha.</p> <p>E custos mi deit su donnu meu judike Gunnari de Laccon ad aterminarelu su saltu. Termen dessu saltu: ave Sancta Maria assa funtana dessa Corona, tottueve sa margine, assa corona lackitoria; avinde falat tottueve assa via, ave sa via falat a rivo, su rivo collat a badu de Piperas e collat assa margine, et essit sa margine ass'agitu de co parthimus cun sos Aketos, e collat assu nuracke, falat per meia sa serra assa gruke, assu keru uve est sa petra infurcata, e falat assa Coperclata, avinde collat sa via, e clompet assu nurake. Girat ave su nuracke susu, a derettu assu nuracke de sutta via, ave su nuracke assu gulbare dessa via ki vaet a Linthas, e falat ribu assu badu ki iunpan a Petretu, e collat tottueve assa corte de Sancta Maria.</p> <p>Testes: donnu Saltaro su frate de judike ki lu aterminait su saltu e donnu Mariane de Thori d'Enticlas e donnu Dorgotori de Thori Camba-curtha, e Dorgotori Pala, servu de rennu, et homines.</p>	<p>Io, Massimilla, badessa di San Pietro di Silki. Donnu Mariano de Laccon, di Linthas, si impossessò del saltu di Sant'Elia di Urin, del quale pretendeva la metà. Ricorsi contro di lui nella corona del mio signore, il giudice Gonnario de Laccon, il giorno di san Simeone, a Nulauro; egli pretendeva di tenere per sé la metà del saltu, mentre io lo reclamavo per intero, così come lo aveva donato donnu Comita de Martis a Sant'Elia di Urin. Mi fu richiesto di dimostrare con testimoni che il salto oggetto della contesa fu donato a Sant'Elia da donnu Comita de Martis, e io addussi Dorgotori Palas e Pietro de Funtana, servi fiscali, Presnaki de Tutar e Vittorino Manicas; prestarono giuramento sulla croce i miei testimoni e il mio mandatore, Domenico.</p> <p>Testi: il mio signore, il giudice Gonnario de Laccon, nella corona del quale vinsi, suo fratello donnu Saltaro, curatore di Coros, che il mio signore mi affidò perché andasse a verificare di confine in confine l'estensione del saltu, donnu Mariano de Thori d'Enticlas e donnu Dorgotori de Thori Camba-curtha.</p> <p>Il mio signore, il giudice Gonnario de Laccon, mi affidò questi uomini perché andassero a delimitare il saltu. Il confine del saltu va da Santa Maria a sa funtana dessa Corona, prosegue lungo il ciglione, fino a sa corona lackitoria; da lì scende lungo la strada e da questa al rivo, costeggia il rivo fino a badu de Piperas e prosegue lungo il ciglione, e abbandona il ciglione all'imbocco che abbiamo in comune con gli Aketu, passa per il nuraghe e scende a metà del crinale fino alla croce e alla quercia dov'è la pietra infitta, quindi scende ancora a sa Coperclata; da là segue la strada e giunge fino al nuraghe. Dal nuraghe di sopra gira in direzione del nuraghe che è sotto la strada, da questo giunge al gulbare della strada che conduce a Linthas, scende lungo il rivo fino al guado che conduce a Petretu e ritorna alla corte di Santa Maria.</p> <p>Testi: donnu Saltaro, fratello del giudice, che delimitò il saltu, donnu Mariano de Thori d'Enticlas, donnu Dorgotori de Thori Camba-curtha, Dorgotori Pala, servo fiscale, e altri uomini.</p>
296	1130-1147	256-257	<p>Parthitura De servis Parthivi fios de Gavini Troccu cun Iorgi de Tanar, a Maria et a Justa; issos levarun a Maria e clesia a Justa.</p>	<p>Spartizione di servi Spartii le figlie di Gavino Troccu, Maria e Giusta, con Giorgio de Tanar. Egli prese Maria e la chiesa prese Giusta.</p>
302	1130-1147	258-259	<p>Tramutu De servis Tramutai homines cun Gosantine Marthane: deitimi isse latu in Gosantine Mingiris, et ego deili ad isse latu in Justa sa sorre, et apitsila intrega, et ego a Gosantine intregu, apus Sanctu Imbiricu. Testes: donnu Petru de Serra Girusalé, ki 'nke fuit curatore, et totta curatoria.</p>	<p>Permuta di servi Permutai un servo con Costantino Marthane. Egli mi diede Costantino Mingiris per metà e io gli diedi la sorella di questi, Giusta, per metà. Pertanto egli si trovò ad avere Giusta per intero e io, per conto di San Quirico, Costantino per intero. Testi: donnu Pietro de Serra de Ierusalé, che era curatore, e tutto il consiglio della curatoria.</p>
308	1130-1147	262-263	<p>De servis Ego apatissa Massimilla de Sanctu Petru de Silki. Parthivi sos omnes cun judike Gunnari ki aviamus ad in cumone depus sa domo de Sabren k'istavan in Kelemule. Levait judike Gunnari a Janne de Seltas, ki fuit armentariu de Caputabas, et ego levai a Gosantine de Seltas, porcaru et armentariu de Sabren, et a Furatu su frate, cun sos porcos ki aviat su patre Simione de Tola; e judike levait a Petru su frate, remanende Elene de Seltas ad in cumone. Parthivimus sos fios d'Ithoccor Murtinu e de Maria de Tola, ki fuit ankilla de Sanctu Imbiricu. Levai ego ad Elene de Tola, e judike levait a Petru et a Ianne; et ego levai a Juste, remanende Gavini ad in cumone, latu a judike e llatu a Sanctu Imbiricu. Testes: su piscopu de Sorra donnu Iuvanne Sargu, ante ken parzivimus, et issu priore suo donnu Ithoccor de Monte, e donnu Comita de Gunale, frate de iudike, e donnu Maroniu e donnu Comita de Gunale Ioculanu.</p>	<p>Servi Io, Massimilla, badessa di San Pietro di Silki, spartii con il giudice Gonnario i servi che possedevamo in comune presso la domo di Sauren, a Kelemule. Il giudice Gonnario prese Giovanni de Seltas, che era armentariu a Cabuabbas, e io presi Costantino de Seltas, porcaro e armentariu a Sauren, e Furatu suo fratello, insieme ai porci che possedeva suo padre, Simeone de Tola; il giudice prese Pietro suo fratello, mentre Elena de Seltas rimase in comune. Spartimmo i figli di Ithoccor Murtinu e di Maria de Tola, serva di San Quirico. Io presi Elena de Tola e il giudice prese Pietro e Giovanni; io presi Giusto, mentre Gavino rimase in comune, per metà al giudice e per l'altra metà a San Quirico. Testi: il vescovo di Sorres donnu Giovanni Sargu, che era presente alla spartizione, il priore di Sorres donnu Ithoccor de Monte, donnu Comita de Gunale, fratello del giudice, donnu Maroniu e donnu Comita de Gunale Ioculanu.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
337	1130-1147	280-281	<p>Kertu De servos Ego Istefane Unkinu. Kertait mecu Mariane de Kerki e Gosantine su frate, ca «progitteu non mi das dessa fia de Dorveni Berreu?». Et ego kertaili ca «levatu aveas parte tua, depus patre». Judicarunimi a destimonios, et ego battussilos a corona de donnu Ithoccor de Thori Calcafarre, e iurai a gruche cun destimonios meos, e binki. Destimonios meos Dericcor Gespula e Simione Rasu e Petru Latu. Testes: su curatore in cuia corona binki e Gunnari de Kerki, terrale suo de fittu, e Furatu Virde su servu. Testes.</p>	<p>Lite per dei servi Io Stefano Unkinu. Mi mossero lite Mariano de Kerki e suo fratello Costantino, e mi chiesero: «Perché non consenti che la figlia di Dorveni Berreu presti servizio presso di noi?». Io risposi loro: «Avete già preso la parte dei servi che vi spettava, secondo la linea paterna». Mi fu richiesto di addurre dei testimoni, io li addussi nella corona di donnu Ithoccor de Thori Calcafarre, prestai giuramento insieme ad essi e vinsi. I miei testimoni erano Dericcor Gespula, Simeone Rasu e Pietro Latu. Testi: il curatore, nella corona del quale vinsi, un suo terrale de fittu, Gonnario de Kerki, e il suo servo Furatu Virde.</p>
338	1130-1147	280-283	<p>Kertu De servis Kertait mecu Petru Secke prossos fios de Petru Manutha ca mi los volcat levare appus sa mama. Et ego kertaili ca «sa mama abu tuo la fekit livera». Kerverunimi destimonios, et ego battussi destimonios a Dorgotori de Titale et assu frate Mariane, e ssende de iurare m'indulsit sa iura, a mimi et assos destimonios meos, in corona dessu curatore donnu Mariane de Ponte, uve fakeat corona in Urieke. Testes: Gitimel Tortolle, maiore d'iscolca, e Janne Siricu, maiore d'iscolca de Novaia, e Gitilesu maiore d'iscolca de Castellu; e binkilu pro servos in sos fios de Petru Manutha e de Iorgia de Nureki. E cca m'indulsit sa iura a mimi et assos destimonios meos, deindeli .X. berbekes et .I. barrellu de pesentinu.</p>	<p>Lite per dei servi Pietro Secke mi intentò una lite per i figli di Pietro Manutha, poiché pretendeva di portarsi via quelli per parte di madre. Io obiettai: «La madre di costoro fu affrancata da tuo nonno». Mi fu richiesto di addurre testimoni, e io addussi Dorgotori de Titale e suo fratello Mariano, e quando io e i miei testimoni stavamo per giurare venimmo esentati dal giuramento, nella corona presieduta dal curatore, donnu Mariano de Ponte, a Urieke. Testi: Gitimel Tortolle, maiore d'iscolca, Giovanni Siricu, maiore d'iscolca di Novaia, Gitilesu, maiore d'iscolca di Castellu. Nella lite sui servi, figli di Pietro Manutha e di Giorgia de Nureki, vinsi. E poiché esentò dal giuramento me e i miei testimoni, diedi al curatore dieci pecore e un guarnello di piacentino.</p>
345	1130-1147	286-287	<p>Servos appus sa domo de Teclata Cando posit donnu Petru de Serra Caballare a sSanctu Petru de Silki sa domo de Teclata, tando bi deit appus sa domo de Teclata totta s'isclatta dessor Barithos, cun pertententia issoro. Testes: prebiteru Petru de Cannetu e prebiteru Gosantine Plana et issu connatu Gosantine de Thori Dibite, et Ithoccor de Laccon, ante ken bi los deit appus sa domo de Teclata.</p>	<p>Servi della domo di Teclata Quando donnu Pietro de Serra Caballare donò a San Pietro di Silki la domo di Teclata, insieme a questa donò anche l'intera schiatta dei Varitho, con tutto ciò che apparteneva loro. Testi: prete Pietro de Cannetu, prete Costantino Plana, suo cognato Costantino de Thori Dibite e Ithoccor de Laccon, dinanzi ai quali assegnò costoro alla domo di Teclata.</p>
372	1144-1146	304-305	<p>De servos Kertait su operaiu de Sancta Maria de Pisas, donnu Juvanne, cun Marinianu, ki 'nke fuit priore in Sanctu Petru, in corona de iudike Gunnari, in sinotu, ka «progitteu non mi 'nde das de Pretiosa de Mocon, ki est filia de Istephane de Mocon, ki est servu meu?». Et Marinianu naraitili ka «veru naras ka fuit filia de servu tuo et de Maria Ramike, ankilla de Sanctu Petru, et coiuvata la avea cun Juste Tunfaris, servu intregu de Sanctu Petru, et levandelila a larga Istephane de Mocon, la fekerun a Pretiosa de Mocon, sendevi bivu Juste Tunfaris, su maritu». Judicarunnili a Marinianu a destimonios ka fuit gasi in ko kertavat et battusitilu a Gosantine de Varda, et a Petru su fratile, et a Gosantine Solina servu de iudike et armentariu suo in Kitarone, et iurarun a gruke custos destimonios meos, et in fattu issoro Jorgi Muris, servu de Sanctu Petru, ka levandelila a larga Istephane de Mocon, a Juste Tunfaris, a Maria Ramike sa muliere, et fugindeli cunda, la fekerun a Pretiosa de Mocon, e binki. Testes: su donnu nostru, iudike Gunnari de Laccon, in cuia corona binkimus, et Ithoccor de Laccon Pinna et issu frate Gosantine et Mariane de Maroniu, ki fuit patronu de Sanctu Petru, et homines bonos kantos vi furun in sa corona, sa die in sinotu. Testes.</p>	<p>Servi L'operaio di Santa Maria di Pisa, donnu Giovanni, intentò una lite contro Mariniano, priore di San Pietro, nella corona del giudice Gonnario, il giorno del sinodo, e chiese: «Perché non consenti che Preziosa de Mocon presti servizio presso di noi, dal momento che è figlia del mio servo Stefano de Mocon?». Mariniano gli rispose: «È vero, come dici, che era figlia del tuo servo e di Maria Ramike, serva di San Pietro; io, però, avevo sposato quest'ultima con Giusto Tunfaris, servo per intero di San Pietro, poi Stefano de Mocon se la portò via e dalla loro relazione nacque Preziosa de Mocon, mentre era ancora vivo Giusto Tunfaris, suo marito». Fu stabilito che Mariniano dimostrasse con dei testimoni che le cose stavano come sosteneva, ed egli addusse Costantino de Varda, suo cugino Pietro, Costantino Solina, servo del giudice e armentariu di questi a Kitarone; i miei testimoni giurarono sulla croce, e appresso a loro giurò anche Giorgio Muris, servo di San Pietro, dichiarando che Stefano de Mocon sottrasse a Giusto Tunfaris sua moglie Maria Ramike, fuggì con lei ed ebbero Preziosa de Mocon, e io vinsi la causa. Testi: il nostro signore, il giudice Gonnario de Laccon, nella corona del quale vincemmo, Ithoccor de Laccon Pinna, suo fratello Costantino, Mariano de Maroniu, patronu di San Pietro, e i proviviri che erano presenti nella corona il giorno del sinodo.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
154	1147-1153	176-179	<p>Postura De servos Positinke donnu Gosantine de Thori Cok'e- mandica a Dericcor de Magar, fiu de cuncuva de Gosantine de Magar, ki fekerat in ankillà de donnu Gosantine de Thori, cando 'nke la vattussit sa netta a Travesa; et ego tramutailu cun donnu Mariane de Maroniu. Isse deitimi sa muiere de Petru Marcu, a Iorgia Prias, ki li comporât a Petru Fara, pede in illa e pede in fios cantos aen dittare appust'issa; et ego deililu a Dericcor. Testes: su donnu meu iudike Gunnari de Laccon et issu fiu donnu Barusone rege, et ambos Comitas de Gunale, et Ithoccor de Laccon, curatore de fattu de Romania.</p>	<p>Donazione di servi Donnu Costantino de Thori Cok'e-mandica donò Dericcor de Magar, figlio naturale di Costantino de Magar, che costui ebbe da una serva di donnu Costantino de Thori nell'occasione in cui condusse sua nipote a Travesa. Permutai Dericcor con donnu Mariano de Maroniu: questi mi diede Giorgia Prias – la moglie di Pietro Marcu, che aveva acquistato da Pietro Fara – per un quarto, e i figli di costei che dovessero spettargli in linea materna, anch'essi per un quarto; io gli diedi Dericcor. Testi: il mio signore, il giudice Gonnario de Laccon, suo figlio donnu Barisone, re, i due Comita de Gunale e Ithoccor de Laccon, curatore di fatto di Romangia.</p>
155	1147-1153	178-179	<p>Conporu De servos Conporaili a Dorovesa et assu fiu Gosantine .II. dies in mese in Iorgia Prias, et in sos fios cantos aen dittare appus issa, cantu vi aveat, et ego deindeli .I. boe domatu et .I. pulletru. Testes: Petru de Varru, su thiu, e Petru Mathale e Gosantine de Martis e Comita Cambella.</p>	<p>Acquisto di servi Acquistai da Dorovesa e da suo figlio Costantino due giornate di lavoro al mese di Giorgia Prias e tutti i diritti che spettassero loro sui figli di costei; io diedi loro un bue domato e un pulledro. Testi: lo zio Pietro de Varru, Pietro Mathale, Costantino de Martis e Comita Cambella.</p>
160	1147-1153	180-181	<p>Comporu In Ortu donnicu Conporaili a Dericcor de Gitil, fiu de Gosantine de Gitil, sa parte sua dessa vinia e dessoru pumu e de cantu vi aveat in Ortu donnicu; et ego deindeli .I. terrale a pPetru Carta, fiu de servu suo e d'ankilla de Sancta Iulia. Testes: Petru Pedes, maiore d'iscalca, e Comita de Varru e Ianne Corsellu e donnu Gosantine de Martis, su de Silki, e Mariane de Varda e Comita Canbella.</p>	<p>Acquisto presso Ortu donnicu Acquistai da Dericcor de Gitil, figlio di Costantino de Gitil, la parte della vigna e del frutteto e di quant'altro possedeva presso Ortu donnicu, e gli cedetti un terrale, Pietro Carta, figlio di un suo servo e di una serva di Santa Giulia. Testi: Pietro Pedes, maiore d'iscalca, Comita de Varru, Giovanni Corsellu, donnu Costantino de Martis, di Silki, Mariano de Varda e Comita Cambella.</p>
184	1147-1153	190-191	<p>De servos Pettitimi merkede Gispina d'Athen prossa fia de Gosantine de Muskianu, pro fakerla livera, et ego deilila cun boluntate dessoru donnu meu iudike Gunnari e dessoru fiu donnu Barusone rege, e cun boluntate dessoru clericos meos e dessoru manacas; et issa deitimindela ad Elene Thinnogesa e .III. libras d'argentu, plakitandemi Gosantine de Muskianu a dareli ass'ankilla ki davat a clesia parte d'unu fiu.</p>	<p>Servi Gispina d'Athen mi chiese la grazia di affrancare la figlia di Costantino de Muskianu, e io gliela concessi, con il consenso del mio signore, il giudice Gonnario, di suo figlio donnu Barisone, re, dei miei chierici e delle monache; lei mi donò Elena Thinnogesa e quattro libbre d'argento, mentre Costantino de Muskianu promise di assegnare alla serva destinata a San Pietro la quota di eredità equivalente a quella di un figlio.</p>
185	1147-1153	190-191	<p>Kertu De servos Vocaitime a corona Ithoccor de Laccon pro Ithoccor de Seltas e prossos frates, ca los kereat a liveros appus sos Cocoriatas. Nunthaitimenke iudike ad Ardar sa die de sancta Maria d'Agustu, et ego silu a kertare su previteru meu a Furatu de Bosa. Et isse kertaitili ca «ad Ithoccor de Seltas progitteu lu keres a lliweru, ki est servu de Sanctu Petru?». Et Ithoccor de Laccon naraitili ca «est fiu de Gosantine Cocoriata ki est liveru frate meu». Et isse naraitili ca «si fuit liveru Gosantine Cocoriata non ti vi kerto [...]</p>	<p>Lite per dei servi Ithoccor de Laccon mi citò nella corona per Ithoccor de Seltas e per i suoi fratelli, poiché reclamava che questi fossero liberi in quanto discendenti dei Cocoria - ta. Il giudice mi convocò ad Ardara il giorno di santa Maria di Mezz'agosto, e io incaricai il mio prete Furatu de Bosa di contendere in giudizio con lui. Questi domandò: «Perché pretendi che Ithoccor de Seltas sia libero, dal momento che è servo di San Pietro?». Ithoccor de Laccon ribatté: «Perché è figlio di Costantino Cocoriata, che è comproprietario con me ed è libero». Ed egli rispose: «Se Costantino Cocoriata era libero non dibatto in questa lite [...]</p>
185 bis	1147-1153	192-193	<p>[...] coiuvait cun Masia ki fuit ankillà intrega de Sanctu Petru, e ffeffit .VI. fios: ad Elene e a Maria et a Iusta et a Suvia et a Mariane et ad Osilla. Nois levaimus ad Elene et a Maria et a Subia, e donnikella Iorgia levait a Iusta et a Mariane et ad Osilla. [...] Issara mi dêrun tottu su fetu appus bulba; e li vinkiat Ithoccor de Laccon sos nepotes de donnikella Iorgia, torrarelos a Sanctu Petru, ca furu fios d'ankilla sua. Testes: su donnu meu iudike Gunnari de Laccon et issu fiu iudike Varusone e donnikellu Petru e donnikellu Ithoccor e Comita de Gunale, frate de iudike, e Comita de Gunale Ioculanu e Comita de Navitha et tottu locu in co vi furun sa die de sancta Maria d'Agustu, in Ardara.</p>	<p>[...] si sposò con Masia, che era serva di San Pietro per intero, e fece sei figli, Elena, Maria, Giusta, Sofia, Mariano e Osilla. Noi prendemmo Elena, Maria e Sofia, e donnikella Giorgia prese Giusta, Mariano e Osilla. [...] Allora mi diedero tutta la prole in linea materna. Ithoccor de Laccon sconfisse in giudizio i nipoti di donnikella Giorgia e ottenne che i servi fossero restituiti a San Pietro, perché erano figli della sua serva. Testi: il mio signore, il giudice Gonnario de Laccon, suo figlio il giudice Barisone, donnikellu Pietro, donnikellu Ithoccor, Comita de Gunale, fratello del giudice, Comita de Gunale Ioculanu, Comita de Navitha e tutti coloro che erano presenti il giorno di santa Maria di Mezz'agosto ad Ardara.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
186	1147-1153	192-193	<p>Terra in Iscala de fustes Pettfili a donna Maria de Thori Pala, fiia de donnikellu Comita, sa terra d'Iscale de fustes pro lavorarevi, et issa deitimila a Sanctu Petru, pro anima sua, cun boluntate dessa fiia e dessos nepotes, de Petru de Cupellu e de Petru de Tian. Testes: Gunnari de Varru e Gosantine Mollone, servu de iudike, e Petru Corsellu, su servu a cken mi deit ad amustraremi sos termenes: termen assa mea ki vi avea av'innanti, ki fuit de donnikellu Petru, tottuve falat via, ass'ariola, falat tottuve rivu assu castru dess'Elike e ccollat su traguinu tottuve, parthinde de pare cun su de donnu lubanne de Thori, e clonpet ad altu assa margine. Et ecusta terra dêratilila iudike Mariane assu fiuu, a donnikellu Comita, a secatura de rennu, sende curatore de Romania.</p>	<p>Terreno presso Iscala de fustes Chiesi a donna Maria de Thori Pala, figlia di donnikellu Comita, il terreno di Iscala de fustes, per metterlo a coltura, e lei lo donò a San Pietro, per il bene della sua anima, con il consenso della figlia e dei nipoti, Pietro de Cupellu e Pietro d'Etian. Testi: Gonnario de Varru, Costantino Mollone, servo del giudice, e Pietro Corsellu, il servo al quale mi affidarono perché mi mostrasse i confini del terreno. Questo confina con la mia proprietà, posta di fronte, che appartene a donnikellu Pietro, scende lungo la strada fino all'aia, poi lungo il ruscello fino a su castru dess'Elike e costeggia ancora il torrente, condividendo il confine con la proprietà di donnu Giovanni de Thori, e termina in alto nel ciglione. Questo terreno fu donato dal giudice Mariano a suo figlio, donnikellu Comita, scorporandolo dal patrimonio regio, quando egli era curatore di Romangia.</p>
191	1147-1153	196-197	<p>Postura De servos Positinke Iusta de Serra a Sanctu Petru de Silki, cando se 'nke affersit, fiia de Petru de Capathennor e de Maria de Serra, su latus dessa domo de Favules, cun pertententia canta vi aveat: saltos, terras, binias, corte et homines, parthone in su saltu de Sugugin, ki parthimus cun fios de Varusone de Setilo, e parthone in su saltu de Planu de murta, ki est ante Comata, e parthone in Kerkethanos e parthone in silva Manna e parthone in su saltu de Saressi, ki aveat apus donnu Petru de Carvia su avu, ki parthin umpare cun fios de Mariane de Carvia, e parthone in Ballenari, et in su de codas de Bonanu; ecco sos de Nurcar, saltos de Calabrike, in Gurri, de .VI. partes .I., parthone in co mi vi dittavat dessoru de padule de Vaccas, e parthone in su de valle de Ruginas, e parthone in pratu de Mugore, e parthone in Puthu Pianis. Ecco custas parthones de Favules et issu de Calabrike mi partho latus ego e latus ambos sos frates. Et issa parthone canta vi li dittavat in Ficu nigella, positila a sSanctu Petru innanti de se vi offerre. Sa parthone de Favules, depus donn'Elene de Kerki, parthianila su latus donna Sanna de Serra et iss'ateru latus donna Elene de Thori, e fios de donnu Mariane de Serra Grassu.</p>	<p>Donazione di servi Giusta de Serra, figlia di Pietro de Capathennor e di Maria de Serra, quando si fece conversa, donò a San Pietro di Silki metà della sua domo di Favules con tutte le pertinenze che possedeva: saltos, terreni, vigne, corte e servi, una parte del saltu di Sugugin, che condividiamo con i figli di Barisone de Setilo, una parte del saltu di Planu de murta, che si trova di fronte a Comata, una parte di Kerkethanos, una parte di silva Manna e una parte del saltu di Saressi, che aveva ereditato da suo nonno, donnu Pietro de Carvia, e che aveva in comune con i figli di Mariano de Carvia, una parte presso Ballenari, una presso codas de Bonanu; questi sono i saltos di Nurcar; inoltre una parte pari a un sesto dei saltos di Calabrike, presso Gurri; una parte che ci spettava di padule de Vaccas e una parte di quello di valle de Ruginas, una parte di pratu de Mugore e una parte di Puthu Pianis. Le suddette parti di Favules e di Calabrike appartengono per metà a noi e per l'altra metà ad entrambi i fratelli. Il terreno che le spettava presso Ficu nigella, Giusta de Serra l'aveva donato a San Pietro ancora prima di farsi conversa. La parte di Favules, lasciata in eredità da donna Elena de Kerki, la dividevano per metà donna Sanna de Serra e per l'altra metà donna Elena de Thori e i figli di donnu Mariano de Serra Grassu.</p>
192	1147-1153	196-199	<p>Postura In Salvennor Positinke Mariane de Thori, pross'anima dessa mama, sa domo sua de Salvennor, corte e terras e binias et homines e saltos et omnia cantu vi aveat appus isse, kene su dessoru patre. Termen dessoru saltu de Petronaki, ki fuit depus sa domo de Salvennor, depus Mariane de Thori: ave su keru ub'es sa petra infurcata, termen de co parthiat cun sos Arracanes, ass'oiastu de co parthiat cun sos de Kerki; e collat su traguinu a derettu assu tamarike dess'Ena, e benit assu pirastru dess'Ena, derettu assos oiastros dess'Ena, assu castru dessa funtana dess'Ulumu, in co benit ass'oiastu dess'Ariola, e collat derettu assu volitravu de Monte de vallatoriu, e filiat falande sa serra, a capithale de co venit termen dessoru saltu de Iorgia de Roma; et oviat assa margine de co torramus a termen dessoru Arracanes, in co falat assa via, derettu assu keru de co ingetthamus in primariu ub'est sa petra infurcata. E ppositinke su saltu de Mafalu, sa parte sua canta vi li dittavat, ki parthiat cun su thiu Gosantine de Thori Divite. E positinke su saltu de Valle de Niscoli, su latus ki parthiat cun su thiu Gosantine de Thori.</p>	<p>Donazione presso Salvennor Mariano de Thori donò, per il bene dell'anima di sua madre, la sua domo di Salvennor, con corte, terre, vigne, servi e saltos e ogni bene che aveva presso di sé, escluso ciò che gli spettava in linea paterna. Il confine del saltu di Petronaki, che è pertinenza della domo di Salvennor, donataci da Mariano de Thori, inizia dalla quercia dov'è la pietra infitta, confine che è condiviso con gli Arracanes, passa presso l'olivastro, confine condiviso con i de Kerki, giunge al torrente in direzione del tamerice di s'Ena, poi al perastro di s'Ena, agli olivastri di s'Ena, a su castru dessa funtana dess'Ulumu, da lì arriva all'olivastro di s'Ariola, prosegue in direzione del pantano di Monte de vallatoriu, procede in discesa lungo il crinale, all'estremità del quale si trova il confine del saltu di Iorgia de Roma, e incontra il ciglione dal quale si ritorna al confine degli Arracane, scende verso la strada, in direzione della quercia da cui il confine era iniziato, dove si trova la pietra infitta. Donò inoltre la parte che gli spettava del saltu di Mafalu, che divideva con lo zio Costantino de Thori Divite, e la metà del saltu di Valle de Niscoli, che divideva anch'essa con lo zio Costantino de Thori.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
194	1147-1153	198-199	<p>Kertu De servos Ego previteru Furatu de Vosa ki ponio in ecustu condake ca me bocait a corona s'apate de Nurki, donnu Vinkenthu, pro Petru de Ioscla e ppro Bera sa sorre, ca «progitteu non mi los das ki sun meos?». Et ego kertaili ca «vicanos ind'aes levatos». Gasi mi kerverun destimonios ca los aveat levatos bicanos. Et ego naraili ca «progitteu ti appo battuier destimonios? O iura o iure ego». Vattussi s'omine meu pro iurare, et isse indulsitimi sa iura.</p> <p>Testes: su curatore, in cuia corona kertavamus, e Gosantine de tThori Divite e Gosantine de Nurdole, armentariu suo, e Petru de Valles, et totta sa corona.</p>	<p>Lite per dei servi Io, prete Furatu de Vosa, registro in questo condaghe che mi citò nella corona l'abate di Nurki, donnu Vincenzo, per Pietro de Ioscla e per Vera sua sorella, dicendomi: «Perché non me li rendi, dato che sono miei servi?». Io ribattei: «Hai già preso altri al loro posto». I giurati mi chiesero di addurre dei testimoni per dimostrare che egli aveva preso altri servi al posto loro, e io gli dissi: «Perché devo addurre dei testimoni? O giuri tu, o lo farò io». Portai un mio uomo perché giurasse, ed egli mi esentò dal giuramento.</p> <p>Testi: il curatore, nella corona del quale dibattemmo, Costantino de Thori Divite, Costantino de Nurdole, il suo armentariu, Pietro de Valles e tutta la corona.</p>
195	1147-1153	198-201	<p>Kertu De servos Ego previteru Furatu de Vosa. Vocaitime a ccorona Petru de Martis Gulpis e Petru de Roma e Dorgotori de Tureki pro filios d'Istefane Barbaru, ca «progitteu no mi 'nde das, ki sun filios de servu meu?». Et ego narailis ca «vinkitos inde sun parentes bostros». Iudicarunimi a destimonios ca 'nde furun binkitos sos parentes, et ego vatussi su condake de Sanctu Petru a ccorona e binki, in fattu dessu condake iurandende a gruche Petru de Ioscla, servu de clesia.</p> <p>Testes: su curatore Gosantine de Thori Divite, in cuia corona kertai e binki, e Petru de Carvia Bariu, maiore d'iscalca, e Gosantine de Nurdole et totta curatoria, de co faken corona in esser.</p>	<p>Lite per dei servi Io, prete Furatu de Vosa. Pietro de Martis Gulpis, Pietro de Roma e Dorgotori de Tureki mi citarono nella corona per i figli di Stefano Barbaru, e mi chiesero: «Perché non li spartisci con noi, dal momento che sono figli del nostro servo?». Io risposi: «In merito a costoro, i vostri genitori furono già vinti in giudizio». Mi fu richiesto di addurre dei testimoni a conferma che i loro genitori erano stati sconfitti in giudizio, e io addussi nella corona il condaghe di San Pietro e vinsi. Pietro de Ioscla, servo della chiesa, giurò sulla croce in modo conforme a quanto scritto nel condaghe.</p> <p>Testi: il curatore Costantino de Thori Divite, nella corona del quale dibattei e vinsi, Pietro de Carvia Bariu, maiore d'iscalca, Costantino de Nurdole e tutto il consiglio della curatoria, che era presente nella corona.</p>
244	1147-1153	226-227	<p>Tramutu De servos Tramutai cun s'abbate de Plaianu, donnu Rodulfu, e cun su priore suo donnu Juvanne; ego deili latus et .I. die in Dorgotori Mugra, et issos dèrunimi latus de Petru Unkinu, fiuu de Gavini Tatake et de Maria Mugra, ankilla issoro, et issu cantu vi avean in Candalabru, ca fuit mastriu Dorgotori Mugra.</p> <p>Testes: Mikinu Pinna, maiore d'iscalca, e Mariane d'Iscanu e Gitileu de Kerki e Dorgotori Cambella.</p>	<p>Permuta di servi Feci una permuta con l'abate di Plaianu donnu Rodolfo, e con il suo priore donnu Giovanni; io gli diedi Dorgotori Mugra per metà, più una giornata lavorativa, ed essi mi diedero per metà Pietro Unkinu, figlio di Gavino Tatake e di Maria Mugra, loro serva, e tutto ciò che possedevano a Candalabru, dal momento che Dorgotori Mugra era artigiano.</p> <p>Testi: Mikinu Pinna, maiore d'iscalca, Mariano d'Iscanu, Gitileu de Kerki e Dorgotori Cambella.</p>
245	1147-1153	226-229	<p>De servos Ego Istephane Unkinu. Kertait mecu Petru de Kerki, nepote de Mariane de Castavar, pro filios de Migali Aketu e de Maria de Canake, ca «progitteu mi los levas?». Et ego kertaili ca «vinkitu te nd'aveat piscopu Jorgi Maiule ad avu tuo, a Mariane de Castavar, in corona de Mariane de Vosove, curatore de Ficulinas de Castellu». Poserunimi a battuger su condake, et ego battussilu a corona de Dorgotori de Ponte, e lesserunilu e parvit bonu; e bolende iurare m'indulsit sa iura, e binki.</p> <p>Testes: su curatore et issu camaralingu de Saccaria, e Dorgotori de Campu, e Mariane su frate.</p>	<p>Servi Io Stefano Unkinu. Mi intentò una lite Pietro de Kerki, nipote di Mariane de Castavar, per i figli di Michele Aketu e di Maria de Canake, e mi chiese: «Perché me li porti via?». Io ribattei: «Riguardo a questa vertenza, il vescovo Giorgio Maiule sconfisse in giudizio tuo nonno, Mariano de Castavar, nella corona di Mariano de Vosove, curatore di Figulinas de Castellu». Mi imposero di addurre il condaghe, ed io lo portai nella corona di Dorgotori de Ponte, essi lo lessero e lo ritennero valido; e sebbene fossi disposto a giurare mi esentarono dal farlo, e vinsi.</p> <p>Testi: il curatore e il camerlengo di Saccaria, Dorgotori de Campu e Mariano suo fratello.</p>
254	1147-1153	230-233	<p>Kertu De servos Kertait previteru Forasticu cun Ithoccor de Varda et issu frate Gosantine pro filios de Frevari, pro ca 'nde li kerean parte, avendosi levatu su issoro, e mortu servinde ad issos. Et isse kertavatilis ca fuit mortu servinde ad issos s'issoro. Kerverunili destimonios, et isse battussit destimonios, assu plevanu de Thathari, ki fuit pupillu co et issos, e Petru Pedes maiore d'iscalca, e iurait a gruche su mandatore meu Petru Marcu, in corona de Dorgotori de Kerki, ki fuit curatore de fattu de Romania.</p>	<p>Lite per dei servi Prete Forasticu intentò una lite a Ithoccor de Varda e a suo fratello Costantino poiché costoro pretendevano di avere una parte dei figli di Frevari, dei quali avevano già preso quanto spettava loro, ma uno di questi era morto prestando loro servizio. Prete Forasticu ribattè che il servo era morto mentre li serviva. Fu richiesto loro di presentare testimoni, ed egli addusse il plevano di Sassari, che era padrone come loro, e il maiore d'iscalca Pietro Pedes. Giurò sulla croce il mandatore di San Pietro, Pietro Marcu, nella corona di Dorgotori de Kerki, che era curatore di fatto di Romangia.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
256	1147-1153	232-233	Postura Domo d'Ogothi Positinke Mariane de Thori Cavallare sa domo sua d'Ogothi, cun pertentia cant'aveat appus sa domo, corte, terras, binias, saltos et homines. Termen dessu saltu de Gutherva: ave su castru de Mamusi, tottue sa serra assa petra infurcata, et essit oru sepe, travessande sa via dessu Mamuthologe, e feritse assa via dessa Serra, tottue via a badu de Goloppuma, avinde appus flumen intro assu castru de Mamuse.	Donazione della domo di Ogothi Mariano de Thori Cavallare donò la sua domo di Ogothi con tutte le sue pertinenze: corte, terreni, vigne, saltos e servi. Il confine del saltu di Gutherva inizia da su castru de Mamusi, prosegue lungo il crinale fino alla pietra infitta e procede rasente la siepe, attraversa la via dessu Mamuthologe e si congiunge al sentiero del crinale, segue il sentiero fino a badu de Goloppuma, e da lì va oltre il corso d'acqua fino a su castru de Mamusi, includendolo.
269	1147-1153	238-239	Kertu Kertai cun Gosantine de Thori de Terre, generu de Gosantine de Thori Divite, pro Colatu, fiu de Vallesu e de Justa Tecas, ki furun servos depus sa domo de Teclata; et ego binkindelu in corona de donnu Ithoccor d'Athen, curatore de Nura, intro in Salinas de rivos. Testes uve lu vinki: su curatore e Gosantine de Nurdole, maiore d'iscolca, et issu frate donnu Petru de Laccon e Petru de Valles.	Lite Intentai una lite a Costantino de Thori de Terre, genero di Costantino de Thori Divite, per Colatu, figlio di Vallesu e di Giusta Tecas, servi presso la domo di Teclata, e vinsi nella corona di donnu Ithoccor d'Athen, curatore di Nurra, a Salinas de rivos. Testi presenti quando vinsi: il curatore e il maiore d'iscolca Costantino de Nurdole, il fratello donnu Pietro de Laccon e Pietro de Valles.
270	1147-1153	238-239	Kertu De servis Kertaitimi pro fijos de Romanesa, ca los kereat a servos, et ego kertaili ca Romanesa livera fuit, e coiuvait cun servu meu, e cun ille fekit tottu su fetu. Judicarunimi a battuiet ego destimonios, et sende de battuiet destimonios bocaisemi dessu kertu et indulsitimi ante su curatore donnu Ithoccor d'Athen. Testes: Gosantine de Nurdole, maiore d'iscolca, e Petru de Valles, e previteru Petru de Laccon.	Lite per dei servi Mi intentò una lite per i figli di Romanesa, perché pretendeva che fossero suoi servi, e io ribattei che Romanesa era una libera e che sposò il mio servo, e con costui concepì tutta la sua prole. Mi fu richiesto di addurre dei testimoni, e prima ancora che li adducessi ritirò la causa e mi esentò da quest'obbligo dinanzi al curatore donnu Ithoccor d'Athen. Testi: Costantino de Nurdole, maiore d'iscolca, Pietro de Valles e prete Pietro de Laccon.
305	1147-1153	260-261	Kertu Pro saltu dessu Asinargiu, apus Sauren Kertarun sos homines de Sabren e d'Ibili cun Petru Capra ki fuit armentariu, e cun Furatu Solina, sendenke donna apatissa Massimilla, prossu saltu de s'Aginariu, ca lu kerean a popolare. E Petru Capra e Furatu Solina binkerunilas ambas sas villas, ca fuit su saltu de Sanctu Imbiricu, ki non bi aveat bias sas villas. Testes: su curatore donnu Comita d'Athen, in cuia corona kertarun e binkerun, e Petru de Serra Boe, e Gosantine de Maroniu e Petru de Martis de Campulongu, e Furatu Bardane su de Sustan, et totta corona.	Lite per il saltu di s'Aginariu, presso Sauren Gli uomini di Sauren e quelli di Ibili mossero lite contro Pietro Capra, che era armentariu, e contro Furatu Solina, quando era badessa donna Massimilla, per il saltu di s'Aginariu, poiché pretendevano che fosse una proprietà collettiva. Pietro Capra e Furatu Solina prevalsero in giudizio su entrambi i villaggi, poiché il saltu apparteneva a San Quirico, e gli abitanti di quelle non vi avevano alcun diritto. Testi: il curatore donnu Comita d'Athen, nella corona del quale dibatterono e prevalsero, Pietro de Serra Boe, Costantino de Maroniu, Pietro de Martis, di Campulongu, Furatu Bardane, di Sustan, e tutta la corona.
307	1147-1153	262-263	Kertu De servis Kertai cun fijos de Gosantine Pithale, ca 'nde li los lebarun de serbos assa donna mea, in parthone canta 'nke mandicavat su patre ki aveat de Mical Flaca, ki fuit patre de Gosantine Pithale. Et issos kertarunimi ca «de comporu l'amus». Poserunilis a postu, a .III. et a .IIII. postos, e non battusserun beritate, gasi clonpit an'intregu; torrai a corona dessu curatore meu, donnu Comita d'Athen, ki nos abeat indicatu, e deitimi iura e binki. Testes: Gunnari Caprinu e Gosantine de Maroniu e Gosantine Pullikina e Gosantine de Rivora, et totta corona.	Lite per dei servi Intentai una lite contro i figli di Costantino Pithale perché avevano portato via alla mia signora la badessa alcuni servi, discendenti di quelli che venivano sfruttati dal padre di Michele Flaca, il quale a sua volta era padre di Costantino Pithale. Essi mi obiettarono: «Li abbiamo acquistati». I giurati diedero loro appuntamento in un luogo stabilito per tre o quattro volte, ma essi non presentarono testimoni a conferma della veridicità della loro affermazione, e così trascorse un anno intero; io mi ripresentai nella corona del mio curatore, donnu Comita d'Athen, che ci aveva giudicato, egli mi chiese di prestare giuramento e io vinsi. Testi: Gonnario Caprinu, Costantino de Maroniu, Costantino Pullikina, Costantino de Rivora e tutta la corona.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
9	1154-1191	94-95	<p>Comporu In Biosevin Et appus custa binchitura ki lis feki, bennerun issos ad mimi et benderunimi omnia cantu vi avian in su saltu de Biosevi, et ego deindelis ad ambos frates, ad Ithoccor et ad Gantine, .III. libras d'argentu lavoratu.</p> <p>Testes ki vi furun uve conporai et mi dêrun issos: Gunnari de Lachon et Ithoccor d'Athen su connatu et Petru de Roma et Comita Vardane et Barusone Masala et Gantine Manutha.</p> <p>Custos destimonios vi furun uve adterminavan su saltu, andandeli ave termen in termen, homines ki connoschian su saltu: Petru Lorica et Kipriane de Vare, servos ki furun dessos d'Athen.</p>	<p>Acquisto presso Biosevi Dopo che vinsi questa lite, i figli di donnu Therchis vennero da me e mi vendettero tutto ciò che avevano nel saltu de Biosevi, ed io diedi ad entrambi i fratelli, Ithoccor e Costantino, tre libbre d'argento lavorato.</p> <p>Testi che erano presenti nella circostanza della compravendita: Gonnario de Lacon e suo cognato Ithoccor d'Athen, Pietro de Roma, Comita Vardane, Barisone Masala e Costantino Manutha. Questi testimoni verificarono di persona l'estensione del saltu, procedendo di confine in confine, poiché conoscevano i confini del saltu: Pietro Lorica e Cipriano de Vare, che erano servi dei d'Athen.</p>
200 =274	1154-1191	202-203	<p>De servos Kertait mecu Mariane de Kerki, fiu de Comita de Kerki su de Gelesi, in Petru de Varda, et in Istephane su frate, et in sa sorre Furata, ca «progitteu mi los levas ki sun liveros frates meos?». Et ego kertaili ca «custu kertu ki mi fakes como tu, mi fekit Gosantine de Varda su thiu e Mariane de Varda in corona dessoru donnu meu iudike Gunnari de Laccon, in Ottave, e dêrunimilos a servos, ca furun fijos de Gosantine Cocone, ki fuit servu de Sanctu Petru de Silki». Judicarunimi a destimonios ca nd'avea gosi binkitu in co kertava. Et ego battussilu assu curatore donnu Gosantine de Thori Divite et ass'arkiprete de Turres donnu Gosantine de Lella et a Iubanne de Maroniu, maiore d'iscolca de Duos nurakes, et a Petru Minninnu, mandatore de liveros. E iurarun a gruke ca nd'avea binkitu, e cca mi los avean datos in corona a sservos, in co kertava, e iurait Jorgi Muris, servu de Sanctu Petru de Silki, in fattu dessoru destimonios.</p> <p>Testes: su donnu meu iudike Barusone de Laccon, in cuia corona binki, e donnu Comita de Gunale Ioculanu, e donnu Ithoccor de Laccon Pinna, e donnu Gosantine su frate.</p>	<p>Servi Mi intentò una lite Mariano de Kerki, figlio di Comita de Kerki, di Gelesi, per Pietro de Varda, suo fratello Stefano e sua sorella Furata, e mi chiese: «Perché prendi come servi questi miei comproprietari, dal momento che sono liberi?». Ed io ribattei: «Questa lite che tu mi muovi adesso me la mossero già il loro zio Costantino de Varda e Mariano de Varda, nella corona del mio signore, il giudice Gonnario de Laccon, a Ottave, e allora essi mi vennero dati come servi, perché erano figli di Costantino Cocone, che era servo di San Pietro di Silki». Mi fu richiesto di dimostrare con dei testimoni che, riguardo all'oggetto della contesa, avevo vinto in giudizio in tale modo. Io addussi il curatore, donnu Costantino de Thori Divite, l'arciprete di Torres donnu Costantino de Lella, Giovanni de Maroniu, maiore d'iscolca di Duos nurakes, e Pietro Minninnu, mandatore de liveros. Essi giurarono sulla croce che, riguardo all'oggetto della contesa, avevo vinto in giudizio e che costoro mi vennero dati nella corona come servi; appresso ai testimoni giurò anche Giorgio Muris, servo di San Pietro di Silki.</p> <p>Testi: il mio signore, il giudice Barisone de Laccon, nella corona del quale vinsi, donnu Comita de Gunale Ioculanu, donnu Ithoccor de Laccon Pinna e suo fratello donnu Costantino.</p>
204	1154-1191	206-209	<p>Kertu De servos Kertait mecu Gosantine de Thori, fiu de Dorgotori de Thori Cambacurtha, pro fijos de Maria de Vare ca «progitteu no mi 'nde das, ki fuit coiuvata cun servu meu?». Et ego naraili ca «non ti 'nde do ca mi la furait su servu tuo». Et isse naraitimi c'«a boluntate de pare los coiuvaimus, pro parthire su fetu». Issara li iudicarun a battuier isse destimonios ca los coiuvaramus a boluntate de pare e no los appit; et issara mi essirun a mimi a destimonios totta sa villa d'Innoviu, ca vi andai e 'nde la levai, avunde mi l'avea furata su servu. Issara mi delegarun ad avermi tottu su fetu.</p> <p>Testes: iudike Barusone, in cuia corona binki in Kitarone, sa die de letania maiore, e Petru Iscarpa Pedes, maiore d'iscolca, e Gosantine de Thori Manutha e Petru de Matrona, et totta curatoria uve faken corona.</p>	<p>Lite per dei servi Costantino de Thori, figlio di Dorgotori de Thori Camba-curtha, mi intentò una lite per i figli di Maria de Vare, e mi chiese: «Perché non spartisci i suoi figli con me, dal momento che era sposata con un mio servo?». Gli risposi: «Non te ne do perché il tuo servo me la portò via». Egli ribatté: «Li sposammo di comune accordo, per spartire la loro prole». Allora gli richiesero di addurre dei testimoni per dimostrare che li avevamo sposati di comune accordo, ma non ne trovò; per contro, molti del villaggio di Innoviu si offrirono di testimoniare che io ero andato dal suo servo che me l'aveva sottratta e me l'avevo ripresa. Allora venne riconosciuto che avessi tutta la prole.</p> <p>Testi: il giudice Barisone, nella corona del quale vinsi, a Kitarone, il giorno della litania maggiore, Pietro Iscarpa Pedes, maiore d'iscolca, Costantino de Thori Manutha, Pietro de Matrona, e tutta la corona della curatoria.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
206	1154-1191	212-213	<p>Postura In Gennor Positinke Mariane de Thori a Sanctu Petru de Silki sa domo de Gennor, cun servos et ankillas e cun terras e cun binias; e positinke su saltu de Bubui, ki fuit de secatura de rennu. Termen dessoru saltu ave su monticlu dessoru Kersa dessoru petra dessoru asinu, e collat tottue sa via ki collat de valle de Iorgi Kercas, derettu assa sella maiore de Thilaccor, e benit assu cantaru dessoru Carru e falat sa Valle dessoru murta, e benit ass'iscla de Petru de Nurki, de suvile de Gunnari, e iunpat assa petra dessoru ape de Lenposti, e benit ivi ass'ariola de Lenposti, e benit assa sella dessoru keru de Mabranu, e benit tottue sa via, assu cantaru d'Abbas, e falat ass'iscla, parthindela s'iscla de Bubui, e benit assu monticlu dessoru arenariu, a derettu assa petra dessoru ape de Fruscos, et affiscat assu gulbare dessoru petra dessoru asinu. Ecco saltu ki li deit iudike Barusone a donnu Comita de Martis su frate, de secatura de rennu.</p>	<p>Donazione della domo e di un saltu presso Gennor Mariano de Thori donò a San Pietro di Silki la domo di Gennor, con servi e serve, con terreni e vigne, e donò il saltu di Bubui, che fu scorporato dal patrimonio regio. Il confine del saltu va da su monticlu dessoru Kersa di sa petra dessoru asinu, prosegue lungo la strada che da valle de Iorgi Kercas procede in direzione della sella più grande di Thilaccor, giunge a su cantaru dessoru Carru e scende a sa Valle dessoru murta, continua fino a s'iscla de Petru de Nurki, presso suvile de Gunnari, supera sa petra dessoru ape di Lemposti e arriva all'aia di Lemposti, alla sella della quercia di Mabranu, e procede lungo la strada fino a su cantaru d'Abbas, scende verso s'iscla de Bubui dividendola in due, giunge a su monticlu dessoru arenariu, in direzione de sa petra dessoru ape di Fruscos, e ritorna al gulbare de sa petra dessoru asinu. Questo è il saltu che il giudice Barusone donò a suo fratello donnu Comita de Martis, scorporandolo dal patrimonio regio.</p>
243	1154-1191	226-227	<p>Kertu De servos Bocaitime a ccorona Petru de Roma in Turres, sa die de sinotu, pro fios de Viventi, ki fuit servu de Sanctu Petru, et issa muere Maria Porkella kereatila ad ankillu, ca mi voleat levare su fetu. Et ego kertavali ca «livera l'aveas fatta, vinkendetende in corona de iudike Gunnari, battuiende carta ca fuit livera fatta, e pparendeli bona a iudike». Poserunimi a destimonios, et ego battussi destimonios a Sanctu Iorgi d'Oiastreta, de ca vinkerun sos frates ad esser livera, e cca la renovait iudike sa carta. E iurait a gruche cun destimonios meos su servu de Sanctu Petru Iorgi Muris, cun Mariane de Varda et Andria Corda et Itthoccor de Vanios ki lu narait a bervos in corona de iudike Barusone. Testes: donikellu Petru, curatore de Romania, e donnikellu Dorveni e Comita de Laccon, curatore de Nurcar, e Gosantine de Thori Manutha, ki kertavat su kertu pro Sanctu Petru; e dèrunimi tottu su fetu a servos, vinkendelu a Gosantine de Thori de Terre, ki fuit generu de Gosantine Divite, ki fuit pupillu in su kertu cale vinki, et a Petru de Roma.</p>	<p>Lite per dei servi Pietro de Roma mi citò in giudizio nella corona, a Torres, il giorno del sinodo, per i figli di Viventi, servo di San Pietro, sostenendo che la moglie di questi, Maria Porkella, fosse sua serva, con l'intento di portarmi via la sua prole. Io ribattei: «L'avevi affrancata, e in proposito ti sconfissi in giudizio nella corona del giudice Gonnario, quando portai una carta come prova che era stata liberata, e che il giudice ritenne valida». Mi imposero di presentare dei testimoni, io li portai a San Giorgio d'Oiastreta ed essi confermarono che Pietro de Roma e suo fratello erano stati già sconfitti in giudizio riguardo al suo affrancamento e che il giudice aveva rinnovato la sua carta. Giurarono sulla croce, insieme ai miei testimoni, il servo di San Pietro Giorgio Muris, Mariano de Varda, Andrea Corda e Itthoccor de Vanios, che lo dichiarò a voce, nella corona del giudice Barusone. Testi: donnikellu Pietro, curatore di Romangia, donnikellu Dorveni e Comita de Laccon, curatore di Nurcar, e Costantino de Thori Manutha, che contese in giudizio per conto di San Pietro. E mi diedero tutti i figli di Viventi come servi, poiché prevalsi su Costantino de Thori de Terre, genero di Costantino Divite, che era stato pupillu nella lite in cui vinsi, e su Pietro de Roma.</p>
253	1154-1191	230-231	<p>Kertu De servos Ego abbatissa Maximilla ki ponio in ecustu condake su kertu ki appit mecu Barusone Masala e Petru de Carvia Variu, prossu kella dessoru Murtas d'Enene, fios d'Elene Murta, ca los kereat a servos tottu. Et ego campaniaimende cun issos, e dèruniminde su latu ante iudike Gunnari. Et avendenollos latu appare, kertait cun illos Dorgotori de Castavar in corona de iudike Barusone in Kitarone, e binkitilos. Testes: iudike Barusone, in cuia corona vinkit, e donnikellu Petru e donnikellu Ithoccor e Petru de Maroniu e Dericcor de Kerki. De servos E Dorgotori de Castavar, pro honore de Deus e prossu pregu ki 'nde li fakeat s'apatissa, et issa donna maiore, torraitilos a Sanctu Petru et Sancta Julia pross'anima sua, e torrandelos Dorgotori a Sanctu Petru cun boluntate de tottu frates suos. Testes: iudike Barusone et arkipiscopu Petru manacu de Turres. Et ego, pro custa honore ki 'nde fekit a Deus et a Sanctu Petru, deindeli .I. libra d'arientu e mesa et .I. cavallu cale kervit dessoru meos, et .I. eba. Testes ante ken li dei custu arientu: su plevanu de Thathari, donn'Antine de Martis, e previteru Forasticu e Gosantine d'Erisa e iacunu Gavini de Vare.</p>	<p>Lite per dei servi Io, badessa Massimilla, registro in questo condaghe la lite che ebbi con Barusone Masala e con Pietro de Carvia Variu per la famiglia dei Murta di Enene, figli di Elena Murta, poiché essi pretendevano che fossero tutti servi di loro proprietà. Io trovai un accordo con loro, alla presenza del giudice Gonnario, e mi diedero la metà dei servi. Dopo che facemmo questa spartizione, Dorgotori de Castavar intentò loro una lite nella corona del giudice Barusone presso Kitarone, e vinse. Testi: giudice Barusone, nella corona del quale vinsi, donnikellu Pietro, donnikellu Ithoccor, Pietro de Maroniu e Dericcor de Kerki. Servi E Dorgotori de Castavar, per riguardo verso Dio e per la preghiera che gli avevano rivolto la badessa e la madre del giudice, restitui i servi a San Pietro e a Santa Giulia, per il bene della sua anima, e lo fece con il consenso di tutti i suoi fratelli. Testi: il giudice Barusone e l'arcivescovo di Torres Pietro, monaco. E per questo riguardo che egli ebbe verso Dio e verso San Pietro, gli diedi una libra e mezza d'argento, un cavallo che gli feci scegliere tra i miei e una cavalla. Testi dinanzi ai quali gli diedi l'argento: il pievano di Sassari, donnu Costantino de Martis, prete Forasticu, Costantino d'Erisa e il diacono Gavino de Vare.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
271	1154-1191	238-239	<p>Kertu De servis Kertait mecu Petru Pinna pro Vosoveckesu Gattu ca l'aveat su pethone, ca «fuit in sa morte dessu servu, de Janne de Campiolu». Iudicarunili a destimonios, e no los appit. Jurait Istefane Unkinu a gruke, in corona de judike Barusone in Nulabros, ca non bi fuit Bosoveckesu in sa morte de lanne de Campiolu. Testes ki vi furun in sa corona: Mariane de Thori d'Enticlas, curatore de Nulabros, et Ithoccor de Laccon, curatore de Meiolocu, e Gosantine de Thori, curatore de Romania.</p>	<p>Lite per dei servi Pietro Pinna mi intentò una lite per il mio servo Vosoveckesu Gattu perché sosteneva di aver diritto a un indennizzo per il suo servo Giovanni de Campiolu, asserendo che fosse coinvolto nella sua uccisione. Gli fu richiesto di addurre testimoni, ma non ne trovò. Stefano Unkinu giurò sulla croce, nella corona del giudice Barisone a Nulauro, che Bosoveckesu non era presente nel momento in cui morì Giovanni de Campiolu. Testi presenti nella corona: Mariano de Thori d'Enticlas, curatore di Nulauro, Ithoccor de Laccon, curatore di Meiologu, e Costantino de Thori, curatore di Romangia.</p>
274 =200	1154-1191	240-243	<p>De servis Kertait mecu Mariane de Kerki, fiu de Comita de Kerki, su de Gelesi, in Petru de Varda et in Istephane su frate, et in sa sorre Furata, ca «progitteu mi los levas ki sun liveros frates meos?». Et ego kertaili ca «custu kertu ki mi fakes como tu, mi fekit Gosantine de Varda su thiu e Mariane de Varda, in corona dessu donnu meu judike Gunnari de Laccon, in Ottave, e dêrunimilos a sservos, ca furun fijos de Gosantine Cocone, ki fuit servu de Sanctu Petru de Silki». Iudicarunimi a destimonios ca nd'avea gasi binkitu in co kertava, et ego battussilos assu curatore donnu Gosantine de Thori Divite et ass'arkiprete de Turres, donnu Gosantine de Lella, et a Juvanne de Maroniu, maiore d'iscolca de Duos nurakes, et a Petru Minninu, mandatore de liveros. E jurarun a gruke ca nd'avea binkitu e cca mi los avean datos in corona a servos, in co kertava, e jurait in fattu d'issos destimonios Jorgi Muris, servu de Sanctu Petru de Silki. Testes: su donnu meu judike Barusone de Laccon, in cuia corona binki, e donnu Comita de Gunale Ioculanu, e donnu Ithoccor de Laccon Pinna, e donnu Gosantine su frate.</p>	<p>Servi Mi intentò una lite Mariano de Kerki, figlio di Comita de Kerki, di Gelesi, per Pietro de Varda, suo fratello Stefano e sua sorella Furata, e mi chiese: «Perché prendi come servi questi miei comproprietari, dal momento che sono liberi?». E io ribattei: «Questa causa che tu muovi adesso la mossero già il loro zio Costantino de Varda e Mariano de Varda, nella corona del mio signore, il giudice Gonnario de Laccon, a Ottave, e allora essi mi vennero dati come servi, perché erano figli di Costantino Cocone, che era servo di San Pietro di Silki». I giurati mi imposero di dimostrare con testimoni che, riguardo all'oggetto della contesa, avevo vinto in giudizio in tale modo. 3 Io addussi il curatore, donnu Costantino de Thori Divite, l'arciprete di Torres donnu Costantino de Lella, Giovanni de Maroniu, maiore d'iscolca di Duos nurakes, e Pietro Minninu, mandatore de liveros. Essi giurarono sulla croce che, riguardo all'oggetto della contesa, avevo vinto in giudizio e che nella corona mi erano stati dati come servi; appresso a loro giurò anche Giorgio Muris, servo di San Pietro di Silki. Testi: il mio signore, il giudice Barisone de Laccon, nella corona del quale vinsi, donnu Comita de Gunale Ioculanu, donnu Ithoccor de Laccon Pinna e suo fratello donnu Costantino.</p>
286 =288	1154-1191	250-251	<p>Canbiu De servos Canbiai cun Ithoccor de Kerki, su de Cotronianu. Deitimi isse a mimi su cantu bi aveat in sa muere de Petru Porkinu, et in tottu sos fijos de Istefane Unkinu, dandemi parte sua et parte d'issos frates, in platicu de ispiiaremilos isse; et ego deili ad isse a Martine, avendela facta a Maria. Testes: prebiteru Gosantine Muthike et prebiteru Ithoccor de Liios. Testes.</p>	<p>Permuta di servi Feci una permuta con Ithoccor de Kerki, di Cotronianu. Egli mi diede i diritti che possedeva sulla moglie di Pietro Porkinu e su ciascuno dei figli di Stefano Unkinu, e con la sua parte mi diede anche quella dei fratelli, con l'impegno di liberarmi dalle loro eventuali pretese; io gli diedi Martino, che aveva avuto una figlia, Maria. Testi: prete Costantino Muthike e prete Ithoccor de Liios.</p>
287	1154-1191	250-251	<p>Postura Posit donna Bera d'Athen, muere ki fuit de donnu Petru Seche Barbate, a Sanctu Petru pross'anima sua de .III. partes .I. de donnia cantu aveat, ed intro de domo, e foras de domo: domos, serbos, saltos, terras, binias, batorpedia. Testes: prebiteru Barusone Casu, ki la penetentiait, et issu maritu donnu Petru Seche, e iudike Barusone, e donnikellu Ithoccor e Bernagallu e Juvanne Seche, su de Silki. Testes.</p>	<p>Donazione Donna Vera d'Athen, moglie di donnu Pietro Seche Barbate, donò a San Pietro, per il bene della sua anima, un terzo di tutto ciò che possedeva dentro e fuori dalla sua domo: immobili, servi, saltos, terreni, vigne, bestiame. Testi: prete Barisone Casu, che la confessò, suo marito donnu Pietro Seche, il giudice Barisone, donnikellu Ithoccor, Vernagalli e Giovanni Seche, di Silki.</p>
288 =286	1154-1191	250-251	<p>De servos Canbiai cun Ithoccor de Kerki, su de Cotronianu. Deitimi isse a mimi su cantu bi aveat in sa muere de Petru Porkinu et in tottu sos fijos et issu cantu abiat in sos fijos d'Istefane Unkinu, dandemi parte sua e parte d'issos frates, in platicu de ispiiaremilos isse; et ego deili ad isse a Martine, avendela facta a Maria. Testes: prebiteru Gosantine Muthike e prebiteru Ithoccor de Liios e donnu Mariane de Kerki Rubiu et Comita de Martis. Testes.</p>	<p>Permuta di servi Feci una permuta con Ithoccor de Kerki, di Cotronianu. Egli mi diede i diritti che possedeva sulla moglie e sui figli di Pietro Porkinu e sui figli di Stefano Unkinu, e con la sua parte mi diede anche quella dei fratelli, con l'impegno di liberarmi dalle loro eventuali pretese; io gli diedi Martino, che aveva avuto una figlia, Maria. Testi: prete Costantino Muthike, prete Ithoccor de Liios, donnu Mariano de Kerki Rubiu e Comita de Martis.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
282	1180-1191	246-247	<p>De servos Ego apatissa Ispethiosa. Inprestaitimi Porca Pala .IIII. libras d'arientu, et ego deindeli .IIII. omnes a serbire prossu prode, isc'a co li a torrare .IIII. libras d'arientu; deili a serbire a Gabini Pettenatu intregu, et a Furata Murta intrega, e latus de Janne Corsu, e latus dessa fia, e latus in Ianne Argillis, e latus in sa fia, ecco .IIII. omnes. Sendenke armentariu donnikellu Ithoccor in sa domo, isdebitaitindeli donnikellu Ithoccor a Porca Pala, .XII. porcos pro .I. libra d'arientu et .I. mesa libra laborata, e pross'atera libra e mesa le bait totta sa calkina dessu calkinariu ki fekimus in Atilike, in platicu de torrare a clesia .III. dessos omnes ki li serbian prossu prode. Testes: Mariane de Barru, portorariu de donnikellu, ante ken se clamait pariatu de .III. libras d'arientu.</p>	<p>Servi Io, badessa Ispeziosa. Porca Pala mi prestò quattro libbre d'argento e io le diedi come garanzia quattro servi che le prestassero servizio, fino a quando non le avessi restituito le libbre d'argento; le diedi come servi Gavino Pettenatu per intero, Furata Murta per intero, Giovanni Corsu e sua figlia, entrambi per metà, Giovanni Argillis e sua figlia, entrambi per metà, in tutto quattro servi. E mentre donnikellu Ithoccor era armentariu della domo, egli stesso estinse il debito con Porca Pala dandole dodici porci del valore di una libbra d'argento e un'altra mezza libbra d'argento lavorato; per la libbra e mezza restante le fece consegnare tutta la calcina del calcinaio che avevamo fatto ad Atilike, con l'impegno da parte sua di restituire a San Pietro tre dei servi che aveva ricevuto come garanzia. Testi: Mariano de Barru, esattore del donnikellu, dinanzi al quale il debito di tre libbre d'argento venne dichiarato estinto.</p>
348	1180-1191	288-291	<p>Postura In Sorso Morivit donna Jorgia Pinna, filia de donnu Gosantine Pinna su de Nugor, muliere ki fuit de donnu Dorgotori de Navithan Boe, kene aver filiu; et posit in sa penitentia a Sanctu Petru de Silki, pro anima sua, sa domo sua de Sorso cun omnia kantu vi aveat, e corte, e terra, e binia e pumu; et issa parte sua kanta li dittavat in su cannetu de Silasa, et homines kantos vi aveat appus cussa domo. Et avendemila data, mi vi largait Gosantine de Thori Ispentumatu. Et ego andai assu donnu meu, a judike Barusone de Laccon, et pettili merkede pro iudicareminde. Et isse nunthaitimilu a Gosantine de Thori Ispentumatu assa festa de Sanctu Nicola de Silanos; et ego posilu a donnikellu Ithoccor a kertare pro me, et Gosantine de Thori Ispentumatu positilu a donnu Ithoccor de Laccon Pinna a kertare pro se. Et donnikellu Ithoccor kertaitili ka «sa domo de Sorso, ki fuit de donna Jorgia Pinna, ki posit a Sanctu Petru, progittu mi la levas?». Et Ithoccor de Laccon Pinna kertaitili ka «non bi la posit, ka kene limba morivit». Et donnikellu Ithoccor kertaitili ka «sende bene in sinnu suo, la posit a Sanctu Petru de Silki sa domo sua de Sorso donna Jorgia Pinna, cun omnia cantu vi aveat, in sa penitentia ki si levait». Judicarunimi a battuger destimonios ka fuit in sinnu suo donna Jorgia Pinna kando la posit a Sanctu Petru de Silki sa domo sua de Sorso. Et ego battusi sos destimonios atteru die de sinotu a Kitarone, a donnu Petru Pirillu a ken vi mandait donnu Bernardu, su priore d'issu ospitale de Billalba, ki vi levait penitentia, et li comandait a iurare in anima sua, ka la posit sa domo sua de Sorso donna Jorgia Pinna a Sanctu Petru de Silki pro anima sua in sa penitentia ki li levait, et a Comita de Maroniu Piu ki vi fuit in sa penitentia, et a Petru de Maroniu Albuscar, ki fuit armentariu suo appus sa domo sua de Sorso, et bi fuit in sa penitentia, kando la posit a Sanctu Petru de Silki donna Jorgia Pinna sa domo sua de Sorso; et jurarun a groke custos destimonios meos, ka donna Jorgia Pinna la posit a Sanctu Petru de Silki sa domo sua de Sorso cun omnia kantu vi aveat, in sa penitentia sua, sende in sinnu suo kando la penentiarun, et Istephane Unkinu, servu de Sanctu Petru de Silki, iurait in fattu dessos destimonios meos, e binki. Testes: su donnu meu judike Barusone de Laccon, in cuia corona binki, et issu filiu donnu Gosantine rege et donnikellu Comita et donnu Petru de Maroniu et donnu Gitimel de Serra et donnu Petru Secke, et totta sa corona. Testes.</p>	<p>Donazione di una domo presso Sorso Donna Giorgia Pinna, figlia di donnu Costantino Pinna, di Nugor, coniugata con donnu Dorgotori de Navithan Boe, mori senza lasciare figli, e quando si confessò donò a San Pietro di Silki, per il bene della sua anima, la sua domo di Sorso con tutto ciò che possedeva: corte, terreni, vigna e frutteto, la parte che le spettava del canneto di Silasa e i servi che aveva presso quella domo. Dopo che me l'ebbe donata, se ne impadronì Costantino de Thori Ispentumatu. Io andai dal mio signore, il giudice Barisone de Laccon, e gli chiesi la grazia di promuovere un dibattimento. Egli convocò in giudizio Costantino de Thori Ispentumatu il giorno della festa di San Nicola di Silanos, io incaricai donnikellu Ithoccor di contendere per mio conto, mentre Costantino de Thori Ispentumatu incaricò donnu Ithoccor de Laccon Pinna. Donnikellu Ithoccor chiese a quest'ultimo: «Perché ti sei appropriato della domo di Sorso, che apparteneva a donna Giorgia Pinna e che costei donò a San Pietro?». Ithoccor de Laccon Pinna obiettò: «Non potè donarla, perché morì senza fare testamento». Donnikellu Ithoccor rispose: «Donna Giorgia Pinna donò la sua domo di Sorso a San Pietro di Silki, con tutto ciò che le apparteneva, durante la confessione che fece, essendo in grado di intendere». Mi fu richiesto di addurre dei testimoni a conferma che donna Giorgia Pinna era in grado di intendere quando donò a San Pietro la sua domo di Sorso. Addussi come testimoni a Kitarone, il giorno dopo il sinodo, donnu Pietro Pirillu – che fu inviato da donnu Bernardo, priore dell'ospedale di Billalba, il quale aveva raccolto la confessione di donna Giorgia Pinna e delegò costui a giurare sulla sua anima che la donna aveva donato la sua domo di Sorso a San Pietro di Silki per il bene della sua anima, durante la confessione –, Comita de Maroniu Piu, che era presente durante la confessione, e Pietro de Maroniu Albuscar, che era armentariu della domo di Sorso ed era parimenti presente durante la confessione, quando donna Giorgia Pinna donò a San Pietro la sua domo di Sorso. I miei testimoni giurarono sulla croce che donna Giorgia Pinna fece donazione a San Pietro della sua domo di Sorso, con tutto ciò che le apparteneva, durante la sua confessione, essendo in grado di intendere; appresso ai miei testimoni giurò anche Stefano Unkinu, servo di San Pietro di Silki, e io vinsi. Testi: il mio signore, il giudice Barisone de Laccon, nella corona del quale vinsi, suo figlio donnu Costantino, re, donnikellu Comita, donnu Pietro de Maroniu, donnu Gitimel de Serra, donnu Pietro Secke e tutta la corona.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
349	1180-1191	290-291	<p>Pro servos Coiuvaít Nivata Tussia, filia de Dorgotori Tussia, ankilla intrega de Sanctu Petru, cun Gosantine de Putholu, servu de donna Muscu de Laccon, e fekerun .IIII. filios, a Petru et a Barusone et ad Ithoccor et a Muscu. Et levavatinollos donnu Ithoccor de Laccon Pinna, filiu de donna Muscu de Laccon. Et ego posilu a donnikellu Ithoccor a kertarende cunde. Et donnikellu Ithoccor kertaitinde cun ille in padule de Kerketu, ka «sos filios de Nivata Tussia progitteu mi los levas, ki est ankilla intrega de Sanctu Petru, et aveat maritu bivu, et aetilos fattos in forrithu cun Gosantine de Putholu?». Et isse kertaitili ka «non fuit coiuvata si non cun su homine meu». Et donnikellu Ithoccor naraili ka «coiuvata fuit cun liveru, cun Dorgotori Trullari, et fugivitili assu maritu». Judicarunili a destimonios a donnikellu Ithoccor ka fuit coiuvata innanti in ko kertavat. Et donnu Ithoccor de Laccon Pinna narait ka «o iuret o iure». Et judike narait ka «fakite bene, kampaniatevos kene iura». Et nois kampaniaimusinos umpare, et parthivimus su fetu. Isse levait Barusone, et nois a Petru; isse levait a Muscu, et nois ad Ithoccor, in ko furun a natias.</p> <p>Testes: su donnu nostru, judike Barusone de Laccon, in cuia corona nos kampaniaimus, et donnikellu Comita et donnikellu Ithoccor, ki lu kertait su kertu, et donnu Petru de Maroniu, et donnu Comita de Kerki Cafana, et donnu Gunnari de Gitil et donnu Gosantine de Athen Dentenigella, et totta corona. Testes.</p>	<p>Servi Nivata Tussia, figlia di Dorgotori Tussia e serva di San Pietro per intero, si sposò con Costantino de Putholu, servo di donna Muscu de Laccon, ed ebbero quattro figli: Pietro, Barisone, Ithoccor e Muscu. Costoro ci furono portati via da donnu Ithoccor de Laccon Pinna, figlio di donna Muscu de Laccon. Io incaricai donnikellu Ithoccor di contendere in giudizio con lui, e donnikellu Ithoccor contese con lui a padule de Kerketu, e gli chiese: «Perché mi porti via i figli di Nivata Tussia, che è serva di San Pietro per intero, che concepì in modo illegittimo con Costantino de Putholu, quando suo marito era vivo?». Egli ribatté: «Non era sposata se non con il mio servo». Donnikellu Ithoccor replicò: «Era sposata con un libero, Dorgotori Trullari, e si allontanò da suo marito». Fu richiesto a donnikellu Ithoccor di addurre testimoni a conferma che la donna era sposata prima dei fatti oggetto della lite. E donnu Ithoccor de Laccon Pinna soggiunse: «O giura lui o giurerò io». E il giudice disse: «Fate una cosa buona, accordatevi senza dover giurare». Allora ci accordammo, e spartimmo la prole. Egli prese Barisone, e noi Pietro; egli prese Muscu e noi Ithoccor, secondo l'ordine di nascita.</p> <p>Testi: il nostro signore, il giudice Barisone de Laccon, nella corona del quale ci accordammo, donnikellu Comita, donnikellu Ithoccor, che contese in giudizio, donnu Pietro de Maroniu, donnu Comita de Kerki Cafana, donnu Gonnario de Gitil, donnu Costantino de Athen Dentenigella e tutta la corona.</p>
353	1180-1191	294-295	<p>Tramutu De servos Tramutai cun su abbate de Plaianu, donnu Jacobu, cun boluntate dessoro priore suo donnu Guillelemu, et cun boluntate dessoro manacas sorres meas. Ego deili latus de Petru Pithos et tres pedes de Maria sa filia, ka su atteru pede suo si fuit, et isse deitimi tres pedes de Janne Casole kene aver filiu fattu, filiu de Honoria Casole et de Juste Gureiu.</p> <p>Testes: Mariane de Varru et Gosantine de Martis et Comita su frate. Testes.</p>	<p>Permuta di servi Feci una permuta con l'abate di Plaianu, donnu Iacopo, con il consenso del suo priore donnu Guglielmo e delle monache mie sorelle. Io gli diedi Pietro Pithos per metà e Maria sua figlia per tre quarti; l'altro quarto apparteneva già a lui; egli mi diede Giovanni Casole per tre quarti, il quale non aveva ancora figli ed era figlio di Onoria Casole e di Giusto Gureiu.</p> <p>Testi: Mariano de Varru, Costantino de Martis e Comita suo fratello.</p>
354	1180-1191	294-295	<p>Tramutu De servos Tramutai etro cun su abbate de Plaianu donnu Jacobu. Ego deili pede de Jettatu, et isse deitimi pede de Petru Pithos su frate.</p> <p>Testes: Mariane de Varru et Gosantine de Martis et Comita su frate.</p>	<p>Permuta di servi Feci un'altra permuta con l'abate di Plaianu, donnu Iacopo. Io gli diedi Jettatu per un quarto ed ebbi in cambio Pietro Pithos, fratello di questi, per un quarto.</p> <p>Testi: Mariano de Varru, Costantino de Martis e Comita suo fratello.</p>
356	1180-1191	294-297	<p>Vennit Petru Caprinu, filiu de Gosantine Caprinu, et battussitila a Jorgia de Arsumen sa muliere, filia de Comita de Maroniu et de Susanna de Arsumen, a Sanctu Petru, sende malavida, et istettit malavida in sa domo de Sanctu Petru. Et Deus et Sanctu Petru sanaitila. Et Petru Caprinu et Jorgia de Arsumen, sa muliere, ave ko viderun bene ka la sanait Deus et Sanctu Petru, afferserunse a Sanctu Petru ambos umpare; Petru Caprinu se affersit a Sanctu Petru in gotale tenore: de si li davat Deus filiu de matrona o in custu muliere o in attera, de aver parthone Sanctu Petru de omnia kantu aveat de unu filiu, si aveat filiu; o, si non aveat, et de terras et de binias et de cortes et de saltos et de homines et de battorpedia, et de omnia kantu aveat. Et Jorgia de Arsumen, sa muliere, se affersit a Sanctu Petru in gotale tenore, de si li davat Deus filiu, de aver Sanctu Petru parthone de unu filiu de omnia kantu aveat, et de terras, et de binias, et de cortes, et de saltos,</p>	<p>Pietro Caprinu, figlio di Costantino Caprinu, venne a San Pietro portando con sé sua moglie Giorgia de Arsumen, figlia di Comita de Maroniu e di Susanna de Arsumen, che era ammalata, e costei rimase per qualche tempo ospite nella casa di San Pietro. Dio e San Pietro la guarirono. Quando Pietro Caprinu e sua moglie Giorgia de Arsumen constatarono che Dio e San Pietro l'avevano guarita, si votarono entrambi a San Pietro. Pietro Caprinu fece voto in questo modo: se Dio gli avesse dato un figlio legittimo, con questa moglie o con un'altra, San Pietro avrebbe beneficiato di una quota di eredità equivalente a quella di un figlio su tutto ciò che possedeva; se invece non avesse avuto figli, avrebbe beneficiato di terreni, vigne, cortes, saltos, servi, bestiame e di ogni altra sua proprietà. Giorgia de Arsumen, sua moglie, fece voto a San Pietro in questo modo: se Dio le avesse dato un figlio, San Pietro avrebbe beneficiato di una quota di eredità</p>

(356)	(1180-1191)	(294-297)	et de battorpedia, et de omnia kantu aveat, et, si non aveat filiu, de aver Sanctu Petru omnia kantu aveat, et terras, et binias, et cortes, et saltos, et homines, et battorpedia, et omnia kantu aveat. Testes: donnu Petru de Kerki, su prebiteru de Tamarikes, et prebiteru Furatu de Bosa, et prebiteru Ispérate, in cuia manu se miserun, et Gosantine Masala armentariu de donnikellu Ithoccor in Favules, et Forasticu servu de donnikellu Ithoccor, et Petru de Kerki su de Silki, et Mariane Secke, su ki si notavat a donnikellu Ithoccor. Testes.	equivalente a quella di un figlio su tutto ciò che possedeva: terreni, vigne, cortes, saltos, bestiame e ogni altra sua proprietà. Se non avesse avuto figli, San Pietro avrebbe beneficiato di tutto ciò che possedeva: terreni, vigne, cortes, saltos, servi, bestiame e ogni altra sua proprietà. Testi: donnu Pietro de Kerki, il prete di Tamarikes, prete Furatu de Bosa, prete Ispérate, nelle cui mani si affidarono, Costantino Masala, armentariu di donnikellu Ithoccor a Favules, Forasticu, servo di donnikellu Ithoccor, Pietro de Kerki, di Silki, e Mariano Secke, che era presente per conto di donnikellu Ithoccor.
Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
365 =374	1180-1191	300-303	De servis Kertait donnikellu Ithoccor in filios de Dorgotori Tussia cun Gosantine Tussia, ki fuit thi u issoro, torrante isse verbu pro 'llos, ka «progitteu los keres a liveros, ki sun filios de servu intregu de Sanctu Petru?». Et isse kertaitili ka 'nde lu aveat binkitu a donnu Mariane de Maroniu in corona de iudike Gunnari. Kerverunili destimonios ka 'nde aveat binkitu in ko kertavat. Et Gosantine Tussia battussit duos destimonios a natale de sancti Gavini, et non parverun bonos. Poserun ad Abriu a battuger atteros, et isse non bi vennit nen cun bonos, nen cun malos. Dêrun iura assu homine de Sanctu Petru, et iurait a gruke Gosantine Caprinu, servu de Sanctu Petru et armentariu de Sabren, ka «Dorgotori Tussia servu intregu de Sanctu Petru de Silki fuit, et alicando donnu Mariane de Maroniu binkitu no 'nde fekit, in ko kertait Gosantine Tussia». Et issara su donnu meu iudike Barusone de Laccon torraitimilos a Sanctu Petru sos filios de Dorgotori Tussia a servos, a Gedida et a Petru et a Nivata et ad Helene. Testes: su donnu meu iudike Barusone de Laccon, ki mi los torrait, et in cuia corona binki, et issu filiu donnu Gosantine rege, et Ithoccor de Laccon Pinna et Gosantine, su frate.	Servi Donnikellu Ithoccor intentò una lite per i figli di Dorgotori Tussia a Costantino Tussia, che era il loro zio, e disse riguardo a costoro: «Perché pretendi che siano liberi, dal momento che sono figli di un servo che apparteneva per intero a San Pietro?». Quegli rispose che, in merito a questa vertenza, aveva già sconfitto in giudizio donnu Mariano de Maroniu nella corona del giudice Gonnario. Gli fu richiesto di addurre dei testimoni a conferma che egli aveva vinto in tale contesa. Costantino Tussia addusse due testimoni il giorno del martirio di san Gavino, ma non vennero ritenuti validi. Gli imposero di addurre degli altri ad Abriu, ma egli non si presentò, né con testimoni invalidi, né con validi. Chiamarono al giuramento un uomo di San Pietro, e giurò sulla croce Costantino Caprinu, servo di San Pietro e armentariu di Sauren, il quale dichiarò: «Dorgotori Tussia era servo per intero di San Pietro di Silki, e riguardo a ciò che sostiene Costantino Tussia donnu Mariano de Maroniu non fu mai sconfitto in giudizio». Allora il mio signore, il giudice Barusone de Laccon, restituì a San Pietro come servi i figli di Dorgotori Tussia: Gedida, Pietro, Nivata ed Elena. Testi: il mio signore, il giudice Barusone de Laccon, nella corona del quale vinsi e che mi restituì i servi, suo figlio donnu Costantino, re, Ithoccor de Laccon Pinna e Costantino suo fratello.
366	1180-1191	302-303	De servis Tramutai cun su arkiprete de Sanctu Gaviniu de Turres, donnu Augustine, cun [...]	Servi Feci una permuta con l'arciprete di San Gavino di Torres, donnu Agostino, con [...]
373	1180-1191	306-307	Kertu De servos Kertait donnu Petru de Maroniu in filios de Petru Palumba ki se mi lebavan pro liveros apus mama; issos kertavan ca furun fattos in furrithu, et donnu Petru de Maroniu, ki fuit armentariu de Sanctu Petru, kertait ca fuit coiuvata sa mama issoro a claru et a facke cun Petru Palumba. Kerveruninos destimonios ca furun coiuvatos a claru et a facke, e battussimus sos destimonios a sinotu, a donnu Petru Marke et a Mariane de Varda; e iurarun a gruche in corona dessu donnu nostru, iudike Barusone de Laccon, ambos sos destimonios nostros, e Gosantine de Monte, serbu de Sanctu Petru de Silki, ca furun fattos, Gosantine de Valles, et Istephane su frate, et issa sorre, sende coiuvatu a cclaru et a facke Petru Palumba cun sa mama issoro, e binkimus. Testes: su donnu nostru iudike Barusone de Laccon, in cuia corona binkimus, et issu fiiu donnu Gosantine rege, e donnu Comita de Gunale Ioculanu, e donnu Ithoccor de Laccon Pinna, e Gosantine su frate.	Lite per dei servi Donnu Pietro de Maroniu intentò una lite per i figli di Pietro Palumba, che si dichiaravano liberi per parte di madre; costoro, infatti, sostenevano di essere nati da una relazione illegittima, ma donnu Pietro de Maroniu, armentariu di San Pietro, obiettava che il matrimonio della loro madre con Pietro Palumba fosse avvenuto in modo regolare. Ci chiesero di addurre testimoni a conferma che tale matrimonio fosse avvenuto in modo regolare, e noi portammo nel sinodo come testimoni donnu Pietro Marke e Mariano de Varda. Entrambi i nostri testimoni, insieme a Costantino de Monte, servo di San Pietro di Silki, giurarono sulla croce, nella corona del nostro signore, il giudice Barusone de Laccon, che Costantino de Valles, suo fratello Stefano e sua sorella nacquero dopo che Pietro Palumba ebbe sposato la loro madre in modo regolare, e vincemmo in giudizio. Testi: il nostro signore, il giudice Barusone de Laccon, nella corona del quale vincemmo, suo figlio donnu Costantino, re, donnu Comita de Gunale Ioculanu, donnu Ithoccor de Laccon Pinna e Costantino suo fratello.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
374 =365	1180-1191	306-307	<p>Kertu De servis Ego donnikellu Ithoccor. Kertai in fiios de Dorgotori Tussia cun Gosantine Tussia, ki fuit thi u issoro, torrande isse verbu pro 'llos, ka «progitteu los keres a liveros, ki sun fiios de servu de Sanctu Petru?». Et isse kertaitimi ca «donnu Mariane de Maroniu 'de binki in corona de iudike Gunnari». Kerverunili destimonios ca 'nd'aveat binkitu in co kertavat. Battussit duos destimonios a natale de sancti Gavini, e non parverun bonos. Poserun ad Abriu a battuier adteros, et isse non bi vennit nen cun bonos, isen cun malos. Dêrunimi iura, e iurait a gruke Gosantine Caprinu, servu de Sanctu Petru et armentariu de Sabren, ca «Dorgotori Tussia servu intregu de Sanctu Petru de Silki fuit, et alicando donnu Mariane de Maroniu binkitu no 'nde fuit, in co kertat Gosantine Tussia», e binki. Testes: su donnu meu iudike Barusone de Laccon, in cuia corona binki, e mi los torrait assos fiios de Dorgotori Tussia, a Gedida et a Petru et a Nivata, et issu fiu donnu Gosantine rege. Testes: Ithoccor de Laccon Pinna e Gosantine, su frate, e Gunnari de Gitil.</p>	<p>Lite per dei servi Io, donnikellu Ithoccor. Intentai una lite per i figli di Dorgotori Tussia contro Costantino Tussia, che era il loro zio, e dissi riguardo a costoro: «Perché pretendi che siano liberi, dal momento che sono figli di un servo di San Pietro?». Egli rispose: «In merito a questo, ho già sconfitto in giudizio donnu Mariano de Maroniu nella corona del giudice Gonnario». Fu richiesto a Costantino Tussia di addurre dei testimoni a conferma che egli aveva vinto in tale contesa, ed egli addusse due testimoni il giorno del martirio di san Gavino, ma non vennero ritenuti validi. Gli imposero di addurre degli altri ad Abriu, ma egli non si presentò, né con testimoni invalidi, né con validi. Mi chiamarono al giuramento, e giurò sulla croce Costantino Caprinu, servo di San Pietro e armentariu di Sauren, il quale dichiarò: «Dorgotori Tussia era servo per intero di San Pietro di Silki, e riguardo a ciò che sostiene Costantino Tussia donnu Mariano de Maroniu non fu mai sconfitto in giudizio», e vinsi. Testi: il mio signore, il giudice Barisone de Laccon, nella corona del quale vinsi, e che mi restituì i figli di Dorgotori Tussia, Gedida, Pietro e Nivata, e suo figlio donnu Costantino, re. Testi: Ithoccor de Laccon Pinna, suo fratello Costantino e Gonnario de Gitil.</p>
376	1180-1191	308-309	<p>Postura Positinke a Sanctu Petru donna Jorgia de Thori, mama ki fuit de donnu Comita de Gitil, omnia cantu 'nke aveat in Silki, e ccorde, e terras e binias et homines. Et est sa corte ki nos deit tenende assa de Gosantine Regitanu, et assa de Petru de Murena. E deitinke sa vinia d'Ortu donnicu, tenende ass'ortu de iudike part'ave iosso, e dave susu est tenende assa de Dorveni Musuri, e costa assa nostra de Sancta Julia; et omnia cantu vi l'intravat in cuniatu de Varusone, e binia, e ficu, e pira, et oliva, in co vi est. E deitinke latu d'Elene Labra, e Furatu su fiu intregu, e pede in Jorgia sa fia. Testes: previteru Furatu de Vosa e previteru Iperate, ki li davan penetentia, dande sa parte cantu narat custu condake ave susu, cun boluntate de donnu Comita su fiu, e desso fia e desso nepotes.</p>	<p>Donazione Donna Giorgia de Thori, madre di donnu Comita de Gitil, donò a San Pietro tutto ciò che possedeva a Silki, corte, terreni, vigne e servi. La corte che ci donò confina con la proprietà di Costantino Regitanu e con quella di Pietro de Murena. Ci donò anche la vigna di Ortu donnicu – che confina nella parte bassa con l'orto del giudice, in quella superiore con la proprietà di Dorveni Musuri, e da un lato con la nostra di Santa Giulia – e tutto ciò che possedeva presso cuniatu de Varusone, vigna, fichi, peri, olivi che vi si trovano. Ci donò anche Elena Labra per metà, suo figlio Furatu per intero e sua figlia Giorgia per un quarto. Testi: prete Furatu de Vosa e prete Iperate, che la confessarono quando donò le proprietà menzionate sopra, in questo condaghe, con il consenso di suo figlio donnu Comita, delle figlie e dei nipoti.</p>
380	1180-1191	310-311	<p>Cambiu De servis Cambiai homines cun s'apate de Saccaria, cun donnu Juvanne Gramaticu, a boluntate de pare. Deili ego ad isse su latu de Maria Kervu, sa fia de Juvanne Kervu, ki fuit servu nostru, ca Sidonia sa mama fuit ankilla de Saccaria; et isse deitimi su latu de Maria Fara, fia de Gosantine Fara e d'Elene Unkinu. Testes ante ken cambiamus a boluntate de pare, previteru Istefane Piskella e Mariane de Kerki, su de Cotronianu, e Mariane de Capriles, su de Muskianu, e Gosantine de Sersa, e previteru Petru Keru.</p>	<p>Permuta di servi Permutai dei servi con l'abate di Saccaria, donnu Giovanni Gramaticu, di comune accordo. Io gli diedi Maria Kervu per metà, figlia del nostro servo Giovanni Kervu, dal momento che sua madre Sidonia era serva di Saccaria, ed egli mi diede Maria Fara, figlia di Costantino Fara e di Elena Unkinu, per metà. Testi dinanzi ai quali facemmo la permuta, di comune accordo: prete Stefano Piskella, Mariano de Kerki, di Cotronianu, Mariano de Capriles, di Muskianu, Costantino de Sersa e prete Pietro Keru.</p>
3	1191-1198	88-89	<p>Pro ansilla Ego apatissa Maria. Kertait mecu Gantine Canbella et Ithoccor Thanthalu prossa muliere d'Istefane de Nussu, in corona de iudike Gantine, ca vi keriat su latu, et ego torrailli verbu ca non bi aviat parte. Judicarunili ad issos a destimonios, destimonios non apperun. Jurait su servu meu Gantine Trampas a gruche, et binki. Testes: iudike Gantine, in cuia corona binki, et Barusone Punga, su de Torricla, et Jorgi de Lenthass, su armentariu de Salamatter.</p>	<p>Per una serva Io badessa Maria. Costantino Canbella e Ithoccor Thanthalu mi intentarono una lite, nella corona del giudice Costantino, per la moglie di Stefano de Nussu, della quale essi reclamavano la metà dei servizi, ed io risposi che non ne avevano diritto. Fu richiesto loro che presentassero dei testimoni a conferma di quanto sostenevano, ma non ne trovarono. Il mio servo Costantino Trampas giurò sulla croce e vinsi. Testi: il giudice Costantino, nella corona del quale vinsi, Barisone Punga di Torricla e Giorgio de Lenthass, armentariu di Salamatter.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
283	1191-1198	246-249	<p>Abbatissa Maria De servos Ego abbatissa Maria. Cambiai cun donnu Juvanne Aspru, cun boluntate d'essa manacas sorres meas. Deili ego ad isse latus de Janne Cucu, kene aver fiu factu, et isse deitimi latus de Binkenthi, kene aver fiu factu, cambiande a boluntate de pare. Testes: Mariane de Kerki, armentariu d'essa domo, et Ithocor su fiu, et previteru Ithoccor de Liios.</p>	<p>Abbatissa Maria De servos Io badessa Maria. Feci una permuta con donnu Giovanni Aspru, con il consenso delle monache mie sorelle. Io gli diedi Giovanni Cucu per metà, che non aveva ancora figli, ed egli mi diede Vincenzo per metà, che non aveva ancora figli, di comune accordo. Testi: Mariane de Kerki, armentariu della domo, suo figlio Ithocor e prete Ithoccor de Liios.</p>
284	1191-1198	248-249	<p>Kertu De servos adpus sa domo de Teclata Kertaitili su donnu meu iudike Gosantine de Laccon, ki fuit armentariu d'essa domo de Sanctu Petru de Silki, assu priore de Sanctu Nicola de Guthule, a donnu Nicola, prossa isclatta d'essos Barithos, ca «progitteu 'de keres, ki sun de Sanctu Petru de Silki, appus sa domo de Teclata ad intregu?». Et issu priore donnu Nicola clamaitilu a donnu Comita de Navithan, ki fuit armentariu d'essa domo, et torraitili verbu, ca «sa isclata d'essos Varithos de donnu Petru de Serra Caballare furun, et pro 'lle 'de keremus su latus». Et issu donnu meu rispositili ca «progitteu li los levas e 'nde keres, ki cando la deit donnu Petru de Serra Cavallare, pus morte d'essu fiu, sa domo de Teclata a Sanctu Petru de Silki sa isclatta d'essos Varithos apus sa domo de Teclata furun ad intregu?». Et donnikellu Mariane, ki regiat corona pro iudike, percontait sos homines de corona et iudicarun a bature destimonios sos de Sanctu Petru, ca furun appus sa domo de Teclata. Et iudike clamaitilu a Dorgotori Pithirubiu et a donnu Barusone Punga, et a donnu Petru de Martis, su de Campulongu, et iurarun a gruke ca «sa isclatta d'essos Varithos servos de Sanctu Petru de Silki furun appus sa domo de Teclata ad intregu». Et in factu issoro iurait su servu de Sanctu Petru Jorgi Tonto et binkit. Testes: donnikellu Mariane, in cuia corona binkit, et donnu Bosoveckesu de Navithan, et donnu Mariane de Kerki Rubiu, et totta corona, in co vi furun in Sanctu Petru de Sorra. Testes.</p>	<p>Lite per i servi della domo di Teclata Il mio signore, il giudice Costantino de Laccon, armentariu della domo di San Pietro di Silki, intentò una lite al priore di San Nicola di Guthules, donnu Nicola, per la schiatta dei Varitho, e gli chiese: «Perché vuoi spartirli, dal momento che appartengono a San Pietro di Silki e sono servi per intero della domo di Teclata?». Il priore donnu Nicola citò in giudizio donnu Comita de Navithan, che era armentariu della domo, e replicò: «La schiatta dei Varitho apparteneva a donnu Pietro de Serra Caballare, perciò ne pretendiamo la metà». Il mio signore gli rispose: «Perché li pretendi e porti via i loro servi, dal momento che – quando donnu Pietro de Serra Cavallare, dopo la morte di suo figlio, donò a San Pietro di Silki la domo di Teclata – la schiatta dei Varitho apparteneva per intero alla domo di Teclata?». Donnikellu Mariano, che presiedeva la corona in nome del giudice, interpellò gli uomini della corona, ed essi stabilirono di chiamare a testimoniare gli uomini di San Pietro che governavano la domo di Teclata. Il giudice convocò Dorgotori Pithirubiu, donnu Barisone Punga e donnu Pietro de Martis, di Campulongu, ed essi giurarono sulla croce dicendo: «I Varitho erano servi di San Pietro di Silki per intero, presso la domo di Teclata». Dopo di loro giurò anche il servo di San Pietro Giorgio Tonto, e il mio signore vinse la causa. Testi: donnikellu Mariano, nella corona del quale si raggiunse la vittoria in giudizio, donnu Bosoveckesu de Navithan, donnu Mariano de Kerki Rubiu e tutti i presenti nella corona, a San Pietro di Sorres.</p>
386	1198(-1210?)	314-315	<p>Cambiai cun Petru de Thori Papitari omnes: deitimi isse a mimi a Janne Thinga intregu, cun parthone sua, et ego deili ad isse a Petru Bakillu, fravicatore, intregu, cun parzone sua. Testes: Gosantine de Maroniu, curatore de Lerron, e Gosantine de Zori Pira, curatore de Ficulinas, e Petru de Seltas, e previteru Petru Carbone; et ecustu tramutu feki cun apatissaria, cun boluntate e de manacas e de clericos e de ladicos.</p>	<p>Permutai dei servi con Pietro de Thori Papitari; egli mi diede Giovanni Thinga per intero, con il suo patrimonio, ed io gli diedi Pietro Bakillu, muratore, per intero, con il suo patrimonio. Testi: Costantino de Maroniu, curatore di Lerron, Costantino de Zori Pira, curatore di Figulinas, Pietro de Seltas e prete Pietro Carbone; feci questa permuta con il consiglio monastico, con il consenso delle monache, dei chierici e dei laici.</p>
387	1198(-1210?)	314-315	<p>Ego apatissa Tedora de Sancta Maria de Nasca, ki ponio in ecustu condake tramutu d'omines ki feki cun Petru de Thori Papitari: deitimi isse a mimi a Gosantine Zinga intregu, remanende sa muiere et ambas sas fias a Sanctu Petru, e llatu de Petru Bakillu, cun parzone issoro; et ego deili ad isse a Janne Cocone intregu e llatu de Gavini Cucui, cun parzone issoro. Testes ante ken tramutaimus a boluntate de pare: Comita de Serra Pirella, curatore de Frussia, e cComita de Serra, curatore de Sarule, e Gosantine de Campu, curatore d'Ozan, e previteru Petru Carbone e previteru Jubanne Kerellu e previteru Furatu Marcu e Jorgio de Campu. Custu tramutu fekimus a boluntate de totu sas manacas meas e de clericos e de ladicos.</p>	<p>Io, badessa Teodora di Santa Maria di Asca, registro in questo condaghe la permuta di servi che feci con Pietro de Thori Papitari: egli mi diede Costantino Zinga per intero, mentre la moglie e le due figlie rimasero a San Pietro, e Pietro Bakillu per metà, con i loro patrimoni; io gli diedi Giovanni Cocone per intero e Gavino Cucui per metà, con il loro patrimonio. Testi dinanzi ai quali facemmo la permuta, di comune accordo: Comita de Serra Pirella, curatore di Frussia, Comita de Serra, curatore di Sarule, Costantino de Campu, curatore di Ottana, prete Pietro Carbone, prete Giovanni Kerellu, prete Furatu Marcu e Giorgio de Campu. Facemmo questa permuta con il consenso di tutte le mie monache, dei chierici e dei laici.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
390	1198(-1210?)	316-317	<p>Kertu De servis Kertait donnu Comita de Serra, ki nche fuit armentariu dessa domo de Sanctu Petru, in corona de judike Comita; kertait cun Ithocor de Kerki, fiu de Mariane de Kerki, su de Cotronianu, pro Elene Titu, ca «proiteu la keres ad Elene Titu, ki est intrega sa mama Bittoria Porkina de Sanctu Petru de Silki, et latus dessu patre Juvanne Titu, ki est Elene a nnatia de mama?». Et isse naraitimi ka «su masclu, ki fuit a nnatia de patre, in ken avia ego su latus, tramutai cun abbatissa Maria, cun boluntate de Petru de Seltas, priore dessa domo, et de Petru Salvaru, ki fuit armentariu; ego dei latus dessu masclu ki fuit a nnatia de in cumone ca non aveat plus fiu, et issos mi dêrun latus dessa femina, ki fuit a natia de mama». Et ego torrailli verbu ca «non ti la potiat dare nen abbatissa et nen priore, kene boluntate de iudike, ki 'nde fuit armentariu et donnu dessa domo». Et issu donnu meu judike Comita percontait insara in corona si ait poter tramutare sa abbatissa nen issu priore, kene boluntate de judike ki 'nde fuit armentariu. Et parvit in corona iustithia non poter tramutare sa abbatissa nen issu priore kene boluntate de judike; et issara mi la dêrun in corona de sinotu ad intrega ad Elene Titu. Testes: su donnu meu judike Comita, in cuia corona binchi, et donnu Ithocor de Navithan et donnu Comita de Navithan et donnu Mariane de Maroniu et donnu Gosantine de Thori Pira. Testes.</p>	<p>Lite per dei servi Donnu Comita de Serra, armentariu della domo di San Pietro, intentò una lite nella corona del giudice Comita contro Ithocor de Kerki, figlio di Mariano de Kerki, di Cotronianu, per Elena Titu, e chiese a questi: «Perché pretendi di avere al tuo servizio Elena Titu, dal momento che sua madre Vittoria Porkina è serva per intero di San Pietro di Silki, suo padre Giovanni Titu lo è per metà ed Elena appartiene alla linea materna?». Egli mi rispose: «Io permutai con la badessa Maria il figlio maschio, che avevo per metà e che apparteneva alla linea paterna, con il consenso di Pietro de Seltas, priore della domo, e di Pietro Salvaru, che ne era l'armentariu; io gli diedi il maschio per quella metà che era proprietà comune per nascita, dal momento che non aveva avuto figli, ed essi mi diedero metà della femmina, che apparteneva alla linea materna». Io gli risposi: «Non te la potevano dare né la badessa né il priore, senza avere il consenso del giudice, che era armentariu e signore della domo». Il mio signore, il giudice Comita, domandò allora ai giurati della corona se la badessa e il priore potessero fare una permuta senza il consenso del giudice, che era armentariu di San Pietro. E alla corona parve giusto che né la badessa né il priore potessero fare permuta senza il suo consenso; pertanto nella corona riunita nel giorno del sinodo mi diedero Elena Titu come serva intera. Testi: il mio signore, il giudice Comita, nella corona del quale vinsi, donnu Ithocor de Navithan, donnu Comita de Navithan, donnu Mariano de Maroniu e donnu Costantino de Thori Pira.</p>
391	1198(-1210?)	316-319	<p>De servis Ego, Comita de Serra, kertai cun donnu Mariane de Laccor, ieneru de donnikellu Ithocor, pro latus de Maria Kirione et latus dessa fiia Bittoria, in corona dessu donnu meu judike Comita, in Sorra, et naraili ca «proiteu li las levate a Sanctu Petru de Silki sas ankillas suas?». Et isse naraitimi ka «abbatissa Maria las donait a ssocru meu, a donnikellu Ithocor». Et ego narai ca «percontet su donnu nostru si potet donare s'abbatissa servu o ankillu». Et judike percontait issara in corona, et narunili sos homines de corona ca «non potiat donare sa abbatissa nen servu, nen ankillu». Et issara mi torrait su donnu meu judike Comita latus de Maria Kirione et latus in sa fiia Bittoria. Testes: su donnu meu judike Comita, in cuia corona binki, et donnu Ithocor de Navithan et donnu Mariane de Maroniu et donnu Gosantine de Athen et donnu Comita de Navithan. Testes.</p>	<p>Servi Io, Comita de Serra, intentai una lite contro donnu Mariano de Laccor, genero di donnikellu Ithocor, per la metà dei servizi di Maria Kirione e per la metà di quelli della figlia Vittoria, nella corona del mio signore, il giudice Comita, a Sorres, e gli chiesi: «Perché porta via a San Pietro di Silki le sue serve?». Mi rispose: «La badessa Maria le donò a mio suocero, donnikellu Ithocor». Io gli replicai: «Il nostro signore, il giudice, domandi se la badessa ha il diritto di donare un servo o una serva». Il giudice pose la questione alla corona, e i giurati gli dissero: «La badessa non poteva donare né un servo né una serva». Allora il mio signore, il giudice Comita, mi fece restituire la metà dei servizi di Maria Kirione e la metà di quelli di sua figlia Vittoria. Testi: il mio signore, il giudice Comita, nella corona del quale vinsi, donnu Ithocor de Navithan, donnu Mariano de Maroniu, donnu Costantino de Athen e donnu Comita de Navithan.</p>
394	1198(-1210?)	318-321	<p>Kertu De servos Kertaitili donnu Comita de Serra, in corona de judike Comita in Abrio, a Bera Ala et a Maria sa sorre, et a Furatu su frate, ka «progiteu non servites a Sanctu Petru de Silki, ki setes servos de Sanctu Petru?». Et issos reclamarunse pro kertatore ki kertaret pro 'llos. Et assu postu ki lis poserun batusserun a donnu Comita Pinna, curatore de Nugor, a kertare pro 'llos. Et donnu Comita de Serra, ki fuit armentariu de Sanctu Petru, kertaitilis ca «progitteu bos cherites liberos, ki setes serbos de Sanctu Petru?». Et donnu Comita Pinna torrait berbu pro 'llos,</p>	<p>Lite per dei servi Donnu Comita de Serra intentò una lite contro Vera Ala e ai suoi fratelli, Maria e Furatu, nella corona del giudice Comita, ad Abriu, e chiese loro: «Perché non prestate servizio a San Pietro di Silki, dal momento che siete servi di San Pietro?». Essi chiesero un avvocato che dibattesse per loro conto. All'appuntamento stabilito fu incaricato di difenderli donnu Comita Pinna, curatore di Nugor. Donnu Comita de Serra, che era l'armentariu di San Pietro, domandò loro: «Perché pretendete di essere liberi, dal momento che siete servi di San</p>

(394)	(1198-(1210?))	(318-321)	<p>plakendelis ad issos, ca «no los inperait Sanctu Petru pro servos in co kertates». Et torraitilis verbu ca «mama vostra Jedida Ala davat sinnata a Sanctu Petru pro ankillia, et tottu sos frates, Jorgia de Putholu et Dorgotori de Putholu et Prethiosa de Putholu. Custos furun fijos de Nivata, ankillia intrega de Sanctu Petru de Silki». Et issos torrarunili verbu ca «non bi inperastis ne in nois, ne in parentes nostros in co kertates». Judicarun issara in corona a bature destimonios Sanctu Petru ca los imperavat et davan sinnata pro servos, et poserunilis a Pasca de maiu a bature nois sos destimonios. Et a Pasca de maiu batussimus sos destimonios et jurarun a gruche ca furun servos de Sanctu Petru et ca davan sinnata. Et issos reclamarunse pro iscreder sos destimonios; et poserunilis ad iscreder sos destimonios a .XV. dies. Et assa die dessoru postu andai ego a Nulabros, ad ue fuit iudike, et assu postu non bennerun nen issos, nen donnu Comita Pinna, ki kertavat pro 'llos ad iscreder sos destimonios. Dêrunili iura a Petru d'Ardu, servu de Sanctu Petru, et iurait a gruche ca «in co nârun sos destimonios pro custu kertu, gasi est beru».</p> <p>Testes: su donnu meu judike Comita, in cuia corona kertai et binki, et donnu Barusone de Laccon, fiu de judike de Arborea, et ambos Ithocor de Laccon Coche, thi u et nepote, et issu previteru de Nulabros, donnu Jorgi Iscarpa, et donnu Comita Porcu et donnu Petru de Athen, su de Usune. Testes.</p>	<p>Pietro?». Donnu Comita Pinna ribatté, con il loro consenso: «Costoro non sono stati al servizio di San Pietro come sostenete». L'altro replicò: «Vostra madre Gedida Ala era registrata come serva di San Pietro, e così pure tutti i suoi fratelli: Giorgia de Putholu, Dorgotori de Putholu e Preziosa de Putholu. Costoro erano figli di Nivata, serva per intero di San Pietro di Silki». Essi ribatterono: «Né noi né i nostri genitori siamo stati al vostro servizio come sostenete». Fu richiesto allora all'armentariu di San Pietro di addurre nella corona testimoni a conferma che costoro erano al servizio di San Pietro e che erano registrati come servi, e venne fissato un appuntamento il giorno di Pasqua perché noi portassimo i testimoni. Il giorno di Pasqua adducemmo i testimoni, i quali giurarono sulla croce che costoro erano servi di San Pietro e che erano registrati. Essi reclamarono che non venisse dato credito ai testimoni, e pertanto venne dato loro un termine di quindici giorni per smentirli. Il giorno dell'appuntamento mi recai a Nulauro, dove si trovava il giudice, ma non si presentarono né costoro, né donnu Comita Pinna, da loro incaricati di smentire i testimoni. Chiamarono al giuramento Pietro d'Ardu, servo di San Pietro, ed egli giurò sulla croce dicendo: «Ciò che hanno detto i testimoni riguardo a questa lite è vero».</p> <p>Testi: il mio signore, il giudice Comita, nella corona del quale contesi in giudizio e vinsi, donnu Barisone de Laccon, figlio del giudice d'Arborea, i due Ithocor de Laccon Coche, zio e nipote, il prete di Nulauro, donnu Giorgio Iscarpa, donnu Comita Porcu, donnu Pietro de Athen, di Usune.</p>
Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
395	1198-(1210?)	320-321	<p>Ego abatissa Tedora de Silki cambiai cun su priore de Seve Paganellu: ego li dei ad isse a Iorgia Thana, et isse deitimi a mimi a Maria Tamuri, fia de Ithoccor Tamuri, dandenos a boluntate de pare unuchis parthone issoro.</p> <p>Testes: donnu Comita de Serra, curatore de Frussia, armentariu meu et suo, et donnu Mariane Pinna, curatore de Meulocu, et Ithoccor Casu, de Thathari, et previteros donnu Petru de Soiu et donnu Dorgotori de Serra, su de Cleu. Testes.</p>	<p>Io, badessa Teodora di Silki, feci una permuta di comune accordo con il priore di Seve Paganello: io gli diedi Giorgia Thana ed egli mi diede Maria Tamuri, figlia di Ithoccor Tamuri, ciascuna con il suo patrimonio.</p> <p>Testi: donnu Comita de Serra, curatore di Frussia, armentariu mio e del priore di Seve, donnu Mariano Pinna, curatore di Meilogu, Ithoccor Casu, di Thathari e i preti donnu Pietro de Soiu e donnu Dorgotori de Serra, di Cleu.</p>
400	1198-(1210?)	324-325	<p>De servos</p> <p>Ego Comita de Serra Pirella, armentariu de Sanctu Petru de Silki, parthivi homines cun boluntate de donna Tedora, abatissa de Silki, cum donnu Comita de Serra su d'Ithir, fiu de donnikellu Mariane, ad boluntate de pare, parthinde ego, et levande isse. Levait isse pro parte sua ad Comita Massilla et assos fijos, cun parthone issoro. Et ego levai pro Sanctu Petru de Silki, pro parte sua, ad Gantine Massilla et assos fijos, cun parthone issoro.</p> <p>Testes: Simione Carvone, su de Canpui, frate carrale de Gantine Carvone, et Janne Cocone, su de Canpui, et Petru de Save, su de Teclata, frate carrale de Jannariu de Save, et Migali Cocone mannu, su de Canpui, et Gantine d'Ischanu su de Teclata, fiu de Ithocor de Save. Testes.</p>	<p>Servi</p> <p>Io, Comita de Serra Pirella, armentariu di San Pietro di Silki, con il consenso di donna Teodora, badessa di Silki, spartii dei servi con donnu Comita de Serra, di Ithir, figlio di donnikellu Mariano, di comune accordo: io feci la spartizione e lui prese i servi. Prese per sé Comita Massilla e i suoi figli, con il loro patrimonio; io presi per San Pietro di Silki Costantino Massilla e i suoi figli, con il loro patrimonio.</p> <p>Testi: Simeone Carvone, di Campui, fratello di sangue di Costantino Carvone, Giovanni Cocone, di Campui, Pietro de Save, di Teclata, fratello di sangue di Gianuario de Save, Michele Cocone il vecchio, di Campui, e Costantino d'Ischanu di Teclata, figlio di Ithocor de Save.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
408	1198(-1210?)	328-329	<p>De servos Ego abatissa Tedora, abatissa de Silki. Canbiai cun su priore de Seve Paganellu, cun boluntate de iudike Comita; ego li dei ad isse ad Jorgia Thana cun fijos ki ait aver factos cun su servu de Seve et ait faker dave tando innanti, et feminas et masclos cun parthone sua, et isse deitimi a mimi a Maria Tamuri, fia de Ithoccor Tamuri et fia de Muscu Mugra, cun fijos ki ait aver factos et ait faker dave tando innanti, et feminas et masclos cun parthone sua; et beninde ki 'nde kertaret neunu donnu ki vi ait in sa domo de Seve, o acтеру homine pro Seve, pro custu kanbiu ki amus factu unpare, d'aversinde bene dessa domo d'Usune Sanctu Petru de Silki, cun onnia cantu se mandicat appus sa domo d'Usune, ki est appus Seve. Testes uve fekimus custu canbiu et ecustu accordu: judike Comita et Petru d'Athen et Gosantine de Serra et Mariane de Itil. Testes.</p>	<p>Servi Io, badessa Teodora, badessa di Silki. Feci una permuta con il priore di Seve Paganello, con il consenso del giudice Comita; io gli diedi Giorgia Thana insieme ai figli che ebbe con il servo di Seve e che avrebbe avuto da allora in poi, femmine e maschi, con il loro patrimonio; egli mi diede Maria Tamuri, figlia di Ithoccor Tamuri e di Muscu Mugra, con i figli che aveva e quelli che avrebbe avuto da allora in poi, femmine e maschi, con il loro patrimonio. E qualora il signore della domo di Seve o chiunque altro per conto di Seve intentasse una lite per questa permuta che abbiamo concluso insieme, sia San Pietro di Silki a godere dei beni della domo di Usune, con tutto ciò che viene sfruttato di essa, che è pertinenza di Seve. Testi presenti quando facemmo questa permuta e questo accordo: il giudice Comita, Pietro d'Athen, Costantino de Serra e Mariano de Itil.</p>
14	1218-1229	98-99	<p>De servis Ego Susanna Pinna, priorissa de Sanctu Petru de Silchi, et Ogulinu dessa Rocha, priore de Silchi, parthivimus cun Dorgotori Pinna et cun sos frates cantos vi avian parte, et intraitimi a mimi apus patre Susanna Achetu et apus mama mi intrait pede d'Elene Achetu. Giraimus manu a parthire sos chi aviamus romasitos et intraitimi Gantine Achetu, et apus mama mi intrait pede de Victoria Achetu. Et ecusta parthithione fechimus cun Dorgotori Pinna et cun toctu frates de 'sse chi avian parte in Maria Sella, ca fuit meu ad intreu Ithoccor Achetu et c'avia pede in Maria Sella sa muiere. Testes uve parthivimus: Gunnari de Serra Brunchuchiu et Bortholu de Serra et Gantine de Nurechi et Gantine de Varru et Ithoccor su frate.</p>	<p>Servi Io Susanna Pinna, priora di San Pietro di Silki, e Ugolino della Rocca, priore di Silki, spartimmo dei servi con Dorgotori Pinna e con i suoi fratelli che ne avevano diritto: a me spettò, in linea paterna, Susanna Achetu, e in linea materna Elena Achetu per un quarto. Cambiammo il turno nella spartizione di quelli che erano rimasti e a me toccò Costantino Achetu e, in linea materna, Vittoria Achetu per un quarto. Facemmo questa spartizione con Dorgotori Pinna e con tutti i suoi fratelli che avevano diritti su Maria Sella, poiché il servo Ithoccor Achetu era mio per intero, mentre possedevo sua moglie Maria Sella solo per un quarto. Testi dinanzi ai quali facemmo la spartizione: Gonnario de Serra Brunchuchiu, Bortolo de Serra, Costantino de Nurechi, Costantino de Varru e suo fratello Ithoccor.</p>
15	1218-1229	98-99	<p>De servis Ego Susanna Pinna, priorissa de Sanctu Petru de Silchi, et Ogulinu dessa Rocha, priore de Silchi, parthivimus cun donnu Juanne de Balvasi, abbate de Padule, fijos chi aviat Jorgi Pithos in Susanna Melone. Levarun issos apus mama in primariu ad Maria Pithos, et nois levaimus apus patre ad Gantine Pithos, romanende ad cumone Juanne Pithos. Et parthivimus sos fijos de Furata Melone et de Comita de Piras; issos levarun apus mama a Prethiosa et nois levaimus apus patre a Susanna, avende vi in Petru su latu, chi remaniat a parthire ca fuit pithinnu. Testes uve parthivimus: Mariane Solina, armentariu de Canache, et Furatu Nurresu et Mariane de Rosa et Gantine de Nurechi et Gantine de Varru. Testes.</p>	<p>Servi Io Susanna Pinna, priora di San Pietro di Silki, e Ugolino della Rocca, priore di Silki, spartimmo con donnu Giovanni de Balvasi, abate di S. Maria di Padule, i figli che Giorgio Pithos aveva avuto da Susanna Melone. Dapprima questi prese, in linea materna, Maria Pithos, e noi in linea paterna prendemmo Costantino Pithos, mentre Giovanni Pithos rimase in comune. Quindi spartimmo i figli di Furata Melone e di Comita de Piras; l'abate prese, in linea materna, Preziosa, e noi prendemmo in linea paterna Susanna, pur mantenendo i nostri diritti sulla metà dei servizi di Pietro, che restava da spartire perché era ancora bambino. Testi della spartizione: Mariano Solina, armentariu di Canache, Furatu Nurresu, Mariano de Rosa, Costantino de Nurechi e Costantino de Varru.</p>
16	1218-1229	100-101	<p>De servis Ego Susanna Pinna, priorissa de Sanctu Petru de Silchi, et Ogulinu dessa Rocha, priore de Silchi, parthivimus cun donnu Juanne de Malvasi, apate de Padule, fijos de Muscu Casole chi aviat in Mariane Solina, et intraitinos apus mama Elene Solina et ad issos intrait apus patre Juanne Solina, et intraitinos ad nois Gantine apus mama et ad issos intrait apus patre Janne Solina, et Petru romasit ad in cumone, latu appare. Testes: Gantine de Nurechi et Gantine de Varru et Ithoccor su frate et Furatu Nurresu et Mariane de Rosa. Testes.</p>	<p>Servi Io Susanna Pinna, priora di San Pietro di Silki, e Ugolino della Rocca, priore di Silki, spartimmo con donnu Giovanni de Balvasi, abate di S. Maria di Padule, i figli che Muscu Casole aveva avuto da Mariane Solina, e a noi spettò in linea materna Elena Solina, mentre all'abate di Padule spettò, in linea paterna, Giovanni Solina; a noi toccò in linea materna Costantino, mentre all'abate toccò, in linea paterna, Giovanni Solina, e Pietro rimase in comune, per metà. Testi: Costantino de Nurechi, Costantino de Varru, suo fratello Ithoccor, Furatu Nurresu e Mariano de Rosa.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
17	1218-1229	100-101	De servis Ego Susanna Pinna, priorissa de Sanctu Petru de Silchi, et Ogulinu dessa Rocha, priore de Silchi, parthivimus cun donnu Juanne de Belvasi apate de Padule, sende armentariu Dorgotori Pinna in Canache. Intraitinos ad nois Justa Pertethe, et ad Padule Istefania sa sorre. Testes uve parthivimus: Juanne de Liios et Mariane Corsellu et Mariane de Rosa et Petru Muthuru et Furatu Nurresu.	Servi Io Susanna Pinna, priora di San Pietro di Silki, e Ugolino della Rocca, priore di Silki, spartimmo dei servi con donnu Giovanni de Balvasi, abate di S. Maria di Padule, quando Dorgotori Pinna era armentariu a Canache. A noi spettò Giusta Pertethe, e all'abbazia di Padule la sorella di questa, Stefania. Testi della spartizione: Giovanni de Liios, Mariano Corsellu, Mariano de Rosa, Pietro Muthuru e Furatu Nurresu.
18	1218-1229	100-101	De servis Parthivimus a Merchisa cun sos Casos et cun donna Justa de Cleu et cun Dorgotori Pinna, et intrait a Sancta Julia su latus et ad Sanctu Petru su pede, et conporai ad Juanne de Rosa et assos Casos sas .III. dies de custu pede chi mi 'nde essiat, et a donna Iusta de Cleu et assu frate. Testes uve conporait: su priore donnu Ogulinu dessa Rocha, et issa priorissa donna Susanna Pinna, et uve parthivimus: Ithoccor Casu chi fuit frate de parthone et Ithoccor de Cleu et donnu Petru Marthane et donnu Gunnari de Serra Bruncuchiu et Bortholu de Serra. Testes.	Servi Spartii Merchisa con i Casu, con donna Giusta de Cleu e con Dorgotori Pinna: a Santa Giulia di Kitarone spettò la metà dei suoi servizi, a San Pietro di Silki un quarto. Quindi comprai da Giovanni de Rosa, dai Casu, da donna Giusta de Cleu e dal fratello le tre giornate del loro quarto. Testi dell'acquisto: il priore donnu Ugolino della Rocca e la priora donna Susanna Pinna; testi della spartizione: Ithoccor Casu, che partecipò alla spartizione, Ithoccor de Cleu, donnu Pietro Marthane, donnu Gonnario de Serra Bruncuchiu e Bortolo de Serra.
396	1218-1229	322-323	De servis Ego abbatissa Tedora ki ponio in ecustu condake binkitura ki feki assu priore de Guthule. Kertait mecu su priore de Guthule donnu Istefane in Kitarone, in corona de iudike Mariane, pro Ithoccor Varitho ca lu keriat pro ssé, ad isse et ad ssos filios; et ego torrailli verbu et binki pro servos pecuiaries de Sanctu Petru, Ithoccor Varitho et issos filios. Testes: iudike Mariane, in cuia corona binki, et donnu Ithoccor de Laccon, curatore d'Ulumetu, et donnu Ithoccor de Navithan et donnu Mariane Pinna, curatore de Canpulongu. Testes.	Servi Io, badessa Teodora, registro in questo condaghe la vittoria che riportai in una vertenza contro il priore di Guthule. Il priore di Guthule donnu Stefano mi intentò una lite a Kitarone, nella corona del giudice Mariano, per Ithoccor Varitho, poiché pretendeva che lui e i suoi figli fossero suoi servi; io lo confutai e vinsi, perché Ithoccor Varitho e i suoi figli erano proprietà di San Pietro. Testi: il giudice Mariano, nella corona del quale vinsi, donnu Ithoccor de Laccon, curatore di Ulumetu, donnu Ithoccor de Navithan e donnu Mariano Pinna, curatore di Campulongu.
397	1218-1229	322-323	De servis Parthivimus insara a boluntate de pare, dave nanti de iudike, su fetu ki avian factu su servu meu Ithoccor Varitho cun sa ankilla sua; ad isse intrait Iuvanne su primariu, et a mimi intrait Victoria et Susanna, et isse appit s'atteru masclu fattu de custas, et remasit a cumone a mimi et assu priore s'assecus de totu. Testes: iudike Mariane et donnu Gunnari de Maroniu et Gelardinu Furru. Testes.	Servi Dinanzi al giudice facemmo dunque la spartizione della prole che il mio servo Ithoccor Varitho aveva avuto dalla serva del priore di Seve, di comune accordo; a lui spettò il primogenito, Giovanni, a me Vittoria e Susanna; egli ebbe anche l'altro maschio che era nato dopo queste, e l'ultimo nato rimase in comune a me e al priore. Testi: il giudice Mariano, donnu Gonnario de Maroniu e Gelardino Furru.
405	1218-1229	326-327	Parthitura De servos Ego Abbatissa Teodora ki ponio in ecustu condake parthimentu d'omines ki fekit Sanctu Petru cun Sanctu Nichola de Guthules. Intrait ad Sanctu Petru de Silchi Susanna, fiia de Petru Rosellu, et ad Sanctu Nichola intrait Comita, su frate; et ad Sanctu Petru intrait Janne, et ad Sanctu Nichola intrait Bera; et issa fiia de Susanna, Elene, remanet ad cumone.	Spartizione di servi Io, badessa Teodora, registro in questo condaghe la spartizione di servi che fece San Pietro con San Nicola di Guthules. A San Pietro di Silki spettò Susanna, figlia di Pietro Rosellu, e a San Nicola spettò Comita suo fratello; a San Pietro spettò ancora Giovanni e a San Nicola Vera; la figlia di Susanna, Elena, rimase in comune.
406	1218-1229	328-329	Parthitura De servos Parthivimus fios de Comita Rosellu: Sanctu Petru levait ad Gantine et Sanctu Nichola levait ad Petru, Sanctu Petru levait ad Muscu et Sanctu Nichola levait ad Juvanne, Sanctu Petru levait ad Mariane et Sanctu Nichola levait ad Bera. Testes: homines ki vi furun uve parthivimus, previteru Juvanne Mastinu et Petru de Serra su de Silki, et Deodatu Corsu, ispitaleri de Sanctu Blasiu, et Bonaventura, su de Guthule, et Gunnari de Varda, su de Guthule, et previteru Gantine Pianu de Guthule, cun ken parthiamus. Testes.	Spartizione di servi Spartimmo i figli di Comita Rosellu: San Pietro prese Costantino e San Nicola prese Pietro; San Pietro prese Muscu, e San Nicola Giovanni; San Pietro prese Mariano e San Nicola Vera. Testi: quanti erano presenti quando facemmo la spartizione, prete Giovanni Mastinu, Pietro de Serra, di Silki, Deodato Corsu, ospitaliere di San Biagio, Bonaventura, di Guthule, Gonnario de Varda, di Guthule, e infine prete Costantino Pianu, di Guthule, con il quale facemmo la spartizione.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
407	1218-1229	328-329	<p>De servos Parthivimus homines cun su priore de Sanctu Nichola de Guthules donnu Floccu, fijos de Jacubu Batkilla, servu de Sanctu Nichola, et de Susanna Vacca, ankilla de Sanctu Petru; appit Sanctu Petru a Sardinia et a Maria et a Petru; et intrarun ad Sanctu Nichola Olisave et Ithoccor et Furatu. Testes: Petru de Serra, su de Silki, et Gunnari Capitha et Barusone de Campu et Gantine de Montes et Mariane Pinna et Ithoccor Grecu et Juvanne Trampas, armentariu de Silki. Testes.</p>	<p>Servi Spartimmo con il priore di San Nicola di Guthules, donnu Floccu, alcuni servi figli di Iacopo Bakilla, servo di San Nicola, e di Susanna Vacca, serva di San Pietro; a San Pietro toccarono Sardinia, Maria e Pietro; a San Nicola Elisabetta, Ithoccor e Furatu. Testi: Pietro de Serra, di Silki, Gonnario Capitha, Barisone de Campu, Costantino de Montes, Mariano Pinna, Ithoccor Grecu e Giovanni Trampas, armentariu di Silki.</p>
409	1218-1229	328-331	<p>De servis Ego Ogulinu dessa Rocca, priore de Silki, ki ponio in ecustu condake. Kertaitimi su priore de Seve Marcualdu in corona de iudike Mariane in Kerki sa die de sinotu, et naraitimi ka «a Maria Tamuri et assos fijos et assas fijas proitteu los levas a Sancta Maria de Seve, ki ti los avian postos a pinnos Paganellu pro .XII. bisantis? Boioti torrare sos bisantis, et torra sos homines a Sancta Maria de Seve». Et ego naraili ka «custos homines proude mi kertas a ppecuare furun kanbiatos»; et isse naraitimi ka «no los havian kanbiatos a pecuare, in co naras»; et ego naraili ka «emmo». Iudicarunimi a batture ego destimonios ka los kanbiarun a pecuare, et battussi destimonios et iurarun ka los avian kanbiatos a pecuare, et dèrunimi iura, et iurai et binki. Testes in cuia corona binki: iudike Mariane et homines de corona, donnu Petru Pinna et donnu Comita de Gunale et Jelardinu Furu et Ithoccor de Kerki.</p>	<p>Servi Io, Ugolino della Rocca, priore di San Pietro di Silki, registro questo condaghe. Mi intentò una lite il priore di Seve Marcoaldo nella corona del giudice Mariano, a Kerki, il giorno del sinodo, e mi disse: «Perché porti via a Santa Maria di Seve Maria Tamuri, i suoi figli e le sue figlie, che il priore di Seve Paganello ti avevano dato in pegno per un prestito di dodici bisanti? Ti voglio restituire i bisanti, tu restituisci i servi a Santa Maria di Seve». Gli risposi: «Questi servi per i quali muovi lite furono permutati come proprietà assoluta di San Pietro», e lui obiettò: «Non sono stati permutati come proprietà assoluta di San Pietro, come sostieni tu»; io ribattei: «Sì, invece». Mi fu richiesto di addurre dei testimoni a conferma di quanto sostenuto, io li addussi ed essi giurarono che costoro erano stati permutati come proprietà assoluta di San Pietro; mi chiamarono al giuramento, io giurai e vinsi. Testi presenti nella corona quando vinsi: il giudice Mariano e i giurati della corona, donnu Pietro Pinna, donnu Comita de Gunale, Gelardino Furu e Ithoccor de Kerki.</p>
410	1218-1229	330-331	<p>Ego apatissa Tedora ki ponio in ecustu condake accordiu qui feki dessu fundamentu depus sa domo de Cotronianu de Sanctu Petru de Silki, ki aviat levatu donnu Saltaro de Kerchi; et nois andaimus ad corona de donnu Gantine d'Ena, ki fuit curatore de Fiulinas, pro kertarendeli pro custu fundamentu de Sanctu Petru, a donnu Saltaro de Kerchi, ca lu keriat isse pro suo pecuare. Et sende andatos ad Cotronianu, ad corona de donnu Gantine d'Ena, ki fuit curatore de Fiulinas pro kertarendeli, plachit a donnu Saltaro de Kerchi accordaresende cun sos donnos kene kertu neunu, in custa rethone de aversi Sanctu Petru su suo, et donnu Saltaro de Kerchi su suo; ponendelu donnu Saltaro de Kerchi in boluntate dessu curatore et dessor acteros liveros ki vi furun in corona, et cun boluntate de donnu Gantine Arrivacha, ki 'nde fuit donnu et balivile dessa domo de Sanctu Petru de Silchi, pro accordarelos appare, et pro andare issos ave termen in termen, et aversi Sanctu Petru su suo, et donnu Saltaro su suo. Et issos andarun dave termen in termen dessu de Sanctu Petru de Silchi, et andarun assu de donnu Saltaro dave termen in termen, et dèrun ad Sanctu Petru su suo, et a donnu Saltaro su suo. Et plachit assos donnos dessa domo de Sanctu Petru custu adcordiu ki fakian custos ki vi furun cun su curatore, et a donnu Saltaro plachit ateru tale. Custu accordiu fuit factu anbas partes a boluntate de pare, sa die de sanctu Bartholomeu. Et si se isgiravat donnu Saltaro de Kerchi de custu accordiu et 'nde kertavat per neunu tempus, o isse, ho homine pro 'sse, in pena de donnia cantu aviat. Testes: donnu Gantine d'Ena, curatore de Figulinas, et donnu Gunnari Seta, plovanu d'Urieke, et donnu Jenuariu, clericu dessu curatore, et donnu Petru Coke et donnu Petru de Kerchi et donnu Manuelle de Fenu et donnu Mariane d'Athen et donnu Gitilesu de Varru, et servos dessa domo, Petru Unchinu mannu ki acterminat, et Furatu Cuccu et Petru Pelle, armentariu depus sa domo de Cotronianu. Testes.</p>	<p>Io, badessa Teodora, registro in questo condaghe l'accomodamento che feci riguardo all'unità immobiliare della domo di Cotronianu, appartenente a San Pietro di Silki, di cui si era impadronito donnu Saltaro de Kerchi. Ci recammo nella corona di donnu Costantino d'Ena, curatore di Figulinas, per muovere lite a donnu Saltaro de Kerchi per questa proprietà di San Pietro, dal momento che costui pretendeva di fruirla come sua proprietà assoluta. Tuttavia, una volta che giungemmo a Cotronianu, nella corona di donnu Costantino d'Ena, curatore di Figulinas, per muovergli lite, donnu Saltaro de Kerchi acconsentì a trovare un accordo con i giurati, senza alcuna lite, a condizione che San Pietro e lui stesso avessero ciascuno ciò che gli spettava, rimettendosi nelle mani del curatore e degli altri liberi presenti nella corona e alla volontà di donnu Costantino Arrivacha, signore e balivo della stessa domo di San Pietro di Silki, dimodoché si accordassero tra loro e verificassero essi stessi i confini della proprietà, così che San Pietro e donnu Saltaro avessero ciascuno ciò che gli spettava. Essi verificarono di persona la proprietà di San Pietro di Silki procedendo di confine in confine e allo stesso modo verificarono quella di donnu Saltaro, e diedero a San Pietro e a donnu Saltaro ciò che spettava loro. L'accordo a cui giunsero i liberi della corona e il curatore soddisfece sia chi amministrava la domo di San Pietro che donnu Saltaro. L'accomodamento fu stretto con la volontà delle due parti il giorno di san Bartolomeo, con la condizione che, se un giorno donnu Saltaro de Kerchi o altri per lui l'avesse rifiutato e avesse fatto causa, come penale avrebbe dovuto dare tutto ciò che possedeva. Testi: donnu Costantino d'Ena, curatore di Figulinas, donnu Gonnario Seta, pievano di Urieke, donnu Gianuario, chierico del curatore, donnu Pietro Coke, donnu Pietro de Kerchi, donnu Manuele de Fenu, donnu Mariano d'Athen, donnu Gitilesu de Varru e i servi della domo: Pietro Unchinu il vecchio, che delimitò le proprietà, Furatu Cuccu e Pietro Pelle, armentariu della domo di Cotronianu.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
417	1218-1229	334-335	Conporai a Ithocor Virde Capillu, pro donnicu meu, sa parte sua dessa terra ki aviat, termen ass'intratoria dessa porta de corte donnica mia, qui fuit .I. fuste de virga, cum boluntate dessu donnu suo, et ego deindeli dinaris .XII. Testes: Ithocor de Mocor et donnu Mariane de Thori su previteru, et Gunnari de Serra et Ithocor Morrocchu et Juane de Nurra.	Acquistai da Ithocor Virde Capillu, come mia proprietà, il suo terreno che confina con l'ingresso della mia corte e che ha un'estensione pari a una pertica; acquistai la terra, con il consenso del suo padrone, dandogli dodici denari. Testi: Ithocor de Mocor, il prete donnu Mariano de Thori, Gonnario de Serra, Ithocor Morrocchu e Giovanni de Nurra.
427	1218-1229	342-343	Ego appatissa Tedora de Silchi qui fatho coiuvantia dessu servum meum Furatu Quoquone qum Elene Carta, anquilla de Sanctu Palu, et ecusta quoivantia fatho qum boluntate de Salimbene, qui fuit biquanium de Trullas, pro parthire unpare su fetu Sanctu Petru cun Sanctu Palu, latus appare. Testes: su previteru de Quotronianu Iosso, donnu Gantine de Mularia, in cuia manu se fekit, et Mariane d'Athen et Benedicte de Liios et Comita Sanna. Testes.	Io, badessa Teodora di Silki, concordo il matrimonio tra il mio servo Furatu Cocone ed Elena Carta, serva della chiesa di San Paolo, e lo pattuisco con il consenso di Salimbene, vicario di Trullas, affinché le chiese di San Pietro e San Paolo possano spartire insieme la prole che ne nascerà, traendone la metà ciascuna. Testi: il prete di Cotronianu Iosso, donnu Costantino de Mularia, che benedisse le nozze, Mariano d'Athen, Benedetto de Liios e Comita Sanna.
434	1218-1229	346-347	Usune Conporaili a donna Maria de Gunale Casta sa lintha de Therelis qui fuit inter toctas tres sas linthas de clesia, a manca de via Turrea, in co falamus ad Mascar, in co essit sa lintha derecta isc'a su termen ave manca paris cun sas adteras. Et ego deindeli .II. berbekes a bita et .I. ad mortu ad su serbu, ad compatre Sigithellu, ca mi 'nde fecherat voluntate d'andaremivi assa donna sua a sSeptupalmas, ue fuit d'istare. Et osca pectitindeli voluntate ad sa fiia, a donna Gedida, ca mi naravat, pus morte dessa mama, ca «non volla deit». Et ipsa deit mila a boluntate sua. Testes: Comita Pisanu et donnu Comita de Serra, qui fuit maiore. Testes.	Usune Acquistai da donna Maria de Gunale Casta la lenza di Therelis, che si trovava contornata da tre lenze di proprietà della chiesa, a sinistra della via Turrea, nel tratto da cui si va a Mascar, dove la lenza muove da sinistra, parimenti alle altre, in direzione del confine. Io le diedi due pecore vive e una macellata tramite il suo servo, compadre Sigizello, poiché costui mi aveva fatto la cortesia di andare dalla sua padrona a Septupalmas, dove risiedeva. In seguito, il servo dovette chiedere alla figlia di costei, donna Gedida, l'autorizzazione alla compravendita, poiché, dopo la morte di sua madre, aveva obiettato: «Non vi diede l'autorizzazione». E pertanto lei mi diede il suo consenso. Testi: Comita Pisanu e donnu Comita de Serra, maiore.
441	1237-?	350-51	De servos Ego Agnesa, per issa grathia de Deum abbatissa de Sanctu Petru de Silchi, fatho recordatione dessa muiere qui fuit de mastru Gantine d'Etim, qui fecherun servum de ginithu bonum, qui morivit et confessait sa muiere donna Merelia de Derisa de Plovake, ca fuit maritu suo, et issa muiere sua leitima. Et de custu confessait dave nanti dessa donna s'abatissa et de toctu su cunbentum et dessu previteru de Sancta Julia et Andria Taras, armentariu de sigillum, et de Barusone Pirastru, armentariu de Sancta Julia, et mastru Johanne Pelle et de Michine de Aliprandu et de magistru Gantine Carbone et de mastru Antioclu Pelle et de Matheu Pelle et de Johanne Gusai, armentariu de Gennor. Et anco lassait unam fiia qui aviat in ateru maritu, a chen naravan Prethiosa d'Etim, qui est latus de Sanctu Petru et latus de Sanctu Gavignu de ginithu bonum.	Servi Io, Agnese, per grazia di Dio badessa di San Pietro di Silki, registro questa memoria a proposito della moglie di mastru Costantino d'Etim, che era servo de ginithu bonu. Quando costui morì, donna Merelia de Derisa, di Plogaghe, rivelò che era suo marito, col quale era sposata legittimamente. E questo riferì dinanzi alla signora badessa e a tutta l'adunanza, dinanzi al prete di Santa Giulia, ad Andrea Taras, armentariu de sigillu, a Barisone Pirastru, armentariu di Santa Giulia, al mastru Giovanni Pelle, a Michine de Aliprandu, al magistru Costantino Carbone, al mastru Antioco Pelle, a Matteo Pelle e a Giovanni Gusai, armentariu di Gennor. Inoltre lasciò una figlia che aveva avuto dal precedente marito e che veniva chiamata Preziosa d'Etim, la quale appartiene per metà a San Pietro e per l'altra metà è serva de ginithu bonu di San Gavino di Torres.
442	1237-?	352-353	De servos Ego, abbatissa Tedora, qui fatho recordationem de Victoria d'Erisa et de Maria de Erisa sa fiia, ka furun anchillas de Sanctu Petru de Silchy et sun. Et fornicaitila Ithocor de Martis, servum de Sancta Trinitate de Saccaria, et fekitivi custu fiia Maria d'Erisa. Et Maria fekit ad Prethiosa et a Bictoria e a Bera et a Mariane et a Ithocor et a Susanna. Et Prethiosa coiuvait cum servum de Sacaria Petru Seta et ativi fios tres, innanti ad Johanne, et osca a Comita et a Susanna.	Servi Io, Badessa Teodora, registro questa memoria a proposito di Vittoria d'Erisa e di sua figlia Maria d'Erisa, che erano serve di San Pietro di Silki e lo sono tuttora. Ithocor de Martis, servo della Santa Trinità di Saccaria, ebbe una relazione illegittima con Vittoria d'Erisa, da cui nacque la figlia Maria d'Erisa. Maria, a sua volta, generò Preziosa, Vittoria, Vera, Mariano, Ithocor e Susanna. Preziosa si sposò con il servo di Saccaria Pietro Seta ed ebbe tre figli: per primo Giovanni, poi Comita e Susanna.

Tabella n. 4, CSMB – Condaghe di Santa Maria di Bonarcado

M. VIRDIS (a cura di), *Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado*, Nuoro 2003

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
66	XI	124-127	<p>Carta de Gilcare</p> <p>In nomine Domin. Amen. In gratia de Deus et de sanctu Agustinu et de donnu meu iudice Dorgotori, ego prebiteru Petru de Pau faço recordatione pro saltu de Gilcare.</p> <p>a Abiat ibe regnum quindecim sollos. Benni iudice Cerkis ad Agustis: sos dege sollos dedillos a sanctu Augustinu et issos ·V· dedillos a sanctu Iorgi de Azara. Abiat ibi Comita Zancuti ·X· sollos: comporaivelli ·VIII· sollos, et issu de dece positivillu a sanctu Augustinu pro anima sua.</p> <p>b Abiat ive in icussu saltu ·V· sollos Zipari de Ruinas, ki fuit curatore, et teniat in Agustis. Abiatillu ad Artace porcariu su curatore; furedi Artace porcos de sanctu Augustinu. Bennit iudice Dorgotori ad Augustis, tenni corona de logu et vinkillu assu curadore, et dedimi sos ·V· sollos ki aviat in icussu saltu prossu servu ki furarat sos porcos de clesia cun iurandonde Stephane su porcariu de clesia. Et est su saltu dava su riu de sos alinos, ubi est su kerku maore; et est totu puspare ·XXX· sollos; et alteru homine non i at bias in icussu per ista cruke.</p>	<p>Carta di Gilcare</p> <p>In nomine Domini. Amen. In grazia di Dio e di Sant'Agostino e del signore mio giudice Torchitorio, io prete Pietro de Pau registro memoria relativamente al salto di Gilcare.</p> <p>a Ivi il fisco possedeva una quota pari al valore di quindici soldi. Venne il giudice Cerkis ad Austis e donò di questo salto una quota pari a dieci soldi a Sant'Agostino e la restante quota pari al valore di cinque soldi li donò a San Giorgio di Azara. Di detto salto Comita Zancuti possedeva una quota pari a dieci soldi: io ne comprai una quota pari al valore di nove soldi e la restante quota pari al valore di un soldo egli la donò a Sant'Agostino per la sua anima.</p> <p>b Zipari de Ruinas, che era curatore e aveva delle proprietà ad Austis, possedeva in detto salto una quota pari al valore di cinque soldi. Egli aveva come porcaro Artace; Artace rubò i porci di Sant'Agostino. Giunse ad Austis il giudice Torchitorio, mi appellai al tribunale da questi presieduto e vinsi in giudizio il curatore, e questi mi diede la quota pari al valore di cinque soldi che egli deteneva in quel salto, in risarcimento del furto dei porci della chiesa operato dal servo di lui, giurando in proposito Stefano il porcaro della chiesa. Ed i confini del salto vanno dal rio de sos alinos [ontani], dove sta la grande quercia; e tutto quanto raggiunge il valore di trenta soldi; e nessun altro vi ha diritto alcuno su questo salto per questa croce.</p>
207	XII-XIII	254-257	<p>[...] ri e collat totue pus flumen de Ilbai et ergetsi in issa scala dessu fruscu ue partent de pare cun su saltu de sanct'Eru e benit a Petra de scudu e falat assu bau d'Ursiarsida e falat totue pos flumen de Cannavaria e falat a bau de Sinias u'est sa figu alba et cue s'affliscat cun Mambari. E dolli sa parçone ki fuit de donnu Piciellu de Sezo ki poserat isse a sanctu Iorgi de Calcaria cando la fegerat a nnou, cun issa segadura de su saltu d'Aidugocippu in co lu ingirat a iaga de Troodori de Pau: e benit a ariola de Titiriu e benit a funtana de kerku et segatsi de pare cun su saltu de Mariane d'Orruu et getatsi a iscla de kerbu et falat post flumen a nurake d'Olyxandru et fliscatsi in Aidugocippu; et issa domestiga de Cobulas e issa parçone c'aviat in Seço cun fios d'Asinari cun omnia causa issoro e issa parçone de Sobro e de Çeçerni cun issa binia de Recenzario cun serbos, cun ankillas suas de iuale et cun omnia libertados suos. Poniollos et afirmollos in manu dessu priore ki l'appat benedicta sa parçone de donnu Piciellu cantu aviat per totu logu in co narant cartas suas. E domo de Vesala cun segadura dessu saltu de Vesala ki l'est in giru dave su nurake de Vesala e benit a nuraki pikinnu et benit a masoniu de Causare e benit a masoniu de Serra de Tremaza e calat assa mura de Mambari e afliscatsi in issu nuraki de Vesala. E domo de Miili pikinnu cun omnia cantu aet donna Tocoela ki fuit donna de logu, mugere de iudice Comida de Salanis et fegit issa sa clesia illa a nou ponendove tota sa villa de Miili pikinnu ki fuit sua peguiare senae avere parte nen liveru nen serbu aienu, cun terras et binias et servos et ankillas et libertados et saltu ki si segat dave sa cinniga de figos de Milianu et benit assu grisaione d'assa cotina sutta su munimentu dessas tesones, et benit assa pedra d'assa grugi d'ena de</p>	<p>[...] e il confine sale lungo il fiume di Ilbai, sull'altra riva, e s'innalza per il pendio de su fruscu [pungitopo], dove il confine divide il salto di San Vero, e il confine giunge a petra de Scudu e cala al guado d'Ursiarsida e cala lungo il fiume di Cannavaria, sull'altra riva e cala al guado di Sinias là dov'è sa figu alba fico bianco e li si ricongiunge con Mambari. E gli dono la parte di proprietà che fu di donno Piziellu de Sezo, che questi aveva donato a San Giorgio di Calcaria quando ne rinnovò la chiesa, con lo stralcio territoriale del salto d'Aidugocippu secondo l'andamento del confine che così ad esso gira intorno: a iaga [cancello rustico] di Drogodori de Pau, e giunge all'aia di Titiriu e giunge a funtana de kerku [fonte della quercia], e si ritaglia nella sua superficie stralciandosi dal salto di Mariano d'Orruu e dunque confinando con esso secondo l'andamento del confine, e si volge all'iscla de [appezzamento di terra fertile sita in vicinanza d'acqua] de kerbu [cervo] e cala al di là del fiume al nuraghe d'Olixandru, e si ricongiunge ad Aidugocippu; e la casa rurale di Cobulas e la parte di proprietà che condivideva in Sezo con i figli d'Asinari, con ogni cosa loro appartenente; e la parte di proprietà di Sobro e di Zeçerni, con la vigna di Recenzario con i servi e con le serve sue de iuale e con tutti i liberti suoi: li dono e li confermo in mano del priore: che l'abbia benedetta la parte di proprietà di donno Piziellu, quanto egli ne possedeva per tutto il territorio del regno, secondo quanto dicono le carte sue. E il complesso rustico di San Simeone de Vesala con</p>

(207)	(XII-XIII)	(254-257)	<p>Cerkis et benit assas pedras d'ariola de donna et collat su termen de domestia de Comida et collat a funtana de Maganse, et benit a ariolas de Campu totue via de Tune et clompet a nuraki pikinnu et levat sa via vetere assu castru de muru de Comida et falat assa cinniga ulpina de mata de Gausari et ferit assa iaca dessu padru de Guppurriu et falat totue deretu flumen a binias de muru et falat assa funtana priva d'Orruinas et falat flumen et afliscatsi in ipsa cinniga de figos de Miliana; et dessu saltu d'Oiastru parçone cantu aviat, gasi illi lla confirmo. Et confirmolli ego iudice Petrus d'Arboree a icustu monasteriu toto sa parçone de donna Tococele et dessas terras d'afiu, ki derat pro armari sa clesia et issu monumentu suo. Si llis barigat kimbe annus de fagere custu serbizu, frates suos, a ki llas derat, torrent sas terras a clesia. Et confirmolli sa domo d'Erriora cun onnia cantu aet cun terras, cun binias, cun serbos et ankillas et cun onnia masone. Et confirmolli sa domo de sancta Barbara de Turre cun onnia cantu aet, cun terras, cun binias cun serbos et ankillas.</p>	<p>lo stralcio del salto de Vesala che lo circonda dal nuraghe di Vesala e giunge a nuraghe picinnu e giunge a masoniu de Causare e giunge a masoniu de Serra di Tramazza e cala alle mura de Mambari e si ricongiunge col nuraghe di Vesala. E il complesso rustico di San Pietro di Milis picinnu con tutto quanto vi possedeva donna Tococele, che fu regina, moglie del giudice Comida de Salanis che rinnovò la chiesa donandovi tutta la villa di Milis picinnu che fu sua privata, senza che ne avesse parte né libero né servo altrui, con terre e vigne e servi e serve e liberti; e il salto che si stralcia dalla cinniga [giuncheto] de figos de Milianu e giunge al grisaione [siepe confinaria] della pietraia posta sotto su monumentu de sas tesones [sepolcro sito nei pressi in cui si tendono le reti per l'uccellazione],e giunge al masso della croce di Ena [fonte] de Cerkis e giunge alle pietre di ariola [aia] de donna e sale lungo il confine del complesso rurale di Comida e sale alla fonte di Maganse e giunge alle ariolas [aie] de Campu lungo la via di Tune e arriva a nuraki pikinnu e prende per la via antica in direzione del sasso de muru de Comida e discende alla cinniga [giuncheto] ulpina di mata de Gausari e giunge alla iaca [cancello rustico] del prato di Guppurriu e cala lung'h'esso in direzione del fiume alle vigne di muru e discende alla fonte priva d'Orruinas e discende il fiume e si ricongiunge con la cinniga [giuncheto] de figos de Miliana. E del salto d'Oiastru, la parte di proprietà che deteneva in tal modo gliela confermo. E gli confermo, io giudice Pietro d'Arborea, a questo monastero tutta la parte della proprietà di donna Tococele e le terre con cui ella s'era affiliata al monastero e che ella aveva donato per dotare patrimonialmente la chiesa e perché si costruisse la propria tomba. Se lasceranno trascorrere cinque anni prima di aver compiuto questo servizio, i suoi confratelli, a cui ella le aveva donate, le restituiscano alla chiesa. E gli confermo il complesso rustico di Riòla con tutto ciò che vi è pertinente: con le terre, con le vigne, con i servi e le serve, e con tutto il bestiame. E gli confermo il complesso rustico di Santa Barbara de Turre con tutto ciò che vi è pertinente, con le terre, con le vigne, con i servi e le serve.</p>
Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
1	XII-XIII	58-67	<p>Condace Sancte Marie de Monarcanto. Iudex Constantini. In nomine Dei patris et filii et spiritu sancti. Amen. Ego iudice Gostantine de Arborea [...] simul cun uxore mea donna Anna secundum consilium archiepiscopi mei Homodei per remedium anime mee et pro remissione omnium peccatorum meorum et pro salute filiorum meorum compono dispono assigno et facio istud condace et istud cenobium ad honorem individue Trinitatis et intemerate virginis Dei genitricis Marie et omni ambiguitate remota constituo ad degendos inibi servos Dei sub regulari tramite sanctissimi ac reverendi patris Benedicti, qui serviant Deo omnipotenti die ac nocte quamdiu hec duraverit vita. Nunc autem cognitum sit omnibus tam fratribus meis quam cunctis affinibus, consentiente et collaudante prelibato archiepiscopo meo Homodei, quod ego omnino trado hoc monasterium sub ditione et iure et potestate et regimine et disciplina abbatis sancti Zenonis episcopus sub tali conditionem ut abbati sancti Zenonis omni tempore mittant in hoc monasterio de suis monachis qui regant illud et ordinent et lavorent et edificent et plantent ad honorem Dei et sancte Marie et sancti Benedicti et sancti Zenonis et per</p>	<p>Condace Sancte Marie de Monarcanto. Iudex Constantini. In nomine Dei Patris et Filii et Spiritu Sancti. Amen. Io giudice Costantino d'Arborea [...] insieme con mia moglie donna Anna secondo il consiglio dell'arcivescovo mio Homodeo per la salvezza dell'anima mia e per la remissione di tutti i miei peccati e per la salvezza dei figli miei, redigo, dispongo, appongo il sigillo e costituisco questo condaghe e questo cenobio ad onore della indivisibile Trinità e della purissima vergine Maria madre di Dio, in tutta chiarezza e senza che sussista alcun dubbio, dispongo che ivi risiedano i servi di Dio sotto la regola del santissimo e reverendo padre Benedetto, che servano Dio onnipotente giorno e notte per quanto durerà il secolo. Ora dunque sia noto a tutti tanto ai miei fratelli quanto a tutti i miei affini, che, col consenso e l'approvazione del summenzionato arcivescovo mio Omodeo, io rimetto completamente questo monastero sotto l'autorità, la giurisdizione, la potestà, il governo e la disciplina dell'abate di San Zeno vescovo,</p>

(1)	(XII-XIII)	(58-67)	<p>manus illorum ordinetur prepositus, quem ipsi eligent, cum voluntate et approbatione successorum meorum, desisto atque condono:</p> <p>a Domo Sancte Victorie de Montesanto cum omnia cantu aet: et terras et binias et saltus d'Orrodolazu et Oruni in quo si pesat daa ssa iaca d'Orrodolazu et collat a nurache d'Orisezo et molliat a petra de niu de corbu e benit assu erriu de petra de cavallu et benit assu monticlu de Utur d'Arsai et benit assu castru dessu cannison e benit assu castru de monticlu de piscobu, cun homines et masones d'omnia sinnu, de grussu et minudu. Et dolli asoltura pro custu saltu ki si llu arregant et castigent omnia temporale et pro glande et pro pastu in perpetuum in co fudi usu et est oe die de castigaresi saltu de regnu.</p> <p>b Domu de sancto Augustinu de Augustis cum om nia cantu aet: et terras et binias et saltos de Gastalbennor in quo si ferit a pari cun sa semida de Diguui e cun semida de Onna, et segatsi de pare cun Zinzau, in quo girat termen et sinnas suas de tottu su saltu, et homines et masones d'omnia sinnu et de grussu et minudu. Et dolli asoltura ki si llu arregant et castigent omnia temporale et pro glande et pro pastu in perpetuum in co fudi usu et est oe a die de castigaresi saltu de regnu.</p> <p>c Domo de sancto Petru de Vidoni cun omnia cantu aet: et terras et binias, et saltu d'Ollimor in quo llu girat sinnas daa iaca de Collectorio directu a Gilispuri derettu a castru de Viola Moiu, deretu a castru de Velio, e moliat a montiglu de biscobu e molliat derettu a margine de sancta Victoria e molliat a castru de Stria e molliat a petra dessu cipiri derettu a castru de Ulguni derettu a erriu de Oladoriu, derettu a margine de Vicendu, derettu a iscalas de Ianni, derettu a aidu de Pradu de Nugedu, cun serbos cum ankillas et cun masones d'omnia sinnu, de grussu et minudu. Et dolli asoltura ki si llu arregant et castigent omnia temporale et pro glande et pro pastu in perpetuum in co fudi usu et est oe a die de castigaresi saltu de regnu.</p> <p>d Et domo sancte Marie de Boele cun omnia cantu aet, partindo pares cun su regnu: et terras et binias et domesticas cantas ivi aviat, e issu saltu d'Ilo, partindollu ladus a pare cun clesia, cum serbos et cun anchillas et cun masones d'omnia sinnu et de grussu et minudu. Et dolli asoltura ki si llu arregant et castigent omnia temporale et pro glande et pro pastu et pro laore in perpetuum in co fudi usu et est oe a die de castigaresi saltu de regnu.</p> <p>e E domo sancti Serigi de Suei cun omnia cantu aet: cun terras, cun binias, cun servos, cun ankillas e cun masones e cun sa parzone cantu aviat Tericco de Scopedu, de serbos, de ankillas et de paules e de Puzus striliges: apatsinde prode usque in fine seculi.</p> <p>f E domo de sancta Victoria de Serla cun omnia cantu aet: cun terras, cun binias, cun serbos et ankillas e cun totta sa parzone ki fuit de donnu Piziellu de Sezo in co narrant cartas suas.</p> <p>g E domo sancto Iorgi de Calcaria cun omnia cantu aet: et terras et binias et serbos et anchillas et masones de omnia sinnu. E dolli su saltu meo peguiare de Serra de Castula in quo si segat daa saltu de Mambari et collat tuttas pus flumen de Ilbai et ergets in sa scala de su fruscu ue partent de pari cun saltu de Sancte Eru, e benit a petra de Scudu et falat a su bau d'Ursiarsida e falat totue pos flumen de Cannavaria e falat a bau de Sinias u'est sa figu alba et cue s'aflicat cun Manbari. E dolli sa parzone ki fuit de do nnu Piziellu de Sezo, ki poserat isse a Sanctu Iorgi de Calcaria cando la fegerat a nnovu, cun issa segadura de su saltu d'Aidugocippu in co llu ingirat a iaga de Drogodori de Pau, e benit a ariola de Titiriu et benit a funtana de gerucu, et segatsi de pare cun su saltu de Mariane d'Orruu, et giratsi a iscla de kerbu et falat post flumen a nurake d'Olixandru, et fliscatsi in Aidugocipu; et issa domestica de Cobulas et sa parzone c'a viat in Sezo, cum fios d'Asinari cun omnia causa</p>	<p>con tale condizione che gli abbati di San Zeno sempre mandino a questo monastero dei monaci loro che lo reggano e lo organizzino, e lavorino ed edificchino ed impiantino coltivazioni ad onore di Dio e di Santa Maria e di San Benedetto e di San Zeno e che per mano loro sia ordinato un sovrintendente, che essi stessi eleggano, con volontà e approvazione dei miei successori, e che concedo in dono, rinunziandovi:</p> <p>a Il complesso rustico di Santa Vittoria di Montesanto con tutto ciò che vi pertiene: terre e vigne e i salti d'Orrodolazu e di Oruni secondo l'andamento del confine che si innalza dalla iaca [cancello rustico] d'Orrodolazu e sale a nuraghe di Orisezo e gira a petra de niu de corbu [roccia del nido del corvo] e viene al fiume di petra de cavallu e giunge al colle di Utur d'Arsai e viene al nuraghe del canneto palustre (cannison e) e giunge al sasso del colle de piscobu [vescovo], con i servi e il bestiame d'ogni taglia, grossa e piccola. E do loro licenza, relativamente a questo salto, di reggerlo e prenderne cura (sfruttandolo) perpetuamente a loro vantaggio, in ogni stagione, relativamente sia alla produzione ghiandifera sia al pascolo, come è stato uso ed è tuttora di prendersi cura a proprio vantaggio di un salto del demanio.</p> <p>b Il complesso rustico di Sant'Agostino di Austis con tutto ciò che vi pertiene: terre e vigne e i salti di Gastalbennor secondo l'andamento del confine così come esso va a congiungersi col confine del podere di Diguui e con il podere di Onna, e si ritaglia nella sua superficie stralcandosi dal territorio di Zinzau e dunque confinando con esso secondo l'andamento del confine, e delle marche confinarie d'esso, di tutto il detto salto; e servi e bestiame d'ogni taglia sia grossa che piccola. E do loro licenza, relativamente a questo salto, di reggerlo e prenderne cura sfruttandolo perpetuamente a loro vantaggio, in ogni stagione, relativamente sia alla produzione ghiandifera sia al pascolo, come è stato uso ed è tuttora di prendersi cura a proprio vantaggio di un salto del demanio.</p> <p>c Il complesso rustico di San Pietro di Bidoni con tutto ciò che vi è pertinente: terre e vigne, e il salto d'Ollimor secondo l'andamento del confine, e delle marche confinarie d'esso: dalla iaca [cancello rustico] di Collectorio in direzione di Gilispuri in direzione del nuraghe di Viola Moiu, in direzione del sasso di Velio, e il confine volta verso il colle de biscobu [vescovo] e volta in direzione del bordo montano di Santa Vittoria e volta verso il sasso di Stria e volta verso petra dessu cipiri [rosmarino] in direzione del sasso di Ulguni, in direzione del rio di Oladoriu, in direzione del bordo montano di Vicendu, in direzione del pendio de Ianni, in direzione del passaggio che immette a Pradu de Nugedu, con i servi e con le serve, e col bestiame d'ogni taglia, sia grossa che piccola. E do loro licenza, relativamente a questo salto, di reggerlo e prenderne cura sfruttandolo perpetuamente a loro vantaggio, in ogni stagione, relativamente sia alla produzione ghiandifera sia al pascolo, come è stato uso ed è tuttora di prendersi cura a proprio vantaggio di un salto del demanio.</p> <p>d E il complesso rustico di Santa Maria de Boele con tutto ciò che vi pertiene, spartendolo in due metà uguali con il demanio: terre e vigne e case rurali quante ve ne erano pertinenti, il salto d'Ilo, spartendolo a metà con le proprietà della chiesa,</p>
-----	------------	---------	--	---

(1)	(XII-XIII)	(58-67)	<p>issoro; e issa parzone de Sobro e de Çeçerni, cun issa vinya de Rezençario cun servos, cun ankillas suas de iuvale et cun omnia libertatos suos: poniollos et afirmolos in manu de su priore: ki l'apat benedicta sa parzone de donno Piziellu cantu aviat per totu logu, in co narrant cartas suas.</p> <p>h E domo sancti Symeonis de Vesala cun segatura dessoru saltu de Vesala ki ll'est in giru dave su nuraki de Vesala e benit a nuraki picinnu e benit a masoniu de Causare e benit a masoniu de Serra de Tramaza e calat a sa mura de Mambari e afliscatsi in issu nuraki de Vesala.</p> <p>i E domo de Sanctu Petru de Miili picinnu cun omnia cantu aviat donna Toccoele, ki fuit donna de logu, muiere de iudige Comida de Salanis ce fegit issa sa clesia illa a nou ponendove tota sa villa de Miili picinnu ki fuit sua peguiare, sene avere parte nen liberu nen serbu aienu, cun terras et binias et servos et ancillas et libertados; et saltu</p> <p>ki si segat dave sa cinniga de figos de Milianu et benit assu grisaione de sa cotina suta su monumentu de sas tesonias et benit assa petra de sa gruge d'ena de Cerkis et benit assas petras d'ariola de donna et collat su termen de domestia de Comida et collat a funtana de Maganse et benit a ariolas de Campu totue via de Tune et clompet a nuraki pikinnu et levat sa via vetera assu castru de muru de Comida et falat assa cinniga ulpina de mata de Gausari et ferit a sa iaca dessoru pratu de Guppurriu et falat totue deretu flumen a binias de muru et falat assa funtana priva d'Orruinas et falat flumen et afliscassi in ipsa cinniga de figos de Miliana. Et de su saltu d'Oiastru parzone cantu aviat, gasi illi lla confirmo. Et confirmolli ego iudice Petrus d'Arboree a icustu monasteriu toto sa parzone de donna Toccoele et dessasterras d'affiu ki derat pro armari sa clesia et issu monumentu suo. Si llis barigat kimbe annus de fagere custu serbizu, frates suos, a ki llas derat, torrent sas terras a clesia.</p> <p>l Et confirmolli sa domo de Sancta Corona d'Errivora cun omnia cantu aet: cun terras, cun binias, cun servos et ankillas et cun omnia masone.</p> <p>m Et confirmolli sa domo de Sancta Barbara de Turre cun omnia cantu aet, cun terras, cun binias, cun servos et ancillas.</p>	<p>con i servi e con le serve, e col bestiame d'ogni taglia, sia grossa che piccola. E do loro licenza, relativamente a questo salto, di reggerlo e prenderne cura sfruttandolo perpetuamente a loro vantaggio, in ogni stagione, relativamente sia alla produzione ghiandifera sia al pascolo, come è stato uso ed è tuttora di prendersi cura a proprio vantaggio di un salto del demanio.</p> <p>e E il complesso rustico di San Sergio di Suei con tutto ciò che vi è pertinente: con terre, con vigne, con servi, con serve e con la quota che ivi possedeva Tericco de Scopedu, di servi, di serve e di paludi e di Puzus striliges: ne abbia beneficio in perpetuo.</p> <p>f E il complesso rustico di Santa Vittoria de Serla con tutto ciò che vi è pertinente: con terre, con vigne, con servi e con serve e con tutta la parte di proprietà che fu di donno Piziellu de Sezo secondo quanto dicono le sue carte.</p> <p>g E il complesso rustico di San Giorgio di Calcaria con tutto ciò che vi è pertinente: con terre, con vigne, con servi e con serve e bestiame di ogni taglia. E gli do il salto mio privato di Serra de Castula come si ritaglia dal salto di Mambari; e il confine sale lungo il fiume di Ilbai, sull'altra riva, e s'innalza per il pendio de su fruscu [pungitopo], dove il confine divide il salto di San Vero, e il confine giunge a petra de Scudu e cala al guado d'Ursiarsida e cala lungo il fiume di Cannavaria, sull'altra riva, e cala al guado di Sinias là dov'è sa figu alba [fico bianco] e li si ricongiunge con Mambari. E gli dono la parte di proprietà che fu di donno Piziellu de Sezo, che questi aveva donato a San Giorgio di Calcaria quando ne rinnovò la chiesa, con lo stralcio territoriale del salto d'Aidugocippu secondo l'andamento del confine che così ad esso gira intorno: a iaga [cancello rustico] di Drogodori de Pau, e giunge all'aia di Titiriu e giunge a funtana de kercu [fonte della quercia], e si ritaglia nella sua superficie stralciandosi da salto di Mariane d'Orruu e dunque confinando con esso secondo l'andamento del confine, e si volge all'iscla [valle acquosa e fertile] de kerbu [cervo] e cala al di là del fiume al nuraghe d'Olixandru, e si ricongiunge ad Aidugocipu; e la casa rurale di Cobulas e la parte di proprietà che condivideva in Sezo con i figli d'Asinari, con ogni cosa loro appartenente; e la parte di proprietà di Sobro e di Zezemi, con la vigna di Rezençario con i servi e con le serve sue de iuvale e con tutti i liberti suoi: li dono e li confermo in mano del priore: che l'abbia benedetta la parte di proprietà di donno Piziellu, quanto egli ne possedeva per tutto il territorio del regno, secondo quanto dicono le carte sue.</p> <p>h E il complesso rustico di San Simeone de Vesala con lo stralcio del salto de Vesala che lo circonda dal nuraghe di Vesala e giunge a nuraghe picinnu e giunge a masoniu de Causare e giunge a masoniu de Serra di Tramazza e cala alle mura de Mambari e si ricongiunge col nuraghe di Vesala.</p> <p>i E il complesso rustico di San Pietro di Milis picinnu con tutto quanto vi possedeva donna Toccoele, che fu regina, moglie del giudice Comida de Salanis che rinnovò la chiesa donandovi tutta la villa di Milis picinnu che fu sua privata, senza che ne avesse parte né libero né servo altrui, con terre e vigne e servi e serve e liberti; e il salto che si stralcia dalla cinniga [giuncheto] de figos de Milianu e giunge al</p>
-----	------------	---------	---	---

(1)	(XII-XIII)	(58-67)		<p>grisaione [sieve confinaria] della pietraia posta sotto su monumentu de sas tesones [sepolcro sito nei pressi in cui si tendono le reti per l'uccellagione], e giunge al masso della croce di Ena [fonte] de Cerkis e giunge alle pietre di ariola [aia] de donna e sale lungo il confine del complesso rurale di Comida e sale alla fonte di Maganse e giunge alle ariolas [aie] de Campu lungo la via di Tune e arriva a nuraki pikinnu e prende per la via antica in direzione del sasso de muru de Comida e discende alla cinniga [giuncheto] ulpina di mata de Gausari e giunge alla iaca [cancello rustico] del prato di Guppurriu e cala lungh'esso in direzione del fiume alle vigne di muru e discende alla fonte priva d'Orruinas e discende il fiume e si ricongiunge con la cinniga [giuncheto] de figos de Miliana. E del salto d'Oiastru, la parte di proprietà che deteneva in tal modo gliela confermo. E gli confermo, io giudice Pietro d'Arborea, a questo monastero tutta la parte della proprietà di donna Tocoele e le terre con cui ella s'era affiliata al monastero e che ella aveva donato per dotare patrimonialmente la chiesa e perché si costruisse la propria tomba. Se lasceranno trascorrere cinque anni prima di aver compiuto questo servizio, i suoi confratelli, a cui ella le aveva donate, le restituiscano alla chiesa.</p> <p>l E gli confermo il complesso rustico di Santa Corona di Riòla con tutto ciò che vi è pertinente: con le terre, con le vigne, con i servi e le serve, e con tutto il bestiame.</p> <p>m E gli confermo il complesso rustico di Santa Barbara de Turre con tutto ciò che vi è pertinente, con le terre, con le vigne, con i servi e le serve.</p>
Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
88	1110-1130	142-143	<p>In nomine Domini. Amen. Ego donnu Costantine rege et muliere mia donna Anna et fiiu meum donnu Comida de Gilciver. Et ego tramudu cun monagu Petru de Bonarcadu. Dedimi a mimi ·IIII· serbos: ad Barbara Lisicen et ·III· fijos suos, et ego dolli pro-ssos a Maria Tufuti et fijos suos a sanctu Petru de Bidonii, ki fuit ankillia mea de Campeda. Testes: donnu Comida, fiiu meu, curadore de Gilcivere et Comida de Lacon et Petru de Sivi et Comida de Sogos et Mariane de Uta et Comida Norio et Troodori Cacau et Petru de Matrona et Mariane de Barca et Petru de Campeda, Furadu Lisione mandadore de rengnu, Petru Orruii, Iorgi Usay, Torbini Çurio mandadore de Bidoni. Et si quis ista carta audire eam voluerit et nostra ordinatione confortaverit habeat benedictione de Deus et de sancta Maria et de sanctu Petru de Bidoni. Et si quis ista carta destruere eam voluerit aut iudice aut curatore sive mandatore, habeat maledictione de Deus et de sancta Maria et de XII apostolos et de XVI prophetas et de XXIIIor seniores et de CCCXVIII patres sanctos et mansionem suam siat in inferno. Amen. Fiat, fiat.</p>	<p>In nomine Domini. Amen. Io donno Costantino re e mia moglie donna Anna e mio figlio donno Comita di Ghilziber. Ed io faccio una permuta con il monaco Pietro di Bonarcado. Egli diede a me quattro servi: Barbara Lisicen e tre figli suoi, ed io do a lui, in cambio di questi, Maria Tufuti, che era serva mia a Campeda, e i suoi figli a San Pietro di Bidoni. Testimoni: donno Comita, figlio mio, curatore di Ghilziber e Comita de Lacon e Pietro de Sivi e Comita de Sogos e Mariano de Uta e Comita Norio e Torchitorio Cacau e Pietro de Matrona e Mariano de Barca e Pietro de Campeda, Furadu Lisione, procuratore del regno, Pietro Orruii, Giorgio Usay, Torbeno Zurio, procuratore di Bidoni. E chi vorrà ubbidire a questa disposizione e darà forza a quanto noi abbiamo ordinato sia benedetto da Dio e da Santa Maria e da San Pietro di Bidoni. E chi vorrà disattendere questa disposizione o giudice o curatore o procuratore, sia maledetto da Dio e da Santa Maria e dai dodici apostoli e dai sedici profeti e dai ventiquattro seniori e dai trecentodiciotto santi padri e la sua dimora sia all'inferno. Amen. Fiat, fiat.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
131	1110-1130	176-179	<p>Costantinus Iudex In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen et in gratia de Deo et de sancta Maria.</p> <p>Ego iudice Gostantine de Lacon faço custu condage pro homines de Bonarcatu. Quando andei a Bonarcatu, acateillos sos homines totos sena acabidu kena serbire force pagu. Parsitiminde male et posillos a iurare a servire a iuale ·III· dies in setimana: et issos apiaresos et issos agasones et canarios cantu aent fagere in cita de domo serviant a clesia omnia lunis in omnia opus quantu aent fagere sos ateros colivertos. Costantine Stapu quando okisit s'omine in sancte Eru venit ad Bonarcatu et fegit sibi domum et plantavit vinea. Narruntiminde ca fuit benidu, pregonteillu: «voles torrare a sancte Eru?». Et naredimi ipse: «servu volo essere a sancta Maria de Bonarcatu, et ego et fijos meos». Et ego posillu a iurare de servire a iuale et ipse et fijos suos a clesia: ad Orçoco et a Comida et a Iohanni, co et ipsos ateros servos. Et mulieres moiant et cogant et purgent et sabunent et filent et tessant et, in tempus de mersare, mersent omnia lunis, sas ki non ant aere genezu donnigu. Custu fegi ego iudice Gostantine in collatura ki fegi a silva de Cercetu, sendo ibi mecum omnia frate meum. Et non fuit tale homine ki 'nde pro·llos naredi: «custos homines meos sunt», borce narandomi totos «bostros sunt de regnum». Et ego, ca iskivi bene ca furunt meos, poniollos ut serviant a sancta Maria de Bonarcatu et ipsos et fijos suos et nepotes nepotorum suorum usque in sempiternum. Et issu ki si 'nd'a bolere levare dava su servitiu de sancta Maria de Bonarcatu dentillis disciplina issoro priore ki at essere. Et torrent a servitiu de clesia ad ue los delego ego iudice Gostantine qui faço custa abbadia. Et non appat ausum nullum hominem non iudice et non pauperum a tollerende custos homines dave servitiu de sancta Maria de Bonarcatu. Ive serviant usque in sempiternum et siant in manu de Deo et de iudice de logu et de monagos ki ant servire ad sancta Maria de Bonarcatu. N'a ateru serviçu de logu non si levent non per curadore et non per maiore de scolca pro nulla presse d'opus de logu. Semper siant a voluntate dessor monagos, a ki llos delegai et serviantillis in fide bona. Et dollis assos monagos asoltura de pegos ki ant occidere servos dessor monagos in silva de Kerketu au a digitu au a casside aut a cavallu. Non appat ausu non curadore et non maiore de canes et non canariu et non kerkitore et non mandatore de regnum a tollerellis non peza, non pelles, non d'iverru et non de veranu: force assos monagos si dent a sempiternum. Et ki at conforzare ista arminantia qui arminavi ego iudice Gostantine et dixerit quia bene est habeat benedictione de Deo et de sancta Maria virgo et de omnes sanctos et sanctas Dei. Amen. Et qui aet punnare et dicere aet et sterminare ca non siat, siat ille exterminatu de magine sua in isto seculo et post morte sua non appat paradisu et appat parçone cun Herode et cun Iuda traditore et cun diabolum in infernum inferiore. Amen. Amen. Fiat, fiat.</p>	<p>Costantinus Iudex In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen et in gratia de Deo et de Sancta Maria.</p> <p>Io giudice Costantino de Lacon redigo questo condaghe riguardo agli uomini di Bonarcado. Quando andai a Bonarcado, trovai che tutti quanti gli uomini non stavano sottoposti ad alcun ordine organizzativo e che non prestavano alcun servizio se non in minima parte. Mi parve cosa non giusta e imposi loro di giurare che essi avrebbero servito a iuale quattro giorni alla settimana: e gli apicultori e i guardiani di cavalli e i custodi dei cani prestassero alla chiesa il medesimo servizio che dovevano prestare presso il personale di servizio della casa giudiciale ogni lunedì, in ogni necessità di prestazione lavorativa e nella stessa misura degli altri colliberti. Costantino Stapu dopo aver commesso omicidio presso San Vero venne a Bonarcado e si costruì una casa e impiantò una vigna. Mi informarono del suo arrivo, gli domandai: «Vuoi tornare a San Vero?». Ed egli mi rispose: «Voglio essere servo presso Santa Maria di Bonarcado, ed io ed i miei figli». Ed io lo feci giurare che avrebbe servito a iuale e lui e i suoi figli presso la chiesa: Orzoco e Comita e Giovanni, come gli altri servi. E le donne, quelle che siano libere da prestazione obbligatoria dovuta allo Stato, macinino il grano e cuociano e purghino il grano e facciano il bucato e filino e tessano e, nella stagione della mietitura, mietano ogni lunedì. Tutto ciò feci io giudice Costantino quando allorché mi recai presso la selva di Cherchedu, accompagnato da tutti i miei fratelli. E non vi fu chi mi dicesse, riguardo a questi servi: «Questi servi sono miei», che anzi tutti affermavano «sono vostri del regno (sono sottoposti al giudice in quanto servi del fisco)». Ed io, che sapevo bene che erano miei, impongo loro di servire a Santa Maria di Bonarcado e loro e i loro figli e i nipoti dei loro nipoti in perpetuo. E colui che volesse lasciare il servizio dovuto a Santa Maria di Bonarcado, sia sottoposto alla disciplina del priore che vi sarà di volta in volta. E termino al servizio della chiesa al quale li indirizzo io giudice Costantino che fondo questa abbadia. E nessuno abbia l'ardire né giudice né pauperu di sottrarre questi servi al servizio di Santa Maria di Bonarcado. Ivi servano in perpetuo e siano sottoposti a Dio, al sovrano del regno e ai monaci che serviranno presso Santa Maria di Bonarcado. Né siano assegnati ad altro servizio del regno né da parte dei curatori né dei capi di distretto per nessuna impellenza o necessità lavorativa del regno. Ma sempre siano sottoposti alla volontà dei monaci, ai quali li ho assegnati e servano loro in buona fede. E do inoltre ai monaci licenza di caccia rispetto alle bestie che i servi dei monaci stessi uccideranno nella selva di Cherchedu o a mano nuda o con la rete o a cavallo. E non abbia l'ardire né alcun curatore, né custode maggiore dei cani, né custode dei cani, né esattore delle imposte, né procuratore del regno di pretendere da loro né carne, né pelle, né d'inverno né d'estate: ma tutto sia invece dovuto ai monaci in perpetuo. E chi farà osservare questa ordinanza che ordinai io giudice Costantino e dirà che è bene sia benedetto da Dio e da Santa Maria vergine e da tutti i santi e le sante di Dio. Amen. E chi farà in modo e si adopererà perché questa ordinanza non sia applicata, sia questi distrutto nell'integrità della sua persona in questa vita, e dopo la morte non acquisti il paradiso e condivida la sorte di Erode e di Giuda traditore e con il diavolo nel più profondo dell'inferno. Amen, Amen. Fiat, fiat.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
148	1110-1130	196-199	<p>De Suei In nomine Domini. Amen. Ego monacu Ugo facio recordatione pro homines ki acatei levados dava sanctum Serige de Suei. Narruntiminde prolos ca 'nde llos aviat levatos Mariane Correli et frates suos. Nareinde ad iudice Costantine et isse naraitimi pro tenne corona. Tenni corona in Gilarce in sanctu Paraminu, ubi fuit totu logu et issu archiepiscopu, cun Mariane Correli et vinkillu dave testimonios ki 'nde iskiat bene ca non ibi aviat bias Mariane ne frates suos. Et kertait cullu iudice ca llos cuavat sos servos de clesia de regnum. Et furunt ipsos homines decem et octo inter intreos et latus et pedes, inter barones et mulieres, inter maiores et zaracos: Orikesu Campana et fijos suos et Picinnu Campana et fijos suos et Cassia, sa sorre, cun fijos suos et latus de Petru Campana et Maria Campana cun fijos suos, Miale Mancosu et fijos suos, Janne Çunku et fijos suos; Torbini Coco et fijos suos. Et sunt testimonios: primus Deus et sancta Maria et sanctu Serigi et donnu Gostantine de Zori et issu archiepiscopum et Mariane d'Orruvu k'ie fuit curatore de Gilciver cum totu locum, ki andavant cum iudice. Et ki aet confortare ista arminantia, qui arminavi ego monacu Ugo, sendo priore in s'abbatia ki armait iudice Costantine et frates suos, et dicere aet quia bene est, habeant benedictione de Deus omnipotens. Et qui at pugnare ad isterminare et dicere aet quod non sit, siat ille exterminatu de magine sua in istu seculum et de via de paradisu. Et apat anathema de XII apostoli et de XVI prophetas et de XXIII seniores et de CCCXVIII patres sanctos; et apat parzone cum Herode et cun Iudas traditore et cun diabolus in infernum. Amen, Amen. Fiat, fiat.</p>	<p>Di Suei In nomine Domini. Amen. Io monaco Ugo registro memoria riguardo ai servi che trovai sottratti dal servizio di San Sergio di Suei. Mi riferirono riguardo a loro che li aveva sottratti Mariano Correli e i suoi fratelli. Lo riferii al giudice Costantino ed egli mi disse di appellarmi in giudizio. Mi appellai in giudizio a Ghilarza a San Palmerio, dove era riunito il consiglio giudicale e l'arcivescovo, contro Mariano Correli e lo vinsi in giudizio producendo testimonii che sapevano bene che né costui né i suoi fratelli avevano diritto al riguardo. E il giudice oppose loro in giudizio che egli teneva nascosti i servi della chiesa già del fisco (e soggetti alla giurisdizione di esso). E detti servi erano diciotto fra quelli di proprietà intera, o posseduti per una metà o per un quarto, fra uomini e donne, fra adulti e ragazzi: Orikesu Campana e i suoi figli e Picinnu Campana e i suoi figli e Cassia, sua sorella, con i suoi figli e metà della proprietà di Pietro Campana e Maria Campana con i suoi figli, Michele Mancosu e i suoi figli, Gianni Zunku e i suoi figli; Torbeno Coco e i suoi figli. E sono testimonii: Dio in primo luogo e Santa Maria e San Sergio e donno Costantino de Zori e l'arcivescovo e Mariano d'Orruvu che era curatore di Ghilziber con tutto il consiglio giudicale, che accompagnava il giudice. E chi darà forza a questa ordinanza, che ordinarai io monaco Ugo, essendo priore nell'abbazia che fu costituita dal giudice Costantino e dai suoi fratelli, e dirà che è bene, abbia benedizione da Dio onnipotente. E chi tenterà di vanificarla dicendo che non venga applicata, sia questi distrutto nella sua integrità fisica in questa vita e stornato dalla via del paradiso. Ed abbia anatema dai dodici apostoli e dai sedici profeti e dai ventiquattro seniori e dai trecentodiciotto padri santi; ed abbia sorte con Erode e con Giuda traditore e col diavolo all'inferno. Amen, Amen. Fiat, fiat.</p>
115	1120-1130 ca.	164-165	<p>In nomine Domini. Amen. Ego iudice Orçoco de Çori potestando logu d' Arboree faço recordatione pro fijos de Jorgi Longu: ki siant serbos de sancta Corona totes tres: Eiçu et Mariane et Petru. Et non apat ausu nen comiadu, non iudice de post me et non donnigellos et non armentariu et non mandadore a levarindellos de servizu de sancta Corona. Et siant in manu de sacerdote ki at serbire in templu de sancta Corona, ipsos et fijos ipsoro et nepotes et nepotes neborodorum suorum usque in sempiternum. Amen. Et sunt testes: primus Deus et sancta Maria mater domini et sancta Corona ad ube llos ponio et donna Fiorença regina et Gunnari de Bauladu nebode meu, ki mi fuit armentariu in Gipacipirio, sendo mandadore Melleos Cugurra et prebiteru Terico Arrasca preidaru de sancta Corona.</p>	<p>In nomine Domini. Amen. Io giudice Orzoco de Zori reggendo il regno d'Arborea registro memoria riguardo ai figli di Giorgio Longu: che siano servi di Santa Corona tutti e tre: Eizu e Mariano e Pietro. E non osi né abbia licenza né giudice che mi succederà, né donnicello, né amministratore, né procuratore di sottrarli al servizio di Santa Corona. E siano in potestà del sacerdote che servirà nel tempio di Santa Corona, essi e i loro figli e i nipoti e i nipoti dei loro nipoti in perpetuo. Amen. E sono testimonii: Dio in primo luogo e Santa Maria madre del Signore e Santa Corona dove li pongo a servire, e donna Fiorenza regina e Gonario de Bauladu mio nipote, che era mio amministratore presso Gipacipirio, essendo procuratore Melleos Cugurra e prete Terico Arrasca prete di Santa Corona.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
132	1131-1146	178-181	<p>In nomine Domini. Amen. Ego Petru kerigu priore de Bonarcatu cun s'armentariu meu previderu Calafrede scribemus ista recordantia. Gavini Formiga et Bera de Porta furunt coiuvados in pare et positinkellos a servos ad sancta Maria iudice Constantini quando fegit s'abbadia. Servindo bene ambos, maridu et muiere, a clesia, fegerunt ·VII· fijos: Petru de Porta et Zipari et Torbini et Ioanni et Maria et Margarita et Saina. Servindo bene a clesia custos cun parentes ipsoro, murrunt sos parentes; steterunt totos ·VII· fijos, servindo ue los poniamus. Fegerunt cunsiiu cun Saina Tussia, cia ipsoro, buiaria dessu regnu de iudice Constantini et postea de iudice Comita. Fegerunt sibi carta de liberos et bullarunt cun bullatoriu de iudice Comita. Regendosilla custa carta a cua, si girarunt de servire. Bolbillos ego impressare in s'opus et narruntimi «liberos sumus et ave stara non ti servimus». Andainke ego a iudice Comita et torreindelli verbu: «mandet pro·llos iudice»; et andaruntinke totos septe frates ad Nurageniellu. Certei cu·llos in corona de iudice: «custos fijos de Gavini Formiga, ki posit iuige Gostantine, patre vostru, a clesia, progiteu non mi servint?». Torraruntimi ipsos verbum: «nos liberos sumus et carta nostra nos amus». Iudigedi iuige de batuere carta et beridade daunde furunt liberos custos. Batuserunt carta bullata cun bullatoriu de iudice Comita, ki aviant armada a iscusi suo. Vidit iuige custa carta et connoscit ca ll'aviant facta a fura sua. Strixit corona, et bennit sa buiaria et bingitilla sara, ad ipsa et ad ipsos. Ad ipsa volvitilla occidere in corona et assos frates iscodoglare et afurcare. Sendo sos ferros cagentes et issas furcas pesadas, bennit donna Anna, sa mama, et isculpillos de no llos okier pro fide de sancta Maria de Bonarcatu. Et iudice narait in sa corona: «levadebos inke sos servos de sancta Maria». Et ego batusindellos ponendollos iudice a iurare d'esser servos de sancta Maria de Bonarcadu et ipsos et fijos issoro et nepotes nepotorum suorum quant'aet esser ipsa generatione. Testimonios: Petru de Lacon curadore maiore, Petru de Lacon de lana curadore de Valenza, Costantini d'Orruvu Forte a pilu curadore de Migil, Orçoco de Urgu curadore de Usellos, Petru de Sivi curadore de Gilciver, Puriose curadore de Frotoriane et Gunnare d'Orruvu Dentes curadore de Bunurçuli et totu logu. Testes.</p>	<p>In nomine Domini. Amen. Io Pietro chierico priore di Bonarcado insieme con il mio amministratore prete Calafredo registriamo questa memoria. Gavino Formiga e Vera de Porta erano sposati fra loro e il giudice Costantino li aveva donati quali servi a Santa Maria quando fondò l'abbazia. Durante il loro servizio che entrambi, marito e moglie, prestavano alla chiesa, fecero sette figli: Pietro de Porta e Zipari e Torbeno e Giovanni e Maria e Margarita e Sabina. Questi figli prestavano di buon grado il loro servizio alla chiesa insieme con i loro genitori, finché questi ultimi giunsero alla loro morte; i sette figli restarono a servire così come avevamo loro imposto. Si consigliarono con Sabina Tussia, loro zia, buiaria [addetta ai sigilli] del regno del giudice Costantino e poi del giudice Comita. Si confezionarono un falso documento che attestava la loro libertà e lo bollarono col sigillo del giudice Comita. Tenendo con sé questa carta di nascosto, abbandonarono il servizio. Io li volli costringere al servizio ed essi mi dissero: «Siamo liberi e da questo momento in poi non ti serviamo». Andai dal giudice Comita e gli dissi: «Il giudice li convocò in giudizio»; e i sette fratelli tutti andarono a Nuraxinieddu. Mossi loro lite nell'assise del tribunale giudicale: «Questi figli di Gavino Formiga, che il giudice Costantino, vostro padre, donò alla chiesa, perché non prestano a me servizio?» ed essi ribatterono opponendo: «Noi siamo liberi ed abbiamo la nostra carta che lo attesta». Il giudice ordinò in giudizio che essi producessero la carta che attestasse la verità della loro libertà. Essi portarono la carta bollata col sigillo del giudice Comita, che essi avevano confezionato fraudolentemente e a sua insaputa. Il giudice guardò detta carta e si rese conto che essi l'avevano costruita con la frode e senza che lui ne sapesse alcunché. Il giudice riuni l'assise, e venne la buiaria e la vinse allora in giudizio, sia lei che loro (i sette fratelli). Quella la volle uccidere seduta stante e i fratelli sottoporre al tormento e quindi ucciderli per impiccagione. I ferri già erano roventi e le forche già innalzate, quando giunse donna Anna, la madre del giudice Comita, e scongiurò che essi non venissero uccisi in fede di Santa Maria di Bonarcado. E il giudice disse nell'assise: «Prendetevi i servi di Santa Maria». Ed io li presi e il giudice fece loro giurare d'esser servi di Santa Maria di Bonarcado e loro e i loro figli e i nipoti dei loro nipoti in perpetuo per quanto durasse la generazione. Testimoni: Pietro de Lacon curadore maggiore, Pietro de Lacon de Iana curadore di Valenza, Costantino d'Orruvu Forte a pilu, curadore di Milis, Orzoco de Urgu curadore di Usellus, Pietro de Sivi curadore di Ghilziber, Puriose curadore di Fordongianus e Gonario d'Orruvu Dentes curadore di Bunurzuli, e tutti i componenti del consiglio giudicale. Testimoni.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
133	1131-1146	182-185	<p>Comida Iudex In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Ego iudice Comida de Lacon facio recordatione. Sa die ki andei a Bonarcatu a ponneve su saltu de Petra pertusa a sancta Maria, sa die mi torredi verbu priore Boniçu pro sos fios de Gostantine Stapu, ki poserat patre meu iudice Gostantine ad sancta Maria ca «non mi servint bene et issu servizu ki llis poserat patre vostro pro fagere a clesia a llu lassant». Mandeì pro llos et benneruntimi totes tres frates fios de Gostantine Stapu: Orçoco et Comida et Iohanne. Bolbillos fustigare ca lassavnt s'opus de clesia ki llis poserat patre meu. Et basaruntimi llos et no llos fustigei. Et ego posillos ad iurare d'essere servos de iuale ad sancta Maria de Bonarcatu, ad ube los poserat patre meu, issos et mulieres issoro: Pascasia d'Abbas muiere d'Orçoco Stapu, et Luxuria de Castanias muliere de Comita Stapu. Et Iohanne frate issoro coiuvadu fuit cun Saina de Porta, ancilla intrega de clesia; appatsinde prode sancta Maria de Bonarcadu de ssos et de fios issoro et de nepotes neporum suorum quantu aet essere ipsa generatione usque in sempiternum. Et non appat ausu nullum hominem a ttollerendellos aligando de servitui de sancta Maria, ad ube los delegarat patre meu et ego: non iudices, non curatores, non servos meos, non armentarios et non mandatores de post sa domo de sancte Eru, daunde vennerant pross'homine ki ociserat Gostantine Stapu, patre issoro. Et sunt testimonios: primus Deus et sancta Maria et Gostantine d'Orruvu, fradile meu, curadore de Miili, Petru de Sivi curadore de Bonurçule, Orçoco de Urgu curadore de Usellos, Petru de Lana curadore de Valenza, Petru de Lacon curadore maiore. Custos furunt sa die mecu de co fegi custa carta in Bonarcatu. Si quis dixerit quia bene est quo ordinavi ego iudice Comita et narr'aet ca veritate est, habeat benedictione de deum patrem omnipotentem et de sancta Maria et de omnes sanctos et sanctas Dei. Amen, Amen, fiat, fiat. Et si quis dixerit quia male est et destruere ea voluerit fiat excommunicatu et maledictu de Deus et de sancta Maria et de omnes sanctos et sanctas Dei et appat anathema sicut Dathan et Abiron, qui deglutivit terra et appat parçone cun Iuda traditore et cun Herode et Pilatus et cun diabolus in infernum. Amen, Amen. Fiat, fiat.</p>	<p>Comida Iudex In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Io giudice Comida de Lacon registro questa memoria. Il giorno che andai a Bonarcado per donarvi il salto di Petra pertusa a Santa Maria, quel giorno il priore Bonizu mi espose lamentela nei confronti dei figli di Costantino Stapu, che mio padre giudice Costantino aveva donato a Santa Maria dicendo: «Non mi servono bene e il servizio che vostro padre impose loro di prestare alla chiesa lo trascurano». Li convocai in giudizio e vennero tutti e tre i fratelli figli di Costantino Stapu: Orzoco e Comita e Giovanni. Li vollì fustigare perché trascuravano il lavoro che dovevano prestare alla chiesa come aveva loro imposto mio padre. Ed essi mi baciarono e non li fustigai. Ed io li feci giurare d'essere servi de iuale presso Santa Maria di Bonarcado, a cui li aveva donati mio padre, essi e le loro mogli: Pascasia d'Abbas moglie d'Orzoco Stapu, e Lussurgia de Castanias moglie di Comita Stapu. E Giovanni loro fratello era sposato con Sabina de Porta, serva interamente della chiesa; ne abbia vantaggio e beneficio Santa Maria di Bonarcado di loro, dei loro figli e dei nipoti dei loro nipoti, quanto durerà la generazione in perpetuo. E nessuno abbia l'ardire di sottrarli mai dal servizio di Santa Maria, a cui li aveva assegnati mio padre ed io: né giudice, né curatore, né alcun servo mio, né amministratore, né procuratore presso la casa di San Vero, donde essi erano venuti a causa dell'omicidio commesso da Costantino Stapu, loro padre. E sono testimoni: Dio in primo luogo e Santa Maria e Costantino d'Orruvu, mio cugino, curatore di Milis, Pietro de Sivi curatore di Bonurzuli, Orzoco de Urgu curatore di Usellus, Pietro de Lana curatore di Valenza, Pietro de Lacon curatore maggiore. Costoro erano presso di me allorché redassi questa carta in Bonarcado. Chi dirà che è bene ciò che ordinai io giudice Comita e dirà che è verità, sia questi benedetto da Dio padre onnipotente e da Santa Maria e da tutti i santi e le sante di Dio. Amen, Amen. Fiat, fiat. E chi dirà che è male e vorrà distruggerla [questa ordinanza] sia questi scomunicato e maledetto da Dio e da Santa Maria e da tutti i santi e le sante di Dio e riceva anatema come Dathan e Abiron, che furono inghiottiti dalla terra, e condivida la sorte con Giuda traditore e con Erode e Pilato e con il diavolo nel più profondo dell'inferno. Amen, Amen. Fiat, fiat.</p>
134	1131-1146	184-185	<p>In nomine Domini. Amen. Ego Boniçu peccator, monachus et priore sancte Marie de Bonarcatu ki faço custa carta, cun voluntate de Deus et dessu donnu meu iudice Comita, de comporu et de tramutu quantu fegi in tempus meu. a Comporei fundamentu in sanctu Iorgi de Calcaria et posi ad ortu de cedru et de omnia pomu. b Comporeilli a Cipari Capai terra de ortu tenendo assa de clesia post monasterio et ad Iorgi su frate in co partiant in pare. Et fegindellis kis tremisse issoro inter peza caprina et laore, et complillis. c Tramudeilli a Mele de Foge parçone sua quantu aviat in icussu ortu et deindelli intesiga vinia in Istrampadoriu. Testes: Luxuri Picu mandatore de regnum et Torbini d'Ardu, maiore de scolca, cun tota scolca sua et Gervasi Vilidun mandatore de clesia. d Comporeilli a Iorgia Molligine et a Marra, sa muiere de alusone, parçone issoro quanta aviant in icussu ortu depost monasteriu. Et fegindellis tremisse de peza</p>	<p>In nomine Domini. Amen. Io Bonizo peccatore, monaco e priore di Santa Maria di Bonarcado che redigo questa carta, con volontà di Dio e del signore mio giudice Comita, relativamente alle compere e alle permutate da me effettuate durante il mio priorato. a Comprai una proprietà territoriale presso San Giorgio di Calcaria e vi impiantai dei cedri e vari tipi di frutta. b Comprai da Cipari Capai una terra impiantata ad orto confinante con la terra della chiesa presso il monastero e da Giorgio suo fratello essendo le due proprietà fra loro confinanti. E diedi a ciascuno di loro il valore di un terzo di soldo fra carne caprina e grano, e saldai loro il conto. c Permutai con Mele de Foge la quota di sua proprietà entro quell'orto e gli diedi in cambio la vigna sita in Istrampadoriu. Testimoni: Lussurgio Picu procuratore del regno e Torbeno</p>

(134)	(1131-1146)	(184-185)	caprina inter pare et complillis prezu. Testes: Luxuri Picu mandatore de regnum et tota villa. e Et indulsit nos Torbini d'Orruinas sa parçone sua quanta aviat in icussu ortu. f Et posuit pro anima sua Iorgi de Corriari parçone sua quanta aviat in icussu ortu de post monasterium. Testes: Luxuri Picu mandatore de regnum et Gervasi Vilidu cun colivertos suos.	d'Ardu, capo di distretto, con tutta la sua scolta e Gervasio Vilidun procuratore della chiesa. d Comprai da Giorgia Molligine e da Marra, moglie di Malusone, la quota loro spettante che detenevano in quell'orto presso il monastero. E diedi loro il valore di un terzo di soldo in carne caprina fra loro due e saldaì il conto. Testimoni: Lussurgio Picu procuratore del regno e tutta la villa. e Elargi a noi Torbeno d'Orruinas la quota a lui spettante che egli deteneva in quell'orto. f E Giorgio de Corriari donò per la sua anima la parte a lui spettante che deteneva in quell'orto presso il monastero. Testimoni: Lussurgio Picu procuratore del regno e Gervasio Vilidu con i suoi colliberti.
Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
141	1131-1146	188-189	Ego Comida de Varca ki llu vinki a Dominige de Pane in corona de curadoria pro vacca ki mi furait; et isse dedimi vinia in Petronia et ego deilla a clesia pro anima de muliere mea. Cun testimonios tota passassione de clesia et cun colivertos quantos ie furunt.	Io Comita de Varca vinsi in giudizio Domenico de Pane nell'assise del tribunale di curatoria relativamente al furto di una vacca che egli mi aveva rubato; ed egli mi diede una vigna sita in Pietronia ed io la diedi alla chiesa per l'anima di mia moglie. Essendo testimoni tutti i servi di proprietà della chiesa e con colliberti ivi presenti.
147	1131-1146	194-197	In nomine Domini nostri Iehsu Christi. Amen.. In gratia de Deus et de donnu meu iudice Comita de Serra et de donna regina Vera de Gunale. Ego Costantine Ferrare qui me offeri a sanctum Symeone ad essereve servu sendo in infirmitate magna et postea sanavi; et andei assu donnu meu iudice Comita de Serra, et petivilli mercede pro asolberemi a fagemi carta de servu a sancto Symeone et ipse absolvitime cun bona voluntate sua et de frates suos. Et ego la scribo et confirmo custa recordatione ad esser servu a sancto Symeone et ego et fiios meos et nepotes nepotorum meorum usque in sempiternum. Et sunt testimonios Costantine d'Orruu curatore de Migil, et Orçoco de Lacon et Cerkis de Sivi et Gidimel de Serra Orikesu simul cun omnes qui erant cum eo in domestica de Patru de Geas. Et si quis dixerit quia bene est habeat benedictione de Deus et de sancta Maria mater domini et de omnes sanctos et sanctas Dei. Amen, Amen. Fiat, fiat.	In nomine Domini nostri Iehsu Christi. Amen. In grazia di Dio e del signore mio giudice Comita de Serra e della regina donna Vera de Gunale. Io Costantino Ferrare che mi offeri a San Simeone quale servo poichè ero in grave infermità e poi fui guarito; ed andai dal mio signore giudice Comita de Serra, e gli chiesi mercè che mi concedesse di redigere un documento con cui mi rendessi servo a San Simeone ed egli me lo concesse con l'accordo suo e dei suoi fratelli. Ed io la scrivo e la confermo questa memoria con la quale mi rendo servo a San Simeone ed io e i miei figli e i nipoti dei miei nipoti in perpetuo. E sono testimoni Costantino d'Orruu, curatore di Milis, e Orzoco de Lacon e Cerkis de Sivi e Gidimel de Serra Orikesu insieme con tutti coloro che erano con lui nel complesso rustico di Patru de Geas. E chi dirà che è bene abbia benedizione da Dio e da Santa Maria madre del Signore e da tutti i santi e le sante di Dio. Amen, Amen. Fiat, fiat.
145	1146	192-195	Barusone iudex Et ego iudice Barusone ki faço ateru bene ad sancta Maria de Bonarcatu pro lucrarellu su regnum d'Arbore et pro dedimi Deus fiios et pace in su regnum. Atungolli a su saltu de clesia de Petra pertusa, ki ant a pradu de cavallos: doli dave su vadu dessu giradoriu dessu molinu in co collat su flumen usque a bau de canales; et ergesi sa via de Serra longa usque assa Torrigla, et falat a nnurake rubiu et ferissi assu pratu dessos cavallos de clesia. Custa atuntura ki Ili faço ad sancta Maria la sego dave su regno de Migil: apatsinde in sempiternum. Et non siat ausu non iudice, non curatore, non mandatore, non nullu servum meum a kertarende et ne ad intrareve a tuturu dessos monagos. Et sunt testes: donnu Villanu archiepiscopu de Pisas, ki fuit benidu pro cardinale de Roma cun omnia clericatu suo; et iudice Costantine de Plominos, iudice Gunnari de Logudore, iudice Gostantine gallulesu, connatu meu, cum omnia curatore et cun omnia liberu de capudu de Sardigna quantos ibi furunt in icusta collecta, quando fagiamus sa corona in Bonarcato inter iudice Gostantine gallulesu et fiios de Comita Spanu prossu castelli de Balaianu: sa die l'aiunxi custu saltu a sancta Maria de Bonarcato. Et sunt testes d'ambas daturas donnigellu Izocor curatore de Gilciver, Costantine de Çori curatore de Migil, Orçoco de Lacon curatore maiore, Petru de Lacon curatore de Frontoriane, Orçoco de Lacon curatore de Barbaria, Gunnari de Lacon curatore de Valenza, Gunnari d'Orruvum curatore de	Barusone iudex Ed io giudice Barisone faccio un'altra donazione a Santa Maria di Bonarcato per meritare il regno d'Arborea e perchè Dio mi ha concesso figli e pace nel regno. Faccio un'aggiunta al salto già donato della chiesa di Petra pertusa, che tengono a prato per i cavalli: dono il territorio di cui questo è l'andamento del confine: dal guado del canale di scolo del mulino risale il fiume fino al guado de canales [forre]; e sale la via di Serra longa fino alla Torrigla, e scende al nuraghe rubiu [rosso] e giunge al prato dei cavalli della chiesa. Questa aggiunta territoriale che faccio in dono a Santa Maria la stralcio dal territorio demaniale di Milis: che la detenga in perpetuo. E non osi né giudice, né curatore, né procuratore, né servo mio alcuno muovere lite, né entrarvi contro la volontà dei monaci. E sono testimoni: donno Villano arcivescovo di Pisa, che era venuto quale cardinale di Roma con tutto il suo chiericato; e il giudice Costantino de Plominos [del giudicato di Cagliari], il giudice Gonario di Logudoro, il giudice Costantino di Gallura, mio cognato, con tutti i suoi curatori e con tutti i liberi del capo di Sardegna quanti erano presenti in questa assemblea, quando ci riunimmo a Bonarcato con il giudice Costantino di Gallura e i figli di Comita Spanu per il castello di Balaianu:

(145)	(1146)	(192-195)	Bonurçule, Costantine de Lacon curatore d'Usellos. De buiakesos: Terico de Campu et golleanes suos. De poriglos de angarias: Mariane d'Orruvu et colleanes suos. Et si quis dixerit quia bene est, habeat benedictione de Deus et de sancta Maria. Et cui non placuerit et condempnaverit hec ordinatio, habeat maledictione de Deus et de sancta Maria et de ·III·or· evangelistas et de XII apostolos, de XVI prophetas, de XXIV seniores, de CCC·XVIII patres sanctos, de CXLIVor innocentes martires. Et apat parçone cun Iuda traditore et cun Herode et cun diabolus in infernum. Amen, Amen. Fiat, fiat.	quel giorno aggiungi in dono questo salto a Santa Maria di Bonarcado. E sono testimoni di entrambe le donazioni il donnicello Izocor curatore di Ghilziber, Costantino de Zori curatore di Milis, Orzoco de Lacon curatore maggiore, Pietro de Lacon curatore di Fordongianus, Orzoco de Lacon curatore di Barbagia, Gonario de Lacon curatore di Valenza, Gonario d'Orruvum curatore di Bonurzuli, Costantino de Lacon curatore d'Usellus. Della guardia del corpo del giudice: Terico de Campu e il suo collegio. Degli addetti al servizio postale: Mariane d'Orruvu con il suo collegio. E chi dirà che è bene, abbia benedizione da Dio e da Santa Maria. E chi si opporrà e non osserverà questa ordinanza, abbia maledizione da Dio e da Santa Maria e dai quattro evangelisti e dai dodici apostoli, dai sedici profeti, dai ventiquattro seniori, dai trecentodiciotto padri santi, dai centoquarantaquattro innocenti martiri. Ed abbia sorte con Giuda traditore e con Erode e con il diavolo all'inferno. Amen, Amen. Fiat, fiat.
Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
68	1146-1184	128-129	Tramudarus cum donnu Petru de Bonanu presbiter de Solagrussa homines: isse levedi a Bera Forma et Bonarcadu levedi a Iorgi Cucu. Testes: sos monagos et Iorgi Capra mandatore de Bonarcatu, et Justu Bakia.	Permutai dei servi con donno Pietro de Bonanu prete di Solarussa: egli prese a Vera Forma e Bonarcado prese Giorgio Cucu. Testimoni: i monaci e Giorgio Capra procuratore di Bonarcado, e Iustu Bakia.
72	1146-1184	130-131	In nomine Domini. Amen. Ego Iohannes, prior de Bonarcato, facio ista recordatione pro sas mulieres que tramutavimus cun iudice. Dedilli iudice a Goantine Spanu una ancilla, Vera Carru, qui erat latus de sancta Maria et latus de iudice. Et dedimi iudice, prossu latus de clesia, latus de Vera Pisana quia su aturu latus de clesia erat. Testes: Goantine Murtinu armentariu de Sollie et Iorgi Capra mandatore de clesia et Troodori Tolu.	In nomine Domini. Amen. Io Giovanni, priore di Bonarcado, registro questa memoria per le serve che permutammo con il giudice. Il giudice diede a Costantino Spanu una serva, Vera Carru, che era per metà di Santa Maria e per metà del giudice. E il giudice mi diede, per la metà che spettava alla chiesa, la metà di Vera Pisana perché l'altra metà apparteneva già alla chiesa. Testimoni: Costantino Murtinu amministratore di Soddi e Giorgio Capra procuratore della chiesa e Torchitorio Tolu.
82	1146-1184	136-139	Ego Girardo, prior de Bonarcato, facio partione cun iudice. Homines ki amus in pare in Augustis. a Fiios de Petru Mula Debonada: Goantine a clesia et Orçoco ad iudice. b Fiios de Mariane Lassu: Iusta a clesia et Barbara ad iudice. c Fiios de Petru de Canio: Furadu a clesia et Iorgi a iudice. d Et fiios de Petru Mula: Ianni a clesia et Nastasia a iudice; et Furadu latus latus fuit et Argenti Zipulas latus latus fuit: Argenti a clesia et Furadu Lassu ad iudice. e Dorgotori Musca ·III· fiios appit: Terico et Iorgia a clesia e Gunnari et Maria a iudice. f De fiios de Gosantini Samudi: Iusta Talu a iudice et Iorgi Samudi a clesia; Orabona Talu, fiia de Goantine Samudi, a clesia. g Fiios de Furadu Saraginu: Goantine e Torbini a clesia et Iorgi et Orçoco ad iudice. h In cambi de Orabona, muliere de Torbini de Prunedu, Iusta Pissi, fiia de Golorki Pissi, a iudice. i Fiios de Torbini Marke: Iusta et Goantine a clesia et Iorgi et Furadu a iudice. l De villa de Teti: fiios de Petru Tuturu: Goantine a clesia et Torbini su frate a iudice. m Fiios de Troodori Samudi: Iorgi et Iusta a clesia, Torbini et Ianne ad iudice. n Fiios de Torbini Ucoli: Ianne a clesia et Iusta a iudice. Testes: donnu Orçoco de Lacon ki fuit curadore de Mandra Olisai, ki fegit cun su priore sa partione, et mandatore de regnu Peruki et Gaintine Puliga maiore de scolca et prebiteru Mariane Cancellata et prebiteru Cassianu et Goantine Cipulas mandatore de clesia et	Io Girardo, priore di Bonarcado, faccio questa spartizione con il giudice. Servi che abbiamo in comune proprietà in Austis. a I figli di Pietro Mula Debonada: Costantino alla chiesa e Orzoco al giudice. b I figli di Mariane Lassu: Giusta alla chiesa e Barbara al giudice. c I figli di Pietro de Canio: Furadu alla chiesa e Giorgio al giudice. d E i figli di Pietro Mula: Gianni alla chiesa e Nastasia al giudice; e Furadu era di proprietà metà per ciascuno e così pure Argenti Zipulas: Argenti andò alla chiesa e Furadu Lassu al giudice. e Dorgotori Musca aveva quattro figli: Terico e Giorgia andarono alla chiesa e Gonario e Maria al giudice. f Dei figli di Costantino Samudi: Giusta Talu andò al giudice e Giorgio Samudi alla chiesa; Orabona Talu, figlia di Costantino Samudi, alla chiesa. g I figli di Furadu Saraginu: Costantino e Torbeno alla chiesa e Giorgio e Orzoco al giudice. h In cambio di Orabona, moglie di Torbeno de Prunedu, Giusta Pissi, figlia di Golorki Pissi, andò al giudice. i I figli di Torbeno Marke: Giusta e Costantino alla chiesa e Giorgio e Furadu al giudice. l Della villa di Teti: i figli di Pietro Tuturu: Costantino andò alla chiesa e Torbeno suo fratello al giudice.

(82)	(1146-1184)	(136-139)	Furadu Gupadu et Goantine Misilade. Custa partitioe fuit facta sa die dessu natale de sanctu Augustinu.	m I figli di Torchitorio Samudi: Giorgio e Giusta andarono alla chiesa, Torbeno e Gianni al giudice. n I figli di Torbeno Ucoli: Gianni andò alla chiesa e Giusta al giudice. Testimoni: donno Orzoco de Lacon che era curatore della curatoria di Mandrolisai, e che operò di fatto questa spartizione con il priore, e il procuratore del regno Peruki e Costantino Puliga capo di distretto e il prete Mariane Cancellata e il prete Cassianu e Costantino Cipulas procuratore della chiesa e Furadu Gupadu e Costantino Misilade. Questa spartizione fu fatta nella ricorrenza del giorno natale di Sant'Agostino.
Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
86	1146-1184	140-141	Posit Terico de Scobedu ad sanctu Scrige a Mascuri et a Zura et a sancta Maria de Boele a Cipari su fiiu, et ·II· fiias suas: Bera et Maria. Partivi homines cun donnu Petru Capai: iudice levait a Cipari et a Gavini et a Janne; et levait clesia a Maria et a Jorgia et a Nastasia, plagendonos a pare, pedindomi ipse merkee pro dareli sos barones, et ego fegindelli boluntade. Testes: Iorgi Capay curadore de parte de Gilciver et Troodori Capai mandadore de regnu de Boele, et Iorgi Lorige.	Terico de Scobedu donò a San Sergio Mascuri e Zura e a Santa Maria de Boele Cipari suo figlio, e due sue figlie: Vera e Maria. Spartii i servi con donno Pietro Capai: il giudice prese Cipari e Gavino e Gianni; e la chiesa prese Maria e Jorgia e Nastasia, con nostro comune accordo, contestualmente egli mi chiese grazia che gli dessi i maschi, ed io acconsentii alla sua richiesta. Testimoni: Giorgio Capay curatore della curatoria di Ghilziber e Torchitorio Capai procuratore del regno di Boele, e Giorgio Lorige.
92	1146-1184	144-145	Ego Albertu ginivesu, priore de Bonarcadu, facio recordatione pro su padru de sanctum Symione. Bennit Orçoco de Martis, ki fudi maiore de scolca de Miili, a levari su padru a força. Andarunt sos homines meos et largarunt in pare in su padru de clesia. Andarunt ad corona de logu ad Nuraginiellu ubi fuit iudice Barusone. Kertarunt in pare Terico Pisanu mandadore de clesia et Orçoco de Martis. Iudicarunt assu mandadore de clesia a batuere destimonios homines maiores de parte de Miili. Bennit Iorgi Tamaglu serbu de regnum et Teore su frate et Goantine Cucu et Mariane d'Orruinas et Terico Barbarakinu. Custos ·V· iurarunt in sanctum Evangelium pro custu padru de sanctum Symione. Parsit iustitia ad iudice et a tottu logu qua fuit binkidu et torrarunt su saltu ad clesia.	Io Alberto genovese, priore di Bonarcado, registro memoria relativamente al pascolo di San Simeone. Venne Orzoco de Martis, che era capo del distretto di Milis, a occupare e a servirsi illegittimamente di detto pascolo. I miei servi andarono insieme in detto pascolo della chiesa per riappropriarsene forzosamente. Andarono all'assise del tribunale giudiciale a Nuraxineddu dove era il giudice Barisone. Fecero lite Terico Pisanu procuratore della chiesa e Orzoco de Martis. Imposero in giudizio al procuratore della chiesa di produrre come testimoni gli uomini anziani della curatoria di Milis. Venne Giorgio Tamaglu servo del fisco e Teore suo fratello e Costantino Cucu e Mariano d'Orruinas e Terico Barbarakinu. Questi cinque uomini giurarono sul santo vangelo relativamente a questo pascolo di San Simeone. Parve cosa giusta al giudice e a tutti i componenti dell'assise del tribunale giudiciale che egli (Orzoco de Martis) era rimasto sconfitto in giudizio e restituirono il salto alla chiesa.
124	1146-1184	170-171	Partivi cun donnu Petru Skintu prebiteru de sanctu Saturnu de Tramaça fiios de Petru Casa serbu de sanctu Saturnu et Maria sa muiere, fudi ankilla de sanctu Iorgi de Calcaria. Fegerunt ·III· fiios: ·II· masclos et ·II· feminas. In primariu levedi ad sanctu Iorgi ad Sufia et sanctu Saturnu levedi ad Miale. Girarus manu et levait sanctu Saturnu ad Bera et sanctu Iorgi ad Terico. Et icusta partitioe fegerunt in sa corte de sanctu Iorgi. Testes: donnu Iohanne Beglu prebiteru dessa clesia de Mura et Iohanni Beligicta preideru de Miili et Comida Lorio et Gunnari de Stere et Comida su frate et Goantini Çukellu et Troodori d'Uras et Nigola de Porta.	Spartii con donno Pietro Skintu prete di San Saturno di Tramaça i figli di Pietro Casa servo di San Saturno e di Maria sua moglie, che era serva di San Giorgio di Calcaria. Essi fecero quattro figli: due maschi e due femmine. Fu San Giorgio a prendere per primo e prese Sofia e San Saturno prese Miale. Cambiammo il turno e San Saturno prese Vera e San Giorgio prese Terico. E questa spartizione facemmo nella corte di San Giorgio. Testimoni: donno Giovanni Beglu prete della chiesa di Mura e Giovanni Beligicta prete di Milis e Comita Lorio e Gonario de Stere e Comita suo fratello e Costantino Zukellu e Torchitorio d'Uras e Nicola de Porta.
126	1146-1184	172-173	Coiuvedi Grega Pasi, ankilla de sanctu Iorgi de Calcaria, cun Terico de Paule serbu de sancta Maria de Norgillo. Fegerunt ·II· fiios: Goantine et Maria. Levedi sancta Maria de Norgillo ad Goantine et levedi sanctu Iorgi de Calcaria ad Maria, plagendolli ad donnu Iorgi Carru, prebiteru de Norgillo. Testes: donnu Iorgi Capay et donnu Petru su fradi, et donnu Terico Pala et donnu Zerkis Capai.	Grega Pasi, serva di San Giorgio di Calcaria si sposò con Terico de Paule servo di Santa Maria di Norbello. Fecero due figli: Costantino e Maria. Santa Maria di Norbello prese Costantino e San Giorgio di Calcaria prese Maria, con il consenso di Giorgio Carru, prete di Norbello. Testimoni: donno Giorgio Capay e donno Pietro suo fratello, e donno Terico Pala e donno Zerkis Capai.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
127	1146-1184	172-173	Partivi homines c'avia cun iudice: Bera Mascaganna, fuit ankilla de sanctu Iorgi de Calcaria. Coiuedi cun Goantine Melone. Fegerunt ·II· fijos: a Gregori et a Iusta. Levait iudice a Gregori et Iusta ad clesia. Testes: Petru de Serra de donnigellu, ki fudi curadore de parti de Miili, et Iohanne Madau, ki levavant parçone pro iudice plagendo nos a pare, et Iohanne Tenneru manno et Goantine Mafronti et Petru su fradi et Petru de Lacon Cannau, k'ie furunt in sa particione.	Spartii i servi che avevo in comune con il giudice: i figli di Vera Mascaganna, che era serva di San Giorgio di Calcaria. Ella si sposò con Costantino Melone. Fecero due figli: Gregorio e Giusta. Il giudice prese Gregorio e Giusta andò alla chiesa. Testimoni: Pietro de Serra de donnigellu, che era curatore della curatoria di Milis, e Giovanni Madau, ai quali veniva consegnata, per conto del giudice, la quota a lui spettante con reciproco nostro consenso; e Giovanni Tenneru manno e Costantino Mafronti e Pietro suo fratello e Pietro de Lacon Cannau, che presenziavano alla spartizione.
149	1146-1184	198-199	In nomine Domini. Amen. Ego Albertus, prior de Bonarcato, facio recordatione, pro homines ki partivi cun fijos de donnigellu. De fijos d'Orzoco Zuncu clesia levait ad Ianni et ad Furadu, et fijos de donnigellu levarunt ad Fortis et ad Gavini. De fijos de Vera Campana clesia levait a Petru et a Troodori, su minore, et donnigellu levait unu masclu et una femina. Testes: iudice Barusone ki partiat: sendo curatore Barusone de Serra et Gunnari de Lacon curatore de Valenza, et Goantine de Lacon curatore d'Usellos, et Petru de Lacon curatore maiore.	In nomine Domini. Amen. Io Alberto, priore di Bonarcato, registro memoria riguardo ai servi che spartii con i figli del donnicello. Dei figli d'Orzoco Zuncu la chiesa prese Gianni e Furadu, e i figli del donnicello presero Fortis e a Gavino. Dei figli di Vera Campana la chiesa prese Pietro e Torchitorio, il minore, e il donnicello prese un maschio e una femmina. Testimoni: il giudice Barisone che operava la spartizione: essendo curatore Barisone de Serra e Gonario de Lacon curatore di Valenza, e Costantino de Lacon curatore d'Usellus, e Pietro de Lacon curatore maggiore.
153	1146-1184	202-203	Ego, priore Albertu de Bonarcatu, kertai pro sos frates Samudes, ki si mi furunt adonnigados sendo servos de sancta Victoria de Montesantu. Kertai prolos in corona de iudice Barusone «Iorgi Samude servu intregu de sancta Victoria de Montesantu fuit; coiuedi cun Maria Amisi ancilla de iudice de regnu d'Agustis. Fegerunt duos fijos: Bitoria primaria: levarunt apus mama, et Petru post illa: levarunt apus patre. Petru coiuedi cun Bera Marki, ankilla de iudice de regnu d'Agustis. Fegerunt ·III· fijos: Furadu primariu et Torbini post illu et osca Iorgi et Troodori a segus». Gasi kertai in corona de iudice Barusone, cun Torbini Maninu, curadore de factu et cun Peruki mandatore de regnum: kertai et binki prolos. Testes pro sa vincitura: Petru de Lacon de Sivi et Gunari d'Orruvu Muria.	Io, priore Alberto di Bonarcato, mossi lite relativamente ai fratelli Samudes, che si erano posti al servizio d'altro signore mentre erano servi di Santa Vittoria di Montesanto. Mossi lite a loro riguardo nell'assise del tribunale del giudice Barisone affermando: «Giorgio Samude era servo, per proprietà intera, di Santa Vittoria di Montesanto; si sposò con Maria Amisi già serva fiscale del giudice presso Austis. Fecero due figli: Vittoria per prima, presero per parte di madre; e Pietro nacque dopo di lei, presero per parte di padre. Pietro si sposò con Vera Marki, già serva fiscale del giudice presso Austis. Fecero quattro figli: Furadu il maggiore e Torbeno dopo di lui e in seguito Giorgio e Torchitorio». In tale tenore mossi lite nell'assise del tribunale del giudice Barisone, con Torbeno Maninu, curatore di fatto e con Peruki procuratore del regno: mossi lite e vinsi in giudizio riguardo a detti servi. Testimoni di questa vittoria: Pietro de Lacon de Sivi e Gonario d'Orruvu Muria.
154	1146-1184	202-205	Positillu iudice a su curatore de Barbaria Petru de Serra Passante a partire custos homines cun clesia in co furunt a natias. Fijos de Iorgi Samude: Bitoria fuit primaria, levarunt apus mama; et Petrus fuit post illa, levarunt a clesia apus patre. Fijos de Petru: Furadu fuit primariu, levarunt apus mama: hecco a iudice; et Torbini levarunt apus patre: ecco a clesia. Et Iorgi levarunt apus mama: ecco a iudice; e Troodori andedi a patre: ecco a clesia.	Il giudice delegò il curatore di Barbagia Pietro de Serra Passante a spartire questi servi con la chiesa operando la spartizione secondo l'ordine di nascita e l'appartenenza in proprietà dei servi. I figli di Giorgio Samude: Vittoria era la maggiore, presero per parte di madre; e Pietro era nato dopo di lei, presero per la chiesa per parte di padre. I figli di Pietro: Furadu era il maggiore, presero per parte di madre: e toccò al giudice; e Torbeno fu preso per parte di padre: e toccò alla chiesa. E presero Giorgio per parte di madre: toccò al giudice; e Torchitorio andò per parte di padre: toccò alla chiesa.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
161	1146-1184	210-215	<p>Ego Albertu ginivesu priore de Bonorcadu facio recordatione prossu padru de sanctum Symione. Bennit Orçoco de Martis ki fudi maiore de scolca de Miili a levari su padru a força. Andarunt sos homines meos et largarunt in pare in su padru de clesia de sanctu Symione de Vesala, ki fuit billa isfata. Andarunt a corona de logu ad Nuraginiellu, ubi fuit iudice Barusone. Kertarunt in pare Terico Pisanu mandadore de clesia et Orçoco de Martis. Iuigarunt assu mandadore de clesia a batuere destimonios homines maiores de parte de Miili. Bennit Iorgi Tamaglu, serbu de regnu, et Teore su frate et Goantine Cucu et Mariane d'Orruinas et Terico Barbariginu et Goantine Formiga. Poseruntillos ad iurare custos .VI. de narrende sa meius beridade ki'nd'enti iskire pro custu padru de sanctu Symione comente fudi et daunde furunt limides suas et narrunt ka «fuit villa isfata, et clabavassi ad sanctu Symeone; et iudice Comida la deit a donnu Piciellu de Seço cun tota sa pertenencia sua et ipse la posit ad sanctu Iorgi de Calcaria cando fraigait sa clesia ad novu. Et ingiçasi dae su nuraki de Besala et calat oru margine segando de pare cun Mambari de sancta Iusta et clompet usque assa bia dessu bau dessu carru et bat cun sa bia maiore usque ad pedras colbadas de Murtas et bat cun bia usque ad bau cavallare et collat totue cun flumen usque ad bau d'ebbas et collat deretu assa cinniga ad ue ferit su saltu de serra de Tremaçà et collat directu assa bia de logu de colletoriu ue sun sas pedras et calat cun bia de logu usque ad co si faget pares cun nuraki albu et da inde essit deretu assu muru de segus de sanctu Symione et essit directu assu nuraki de Besala et ive si affiscat appare cun su saltu de nuraki pikinnu et cun saltu de sancta Iusta. Custu congnovimus et iskimus». Parsit iusticia a iudice et a totu logu ka fuit binkidu et torrarunt su saltu ad clesia et posit iudice dessas binias k'ie furunt, dae co s'arent isfagere, torrare ad clesia. Et ego iudice Barusone gasi lu confirmo ad sancta Maria de Bonorcadu et ad sanctu Iorgi de Calcaria custu saltu, ki llu regant et castigent in co si castigat saltu de regnu de donnia temporale dessu annu. Testes: donnigellu Ithocor curadore de Guilciver, Goantine de Çori curadore de Miili, Orzoco de Lacon curadore maiore, Pedru de Lacon curadore de Frodoriane, Orçoco de Lacon curadore de Barbaria, Gunnari de Lacon curadore de Balença, Gunnari d'Orruu curadore de Bonorçuli, Goantine de Lacon curadore d'Usellos. De buiakesos: Terico de Ganpu et golleanes suos. De poriglius de angarias: Mariane de Orruu et golleanes suos. Et si quis dixerit quia bene est abeat benedictione de Deus et de sancta Maria et de omnibus sanctis. Et cui non placuerit et condemnaverit hec ordinatio, habeat maleditione de Deus et de sancta Maria et de omnibus sanctis Dei. Amen.</p>	<p>Io Alberto Ginivesu priore di Bonarcado registro memoria riguardo al pascolo di San Simeone. Orzoco de Martis, che era capo del distretto di Milis, venne a impadronirsi illegalmente del pascolo. I miei uomini andarono a loro volta a reimpossessarsi forzatamente del pascolo di San Simeone de Vesala, che era una villa diruta, appartenente alla chiesa. Si recarono all'assise del tribunale giudiciale a Nuraxinieddu, dove stava il giudice Barisone. Mossero lite congiuntamente Terico Pisanu procuratore della chiesa e Orzoco de Martis. Imposero in giudizio al procuratore della chiesa di produrre quali testimoni gli uomini anziani della curatoria di Milis. Si presentarono Giorgio Tamaglu, servo fiscale, e Teore suo fratello e Costantino Cucu e Mariano d'Orruinas e Terico Barbariginu e Costantino Formiga. Fecero giurare queste sei persone di esporre, nella maniera più esatta possibile, la verità di cui fossero a conoscenza riguardo a questo pascolo di San Simeone, in quali condizioni si trovasse e quali fossero i confini d'esso e dissero: «Era una villa diruta, e si trovava inclusa entro il territorio attinente a San Simeone; e il giudice Comida la diede a donno Piciellu de Sezo con tutto ciò che vi era pertinente ed egli la donò a San Giorgio di Calcaria quando ricostruì la chiesa. E il confine incomincia dal nuraghe di Besala e scende lungo il bordo montano e si ritaglia nella sua superficie separandosi e stralciandosi dal territorio di Mambari di Santa Giusta e dunque confinando con esso, e giunge fino alla via del guado dessu carru e segue la via principale fino alle rocce appaiate di Murtas e seguita lungo la via fino al bau [guado] cavallare e sale lungo il corso del fiume fino al bau d'ebbas [guado delle cavalle] e sale in direzione del giuncheto dove arriva al salto di Serra di Tramazza e sale verso la via giudiciale che porta al sito di riunione dove sono le rocce e discende lungo la via giudiciale fin dove si congiunge con il nuraghe albu e da lì si dirige al muro posto alle spalle di San Simeone e sbuca al nuraghe di Besala e lì si ricongiunge con il salto di nuraki pikinnu con il salto di Santa Giusta. Ciò abbiamo conosciuto e sappiamo». Parve cosa giusta al giudice e a tutto il collegio giudiciale che egli era stato vinto in giudizio e restituirono il salto alla chiesa e il giudice stabilì che le vigne che erano lì presso, dal momento che sarebbero andate perdute, fossero restituite alla chiesa. Ed io giudice Barisone in tal maniera confermo questo salto a Santa Maria di Bonarcado e a San Giorgio di Calcaria, che lo reggano e ne prendano cura come ci si prende cura di un salto demaniale in ogni stagione dell'anno. Testimoni: donnicello Ithocor curatore di Ghilziber, Costantino de Zori curatore di Milis, Orzoco de Lacon curatore maggiore, Pietro de Lacon curatore di Fordongianus, Orzoco de Lacon curatore di Barbagia, Gonario de Lacon curatore di Valenza, Gonario d'Orruu curatore di Bonurzuli, Costantino de Lacon curatore di Usellus. Della guardia del corpo del giudice: Terico de Ganpu e il suo collegio. Degli addetti al servizio postale: Mariano de Orruu e il suo collegio. E chi dirà che è bene abbia benedizione da Dio e da Santa Maria e da tutti i santi. E chi si opporrà e non osserverà questa ordinanza, abbia maledizione da Dio e da Santa Maria e tutti i santi di Dio. Amen.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
162	1146-1184	214-215	Pedivili assu donnu meu iudice Barusone sa die ki mi daret asoltura de fager molinos in Bonorcadu et in Calcaria et in Miile pikinnu; et ipse daitimi adsoltura de levare s'abba et de fager giradoriu et pro molinos et pro ortos et pro binias et de no mi·lla levare s'abba nen a de die nen de nocte, non pro iudice, non pro curadore, non pro liberu, non pro serbu. Et daitimi adsoltura de bardare su giradoriu in co si bardat saltu de regnu, getadura de birga per parte. Et dait atera adsoltura de fager nassarios in omnia flumen et esser liberos et francos in co est liberu su factu dessu regnu. Custu bene li faço ego iudice Barusone ad sancta Maria de Bonarcadu pro amore de Deus et de sancta Maria et de omnibus sanctis et pro remissione dessor pecados meos et de omnia parente meu. Et sunt testes: primus Deus et sancta Maria et donnigellu Ithocor curadore de Bilciver, Goantine de Çori curadore de Miili, Orçoco de Lacon curadore maiore, Pedru de Lacon curadore de Frodoriane, Orçoco de Lacon curadore de Barbaria et Gunnari de Lacon curadore de Balença, Gunnari d'Orruvu curadore de Bonorçuli, Gantine de Lacon curadore de Usellos.	Richiesi al mio signore il giudice Barisone, quel giorno, che mi concedesse di poter fare a mio uso dei mulini a Bonarcado e a Calcaria e a Milis pikinnu; ed egli mi diede concessione di poter prendere l'acqua e di fare il canale di scolo sia per i mulini sia per gli orti e per le vigne e mi concesse che non mi fosse sottratta l'acqua né di giorno né di notte, né da parte del giudice, né da parte di alcun curatore, né da parte di persona libera o di servo. E mi concesse di poter prender cura e usufruire del canale di scolo nella stessa maniera con cui si fa con un salto demaniale, per lo spazio di una gettata di verga [misura di lunghezza] da entrambe le parti del canale. E inoltre mi concesse di poter fare delle pescaie in ogni fiume e che esse fossero libere ed esenti da qualunque diritto così come è libera ed esente ogni proprietà demaniale. Questa donazione faccio io giudice Barisone a Santa Maria di Bonarcado per amor di Dio e di Santa Maria e di tutti i santi, per la remissione dei peccati e di tutti quelli dei miei parenti. E sono testimoni: Dio in primo luogo e Santa Maria e il donnicello Ithocor curadore di Ghilziber, Costantino de Zori curadore di Milis, Orzoco de Lacon curadore maggiore, Pietro de Lacon curadore di Fordongianus, Orzoco de Lacon curadore di Barbagia e Gonario de Lacon curadore di Valenza, Gonario d'Orruvu curadore di Bonurzuli, Costantino de Lacon curadore di Usellus.
69	1156-1186	128-129	Coiuvedi Iorgi Cazula servu de sancta Victoria cun Iusta Turui ancilla de regnum et fegerunt ·III· fios: Maria primaria et Goantine post illa et Mindala. Maria a ssi morivit senza llos partire. Postea partirus cun Frevare Coco, mandatore de regnum: iudice levedi a Goantine e clesia a Mindala. Testes: donnu Armannu camarlingu et presbiteru Nigola de Bitoni et Petru de Riu.	Giorgio Cazula servo di Santa Vittoria era sposato con Giusta Turui serva del fisco e fecero tre figli: Maria per prima e poi, dopo di lei, Costantino e Mindala. Maria morì prima che detti figli fossero spartiti (fra i proprietari dei rispettivi genitori). Successivamente spartimmo con Frevare Coco, procuratore fiscale: il giudice prese Costantino e la chiesa Mindala. Testimoni: donno Armano camerlengo e prete Nicola di Bidoni e Pietro de Riu.
70	1156-1186	128-131	Ego Armannus, prior de Bonarcato, comporeilli ad Abisatu et a Corsa Cankella, socra sua et a muliere sua Vera, plaza in Cellevane tenendo assa de Furadu Corria servu de sancta Maria de Bonarcato; et deindelli boe in ·III· tremisses et fargala in ·VIII· operas et ·XI· cubita de pannu in ·III· oberas et ·II· ferros in obero et complilli prezu. Testes dessa prezatura et dessu preçu: donnu Comida de Çori de Cellevane et Goantine Mafrofronti et Petru Mafrofronti et Iohanne Trinti et Petru de Çori et Troodori Seke et Comita de Cerkillu et Dominige Nanu et Iorgi de Corte et Furadu Corria mandatore de clesia et Iorgi Pasi et Iustu Cankella et Iohanne Musca et Iohanne Pistore terrale de fictu de Bonarcatu.	Io Armano, priore di Bonarcado, comprai da Abisatu e da Corsa Cankella, sua suocera e da sua moglie Vera, un piccolo appezzamento di terra sito in Zeddiani, confinante con quello di Furadu Corria servo di Santa Maria di Bonarcado; e gli diedi un bue per il valore di un soldo e un terzo e una gramola per il valore di otto giornate lavorative e undici cubiti di panno per il valore di quattro giornate lavorative e due attrezzi di ferro per il valore di una giornata lavorativa e mi accordai con lui pareggiando il conto. Testimoni dell'appezzamento e del pagamento: donno Comita de Zori di Zeddiani e Costantino Mafrofronti e Pietro Mafrofronti e Giovanni Trinti e Pietro de Zori e Torchitorio Seke e Comita de Cerkillu e Domenico Nanu e Giorgio de Corte e Furadu Corria procuratore della chiesa e Giorgio Pasi e Iustu Cankella e Giovanni Musca e Giovanni Pistore colono affittuario di Bonarcado.
71	1156-1186	130-131	Domna Algaburs Regina Ego donna Algaburs regina de logu d'Arborea, ki lli do a sancta Maria de Bonarcatu su latus ki avia in Lugia, sa fiia de Egizu Figos, et latus de Maria, fiia de Lugia. Latus de sa matre et latus dessa fiia li dei a ssancta Maria prossa anima de Berringeri de Scol. Bennit Comida de Corte mandatore de sancte Eru a Bonarcatu per comandamentu dessa donna et positilla in sa manu dessu priore Armannu, ki erat tando camarlingu. Testes: Petru de Cogos, et Petru de Coroniu et Iunellu, Iustu Bakia et Petru Figos et Iohanne Loke.	Domna Algaburs Regina Io donna Algaburs regina del regno d'Arborea, che dono a Santa Maria di Bonarcado la metà che possedevo di Lucia (serva), la figlia di Egizu Figos, e la metà di Maria (serva), figlia di Lucia. Metà della madre e metà della figlia le diedi a Santa Maria per l'anima di Berringeri de Scol. Giunse a Bonarcado Comita de Corte, procuratore di San Vero per ordine di detta signora e la donò nelle mani del priore Armano, che era allora camerlengo. Testimoni: Pietro de Cogos e Pietro de Coroniu e Iunellu, Iustu Bakia e Pietro Figos e Giovanni Loke.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
74	1156-1186	130-133	In nomine Domini. Amen. Ego Armannus prior de Bonarcato cun s'armentariu meu donnu Petru de Serra de Tramaza fagemus custa recordatione pro fiios de Dominige de Pane, ki se furunt libertatos. Kertei prolos donnu Petru de Serra de Tramaza, armentariu de sancta Maria de Bonarcatu in corona dessu donnu nostru iudice Barusone ubi furunt curatores de locu. Torrarunt verbu prolos Mariane d'Orruinas et Goantine de Sivi et Orzoco Pinna de Poriose, ki aviat una fia de Dominige de Pane daunde aviat duos fiios, narando ca «liberos sunt et frates nostros sunt.» Et iudicarunt de batuere testimonios ca furunt servos et serviant a clesia. Et ego batusi testimonios bonos, qui iurarunt quia «nos illos cognovimus servos et servindo ad clesia». Iurait prolos Goantine Mellone servu de iudice et Trogori de Napoli et Trodori de Çori Rarda et Iohanne Fladone, presbiteru de sanctu Iorgi de Calcaria et vinkillos pro esser servos et ambos fiios d'Orçoco Pinna de Poriose. Testes: donnu Barusone de Senuski curatore de Bunurçule ki regiat sa corona et donnu Barusone de Serra mannu et donnu Orçoco de Lacon saviu et donnu Comita de Serra de donnigellu et donnigellu Orçoco de Lacon, fiu de donnigellu Cerkis, et donnu Mariane de Lacon de Sedilo.	In nomine Domini. Amen. Io Armanno priore di Bonarcato con l'amministratore mio donno Pietro de Serra di Tramazza registriamo questa memoria riguardo ai figli di Domenico de Pane, che si erano resi liberi. Mosse lite giudiziaria a loro riguardo donno Pietro de Serra di Tramazza, amministratore di Santa Maria di Bonarcato presso il tribunale giudiciale del signore nostro giudice Barisone della quale erano componenti anche i curatori del regno. Risposero per loro Mariano d'Orruinas e Costantino de Sivi e Orzoco Pinna de Poriose, che aveva una figlia di Domenico de Pane dalla quale aveva due figli, dicendo «sono liberi e sono nostri fratelli». E stabilirono in giudizio che essi fossero prodotti dei testimoni i quali potessero provare che essi erano servi e che servivano alla chiesa. Ed io produssi testimoni attendibili, che giurarono: «Noi li abbiamo sempre conosciuti per servi al servizio della chiesa». Giurò a loro riguardo Costantino Mellone servo del giudice e Torchitorio de Napoli e Torchitorio de Zori Rarda e Giovanni Fladone prete di San Giorgio di Calcaria e li vinsi dimostrando che erano servi e entrambi figli di Orzoco Pinna de Puriose. Testimoni: donno Barisone de Senuski curatore di Bonorzuli che presiedeva l'assise e donno Barisone de Serra mannu e donno Orzoco de Lacon saviu e donno Comita de Serra de donnigellu e il donnicello Orzoco de Lacon, figlio del donnicello Cerkis, e donno Mariano de Lacon di Sedilo.
75	1156-1186	132-133	Coiuvedi Furadu de Ienna cun Alaberta Carru; fegerunt ·II· fiios: Luxuria a Genua e Ianne a clesia. Argentata a clesia et Olisae a iudice. Testes: Petru de Serra curadore de factu et Goantine de Sivi maiore de scolca cun tota scolca sua.	Furadu de Ienna era sposato con Alaberta Carru; fecero due figli: Lussurgia andò serva a Genova e Gianni alla chiesa. Argentata alla chiesa e Olisae al giudice. Testimoni: Pietro de Serra curatore di fatto e Costantino de Sivi capo di distretto con tutta la sua scolca.
76	1156-1186	132-133	Ego Armannus, prior de Bonarcatu, partivi fiios de Iohanne Titu et de Margarita Galare cun su conte: clesia levavit a Iorgia et issu conte a Bera. Testes: Ianne Corsu et Golorki Gusai armentariu dessu conte et Petru Perra mandatore dessu conte de Sollie.	Io Armanno, priore di Bonarcato, spartii i figli di Giovanni Titu e di Margarita Galare con il conte: la chiesa ebbe Giorgia ed il conte ebbe Vera. Testimoni: Gianni Corsu e Golorki Gusai amministratore del conte e Pietro Perra procuratore del conte di Soddi.
78	1156-1186	134-135	Posuit Furadu Piga pro anima dessu frate ad sancta Maria de Bonarcatu terra in Gergun picinnu tenendo assa de donnu Egizu de Scanu et Goantine Melone servu de Egizu de Scanu et Gunnari Piga.	Furadu Piga donò per l'anima del fratello a Santa Maria di Bonarcato una terra sita a Gergun picinnu confinante con quella di donno Egizu de Scanu e Costantino Melone servo di Egizu de Scanu e Gonario Piga.
80	1156-1186	134-135	Ego Armannus, prior de Bonarcatu, facio recordatione pro sos homines ki partirus cun su conte. Coiugait Migale Mancosu servu de sanctu Serigi de Suei cun ancilla de iudice; fegerunt ·IIII· fiios: custos partimus cun su conte. Su conte levait a Natalia, sa primaria; et clesia levait a Petru; Goantine a clesia et a issu conte Iorgi. Testes de custa partitione: Janne Corsu, su de Gilarce armentariu de Suei, Golorki Gusai armentariu dessu conte, Petru Perra mandatore dessu conte de Sollie.	Io Armanno, priore di Bonarcato, registro memoria relativamente ai servi che spartimmo con il conte. Michele Mancosu servo di San Sergio di Suei era sposato con la serva del giudice; fecero quattro figli: questi spartimmo con il conte. Il conte prese Natalia, la maggiore; e la chiesa prese Pietro; Costantino andò alla chiesa e al conte andò Giorgio. Testimoni di questa spartizione: Gianni Corsu di Ghilarza, amministratore di Suei, Golorki Gusai amministratore del conte, Pietro Perra procuratore del conte di Soddi.
81	1156-1186	134-137	Comporeilli assu conte custa ancilla sua Natalia, fia de Miale Mancosu, et deilli vaccas ·X· et media libra de argento. Testes pro custu comporu: Ponzu d'Albarete curatore de Gilciver, Ianne Corsu et Ianne de Bosa et Cerkis de Muru, Golorki Gusai, Petru Perra et Trodori d'Uras mandatore de clesia, et prebiteru Iohanne Corbu.	Comprai dal conte questa sua serva Natalia, figlia di Michele Mancosu, e gli diedi dieci vacche e mezza libra d'argento. Testimoni di questo acquisto: Ponzu d'Albarete curatore di Ghilziber, Gianni Corsu e Gianni de Bosa e Cerkis de Muru, Golorki Gusai, Pietro Perra e Torchitorio d'Uras procuratore della chiesa, e prete Giovanni Corbu.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
85	1156-1186	140-141	Ego Ormannu priore de Bonarcadu, faço recordatione pro sus fiius de Luxuri Melone, in ki mi kertavat iudice Barusone d'Arbaree. Kertavatimi Comida Bais ki fuit armentariu suo. Et ego bingi in corona de iudice in su colletoriu de Gerkedu. Testes: Comida de Serra fiiu de donnigellu, curadore de Miili, et Gunnari de Lacon de Lella et Comida Fronteacuca et Orçoco Sakellu et Mariane de Barca maiore de portu. Custos bi furunt kerra binki in corona sua.	Io Ormanno priore di Bonarcado, registro memoria riguardo ai figli di Lussorio Melone, per i quali mi muoveva lite il giudice Barisone d'Arborea. Mi chiamò in giudizio Comita Bais che era suo amministratore. Ed io vinsi la lite nell'assise del tribunale giudicale riunita presso il colletoriu [luogo di riunione] di Cherchedu. Testimoni: Comita de Serra figlio del donnicello, curatore di Milis, e Gonario de Lacon de Lella e Comita Fronteacuca e Orzoco Sakellu e Mariano de Barca preposto all'amministrazione del porto. Costoro erano presenti allorché vinsi la lite nell'assise da lui presieduta.
123	1164-1172	170-171	Ego Iohanne Mellone, priore de Bonarcadu, faço recordatione pro homines ki partirus cun Comida de Serra in Gilarce in sa corte dessu archipiscobu: fiios de Troori Piçu, serbu de donniçellu depus sa domo de Gilarce, et issa muiere Columba Ulpia, ançilla de sanctu Serige de Sui: fegerunt ·III· fiios ·II· masclos et ·I· femina. Sanctu Serige levedi a Gavine, et Comida de Serra ad Ianne. Et issa femina coiuedi cun Eiçu Coniale serbu de sanctu Paraminu; fegerunt ·VI· fiios. Su archipiscobu levedi a Gavine et a Columba et ad Argenti, et sanctu Serige levait a Maria et a Terico et a Janne cun Comida de Serra. Girarus manu et partirus cun Comida de Serra. Sanctu Serige levedi a Maria, et Comida de Serra a Terico; et a Janne ladus a ladus. Testes: Iudice Petru et Goantine de Serra, in cuia corona partirus sendo iudice maiore in Genua, Troodori Çukellu et Mariane Mameli et Mariane de Lacon de Sedilo et Troodori de Foge et tota curadoria.	Io Giovanni Mellone, priore di Bonarcado, registro memoria relativamente ai servi che spartimmo con Comita de Serra a Ghilarza presso la corte dell'arcivescovo: spartimmo i figli di Torchitorio Pizu, servo del donnicello presso il complesso rustico di Ghilarza, e di sua moglie Columba Ulpia, serva di San Sergio di Sui: essi fecero quattro figli, due maschi e una femmina. San Sergio prese Gavino, e Comita de Serra prese Gianni. Quanto alla femmina, ella si sposò con Eizu Coniale servo di San Palmerio; fecero sei figli. L'arcivescovo prese Gavino e Columba e Argenti, e San Sergio prese Maria e Terico e Gianni con Comita de Serra. Cambiammo il turno e spartimmo con Comita de Serra. San Sergio prese Maria, e Comita de Serra ebbe Terico; e Gianni andò metà per ciascuno. Testimoni: il giudice Pietro e Costantino de Serra, nel consiglio giudicale presieduta dai quali effettuammo la spartizione essendo il giudice maggiore a Genova, Torchitorio Zukellu e Mariano Mameli e Mariano de Lacon di Sedilo e Torchitorio de Foge e tutto il consiglio della curatoria.
129	1164-1172	174-175	Partivi cun iudice Petru d'Arbaree, sendo su patri in Ienua, serbos c'aviamus in pari. Petru Tamaglu, fuit serbu de sanctu Iorgi, coniuvedi cun Iorgia d'Eregu, angilla de siillu. Fegerunt ·III· fiios: a Maria et Luxuria, Elena et Bera. Partirus in pari sos fiios: iudice levait ad Maria: ecclesia levedi ad Luxuria et a Elena et iudice levedi ad Bera. Testes: donnu Goantine de Serra et Petru de Serra de Tremeça curadore de Miili, Elias Contu, Mariane de Linna de sa turma de rennu, Furadu Moiu maiore de siillu et Comida de Çori de Bauladu.	Spartii con il giudice Pietro d'Arborea, allorché suo padre si trovava a Genova, i servi che avevamo in comune. Pietro Tamaglu, che era servo di San Giorgio, si sposò con Giorgia d'Eregu, serva de siillu. Fecero quattro figli: Maria e Lussurgia, Elena e Vera. Spartimmo i loro figli: il giudice prese Maria, la chiesa prese Lussurgia ed Elena e il giudice prese Vera. Testimoni: donno Costantino de Serra e Pietro de Serra di Tramazza curatore di Milis, Elias Contu, Mariano de Linna dell'esercito giudicale, Furadu Moiu sovrintendente ai beni del fisco e Comita de Zori di Bauladu.
150	1164-1172	198-201	In nomine Domini. Amen. In gratia de Deus et dessu donnu meum iudice Barusone de Serra. Ego Iohanne Melone facio recordatione pro homines de sanctu Augustinu de Augustis ki vinki in corona de tota curatoria sendo curatore de factu Torbini Maninu, avendomi lassadu intesiga sua priore Iohanne quando ke andarat a terra manna. Kertei in corona de tota curatoria sa die de sanctu Augustinu. Binki pro Furadu Zuncla ki 'nde fuit fugitu et adonnigadu intro in Alasla et positillu a iurare su curatore d'esser servu de sanctu Austinu isse et fiios suos et nepotes nepotorum suorum. a Kertei pro Golorki Madau et pro su fiiu Torbini et binki pro·llos. b Kertei pro Vera Porkellu et binki pro·lla et partirus sos fiios: levei ego ad Orçoco e iudice a Torbeni e a Gostantine latius latius. c Kertei pro Terico Markelle et binki pro·llu. d Kertei pro Vera Titu et binki pro·lla et partirus sos fiios: ego levei a Mariane et a Iorgi et iudice a Peruki et assu fiiu de Iusta Gostantine Corbe.	In nomine Domini. Amen. In grazia di Dio e del mio signore giudice Barisone de Serra. Io Giovanni Melone registro memoria relativamente ai servi di Sant'Agostino di Austis riguardo ai quali vinsi in giudizio nell'assise plenaria del tribunale di curatoria essendo curatore di fatto Torbeno Maninu, ed avendomi lasciato in sua vece il priore Giovanni quando egli si recò in continente. Mossi lite in giudizio nell'assise del tribunale di curatoria il giorno di Sant'Agostino. Vinsi in giudizio relativamente a Furadu Zuncla che era fuggito (sottraendosi al servizio) e che si era posto al servizio di altro signore in Alasla e il curatore lo fece giurare che sarebbe stato servo di Sant'Agostino lui e i figli suoi e i nipoti dei suoi nipoti. a Mossi lite relativamente a Golorki Madau e suo figlio Torbeno e vinsi in giudizio al loro riguardo. b Mossi lite relativamente a Vera Porkellu e vinsi in giudizio al suo riguardo e spartimmo i figli: io

(150)	(1164-1172)	(198-201)	<p>e Kertei pro Nastasia Manina et binki prolla: ego levei a Getadu et iudice assu frate.</p> <p>f Kertei pro Maria Lassa et binki prolla: et partirus sos fijos.</p> <p>g Et sunt testimonios de kerra vinki et partirus custos homines: Torbini Maninu, ki fuit curatore de factu, et Peruki mandatore de regnum, Jorgi Manca, su fiiu, canariu de regnum, Ianni Puliga agasone de regnu, Terico Puliga porcariu de regnu, Golorki Manca et Caidanu et tota curatoria cun homines quantos ie furunt in sa festa de sanctu Austinu.</p>	<p>presi Orzoco e il giudice Torbeno, e Costantino andò metà per ciascuno.</p> <p>c Mossi lite relativamente a Terico Markelle e vinsi in giudizio al suo riguardo.</p> <p>d Mossi lite relativamente a Vera Titu e vinsi in giudizio al suo riguardo e spartimmo i figli: io presi Mariano e Giorgio e il giudice ebbe Peruki e il figlio di Giusta, Costantino Corbe.</p> <p>e Mossi lite relativamente a Nastasia Manina e vinsi in giudizio al suo riguardo: io presi Getadu e il giudice ebbe suo fratello.</p> <p>f Mossi lite relativamente a Maria Lassa e vinsi in giudizio al suo riguardo: e spartimmo i figli.</p> <p>g E sono testimoni di tale vittoria in giudizio e della spartizione di questi servi: Torbeno Maninu, che era curatore di fatto, e Peruki procuratore del regno, Giorgio Manca, il figlio, guardiano dei cani del regno, Gianni Puliga guardiano dei cavalli del regno, Terico Puliga guardiano dei porci del regno, Golorki Manca e Gaetano e tutto il consiglio di curatoria con tutti gli uomini che erano presenti alla festa di Sant'Agostino.</p>
Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
151	1164-1172	200-203	<p>In nomine Domini. Amen.</p> <p>Ego Ianne Mellone, priore de Bonarcatu, qui scribo custa recordaria. Poseruntillu a Gosantine de Lacon Lauri armentariu de Sollie. Kertait mecum, regende isse corona, pro Maria de Porta et pro Nivada, sa fiia: «ancillas de iudice sunt». Et ego kertai: «et mama et fiia et parentes issoro ancillas de sancta Maria de Bonarcatu furunt». Iudicait isse a bature ego testimonios ca servirunt a clesia, ipsas et parentes issoro. Et ego batusi testimonios bonos ki lli plakerunt ad isse et ad tota corona: a Gunnari de Pau et a Iohanne Capai: et iurarunt a cruke ambos cun Iorgi Capra mandatore de clesia «custas et parentes issoro ankillas de sancta Maria de Bonarcadu furunt» et ki «congnoecerus nos servindo a clesia». Testes: tota sa villa, Gunnari de Pau, Iohanne Capai, Goantine Mellone, Justu Bakia.</p>	<p>In nomine Domini. Amen.</p> <p>Io Gianni Mellone priore di Bonarcado registro questa memoria. Costantino de Lacon Lauri fu preposto quale amministratore di Soddi. Mi mosse lite, presiedendo egli stesso l'assise giudiziaria, relativamente a Maria de Porta e a Nivada, sua figlia, dicendo: «Sono serve del giudice». Ed io opposi: «Sia la madre sia la figlia sia i loro genitori furono servi di Santa Maria di Bonarcado». Mi impose egli in giudizio che io producessi i testimoni che attestassero che avevano servito alla chiesa, esse e i loro genitori. Ed io produssi testimoni attendibili con l'approvazione sua e di tutta l'assise: Gonario de Pau e Giovanni Capai: e questi giurarono sulla + [croce] entrambi insieme con Giorgio Capra procuratore della chiesa: «Queste serve e i loro genitori erano servi di Santa Maria di Bonarcado» aggiungendo: «Abbiamo sempre saputo che prestavano servizio alla chiesa». Testimoni: tutta la villa, Gonario de Pau, Giovanni Capai, Costantino Mellone, Iustu Bakia.</p>
152	1164-1172	202-203	<p>Partirus fijos de Iorgi Capra cun Gosantine de Lacon Lauri, armentariu de Sollie. Clesia levait a Gosantine et a Samaridanu, et iuge levait a Gunnari et ad Elene. Testes: Evisu su mandatore suo, et Iustu Bakia et Iohanne Capai et Goantine Mellone.</p>	<p>Spartimmo i figli di Giorgio Capra con Costantino de Lacon Lauri, amministratore di Soddi. La chiesa prese Costantino e Samaritano, e il giudice prese Gonario ed Elena. Testimoni: Efisio il suo procuratore, e Iustu Bakia e Giovanni Capai e Costantino Mellone.</p>
155	1164-1172	204-205	<p>Ego Ianni Mellone, priore de Bonarcato ki partimus homines cum iudice Petru d'Arbore, sendo su patre in Genua.</p> <p>a Maria Cangella, ancilla de sanctu Iorgi de Calcaria, coiuedi cum Dominige de Casas; fegerunt ·VI· fijos. Iusta primaria: ecco a clesia et Furadu et Gosantine; et iudice a Bera et a nNivada et a Sadurre.</p> <p>b Fijos de Ianni Moiu: levait clesia a Saturre su primariu et a Iusta; et iudice levait a Iorgia et a Maria.</p> <p>c Fijos d'Elene Moiu: levait clesia ad Laurentiu et a Maria; et iudice levait a Iohanne et a Lugia, partindollos a natias.</p>	<p>Io Gianni Mellone, priore di Bonarcado spartii i servi con il giudice Pietro d'Arborea, trovandosi il padre di lui a Genova.</p> <p>a Maria Cangella, serva di San Gorgio di Calcaria, era sposata con Domenico de Casas; fecero sei figli. Giusta per prima: essa toccò alla chiesa e Furadu e Costantino; e il giudice ebbe Vera e Nivada e Saturno.</p> <p>b I figli di Gianni Moiu: la chiesa prese Saturno il maggiore e Giusta; e il giudice prese Giorgia e Maria.</p> <p>c I figli di Elena Moiu: la chiesa prese Lorenzo e Maria; e il giudice prese Giovanni e Lucia, e la spartizione fu operata secondo l'ordine di nascita e l'appartenenza in proprietà dei servi.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
156	1164-1172	204-207	<p>Ego Janne Mellone, priore de Bonarcato, facio recordatione pro Iusta Ulbara, ki fuit ancilla de sanctu Iorgi de Calcaria, et coiuedi in Tramaza cun Ianne Siris, servu depus Tune. Fegerunt ·V· fijos: ·III· masculos et ·II· feminas. Et partivimusillos cun iudice Petru et cun sa mama donna Pelerina de Lacon, ki regiant su logu pro iudice Barusone, ki stavat in Genua. Deruntimi pro clesia a Goantine Syris intregu cun su fiu Petru, zaracu de ·VII· annos, pro su latus ki mi intravat in Comita, su frate de Goantine, et ad Elene, sa sorre, intrega. Et pro iudice levarunt ad Furadu et Comita et Dominica. Testes: Comita de Varca, ki fuit armentariu depus Tune, cun ki partiamus, et Iohanne de Sorrai et Gunnari de Lacon et Mariane de Varca.</p> <p>a Coiuedi Egizu Cuniale, servu de sanctu Paraminu cun Bera Gulpia, ankilla latus de sanctu Serigi et latus de Comita de Serra. Fegerunt ·VI· fijos: leveit su archiepiscopu a Gavini et a Columba et ad Argenti; et ego levo cun Comita de Serra a Maria et a Terico; et ad Ianne ad in comune, partindo ad natias. Et posca partirus cun Comita de Serra: ego levei a Maria et latus de Ianne, levando parçone de Comita de Serra Ianni de Orroolo ki lli fuit armentariu depus Gilarce. Testes: Troodori Zukellu et Mariane Mamile, k'ie furunt ube partiamus.</p> <p>b Coiuedi Luxuria Mellone ankilla de sanctu Iorgi de Calcaria in Fununi cun Furatu Agedu servu de donnigellu Orçoco et fegerunt ·III· fijos: a Miale et a Ianni et a Pelerina. Kertait mecu Petru de Serra, fiu de donnigellu, pro custos homines ca «furunt partitos». Campaniarus ·nos in pare et partirus su fedu de cussos.</p>	<p>Io Gianni Mellone, priore di Bonarcato, registro memoria relativamente a Giusta Ulbara, che era serva di San Giorgio di Calcaria, ed era sposata a Tramazza con Gianni Siris, servo presso Tune. Fecero cinque figli: tre maschi e due femmine. E ce li spartimmo con il giudice Pietro con la madre donna Pellegrina de Lacon, che reggevano il regno in vece del giudice Barusone, che in quel momento si trovava a Genova. Mi diedero per la chiesa Costantino Syris in proprietà intera con suo figlio Pietro, ragazzo di sette anni, in quanto a me spettava la metà di Comita, il fratello di Costantino, ed Elena, sua sorella, in proprietà intera. E per parte del giudice presero Furadu e Comita e Domenica. Testimoni: Comita de Varca, che era amministratore presso Tune, con il quale operammo la spartizione, e Giovanni de Sorrai e Gonario de Lacon e Mariano de Varca.</p> <p>a Egizu Cuniale, servo di San Palmerio era sposato con Vera Gulpia, serva per metà di San Sergio e metà di Comita de Serra. Fecero sei figli: l'arcivescovo prese Gavino e Colomba e Argenti; ed io prendo insieme a Comita de Serra Maria e Terico; e Gianni resta in proprietà comune, e la spartizione fu operata secondo l'ordine di nascita e l'appartenenza in proprietà dei servi. E successivamente spartimmo con Comita de Serra: io presi Maria e metà di Gianni, prendendola in consegna la quota di Comita de Serra, Gianni de Orroolo che era suo amministratore presso Ghilarza. Testimoni: Torchitorio Zukellu e Mariano Mamile, presenti alla spartizione.</p> <p>b Lussurgia Mellone serva di San Giorgio di Calcaria si sposò in Fununi con Furatu Agedu servo del donnicello Orzoco e fecero quattro figli: Michele e Gianni e Pellegrina. Mi mosse lite Pietro de Serra, figlio del donnicello, relativamente a questi servi, affermando: «Erano stati spartiti». Ci accordammo per dividere la prole di questi.</p>
159	1164-1172	210-211	<p>In nomine Domini. Amen. Ego prebiteru Remundinu de Varca, ki mi faço manago ad hora dessa morte in sancta Maria de Bonarcatu in manu dessu priore donnu Ianne Melone et dessos monagos suos et cun voluntate dessu donnu meu donnu Ugo archiepiscopu de Arbore. Et poniove ad sancta Maria de Bonarcatu una libra de argentu laborata et duas mantaduras de vulpe coopertas de mustarolu et issu letu meu armatu bene et issa parçone mia dessa vinia de Cinniga, porkile ki parço cun sorre mia Saragina tenendo assa vinia de Iorgi Corda. Testes: su priore cun sos monagos suos et homines dessa villa, Iohanni Capai et Iustu Bakia et Gregori Contu.</p>	<p>In nomine Domini. Amen. Io prete Remundino de Varca, che mi rendo monaco nell'ora della mia morte a Santa Maria di Bonarcato nelle mani del priore donno Gianni Melone e dei suoi monaci e con il consenso del mio signore Ugo arcivescovo di Arborea. E dono a Santa Maria di Bonarcato una libbra d'argento lavorata e due pellicce di volpe foderate di panno e il mio letto ben fabbricato e la quota a me spettante della vigna di Cinniga, il porcile che condivido con mia sorella Saragina confinante con la vigna di Giorgio Corda. Testimoni: il priore coi suoi monaci e gli uomini della villa, Giovanni Capai e Iustu Bakia e Gregorio Contu.</p>
108	1164-1185	158-159	<p>Coiuedi Goantine de Riu cun ankilla de clesia de sancta Victoria et iuredi in sanctu Petru d'Arsuneli in sanctu devangelium d'esser servum de sancta Victoria et de fager su cantu l'ei commandare de serbire, cantu totu sos ateros servos. Testes: Torbini de Liia prebiteru et Torbini de Scanu maiore de scolca d'Arsuneli, et Comida de Paule de Sumugleo et Trogodori de Sivi et Gavine Cabru.</p>	<p>Costantino de Riu era sposato con la serva della chiesa di Santa Vittoria e giurò a San Pietro d'Arsuneli sul santo Vangelo d'esser servo di Santa Vittoria e di prestare qualunque servizio gli avessi ordinato, così come tutti gli altri servi. Testimoni: Torbeno de Liia prete e Torbeno de Scanu capo del distretto d'Arsuneli, e Comita de Paule de Sumugleo e Torchitorio de Sivi e Gavino Cabru.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
113	1164-1185	162-163	Barbara Pisana fuit ankilla de sancta Maria de Bonarcadu apus sa domo de Sui. Et coiuedi cun Gavine Zabarruskis servum de sancto Paraminu de Gilarce, et fegerunt ·III· fijos. Partirusillos cun su archipiscobu in Gilarce. Isse levedi ad Margarida et levait sancta Maria de Bonarcadu a Maria, et a Petru ladus ladus. Et Terico fuit fiiu d'ateru patre, ki fuit liberu, factu in ankilla mia: in icustu Terico Pio non i aviat parte s'archipiscobu: Ianne Corsu et Goantine su fiiu et Petru Aspru et Troodori Zukellu mandadore de Gilarce et donnu Iohanni Corri prebiteru de Gilarce k'ie furunt ca la partiat s'archipiscobu.	Barbara Pisana era serva di Santa Maria di Bonarcado presso il complesso rustico di Sui. Ed ella si sposò con Gavino Zabarruskis servo di San Palmerio di Ghilarza, e fecero quattro figli. Li spartimmo con l'arcivescovo a Ghilarza. Egli prese Margarita e Santa Maria di Bonarcado prese Maria, e Pietro spettò metà per ciascuno. E Terico era figlio di un altro padre, che era libero, generato dalla mia serva: su questo Terico Pio l'arcivescovo non aveva diritto. Testimoni: Gianni Corsu e Costantino suo figlio e Pietro Aspru e Torchitorio Zukellu procuratore di Ghilarza e donno Giovanni Corri prete di Ghilarza che presenziavano alla spartizione per parte dell'arcivescovo.
146	1164-1185	194-195	Donnigellu Orzoco In nomine Domini. Amen. Ego donnigellu Orçoco de Lacon simul cun uxore mea Maria de Çori fagemus recordatione cun voluntate de Deus et de iudice Barusone nepote meu. Ponemusillu a Gavine Gulpia, fiiu de Ithocor Gulpia [et de...], servos nostros deponit sa domo nostra de Gilarci, ad sancta Maria de Bonarcato a servu de iugale: a Gavini et fijos suos et nepotes nepotorum suorum quantu aet esser sa generatione usque in sempiternum, pro anima nostra et de parentes nostros et pro sanitate de fijos nostros; sa die de sancto Antiochum et de sancto Evesum, audiendum missa in sancto Symeone de Senuski, li posi in manu de su priore Iohanne a Gavini Gulpia: apatsinde prode sancta Maria de Bonarcatu. Et non apat ausu nullu fiiu nostru nec nepotes nostros a tollerendellu dessu servitium de sancta Maria. Et sunt testes: primus Deus et sancta Maria, deinde Petru de Serra fiium meum, Comita de Gothula et Ithocor de Pira terrales meos de fictu k'ie furunt mecu kerra lu posi ad ecclesia. Testes: Orçoco de Lacon de Lella, Gostantine de Lacon d'Uda, Petru de Lacon curatore de Migil, prebiteru Paule Forma, capellanum meum de Senuski, et Ianni Novagla diaconum. Et si quis dixerit quia bene est, habeat benedictione de Deus et de sancta Maria mater domini nostri Iesu Christi et de omnes sanctos et sanctas Dei. Amen, Amen. Fiat, fiat, fiat. Et si quis exterminare et condemnare eam voluerit fiat ille condempnatus et exterminatus de ymagine sua et de via de paradisum; et apat parçone cun Herode et cun Iuda traditore et cun diabolo in infernum. Amen. Fiat.	Donnicello Orzoco In nomine Domini. Amen. Io donnicello Orzoco de Lacon insieme con mia moglie Maria de Zori registriamo memoria con la volontà di Dio e con il consenso del giudice Barisone mio nipote. Doniamo Gavino Gulpia, figlio di Ithocor Gulpia [e di...], servi nostri presso il nostro complesso rustico di Ghilarza, a Santa Maria di Bonarcado come servo de iugale: Gavino e i suoi figli e i nipoti dei suoi nipoti quanto durerà la generazione in perpetuo, per l'anima nostra e dei nostri genitori e per la salvezza dei nostri figli; il giorno di Sant'Antioco e di Sant'Efisio, mentre ascoltavo messa a San Simeone de Senuski, posi nelle mani del priore Giovanni Gavino Gulpia: ne abbia profitto Santa Maria di Bonarcado. E non osi nessun figlio nostro né nipote nostro sottrarlo al servizio di Santa Maria. E sono testimoni: Dio in primo luogo e Santa Maria, indi Pietro de Serra mio figlio, Comita de Gothula e Ithocor de Pira coloni fitevoli miei che erano presso di me quando lo donai alla chiesa. Testimoni: Orzoco de Lacon de Lella, Costantino de Lacon d'Uda, Pietro de Lacon curatore di Milis, prete Paolo Forma, cappellano mio di Senuski, e Gianni Novagla diacono. E chi dirà che è bene, abbia benedizione da Dio e da Santa Maria madre del Signore nostro Gesù Cristo e da tutti i santi e le sante di Dio. Amen, Amen. Fiat, fiat, fiat. E chi la (questa ordinanza) vorrà vanificare e non osservare sia questi condannato e distrutto nella sua integrità fisica e stornato dalla via del paradiso; ed abbia sorte con Erode e con Giuda traditore e con il diavolo all'inferno. Amen. Fiat.
83	1182-1185	138-139	Ego Domesticus, prior de Bonarcato, facio particione cun iudice. Homines ki amus in pare in Barbaria. Ecclesia levait a Gunnari Così et Saraginu Mula et Goantine su frate, Troodori Sporçoro, Maria Markella, Pisana Lassa, Troodori Marki et Ianne su frate, Orçoco Lassu et Orabona, Furada Çipula, et Erradore su fiiu, Gostantine Marki et Orçoco su fiiu, Petru Çipula, Sarigina Copatu, Iusta Zuncla, Vera Çolumba, Maria Sigale, cun ·III· fijos suos, Orçoco Sigale et Iohanne su fiiu, Maria Camisa, Vera Markella et Sissi su frate, Sinnada fiiu de Gavine Capigla, Gostantine Osai, Vera Calle cun ·II· fias suas, Orçoco Bateri, Iorgi Talu, Nastasia Urcake, et fiiu de Ianne Saltore, Goantine de Puzu, Furadu Sadeli, fiiu de Mariane Sadeli, a clesia; Gavine Capigla et issa neta a iuige in cambiù dessu fiiu de Mariane Sadeli. Testes: Orçoco de Lacon arbarakesu et Orçoco de Lacon Sakellu et Peruki et Goantine Puliga, Goantine Musca.	Io Domesticus, priore di Bonarcato, faccio questa spartizione con il giudice. Servi che abbiamo in comune proprietà in Barbaglia. La chiesa prese Gonario Così e Saraginu Mula e Costantino suo fratello, Torchitorio Sporçoro, Maria Markella, Pisana Lassa, Torchitorio Marki e Gianni suo fratello, Orzoco Lassu e Orabona, Furada Zipula, e Erradore suo figlio, Costantino Marki e Orzoco suo figlio, Pietro Zipula, Sarigina Copatu, Giusta Zuncla, Vera Zolumba, Maria Sigale, con tre figli suoi, Orzoco Sigale e Giovanni suo figlio, Maria Camisa, Vera Markella e Sissi suo fratello, Sinnada figlia di Gavino Capigla, Costantino Osai, Vera Calle con due figlie sue, Orzoco Bateri, Giorgio Talu, Nastasia Urcake, e figlia di Gianni Saltore, Costantino de Puzu, Furadu Sadeli, figlio di Mariano Sadeli; tutti costoro andarono alla chiesa; Gavino Capigla e sua nipote andarono al giudice in cambio del figlio di Mariano Sadeli. Testimoni: Orzoco de Lacon arbarakesu e Orzoco de Lacon Sakellu e Peruki e Costantino Puliga, Costantino Musca.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
110	1182-1185	160-161	Terico Melone fuit servum de iudice et ego petivillu; et ipse pro honore sua dedimillu. Et ego deilli ad Pandulfinu, maiore de portu, ·C· masclos et ·II· baccas, pro iudice. Testes: donnu Comida de Martis, archipiscobu d'Arboree, et donnu Comida Bais piscobu d'Usellos, donnu Mariane Çorraki piscobu de Terralba. Dessos liberos: donnu Barusone de Serra de Senuski et Comida de Lacon Fronteacua et Comida de Lacon Pees et Orçoco Sabiu et Barusone Sportella et Barusone de Serra fiuu de donna Bera et Comida de Lacon de lana et Goantine de Martis et Troodori Seke et Pandulfinu maiore de portu. Custos sunt testimonios et totu logu, in co furunt cun iudice in Bonarcadu in su biidoriu.	Terico Melone era servo del giudice ed io lo richiesi; ed egli (il giudice) per il suo onore me lo concesse. Ed io gli diedi in cambio Pandolfino, preposto all'amministrazione del porto, cento montoni e due vacche, per il giudice. Testimoni: donno Comita de Martis arcivescovo d'Arborea, e donno Comita Bais vescovo d'Usellos, donno Mariano Zorraki vescovo di Terralba. Dei liberi: donno Barusone de Serra de Senuski e Comita de Lacon Fronteacua e Comita de Lacon Pees e Orzoco Sabiu e Barusone Sportella e Barusone de Serra figlio di donna Bera e Comida de Lacon de lana e Goantine de Martis e Troodori Seke e Pandulfinu maggiore di porto. Questi sono testimoni insieme con il consiglio giudiciale, riuniti insieme con il giudice a Bonarcado presso l'abbeveratoio.
111	1182-1185	160-161	Coiuedi Iorgi Picu, servum dess'archipiscobu, cun Maria Pasi, ankilla de sancta Maria de Bonarcadu. Fegerunt ·V· fiios: a Iorgia et a Miale et a Goantine et Petru et a Terico. Partirus cun s'archipiscobu: ego levei a Miale et a Goantine; et issu archipiscobu levedi a Petru et a Terico: hecco sos masclos. Girarus manu et partirus sas feminas: levedi isse a Iorgia sa fiia de Petru Picu, et ego levei a Iorgia, sa fiia de Iorgi Picu, su frate.	Giorgio Picu, servo dell'arcivescovo, era sposato con Maria Pasi, serva di Santa Maria di Bonarcado. Fecero cinque figli: Giorgia e Michele e Costantino e Pietro e Terico. Spartimmo con l'arcivescovo: io presi Michele e Costantino; e l'arcivescovo prese Pietro e Terico: questo quanto ai maschi. Cambiammo il turno e spartimmo le femmine: egli prese Giorgia la figlia di Pietro Picu, ed io presi Giorgia, la figlia di Giorgio Picu, suo fratello.
112	1182-1185	160-161	Tramudarus homines cun s'archipiscobu Comida de Lacon: successor archiepiscopus Petrus. Isse levedi a Petru Musca ki stavat in Ortueri, servum de sanctu Augustinu d'Agustis: et sancta Maria de Bonarcadu levedi a Gavine de Iagunu. Testes: Troodori Çukellu mandadore de Gilarce, et Cipare Piludu et Orçoco de Varca de Scudu. Et icustu tramudu fegit in Gilarce cun boluntade sua bona.	Permutammo i servi con l'arcivescovo Comita de Lacon: successore dell'arcivescovo Pietro. Egli prese Pietro Musca che stava ad Ortueri, servo di Sant'Agostino di Austis, e Santa Maria di Bonarcado prese Gavino de Iagunu. Testimoni: Torchitorio Zukellu, procuratore di Ghilarza, e Cipare Piludu e Orzoco de Varca de Scudu. E questa permuta egli fece a Ghilarza con il suo accordo.
125	1182-1185	172-173	Kertait megu Bernardu Maluvidere, genneru de Goantine Lauri, pro sa corte de Petru Lauri et de Bera sa necta. Et ego bingindellu in corona de logu sa die de sanctu Miali, sendoe in sa corona donnu Comida de Martis archipiscobu d'Arbaree et donnu Comida Bais piscobu d'Usellos et donnu Mariane Çorraki piscobu de Terralba et liberos: Barusone Sportella ki kertavat pro sancta Maria et Barusone de Senuski et Barusone de Serra fiuu de donna Bera et Goantine de Serra fiuu de donnigellu et Goantine de Martis et Troodori Seke et Orçoco de Lacon arbarikesu et Troodori Cacau et Petru de Matriona. Custos sunt testimonios meos; et Janni Corsu, ki iuredi et binki su kertu in Aristanis, et tota sa gorona.	Mi mosse lite Bernardo Maluvidere, genero di Costantino Lauri, riguardo all'azienda rustica di Pietro Lauri e di Vera sua nipote. Ed io lo vinsi nell'assise del tribunale giudiciale nel giorno di San Michele, essendo componenti dell'assise donno Comita de Martis arcivescovo d'Arborea e donno Comita Bais vescovo di Usellos e donno Mariano Zorraki vescovo di Terralba e gli uomini liberi: Barusone Sportella che conduceva la lite per conto di Santa Maria e Barusone de Senuski e Barusone de Serra figlio di donna Vera e Costantino de Serra figlio del donnicello e Costantino de Martis e Torchitorio Seke e Orzoco de Lacon arbarikesu e Torchitorio Cacau e Pietro de Matriona. Costoro sono miei testimoni; e Gianni Corsu, per il giuramento del quale io vinsi la causa ad Oristano, e tutta l'assise.
87	1182-1195	140-141	In nomine Domini. Amen. In gratia de Deus et dessu donnu meu iudice Petru d'Arbaree. Ego Goantine Spanu faço recordatione, asolbendomi su donnu meu, iudice Petru d'Arbaree, pro homines ki lli do ad sancta Maria de Bonarcadu pro s'anima mea et de muiere mea donna Susanna de Lacon, fiia de iudice d'Arbaree. Dolli tres pedes de Barusone Puliga fiuu de Troodori Puliga et Gunnari Macis intreu et assu fiuu et a Troodori Galare. Et sunt testes: primus Deus et sancta Maria et issu donnu meu iudice Petru d'Arbaree et donnu Comida Bais piscobu d'Usellos et donnu Mariane d'Uda, armentariu de sancta Maria, et donnu Gunnari de Lacon curadore d'Aristanis et donnu Barusone de Serra de Senuski et Comida de Lacon Pees et Barusone de Serra fiuu de donna Bona.	In nomine Domini. Amen. In grazia di Dio e del signore mio giudice Pietro d'Arborea. Io Costantino Spanu registro memoria, avendone avuto licenza dal mio signore il giudice Pietro d'Arborea, relativamente ai servi che dono a Santa Maria di Bonarcado per l'anima mia e di mia moglie donna Susanna de Lacon, figlia del giudice d'Arborea. Dono tre quarti di Barusone Puliga figlio di Torchitorio Puliga e Gonario Macis per intero e suo figlio e Torchitorio Galare. E sono testimoni: Dio in primo luogo e Santa Maria e il signore mio giudice Pietro d'Arborea e donno Comita Bais vescovo di Usellos e donno Mariano di Uda amministratore di Santa Maria, e donno Gonario de Lacon curatore di Oristano e donno Barusone de Serra de Senuski e Comita de Lacon Pees e Barusone de Serra figlio di donna Bona.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
89	1185- inizio XIII	142-143	Coniuedi Miale Pasi, serbu de sancta Maria de Bonarcadu cun Castula Novagla ancilla de iudice apus binarios. Fegerunt ·VI· fijos: Torbini primariu et in factu suo Goantine et Jorgia et Ciçella et Istephane et Bera. Custos partivi cun iudice, levando Troodori Paganu, maiore de vino: levait iudice a Torbini et a Bera et clesia levait a Goantine et a Iorgia; iudice levedi a Ciçella et clesia ad Stephane. Testes: Petru de Serra et Goantine Mafronti et Petru Mafronti.	Michele Pasi, servo di Santa Maria di Bonarcado era sposato con Castula Novagla serva del giudice presso i vinai. Feceero sei figli: Torbeno il maggiore e dopo di lui Costantino e Giorgia e Cizella e Stefano e Vera. Questi io spartii col giudice, essendovi di fatto, per conto del giudice, a operare la spartizione Torchitorio Paganu, preposto ai vinai: il giudice prese Torbeno e Vera, la chiesa prese Costantino e Giorgia; il giudice prese Cizella e la chiesa Stefano. Testimoni: Pietro de Serra e Costantino Mafronti e Pietro Mafronti.
97	1185- inizio XIII	148-149	Comperei a Petru d'Ardu, fiiu de Comida Sepis et d'Elene d'Ardu, a Comida de Kerchi et a Goantine su frate et Elene sa sorre et deillis a resone de ·XV· bisantes inter berbeges et capras et bacca et bisantes, levandosimi in pala, de perunu homine ki mi 'nde chertare, de spiiaremilu ipsos. Testes: donnu Samaridanu Veccla ki fudi maiore de scolca de Bonarcadu et Goantine Ladu maiore de scolca de Iporrui, et Comida Pira et Petru Spada et Furadu Pira et Terico Coniale et Samaridanu Madau et Miale de Kerchi et Petru de Iala et Petru Lafra su clerigu et Goantine de Ienna et Johanne Kigali et Samaridanu Coniali et Terico de Unali et Goantine Madau et Johanne Laura.	Comprai da Pietro d'Ardu, figlio di Comita Sepis e di Elena d'Ardu, i servi Comita de Kerchi e Costantino suo fratello ed Elena sua sorella e gli diedi come prezzo il valore di quindici bisanti in pecore e capre e vacche e denaro contante, assumendosi essi l'onere di liberare quanto acquistato dalle pretese di chiunque. Testimoni: donno Samaritano Veccla che era capo del distretto di Bonarcado e Costantino Ladu, capo del distretto di Iporrui, e Comita Pira e Pietro Spada e Furadu Pira e Terico Coniale e Samaritano Madau e Miale de Kerchi e Pietro de Iala e Pietro Lafra il chierico e Costantino de Ienna e Giovanni Kigali e Samaritano Coniali e Terico de Unali e Costantino Madau e Giovanni Laura.
116	1185- inizio XIII	164-165	Petru Pianu fuit serbu de sancta Maria de Bonarcadu. Coiuedi cun Paulesa ki fuit libera. Fegerunt ·VIII· fijos. Giraruntsime ka si teniant liberos: non boliant serbire a clesia. Kertei pro Elene Marras et pro Bera, sa sorre, in corona de iudice Petru et binki. Testes: Barusone de Serra de Senuski et Barusone Sportella et Iorgi de Stavara et Troodori de Stavara.	Pietro Pianu era servo di Santa Maria di Bonarcado. Si sposò con Paulesa che era donna libera. Feceero quattro figli. Questi ultimi se ne andarono via dal servizio, in quanto si ritenevano liberi: non volevano servire alla chiesa. Mi appellai in giudizio per Elena Marras e per Vera, sua sorella, nell'assise del tribunale del giudice Pietro e vinsi. Testimoni: Barisonede Serra de Senuski e Barisone Sportella e Giorgio de Stavara e Torchitorio de Stavara.
117	1185- inizio XIII	164-165	Partivi cun iudice fijos da Gavine de Porta. Iudice levait ad Nigola et a Maria et a Petru: et clesia levedi a Goantine et a Iorgia et a Bera.	Spartii con il giudice i figli di Gavino de Porta. Il giudice prese Nicola e Maria e Pietro: e la chiesa prese Costantino e Giorgia e Vera.
118	1185- inizio XIII	166-167	Posit iudice Petrus homines ad sancta Maria de Bonarcadu: ad Elene Tolu et assu fiiu et a Furadu Mameli et ad Paganellu cun su fiiu. Testes: Troodori de Stavara et Orçoco Manigas et Comida Norio et Samaritanu Capay et Samaritanu Vegla et Gunnari de Ienna.	Il giudice Pietro donò dei servi a Santa Maria di Bonarcado: Elena Tolu e suo figlio e Furadu Mameli e Paganello con suo figlio. Testimoni: Torchitorio de Stavara e Orzoco Manigas e Comita Norio e Samaritano Capay e Samaritano Vegla e Gonario de Ienna.
121	1185- inizio XIII	166-169	Petru Pianu fuit serbu de sancta Maria de Bonarcadu. Coiuedi cun Paulesa ki fuit libera ad boluntade bona de bari: in domo de su serbu fegerunt ·VIII· fijos: Elene e Miali e Bera e Iusta. Kiraruntsi de serbire. Kertei pro·llos in corona de iudice Petru. Et torredi verbu pro·llos donnu Orçoco Sakellu et Orçoco de Lacon fiiu de iudice et Goantine de Loy, su de Sancte Eru, et binkillos pro serbos, ca parsit arresone ad iudice et a tota sa corona ca fuit libera sa mama Paulesa. Testes: donnu Orçoco de Lacon sabiu, donnu Barusone de Serra de Senuski et donnu Barusone Sportella et Troodori Seke et donnu Goantine de Martis et donnu Troodori de Stavara et donnu Jorgi de Stavara.	Pietro Pianu era servo di Santa Maria di Bonarcado. Si sposò con Paulesa che era donna libera con comune consenso: nella casa del servo fecero quattro figli: Elena e Michele e Vera e Giusta. Questi se ne andarono dal servizio. Mi appellai riguardo ad essi all'assise del tribunale del giudice Pietro. E in loro favore risposero donno Orzoco Sakellu e Orzoco de Lacon figlio del giudice e Costantino de Loy, di San Vero, e li vinsi riguardo al loro effettivo stato servile, infatti parve ragione a giudice e a tutta l'assise che era libera soltanto la madre Paulesa. Testimoni: donno Orzoco de Lacon sabiu, donno Barisone de Serra de Senuski e donno Barisone Sportella e Torchitorio Seke e donno Costantino de Martis e donno Torchitorio de Stavara e donno Giorgio de Stavara.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
93	1192-1195	144-147	Ego Petru Florentinu, priore de Bonarcadu, facio recordatione pro kertu ki fegit mecum Goantine de Sivi pro Sufia de Urri, fiia de Bera de Urri, ancilla de sanctum Iorgi. Kertedi in corona de curadoria, et narait: «livera sorre mia est et ankilla non est». Et ego narai: «fiia d'ankilla de clesia est et in condage l'apo». Et poserunt nos ad corona de logu ad duger su condage meum et ipse su suo. Ismendarunt su condage suo in corona de logu, ki aviat factu ad ingenium et segaruntillum et torrarunt sos serbos ad sanctum Iorgi de Calcaria, a sSufia et assos fiios, in ki nos kertavat. Testes: donnu Justu archiepiscopus et donnu Stephone piscobu de sancta Iusta et donnu Comida Bais piscobu d'Usellos et donnu Mariane Çorraki piscobu de Terralba, et donnu Barusone de Serra de Senuski et donnu Barusone de Serra fiu de donna Bera et donnu Mariane de Sivi et donnu Troodori d'Orruu Seke et donnu Mariane de Lacon de Sedilo et totu logu in co 'e furunt dominica de palma.	Io Pietro Florentinu, priore di Bonarcado, registro memoria della lite giudiziaria che mi mosse Costantino de Sivi riguardo Sofia de Urri, figlia di Vera de Urri, serva di San Giorgio. Mi mosse lite nella assise del tribunale di curatoria, e disse: «Mia sorella è libera e non è serva». Ed io dissi: «Ella è figlia di una serva della chiesa e ciò è registrato nel condaghe». E ci imposero in giudizio che noi producessimo i nostri rispettivi condaghi all'assise del tribunale giudiciale. Il suo condaghe fu provato falso nell'assise del tribunale giudiciale, e fu provato che egli lo aveva falsificato artatamente, e lo stracciarono e restituirono i servi a San Giorgio di Calcaria: Sofia e i suoi figli, per i quali egli ci muoveva lite. Testimoni: donno Iustu arcivescovo e donno Stefano vescovo di Santa Giusta e donno Comita Bais vescovo di Usellus e donno Mariano Zorraki vescovo di Terralba e donno Barisone de Serra de Senuski e donno Barisone de Serra figlio di donna Vera e donno Mariano de Sivi e donno Torchitorio d'Orruu Seke e donno Mariano de Lacon de Sedilo e tutti i componenti dell'assise giudiciale che erano presenti alla seduta della Domenica delle Palme.
90	1192-1198	142-145	Ego Remundu, priore de Bonarcadu, faço recordatione pro fiios de Iohanne Bulla, ki partivi cun presbiteru Orçoco de Luketas. Ipse levedi a Iorgi fiu de Maria de Petra et ego levei a Petru fiu de Maria Campana; et Gregori ladus ad ladus. Testes: Donnu Iustu archiepiscobu et Comida Norio et Altumonte.	Io Raimondo, priore di Bonarcado, registro memoria relativamente ai figli di Giovanni Bulla, che spartii cun prete Orzoco de Luketas. Egli prese Giorgio figlio di Maria de Petra ed io presi Pietro figlio di Maria Campana; e Gregorio restò metà per ciascuno. Testimoni: donno Iustu arcivescovo e Comita Norio e Altumonte.
91	1192-1198	144-145	Partivi homines cun s'archiepiscopus Justu in Tadasune. Ego levei ad Orçoco et issu archiepiscobu a Tericu. Testes: Janni Corsu et issos fiios et donnu Orçoco de Luketas.	Spartii i servi cun l'arcivescovo Iustu a Tadasuni. Io presi Orzoco e l'arcivescovo Tericu. Testimoni: Gianni Corsu e i suoi figli e donno Orzoco de Luketas.
100	1192-1211	150-155	Ego Thomas, conbersu de Bonarcadu, facio recordatione de sas particiones dessa domo d'Austis, ka mi mandait iudice sere Ugo de Bassu cun su curadore donnu Bonacorsu a partire sos homines ki aviamus in comune in Agustis. Et nos fegerus cantu nos commandait iudice. Poserus ad iurari homines ·VIII· de sa villa ki furunt senekes, ki 'nde narrent sa meus beridadi k'enti iskire kerra de los pregontare. Et dave co narrunt ipsos, ingiçarus a partire: a fiios de Furadu Mula et de Iorgia Tidu. Levarus kis suo: levait clesia a Iorgi et iudice levait a Orçoco. b Fiios de Goantine Camisa et de Ravona Sisoy, fuit ankilla de iudice. Levait iudice a Bera cun ·II· fiios suos et levait clesia a Maria cun ·II· fiios suos et a Terico Sisoy, frate de cussas; et in cambiù de custu levait iudice a Goantine Tidu, fiu de Iorgia Tidu. c Partirus fiios de Justa de Scala et de Eizu de Esule: et levarus fiios de cussos cana ·II·. Appit clesia a Goantine et a Maria, et iudice levait a Nastasia et a Troodori; et dessu atteru maridu apperus kis suo: iudice levait a Torbini et appit clesia a Janne, ca fuit ankilla de clesia Justa de Scalas. d Partirus fiios de Goantine Marki: levait iudice a Jorgi cun ·III· fiios suos et a Troodori cun ·I· fiia sua, et levait clesia Arzoco cun ·I· fiia sua et a Torbini de Rurunkis, non aviat fiu, et mama de cussos fuit Barbara Misi ankilla de iudice. e De fiios de Maria Calva apit clesia ·VI·: a Ravona et a Justa cun fiios cana ·II· et appit iudice atteros ·VI·: a Bictoria et a Nastasia cun cana ·II· fiios suos. f Partirus fiios de Torbini de Prunedu. Levait iudice ad Maria et a Nastasia cun kis fiu ipsoro. Et levait clesia a Muscu cun ·II· fiios suos et assu frate Jorgi: levait iudice sa muiere de Mariane Usay cun ·II· fiios suos, et levait clesia sa sorre de cussa cun ·II· fiios suos.	Io Thomas, converso di Bonarcado, registro memoria delle spartizioni fatte nel complesso rustico di Austis, perché il giudice ser Ugo de Bas mi demandò, insieme con il curatore donno Bonaccorso, a spartire i servi che possedevamo in comune ad Austis. E noi facemmo quanto ci ordinò il giudice. Fecero giurare otto uomini anziani della villa, che dicessero la miglior verità che essi sapessero al momento in cui li si interrogasse. E incominciammo a spartire, secondo quanto essi affermavano: a I figli di Furadu Mula e di Giorgia Tidu. Ciascuno prese ciò che gli spettava: la chiesa prese Giorgio e il giudice prese Orzoco. b I figli di Costantino Camisa e di Ravona Sisoy, che era serva del giudice. Il giudice prese Vera con due suoi figli e la chiesa prese Maria con due suoi figli e Terico Sisoy, fratello di queste; ed in cambio di questo il giudice prese Costantino Tidu, figlio di Giorgia Tidu. c Spartimmo i figli di Giusta de Scala e di Eizu de Esule: e noi prendemmo due figli per ciascuno. La chiesa ebbe Costantino e Maria, e il giudice prese Nastasia e Torchitorio; e da parte dell'altro marito avemmo ciascuno quanto ci spettava: il giudice prese Torbeno e la chiesa ebbe Gianni, dato che Giusta de Scalas era serva della chiesa. d Spartimmo i figli di Costantino Marki: il giudice prese Giorgio con tre figli suoi e Torchitorio con una figlia sua, e la chiesa prese Arzoco con una figlia sua e Torbeno de Rurunkis, che non aveva figli, e la madre di costoro era Barbara Misi serva del giudice.

(100)	(1192-1211)	(150-155)	<p>g Partirus fijos de Justa Pisi: levait iudice a Barbara cun ·I· fiia sua et levait clesia a Goantine Gari cun ladus de ·I· fiia sua.</p> <p>h Partirus fijos de Maria Lassu: iudice levait a Gutoni et clesia levait a Goantine et ·II· mi levarunt pus su maridu, ki fuit liveru muniariu, cun clamandominde ca mi fakiant tortu.</p> <p>i Partirus fijas de Nastasia Gurberi: levait iudice a Justa et clesia levait a Maria cun ·II· fijos suos.</p> <p>l Partirus fijos de Justa Maninu: levait iudice a Goantine et clesia levait a Torbini. Et fuit su maridu de Justa liveru muniariu et levarunt s'unu pro iudice clamandomi ca mi fakiant tortu.</p> <p>m Partirus fijos de Zipari Polla c'aviat dave s'ankilla de clesia: levait clesia ad Elene et a Jorgi levait su patre, ca lilu fegit iudice liveru, et Orçoco remansit ad accomuni ca fuit semu.</p> <p>n Dave kunde andai ad Montesanto et deruntimi ad Araona Cucuda cun ·II· fijos suos, et ego dei a Maria Çurumba cun ·II· fijos suos. Adcatarus ·III· in Montesantu, ladus de ·II· terrales: et ego deinde sa fiia de Johanne Corsu in Masone de Cabras, plakendeli assu curadore et assos maiores de iudice; et dei su ladus de Petru pro su ladus de Torbeni Macirida su de Noçolensa, et dei pro Goantine Marke, ki fuit in Montesantu, a Miale Piccu cun ·II· fijos suos. Et deruntimi a Kalenda ki est in Noçolensa, ki est in Masone de Cabras. Deruntimi a Petru Derise in Montesantu et ego dei a Goantine, su fradile, in Austis. Ispiiarusnos de pare dave Montesantu ki non bi arramasit serbu apus iudice. Custa partidura fegerus plagende assu curadore et assos maiores ki levaant sa parti pro iudice.</p>	<p>e Dei figli di Maria Calva la chiesa ne ebbe sei: Ravona e Giusta con due figli di ciascuna di esse; e il giudice ne ebbe altri sei: Vittoria e Nastasia con due figli di ciascuna di esse.</p> <p>f Spartimmo i figli di Torbeno de Prunedu. Il giudice prese Maria e Nastasia con il figlio di ciascuna di esse. E la chiesa prese Muscu con due suoi figli e il fratello Giorgio: il giudice prese la moglie di Mariano Usay con due suoi figli, e la chiesa prese la sorella di questa con due suoi figli.</p> <p>g Spartimmo i figli di Giusta Pisi: il giudice prese Barbara con una figlia sua e la chiesa Costantino Gari con metà di una figlia sua.</p> <p>h Spartimmo i figli di Maria Lassu: il giudice prese Gutoni e la chiesa prese Costantino e due figli di lei me li portarono via da parte del marito che era persona libera ma tenuta a prestazioni speciali verso il giudice, ed io contestualmente feci appello reclamando che mi facevano torto.</p> <p>i Spartimmo le figlie di Nastasia Gurberi: il giudice prese Giusta e la chiesa prese Maria con due suoi figli.</p> <p>l Spartimmo i figli di Giusta Maninu: il giudice prese Costantino e la chiesa prese Torbeno. E il marito di Giusta era persona libera ma tenuta a prestazioni speciali verso il giudice e pertanto ne (dei figli dei due) presero uno per il giudice ed io contestualmente feci appello reclamando che mi facevano torto.</p> <p>m Spartimmo i figli di Zipari Polla che egli aveva avuto dalla serva della chiesa: la chiesa prese Elena e Giorgio lo prese suo padre, in quanto il giudice glielo aveva affrancato, e Orzoco restò fra noi in comune perché rimaneva dispari nel computo.</p> <p>n Dopo di che andai a Montesanto e mi diedero Araona Cucuda con due suoi figli, ed io diedi Maria Zurumba con due suoi figli. Trovammo quattro uomini a Montesanto, metà di due coloni: ed io diedi la figlia di Giovanni Corsu in Masone de Cabras, con l'assenso del curatore e dei maiores del giudice; e diedi la metà di Pietro in cambio della metà di Torbeno Macirida di Noçolensa, e diedi in cambio di Costantino Marke, che era a Montesanto, Miale Piccu con due suoi figli. E mi diedero Kalenda che sta a Noçolensa, che è in Masone de Cabras. Mi diedero Pietro Derise in Montesanto ed io diedi Costantino, suo cugino, in Austis. Risolvemmo la questione e ci separammo a Montesanto perché non vi rimase alcun servo da parte del giudice. Questa spartizione noi facemmo con l'assenso del curatore e dei maiores che acquisivano quanto spettava al giudice, per suo conto.</p>
-------	-------------	-----------	---	--

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
37	1196-1200	114-117	Ego Thomas de Madrona ki mi conberso ad Deus et a sancta Maria de Bonarcadu in manus de priore Pedru Perosinu et dessos monagos suos pro conversu: et de omnia cantu appo intro de domo et foras de domo et issa corte mia de Barigadu, liberos, et binias et ortos et terras cantu appo in parte de Miile et ·I· binia mia k'appo in Senege et ·I· binia k'appo in Buriedu et ·I· binia in bau de Barbara (custas ·III· binias appo ad ispiiatu de donnia frate meu), et parçone de serbos c'appo cun sus liberos de Bauladu et omnia canto ant proare qui si aparteniat a mimi, siat de sancta Maria. Custa combersione fegi dominiga de palma in sancta Iusta, dandomi adsoltura su donnu meu su markesu. Et sunt testes donnu Bernardu arkipiscobu d'Arbaree et donnu Bonacorsu piscobu de sancta Iusta et donnu Barusone Taiabucones curadore de parte de Miili et donnu Barusone Spanu et donnu Comita Pistore et donnu Petru de Serra Spentumadu et Gunnari de Jenna.	Io Thomas de Madrona che mi rendo converso a Dio e a Santa Maria di Bonarcado nelle mani del priore Pietro Perosinu e dei suoi monaci: e di tutto quel che possiedo all'interno del complesso rustico e fuori di esso e la mia azienda agricola del Barigadu, lavoratori liberi, e vigne e orti e terre quante ne possiedo nella curatoria di Milis ed una vigna mia che possiedo a Seneghe ed una vigna che possiedo in Buriedu ed una vigna presso il guado de Barbara (queste tre vigne le possiedo libere da ogni pretesa dei miei fratelli), e la quota dei servi a me spettante e che condivido con i lavoratori liberi di Bauladu e tutto quanto si potrà provare che mi appartenga, sia in proprietà di Santa Maria. Questa conversione io feci la Domenica delle Palme a Santa Giusta, dandomene licenza il signore mio il marchese. E sono testimoni donno Bernardo arcivescovo d'Arborea e donno Bonaccorso vescovo di Santa Giusta e donno Barisone Taiabucones curatore della curatoria di Milis e donno Barisone Spanu e donno Comita Pistore e donno Pietro de Serra Spentumadu e Gonario de Jenna.
2	1198-1200	66-69	In nomine domini. Amen. Ego Petrus priore de Bonarcatu fazo custa carta pro kertu ki fegi pro su fundamentu ki poserat Mariane d'Orruu de Nuragi de vinias ad sancta Maria de Bonarcatu in Billalonga. Kertei in corona de logu in Aristanis, sendo in kita de verruta Trogotori Seke. Kertei cun sos homines c'aviant levatu custu fundamentu, preideru Constantine de Bosa et Mariane de Sii et Gonstantine d'Orruu de Villalonga et ipsos frades et Petru de Varca. Poseruntimi a mimi et a ipsos a postu k'eo benne cun sa carta mia. Benni ego assu postu et ipsos non bennerunt. Et osca poserunt atteru postu a mercuris de senudu. Benni ego et ipsos non bennerunt. Et osca poserunt atteru postu a dominica de palma. Benni ego et ipsos non bennerunt. Plakit assu markesu et a totu sos liberos cantos furunt cussa die in corona, ki mi torrarent custu fundamentu pro cantu narravat sa carta mia ki non mi 'nde kertaret plus perunu homine c'avia ego binkidu per rasones. Et osca iuredi su homine meu in factu de sa carta, et poserunt a so curatore, a Trogotori Seke, pro torrarem su fundamentu: custu pro ki kertei et binki. Testimonios: Trogotori Seke et Mariane de Sii et Gonstantine de Martis et Barusone Sportella et Petru de Nurki et Cerkis d'Orruu et Gunnari de Barca de Bauladu et Gunnari d'Uras maiore de buiakesos et Petru Paganu cancelleri. Et ipse Trogotori Seke bennit sa persone sua a Billalonga et torredimi custu fundamentu, iurandonde custos homines pro testimonios: Gonstantine de Barca et Petru de Barca et Petru Littera et Furadu Casilis et Trogotori Urzaki et Gonstantine de Mogoro et Gonstantine Zukellu.	In nomine Domini. Amen. Io Pietro priore di Bonarcado faccio questa carta relativamente alla lite che sostenni riguardo alla proprietà terriera che Mariane d'Orruu de Nuragi aveva donato a Santa Maria di Bonarcado in Villalonga. Mossi lite nell'assise del tribunale giudiciale in Oristano, essendo di turno nel collegio giudicante Torchitorio Seke. Condussi la lite contro gli uomini che si erano appropriati illegalmente di questa proprietà terriera, prete Costantino di Bosa e Mariane de Sii e Costantino d'Orruu di Villalonga e i suoi fratelli e Pietro de Varca. Mi imposero, a me e così pure ad essi, di presentarmi nel giorno stabilito e convenuto con la carta mia. Io mi presentai nel detto giorno stabilito ed essi non si presentarono. E allora stabilirono un altro giorno convenuto per il mercoledì del sinodo dell'Assunta. Mi presentai ed essi invece non si presentarono. E allora stabilirono un altro giorno, convenuto nella Domenica delle Palme. Mi presentai ed essi invece non si presentarono. Ritenne giusto il marchese e tutti gli uomini liberi quanti erano riuniti quel giorno nell'assise, che mi fosse restituita tale proprietà terriera in ragione di quanto diceva la carta mia, e che nessuno mi muovesse più lite, in quanto avevo vinto secondo ragione. E allora giurò il mio servo conformemente a quanto diceva la carta, e disposero che il curatore, Torchitorio Seke, mi restituisse la proprietà terriera: quella riguardo alla quale mossi la lite nella quale risultai vincitore. Testimoni: Torchitorio Seke e Mariano de Sii e Costantino de Martis e Barisone Sportella e Pietro de Nurki e Cerkis d'Orruu e Gonario de Barca di Bauladu e Gonario d'Uras capo della guardia del corpo del giudice e Pietro Paganu cancelliere. E il suddetto Torchitorio Seke venne in persona a Villalonga e mi restituì la detta proprietà terriera, con contestuale giuramento dei sottomenzionati uomini quali testimoni: Costantino de Barca e Pietro de Barca e Pietro Littera e Furadu Casilis e Torchitorio Urzaki e Costantino di Mogoro e Costantino Zukellu.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
4	1198-1200	70-71	Ego Iorgi Marras petiili boluntade a su donnu meu su markesu sa die de dominica de palma sendo in missa a sancta Iusta, ke mi daret paraula d'offerimi a sancta Maria de Vonarcatu cun totu cantu avia. Et ipse dedimi asoltura; ponendomi ipse in manu de su priore donnu Petru Perusino, mi ofersi a Deus et a sancta Maria cun onnia kantu avia: domos et terras et bingnas kantu avia in parte de Mili in co narrant cartas mias. Da oe nanti siat pecuiare de sancta Maria de Vonarcatu totu su meu. Testes: Deus inante et su donnu meu su markeso et donnu Bernardu arkipiscobu d'Arbaree et donnu Mazeu et donnu Ubertu de su Grottu et donnu Saltero de Serra et donnu Barusone arbarekesu et donnu Gunnari su frate et Gunnari de Ienna et totu sus homines bonos ke erant in missa cun su donnu meu, clericos et laicos.	Io Giorgio Marras chiesi volontà al mio signore il marchese, il giorno della Domenica delle Palme essendo costui alla messa a Santa Giusta, che mi desse assicurazione che io mi potessi offrire quale converso a Santa Maria di Bonarcado con tutto quanto possedevo. Ed egli me ne diede permesso; consegnandomi egli stesso nelle mani del priore donno Pietro Perusino, mi offrii converso a Dio e a Santa Maria con tutto quanto possedevo: case rustiche e terre e vigne quante ne possedevo nella curatoria di Milis secondo quanto attestano le carte mie. Da oggi in avanti quanto io posseggo sia proprietà di Santa Maria di Bonarcado. Testimoni: Dio in primo luogo e il mio signore il marchese, e donno Bernardo arcivescovo di Arborea e donno Mazeu e donno Uberto de su Grottu e donno Saltero de Serra e donno Barisone arbarekesu e donno Gonario suo fratello e Gonario de Ienna e tutti i probi uomini che erano presenti alla messa insieme con il signore mio, chierici e laici.
208	1198-1200	256-259	In nomine domini. Amen. Ego Pedru priore de Bonarcadu faço regordatione pro kertu ki fegi pro su fundamentu ki poserat Mariane d'Orruu de Nuragi de vinas ad sancta Maria de Bonarcadu in Villalonga. Kertei in corona de logu in Aristanis, sendo in kida de berruda Troodori Seke. Kertei cun sos homines c'aviant levadu custu fundamentu: preideru Constantine de Bosa et Mariane de Sivi et Constantine d'Orruu de Villalonga et ipsos frades et Pedru de Varca. Poseruntimi a mimi et ad ipsos a postu k'eo benne cun sa carta mia. Benni ego assu postu et ipsos non bennerunt. Et osca poserun ateru postu a mercuris de senudu. Benni ego et ipsos non bennerunt. Et osca poserun ateru postu a dominiga de palma. Benni ego et ipsos non bennerunt. Plakit assu markesu et a totu sos liveros cantos furunt cussa die in corona ki mi torrarent custu fundamentu pro gantu naravat sa carta mia ki non mi 'nde kertaret plus perunu homine, c'avia ego binkidu per rasonne. Et osca iuredi s'omine meu in fatu de sa carta. Et poserunt assu curadore, a Troodori Seke, pro torraremi su fundamentu, custu pro ki kertei et binki. Testimonios: Troodori Seke et Mariane de Sii et Gostantine de Martis et Barusone Sportella et Pedru de Nurki et Cerkis d'Orruu et Gunari de Barca de Bauladu et Gunnari d'Uras maiore de buiakesos, et Pedru Paganu cancelleri. Et ipse Troodori Seke bennit, sa persone sua, a Billalonga et torredimi custu fundamentu iurandonde custos homines pro testimonios: Goantine de Varca et Pedru de Varca et Petru Littera et Furadu Casilis et Troodori Urçaki et Goantine de Mogoro et Goantine Zukellu.	In nomine Domini. Amen. Io Pietro priore di Bonarcado faccio questa carta relativamente alla lite che sostenni riguardo alla proprietà terriera che Mariano d'Orruu de Nuragi aveva donato a Santa Maria di Bonarcado in Villalonga. Mossi lite nell'assise del tribunale giudiciale in Oristano, essendo di turno nel collegio giudicante Torchitorio Seke. Condussi la lite contro gli uomini che si erano appropriati illegalmente di questa proprietà terriera, prete Costantino di Bosa e Mariano de Sivi e Costantino d'Orruu di Villalonga e i suoi fratelli e Pietro de Varca. Mi imposero, a me e così pure ad essi, di presentarmi nel giorno stabilito e convenuto con la carta mia. Io mi presentai nel detto giorno stabilito ed essi non si presentarono. E allora stabilirono un altro giorno convenuto per il mercoledì del sinodo dell'Assunta. Mi presentai ed essi invece non si presentarono. E allora stabilirono un altro giorno, convenuto nella Domenica delle Palme. Mi presentai ed essi invece non si presentarono. Ritenne giusto il marchese e tutti gli uomini liberi quanti erano riuniti quel giorno nell'assise, che mi fosse restituita tale proprietà terriera in ragione di quanto diceva la carta mia, e che nessuno mi muovesse più lite, in quanto avevo vinto secondo ragione. E allora giurò il mio servo conformemente a quanto diceva la carta, e disposero che il curatore, Torchitorio Seke, mi restituisse la proprietà terriera: quella riguardo alla quale mossi la lite nella quale risultai vincitore. Testimoni: Torchitorio Seke e Mariano de Sii e Constantino de Martis e Barisone Sportella e Pietro de Nurki e Cerkis d'Orruu e Gonario de Barca di Bauladu e Gonario d'Uras capo della guardia del corpo del giudice, e Pietro Paganu cancelliere. E il suddetto Torchitorio Seke venne in persona a Villalonga e mi restituì la detta proprietà terriera, con contestuale giuramento dei sottomenzionati uomini quali testimoni: Costantino de Barca e Pietro de Varca e Pietro Littera e Furadu Casilis e Torchitorio Urzaki e Costantino di Mogoro e Costantino Zukellu.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
210	1198-1200	260-263	Ego Iorgi Marras petilli boluntade assu donnu meu su markesu sa die de dominiga de palma, sendo in missa a sancta Iusta ke mi daret paraula d'offeremi a sancta Maria de Bonarcadu cun totu cantu avia. Et ipse dedimi assoltura; ponendomi ipse in manu dessu priore donnu Pedru Perusinu, mi offeri a Deus et a sancta Maria cun onnia cantu avia: domos, terras et binias, cantu avia in parte de Miili in co narant cartas mias. Da oe nanti siat peguiare de sancta Maria de Bonarcadu totu su meu. Testes: Deus innante et issu donnu meu su markesu, donnu Bernardu arkipiscobu d'Arbaree et donnu Maceu et donnu Ubertu dessu Grotto et donnu Salto de Serra et donnu Barusone de Serra arbarikesu et donnu Gunnari su frade et Gunnari de Iena et totu sos homines bonos ke erant in missa cun su donnu meu, clericos et laigos.	Io Giorgio Marras chiesi volontà al mio signore il marchese, il giorno della Domenica delle Palme essendo costui alla messa a Santa Giusta, che mi desse assicurazione che io mi potessi offrire quale converso a Santa Maria di Bonarcado con tutto quanto possedevo. Ed egli me ne diede permesso; consegnandomi egli stesso nelle mani del priore donno Pietro Perusino, mi offeri converso a Dio e a Santa Maria con tutto quanto possedevo: case rustiche e terre e vigne quante ne possedevo nella curatoria di Milis secondo quanto attestano le carte mie. Da oggi in avanti quanto io posseggo sia proprietà di Santa Maria di Bonarcado. Testimoni: Dio in primo luogo e il mio signore il marchese, e donno Bernardo arcivescovo di Arborea e donno Maceu e donno Uberto de su Grotto e donno Salto de Serra e donno Barisone arbarekesu e donno Gonario suo fratello e Gonario de Ienna e tutti i probi uomini che erano presenti alla messa insieme con il signore mio, chierici e laici.
36	1200 25 ottobre	108-113	Condague sancte Marie Monarcanto fato pro sus res de Arborea biscondes de Barusau et de su iudice Constantino. In nomine Dei patris et filii et spiritus sancti. Amen. Ego iudice Constantino de Arborea etiam cum uxore donna Anna ex consilio archiepiscopi mei Homodei pro remedio anime mee et pro remissione omnium peccatorum regum arborensium qui hanc ecclesiam sancte Marie Monarcanto fundaverunt et donationes territoriorum donaverunt, cum domna Diana regina de logu, que, pro remissione peccatorum regis Arboree, mariti sui, donavit ecclesiam sancte Marie de Montesanto cum saltu de canale de figu cum terminis et iurisdictionibus que donna Diana regina fuit patrona: et ita volo, etiam pro remissione peccatorum illius et salutis anime mee et meorum filiorum, compono, assigno et dispono et istud condace regum arborensium acresco et facio ad honorem sanctissime Trinitatis et interemerate virginis Dei genitricis Marie, et facio istud caenobium mihi et successoribus meis usque in sempiternum. Et ita volo, omni ambiguitate remota, fundare hoc cenobium ut in illo vivant fratres religiosi sub regulari tramite reverendissimi patris Benedicti, qui die ac nocte serviant Deo omnipotenti. Nunc autem cognitum sit omnibus quam etiam fratribus meis et omnibus affinibus, consentiente prelibato archiepiscopo meo Homodeo, trado hoc monasterium sub regimine et potestate abatis Pise cum hac conditione ut dictus Abas sancti Zenonis mittat de suis fratribus qui regant illud, laborent et plantent et die et nocte orent pro remissione [peccatorum] regum arborensium et peccatorum Diane regine, que etiam hanc fundationem erexit sibi et successoribus suis et illi ex illis nominent prepositum idoneum ad bonum regimen cum complacencia et consensu meo et filiorum et successorum meorum. Et ita confirmo et approbo donationes supradictas regum arborensium et domne Diane regine. Et ita ad degendos fratres qui in cenobio vivant do illis potestatem ut laborent et plantent, edificent ad honorem sancte Marie et sancti Benedicti et sancti Zenonis et per manus illorum ordinetur prepositus idoneus ad recte gubernandum cenobium et ita sub hac conditione ut prepositus nominatus a dictis fratribus sit cum voluntate et complacencia tam mea quam successorum meorum et ita illis trado et delivero: a Domo sancte Victorie de Montesanto cum omnia cantu aet et terras et binias et saltus d'Orrodolazu et collat a nuracke d'Orisezo et moliat a petra de niu de corbu et benit a sueriu de petra de cavallu et benit a su monticlu de Utur d'Arsai et benit assu castru dessu cannissone et benit a su castru de monticlu de piscobu, cun homines et masones d'omnia sinnu, de grussu et minu. Et dolli pro custu saltu qui si lu arregant, castigent omnia temporale	Condaghe di Santa Maria di Bonarcado fatto dai re d'Arborea visconti di Barusau e dal giudice Costantino. In nomine Dei Patris et Filii et Spiritu Sancti. Amen. Io giudice Costantino d'Arborea insieme con mia moglie donna Anna per consiglio dell'arcivescovo mio Omodeo per la salvezza dell'anima mia e per la remissione dei peccati dei re d'Arborea che fondarono questa chiesa di Santa Maria di Bonarcado e ad essa largirono donazioni territoriali, con donna Diana regina del regno, che, per la remissione dei peccati del re d'Arborea, suo marito, donò la chiesa di Santa Maria di Montesanto con il salto della Valle de figu entro i confini e le giurisdizioni di cui donna Diana regina fu patrona: dunque io voglio, anche per la remissione dei peccati di lui e la salvezza dell'anima mia e dei miei figli, redigo, appongo il sigillo e dispongo, e accresco e costituisco questo condaghe, dei re d'Arborea ad onore della santissima Trinità e della purissima vergine Maria madre di Dio, e costituisco questo cenobio per me e per i miei successori in perpetuo. E pertanto voglio, in tutta chiarezza e senza che sussista alcun dubbio, fondare questo cenobio affinché in esso vivano i fratelli religiosi nell'osservanza della regola del reverendissimo padre Benedetto, sì che giorno e notte servano Dio onnipotente. Sia ora dunque noto a tutti, tanto ai miei fratelli quanto a tutti i miei affini, che, col consenso e l'approvazione del summenzionato arcivescovo mio Omodeo, rimetto questo monastero sotto il governo e la potestà dell'abbate di Pisa con tale condizione che il detto abate di San Zenone mandi alcuni suoi confratelli che lo reggano, lavorino e impiantino coltivazioni e giorno e notte preghino per la remissione dei peccati dei re d'Arborea e dei peccati della regina Diana, che anche costituì questa fondazione per sé e per i suoi successori; ed essi, nel loro seno, nominino un sovrintendente idoneo che ben governi con mia soddisfazione e consenso mio e dei miei figli e dei miei successori. E pertanto confermo e approvo le suddette donazioni dei re d'Arborea e della regina donna Diana. E così, affinché i fratelli possano risiedere e vivere in questo cenobio, concedo loro potestà di lavorare e di impiantare coltivazioni, di edificare ad onore di Santa Maria e di San Benedetto e di San Zenone e per mano loro sia ordinato un sovrintendente idoneo che rettamente governi il cenobio e

(36)	(1200 25 ottobre)	(108-113)	<p>et pro glande et pro pastu in perpetuum in co fudi usu et est oi in usu in saltu de regnu.</p> <p>b E domo sancte Marie de Boele cum omnia cantu at, partindo paris cun su regnu et terras et binias et domesticas si vi aviat, e issu saltu d'Ilo, partindolo de ladus a pare cun clesia cum serbos et cun anchillas et cun masones de omnia sinnu et de grassu et minudu. E de omni apat fine a su fine in seculum.</p> <p>c E domo de sancta Victoria et cantu aet. E dolli su saltu meu cum cantu aet. E dolli sa parzone ki fuit de donnu Piziellu de Sezo cun omni cantu at.</p> <p>d E domo sancti Simeonis de Vessalla cum omni cantu at.</p> <p>e E domo de santu Petru de Mili picinu cun omnia cantu aviat donna Toccole, ki fuit donna de logu, muiere de iudige Comida, e fegit issa sa clesia illa a nnou ponendove tota sa villa de Mili piccinu ki fuit sua peguiare, sene avere parte nen liberu nen serbu aienu, cun terras et binias et servos et ancillas, libertados; et saltu ki si segat dave sa cinniga de figos de Milianu.</p> <p>f E confirmola sa domo de sancta Barbara de Turre cum omnia cantu aet et cum terras cum binias et cum omnia masone.</p> <p>g Et confirmolli sa domo de sancta Barbara de Turre cum omnia cantu aet cun terras cum binias cum servos et ancillas; et apala comente est a biere in su primu foliu et in sus ateros autus et donationes in fide de totus sus veriderus. Cum boluntade de su archiepiscopu meu Homodei apo fundadu custo monasteriu pro remissione de sus peccados meos e de sus res de Arborea et de sa regina Diana et de sos figos: in fide e pius testimonius resta su presente fato et firmado da testimonzus et de su notario apostolico Bernardu Ventrelj et de sus testimonzus presentes; et ad perpetuam firmitatem privilegii volumus illud nostri sigilli impressione signari. Et signatum fuit Pisis in ballatorio domus castris ecclesie sancte Viviane anno millesimo ducentesimo, XIII kal. novembris. Guilelmus aurifex et Roselinus aurifex testes fuerunt in presentia domini Bernardi monachi. Ego Bernardus arborensis propria manu subscripsi et aliis subscribendum sensi. Ego Bernardus Ventrelj domini imperatoris Romanorum iudex mea manu firmavi.</p>	<p>tuttavia sotto tale condizione che detto sovrintendente sia nominato dai detti fratelli con consenso e soddisfazione tanto mia quanto dei miei successori e pertanto affido e consegno a loro:</p> <p>a Il complesso rustico di Santa Vittoria di Montesanto con tutto ciò che vi pertiene: terre e vigne e i salti d'Orrodolazu; e il confine di esso sale al nuraghe di Orisezo e volta al sasso de niu de corbu [nido del corvo] e giunge alla quercia del sasso de cavallu e giunge al colle di Utur d'Arsai e giunge al macigno canneto palustre (cannissone) e giunge al macigno del colle de piscobu [vescovo], con i servi e il bestiame d'ogni taglia, grossa e piccola. E do loro licenza, relativamente a questo salto, di reggerlo e prenderne cura sfruttandolo perpetuamente a loro vantaggio, in ogni stagione, relativamente sia alla produzione ghiandifera sia al pascolo in perpetuo, come è stato uso ed è tuttora per un salto del demanio.</p> <p>b E il complesso rustico di Santa Maria de Boele con tutto ciò che vi pertiene, spartendolo in due metà uguali con il demanio: terre e vigne e i complessi rustici che vi siano, e il salto d'Ilo, spartendolo a metà con le proprietà della chiesa, con i servi e con le serve, e col bestiame d'ogni taglia, sia grossa che piccola. E tutto ciò in perpetuo.</p> <p>c E il complesso rustico di Santa Vittoria con tutto ciò che vi pertiene. E dono inoltre il salto mio con tutto ciò che vi pertiene. E aggiungo la quota di proprietà che già fu di donno Piziellu de Sezo con tutto ciò che vi pertiene.</p> <p>d E il complesso rustico di San Simeone de Vessalla con tutto ciò che vi pertiene.</p> <p>e E il complesso rustico di San Pietro di Milis picinu congiuntamente con quanto possedeva donna Toccole, che fu regina, moglie del giudice Comita, e che che rinnovò la chiesa aggiungendovi in donazione tutta la villa di Milis piccinu che fu sua privata, senza che ne avesse parte né libero é servo altrui, con terre e vigne e servi e serve e liberti; e il salto che si stralcia dalla cinniga [giuncheto] de figos de Milianu.</p> <p>f E confermo il complesso rustico de Santa Barbara de Turre con tutto ciò che vi pertiene e con le terre, con le vigne e con tutto il bestiame.</p> <p>g E confermo il complesso rustico di Santa Barbara de Turre con tutto ciò che vi pertiene con le terre, con le vigne, con i servi e le serve; e ne abbia possesso così come può vedersi nel primo foglio e negli altri atti e donazioni in fede di tutti quelli che sono veritieri. Col consenso dell'arcivescovo mio Omodeo ho fondato questo monastero per la remissione dei peccati miei e dei re d'Arborea e della regina Diana e dei figli: in fede di più testimoni resta il presente atto fatto e firmato da testimoni e dal notaio apostolico Bernardo Ventrelj e dai testimoni presenti; e a perpetua conferma di questo privilegio vi vogliamo imprimere il nostro sigillo. E fu sigillato in Pisa nel loggiato della casa fortificata della chiesa di Santa Viviana, nell'anno mille duecento, giorno venti del mese di ottobre. Guglielmo orefice e Roselino orefice furono testimoni in presenza di donno Bernardo monaco. Io Bernardo arborensis di mia propria mano sottoscrissi e diedi ad altri consenso di sottoscrivere. Io Bernardo Ventrelj giudice del signore imperatore romano di mia mano firmai.</p>
------	----------------------	-----------	---	---

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
20	1200 ca.	84-87	Ego Gregorius, priore de Bonarcadu, fazo recordatione de ·II· homines, ki posit iudice Petru de Serra d' Arbaree ad sancta Maria de Bonarcadu: a Bera Piana et a Iohanne su fiu, pro s'anima de Iudice Barusone su patri et pro s'anima de mama mia et pro s'anima mia et pro remissione de sus peccados meos. Testes: donnu Bernardu archipiscobu d' Arbaree et donnu Bonacorsu piscobu de sancta Iusta et donnu Gunnari de Ienna curadore de parte de Miili et donnu Salto de Serra et Mariane de Barca et donnu Gunnari d'Uras et Goantine de Porta et Nicola de Pane et Comida Pira et Nigola de Porta.	Io Gregorio, priore di Bonarcado, registro memoria riguardo a due uomini, che il giudice Pietro de Serra d' Arborea donò a Santa Maria di Bonarcado: Vera Piana e Giovanni suo figlio, per l'anima del giudice Barusone padre suo e per l'anima di mia madre e per l'anima mia e per remissione dei miei peccati. Testimoni: donno Bernardo arcivescovo d' Arborea e donno Bonacorso vescovo di Santa Giusta e donno Gonario de Ienna curatore della curatoria di Milis e donno Salto de Serra e Mariano de Barca e donno Gonario d'Uras e Costantino de Porta e Nicola de Pane e Comida Pira e Nicola de Porta.
102	1200 ca.	156-157	Ego Gregorius, priore de Bonarcadu, facio recordatione de ·II· homines ki posit iudice Petru de Serra d' Arbaree ad sancta Maria de Bonarcadu: a Bera Piana et a Iohanne su fiu, pro s'anima de iudice Barusone su patri et pro s'anima de mama mia et pro s'anima mia et pro remissione de sus peccados meos. Testes: donnu Bernardu archipiscobu d' Arbaree et donnu Bonacorsu piscobu de sancta Iusta, et donnu Gunnari de Ienna curadore de parte de Miili, et donnu Salto de Serra et Mariane de Barca et donnu Gunnari d'Uras de Simagis et Goantine de Porta et Nigola de Pane et Comida Pira et Çipari de Ienna et Petru Ispada et Nigola de Porta.	Io Gregorio, priore di Bonarcado, registro memoria riguardo a due servi che il giudice Pietro de Serra d' Arborea aveva donato a Santa Maria di Bonarcado: Vera Piana e Giovanni suo figlio, per l'anima del giudice Barusone suo padre e per l'anima di mia madre e per l'anima mia e per la remissione dei miei peccati. Testimoni: donno Bernardo arcivescovo d' Arborea e donno Bonacorso, vescovo di Santa Giusta, e donno Gonario de Ienna, curatore della curatoria di Milis, e donno Salto de Serra e Mariano de Barca e donno Gonario d'Uras de Simagis e Costantino de Porta e Nicola de Pane e Comida Pira e Zipari de Ienna e Pietro Ispada e Nicola de Porta.
218	1200 ca.	266-267	Ego Gregorius, priore de Bonarcadu, faço regordatione de duos homines, ki posit iudice Pedru de Serra d' Arbaree a sancta Maria de Bonarcadu, a Bera Piana et a Iohanne su fiu, pro s'anima de iudice Barusone su padri et pro s'anima de mama mia et pro s'anima mia et pro remissione dessor peccatos meos. Testes: donnu Bernardu archipiscobu d' Arbaree, et donnu Bonacorsu piscobu de sancta Iusta et donnu Gunnari de Ienna curadore de parte de Miili et donnu Salto de Serra et Mariani de Barca et donnu Gunari d'Uras et Goantine de Porta et igola de Pane et Comida Pira et Nigola de Porta.	Io Gregorio, priore di Bonarcado, registro memoria riguardo a due uomini, che il giudice Pietro de Serra d' Arborea donò a Santa Maria di Bonarcado: Vera Piana e Giovanni suo figlio, per l'anima del giudice Barusone padre suo e per l'anima di mia madre e per l'anima mia e per remissione dei miei peccati. Testimoni: donno Bernardo arcivescovo d' Arborea e donno Bonacorso vescovo di Santa Giusta e donno Gonario de Ienna curatore della curatoria di Milis e donno Salto de Serra e Mariano de Barca e donno Gonario d'Uras e Costantino de Porta e Nicola de Pane e Comida Pira e Nicola de Porta.
21 =219	1200-1207	86-89	Ego Gregorius, priore de Bonarcadu, fazo recordatione de kertu, ke fegi megu Guantine Marki. Kertai megu narrando: «kerto cun su priore pro ·XXX· porcos, ke prestatit patre miu a sancta Maria in su tempus de donnu Domesticus, ki li me torraret». Et ego narreilli: «patre tuo serbu de sancta Maria de Bonarcadu fuit et bindiki annos stetit in Lugudore et perdit su serbizu de sa domo de sancta Maria ke li ditava de serbire; et pro custu serbizu ke perdit, li levait kustos porcos pro ke kertas como». Precontait donnu Barusone Spanu, ki arreea sa corona sutta iudike de Gallure, potestando ipse tando sa terra d' Arbaree pro iustitia, si erat in potestade de su donnu levare de su fatu de su serbu. Acordarunsi sus homines de corona ka erat razione, kando plakiat a su donnu, et in tortu et in diretu, levare de sa causa de su serbu et usadu de sa terra d' Arbaree erat. Remansitsinde Guantine Marki pro vinkidu. Spiatu custu kertu, kerfit Gunnari Ienna raizone de sa gama de iudike a Guantine Marki, k'aviat apita a maiore; minimait, ke non potuit razione torrare si co li kereat ipse. Levarunilli sas causas suas cun sa causa de iudike et boleant tenneillu per sa persona. Jetaitse Guantine Marki a pede a su priore et pregaitimi ki ego lu basare a iudike et ego pregai a iudike et a sos curatores; et ipsi pro Deus et pro sancta Maria et pro amore meu li perdonarun onnia kantu li kereant. Bennit Guantine Marki a s'altare de sancto Zeno et iurait supra s'altare et supra sa cruke da inde inanti serbire ipse et fiios suos pro serbos a sancta Maria de Bonarcadu usque	Io Gregorio, priore di Bonarcado, registro memoria della lite giudiziaria che mi mosse Costantino Marki. Mi mosse lite affermando: «Litigo con il priore per trenta porci, che mio padre prestò a Santa Maria al tempo di (in cui era priore) donno Domestico, che me li restituì». Ed io a lui replicai: «Tuo padre era servo di Santa Maria di Bonarcado e stette per quindici anni in Logudoro e perdette il servizio della casa di Santa Maria che gli spettava di prestare; e a causa della perdita di tale servizio, il priore donno Domestico gli levò questi porci per i quali ora tu muovi lite». Donno Barusone Spanu, che presiedeva l'assise sotto il giudice di Gallura, e che in quel momento governava la terra d' Arborea per giustizia, se era in potestà del signore requisire la proprietà del proprio servo. I giurati dell' assise si accordarono sul fatto che era giusto, dacché piaceva al signore, torto o ragione che questi avesse, eseguire requisizione della proprietà del proprio servo, e che ciò era inoltre nel diritto consuetudinario della terra d' Arborea. Costantino Marki risultò perdente nel giudizio. Risolta questa lite, Gonario Ienna volle che Costantino Marki rendesse conto del bestiame del giudice, che egli aveva avuto in custodia quale sovrintendente; questi restò sconfitto, in quanto non poté render conto di quanto egli

(21 =219)	(1200-1207)	(86-89)	in sempiternum. Et perdonai su kertu k'aviat fatu megu pro sos porcos; si peruna razone ipse k'aviat, pro se et pro kalunka persona, razone ke bolesse dimandare: ipse pro tuti aviat kertadu et pro tuti perdonai. Testes: donnu Johanne Santesu, donnu Martinu Meo, donnu Petru Orsa, donnu Barusone Spanu curadore de Nurabulia, Comita de Serra Pistore kerkidore maiore, Gunnari Ienna curadore de parte Miili, Gomita Pira, Guantine de Porta, Iohanne Vulpia, Gunnari de Zuri de sanctu Eru de Simmakis.	(Gonario Ienna) gli chiedeva. Gli requisirono la sua proprietà e quella del giudice e volevano trattenerlo prigioniero. Costantino Marki si gettò ai piedi del priore e mi pregò che io baciassi il giudice, e io pregai il giudice e i curatori; ed essi per Dio e per Santa Maria e per amor mio gli condonarono tutto ciò di cui volevano egli rendesse conto. Costantino Marki venne presso l'altare di San Zeno e giurò sopra l'altare e sopra la [croce] che da quel momento in poi avrebbe servito, egli e i suoi figli, quali servi, a Santa Maria di Bonarcado per sempre. Ed io perdonai a lui il fatto di avermi mosso lite senza fondamento relativamente ai porci; pertanto se egli (lo stesso Costantino Marki), per se stesso o per altre persone, volesse chieder conto al monastero, egli (Costantino Marki) per tutti aveva mosso lite e per tutti (io, priore Gregorio) avevo perdonato. Testimoni: donno Giovanni Santesu, donno Martino Meo, donno Pietro Orsa, donno Barisone Spanu curatore di Narbolia, Comita de Serra Pistore capo degli esattori dei tributi, Gonario Ienna, curatore della curatoria di Milis, Comita Pira, Costantino de Porta, Giovanni Vulpia, Gonario de Zuri di San Vero di Simaxis.
Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
22	1200-1207	88-89	Ego Gregorius, priore de Bonarcadu, partivi cun iudice de Gallulu. Coiuedi Goantine Mameli, serbu de sancta Maria de Bonarcadu, cun Maria de Lee, ancilla de iudice de Gallul; fegerun ·II· fios: Zipari et Justa. Clesia levait a Zipari et iudice levait a Justa. Testes: Nigola de Pane, Comida Pira, Goantine de Porta armentariu dessu archipiscobu.	Io Gregorio, priore di Bonarcado, eseguii una divisione di beni con il giudice di Gallura. Costantino Mameli, servo di Santa Maria di Bonarcado, si sposò con Maria de Lee, serva del giudice di Gallura; fecero due figli: Zipari e Giusta. La chiesa prese Zipari e il giudice prese Giusta. Testimoni: Nicola de Pane, Comida Pira, Costantino de Porta amministratore dell'arcivescovo.
103	1200-1207	156-157	Partivi cun iudice de Gallulu. Coiuedi Goantine Mameli, serbu de sancta Maria de Bonarcadu, cun Maria de Lee, ancilla de iudice de Gallul; fegerunt ·II· fios: Çipari et Justa. Clesia levait a Çipari et iudice levait a Justa. Testes: Nigola de Pani, Comida Pira, Goantine de Porta armentariu dessu archipiscobu.	Spartii con il giudice di Gallura. Costantino Mameli, servo di Santa Maria di Bonarcado, era sposato con Maria de Lee, serva del giudice di Gallura; fecero due figli: Zipari e Giusta. La chiesa prese Zipari e il giudice prese Giusta. Testimoni: Nicola de Pani, Comita Pira, Costantino de Porta amministratore dell'arcivescovo.
219 =21	1200-1207	266-269	Ego Gregorius, priore de Bonarcadu, faço regordatione de kertu ki fegit megu Goantine Marki. Kertait megu narando: «kerto cun su priore pro ·XXX· porcos ke prestait padre meu a sancta Maria in su tempus de donnu Domestigu ki mi·llos torraret». Et ego nareilli: «padre tuo serbu de sancta Maria de Bonarcadu fuit et ·XV· annos stetit in Logudore et perdit su serbizu dessa domo de sancta Maria ki lli gitavat de serbire et pro custu serbizu ki perdit li llevait custos porcos pro ki kertas como». Percontait donnu Barusone Spanu, k'arreat corona sutta iudice de Gallure, potestando ipse tando sa terra d'Arbaree pro iustitia, si erat in podestade dessu donnu levare dessu fatu dessu serbu. Acordarunsi sos homines de gorona ka erat razone, cando plaguiat assu donnu et in tortu et in deretu, levare dessa causa dessu serbu et usadu dessa terra d'Arbaree erat. Remasitsinde Goantine Marki pro binkidu. Spiiadu custu kertu, kerfit Gunnari de Ienna razone dessa gama de iudice a Goantine Marki c'aviat apida a maiore. Minimait, ke non potuit razone torrare si co lli kereat ipse. Levaruntilli sas causas suas, cun sa causa de iudice et boliant tennellu per sa persone. Getaitse Goantine Marki a pedes dessu priore et pregaitimi ki ego lu basare a iudice. Et ego pregai a iudice et assos curadores, et ipsi pro Deus et pro s'anima sua et pro sancta Maria et pro amore mia li perdonarunt onnia cantu li kereant. Bennit Goantine Marki a s'altari de sancto Zeno et iurait supra s'altare et supra sa ruge da inde innanti serbire, ipse et fios suos, pro serbos a sancta	Io Gregorio, priore di Bonarcado, registro memoria della lite giudiziaria che mi mosse Costantino Marki. Mi mosse lite affermando: «Litigo con il priore per trenta porci, che mio padre prestò a Santa Maria al tempo di (in cui era priore) donno Domestico, che me li restituisca». Ed io a lui replicai: «Tuo padre era servo di Santa Maria di Bonarcado e stette per quindici anni in Logudoro e perdetto il servizio della casa di Santa Maria che gli spettava di prestare; e a causa della perdita di tale servizio, il priore donno Domestico gli levò questi porci per i quali ora tu muovi lite». Donno Barisone Spanu, che presiedeva l'assise sotto il giudice di Gallura, e che in quel momento governava la terra d'Arborea per giustizia, se era in potestà del signore requisire la proprietà del proprio servo. I giurati dell'assise si accordarono sul fatto che era giusto, dacché piaceva al signore, torto o ragione che questi avesse, eseguire requisizione della proprietà del proprio servo, e che ciò era inoltre nel diritto consuetudinario della terra d'Arborea. Costantino Marki risultò perdente nel giudizio. Risolta questa lite, Gonario Ienna volle che Costantino Marki rendesse conto del bestiame del giudice, che egli aveva avuto in custodia quale sovrintendente; questi restò sconfitto, in quanto non poté render conto di quanto egli

(219 =21)	(1200-1207)	(266-269)	<p>Maria de Bonarcadu usque in sempiternum. Et perdonai su kertu c'aviat fatu megu pro sos porcos; si peruna razione ipse c'aviat, pro se et pro calunca persona, razione ke bolisset demandari, ipse pro tuti aviat kertadu et pro tuti perdonai. Testes: Iuanne Santesu, donnu Martinu Zeno, donnu Petru Orsa, donnu Barusone Spanu curadore de Nurapulia, Comita de Serra Pisiore kerquidore maiore et Gunnari de Serra curadore de parte de Miili, Comita de Pira, Gantine de Porta, Juanni Vulpia, Gunnari de Zori de sant'Eru de Simagis.</p>	<p>[Gonario Ienna] gli chiedeva. Gli requisirono la sua proprietà e quella del giudice e volevano trattenerlo prigioniero. Costantino Marki si gettò ai piedi del priore e mi pregò che io baciassi il giudice, e io pregai il giudice e i curatori; ed essi per Dio e per Santa Maria e per amor mio gli condonarono tutto ciò di cui volevano egli rendesse conto. Costantino Marki venne presso l'altare di San Zeno e giurò sopra l'altare e sopra la croce che da quel momento in poi avrebbe servito, egli e i suoi figli, quali servi, a Santa Maria di Bonarcado per sempre. Ed io perdonai a lui il fatto di avermi mosso lite senza fondamento relativamente ai porci; pertanto se egli (lo stesso Costantino Marki), per se stesso o per altre persone, volesse chieder conto al monastero, egli (Costantino Marki) per tutti aveva mosso lite e per tutti (io, priore Gregorio) avevo perdonato. Testimoni: Giovanni Santesu, donno Martino Zeno, donno Pietro Orsa, donno Barusone Spanu curadore di Narbolia, Comita de Serra Pistore capo degli esattori dei tributi, Gonario de Serra curadore della curatoria di Milis, Comita Pira, Costantino de Porta, Giovanni Vulpia, Gonario de Zuri di San Vero di Simaxis.</p>
Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
220	1200-1207	268-271	<p>Ego Gregorius, priore de Bonarcadu. Partivi cun iudice de Gallulu. Coniuvedi Goantine Mameli, serbu de sancta Maria de Bonarcadu cun Maria de Lee, ankilla de iudice de Gallulu. Fegerunt duos fijos: Cipari et Iusta. Clesia levait a Cipari et iudice levait a Iusta. Testes: Nigola de Pani et Comida Pira et Goantine de Porta armentariu dessu archipiscobu.</p>	<p>Io Gregorio, priore di Bonarcado, eseguii una divisione di beni con il giudice di Gallura. Costantino Mameli, servo di Santa Maria di Bonarcado, si sposò con Maria de Lee, serva del giudice di Gallura; fecero due figli: Cipari e Giusta. La chiesa prese Cipari e il giudice prese Giusta. Testimoni: Nicola de Pani e Comida Pira e Costantino de Porta amministratore dell'arcivescovo.</p>
98	1200-1220	148-149	<p>Ego Gordianus, vicarius de Bonarcadu, facio recordatione pro homines c'aviamus in pari cun s'archipiscobu Bernardu d'Arbaree. Zuigirido fuit serbu de sanctu Agustino d'Austis: coiuvdi cun Maseda, ancilla de sanctu Iorgi d'Açara. Fegerunt ·III· fijos. Sancta Maria de Bonarcadu levedi ad Jedida et a Furadu cun fijos cantos aviant et furunt de fager. Et sancta Maria d'Aristanis levedi a Torbini et a Furada cun fijos cantos adviant et cantos furunt de fager in sempiternum. Et sunt testimonios: primus Deus et sancta Maria et issu armentariu donnu Salusi et donnu Barusone arbarigesu curadore de Mandra Olisay, et donnu Goantine prebiteru d'Austis et donnu Petru Cabru prebiteru de Leonissa et donnu Leonardu mandadore de Tonara, et Samaridanu mandadore de Bonarcadu, et Goantine Marki clerigu et totu sa gorona.</p>	<p>Io Gordiano, vicario di Bonarcado, registro memoria riguardo ai servi che avevamo in comune con l'arcivescovo Bernardo d'Arborea. Zuigirido era servo di Sant'Agostino d'Austis: si sposò con Maseda, serva di San Giorgio di Azara. Fecero quattro figli. Santa Maria di Bonarcado prese Jedida e Furadu con i figli, quanti già ne avevano e quanti ne avrebbero fatti. E Santa Maria di Oristano prese Torbeno e Furada con i figli quanti già ne avevano e quanti ne avrebbero fatti in perpetuo. E sono testimoni: Dio in primo luogo e Santa Maria e l'amministratore donno Salusio e donno Barusone arbarigesu curadore della curatoria di Mandrolisai, e donno Costantino prete di Austis e donno Pietro Cabru prete di Leonissa e donno Leonardo procuratore di Tonara, e Samaritano procuratore di Bonarcado, e Costantino Marki chierico e tutta l'assise.</p>
99	1205	148-151	<p>Ego Petrus Perosino, priore de Bonarcadu, facio recordatione de binkidura c'apo facta in corona de donnu Hugo de Bassu iudice d'Arboree, c'aviat tandu su mesu dessu logu et ipsu ateru mesu fuit de donnu Guigelmu marchesu, iudice de Plominus. Kertei in corona sua in Fununi in corte ki fuit de Mariane Guçeri cun Marcu d'Abas pro onnia frati suo ca «furunt serbos de sancta Maria de Bonarcadu» et ca «lus avia in condagi sus parentes suos»; et ipse torredimi verbu ca «fudi liberu et ipse et issus frates». Positimi iudice a batuere su condagi a corona in co mi posit iudice. Et iudice dedillu su condagi a leere ad Caminu, su scriptore suo. Lesit su condagi de iudice Goantine, ki fegit sa badia de Bonarcadu et ipsu condagi de iudice Comida, su fiu, cumente lus derunt assus parentes de cusse ad Bonarcadu et a totu sa generatione k'edi nasciri dellos. Percontedi iudice a sa corona kiteu 'nde llis pariat. Adcordaruntsi</p>	<p>Io Pietro Perosino, priore di Bonarcado, registro memoria della vincita giudiziaria da me ottenuta nell'assise del tribunale di donno Ugo de Bas giudice d'Arborea, il quale allora reggeva la metà del regno mentre l'altra metà era retta da donno Guglielmo il marchese, giudice di Plominus [di Cagliari]. Mossi lite nell'assise da lui presieduta in Fununi, nella corte che fu di Mariano Guzeri, contro Marco d'Abas relativamente a tutti i suoi fratelli, affermando: «Erano servi di Santa Maria di Bonarcado», e: «I loro genitori erano registrati nel mio condaghe quali servi miei»; ed egli mi controbatté: «Era libero sia lui che i suoi fratelli». Il giudice mi impose in giudizio di produrre il mio condaghe nella seduta da lui stabilita. E il giudice consegnò a Camino, il suo scrivano, il condaghe perché</p>

(99)	(1205)	(148-151)	totos sus ki furunt in corona a torrari sos homines a serbiçu de sancta Maria de Bonarcadu in co naravant sus condagis et iudice torredimi sus homines a serbiçu de sancta Maria de Bonarcadu et bingillus. Testes: donnu Comida d'Açene d'Urasara et Barusone su fiu, Comida Pistore curadore de Nurabilia, Petru de Serra Spentumadu et Eissu Sakellu Burigu curadore d'Austis, et Iorgi Çancartorta maiore de cavallos et Barusone Lafri mandadore de Fununi, et Comida de Villa maiore de scolca de Nurabilia, Comida de Çepera curadore de Gilarci, et Mariane de Lacon d'Uras kergidore de Sinnis, et Goantine Orrodellu mandadore de regnu de Piscobiu, et toctos cantos furunt sa die in corona in Fununi dava co exivit de silva iudice, dava Bau ludosu. Et icusta binkidura fuit facta secundo die intrante agusti Anno Domini Millesimo CCV.	questi lo leggesse. Egli lesse l'atto del condaghe redatto dal giudice Costantino, il quale aveva fondato l'abbazia di Bonarcado, e l'atto del condaghe redatto dal giudice Comita, il figlio di lui, atti nei quali era attestato come i due giudici avessero donato a Bonarcado, quali servi, i genitori di quegli (Marco d'Abas) e tutti i discendenti che fossero nati da loro. Il giudice domandò il parere dei componenti dell'assise. Questi raggiunsero l'unanime accordo che i servi fossero restituiti al servizio di Santa Maria di Bonarcado come attestavano i condaghi, e il giudice mi restituì i servi al servizio di Santa Maria di Bonarcado e li vinsi. Testimoni: donno Comita d'Azene d'Urasara e Barisone suo figlio, Comita Pistore curatore di Nurbolia, Pietro de Serra spentumadu ed Eissu Sakellu Burigu curatore d'Austis, e Giorgio Zancartorta preposto ai cavalli e Barisone Lafri procuratore di Fununi, e Comita de Villa capo del distretto di Narabilia, Comita de Zepera curatore di Ghilarza, e Mariano de Lacon d'Uras esattore dei tributi di Sinnis, e Costantino Orrodellu procuratore del regno de Piscobiu, e tutti quanti erano presenti quel giorno nella seduta dell'assise in Fununi dopo che il giudice aveva concluso la caccia, in Bau ludosu. E questa vincita avvenne il due di agosto dell'anno 1205.
Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
8	1206-1211	72-73	In nomine Domini. Amen. Conversaise donnu Comita de Çepera a Deus et a sancta Maria de Vonarcatu in manu de su priore donnu Petru Perusino pro fakere illi a morte sua serbizu et offiço de combersu et pro tutare illo in sa clostra de sancta Maria. Et dedit tando pro anima sua a sancta Maria unu cavallu et una ebba polliricata et unu iuvu et ·C·L· berbekes et ·X· matricas de porcos. Et impromisit et platicait a morte sua parzone kantu at avere unu de fijos suos de onnia kantu at de terras et de bingnas et de saltos et de serbos et d'ankillas et de masciones de onnia sinnu de grossu et de minutu et de cavallos et ebbas et de onnia kantu at avere intro de domo et foras de domo tractu sas cortes. Testes: Deus e sancta Maria e su priore et Irzoccor de Muru ke iscrispsit custa carta et donnu Mariane de Zepara, donnu Comita de Loy, donnu Gosantine de Tori, maystru Bigenzu, Gontine Orrodellu, Arzoco de Barka, Guantine de Muru preiteru de Senuski, Amira Soia, Guantine de Funtana.	In nomine Domini. Amen. Donno Comita de Zepera si rese converso a Dio e a Santa Maria di Bonarcado nelle mani del priore donno Pietro Perusino sicché quest'ultimo, allorché quegli venisse a morte, gli rendesse il servizio e l'ufficio che si rende a un converso e lo seppellisse nel chiostro di Santa Maria. E donò allora a Santa Maria, per l'anima sua, un cavallo e una cavalla figliata e un giogo di buoi e centocinquanta pecore e dieci scrofe. E promise che alla sua morte avrebbe donato la quota di eredità che sarebbe spettata ad uno dei suoi figli di tutto quanto possedeva: di terre e di vigne e di salti e di servi e serve e di bestiame d'ogni taglia sia grossa che piccola, e di cavalli e cavalle e di tutto quanto avesse avuto dentro e fuori la sua proprietà rustica, con l'eccezione di quanto costituisce organizzazione per la produzione aziendale. Testimoni: Dio e Santa Maria e il priore e Irzoccor de Muru che scrisse questa carta e donno Mariano de Zepara, donno Comita de Loy, donno Costantino de Tori, maestro Vincenzo, Costantino Orrodellu, Arzoco de Barka, Costantino de Muru prete di Senuski, Amira Soia, Costantino de Funtana.
96	1206-1211	146-147	Ego Viviano priore de Bonarcad facio recordatione de cambiù ki fegi cun Petru Pisanu: sa binia de Petroгна et figu et onnia quantu i at intro tenendo cun sa binia donniga, cun su cantu adviat inintro de ...; cun levandosi ipse in pala de spiarella da omnia homini. Et sunt testes: donnu Comida de Sivi et Furadu Esuri et donnu Tomas mandadores de regnu, Eizo Galaça maiore de Suli, et Torbini de Uri et Creskentino. Et fecisi custa cambia in tempus de donnu Johanne Castana.	Io Viviano priore di Bonarcado registro memoria della permuta che feci con Piero Pisanu: la vigna di Petroгна, con gli alberi di fico e con tutto quanto vi è dentro, confinante con la vigna appartenente al giudice, con tutto quanto vi era/io avevo all'interno di essa ...; prendendosi egli l'onere di rispondere per evizione. E sono testimoni: donno Comita de Sivi e Furadu Esuri e donno Tomas, procuratori del regno, Eizo Galaza, maiore di Suli, e Torbeno de Uri e Crescentino. E questo contratto fu fatto al tempo di donno Giovanni Castana.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
101	1206-1211	154-155	Ego Brandus, priore de Bonarcadu, facio recordatione pro serbos c'aviamus in pari cun donnu Barusone de Serra Taliabucone. Fiios d'Orçoco de ... levat isse et clesia levait su ladus de Manina. Custa particione fuit facta in Masone de Cabras davenanti Ugo de Bassu iudice d'Arboree ubi erat donnu Parusone et Gunnari Fronia, maiore suo, et Mariane de Funtana, armentariu suo, et Petru de Serra, su fiu.	Io Brando, priore di Bonarcado, registro memoria relativamente ai servi che avevamo in comune con donno Barisone de Serra Taliabucone. Egli prese i figli di Orzoco de ... E la chiesa prese la metà di Manina. Questa spartizione fu fatta in Masone de Cabras davanti a Ugo de Bas giudice d'Arborea alla presenza di donno Barisone e di Gonario Fronia, maiore suo, e di Mariano de Funtana, suo amministratore, e di Pietro de Serra, suo figlio.
214	1206-1211	262-265	In nomine domini. Amen. Conversaisse donnu Comida de Cepara a Deus et a sancta Maria de Bonarcadu in manu de su priore donnu Pedru Perusinu pro faguerelli, a morte sua, serbiciu et officiu de conversu et pro tutarellu in sa clostra de sancta Maria. Dedi tandu pro anima sua a sancta Maria unu cavallu et una ebba pullerigada et unu iuvu et C·L· berbegues et ·X· madrigues de porcu. Et impromisit et pladigait a morte sua parzone cantu at avere unu de fiios suos de onnia cantu at de terras et de binias et de saltos et de serbos et d'anillas et de masones de onnia sinnu de grossu et de minu et cavallos et ebbas et de onnia cantu at avere intro de domo et foras de domo, tratu sas cortes. Testes: Deus et sancta Maria et issu priore et Arçoco de Muru et donnu Mariani de Cepera et donnu Comida de Loy et donnu Goantine de Çori et maistru Bigenzu et Goantine Orrodellu et Arçoco de Barca et Goantine de Muru preideru de Senuski, et Amira Soia et Goantine de Funtana.	In nomine Domini. Amen. Donno Comita de Zepera si rese converso a Dio e a Santa Maria di Bonarcado nelle mani del priore donno Pietro Perusino sicché quest'ultimo, allorché quegli venisse a morte, gli rendesse il servizio e l'ufficio che si rende a un converso e lo seppellisse nel chiostro di Santa Maria. E donò allora a Santa Maria, per l'anima sua, un cavallo e una cavalla figliata e un giogo di buoi e centocinquanta pecore e dieci scrofe. E promise che alla sua morte avrebbe donato la quota di eredità che sarebbe spettata ad uno dei suoi figli di tutto quanto possedeva: di terre e di vigne e di salti e di servi e serve e di bestiame d'ogni taglia sia grossa che piccola, e di cavalli e cavalle e di tutto quanto avesse avuto dentro e fuori la sua proprietà rustica, con l'eccezione di quanto costituisce organizzazione per la produzione aziendale. Testimoni: Dio e Santa Maria e il priore e Irzoccor de Muru e donno Mariano de Zepera, donno Comita de Loy, donno Costantino de Zori, maestro Vincenzo, e Costantino Orrodellu, Arzoco de Barka, Costantino de Muru prete di Senuski, Amira Soia, Costantino de Funtana.
34	1217-1238	108-109	In nomine domini. Amen. Ego Petrus de Lacon iudex et rex arborensis et visconte de Basso, cun voluntade de Deus et de sancta Maria et de totu sos sanctos, et cun boluntade de donna Diana uxor mea regina de loghu, et pro anima de iudice Goantine d'Arbare et pro anima de iudice Comita et pro anima de iudice Barusone et pro anima de Ugo de Bassu, padri meu, et pro remissione dessor peccados meus, ffaço carta ad sancta Maria de Bonarcadu pro sancta Victoria de Montesantu cun servos et anillas. Et confirmoli saltu de Chanas de su Iehsu pro lande et pro pastu et qui lu depiat salitare et guardare de onnia temporali. Incominçat dae su redangiu de Nordae in Cortade et eo totu Nordae deretu ad piras sferatas et adfliscat ad suergiu corsiu et da inde ad marghine d'Urosolo deretu ad hena de tidu, deretu ad monte de Çuris, deretu ad su suergiu de sa Çacigha, deretu ad pedra de Rosa, deretu ad pedra de curadore.	In nomine Domini. Amen. Io Pietro de Lacon giudice e re d'Arborea e visconte di Bas, per volontà di Dio e di Santa Maria e di tutti i santi, e con il consenso di donna Diana mia moglie regina del regno, e per l'anima del giudice Costantino d'Arborea e per l'anima del giudice Comita e per l'anima del giudice Barisone e per l'anima di Ugo di Bas, padre mio, e per la remissione dei miei peccati, emano questa disposizione in favore di Santa Maria di Bonarcado relativamente a Santa Vittoria di Montesanto con servi e serve ivi pertinenti. E le confermo il salto di Chanas de su Iehsu per ciò che concerne sia la produzione ghiandifera sia il pascolo, sì che lo debba salvaguardare e averne cura da ogni fenomeno atmosferico. Il confine di detto salto incomincia dalla proprietà di Nordae in Cortade e da lì segue il territorio di Nordae in direzione dei peri innestati e termina al suergiu [quercia] corsiu e da lì si dirige al bordo montano d'Urosolo verso la fonte de tidu [colombo], e il monte de Zuris, in direzione della quercia della Zacigha, verso il sasso de Rosa, e il sasso de curadore.
165	1218-1232	216-217	Campaniemi cun donnu Comida de Serra Pirella. Coiuarus ·I· serbu de sancta Maria, Goantine Celle cum Speciosa Marqui anilla de Comida Pirella. Levavatsinde donnu Comida Pirella fiios cantu fagiat: ietait sa muere dave domo dessu serbu meu. Bennit donnu Comida de Serra Pirella a Bonarcadu et dedimi una dessor fias c'aviant facta in pare su serbu meu cun s'anilla sua, a qui naravant Bera, et ipsos lados de Pedru su frade et posit megu dav'inde innante, de, si faguiant fiios, de partire ladus a pare. Testes: Pedru Pirella et Goantine de Porta et donnu Iohanne Santesu et Trogodori Coco preideru de Bitoni.	Mi accorda con donno Comida de Serra Pirella. Un servo di Santa Maria, Costantino Celle, era sposato con Speciosa Marqui serva di Comida Pirella. Donno Comida Pirella prese per sé i figli che lei nel tempo metteva al mondo: e infine cacciò la donna dalla casa del mio servo. Donno Comida de Serra Pirella venne a Bonarcado e mi diede una delle figlie, di nome Vera, che il mio servo e la sua serva avevano generato insieme, e entrambe le metà della quota di appartenenza di Pietro suo fratello e mi propose che d'allora in avanti, se i due servi suddetti avessero fatto altri figli, li avremmo spartiti metà per ciascuno. Testimoni: Pietro Pirella e Costantino de Porta e donno Giovanni Santesu e Torchitorio Coco prete di Bidoni.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
166	1218-1232	218-219	Partivi cun su piscopu de sancta Iusta fiios de Goantine de Figus et de Iusta Barbis. Ego levei a Maria et a Bera, su piscopu levedi a Iorgi et a Muscu. Custu partimentu amus factu, sos donnos, a bene. Testes: Freare Coco et Goantine de Porta et Nicola de Pane et Trogodori Martalu et Miale Marras et Pedru de Baniu.	Spartii con il vescovo di Santa Giusta i figli di Costantino de Figus e di Giusta Barbis. Io presi Maria e Vera, il vescovo prese Giorgio e Muscu. Questa spartizione l'abbiamo fatta, noi padroni, per il bene. Testimoni: Freare Coco e Costantino de Porta e Nicola de Pane e Torchitorio Martalu e Michele Marras e Pietro de Baniu.
171	1218-1232	224-227	Nunçailla ad corona de kida de verruda d'Aristanis a Bera d'Acene, fiia de Iohanne Çukellu, serbu de sancta Maria pro kertare culla pro ankillu de sancta Maria de Bonarcadu. Mandait nunça per carta donnu Goantine de Martis, curadore de kida de verruda, ad Bera d'Acene qui vennet a torrari verbu, ca kertavat cunda su priore pro ankillu de sancta Maria. Adcatedilli nunça et minimedi de venne, ne ipsa ne homine prorsa: binkilla ad minimança. Testes: donnu Goantine de Martis curadore de Sia, et donnu Comida, su frate, et donnu Gunnari de Çori et Iohanne de Çori et Iohanne Ulpia et Miali Kiconia et Orçoco de Scanu et Petru de Çori et donnu Goantine d'Uda de Palmas et Comida de Çori et Petru de Çori et Petru d'Açene et Iohanne de Çori (custos bator sunt de sanctu Miali) et donnu Orçoco d'Acene curadore de factu de Campitano, ki mandedi sa carta a donnu Comida de Serra Pistore curadore de Bonarcadu, ki ponnet in manu ad Bera d'Açene assu priore pro sancta Maria pr'anquilla sua pecuiare.	Feci citare in giudizio presso il tribunale de kida de verruda di Oristano Vera d'Acene, figlia di Giovanni Zukellu, servo di Santa Maria perché intendevo muovere lite contro di lei in quanto la reclamavo quale serva di Santa Maria di Bonarcado. Donno Costantino de Martis, curatore del collegio giudicante, consegnò a Vera d'Acene la citazione scritta: che venisse ella a rispondere, perché le muoveva lite il priore relativamente alla serva di Santa Maria. Le recapitò la citazione ma ella rinunciò a presentarsi, né lei né alcun'altra persona in sua vece e a suo vantaggio: la vinsi in giudizio per mancata presentazione. Testimoni: donno Costantino de Martis curatore de Sia, e donno Comida suo fratello, e donno Gonario de Zori e Giovanni de Zori e Giovanni Ulpia e Michele Kiconia e Orzoco de Scanu e Pietro de Zori e donno Costantino d'Uda de Palmas e Comida de Zori e Pietro de Zori e Pietro d'Azene e Giovanni de Zori (questi quattro sono di San Michele) e donno Orzoco d'Acene curatore di fatto della curatoria di Campidano, che recapitò a donno Comida de Serra Pistore, curatore di Bonarcado, l'ordinanza scritta di consegnare Vera d'Azene nelle mani del priore in quanto costui la reclamava quale serva privata di Santa Maria.
173	1218-1232	228-229	In nomine domini. Amen. Recordationem facio pro Maria Capra ka sse rebellait dessor serbithu de sancta Maria et addonnicaitse a Petru Çuckellu armentariu de Mandra Ulisay. Andainde a reclamo assu donnu meu iudicke Mariane, ke erat tando donnu dessa terra d'Arbaree. Posimi a kertarende in corona de ser Bruno, ke erat iudike de factu in Arbaree. Kertai in Arestanes in corona sua: «kertu pro Maria Capra ke est fiia de serbu et d'anquilla de sancta Maria de Bonarcanto et est andata dessor serbithu de sancta Maria». Torraimi verbu Petru Çuckellu ka «non est anquilla de sancta Maria et da serbithu suo non est andata». Iudicaruntimi a batuer testimonios ka fuit fiia de serbu et d'anquilla de sancta Maria et ka erat andata dessor serbiçu de sancta Maria. Et ego battusi testimonios bonos: a Nicola de Pane et Gantine de Porta et Comita Pira et Janne de Vaias, Iorgi Virrake et Gonnari de Muro. Custos kinbe iurarunt ad bangheliu de Deus ka «Maria Capra fuit fiia de serbu et d'anquilla de sancta Maria de Bonarcanto et nos los conoskimus servire su patre et sa mama et sa fiia Maria Capra a sancta Maria de Bonarcanto pro serbos». Parsit iustitia assu iudike de factu et a tottu sa corona ka aveat vinkitu sancta Maria. Torraruntimi s'anquilla cun ·VI· fiios suos. Testes: primo Deus et sancta Maria et ser Bruno, in cuia corona kertava, Petru Çuckello, donnu Muiedi de Laccu, Comita de Theppar curatore de Campitano, Mariane de Theppar su frate, Mariane de Serra curatore de Nuckedu, Comita su frate, Gontine Piga, donnu Francardellu su priore de Baulata, Petro de Martis de Nurghillo, Torbeni Melone, Frevari Cocco, Torbeni Gurolo, Petru d'Orruu de Terralba, Gonnari Karruca priore de sancto Paule de Sinnas, Comita Çori Trombas, Gavine Murghia, et alios multos qui erant ibi.	In nomine Domini. Amen. Registro memoria relativamente a Maria Capra che si ribellò al servizio che doveva prestare a Santa Maria e si mise al servizio di Pietro Zuckellu, amministratore di Mandra Ulisay. Sporsi reclamo al mio signore giudice Mariano, che era allora signore della terra d'Arborea. Mi mise a muovere lite nell'assise del tribunale di ser Bruno, che era giudice di fatto in Arborea. Mossi lite in Oristano nell'assise giudiziaria da lui presieduta, dicendo: «Muovo lite riguardo a Maria Capra che è figlia di un servo e di una serva di Santa Maria di Bonarcado ed ha lasciato il servizio di Santa Maria». Mi oppose Pietro Zuckellu: «Non è serva di Santa Maria e pertanto non ha abbandonato il suo servizio». M'imposero in giudizio di produrre testimoni che attestassero che ella era figlia di un servo e di una serva di Santa Maria e che aveva abbandonato il servizio che doveva prestare a Santa Maria. Ed io produssi testimoni attendibili: Nicola de Pane e Costantino de Porta e Comita Pira e Gianni de Vaias, Giorgio Virrake e Gonario de Muro. Questi cinque giurarono sul Vangelo di Dio: «Maria Capra era figlia di un servo e d'una serva di Santa Maria di Bonarcado e noi li abbiamo conosciuti servire, il padre e la madre e la figlia Maria Capra a Santa Maria di Bonarcado quali servi». Parve giusto al giudice di fatto e a tutta l'assise che aveva vinto Santa Maria. Mi restituirono la serva con sei suoi figli. Testimoni: Dio in primo luogo e Santa Maria e ser Bruno, nella cui assise facevo lite, Pietro Zuckello, donno Muiedi de Laccu, Comita de Theppar curatore della curatoria del Campidano, Mariano de Theppar suo fratello, Mariane de Serra curatore di Nughedu, Comita suo fratello, Costantino Piga, donno Francardellu il priore di Bauladu, Pietro de Martis di Norbello, Torbeno Melone, Frevari Cocco, Torbeno Gurolo, Pietro d'Orruu di Terralba, Gonario Karruca priore di San Paolo di Sinnas, Comita Zori Trombas, Gavino Murghia, e molti altri che ivi si trovavano.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
104	1220-1242	156-157	Ego Nicolaus, priore de sancta Maria de Bonarcadu, facio recordatione de kertu qui fegit megu Orçoco Cucurra in corona de logu de sanctu Petru arreendo corona ser Arrimundu suta donnu Ogu de Torroia. Kerteit megu pro Jorgi Parana, ca «fuit serbu dessa domo d'Oiastra»; et deo nareilli ca «non est fiiu de custu pro ki mi naras». Iuigaruntilli ad Orçoco Cucurra a batuere destimonios, ca fu fiiu de custu serbu pro ki mi naravat. Clamedi destimoniu a Goantine de Porta et a Nigola de Pani et a Comida de Pira. Et icustus iurarunt ca «non cognoskemus qui fudi patri suo». Parsit iustitia a totu corona de logu c'aviat binkidu sancta Maria.	Io Nicolao, priore di Santa Maria di Bonarcado, registro memoria della lite giudiziaria che mi mosse Orzoco Cucurra nell'assise del tribunale giudicale tenuta il giorno di San Pietro presieduta da ser Raimundo sotto donno Ogu de Torroia. Mi mosse lite per Giorgio Parana, dicendo: «Era servo presso il complesso rustico d'Oiastra»; ed io gli dissi: «Non è figlio di chi tu mi dici». Imposero in giudizio ad Orzoco Cucurra di produrre testimoni, che provassero che egli (Giorgio Parana) era figlio di questo servo di cui mi diceva. Ed egli chiamò come testimoni Costantino de Porta e Nicola de Pani e Comita de Pira. E questi giurarono: «Non siamo a conoscenza di chi fosse suo padre». Parve giusto a tutta l'assise giudicale che aveva vinto Santa Maria.
168	1220-1242	220-223	Kertait megu donnu Gunnari de Stavara prebiteru de Tremeça pro Suia Pasci et pro sos fiios et pro Terico su frate. Kertait megu in kida de verruda. Poseruntimi ad pregontaremi et benni ad su postu pregontadu, arreendo corona donnu Comida de Martis, fiiu de Gunnari de Martis. Mandait iudice pro custu kertu ki non si kertaret fisca a donnu Petru de Çori, ki llu posit ad su curadore ad corona de logu ad sanctu Petru, ki fudi s'atera kida, proiteu ca fudi iudice armentariu de sancta Maria. Ad corona de sanctu Petru benni ad su postu. Pesesi Gunnari de Stavara ad kertari pro sa clesia sua; et pesaise donnu Comida de Cepera ad torrari verbu ca «furunt partidus» et ca «fudi sa particione in su condage de sancta Maria». Remasisinde su prebiteru et non bolbit kertare. Et ego binkindellu, ca s'aviat appida sa parte sua. Testes: donnu Busakesu et ser Arremundu iudices de factu, k'arreiand corona et donnu Comida de Cepera curadore de Campidanu, donnu Comida de Martis curadore de Simaxis ettota sa corona.	Mi mosse lite donno Gonario de Stavara prete di Tramazza riguardo a Suia Pasci e ai suoi figli e a Terico suo fratello. Mi mosse lite in kida de verruda. Mi fissarono un giorno convenuto per il mio interrogatorio; e mi presentai, nel giorno stabilito e richiesto, all'assise giudiziaria presieduta da Comida de Martis, figlio di Gonario de Martis. Il giudice [il sovrano del giudicato] dispose che la lite non dovesse essere dibattuta fino a che non fosse toccato il turno (quale membro giudicante di essa) di Pietro de Zori, e dispose che il curatore [Pietro de Zori] partecipasse all'assise del tribunale de logu che si sarebbe dovuta tenere nel turno successivo: e ciò perché il giudice [Comida de Martis, in quel momento di turno] era amministratore di Santa Maria di Bonarcado. Mi presentai all'assise fissata, secondo quanto stabilito, per il giorno di San Pietro. Si levò Gonario de Stavara a muovere lite in favore della sua chiesa; e si levò donno Comida de Cepera dicendo e opponendo: «Erano stati spartiti», e: «Tale spartizione era stata registrata nel condaghe di Santa Maria». Il prete non aggiunse altro e rinunciò a proseguire la lite. Ed io lo vinsi in giudizio, dimostrando che aveva avuto la parte che gli spettava. Testimoni: donno Busakesu e ser Raimondo giudici di fatto, che presiedevano l'assise e donno Comida de Cepera curatore della curatoria di Campidano, donno Comida de Martis curatore di Simaxis e tutta l'assise.
170	1223	222-225	Bennitimi Nicola de Pane et Goantine Loke, su nepode, et pedivitemi sa terra k'est tenendo ad sa domo de Iohanne Pirella fusc'a sa corte de Petru Spada pro Goantine Loke, su nebode, pro fraigaresi ive su fraile, narandomi Nigola de Pane et Goantine Loke, ambos in pare, c'aviat tandu mortu :I: fradile suo in Gilarçe et non podiat stare ivi pross'arrivalia. Et ego pro Deus innanti et pro amore de Nigola de Pane et pro ipse ki mi 'nde promitiat de serviremide de s'arte sua per temporale in vita sua, deilli sa terra et issa petra, k'est ive, pro fraigare et pro godiresilla in vita sua, et ad morte sua omnia cantu ad aer factu remagnat ad sancta Maria in pake et in ketu. Et casi mi pladigarunt Goantine Loke et Nigola de Pane, basandominde ipsos ambos et totu sos homines de sa domo de Nigola de Pane. Testes: donnu Benedictu priore d'Oiastra et donnu Iohanne Santesu et donnu Petru Ursa prebiteru, ki mi 'nde pregavant pro darelilla, et Nigola de Pane et Petru Spada et Petru Coco et ateros homines ki furunt ibi. Custu combentu fuit factu in sa via k'est inter clesia et sancti Çenonis, anni domini M·CC·XXIII.	Si presentò a me Nicola de Pane con Costantino Loke, suo nipote, e mi chiese la terra confinante con il complesso rustico di Giovanni Pirella fino all'azienda agricola di Pietro Spada in favore di Costantino Loke, suo nipote, al fine di costruirsi ivi l'officina di fabbro, dicendomi Nicola de Pane e Costantino Loke, parimenti entrambi, che aveva allora ucciso un cugino a Ghilarza e non poteva restare lì a causa della inimicizia che si era venuta a creare. Ed io per Dio innanzi tutto e per amore di Nicola de Pane che mi faceva promessa che mi avrebbe reso servizio dell'arte sua finché fosse vissuto, gli diedi la terra e la possibilità di utilizzare la pietra quale materiale edile che lì si trova, affinché potesse fabbricare quanto egli voleva e ne avesse vantaggio per tutta la sua vita; e alla sua morte tutto quanto egli avesse fatto sarebbe dovuto rimanere in proprietà di Santa Maria senza che vi fossero pretese o rivendicazioni da parte di nessuno. E così Costantino Loke e Nicola de Pane mi fecero tale promessa, baciandomi entrambi, insieme con tutti i servi della casa di Nicola de Pane. Testimoni: donno Benedetto priore d'Oiastra e donno Giovanni Santesu e donno Pietro Ursa prete, che mi facevano preghiera che io dessi a lui quanto egli richiedeva, e Nicola de Pane e Pietro Spada e Pietro Coco ed altri uomini ivi presenti. Questo accordo fu fatto nella via posta fra la chiesa e San Zenone, anni Domini M·CC·XXIII.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
25	1224-1232	90-95	<p>Ego Nicolaus, priore de Bonarcatu, cun donnu Petru Murtinu, rmentariu meu adpus sa domo de sancta Maria de Bonorcadu, fagemus recordatione pro kertu ki fegerus in corona de donnu Petru de Figus armentariu de logu. Kerterus prossos fios de Erradore Pisanu, ki fudi serbu de sanctu Jorgi de Calcaria, c'aviat fattus dave Bera de Zori et no lus boliat dare a sserbire. Et pedivitse kertadore suo in corona a donnu Furadu de Çori Zorrompis ki fudi parente suo et arresposit pro eu: «custus serbos, ki kertadis, fios de libera sunt et impare non furunt coiuidos». Et naredi donnu Petru Murtinu ca «fios dessu serbu de sanctu Iorgi sunt et impare sunt istetidus dessus annos ·XX·». Et donnu Furadu de Çori Zorrompis resposit et tramudessi, ca viiat ca lu podestava, et naredi: «fios de ankilla de juigi sunt». Et donnu Petru Murtinu naredi ca «custa Bera de Çori fiia de liberu et de libera est et issos fios c'at fattus sunt fios de serbu de sanctu Jorgi et de custa libera». Iuigaruntimi ad bature destimonios ca fudi Bera de Çori libera et de mama et de patre et ca fudi stetida cun su serbu de sanctu Jorgi dessor annos ·XX·. Et batusi destimonios, ki iurarunt in bangeleu de Deu ca «custa Bera de Zori fiia de Alene de Zori est, k'est libera»: Honori de Figu et Goantini de Lacon et Gunnari Zukellu et Jorgi Mamelli de villa de Tremaza et Mariani de Lacon, Cannau de Bauladu et Orzoco de Varca de Baratiri, fradili primariu de Alene de Zori. Custos narrunt, dave co iurarunt, ca «custa Bera de Zori fiia de Alene de Zori est, k'est libera maiorali». Et pro Petru Seke su padre batusi destimonios ad Tractasu de Unali et ad Torbini Marçias et ad Comida Paanu et ad Petru d'Orruu de villa de Ziorfaliu et Furatu de Nuri de Solarussa et Furadu de Lacon de Villalonga et Petru de Martis de Sii maiore. Custos iurarunt in bangeleu de Deu et narrunt, dave co iurarunt, ca «custa Bera de Çori est fiia de Petru Seke ki fudi liberu maiorali et de mama et de patre». Parsit resone assa iustitia ca ll'avia binkidu. Poserunt et torraruntimi sos serbos: ad Petru de Çori et ad Mariane de Zori su frade. Narei in corona ad Bera de Çori: «non boio k'istis plus cum su serbu de sanctu Jorgi de Calcaria». Et Bera de Çori naredi: «pusco perdo ad fios meos, non mi bolio bogare dellu». Et adcordarusnos impare in sa corona ad plakimentu bonu de pare de stasesi impare Bera de Zori cun su serbu de sanctu Jorgi pro maridu et pro mugere et fios cantos enti fagere essere serbos de sanctu Jorgi de Calcaria. Testes: donnu Petru de Figus armentariu de logu c'arreiat corona, et donnu Petru Murtinu curadore de parti de Miili, et donnu Furadu de Çori Zorrompis curadore de Nurabulia, et donnu Baldufinu et Comida d'Orruu su fiuu, et Orçoco d'Açene et Petru d'Açene su frade, et Goantine de Varca et Andria de Varca su frade, et Sueione Manca et Goantine Manca Mauru et Petru de Serra Cariga et Bellomini de Serra d'Urasanna.</p>	<p>Io Nicolao, priore di Bonarcado, insieme con donno Pietro Murtinu, mio amministratore presso la casa di Santa Maria di Bonarcado, registriamo memoria riguardo alla lite giudiziaria che movemmo nell'assise del tribunale giudiciale presieduta da donno Pietro de Figus amministratore del regno. Litigammo per i figli di Erradore Pisanu, che era servo di San Giorgio di Calcaria, che egli aveva avuto da Vera de Zori e non li voleva dare a servire. E questi (Erradore Pisanu) richiese che rispondesse per lui in giudizio e sostenesse la sua ragione donno Furato de Zori Zorrompis che era parente suo e rispose per lui: «Questi servi per i quali muovete lite, sono figli di una donna libera e i due non erano sposati». E donno Pietro Murtinu disse: «Sono figli del servo di San Giorgio e convivono insieme da vent'anni». E donno Furato de Zori Zorrompis rispose e mutò linea e strategia di difesa, poiché si rendeva conto che quegli prendeva il sopravvento nella condotta dell'azione giudiziaria, e disse: «Sono figli della serva del giudice». E donno Pietro Murtinu disse: «Questa Vera de Zori è figlia di un libero e di una libera e i figli che ha fatto sono figli del servo di San Giorgio e di questa libera». Mi imposero in giudizio che producessi i testimoni che provassero che Vera de Zori era libera da parte di madre e di padre e che conviveva con il servo di San Giorgio da vent'anni. E portai in giudizio testimoni, i quali giurarono sul vangelo di Dio: «Questa Vera de Zori è figlia di Elena de Zori, che è libera»: Onorio de Figu e Costantino de Lacon e Gonario Zukellu e Giorgio Mamelli della villa di Tramazza e Mariano de Lacon, Cannau de Bauladu e Orzoco de Varca di Baratili, cugino primo di Elena de Zori. Costoro dissero, dopo aver giurato: «Questa Vera de Zori è figlia di Elena de Zori, che è libera maiorale». E per quanto concerneva il padre di lei Pietro Seke, produssi in giudizio quali testimoni Tractasu de Unali e Torbeno Marzias e Comida Paanu e Pietro d'Orruu di villa de Zerfaliu e Furatu de Nuri di Solarussa e Furato de Lacon di Villalonga e Pietro de Martis di Siamaggiore. Costoro giurarono sul vangelo di Dio e dissero, dopo aver giurato: «Questa Vera de Zori è figlia di Pietro Seke che era libero maiorale e da parte di madre e da parte di padre». Parve ragione all'assise che io lo (Furato de Zori Zorrompis) avevo vinto. Stabilirono che mi fossero restituiti i servi: Pietro de Zori e Mariano de Zori suo fratello. Dissi io nell'assise a Vera de Zori: «Non voglio che tu stia più insieme con il servo di San Giorgio di Calcaria». E Vera de Zori disse: «Dacché perdo i figli miei, non mi voglio separare da lui». E ci accordammo di comune volontà nell'assise che vivessero insieme Vera de Zori e il servo di San Giorgio di Calcaria. Testimoni: donno Pietro de Figus amministratore del regno che presiedeva l'assise e donno Pietro Murtinu curatore della curatoria di Milis, e donno Furato de Zori Zorrompis curatore di Narbolia, e donno Baldufinu e Comida d'Orruu suo figlio, e Orzoco d'Azene e Pietro d'Azene suo fratello, e Costantino de Varca e Andrea de Varca suo fratello, e Sueione Manca e Costantino Manca Mauru e Pietro de Serra Cariga e Bellomini de Serra d'Urasanna.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
172	1228-1232	226-229	Ego Nicolaus, prior de Bonarchanto, faço recordationem pro kertu ke feki pro Maria Pisana et pro ·I· fiiu suo in corona de sinodo in Aristanis, arregendo corona donnu Laurençu. Kertait su priore de Baulatu, donnu Francardu, narrande «kerto cun Maria Pisana ka est fiia de serbu et d'anquilla de sancta Maria de Bonarkanto». Torraimi verbu Bellomo, su fiiastu de Comita Manika, narrando: «pro custa muiere ki kertas, livera est et anquilla non est». Iuicarunt a mimi a battuere testimonios ka fuit fiia de serbu et d'anquilla de sancta Maria. Et ego battussi testimonios bonos: a donnu Petru de Çori de Baulata et donnu Gonnari Papis de Sant'Eru et a donnu Coantine de Ienna, curatore de factu de parte de Mili. Custos ·I·I·I· iurarunt ad vangeliu de Deu narrando: «custa muiere pro ke kerta su priore nos la conoskimus ka fuit fiia de Petru Pisanu cki furunt serbus ambos de sancta Maria de Bonarkanto, et nos los conoskimus servire pro serbos a sancta Maria de Bonarkanto». Parsit iustitia a totta sa corona ka avea vinkite et ka furunt testimonios. Donnu Laurençu ke arreat sa corona tennit custa muiere et positimila in manus pro anquilla et issa et su fiiu coram testibus Arçocco Secke curatore de Cebera grussa, Guantine de Martis curadore de Campitano, su piscopu de Terralba Gonnari Savio, donnu Comita Pee curatore de Jenone, Arçocco de Martis curadore de Ortueri, Guantine Jana, Petru de Laccon, Furato Karras curadore de Arestanis, Sogillione Manca, Iovanne Sarakino, Iovanni de Casta, Comita Seckie maiore de cavallos, Gantine Mameli, Iovanni Papis, Mariane Cannavu, Argenti Zuckellu et totta sa corona como est adunata ad sinodu.	Io Nicolao, priore di Bonarcado, registro memoria della lite che mossi riguardo a Maria Pisana e riguardo a un suo figlio nell'assise giudiziaria dell'Assunta in Oristano, presieduta da donno Lorenzo. Mosse lite il priore di Bauladu, donno Francardu, dicendo: «Muovo lite a Maria Pisana poichè ella è figlia di un servo e di una serva di Santa Maria di Bonarcado». Mi oppose Bellomo, il figliastro di Comita Manika, dicendo: «Quanto a questa donna riguardo alla quale muovi lite, ella è libera e non è serva». Mi imposero in giudizio che producessi testimoni che attestassero che quella era figlia di un servo e di una serva di Santa Maria. Ed io produssi testimoni attendibili: donno Pietro de Zori di Bauladu e donno Gonario Papis di San Vero e donno Costantino de Ienna curatore di fatto della curatoria di Milis. Questi tre giurarono sul vangelo di Dio dicendo: «Questa donna, riguardo alla quale muove lite il priore, noi sappiamo esser figlia di Pietro Pisanu, e siamo a conoscenza che entrambi erano servi di Santa Maria di Bonarcado, e noi siamo a conoscenza che hanno sempre prestato servizio quali servi a Santa Maria di Bonarcado». Parve cosa giusta a tutta l'assise che io avevo vinto in giudizio e che vi era stata testimonianza sufficiente. Donno Lorenzo che presiedeva l'assise giudiziaria prese questa donna e me la consegnò quale serva, e lei e suo figlio alla presenza dei testimoni Arzocco Secke curatore di Cebera grussa, Costantino de Martis curatore della curatoria del Campidano, il vescovo di Terralba Gonario Savio, donno Comita Pee curatore di Genoni, Arzocco de Martis curatore di Ortueri, Costantino Jana, Pietro de Laccon, Furato Karras curatore di Oristano, Sogillione Manca, Giovanni Sarakino, Giovanni de Casta, Comita Seckie sovrintendente dei cavalli, Costantino Mameli, Giovanni Papis, Mariano Cannavu, Argenti Zuckellu e tutta l'assise così come era riunita nel giorno dell'Assunta.
177	1228-1232	232-233	Ego Nicolau, priore de Bonarcadu, et Pedru de Figos armentariu de logu, partirus sos serbos c'amus in Agustis per paraula de iuike. Levait iudice a Goantine Macirida et clesia levait a Goantine de Puçu; levedi iudice a Ianni Frunda et clesia levedi a Torbini Marki; levedi iudice ad Arçocco Marki et clesia levait a Goantine Marki; levedi iudice a Goantini Musca et clesia levait a Goantine Muçullu; levedi iudice a Georgi Totolle et clesia levait a Gunnari Pelles; levedi iudice a Goantini de Scala et a Iorgia, sa sorre, et clesia levedi a Maria Totu et issu fiiu et a fFurada de Puçu; levedi iudice ad Elene Pistore et clesia levedi a Bera Totolle; levedi iudice a Petro Canie et clesia levait assa sorre, k'este amanti de Petru de Çori de Ortelli, et ipsa attera sorre arramasit a cumoni.	Io Nicolao, priore di Bonarcado, e Pietro de Figos amministratore del regno, spartimmo i servi che abbiamo in Austis per conto del giudice. Il giudice prese Costantino Macirida e la chiesa prese Costantino de Puzu; il giudice prese Gianni Frunda e la chiesa prese Torbeno Marki; il giudice prese Arzocco Marki e la chiesa prese Costantino Marki; il giudice prese Costantino Musca e la chiesa prese Costantino Muzullu; il giudice prese Giorgio Totolle e la chiesa prese Gonario Pelles; il giudice prese Costantino de Scala e Giorgia, sua sorella, e la chiesa prese Maria Totu e suo figlio e Furada de Puzu; il giudice prese Elena Pistore e la chiesa prese Vera Totolle; il giudice prese Pietro Canie e la chiesa prese sua sorella, che è amante di Pietro de Zori de Ortelli, e l'altra sorella rimase di comune proprietà.
178	1228-1232	232-235	Ego Nicolau, priore de Bonarcadu, faço recordacione. Kertei cun Goantine de Sogos d'Orruinas pro Erradore Paanu fiiu d'Arçocu Paanu, serbu de sancta Maria. Posit ad su prideru d'Arriora a kertare, donnu Trogodori Coco, in corona de sinodu et naredi: «kerto cun Goantine de Sogos pro Erradore Paanu, fiiu d'Arçoco Paanu, c'at ipse a serbiçu suo; kerre l'epi a serbiçu de sancta Maria». Et Goantine de Sogos naredi: «Erradore, pro ki mi kertas, fiiu de libera est et donnu Gregori, qui fudi innanti de custu priore, inde kertedi cun padre meu et binkit assu priore». Positilli iudice et totu sa corona a donnu Goantine de Sogos ad batiere beridade et donnu Goantini de Sogos batusit condake dessu padre cun onnia destimoni mortu [...]	Io Nicolao, priore di Bonarcado, registro memoria. Mossi lite a Costantino de Sogos di Ruinas riguardo a Erradore Paanu figlio di Arzocu Paanu, servo di Santa Maria. Egli fece condurre la lite in sua vece e a suo vantaggio dal prete di Riòla, donno Torchitorio Coco, nell'assise del giudiziaria dell'Assunta e disse: «Muovo lite a Costantino de Sogos riguardo a Erradore Paanu figlio di Arzoco Paanu, che egli tiene al suo servizio; lo vorrei in servizio presso Santa Maria». E Costantino de Sogos disse: «Erradore, riguardo al quale mi muovi lite, è figlio di donna libera e donno Gregorio, che era priore prima dell'attuale, fece lite al suo riguardo con mio padre, il quale vinse in giudizio il priore». Il giudice e tutta l'assise imposero in giudizio a donno Costantino de Sogos di produrre prova di quanto egli affermava per vero e donno Costantino de Sogos produsse il condaghe di suo padre con ogni testimone morto [...]

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
179	1228-1232	234-235	[...] sendo biu su serbu a ki kertava. Parsit rasonde ad totu sus liberos ki furun in corona, ka non fuit su condage de creer et ca fudi fatu in falsidade. Posit donnu Petru Murtinu c'arreat corona dae parte de iudice ki torraret su serbu ad sancta Maria et percontait assos liberos ki furun in corona «kiteu ve parit de fager dessoru condage ki fuit falsu?»; et ipsos narrunt: «iudex inde faciat su k'illi ad plagere: ad nos bene parit rasonde de haberellu et gittarellu in fogu». Testes: donnu Petru Murtinu c'arreat corona dae parte de iudice et donnu Petru de Martis piscobu de sancta Iusta et donnu Goantine de Fioru, piscobu de Terralba et donnu Petru de Figos, armentariu de logu, et donnu Arzoco Pees et donnu Goantine de Martis, donnu Arzoco de Martis et donnu Gunnari d'Orruu d'Orruinias et donnu Barisone de Ienna et donnu Goantine de Iana et donnu Goantine de Zori de Jenone et donnu Gunnari de Serra arbarikesu et donnu Furatu Çorrompis, donnu Franku de Sivi, donnu Arzoco Soto, donnu Gunnari Pees et donnu Mariane de Kerki et donnu Comita de Urgu et donnu de Martis et donnu Baldufinu de Senuske et Suejone Manca.	[...] essendo vivo il servo al quale muoveva lite. Parve ragione a tutti i liberi che erano presenti all'assise, che il condage non era credibile e che era stato scritto in falsità. Donno Pietro Murtinu che presiedeva l'assise per parte del giudice impose in giudizio che restituisse il servo a Santa Maria e chiese ai liberi che erano presenti all'assise «che vi pare di fare del condage che è falso?»; ed essi dissero: «Il giudice ne faccia ciò che vorrà: a noi ben pare ragione di prenderlo e gettarlo al fuoco». Testimoni: donno Pietro Murtinu che presiedeva l'assise per parte del giudice e donno Pietro de Martis vescovo di Santa Giusta e donno Costantino de Fioru vescovo di Terralba e donno Pietro de Figos amministratore del regno, e donno Arzoco Pees e donno Costantino de Martis, donno Arzoco de Martis e donno Gonario d'Orruu di Ruinas e donno Barisone de Ienna e donno Costantino de Iana e donno Costantino de Zori di Genoni e donno Gonario de Serra arbarikesu e donno Furatu Zorrompis, donno Franku de Sivi, donno Arzoco Soto, donno Gonnario Pees e donno Mariano de Kerki e donno Comita de Urgu e donno de Martis e donno Baldufinu de Senuske e Suejone Manca.
174	1229	230-231	Coniugait Lughia Cuperi ankilla de sanctu Serghi de Suei cun Trogodori Nechi et fekerunt kimbe fios. Rebellasimi s'ankilla et fuivit cun sos fios ka si teniat parente de iuike Mariane. Andainde a reclamo a Silano a iuicke et narrailli: «a vos, donnu meu, venghio a merkede pro una ankilla cun kinbe fios suos, ka mi sunt fuitos». Mandait iudike pro llos ki los obviasserunt assa fontana de Bolorki et aivi vannerunt et battuserunt ·I· carta come erat liveru su patre. Narrai iuike: «da ke est liveru su patre et sa mama est ankilla, fios k'anta fattos siant serbos de sancta Maria da oe innanti et serviant a sancta Maria pro serbos». Testes: Manuele Pinna, Comita Theppar, Petru de Ficos, Barusone Pinna et Petru su frate, et Petru de Sogas et Dorgodori su frate, Petru de Martis, Torbine Melone et ivi erat cun iuike donnikellu Petru et donnu Ramundo su fratile. Et osca posit iuike Mariane a Dorgodori de Sogas et a Iorgi Pala a daremi s'ankilla con sos fios ke erant in domo di Dorgodori de Sogas curatore de Norghillos. Anno domini M·CC·XXVIII.	Lucia Cuperi serva di San Sergio de Suei era sposata con Torchitorio Nechi e fecero cinque figli. Tale serva si ribellò al servizio e fuggì con i suoi figli perché si riteneva parente del giudice Mariano. Sporsi reclamo al giudice in Silano e gli dissi: «A voi, mio signore, io vengo a mercè riguardo a una serva e a cinque suoi figli, che sono da me fuggiti». Il giudice li fece citare imponendo loro che si presentassero ad un incontro con lui presso la fonte di Bolorki ed ivi essi vennero e portarono una carta in cui si documentava che il loro padre era libero. Disse il giudice: «Poiché il padre è libero e la madre è serva, i figli che hanno generato, da oggi in avanti, siano servi di Santa Maria e servano a Santa Maria quali servi». Testimoni: Manuele Pinna, Comita Theppar, Pietro de Ficos, Barisone Pinna e Pietro suo fratello, e Pietro de Sogas e Torchitorio suo fratello, Pietro de Martis, Torbeno Melone; ed ivi v'era con il giudice il donnicello Pietro e donno Raimondo suo cugino. E quindi il giudice Mariano impose a Torchitorio de Sogas e a Giorgio Pala di consegnarmi la serva con i suoi figli che stavano presso la casa di Torchitorio de Sogas, curatore di Norbello. Anno Domini M·CC·XXVIII.
183	1232-1238	236-239	Ego priore Nicolau fatio recordatione dessoru bene qui fekit a sancta Maria de Bonarcatu Iuike Petru de Bassu. Diteli in Agustis de stare cun donnia causa sua pro iaker et pro pasker in sas mandras d'Aloy et in sos castros et in totu s'aperile cantu si pertenet assa villa d'Agustis, unde cumandait assos homines dessoru villa qui non averen a fakeremi istorpiu, et issos gonnesserun sa casa pro totu tempus in co semus et bikinos de pare prossa domo d'Agustis qui est nostra.	Io priore Nicolao registro memoria della donazione che fece a Santa Maria di Bonarcado il giudice Pietro de Bas. Donò e concesse che potessimo stare in Austis con tutto il bestiame e di poterlo ivi tenere e pascerlo nei prati recintati di Aloy e nei ricoveri e nei terreni comuni nelle pertinenze della villa di Austis; per la qual cosa egli ordinò agli uomini della villa che non mi arrecassero danneggiamento, ed essi riconobbero la cosa durevolmente in quanto siamo fra noi vicini per ciò che concerne il complesso rustico di Austis che è nostro.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
199	1232-1238	246-247	Kertai cun Ianni d'Urrolo prossa parçone de Terico Melone, ki fuit serbu de sanctu Iorgi et morit eneu et mandigaatilla ipse sa parçone et binkilu reendo corona Goantine de Enna et Honori de Figù, sa die de sanctu Simione. Et binki plaças et terras et issa figu calaridana et ipsa terra in pirastru de Çinçalu et in binias de Monte et terra de ponne ad ortu de gibulla in su riu de Calcaria. Testes: Goantine de Enna et Honori de Figù curadores de fatu, Comita de Çori, Troodori Corsu curadores de factu de Bonarcadu, Mariane de Lacon et Comida de Çori de Bauladu.	Mossi lite a Gianni d'Urrolo riguardo alla quota di proprietà di Terico Melone, che era servo di San Giorgio e che morì senza eredi, perché quegli (Gianni d'Urrolo) ne profittava indebitamente, ed io lo vinsi in giudizio nell'assise giudiziaria presieduta da Costantino de Enna e da Onorio de Figù, il giorno di San Simeone. Ed ebbi dunque le plazas e le terre e la piantagione di fichi calaridani e la terra sita in Pirastru de Zinzalu e nelle vigne di Monte e la terra da impiantare ad orto di cipolla presso il fiume di Calcaria. Testimoni: Costantino de Enna e Onorio de Figù curatori di fatto, Comita de Zori, Torchitorio Corsu curatore di fatto di Bonarcadu, Mariano de Lacon e Comida de Zori di Bauladu.
32	1242	102-105	Anno Domini MCCXLII mercuris a die XXV de sancto Sadurru. Ego priore Arrigu faço memoria dessa conversacione qui si feguit donnu Petru Murtinu a sancta Maria de Bonarcadu a oram dessa morte suam. Confesedi su corpus suu a suterrari in sancta Maria de Bonarcadu. Dedi pro spendere in su morimentu, quando s'edi suterrari, libras ·V·. Dedi a sancta Maria de Bonarcadu madrassas ·III· et banita ·I· de bombagiu et paiu ·I· de lençolos novos et cabiçalis ·II· et bestiri ·I· et iscaniali ·I· d'arguentu et bebreces ·DCCC· et bacas ·XXX· et ebbas ·X· et capras ·CC· et suis matrikes ·C· et maialis ·L·. Et dedit ancu a sancta Maria de Bonarcadu sa clesia de sancta Maria de Sorrachesos cum su saltu de Sorrachesos totum secundum in co si segat dae bau de coroniu; et collat totue sa via qui faguint dae Tramaça a Solarusa d'erectu assu crastu mannu ck'est oru sa via de Solarusa, d'erectu assu crastu mannu ck'est in mesu de su montiglu ck'est inter Alisandro et Sorrachesos, d'erectu assu crastu mannu ck'est cabiça assa ena de su fraxinu d'erectu assa petra pickina, ck'est in mesu s'ena, d'erectu assu urbidu de Selaki ck'est palas assu masogno hue iaguait donnu Barbaru, et collat totue sa via qui fagint sos de Celleani cun carru qui baet sutu nuracki da Uras e lonpet d'erectu pus via assu capiçal de sa terra de sos d'Uras et collat d'erectu assa mata manna de sa molici dessu cucuru de [...] de covallus et barigat pus capizale a sa terra de sos d'Uras d'erectu assu crastu cki est in su mesu, capiçal de sa terra de sos d'Uras cki est oru sa via qui fagint sos de parte de Guelcivere ad Aristanis et boltat totue cussa via deretu assu crastu k'est in sa terra d'Arçoccu Çuckellu ck'est oru sa via suprascrita et incurbassi dae su crastu in ioso a sa ena d'erectu assu crastu mannu ki est probe e de sa terra c'aradeit donnu Petru Betera, et falat d'erectu a corognu de Pibera et boltat totue sa via de ariolas de Guilarci qui faguint sos de Tramatzza ad Aristanis cun carru quando est tempus malum, et clompet assu fosadu qui fudi in bau de berbegues cabiça assa terra de donnu Mannu de Figù et clompet assu flumen d'erectu assu nasariu de bau de berbegues qui fudi de Dominigui Maniu, et collat totue depus flumen d'erectu a bau d'Ogiu d'erectu a bau de cannas d'erectu pus flumen et boltat assu crastu mannu de su giradoriu d'erectu assu iumpadoriu de su erriu et dae via qui fagint sos de Solarussa a Tramazza et afliscatsi a pari. Et dedi ancu a sancta Maria de Bonarcadu serbos ·XVI·, masculos ·VIII· et feminas ·VIII·, et covallos ·III· (unu covallu albu et sella sua et ateros duos), et boes ·X· domados et servos ·II·; et in dinaris libras ·L· et triticu cantares ·CC· et oriu cantares s. ·CC·, et fundamentu suu totu c'aviat in Calcaria de Comita de Muru. Et dedi ancu a sancta Maria de Bonarcadu sa clesia de sancto Antoni de Serra Çullas cun saltus et cun terras et cun ortos et cun vinias, cun servos et cun anchillas et cun onnia quanto si loe aparteniat a icussa clesia de sancto Antoni de Serra Çullas.	Anno Domini MCCXLII mercoledì addì XXV di ottobre. Io priore Arrigo registro memoria della conversione che fece donno Pietro Murtinu a Santa Maria di Bonarcado nell'ora della sua morte. Chiese in confessione che il suo corpo fosse seppellito presso il monastero di Santa Maria di Bonarcado. Diede da spendere per il suo sepolcro, quando lo si fosse seppellito, cinque libbre. Diede a Santa Maria di Bonarcado quattro materassi e una coltre di cotone e un paio di lenzuola nuove e due cuscini e un abito e un vaso d'argento e ottocento pecore e trenta vacche e dieci cavalle e duecento capre e cento scrofe e cinquanta maiali. E diede inoltre a Santa Maria di Bonarcado la chiesa di Santa Maria de Sorrachesos con il salto de Sorrachesos tutto quanto secondo come resta stralciato dal guado de coroniu [cima rocciosa montana]; e il confine di questo salto sale lungo la via che si percorre da Tramazza a Solarussa in direzione del macigno grande che sta ai bordi della via di Solarussa, in direzione del macigno grande che sta in mezzo al colle fra Alisandro e Sorrachesos, in direzione del macigno grande che sta in capo alla sorgente de su fraxinu, in direzione della pietra piccola, che sta in mezzo alla sorgente, in direzione del viottolo di Selaki dietro al ricovero in cui portava il proprio bestiame donno Barbaru, e il confine sale lungo la via che percorrono col carro gli abitanti di Zeddiani e che va sotto il nuraghe d'Uras e giunge direttamente al di là della via al confine della terra di quelli di Uras e giunge direttamente al lentisco grande della cima di [...] de covallus; e passa al di là del confine alla terra di quelli d'Uras in direzione del nuraghe che sta posto in mezzo, in capo alla terra di quelli d'Uras che sta ai bordi della via che percorrono gli abitanti della curatoria di Ghilziber in direzione di Oristano e giunge lungo quella via in direzione del sasso che sta nella terra d'Arzoccu Zuckellu che è ai bordi della via suddetta e discende dal macigno giù verso la fonte in direzione del macigno grande che sta lì accanto e della terra che lavorò donno Pietro Betera, e scende in direzione della vetta di Pibera e volta lungo la via delle aie di Ghilarza che percorrono gli abitanti di Tramazza verso Oristano con il carro quando le condizioni climatiche sono cattive, e giunge al fossato che stava presso il guado de berbegues [pecore], in capo alla terra di donno Mannu de Figù e giunge al fiume in direzione della pescaia del guado de berbeges [pecore] che era di Domenico Maniu, e, così seguendo, giunge al di là del fiume in direzione del guado d'Ogiu in direzione del guado de

(32)	(1242)	(102-105)		cannas direttamente al di là del fiume e volta al macigno grande del canale di scolo in direzione del guado del torrente e dalla via che percorrono gli abitanti di Solarussa verso Tramazza e lì si ricongiunge col punto di partenza. E diede inoltre a Santa Maria di Bonarcado sedici servi, di cui otto maschi e otto femmine, e tre cavalli (un cavallo bianco con la sua sella e altri due), e dieci buoi domati e due servi; e in denaro cinquanta libbre e duecento cantari [1 cantare = circa 40 kg.] di grano e duecento cantari d'orzo, e la sua proprietà terriera che aveva in Calcaria di Comita de Muru [in quella zona di Calcaria già proprietà/o abitata/o lavorata da C. de M.]. E diede inoltre a Santa Maria di Bonarcado la chiesa di Sant'Antonio de Serra Zullas con i salti e con le terre e con gli orti e le vigne, con servi e serve e con tutto ciò che era pertinente a quella chiesa di Sant'Antonio de Serra Zullas.
Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
27	1242 ca.	94-97	Ego priore Nicolau façu recordatione de cambiù ki fegi cun juigi Guiielemu in su palatiu de corte de Fununi. Deilli ego ad juigi parzone cantu avia in Iorgi Lardu fiu de Susanna Oscheri ki fudi ankillà de sanctu Jorgi de Calcaria, su ladus, et de Comida Lardu serbu de juigi depus sa domo de Piscobiu. Et juigi Guiielemu dedimi in cambiù ad Maria Lada fiia de Alene Lada, et Petru Ladu fiu de Alene Lada. Arramasit ad juigi su ladus et pee et iss'ateru pee a sanctu Paulu. Custu cambiù fegerus ad plakimentu bonu de pare. Testes: donnu Petru de Figus armentariu de logu, et donnu Comida Spanu, maiore de cavallus, et donnu Furadu de Çori Çorrompis et Gunnari Madau, armentariu dessa domo de Piscobiu, et Saltaro de Martis et Comida Mauronti et Basilli Pinna et Iohanne Leo scriptore.	Io priore Nicolao registro memoria della permuta che operai con il giudice Guglielmo nel palazzo di corte de Fununi. Io diedi al giudice la parte che mi spettava di Giorgio Lardu figlio di Susanna Oscheri che era serva, per metà, di San Giorgio di Calcaria, e di Comida Lardu servo del giudice presso la casa de Piscobiu. E il giudice Guglielmo mi diede in cambio Maria Lada figlia di Alene Lada, e Pietro Ladu figlio di Elena Lada. Rimase al giudice la metà e un quarto e l'altro quarto rimase a San Paolo. Questa permuta facemmo di buono e comune accordo. Testimoni: donno Pietro de Figus amministratore del regno, e donno Comida Spanu capo degli addetti ai cavalli, e donno Furato de Zori Zorrompis e Gonario Madau amministratore della casa de Piscobiu, e Saltaro de Martis e Comida Mauronti e Basilio Pinna e Giovanni Leo scrivano.
28	1242-1251	96-99	Ego Arrigu, priore de sancta Maria de Bonorcadu, et Samaritanu, servidore de sanctu Georgii de Calcaria, fagemus recordatione de serbos et ankillas c'aviat sanctu Georgii de Calcaria cun sanctu Gregorii de Bauladu. Partirus cun priore Iohanne ad Iohanne de Urri, ubi aviat sanctu Georgii ·III· pees et sanctu Gregorii unu pee, et ad Maria de Urri sa sorre, ubi aviat sanctu Georgii ·III· pees et sanctu Gregorii unu pee. Girarus manu et cambiarius a plakimentu bonu de pare. Levait priore Iohanne pro sanctu Gregorii su pee de Maria de Urri et sanctu Georgii levait su pee de Iohanne de Urri su frade. Arramasit Maria de Urri a sanctu Gregorii su ladus et Iohanne de Urri ramasit a sanctu Georgii totu intreu. Testes ubi fegerus custus cambiù a plakimentu bonu de pari: donnu Trogodori Corsu curadore de factu de Bonorcadu, et Torbini de Piras, maiore de scolca, et Goantine de Baniu clerigu et Petru Marki, clerigu de Solagrussa, et Petru d'Ardaule clerigu, et Petru Contu et Goantine Rue et Tericu Maiu et Taniel Kerssa et Petru Coco et Benzivenni et Petru Manis. a Girerus anco manu et partirus Arçoco Ladu, fudi filiu de Bera Casa, ki fudi ladus de sanctu Georgii et ladus de sanctu Gregorii et fegit a Orçoco in forrizu, de ki gitavat ad sanctu Gregorii su ladus et ladus ad sanctu Georgii. b Coiuvait custa Bera Casa cun Trogotori Gaça, serbu de juigi, et fegerunt unu filiu, a ki naravant Gaini, de ki gitavat ad juigi su ladus, et daitillu juigi a sancta Maria de Bonorcadu, et issu ateru ladus pee a sanctu Georgii et pee a sanctu Gregorii. c Coiuvait Iuxta. [...] ankillà de sanctu Gregorii cun Petru Pisanu, ki fudi ladus de sancta Maria de Bonorcadu et ladus de Petru de Serra Cariga et fegerunt unu filiu a ki naravant Trogodori, de ki gitavat ladus a sanctu Gregorii	Io Arrigo, priore di Santa Maria di Bonarcado, e Samaritano, servo di San Giorgio di Calcaria, registriamo memoria dei servi e delle serve che San Giorgio di Calcaria aveva in comune con San Gregorio di Bauladu. Spartimmo con il priore Giovanni: Giovanni de Urri, del quale San Giorgio possedeva tre quarti e San Gregorio un quarto; e Maria de Urri sua sorella, della quale San Giorgio possedeva tre quarti e San Gregorio un quarto. Stabilimmo il turno per la scelta e permutammo di buono e comune accordo. Il priore Giovanni prese per San Gregorio il quarto di Maria de Urri e San Giorgio prese in quarto di Giovanni de Urri suo fratello. Rimase a San Gregorio la metà di Maria de Urri e Giovanni de Urri rimase interamente a San Giorgio. Testimoni di questa permuta operata di buono e comune accordo: donno Torchitorio Corsu curatore di fatto di Bonarcado, e Torbeno de Piras capo di circoscrizione, e Costantino de Baniu chierico e Pietro Marki chierico de Solarussa, e Pietro d'Ardaule chierico, e Pietro Contu e Costantino Rue e Terico Maiu e Daniele Kerssa e Pietro Coco e Benzivenni e Pietro Manis. a Mutammo ancora il turno e dividemmo Arzoco Ladu, che era figlio di Vera Casa, che era per metà di proprietà di San Giorgio e per metà di San Gregorio e che aveva avuto Orzoco figlio illegittimo, del quale spettava a San Gregorio la metà e l'altra metà a San Giorgio. b Questa Vera Casa si sposò con Torchitorio Gaza, servo del giudice, e fecero un figlio di

(28)	(1242-1251)	(96-99)	et pee a sancta Maria et pee ad Petru de Serra Cariga. Et icustu pee de Trogodori, ki li gitavat ad Petru de Serra Cariga, illu comporei ego Samaridanu pro sanctu Georgii et deindelli in dinaris sollos ·XXX· et clomplilli prezu. Testes: donnu Petru de Figus armentariu de logu, et Johanni Leo scriptore, et Mariane de Çori clerigu, et Barusone Uras et Petru Pintore et Bellomini de Serra d'Urasanna.	nome Gavino, del quale spettava al giudice la metà, e il giudice lo diede a Santa Maria di Bonarcado, e dell'altra metà un quarto andò a San Giorgio e l'altro quarto a San Gregorio. e Giusta [...] serva di San Gregorio era sposata con Pietro Pisanu, che per metà era di proprietà di Santa Maria di Bonarcado e per metà di Pietro de Serra Cariga, essi ebbero un figlio di nome Torchitorio, del quale spettava la metà a San Gregorio e un quarto a Santa Maria e l'altro quarto a Pietro de Serra Cariga. E questo quarto di Torchitorio, che spettava a Pietro de Serra Cariga, lo comprai io Samaritano per San Giorgio e gli diedi in denaro trenta soldi e saldai il conto. Testimoni: donno Pietro de Figus amministratore del regno, e Giovanni Leo scrivano, e Mariane de Zori chierico, e Barusone Uras e Pietro Pintore e Bellomini de Serra d'Urasanna.
Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
29	1242-1251	98-101	Cambiarus custos serbos in pare cum donno Iohanne, priore de Bauladu. Ego levai pro sanctu Georgii su ladus de Arçocco Ladu et ipse levait pro sanctu Gregorii su ladus de Trogodori Porcu. Levai ego pro sanctu Georgii su pee de Gavini et ipse levait pro sanctu Gregorii unu pee de Maria de Urri et at como sanctu Gregorii in Maria de Urri ·III· pees et sanctu Georgii unu pee. Et arramanint a comuni filios de custos, ki furunt fatos in ankillas de sanctu Georgii innanti de partire: Goantine et luxta et Bera, filios de Gavini et de Alene Pisana (est ankilla de sanctu Georgii intrea), et Goantine et Maria, filios de Arzoco Ladu et de Justa Coco, ankilla de sanctu Georgii intrea: de custos ·V· serbos gitat a sanctu Gregorii ladus et pee, et Barbariske et totu s'ateru ramanet a sanctu Georgii. Et icusta partitione fegerus a bene fagiri. Et filios, cantos enti fagire dava sa die, sos ki levava ego, rammanent a sanctu Georgii et issos ki levait ipse ramannint a sanctu Gregorii. Testes: Simione iagunu de sanctu Gregorii, et Comita de Çori et Petru de Serra et Gunnari de Serra et Iohanne Peza et Goantine Marras et Orçoco de Scanu et Gunnari de Scanu et Çipari Murtinu et Petru Carru et Petru Casa et Goantine Casa et Jorgi Cogone et Comita Marki et Goantine Lollo et Trogodori Corsu. Custa partitione fut facta, davananti de custos, in corte de sanctu Gregorii in Bauladu.	Permutammo questi servi insieme io e donno Giovanni, priore di Bauladu. Io presi per San Giorgio la metà di Arzocco Ladu ed egli prese per San Gregorio la metà di Torchitorio Porcu. Io presi per San Giorgio il quarto di Gavino ed egli prese per San Gregorio un quarto di Maria de Urri e così ora San Gregorio possiede tre quarti di Maria de Urri e San Giorgio un quarto. E rimangono in comune i figli di costoro, che nacquero dalle serve di San Giorgio prima della divisione: Costantino e Giusta e Vera, figli di Gavino e di Elena Pisana (che è serva di San Giorgio per intero), e Costantino e Maria, figli di Arzocco Ladu e di Giusta Coco, serva de San Gregorio per intero: di questi cinque servi spettano a San Gregorio la metà e un quarto, e Barbariske e tutto il rimanente resta a San Giorgio. E questa divisione facemmo con la migliore disposizione. E i figli, quanti facessero da quel giorno in avanti, i figli di coloro che spettavano a me in seguito alla divisione, rimangono a San Giorgio e i figli di quelli che prendeva lui rimangono a San Gregorio. Testimoni: Simeone diacono di San Gregorio, e Comita de Zori e Pietro de Serra e Gonario de Serra e Giovanni Peza e Costantino Marras e Orzoco de Scanu e Gonario de Scanu e Zipari Murtinu e Pietro Carru e Pietro Casa e Costantino Casa e Giorgio Cogone e Comita Marki e Costantino Lollo e Torchitorio Corsu. Questa divisione fu fatta, davanti a costoro, nella corte di San Gregorio in Bauladu.
180	1242-1251	234-237	Ego Furadu de Çori Çorrompis, ki mi converso ad Deus et a sancta Maria de Bonorcado in manu de donnu Arrigu priore, et do parçone de ·I· fiiu miu de quadrupedia et issa parçone mia dessoru saltu de Fliscales et parçone cantu appo in Sorradile. Et sunt testes: primus Deus et sancta Maria et donnu Iuannitu canonigu de sancta Maria de Aristanis et donnu Arçoco Moiu prebiteru miu, et donnu Petru Coco prebiteru de Miili pikinnu et donnu Samaridanu prebiteru de Calcaria et donnu Arçoco de Martis et Comita Moiu clerigu et Gunnari de Kerki, genneru miu et Furatu de Serra, nebode miu et Comida de Lella et Mariane Corbu.	Io Furato de Zori Zorrompis, mi rendo converso a Dio e a Santa Maria di Bonarcado nelle mani di donno Arrigo priore, e dono la quota d'eredità di un mio figlio dei quadrupedi e la mia quota del salto di Fliscales e la quota di ciò che ho in proprietà a Sorradile. E sono testimoni: Dio per primo e Santa Maria e donno Iuannitu canonico di Santa Maria di Oristano e donno Arzoco Moiu prete mio, e donno Pietro Coco prete di Milis pikinnu e donno Samaritano prete di Calcaria e donno Arzoco de Martis e Comita Moiu chierico e Gonario de Kerki mio genero e Furatu de Serra, mio nipote e Comida de Lella e Mariano Corbu.

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
182	1242-1251	236-237	<p>Conversaitsi donna Bera de Çene, muire de donnu Goantine Madau, ad sancta Maria de Bonarcadu. Et posit parçone de ·I· fiiu suu de omnia cantu aviat intru de domo et foras de domo et parzone cantu aviat intru d'Arbaree et de Polminus, de cortes, de binias et ortos et de domestigas et de saltos et de omnia cantu si li apparteniat ad ipsa, tratu de serbu et ankillà, ki non dait. Testes: donnu Iohanni Corbu prebiteru d'Erriora, ki lla penedentiait et in cuia manu si aconversait, donnu Arçoco Muria prebiteru et Goantine Madau su maridu, et Gunnari Madau et Terico de Campu et Gunnari de Serra et Arçoco d'Orruu.</p>	<p>Donna Vera de Zene, moglie di donno Costantino Madau, si rese conversa a Santa Maria di Bonarcado. E donò la quota di eredità che sarebbe spettata a un suo figlio di tutto ciò che aveva dentro e fuori la sua proprietà rustica e la quota di quanto possedeva nel giudicato d'Arborea e in quello di Cagliari, di aziende, di vigne ed orti e di possessi rustici e di salti e di tutto ciò che le apparteneva, tranne i servi e le serve che non furono da lei donati. Testimoni: donno Giovanni Corbu prete di Riòla, che la confessò e nelle cui mani si rese conversa, donno Arzoco Muria prete e Costantino Madau, suo marito, e Gonario Madau e Terico de Campu e Gonario de Serra e Arzoco d'Orruu.</p>
204	1242-1251	248-249	<p>Donait iudice Petru ad Gaini Gaza, fiiu de Troodori Gaça, serbu suo, et de Bera Casa, ki fuit ankillà de sanctu Iorgi, su ladus et ladus de sanctu Gregori de Bauladu, ad sancta Maria de Bonarcadu. Mortu iuige Petru, bennit Iorgi Mameli a llevarellu pro minore suo; et ego andainde a donnu Petru de Figos armentariu de logu et narai...</p>	<p>Il giudice Pietro donò a Santa Maria di Bonarcado Gavino Gaza, figlio di Torchitorio Gaza, servo suo, e di Vera Casa, che era per metà serva di San Giorgio e per metà di San Gregorio di Bauladu. Morto il giudice Pietro, Giorgio Mameli venne a portarlo via come suo servo ancora in età minore; ed io mi presentai a donno Pietro de Figos amministratore del regno e dissi...</p>
205	1242-1251	248-253	<p>In nomine patris et filii et spiritus sancti. Amen. Ego Arrigu, priore de sancta Maria de Bonarcadu, partivi serbos cun s'arcipiscopu Troodori de Muru arciepiscopus de sancta Maria d'Aristanis.</p> <p>a In primis levedi sancta Maria d'Aristanis ad Goantine Taile, fiiu de Farastia Porcu, ancilla de sanctu Petru de Kersos et de Troodori Taile, serbu de sanctu Iustu de Capriles. Et sancta Maria de Bonarcadu levedi ad Iorgi Camisa, fiiu de Maria Camisa, ancilla de sanctu Agustinu d'Agustis et de Paule Mudu, serbu de sancta Maria d'Ortuari.</p> <p>b Item levedi sancta Maria de Bonarcadu ad Bera Lollo cun sos fios e sancta Maria d'Aristanis levedi ad Maria et ad Comita Niellu, fios de Maria Lollo, ancilla de Bonarcadu de sa domo de Baromella et de Petru Niellu, serbu de sancta Maria de Aristanis.</p> <p>c Item Miale Çukellu, serbu de sancta Maria de Bonarcadu, et Bera Polligi, ancilla de sancta Maria d'Aristanis, furunt maridu et mugere: fegerunt fios ·III·: Iorgia et Lucia et Gavino et Troodori. Levedi sancta Maria d'Aristanis ad Lucia et ad Troodori et santa Maria de Bonarcadu apit ad Iorgia et ad Gavino.</p> <p>d Item levedi sancta Maria de Bonarcadu ad Petru Gulpia, fiiu de Bera Gulpia et de Goantine Usay et sancta Maria d'Aristanis levedi ad Petru Muscas, fiiu de Gunnari Muscas et de Bera Pasy.</p> <p>e Item levedi sancta Maria d'Aristanis ad Petru Muscas, fiiu de Goantine Muscas et de Susanna Cicuri et sancta Maria de Bonarcadu levedi ad Argenti Gulpia, fiiu de Bera Gulpia et de Goantine Usay.</p> <p>f Item levedi sancta Maria de Bonarcadu ad Maria Pasy, et sancta Maria d'Aristanis levedi ad Bera Pasy sa sorre; fias de Gunari Muscas et de Barbara Pasy.</p> <p>g Item levedi sancta Maria d'Aristanis ad Iusta, fia de Gunari Muscas et de Barbara Pasy, et sancta Maria de Bonarcadu ad Preciosa fia de Goantine Muscas et de Susanna Cicuri.</p> <p>h Item levedi sancta Maria de Bonarcadu ad Bera Çukella fia de Gavino Çukello et de Iusta Loque: et sancta Maria d'Aristanis levedi ad Iusta fia de Goantine Muscas et de Susanna Cicuri.</p> <p>i Item levedi sancta Maria d'Aristanis ad Preciosa, fia de Iusta Loque et de Gavino Çukellu et sancta Maria de Bonarcadu, levedi ad Elene fia de Goantine Muscas et de Susanna Cicuri.</p> <p>l Item levedi sancta Maria de Bonarcadu ad Furadu Lera, fiiu de Iorgi Usalla et de Iorgia Lera, et sancta Maria</p>	<p>In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Io Arrigo, priore di Santa Maria di Bonarcado, spartii i servi con l'arcivescovo Torchitorio de Muru arcivescovo di Santa Maria di Oristano.</p> <p>a Santa Maria di Oristano prese per prima Costantino Taile, figlio di Farastia Porcu, serva di San Pietro de Kersos e di Torchitorio Taile, servo di San Iustu di Capriles. E Santa Maria di Bonarcado prese Giorgio Camisa, figlio di Maria Camisa, serva di Sant'Agostino di Austis e di Paolo Mudu, servo di Santa Maria d'Ortuari.</p> <p>b Item Santa Maria di Bonarcado prese Vera Lollo con i suoi figli e Santa Maria di Oristano prese Maria e Comita Niellu, figli di Maria Lollo, serva di Bonarcado presso il complesso rustico di Baromella e di Pietro Niellu, servo di Santa Maria di Oristano.</p> <p>c Item Michele Zukellu, servo di Santa Maria di Bonarcado, e Vera Polligi, serva di Santa Maria di Oristano, erano marito e moglie: fecero quattro figli: Iorgia e Lucia e Gavino e Torchitorio. Santa Maria di Oristano prese Lucia e Torchitorio e Santa Maria di Bonarcado ebbe Giorgio e Gavino.</p> <p>d Item Santa Maria di Bonarcado prese Pietro Gulpia, figlio di Vera Gulpia e di Costantino Usay e Santa Maria di Oristano prese Pietro Muscas, figlio di Gonario Muscas e di Vera Pasy.</p> <p>e Item Santa Maria di Oristano prese Pietro Muscas, figlio di Costantino Muscas e di Susanna Cicuri e Santa Maria di Oristano prese Argenti Gulpia, figlio di Vera Gulpia e di Costantino Usay.</p> <p>f Item Santa Maria di Bonarcado prese Maria Pasy, e Santa Maria di Oristano prese Vera Pasy, la sorella, figlie di Gonario Muscas e di Barbara Pasy.</p> <p>g Item Santa Maria di Oristano prese Giusta, figlia di Gonario Muscas e di Barbara Pasy, e Santa Maria di Bonarcado prese Preziosa, figlia di Costantino Muscas e di Susanna Cicuri.</p> <p>h Item Santa Maria di Bonarcado prese Vera Zukella, figlia di Gavino Zukello e di Giusta Loque e Santa Maria di Oristano prese Giusta, figlia di Costantino Muscas e di Susanna Cicuri.</p>

(205)	(1242-1251)	(248-253)	<p>d'Aristanes levedi ad Iohanni Burigu, fiiu de Samaridanu Anione et serbu de sancta Maria d'Aristanes et de Bera Usai ançilla de Bonarcadu.</p> <p>m Item levedi sancta Maria d'Aristano ad Iohanni Orruiu, fiiu de Maria Orruia, ançilla d'Aristano et de Comita Murru, serbu de Bonarcandu; et sancta Maria de Bonarcadu levedi a Goantine Lera, fiiu de Iorgia Lera, ançilla de Bonarcadu, et de Iorgi Usalla, serbu de sancta Maria d'Aristanes.</p> <p>n Item levedi sancta Maria de Bonarcadu ad Bera Marras, fiia de Maria Marras, ançilla de Bonarcadu et de Goantine Bardane, serbu de sancta Maria d'Aristanes, et sancta Maria d'Aristanes levedi ad Iusta Saba, fiia de Muscu Tigas, ançilla d'Aristano et de Petru Saba, serbu de Bonarcadu.</p> <p>o Item levedi sancta Maria d'Aristanes ad Torbenu Murra fiiu de Comita Murra serbu de sancta Maria de Bonarcantu et de Maria Orruia, ançilla d'Aristano, et Bonarcatu levedi ad Iorgi Frau, fiiu de Maria de Cicuri, ancilla de Bonarcantu, et de Gavino Fraus, serbu de sancta Maria d'Aristanes. Testes, qui furunt in icustu conventu: Troodori Coco calonigu de sancta Maria et donnu Gunnari Leras prebiter et Arzoqo de Muru jagunu, et Mariane de Scanu jagunu de bangeleu d'Aristanes, et Troodori Corsu curadore de Bonarcantu et Petru d'Ardaule clerigu et Furadu Ladu, mandadore de Bonarcantu, et Goantine Mascas mandadore de sancta Maria d'Aristanes et Dominige Pistore.</p>	<p>i Item Santa Maria di Oristano prese Preziosa, figlia di Giusta Loque e di Gavino Zukellu e Santa Maria di Bonarcado prese Elena, figlia di Costantino Muscas e di Susanna Zicuri.</p> <p>l Item Santa Maria di Bonarcado prese Furadu Lera, figlio di Giorgio Usalla e di Giorgia Lera, e Santa Maria di Oristano prese Giovanni Burigu, figlio di Samaritano Anione e servo di Santa Maria di Oristano e di Vera Usai serva di Bonarcado.</p> <p>m Item Santa Maria di Oristano prese Giovanni Orruiu, figlio di Maria Orruia, serva di Oristano e di Comita Murru, servo di Bonarcado; e Santa Maria di Bonarcado prese Costantino Lera, figlio di Giorgia Lera, serva di Bonarcado, e di Giorgio Usalla, servo di Santa Maria di Oristano.</p> <p>n Item Santa Maria di Bonarcado prese Vera Marras, figlia di Maria Marras, serva di Bonarcado e di Costantino Bardane, servo di Santa Maria di Oristano, e Santa Maria di Oristano prese Giusta Saba, figlia di Muscu Tigas, serva di Oristano e di Pietro Saba, servo di Bonarcado.</p> <p>o Item Santa Maria di Oristano prese Torbeno Murra, figlio di Comita Murra, servo di Santa Maria di Bonarcado e di Maria Orruia, serva di Oristano, e Bonarcado prese Giorgio Frau, figlio di Maria de Cicuri, serva di Bonarcado e di Gavino Fraus, servo di Santa Maria di Oristano. Testimoni, presenti a quest'accordo: Torchitorio Coco canonico di Santa Maria e donno Gonario Leras prete e Arzoqo di Muru diacono, e Mariano de Scanu diacono di Oristano addetto alla lettura del Vangelo, e Torchitorio Corsu, curatore di Bonarcado e Pietro d'Ardauli chierico e Furadu Ladu, procuratore di Bonarcado, e Costantino Mascas, procuratore di Santa Maria di Oristano e Domenico Pistore.</p>
Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
30	1251	100-101	<p>Anni domini MCCLI. Ego Arrigu, priore de Bonorcatu, fatio memoriam ca deti a ssanta Maria de Bonorcatu prossa anima sua in manus mias Gantine de Lacon, su de Nuroço, donnia cantu aviat in Boele de terra, et parte sua de nassariu de Pisuquina d'Oiu; et assa fine de conversaresi assa corte. Testes: su piscopu de santa Iusta et issu arquiprete suo, donnu Gunnari de Maronju, Gantine de Serra d'Urogogo, Goantine d'Orruu de Bidoni, Saltaro de Serra, Torbeni Urrolo, Gunnari Manca preiti. Custos furunt ue posit et deti cun lassando parte a ffios e a donnia frate suo. Et, si perunu homine suo deit molestare sa clesia, d'ispiciarelu et pacare a rregnu libra una d'argentu.</p>	<p>Anni Domini MCCLI. Io Arrigo, priore di Bonarcado, registro memoria del fatto che Costantino de Lacon, di Nurozo diede a Santa Maria di Bonarcado per la sua anima nelle mie mani, tutta la sua proprietà terriera che aveva in Boele, e la sua parte della pescaia di Pisuquina d'Oiu; e che infine si sarebbe fatto converso al monastero di Bonarcado. Testimoni: il vescovo di Santa Giusta e l'arciprete suo, donno Gonario de Maronju, Costantino de Serra d'Urogogo, Costantino d'Orruu de Bidoni, Saltaro de Serra, Torbeno Urrolo, il prete Gonario Manca. Costoro erano presenti dove egli fece questa donazione lasciando la parte spettante ai figli e ad ogni suo fratello. E, se qualcuno dei suoi servi dovesse far reclamo alla chiesa, avrebbe egli risposto per evizione e avrebbe pagato al fisco una libbra d'argento.</p>
84	1252-1265	138-139	<p>Ego Benedictu, priore de Bonarcadu, faço recordatione dessor homines ki partivi cun iudice: ffios de Goantine Cariga, serbu de sanctu Serige et Caterina Corsu, fuit ankilla dessa domo de Gilarce. Iudice levait a Petru su primariu et clesia levedi ad Barbara. Testes: Iorgi Capay et Iorgi Loriage et Petru Capay et Petru Usay mandadore dessa domo de Gilarce.</p>	<p>Io Benedetto, priore di Bonarcado, registro memoria relativamente ai servi che spartii con il giudice: i figli di Costantino Cariga, servo di San Sergio e Caterina Corsu, che era serva della casa di Ghilarza. Il giudice prese Pietro, il maggiore, e la chiesa ebbe Barbara. Testimoni: Giorgio Capay e Giorgio Loriage e Pietro Capay e Pietro Usay procuratore della casa di Ghilarza.</p>

Scheda	Anno	Pag.	Testo originale	Traduzione
167	1252-1265	218-221	<p>Partivi cum donno Troodori Coco arkipiscopu.</p> <p>a Coiuedi Goantine Anione serbu de sancta Maria de Bonarcadu cun Furada Cambuli, ankilla de sancta Maria d'Aristanes; feguerunt ·III· fijos. Sancta Maria d'Aristanis levedi ad Samaridanu et a Iorgi et sancta Maria de Bonarcadu levedi a Ianni et ad Iohanne.</p> <p>b Terico Maçis, serbu de sancta Maria de Bonarcadu coiuedi cum Maria Murra ankilla de sancta Maria d'Aristanes. Fegerunt ·III· fijos: Iorgia et Bera et Pedru. Santa Maria levedi ad Iusta Mameli cun sos fijos, fiia de Pedru Formiga serbu de sancta Maria de Bonarcadu et de Barbara Mameli ankilla de sancta Maria de Aristanis. Santa Maria de Bonarcadu levedi a Iorgia Murra cum toto sos fijos suos.</p> <p>c Sas fijas de Terico Macis, serbu de sancta Maria de Bonarcadu fluid et Maria Murra fuit ankilla de sancta Maria d'Aristanis: sancta Maria de Bonarcadu levedi ad Elene et ad Caderina et ad Furadu.</p> <p>d Fijos de Comida Murra, serbu de sancta Maria de Bonarcadu et Maria Orruia ankilla de sanctu Paraminu. Sancta Maria d'Aristanis levedi ad Bera et ad Petru.</p> <p>e Fijos de Terico Macis serbu de sancta Maria de Bonarcadu et de Maria Murra ankilla de sancta Maria d'Aristanis, et de Muscu fiia de Iohanne Tigas serbu de sancta Maria de Bonarcadu et de Siilla Moiolu ankilla de sancta Maria d'Aristanis. Levedi sancta Maria d'Aristanis ad Maria Code, fiia de Iorgi Parana, serbu de sancta Maria de Bonarcadu et de Bera Çote, ankilla de sanctu Paraminu.</p> <p>f Et sancta Maria de Bonarcadu levedi a Furada Buriga, fiia de Ianni Cambuli serbu de sanctu Paraminu et de Maria Campana, ankilla de sancta Maria de Bonarcadu. Et amus ·I· pede in Samaridanu, fiu de Iusta.</p> <p>g Furada Buriga, mugere de Torbini de Puçu: levedi sancta Maria d'Aristanis ad Petru Cacaus et ad Grega et ad Frassia cun fijos ipsoro, fijos de Iohanne Cacaus, serbu de sanctu Paulu de Miili et de sanctu Iorgi de Calcaria, ladus ad ladus, et de Maria de Cogos, ankilla de sancta Maria d'Aristanis; et sancta Maria de Bonarcadu levedi ad Ianni Saba, fiu de Iorgi Murru, serbu de sanctu Paraminu et de Bonaci d'Urrolo, ankilla de sanctu Sergi de Suei.</p> <p>h Et remaserunt depus custa particione ad comuni Iohanne et Torbini fijos de Comida Murra et de Maria Orruia et Iorgi Frau, fiu de Gavini Frau et de Maria de Cicuri, et Petru fiu de Goantine Muscas et de Susanna de Cicuri et Barbara fiia de Petru Corbu et de Iorgia Martalu. Testes: Iohanne de Martis maiore de scolca, et Orçoco Camba prebiteru de Segaçus, Goantine de Porta armentariu de sancta Maria de Bonarcadu, Arçoco de Muru diaconus, Freari Coco maiore de sanctu Paraminu de Gilarci, Nigolla de Pani, Comida de Çori, Gunnari de Kerki, Miali Marras, Gavini Celle mandadore de Bonarcadu, Terico Congnali, Trogodori de Pau abiaresu.</p>	<p>Spartii con donno Torchitorio Coco arcivescovo.</p> <p>a Costantino Anione servo di Santa Maria di Bonarcado era sposato con Furada Cambuli, serva di Santa Maria di Oristano; fecero quattro figli. Santa Maria di Oristano prese Samaritano e Giorgio e Santa Maria di Bonarcado prese Gianni e Giovanni.</p> <p>b Terico Mazis, servo di Santa Maria di Bonarcado era sposato con Maria Murra, serva di Santa Maria di Oristano. Fecero tre figli: Giorgia e Vera e Pietro. Santa Maria prese Giusta Mameli con i suoi figli, figlia di Pietro Formiga servo di Santa Maria di Bonarcado e di Barbara Mameli serva di Santa Maria di Oristano. Santa Maria di Bonarcado prese Giorgia Murra con tutti i suoi figli.</p> <p>c Le figlie di Terico Macis, che era servo di Santa Maria di Bonarcado e Maria Murra che era serva di Santa Maria di Oristano: Santa Maria di Bonarcado prese Elena e Caterina e Furato.</p> <p>d I figli di Comida Murra, servo di Santa Maria di Bonarcado e Maria Orruia serva di San Palmerio. Santa Maria di Oristano prese Vera e Pietro.</p> <p>e I figli di Terico Macis servo di Santa Maria di Bonarcado e di Maria Murra serva di Santa Maria di Oristano, e di Muscu figlia di Giovanni Tigas servo di Santa Maria di Bonarcado e di Sibilla Moiolu serva di Santa Maria di Oristano. Santa Maria di Oristano prese Maria Code, figlia di Giorgio Parana, servo di Santa Maria di Bonarcado e di Vera Zote, serva di San Palmerio.</p> <p>f E Santa Maria di Bonarcado prese Furata Buriga, figlia di Gianni Cambuli servo di San Palmerio e di Maria Campana, serva Santa Maria di Bonarcado. E abbiamo la quota di un quarto di Samaritano, figlio di Giusta.</p> <p>g Furada Buriga, moglie di Torbeno di Puzu: Santa Maria di Oristano prese Pietro Cacaus e Greca e Frassia con i loro figli, figli di Giovanni Cacaus, servo per metà di San Paolo di Milis e per metà di San Giorgio di Calcaria, e di Maria de Cogos, serva di Santa Maria di Oristano; e Santa Maria di Bonarcado prese Gianni Saba, figlio di Giorgio Murru, servo di San Palmerio e di Bonaci d'Urrolo, serva di San Sergio de Suei.</p> <p>h E rimasero in comune, dopo questa spartizione, Giovanni e Torbeno figli di Comida Murra e di Maria Orruia e Giorgio Frau, figlio di Gavino Frau e di Maria de Cicuri, e Pietro figlio di Costantino Muscas e di Susanna de Cicuri e Barbara figlia di Pietro Corbu e di Giorgia Martalu. Testimoni: Giovanni de Martis capo di distretto, e Orzoco Camba prete di Segazus, Costantino de Porta amministratore di Santa Maria di Bonarcado, Arzoco de Muru diacono, Freari Coco maiore di San Palmerio di Ghilarza, Nicola de Pani, Comida de Zori, Gonario de Kerki, Michele Marras, Gavino Celle procuratore di Bonarcado, Terico Congnali, Torchitorio de Pau custode d'api.</p>
206	1261 11 febbraio	252-253	<p>Anni domini M·CC·LXI a dies XI de frevariu. Ego donnu Benedictu, priore de Bonorcanto, partivi serbos cun s'arkipiscopu d'Arbare donnu Trogodori Cocco. Nois levamus a Barusone fiu de Petru Sapa et de Muscu Ticas ankilla de sancta Maria d'Aristanis et issu arkipiscopu levait a Iuane Porru, fiu de Petru Porru serbu de santa Corona d'Erriora...</p>	<p>Anni Domini M·CC·LXI addi XI di febbraio. Io donno Benedictu, priore di Bonarcado, spartii i servi con l'arcivescovo di Arborea donno Trogodori Cocco. Noi prendemmo Barisone figlio di Pietro Sapa e di Muscu Ticas serva di Santa Maria di Oristano e l'arcivescovo prese Giovanni Porru, figlio di Pietro Porru servo di Santa Corona di Riola...</p>

BIBLIOGRAFIA

“Acta Curiarum Regni Sardiniae”, n. 2 (1993);

“Acta Historica Archaeologica Mediaevalia”, 29 (2008);

“Annali delle Facoltà di Lettere Filosofia e Magistero dell’Università di Cagliari”, vol. XXIX – 1961-1965, Cagliari 1966;

“Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès”, n. 11 (2000), Annals 1998-1999;

“Anuario de historia del derecho español”, XLVII (1977);

“Aragón en la Edad Media”, VIII (1989);

“Archivio Storico Diocesano - Notiziario”, 20 (giugno 2012);

“Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari”, n. 17 (2012);

“Archivio Storico Italiano”, vol. 35 (1905);

“Archivio Storico Sardo”, VIII (1912);

“Archivio Storico Sardo”, XVII (1929);

“Archivio Storico Sardo”, XX (1936), fascicoli 3-4;

“Archivio Storico Sardo”, XXI (1938);

“Archivio Storico Sardo”, XXV (1957);

“Archivio Storico Sardo”, XXVII (1961);

“Archivio Storico Sardo”, XXVIII (1962);

“Archivio Storico Sardo”, XXIX (1964);

“Archivio Storico Sardo”, XXXIV (1984);

“Archivio Storico Sardo”, XLI (2001);

“Archivio Storico Sardo”, XLII (2002);

“Archivio Storico Sardo”, XLIII (2003);

“Archivio Storico Sardo”, XLIV (2005);

“Archivio Storico Sardo”, XLV (2008-2009);

“Archivio Storico Sardo”, XLVI – Tomo I (2009) e Tomo II (2011);

“Archivio Storico Sardo”, LIV (2019);

“Archivio Storico Sardo di Sassari”, IV (1978);

“Archivio Storico Sardo di Sassari”, VII (1982);

“Boletin de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona”, 37 (1910);

“Bollettino di studi sardi”, 3 (2010);

- “Bollettino Storico Pisano”, LVII (1988);
- “Butlletí de la Societat Catalana d’estudis històrics”, XIX (2008);
- “Catalan Historical Review”, 6 (2013);
- “Cultura Neolatina”, LXXIII (2013);
- “Diritto @ Storia – Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana”, III (2004);
- “Diritto @ Storia – Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana”, XII (2013);
- “Hispania”, LVI/2, 193 (1996);
- “Lateranum”, 52 (1986);
- “L’Italia dialettale. Rivista di dialettologia italiana”, LXXIII (2015);
- “Medieval Studies”, 48 (1986);
- “Mélanges de l’École Française de Rome. Moyen Âge”, 112 (2000);
- “Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze «Giovanni Capellini»”, LXXIX (2009);
- “Officina Linguistica”, Anno I, n. 1, settembre 1997;
- “Officina Linguistica”, Anno IV, n. 4, dicembre 2003, Voll. I e II;
- “Past and Present”, n. 31 (Luglio 1965);

“Past and Present”, n. 90 (Febbraio 1981);

“Quaderni Bolotanesi”, XXXVIII (2012);

“Quaderni della Società Ligure di Storia Patria”, 7 (2019);

“Quaderno di cultura sarda”, 2 (dicembre 2007);

“Quaderns de la Selva”, 13 (2001);

“Quaderns de la Selva”, 28 (2016);

“Revista de Girona”, 191 (1998);

“Ri.Me. – Rivista dell’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea”, n. 4 (giugno 2010);

“Studia historica, historia medieval”, 30 (2012);

“Studi di Economia”, 2 (1971);

“Studi e ricerche”, II (2009);

“The English Historical Review”, Vol. 89, n. 353 (Ottobre 1974);

“Theologica & Historica – Annali della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna”, XV (2006);

“Viator”, 13 (1982);

Cortes de los antiguos reinos de Aragón y de Valencia y del Principado de Cataluña, I, Madrid 1896;

Pergamins de la Pia Almoina, Arxiu Diocesà de Girona;

Tesi dottorale di IVÁN ARMENTEROS MARTÍNEZ, *La esclavitud en Barcelona a fines de la Edad Media (1479-1516). El impacto de la primera trata atlántica en un mercado tradicional de esclavos*, discussa il 12 novembre 2012 presso l'Università di Barcellona;

Tesi dottorale di LUCIA MARIA AGNESE MASALA, *Documenti inediti sui rapporti tra Pisa e la Sardegna nel fondo comune, divisione A, dell'Archivio di Stato di Pisa*, discussa nell'Anno Accademico 2012-2013 presso l'Università di Cagliari;

AA.VV., *Città e campagna nei secoli altomedievali. Settimane di studio della Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo*, LVI, Spoleto 2008;

AA.VV., *La signoria rurale in Italia nel medioevo – Atti del II Convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998)*, organizzato da C. Violante e M.L. Ceccarelli Lemut, Pisa 2006;

AA.VV., *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, Soveria Mannelli (CZ) 2008, I-II;

J. ARMANGUÉ I HERRERO, *Le prime "Ordinanze" di Castello di Cagliari (1347)* in "Quaderno di cultura sarda", 2 (dicembre 2007), pp. 19-80;

E. ARTIZZU, *Fanari donnicalia e villa*, in "Archivio Storico Sardo", XLV (2008-2009), pp. 357-388;

F. ARTIZZU, *Alcune considerazioni sulla legislazione statutaria e sulla Carta de Logu*, in "Archivio Storico Sardo", XLII (2002), pp. 225-237;

F. ARTIZZU, *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo*, 2 volumi, Padova 1961-1962;

F. ARTIZZU, “*Donnos paperos*” – *Ricerca su un gruppo sociale nella Sardegna medievale*, in “Archivio Storico Sardo”, XLVI-Tomo II, pp. 833-853;

F. ARTIZZU, *Gli ordinamenti pisani per il porto di Cagliari – Breve Portus Kallaretani*, Roma 1979;

F. ARTIZZU, *Liber Fondachi – Disposizioni del Comune pisano concernenti l'amministrazione della Gallura e Rendite della Curatoria di Galtelli*, in *Annali delle Facoltà di Lettere Filosofia e Magistero dell'Università di Cagliari*, vol. XXIX – 1961-1965, Cagliari 1966, pp. 215-300;

F. ARTIZZU, *L'Opera di Santa Maria di Pisa e la Sardegna*, Padova 1974;

F. ARTIZZU, *L'Opera di Santa Maria di Pisa nel giudicato arborense*, in G. MELE (a cura di), *Giudicato d'Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale. Atti del I Convegno internazionale di Studi (Oristano, 5-8 dicembre 1997)*, I, Oristano 2000, pp. 99-109;

F. ARTIZZU, *Nota su Gottifredo di Pietro d'Arborea*, in “Archivio Storico Sardo”, XXVII (1961), pp. 115-128;

F. ARTIZZU, *Registri e carte reali di Ferdinando I d'Aragona*, in “Archivio Storico Sardo”, XXV (1957), pp. 261-318;

F. ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari agli inizi del secolo XIV*, Padova 1958;

F. ARTIZZU, *Rendite pisane nel giudicato di Cagliari nella seconda metà del secolo XIII* in “Archivio Storico Sardo”, XXV (1957), pp. 319-432;

F. ARTIZZU, *Un inventario dei beni sardi dell'Opera di Santa Maria di Pisa (1339)*, in “Archivio Storico Sardo”, XXVII (1961), pp. 63-80;

L. ASSIER-ANDRIEU et R. SALA (eds.), *La ciutat i els poders / La ville et les pouvoirs. Actes du colloque du Huitième centenaire de la Charte de Perpignan 23-25 octobre 1997*, Perpignan 2000;

L. BALLETO, *Studi e documenti su Genova e la Sardegna nel secolo XIII* in G. PISTARINO (a cura di), *Saggi e documenti*, vol. II, tomo II, Civico Istituto Colombiano, Genova 1981, pp. 7-246;

F. BAMBI, *Lessico giuridico degli Statuti medievali italiani a Sassari e non solo*, in A. MATTONE e P.F. SIMBULA (a cura di), *I settecento anni degli Statuti di Sassari: dal Comune alla città regia*, Milano 2019, pp. 907-924;

A. BASSANI, B. DEL BO (a cura di), *Schiave e schiavi. Riflessioni storiche e giuridiche*, Milano 2020;

E. BASSO, *Contratti agrari e forme di dipendenza servile nel Genovesato e nel Ponente ligure*, in R. LLUCH BRAMON, P. ORTI GOST, F. PANERO, L. TO FIGUERAS (a cura di), *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna*, Cherasco 2015, pp. 307-341;

E. BASSO, *Donnos Terramagnesos. Dinamiche di insediamento signorile in Sardegna: il caso dei Doria (secoli XII-XV)*, Roma 2018;

E. BASSO, *Genova e la Sardegna: un tema della storiografia del Novecento* in O. SCHENA e S. TOGNETTI (a cura di), *Commercio, finanza e guerra nella Sardegna tardomedievale*, Roma 2017, pp. 21-43;

C. BAUDI DI VESME, *Dell'industria delle miniere nel territorio di Villa di Chiesa (Iglesias) in Sardegna nei primi tempi della dominazione aragonese*, Torino 1870;

P. BENITO I MONCLÚS, *La formació de la gran tinença pagesa i la gènesi del mas com a estructura senyorial (segles XII-XIII)*, in M.T. FERRER, J. MUTGÉ, M. RIU (a cura di), *El mas català durant l'edat mitjana i la moderna (segles IX-XVIII)*, Barcelona 2001, pp. 103-123;

P. BENITO I MONCLÚS, *Pleitear contra el señor del castillo y bajo su jurisdicción. Resistencias de los campesinos catalanes frente a la servidumbre de las obras de "castell termenat" (siglos XIV-XV)*, in "Studia historica, historia medieval", 30 (2012), pp. 213-235;

P. BENITO I MONCLÚS, *Senyoria de la terra i tinença pagesa al comtat de Barcelona (segles XI-XIII)*, Barcelona 2003;

P. BENITO I MONCLÚS, "Se redimere et collum excutere a iugo servitutis". *Retorica e terminologia della servitù e dei diritti servili nella Catalogna dei secoli XII-XIII*, in *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna*, Cherasco 2015, pp. 177-195;

I. BIROCCHI e A. MATTONE (a cura di), *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, Roma-Bari (2004);

E. BLASCO FERRER, *Crestomazia sarda dei primi secoli* in "Officina Linguistica", Anno IV, n. 4, dicembre 2003, Voll. I e II;

P. BONNASSIE, *La Catalogne du milieu du X^e à la fin du XI^e siècle. Croissance et mutation d'une société*, I-II, Toulouse 1975-1976;

P. BONNASSIE, *La organización del trabajo en Barcelona a fines del siglo XV*, Barcelona 1975;

P. BONNASSIE, *Le servage: une sous-féodalité? Le témoignage des documents catalans (fin XI^e-XII^e siècle)*, in "Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge", 112 (2000), pp. 643-661;

A. BONNERY. *Le Razès historique. Permanences et ruptures*, in “Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès”, n. 11 (2000), Annals 1998-1999, pp. 87-103;

M. BOURIN, G. CHERUBINI, G. PINTO (a cura di), *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, Firenze 2008;

M. BOURIN, *Villages médiévaux en Bas-Languedoc: Genèse d'une sociabilité (X^e-XVI^e siècles)*, Paris 1987;

M. BRIGAGLIA, A. MASTINO e G.G. ORTU (a cura di), *Storia della Sardegna, I. Dalle origini al Settecento*, Roma-Bari 2006;

R. BROWN, *L'opera di S. Maria di Pisa e la Sardegna nel primo Trecento* in “Bollettino Storico Pisano”, LVII (1988), pp. 157-209;

F. CARDINI e M.L. CECCARELLI LEMUT (a cura di), *Quel mar che la terra inghirlanda. In ricordo di Marco Tangheroni*, I-II, Pisa 2007;

S. CAROCCI, *Angararii e franci. Il villanaggio meridionale*, in E. CUOZZO, J.M. MARTIN (a cura di), *Studi in margine all'edizione della platea di Luca arcivescovo di Cosenza (1203-1227)*, Avellino 2009, pp. 205-241;

S. CAROCCI (a cura di), *La mobilità sociale nel Medioevo*, Roma 2010;

N. CARRIER, *Les usages de la servitude. Seigneurs et paysans dans le royaume de Bourgogne (VI^e-XV^e siècle)*, Paris 2012;

A. CASTELLACCIO, *L'amministrazione della giustizia nella Sardegna aragonese*, Sassari 1983;

F.C. CASULA, *Carte Reali Diplomatiche di Alfonso III il Benigno, Re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova 1970;

F.C. CASULA, *Carte Reali Diplomatiche di Giovanni I il Cacciatore, Re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova 1977;

A. CATAFAU, *Les Celleres et la naissance du village en Roussillon – X^e-XV^e siècles*, Perpignan 1998;

E. CAU, *Peculiarità e anomalie della documentazione sarda tra XI e XIII secolo*, in G. MELE (a cura di), *Giudicato d'Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale. Atti del 1° Convegno Internazionale di Studi, Oristano, 5-8 dicembre 1997*, Oristano 2000, I, pp. 313-422;

S. CAVACIOCCHI (a cura di), *Schiavitù e servaggio nell'economia europea, secc. XI-XVIII – Serfdom and slavery in the European economy, 11th-18th century – Atti della "Quarantacinquesima Settimana di Studi" 14-18 aprile 2016*, Firenze 2014;

G. CHERUBINI (a cura di), *Protesta e rivolta contadina nell'Italia medievale*, Bari 1995;

S. CHIRRA (a cura di), *Proceso contra los Arborea*, Voll. II-III, Cagliari 2003;

S. COLLAVINI, *Il "servaggio" in Toscana nel XII e XIII secolo: alcuni sondaggi nella documentazione diplomatica*, in "Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge", 112 (2000), pp. 775-801;

S. COLLAVINI, *La condizione dei rustici/villani nei secoli XI-XII. Alcune considerazioni a partire dalle fonti toscane*, in AA.VV., *La signoria rurale in Italia nel medioevo – Atti del II Convegno di studi (Pisa, 6-7 novembre 1998), organizzato da C. Violante e M.L. Ceccarelli Lemut*, Pisa 2006, pp. 331-384;

R. COMBA, F. PANERO, G. PINTO (a cura di), *Borghi nuovi e borghi franchi nel processo di costruzione dei distretti comunali nell'Italia centro-settentrionale (secoli XII-XIV)*, Cherasco-Cuneo 2002;

E. CONTE, *Declino e rilancio della servitù. Tra teoria e pratica giuridica*, in “Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge”, 112 (2000), pp. 663-683;

E. CONTE, *Servi medievali. Dinamiche del diritto comune*, Roma 1996;

M.M. COSTA, *Oficials de la Corona d'Aragó a Sardenya (segle XIV)* in “Archivio Storico Sardo”, XXIX (1964), pp. 323-377;

E. CUOZZO, J.M. MARTIN (a cura di), *Studi in margine all'edizione della platea di Luca arcivescovo di Cosenza (1203-1227)*, Avellino 2009;

B. CURSENTE, *De la queste à la questalité: l'avènement d'un servage institutionnalis  en Gascogne (XII^e-XIII^e si cles)*, in “Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge”, 112 (2000), pp. 941-960;

L. D'ARIENZO, *Carte Reali Diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, Re d'Aragona, riguardanti l'Italia*, Padova 1970;

L. D'ARIENZO (a cura di), *Sardegna, Mediterraneo e Atlantico tra Medioevo ed Et  Moderna. Studi storici in memoria di Alberto Boscolo*, I-III, Roma 1993;

M. DAVIDE (a cura di), *Le subordinazioni delle citt  comunali e dei territori a poteri maggiori in Italia dal tardo Medio Evo all'ancien r gime*, Trieste 2014;

M. DAVIDE, *Sassari citt  multietnica*, in A. MATTONE e P.F. SIMBULA (a cura di), *I settecento anni degli Statuti di Sassari: dal Comune alla citt  regia*, Milano 2019, pp. 555-582;

J. DAY, *La Sardegna e i suoi dominatori dal secolo XI al secolo XIV* in J. DAY, B. ANATRA, L. SCARAFFIA, *La Sardegna medioevale e moderna*, Torino 1984, pp. 3-187;

J. DAY, *La Sardegna sotto la dominazione pisano-genovese. Dal secolo XI al secolo XIV*, Torino 1987;

J. DAY, B. ANATRA, L. SCARAFFIA, *La Sardegna medioevale e moderna*, Torino 1984;

H. DE BRACON, *De legibus et consuetudinibus Angliae*, a cura di T. TWISS, Wiesbaden 1964, ristampa dell'edizione di Londra del 1878-1881 (*Rerum Britannicarum Medii Aevi Scriptores*, 70);

E. DE HINOJOSA, *La admición del derecho romano en Cataluña*, in "Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona", 37 (1910), pp. 209-221;

I. DE SOCARRATIS, *In tractatum Petri Alberti canonici Barchinonensis, de consuetudinibus Cathaloniae inter dominos & vasallos, ac nonnullis aliis, quae commemorationes Petri Alberti appellantur, doctissima, ac locupletissima commentaria nunc primum typis excusa, quibus feudorum materia diligentissime pertractatur*, Barcellona 1551;

G.M. DIAZ, *Il codice degli statuti del libero comune di Sassari. Prima traduzione italiana dal sardo logudorese. Commenti e riferimenti storico-giuridici*, Cagliari 1969;

R. DI TUCCI, "Cicero pro Scauro". *Elementi giuridici romani e consuetudini locali nella società medievale sarda*, in "Archivio Storico Sardo", XXI (1938), pp. 26-48;

R. DI TUCCI, *I lavoratori nelle saline sarde dall'alto medio evo all'Editto del 5-4-1836*, Cagliari 1929;

C. DU FRESNE (DU CANGE) (Ed.), *Histoire de S. Louis, IX du nom, roi de France, écrite par Jean de Joinville, Senéchal de Champagne: Enrichie de nouvelles Observations et Dissertations Historiques. Avec les "Établissements de saint Louis", le "Conseil de Pierre de Fontaines", et plusieurs autres Pièces concernant ce règne tirées des Manuscrits*, Paris 1668;

C. DYER, *Villeins, Bondmen, Neifs, and Serfs: New Serfdom in England, c. 1200-1600*, in P. FREEDMAN e M. BOURIN (ed. by), *Forms of Servitude in Northern and Central Europe – Decline, Resistance, and Expansion*, Turnhout 2005, pp. 419-435;

B. FADDA, *Le attività economiche dell'Opera di Santa Maria di Pisa. Le fonti sul Logudoro: la villa di Bosove*, in G. SERRELI, R.T. MELIS, C. FRENCH, F. SULAS (a cura di), *Sa massaria. Ecologia storica dei sistemi di lavoro contadino in Sardegna*, I-II, Cagliari 2017, II, pp. 769-789;

B. FADDA, *Le missive di Mariano IV nel Processo contra los Arborea (1352-1354). Note storico-diplomatistiche*, in L. TANZINI (a cura di), *Oralità, scrittura, potere: Sardegna e Mediterraneo tra antichità e Medioevo*, Roma 2020, pp. 273-317;

B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Alliata dell'Archivio di Stato di Pisa*, in “Archivio Storico Sardo”, XLVI-Tomo I (2009), pp. 83-508 e XLVI-Tomo II (2011), pp. 507-794;

B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Coletti dell'Archivio di Stato di Pisa*, in “Archivio Storico Sardo”, XLII (2002), pp. 87-177;

B. FADDA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico della Primaziale dell'A.S.P.*, in “Archivio Storico Sardo”, XLI (2001), pp. 9-354;

B. FADDA, *L'Opera di Santa Maria di Pisa in Sardegna attraverso i Contratti. Il registro n. 32 (1298-1301)*, in “Studi e ricerche”, II (2009), pp. 27-52;

B. FADDA, *Nuovi documenti sulla presenza dell'Opera di Santa Maria di Pisa a Cagliari in epoca catalano-aragonese*, in “Ri.Me. – Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea”, n. 4 (giugno 2010), pp. 125-142;

B. FADDA, *Nuovi documenti sulla presenza dell'Opera di Santa Maria di Pisa nella Gallura medievale (1112-1401)*, in R. MARTORELLI (a cura di), *Itinerando. Senza confini dalla preistoria ad oggi. Studi in ricordo di Roberto Coroneo*, 1.2, Perugia 2015, pp. 645-660;

B. FADDA, C. TASCA, *La Sardegna giudiciale nell'Archivio del Capitolo di San Lorenzo di Genova e un 'nuovo' documento di Barisone I d'Arborea*, in "Quaderni della Società Ligure di Storia Patria", 7 (2019), pp. 523-548;

G. FELIU, *Els antecedents de la remença i els mals usos*, in "Quaderns de la Selva", 13(2001), pp. 209-228;

C. FERRANTE e A. MATTONE, *Le comunità rurali nella Sardegna medievale (secoli XI-XV)*, in "Diritto @ Storia – Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana", III (2004);

M.T. FERRER, J. MUTGÉ, M. RIU (a cura di), *El mas català durant l'edat mitjana i la moderna (segles IX-XVIII)*, Barcelona 2001;

B. FOIS, *Proteste, processi, ribellioni e fughe di servi nelle campagne della Sardegna giudiciale (secc. XII-XIV)*, in G. CHERUBINI (a cura di), *Protesta e rivolta contadina nell'Italia medievale*, Bari 1995, pp. 243-260;

J.M. FONT RIUS, *Cartas de poblacion y franquicia de Cataluña*, I (1 y 2) *Textos*, Madrid-Barcelona 1969;

P. FREEDMAN, *Assaig d'història de la pagesia catalana (segles XI-XIV)*, Barcelona 1988;

P. FREEDMAN, *Catalan Lawyers and the Origins of Serfdom*, in "Medieval Studies", 48 (1986), pp. 288-314;

P. FREEDMAN, *Church, Law and Society in Catalonia, 900-1500*, Aldershot 1994;

P. FREEDMAN, *Images of the Medieval Peasant*, Stanford 1999;

P. FREEDMAN, *La servidumbre catalana y el problema de la revolución feudal*, in “Hispania”, LVI/2, 193 (1996), pp. 425-446;

P. FREEDMAN, *Peasant Servitude in Mediaeval Catalonia*, in “Catalan Historical Review”, 6 (2013), pp. 33-43;

P. FREEDMAN, *The enserfment process in Medieval Catalonia: Evidence from Ecclesiastical Sources*, in “Viator”, 13 (1982), pp. 225-244;

P. FREEDMAN, *The Origins of Peasant Servitude in Medieval Catalonia*, Cambridge 1991;

P. FREEDMAN e M. BOURIN (ed. by), *Forms of Servitude in Northern and Central Europe – Decline, Resistance, and Expansion*, Turnhout, 2005;

M. GARAU, *I documenti giudicali conservati in Sardegna: una nota sulle Carte Volgari dell'Archivio Arcivescovile di Cagliari*, in R. MARTORELLI (a cura di), *Settecento-Millecento: storia, archeologia e arte nei secoli bui del Mediterraneo – Atti del convegno di studi, Cagliari 17-19 ottobre 2012*, Cagliari 2013, I, pp. 123-136;

F. GARCIA-OLIVER, *Terra e libertà. La mobilità contadina in Catalogna, nelle Isole Baleari e nel Paese Valenzano (XII-XIII sec.)*, in R. LLUCH BRAMON, P. ORTI GOST, F. PANERO, L. TO FIGUERAS (a cura di), in *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna*, Cherasco 2015, pp. 197-232;

P.E. GUARNERIO, *Gli statuti della repubblica sassarese. Testo logudorese del secolo XIV, nuovamente edito d'in sul codice*, Torino 1892;

G.D.G. HALL (ed. by), *The treatise on the laws and customs of the realm of England commonly called Glanvill*, Holmes Beach, 1983;

J. HATCHER, *English Serfdom and Villainage: Towards a Reassessment*, in “Past and Present”, n. 90 (Febbraio 1981), pp. 3-39;

R.H. HILTON, *Freedom and Villeinage in England*, in “Past and Present”, 31 (Luglio 1965), pp. 3-19;

P.R. HYAMS, *King, Lords and Peasants in Medieval England – The Common Law of Villeinage in the Twelfth and Thirteenth Centuries*, Oxford 1980;

P.R. HYAMS, *The Proof of Villein Status in the Common Law*, in “The English Historical Review”, Vol. 89, n. 353 (Ottobre 1974), pp. 721-749;

A. IGLESIA FERREIRÓS, *La creación del derecho en Cataluña*, in “Anuario de historia del derecho español”, XLVII (1977), pp. 99-423;

M.T. IRANZO MUÑO, *La formación del derecho local de Huesca y los Fueros de Aragón*, in “Aragón en la Edad Media”, VIII (1989), pp. 337-350;

R. JIMENO ARANGUREN, *Los Fueros de Navarra*, Madrid 2016;

D. KREMER, *Die germanischen Personennamen in Katalonien. Namensammlung und Etymologisches*, Barcelona 1967;

C. LALIENA CORBERA, *Siervos medievales de Aragón y Navarra en los siglos XI-XIII*, Zaragoza 2012;

P. LARSON, P. SQUILLACIOTTI e G. VACCARO (a cura di), *“Diverse voci fanno dolci note” – L’Opera del Vocabolario Italiano per Pietro G. Beltrami*, Alessandria 2013;

C. LIVI, *La popolazione della Sardegna nel periodo aragonese*, in “Archivio Storico Sardo”, XXXIV (1984), pp. 23-130;

C. LIVI, *Sardi in schiavitù nei secoli XII-XV*, Firenze 2002;

C. LIVI, *Villaggi e popolazione in Sardegna nei secoli XI-XX*, Sassari 2014;

R. LLUCH BRAMON, *Els remences: la senyoria de l'Almoina de Girona als segles XIV i XV*, Girona 2005;

R. LLUCH BRAMON, *Les viles medievals: franqueses i mals usos*, in "Butlletí de la Societat Catalana d'estudis històrics", XIX (2008), pp. 9-28;

R. LLUCH BRAMON, "*Possit ire et redire quo voluerit libere*". *Els esforços senyorials per evitar la mobilitat dels remences (segles XIII-XV)*, in R. LLUCH BRAMON, P. ORTI GOST, F. PANERO, L. TO FIGUERAS (a cura di), *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna*, Cherasco 2015, pp. 155-175;

R. LLUCH BRAMON, P. ORTI GOST, F. PANERO, L. TO FIGUERAS (a cura di), *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna*, Cherasco 2015;

G. LUPINU (a cura di), *Carta de Logu dell'Arborea. Nuova edizione critica secondo il manoscritto di Cagliari (BUC 211) con traduzione italiana*, Oristano 2010;

G. LUPINU, *Le questioni giuridiche integrative della Carta de Logu. Preliminari a un'edizione critica*, in "Cultura Neolatina", LXXIII (2013), pp. 185-211;

G. LUPINU, S. RAVANI, *Per una nuova edizione critica del "Condaghe di Barisone II"*, in "L'Italia dialettale. Rivista di dialettologia italiana", LXXIII (2015), pp. 49-74;

C. MANCA, *Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale. Il commercio internazionale del sale*, Milano 1966;

C. MANCA, *Note sull'amministrazione della Sardegna aragonese nel secolo XIV. L'appalto dei diritti erariali (1344-1347)*, in "Studi di Economia", 2 (1971), pp. 5-26;

F. MANCONI (a cura di), *Libro delle ordinanze dei Consellers della città di Cagliari (1346-1603)*, Sassari 2005;

P. MANINCHEDDA e A. MURTAS (a cura di), *Il Condaghe di San Michele di Salvennor*, Cagliari 2003;

J.M. MARTIN, A. PETERS-CUSTOT e V. PRIGENT (a cura di), *L'heritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIe siècle)*, IV, *Habitat et structure agraire*, Roma 2017;

M. MARTÍNEZ, *Noves hipòtesis sobre l'origen, els límits i les advocacions de la parròquia de Caldes*, in "Quaderns de la Selva", 28 (2016), pp. 19-39;

R. MARTORELLI (a cura di), *Itinerando. Senza confini dalla preistoria ad oggi. Studi in ricordo di Roberto Coroneo*, 1.2, Perugia 2015;

R. MARTORELLI (a cura di), *Settecento-Millecento: storia, archeologia e arte nei secoli bui del Mediterraneo – Atti del convegno di studi, Cagliari 17-19 ottobre 2012*, Cagliari 2013;

A. MATTONE e P.F. SIMBULA (a cura di), *I settecento anni degli Statuti di Sassari: dal Comune alla città regia*, Milano 2019;

A. MATTONE e M. TANGHERONI (a cura di), *Gli Statuti Sassaesi. Economia, Società, Istituzioni a Sassari nel Medioevo e nell'Età Moderna. Atti del convegno di studi Sassari, 12-14 maggio 1983*, Sassari 1986;

G. MELE (a cura di), *Chiesa, potere politico e cultura in Sardegna dall'età giudicale al Settecento – Atti del 2° Convegno Internazionale di Studi – Oristano, 7-10 Dicembre 2000*, Oristano 2005;

G. MELE (a cura di), *Giudicato d'Arborea e Marchesato di Oristano: proiezioni mediterranee e aspetti di storia locale. Atti del 1° Convegno Internazionale di Studi, Oristano, 5-8 dicembre 1997*, Oristano 2000;

E. MELIS, *Una copia settecentesca del Condaghe di Barisone II. Le proprietà medievali di San Leonardo di Bosove e di San Giorgio di Oleastreto*, in "Theologica & Historica – Annali della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna", XV (2006), pp. 321-344;

G. MELONI (a cura di), *Il Parlamento di Pietro IV d'Aragona*, in "Acta Curiarum Regni Sardiniae", n. 2 (1993);

G. MELONI e A. DESSI FULGHERI, *Mondo rurale e Sardegna del XII secolo. Il Condaghe di Barisone II di Torres*, Napoli 1994;

P. MERCI (a cura di), *Il condaghe di San Nicola di Trullas*, Sassari 1992;

P. MERCI (a cura di), *Il condaghe di San Nicola di Trullas*, Nuoro 2001;

P. MERLIN e F. PANERO (a cura di), *Percorsi di libertà fra tardo Medioevo ed Età contemporanea*, Cherasco 2017;

G. MURGIA (a cura di), *Carta de Logu d'Arborea – Edizione critica secondo l'editio princeps (BUC, Inc. 230)*, Milano 2016;

G. OLGIATI e A. ZAPPÀ, *Schiavi a Genova e in Liguria (secoli X-XIX)*, Genova 2018;

G. OLLA REPETTO, *Vicende ebraiche nella Sardegna aragonese del '300*, in "Archivio Storico Sardo", XLII (2002), pp. 291-325;

A.M. OLIVA e O. SCHENA (a cura di), *Lettere regie alla città di Cagliari. Le carte reali dell'Archivio comunale di Cagliari. I. 1358-1415*, Roma 2012;

A.M. OLIVA e O. SCHENA (a cura di), *Sardegna Catalana*, Barcellona 2014;

G. ORESTE, D. PUNCUH e V. RUZZIN, *Guglielmo da Sori. Genova-Sori e dintorni (1191, 1195, 1200-1202)*, Genova 2015;

P. ORTI GOST, *Els remences i l'exercici de la jurisdicció als segles XIV i XV: una lluita pel poder polític*, in R. LLUCH BRAMON, P. ORTI GOST, F. PANERO, L. TO FIGUERAS (a cura di), *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna*, Cherasco 2015, pp. 125-153;

G.G. ORTU, *I giudicati: storia, governo e società* in M. BRIGAGLIA, A. MASTINO e G.G. ORTU (a cura di), *Storia della Sardegna, 1. Dalle origini al Settecento*, Roma-Bari 2006, pp. 94-115;

G.G. ORTU, *La Sardegna dei giudici*, Nuoro 2005;

R. ORTU, *Mariano IV e l'abolizione della servitù nel giudicato d'Arborea*, in "Archivio Storico e Giuridico Sardo di Sassari", n. 17 (2012), pp. 264-303;

F. PANERO, *Forme di dipendenza rurale nel medioevo. Servi, coltivatori liberi e vassalli contadini nei secoli IX-XIV*, Bologna 2018;

F. PANERO, *Il nuovo servaggio dei secoli XII-XIV in Italia: ricerche socio-economiche sul mondo contadino e comparazioni con alcune regioni dell'Europa mediterranea* in S. CAVACIOCCHI (a cura di), *Schiavitù e servaggio nell'economia europea, secc. XI-XVIII – Serfdom and slavery in the European economy, 11th-18th century – Atti della "Quarantacinquesima Settimana di Studi" 14-18 aprile 2016*, Firenze 2014, pp. 99-137;

F. PANERO, *Il servaggio bassomedievale. "Taillables" e "Mainmortables" nell'area alpina occidentale*, Acireale-Roma 2019;

F. PANERO, *Libera contrattazione e patti di manenza ascrittizia fra Piemonte sud-orientale, Liguria di Levante e Lunigiana (secoli XII e XIII)*, in R. LLUCH BRAMON, P. ORTI GOST, F. PANERO, L. TO FIGUERAS (a cura di), in *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna*, Cherasco 2015, pp. 279-306;

F. PANERO, *Schiavi durante la tratta e servi nella casa padronale: qualche riflessione fra antropologia storica e diritto*, in A. BASSANI, B. DEL BO (a cura di), *Schiave e schiavi. Riflessioni storiche e giuridiche*, Milano 2020, pp. 25-37;

F. PANERO, *Schiavi, servi e "homines alterius" nelle città e nelle campagne dell'Italia centro-settentrionale (secoli IX-XII)*, in AA.VV., *Città e campagna nei secoli altomedievali. Settimane di studio della Fondazione Centro Italiano di Studi sull'Alto Medioevo*, LVI, Spoleto 2008, pp. 897-973;

F. PANERO, *Schiavi, servi e villani nell'Italia medievale*, Milano 1999;

F. PANERO, *Signori e servi: una conflittualità permanente* in M. BOURIN, G. CHERUBINI, G. PINTO (a cura di), *Rivolte urbane e rivolte contadine nell'Europa del Trecento. Un confronto*, Firenze 2008, pp. 305-321;

M. PARISSÉ, *Histoire et sémantique: de servus à homo*, in P. FREEDMAN and M. BOURIN (ed. by), *Forms of Servitude in Northern and Central Europe – Decline, Resistance and Expansion*, Turnhout 2005, pp. 19-56;

G. PAULIS (a cura di), *Pietro Casu. Vocabolario sardo logudorese-italiano*, Nuoro 2002;

G. PAULIS, *Studi sul sardo medioevale* in "Officina Linguistica", Anno I, n. 1, settembre 1997;

A. PÉREZ MARTIN, *Legislación foral aragonesa. La compilación romance de Huesca (1247/1300)*, Madrid 2016;

A. PÉREZ MARTIN (ed.), *Los Fueros de Aragón. La Compilación de Huesca. Edición crítica del texto oficial latino*, Zaragoza 2010;

M. PINNA, *Le ordinanze dei Consiglieri del Castello di Cagliari del Secolo XIV* in “Archivio Storico Sardo”, XVII (1929), pp. I-XXV e 1-272;

C. PIRAS, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico San Frediano in Cestello dell'Archivio di Stato di Firenze*, in “Archivio Storico Sardo”, XLV (2008-2009), pp. 9-142;

G. PISTARINO, *I primi documenti tra la Sardegna e Genova* in “Archivio Storico Sardo di Sassari”, IV (1978), pp. 53-72;

G. PISTARINO (a cura di), *Saggi e documenti*, vol. II, tomo II, Civico Istituto Colombiano, Genova 1981;

G. PISTARINO, *Schiave e schiavi sardi a Genova (secc. XII-XIII)* in “Archivio Storico Sardo di Sassari”, VII (1982), pp. 17-29;

D. PUNCUH (a cura di), *Libri iurium della Repubblica di Genova, I/2*, Genova-Roma 1996;

E. PUTZULU, *Carte reali aragonesi e spagnole dell'Archivio Comunale di Cagliari*, Padova 1959;

E. PUTZULU, *Tre note sul conflitto tra Mariano IV d'Arborea e Pietro IV d'Aragona*, in “Archivio Storico Sardo”, XXVIII (1962), pp. 129-159;

I. PUTZU, *Fama e tortura nella Carta de Logu di Arborea: tra semantica “dizionariale” ed “enciclopedica”*, in P. SERRA e G. MURGIA (a cura di), *Balaus annus et bonus. Studi in onore di Maurizio Viridis*, Firenze 2019, pp. 323-362;

S. RAVANI, *Il Breve di Villa di Chiesa (Iglesias)*, Cagliari 2011;

S. RAVANI, *Voci di Sardegna nel TLIO: schede lessicali dalla Carta de Logu cagliaritano in versione pisana*, in P. LARSON, P. SQUILLACIOTTI e G. VACCARO (a cura di), “*Diverse voci fanno dolci note*” – *L’Opera del Vocabolario Italiano per Pietro G. Beltrami*, Alessandria 2013, pp. 189-196;

F.M. ROSELL (Reconstitución y edición por), *Liber Feudorum Maior – Cartulario real que se conserva en el Archivo de la Corona de Aragón*, Voll. I-II, Barcelona 1945;

M.G. SANNA (a cura di), *Innocenzo III e la Sardegna*, Cagliari 2003;

M.G. SANNA (a cura di), *Onorio III e la Sardegna (1216-1227)*, Cagliari 2013;

D. SCANO, *Castello di Bonifacio e Logudoro nella prima metà del XIII secolo*, in “*Archivio Storico Sardo*”, XX (1936), fascicoli 3-4, pp. 11-53;

D. SCANO, *Codice diplomatico delle relazioni fra la Santa Sede e la Sardegna*, I-II, Cagliari 1941;

O. SCHENA e S. TOGNETTI (a cura di), *Commercio, finanza e guerra nella Sardegna tardomedievale*, Roma 2017;

V. SCHIRRU, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico San Lorenzo alla Rivolta dell’A.S.P.*, in “*Archivio Storico Sardo*”, XLIII (2003), pp. 61-340;

G. SERGI (a cura di), *Curtis e signoria rurale: interferenze fra due strutture medievali*, Torino 1993;

P. SERRA e G. MURGIA (a cura di), *Balaus annus et bonus. Studi in onore di Maurizio Viridis*, Firenze 2019;

G. SERRELI, R.T. MELIS, C. FRENCH, F. SULAS (a cura di), *Sa massaria. Ecologia storica dei sistemi di lavoro contadino in Sardegna*, I-II, Cagliari 2017;

S. SERUIS, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico Roncioni dell'Archivio di Stato di Pisa*, in "Archivio Storico Sardo", XLIV (2005), pp. 53-294;

P.F. SIMBULA, A. SODDU, *Forme di servitù e mobilità dei servi in Sardegna nel Basso Medioevo* in R. LLUCH BRAMON, P. ORTI GOST, F. PANERO, L. TO FIGUERAS (a cura di), *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna*, Cherasco 2015, pp. 361-397;

P.F. SIMBULA, *Il sale e le saline nel tardo medioevo*, in F. CARDINI e M.L. CECCARELLI LEMUT (a cura di), *Quel mar che la terra inghirlanda. In ricordo di Marco Tangheroni*, I-II, Pisa 2007, pp. 735-750;

F. SINI, *Comente comandat sa lege. Diritto romano nella Carta de Logu d'Arborea*, Torino 1997;

F. SINI, *Notazioni (e/o rimediazioni) su diritto romano e Carta de Logu de Arborea* in "Diritto @ Storia – Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana", XII (2013);

A. SODDU, *Donnicàlias e donicalienses (XI-XII secolo): un'anticipazione di concessioni feudali in Sardegna?*, in AA.VV., *Tra diritto e storia. Studi in onore di Luigi Berlinguer promossi dalle Università di Siena e di Sassari*, Soveria Mannelli (CZ) 2008, Tomo II, pp. 1057-1080;

A. SODDU, *I páperos ("poveri") nella Sardegna giudicale (XI-XII secolo). Eredità bizantine, echi carolingi, peculiarità locali* in "Acta Historica Archaeologica Mediaevalia", 29 (2008), pp. 205-255;

A. SODDU, *L'aristocrazia fondiaria nella Sardegna dei secoli XI-XII* in J.M. MARTIN, A. PETERS-CUSTOT e V PRIGENT (a cura di), *L'heritage byzantin en Italie (VIIIe-XIIIe siècle)*, IV, *Habitat et structure agraire*, Roma 2017, pp. 145-206;

A. SODDU, *La Carta di popolamento del nuovo borgo di Goceano (1336)* in “Archivio Storico Sardo”, LIV (2019), pp. 69-94;

A. SODDU, *Le subordinazioni delle città comunali. Un caso sardo: Sassari e la Corona d’Aragona (XIV secolo)* in M. DAVIDE (a cura di), *Le subordinazioni delle città comunali e dei territori a poteri maggiori in Italia dal tardo Medio Evo all’ancien régime*, Trieste 2014, pp. 69-110;

A. SODDU, *Signorie territoriali nella Sardegna medievale. I Malaspina (secc. XIII-XIV)*, Roma 2017;

A. SODDU, *Un documento pontificio sui beni dell’abbazia vallombrosana di S. Michele di Plaiano in Sardegna (1176)* in “Quaderni Bolotanesi”, XXXVIII (2012), pp. 133-143;

A. SODDU, *Vassalli pisani e genovesi nella Sardegna del XII secolo*, in “Memorie della Accademia Lunigianese di Scienze «Giovanni Capellini»”, LXXIX (2009), pp. 385-405;

A. SODDU, P. CRASTA, G. STRINNA, *Un’inedita carta sardo-greca del XII secolo nell’Archivio Capitolare di Pisa*, in “Bollettino di studi sardi”, 3 (2010), pp. 5-42;

A. SODDU e S. DE SANTIS, *Signorie monastiche nella Sardegna medievale. Il priorato camaldolese di S. Nicola di Trullas*, Sassari 2009;

A. SODDU e G. STRINNA (a cura di), *Il Condaghe di San Pietro di Silki*, Nuoro 2013;

A. SOLMI, *Le carte volgari dell’Archivio Arcivescovile di Cagliari. Testi Campidanesei dei secoli XI-XIII* in “Archivio Storico Italiano”, vol. 35 (1905), pp. 273-330;

A. SOLMI, *Una lettera volgare del 1230 nella raccolta Baille*, in “Archivio Storico Sardo”, VIII (1912), pp. 339-353;

M. TANGHERONI, *È utile studiare i documenti di cancelleria? Un interessante esempio sardo*, in L. D'ARIENZO (a cura di), *Sardegna, Mediterraneo e Atlantico tra Medioevo ed Età Moderna. Studi storici in memoria di Alberto Boscolo*, I-III, Roma 1993, I, pp. 267-282;

M. TANGHERONI, *La "Carta de Logu" del Giudicato di Cagliari. Studio ed edizione di alcuni suoi capitoli*, in I. BIROCCHI e A. MATTONE (a cura di), *La Carta de Logu d'Arborea nella storia del diritto medievale e moderno*, Roma-Bari (2004), pp. 204-236;

M. TANGHERONI, *La città dell'argento: Iglesias delle origini alla fine del Medioevo*, Napoli 1985;

L. TANZINI (a cura di), *Oralità, scrittura, potere: Sardegna e Mediterraneo tra antichità e Medioevo*, Roma 2020;

C. TASCA, *Le pergamene relative alla Sardegna nel Diplomatico dell'Archivio di Stato di Pisa (Bonaini, Chiappeli, da Scorno, Franceschi e Galletti, Monini, Pia Casa di Misericordia, Rosselmini Gualandi, Simonelli-Raù, Acquisto 1935)*, in "Archivio Storico Sardo", XLV (2008-2009) pp. 143-356;

C.E. TAVILLA, *"Homo alterius". I rapporti di dipendenza personale nella dottrina del Duecento. Il trattatio "De hominiciis" di Martino da Fano*, Napoli 1993;

G. TILANDER (ed. por), *Vidal Mayor. Traducción aragonesa de la obra "In excelsis Dei thesauris" de Vidal de Canellas*, I-II-III, Lund 1956;

L. TO FIGUERAS, *Els remences i el desenvolupament de les viles catalanes a l'entorn de 1200*, in L. ASSIER-ANDRIEU et R. SALA (eds.), *La ciutat i els poders / La ville et les pouvoirs. Actes du colloque du Huitième centenaire de la Charte de Perpignan 23-25 octobre 1997*, Perpignan 2000, pp. 131-156;

L. TO FIGUERAS, *Família i hereu a la Catalunya nord-oriental (segles X-XII)*, Barcelona 1997;

L. TO FIGUERAS, *Mobilità contadina e servaggio (Catalogna, Aragona e Francia meridionale)*, in R. LLUCH BRAMON, P. ORTI GOST, F. PANERO, L. TO FIGUERAS (a cura di), *Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali dall'Italia nord-occidentale alla Catalogna*, Cherasco 2015, pp. 15-40;

L. TO FIGUERAS, *Servitude et mobilité paysanne: les origines de la "remença" catalane (XII^e-XIII^e siècle)*, in "Mélanges de l'École Française de Rome. Moyen Âge", 112 (2000), pp. 827-865;

L. TO FIGUERAS, *Vicens i Vives: els bons reis castellans i els remences*, in "Revista de Girona", 191 (1998), pp. 74-77;

P. TOLA, *Codice degli statuti della repubblica di Sassari*, Cagliari 1850;

P. TOLA, *Codice Diplomatico della Sardegna con altri documenti storici*, Torino 1861 (ristampa a cura di Carlo Delfino editore, Sassari 1984);

P. TOUBERT, *L'Italia rurale nei secoli VIII, IX e X. Saggio di tipologia del dominio*, in G. SERGI (a cura di), *Curtis e signoria rurale: interferenze fra due strutture medievali*, Torino 1993, pp. 25-94;

R. TURTAS, *La «cura animarum» in Sardegna tra la seconda metà del sec. XI e la seconda metà del XIII. Da Alessandro II, 1061-1073, alla visita di Federico Visconti, marzo-giugno 1263*, in "Theologica & Historica – Annali della Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna", XV (2006), pp.359-404;

R. TURTAS, *Storia della chiesa in Sardegna: dalle origini al Duemila*, Roma 1999;

J. VICENS VIVES, *Historia de los remensas en el siglo XV*, Barcelona 1945;

- P. VIGNOLI (a cura di), *I Costituti della legge e dell'uso di Pisa (sec. XII)*, Roma 2003;
- P. VINOGRADOFF, *Roman law in medieval Europe*, Oxford 1929;
- P. VINOGRADOFF, *Villainage in England – Essays in English Medieval History*, Oxford 1968;
- M. VIRDIS (a cura di), *Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado*, Cagliari 2002;
- M. VIRDIS (a cura di), *Il Condaghe di Santa Maria di Bonarcado*, Nuoro 2003;
- R. VOLPINI, *Documenti nel Sancta Sanctorum del Laterano. I resti dell'“Archivio” di Gelasio II*, in “Lateranum”, 52 (1986), pp. 1-50;
- M.L. WAGNER (a cura di G. PAULIS), *La vita rustica*, Nuoro 1996;
- L. WEILAND (a cura di), *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum (911-1197)*, Hannoverae 1893;
- C. ZEDDA, *Le Carte Volgari cagliaritane: prime acquisizioni da un riesame comparativo*, in “Archivio Storico Diocesano - Notiziario”, 20 (giugno 2012), pp. 8-14.